

Gazzetta ufficiale

L 127

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
14 maggio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/265/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra	1
Dichiarazioni della Commissione	4
Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra	6
Protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa	1344
Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale	1415
Protocollo sulla cooperazione culturale	1418

Prezzo: 15 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2010

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

(2011/265/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea (in prosieguo: la «Corea») a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Tali negoziati sono stati portati a termine e il 15 ottobre 2009 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (in prosieguo: l'«accordo»).
- (3) L'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo prevede la sua applicazione in via provvisoria.
- (4) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (5) L'accordo non pregiudica il diritto degli investitori degli Stati membri di fruire di un trattamento più favorevole nei casi in cui lo prevedano accordi relativi agli investimenti di cui uno Stato membro e la Corea siano parti.
- (6) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare alcune limitate modifiche dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere abilitata a porre termine al diritto concesso alle coproduzioni, come disposto dall'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale, qualora essa non determini l'opportunità di un suo rinnovo, approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria sia dal carattere sensibile di tale elemento dell'accordo sia dal fatto che l'accordo deve essere concluso dall'Unione e dai suoi Stati membri. È inoltre opportuno che la Commissione sia abilitata ad approvare le modifiche adottate dal gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» a norma dell'articolo 10.25 dell'accordo.
- (7) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di protezione.
- (8) L'Unione dovrebbe attivare le procedure relative alle limitazioni della restituzione dei dazi, alle misure di salvaguardia e alla risoluzione delle controversie ogniquale siano soddisfatte le condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni dell'accordo. I diritti dell'Unione di cui all'articolo 14 (Restituzione dei dazi o esenzione dai dazi) del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dovrebbero essere esercitati in conformità alle pertinenti disposizioni che confluiranno nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea.
- (9) L'applicazione provvisoria prevista nella presente decisione fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri in conformità dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è autorizzata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

1. L'Unione applica l'accordo in via provvisoria, come previsto dall'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. Non sono provvisoriamente applicate le seguenti disposizioni:

- gli articoli da 10.54 a 10.61 (Repressione penale in materia di diritti di proprietà intellettuale),
- l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 5, l'articolo 8, l'articolo 9 e l'articolo 10 del protocollo sulla cooperazione culturale.

2. Al fine di determinare la data di applicazione provvisoria, il Consiglio fissa la data entro la quale la notifica di cui all'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo deve essere trasmessa alla Corea. Tale notifica include i riferimenti alle disposizioni che non possono essere provvisoriamente applicate.

Il Consiglio coordina la data effettiva di applicazione provvisoria con la data di entrata in vigore del proposto regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea.

3. La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

1. La Commissione avvisa la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale secondo la procedura

di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la presente disposizione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio delibera all'unanimità.

2. Ai fini dell'articolo 10.25 dell'accordo, le modifiche dell'accordo introdotte da decisioni del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. Se le parti interessate non raggiungono un accordo nel caso in cui siano sollevate obiezioni nei riguardi di un'indicazione geografica, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, è fissato a un mese.

Articolo 5

1. Una denominazione protetta a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) del capo 10 dell'accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione provvedono a far rispettare la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 6

La posizione che l'Unione deve adottare nel comitato per la cooperazione culturale in merito a decisioni aventi effetti giuridici è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato. I rappresentanti dell'Unione nel comitato per la cooperazione culturale comprendono di competenza della Commissione e degli Stati membri provvisti di competenza ed esperienza nelle questioni e negli affari culturali e che presentano la posizione dell'Unione in conformità del trattato.

Articolo 7

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme dell'allegato II a) del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/3

Articolo 8

L'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi ai giudici e ai tribunali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 16 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE

Dichiarazioni della Commissione

1. Dichiarazione sulle regole di origine

La Commissione conferma il carattere eccezionale delle deroghe relative a taluni prodotti tessili e al surimi contenute nel protocollo relativo alle regole di origine. La Commissione conferma inoltre l'adesione alle regole d'origine preferenziali standard dell'UE quale base per i negoziati di altri ALS nonché l'importanza di continuare ad esigere nelle proprie regole d'origine un livello adeguato di trasformazione e lavorazione nel paese d'origine dei prodotti affinché possano beneficiare del trattamento preferenziale.

La Commissione intende favorire, degli attuali e futuri negoziati di ALS, il divieto di restituzione dei dazi. Ogni modifica di tale politica in un determinato ALS dovrà essere preceduta da una discussione con gli Stati membri.

2. Dichiarazione sui prezzi d'entrata

La Commissione conferma il carattere eccezionale delle disposizioni dell'ALS relative alla soppressione dei prezzi d'entrata di determinati ortofrutticoli che sono state concordate con la Corea date le speciali circostanze di tali negoziati e non costituiscono un precedente per altri negoziati bilaterali o multilaterali.

3. Dichiarazione sul protocollo sulla cooperazione culturale

La Commissione ricorda il suo profondo attaccamento ai principi e alle disposizioni della convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Il protocollo sulla cooperazione culturale, allegato all'accordo di libero scambio con la Corea e le cui disposizioni in materia di coproduzione audiovisiva saranno in vigore per una durata inizialmente limitata a tre anni, è direttamente posto sotto l'egida della convenzione e non rimette in questione la politica dell'Unione europea secondo la quale i negoziati commerciali nel settore dei servizi culturali e audiovisivi non devono arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione.

Il protocollo è stato elaborato e negoziato tenendo conto delle specificità della Corea in materia di politica culturale, in particolare per quanto riguarda il sostegno al settore audiovisivo. Pertanto, esso non costituisce un precedente per i futuri negoziati con altri partner.

La Commissione ribadisce l'impegno a incoraggiare la ratifica e l'attuazione della convenzione dell'Unesco e a definire una strategia globale dell'Unione europea in materia di politica culturale esterna, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2008.

4. Dichiarazione sull'attuazione dell'ALS

La Commissione è tenuta ad attivare le procedure relative alle limitazioni della restituzione dei dazi, alle misure di salvaguardia e alla risoluzione delle controversie ogniqualvolta si diano le condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni.

Per assicurare uno stretto monitoraggio degli impegni coreani e della cooperazione sull'attuazione dell'ALS tra la Commissione e le parti interessate, sono adottate le seguenti misure:

- la Commissione scambierà regolarmente con le imprese dell'UE, gli Stati membri e la commissione per il commercio internazionale le statistiche sulle importazioni coreane in settori sensibili, nonché le statistiche sulle importazioni ed esportazioni pertinenti per invocare la clausola di salvaguardia e la clausola speciale sulla restituzione dei dazi. Le statistiche relative a veicoli, elettronica di consumo e prodotti tessili sono scambiate su base bimestrale, a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo,
- per facilitare i contributi alla preparazione delle riunioni relative all'ALS, la Commissione distribuirà all'inizio dell'anno alle parti interessate, agli Stati membri e alla commissione per il commercio internazionale un ordine del giorno provvisorio di tali riunioni,
- la Commissione esaminerà attentamente tutte le informazioni documentate fornite dalle imprese dell'UE in materia di ostacoli per l'accesso al mercato. Discuterà tali informazioni con le imprese e le terrà al corrente del seguito dato ai reclami in materia di accesso al mercato. A tal fine, si farà ricorso ai diversi fori già istituiti a Bruxelles e a Seul nel quadro della strategia di accesso ai mercati.

Al fine di assicurare una corretta applicazione del capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, è istituito un gruppo consultivo nazionale. In tale gruppo le imprese, i sindacati e le organizzazioni non governative saranno ugualmente rappresentate. Anche il Comitato economico e sociale sarà adeguatamente rappresentato. Le modalità specifiche del funzionamento di tale gruppo saranno convenute con le suddette parti interessate.

5. Dichiarazione sulle disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

La Commissione conferma il carattere eccezionale del testo di compromesso dell'articolo 2.17 «Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa» che non costituisce un precedente per altri negoziati bilaterali o multilaterali.

La Commissione intende favorire, degli attuali e futuri negoziati di ALS, disposizioni antifrode intese ad assicurare la corretta applicazione delle preferenze tariffarie da parte del paese partner, prevedendo l'eventuale sospensione delle preferenze tariffarie in caso di non cooperazione e/o frodi o irregolarità.

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO**tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri dell'Unione europea»,

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA, di seguito «la Corea»,

dall'altra:

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro;

DESIDEROSE di rafforzare le loro strette relazioni economiche nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creerà un nuovo clima tra le parti, favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti;

CONVINTE che il presente accordo favorirà lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi e creerà condizioni stabili e prevedibili per gli investimenti, accrescendo così la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;

RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

RIAFFERMANDO il loro impegno per uno sviluppo sostenibile e convinte del contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, che comprendono lo sviluppo economico, la riduzione della povertà, l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, nonché la protezione e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;

RICONOSCENDO il diritto delle parti di adottare le misure necessarie per raggiungere obiettivi legittimi di politica pubblica sulla base del livello di protezione che esse ritengono appropriato, a condizione che tali misure non costituiscano un mezzo di discriminazione ingiustificabile o una restrizione dissimulata degli scambi commerciali internazionali, in conformità del presente accordo;

DETERMINATE a promuovere la trasparenza per quanto riguarda tutte le rispettive parti interessate, compresi il settore privato e le organizzazioni della società civile;

DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale liberalizzando e sviluppando gli scambi e gli investimenti;

INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere ai loro scambi reciproci e ai loro investimenti;

DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi e ad evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra i loro territori che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;

DESIDEROSE di rafforzare lo sviluppo e l'applicazione delle leggi e delle politiche in materia di lavoro e di ambiente, di promuovere i diritti fondamentali dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile e di applicare il presente accordo in coerenza con questi obiettivi; e

FONDANDOSI sui diritti e gli obblighi rispettivi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, stipulato il 15 aprile 1994 (di seguito «l'accordo OMC») e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI

Articolo 1.1

Obiettivi

1. Con il presente accordo, le parti istituiscono una zona di libero scambio per le merci, i servizi e lo stabilimento e ne definiscono le regole.
2. Gli obiettivi del presente accordo sono:
 - a) liberalizzare e facilitare il commercio delle merci tra le parti, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito «GATT 1994»);
 - b) liberalizzare il commercio dei servizi e gli investimenti tra le parti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (di seguito «GATS»);
 - c) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche tra le parti;
 - d) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle parti;
 - e) proteggere in modo adeguato ed efficace i diritti di proprietà intellettuale;
 - f) contribuire, eliminando gli ostacoli agli scambi e ponendo in essere condizioni favorevoli allo sviluppo dei flussi di investimenti, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;
 - g) favorire, nella consapevolezza che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo di primaria importanza, lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile e far sì che questo obiettivo sia preso in considerazione ad ogni livello delle relazioni commerciali delle parti; e
 - h) promuovere gli investimenti diretti esteri senza abbassare o ridurre gli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza sul lavoro nell'applicazione e nel rispetto delle legislazioni delle parti in materia di ambiente e di lavoro.

Articolo 1.2

Definizioni generali

Nel presente accordo s'intende per:

le parti: da una parte, l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nelle rispettive sfere di competenza quali definite dal trattato sull'Unione europea e dal

trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «la parte UE») e, dall'altra, la Corea;

l'accordo quadro: l'accordo quadro per il commercio e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, od ogni altro accordo che lo aggiorna, lo modifica o lo sostituisce; e

l'accordo doganale: l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 10 aprile 1997.

CAPO 2

TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI

SEZIONE A

Disposizioni comuni

Articolo 2.1

Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente il commercio delle merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio all'entrata in vigore del presente accordo, in conformità del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.

Articolo 2.2

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al commercio delle merci⁽¹⁾ tra le parti.

Articolo 2.3

Dazio doganale

Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o in relazione ad essa, compresa ogni forma di sovrattassa od onere aggiuntivo⁽²⁾, ad eccezione:

- a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicata, come disposto dall'articolo 2.8, alla merce interna simile o a un articolo a partire dal quale la merce importata è stata fabbricata o prodotta in tutto o in parte;
- b) dei dazi previsti dalle leggi di una parte, in conformità del capo 3 (Misure di difesa commerciale);
- c) dei diritti e degli altri oneri imposti in applicazione delle leggi di una parte, in conformità dell'articolo 2.10; o

⁽¹⁾ Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione.

⁽²⁾ Le parti convengono che questa definizione fa salvo il trattamento che esse possono concedere, in conformità dell'accordo OMC, agli scambi commerciali che avvengono sulla base del principio della nazione più favorita.

- d) dei dazi imposti in applicazione delle leggi di una parte, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito «l'accordo sull'agricoltura»).

Articolo 2.4

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le parti è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle parti, interpretata in conformità del sistema armonizzato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (di seguito «il SA»).

SEZIONE B

Soppressione dei dazi doganali

Articolo 2.5

Soppressione dei dazi doganali

1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra parte, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A.
2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali a cui le successive riduzioni devono essere applicate come disposto dal paragrafo 1 è quella specificata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A.
3. Se in un qualsiasi momento una parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicato alla nazione più favorita (in prosieguo «NPF») dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tale aliquota del dazio è applicata agli scambi commerciali oggetto del presente accordo, se e fintanto che essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A.
4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Una decisione delle parti nel comitato per il commercio, a seguito di tali consultazioni, sull'accelerazione o l'estensione della soppressione di un dazio doganale su una merce sostituisce le aliquote del dazio o le categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi determinate secondo le rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A per quella merce.

Articolo 2.6

Divieto di aumentare o introdurre dazi

Salvo diversa disposizione del presente accordo, comprese le indicazioni esplicite nelle tabelle di ciascuna parte figuranti nell'allegato 2-A, nessuna delle parti può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte, fatto salvo il diritto delle parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispet-

tive tabelle figuranti nell'allegato 2-A dopo una riduzione unilaterale.

Articolo 2.7

Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari

1. Ciascuna delle parti amministra e applica i contingenti tariffari (di seguito «CT») fissati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A in conformità dell'articolo XIII del GATT 1994, comprese le note interpretative, e dell'accordo sulle procedure di concessione delle licenze di importazione, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC.
2. Ciascuna delle parti:
 - a) provvede a che le procedure di amministrazione dei CT che applica siano trasparenti, accessibili al pubblico, tempestive, non discriminatorie, rispondenti alle condizioni del mercato, comportino oneri minimi per il commercio e rispettino le preferenze degli utilizzatori finali;
 - b) provvede a che ogni soggetto di una parte che soddisfi i requisiti legali e amministrativi della parte importatrice abbia diritto di chiedere l'assegnazione di un CT dalla parte e di vedere presa in considerazione la sua domanda. A meno che le parti dispongano diversamente con decisione del comitato per il commercio di merci, ogni trasformatore, dettagliante, ristorante, albergo, distributore di servizi alimentari o istituzione od ogni altro soggetto ha diritto di chiedere l'assegnazione di un CT e di vedere presa in considerazione la sua domanda. Gli oneri per i servizi relativi a una domanda di assegnazione di un CT sono limitati al costo effettivo dei servizi prestati;
 - c) non assegna, tranne nei casi specificati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, quote di un CT a un gruppo di produttori, non subordina l'assegnazione di un CT all'acquisto di merci di produzione interna o non limita l'assegnazione di un CT ai trasformatori; e
 - d) assegna i CT in quantità commercialmente utili e, per quanto possibile, nelle quantità richieste dagli importatori. Salvo diversa indicazione nelle disposizioni per ogni CT e nella linea tariffaria applicabile dell'appendice 2-A-1 della tabella della parte figurante nell'allegato 2-A, ogni CT assegnato è valido per un articolo o un insieme di articoli soggetti a un particolare CT, indipendentemente dalle caratteristiche o dalla qualità dell'articolo o dell'insieme di articoli, e non è subordinato all'uso finale o alla dimensione della confezione dell'articolo o dell'insieme di articoli.
3. Ciascuna delle parti designa le entità responsabili dell'amministrazione dei CT.
4. Ciascuna delle parti si adopera per amministrare i propri CT in un modo che permetta agli importatori di utilizzare per intero le quantità dei CT.
5. Nessuna delle parti può subordinare la domanda o l'utilizzazione dei CT alla riesportazione di una merce.

6. Su richiesta scritta di una di esse, le parti si consultano circa il modo in cui una di esse amministra i propri CT.

7. Salvo diversa disposizione nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, ciascuna delle parti mette a disposizione dei richiedenti l'intera quantità del CT specificato in tale appendice a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per il primo anno e dalla data anniversaria della sua entrata in vigore per ogni anno successivo. Nel corso di ogni anno l'autorità amministratrice della parte importatrice pubblica tempestivamente sul proprio sito Internet accessibile al pubblico i tassi di utilizzazione e le quantità restanti disponibili per ogni CT.

SEZIONE C

Misure non tariffarie

Articolo 2.8

Trattamento nazionale

Ciascuna delle parti accorda un trattamento nazionale alle merci dell'altra parte in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

Articolo 2.9

Restrizioni delle importazioni e delle esportazioni

Nessuna delle parti può adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri sull'importazione di merci dell'altra parte o sull'esportazione o la vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, in conformità dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

Articolo 2.10

Diritti e altri oneri sulle importazioni

Ciascuna delle parti dispone che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura [diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3, lettere a), b) e d)] imposti sulle importazioni o in relazione ad esse siano di importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna o una tassazione delle importazioni a scopi fiscali.

Articolo 2.11

Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni

Nessuna delle parti può mantenere in vigore o istituire dazi, tasse o altri diritti e oneri imposti sulle esportazioni di merci dell'altra parte o in relazione ad esse o tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.

Articolo 2.12

Valutazione in dogana

L'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito «l'accordo sulla valutazione in dogana»), è incorporato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*. Le riserve e le opzioni previste dall'articolo 20 e dai paragrafi da 2 a 4 dell'allegato III dell'accordo sulla valutazione in dogana non si applicano.

Articolo 2.13

Imprese commerciali di Stato

1. Le parti confermano i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell'articolo XVII del GATT 1994, delle sue note interpretative e dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Se una parte chiede all'altra parte informazioni su casi particolari di imprese commerciali di Stato, il loro modo di funzionamento e l'effetto delle loro attività sugli scambi bilaterali, la parte interpellata tiene conto della necessità di assicurare la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT 1994 sulle informazioni riservate.

Articolo 2.14

Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali

1. Le parti mettono in atto i loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci conformemente agli impegni fissati negli allegati da 2-B a 2-E.

2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una di esse, le parti si consultano per esaminare la possibilità di estendere la portata dei loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci.

SEZIONE D

Eccezioni specifiche relative alle merci

Articolo 2.15

Eccezioni generali

1. Le parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle relative note interpretative, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, si applicano al commercio delle merci oggetto del presente accordo, *mutatis mutandis*.

2. Le parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Se un accordo non è raggiunto entro

30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la parte può applicare le misure di cui al presente articolo alle merci in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

SEZIONE E

Disposizioni istituzionali

Articolo 2.16

Comitato per il commercio di merci

1. Il comitato per il commercio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), si riunisce su richiesta di una parte o del comitato per il commercio per esaminare ogni questione attinente al presente capo ed è composto di rappresentanti delle parti.

2. Il comitato ha le seguenti funzioni:

- a) promuovere il commercio delle merci tra le parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'estensione della soppressione dei dazi e sull'estensione della portata degli impegni sulle misure non tariffarie previste dal presente accordo, e se del caso su altre questioni;
- b) esaminare le misure tariffarie e non tariffarie relative al commercio delle merci tra le parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio,

qualora tali funzioni non siano state affidate ai corrispondenti gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro).

Articolo 2.17

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1. Le parti convengono che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'attuazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e nei campi connessi.

2. Qualora una parte constati, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, su richiesta di tale parte il comitato doganale si riunisce, entro 20 giorni dalla richiesta, per trovare, in via d'urgenza, una soluzione alla situazione. Le consultazioni svoltesi nel quadro del comitato doganale saranno considerate come aventi la stessa funzione delle consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni).

CAPO 3

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

Misure di salvaguardia bilaterali

Articolo 3.1

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una parte sono importate nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.

2. La parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:

- a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o
- b) aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
 - i) l'aliquota del dazio doganale NPF applicata alla merce in vigore al momento dell'adozione della misura;
 - ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali) ai sensi dell'articolo 2.5.2 (Soppressione dei dazi doganali).

Articolo 3.2

Condizioni e limitazioni

1. Una parte notifica per iscritto all'altra parte l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 2 e si consulta con essa il più presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura.

2. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale soltanto a seguito di un'inchiesta delle sue autorità competenti in conformità degli articoli 3 e 4.2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo dell'OMC (di seguito «l'accordo sulle misure di salvaguardia») e a tale scopo gli articoli 3 e 4.2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

3. Nell'effettuare l'inchiesta di cui al paragrafo 2, la parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 4.2, lettera a) dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 4.2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

4. Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.

5. Le parti non applicano una misura di salvaguardia bilaterale:

a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento;

b) per un periodo superiore a due anni; tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria procede all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua proroga, non superi i quattro anni;

c) oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra parte.

6. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.

Articolo 3.3

Misure provvisorie

In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che è chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 3.2, paragrafi 2 e 3. La parte rimborsa sollecitamente gli aumenti della tariffa se l'inchiesta di cui all'articolo 3.2, paragrafo 2, non permette di stabilire che i requisiti di cui all'articolo 3.1 sono soddisfatti. La durata di una misura provvisoria è inclusa del periodo di cui all'articolo 3.2, paragrafo 5, lettera b).

Articolo 3.4

Compensazione

1. Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi in forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La parte offre la possibilità di procedere

a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla parte che applica la misura di salvaguardia.

3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non è esercitato per i primi 24 mesi durante i quali è in vigore la misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che essa sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 3.5

Definizioni

Ai fini della presente sezione:

i termini grave pregiudizio e minaccia di grave pregiudizio si intendono secondo le definizioni dell'articolo 4.1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 4.1, lettere a) e b), è incorporato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*;

per periodo transitorio si intende, per una merce, il periodo che va dalla data d'entrata in vigore del presente accordo a 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi, secondo il caso di ciascuna merce.

SEZIONE B

Misure di salvaguardia agricole

Articolo 3.6

Misure di salvaguardia agricole

1. Una parte può applicare una misura in forma di dazio doganale più elevato su una merce agricola originaria compresa nella rispettiva tabella dell'allegato 3, in conformità delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8, se il volume complessivo delle importazioni di tali merci in un anno supera il livello di soglia indicato nella rispettiva tabella dell'allegato 3.

2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 non è superiore alla più bassa tra l'aliquota NPF applicata prevalente, l'aliquota NPF applicata in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo e l'aliquota indicata nella tabella della parte figurante nell'allegato 3.

3. I dazi che ciascuna delle parti applica a norma del paragrafo 1 sono fissati secondo la rispettiva tabella dell'allegato 3.

4. Le parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola ai sensi del presente articolo e contemporaneamente, per la stessa merce:

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/13

- a) una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi dell'articolo 3.1;
- b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia; o
- c) una misura di salvaguardia speciale di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

5. Le parti applicano ogni misura di salvaguardia agricola in modo trasparente. Entro 60 giorni dall'istituzione di una misura di salvaguardia agricola, la parte che applica la misura la notifica per iscritto all'altra parte e fornisce ogni informazione utile al riguardo. Su richiesta scritta della parte esportatrice, le parti si consultano circa l'applicazione della misura.

6. Le modalità di applicazione e il funzionamento del presente articolo possono essere esaminati dal comitato per il commercio di merci di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci).

7. Le parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola su una merce agricola originaria:

- a) se il periodo indicato nelle disposizioni sulle misure di salvaguardia agricole della rispettiva tabella dell'allegato 3 è scaduto; o
- b) se la misura aumenta il dazio contingente per una merce soggetta a un CT indicato nell'appendice 2-A-1 della tabella dell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali).

8. Le forniture delle merci in questione che erano in corso sulla base di un contratto stipulato prima che fosse imposto il dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono esentate da tale dazio addizionale, a condizione che possano essere conteggiate nel volume delle importazioni delle merci in questione durante l'anno successivo ai fini dell'applicazione, in quell'anno, delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

SEZIONE C

Misure di salvaguardia globali

Articolo 3.7

Misure di salvaguardia globali

1. Ciascuna delle parti mantiene i propri diritti e obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia. Salvo diversa disposizione del presente articolo, il presente accordo non conferisce diritti o impone obblighi supplementari alle parti per quanto riguarda le misure adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

2. Su richiesta dell'altra parte, e a condizione che essa abbia un interesse sostanziale, la parte che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto tutte le informazioni pertinenti sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta.

3. Ai fini del presente articolo, si considera che una parte abbia un interesse sostanziale se è uno dei cinque maggiori fornitori delle merci importate durante il più recente triennio, in termini di volume o di valore assoluto.

4. Le parti non applicano contemporaneamente, nei riguardi della stessa merce:

- a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.1; e
- b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.

5. Le parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.

SEZIONE D

Dazi antidumping e dazi compensativi

Articolo 3.8

Disposizioni generali

1. Salvo diversa disposizione del presente capo, le parti mantengono i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito «l'accordo antidumping») e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito «l'accordo SMC»).

2. Le parti convengono che i dazi antidumping e i dazi compensativi devono essere utilizzati in piena conformità con le pertinenti disposizioni dell'OMC ed essere basati su un sistema equo e trasparente per quanto riguarda i procedimenti che interessano le merci originarie dell'altra parte. A questo scopo le parti provvedono, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SMC. Le comunicazioni sono fatte per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.

3. Affinché le inchieste sui dazi antidumping o compensativi possano essere effettuate con la massima efficienza, e in particolare tenendo conto dell'adeguato diritto di difesa, le parti accettano l'uso della lingua inglese per i documenti presentati nell'ambito di tali inchieste. Quanto disposto nel presente paragrafo non preclude alla Corea il diritto di chiedere un chiarimento scritto in lingua coreana se:

- a) il significato dei documenti presentati non è considerato dalle autorità coreane sufficientemente chiaro ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi; e

- b) la richiesta è strettamente limitata alla parte che non è sufficientemente chiara ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi.

4. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, alle parti interessate è data la possibilità di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro delle inchieste sui dazi antidumping o compensativi.

Articolo 3.9

Notifica

1. Dopo che le autorità competenti di una parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra parte, e al più tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la parte notifica per iscritto all'altra parte il ricevimento della domanda.

2. Dopo che le autorità competenti di una parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra parte, e prima dell'apertura di un'inchiesta, la parte notifica per iscritto all'altra parte il ricevimento della domanda e propone all'altra parte una riunione di consultazione con le sue autorità competenti sulla domanda.

Articolo 3.10

Considerazione degli interessi pubblici

Le parti si sforzano di prendere in considerazione gli interessi pubblici prima di istituire un dazio antidumping o un dazio compensativo.

Articolo 3.11

Inchiesta successiva alla cessazione di misure a seguito di un riesame

Le parti convengono di esaminare con particolare attenzione ogni domanda di apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce originaria dell'altra parte e per la quale nel corso dei 12 mesi precedenti sia cessata l'applicazione di misure antidumping a seguito di un riesame. Se dall'esame preliminare all'apertura non risulta che le circostanze sono mutate, l'inchiesta non ha luogo.

Articolo 3.12

Valutazione cumulativa

Se importazioni da più paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta relativa a dazi antidumping o compensativi, una parte esamina con particolare attenzione se la valutazione cumulativa dell'effetto delle importazioni dell'altra parte è appropriata tenendo conto delle condizioni di concorrenza tra le merci importate e delle condizioni di concorrenza tra le merci importate e le merci simili di produzione interna.

Articolo 3.13

Criterio della soglia minima applicabile al riesame

1. Ogni misura oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo antidumping cessa di essere applicata se è stabilito che il probabile margine di dumping ricorrente è inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.

2. Quando sono determinati margini individuali ai sensi dell'articolo 9.5 dell'accordo antidumping, non sono imposti dazi agli esportatori o ai produttori della parte esportatrice per i quali sia stabilito, sulla base di vendite all'esportazione rappresentative, che il margine di dumping è inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.

Articolo 3.14

Regola del dazio inferiore

Se una parte decide di imporre un dazio antidumping o un dazio compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed è inferiore ad esso se tale dazio inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.

Articolo 3.15

Risoluzione delle controversie

Le parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.

SEZIONE E

Disposizioni istituzionali

Articolo 3.16

Gruppo di lavoro «Cooperazione in materia di difesa commerciale»

1. Il gruppo di lavoro «Cooperazione in materia di difesa commerciale», istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), è una sede di dialogo per la cooperazione in materia di difesa commerciale.

2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:

- a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche delle leggi, delle politiche e delle prassi delle parti in materia di difesa commerciale;
- b) controllare l'attuazione del presente capo;
- c) migliorare la cooperazione tra le autorità delle parti competenti in materia di difesa commerciale;
- d) costituire per le parti una sede per lo scambio di informazioni su questioni concernenti le misure antidumping, anti-sovvenzioni e compensative e le misure di salvaguardia;

- e) costituire per le parti una sede di discussione di altre questioni di comune interesse, tra cui:
- i) le questioni internazionali in materia di difesa commerciale, comprese quelle relative ai negoziati sulle regole del ciclo di Doha dell'OMC;
 - ii) le pratiche delle autorità competenti delle parti nelle inchieste sui dazi antidumping e compensativi, come il ricorso ai «dati disponibili» e le procedure di verifica;
- f) cooperare su ogni altra questione per la quale le parti considerino necessario cooperare.
3. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma una volta all'anno; se necessario, riunioni supplementari possono essere organizzate su richiesta di una delle parti.

CAPO 4

OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO

Articolo 4.1

Conferma dell'accordo TBT

Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito «l'accordo TBT») che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

Articolo 4.2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità, come definiti nell'accordo TBT, che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali di merci tra le parti.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:

- a) alle specificazioni tecniche predisposte da amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione e di consumo; o
- b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito «l'accordo SPS»).

3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.

Articolo 4.3

Cooperazione comune

1. Le parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di

valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.

2. Nel quadro della loro cooperazione bilaterale, le parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:

- a) nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati e la cooperazione scientifica e tecnica al fine di migliorare la qualità e il livello delle loro regolamentazioni tecniche e di utilizzare in modo efficiente le risorse esistenti;
- b) nel semplificare, se opportuno, le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità;
- c) se le parti lo convengono e se opportuno, per esempio nel caso in cui non esistano norme internazionali, nell'evitare inutili divergenze di approccio alle regolamentazioni e alle procedure di valutazione della conformità, e nell'adoperarsi per far convergere o uniformare le prescrizioni tecniche; e
- d) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi pubblici o privati, competenti per quanto riguarda la metrologia, la normazione, le prove, la certificazione e l'accreditamento.

3. Su richiesta, una parte prende nella dovuta considerazione le proposte di cooperazione avanzate dall'altra parte in relazione al presente capo.

Articolo 4.4

Regolamentazioni tecniche

1. Le parti convengono di fare per quanto possibile uso delle buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare, le parti convengono:

- a) di adempiere i loro obblighi in fatto di trasparenza, secondo le disposizioni dell'accordo TBT;
- b) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità, tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, e, qualora le norme internazionali non siano state utilizzate come base, di spiegare all'altra parte, a sua richiesta, le ragioni per le quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito;

- c) quando una parte ha adottato o propone di adottare una regolamentazione tecnica, di fornire all'altra parte, a sua richiesta, le informazioni disponibili riguardanti l'obiettivo, la base giuridica e la motivazione della regolamentazione tecnica;
- d) di istituire meccanismi che consentano di fornire migliori informazioni sulle regolamentazioni tecniche (anche mediante un sito web pubblico) agli operatori economici dell'altra parte, in particolare di fornire senza indebito ritardo all'altra parte o ai suoi operatori economici, a loro richiesta, informazioni scritte e, se opportune e disponibili, istruzioni scritte su come conformarsi alle loro regolamentazioni tecniche;
- e) di prendere in adeguata considerazione le opinioni dell'altra parte se una parte del processo di elaborazione di una regolamentazione tecnica è oggetto di una consultazione pubblica, e di rispondere per iscritto, a sua richiesta, alle osservazioni formulate dall'altra parte;
- f) nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni dalla notificazione per formulare osservazioni scritte sulla proposta;
- g) di lasciare un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra parte possano conformarsi, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di prorogare il termine concesso per formulare osservazioni.

2. Ciascuna delle parti si adopera affinché gli operatori economici e le altre persone interessate dell'altra parte possano partecipare alle consultazioni pubbliche ufficiali riguardanti l'elaborazione delle regolamentazioni tecniche, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie persone giuridiche o fisiche.

3. Ciascuna delle parti si adopera per applicare le regolamentazioni tecniche in modo uniforme e coerente su tutto il proprio territorio. Se la Corea informa la parte UE di un problema di natura commerciale conseguente a modifiche della legislazione di Stati membri dell'Unione europea che la Corea considera non compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la parte UE fa tutto quanto è in suo potere per trovare una rapida soluzione del problema.

Articolo 4.5

Norme

1. Le parti confermano il loro impegno, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 4.1 dell'accordo TBT, a far sì che i rispettivi enti di normazione accettino e rispettino il codice di buona prassi per l'elaborazione e l'adozione di norme, figurante nell'allegato 3 all'accordo TBT, e rispettano i principi enunciati

nelle decisioni e raccomandazioni adottate dal Comitato dal 1° gennaio 1995, G/TBT/1/rev.8, 23 maggio 2002, sezione IX (decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo) pubblicate dal Comitato dell'OMC per gli ostacoli tecnici al commercio.

2. Le parti si impegnano a scambiare informazioni:

- a) sull'uso che fanno delle norme in relazione alle regolamentazioni tecniche;
- b) sui rispettivi processi di normazione e la misura in cui utilizzano le norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali; e
- c) sugli accordi di cooperazione messi in atto da ciascuna delle parti in materia di normazione, per esempio informazioni sulle questioni di normazione negli accordi di libero scambio con terzi.

Articolo 4.6

Valutazione della conformità e accreditamento

1. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra parte, tra cui:

- a) accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità relative a regolamentazioni tecniche specifiche, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra parte;
- b) procedure di accreditamento di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra parte;
- c) la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra parte;
- d) il riconoscimento, ad opera di una parte, dei risultati di procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra parte;
- e) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di ciascuna delle parti; e
- f) l'accettazione dalla parte importatrice della dichiarazione di conformità di un fornitore.

2. Tenuto conto in particolare di queste considerazioni, le parti si impegnano a:

- a) intensificare gli scambi di informazioni su questi e simili meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformità;
- b) scambiare informazioni sulle procedure di valutazione della conformità, in particolare sui criteri utilizzati per scegliere idonee procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici;

c) scambiare informazioni sulla politica di accreditamento e considerare in che modo utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle parti, per esempio mediante i meccanismi dell'*International Laboratory Accreditation Cooperation* e dell'*International Accreditation Forum*; e,

d) conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non esigere procedure di valutazione della conformità più rigorose del necessario.

3. I principi e le procedure stabiliti per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di regolamentazioni tecniche a norma dell'articolo 4.4 al fine di evitare inutili ostacoli al commercio e di assicurare la trasparenza e la non discriminazione si applicano anche alle procedure obbligatorie di valutazione della conformità.

Articolo 4.7

Vigilanza del mercato

Le parti si impegnano a scambiare opinioni sulle attività di vigilanza del mercato e di controllo del rispetto della regolamentazione.

Articolo 4.8

Oneri della valutazione di conformità

Le parti riaffermano il loro obbligo, previsto dall'articolo 5.2.5 dell'accordo TBT, di assicurare che gli oneri della valutazione obbligatoria della conformità dei prodotti importati siano equi in relazione agli oneri imposti per la valutazione della conformità di prodotti simili di origine nazionale od originari di altri paesi, tenendo conto dei costi di comunicazione, trasporto e degli altri costi risultanti dalla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformità, e si impegnano ad applicare questo principio nei campi oggetto del presente capo.

Articolo 4.9

Marchatura ed etichettatura

1. Le parti prendono atto della disposizione del paragrafo 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, secondo cui una regolamentazione tecnica può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marchiatura o all'etichettatura e conven-gono che, qualora le rispettive regolamentazioni tecniche prevedano obblighi di marchiatura od etichettatura, rispetteranno i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, secondo i quali le regolamentazioni tecniche non devono avere il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non devono essere più restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.

2. In particolare, le parti convengono che, qualora una parte imponga obblighi di marchiatura o etichettatura dei prodotti:

a) la parte si adopera per ridurre al minimo gli obblighi relativi alla marchiatura o all'etichettatura, se queste non hanno rilevanza per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto. Qualora sia imposto un obbligo di etichettatura per altri scopi, ad esempio per scopi fiscali, tale obbligo è formulato in modo da non essere più restrittivo del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo;

b) la parte può specificare la forma dell'etichettatura o della marchiatura, ma non imporre al riguardo alcuna autorizzazione, registrazione o certificazione preventiva. Questa disposizione fa salvo il diritto della parte di imporre un'autorizzazione preventiva delle informazioni specifiche da indicare nell'etichettatura o nella marchiatura in applicazione della regolamentazione interna pertinente;

c) qualora imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte degli operatori economici, la parte comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

d) la parte conserva la facoltà di esigere che le informazioni figurino nella marchiatura o nell'etichettatura in una lingua determinata. Qualora un sistema internazionale di nomenclatura sia accettato dalle parti, esso può essere utilizzato. L'uso simultaneo di altre lingue non è vietato, purché le informazioni fornite nelle altre lingue siano identiche a quelle fornite nella lingua determinata oppure le informazioni fornite nella lingua supplementare non costituiscano un'asserzione ingannevole circa il prodotto; e

e) la parte, nei casi in cui ritenga che ciò non comprometta il raggiungimento di obiettivi legittimi in forza dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marchiatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.

Articolo 4.10

Meccanismo di coordinamento

1. Le parti convengono di nominare coordinatori TBT e di informare adeguatamente l'altra parte quando nominano un nuovo coordinatore. I coordinatori TBT cooperano per facilitare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su ogni questione attinente al presente capo.

2. Le funzioni del coordinatore sono le seguenti:

a) controllo dell'applicazione e dell'amministrazione del presente capo, esame sollecito di qualsiasi questione che una delle parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità e, a richiesta di una delle parti, consultazione su ogni questione attinente al presente capo;

- b) rafforzamento della cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità;
 - c) instaurazione di dialoghi su questioni attinenti alla regolamentazione, se opportuno, conformemente all'articolo 4.3;
 - d) costituzione di gruppi di lavoro, che possono comprendere o prevedere la consultazione di esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico, come convenuto dalle parti;
 - e) scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non pubbliche, regionali e multilaterali, riguardanti le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità; e
 - f) riesame del presente capo alla luce di ogni sviluppo che intervenga nel quadro dell'accordo TBT.
3. I coordinatori comunicano tra loro nei modi convenuti e atti a un esercizio efficiente ed efficace delle loro funzioni.

CAPO 5

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE*Articolo 5.1***Obiettivo**

1. Il presente capo ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando in pari tempo la vita e la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante nel territorio delle parti.
2. Il presente capo mira altresì a rafforzare la cooperazione tra le parti sulle questioni del benessere degli animali, tenendo conto di diversi fattori, come le condizioni del settore zootecnico delle parti.

*Articolo 5.2***Ambito di applicazione**

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sul commercio tra le parti.

*Articolo 5.3***Definizione**

Ai fini del presente capo, per misura sanitaria o fitosanitaria si intende qualsiasi misura definita nel paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS.

*Articolo 5.4***Diritti e obblighi**

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.

*Articolo 5.5***Trasparenza e scambio di informazioni**

Le parti:

- a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
- b) si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
- c) scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sul commercio tra le parti al fine di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e
- d) comunicano, su richiesta di una parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.

*Articolo 5.6***Norme internazionali**

Le parti:

- a) cooperano, su richiesta di una parte, per giungere a una concezione comune dell'applicazione delle norme internazionali nei campi che incidono o possono incidere sui reciproci scambi commerciali al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi su di essi; e
- b) cooperano nell'elaborazione di norme, orientamenti e raccomandazioni internazionali.

*Articolo 5.7***Requisiti per l'importazione**

1. I requisiti generali per l'importazione di una parte si applicano all'intero territorio dell'altra parte.
2. Requisiti specifici supplementari per l'importazione possono essere imposti alla parte esportatrice o a parti di essa in funzione dello status zoosanitario o fitosanitario della parte esportatrice o di parti di essa determinato dalla parte importatrice sulla base delle linee guida e delle norme dell'accordo SPS, della commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito «UIE») e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito «IPPC»).

*Articolo 5.8***Misure zoosanitarie e fitosanitarie**

1. Le parti riconoscono le nozioni di zona indenne da organismi nocivi o malattie e di zona a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, secondo le norme dell'accordo SPS, dell'UIE e dell'IPPC, e stabiliscono una procedura idonea per il riconoscimento di tali zone, tenendo conto di ogni norma, linea guida o raccomandazione internazionale pertinente.

2. Quando determinano tali zone, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.

3. Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni da organismi nocivi o malattie e delle zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti per determinare tali zone. Le parti si adoperano per completare queste attività entro due anni circa dall'entrata in vigore del presente accordo. Il completamento, con esito positivo, di questa cooperazione destinata a creare rapporti di fiducia reciproca è confermato dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 5.10.

4. Quando determina tali zone, la parte importatrice basa in linea di massima la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della parte esportatrice o di parti di essa sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice secondo le norme dell'accordo SPS, dell'UIE e dell'IPPC, e tiene conto della determinazione effettuata dalla parte esportatrice. Se una parte non accetta la determinazione effettuata dall'altra parte, ne spiega le ragioni ed è disponibile a consultazioni.

5. La parte esportatrice fornisce le prove necessarie per dimostrare obiettivamente alla parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, rispettivamente, zone indenni da organismi nocivi o malattie e zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie. A questo scopo, è dato alla parte importatrice, a sua richiesta, un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

*Articolo 5.9***Cooperazione sul benessere degli animali**

Le parti:

- a) scambiano informazioni, competenze ed esperienze per quanto riguarda il benessere degli animali e adottano un piano di lavoro per tali attività;
- b) cooperano nell'elaborazione di norme per il benessere degli animali in sedi internazionali, in particolare in relazione allo stordimento e alla macellazione degli animali.

*Articolo 5.10***Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie**

1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), può:

- a) definire le procedure o le modalità necessarie per mettere in atto il presente capo;
- b) monitorare l'avanzamento della messa in atto del presente capo;
- c) confermare il completamento, con esito positivo, delle attività destinate a instaurare rapporti di fiducia reciproca di cui all'articolo 5.8, paragrafo 3;
- d) definire procedure per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale e, se del caso, dei siti di produzione per i prodotti di origine vegetale; e
- e) costituire una sede di discussione dei problemi posti dall'applicazione di certe misure sanitarie o fitosanitarie, al fine di giungere a soluzioni accettabili per entrambe le parti. In questi casi, il comitato è convocato d'urgenza, a richiesta di una parte, per procedere alle consultazioni.

2. Il comitato è composto di rappresentanti delle parti e si riunisce una volta all'anno alla data e nella sede convenute. L'ordine del giorno è stabilito prima delle riunioni. Le parti esercitano alternativamente le funzioni di presidenza.

*Articolo 5.11***Risoluzione delle controversie**

Le parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti al presente capo.

CAPO 6**REGIME DOGANALE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI***Articolo 6.1***Obiettivi e principi**

Nell'intento di facilitare gli scambi commerciali e promuovere la cooperazione doganale su base bilaterale e multilaterale, le parti convengono di cooperare e di adottare e applicare le loro prescrizioni e le loro procedure per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci sulla base dei seguenti obiettivi e principi:

- a) affinché le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci siano efficaci e proporzionate;
- i) ciascuna delle parti adotta o mantiene in vigore procedure doganali celeri, mantenendo procedure doganale appropriate di controllo e selezione;

- ii) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci non comportano oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi;
- iii) ciascuna delle parti provvede alle operazioni di sdoganamento delle merci con un minimo di documentazione e rende i sistemi elettronici accessibili agli utenti;
- iv) ciascuna delle parti utilizza tecnologie dell'informazione che permettono di accelerare le procedure di svincolo delle merci;
- v) ciascuna delle parti si adopera affinché le rispettive autorità e agenzie doganali che effettuano controlli di frontiera, anche per quel che riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, cooperino e coordinino le loro attività; e
- vi) ciascuna delle parti dispone che il ricorso a spedizionieri doganali abbia carattere facoltativo;
- b) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci si basano sugli strumenti e sulle norme internazionali in materia commerciale e doganale che le parti hanno accettato;
- i) gli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci, tranne nei casi in cui sarebbero un mezzo inappropriato o inefficace per conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti; e
- ii) le prescrizioni e le procedure relative ai dati sono progressivamente utilizzate e applicate conformemente al modello dei dati doganali dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito «OMD») e alle relative raccomandazioni e linee guida dell'OMD;
- c) le prescrizioni e le procedure sono trasparenti e prevedibili per gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate;
- d) ciascuna delle parti si consulta al momento opportuno con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate, anche su prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate prima della loro adozione;
- e) sono applicati principi o procedure di gestione del rischio per concentrare gli sforzi di messa in conformità sulle operazioni che richiedono particolare attenzione;
- f) le parti cooperano e scambiano informazioni allo scopo di promuovere l'applicazione delle misure di facilitazione degli

scambi commerciali concordate nell'ambito del presente accordo e la conformità ad esse; e

- g) le misure di facilitazione degli scambi commerciali non pregiudicano il perseguimento di obiettivi politici legittimi, come la tutela della sicurezza nazionale, della salute e dell'ambiente.

Articolo 6.2

Svincolo delle merci

1. Ciascuna delle parti adotta e applica prescrizioni e procedure doganali e commerciali semplici ed efficienti per facilitare gli scambi commerciali tra le parti.
2. Come disposto dal paragrafo 1, ciascuna delle parti provvede a che le rispettive autorità doganali, gli organi di controllo delle frontiere o le altre autorità competenti applichino prescrizioni e procedure che:
 - a) prevedano lo svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità con le rispettive leggi e formalità doganali e commerciali. Ciascuna delle parti si adopera per ridurre i tempi necessari per lo svincolo;
 - b) prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento finale delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci («trattamento pre-arrivo»), per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo;
 - c) permettano agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana prima e senza pregiudizio della determinazione definitiva, da parte delle autorità doganali, dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti applicabili; ⁽³⁾ e
 - d) permettano l'immissione in libera pratica delle merci al punto d'arrivo, senza trasferimento temporaneo in magazzini o altre strutture.

Articolo 6.3

Procedura doganale semplificata

Le parti si adoperano per applicare procedure di importazione ed esportazione semplificate per gli operatori economici e commerciali che rispondono a determinati criteri stabiliti da una parte, che permettano in particolare uno svincolo e uno sdoganamento più rapidi delle merci, tra cui la presentazione e il trattamento elettronici anticipati delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle spedizioni, la riduzione delle ispezioni fisiche e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda, ad esempio, dichiarazioni semplificate con un minimo di documentazione.

⁽³⁾ Le parti possono esigere da un importatore una garanzia in forma di cauzione, deposito o altro idoneo strumento, a copertura del pagamento dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti relativi all'importazione delle merci.

*Articolo 6.4***Gestione del rischio**

Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio, per quanto possibile in forma elettronica, per l'analisi e la determinazione del rischio, che permettano alle proprie autorità doganali di concentrare le attività di ispezione sulle merci ad alto rischio e che semplifichino lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio. Ciascuna delle parti si basa, per le proprie procedure di gestione del rischio, sulla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, versione riveduta del 1999 (di seguito «la convenzione di Kyoto») e sulle linee guida per la gestione del rischio dell'OMD.

*Articolo 6.5***Trasparenza**

1. Ciascuna delle parti provvede a rendere facilmente accessibili a tutte le parti interessate, per mezzo di una fonte d'informazione designata ufficialmente e, se possibile, di un sito web ufficiale, le proprie leggi, regolamentazioni e procedure amministrative generali in materia doganale e commerciale e altre prescrizioni, comprese quelle relative ai diritti e gli oneri.

2. Ciascuna delle parti designa o mantiene uno o più punti d'informazione per rispondere alle domande delle persone interessate riguardanti questioni doganali e commerciali.

3. Ciascuna delle parti si consulta con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate e fornisce loro informazioni. Tali consultazioni e informazioni riguardano prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate; prima della loro adozione è data la possibilità di formulare osservazioni.

*Articolo 6.6***Decisioni anticipate**

1. Su richiesta scritta degli operatori commerciali, ciascuna delle parti adotta per iscritto decisioni anticipate, tramite le proprie autorità doganali, prima dell'importazione di una merce nel suo territorio in conformità delle proprie leggi e regolamentazioni, sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a sua discrezione, su qualsiasi altra materia.

2. Fatte salve le disposizioni delle proprie leggi e regolamentazioni in materia di riservatezza, ciascuna delle parti pubblica, per esempio su Internet, le sue decisioni anticipate relative alla classificazione tariffaria e, a sua discrezione, a qualsiasi altra materia.

3. Per facilitare gli scambi commerciali, le parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 6.7***Procedure di ricorso**

1. Ciascuna delle parti assicura alle persone interessate la possibilità di chiedere una revisione o di presentare un ricorso nei riguardi delle proprie determinazioni in materia doganale e aventi per oggetto prescrizioni e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito. La parte può disporre che il ricorso sia inizialmente esaminato dalla stessa agenzia, dalla sua autorità di controllo o da un'autorità giudiziaria prima di essere sottoposto a un organo indipendente superiore, che può essere un'autorità giudiziaria o un tribunale amministrativo.

2. Il produttore o l'esportatore può fornire informazioni, su richiesta dell'autorità che esamina il ricorso, direttamente alla parte che effettua l'esame amministrativo. L'esportatore o il produttore che fornisce le informazioni può chiedere alla parte che procede all'esame amministrativo di trattare tali informazioni in via riservata, secondo le proprie leggi e regolamentazioni.

*Articolo 6.8***Trattamento riservato**

1. Le informazioni fornite da persone o autorità di una parte alle autorità dell'altra parte conformemente al presente capo, anche su richiesta ai sensi dell'articolo 6.7, sono trattate in via riservata o limitandone la diffusione, secondo le leggi e le regolamentazioni in vigore in ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo di segretezza ufficiale e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi e le regolamentazioni pertinenti della parte che le ha ricevute.

2. I dati personali possono essere scambiati soltanto se la parte che li riceve si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile nel caso particolare nella parte che può fornirli. La persona che fornisce le informazioni non impone condizioni più onerose di quelle che sono applicabili nel proprio ordinamento.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono utilizzate dalle autorità della parte che le ha ricevute per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza l'autorizzazione esplicita della persona o dell'autorità che le ha fornite.

4. Senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite, le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate o altrimenti comunicate ad altre persone, eccetto nei casi in cui le leggi e i regolamenti della parte che le ha ricevute prevedano un obbligo o un'autorizzazione a farlo in relazione a procedimenti giudiziari. La persona o l'autorità che ha fornito le informazioni è, se possibile, informata anticipatamente della loro divulgazione.

5. Se un'autorità di una parte chiede informazioni sulla base del presente capo, informa le persone cui è indirizzata la richiesta della possibilità che tali informazioni siano divulgate in relazione a procedimenti giudiziari.

6. La parte richiedente, salvo diverso accordo intercorso con la persona che ha fornito le informazioni, fa uso, quando sia opportuno, di tutte le misure previste dalle proprie leggi e dai propri regolamenti per mantenere la riservatezza delle informazioni e proteggere i dati personali nel caso in cui terzi o altre autorità chiedano la divulgazione delle informazioni in questione.

Articolo 6.9

Diritti e oneri

Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3 (Dazi doganali), imposti in relazione all'importazione o all'esportazione:

- a) i diritti e gli oneri sono imposti solo per i servizi forniti in relazione all'importazione o all'esportazione in questione o per le formalità necessarie per tale importazione o esportazione;
- b) i diritti e gli oneri non superano il costo approssimativo del servizio fornito;
- c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base *ad valorem*;
- d) i diritti e gli oneri non sono imposti per quanto riguarda i servizi consolari;
- e) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate per mezzo di una fonte ufficialmente designata e, se possibile, per mezzo di un sito web ufficiale. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale un diritto od onere è imposto per il servizio fornito, l'autorità responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e le modalità di pagamento;
- f) diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finché non sono pubblicate e rese facilmente accessibili le informazioni di cui alla lettera e).

Articolo 6.10

Ispezioni pre-spedizione

Le parti non impongono ispezioni pre-spedizione o equivalenti.

Articolo 6.11

Audit post-svincolo

Ciascuna delle parti dà modo agli operatori commerciali di avvalersi dell'applicazione di audit post-svincolo efficaci. L'applicazione di audit post-svincolo non impone obblighi od oneri ingiustificati agli operatori commerciali.

Articolo 6.12

Valutazione in dogana

L'accordo sulla valutazione in dogana, senza le riserve e le opzioni in esso previste all'articolo 20 e ai punti da 2 a 4 dell'allegato III, è incorporato nel presente accordo e ne fa parte *mutatis mutandis*.

Articolo 6.13

Cooperazione doganale

- 1. Le parti rafforzano la loro cooperazione nel settore doganale e nei settori collegati.
- 2. Le parti si impegnano ad operare in campo doganale per facilitare gli scambi commerciali, tenendo conto dell'attività svolta a questo riguardo dalle organizzazioni internazionali. Questa azione può comprendere la sperimentazione di nuove procedure doganali.
- 3. Le parti affermano la loro volontà di facilitare la legittima circolazione delle merci e scambiano le loro competenze per quanto riguarda le misure per migliorare le tecniche e le procedure doganali e i sistemi informatizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo.
- 4. Le parti si impegnano a:
 - a) perseguire l'armonizzazione della documentazione e dei dati utilizzati nel commercio secondo norme internazionali, allo scopo di facilitare i reciproci scambi in materia doganale per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci;
 - b) intensificare la cooperazione tra i laboratori e servizi scientifici doganali e a operare per l'armonizzazione dei metodi dei laboratori doganali;
 - c) organizzare scambi di personale doganale;
 - d) organizzare congiuntamente programmi di formazione su questioni doganali per il personale che partecipa direttamente alle operazioni doganali;
 - e) sviluppare meccanismi efficaci di comunicazione con gli operatori commerciali ed economici;
 - f) prestarsi reciprocamente assistenza, nella misura del possibile, nella classificazione tariffaria, nella valutazione e nella determinazione dell'origine per il trattamento tariffario preferenziale delle merci importate;
 - g) promuovere l'applicazione efficace delle norme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni, il transito, i trasbordi e altre procedure doganali, in particolare per quanto riguarda le merci contraffatte;

h) migliorare la sicurezza, facilitando nel contempo gli scambi commerciali, dei contenitori marittimi e delle altre spedizioni di ogni provenienza che sono importati, trasbordati o transitano nel territorio delle parti. Le parti convengono che gli obiettivi della cooperazione intensificata e ampliata comprendono tra l'altro:

i) la cooperazione diretta a rafforzare gli aspetti doganali ai fini della sicurezza della catena logistica del commercio internazionale;

ii) il coordinamento delle posizioni, nella massima misura possibile, in tutte le sedi multilaterali in cui possono essere opportunamente sollevate e discusse le questioni relative alla sicurezza dei contenitori.

5. Le parti riconoscono che la cooperazione tecnica tra loro è fondamentale per facilitare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente accordo e per raggiungere elevati livelli di facilitazione degli scambi. Le parti, tramite le loro amministrazioni doganali, convengono di sviluppare un programma di cooperazione tecnica di cui concordano l'ambito, i tempi e i costi nel settore doganale e nei settori collegati.

6. Tramite le rispettive amministrazioni doganali e altre autorità di frontiera, le parti prendono in esame le iniziative internazionali per la facilitazione degli scambi, comprese le attività svolte dall'OMC e dall'OMD, per identificare i settori nei quali un'ulteriore azione comune faciliterebbe il commercio tra le parti e promuoverebbe gli obiettivi multilaterali condivisi. Le parti cooperano per concordare, se possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali in materia doganale e di facilitazione degli scambi, in particolare nell'OMC e nell'OMD.

7. Le parti si prestano assistenza reciproca nell'applicazione del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e delle rispettive leggi o regolamentazioni doganali.

Articolo 6.14

Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

1. Le parti si prestano reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

2. Le parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente accordo per le questioni oggetto dell'articolo 9.1 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 6.15

Punti di contatto doganali

1. Le parti si scambiano gli elenchi dei punti di contatto designati per le questioni attinenti al presente capo e al proto-

collo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

2. I punti di contatto si adoperano per risolvere per mezzo di consultazioni le questioni operative attinenti al presente capo. Se non può essere risolta attraverso i punti di contatto, la questione è sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.

Articolo 6.16

Comitato doganale

1. Il comitato doganale, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), provvede al buon funzionamento del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale ed esamina tutte le questioni sorte in relazione alla loro applicazione. Per quanto riguarda le questioni oggetto del presente accordo, esso riferisce al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 1 (Comitato per il commercio).

2. Il comitato doganale è composto di rappresentanti delle autorità doganali e di altre autorità competenti delle parti responsabili per le questioni doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, per la gestione del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

3. Il comitato doganale adotta il proprio regolamento interno e si riunisce annualmente alternativamente presso una delle parti.

4. Su richiesta di una parte, il comitato doganale si riunisce per discutere e cercare di risolvere le divergenze che possono insorgere tra le parti su questioni oggetto del presente capo e del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, comprese la facilitazione degli scambi commerciali, la classificazione tariffaria, l'origine delle merci e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, in particolare per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

5. Il comitato doganale può formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che considera necessari per il raggiungimento degli obiettivi comuni e del buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel presente capo e nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e nel protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

CAPO 7

COMMERCIO DI SERVIZI, STABILIMENTO E COMMERCIO ELETTRONICO

SEZIONE A

Disposizioni generali

Articolo 7.1

Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati

1. Le parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca del commercio dei servizi e dello stabilimento e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.

2. Nessuna disposizione del presente capo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.

3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

4. In conformità del presente capo, le parti conservano il diritto di legiferare e di adottare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici.

5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra parte da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati ⁽⁴⁾.

Articolo 7.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

⁽⁴⁾ Il solo fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati.

a) misura: qualsiasi misura adottata dalle parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

b) misure adottate o mantenute in vigore dalle parti: le misure prese da:

i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali;

ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

c) persona: una persona fisica o giuridica;

d) persona fisica: un cittadino della Corea o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, secondo i rispettivi ordinamenti;

e) persona giuridica: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, le società fiduciarie, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

f) persona giuridica di una parte:

i) una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale ⁽⁵⁾ o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea è considerata una persona giuridica rispettivamente dell'Unione europea o della Corea solo se svolge un'attività commerciale sostanziale ⁽⁶⁾ rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea; o

⁽⁵⁾ Per amministrazione centrale si intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.

⁽⁶⁾ La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di «collegamento effettivo e permanente» con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall'articolo 48 del trattato, equivalente alla nozione di «attività commerciale sostanziale» di cui all'articolo V, paragrafo 6, del GATS. Di conseguenza, la parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione coreana e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Corea solo se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia della Corea.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/25

- ii) in caso di stabilimento in conformità dell'articolo 7.9, lettera a), una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche rispettivamente della parte UE o della Corea, o di una persona giuridica di cui al punto i) rispettivamente dell'Unione europea o della Corea.

Una persona giuridica è:

- i) di proprietà di persone della parte UE o della Corea se più del 50 % del suo capitale sociale è di effettiva proprietà rispettivamente di persone della parte UE o della Corea;
- ii) controllata da persone della parte UE o della Corea se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi dirigenti o di dirigere legalmente in altro modo la sua attività;
- iii) collegata con un'altra persona, se essa controlla tale altra persona o ne è controllata; o se essa e l'altra persona sono entrambe controllate dalla stessa persona;
- g) in deroga alla lettera f), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della parte UE o della Corea e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o nella Corea in conformità della rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea; ⁽⁷⁾
- h) accordo di integrazione economica: un accordo che liberalizza in misura sostanziale il commercio dei servizi e lo stabilimento in conformità dell'accordo OMC e in particolare degli articoli V e V bis del GATS;
- i) servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili: le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
- j) servizi di sistemi informatici di prenotazione (di seguito «CRS»): servizi forniti da sistemi informatici che contengono informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e regole di tariffazione, per mezzo dei quali possono essere effettuate prenotazioni o essere emessi biglietti;
- k) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo: possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo,

compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, ad esempio le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione. Queste attività non comprendono la determinazione dei prezzi dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili; e

- l) fornitore di servizi: ogni persona che fornisce o si propone di fornire un servizio, anche in qualità di investitore.

Articolo 7.3

Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico

1. Il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), è composto di rappresentanti delle parti. Il rappresentante principale nel comitato di ciascuna delle parti è un funzionario della rispettiva autorità competente per quanto riguarda l'applicazione del presente capo.

2. Il comitato:

- a) sovrintende all'applicazione del presente capo e ne dà una valutazione;
- b) esamina le questioni attinenti al presente capo che gli sono sottoposte dalle parti;
- c) dà alle autorità competenti la possibilità di scambiare informazioni circa le misure prudenziali in relazione con l'articolo 7.46.

SEZIONE B

Fornitura transfrontaliera di servizi

Articolo 7.4

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti:

- a) i servizi audiovisivi ⁽⁸⁾;
- b) il cabotaggio marittimo nazionale;
- c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

⁽⁸⁾ L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione della presente sezione è senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.

⁽⁷⁾ Le disposizioni di questa lettera non si applicano allo stabilimento.

i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili;

ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii) i servizi di prenotazione telematica (CRS);

iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.

2. Le misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi comprendono le misure aventi incidenza su:

a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio;

b) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio;

c) l'accesso a e l'uso di, in relazione alla fornitura di un servizio, reti o servizi che le parti richiedono siano offerte al pubblico;

d) la presenza sul territorio di una parte di un fornitore di servizi dell'altra parte.

3. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) fornitura transfrontaliera di servizi, la fornitura di servizi:

i) dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte;

ii) sul territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte;

b) servizi: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;

c) servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri: qualsiasi servizio non prestato né su base commerciale né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.

Articolo 7.5

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la fornitura transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.

2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore — a livello regionale o per l'intero territorio — le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A:

a) limitazioni del numero dei fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di un esame delle necessità economiche;⁽⁹⁾

b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche;

c) limitazioni del numero complessivo delle operazioni o della quantità totale di servizi prodotti espresse in termini di unità numeriche determinate, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessità economiche⁽¹⁰⁾.

Articolo 7.6

Trattamento nazionale

1. Nei settori per i quali l'allegato 7-A contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili.

2. Una parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.

⁽⁹⁾ Sono comprese le misure che prevedono l'obbligo per i fornitori di servizi dell'altra parte di avere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 7.9, lettera a), o di essere residente nel territorio di una parte come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi.

⁽¹⁰⁾ Non sono comprese le misure di una parte che limitano gli input utilizzati per la fornitura transfrontaliera di servizi.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/27

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi e dei fornitori di servizi di una parte rispetto al trattamento concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili dell'altra parte.

4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei fornitori di servizi in questione.

Articolo 7.7

Elenchi degli impegni

1. I settori liberalizzati da ciascuna delle parti secondo la presente sezione, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A.

2. Nessuna delle parti può adottare nei riguardi di servizi o di fornitori di servizi dell'altra parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformità del paragrafo 1.

Articolo 7.8

Trattamento della nazione più favorita ⁽¹¹⁾

1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle parti ai servizi e ai fornitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento è concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B.

3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:

a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari;

⁽¹¹⁾ Nessuna disposizione di questo articolo può essere interpretata come implicante un'estensione l'ambito di applicazione dell'ambito di applicazione della presente sezione.

b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o

c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni NPF elencate nell'allegato 7-C.

4. Il presente capo non osta a che le parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.

SEZIONE C

Stabilimento

Articolo 7.9

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si intende per:

a) stabilimento:

i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica ⁽¹²⁾, oppure

ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza

nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attività economica.

b) investitore: qualsiasi persona che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento; ⁽¹³⁾

c) attività economica: ogni attività di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

d) controllata di una persona giuridica di una parte: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte;

⁽¹²⁾ I termini «costituzione» e «acquisizione» di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.

⁽¹³⁾ Se l'attività economica non è esercitata direttamente da una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come una succursale o un ufficio di rappresentanza, all'investitore, compresa la persona giuridica, è nondimeno concesso, tramite tale stabilimento, il trattamento previsto dal presente accordo per gli investitori. Tale trattamento è esteso allo stabilimento per mezzo del quale è esercitata l'attività economica e non è necessariamente esteso ad altre parti dell'investitore situate al di fuori del territorio in cui è esercitata l'attività economica.

- e) succursale di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria.

Articolo 7.10

Ambito di applicazione

Allo scopo di migliorare l'ambiente di investimento, in particolare le condizioni di stabilimento tra le parti, la presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento ⁽¹⁴⁾ in tutti i settori di attività economica, tranne:

- a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione ⁽¹⁵⁾ di materiali nucleari;
- b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico ⁽¹⁶⁾;
- c) i servizi audiovisivi ⁽¹⁷⁾;
- d) il cabotaggio marittimo nazionale;
- e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) i servizi di prenotazione telematica;
 - iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.

Articolo 7.11

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti concede agli stabilimenti e agli

investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.

2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore — a livello regionale o per l'intero territorio — le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A:

- a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o altri requisiti per lo stabilimento, come un esame delle necessità economiche;
- b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche;
- c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessità economiche ⁽¹⁸⁾;
- d) limitazioni della partecipazione di capitale estero in termini di quota massima di partecipazione azionaria o del valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi;
- e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attività economica da parte di un investitore dell'altra parte;
- f) limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio di cui all'articolo 7.17, che possono essere impiegate in un determinato settore o che un investitore può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e sono direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche.

Articolo 7.12

Trattamento nazionale ⁽¹⁹⁾

1. Nei settori specificati nell'allegato 7-A e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte, in relazione alle misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri stabilimenti e investitori.

⁽¹⁴⁾ Il presente capo non si applica alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 7.12, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

⁽¹⁵⁾ La trasformazione di materiali nucleari comprende tutte le attività incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, N4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.

⁽¹⁶⁾ Per materiale bellico si intendono i soli prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per un uso militare in relazione alla conduzione di una guerra o di attività di difesa.

⁽¹⁷⁾ L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione della presente sezione fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.

⁽¹⁸⁾ Le disposizioni delle lettere a), b) e c) non si applicano alle misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.

⁽¹⁹⁾ Il presente articolo si applica alle disposizioni che regolamentano la composizione del consiglio di amministrazione di uno stabilimento, ad esempio i requisiti di cittadinanza e di residenza.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/29

2. Una parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti o investitori o un trattamento formalmente diverso.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori di una parte rispetto al trattamento concesso agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra parte.

4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero degli stabilimenti o degli investitori in questione.

Articolo 7.13

Elenchi degli impegni

1. I settori liberalizzati da ciascuna delle parti secondo la presente sezione nonché le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A.

2. Nessuna delle parti può adottare nei riguardi di stabilimenti e investitori dell'altra parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformità del paragrafo 1.

Articolo 7.14

Trattamento NPF ⁽²⁰⁾

1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sullo stabilimento, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli stabilimenti e agli investitori simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo ⁽²¹⁾.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle parti agli stabilimenti e agli investitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento è concesso

⁽²⁰⁾ Nessuna disposizione di questo articolo può essere interpretata come implicante un'estensione l'ambito di applicazione dell'ambito di applicazione della presente sezione.

⁽²¹⁾ L'obbligo enunciato in questo paragrafo non si applica alle disposizioni di protezione degli investimenti non contemplate in questo capo, comprese le disposizioni relative alle procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B.

3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:

- a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari;
- b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o
- c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni NPF elencate nell'allegato 7-C.

4. Il presente capo non osta a che le parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.

Articolo 7.15

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come:

- a) limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e la Corea;
- b) derogante agli obblighi giuridici internazionali imposti alle parti da accordi che prevedano per gli investitori delle parti un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente accordo.

Articolo 7.16

Riesame del quadro giuridico degli investimenti

1. In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico degli investimenti ⁽²²⁾, le condizioni e il flusso degli investimenti reciproci, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.

⁽²²⁾ Costituito dal presente capo e dagli allegati 7-A e 7-C.

2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1, le parti valutano gli ostacoli agli investimenti che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, anche per quanto riguarda i principi generali di protezione degli investimenti.

SEZIONE D

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 7.17

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l'articolo 7.1, paragrafo 5.

2. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) personale chiave: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il personale chiave comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una società;
- i) per visitatori per motivi professionali si intendono persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento; non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;
- ii) per personale trasferito all'interno di una società si intendono persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne sono socie (senza detenere una partecipazione azionaria maggioritaria) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (comprese le società controllate, le società collegate e le succursali) nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie.

Dirigenti:

persone fisiche che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la supervisione generale o la direzione, in particolare, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che:

- A) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
- B) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e
- C) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale.

Personale specializzato:

persone fisiche che lavorano all'interno di una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

- b) laureati in tirocinio: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa ⁽²³⁾;
- c) venditori di servizi alle imprese: persone fisiche rappresentanti un fornitore di servizi di una parte che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale fornitore di servizi; non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;
- d) fornitori di servizi contrattuali: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima parte per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ⁽²⁴⁾;

⁽²³⁾ Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che dimostri che lo scopo del soggiorno è una formazione di livello corrispondente a un diploma universitario.

⁽²⁴⁾ Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito.

- e) professionisti indipendenti: persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e hanno concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima parte per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ⁽²⁵⁾.

Articolo 7.18

Personale chiave e laureati in tirocinio

1. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle parti consente agli investitori dell'altra parte di trasferire presso il loro stabilimento persone fisiche dell'altra parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 7.17. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società ⁽²⁶⁾, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali ⁽²⁷⁾ e un anno per i laureati in tirocinio.

2. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, misure che limitano — sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica — il numero totale di persone fisiche che un investitore può trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie ⁽²⁸⁾.

Articolo 7.19

Venditori di servizi alle imprese

Nei settori liberalizzati a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi ⁽²⁹⁾.

⁽²⁵⁾ Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito.

⁽²⁶⁾ Le parti possono autorizzare una proroga del periodo in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore nel rispettivo territorio.

⁽²⁷⁾ Questo paragrafo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.

⁽²⁸⁾ Salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, una parte non può esigere che uno stabilimento nomini come dirigenti superiori persone fisiche aventi una particolare cittadinanza o residenti nel proprio territorio.

⁽²⁹⁾ Questo articolo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 7.20

Fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. Le parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di fornitori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti.

2. Al più tardi due anni dopo la conclusione dei negoziati previsti dall'articolo XIX del GATS e dalla Dichiarazione ministeriale della Conferenza ministeriale dell'OMC adottata il 14 novembre 2001, il comitato per il commercio adotta una decisione contenente un elenco di impegni relativi all'accesso dei fornitori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti di una parte al territorio dell'altra parte. Tenendo conto dei risultati di tali negoziati GATS, gli impegni sono reciprocamente vantaggiosi e hanno rilevanza sul piano commerciale.

SEZIONE E

Quadro di regolamentazione

Sottosezione A

Disposizioni di applicazione generale

Articolo 7.21

Mutuo riconoscimento

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.

2. Le parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato per il commercio, onde consentire ai fornitori di servizi e agli investitori nei settori dei servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle parti in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attività e certificazione dei fornitori di servizi e degli investitori nei settori dei servizi, in particolare dei servizi professionali, compresa la concessione di licenze temporanee.

3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo.

4. Qualora una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 — secondo la procedura di cui al paragrafo 3 — sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti risulti sufficiente, le parti negoziano, tramite le autorità competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.

5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

6. Il gruppo di lavoro «Accordi di mutuo riconoscimento», istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), opera nell'ambito del comitato per il commercio ed è composto di rappresentanti delle parti. Allo scopo di facilitare le attività di cui al paragrafo 2, il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti.

a) Il gruppo di lavoro esamina, per i servizi in generale e se del caso per particolari servizi, le seguenti questioni:

i) le procedure per incoraggiare i pertinenti organismi rappresentativi nei rispettivi territori a considerare il loro interesse per il mutuo riconoscimento;

ii) le procedure per favorire l'elaborazione di raccomandazioni sul mutuo riconoscimento da parte degli organismi rappresentativi.

b) Il gruppo di lavoro funge da punto di contatto per le questioni relative al mutuo riconoscimento sollevate da organismi rappresentativi pertinenti delle parti.

Articolo 7.22

Trasparenza e informazioni riservate

1. Le parti, per mezzo dei meccanismi istituiti secondo le disposizioni del capo 12 (Trasparenza), rispondono sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche avanzata dall'altra parte riguardante:

a) accordi o intese internazionali, anche concernenti il mutuo riconoscimento, che riguardano o hanno incidenza su questioni che attengono al presente capo;

b) norme e criteri relativi alla concessione di licenze e alla certificazione di fornitori di servizi, comprese le informazioni concernenti l'appropriato organismo di regolamentazione o di altro tipo da consultare in merito a tali norme e criteri. Le norme e i criteri comprendono i requisiti in materia di istruzione, esame, esperienza, condotta ed etica, sviluppo professionale e ricertificazione, campo di attività, conoscenza locale e protezione dei consumatori.

2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

3. Le autorità di regolamentazione di ciascuna delle parti rendono pubblici i requisiti, anche per quanto riguarda la do-

cumentazione, per la presentazione delle domande relative alla prestazione di servizi.

4. L'autorità di regolamentazione delle parti fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se l'autorità ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.

5. L'autorità di regolamentazione che abbia respinto una domanda informa, nella misura del possibile, l'interessato che ne faccia richiesta delle ragioni del suo rifiuto.

6. L'autorità di regolamentazione di una parte prende una decisione amministrativa sulla domanda completa relativa a una prestazione di servizi presentata da un investitore o da un fornitore di servizi transfrontalieri dell'altra parte entro un termine di 120 giorni e comunica sollecitamente tale decisione al richiedente. Una domanda non è considerata completa fintanto che non sono state svolte tutte le audizioni del caso e non sono state ricevute tutte le necessarie informazioni. Se non è possibile prendere una decisione entro il termine di 120 giorni, l'autorità di regolamentazione lo comunica sollecitamente al richiedente e si adopera per prendere la decisione entro un termine successivo ragionevole.

Articolo 7.23

Regolamentazione interna

1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per cui sia stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti delle parti informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, della decisione riguardante la sua domanda. Le autorità competenti delle parti forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda.

2. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene organi o procedure giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'investitore o del fornitore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la fornitura transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le parti garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

3. Affinché le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e ai requisiti per le licenze non costituiscano inutili ostacoli al commercio di servizi, fermo restando il diritto di regolamentare la fornitura di servizi e di introdurre nuove regolamentazioni in materia per raggiungere obiettivi di politica pubblica, ciascuna delle parti si adopera, in modo appropriato a ciascun settore, per far sì che tali misure:

a) siano basate su criteri obiettivi e trasparenti, come la competenza e la capacità di fornire il servizio;

b) nel caso delle procedure per la concessione di licenze, non costituiscano in sé una restrizione della fornitura del servizio.

4. Il presente articolo è, se del caso, modificato, previa consultazione delle parti, per includere nel presente accordo i risultati dei negoziati previsti dall'articolo VI, paragrafo 4, del GATS o i risultati di negoziati simili condotti in altre sedi multilaterali a cui le parti partecipano, dal momento in cui essi prendono effetto.

Articolo 7.24

Governanza

Ciascuna delle parti si adopera, nella misura del possibile, affinché nei rispettivi territori siano applicati gli standard internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali. Tali standard internazionali comprendono, tra l'altro, i Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, i Principi fondamentali in materia di assicurazione e metodologia, approvati a Singapore il 3 ottobre 2003, dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, gli Obiettivi e principi della normativa sui valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale di commissioni dei valori mobiliari, l'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20, le Quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le Nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

Sottosezione B

Servizi informatici

Articolo 7.25

Servizi informatici

1. Quando liberalizzano gli scambi dei servizi informatici a norma delle sezioni da B a D, le parti si attengono alle indicazioni dei paragrafi seguenti.

2. Il codice 84 della CPC ⁽³⁰⁾, codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi

informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonché i servizi correlati quali i servizi di consulenza e formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalità. I servizi di *web hosting* o di *domain hosting*, i servizi di estrazione dati e il *grid computing*, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.

3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:

a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;

b) programmi informatici e inoltre consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;

c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;

d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o

e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Le parti riconoscono che esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il *web-hosting* o l'*hosting* di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica, e che in questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.

⁽³⁰⁾ Central Products Classification dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC Prov, 1991.

Sottosezione C

Servizi postali e di corriere

Articolo 7.26

Principi di regolamentazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, al fine di garantire la concorrenza nei servizi postali e di corriere non soggetti a regime di monopolio in ciascuna delle parti, il comitato per il commercio stabilisce i principi del quadro regolamentare applicabile a questi servizi. Tali principi hanno per oggetto questioni quali le pratiche anticoncorrenziali, il servizio universale, le licenze individuali e la natura dell'autorità di regolamentazione ⁽³¹⁾.

Sottosezione D

Servizi di telecomunicazione

Articolo 7.27

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi di telecomunicazione di base ⁽³²⁾, diversi dalla radiodiffusione, liberalizzati a norma delle sezioni da B a D del presente capo.

2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- a) servizi di telecomunicazione: tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attività economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione;
- b) servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni: ogni servizio di telecomunicazione che una parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al pubblico;
- c) rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette le telecomunicazioni tra punti terminali definiti della rete ed entro di essi;
- d) autorità di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nella presente sottosezione;
- e) infrastrutture essenziali: le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazione che:
 - i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori e
 - ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, per fornire un servizio;

⁽³¹⁾ Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come diretta a modificare, all'entrata in vigore del presente accordo, il quadro regolamentare dell'organismo che attualmente regola-
menta in Corea i fornitori privati di servizi di consegna.

⁽³²⁾ Servizi elencati alle voci da a) a g) della rubrica C. *Telecommunication Services* del settore 2. *Communication Services* del documento MTN/GNS/W/120.

f) fornitore principale del settore delle telecomunicazioni: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;

g) interconnessione: il collegamento con fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consente agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore, per il quale sono assunti impegni specifici;

h) servizio universale: l'insieme di servizi che devono essere messi a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dalla loro situazione geografica e a un prezzo accessibile; ⁽³³⁾

i) utente finale: un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;

j) non discriminatorio: un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono gli altri utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni in circostanze simili;

k) portabilità del numero: la possibilità per gli utenti finali dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi di trasporto di telecomunicazioni a un altro della stessa categoria.

Articolo 7.28

Autorità di regolamentazione

1. Le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione.

2. Le autorità di regolamentazione dispongono di competenze sufficienti per regolamentare il settore dei servizi di telecomunicazione. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi.

3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato.

⁽³³⁾ L'ambito e le modalità di attuazione dei servizi universali sono stabiliti da ciascuna delle parti.

*Articolo 7.29***Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione**

1. La prestazione dei servizi è, per quanto possibile, autorizzata a seguito di una procedura di autorizzazione semplificata.
2. Può essere prescritta una licenza per tener conto delle questioni di attribuzione delle frequenze, dei numeri e dei diritti di passaggio. Le modalità e le condizioni di tali licenze sono rese note al pubblico.
3. Ove sia prescritta una licenza:
 - a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico;
 - b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e
 - c) i diritti di licenza ⁽³⁴⁾ riscossi dalle parti per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione. ⁽³⁵⁾

*Articolo 7.30***Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali**

Sono mantenute misure appropriate volte a impedire che i fornitori che, da soli o congiuntamente, sono fornitori principali pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:

- a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali ⁽³⁶⁾;
- b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti;
- c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi.

*Articolo 7.31***Interconnessione**

1. Ciascuna delle parti dispone che i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni operanti nel proprio

⁽³⁴⁾ I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

⁽³⁵⁾ Gli effetti della presente lettera decorrono al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna delle parti provvede a far sì che i diritti di licenza siano istituiti e applicati in modo non discriminatorio fin dall'entrata in vigore del presente accordo.

⁽³⁶⁾ O compressione dei margini per la parte UE.

territorio diano, direttamente o indirettamente nello stesso territorio, la possibilità ai fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte di negoziare un'interconnessione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra le società.

2. Le autorità di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.

3. L'interconnessione a un fornitore principale è garantita in ogni punto della rete, se è tecnicamente praticabile, ed è fornita:

- a) secondo modalità, condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili, per i servizi simili di fornitori di servizi non collegati o per i servizi simili delle sue controllate o altre società collegate;

- b) tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi trasparenti, ragionevoli, che tengono conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non dovere pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e

- c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.

5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento ⁽³⁷⁾.

*Articolo 7.32***Portabilità del numero**

Ciascuna delle parti dispone che i fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel rispettivo territorio, esclusi i fornitori di servizi voce tramite protocollo Internet, offrano la portabilità del numero, nella misura delle possibilità tecniche e secondo modalità e condizioni ragionevoli.

⁽³⁷⁾ Ciascuna parte adempie questo obbligo in conformità della rispettiva legislazione pertinente.

*Articolo 7.33***Attribuzione e uso di risorse limitate**

1. Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.

2. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

*Articolo 7.34***Servizio universale**

1. Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.

2. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito da ciascuna delle parti.

*Articolo 7.35***Riservatezza delle informazioni**

Ciascuna delle parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni del commercio di servizi.

*Articolo 7.36***Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni****Ricorso**

1. Ciascuna delle parti provvede a che:

- a) i fornitori di servizi possano adire un'autorità di regolamentazione o un altro organismo competente della parte per risolvere le controversie insorte tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti attinenti a questioni oggetto della presente sottosezione; e
- b) in caso di controversia insorta tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti, adotti con la massima sollecitudine possibile, e comunque entro un termine ragionevole, una decisione vincolante di risoluzione della controversia.

Appello e riesame giurisdizionale

2. Ogni fornitore di servizi i cui interessi giuridicamente tutelati siano lesi da una decisione di un'autorità di regolamentazione:

- a) ha la facoltà di impugnare tale decisione dinanzi a un organo di appello⁽³⁸⁾. Se quest'ultimo non è di natura giudiziaria, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente. Alle decisioni degli organi di appello dev'essere data effettiva esecuzione; e
- b) può ottenere un riesame della decisione da parte di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente della parte. Le parti non consentono che una domanda di riesame giurisdizionale giustifichi l'inosservanza di una decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che l'organo giudiziario interessato non sospenda tale decisione.

Sottosezione E**Servizi finanziari***Articolo 7.37***Ambito di applicazione e definizioni**

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni da B a D.

2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

servizi finanziari: qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un fornitore di servizi finanziari di una delle parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

- a) servizi assicurativi e connessi:
 - i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - A) ramo vita;
 - B) ramo danni;
 - ii) riassicurazione e retrocessione;
 - iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);
 - iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;
- b) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
 - i) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico;

⁽³⁸⁾ Nel caso delle controversie tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti, l'organo di appello è indipendente dalle parti della controversia.

- ii) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
- iii) leasing finanziario;
- iv) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheque e bonifici bancari;
- v) garanzie e impegni;
- vi) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
- A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
- B) valuta estera;
- C) prodotti derivati, compresi, ma non esclusivamente, i contratti a termine e a premio;
- D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (*forward rate agreements*);
- E) titoli trasferibili;
- F) altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;
- vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati;
- viii) intermediazione sul mercato monetario;
- ix) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
- x) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
- xi) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software;
- xii) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
- fornitore di servizi finanziari: qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle parti che intenda prestare o prestare servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;
- soggetto pubblico:
- a) un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorità monetaria di una delle parti, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una delle parti, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
- b) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
- nuovo servizio finanziario: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di una delle parti, ma è fornito sul territorio dell'altra parte.

Articolo 7.38

Misure prudenziali ⁽³⁹⁾

1. Ciascuna delle parti può adottare o mantenere per motivi prudenziali ⁽⁴⁰⁾ misure aventi come scopo:

- a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
- b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.

2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e, quando non sono conformi alle altre disposizioni del presente accordo, non sono utilizzate dalle parti per sottrarsi agli impegni o agli obblighi che da tali disposizioni discendono.

3. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per le parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

⁽³⁹⁾ Ai fini del presente accordo, è considerata misura prudenziale ogni misura applicata ai fornitori di servizi finanziari stabiliti nel territorio di una parte che non sono regolamentati né sottoposti al controllo dell'autorità di vigilanza finanziaria di tale parte. Le misure di questo tipo sono adottate in conformità di questo articolo.

⁽⁴⁰⁾ I «motivi prudenziali» possono comprendere il mantenimento della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei singoli fornitori di servizi finanziari.

4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una parte può esigere la registrazione dei fornitori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte e degli strumenti finanziari.

Articolo 7.39

Trasparenza

Le parti riconoscono che la trasparenza delle regolamentazioni e delle politiche che disciplinano le attività dei fornitori di servizi finanziari è importante per facilitare l'accesso dei fornitori stranieri di servizi finanziari ai rispettivi mercati e l'esercizio delle loro attività in tali mercati. Ciascuna delle parti si impegna a promuovere la trasparenza della regolamentazione in materia di servizi finanziari.

Articolo 7.40

Organismi di autoregolamentazione

Se una delle parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i fornitori di servizi finanziari dell'altra parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parità con i fornitori di servizi finanziari di quella parte, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, impone a tali organismi di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 7.6, 7.8, 7.12 e 7.14.

Articolo 7.41

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna delle parti concede ai fornitori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da organismi pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte.

Articolo 7.42

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna delle parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui autorizza la fornitura da parte dei propri fornitori di servizi finanziari, in circostanze simili, secondo la propria legislazione, purché l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda una nuova legge o la modificazione di una legge esistente. Le parti possono stabilire la forma istituzionale e giuridica della fornitura del servizio e subordinare tale fornitura ad un'autorizzazione. Se è

prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

Articolo 7.43

Trattamento dei dati

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque al più tardi alla data in cui prendono effetto impegni simili derivanti da altri accordi di integrazione economica:

- a) ciascuna delle parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se esso è necessario per il normale esercizio dell'attività di tali fornitori;
- b) ciascuna delle parti, riaffermando il proprio impegno⁽⁴¹⁾ per la tutela dei diritti fondamentali e della libertà delle persone, adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Articolo 7.44

Eccezioni specifiche

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di tale parte, compresi i suoi soggetti pubblici, fatta eccezione per le attività che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

⁽⁴¹⁾ Questo impegno si riferisce ai diritti e alle libertà sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle Linee guida per la regolamentazione degli archivi informatizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990), e nelle Linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e dei flussi transfrontalieri di dati personali (adottate dal Consiglio OCSE il 23 settembre 1980).

Articolo 7.45

Risoluzione delle controversie

1. Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) si applica alla risoluzione delle controversie in materia di servizi finanziari che attengono esclusivamente al presente capo, salvo diversa disposizione del presente articolo.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio stabilisce un elenco di quindici persone. Le parti propongono ciascuna cinque persone e scelgono inoltre cinque persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e presiedono il collegio arbitrale. Tali persone possiedono competenza o esperienza nel campo del diritto o della pratica dei servizi finanziari, anche per quel che riguarda la regolamentazione applicabile ai fornitori di servizi finanziari, e si conformano alle disposizioni dell'allegato 14-C (Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e dei mediatori).

3. Se i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte in conformità degli articoli 14.5, paragrafo 3 (Costituzione del collegio arbitrale), 14.9, paragrafo 3 (Periodo ragionevole per l'esecuzione), 14.10, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), 14.11, paragrafo 4 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), 14.12, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi), 6.1, 6.3 e 6.4 (Sostituzione) dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato), il sorteggio avviene tra le persone dell'elenco stabilito come indicato nel paragrafo 2.

4. In deroga all'articolo 14.11, se un collegio arbitrale giudica una misura incompatibile con il presente accordo e la misura controversa riguarda il settore dei servizi finanziari e ogni altro settore, la parte attrice può sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari che hanno un effetto equivalente all'effetto della misura nel proprio settore dei servizi finanziari. Se tale misura interessa solo un settore diverso da quello dei servizi finanziari, la parte attrice non può sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari.

Articolo 7.46

Riconoscimento

1. Una parte ha facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra parte nel determinare le modalità di applicazione delle misure relative ai servizi finanziari che adotta. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa tra le parti o essere accordato autonomamente.

2. Una parte che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o successivamente, sia parte di un accordo o di un'intesa con terzi del tipo di cui al paragrafo 1, offre all'altra parte adeguate possibilità di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, o di negoziarne altri analoghi, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le parti dell'accordo o dell'intesa. Se una parte concede il riconoscimento in via autonoma, offre all'altra parte adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

Sottosezione F

Servizi di trasporto marittimo internazionale

Articolo 7.47

Ambito di applicazione, definizioni e principi

1. La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni da B a D.

2. Ai fini della presente sottosezione, si intende per:

a) trasporto marittimo internazionale: i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;

b) servizi di movimentazione di carichi marittimi: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali se questo personale è organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:

i) carico e scarico delle navi;

ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;

iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;

c) servizi di sdoganamento (o «servizi di spedizionieri doganali»): l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del fornitore del servizio o di una sua abituale attività complementare;

d) servizi di stazionamento e deposito di container: lo stoccaggio di container in aree portuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;

e) servizi di agenzia marittima: le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;

ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci.

3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale:

a) le parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;

b) ciascuna delle parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da fornitori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4. Nell'applicare questi principi, le parti:

a) si astengono dall'introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con terzi relativamente a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e non attivano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali;

b) dall'entrata in vigore del presente accordo sopprimono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

5. Ciascuna delle parti autorizza i fornitori di servizi marittimi internazionali dell'altra parte ad avere uno stabilimento nel proprio territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri fornitori di servizi o, se migliori, di quelle di terzi, secondo le condizioni figuranti nel proprio elenco degli impegni.

6. Ciascuna delle parti mette a disposizione dei fornitori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali:

a) pilotaggio;

b) rimorchiaggio;

c) fornitura di provviste di bordo;

d) bunkeraggio e rifornimento idrico;

e) raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra;

f) capitaneria di porto;

g) ausili alla navigazione;

h) servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità, le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.

SEZIONE F

Commercio elettronico

Articolo 7.48

Obiettivo e principi

1. Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico offre possibilità di crescita economica e di scambi, che è importante evitare gli ostacoli al suo uso e al suo sviluppo e che l'accordo OMC si applica alle misure che interessano il commercio elettronico, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda i problemi posti dalle disposizioni relative al commercio elettronico del presente capo.

2. Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo da guadagnare la fiducia degli utenti.

3. Le parti convengono di non assoggettare a dazi doganali le consegne per via elettronica ⁽⁴²⁾.

Articolo 7.49

Cooperazione su questioni di regolamentazione

1. Le parti instaurano sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico un dialogo che avrà per tema, tra l'altro:

a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b) la responsabilità dei fornitori di servizi intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;

c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche non sollecitate;

d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico;

e) lo sviluppo delle operazioni commerciali non cartacee;

⁽⁴²⁾ L'inclusione in questo capo delle disposizioni relative al commercio elettronico è senza pregiudizio della posizione della Corea circa la classificazione delle consegne per via elettronica come commercio di servizi o di merci.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/41

f) qualsiasi altra questione pertinente allo sviluppo del commercio elettronico.

2. Il dialogo può comprendere lo scambio di informazioni sulla legislazione delle parti relativa ai suddetti temi e sull'applicazione di tale legislazione.

SEZIONE G

Eccezioni

Articolo 7.50

Eccezioni

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti adottino o applichino provvedimenti:

- a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico ⁽⁴³⁾;
- b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) relativi alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o dell'offerta o del consumo interni di servizi;
- d) necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- e) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi compresi quelli relativi:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;

⁽⁴³⁾ L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

iii) alla sicurezza;

- f) incompatibili con gli articoli 7.6 e 7.12, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di fornitori di servizi dell'altra parte ⁽⁴⁴⁾.

CAPO 8

PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

Articolo 8.1

Pagamenti correnti

Le parti si impegnano ad autorizzare senza restrizioni tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti delle parti, conformemente allo Statuto del Fondo monetario internazionale.

Articolo 8.2

Movimenti di capitali

1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, le parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti e alle altre operazioni liberalizzate a norma del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) e alla liquidazione e al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti garantiscono, per quanto riguarda le operazioni non menzionate al paragrafo 1 riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a norma della legislazione del paese ospitante, la libera circolazione da parte di investitori dell'altra parte di capitali relativi, tra l'altro:

⁽⁴⁴⁾ I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una parte secondo il proprio sistema fiscale, i quali:

- a) si applicano agli investitori e ai fornitori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;
- b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte;
- c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi;
- d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
- e) operano una distinzione tra investitori e fornitori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e fornitori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile;
- f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nel presente articolo e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta il provvedimento.

a) a crediti collegati a operazioni commerciali, compresa la fornitura di servizi cui partecipa un residente di una parte;

b) a prestiti e crediti finanziari; o

c) alla partecipazione al capitale di una persona giuridica, senza l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici duraturi.

3. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali tra residenti delle parti e si astengono dal rendere più restrittive le disposizioni esistenti.

4. Le parti possono consultarsi onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro in modo da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 8.3

Eccezioni

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti adottino o applichino provvedimenti:

a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;

b) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con il presente capo, ivi compresi quelli relativi:

i) alla prevenzione di infrazioni penali, di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori);

ii) alle misure adottate o mantenute per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte;

iii) all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;

iv) alla rendicontazione finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità di vigilanza o di regolamentazione finanziaria; o

v) all'osservanza di ordinanze o deliberazioni adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Articolo 8.4

Misure di salvaguardia

1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare gravi difficoltà nel funzionamento della politica monetaria o di cambio ⁽⁴⁵⁾ della Corea o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, le parti interessate ⁽⁴⁶⁾ possono adottare nei riguardi dei movimenti di capitali, per un periodo non superiore a sei mesi ⁽⁴⁷⁾, le misure di salvaguardia che sono strettamente necessarie ⁽⁴⁸⁾.

2. Il comitato per il commercio è immediatamente informato dell'adozione di misure di salvaguardia e, non appena possibile, della data prevista della loro soppressione.

CAPO 9

APPALTI PUBBLICI

Articolo 9.1

Disposizioni generali

1. Le parti riaffermano il loro impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli appalti pubblici (*Agreement on Government Procurement*) contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC (di seguito «GPA 1994») e il loro interesse a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici di ciascuna delle parti.

2. Le parti riconoscono il loro comune interesse a promuovere la liberalizzazione internazionale dei mercati degli appalti pubblici nel contesto del sistema regolamentato degli scambi internazionali. Le parti continuano a cooperare al riesame di cui all'articolo XXIV:7 del GPA 1994 e in altre appropriate sedi internazionali.

⁽⁴⁵⁾ Le «gravi difficoltà nel funzionamento della politica monetaria o di cambio» consistono, ma non esclusivamente, in gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero; le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non si applicano nei riguardi degli investimenti diretti esteri.

⁽⁴⁶⁾ L'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea o la Corea.

⁽⁴⁷⁾ Fintanto che perdurano le circostanze esistenti al momento dell'adozione iniziale delle misure di salvaguardia o circostanze equivalenti, l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata di sei mesi, una sola volta, dalla parte interessata. Tuttavia, se circostanze del tutto eccezionali inducono una parte a ritenere necessaria un'ulteriore proroga delle misure di salvaguardia, essa si concerta preliminarmente con l'altra parte sulle modalità di attuazione della proroga proposta.

⁽⁴⁸⁾ In particolare, le misure di salvaguardia di cui al presente articolo dovrebbero essere applicate in modo tale da:

- a) non essere confiscatorie;
- b) non costituire un regime di cambio duplice o molteplice;
- c) non interferire in altro modo sulla capacità degli investitori di ottenere un tasso di rendimento di mercato nel territorio della parte che ha adottato misure di salvaguardia sugli attivi oggetto di restrizioni;
- d) non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali, economici o finanziari dell'altra parte;
- e) essere temporanee ed essere progressivamente soppresse col miglioramento della situazione che ha portato alla loro adozione;
- f) essere sollecitamente rese pubbliche dalle autorità competenti responsabili della politica di cambio.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/43

3. Nessuna disposizione del presente capo implica una deroga ai diritti e agli obblighi derivanti per ciascuna delle parti dal GPA 1994 o da un accordo che lo sostituisca.

4. Per tutti gli appalti pubblici di cui al presente capo, le parti applicano il testo provvisorio del GPA riveduto ⁽⁴⁹⁾ (di seguito «GPA riveduto»), con le seguenti eccezioni:

- a) il trattamento più favorevole per le merci, i servizi e i fornitori di altre parti [articolo IV, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del GPA riveduto];
- b) il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo (articolo V del GPA riveduto);
- c) le condizioni per la partecipazione (articolo VIII, paragrafo 2, del GPA riveduto), che sono sostituite da: «non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto o essere aggiudicatario di un appalto, il fornitore di una parte abbia in precedenza ottenuto uno o più contratti da un ente appaltante dell'altra parte o abbia una precedente esperienza di lavoro nel territorio dell'altra parte, tranne nel caso in cui tale esperienza sia essenziale per soddisfare i requisiti prescritti;»
- d) le istituzioni (articolo XXI del GPA riveduto);
- e) le disposizioni finali (articolo XXII del GPA riveduto).

5. Ai fini dell'applicazione del GPA riveduto di cui al paragrafo 4:

- a) il termine «accordo» nel GPA riveduto va inteso come «cambio», tranne che nelle espressioni «paesi non parti del presente accordo», che va intesa come «paesi non parti», e «parte del presente accordo», che va intesa come «parte»;
- b) «altre parti» nel GPA riveduto va inteso come «l'altra parte»;
- c) «il comitato» nel GPA riveduto va inteso come «il gruppo di lavoro».

Articolo 9.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutti gli appalti pubblici contemplati dagli allegati di ciascuna parte del GPA 1994 e dalle relative note, comprese le modifiche o le sostituzioni.

2. Ai fini del presente accordo, i contratti di costruzione, gestione e cessione («build-operate-transfer», di seguito «contratti BOT») e le concessioni di lavori pubblici, come definiti nell'allegato 9, sono soggetti alle disposizioni dell'allegato 9.

Articolo 9.3

Gruppo di lavoro «Appalti pubblici»

Il gruppo di lavoro «Appalti pubblici», istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce,

come stabilito di comune accordo o su richiesta di una parte, per:

- a) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici e ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici che gli sono sottoposte da una parte;
- b) scambiare informazioni circa le possibilità esistenti in ciascuna delle parti per quanto riguarda gli appalti pubblici e i contratti BOT o le concessioni di lavori pubblici;
- c) esaminare ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.

CAPO 10

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

Disposizioni generali

Articolo 10.1

OBIETTIVI

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti;
- b) conseguire un adeguato ed efficace livello di tutela e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 10.2

Natura e portata degli obblighi

1. Le parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito «accordo TRIPS»). Il presente capo completa e precisa i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS.

2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprietà intellettuale comprendono:

- a) il diritto d'autore, anche in relazione a programmi informatici e a banche dati, e i diritti collegati;
- b) i diritti collegati ai brevetti;
- c) i marchi commerciali;
- d) i marchi di servizi;

⁽⁴⁹⁾ Figurante nel documento dell'OMC negs 268(job No[1].8274) datato 19 novembre 2007.

- e) i disegni; di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito «convenzione di Roma»);
- f) le topografie di circuiti integrati;
- g) le indicazioni geografiche;
- h) le varietà vegetali; e
- i) la protezione delle informazioni non divulgate.
3. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967) (di seguito «convenzione di Parigi»).
- b) gli articoli da 1 a 18 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1971) (di seguito «convenzione di Berna»);
- c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito «OMPI») sul diritto d'autore (1996) (di seguito «WCT»);
- d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e i fonogrammi (di seguito «WPPT»).

Articolo 10.6

Durata dei diritti d'autore

Ciascuna delle parti dispone che, se la durata della protezione di un'opera è calcolata sulla base della vita di una persona fisica, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.

Articolo 10.7

Organismi di radiodiffusione

1. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

2. Nessuna delle parti consente la ritrasmissione di segnali televisivi (terrestri, via cavo o via satellite) su Internet senza l'autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti eventuali del contenuto del segnale e del segnale ⁽⁵⁰⁾.

Articolo 10.8

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

Le parti agevolano la conclusione di intese tra le rispettive società di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso al contenuto e il suo scambio tra le parti e di garantire il trasferimento dei diritti per l'uso delle opere delle parti o di altri contenuti coperti dal diritto d'autore. Le parti si adoperano per raggiungere un alto grado di razionalizzazione e per migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive società di gestione.

Articolo 10.9

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

⁽⁵⁰⁾ Ai fini del presente paragrafo, la ritrasmissione nel territorio di una parte per mezzo di una rete chiusa e definita di abbonati non accessibile dall'esterno di tale territorio non costituisce una ritrasmissione via Internet.

Articolo 10.3

Trasferimento di tecnologie

1. Le parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno dei rispettivi territori, sia con paesi terzi. Ciò comporta, in particolare, misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, il partenariato tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. particolare attenzione è riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico.

2. Ciascuna delle parti adotta le misure opportune per prevenire o controllare pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprietà intellettuale che possono nuocere al trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari degli stessi.

Articolo 10.4

Esaurimento

Le parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

SEZIONE B

Norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione A

Diritto d'autore e diritti connessi

Articolo 10.5

Protezione concessa

Le parti osservano:

- a) gli articoli da 1 a 22 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori

a) radiodiffusione: la trasmissione senza fili, per la ricezione da parte del pubblico, di suoni o di immagini e suoni o delle loro rappresentazioni; tale trasmissione effettuata via satellite; la trasmissione di segnali criptati, se i mezzi di decrittazione sono forniti al pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;

b) comunicazione al pubblico: la trasmissione al pubblico, per qualsiasi mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'interpretazione o di un'esecuzione ovvero dei suoni o delle rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 5, per «comunicazione al pubblico» si intende anche il fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma.

2. Ciascuna delle parti conferisce agli esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nei casi in cui l'esecuzione sia essa stessa già un'esecuzione radio-diffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.

3. Ciascuna delle parti garantisce agli esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una singola equa remunerazione se un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una comunicazione al pubblico.

4. Ciascuna delle parti prevede nella propria legislazione che gli esecutori o i produttori del fonogramma, o entrambi, ricevano dall'utilizzatore la singola equa remunerazione. Le parti possono emanare disposizioni di legge che stabiliscono le modalità di ripartizione della singola equa remunerazione tra gli esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.

5. Ciascuna delle parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la ridiffusione delle loro emissioni;
- b) la fissazione delle loro emissioni;
- c) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto di ingresso. La legislazione dello Stato in cui è invocata la protezione di questo diritto stabilisce le modalità secondo cui esso può essere esercitato.

Articolo 10.10

Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte

Le parti convengono di scambiare opinioni e informazioni sulle pratiche e sulle politiche concernenti il diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti avviano consultazioni per esaminare l'opportunità e la possibilità di introdurre in Corea un diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte.

Articolo 10.11

Limitazioni ed eccezioni

Le parti possono prevedere nella loro legislazione che in determinati casi speciali i diritti conferiti ai titolari di diritti di cui agli articoli da 10.5 a 10.10 siano soggetti a limitazioni o eccezioni, purché queste non siano in contrasto con uno sfruttamento normale dell'opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli legittimi interessi dei titolari di diritti.

Articolo 10.12

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna delle parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2. Ciascuna delle parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

- a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione con finalità di eludere; o
- b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere; o
- c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di

efficaci misure tecnologiche.

3. Ai fini del presente accordo, per misure tecnologiche si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legislazione di ciascuna delle parti. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

4. Ciascuna delle parti può prevedere eccezioni e limitazioni alle misure di attuazione dei paragrafi 1 e 2 nel rispetto della propria legislazione e dei pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 10.5.

*Articolo 10.13***Protezione delle informazioni sul regime dei diritti**

1. Ciascuna delle parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della parte.

2. Ai fini del presente accordo, per informazioni sul regime dei diritti s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui al presente accordo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3. La disposizione del paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali di cui al presente accordo.

*Articolo 10.14***Disposizione transitoria**

La Corea si conforma pienamente gli obblighi di cui agli articoli 10.6 e 10.7 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sottosezione B**Marchi***Articolo 10.15***Procedura di registrazione**

L'Unione europea e la Corea predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale i motivi di ogni decisione di rifiuto della registrazione di un marchio sono comunicati per

iscritto e possono essere comunicati per via elettronica al richiedente, che ha la possibilità di impugnare il rifiuto e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva. L'Unione europea e la Corea introducono anche la possibilità per le parti interessate di opporsi a domande di registrazione di marchi. L'Unione europea e la Corea istituiscono una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.

*Articolo 10.16***Accordi internazionali**

L'Unione europea e la Corea si conformano alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi (1994) e si adoperano nella misura del possibile per conformarsi alle disposizioni del trattato di Singapore sul diritto dei marchi (2006).

*Articolo 10.17***Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio**

Ciascuna delle parti prevede l'uso leale di termini descrittivi come limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio e può prevedere altre limitate eccezioni, a condizione che esse tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

Sottosezione C**Indicazioni geografiche⁽⁵¹⁾,⁽⁵²⁾***Articolo 10.18***Riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari e i vini**

1. Esaminata la legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari in Corea, l'Unione europea conclude che tale legge è conforme agli elementi di cui al paragrafo 6.

2. Esaminato il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari nell'Unione europea e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'organizzazione comune del mercato del vino, la Corea conclude che tale normativa è conforme agli elementi di cui al paragrafo 6.

⁽⁵¹⁾ In questa sottosezione si intendono per «indicazioni geografiche»:

- a) le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i vini di qualità prodotti in una regione specifica e i vini da tavola con indicazione geografica di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006; al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008; al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991; al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, o alle disposizioni che sostituiscono detti regolamenti; e
- b) le indicazioni geografiche di cui alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.

⁽⁵²⁾ La protezione di un'indicazione geografica a titolo di questa sottosezione fa salve le altre disposizioni del presente accordo.

3. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dalla Corea in base alle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, l'Unione europea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo.

4. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dall'Unione europea in base alla normativa di cui al paragrafo 2, la Corea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo.

5. Il paragrafo 3 si applica alle indicazioni geografiche per i vini per quanto riguarda le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 10.24.

6. L'Unione europea e la Corea convengono che gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:

- a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;
- b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica;
- c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilita una specificazione che può essere modificata solo mediante debita procedura amministrativa;
- d) disposizioni di controllo della produzione;
- e) disposizioni giuridiche che stabiliscono che una denominazione registrata può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza il prodotto agricolo o alimentare conforme alla specificazione corrispondente;

- f) una procedura di obiezione che permette di tenere conto degli legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.

Articolo 10.19

Riconoscimento delle indicazioni geografiche specifiche per i vini,⁽⁵³⁾ i vini aromatizzati⁽⁵⁴⁾ e le bevande spiritose⁽⁵⁵⁾

1. In Corea le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione dell'Unione europea relativa alle indicazioni geografiche.

2. Nell'Unione europea le indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione della Corea relativa alle indicazioni geografiche.

Articolo 10.20

Diritto d'uso

Una denominazione protetta a norma delle disposizioni della presente sottosezione può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alle corrispondenti specificazioni.

Articolo 10.21

Portata della protezione

1. Le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19 sono protette contro:

⁽⁵³⁾ Ai fini della presente sottosezione si intendono per «vini» i prodotti di cui alla voce 22.04 del SA e che:

- a) sono conformi al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 e al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, o agli atti legislativi che li sostituiscono; o
- b) sono conformi alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.

⁽⁵⁴⁾ Ai fini della presente sottosezione si intendono per «vini aromatizzati» i prodotti di cui alla voce 22.05 del SA e che:

- a) sono conformi al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991, o agli atti legislativi che lo sostituiscono; o
- b) sono conformi alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.

⁽⁵⁵⁾ Ai fini della presente sottosezione si intendono per «bevande spiritose» i prodotti di cui alla voce 22.08 del SA e che:

- a) sono conformi al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione del 24 aprile 1990, o agli atti legislativi che li sostituiscono; o
- b) sono conformi alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.

a) l'uso di ogni mezzo, nella designazione o nella presentazione di una merce, che indichi o suggerisca che la merce in questione è originaria di una regione geografica diversa dal vero luogo di origine, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica della merce;

b) l'uso di un'indicazione geografica che identifica una merce per una merce simile⁽⁵⁶⁾ non originaria del luogo designato da tale indicazione geografica, anche se la vera origine della merce è indicata o l'indicazione geografica è tradotta o trascritta o accompagnata da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili; e

c) ogni altro uso che costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi.

2. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.

3. In caso di omonimia di indicazioni geografiche delle parti, ogni indicazione è protetta, a condizione che sia stata utilizzata in buona fede. Il gruppo di lavoro sulle indicazioni geografiche decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. Se un'indicazione geografica protetta dal presente accordo è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, ciascuna delle parti decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

4. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga l'Unione europea o la Corea a proteggere un'indicazione geografica che non è protetta o cessa di esserlo nel paese d'origine o che in quel paese è caduta in disuso.

5. La protezione di un'indicazione geografica a norma del presente articolo fa salva la possibilità di continuare a utilizzare un marchio per il quale è stata presentata una domanda, che è stato registrato o è stato stabilito dall'uso, se tale possibilità è prevista dalla legislazione interessata, nel territorio di una parte prima della data di presentazione della domanda di protezione

⁽⁵⁶⁾ Per tutte le merci, l'espressione «merce simile» è interpretata in conformità dell'articolo 23.1 dell'accordo TRIPS relativo all'uso di un'indicazione geografica che identifica vini per vini non originari del luogo designato da tale indicazione geografica o che identifica bevande spiritose per bevande spiritose non originarie del luogo designato da tale indicazione geografica.

o di riconoscimento dell'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di invalidità o decadenza previsti dalla legislazione della parte interessata. La data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica è determinata a norma dell'articolo 10.23, paragrafo 2.

Articolo 10.22

Attuazione della protezione

Le parti attuano la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 di loro iniziativa per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorità. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

Articolo 10.23

Rapporto con i marchi

1. La registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, in relazione a un'indicazione geografica protetta per merci simili è rifiutata o invalidata dalle parti a condizione che una domanda di registrazione del marchio sia stata presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica nel territorio interessato.

2. Ai fini del paragrafo 1:

- a) per le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento è la data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 10.24, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento è la data in cui la domanda di una parte è ricevuta dall'altra.

Articolo 10.24

Aggiunta di indicazioni geografiche soggette a protezione⁽⁵⁷⁾

1. L'Unione europea e la Corea convengono di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25.

⁽⁵⁷⁾ Se una proposta è presentata:

- a) dalla Corea per un prodotto originario cui si applica la legislazione dell'Unione europea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 2, e alle note a piè di pagina dell'articolo 10.19; o
 - b) dall'Unione europea per un prodotto originario cui si applica la legislazione della Corea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 1, e alle note a piè di pagina dell'articolo 10.19;
- allo scopo di aggiungere al presente accordo una denominazione di origine che è stata riconosciuta da una delle parti come indicazione geografica ai sensi dell'articolo 22.1 dell'accordo TRIPS per mezzo di leggi di una delle parti diverse da quelle di cui all'articolo 10.18, paragrafi 1 e 2, e alle note a piè di pagina dell'articolo 10.19, le parti convengono di esaminare se l'indicazione geografica può essere aggiunta al presente accordo in conformità della presente sottosezione.

2. L'Unione europea e la Corea convengono di trattare senza ingiustificato ritardo le domande presentate dall'altra parte di aggiunta agli allegati di indicazioni geografiche soggette a protezione.

3. Una denominazione può non essere registrata come indicazione geografica se è in conflitto con la denominazione di una varietà vegetale, comprese le varietà d'uva, o di una razza animale e rischia di conseguenza di indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto.

Articolo 10.25

Gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»

1. Il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche», istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una parte, allo scopo di intensificare la cooperazione tra le parti e il dialogo sulle indicazioni geografiche. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.

2. Le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono alternativamente in ciascuna delle parti. Il gruppo di lavoro si riunisce alla data, nel luogo e nei modi (che possono comprendere la video-conferenza) stabiliti di comune accordo dalle parti, ma entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Il gruppo di lavoro può decidere:

- a) di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'Unione europea o della Corea che, completata la procedura di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, se del caso, sono considerate anche dall'altra parte come costituenti indicazioni geografiche e saranno protette nel territorio dell'altra parte;
- b) di modificare ⁽⁵⁸⁾ gli allegati di cui alla lettera a) per sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette nella parte di origine ⁽⁵⁹⁾ o che, in base alla legislazione in vigore, non soddisfano più le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra parte;
- c) che un riferimento a una legislazione nel presente accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione

⁽⁵⁸⁾ Queste modifiche riguardano l'indicazione geografica come tale, comprese la denominazione e la categoria del prodotto. Le modifiche delle specificazioni di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, o le modifiche degli organismi preposti al controllo di cui all'articolo 10.18, paragrafo 6, lettera d), restano di competenza esclusiva della parte cui pertiene l'indicazione geografica. Tali modifiche possono essere comunicate a titolo di informazione.

⁽⁵⁹⁾ Le decisioni di cessazione della protezione di un'indicazione geografica restano di competenza esclusiva della parte cui pertiene l'indicazione geografica.

quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

4. Il gruppo di lavoro si assicura, inoltre, che le disposizioni della presente sottosezione siano correttamente applicate e può esaminare qualsiasi questione attinente alla loro applicazione e al loro funzionamento. In particolare, ha il compito di:

- a) scambiare informazioni sugli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche;
- b) scambiare informazioni su singole indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità del presente accordo;
- c) scambiare informazioni al fine di ottimizzare il funzionamento del presente accordo.

5. Il gruppo di lavoro può discutere di ogni questione di comune interesse nel campo delle indicazioni geografiche.

Articolo 10.26

Domande individuali di protezione di indicazioni geografiche

Le disposizioni della presente sottosezione fanno salvo il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in base alla vigente legislazione dell'Unione europea o della Corea.

Sottosezione D

Disegni e modelli

Articolo 10.27

Protezione dei disegni e modelli

1. L'Unione europea e la Corea assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente che siano nuovi e originali o presentino un carattere individuale ⁽⁶⁰⁾.

2. La protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.

⁽⁶⁰⁾ La Corea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e modelli simili sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. La Corea non considera originali i disegni e modelli che hanno potuto essere facilmente creati da combinazioni di disegni e modelli che sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. L'Unione europea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e modelli identici sono stati resi disponibili al pubblico prima della data di deposito di un disegno o modello registrato o prima della data di divulgazione di un disegno o modello non registrato. L'Unione europea considera che un disegno o modello non presenti un carattere individuale se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato non differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

*Articolo 10.28***Diritti conferiti dalla registrazione**

Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, almeno di produrre, offrire in vendita, vendere, importare, esportare o utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.

*Articolo 10.29***Protezione conferita a un'apparenza non registrata**

L'Unione europea e la Corea prevedono i mezzi giuridici per prevenire l'uso dell'apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia dell'apparenza non protetta del prodotto ⁽⁶¹⁾. Tale utilizzazione comprende almeno la presentazione ⁽⁶²⁾, l'importazione o l'esportazione delle merci.

*Articolo 10.30***Durata della protezione**

1. La durata della protezione accordata nelle parti a seguito della registrazione è di almeno quindici anni.

2. La durata della protezione accordata nell'Unione europea e nella Corea per l'apparenza non registrata è di almeno tre anni.

*Articolo 10.31***Eccezioni**

1. L'Unione europea e la Corea possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

⁽⁶¹⁾ Ai fini del presente articolo, l'Unione europea e la Corea considerano che le espressioni «disegno o modello non registrato» e «apparenza non registrata» hanno significati simili. Le condizioni per la protezione di un «disegno o modello non registrato» o di un'apparenza non registrata» sono stabilite:

a) dalla Corea nella legge sulla prevenzione della concorrenza sleale e sul segreto commerciale (legge n. 8767 del 21 dicembre 2007);
b) dall'Unione europea nel regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006.

⁽⁶²⁾ Ai fini del presente articolo, l'Unione europea intende «presentazione» nel senso di «offerta» o «immissione sul mercato» e la Corea nel senso di «cessione, leasing o esibizione ai fini di una cessione o un leasing».

2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale

3. Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o ai principi della moralità corrente.

*Articolo 10.32***Rapporto con il diritto d'autore**

I disegni e i modelli protetti a norma della presente sottosezione come disegni o modelli registrati nell'Unione europea o in Corea sono ammessi a fruire anche della protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore vigente nel territorio delle parti a decorrere dalla data in cui il disegno o modello è stato creato o fissato in una qualsiasi forma ⁽⁶³⁾.

Sottosezione E**Brevetti***Articolo 10.33***Accordo internazionale**

Le parti si adoperano nella misura del possibile per conformarsi agli articoli da 1 a 16 del trattato sul diritto dei brevetti (2000).

*Articolo 10.34***Brevetti e salute pubblica**

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC (di seguito «dichiarazione di Doha»). Nell'interpretazione e nell'applicazione dei diritti e degli obblighi di cui alla presente sottosezione, le parti possono basarsi su tale dichiarazione.

2. Le parti contribuiscono ad applicare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha e il protocollo che modifica l'Accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.

⁽⁶³⁾ La protezione di un disegno o modello in forza della legislazione sul diritto d'autore non è concessa automaticamente, ma solo se il disegno o modello ha diritto alla protezione in base alla legislazione sul diritto d'autore.

*Articolo 10.35***Proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione dei brevetti**

1. Le parti riconoscono che i prodotti farmaceutici ⁽⁶⁴⁾ e i prodotti fitosanitari ⁽⁶⁵⁾ protetti da un brevetto nei rispettivi territori sono soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa o di registrazione prima di essere immessi sui loro mercati.

2. Le parti dispongono, su richiesta del titolare del brevetto, la proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente alla prima autorizzazione all'immissione del prodotto sui rispettivi mercati. La proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione di brevetti non può eccedere i cinque anni ⁽⁶⁶⁾.

*Articolo 10.36***Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici ⁽⁶⁷⁾**

1. Le parti garantiscono la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico.

2. A questo scopo, le parti dispongono, nelle rispettive legislazioni, che i dati di cui all'articolo 39 dell'accordo TRIPS concernenti la sicurezza e l'efficacia, comunicati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo prodotto farmaceutico nel territorio della rispettiva parte, non siano utilizzati per rilasciare un'altra autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico, a meno che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati.

3. Il periodo di protezione dei dati dovrebbe essere di almeno cinque anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio ottenuta nel territorio delle rispettive parti.

⁽⁶⁴⁾ Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici).

⁽⁶⁵⁾ I prodotti fitosanitari, nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, sono costituiti da o contengono sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti e sono destinati a uno dei seguenti usi:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti, tranne se questi prodotti sono considerati come utilizzati principalmente per ragioni di igiene più che di protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- b) influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);
- c) conservare i prodotti vegetali, sempreché tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali dell'Unione europea in materia di conservanti;
- d) eliminare i vegetali o le parti di vegetali indesiderati, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali; o
- e) frenare o evitare un indesiderato accrescimento dei vegetali, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali.

⁽⁶⁶⁾ Senza pregiudizio di un'eventuale proroga per uso pediatrico, se prevista dalle parti.

⁽⁶⁷⁾ Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici).

*Articolo 10.37***Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari**

1. Le parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nei rispettivi mercati.

2. Le parti dispongono che i test, gli studi o le informazioni presentati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario non siano utilizzati da terzi o dalle autorità interessate a profitto di un'altra persona mirante a ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, a meno che il primo richiedente abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati. Tale protezione è di seguito denominata «protezione dei dati».

3. Il periodo di protezione dei dati dovrebbe essere di almeno dieci anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nelle rispettive parti.

*Articolo 10.38***Attuazione**

Le parti adottano le misure necessarie per assicurare la piena efficacia della protezione prevista nella presente sottosezione e a questo scopo cooperano attivamente e instaurano un dialogo costruttivo.

*Sottosezione F***Altre disposizioni***Articolo 10.39***Varietà vegetali**

Le parti assicurano la protezione delle varietà vegetali e si conformano alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (1991).

*Articolo 10.40***Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore**

1. Fatta salva la loro legislazione nazionale, le parti rispettano, salvaguardano e conservano il sapere, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali che rispecchino stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; promuovono inoltre una loro più diffusa applicazione con il coinvolgimento e l'approvazione dei relativi titolari e incoraggiano un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo sapere e di queste innovazioni e pratiche.

2. Le parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni sulle pertinenti discussioni multilaterali condotte:

- a) in sede OMPI, sulle questioni trattate nel quadro del comitato intergovernativo su risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore;
 - b) in sede OMC, sulle questioni concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la convenzione sulla diversità biologica (di seguito «CBD») e la protezione del sapere tradizionale e del folklore;
 - c) in sede CBD, sulle questioni relative a un regime internazionale di accesso alle risorse genetiche e di condivisione dei benefici.
3. Al termine delle discussioni multilaterali di cui al paragrafo 2, le parti convengono, su richiesta di una di esse, di riesaminare il presente articolo in seno al comitato per il commercio, alla luce dei risultati e delle conclusioni di tali discussioni multilaterali. Il comitato per il commercio può adottare ogni decisione necessaria per dare effetto ai risultati del riesame.
- a) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
 - b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni;
 - c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e
 - d) alle federazioni o associazioni aventi legittimazione e autorità per affermare tali diritti, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.

SEZIONE C

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 10.41

Obblighi generali

1. Le parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della parte III, e si assicurano che le rispettive legislazioni prevedano le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari sottoindicati, in modo da poter agire efficacemente contro ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale ⁽⁶⁸⁾ oggetto del presente accordo.
2. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso:
 - a) comprendono mezzi di ricorso rapidi destinati a impedire infrazioni e mezzi di ricorso destinati a dissuadere dal commettere ulteriori infrazioni;
 - b) sono leali ed equi;
 - c) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati;
 - d) sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 10.42

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Le parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

⁽⁶⁸⁾ Come definiti all'articolo 10.2, paragrafo 2, lettere da a) a h).

Sottosezione A

Misure, procedure e mezzi di ricorso civili

Articolo 10.43

Elementi di prova

In caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, le parti adottano le misure necessarie a consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta di una parte in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Articolo 10.44

Misure provvisorie di salvaguardia delle prove

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, le parti assicurano che l'autorità giudiziaria competente, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Le parti possono disporre che tali misure comprendano la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario senza sentire l'altra parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

*Articolo 10.45***Diritto d'informazione**

1. Le parti dispongono che, nel corso di procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che l'autore della violazione e/o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

a) Per «ogni altra persona» si intende nel presente paragrafo una persona che:

- i) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto;
- ii) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto;
- iii) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o
- iv) sia stata indicata dalla persona di cui alla presente lettera come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

b) Le informazioni comprendono, secondo i casi:

- i) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; o
- ii) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

2. Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:

- a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
- b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
- c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
- d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o

e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

*Articolo 10.46***Misure provvisorie e cautelari**

1. Le parti dispongono che le autorità giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare in caso di accertamento della violazione. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa nei confronti di un intermediario⁽⁶⁹⁾ i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche.

2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro delle merci sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le parti dispongono che, qualora il ricorrente faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento dei danni, l'autorità giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali.

*Articolo 10.47***Misure correttive**

1. Le parti dispongono che l'autorità giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale od ogni altra misura diretta a ritirarle definitivamente dai circuiti commerciali. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti utilizzati principalmente per la creazione o la fabbricazione di tali merci.

2. Le autorità giudiziarie ordinano che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

⁽⁶⁹⁾ Ai fini di questo paragrafo, il termine «intermediario» è da intendersi secondo il significato che gli è attribuito nella legislazione di ciascuna delle parti, ma comprende chiunque procuri o distribuisca merci oggetto di violazione di un diritto e, se del caso, i fornitori di servizi in linea.

3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, si tiene conto della necessaria proporzionalità tra la gravità della violazione e le misure correttive ordinate, nonché degli interessi di terzi.

Articolo 10.48

Ingiunzioni

1. Le parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

2. Se così prevede la legge, il mancato rispetto di un'ingiunzione è, se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari⁽⁷⁰⁾ i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche.

Articolo 10.49

Misure alternative

La parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.

Articolo 10.50

Risarcimento del danno

1. Le parti dispongono che l'autorità giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno:

- a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale causato al titolare del diritto dalla violazione; o,
- b) in alternativa alla lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi

⁽⁷⁰⁾ Ai fini di questo paragrafo, il termine «intermediario» è da intendersi secondo il significato che gli è attribuito nella legislazione di ciascuna delle parti, ma comprende chiunque procuri o distribuisca merci oggetto di violazione di un diritto e, se del caso, i fornitori di servizi in linea.

ragionevoli per saperlo, le parti possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che può essere predeterminato.

3. Nei procedimenti giudiziari civili, ciascuna delle parti può, almeno per quanto riguarda opere, fonogrammi, interpretazioni ed esecuzioni protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi, e nei casi di contraffazione dei marchi, stabilire un risarcimento dei danni o mantenere il risarcimento prestabilito, secondo la scelta del titolare del diritto.

Articolo 10.51

Spese legali

Le parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano, di norma, sostenute dalla parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga una loro diversa ripartizione.

Articolo 10.52

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Le parti dispongono che, in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa, se opportuno, ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Ciascuna delle parti può prevedere ulteriori misure di pubblicità, appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicità a grande diffusione.

Articolo 10.53

Presunzione della qualità di autore o di titolare di un diritto

Nei procedimenti civili che attengono al diritto d'autore e ai diritti connessi, ciascuna delle parti presume che, in assenza di prova contraria, il soggetto il cui nome è abitualmente indicato come quello dell'autore o del titolare del diritto connesso dell'opera o dell'oggetto sia il titolare designato del diritto per tale opera od oggetto.

Sottosezione B

Repressione penale

Articolo 10.54

Portata della repressione penale

Le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione deliberata dei marchi e di usurpazione del diritto d'autore e dei diritti connessi⁽⁷¹⁾ su scala commerciale.

⁽⁷¹⁾ L'espressione «diritti connessi» è definita da ciascuna delle parti in conformità dei propri obblighi internazionali.

*Articolo 10.55***Contraffazione di indicazioni geografiche e di disegni e modelli**

Nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni nazionali o costituzionali, le parti considerano l'adozione di disposizioni che stabiliscano la responsabilità penale della contraffazione delle indicazioni geografiche e dei disegni e modelli.

*Articolo 10.56***Responsabilità delle persone giuridiche**

1. Le parti adottano, nel rispetto dei rispettivi principi giuridici, le disposizioni necessarie per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui all'articolo 10.54.

2. Tale responsabilità è senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

*Articolo 10.57***Favoreggiamento**

Le disposizioni della presente sottosezione si applicano al favoreggiamento dei reati di cui all'articolo 10.54.

*Articolo 10.58***Sequestro**

Nel caso dei reati di cui all'articolo 10.54, le parti dispongono che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di ordinare il sequestro delle merci per le quali esista il sospetto di contraffazione del marchio o di usurpazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per commettere il presunto reato, delle prove documentali relative al presunto reato e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.

*Articolo 10.59***Sanzioni**

Per i reati di cui all'articolo 10.54, le parti comminano sanzioni detentive e/o pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 10.60***Confisca**

1. Per i reati di cui all'articolo 10.54, le parti dispongono che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di ordinare la confisca e/o la distruzione delle merci il cui marchio sia contraffatto e delle merci prodotte in violazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per produrre tali merci e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.

2. Le parti dispongono che le merci il cui marchio sia contraffatto e le merci prodotte in violazione del diritto d'autore che sono state confiscate in applicazione del presente articolo, se non sono distrutte, siano ritirate dai circuiti commerciali, a condizione che non siano pericolose per la salute e la sicurezza delle persone.

3. Le parti dispongono inoltre che la confisca e la distruzione previste dal presente articolo avvengano senza alcun tipo di indennizzo del convenuto.

4. Le parti possono disporre che le rispettive autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare la confisca di beni patrimoniali il cui valore corrisponda a quello dei beni patrimoniali derivati od ottenuti direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.

*Articolo 10.61***Diritti dei terzi**

Le parti provvedono a che i diritti dei terzi siano debitamente protetti e garantiti.

*Sottosezione C***Responsabilità dei fornitori di servizi in linea***Articolo 10.62***Responsabilità dei fornitori di servizi in linea ⁽⁷²⁾**

Le parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività che violano i diritti di proprietà intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale, le parti adottano le disposizioni di cui agli articoli da 10.63 a 10.66 per i fornitori di servizi intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.

*Articolo 10.63***Responsabilità dei fornitori di servizi in linea: semplice trasporto («mere conduit»)**

1. Le parti dispongono che, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

a) non dia origine alla trasmissione;

b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e

⁽⁷²⁾ Ai fini della funzione di cui all'articolo 10.63, per fornitore di servizi si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o connessioni per comunicazioni in linea numeriche tra punti specificati dall'utente di materiali scelti dall'utente, senza modifica del loro contenuto; ai fini delle funzioni di cui agli articoli 10.64 e 10.65, per fornitore di servizi si intende un fornitore o un operatore di strutture per servizi in linea o accesso alla rete.

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. Il presente articolo lascia salva la possibilità che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, secondo gli ordinamenti delle parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 10.64

Responsabilità dei fornitori di servizi in linea: memorizzazione temporanea («caching»)

1. Le parti dispongono che, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzate dalle imprese del settore;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego dell'informazione; e
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

2. Il presente articolo lascia salva la possibilità che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, secondo gli ordina-

menti delle parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 10.65

Responsabilità dei fornitori di servizi in linea: «hosting»

1. Le parti dispongono che, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

- a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o
- b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del fornitore.

3. Il presente articolo lascia salva la possibilità che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, secondo gli ordinamenti delle parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o di porre fine a una violazione, nonché la possibilità per le parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Articolo 10.66

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 10.63 a 10.65, le parti non impongono ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Le parti possono stabilire che i fornitori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio le autorità competenti di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Sottosezione D

Altre disposizioni*Articolo 10.67***Misure alle frontiere**

1. Salvo diversa disposizione della presente sezione, le parti adottano procedure⁽⁷³⁾ intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il transito in dogana, il trasbordo, il collocamento in zona franca⁽⁷⁴⁾ o in deposito franco, il vincolo a un regime sospensivo⁽⁷⁵⁾ di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale⁽⁷⁶⁾ di presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione.

2. Le parti adottano disposizioni per permettere alle autorità doganali, quando nel corso della loro attività e prima che una domanda sia stata presentata da un titolare di diritto o accolta abbiano sufficienti ragioni per sospettare che merci violino un diritto di proprietà intellettuale, di sospendere la circolazione di tali merci o di sequestrarle in modo da consentire al titolare del diritto di presentare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo 1.

3. I diritti e gli obblighi stabiliti nell'applicazione della sezione 4 della parte III dell'accordo TRIPS concernenti l'importatore sono applicabili anche all'esportatore o, se del caso, al detentore⁽⁷⁷⁾ delle merci.

⁽⁷³⁾ È inteso che non vi è alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso.

⁽⁷⁴⁾ «Transito in dogana», «trasbordo», «collocamento in zona franca» secondo le definizioni della convenzione di Kyoto.

⁽⁷⁵⁾ Per la Corea, il «vincolo a un regime sospensivo» comprende l'importazione temporanea e le «bonded factory». Per l'Unione europea, il «vincolo a un regime sospensivo» comprende l'importazione temporanea, il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale.

⁽⁷⁶⁾ Ai fini della presente sezione, per «merci che violano un diritto d'autore» si intendono:

a) le «merci contraffatte», vale a dire:

i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;

ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);

iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);

b) le «merci usurpative», vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso, registrato o meno secondo la legislazione di ciascuna parte, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;

c) le merci che, secondo la legislazione della parte in cui è presentata la domanda di intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi a:

i) un brevetto;

ii) un diritto che tutela una varietà vegetale;

iii) un disegno o modello registrato;

iv) un'indicazione geografica.

⁽⁷⁷⁾ Compresa almeno la persona che è proprietaria delle merci o la persona che ha un diritto simile di disporne.

4. La Corea si conforma pienamente agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda la lettera c), punti i) e iii), della nota 27 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 10.68***Codici di condotta**

Le parti incoraggiano:

- a) l'elaborazione da parte delle associazioni od organizzazioni professionali di codici di condotta miranti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare raccomandando l'uso sui dischi ottici di un codice che permetta di identificare l'origine della loro fabbricazione;
- b) la presentazione alle autorità competenti delle parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.

*Articolo 10.69***Cooperazione**

1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente capo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attività:

- a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione legislativa;
- b) lo scambio di esperienze sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
- c) lo scambio di esperienze sulle attività di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
- d) il rafforzamento delle capacità;
- e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella società civile; la promozione della sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.

2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1 e a suo completamento, l'Unione europea e la Corea convengono di stabilire e mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprietà intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.

CAPO 11

CONCORRENZA

SEZIONE A

Concorrenza

Articolo 11.1

Principi

1. Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza così da evitare che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi di merci e servizi e dello stabilimento siano vanificati da pratiche commerciali o da operazioni anticoncorrenziali.

2. Le parti mantengono in vigore nei rispettivi territori un'ampia legislazione in materia di concorrenza che permetta di contrastare in modo efficace gli accordi restrittivi, le pratiche concertate ⁽⁷⁸⁾ e gli abusi di posizione dominante di una o più imprese e di controllare efficacemente le concentrazioni tra imprese.

3. Le parti convengono che sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo le pratiche restrittive della concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le parti:

- a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra parte;
- b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra parte;
- c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione

⁽⁷⁸⁾ L'applicazione di questo articolo alle pratiche concertate avviene in conformità della legislazione in materia di concorrenza di ciascuna parte.

dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra parte.

Articolo 11.2

Definizioni

Ai fini della presente sezione, per diritto della concorrenza si intende:

- a) per l'Unione europea, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche;
- b) per la Corea, la legge sulla regolamentazione dei monopoli e le pratiche commerciali leali, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche;
- c) ogni modifica che gli strumenti di cui al presente articolo subiscano dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 11.3

Attuazione

1. Le parti conferiscono a una o più autorità, che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo, la responsabilità dell'attuazione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 11.2.

2. Le parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive legislazioni in materia di concorrenza in modo trasparente, opportuno e non discriminatorio, nel rispetto dei principi d'equità procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate.

3. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte mette a sua disposizione le informazioni pubbliche concernenti le misure che adotta per assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e le norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.

Articolo 11.4

Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali ⁽⁷⁹⁾ o diritti esclusivi

1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi:

- a) nessuna delle parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all'articolo 11.1;
- b) le parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di concorrenza di cui all'articolo 11.2;

⁽⁷⁹⁾ Una parte concede diritti speciali quando designa, o ne limita il numero a due o più, le imprese autorizzate a fornire merci o servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o conferisce a certe imprese vantaggi legali o regolamentari che influenzano in modo sostanziale la capacità delle altre imprese di fornire le stesse merci o gli stessi servizi.

se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici ad esse assegnati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una parte crei o mantenga un'impresa pubblica, attribuisca a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenga tali diritti.

Articolo 11.5

Monopoli di Stato

1. Le parti riordinano i monopoli di Stato di carattere commerciale in modo che non esistano misure discriminatorie⁽⁸⁰⁾ tra persone fisiche o giuridiche delle parti relativamente alle condizioni di acquisto e di vendita delle merci.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una parte crei o mantenga un monopolio di Stato.

3. Il presente articolo fa salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 9 (Appalti pubblici).

Articolo 11.6

Cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza per rafforzare l'effettiva applicazione delle norme in materia di concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione delle pratiche commerciali o delle operazioni anticoncorrenziali.

2. Le parti cooperano in relazione alle rispettive politiche di applicazione e nell'applicazione delle rispettive norme in materia di concorrenza, in particolare mediante la cooperazione in materia d'applicazione, la notifica, la consultazione e lo scambio di informazioni non riservate sulla base dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali, firmato il 23 maggio 2009.

Articolo 11.7

Consultazione

1. In mancanza di norme più specifiche nell'accordo di cui all'articolo 11.6, paragrafo 2, una parte avvia, su richiesta dell'altra parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. Nella sua richiesta, l'altra parte

⁽⁸⁰⁾ Per «misura discriminatoria» si intende una misura che non è conforme al trattamento nazionale, quale definito nelle pertinenti disposizioni del presente accordo, comprese le modalità e le condizioni enunciate nei pertinenti allegati.

indica, se del caso, in che modo la questione incide sugli scambi tra le parti.

2. Le parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione delle disposizioni della presente sezione.

3. Per facilitare l'esame della questione che è oggetto delle consultazioni, ogni parte procura di fornire all'altra parte le informazioni non riservate pertinenti.

Articolo 11.8

Risoluzione delle controversie

Le parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) per le questioni attinenti alla presente sezione.

SEZIONE B

Sovvenzioni

Articolo 11.9

Principi

Le parti convengono di adoperarsi per quanto possibile al fine di riparare o eliminare, con l'applicazione della loro legislazione in materia di concorrenza o con qualsiasi altro mezzo, le distorsioni della concorrenza causate dalle sovvenzioni, nella misura in cui esse influiscono sugli scambi internazionali, e per impedire che tali situazioni si producano.

Articolo 11.10

Definizione di sovvenzione e di specificità

1. Una sovvenzione è una misura che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SMC.

2. Una sovvenzione è specifica se rientra nell'ambito definito dall'articolo 2 dell'accordo SMC. La presente sezione si applica solo alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SMC.

Articolo 11.11

Sovvenzioni vietate^{(81), (82)}

Le sovvenzioni seguenti sono considerate specifiche alle condizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo SMC e sono vietate ai fini del presente accordo se e in quanto incidono negativamente sul commercio internazionale delle parti⁽⁸³⁾:

⁽⁸¹⁾ Le parti convengono che questo articolo si applica solo alle sovvenzioni ricevute dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

⁽⁸²⁾ Ai fini del presente accordo, questo articolo non si applica alle sovvenzioni concesse alle piccole e medie imprese secondo criteri o condizioni obiettivi, come previsto dall'articolo 2.1, lettera b) e dalla relativa nota 2 dell'accordo SMC.

⁽⁸³⁾ Il commercio internazionale delle parti comprende il mercato interno e il mercato delle esportazioni.

- a) le sovvenzioni concesse nel quadro di un dispositivo giuridico in virtù del quale uno Stato o un organo pubblico sono tenuti a coprire i debiti o le passività di talune imprese ai sensi dell'articolo 2.1 dell'accordo SMC senza alcun limite, di diritto o di fatto, quanto al loro importo o alla durata di tale responsabilità;
- b) le sovvenzioni (come i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in valuta, le immissioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato o le esenzioni fiscali) concesse a imprese insolventi o in difficoltà, senza un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una vitalità a lungo termine e senza che l'impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione. Ciò non impedisce alle parti di erogare sovvenzioni per mezzo di un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie di prestito o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario per definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Questo comma non si applica alle sovvenzioni concesse come contropartita dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e all'industria del carbone.

Articolo 11.12

Trasparenza

1. Le parti garantiscono la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tale scopo, ciascuna delle parti comunica annualmente all'altra parte l'importo totale, i tipi e la distribuzione settoriale delle sovvenzioni che sono specifiche e possono influire sugli scambi internazionali. Le informazioni comunicate dovrebbero riguardare l'obiettivo, la forma, l'importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario della sovvenzione concessa da uno Stato o da un'amministrazione pubblica.
2. Queste informazioni sono considerate fornite se sono trasmesse all'altra parte o se sono rese disponibili in un sito Internet accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo.
3. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce ulteriori informazioni su ogni regime di sovvenzione o su casi particolari di sovvenzione specifica. Le parti scambiano queste informazioni tenendo conto dei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e d'impresa.

Articolo 11.13

Relazioni con l'accordo OMC

Le disposizioni della presente sezione fanno salvi i diritti di una parte, in forza delle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, di applicare misure di difesa commerciale o di aprire una vertenza o promuovere altra idonea azione nei confronti di una sovvenzione concessa dall'altra parte.

Articolo 11.14

Monitoraggio e verifica

Le parti sottopongono a una verifica permanente le questioni cui è fatto riferimento nella presente sezione. Ciascuna delle parti può sottoporre tali questioni al comitato per il commercio. Le parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente sezione ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti.

Articolo 11.15

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni degli articoli da 11.9 a 11.14 si applicano alle sovvenzioni sulle merci, ad eccezione delle sovvenzioni al settore della pesca, delle sovvenzioni relative ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura e delle altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura.

2. Le parti si adoperano per quanto possibile al fine di stabilire regole applicabili alle sovvenzioni ai servizi, tenendo conto degli sviluppi a livello multilaterale, e al fine di scambiare informazioni su richiesta di una delle parti. Le parti convengono di avere un primo scambio di opinioni circa le sovvenzioni ai servizi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 12

TRASPARENZA

Articolo 12.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

misura di applicazione generale: ogni atto, procedura, interpretazione o altro requisito d'ordine generale o astratto, comprese le misure non vincolanti; non è considerata tale una decisione che si applica ad una persona particolare;

persona interessata: ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 12.2.

Articolo 12.2

Obiettivo e ambito di applicazione

Riconoscendo l'incidenza che le rispettive regolamentazioni possono avere sui loro scambi commerciali, le parti si adoperano per predisporre un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici, in particolare per i piccoli operatori la cui attività si svolge sul loro territorio. Riaffermando i loro impegni rispettivi derivanti dall'accordo OMC, le parti apportano chiarimenti e miglioramenti in fatto di trasparenza, consultazione e migliore amministrazione delle misure di applicazione generale, nella misura in cui esse possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo.

*Articolo 12.3***Pubblicazione**

1. Le parti provvedono affinché le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo:

- a) siano facilmente accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra parte di prenderne conoscenza;
- b) indichino il loro obiettivo e la loro giustificazione;
- c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto, le aspettative legittime e la proporzionalità.

2. Le parti:

- a) si adoperano per pubblicare in anticipo ogni misura di applicazione generale che intendono adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
- b) offrono alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per fare uso di tali possibilità;
- c) si sforzano di tenere conto delle osservazioni ricevute delle persone interessate riguardanti le misure proposte.

*Articolo 12.4***Richieste di informazioni e punti di contatto**

1. Le parti creano o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate da persone interessate riguardanti misure di applicazione generale, proposte o in vigore, che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo e sulla loro applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti d'informazione o i punti di contatto istituiti ai sensi del presente accordo o tramite qualsiasi altro meccanismo, secondo il caso.

2. Le parti riconoscono che la risposta di cui al paragrafo 1 non può essere definitiva o giuridicamente vincolante ma ha solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive legislazioni e regolamentazioni.

3. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative ad

ogni misura di applicazione generale in vigore o proposta che la parte richiedente ritiene possa influire sul funzionamento del presente accordo, sia essa stata preventivamente informata o no di tale misura.

4. Le parti si adoperano per identificare o creare punti di informazione o di contatto per le persone interessate dell'altra parte, che avranno il compito di cercare una soluzione efficace dei problemi che possono sorgere nell'applicazione delle misure di applicazione generale. Questi meccanismi dovrebbero essere facilmente accessibili, con scadenze predeterminate, orientati ai risultati e trasparenti. Essi fanno salve le procedure d'appello o di riesame che le parti istituiscono o mantengono e fanno salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal capo 14 (Risoluzione delle controversie) e dall'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie).

*Articolo 12.5***Procedimenti amministrativi**

Al fine di amministrare in modo coerente, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo, ciascuna delle parti, quando applica tali misure a particolari persone, beni o servizi dell'altra parte in casi specifici:

- a) si adopera per inviare alle persone interessate dell'altra parte che sono direttamente coinvolte in un procedimento un preavviso ragionevole, secondo le rispettive procedure, dell'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione dell'organo giurisdizionale che lo ha promosso e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
- b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo permettano;
- c) si assicura che le sue procedure si basino sulla sua legislazione e siano ad essa conformi.

*Articolo 12.6***Riesame e ricorso**

1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene istanze o procedure giudiziarie, quasi-giudiziarie o amministrative al fine di riesaminare e, nei casi in cui ciò sia giustificato, correggere sollecitamente le misure amministrative relative alle questioni oggetto del presente accordo. Tali istanze sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.

2. Ciascuna delle parti provvede affinché, presso tali istanze o in tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:

- a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni;
- b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3. Ciascuna delle parti provvede, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.

Articolo 12.7

Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa

1. Le parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni degli effetti della regolamentazione.
2. Le parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla sua promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

Articolo 12.8

Non discriminazione

Ciascuna delle parti applica alle persone interessate dell'altra parte standard di trasparenza non meno favorevoli di quelli più favorevoli tra quelli applicati alle proprie persone interessate, alle persone interessate di paesi terzi o a paesi terzi.

CAPO 13

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 13.1

Contesto e obiettivi

1. Richiamandosi all'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, al piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e alla dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e si adopereranno affinché questo obiettivo sia integrato e rispecchiato a ogni livello delle loro relazioni commerciali.
2. Le parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e

sono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici della cooperazione sulle questioni sociali e ambientali collegate al commercio, nel quadro di un approccio globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.

3. Le parti riconoscono che non è loro intenzione armonizzare nel presente capo le loro norme in materia di lavoro e di ambiente, ma quello di rafforzare i loro rapporti e la loro cooperazione commerciali in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile, come indicato nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 13.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica, salva diversa indicazione, alle misure adottate o mantenute dalle parti aventi rilevanza per gli aspetti relativi al commercio delle questioni riguardanti il lavoro⁽⁸⁴⁾ e l'ambiente nel contesto dell'articolo 13.1, paragrafi 1 e 2.
2. Le parti sottolineano il fatto che le norme in materia di ambiente e di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi protezionistici. Le parti rilevano che il loro vantaggio comparativo non dovrebbe in alcun modo essere messo in questione.

Articolo 13.3

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

Ciascuna delle parti, riconoscendo il diritto di ciascuna delle parti di stabilire i propri livelli di protezione in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche, si adopera affinché la propria legislazione e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in conformità delle norme o degli accordi internazionali riconosciuti di cui agli articoli 13.4 e 13.5, e si adopera per continuare a migliorare la propria legislazione e le proprie politiche.

Articolo 13.4

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunità internazionale alle sfide e alle opportunità economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla mondializzazione. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro e dell'occupazione che attengono al commercio e sono di comune interesse.

⁽⁸⁴⁾ In questo capo quando si fa riferimento al lavoro si fa riferimento anche alle questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito «OIL») e ripresa nella Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso.

2. Le parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti, uomini, donne e giovani.

3. Le parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali al lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e pratiche, i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia:

- a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) abolizione effettiva del lavoro infantile;
- d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Le parti riaffermano il loro impegno ad attuare effettivamente le convenzioni dell'OIL che la Corea e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato. Le parti si adoperano assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni «aggiornate».

Articolo 13.5

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali mondiali o regionali e si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali attinenti al commercio di comune interesse.

2. Le parti riaffermano il loro impegno per l'attuazione effettiva, nelle loro leggi e pratiche, degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte.

3. Le parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cam-

biamento climatico e il suo protocollo di Kyoto. Esse si impegnano a cooperare allo sviluppo del futuro quadro internazionale per il cambiamento climatico, secondo il Piano d'azione di Bali ⁽⁸⁵⁾.

Articolo 13.6

Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile

1. Le parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. Esse riconoscono il ruolo benefico che standard di lavoro essenziali e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività e sottolineano l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia d'occupazione e di lavoro dall'altra.

2. Le parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti diretti esteri nei beni e nei servizi ambientali, comprese le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico e le merci con un marchio di qualità ecologica, anche esaminando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. Le parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio delle merci che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelle che fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico e quelle che implicano la responsabilità sociale delle imprese.

Articolo 13.7

Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme

1. Le parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le parti.

2. Le parti non indeboliscono o riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro leggi, i loro regolamenti o le loro norme, o altrimenti derogando o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le parti.

Articolo 13.8

Informazioni scientifiche

Le parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e delle condizioni sociali che influiscono sui loro scambi commerciali.

⁽⁸⁵⁾ Decisione UNFCCC 1/CP.13 adottata dalla 13ª sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.

*Articolo 13.9***Trasparenza**

Le parti, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne, si impegnano a sviluppare, introdurre e attuare ogni misura diretta a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro che influisca sui loro scambi commerciali in modo trasparente, dandone debita comunicazione, sottoponendola a una consultazione pubblica e informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni gli attori non statali, compreso il settore privato.

*Articolo 13.10***Esame degli effetti sulla sostenibilità**

Le parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare gli effetti dell'applicazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile, in particolare sulla promozione di un lavoro dignitoso, per mezzo dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere in base al presente accordo, ad esempio tramite valutazioni degli effetti sulla sostenibilità relativi al commercio.

*Articolo 13.11***Cooperazione**

Riconoscendo l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche sociali e ambientali per realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti si impegnano a intraprendere le attività di cooperazione previste dall'allegato 13.

*Articolo 13.12***Meccanismo istituzionale**

1. Ciascuna delle parti designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che fungerà da punto di contatto con l'altra parte ai fini dell'attuazione del presente capo.
2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), è composto di alti funzionari delle amministrazioni delle parti.
3. Il comitato si riunisce entro l'anno che segue l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'applicazione del presente capo, comprese le attività di cooperazione di cui all'allegato 13.
4. Ciascuna delle parti istituisce uno o più gruppi consultivi nazionali sullo sviluppo sostenibile (ambiente e lavoro) con compiti di consulenza per quanto riguarda l'applicazione del presente capo.
5. I gruppi consultivi sono composti di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei settori dell'ambiente, del lavoro e delle imprese e di altre parti interessate.

*Articolo 13.13***Meccanismo di dialogo con la società civile**

1. I membri dei gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle parti si riuniscono in un forum della società civile per instaurare un dialogo sugli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile dei rapporti commerciali tra le parti. Il forum della società civile si riunirà una volta all'anno, salvo diversa decisione delle parti. Le parti stabiliscono con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il funzionamento del forum della società civile.
2. I gruppi consultivi nazionali sceglieranno i rappresentanti tra i propri membri sulla base di una rappresentanza equilibrata delle parti interessate, come previsto dall'articolo 13.12, paragrafo 5.
3. Le parti possono presentare al forum della società civile lo stato di avanzamento dell'applicazione del presente capo. Le opinioni, i pareri o le conclusioni del forum della società civile possono essere comunicati alle parti direttamente o tramite i gruppi consultivi nazionali.

*Articolo 13.14***Consultazioni governative**

1. Una parte può chiedere consultazioni con l'altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente capo, comprese le comunicazioni dei gruppi consultivi nazionali di cui all'articolo 13.12, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Le consultazioni sono avviate non appena una parte le richiede.
2. Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione che sia soddisfacente per entrambe. Le parti si assicurano che la soluzione sia compatibile con le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra i lavori delle parti e di queste organizzazioni. Le parti possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o questi organismi.
3. Una parte, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, può chiedere che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Il comitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. La soluzione è resa pubblica, salvo diversa decisione del comitato.
4. Il comitato può consultare i gruppi consultivi nazionali di una delle parti o di entrambe e ciascuna delle parti può consultare i rispettivi gruppi consultivi nazionali. Un gruppo consultivo nazionale di una parte può anche presentare di sua iniziativa comunicazioni a quella parte o al comitato.

*Articolo 13.15***Gruppo di esperti**

1. Salvo diversa decisione delle parti, novanta giorni dopo la presentazione di una domanda di consultazione ai sensi dell'articolo 13.14, paragrafo 1, una parte può chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non è stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative. Le parti possono inviare le loro osservazioni al gruppo di esperti. Il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e pareri alle parti, ai gruppi consultivi nazionali o alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 13.14, come ritiene opportuno. Il gruppo di esperti si riunisce entro due mesi dalla richiesta di una parte.

2. Il gruppo di esperti, scelto secondo le procedure di cui al paragrafo 3, contribuisce con le sue competenze all'attuazione del presente capo. Salvo diversa decisione delle parti, il gruppo di esperti presenta una relazione alle parti entro i novanta giorni seguenti la selezione dell'ultimo esperto. Le parti si adoperano per quanto possibile per tenere conto dei pareri o delle raccomandazioni del gruppo di esperti sull'attuazione del presente capo. La messa in atto delle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorata dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. La relazione del gruppo di esperti è messa a disposizione dei gruppi consultivi nazionali delle parti. Per quanto riguarda le informazioni riservate, si applicano i principi dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato).

3. All'entrata in vigore del presente accordo, le parti designano di comune accordo un elenco di almeno quindici persone competenti nei campi delle questioni oggetto del presente capo, di cui almeno cinque non cittadini né dell'una né dell'altra parte, che presiederanno il gruppo di esperti. Gli esperti sono indipendenti dalle parti e dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi nazionali e non ricevono istruzioni da esse. Ciascuna delle parti sceglie un esperto dall'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Se una parte non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra parte sceglie dall'elenco un esperto avente la nazionalità di quella parte. I due esperti così scelti designano come presidente una persona che non abbia la cittadinanza di nessuna delle parti.

*Articolo 13.16***Risoluzione delle controversie**

Per ogni questione attinente al presente capo, le parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 13.14 e 13.15.

CAPO 14

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

Obiettivo e ambito di applicazione*Articolo 14.1***Obiettivo**

L'obiettivo del presente capo è prevenire e risolvere le controversie tra le parti concernenti l'applicazione in buona fede del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

*Articolo 14.2***Ambito di applicazione**

Il presente capo si applica, salvo diversa indicazione, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo ⁽⁸⁶⁾.

SEZIONE B

Consultazioni*Articolo 14.3***Consultazioni**

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2. La parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo che ritiene applicabili. Una copia della richiesta di consultazioni è trasmessa al comitato per il commercio.

3. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle parti, nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, a meno che le parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale ⁽⁸⁷⁾, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

⁽⁸⁶⁾ Per le controversie relative al protocollo sulla cooperazione culturale, tutti i riferimenti del presente capo al comitato per il commercio si intendono fatti al comitato per la cooperazione culturale.

⁽⁸⁷⁾ Le merci di carattere stagionale sono quelle le cui importazioni, nel corso di un periodo rappresentativo, non sono distribuite sull'arco dell'intero anno ma sono concentrate in particolari periodi dell'anno in ragione di fattori stagionali.

5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4.

SEZIONE C

Procedure di risoluzione delle controversie

Sottosezione A

Procedura di arbitrato

Articolo 14.4

Apertura della procedura di arbitrato

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 14.3, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato per il commercio. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2.

Articolo 14.5

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione al comitato per il commercio della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

3. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 14.18, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.

4. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

Articolo 14.6

Relazione interinale del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale trasmette alle parti, entro novanta giorni dalla sua costituzione, una relazione interinale che espone le constatazioni dei fatti, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le principali motivazioni delle sue conclusioni e racco-

mandazioni. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale dovrebbe comunque essere trasmessa entro centoventi giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2. Le parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro quattordici giorni dalla sua trasmissione.

3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per trasmettere la relazione interinale entro la metà del termine di cui al paragrafo 1 e le parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro la metà del termine di cui al paragrafo 2.

4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il lodo finale del collegio arbitrale contiene un esame degli argomenti avanzati nella fase di riesame intermedio.

Articolo 14.7

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle parti e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di trasmettere il suo lodo. Il lodo deve comunque essere trasmesso entro centocinquanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per trasmettere il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo dovrebbe comunque essere trasmesso entro settantacinque giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

Sottosezione B

Esecuzione

Articolo 14.8

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo arbitrale.

*Articolo 14.9***Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione**

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo che le sarà necessario per dare esecuzione al lodo.
2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica ad opera della parte convenuta di cui al paragrafo 1 la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta è notificata all'altra parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione alle parti e al comitato per il commercio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione è di trentacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

*Articolo 14.10***Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale**

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato per il commercio le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le parti non concordino sull'esistenza di una misura o sulla compatibilità tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 14.2. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione è di sessanta giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.

*Articolo 14.11***Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione**

1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale stabilisce che non è stata presa alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2, la parte convenuta presenta, su richiesta della parte attrice, un'offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se un accordo sull'indennizzo non è raggiunto entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla trasmissione della pronuncia a norma dell'articolo 14.10 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 1, non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la parte attrice è autorizzata, previa notifica alla parte convenuta e al comitato per il commercio, a sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2, in misura equivalente all'annullamento o alla diminuzione dei benefici causati dalla violazione. La notifica specifica il livello degli obblighi che la parte attrice intende sospendere. La parte attrice può applicare la sospensione dieci giorni dopo la data della notifica, a meno che la parte convenuta abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 4.
3. Nel sospendere gli obblighi, la parte attrice può scegliere di aumentare le aliquote dei suoi dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o della diminuzione dei benefici causata dalla violazione.
4. Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento o alla diminuzione dei benefici causati dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario trasmette il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non abbia trasmesso il proprio lodo; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.
5. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione è di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 4.

6. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto previsto all'articolo 14.2, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Articolo 14.12

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure che ha preso per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonché la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.

2. Se entro trenta giorni dalla notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione alle parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14.2, la sospensione degli obblighi è revocata.

3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione è di sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

Sottosezione C

Disposizioni comuni

Articolo 14.13

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica della soluzione concordata, la procedura è chiusa.

Articolo 14.14

Regolamento di procedura

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono specificate nell'allegato 14-B.

2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformità all'allegato 14-B.

Articolo 14.15

Informazioni e consulenza tecnica

Su istanza di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per la procedura arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti, che possono formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale, in conformità all'allegato 14-B.

Articolo 14.16

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 14.2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Se un obbligo derivante dal presente accordo è identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con le interpretazioni pertinenti stabilite dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2.

Articolo 14.17

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è in alcun caso reso pubblico.

2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Salvo diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte.

SEZIONE D

Disposizioni generali

Articolo 14.18

Elenco degli arbitri

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle parti indica cinque persone. Le parti indicano anche cinque persone, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni oggetto della controversia né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono conformarsi alle disposizioni dell'allegato 14-C.

Articolo 14.19

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo fa salve eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.

2. Tuttavia, se una parte ha avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica, o in base al presente capo o in base all'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre, una parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In un simile caso, dopo che è stato aperto un procedimento di risoluzione della controversia la parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo.

3. Ai fini del paragrafo 2:

a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano aperti quando una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuto nell'allegato 2 dell'accordo OMC; si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa dell'OMC;

b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano aperti quando una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 14.4, paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle parti e al comitato per il commercio in conformità dell'articolo 14.7.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

Articolo 14.20

Termini

1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la trasmissione dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le parti.

CAPO 15

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 15.1

Comitato per il commercio

1. Le parti istituiscono un comitato per il commercio⁽⁸⁸⁾ comprendente rappresentanti della parte UE e rappresentanti della Corea.

2. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno alternativamente a Bruxelles o a Seul o su richiesta di una delle parti. Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro per il commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile del commercio, o dalle persone da essi designate. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.

3. Il comitato per il commercio:

- a) assicura il buon funzionamento del presente accordo;
- b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
- c) sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo;
- d) esamina i modi per rafforzare le relazioni commerciali tra le parti;
- e) fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), cerca i modi e i metodi appropriati per prevenire i problemi che possono insorgere nei settori oggetto del presente accordo o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;

⁽⁸⁸⁾ Come indicato nel protocollo sulla cooperazione culturale, il comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il protocollo e il comitato per la cooperazione culturale esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio in relazione a tale protocollo, ove queste funzioni siano pertinenti ai fini della sua applicazione.

- f) studia l'evoluzione degli scambi commerciali tra le parti;
- g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto del presente accordo.

4. Il comitato per il commercio può:

- a) decidere di istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi e delegare loro responsabilità;
- b) comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della società civile;
- c) esaminare le possibili modifiche del presente accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti;
- d) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo;
- e) emettere raccomandazioni o adottare decisioni nei modi previsti dal presente accordo;
- f) adottare il proprio regolamento interno;
- g) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le parti possano convenire.

5. Il comitato per il commercio riferisce al comitato misto sulle sue attività e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto.

6. Fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), le parti possono sottoporre al comitato per il commercio ogni questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.

7. Se una parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate.

8. Riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'apertura, le parti confermano il loro intento di prendere in considerazione, secondo le rispettive pratiche, il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralità di prospettive nell'attuazione del presente accordo.

Articolo 15.2

Comitati specializzati

1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio:

- a) il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci);
- b) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, di cui all'articolo 5.10 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie);

c) il comitato doganale, di cui all'articolo 6.16 (Comitato doganale). Nei settori coperti esclusivamente dall'accordo doganale, il comitato doganale agisce come comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi di tale accordo;

d) il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, di cui all'articolo 7.3 (Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico);

e) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 13.12 (Meccanismo istituzionale);

f) il comitato per le zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana, di cui all'allegato IV del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Il mandato e i compiti dei comitati specializzati sono definiti nei capi e nei protocolli pertinenti del presente accordo.

2. Il comitato per il commercio può decidere di istituire altri comitati specializzati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato per il commercio decide la composizione, i compiti e il funzionamento dei comitati specializzati istituiti ai sensi del presente articolo.

3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i comitati specializzati si riuniscono di norma una volta all'anno, al livello appropriato, alternativamente a Bruxelles o a Seul, o su richiesta di una delle parti o del comitato per il commercio, e sono copresieduti da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.

4. I comitati specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono sulle loro attività al comitato per il commercio in ciascuna delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.

5. Il comitato per il commercio può decidere di modificare o di assumere il compito assegnato a un comitato specializzato o di sciogliere un comitato specializzato.

Articolo 15.3

Gruppi di lavoro

1. Sono istituiti sotto gli auspici del comitato per il commercio i seguenti gruppi di lavoro:

- a) il gruppo di lavoro «Veicoli a motore e loro parti», di cui all'articolo 9.2 (Gruppo di lavoro «Veicoli a motore e loro parti») dell'allegato 2-C (Veicoli a motore e loro parti);

- b) il gruppo di lavoro «Prodotti farmaceutici e dispositivi medici», di cui all'articolo 5.3 (Cooperazione regolamentare) dell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici);
- c) il gruppo di lavoro «Prodotti chimici», di cui al paragrafo 4 dell'allegato 2-E (Prodotti chimici);
- d) il gruppo di lavoro «Cooperazione in materia di difesa commerciale», di cui all'articolo 3.16, paragrafo 1 (Gruppo di lavoro «Cooperazione in materia di difesa commerciale»);
- e) il gruppo di lavoro «Accordi di mutuo riconoscimento», di cui all'articolo 7.21, paragrafo 6 (Mutuo riconoscimento);
- f) il gruppo di lavoro «Appalti pubblici», di cui all'articolo 9.3 (Gruppo di lavoro «Appalti pubblici»);
- g) il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche», di cui all'articolo 10.25 (Gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»).

2. Il comitato per il commercio può decidere di costituire altri gruppi di lavoro per un compito o su un tema specifici. Il comitato per il commercio determina la composizione, i compiti e il funzionamento dei gruppi di lavoro. Ogni riunione regolare o ad hoc tra le parti che abbia per oggetto materie disciplinate dal presente accordo è considerata un gruppo di lavoro ai sensi del presente articolo.

3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i gruppi di lavoro si riuniscono, a un livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono o su richiesta di una delle parti o del comitato per il commercio. Sono copresieduti da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea. I gruppi di lavoro stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.

4. I gruppi di lavoro informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono sulle loro attività al comitato per il commercio in ciascuna delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un gruppo di lavoro non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.

5. Il comitato per il commercio può decidere di modificare o di assumere il compito assegnato a un gruppo di lavoro o di sciogliere un gruppo di lavoro.

2. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per attuarle. Il comitato per il commercio può anche formulare appropriate raccomandazioni.

3. Il comitato per il commercio elabora le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le parti.

Articolo 15.5

Modifiche

1. Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, alla data convenuta dalle parti.

2. In deroga al paragrafo 1, il comitato per il commercio può decidere di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo. Le parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

Articolo 15.6

Punti di contatto

1. Per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione del presente accordo, all'entrata in vigore di quest'ultimo le parti designano dei coordinatori. La designazione dei coordinatori fa salva la designazione specifica di autorità competenti in base alle disposizioni di capi specifici del presente accordo.

2. Su richiesta di una delle parti, il coordinatore dell'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.

3. Nella misura consentita dalla rispettiva legislazione, ciascuna delle parti fornisce tramite i suoi coordinatori informazioni su richiesta dell'altra parte e risponde sollecitamente a qualsiasi domanda dell'altra parte in relazione a misure esistenti o proposte che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali tra le parti.

Articolo 15.4

Decisioni

1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per il commercio ha la facoltà di prendere decisioni su ogni questione nei casi previsti dal presente accordo.

Articolo 15.7

Disposizioni in materia fiscale

1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.

2. Le disposizioni del presente accordo non modificano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da convenzioni fiscali tra la Corea e i diversi Stati membri dell'Unione europea. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima nella misura dell'incompatibilità. Nel caso di una convenzione fiscale tra la Corea e i diversi Stati membri dell'Unione europea, spetta alle sole autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare congiuntamente se esista un conflitto tra il presente accordo e la convenzione.

3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le parti stabiliscano una distinzione, nell'applicazione delle disposizioni delle rispettive legislazioni fiscali, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito.

4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.

Articolo 15.8

Eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti

1. Se una parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda il commercio di merci e servizi e lo stabilimento.

2. Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1.

Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto è necessario per porre rimedio alle difficoltà della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con lo Statuto del Fondo monetario internazionale, secondo il caso.

3. La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure restrittive, o le modifica, ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

4. Se le restrizioni sono adottate o mantenute, in seno al comitato per il commercio ha luogo sollecitamente una consultazione nel corso della quale sono valutate la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le restrizioni adottate a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

- a) la natura e la portata delle difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti e ai rapporti finanziari con l'estero;
- b) l'ambiente economico commerciale esterno; o
- c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.

Nel corso delle consultazioni è valutata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4 e sono presi in considerazione tutti i dati, statistici o di altro tipo, comunicati dal Fondo monetario internazionale (di seguito «FMI») relativi al cambio delle valute, alle riserve monetarie e alla bilancia dei pagamenti; le conclusioni sono basate sulla valutazione del FMI della bilancia dei pagamenti e della situazione finanziaria esterna della parte interessata.

Articolo 15.9

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso che:

- a) imponga alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
- b) impedisca alle parti di adottare i provvedimenti che esse considerino necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alle attività economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare le forze armate;
 - ii) relativi a materiali fissili e per la fusione o a materiali da cui essi sono derivati;
 - iii) adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o
- c) impedisca alle parti di agire per adempiere i propri obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 15.10

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore sessanta giorni dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge o in altra data convenuta dalle parti.

3. In deroga ai paragrafi 2 e 5, le parti applicano il protocollo sulla cooperazione culturale a partire dal primo giorno del terzo mese seguente la data in cui la Corea ha depositato il suo strumento di ratifica della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 (di seguito «convenzione UNESCO») presso il segretariato dell'UNESCO a Parigi, a meno che la Corea abbia depositato il suo strumento di ratifica della convenzione UNESCO prima dello scambio di notifiche di cui ai paragrafi 2 o 5.

4. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli affari esteri e del commercio della Corea, o al suo successore.

5. a) Il presente accordo è provvisoriamente applicato a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui la parte UE e la Corea si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive pertinenti procedure.

b) Se una parte non è in grado di applicare provvisoriamente certe disposizioni del presente accordo, ne informa l'altra parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga alla lettera a), a condizione che l'altra parte abbia espletato le necessarie procedure e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro dieci giorni dalla notifica dell'impossibilità di applicare provvisoriamente certe disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese seguente la notifica.

c) Una parte può porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra parte e con effetto il primo giorno del mese seguente la notifica.

d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati provvisoriamente, per «entrata in vigore del presente accordo» si intende la data dell'applicazione provvisoria.

Articolo 15.11

Durata

1. Il presente accordo ha durata illimitata.
2. Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.

Articolo 15.12

Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano ogni provvedimento di natura generale o specifica necessario per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati.

2. Le parti possono immediatamente adottare i provvedimenti appropriati in conformità del diritto internazionale in caso di denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale.

Articolo 15.13

Allegati, appendici, protocolli e note

Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 15.14

Relazione con altri accordi

1. Salvo diversa indicazione, gli accordi precedenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e/o la Comunità europea e/o l'Unione europea e la Corea non sono sostituiti o abrogati dal presente accordo.

2. Il presente accordo fa parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dall'accordo quadro. Esso costituisce un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro.

3. Il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale sostituisce l'accordo doganale per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa reciproca.

4. Le parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.

Articolo 15.15

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite in tali trattati e, d'altra parte, al territorio della Corea. Ogni riferimento al «territorio» nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita indicazione.

2. Per quanto riguarda le disposizioni relative al regime doganale delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'UE non comprese nei territori di cui al paragrafo 1.

Articolo 15.16

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на шести октомври две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el seis de octubre de dos mil diez.

V Bruselu dne šestého října dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette oktober to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Oktober zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta oktoobrikuu kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the sixth day of October in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì sei ottobre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų spalio šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizedik év október hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de zesde oktober tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego października roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em seis de Outubro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la şase octombrie două mii zece.

V Bruseli dňa šiesteho októbra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne šestega oktobra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den sjätte oktober tjugohundratio.

2010년 10월 6일 브뤼셀에서 작성되었다.

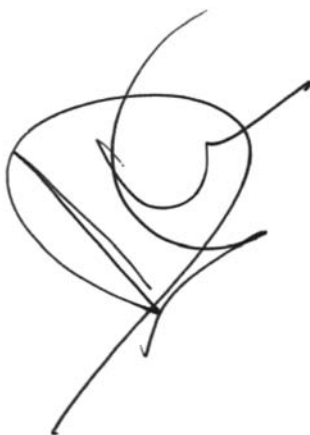
14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/75

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française



14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/77

Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



A Magyar Köztársaság részéről



Għal Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa



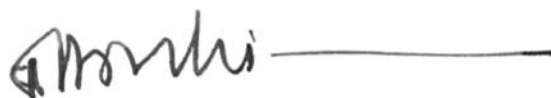
14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/79

Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európske úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



대한민국을 위하여



ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 del capo 1	Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 2-A del capo 2	Soppressione dei dazi doganali
Allegato 2-B del capo 2	Elettronica
Allegato 2-C del capo 2	Veicoli a motore e loro parti
Allegato 2-D del capo 2	Prodotti farmaceutici e dispositivi medici
Allegato 2-E del capo 2	Prodotti chimici
Allegato 3 del capo 3	Misure di salvaguardia agricole
Allegato 4 del capo 4	Coordinatore TBT
Allegato 5 del capo 5	Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 6 del capo 6	Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 7-A del capo 7	Elenchi di impegni
Allegato 7-B del capo 7	Esonero NPF
Allegato 7-C del capo 7	Elenco dei casi di esonero NPF
Allegato 7-D del capo 7	Ulteriore impegno sui servizi finanziari
Allegato 8 del capo 8	Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 9 del capo 9	Contratti BOT e concessioni di lavori pubblici
Allegato 10-A del capo 10	Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
Allegato 10-B del capo 10	Indicazioni geografiche di vini, vini aromatizzati e bevande spiritose
Allegato 11 del capo 11	Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 12 del capo 12	Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 13 del capo 13	Cooperazione in materia di commercio e di sviluppo sostenibile
Allegato 14-A del capo 14	Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie
Allegato 14-B del capo 14	Regole di procedura dell'arbitrato
Allegato 14-C del capo 14	Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori
Allegato 15 del capo 15	Lasciato intenzionalmente in bianco

ALLEGATO 1

Lasciato intenzionalmente in bianco

ALLEGATO 2-A

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

1. Salvo quanto altrimenti stabilito nella tabella dei dazi di ciascuna delle parti acclusa al presente allegato, alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna delle parti si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva a norma dell'articolo 2.5, paragrafo 1:
- a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «0» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «2» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in tre tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «3» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale ⁽¹⁾;
 - d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «5» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «6» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in sette tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «7» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «10» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in undici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «12» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in tredici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «13» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in quattordici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «15» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in sedici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «18» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in diciannove tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «20» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in ventuno tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

⁽¹⁾ In deroga al paragrafo 1, lettera c), i dazi doganali sulle merci originarie di cui alle voci classificate nel SA, capitolo 87, e comprese nella categoria «3» di soppressione progressiva dei dazi della tariffa di una parte sono oggetto di una riduzione del 30 % dell'aliquota di base a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di un ulteriore 30 % dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 2, di un ulteriore 20 % dell'aliquota base a decorrere dal primo giorno dell'anno 3 e di un ulteriore 20 % dell'aliquota base a decorrere dal primo giorno dell'anno 4. Successivamente le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale.

- m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «10-A» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono oggetto di una riduzione del 5 % dell'aliquota di base a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi doganali sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 5 % dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 3, di un ulteriore 7 % dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 4 e di un ulteriore 7 % dell'aliquota di base ogni anno successivo fino all'anno 6. I dazi sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 10 % dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 7 e di un ulteriore 10 % dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 8. I dazi sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 12 % dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 9, di un ulteriore 17 % dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 10 e di un ulteriore 20 % dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 11. Successivamente le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale;
- n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «10-B» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono oggetto di una riduzione al 20 %, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 20 % ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in nove tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «12-A» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono mantenuti al livello delle aliquote di base dall'anno 1 all'anno 9. A decorrere dal primo giorno dell'anno 10 i dazi doganali sono soppressi in quattro tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- p) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «16-A» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono oggetto di una riduzione al 30 %, ad valorem, in sedici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le merci in questione sono esenti da qualsiasi dazio doganale a decorrere dal primo giorno dell'anno 17;
- q) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «S-A» sono così disciplinati:
- i) per le merci entrate in Corea tra il 1° maggio e il 15 ottobre, i dazi doganali sono soppressi in diciotto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - ii) per le merci entrate in Corea dal 16 ottobre al 30 aprile, i dazi doganali sono ridotti al 24 %, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 24 % ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in quattro tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- r) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «S-B» sono così disciplinati:
- i) per le merci entrate in Corea dal 1° settembre fino alla fine di febbraio, i dazi doganali sono mantenuti al livello delle aliquote di base;
 - ii) per le merci entrate in Corea dal 1° marzo al 31 agosto, i dazi doganali sono ridotti al 30 %, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 30 % ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in sei tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- s) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «E» di soppressione progressiva dei dazi sono mantenuti al livello delle aliquote di base;
- t) nessuno degli obblighi in materia di dazi doganali stabiliti dal presente accordo si applica alle voci di cui alla categoria «X» di soppressione progressiva dei dazi. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi della Corea connessi all'attuazione degli impegni di cui documento OMC WT/Let/492 (Certificazione delle modifiche e delle rettifiche dell'elenco LX-Repubblica di Corea) del 13 aprile 2005 e successive modificazioni.
2. Ogni voce della tabella di ciascuna delle parti reca l'indicazione dell'aliquota di base del dazio doganale e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio doganale corrispondente a ciascuna fase di riduzione dei dazi per la voce in questione.
3. Nelle fasi intermedie le aliquote dei dazi doganali sono arrotondate per difetto perlomeno al decimale di punto percentuale più vicino oppure, laddove l'aliquota del dazio doganale sia espressa in unità monetarie, perlomeno al decimo di cent di euro più vicino nel caso della parte UE e al won coreano più vicino nel caso della Corea.
4. Ai fini del presente allegato e della tabella dei dazi di ciascuna parte, ogni riduzione annuale ha effetto a far data dal primo giorno dell'anno interessato, quale definito al paragrafo 5.

5. Ai fini del presente allegato e dell'appendice 2-A-1, si intende per:

- a) «anno 1», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;
- b) «anno 2», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- c) «anno 3», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- d) «anno 4», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- e) «anno 5», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- f) «anno 6», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- g) «anno 7», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sesto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- h) «anno 8», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del settimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- i) «anno 9», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'ottavo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- j) «anno 10», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del nono anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- k) «anno 11», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del decimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- l) «anno 12», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'undicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- m) «anno 13», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- n) «anno 14», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del tredicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- o) «anno 15», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quattordicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- p) «anno 16», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quindicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- q) «anno 17», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sedicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- r) «anno 18», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciassettesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- s) «anno 19», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciottesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- t) «anno 20», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciannovesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.
- u) «anno 21», il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del ventesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.

TABELLA DEI DAZI DELLA COREA

Note generali

1. Rapporto con l'Harmonized Tariff Schedule of Korea (HSK): le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione dell'HSK e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo dell'HSK. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni dell'HSK, hanno il medesimo significato di queste ultime.
2. Aliquote di base dei dazi doganali: le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote doganali coreane della nazione più favorita in vigore alla data del 6 maggio 2007.

Tabella dei dazi della Corea

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0101101000	Cavalli (riproduttori)	0	0	
0101109000	Altri	8	5	
0101901010	Cavalli da corsa	8	5	
0101901090	Altri	8	5	
0101909000	Altri	8	10	
0102101000	Mucche da latte	89,1	0	
0102102000	Bovini da carne	89,1	0	
0102109000	Altri	89,1	0	
0102901000	Mucche da latte	40	15	
0102902000	Bovini da carne	40	15	
0102909000	Altri	0	0	
0103100000	Riproduttori di razza pura	18	0	
0103910000	Di peso inferiore a 50 kg	18	10	
0103920000	Di peso pari o superiore a 50 kg	18	10	
0104101000	Riproduttori di razza pura	0	0	
0104109000	Altri	8	0	
0104201000	Capre da latte	8	10	
0104209000	Altri	8	0	
0105111000	Riproduttori di razza pura	9	0	
0105119000	Altri	9	0	
0105120000	Tacchini	9	0	
0105191010	Riproduttori di razza pura	0	0	
0105191090	Altri	18	0	
0105199000	Altri	9	0	
0105941000	Riproduttori di razza pura	9	0	
0105949000	Altri	9	3	
0105991010	Riproduttori di razza pura	0	0	
0105991090	Altri	18	0	
0105992000	Tacchini	9	0	
0105999000	Altri	9	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/87

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0106110000	Primati	8	0	
0106120000	Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei; lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni))	8	0	
0106191000	Cani	8	3	
0106192010	Riproduttori di razza pura	0	0	
0106192090	Altri	8	0	
0106193000	Cervi	8	10	
0106194000	Orsi	8	0	
0106195010	Riproduttori di razza pura	0	0	
0106195090	Altri	8	0	
0106196010	Riproduttori di razza pura	0	0	
0106196090	Altri	8	0	
0106199000	Altri	8	0	
0106201000	Serpenti	8	0	
0106202000	Tartarughe d'acqua dolce	8	3	
0106203000	Tartarughe marine	8	0	
0106209000	Altri	8	0	
0106310000	Uccelli rapaci	8	5	
0106320000	Psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua)	8	5	
0106390000	Altri	8	0	
0106901000	Anfibi	8	0	
0106902010	Api mellifere	8	5	
0106902090	Altri	8	0	
0106903010	Arenicole	8	0	
0106903020	Vermi della famiglia Tubificidae (Tubifex tubifex)	8	0	
0106903090	Altri	8	0	
0106909000	Altri	8	3	
0201100000	Carcasse e mezzene	40	15	Vedasi allegato 3
0201200000	Altri pezzi, non disossati	40	15	Vedasi allegato 3
0201300000	Disossati	40	15	Vedasi allegato 3

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0202100000	Carcasse e mezzene	40	15	Vedasi allegato 3
0202200000	Altri pezzi, non disossati	40	15	Vedasi allegato 3
0202300000	Disossati	40	15	Vedasi allegato 3
0203110000	Carcasse e mezzene	22,5	5	
0203120000	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati	22,5	5	
0203191000	Pancetta («streaky pork»)	22,5	10	Vedasi allegato 3
0203199000	Altre	22,5	10	Vedasi allegato 3
0203210000	Carcasse e mezzene	25	5	
0203220000	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati	25	5	
0203291000	Pancetta («streaky pork»)	25	10	
0203299000	Altre	25	5	
0204100000	Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	22,5	10	
0204210000	Carcasse e mezzene	22,5	10	
0204220000	Altri pezzi, non disossati	22,5	10	
0204230000	Disossati	22,5	10	
0204300000	Carcasse e mezzene di agnello, congelate	22,5	10	
0204410000	Carcasse e mezzene	22,5	10	
0204420000	Altri pezzi, non disossati	22,5	10	
0204430000	Disossati	22,5	10	
0204501000	Freschi o refrigerati	22,5	10	
0204502000	Congelati	22,5	10	
0205001000	Freschi o refrigerati	27	10	
0205002000	Congelati	27	10	
0206100000	Della specie bovina, fresche o refrigerate	18	15	
0206210000	Lingue	18	15	
0206220000	Fegati	18	15	
0206291000	Code	18	15	
0206292000	Zampe	18	15	
0206299000	Altro	18	15	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/89

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0206300000	Della specie suina, fresche o refrigerate	18	7	
0206410000	Fegati	18	5	
0206491000	Zampe	18	6	
0206499000	Altre	18	5	
0206800000	Altre, fresche o refrigerate	18	15	
0206900000	Altre, congelate	18	15	
0207111000	Di peso inferiore o uguale a 550 g	18	12	
0207119000	Altri	18	12	
0207121000	Di peso inferiore o uguale a 550 g	20	12	
0207129000	Altri	20	10	
0207131010	Cosce	18	10	
0207131020	Petti	18	10	
0207131030	Ale	18	10	
0207131090	Altri	18	10	
0207132010	Fegati	22,5	10	
0207132090	Altri	27	10	
0207141010	Cosce	20	10	
0207141020	Petti	20	13	
0207141030	Ale	20	13	
0207141090	Altri	20	10	
0207142010	Fegati	22,5	10	
0207142090	Altri	27	10	
0207240000	Interi, freschi o refrigerati	18	10	
0207250000	Interi, congelati	18	7	
0207261000	Tagli	18	10	
0207262010	Fegati	22,5	10	
0207262090	Altri	27	10	
0207271000	Tagli	18	7	
0207272010	Fegati	22,5	10	
0207272090	Altri	27	10	
0207320000	Interi, freschi o refrigerati	18	10	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0207330000	Interi, congelati	18	13	
0207340000	Fegati grassi, freschi o refrigerati	22,5	10	
0207351000	Tagli	18	10	
0207352010	Fegati	22,5	10	
0207352090	Altri	27	10	
0207361000	Tagli	18	13	
0207362010	Fegati	22,5	7	
0207362090	Altri	27	10	
0208100000	Di conigli o di lepri	22,5	10	
0208300000	Di primati	18	5	
0208400000	Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei) di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sirenii)	30	3	
0208500000	Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	18	0	
0208901000	Di cervi	27	10	
0208909010	Di animali marini	30	3	
0208909090	Altri	18	10	
0209001000	Grasso di maiale	3	0	
0209002000	Grasso di volatili	3	0	
0210110000	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati	25	5	
0210120000	Pancette (ventresche) e loro pezzi	30	5	
0210190000	Altre	25	5	
0210201000	Secchi o affumicati	27	15	
0210209000	Altri	27	15	
0210910000	Di primati	22,5	10	
0210920000	Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei) di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sirenii)	22,5	10	
0210930000	Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	22,5	10	
0210991010	Di bovini	22,5	15	
0210991020	Di suini	22,5	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/91

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0210991030	Di volatili	22,5	10	
0210991090	Altri	22,5	10	
0210999010	Carni di animali delle specie ovina o caprina	22,5	10	
0210999020	Carni di volatili	22,5	10	
0210999090	Altri	22,5	10	
0301101000	Carpe dorate	10	0	
0301102000	Pesci tropicali	10	3	
0301109000	Altri	10	3	
0301911000	Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae	10	7	
0301912000	Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster	10	7	
0301921000	Anguille cieche (per acquacoltura)	0	0	
0301929000	Altri	Il valore più elevato tra il 30 % e 1 908 won/kg	10	
0301930000	Carpe	10	0	
0301940000	Tonni rossi (Thunnus thynnus)	10	3	
0301950000	Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)	10	3	
0301992000	Carangidi (seriola o «yellow tail»)	10	3	
0301994010	Avannotti (per acquacoltura)	0	0	
0301994090	Altri	Il valore più elevato tra il 40 % e 2 781 won/kg	10	
0301995000	Grongo	10	5	
0301996000	Grongo murena	10	5	
0301997000	Eptatretus burger	10	3	
0301998000	Pesci di forma appiattita	10	10	
0301999010	Epinephelus septemfasciatus	10	3	
0301999020	Pesce palla	10	5	
0301999030	Tilapia	10	0	
0301999040	Scorfano di fondale (compreso il sebaste)	10	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0301999051	Avannotti (per acquacoltura)	0	0	
0301999059	Altri	38	5	
0301999060	Cefalo (<i>Mugilcephalus</i>)	10	5	
0301999070	Cobite di stagno orientale (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>)	10	3	
0301999080	Lupo di mare	10	3	
0301999091	Famiglia Hexagrammidae (<i>Hexagrammos</i> spp., <i>Agrammus</i> spp.)	10	3	
0301999092	Carassio	10	3	
0301999093	Salmoni	10	5	
0301999094	Carpa erbivora	10	0	
0301999095	Scienidi	36	10	
0301999099	Altri	10	10	
0302111000	Salmo trutta, <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i>	20	10	
0302112000	<i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	20	10	
0302120000	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	20	5	
0302190000	Altri	20	5	
0302210000	Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	20	10	
0302220000	Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	20	10	
0302230000	Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	20	10	
0302290000	Altri	20	10	
0302310000	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	20	3	
0302320000	Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	20	3	
0302330000	Tonnetti striati	20	3	
0302340000	Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	20	3	
0302350000	Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)	20	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/93

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0302360000	Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	20	0	
0302390000	Altri	20	3	
0302400000	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	20	5	
0302500000	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	20	10	
0302610000	Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	20	5	
0302620000	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	20	5	
0302630000	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	20	0	
0302640000	Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	20	10	
0302650000	Squali	20	3	
0302660000	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	20	10	
0302670000	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	20	3	
0302680000	Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	20	5	
0302691000	Merluzzi dell'Alaska	20	10	
0302692000	Carangidi (<i>seriola</i> o «yellow tail»)	20	5	
0302693000	Pesce coltello	20	10	
0302694000	Orata di mare	20	10	
0302695000	Grongo	20	10	
0302696000	Grongo murena	20	5	
0302697000	Suri o sugarelli	20	10	
0302698000	Pesci dell'ordine dei beloniformi (compresa la famiglia degli emiranfidi)	20	0	
0302699010	Lanzardo	20	10	
0302699020	Pesce palla	20	7	
0302699030	Fieto	20	5	
0302699040	Rana pescatrice	20	10	
0302699090	Altri	20	10	
0302701000	Fegati	20	3	
0302702000	Uova e lattimi	20	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0303110000	Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	10	5	
0303190000	Altri	10	5	
0303210000	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	10	10	
0303220000	Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	10	5	
0303290000	Altri	10	5	
0303310000	Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	10	10	
0303320000	Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	10	10	
0303330000	Sogliola (<i>Solea</i> spp.)	10	10	
0303390000	Altri	10	Vedasi paragrafo 5 dell'appendice 2-A-1	
0303410000	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	10	3	
0303420000	Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	10	3	
0303430000	Tonnetti striati	10	3	
0303440000	Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	10	3	
0303450000	Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)	10	0	
0303460000	Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	10	3	
0303490000	Altri	10	3	
0303510000	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10	7	
0303520000	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	10	10	
0303610000	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	10	3	
0303620000	Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	10	3	
0303710000	Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	10	10	
0303720000	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	10	5	
0303730000	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	10	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/95

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0303740000	Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	10	12-A	
0303750000	Squali	10	5	
0303760000	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	10	10	
0303770000	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	10	10	
0303780000	Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	10	10	
0303791000	Merluzzi dell'Alaska	30	E	
0303792000	Carbonaro dell'Alaska	10	5	
0303793000	Pesce coltello	10	10	
0303794010	Branchiostegus Japonicus	10	5	
0303794090	Altri	10	10	
0303795000	Grongo	10	10	
0303796000	Larimichthys polyactis	10	10	
0303797000	Suri o sugarelli	10	10	
0303798000	Pesci dell'ordine dei beloniformi (compresa la famiglia degli emiranfidi)	34	10	
0303799010	Lanzardo	10	10	
0303799020	Pesce palla	10	10	
0303799030	Sperlano del Mar Bianco	10	5	
0303799040	Pesci del genere Sebastolobus	10	0	
0303799050	Pesce San Pietro	10	3	
0303799060	Sgombro di Atka	10	3	
0303799070	Scorfano di fondale (compreso il sebasto)	10	10-A	
0303799080	Hoki	10	7	
0303799091	Rana pescatrice	10	10	
0303799092	Missina (del Pacifico, dell'Atlantico)	10	7	
0303799093	Razza Raja tongu	10	10	
0303799094	Cefalone	10	0	
0303799095	Scienidi	57	E	
0303799096	Razza Bathyrja sp.	10	10	
0303799097	Cicerello	10	10	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0303799098	Austromerluzzi diversi dal <i>Dissostichus</i> spp.	10	3	
0303799099	Altri	10	10	
0303801000	Fegati	10	5	
0303802010	Di merluzzi dell'Alaska	10	5	
0303802090	Altri	10	5	
0304111000	Filetti	20	3	
0304112000	Surimi di pesce	20	3	
0304119000	Altri	20	3	
0304121000	Filetti	20	5	
0304122000	Surimi di pesce	20	5	
0304129000	Altri	20	5	
0304191010	Filetti	20	10	
0304191020	Surimi di pesce	20	5	
0304191090	Altri	20	5	
0304192010	Filetti	20	10	
0304192020	Surimi di pesce	20	3	
0304192090	Altri	20	3	
0304193010	Filetti	20	0	
0304193020	Surimi di pesce	20	3	
0304193090	Altri	20	3	
0304199010	Filetti	20	5	
0304199020	Surimi di pesce	20	5	
0304199090	Altri	20	5	
0304210000	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	10	3	
0304220000	Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	10	3	
0304291000	Di merluzzi dell'Alaska	10	10	
0304292000	Di grongo	10	10	
0304293000	Di merluzzo	10	10	
0304294000	Di passera di mare	10	10	
0304295000	Di tonni rossi	10	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/97

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0304296000	Di austromerluzzi diversi dal <i>Dissostichus</i> spp.	10	3	
0304297000	Di tilapia	10	0	
0304298000	Di <i>Stephanolepis cirrhifer</i>	10	3	
0304299000	Altri	10	5	
0304911000	Surimi di pesce congelato	10	3	
0304919000	Altri	10	3	
0304921000	Surimi di pesce congelato	10	5	
0304929000	Altri	10	5	
0304991010	Surimi di pesce congelato	10	3	
0304991090	Altri	10	3	
0304999010	Surimi di pesce congelato	10	5	
0304999090	Altri	10	5	
0305100000	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	20	3	
0305201000	Fegati	20	3	
0305202000	Uova e lattimi, secchi	20	3	
0305203000	Uova e lattimi, affumicati	20	3	
0305204010	Di merluzzi dell'Alaska	20	5	
0305204020	Di <i>Larimichthys polyactis</i>	20	3	
0305204030	Di aringhe	20	5	
0305204090	Altri	20	3	
0305301000	Secchi	20	3	
0305302000	Salati o in salamoia	20	3	
0305410000	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	20	5	
0305420000	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	20	3	
0305491000	Acciughe	20	5	
0305492000	Merluzzi dell'Alaska	20	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0305499000	Altri	20	3	
0305510000	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20	10	
0305591000	Pinne di squalo	20	5	
0305592000	Acciughe	20	10	
0305593000	Merluzzi dell'Alaska	20	3	
0305594000	<i>Larimichthys polyactis</i>	20	10	
0305595000	Pesce palla	20	0	
0305596000	Grongo murena	20	3	
0305597000	Cicerello	20	5	
0305598000	Pesci della famiglia dei folidi (<i>Enedrias nebulosus</i>), compresi i bianchetti (novellame)	20	0	
0305599000	Altri	20	5	
0305610000	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	20	3	
0305620000	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20	5	
0305631000	Acciughe salate e fermentate	20	10	
0305639000	Altri	20	5	
0305691000	Salmoni	20	5	
0305692000	Trote	20	10	
0305693000	Pesce coltello	20	5	
0305694000	Sardine	20	3	
0305695000	Sgombri	20	10	
0305696000	<i>Larimichthys polyactis</i>	20	10	
0305697000	Suri o sugarelli	20	10	
0305698000	Pesci dell'ordine dei beloniformi (compresa la famiglia degli emiranfidi)	20	0	
0305699000	Altri	20	3	
0306110000	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	20	3	
0306120000	Astici (<i>Homarus</i> spp.)	20	3	
0306131000	Pelati	20	5	
0306139000	Altri	20	10	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/99

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0306141000	Polpa di granchio	20	10	
0306142000	Granchi reali	20	3	
0306143000	Granchi nuotatori	14	10	
0306149000	Altri	14	10	
0306190000	Altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	20	10	
0306210000	Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	20	3	
0306220000	Astici (Homarus spp.)	20	3	
0306231000	Vivi, freschi o refrigerati	20	3	
0306232000	Secchi	20	3	
0306233000	Salati o in salamoia	Il valore più elevato tra il 50 % e 363 won/kg	10	
0306241010	Granchi nuotatori	20	10	
0306241020	Grancevole artiche	20	10	
0306241090	Altri	20	10	
0306242000	Secchi	20	5	
0306243000	Salati o in salamoia	20	10	
0306291000	Vivi, freschi o refrigerati	20	10	
0306292000	Secchi	20	10	
0306293000	Salati o in salamoia	20	5	
0307101011	Per ostricoltura	0	0	
0307101019	Altri	5	3	
0307101090	Altri	20	5	
0307102000	Congelate	20	5	
0307103000	Essiccate	20	5	
0307104000	Salate o in salamoia	20	3	
0307210000	Vive, fresche o refrigerate	20	10	
0307291000	Congelate	20	10	
0307292000	Secche	20	10	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0307293000	Salate o in salamoia	20	3	
0307310000	Vivi, freschi o refrigerati	20	7	
0307391000	Congelati	20	10	
0307392000	Secchi	20	10	
0307399000	Altri	20	5	
0307411000	Seppie	10	5	
0307412000	Seppiole	10	10	
0307491010	Seppie	10	10	
0307491020	Seppiole	22	E	
0307492000	Salate o in salamoia	10	10	
0307493000	Essiccate	10	10	
0307511000	Ottopodi come l' <i>Octopus variabilis</i>	20	7	
0307512000	Polpo indopacifico	20	10	
0307519000	Altri	20	10	
0307591010	Polpi o piovre	20	10	
0307591020	Ottopodi come l' <i>Octopus variabilis</i>	20	10	
0307591030	Polpo indopacifico	20	10	
0307591090	Altri	20	3	
0307592000	Essiccati	20	10	
0307599000	Altri	20	5	
0307600000	Lumache, diverse da quelle di mare	20	0	
0307911110	Spat di fasolari	20	3	
0307911190	Altri	20	5	
0307911200	Orecchie di mare (alietidi)	20	7	
0307911300	Turbinidi [Turbo (<i>Batillus</i>) <i>cornutus</i>]	20	10	
0307911410	Per ostricoltura	0	0	
0307911490	Altri	20	3	
0307911510	Da allevamento	0	0	
0307911590	Altri	20	7	
0307911600	Cuori eduli	20	10	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/101

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0307911700	Muscoli adduttori dei molluschi	20	10	
0307911800	Vongole	20	10	
0307911910	Bivalvi della famiglia Corbiculidae, genere Polymesoda	20	3	
0307911990	Altri	20	10	
0307919010	Ricci di mare	20	5	
0307919020	Oloturie	20	3	
0307919031	Da allevamento	0	0	
0307919039	Altri	20	5	
0307919040	Meduse	20	5	
0307919090	Altri	20	10	
0307991110	Cuori eduli	20	10	
0307991120	Cappe americane (Spisola solida)	20	10	
0307991130	Vongole	20	10	
0307991140	Muscoli adduttori dei molluschi	20	10	
0307991150	Arca di Noè	20	7	
0307991160	Turbinidi [Turbo (Batillus) cornutus] (congelati)	20	10	
0307991190	Altri	20	10	
0307991910	Oloturie	20	3	
0307991920	Ascidie	20	7	
0307991990	Altri	20	10	
0307992110	Cappe americane (Spisola solida)	20	10	
0307992120	Muscoli adduttori dei molluschi	20	10	
0307992130	Vongole	20	10	
0307992190	Altri	20	7	
0307992920	Oloturie	20	3	
0307992930	Ascidie	20	5	
0307992990	Altri	20	5	
0307993110	Cappe americane (Spisola solida)	20	5	
0307993120	Vongole	20	10	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0307993130	Turbinidi [Turbo (Batillus) cornutus] (salati o in salamoia)	20	3	
0307993190	Altri	20	10	
0307993910	Ricci di mare	20	3	
0307993920	Oloturie	20	3	
0307993930	Meduse	20	0	
0307993990	Altri	20	5	
0401100000	Aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %	36	15	
0401200000	Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %	36	15	
0401301000	Crema di latte, congelata	36	10	
0401309000	Altri	36	13	
0402101010	Latte scremato in polvere	176	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0402101090	Altri	176	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0402109000	Altri	176	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0402211000	Latte intero in polvere	176	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0402219000	Altri	176	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0402290000	Altri	176	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0402911000	Latte evaporato	89	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0402919000	Altri	89	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0402991000	Latte evaporato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	89	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0402999000	Altri	89	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0403101000	Liquidi	36	10	
0403102000	Congelati	36	10	
0403109000	Altri	36	10	
0403901000	Latticello	89	Vedasi paragrafo 6 dell'appendice 2-A-1	
0403902000	Latte e crema coagulati	36	10	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/103

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0403903000	Chefir	36	10	
0403909000	Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	36	10	
0404101010	Siero di latte in polvere	49,5		
	– per mangimi	49,5	0	
	– altri	49,5	Vedasi paragrafo 7 dell'appendice 2-A-1	
0404101090	Altri	49,5		
	– per mangimi	49,5	0	
	– altri	49,5	Vedasi paragrafo 7 dell'appendice 2-A-1	
0404102110	Privato di lattosio	49,5		
	– per mangimi	49,5	0	
	– altri	49,5	Vedasi paragrafo 7 dell'appendice 2-A-1	
0404102120	Demineralizzato	49,5		
	– per mangimi	49,5	0	
	– altri	49,5	Vedasi paragrafo 7 dell'appendice 2-A-1	
0404102130	Concentrati di proteine del siero di latte	49,5		
	– per mangimi	49,5	0	
	– altri	49,5	Vedasi paragrafo 7 dell'appendice 2-A-1	
0404102190	Altri	49,5		
	– per mangimi	49,5	0	
	– altri	49,5	Vedasi paragrafo 7 dell'appendice 2-A-1	
0404102900	Altri	49,5		
	– per mangimi	49,5	0	
	– altri	49,5	Vedasi paragrafo 7 dell'appendice 2-A-1	
0404900000	Altri	36	10	
0405100000	Burro	89	Vedasi paragrafo 8 dell'appendice 2-A-1	
0405200000	Paste da spalmare lattiere	8	0	
0405900000	Altri	89	Vedasi paragrafo 8 dell'appendice 2-A-1	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0406101000	Formaggi freschi	36	Vedasi paragrafo 9 dell'appendice 2-A-1	
0406102000	Latticini	36	10	
0406200000	Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi	36	Vedasi paragrafo 9 dell'appendice 2-A-1	
0406300000	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	36	Vedasi paragrafo 9 dell'appendice 2-A-1	
0406400000	Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>	36	10	
0406900000	Altri formaggi	36		
	– Cheddar	36	Vedasi paragrafo 9 dell'appendice 2-A-1	
	– altri	36	Vedasi paragrafo 9 dell'appendice 2-A-1	
0407001010	Uova da incubazione di razze pure	27	10	
0407001090	Altre	27	15	
0407009000	Altre	27	10	
0408110000	Essiccati	27	13	
0408190000	Altri	27	13	
0408910000	Essiccati	27	10	
0408991000	Di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	41,6	15	
0408999000	Altri	27	10	
0409000000	Miele naturale	Il valore più elevato tra 243 % e 1 864 won/kg	Vedasi paragrafo 10 dell'appendice 2-A-1	
0410001000	Uova di tartaruga marina	8	0	
0410002000	Nidi di rondine	8	0	
0410003000	Pappa reale	8	10	
0410009000	Altri	8	0	
0501000000	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	3	0	
0502100000	Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	3	0	
0502902000	Peli di capra	3	0	
0502909000	Altri	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/105

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0504001010	Di bovini	27	15	
0504001090	Altri	27	13	
0504002000	Vesciche	27	10	
0504003000	Stomaci	27	15	
0505100000	Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine	3	5	
0505901000	Polveri di piume e penne	5	0	
0505909000	Altri	5	5	
0506100000	Osseina e ossa acidulate	3	0	
0506901010	Di tigri	3	0	
0506901020	Di bovini	9	0	
0506901090	Altri	3	0	
0506902000	Polveri di ossa	25,6	10	
0506909000	Altre	3	0	
0507101000	Avorio di elefante	8	0	
0507102000	Corna di rinoceronte	8	0	
0507109000	Altri	8	0	
0507901110	Intere	20	15	
0507901190	Altre	20	15	
0507901200	Palchi	20	15	
0507902010	Gusci di tartaruga e parti degli stessi	8	0	
0507902020	Fanoni (comprese le barbe) di balena	8	0	
0507902030	Corazze e piastre di pangolino	8	0	
0507902040	Zoccoli e artigli (comprese le unghie)	8	0	
0507902090	Altri	8	0	
0508001000	Corallo	8	0	
0508002010	Conchiglie di madreperla	8	0	
0508002020	Conchiglie di orecchia di mare (alioide)	8	0	
0508002030	Gusci d'ostrica	8	0	
0508002040	Gusci di lumaca	8	0	
0508002050	Conchiglie di Trochus	8	0	
0508002060	Conchiglie di Agoya	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0508002070	Conchiglie di molluschi di acqua dolce (<i>Megaloniaia nervosa</i> , <i>Amblema plicata</i> , <i>Quadrula quadrula</i> spp.)	8	0	
0508002090	Altri	8	0	
0508009000	Altri	8	0	
0510001000	Ambra grigia	8	0	
0510002000	Castoreo	8	0	
0510003000	Muschio	8	0	
0510004000	Calcoli biliari	8	0	
0510005000	Feci di volpi volanti o pteropi	8	0	
0510009010	Pancreas	8	0	
0510009020	Bile	8	0	
0510009030	Gechi	8	0	
0510009090	Altri	8	0	
0511100000	Sperma di tori	0	0	
0511911010	Uova di gamberetti in salamoia	8	0	
0511911090	Altri	8	0	
0511912000	Cascami di pesci	5	3	
0511919000	Altri	8	5	
0511991000	Sangue animale	8	0	
0511992010	Sperma di maiale	0	0	
0511992090	Altri	0	0	
0511993010	Di bovini	18	0	
0511993020	Di suini	18	0	
0511993090	Altri	0	0	
0511994000	Tendini e nervi	18	10	
0511995011	Lavorati	3	0	
0511995019	Altri	3	0	
0511995020	Cascami di crini	3	0	
0511996000	Spugne naturali di origine animale	8	0	
0511999010	Uova di bachi da seta	18	0	
0511999020	Crisalidi di bachi da seta	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/107

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0511999030	Animali morti diversi dai prodotti degli animali morti del capitolo 3	8	0	
0511999040	Ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	8	0	
0511999090	Altri	8	0	
0601101000	Di tulipani	8	0	
0601102000	Di gigli	4	0	
0601103000	Di dalie	8	0	
0601104000	Di giacinti	8	0	
0601105000	Di gladioli	8	0	
0601106000	Di iris	8	0	
0601107000	Di fresie	8	0	
0601108000	Di narcisi	8	0	
0601109000	Altri	8	0	
0601201000	Di tulipani	8	0	
0601202000	Di gigli	8	0	
0601203000	Di dalie	8	0	
0601204000	Di giacinti	8	0	
0601205000	Di gladioli	8	0	
0601206000	Piantimi, piante e radici di cicoria	8	0	
0601207000	Di iris	8	0	
0601208000	Di fresie	8	0	
0601209010	Di narcisi	8	0	
0601209090	Altri	8	0	
0602101000	Di alberi da frutto	8	0	
0602109000	Altri	8	5	
0602201000	Meli	18	0	
0602202000	Peri	18	0	
0602203000	Peschi	18	0	
0602204000	Viti	8	0	
0602205000	Cachi	8	0	
0602206000	Limoni	18	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0602207010	Castagni	8	10	
0602207020	Noci	8	10	
0602207030	Pini coreani	8	10	
0602209000	Altri	8	10	
0602300000	Rododendri e azalee, anche innestati	8	10	
0602400000	Rosai, anche innestati	8	0	
0602901010	Orchidee ed orchis	8	0	
0602901020	Garofani	8	0	
0602901030	Guzmania empire	8	0	
0602901040	Gypsophila	8	0	
0602901050	Crisantemi	8	0	
0602901060	Cactus	8	0	
0602901090	Altri	8	0	
0602902011	Per bonsai	8	10	
0602902019	Altri	8	10	
0602902020	Larici	8	10	
0602902030	Cryptomeria	8	10	
0602902040	Cipressi giapponesi	8	10	
0602902050	Pinus Rigi-taeda	8	10	
0602902061	Per bonsai	8	10	
0602902069	Altri	8	10	
0602902071	Per bonsai	8	10	
0602902079	Altri	8	10	
0602902081	Per bonsai	8	10	
0602902089	Altri	8	10	
0602902091	Per bonsai	8	10	
0602902099	Altri	8	10	
0602909010	Paeonia arborea	8	10	
0602909020	Alberi di camelia	8	10	
0602909030	Gelsi	18	0	
0602909040	Bianco di funghi (micelio)	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/109

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0602909090	Altri	8	0	
0603110000	Rose	25	0	
0603120000	Garofani	25	0	
0603131000	Cymbidium	25	0	
0603132000	Phalaenopsis	25	5	
0603139000	Altri	25	5	
0603140000	Crisantemi	25	0	
0603191000	Tulipani	25	0	
0603192000	Gladioli	25	0	
0603193000	Gigli	25	0	
0603194000	Gypsophila	25	0	
0603199000	Altri	25	5	
0603900000	Altri	25	5	
0604100000	Muschi e licheni	8	10	
0604911010	Foglie di ginkgo	8	10	
0604911090	Altri	8	10	
0604919000	Altri	8	0	
0604990000	Altri	8	0	
0701100000	Da semina	304	10	
0701900000	Altre	304	E	
0702000000	Pomodori, freschi o refrigerati	45	7	
0703101000	Cipolle	Il valore più elevato tra 135 % e 180 won/kg	E	
0703102000	Scalogni	27	0	
0703201000	Pelati	Il valore più elevato tra 360 % e 1 800 won/kg	E	
0703209000	Altri	Il valore più elevato tra 360 % e 1 800 won/kg	E	
0703901000	Porri	27	0	
0703909000	Altri	27	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0704100000	Cavolfiori e cavoli broccoli	27	5	
0704200000	Cavoletti di Bruxelles	27	10	
0704901000	Cavoli	27	0	
0704902000	Cavoli cinesi	27	5	
0704909000	Altri	27	0	
0705110000	Lattughe a cappuccio	45	10	
0705190000	Altre	45	10	
0705210000	Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	8	0	
0705290000	Altre	8	0	
0706101000	Carote	Il valore più elevato tra 30 % e 134 won/kg	5	
0706102000	Navoni	27	0	
0706901000	Ravanelli	30	10	
0706902000	Wasabi e barbaforte o Cren	27	0	
0706903000	Codonopsis	27	5	
0706904000	<i>Platycodon grandiflorum</i>	27	5	
0706909000	Altri	27	5	
0707000000	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	27	0	
0708100000	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	27	5	
0708200000	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	27	5	
0708900000	Altri legumi	27	5	
0709200000	Asparagi	27	0	
0709300000	Melanzane	27	0	
0709400000	Sedani, esclusi i sedani-rapa	27	0	
0709517000	Funghi coltivati (<i>Agaricus bisporus</i>)	30	10	
0709519000	Altri	30	10	
0709591000	<i>Tricholoma magnivelare</i> tipo matsutake	30	10	
0709592000	<i>Lentinus edodes</i> tipo shitake	Il valore più elevato tra 45 % e 1 625 won/kg	15	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/111

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0709593000	Funghi <i>Ganoderma lucidum</i>	30	10	
0709594000	<i>Pleurotus ostreatus</i>	30	10	
0709595000	<i>Flammulina velutipes</i> tipo enoki	30	10	
0709596000	Tartufi	27	10	
0709599000	Altri	30	10	
0709601000	Peperoni dolci	Il valore più elevato tra 270 % e 6 210 won/kg	E	
0709609000	Altri	Il valore più elevato tra 270 % e 6 210 won/kg	E	
0709700000	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	27	0	
0709901000	Felci aquiline	30	10	
0709902000	Felci reali	27	10	
0709903000	Zucche	27	0	
0709909000	Altri	27	10	
0710100000	Patate	27	5	
0710210000	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	27	5	
0710220000	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	27	5	
0710290000	Altri	27	5	
0710300000	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	27	0	
0710400000	Granturco dolce	30	5	
0710801000	Cipolle	27	12	
0710802000	Agli	27	15	
0710803000	Germogli di bambù	27	10	
0710804000	Carote	27	5	
0710805000	Felci aquiline	30	10	
0710806000	<i>Tricholoma magnivelare</i> tipo matsutake	27	12	
0710807000	Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> »	27	15	
0710809000	Altri	27	0	
0710900000	Miscugli di ortaggi	27	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0711200000	Olive	27	0	
0711400000	Cetrioli e cetriolini	30	10	
0711510000	Funghi del genere Agaricus	30	10	
0711591000	Tartufi	27	10	
0711599000	Altri	30	10	
0711901000	Agli	Il valore più elevato tra 360 % e 1 800 won/kg	E	
0711903000	Germogli di bambù	27	10	
0711904000	Carote	30	10	
0711905010	Felci aquiline	30	12	
0711905020	Felci reali	27	10	
0711905091	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	Il valore più elevato tra 270 % e 6 210 won/kg	E	
0711905099	Altri	27	0	
0711909000	Miscugli di ortaggi	27	0	
0712200000	Cipolle	Il valore più elevato tra 135 % e 180 won/kg	E	
0712311000	Funghi coltivati (Agaricus bisporus)	30	5	
0712319000	Altri	Il valore più elevato tra 30 % e 1 218 won/kg	5	
0712320000	Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)	Il valore più elevato tra 30 % e 1 218 won/kg	10	
0712330000	Tremelle (Tremella spp.)	Il valore più elevato tra 30 % e 1 218 won/kg	10	
0712391010	Tricholoma magnivelare tipo matsutake	30	12	
0712391020	Lentinus edodes tipo shitake	Il valore più elevato tra 45 % e 1 625 won/kg	15	
0712391030	Funghi Ganoderma lucidum	Il valore più elevato tra 30 % e 842 won/kg	10	
0712391040	Pleurotus ostreatus	30	10	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/113

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0712391050	Flammulina velutipes tipo enoki	30	10	
0712391090	Altri	Il valore più elevato tra 30 % e 1 218 won/kg	0	
0712392000	Tartufi	27	10	
0712901000	Agli	Il valore più elevato tra 360 % e 1 800 won/kg	E	
0712902010	Felci aquiline	Il valore più elevato tra 30 % e 1 807 won/kg	10	
0712902020	Ravanelli	30	7	
0712902030	Cipollette	Il valore più elevato tra 30 % e 1 159 won/kg	7	
0712902040	Carote	Il valore più elevato tra 30 % e 864 won/kg	7	
0712902050	Zucche	30	10	
0712902060	Cavoli	30	10	
0712902070	Steli di taro (Colocasia antiquorum)	30	10	
0712902080	Steli di patata dolce	30	7	
0712902091	Granturco dolce destinato alla semina	370	5	
0712902092	Granturco dolce, escluso quello destinato alla semina	370	13	
0712902093	Patate	27	5	
0712902094	Felci reali	Il valore più elevato tra 30 % e 1 446 won/kg	10	
0712902095	Codonopsis	30	7	
0712902099	Altri	30	7	
0712909000	Miscugli di ortaggi	27	0	
0713101000	Da semina	27	5	
0713102000	Per l'alimentazione animale	0	0	
0713109000	Altri	27	0	
0713200000	Ceci	27	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0713311000	Da semina	607,5	5	
0713319000	Altri	607,5	15	
0713321000	Da semina	420,8	5	
0713329000	Altri	420,8	15	
0713331000	Da semina	27	5	
0713339000	Altri	27	10	
0713390000	Altri	27	7	
0713400000	Lenticchie	27	5	
0713500000	Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)	27	5	
0713900000	Altri	27	5	
0714101000	Fresca	887,4	15	
0714102010	In chips	887,4	13	
0714102020	In pellets	887,4	10	
0714102090	Altra	887,4	15	
0714103000	Refrigerate	887,4	15	
0714104000	Congelate	45	5	
0714201000	Fresche	Il valore più elevato tra 385 % e 338 won/kg	13	
0714202000	Essiccate	385	13	
0714203000	Refrigerate	385	13	
0714204000	Congelate	45	10	
0714209000	Altre	385	13	
0714901010	Congelate	45	10	
0714901090	Altre	18	10	
0714909010	Congelate	45	5	
0714909090	Altre	385	13	
0801110000	Disseccate	30	0	
0801190000	Altre	30	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/115

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0801210000	Con guscio	30	0	
0801220000	Sgusciate	30	0	
0801310000	Con guscio	8	0	
0801320000	Sgusciate	8	0	
0802110000	Con guscio	8	0	
0802120000	Sgusciate	8	0	
0802210000	Con guscio	8	7	
0802220000	Sgusciate	8	10	
0802310000	Con guscio	45	15	
0802320000	Sgusciate	30	6	
0802401000	Con guscio	Il valore più elevato tra 219,4 % e 1 470 won/kg	15	
0802402000	Sgusciate	Il valore più elevato tra 219,4 % e 1 470 won/kg	15	
0802500000	Pistacchi	30	0	
0802600000	Noci macadamia	30	7	
0802901010	Con guscio	Il valore più elevato tra 566,8 % e 2 664 won/kg	15	
0802901020	Sgusciate	Il valore più elevato tra 566,8 % e 2 664 won/kg	15	
0802902010	Con guscio	Il valore più elevato tra 27,0 % e 803 won/kg	10	
0802902020	Sgusciate	Il valore più elevato tra 27,0 % e 803 won/kg	10	
0802909000	Altre	30	7	
0803000000	Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate	30	5	
0804100000	Datteri	30	10	
0804200000	Fichi	30	7	
0804300000	Ananassi	30	10	
0804400000	Avocadi	30	2	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0804501000	Guaiave	30	5	
0804502000	Manghi	30	10	
0804503000	Mangostani	30	10	
0805100000	Arance	50	Vedasi paragrafo 11 dell'appendice 2-A-1	
0805201000 ⁽¹⁾	Agrumi coreani («Korean citrus»)	144	E	
0805209000 ⁽²⁾	Altri	144	15	
0805400000	Pompelmi e pomeli	30	5	
0805501000	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)	30	2	
0805502010	Citrus aurantifolia	30	10	
0805502020	Citrus latifolia	144	0	
0805900000	Altri	144	E	
0806100000	Fresche	45	S-A	
0806200000	Secche	21	0	
0807110000	Cocomeri	45	12	
0807190000	Altri	45	12	
0807200000	Papaie	30	0	
0808100000	Mele	45		
	– varietà Fuji	45	20	Vedasi allegato 3
	– altre	45	10	Vedasi allegato 3
0808201000	Pere	45		
	– varietà asiatica	45	20	
	– altre	45	10	
0808202000	Cotogne	45	0	
0809100000	Albicocche	45	7	
0809200000	Ciliege	24	0	
0809300000	Pesche, comprese le pesche noci	45	10	

⁽¹⁾ La voce HSK 0805201000 comprende il mandarino satsuma (Citrus Unshiu).

⁽²⁾ La voce HSK 0805209000 comprende mandarini e clementine.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/117

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0809401000	Prugne	45	10	
0809402000	Prugnole	45	0	
0810100000	Fragole	45	10	
0810200000	Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi	45	12	
0810400000	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»	45	10	
0810500000	Kiwi	45	15	
0810600000	Durian	45	0	
0810901000	Cachi	50	10	
0810902000	Cachi non astringenti	45	10	
0810903000	Giuggiole	Il valore più elevato tra 611,5 % e 5 800 won/kg	15	
0810905000	Frutti del Prunus mume	50	10	
0810909000	Altri	45	10	
0811100000	Fragole	30	5	
0811200000	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina	30	5	
0811901000	Castagne	30	15	
0811902000	Giuggiole	30	13	
0811903000	Pinoli o semi del pino domestico	30	15	
0811909000	Altri	30	5	
0812100000	Ciliege	30	0	
0812901000	Fragole	30	0	
0812909000	Altri	30	0	
0813100000	Albicocche	45	0	
0813200000	Prugne	18	2	
0813300000	Mele	45	7	
0813401000	Cachi	50	10	
0813402000	Giuggiole	Il valore più elevato tra 611,5 % e 5 800 won/kg	15	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0813409000	Altri	45	0	
0813500000	Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	45	0	
0814001000	Scorze di agrumi	30	0	
0814002000	Scorze di meloni (compresi i cocomeri)	30	0	
0901110000	Non decaffeinizzato	2	0	
0901120000	Decaffeinizzato	2	0	
0901210000	Non decaffeinizzato	8	5	
0901220000	Decaffeinizzato	8	5	
0901901000	Bucce e pellicole di caffè	3	0	
0901902000	Succedanei del caffè contenenti caffè	8	5	
0902100000	Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	513,6	18	
0902200000	Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	513,6	18	
0902300000	Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	40	0	
0902400000	Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	40	0	
0903000000	Mate	25	5	
0904110000	Non tritato né polverizzato	8	0	
0904120000	Tritato o polverizzato	8	0	
0904201000	Non tritati né polverizzati	Il valore più elevato tra 270 % e 6 210 won/kg	E	
0904202000	Tritati o polverizzati	Il valore più elevato tra 270 % e 6 210 won/kg	E	
0905000000	Vaniglia	8	0	
0906110000	Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)	8	0	
0906191000	Cannella diversa dal Cinnamomum zeylanicum Blume	8	0	
0906192000	Fiori di cinnamomo	8	0	
0906201000	Cinnamomo	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/119

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
0906202000	Fiori di cinnamomo	8	0	
0907000000	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	8	0	
0908100000	Noci moscate	8	0	
0908200000	Macis	8	0	
0908300000	Amomi e cardamomi	8	0	
0909100000	Semi di anice o di badiana	8	0	
0909200000	Semi di coriandolo	8	0	
0909300000	Semi di cumino	8	0	
0909400000	Semi di carvi	8	0	
0909500000	Semi di finocchio; bacche di ginepro	8	0	
0910100000	Zenzero	Il valore più elevato tra 377,3 % e 931 won/kg	18	
0910200000	Zafferano	8	0	
0910300000	Curcuma	8	0	
0910910000	Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo	8	0	
0910991000	Timo; foglie di alloro	8	0	
0910992000	Curry	8	0	
0910999000	Altri	8	0	
1001100000	Frumento (grano) duro	3	0	
1001901000	Frumento segalato	3	0	
1001909010	Da semina	1,8	0	
1001909020	Per l'alimentazione animale	0	0	
1001909030	Per la molitura	1,8	0	
1001909090	Altri	1,8	0	
1002001000	Da semina	108,7	3	
1002009000	Altri	3	0	
1003001000	Orzo da birra	513	Vedasi paragrafo 12 dell'appendice 2-A-1	Vedasi allegato 3
1003009010	Orzo non mondato	Il valore più elevato tra 324 % e 326 won/kg	E	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1003009020	Orzo nudo	Il valore più elevato tra 299,7 % e 361 won/kg	E	
1003009090	Altri	299,7	13	
1004001000	Da semina	554,8	5	
1004009000	Altri	3	0	
1005100000	Da semina	328	5	
1005901000	Per l'alimentazione animale	328	5	
1005902000	Granturco tostato e soffiato (popcorn)	630	13	
1005909000	Altri	328	13	
1006100000	Risone (riso «paddy»)	—	X	
1006201000	Non glutinoso	—	X	
1006202000	Glutinoso	—	X	
1006301000	Non glutinoso	—	X	
1006302000	Glutinoso	—	X	
1006400000	Rotture di riso	—	X	
1007001000	Da semina	779,4	10	
1007009000	Altri	3	0	
1008100000	Grano saraceno	256,1	15	
1008201010	Da semina	18	5	
1008201090	Altri	3	0	
1008209000	Altri	3	0	
1008300000	Scagliola	3	0	
1008900000	Altri cereali	800,3	15	
1101001000	Di frumento	4,2	3	
1101002000	Di frumento segalato	5	0	
1102100000	Farina di segala	5	0	
1102200000	Farina di granturco	5	0	
1102901000	Farina di orzo	260	10	
1102902000	Farina di riso	—	X	
1102909000	Altre	800,3	15	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/121

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1103110000	Di frumento	288,2	10	
1103130000	Di granturco	162,9	10	
1103191000	Di orzo	260	10	
1103192000	Di avena	554,8	13	
1103193000	Di riso	—	X	
1103199000	Altri	800,3	13	
1103201000	Di frumento	288,2	10	
1103202000	Di riso	—	X	
1103203000	Di orzo	260	10	
1103209000	Altri	800,3	15	
1104120000	Di avena	554,8	13	
1104191000	Di riso	—	X	
1104192000	Di orzo	233	10	
1104199000	Altri	800,3	15	
1104220000	Di avena	554,8	13	
1104230000	Di granturco	167	10	
1104291000	Del semen coicis	800,3	15	
1104292000	Di orzo	126	10	
1104299000	Altri	800,3	15	
1104301000	Di riso	5	10	
1104309000	Altri	5	0	
1105100000	Farina, semolino e polvere	304	13	
1105200000	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	304	10	
1106100000	Di legumi da granella secchi della voce 07.13	8	5	
1106201000	Di arrowroot	8	5	
1106209000	Altri	8	5	
1106300000	Dei prodotti del capitolo 8	8	0	
1107100000	Non torrefatto	269	Vedasi paragrafo 12 dell'appendice 2-A-1	Vedasi allegato 3
1107201000	Affumicato	269	10	
1107209000	Altri	27	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1108110000	Amido di frumento (grano)	50,9	5	
1108121000	Per usi alimentari	226	15	
1108129000	Altri	226	15	
1108130000	Fecola di patate	455	15	Vedasi allegato 3
1108141000	Per usi alimentari	455	15	
1108149000	Altri	455	15	
1108191000	Di patata dolce	241,2	15	
1108199000	Altri	800,3	15	
1108200000	Inulina	800,3	15	
1109000000	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	8	0	
1201001000	Destinati alla produzione di olio di soia e sue frazioni	Il valore più elevato tra 487 % e 956 won/kg	5	
1201009010	Per germogli di soia	Il valore più elevato tra 487 % e 956 won/kg	E	
1201009090	Altri	Il valore più elevato tra 487 % e 956 won/kg	E	
1202100000	Con guscio	230,5	18	
1202200000	Sgusciate, anche frantumate	230,5	18	
1203000000	Copra	3	0	
1204000000	Semi di lino, anche frantumati	3	0	
1205101000	Semi da foraggio	0	0	
1205109000	Altri	10	0	
1205901000	Semi da foraggio	0	0	
1205909000	Altri	10	0	
1206000000	Semi di girasole, anche frantumati	25	0	
1207200000	Semi di cotone	3	0	
1207400000	Semi di sesamo	Il valore più elevato tra 630 % e 6 660 won/kg	18	
1207500000	Semi di senape	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/123

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1207910000	Semi di papavero	3	0	
1207991000	Semi di Perilla	Il valore più elevato tra 40 % e 410 won/kg	10	
1207992000	Semi di karité	3	0	
1207993000	Noci e mandorle di palmisti	3	0	
1207994000	Semi di ricino	3	0	
1207995000	Semi di cartamo	3	0	
1207999000	Altri	3	0	
1208100000	Di fave di soia	3	0	
1208900000	Altri	3	0	
1209100000	Semi di barbabietole da zucchero	0	0	
1209210000	Di erba medica	0	0	
1209220000	Di trifoglio (Trifolium spp.)	0	0	
1209230000	Di festuca	0	0	
1209240000	Di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)	0	0	
1209250000	Di semi di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)	0	0	
1209291000	Semi di lupini	0	0	
1209292000	Semi di erba sudanese	0	0	
1209293000	Semi di erba mazzolina	0	0	
1209294000	Semi di fleolo (coda di topo)	0	0	
1209299000	Altri	0	0	
1209300000	Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	0	0	
1209911010	Semi di cipolla	0	0	
1209911090	Altri	0	0	
1209912000	Semi di ravanello	0	0	
1209919000	Altri	0	0	
1209991010	Semi di quercia	0	0	
1209991090	Altri	0	0	
1209992000	Semi di alberi da frutto	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1209993000	Semi di tabacco	0	0	
1209994000	Semi di prato inglese	0	0	
1209999000	Altri	0	0	
1210100000	Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	30	10	
1210201000	Coni di luppolo	30	0	
1210202000	Luppolina	30	0	
1211201100	Ginseng grezzo	222,8	E	
1211201210	Radici principali	222,8	E	
1211201220	Ramificazioni laterali (tail) di ginseng		E	
1211201240	Radici secondarie	222,8	E	
1211201310	Radici principali	754,3	E	
1211201320	Ramificazioni laterali (tail) di ginseng	754,3	E	
1211201330	Radici secondarie	754,3	E	
1211202110	Polvere	18	15	
1211202120	Comprese o capsule	18	10	
1211202190	Altri	18	15	
1211202210	Polvere	754,3	15	Vedasi allegato 3
1211202220	Comprese o capsule	754,3	15	Vedasi allegato 3
1211202290	Altri	754,3	15	Vedasi allegato 3
1211209100	Foglie e steli di ginseng	754,3	15	
1211209200	Semi di ginseng	754,3	15	
1211209900	Altri	754,3	15	
1211300000	Coca (foglie di)	8	0	
1211400000	Paglia di papavero	8	0	
1211901000	Aconito	8	0	
1211902000	Rizoma Coptidis	8	0	
1211903000	Radix Polygalae	8	0	
1211904000	Bulbi di Fritillaria roylei	8	0	
1211905000	Corteccia di Eucommia	8	0	
1211906000	Radici di liquirizia	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/125

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1211909010	Semi di amomo	8	0	
1211909020	Semi di Zizyphus	8	0	
1211909030	Fructus Quisqualis	8	0	
1211909040	Arillus longanae	8	0	
1211909050	Fructus Crataegi	8	0	
1211909060	Semi di nelumbo	8	0	
1211909070	Menta	8	0	
1211909080	Pepe giapponese	8	5	
1211909091	Platycodon grandiflorum secco	8	0	
1211909099	Altri	8	0	
1212201010	Secca	20	5	
1212201020	Refrigerata	20	3	
1212201030	Congelata	10	3	
1212201090	Altra	20	5	
1212202010	Secca	20	10	
1212202020	Salata	20	5	
1212202030	Refrigerata	20	5	
1212202040	Congelata	45	5	
1212202090	Altra	20	5	
1212203010	Secca	20	5	
1212203020	Refrigerata	20	5	
1212203030	Congelata	45	7	
1212203090	Altra	20	3	
1212204010	Fresca	20	3	
1212204020	Refrigerata	20	3	
1212204030	Congelata	45	5	
1212204090	Altra	20	3	
1212205010	Salata	20	5	
1212205020	Refrigerata	20	5	
1212205030	Congelata	45	5	
1212205090	Altra	20	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1212206010	Congelata	45	3	
1212206090	Altra	20	3	
1212207011	Congelata	45	3	
1212207019	Altra	20	3	
1212207021	Congelata	45	3	
1212207029	Altra	20	3	
1212207031	Congelata	45	3	
1212207039	Altra	20	3	
1212208011	Congelata	45	3	
1212208019	Altra	20	3	
1212208021	Congelata	45	3	
1212208029	Altra	20	3	
1212208031	Congelata	45	0	
1212208039	Altra	20	0	
1212209011	Congelata	45	0	
1212209019	Altra	20	0	
1212209091	Congelata	45	5	
1212209099	Altra	20	5	
1212910000	Barbabietole da zucchero	3	0	
1212991000	Radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum	8	0	
1212992000	Tubero di «kuyaku»	8	0	
1212993000	Polline	8	0	
1212994000	Canna da zucchero	3	0	
1212995000	Carrube, compresi i semi di carrube	20	0	
1212996000	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) e di prugne	8	0	
1212999000	Altre	8	0	
1213000000	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet	8	5	
1214101000	Per l'alimentazione animale	1	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/127

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1214109000	Altri	10	0	
1214901000	Radici da foraggio	100,5	15	
1214909011	Per l'alimentazione animale	1	5	
1214909019	Altri	18	5	
1214909090	Altri	100,5	15	
1301200000	Gomma arabica	3	0	
1301901000	Oleoresine	3	0	
1301902010	Gommalacca	3	0	
1301902090	Altri	3	0	
1301909000	Altri	3	0	
1302110000	Oppio	8	0	
1302120000	Di liquirizia	8	0	
1302130000	Di luppolo	30	0	
1302191110	Estratto di ginseng bianco	20	13	
1302191120	Estratto in polvere di ginseng bianco	20	13	
1302191190	Altri	20	10	
1302191210	Estratto di ginseng rosso	754,3	15	Vedasi allegato 3
1302191220	Estratto in polvere di ginseng rosso	754,3	15	Vedasi allegato 3
1302191290	Altri	754,3	15	Vedasi allegato 3
1302191900	Altri	20	10	
1302192000	Liquido estratto dal guscio dell'anacardio	8	0	
1302193000	Lacca naturale	8	5	
1302199010	Succhi ed estratti di aloe	8	0	
1302199020	Estratto di cola	8	0	
1302199091	Oleoresina di vaniglia o estratto di vaniglia	8	0	
1302199099	Altri	8	0	
1302200000	Sostanze pectiche, pectinati e pectati	8	0	
1302311000	Agar-agar, in strisce	8	3	
1302312000	Agar-agar, in polvere	8	5	
1302319000	Altri	8	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1302320000	Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati	8	0	
1302390000	Altri	8	0	
1401101000	Bambù, phyllostachys	8	5	
1401102000	Bambù greggi	8	5	
1401109000	Altri	8	5	
1401201000	Filate	8	5	
1401209000	Altri	8	5	
1401901000	Corteccia del fusto di arrowroot	8	5	
1401909000	Altri	8	5	
1404200000	Linters di cotone	3	0	
1404901000	Semi duri, granelli, scorze (gusci), noci (per esempio: noci di corozo), da intaglio	3	10	
1404902010	Corteccia del gelso da carta	3	10	
1404902020	Corteccia dell'Edgeworthia papyrifera	3	10	
1404902090	Altri	3	10	
1404903010	Foglie di Quercus dentata	5	5	
1404903020	Foglie di Smilax china	5	5	
1404903090	Altri	5	5	
1404904000	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie	3	10	
1404905000	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci	3	10	
1404906010	Galle	3	10	
1404906020	Malli di mandorle	3	10	
1404906090	Altri	3	10	
1404909000	Altri	3	0	
1501001010	Con un indice di acidità inferiore o uguale a 1	3	0	
1501001090	Altri	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/129

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1501002000	Grassi di volatili	3	0	
1502001010	Con un indice di acidità inferiore o uguale a 2	2	0	
1502001090	Altri	2	0	
1502009000	Altri	3	0	
1503002000	Olio di strutto	3	0	
1503009000	Altri	3	0	
1504101000	Olio di fegato di squalo e sue frazioni	3	3	
1504109000	Altri	3	3	
1504200000	Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato	3	5	
1504301000	Olio di balena e sue frazioni	3	0	
1504309000	Altri	3	0	
1505001000	Grasso di lana greggio	3	0	
1505009000	Altri	3	0	
1506001000	Olio di piedi di bue e sue frazioni	3	0	
1506009000	Altri	3	0	
1507100000	Olio greggio, anche depurato delle mucillagini	5,4	10	
1507901000	Oli raffinati	5,4	5	
1507909000	Altri	8	5	
1508100000	Oli greggi	27	7	
1508901000	Oli raffinati	27	5	
1508909000	Altri	27	5	
1509100000	Vergini	8	5	
1509900000	Altri	8	0	
1510000000	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 15.09	8	0	
1511100000	Oli greggi	3	0	
1511901000	Oleina di palma	2	0	
1511902000	Stearina di palma	2	0	
1511909000	Altri	2	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1512111000	Oli di girasole	10	0	
1512112000	Oli di cartamo	8	0	
1512191010	Oli di girasole	10	5	
1512191020	Oli di cartamo	8	0	
1512199010	Oli di girasole	10	0	
1512199020	Oli di cartamo	8	5	
1512210000	Olio greggio, anche depurato del gossipolo	5,4	5	
1512291000	Oli raffinati	5,4	0	
1512299000	Altri	8	5	
1513110000	Oli greggi	3	0	
1513191000	Oli raffinati	3	0	
1513199000	Altri	3	0	
1513211000	Olio di palmisti	5	0	
1513212000	Olio di babassù	8	0	
1513291010	Olio di palmisti	5	0	
1513291020	Olio di babassù	8	0	
1513299000	Altri	8	0	
1514110000	Oli greggi	8	10	
1514191000	Oli raffinati	10	5	
1514199000	Altri	10	5	
1514911000	Altri oli di ravizzone o di colza	8	5	
1514912000	Olio di senape	30	5	
1514991010	Altri oli di ravizzone o di colza	10	5	
1514991020	Olio di senape	30	5	
1514999000	Altri	10	5	
1515110000	Oli greggi	8	0	
1515190000	Altri	8	5	
1515210000	Oli greggi	8	5	
1515290000	Altri	8	5	
1515300000	Olio di ricino e sue frazioni	8	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/131

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1515500000	Olio di sesamo e sue frazioni	Il valore più elevato tra 630 % e 12 060 won/kg	18	
1515901000	Olio di Perilla e sue frazioni	36	12	
1515909010	Olio di crusca di riso e sue frazioni	8	7	
1515909020	Olio di camelia e sue frazioni	8	5	
1515909030	Olio di jojoba e sue frazioni	8	5	
1515909040	Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni	8	0	
1515909090	Altri	8	5	
1516101000	Olio di sevo e sue frazioni	8	0	
1516102000	Olio di balena e sue frazioni	8	0	
1516109000	Altri	8	0	
1516201010	Olio di arachide e sue frazioni	36	5	
1516201020	Olio di girasole e sue frazioni	36	5	
1516201030	Oli di ravizzone o di colza e loro frazioni	36	5	
1516201040	Olio di Perilla e sue frazioni	36	12	
1516201050	Olio di sesamo e sue frazioni	36	12	
1516202010	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni	8	0	
1516202020	Olio di palma e sue frazioni	8	0	
1516202030	Olio di granturco e sue frazioni	8	5	
1516202040	Olio di cotone e sue frazioni	8	5	
1516202050	Olio di soia e sue frazioni	8	0	
1516202090	Altri	8	5	
1517100000	Margarina, esclusa la margarina liquida	8	3	
1517901000	Imitazioni dello strutto	8	0	
1517902000	Grassi per pasticceria («shortening»)	8	3	
1517909000	Altri	8	5	
1518001000	Olio di ricino disidratato	8	5	
1518002000	Olio di soia epossidato	8	5	
1518009000	Altri	8	5	
1520000000	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1521101000	Cera Carnauba	8	0	
1521102000	Cera di palma	8	0	
1521109000	Altri	8	0	
1521901000	Spermaceti	8	3	
1521902000	Cera d'api	8	0	
1521909000	Altri	8	0	
1522001010	Naturali	8	0	
1522001090	Altri	8	0	
1522009000	Altri	8	0	
1601001000	Salsicce	18	5	
1601009000	Altri	30	5	
1602100000	Preparazioni omogeneizzate	30	15	
1602201000	In recipienti ermeticamente chiusi	30	7	
1602209000	Altri	30	7	
1602311000	In recipienti ermeticamente chiusi	30	10	
1602319000	Altri	30	7	
1602321010	Samge-tang ☞	30	10	
1602321090	Altri	30	10	
1602329000	Altri	30	10	
1602391000	In recipienti ermeticamente chiusi	30	10	
1602399000	Altri	30	10	
1602411000	In recipienti ermeticamente chiusi	30	5	
1602419000	Altri	27	5	
1602421000	In recipienti ermeticamente chiusi	30	5	
1602429000	Altri	27	5	
1602491000	In recipienti ermeticamente chiusi	30	6	
1602499000	Altri	27	5	
1602501000	In recipienti ermeticamente chiusi	72	15	
1602509000	Altri	72	15	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/133

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1602901000	In recipienti ermeticamente chiusi	30	15	
1602909000	Altri	30	15	
1603001000	Estratti di carne	30	10	
1603002000	Sughi di carne	30	15	
1603003000	Estratti di pesce	30	3	
1603004000	Sughi di pesce	30	3	
1603009000	Altri	30	3	
1604111000	In recipienti ermeticamente chiusi	20	5	
1604119000	Altri	20	3	
1604121000	In recipienti ermeticamente chiusi	20	5	
1604129000	Altri	20	5	
1604131000	In recipienti ermeticamente chiusi	20	3	
1604139000	Altri	20	3	
1604141011	Sotto olio	20	10	
1604141012	Bolliti	20	10	
1604141019	Altri	20	10	
1604141021	Sotto olio	20	10	
1604141022	Bolliti	20	10	
1604141029	Altri	20	10	
1604141031	Sotto olio	20	10	
1604141032	Bolliti	20	10	
1604141039	Altri	20	10	
1604149000	Altri	20	10	
1604151000	In recipienti ermeticamente chiusi	20	7	
1604159000	Altri	20	7	
1604161000	In recipienti ermeticamente chiusi	20	7	
1604169000	Altri	20	7	
1604191010	Pesci dell'ordine dei beloniformi	20	5	
1604191020	Suri o sugarelli	20	5	
1604191030	Anguille (Anguilla spp.)	20	5	
1604191090	Altri	20	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1604199010	Preparazioni ittiche a base di <i>Stephanolepis cirrifer</i> denominate «jerk filefish»	20	3	
1604199090	Altri	20	3	
1604201000	Paste di pesce	20	3	
1604202000	Pesce marinato	20	3	
1604203000	Salsicce di pesce	20	3	
1604204010	Al gusto di granchio	20	3	
1604204090	Altri	20	3	
1604209000	Altri	20	5	
1604301000	Caviale	20	3	
1604302000	Succedanei del caviale	20	3	
1605101010	In recipienti ermeticamente chiusi	20	3	
1605101020	Affumicata, esclusa quella in recipienti ermeticamente chiusi	20	3	
1605101090	Altri	20	3	
1605109000	Altri	20	5	
1605201000	In recipienti ermeticamente chiusi	20	3	
1605209010	Affumicati	20	3	
1605209020	Impanati	20	3	
1605209090	Altri	20	5	
1605301000	In recipienti ermeticamente chiusi	20	3	
1605309000	Altri	20	3	
1605401000	In recipienti ermeticamente chiusi	20	3	
1605409000	Altri	20	3	
1605901010	Ostriche	20	3	
1605901020	Molluschi	20	5	
1605901030	Vongole	20	5	
1605901040	Cuori eduli	20	5	
1605901070	Buccine (<i>Buccinum undatum</i>)	20	5	
1605901080	Seppiole	20	3	
1605901091	Orecchie di mare (aliotidi)	20	3	
1605901092	Turbinidi [<i>Turbo</i> (<i>Batillus</i>) <i>cornutus</i>]	20	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/135

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1605901099	Altri	20	5	
1605902010	Seppiole	20	10	
1605902020	Buccine (Buccinum undatum)	20	5	
1605902030	Cuori eduli	20	5	
1605902090	Altri	20	3	
1605909010	Seppiole insaporite	20	10	
1605909020	Oloturie	20	3	
1605909030	Buccine (Buccinum undatum)	20	5	
1605909040	Molluschi	20	7	
1605909090	Altri	20	5	
1701111000	Con un grado di polarizzazione inferiore o uguale a 98,5°	3	0	
1701112000	Con un grado di polarizzazione superiore a 98,5°	3	0	
1701121000	Con un grado di polarizzazione inferiore o uguale a 98,5°	3	0	
1701122000	Con un grado di polarizzazione superiore a 98,5°	3	0	
1701910000	Con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	40	E	
1701990000	Altri	40	16-A	Vedasi allegato 3
1702111000	Lattosio	49,5	5	
1702119000	Sciroppo di lattosio	20	10	
1702191000	Lattosio	49,5	5	
1702199000	Sciroppo di lattosio	20	10	
1702201000	Zucchero d'acero	8	5	
1702202000	Sciroppo d'acero	8	0	
1702301000	Glucosio	8	5	
1702302000	Sciroppo di glucosio	8	5	
1702401000	Glucosio	8	5	
1702402000	Sciroppo di glucosio	8	5	
1702500000	Fruttosio chimicamente puro	8	5	
1702601000	Fruttosio	8	0	
1702602000	Sciroppo di fruttosio	8	5	
1702901000	Succedanei del miele	243	10	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1702902000	Zuccheri e melassi, caramellati	8	0	
1702903000	Maltosio	8	5	
1702909000	Altri	8	5	
1703101000	Destinati alla produzione di bevande alcoliche	3	10	
1703109000	Altri	3	0	
1703901000	Destinati alla produzione di bevande alcoliche	3	10	
1703909000	Altri	3	0	
1704100000	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	8	5	
1704901000	Estratti di liquirizia, non presentati sotto forma di confetteria	8	10	
1704902010	Caramelle	8	5	
1704902020	Caramelle morbide	8	5	
1704902090	Altri	8	5	
1704909000	Altri	8	5	
1801001000	Greggio	2	0	
1801002000	Torrefatto	8	0	
1802001000	Gusci o pellicole (bucce) di cacao	8	0	
1802009000	Altri	8	0	
1803100000	Non sgrassata	5	0	
1803200000	Completamente o parzialmente sgrassata	5	0	
1804000000	Burro, grasso e olio di cacao	5	0	
1805000000	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	5	0	
1806100000	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	8	0	
1806201000	Cioccolato e prodotti di cioccolato	8	5	
1806209010	Preparazioni di cacao aventi tenore, in peso, di latte in polvere uguale o superiore al 50 %	8	5	
1806209090	Altri	8	5	
1806311000	Cioccolato e prodotti di cioccolato	8	5	
1806319000	Altri	8	5	
1806321000	Cioccolato e prodotti di cioccolato	8	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/137

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1806329000	Altri	8	5	
1806901000	Cioccolato e prodotti di cioccolato	8	5	
1806902111	Di latte disidratato, preparato	36	12	
1806902119	Altri	40	12	
1806902191	Di farina di avena	8	0	
1806902199	Altri	8	0	
1806902210	Di farina d'orzo	8	5	
1806902290	Altri	—	X	
1806902910	Di estratti di malto	30	5	
1806902920	Di preparazioni alimentari delle merci delle voci da 04.01 a 04.04	36	10	
1806902991	Di farina di avena	8	0	
1806902992	Di farina d'orzo	8	5	
1806902999	Altri	—	X	
1806903010	Di prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	5,4	0	
1806903091	Riso in grani	8	10	
1806903099	Altri	8	5	
1806909010	Preparazioni di cacao aventi tenore, in peso, di latte in polvere uguale o superiore al 50 %	8	0	
1806909090	Altri	8	0	
1901101010	Latte disidratato, preparato	36	Vedasi paragrafo 13 dell'appendice 2-A-1	
1901101090	Altri	40	Vedasi paragrafo 13 dell'appendice 2-A-1	
1901109010	Di farina di avena	8	5	
1901109090	Altri	8	0	
1901201000	Di farina di riso	—	X	
1901202000	Di farina d'orzo	8	5	
1901209000	Altri	—	X	
1901901000	Estratti di malto	30	5	
1901902000	Preparazioni alimentari delle merci delle voci da 04.01 a 04.04	36	10	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1901909010	Farina di avena	8	5	
1901909091	Di farina di riso	—	X	
1901909092	Di farina d'orzo	8	0	
1901909099	Altri	—	X	
1902111000	Spaghetti	8	5	
1902112000	Maccheroni	8	5	
1902119000	Altre	8	5	
1902191000	Tagliatelle (noodles)	8	0	
1902192000	Vermicelli cinesi	Il valore più elevato tra 45 % e 355 won/kg	5	
1902193000	Naeng-myun ☞	8	5	
1902199000	Altre	8	0	
1902200000	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)	8	0	
1902301010	Ramen ☞	8	0	
1902301090	Altre	8	0	
1902309000	Altre	8	0	
1902400000	Cuscus	8	5	
1903001000	Tapioca	8	5	
1903009000	Altri	8	5	
1904101000	Corn flakes	5,4	0	
1904102000	Corn chips	5,4	0	
1904103000	Riso soffiato	5,4	5	
1904109000	Altri	5,4	0	
1904201000	Di preparazioni del tipo Müsli	45	0	
1904209000	Altri	5,4	0	
1904300000	Bulgur di grano	8	0	
1904901010	Riso al vapore o bollito	50	10	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/139

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
1904901090	Altri	8	10	
1904909000	Altri	8	0	
1905100000	Pane croccante detto «Knäckebrot»	8	10	
1905200000	Pane con spezie (panpepato)	8	10	
1905310000	Biscotti con aggiunta di dolcificanti	8	5	
1905320000	Cialde e cialdine	8	5	
1905400000	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	8	5	
1905901010	Pane	8	5	
1905901020	Biscotti di mare	8	10	
1905901030	Prodotti della pasticceria	8	5	
1905901040	Biscotti e cracker	8	5	
1905901050	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, a base di riso	8	0	
1905901090	Altri	8	5	
1905909010	Capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali	8	10	
1905909020	Paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola	8	5	
1905909090	Altri	8	0	
2001100000	Cetrioli e cetriolini	30	0	
2001901000	Frutta, anche a guscio	30	0	
2001909010	Scalogni	30	5	
2001909020	Pomodori	30	5	
2001909030	Cavolfiori	30	5	
2001909040	Granturco dolce	30	5	
2001909050	Rakkyo	30	5	
2001909060	Agli	30	10	
2001909070	Cipolle	30	5	
2001909090	Altri	30	5	
2002100000	Pomodori, interi o in pezzi	8	0	
2002901000	Pasta di pomodoro (contenuto solido solubile pari o superiore al 24 %)	5	0	
2002909000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2003104000	Funghi coltivati (<i>Agaricus bisporus</i>)	20	0	
2003109000	Altri	20	7	
2003200000	Tartufi	20	10	
2003901000	<i>Lentinus edodes</i> tipo shitake	20	15	
2003902000	<i>Tricholoma magnivelare</i> tipo matsutake	20	15	
2003909000	Altri	20	0	
2004100000	Patate	18	0	
2004901000	Granturco dolce	30	5	
2004909000	Altri	30	0	
2005101000	Purea di mais per l'alimentazione dei bambini	20	5	
2005109000	Altri	20	5	
2005201000	Crocchette a base di fiocchi di patate	20	7	
2005209000	Altri	20	5	
2005400000	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	20	5	
2005511000	Di fagioli mung (<i>Vigna radiata</i> o «small green beans»)	20	5	
2005512000	Di soia rossa (<i>Vigna angularis</i> o «small red beans»)	20	5	
2005519000	Altri	20	5	
2005591000	Di fagioli mung (<i>Vigna radiata</i> o «small green beans»)	20	5	
2005592000	Di soia rossa (<i>Vigna angularis</i> o «small red beans»)	20	5	
2005599000	Altri	20	5	
2005600000	Asparagi	20	10	
2005700000	Olive	20	5	
2005800000	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	15	5	
2005910000	Germogli di bambù	20	10	
2005991000	Kim-chi 	20	5	
2005992000	Crauti	20	0	
2005999000	Altri	20	0	
2006001000	Marrons glacés	30	15	
2006002000	Ananassi	30	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/141

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2006003000	Zenzero	30	5	
2006004000	Radici di loto	30	5	
2006005000	Piselli (Pisum sativum)	20	5	
2006006010	Fagioli in grani	20	5	
2006006090	Altri	20	5	
2006007000	Asparagi	20	5	
2006008000	Olive	20	5	
2006009010	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	15	0	
2006009020	Germogli di bambù	20	7	
2006009030	Di altri ortaggi e legumi	20	5	
2006009090	Altri	30	5	
2007100000	Preparazioni omogeneizzate	30	5	
2007911000	Confetture, gelatine, marmellate	30	5	
2007919000	Altre	30	5	
2007991000	Confetture, gelatine, marmellate	30	7	
2007999000	Altre	30	5	
2008111000	Burro di arachidi	50	10	
2008119000	Altre	63,9	10	
2008191000	Castagne	50	15	
2008192000	Noci di cocco	45	0	
2008199000	Altri	45	7	
2008200000	Ananassi	45	5	
2008301000	Yuzu (Citrus junos)	45	5	
2008309000	Altri	45	5	
2008400000	Pere	45	7	
2008500000	Albicocche	45	0	
2008600000	Ciliege	45	7	
2008701000	In recipienti ermeticamente chiusi, con aggiunta di zuccheri	50	7	
2008709000	Altri	45	5	
2008800000	Fragole	45	7	
2008910000	Cuori di palma	45	10	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2008921010	In recipienti ermeticamente chiusi, con aggiunta di zuccheri	50	5	
2008921090	Altri	45	5	
2008922000	Macedonie di frutta	45	5	
2008929000	Altri	45	5	
2008991000	Uve	45	5	
2008992000	Mele	45	5	
2008993000	Granturco tostato e soffiato (popcorn)	45	7	
2008999000	Altri	45	10	
2009110000	Congelati	54	3	
2009120000	Non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	54	5	
2009190000	Altri	54	3	
2009210000	Di un valore Brix inferiore o uguale a 20	30	10	
2009290000	Altri	30	7	
2009311000	Succhi di limoni	50	5	
2009312000	Succhi di lime	50	5	
2009319000	Altri	54	10	
2009391000	Succhi di limoni	50	7	
2009392000	Succhi di lime	50	5	
2009399000	Altri	54	10	
2009410000	Di un valore Brix inferiore o uguale a 20	50	5	
2009490000	Altri	50	5	
2009500000	Succhi di pomodoro	30	5	
2009610000	Di un valore Brix inferiore o uguale a 30	45	0	
2009690000	Altri	45	0	
2009710000	Di un valore Brix inferiore o uguale a 20	45	10	
2009790000	Altri	45	7	
2009801010	Succhi di pesca	50	10	
2009801020	Succhi di fragola	50	10	
2009801090	Altri	50	7	
2009802000	Succhi di ortaggi e legumi	30	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/143

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2009901010	Prevalentemente a base di succo di arancia	50	7	
2009901020	Prevalentemente a base di succo di mela	50	10	
2009901030	Prevalentemente a base di succo d'uva	50	12	
2009901090	Altri	50	7	
2009902000	Di ortaggi e legumi	30	0	
2009909000	Altri	50	10	
2101110000	Estratti, essenze e concentrati	8	5	
2101121000	Caffè istantaneo	8	5	
2101129010	Contenenti latte, crema di latte o loro succedanei	8	5	
2101129090	Altri	8	5	
2101201000	Contenenti zucchero, limone o loro succedanei	40	7	
2101209000	Altri	40	7	
2101301000	Di orzo	8	5	
2101309000	Altri	8	5	
2102101000	Lievito di birra	8	0	
2102102000	Lievito di distilleria	8	10	
2102103000	Lieviti di panificazione	8	5	
2102104000	Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8	0	
2102109000	altri	8	5	
2102201000	Lieviti morti	8	5	
2102202000	Nulook 	8	10	
2102203010	In tavolette	8	0	
2102203090	Altri	8	0	
2102204010	In tavolette	8	0	
2102204090	Altri	8	5	
2102209000	Altri	8	5	
2102300000	Lieviti in polvere preparati	8	0	
2103100000	Salsa di soia	8	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2103201000	Salsa «Ketchup»	8	0	
2103202000	Salse di pomodoro	45	0	
2103301000	Farina di senapa	8	0	
2103302000	Senapa preparata	8	0	
2103901010	Pasta di semi di soia, denominata «bean paste»	8	10	
2103901020	Pasta di semi di soia denominata «Chinese bean paste»	8	10	
2103901030	Pasta di semi di soia piccante denominata «hot bean paste»	45	5	
2103901090	Altri	45	5	
2103909010	Maionese	8	10	
2103909020	Curry istantaneo	45	5	
2103909030	Condimenti composti	45	15	
2103909040	Maejoo 	Il valore più elevato tra 16 % e 64 won/kg	10	
2103909090	Altri	45	15	
2104101000	Di carne	18	7	
2104102000	Di pesce	30	5	
2104103000	Di ortaggi e legumi	18	5	
2104109000	Altri	18	5	
2104200000	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	30	5	
2105001010	Non contenenti cacao	8	7	
2105001090	Altri	8	7	
2105009010	Non contenenti cacao	8	5	
2105009090	Altri	8	5	
2106101000	Tofu	8	5	
2106109010	Aventi tenore di proteine, in peso, pari o superiore al 48 %	8	0	
2106109090	Altri	8	0	
2106901010	A base di cola	8	0	
2106901020	Basi per bevande, a base di frutti odorosi	8	5	
2106901090	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/145

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2106902000	Sciroppi di zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	8	0	
2106903011	Tè di ginseng	8	10	
2106903019	Altri	8	0	
2106903021	Tè di ginseng rosso	754,3	10	
2106903029	Altri	754,3	10	
2106904010	Alga Nori o Porphyra tenera	8	5	
2106904090	Altre	8	5	
2106909010	Crema per caffè	8	5	
2106909020	Preparazioni a base di burro	8	7	
2106909030	Preparazioni utilizzate nella produzione di gelati	8	5	
2106909040	Lievito lisato e altri estratti di lievito	8	5	
2106909050	Preparati di aromi	8	5	
2106909060	Farina di ghiande di quercia	8	5	
2106909070	Preparazioni a base di aloe	8	5	
2106909080	Di preparazioni (diverse da quelle a base di sostanze odorifere) dei tipi utilizzati nella fabbricazione di bevande con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 %	30	5	
2106909091	Preparazioni di pappa reale e miele	8	10	
2106909099	Altri	8	3	
2201100000	Acque minerali e acque gassate	8	5	
2201901000	Ghiaccio e neve	8	10	
2201909000	Altre	8	0	
2202101000	Colorate	8	0	
2202109000	Altre	8	0	
2202901000	Bevande a base di ginseng	8	5	
2202902000	Bevande a base di succo di frutta	9	0	
2202903000	Sikye ☞	8	10	
2202909000	Altre	8	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2203000000	Birra di malto	30	7	
2204100000	Vini spumanti	15	0	
2204211000	Vini rossi	15	0	
2204212000	Vini bianchi	15	0	
2204219000	Altri	15	0	
2204291000	Vini rossi	15	0	
2204292000	Vini bianchi	15	0	
2204299000	Altri	15	0	
2204300000	Altri mosti di uva	30	0	
2205100000	Presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	15	10	
2205900000	Altri	15	10	
2206001010	Sidro	15	0	
2206001020	Sidro di pere	15	0	
2206001090	Altri	15	0	
2206002010	Cheongju ☞	15	0	
2206002020	Yakju ☞	15	0	
2206002030	Takju ☞	15	0	
2206002090	Altri	15	0	
2206009010	Bevande qualificate come «Wine cooler» (con aggiunta delle merci di cui alle voci 20.09 o 22.02, anche a base di uva)	15	0	
2206009090	Altri	15	0	
2207101000	Alcool da cucina per bevande	10	15	
2207109010	Alcol di fermentazione destinato alla fabbricazione di liquori	270	15	Vedasi allegato 3
2207109090	Altri	30	5	
2207200000	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	8	0	
2208201000	Cognac	15	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/147

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2208209000	Altri	15	5	
2208301000	Whisky detto «Scotch»	20	3	
2208302000	Whisky detto «Bourbon»	20	3	
2208303000	Rye whisky	20	5	
2208309000	Altri	20		
	– Irish Whisky	20	3	
	– altri	20	5	
2208400000	Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati	20	5	
2208500000	Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)	20	5	
2208600000	Vodka	20	5	
2208701000	Liquore di ginseng, denominato «ginseng wine»	20	0	
2208702000	Liquore denominato «Ogarpi ☞ wine»	20	10	
2208709000	Altri	20	5	
2208901000	Brandy diversi da quelli della sottovoce 2208.20	20	10	
2208904000	Soju ☞	30	0	
2208906000	Liquore denominato «Kaoliang wine»	30	5	
2208907000	Tequila	20	5	
2208909000	Altri	30	5	
2209001000	Aceto di birra	8	5	
2209009000	Altri	8	5	
2301101000	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie	9	7	
2301102000	Ciccioli	5	0	
2301201000	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci	5	5	
2301209000	Altri	5	3	
2302100000	Di granturco	5	0	
2302300000	Di frumento	2	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2302401000	Di riso	5	0	
2302409000	Altri	5	0	
2302500000	Di legumi	5	0	
2303100000	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	0	0	
2303200000	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	5	0	
2303300000	Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	5	0	
2304000000	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia	1,8	0	
2305000000	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio d'arachide	5	0	
2306100000	Di semi di cotone	2	0	
2306200000	Di semi di lino	5	0	
2306300000	Di semi di girasole	5	0	
2306410000	Di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	0	0	
2306490000	Altri	0	0	
2306500000	Di noce di cocco o di copra	2	0	
2306600000	Di noci o di mandorle di palmisti	2	0	
2306901000	Di semi di sesamo	Il valore più elevato tra 63 % e 72 won/kg	10	
2306902000	Di semi di Perilla	5	0	
2306903000	Di germi di granturco	5	0	
2306909000	Altri	5	0	
2307000000	Fecce di vino; tartaro greggio	5	0	
2308001000	Ghiande di quercia	5	10	
2308002000	Castagne d'India	5	10	
2308003000	Parte esterna dei semi di cotone	5	0	
2308009000	Altri	46,4	10	
2309100000	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	5	0	
2309901010	Per suini	4,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/149

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2309901020	Per il pollame	4,2	0	
2309901030	Per pesci	5	0	
2309901040	Per bovini	4,2	0	
2309901091	Mangimi d'allattamento	71	10	
2309901099	Altri	5	0	
2309902010	Prevalentemente a base di sostanze inorganiche o minerali (esclusi quelli prevalentemente a base di microminerali)	50,6	Vedasi paragrafo 14 dell'appendice 2-A-1	
2309902020	Prevalentemente a base di aromi	50,6	Vedasi paragrafo 14 dell'appendice 2-A-1	
2309902091	Articoli oggetto di approvazione automatica all'importazione a decorrere dal 31 dicembre 1994: 1. Peckmor, sessalom, calfnectar and pignectar of FCA Feed flavor starter (conc.) 2. FCA Feed nectars (conc.) 3. FCA Feed protanox 4. FCA Encila (conc.) 5. FCA Sugar mate 6. Poultry, fish, mineral, calf, hy sugar and cheese of FFI Ade (conc.) 7. Pig, hog, cattle, dairy, beef and kanine of FFI Krave (conc.) 8. Pig and fresh of FFI Arome (cone., 2X) 9. Pecuaroma-poultry	5	0	
2309902099	Altri	50,6	Vedasi paragrafo 14 dell'appendice 2-A-1	
2309903010	Prevalentemente a base di antibiotici	5	0	
2309903020	Prevalentemente a base di vitamine	5	0	
2309903030	Prevalentemente a base di microminerali	5	0	
2309903090	Altri	5	0	
2309909000	Altri	50,6	Vedasi paragrafo 14 dell'appendice 2-A-1	
2401101000	Tabacchi «Flue cured»	20	10	
2401102000	Tabacchi del tipo Burley	20	10	
2401103000	Orientali	20	10	
2401109000	Altri	20	10	
2401201000	Tabacchi «Flue cured»	20	10	
2401202000	Tabacchi del tipo Burley	20	10	
2401203000	Orientali	20	10	
2401209000	Altri	20	10	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2401301000	Piccioli	20	10	
2401302000	Cascami (scraps)	20	10	
2401309000	Altri	20	10	
2402101000	Sigari	40	10	
2402102000	Sigari spuntati	40	10	
2402103000	Sigaretti	40	10	
2402201000	Sigarette con filtro	40	15	
2402209000	Altre	40	15	
2402900000	Altre	40	10	
2403101000	Tabacco da pipa	40	10	
2403109000	Altri	40	10	
2403911000	Fogli di tabacco ricostituito	32,8	10	
2403919000	Altri	40	10	
2403991000	Tabacco da masticare	40	10	
2403992000	Tabacco da fiuto	40	10	
2403993000	Estratti e sughi di tabacco	40	10	
2403999000	Altri	40	10	
2501001010	Salgemma	1	0	
2501001020	Sale marino ottenuto per effetto dell'irraggiamento solare	1	0	
2501009010	Sale commestibile	8	0	
2501009020	Cloruro di sodio puro	8	3	
2501009090	Altri	8	3	
2502000000	Piriti di ferro non arrostate	2	0	
2503000000	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	2	0	
2504101000	Grafite naturale cristallina	3	0	
2504102000	Grafite naturale amorfa	3	0	
2504109000	Altri	3	0	
2504901000	Grafite naturale cristallina	3	0	
2504902000	Grafite naturale amorfa	3	0	
2504909000	Altri	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/151

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2505100000	Sabbie silicee e sabbie quarzose	3	0	
2505901010	Sabbie argillose	3	0	
2505901020	Sabbie feldspatiche	3	0	
2505901090	Altre	3	0	
2505909000	Altre	3	0	
2506101000	Contenenti meno dello 0,06 % di impurezze	3	0	
2506102000	Contenenti impurezze pari o superiori allo 0,06 % e non superiori allo 0,1 %	3	0	
2506103000	Contenenti più dello 0,1 % di impurezze	3	0	
2506201000	Greggia o sgrossata	3	0	
2506209000	Altre	3	0	
2507001010	Non calcinati	3	0	
2507001090	Altri	3	0	
2507002010	Gairome	3	0	
2507002020	Kibushi	3	0	
2507002090	Altri	3	0	
2507009000	Altri	3	0	
2508100000	Bentonite	3	0	
2508300000	Argille refrattarie	3	0	
2508401000	Argille acide	3	0	
2508402000	Terre decoloranti e terre da follone	3	0	
2508409000	Altre	3	0	
2508501000	Andalusite	3	0	
2508502000	Kyanite	3	0	
2508503000	Sillimanite	3	0	
2508600000	Mullite	3	0	
2508701000	Terre di chamotte	3	0	
2508702000	Terra di dinas	3	0	
2509000000	Creta	3	0	
2510101000	Fosfati di calcio naturali	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2510102000	Fosfati alluminio-calcici naturali	1	0	
2510109000	Altri	1	0	
2510201000	Fosfati di calcio naturali	3	0	
2510202000	Fosfati alluminio-calcici naturali	3	0	
2510209000	Altri	3	0	
2511100000	Solfato di bario naturale (baritina)	3	0	
2511200000	Carbonato di bario naturale (witherite)	3	0	
2512000000	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	3	0	
2513101000	Greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o «bimskies»)	3	0	
2513109000	Altri	3	0	
2513201010	Smeriglio	3	0	
2513201020	Corindone naturale	3	0	
2513201030	Granato naturale	3	0	
2513201090	Altri	3	0	
2513202010	Smeriglio	3	0	
2513202020	Corindone naturale	3	0	
2513202030	Granato naturale	3	0	
2513202090	Altri	3	0	
2514001000	Greggia o sgrossata	3	3	
2514009000	Altre	3	3	
2515111000	Marmo	3	0	
2515112000	Travertino	3	0	
2515121000	Marmo	3	0	
2515122000	Travertino	3	0	
2515200000	Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	3	0	
2516110000	Greggio o sgrossato	3	3	
2516120000	Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	3	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/153

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2516201000	Greggia o sgrossata	3	3	
2516209000	Semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	3	3	
2516901000	Greggia o sgrossata	3	3	
2516909000	Altre	3	3	
2517101000	Sassi	3	0	
2517102000	Pietre frantumate	3	0	
2517109000	Altri	3	0	
2517200000	Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517.10	3	0	
2517300000	Tarmacadam	3	0	
2517410000	Di marmo	3	0	
2517491000	Di basalto	3	3	
2517492000	Di granito	3	3	
2517499000	Altri	3	3	
2518100000	Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»	3	0	
2518200000	Dolomite calcinata o sinterizzata	3	0	
2518300000	Pigiata di dolomite	3	0	
2519100000	Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	3	0	
2519901000	Magnesia fusa elettricamente e calcinata a morte	3	0	
2519902000	Ossido di magnesio naturale	3	0	
2519909000	Altri	3	0	
2520101000	Pietra da gesso	5	0	
2520102000	Anidrite	5	0	
2520201000	Gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria	5	0	
2520209000	Altri	5	0	
2521001000	Pietre calcaree	3	0	
2521009000	Altre	3	0	
2522100000	Calce viva	3	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2522200000	Calce spenta	3	0	
2522300000	Calce idraulica	3	0	
2523100000	Cementi non polverizzati detti «clinkers»	5	0	
2523210000	Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	5	0	
2523290000	Altri	5	5	
2523300000	Cementi alluminosi	8	5	
2523901000	Cementi di scoria	5	0	
2523909000	Altri	5	5	
2524100000	Crocidolite	5	0	
2524901000	Amosite	5	0	
2524902000	Crisotilo	5	0	
2524909000	Altri	5	0	
2525100000	Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	3	0	
2525200000	Mica in polvere	3	0	
2525300000	Cascami di mica	3	0	
2526101000	Anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	3	0	
2526109000	Altre	3	0	
2526200000	Frantumati o polverizzati	5	0	
2528100000	Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)	3	0	
2528901000	Borati di calcio	3	0	
2528902000	Cloroborato di magnesio	3	0	
2528903000	Acido borico naturale	3	0	
2528909000	Altri	3	0	
2529100000	Feldspato	3	0	
2529211000	Polvere	2	0	
2529219000	Altri	2	0	
2529221000	Polvere	2	0	
2529229000	Altri	2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/155

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2529301000	Leucite	2	0	
2529302000	Nefelina	2	0	
2529303000	Sienite-nefelinica	2	0	
2530101000	Vermiculite	3	0	
2530102000	Perliti e cloriti	3	0	
2530200000	Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	3	0	
2530901000	Solfuri di arsenico, naturali	3	0	
2530902000	Pirolusite (minerale di manganese) idonea alla produzione di pile	3	0	
2530903000	Stronzianite	3	0	
2530904000	Cinabro	3	0	
2530905000	Pirofillite	3	0	
2530906000	Zeoliti	3	0	
2530907000	Aluniti	3	0	
2530908000	Wollastonite	3	0	
2530909010	Petuntse («pottery stone»)	3	0	
2530909020	Sericiti	3	0	
2530909030	Terre coloranti	8	0	
2530909040	Ossidi di ferro micacei naturali	8	0	
2530909050	Criolite naturale e chiolite naturale	3	0	
2530909091	Carbonato di calcio naturale	3	0	
2530909099	Altri	3	0	
2601111000	Ematite rossa	0	0	
2601112000	Magnetite	0	0	
2601119000	Altri	0	0	
2601121000	Ematite rossa	0	0	
2601122000	Magnetite	0	0	
2601129000	Altri	0	0	
2601200000	Piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti)	1	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2602000000	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	0	0	
2603000000	Minerali di rame e loro concentrati	0	0	
2604000000	Minerali di nichel e loro concentrati	0	0	
2605000000	Minerali di cobalto e loro concentrati	0	0	
2606000000	Minerali di alluminio e loro concentrati	0	0	
2607000000	Minerali di piombo e loro concentrati	0	0	
2608000000	Minerali di zinco e loro concentrati	0	0	
2609000000	Minerali di stagno e loro concentrati	0	0	
2610000000	Minerali di cromo e loro concentrati	0	0	
2611001000	Wolframite	0	0	
2611002000	Scheelite	0	0	
2611009000	Altri	0	0	
2612100000	Minerali di uranio e loro concentrati	0	0	
2612200000	Minerali di torio e loro concentrati	0	0	
2613100000	Arrostiti	0	0	
2613900000	Altri	0	0	
2614001000	Rutilo	0	0	
2614002000	Anatasio	0	0	
2614009000	Altri	0	0	
2615100000	Minerali di zirconio e loro concentrati	0	0	
2615901000	Minerali di niobio e loro concentrati	0	0	
2615902000	Minerali di tantalio e loro concentrati	0	0	
2615903000	Minerali di vanadio e loro concentrati	0	0	
2616100000	Minerali di argento e loro concentrati	0	0	
2616901000	Minerali d'oro e loro concentrati	0	0	
2616902000	Minerali di platino e loro concentrati (compresi i minerali e i concentrati del gruppo del platino)	0	0	
2617100000	Minerali di antimonio e loro concentrati	0	0	
2617901000	Minerali di mercurio e loro concentrati	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/157

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2617902000	Minerali di germanio e loro concentrati	0	0	
2617903000	Minerali di berillio e loro concentrati	0	0	
2617904000	Minerali di bismuto e loro concentrati	0	0	
2617909000	Altri	0	0	
2618000000	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	2	0	
2619001010	Scorie di altoforno	2	0	
2619001090	Altri	2	0	
2619002000	Loppe	2	0	
2619003000	Scaglie	2	0	
2619009000	Altri	2	0	
2620110000	Metalline di galvanizzazione	2	0	
2620190000	Altri	2	0	
2620210000	Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	2	0	
2620290000	Altri	2	0	
2620300000	Contenenti principalmente rame	2	0	
2620400000	Contenenti principalmente alluminio	2	0	
2620600000	Contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	2	0	
2620910000	Contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	2	0	
2620990000	Altri	2	0	
2621100000	Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	2	0	
2621900000	Altri	2	0	
2701110000	Antracite	0	0	
2701121000	Carboni da coke, pesanti	0	0	
2701122000	Altri carboni da coke	0	0	
2701129010	Con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore al 22 %	0	0	
2701129090	Altri	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2701190000	Altri carboni fossili	0	0	
2701201000	Mattonelle	1	0	
2701202000	Ovoidi	1	0	
2701209000	Altri	1	0	
2702100000	Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	1	0	
2702200000	Ligniti agglomerate	1	0	
2703001000	Non agglomerata	1	0	
2703002000	Agglomerata	1	0	
2704001010	Di carbone	3	3	
2704001090	Altri	3	3	
2704002000	Semi-coke	3	0	
2704003000	Carbone di storta	3	0	
2705000000	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	5	0	
2706001000	Catrami di carbon fossile	5	3	
2706002000	Catrami di lignite o di torba	5	0	
2706009000	Altri	5	0	
2707100000	Benzolo (benzene)	3	0	
2707200000	Toluolo (toluene)	3	0	
2707300000	Xilolo (xileni)	3	0	
2707400000	Naftalene	5	0	
2707500000	Altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86	5	0	
2707910000	Oli di creosoto	5	0	
2707991000	Nafta solvente	5	0	
2707992000	Antracene	5	0	
2707993000	Fenoli	8	0	
2707999000	Altri	5	0	
2708100000	Pece	5	0	
2708200000	Coke di pece	5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/159

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2709001010	Con densità superiore a 0,796 ma inferiore o uguale a 0,841 a 15 °C	3	0	
2709001020	Con densità superiore a 0,841 ma inferiore o uguale a 0,847 a 15 °C	3	0	
2709001030	Con densità superiore a 0,847 ma inferiore o uguale a 0,855 a 15 °C	3	0	
2709001040	Con densità superiore a 0,855 ma inferiore o uguale a 0,869 a 15 °C	3	0	
2709001050	Con densità superiore a 0,869 ma inferiore o uguale a 0,885 a 15 °C	3	0	
2709001060	Con densità superiore a 0,885 ma inferiore o uguale a 0,899 a 15 °C	3	0	
2709001070	Con densità superiore a 0,899 ma inferiore o uguale a 0,904 a 15 °C	3	0	
2709001080	Con densità superiore a 0,904 ma inferiore o uguale a 0,966 a 15 °C	3	0	
2709001090	Altri	3	0	
2709002000	Oli greggi di minerali bituminosi	3	0	
2710111000	Benzine per motori	5	0	
2710112000	Benzine avio	5	0	
2710113000	Tetrapropilene	5	0	
2710114000	Nafta	0	0	
2710115000	Gas naturale liquefatto	0	0	
2710119000	Altri	5	0	
2710191010	Carboturbi	5	0	
2710191090	Altri	5	0	
2710192010	Petrolio lampante	5	0	
2710192020	Carboturbi	5	0	
2710192030	n-Paraffina	5	0	
2710192090	Altri	5	0	
2710193000	Oli da gas	5	0	
2710194010	Olio combustibile leggero (bunker A)	5	0	
2710194020	Olio combustibile (bunker B)	5	0	
2710194030	Olio combustibile denso (bunker C)	5	0	
2710194090	Altri	5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2710195010	Oli greggi	7	0	
2710195020	Oli base lubrificanti	7	0	
2710196000	Oli diluenti	8	0	
2710197110	Oli motore per aviazione	7	0	
2710197120	Oli motore per auto	7	5	
2710197130	Oli motore per nautica	7	5	
2710197210	Olio per cilindri	7	0	
2710197220	Olio per fusi	7	0	
2710197230	Olio per ingranaggi	7	0	
2710197240	Olio per turbine	7	0	
2710197250	Oli refrigeranti per macchine	7	0	
2710197310	Oli composti	7	0	
2710197320	Paraffina liquida	7	0	
2710197330	Fluido per trasmissione automatica	7	5	
2710197410	Olio anticorrosivo	7	5	
2710197420	Oli da taglio	7	5	
2710197430	Oli da lavaggio	7	0	
2710197440	Oli per la sformatura	7	0	
2710197450	Oli per freni idraulici	7	0	
2710197510	Oli da lavorazione	7	0	
2710197520	Oli isolanti	7	0	
2710197530	Oli da trattamento termico	7	0	
2710197540	Oli diatermici	7	0	
2710197900	Altri	7	0	
2710198010	Contenenti alluminio come additivo	8	0	
2710198020	Contenenti calcio come additivo	8	0	
2710198030	Contenenti sodio come additivo	8	0	
2710198040	Contenenti litio come additivo	8	0	
2710198090	Altri	8	0	
2710199000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/161

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2710911010	Di benzine per motore, di benzine avio e di carboturbi	5	0	
2710911020	Di nafta e gas naturale liquefatto	0	0	
2710911090	Altri	5	0	
2710912010	Di cherosene e carboturbi	5	0	
2710912090	Altri	5	0	
2710913000	Degli oli da gas	5	0	
2710914010	Dell'olio combustibile leggero (bunker A), dell'olio combustibile (bunker B) e dell'olio combustibile denso (bunker C)	5	0	
2710914090	Altri	5	0	
2710915000	Degli oli greggi, degli oli lubrificanti (diversi dagli oli diluenti) e degli oli base lubrificanti	7	0	
2710919000	Altri	8	0	
2710991010	Di benzine per motore, di benzine avio e di carboturbi	5	0	
2710991020	Di nafta e gas naturale liquefatto	0	0	
2710991090	Altri	5	0	
2710992010	Di cherosene e carboturbi	5	0	
2710992090	Altri	5	0	
2710993000	Degli oli da gas	5	0	
2710994010	Dell'olio combustibile leggero (bunker A), dell'olio combustibile (bunker B) e dell'olio combustibile denso (bunker C)	5	0	
2710994090	Altri	5	0	
2710995000	Degli oli greggi, degli oli lubrificanti (diversi dagli oli diluenti) e degli oli base lubrificanti	7	0	
2710999000	Altri	8	0	
2711110000	Gas naturale	3	0	
2711120000	Propano	3	0	
2711130000	Butani	3	0	
2711141000	Etilene	5	0	
2711142000	Propilene	5	0	
2711143000	Butilene	5	0	
2711144000	Butadiene	5	0	
2711190000	Altri	5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2711210000	Gas naturale	3	0	
2711290000	Altri	5	0	
2712101000	Vaselina	8	0	
2712109000	Altra	8	0	
2712200000	Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	8	0	
2712901010	Residui paraffinici («slack wax» e «scale wax»)	8	0	
2712901020	Cera microcristallina	8	0	
2712901090	Altre	8	0	
2712909010	Cera montana	8	0	
2712909020	Cera di torba	8	0	
2712909030	Ceresina	8	0	
2712909040	Paraffina sintetica	8	0	
2712909090	Altre	8	0	
2713110000	Non calcinato	5	0	
2713120000	Calcinato	5	0	
2713200000	Bitume di petrolio	5	0	
2713900000	Altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	5	0	
2714100000	Scisti e sabbie bituminosi	5	0	
2714901000	Bitumi ed asfalti, naturali	5	0	
2714902000	Asfaltiti	5	0	
2714903000	Rocce asfaltiche	5	0	
2715001000	«Cut-backs»	5	0	
2715002000	Emulsioni o sospensioni stabili di asfalto, bitume, pece o catrame	5	0	
2715003000	Mastici	5	0	
2715009000	Altri	5	0	
2716000000	Energia elettrica	5	0	
2801100000	Cloro	5,5	0	
2801200000	Iodio	5,5	0	
2801301000	Fluoro	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/163

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2801302000	Bromo	5,5	0	
2802001000	Zolfo, sublimato	5	0	
2802002000	Zolfo, precipitato	5	0	
2802003000	Zolfo colloidale	5	0	
2803001000	Nero di acetilene	5,5	0	
2803009010	Neri di carbonio	5,5	0	
2803009090	Altro	5,5	0	
2804100000	Idrogeno	5,5	0	
2804210000	Argo	5,5	0	
2804291000	Elio	5,5	0	
2804292000	Neon	5,5	0	
2804293000	Cripto	5,5	0	
2804294000	Xenon	5,5	0	
2804299000	Altri	5,5	0	
2804300000	Azoto	5,5	0	
2804400000	Ossigeno	5,5	0	
2804501000	Boro	5,5	0	
2804502000	Tellurio	5,5	0	
2804610000	Contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	3	0	
2804690000	Altro	5,5	0	
2804701000	Fosforo giallo	5	0	
2804709000	Altro	5,5	0	
2804800000	Arsenico	5,5	0	
2804900000	Selenio	5,5	0	
2805110000	Sodio	5,5	0	
2805120000	Calcio	5,5	0	
2805190000	Altri	5,5	0	
2805301000	Gruppo del cerio	5,5	0	
2805302000	Gruppo del terbio	5,5	0	
2805303000	Gruppo dell'erbio	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2805304000	Ittrio	5,5	0	
2805305000	Scandio	5,5	0	
2805309000	Altri	5,5	0	
2805400000	Mercurio	5,5	0	
2806100000	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	5,5	0	
2806200000	Acido clorosolforico	5,5	0	
2807001010	Per la fabbricazione di semiconduttori	5,5	0	
2807001090	Altri	5,5	0	
2807002000	Oleum	5,5	0	
2808001010	Per la fabbricazione di semiconduttori	5,5	0	
2808001090	Altri	5,5	0	
2808002000	Acidi solfonitrici	5,5	0	
2809100000	Pentaossido di difosforo	5,5	0	
2809201010	Per la fabbricazione di semiconduttori	5,5	0	
2809201090	Altri	5,5	0	
2809202010	Acido metafosforico	5,5	0	
2809202020	Acido pirofosforico	5,5	0	
2809202090	Altri	5,5	0	
2810001010	Triossido di diboro	5,5	0	
2810001090	Altri	5,5	0	
2810002000	Acido ortoborico	5,5	0	
2810003000	Acido metaborico	5,5	0	
2810009000	Altri	5,5	0	
2811111000	Per la fabbricazione di semiconduttori	5,5	0	
2811119000	Altri	5,5	0	
2811191000	Idrogeno solfuro	5,5	0	
2811192000	Acido bromidrico	5,5	0	
2811193000	Acido solfamminico	5,5	0	
2811194000	Acido perclorico	5,5	0	
2811195000	Acido clorico	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/165

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2811196000	Acido ipofosforoso	5,5	0	
2811197000	Acido fosforoso	5,5	0	
2811198000	Acido arsenico	5,5	0	
2811199010	Cianuro di idrogeno	5,5	0	
2811199090	Altri	5,5	0	
2811210000	Diossido di carbonio	5,5	0	
2811221000	Silice micronizzata	5,5	3	
2811229010	Gel di silice	5,5	0	
2811229090	Altri	5,5	0	
2811291000	Monossido di carbonio	5,5	0	
2811292000	Protossido d'azoto	5,5	0	
2811293000	Biossido di azoto	5,5	0	
2811294000	Triossido di arsenico	5,5	0	
2811295000	Pentossido di arsenico	5,5	0	
2811299000	Altri	5,5	0	
2812101010	Tricloruro di iodio	5	0	
2812101020	Tricloruro di fosforo	5	0	
2812101030	Pentacloruro di fosforo	5	3	
2812101040	Tricloruro di arsenico	5	0	
2812101050	Monocloruro di zolfo	5	0	
2812101060	Dicloruro di zolfo	5	0	
2812101090	Altri	5	0	
2812102010	Cloruro di tionile	5	0	
2812102020	Cloruro di carbonile (fosgene)	5	0	
2812102030	Ossicloruro di fosforo	5	0	
2812102090	Altri	5	0	
2812901000	Trifluoruro di boro	5,5	0	
2812902000	Esafluoruro di zolfo	5,5	0	
2812909000	Altri	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2813100000	Disolfuro di carbonio	5,5	0	
2813901020	Pentasolfuro di fosforo	5,5	0	
2813901090	Altri	5,5	0	
2813902010	Pentaossido di diarsenico	5,5	0	
2813902090	Altri	5,5	0	
2813903000	Solfuro di silicio	5,5	0	
2813909000	Altri	5,5	0	
2814100000	Ammoniaca anidra	1	0	
2814200000	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	2	0	
2815110000	Solido	5,5	5	
2815120000	In soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	8	7	
2815200000	Idrossido di potassio (potassa caustica)	5,5	0	
2815301000	Perossido di sodio	5,5	0	
2815302000	Perossido di potassio	5,5	0	
2816101000	Idrossido di magnesio	5,5	0	
2816102000	Perossido di magnesio	5,5	0	
2816400000	Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	5,5	0	
2817001000	Ossido di zinco	5,5	0	
2817002000	Perossido di zinco	5,5	0	
2818101000	A granulometria regolare	3	0	
2818109000	Altri	3	0	
2818200000	Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	1	0	
2818301000	Gel di allumina	5,5	0	
2818309000	Altri	5,5	0	
2819100000	Triossido di cromo	5,5	0	
2819901010	Ossidi cromatici	5,5	0	
2819901090	Altri	5,5	0	
2819902000	Idrossidi di cromo	5,5	0	
2820100000	Diossido di manganese	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/167

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2820901000	Ossido di manganese	5,5	0	
2820902000	Ossido manganico	5,5	0	
2820909000	Altri	5,5	0	
2821101000	Ossidi di ferro	5,5	0	
2821102000	Idrossidi di ferro	5,5	0	
2821200000	Terre coloranti	5,5	0	
2822001010	Ossido cobaltico	5,5	0	
2822001091	Per la fabbricazione di pile secondarie	4	0	
2822001099	Altri	5,5	0	
2822002010	Idrossido cobaltoso	5,5	0	
2822002090	Altri	5,5	0	
2823001000	Nella forma anatasio	5,5	0	
2823009000	Altri	5,5	0	
2824100000	Monossido di piombo (litargirio, massicot)	5,5	0	
2824901000	Minio rosso e minio arancione	5,5	0	
2824909000	Altri	5,5	0	
2825101000	Idrato di idrazina	5,5	0	
2825109010	Idrazina	5,5	0	
2825109020	Sali inorganici di idrazina	5,5	0	
2825109030	Idrossilammina	5,5	3	
2825109041	Cloruro di idrossilammonio (idrocloruro di idrossilammina)	5,5	0	
2825109049	Altri	5,5	0	
2825201000	Ossido di litio	5,5	0	
2825202000	Idrossido di litio	5,5	0	
2825301000	Pentossido di vanadio	2	0	
2825309000	Altri	3	0	
2825401000	Ossidi di nichel	5,5	0	
2825402000	Idrossidi di nichel	5,5	0	
2825501000	Ossidi di rame	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2825502010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2825502090	Altri	5,5	0	
2825601000	Ossidi di germanio	5,5	0	
2825602000	Diossido di zirconio	5,5	0	
2825701000	Ossidi di molibdeno	3	0	
2825702000	Idrossido di molibdeno	5,5	0	
2825800000	Ossidi di antimonio	5,5	0	
2825901010	Ossido di calcio	5,5	0	
2825901020	Ossidi di tungsteno	1	0	
2825901030	Ossidi di stagno	5,5	0	
2825901090	Altri	5,5	0	
2825902010	Idrossido di calcio	5,5	0	
2825902020	Idrossidi di manganese	5,5	0	
2825902030	Idrossidi di tungsteno	5,5	0	
2825902040	Idrossidi di stagno	5,5	0	
2825902090	Altri	5,5	0	
2825903010	Perossidi di nichel	5,5	0	
2825903090	Altri	5,5	0	
2825909000	Altri	5,5	0	
2826120000	Di alluminio	5,5	0	
2826191000	Fluoruro di calcio	5,5	0	
2826193010	Idrogenofluoruro di potassio	5,5	0	
2826193090	Altri	5,5	0	
2826194000	Fluoruro di ammonio o di sodio	5,5	0	
2826199000	Altri	5,5	0	
2826300000	Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	5,5	0	
2826901000	Chiolite sintetica	5,5	0	
2826902000	Fluorosilicato di calcio	5,5	0	
2826903000	Fluoroborati	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/169

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2826904000	Fluorofosfati	5,5	0	
2826905000	Fluorosolfati	5,5	0	
2826906000	Fluorosilicati di sodio o di potassio	5,5	0	
2826909000	Altri	5,5	0	
2827100000	Cloruro di ammonio	5,5	0	
2827200000	Cloruro di calcio	5,5	0	
2827310000	Di magnesio	5,5	0	
2827320000	Di alluminio	5,5	0	
2827350000	Di nichel	5,5	0	
2827391000	Di rame	5,5	0	
2827399000	Altri	5,5	0	
2827411000	Ossicloruri di rame	5,5	0	
2827412010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2827412090	Altri	5,5	0	
2827491000	Ossicloruri	5,5	0	
2827492000	Idrossicloruri	5,5	0	
2827511000	Bromuro di sodio	5,5	0	
2827512000	Bromuro di potassio	5,5	0	
2827591000	Bromuro di calcio	5,5	0	
2827599000	Altri	5,5	0	
2827601000	Ossioduri	5,5	0	
2827609010	Ioduro di potassio	5,5	0	
2827609090	Altri	5,5	0	
2828100000	Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	5,5	0	
2828901010	Ipoclorito di sodio	5,5	0	
2828901020	Ipoclorito di potassio	5,5	0	
2828901090	Altri	5,5	0	
2828902010	Clorito di sodio	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2828902020	Clorito di alluminio	5,5	0	
2828902090	Altri	5,5	0	
2828903000	Ipobromiti	5,5	0	
2829110000	Di sodio	5,5	0	
2829191000	Clorato di potassio	5,5	0	
2829192000	Clorato di bario	5,5	0	
2829199000	Altri	5,5	0	
2829901010	Perclorato di sodio	5,5	0	
2829901020	Perclorato di ammonio	5,5	0	
2829901090	Altri	5,5	0	
2829902010	Bromati	5,5	0	
2829902020	Perbromati	5,5	0	
2829902030	Iodati	5,5	0	
2829902040	Periodati	5,5	0	
2830101000	Idrogenosolfuro di sodio	5,5	0	
2830109000	Altri	5,5	0	
2830901000	Solfuri	5,5	0	
2830902000	Polisolfuri	5,5	0	
2831101000	Ditionito di sodio	5,5	0	
2831102000	Solfossilato di sodio (sodio formaldeide solfossilato)	5,5	0	
2831901000	Ditioniti	5,5	0	
2831902000	Solfossilati	5,5	0	
2832101000	Bisolfito di sodio	5,5	0	
2832109000	Altri	5,5	0	
2832201000	Solfito di ammonio	5,5	0	
2832202000	Solfiti di potassio	5,5	0	
2832203000	Solfiti di calcio	5,5	0	
2832209000	Altri	5,5	0	
2832301000	Tiosolfato di ammonio	5,5	0	
2832302000	Tiosolfato di sodio	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/171

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2832303000	Tiosolfato di potassio	5,5	0	
2832309000	Altri	5,5	0	
2833110000	Solfato di disodio	5,5	0	
2833191000	Idrogenosolfato di sodio	5,5	0	
2833192000	Disodio disolfato	5,5	0	
2833199000	Altri	5,5	0	
2833210000	Di magnesio	5,5	0	
2833220000	Di alluminio	5,5	0	
2833240000	Di nichel	5,5	0	
2833251000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2833259000	Altri	5,5	0	
2833270000	Di bario	8	0	
2833291000	Solfati di ferro	5,5	0	
2833299000	Altri	5,5	0	
2833300000	Allumi	5,5	0	
2833401000	Perossodisolfato di ammonio	5,5	0	
2833402000	Perossodisolfato di disodio	5,5	0	
2833403000	Perossodisolfato di calcio	5,5	0	
2833409000	Altri	5,5	0	
2834101000	Nitrito di sodio	5,5	0	
2834109000	Altri	5,5	0	
2834210000	Di potassio	5,5	0	
2834291000	Nitrato di bario	5,5	0	
2834299000	Altri	5,5	0	
2835101010	Ipofosfito di sodio	5,5	0	
2835101020	Ipofosfito di calcio	5,5	0	
2835101090	Altri	5,5	0	
2835102000	Fosfiti	5,5	0	
2835221000	Di monosodio	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2835222000	Di disodio	5,5	0	
2835240000	Di potassio	5,5	0	
2835250000	Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	5,5	0	
2835260000	Altri fosfati di calcio	5,5	0	
2835291000	Fosfato di alluminio	5,5	0	
2835299000	Altri polifosfati	5,5	0	
2835310000	Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	5,5	0	
2835391000	Metafosfato di sodio	5,5	0	
2835392000	Pirofosfato di sodio	5,5	0	
2835399000	Altri	5,5	0	
2836200000	Carbonato di disodio	4	0	
2836300000	Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	5,5	0	
2836400000	Carbonati di potassio	5,5	0	
2836500000	Carbonato di calcio	5,5	0	
2836600000	Carbonato di bario	5,5	0	
2836910000	Carbonati di litio	5,5	0	
2836920000	Carbonato di stronzio	5,5	0	
2836991010	Carbonato di magnesio	5,5	0	
2836991020	Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio	5,5	0	
2836991090	Altri	5,5	0	
2836992000	Perossocarbonati (percarbonati)	5,5	0	
2837111000	Cianuri di sodio	5,5	0	
2837112000	Ossicianuri di sodio	5,5	0	
2837191010	Cianuro di potassio	5,5	0	
2837191020	Cianuri di rame	5,5	0	
2837191030	Cianuro di zinco	5,5	0	
2837191090	Altri	5,5	0	
2837192000	Ossicianuri	5,5	0	
2837201000	Ferrocianuri	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/173

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2837202000	Ferricianuri	5,5	0	
2837209000	Altri	5,5	0	
2839110000	Metasilicati di sodio	8	0	
2839190000	Altri	8	0	
2839901000	Silicati di zirconio	8	0	
2839902000	Silicati di bario	8	0	
2839909000	Altri	8	0	
2840110000	Anidro	5	0	
2840190000	Altro	5	0	
2840200000	Altri borati	5	0	
2840300000	Perossoborati (perborati)	5	0	
2841300000	Dicromato di sodio	8	0	
2841501000	Cromato di potassio	5,5	0	
2841509000	Altri	5,5	0	
2841610000	Permanganato di potassio	5,5	0	
2841691000	Manganiti	5,5	0	
2841692000	Manganati	5,5	0	
2841693000	Permanganati	5,5	0	
2841700000	Molibdati	5,5	0	
2841800000	Tungstati (volframati)	5	0	
2841901000	Stannati	5,5	0	
2841902010	Titanato di bario	5,5	0	
2841902020	Titanato di stronzio	5,5	0	
2841902030	Titanato di piombo	5,5	0	
2841902090	Altri	5,5	0	
2841903000	Antimonati	5,5	0	
2841904000	Ferrati e ferriti	5,5	0	
2841905000	Vanadati	5,5	0	
2841906000	Bismutati	5,5	0	
2841909000	Altri	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2842101000	Alluminosilicati	6,5	0	
2842109000	Altri	5,5	0	
2842901000	Sali degli acidi del selenio	5,5	0	
2842903000	Sali doppi o complessi contenenti zolfo	5,5	0	
2842905000	Sali doppi o complessi del selenio	5,5	0	
2842909000	Altri	5,5	0	
2843101000	Argento allo stato colloidale	5,5	0	
2843102000	Oro allo stato colloidale	5,5	0	
2843103000	Platino allo stato colloidale	5,5	0	
2843109000	Altri	5,5	0	
2843211000	Per la fabbricazione di semiconduttori	5,5	0	
2843219000	Altri	5,5	0	
2843291000	Per la fabbricazione di semiconduttori	5,5	0	
2843299000	Altri	5,5	0	
2843301000	Cianuro di oro e potassio per la fabbricazione di semiconduttori	5,5	0	
2843309000	Altri	5,5	0	
2843901000	Amalgami	5,5	0	
2843909010	Composti del platino	5,5	0	
2843909090	Altri	5,5	0	
2844101000	Uranio naturale	0	0	
2844102000	Dispersioni (contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale)	0	0	
2844109000	Altri	0	0	
2844201000	Uranio arricchito in U235	0	0	
2844202000	Dispersioni (contenenti uranio arricchito in U235, plutonio o composti di questi prodotti)	0	0	
2844209000	Altri	0	0	
2844301000	Dispersioni (contenenti uranio impoverito in U235, torio o composti di questi prodotti)	0	0	
2844309000	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/175

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2844401000	Elementi radioattivi	0	0	
2844402000	Isotopi radioattivi	0	0	
2844403000	Dispersioni (contenenti elementi, isotopi o composti radioattivi)	0	0	
2844409000	Altri	0	0	
2844500000	Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari	0	0	
2845100000	Acqua pesante (ossido di deuterio)	0	0	
2845901000	Idrogeno pesante (deuterio)	0	0	
2845902000	Isotopi del carbonio	0	0	
2845909000	Altri	0	0	
2846100000	Composti del cerio	5	0	
2846901000	Ossido di ittrio	5	0	
2846909000	Altri	5	0	
2847002000	Per la fabbricazione di semiconduttori	5,5	0	
2847009000	Altri	5,5	0	
2848001000	Di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo	5,5	0	
2848002000	Fosfuro di alluminio	5,5	0	
2848009000	Altri	5,5	0	
2849100000	Di calcio	5,5	0	
2849200000	Di silicio	5	0	
2849901000	Carburi complessi	5,5	0	
2849909010	Carburi di tungsteno	5,5	0	
2849909090	Altri	5,5	0	
2850001000	Idruri	5,5	0	
2850002000	Nitruri	5,5	0	
2850003000	Azoturi	5,5	0	
2850004000	Siliciuri	5,5	0	
2850005000	Boruri	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2852001000	Delle sottovoci 2825.90, 2827.39, 2827.49, 2827.60, 2830.90, 2833.29, 2834.29, 2835.39, 2837.19, 2837.20, 2841.50, 2842.10, 2842.90, 2843.90, 2848.00, 2849.90, 2850.00 o 2853.00	5,5	0	
2852002000	Delle sottovoci 2918.11, 2931.00, 2932.99, 2934.99.9090, 3201.90.2000, 3201.90.4000, 3206.50, 3707.90, 3822.00.1091 o 3822.00.2091	6,5	0	
2852003000	Delle sottovoci 2934.99.2000, 3822.00.1092 o 3822.00.2092	8	0	
2852004000	Della sottovoce 3502.90 o 3504.00	8	0	
2852005000	Delle sottovoci 3822.00.101, 3822.00.102, 3822.00.1093, 3822.00.201, 3822.00.202 o 3822.00.2093	0	0	
2852006000	Della sottovoce 3822.00.1099 o 3822.00.2099	8		
	– della sottovoce 3822.00.1099 (altri)		0	
	– della sottovoce 3822.00.2099 (altri)		3	
2853001000	Acque distillate di conducibilità e acque dello stesso grado di purezza	5,5	0	
2853002000	Aria compressa	5,5	0	
2853003000	Amalgami	5,5	0	
2853004000	Cianogeno e composti alogeni del cianogeno	5,5	0	
2853005000	Ammidi alcaline	5,5	0	
2853009000	Altri	5,5	0	
2901101000	Butani	0	0	
2901102000	Esani	0	0	
2901103000	Eptani	0	0	
2901109000	Altri	0	0	
2901210000	Etilene	0	0	
2901220000	Propene (propilene)	0	0	
2901230000	Butene (butilene) e suoi isomeri	0	0	
2901241000	Buta-1,3-diene	0	0	
2901242000	Isoprene	0	0	
2901291000	Esene	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/177

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2901292000	Ottene	0	0	
2901299000	Altri	0	0	
2902110000	Cicloesano	5	0	
2902190000	Altri	5	0	
2902200000	Benzene	3	0	
2902300000	Toluene	3	0	
2902410000	o-Xilene	5	0	
2902420000	m-Xilene	5	0	
2902430000	p-Xilene	3	0	
2902440000	Miscele di isomeri dello xilene	3	0	
2902500000	Stirene	0	0	
2902600000	Etilbenzene	5	0	
2902700000	Cumene	3	0	
2902901000	Naftalene	0	0	
2902902000	Metilnaftalene	0	0	
2902903000	Metilstirene	0	0	
2902909000	Altri	0	0	
2903111000	Clorometano (cloruro di metile)	5,5	0	
2903112000	Cloroetano (cloruro di etile)	5,5	0	
2903120000	Diclorometano (cloruro di metilene)	5,5	0	
2903130000	Cloroformio (triclorometano)	5,5	0	
2903140000	Tetracloruro di carbonio	5,5	0	
2903150000	Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	5	5	
2903191000	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)	5,5	0	
2903199000	Altri	5,5	0	
2903210000	Cloruro di vinile (cloroetilene)	5,5	5	
2903220000	Tricloroetilene	5,5	0	
2903230000	Tetracloroetilene (percloroetilene)	5,5	0	
2903290000	Altri	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2903310000	Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	5,5	0	
2903391000	Bromometano	5,5	0	
2903392000	Bromometano, escluso l'1,2-dibromoetano	5,5	0	
2903393000	Iodometano	5,5	0	
2903394000	Esafluoroetano (CFC-116)	5,5	0	
2903395000	1,1-difluoroetano (HFC-152a)	5,5	0	
2903396000	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a)	5,5	0	
2903397000	1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil) 1-propene	5,5	0	
2903399000	Altri	5,5	5	
2903410000	Triclorofluorometano	5,5	0	
2903420000	Diclorodifluorometano	5,5	0	
2903430000	Triclorotrifluoroetani	5,5	0	
2903441000	Diclorotetrafluoroetani (CFC-114)	5,5	0	
2903442000	Cloropentafluoroetano (CFC-115)	5,5	0	
2903451010	Clorotrifluorometano (CFC-13)	5,5	0	
2903451090	Altri	5,5	0	
2903452010	Pentaclorofluoroetano (CFC-111)	5,5	0	
2903452020	Tetraclorodifluoroetano (CFC-112)	5,5	0	
2903452090	Altri	5,5	0	
2903453010	Eptaclorofluoropropano (CFC-211)	5,5	0	
2903453020	Esaclorodifluoropropano (CFC-212)	5,5	0	
2903453030	Pentaclorotrifluoropropano (CFC-213)	5,5	0	
2903453040	Tetraclorotetrafluoropropano (CFC-214)	5,5	0	
2903453050	Tricloropentafluoropropano (CFC-215)	5,5	0	
2903453060	Dicloroesafluoropropano (CFC-216)	5,5	0	
2903453070	Cloroepentafluoropropano (CFC-217)	5,5	0	
2903453090	Altri	5,5	0	
2903461000	Bromoclorodifluorometano (halon-1211)	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/179

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2903462000	Bromotrifluorometano (halon-1301)	5,5	0	
2903463000	Dibromotetrafluoroetano (halon-2402)	5,5	0	
2903471000	Idrobromofluorocarburo	5,5	0	
2903479000	Altri	5,5	0	
2903491110	Diclorofluorometano (HCFC-21)	5,5	0	
2903491120	Clorodifluorometano (HCFC-22)	5,5	0	
2903491130	Clorofluorometano (HCFC-31)	5,5	0	
2903491190	Altri	5,5	0	
2903491210	Diclorotrifluoroetano (HCFC-123)	5,5	0	
2903491220	Clorotetrafluoroetano (HCFC-124)	5,5	0	
2903491230	Diclorofluoroetano (HCFC-141)	5,5	0	
2903491240	Clorodifluoroetano (HCFC-142)	5,5	0	
2903491290	Altri	5,5	0	
2903491310	Dicloropentafluoropropano (HCFC-225)	5,5	0	
2903491390	Altri	5,5	0	
2903492000	Derivati del metano, dell'etano o del propano, alogenati unicamente con fluoro e bromo	5,5	0	
2903499000	Altri	5,5	0	
2903510000	1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)	5,5	0	
2903520000	Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)	5,5	0	
2903590000	Altri	5,5	0	
2903611000	Clorobenzene	5,5	0	
2903619000	Altri	5,5	0	
2903621000	Esaclorobenzene (ISO)	5,5	0	
2903622000	DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1- tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano]	5,5	0	
2903691000	Benzilcloruro	5,5	0	
2903692010	1,2,4-Triclorobenzene	5,5	0	
2903692090	Altri	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2903693000	Benzotricloruro	5,5	0	
2903699000	Altri	5,5	0	
2904101000	Acido benzensolfonico	5,5	0	
2904109000	Altri	5,5	0	
2904201000	Nitrotoluene	5,5	0	
2904209010	Nitrobenzene	5,5	0	
2904209020	4-Nitrobifenile e suoi sali	5,5	0	
2904209090	Altri	5,5	0	
2904901000	2,4-Dinitroclorobenzene	5,5	0	
2904902000	p-Nitroclorobenzene	5,5	0	
2904903000	Tricloronitrometano (cloropicrina)	5,5	0	
2904909000	Altri	5,5	0	
2905110000	Metanolo (alcole metilico)	2	0	
2905121000	Propan-1-olo (alcole propilico)	5,5	0	
2905122010	Per la fabbricazione di semiconduttori	5,5	5	
2905122090	Altri	5,5	5	
2905130000	Butan-1-olo (alcole n-butilico)	5	0	
2905140000	Altri butanoli	5,5	0	
2905161000	2-Etilsilalcole	5,5	5	
2905169000	Altri	5,5	5	
2905171000	Dodecan-1-olo (alcole laurilico)	5,5	0	
2905172000	Esadecan-1-olo (alcole cetilico)	5,5	0	
2905173000	Ottadecan-1-olo (alcole stearilico)	5,5	0	
2905191000	Eptil alcoli	5,5	0	
2905192000	Alcole nonilico	5,5	0	
2905193000	Alcole isononilico	3	0	
2905194000	Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri	5,5	0	
2905199010	3,3-Dimetilbutan-2-olo (alcool pinacolilico)	5	0	
2905199020	2-Propil-eptil alcol	5	0	
2905199030	Alcole isodecilico	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/181

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2905199090	Altri	5	0	
2905221000	Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo	5	0	
2905229000	Altri	5	0	
2905290000	Altri	5	0	
2905310000	Glicole etilenico (etandiolo)	3	0	
2905320000	Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	5,5	5	
2905391000	1,4-Butandiolo	5,5	0	
2905392000	Neopentilglicole	5,5	5	
2905399000	Altri	5,5	0	
2905410000	2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	5,5	0	
2905420000	Pentaeritritolo (pentaeritrite)	5,5	0	
2905430000	Mannitolo	8	0	
2905440000	D-glucitolo (sorbitolo)	8	0	
2905450000	Glicerolo	8	3	
2905490000	Altri	5,5	3	
2905510000	Etclorvinolo (DCI)	5,5	0	
2905590000	Altri	5,5	0	
2906110000	Mentolo	8	0	
2906120000	Cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani	5,5	0	
2906131000	Steroli	5,5	0	
2906132000	Inositoli	5,5	0	
2906191000	Borneolo	5,5	0	
2906192000	Terpineoli	5,5	0	
2906199000	Altri	5,5	0	
2906210000	Alcol benzilico	5,5	0	
2906291000	Alcol feniletilico	5,5	0	
2906292000	Alcol fenilpropilico	5,5	0	
2906293000	Alcol cinnamilico	5,5	0	
2906299000	Altri	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2907111000	Fenolo	5,5	5	
2907112000	Sali del fenolo	5,5	0	
2907121000	Cresoli	5,5	0	
2907122000	Sali dei cresoli	5,5	0	
2907131000	Octilfenolo	5,5	0	
2907132000	Nonilfenolo	5	0	
2907139000	Altri	5,5	0	
2907151000	Naftoli	5,5	0	
2907152000	Sali dei naftoli	5,5	0	
2907191000	Timolo	5,5	0	
2907192000	Xilenoli e loro sali	5,5	0	
2907199000	Altri	5,5	0	
2907211000	Resorcinolo	5,5	0	
2907212000	Sali del resorcinolo	5,5	0	
2907221000	Idrochinone	5,5	0	
2907222000	Sali dell'idrochinone	5,5	0	
2907231000	4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A)	5,5	5	
2907232000	Sali del 4,4'-isopropilidendifenolo (bisfenolo A)	5,5	5	
2907291000	Catecolo	5,5	0	
2907299000	Altri	5,5	0	
2908110000	Pentaclorofenolo (ISO)	5	0	
2908191000	Clorofenoli, escluso il pentaclorofenolo	5	0	
2908192000	Tetrabromobisfenolo-A	5	0	
2908193000	Tribromofenolo	5	0	
2908199000	Altri	5	0	
2908910000	Dinoseb (ISO) e suoi sali	5,5	0	
2908991000	Acidi naftolsolfonici e loro sali	5,5	0	
2908992000	Acidi fenolsolfonici	5,5	0	
2908993000	Derivati nitrati e loro sali	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/183

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2908994000	Derivati nitrosati e loro sali	5,5	0	
2908999000	Altri	5,5	0	
2909110000	Etere dietilico (ossido di etile)	5,5	0	
2909191000	Ossido di bis (clorometile); bis (clorometil) etere	5,5	0	
2909192000	Metil-ter-butil-etere	5,5	0	
2909199000	Altri	5,5	0	
2909201000	Cineolo	5,5	0	
2909209000	Altri	5,5	0	
2909301000	Anisolo	5,5	0	
2909302000	Anetolo	5,5	0	
2909303000	Difeniletere	5,5	0	
2909304000	Muschio di ambretta	5,5	0	
2909305000	Ossido di decabromodifenile	5,5	0	
2909309010	Materiali per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act — legge sulla gestione dei prodotti chimici impiegati in agricoltura)	2	0	
2909309090	Altri	5,5	0	
2909410000	2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	5,5	0	
2909430000	Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	0	
2909441000	Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	0	
2909449000	Altri	5,5	0	
2909491000	Trietilenglicole	5,5	0	
2909499000	Altri	5,5	0	
2909501000	Eugenolo	5,5	0	
2909502000	Isoeugenolo	5,5	0	
2909503000	Eteri-alcoli-fenoli	5,5	0	
2909509000	Altri	5,5	0	
2909601000	Perossidi di alcoli	5,5	0	
2909602000	Dicumilperossido	5,5	0	
2909603000	Metiletilchetonperossido	5,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2909609000	Altri	5,5	0	
2910100000	Ossirano (ossido di etilene)	5	0	
2910200000	Metilossirano (ossido di propilene)	5,5	5	
2910300000	1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	5,5	5	
2910400000	Dieldrina (ISO, DCI)	5,5	0	
2910900000	Altri	5,5	0	
2911001010	Acetali	5,5	0	
2911001020	Emiacetali	5,5	0	
2911009000	Altri	5,5	0	
2912110000	Metanale (formaldeide)	5,5	0	
2912120000	Etanale (acetaldeide)	5,5	0	
2912191000	Aldeide di citronella	5,5	0	
2912192000	Citrale	5,5	0	
2912193000	Butanale (butirraldeide, isomero normale)	5,5	0	
2912199000	Altri	5,5	0	
2912210000	Benzaldeide (aldeide benzoica)	5,5	0	
2912292000	Fenilacetaldeide	5,5	0	
2912293000	Cinnamaldeide	5,5	0	
2912294000	Alfa-amilcinnamaldeide	5,5	0	
2912295000	Aldeide ciclamenica	5,5	0	
2912299000	Altri	5,5	0	
2912301000	Aldeide di idrossicitronella	5,5	0	
2912309000	Altri	5,5	0	
2912410000	Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)	5	0	
2912420000	Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	5,5	0	
2912491000	3,4,5-Trimetossibenzaldeide	5,5	0	
2912499000	Altri	5,5	0	
2912501000	Triossano	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/185

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2912502000	Paraldeide	5,5	0	
2912503000	Metaldeide	5,5	0	
2912509000	Altri	5,5	0	
2912600000	Paraformaldeide	5,5	0	
2913000000	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 29.12	5,5	0	
2914110000	Acetone	5,5	5	
2914120000	Butanone (metiletilchetone)	3	0	
2914130000	4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	5,5	0	
2914191000	3,3-Dimetil-2-butanone (pinacolone)	5,5	0	
2914199000	Altri	5,5	0	
2914210000	Canfora	5	0	
2914221000	Cicloesanone	5	0	
2914222000	Metilcicloesanoni	5	0	
2914231000	Iononi	5	0	
2914232000	Metiliononi	5	0	
2914291000	Iasmone	5	0	
2914299000	Altri	5	0	
2914310000	Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	5,5	0	
2914390000	Altri	5,5	0	
2914401000	Diacetonalcole (4-idrossi-4-metilpentan-2-one)	5,5	0	
2914409000	Altri	5,5	0	
2914501000	Chetoni-fenoli	5,5	0	
2914509000	Altri	5,5	0	
2914610000	Antrachinone	5,5	0	
2914691000	Derivati dell'antrachinone	5,5	0	
2914699010	Chinoni-alcoli, chinoni-fenoli e chinoni-aldeidi	5,5	0	
2914699090	Altri	5,5	0	
2914701000	Muschio chetone	5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2914709010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2914709090	Altri	5	0	
2915110000	Acido formico	5,5	0	
2915121000	Formiato di calcio	5,5	0	
2915122000	Formiato di ammonio	5,5	0	
2915129000	Altri	5,5	0	
2915131000	Formiato di metile	5,5	0	
2915132000	2-Etilsilcloroformiato	5,5	0	
2915139000	Altri	5,5	0	
2915210000	Acido acetico	5,5	0	
2915240000	Anidride acetica	5,5	0	
2915291000	Acetato di calcio	5,5	0	
2915292000	Acetato di sodio	5,5	0	
2915293000	Acetato di cobalto	5,5	0	
2915299000	Altri	5,5	0	
2915310000	Acetato di etile	5,5	0	
2915320000	Acetato di vinile	5,5	0	
2915331000	Per la fabbricazione di semiconduttori	5,5	0	
2915339000	Altri	5,5	0	
2915360000	Acetato di dinoseb (ISO)	5,5	0	
2915391000	Acetato di amile	5,5	0	
2915392000	Acetato di isoamile	5,5	0	
2915393000	Acetato di metile	5,5	0	
2915394000	Acetato di isobutile	5,5	0	
2915395000	Acetato di 2-etossietile	5,5	0	
2915399000	Altri	5,5	0	
2915401000	Acido monocloroacetico	5,5	0	
2915409000	Altri	5,5	0	
2915500000	Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/187

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2915600000	Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	5,5	0	
2915701000	Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri	5,5	0	
2915702010	Acido stearico	5,5	0	
2915702020	Stearato di magnesio	5,5	0	
2915702030	Stearato di piombo	5,5	0	
2915702040	Stearato di zinco	5,5	0	
2915702050	Stearato di bario	5,5	0	
2915702060	Stearato di cadmio	5,5	0	
2915702070	Stearato di calcio	5,5	0	
2915702080	Stearato di butile	5,5	0	
2915702090	Altri	5,5	0	
2915901000	Cloruro di neodecanoile e cloruro di pivaloile	5,5	0	
2915909010	Acido 2-etilesoico	5,5	0	
2915909090	Altri	5,5	3	
2916111000	Acido acrilico	6,5	0	
2916119000	Altri	6,5	0	
2916121000	Acrilato di etile	6,5	0	
2916122000	Acrilato di metile	6,5	0	
2916123000	Acrilato di butile	6,5	0	
2916124000	Acrilato di 2-etilesile	6,5	0	
2916129000	Altri	6,5	0	
2916131000	Acido metacrilico	6,5	5	
2916139000	Altri	6,5	5	
2916141000	Metacrilato di metile	6,5	5	
2916149000	Altri	6,5	5	
2916151000	Acido oleico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2916152000	Acido linoleico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2916153000	Acido linolenico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2916190000	Altri	6,5	0	
2916201000	Acido cicloesancarbossilico	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2916202000	Acido ciclopentenilacetico	6,5	0	
2916209010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2916209090	Altri	6,5	0	
2916311000	Acido benzoico	6,5	0	
2916312000	Benzoato di sodio	6,5	0	
2916313000	Benzoati di benzile	6,5	0	
2916319010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2916319090	Altri	6,5	0	
2916321000	Perossido di benzoile	6,5	0	
2916322000	Cloruro di benzoile	6,5	3	
2916341000	Acido fenilacetico	6,5	0	
2916342000	Sali dell'acido fenilacetico	6,5	0	
2916351000	Etilfenilacetato	6,5	0	
2916352000	Acetato di isobutilfenile	6,5	0	
2916359000	Altri	6,5	0	
2916360000	Binapacril (ISO)	6,5	0	
2916391000	Acido cinnamico	6,5	0	
2916399010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2916399090	Altri	6,5	0	
2917111000	Acido ossalico	6,5	0	
2917112000	Sali dell'acido ossalico	6,5	0	
2917113000	Esteri dell'acido ossalico	6,5	0	
2917121000	Acido adipico	6,5	5	
2917122000	Sali dell'acido adipico	6,5	0	
2917123010	Diottiladipato	6,5	3	
2917123090	Altri	6,5	3	
2917131000	Acido azelaico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/189

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2917132000	Acido sebacoico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2917140000	Anidride maleica	6,5	0	
2917191000	Acido maleico	6,5	0	
2917192000	Acido succinico	6,5	0	
2917193000	Succinato sodico	6,5	0	
2917194000	Malonato di dietile	6,5	0	
2917195000	Malonato di diisopropile	6,5	0	
2917199000	Altri	6,5	0	
2917200000	Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	0	
2917321000	Di-(2-etilesil)ortoftalato	6,5	5	
2917329000	Altri	6,5	3	
2917331000	Ortoftalato di dinonile	6,5	0	
2917332000	Ortoftalati di didecile	6,5	0	
2917341000	Ortoftalato di dieptile	6,5	0	
2917342000	Ortoftalato di diisododecile	6,5	3	
2917343000	Ortoftalati di dibutile	8	0	
2917349000	Altri	6,5	5	
2917350000	Anidride ftalica	6,5	0	
2917361000	Acido tereftalico	3	0	
2917369000	Altri	6,5	0	
2917370000	Tereftalato di dimetile	6,5	0	
2917391000	Acido isoftalico	6,5	3	
2917392000	Tri-octil trimellitato (TOTM)	6,5	0	
2917393000	Anidride trimellitica	6,5	0	
2917399000	Altri	6,5	0	
2918111000	Acido lattico	6,5	0	
2918112000	Sali dell'acido lattico	6,5	0	
2918113000	Esteri dell'acido lattico	6,5	0	
2918120000	Acido tartarico	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2918131000	Sali dell'acido tartarico	6,5	0	
2918132000	Esteri dell'acido tartarico	6,5	0	
2918140000	Acido citrico	8	0	
2918151010	Citrato di calcio	6,5	0	
2918151090	Altri	6,5	0	
2918152000	Esteri dell'acido citrico	6,5	0	
2918161000	Acido gluconico	6,5	0	
2918162000	Sali dell'acido gluconico	6,5	0	
2918163000	Esteri dell'acido gluconico	6,5	0	
2918180000	Clorobenzilato (ISO)	6,5	0	
2918191010	Acido malico	6,5	0	
2918191090	Altri	6,5	0	
2918192010	Sali dell'acido malico	6,5	0	
2918192090	Altri	6,5	0	
2918193010	Esteri dell'acido malico	6,5	0	
2918193020	Benzilato di metile	6,5	0	
2918193090	Altri	6,5	0	
2918194000	Acido 2-difenil-2-idrossiacetico (acido benzilico)	6,5	0	
2918199000	Altri	6,5	0	
2918211000	Acido salicilico	6,5	0	
2918212010	Salicilato di sodio	6,5	0	
2918212090	Altri	6,5	0	
2918221000	Acido O-acetilsalicilico	6,5	0	
2918222000	Sali dell'acido O-acetilsalicilico	6,5	0	
2918223000	Esteri dell'acido O-acetilsalicilico	6,5	0	
2918231010	Salicilato di metile	6,5	0	
2918231020	Salicilato di etile	6,5	0	
2918231090	Altri	6,5	0	
2918232000	Sali di altri esteri dell'acido salicilico	6,5	0	
2918291000	Acido beta-ossinaftoico e suoi sali	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/191

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2918299010	Acido gallico	6,5	0	
2918299020	Acido p-idrossi-naftoico	6,5	0	
2918299030	Acido p-idrossi-benzoico	6,5	0	
2918299040	Sali ed esteri dell'acido gallico	6,5	0	
2918299090	Altri	6,5	0	
2918301000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2918309000	Altri	6,5	0	
2918910000	2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2918991000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2918999000	Altri	6,5	0	
2919100000	Fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	6,5	0	
2919901011	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2919901019	Altri	6,5	0	
2919901020	Acido glicerofosforico	6,5	0	
2919901090	Altri	6,5	0	
2919902000	Sali degli esteri fosforici	6,5	0	
2919909000	Altri	6,5	0	
2920111000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2920119000	Altri	6,5	0	
2920191000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2920199010	0,0-dimetil-0-(3-metil-4-nitrofenil) tiofosfato	6,5	0	
2920199090	Altri	6,5	0	
2920901010	Solfato di dimetile	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2920901020	Solfato di dietile	6,5	0	
2920901090	Altri	6,5	0	
2920902000	Di esteri nitrosi e nitrici	6,5	0	
2920903000	Di esteri carbonici	6,5	0	
2920904010	Fosfito di dimetile	6,5	0	
2920904020	Fosfito di dietile	6,5	0	
2920904030	Fosfito di trimetile	6,5	0	
2920904040	Fosfito di trietile	6,5	0	
2920909010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2920909090	Altri	6,5	0	
2921111010	Metilammina	6,5	0	
2921111020	Sali della metilammina	6,5	0	
2921112010	Dimetilammina	6,5	0	
2921112020	Sali della dimetilammina	6,5	0	
2921113010	Trimetilammina	6,5	0	
2921113020	Sali della trimetilammina	6,5	0	
2921191000	Cloruro di dimetilamminoetile, cloridrato	6,5	0	
2921192000	Dietilammina e suoi sali	6,5	0	
2921199010	Laurilammina di dimetile	6,5	0	
2921199020	Clormetina [bis (2-cloroetil)metilammina]	6,5	0	
2921199030	bis (2-cloroetile) Etilammina	6,5	0	
2921199040	Triclorometina [tris(2-cloroetil)ammina]	6,5	0	
2921199050	Diisopropilammina	6,5	0	
2921199060	Cloruro di N,N-diisopropile-beta-amminoetile	6,5	0	
2921199070	N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) 2-cloroetilamine e loro sali protonati	6,5	0	
2921199090	Altri	6,5	0	
2921211000	Etilendiammina	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/193

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2921212000	Sali dell'etilendiammina	6,5	0	
2921221000	Esametilendiammina	6,5	0	
2921222000	Adipato di esametilendiammina	6,5	0	
2921229000	Altri	6,5	0	
2921291000	Dietilentriammina	5	0	
2921292000	Trietilene tetrammina	5	0	
2921299000	Altri	5	0	
2921301000	Cicloesilammina	6,5	0	
2921309000	Altri	6,5	0	
2921411000	Anilina	6,5	0	
2921412000	Sali dell'anilina	6,5	0	
2921421000	Derivati nitroalogenati dell'anilina	6,5	0	
2921422000	2,4,5-Tricloroanilina	6,5	0	
2921429010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2921429090	Altri	6,5	0	
2921431000	Acido p-toluidina-m-solfonico e suoi sali	6,5	0	
2921432000	Acido 2-cloro-p-toluidina-5-solfonico e suoi sali	6,5	0	
2921433000	Acido 3-ammino-6-clorotoluen-4-solfonico e suoi sali	6,5	0	
2921439010	Toluidine	6,5	0	
2921439091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2921439099	Altri	6,5	0	
2921441000	Difenilammina	6,5	0	
2921449000	Altri	6,5	0	
2921451000	Acido 1-naftilammino-4-solfonico e suoi sali	6,5	0	
2921459010	1-Naftilammina (α -naftilammina) e suoi sali	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2921459020	2-naftilammina (β -naftilammina) e suoi sali	6,5	0	
2921459030	Acido 2-naftilammino-3,6,8-solfonico e suoi sali	5	0	
2921459090	Altri	6,5	0	
2921460000	Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	6,5	0	
2921491000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2921499000	Altri	6,5	0	
2921511000	N-Phenyl-N'-isopropil-p-fenilendiammina	6,5	0	
2921512000	N-(1,3-dimetilbutil)-N-fenil-p-fenilen-diammina	6,5	0	
2921519010	o-Fenilendiammina	6,5	0	
2921519020	m-Fenilendiammina	6,5	0	
2921519030	p-Fenilendiammina	6,5	0	
2921519040	Diamminotolueni	6,5	0	
2921519090	Altri	6,5	0	
2921591000	Sali dell'acido 3,3-dicloro benzidina solfonico	6,5	0	
2921599010	Benzidina	6,5	0	
2921599020	Benzidina, dicloridrato	6,5	0	
2921599030	Acido 4,4-diamminostilben-2,2-disolfonico e suoi sali	6,5	0	
2921599040	Sali della benzidina diversi dal suo sale dicloridrato	6,5	0	
2921599050	o-Tolidina e suoi sali	6,5	0	
2921599090	Altri	6,5	0	
2922111000	Monoetanolammina	6,5	0	
2922112000	Sali della monoetanolammina	6,5	0	
2922121000	Dietanolammina	6,5	0	
2922122000	Sali della dietanolammina	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/195

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2922131000	Trietanolammina	3	0	
2922132000	Sali della trietanolammina	6,5	0	
2922140000	Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	6,5	0	
2922191000	Ariletanolammine	6,5	0	
2922193010	N,N-Dimetil-2 amminoetanolo e suoi sali protonati	6,5	0	
2922193020	N,N-Dietil-2 amminoetanolo e suoi sali protonati	6,5	0	
2922193090	Altri	6,5	0	
2922194000	Etildietanolammina	6,5	0	
2922195000	Metildietanolammina	6,5	0	
2922196000	Dietilamminoetanolo	6,5	0	
2922199000	Altri	6,5	0	
2922211000	Acido 7-ammino-1-naftol-3-solfonico (acido gamma) e suoi sali	6,5	0	
2922212000	Acido 8-ammino-1-naftol-3,6-disolfonico (acido H) e suoi sali	3	0	
2922213000	Acido 2-ammino-5-naftol-7-disolfonico (acido J) e suoi sali	6,5	0	
2922219000	Altri	6,5	0	
2922291000	p-Amminofenolo	6,5	0	
2922299010	m-Amminofenolo	6,5	0	
2922299020	o-Amminofenolo	6,5	0	
2922299030	Ammino-cresoli	6,5	0	
2922299040	Fenetidine e loro sali	6,5	0	
2922299090	Altri	6,5	0	
2922310000	Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	6,5	0	
2922392000	Ammino-antrachinoni e loro sali	6,5	0	
2922393000	Derivati degli amminoantrachinoni	6,5	0	
2922399000	Altri	6,5	0	
2922411000	Lisina	6,5	0	
2922412000	Esteri della lisina	6,5	0	
2922413000	Sali della lisina e suoi esteri	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2922421000	Acido glutammico	5	0	
2922422000	Glutammato di sodio	8	0	
2922423000	Altri sali dell'acido glutammico	6,5	0	
2922431000	Acido antranilico	6,5	0	
2922439000	Sali dell'acido antranilico	6,5	0	
2922440000	Tilidina (DCI) e suoi sali	6,5	0	
2922491000	Glicina	6,5	0	
2922492000	Alanina	6,5	0	
2922493000	Leucina	6,5	0	
2922494000	Valina	6,5	0	
2922495000	Acido aspartico	6,5	0	
2922496000	Fenilglicina	6,5	0	
2922497000	p-Amminobenzoato di etile	6,5	0	
2922499000	Altri	6,5	0	
2922501000	Serina	6,5	0	
2922502000	Acido p-ammino-salicilico e suoi sali	6,5	0	
2922503000	1-p-nitrofenolo-2-ammino -1,3 propanediolo	6,5	0	
2922504000	D-alfa-idrossifenilglicina	6,5	0	
2922509010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	3	
2922509090	Altri	6,5	3	
2923101000	Colina	6,5	0	
2923102000	Sali della colina	6,5	0	
2923201000	Lecitine	6,5	0	
2923202000	Altri fosfoamminolipidi	6,5	0	
2923900000	Altri	6,5	3	
2924110000	Meprobamato (DCI)	6,5	0	
2924121000	Fluoroacetamide (ISO)	6,5	0	
2924122000	Monocrotofos (ISO)	6,5	0	
2924123000	Fosfamidone (ISO)	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/197

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2924191000	Dimetilformammide	6,5	0	
2924192000	Dimetilacetammide	6,5	0	
2924199010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2924199090	Altri	6,5	0	
2924211000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2924219000	Altri	6,5	0	
2924230000	Acido 2-acetamidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali	6,5	0	
2924240000	Etinamato (DCI)	6,5	0	
2924291010	Ammino-acetanilide e suoi derivati	6,5	0	
2924291020	Acetaminofene	6,5	0	
2924291090	Altri	6,5	0	
2924292000	Acetoacetanilide e suoi derivati	5	0	
2924299010	Lidocaina, cloridrato	6,5	0	
2924299091	Iopromide, iopamidolo e iomeprolo	0	0	
2924299092	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2924299099	Altri	6,5	0	
2925111000	Saccarina	6,5	0	
2925112000	Sali della saccarina	6,5	0	
2925120000	Glutetimide (DCI)	6,5	0	
2925191000	Ftalimide	6,5	0	
2925199010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2925199090	Altri	6,5	0	
2925210000	Clordimeforme (ISO)	6,5	5	
2925291000	Difenil-guanidina	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2925299010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	5	
2925299090	Altri	6,5		
	– guanidina		0	
	– altri		5	
2926100000	Acrilonitrile	6,5	0	
2926200000	1-Cianoguanidina (diciandiamide)	6,5	0	
2926300000	Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	6,5	0	
2926901000	Acetonitrile	6,5	0	
2926902000	1,4-Diammino-2,3-diciano-antrachinone	6,5	0	
2926909010	Malononitrile	6,5	0	
2926909091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2926909099	Altri	6,5	0	
2927001100	Acido 6-nitro-1-diazo-2-naftol-4-solfonico	6,5	0	
2927001900	Altri	6,5	0	
2927002100	Azodicarbonammide	8	0	
2927002910	Azoisobutirronitrile	8	0	
2927002990	Altri	8	0	
2927003000	Azossi-composti	6,5	0	
2928001000	Fenilidrazina	6,5	0	
2928009010	Perillartina	6,5	0	
2928009020	Metil-etil-chetossima	6,5	0	
2928009091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2928009099	Altri	6,5	0	
2929101000	Diisocianato di toluene	6,5	0	
2929102000	Diisocianato di difenilmetano	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/199

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2929109000	Altri	6,5	0	
2929901000	Isocianuri	6,5	0	
2929903000	Dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidati	6,5	0	
2929904000	Dietil-N,N-dimetilfosforamidati	6,5	0	
2929905000	o-Etil-2-diisopropilammino-etil-metilfosfonato	6,5	0	
2929906000	N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) dialogenuri fosforamidici	6,5	0	
2929909000	Altri	6,5	0	
2930201010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2930201090	Altri	6,5	0	
2930202010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2930202090	Altri	6,5	0	
2930301000	Monosolfuri di tiurame	6,5	0	
2930302000	Disolfuri di tiurame	6,5	0	
2930303000	Tetrasolfuri di tiurame	6,5	0	
2930400000	Metionina	6,5	0	
2930501000	Captafol (ISO)	6,5	0	
2930502000	Metamidofos (ISO)	6,5	0	
2930901000	Sodio-2-ammino-4-metiltiobutilato	6,5	0	
2930902010	Tiourea	6,5	0	
2930902020	Tiocarbanilide	6,5	0	
2930902091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2930902099	Altri	6,5	0	
2930903010	Tioalcoli	6,5	0	
2930903020	Tiofenoli	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2930903030	N,N-Diisopropil-beta-amminoetantiolo	6,5	0	
2930903040	N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amminoetano-2-tioli e loro sali protonati	6,5	0	
2930904010	Tiodiglicole [solfuro di bis (2-idrossietile)]	6,5	0	
2930904020	Tioanilina	6,5	0	
2930904090	Altri	6,5	0	
2930905010	Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile	6,5	0	
2930905020	Solfuro di bis (2-cloroetile)	6,5	0	
2930905030	Bis (2-cloroetiltio) metano	6,5	0	
2930905040	1,2-Bis (2-cloroetiltio) etano	6,5	0	
2930905050	1,3-Bis (2-cloroetiltio)-n-propano	6,5	0	
2930905060	1,4-Bis (2-cloroetiltio)-n-butano	6,5	0	
2930905070	1,5-Bis (2-cloroetiltio)-n-pentano	6,5	0	
2930905081	Bis (2-cloroetilthiomietile) etere	6,5	0	
2930905082	Bis (2-cloroetilthioetile) etere	6,5	0	
2930905090	Altri	6,5	0	
2930906000	[S-2-(dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amino) etil] H-alchile (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotioati e i loro O-alchil (uguale o inferiore a C ₁₀ , incluso il cicloalchil) esteri; loro sali alchilati o protonati	6,5	0	
2930907000	O,O-dietil-S-[2-(dietilammino) etil] fosforotioato e suoi sali alchilati e protonati	6,5	0	
2930908000	Etilditiofosfonato di O-etile e S-fenile (fonofos)	6,5	0	
2930909010	Tioacidi	6,5	0	
2930909020	Isotiocianati	6,5	0	
2930909030	Cisteina	6,5	0	
2930909040	Cistina	6,5	0	
2930909050	Glutazione	6,5	0	
2930909060	Estere etilico dell'acido 8-cloro-6-tosilico	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/201

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2930909070	Contenente un atomo di fosforo cui è legato un gruppo metilico, etilico, n-propilico o isopropilico, ma non altri atomi di carbonio	6,5	0	
2930909080	Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	6,5	0	
2930909091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2930909099	Altri	6,5	0	
2931002010	2-Clorovinildicloroarsina	6,5	0	
2931002020	Bis (2-clorovinil) cloroarsina	6,5	0	
2931002030	Tris (2-clorovinil) arsina	6,5	0	
2931002091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2931002099	Altri	6,5	0	
2931003100	[O-2-(dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amino) etil] H-alchile (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfoniti e i loro O-alchil (uguale o inferiore a C ₁₀ , incluso il cicloalchil) esteri; loro sali alchilati o protonati	6,5	0	
2931003300	O-isopropil metilfosfonoclorurato	6,5	0	
2931003400	O-pinacolil metilfosfonoclorurato	6,5	0	
2931003500	O-alchil (uguale o inferiore a C ₁₀ , incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonofluorurati	6,5	0	
2931003700	O-alchil (inferiore a C ₁₀ , incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati	6,5	0	
2931003911	Metilfosfonato di dimetile	6,5	0	
2931003912	Etilfosfonato di dietile	6,5	0	
2931003913	Dietilmetilfosfonato	6,5	0	
2931003914	Etilfosfonato di dimetile	6,5	0	
2931003915	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2931003919	Altri	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2931004010	Alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonil difluoruri	6,5	0	
2931004090	Altri	6,5	0	
2931005010	Dicloruro di metilfosfonile	6,5	0	
2931005020	Dicloruro di metilfosfinile	6,5	0	
2931005030	Dicloruro di etilfosfonile	6,5	0	
2931005040	Dicloruro di etilfosfinile	6,5	0	
2931005090	Altri	6,5	0	
2931009010	Ossido di dibutilstagno	6,5	0	
2931009020	Cloruro di dietilalluminio	6,5	0	
2931009091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2931009099	Altri	6,5	0	
2932110000	Tetraidrofurano	6,5	0	
2932120000	2-Furaldeide (furfuraldeide)	6,5	0	
2932131000	Alcole furfurilico	6,5	0	
2932132000	Alcole tetraidrofurfurilico	6,5	0	
2932191000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2932199000	Altri	6,5	0	
2932211000	Cumarina	5	0	
2932212000	Metilcumarine	5	0	
2932213000	Etilcumarine	5	0	
2932291000	Nonalattone	5	0	
2932292000	Undecalattone	5	0	
2932293000	Butirolattone	5	0	
2932294000	Santonina	5	0	
2932295000	Fenoltaleina	5	0	
2932296000	Glucuronolattone	5	0	
2932297000	Acido deidracetico e suoi sali	5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/203

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2932298000	Acetilchetene (dichetene)	5	0	
2932299010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2932299090	Altri	5	0	
2932910000	Isosafrolo	6,5	0	
2932920000	1-(1,3-Benzodiossolo-5-il)propan-2-one	6,5	0	
2932930000	Piperonale	6,5	0	
2932940000	Safrolo	6,5	0	
2932950000	Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	6,5	0	
2932991000	Diossani	6,5	0	
2932992000	Benzofurano (cumarone)	6,5	0	
2932999010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2932999090	Altri	6,5	0	
2933111000	Metilene bis (1-fenil-2,3-dimetil-4-metilammino-pirazolone-5)	6,5	0	
2933119010	Fenazone (antipirina)	6,5	0	
2933119030	Sulpirina	6,5	0	
2933119040	Isopropilantipirina	6,5	0	
2933119091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2933119099	Altri	6,5	0	
2933191000	Pirazolone e suoi derivati	6,5	0	
2933199010	Fenilbutazone	6,5	0	
2933199020	Pirazolato	6,5	0	
2933199091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2933199099	Altri	6,5	0	
2933211000	Idantoina	6,5	0	
2933212000	Derivati dell'idantoina	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2933291000	Lisidina	6,5	0	
2933299010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	3	
2933299090	Altri	6,5	3	
2933311000	Piridina	6,5	0	
2933312000	Sali della piridina	6,5	0	
2933321000	Piperidina	6,5	0	
2933329000	Sali della piperidina	6,5	0	
2933330000	Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	6,5	0	
2933391000	Idrazide dell'acido isonicotinico	6,5	0	
2933393000	3-idrossi-1-metilpiperidina	6,5	0	
2933394000	3-Chinuclidinil benzilato	6,5	0	
2933395000	Chinuclidin-3-olo	6,5	0	
2933399010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	3	
2933399090	Altri	6,5	3	
2933410000	Levorfanolo (DCI) e suoi sali	6,5	0	
2933491000	Pirvinio pamoato	6,5	0	
2933499010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2933499090	Altri	6,5	0	
2933520000	Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	6,5	0	
2933530000	Allobarbitale (DCI), amobarbitale (DCI), barbitale (DCI), butalbital (DCI), butobarbitale, ciclobarbitale (DCI), metilfenobarbitale (DCI), pentobarbitale (DCI), fenobarbitale (DCI), secbutabarbitale (DCI), secobarbitale (DCI) e vinilbarbitale (DCI); sali di tali prodotti	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/205

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2933540000	Altri derivati della malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	6,5	0	
2933550000	Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	6,5	0	
2933591100	5-Fluorouracile	6,5	0	
2933591910	Pirimidina	6,5	0	
2933591991	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2933591999	Altri	6,5	0	
2933592010	Piperazina	6,5	0	
2933592020	Citrato di piperazina	6,5	0	
2933592030	Adipato di piperazina	6,5	0	
2933592040	1-Ammino-4-metilpiperazina	6,5	0	
2933592090	Altri	6,5	0	
2933599000	Altri	6,5	0	
2933610000	Melamina	6,5	0	
2933691000	Cloruro di cianurile	3	0	
2933692000	Esametilentetrammina	6,5	0	
2933699010	Trimetilentrinitrammina	6,5	0	
2933699091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2933699099	Altri	6,5	0	
2933710000	6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	3	3	
2933720000	Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	6,5	0	
2933791000	Isatina	6,5	0	
2933792000	2-idrossichinolina	6,5	0	
2933793000	1-Vinil-2-pirrolidone	6,5	0	
2933799000	Altri	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2933910000	Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti	6,5	0	
2933991000	Indolo e suoi derivati	6,5	0	
2933999010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	3	
2933999090	Altri	6,5	3	
2934101000	Amminotiazolo e suoi derivati	6,5	0	
2934109010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2934109090	Altri	6,5	0	
2934201000	Benzotiazolo	6,5	0	
2934202000	Mercaptobenzotiazolo	6,5	0	
2934203000	Dibenzotiazolil disolfuro	6,5	0	
2934209010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2934209090	Altri	6,5	0	
2934301000	Fenotiazina (tiodifenilammina)	6,5	0	
2934309000	Altri	6,5	0	
2934910000	Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	6,5	0	
2934991000	Morfolina	6,5	0	
2934992000	Acidi nucleici, loro sali e derivati	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/207

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2934993000	Acido 7-amminocetolsporico	6,5	5	
2934999010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	5	
2934999090	Altri	6,5	5	
2935002000	5-Ammino-2-metil-n-fenil benzensolfonammide	6,5	0	
2935003000	P-toluidina-3-sulfonilide	6,5	0	
2935004000	2-Ammino-n-etilbenzen-sulfonilide	6,5	0	
2935006000	Sulfametoxazolo	6,5	0	
2935007000	Sulfametossina	6,5	0	
2935008010	Sulfamina	6,5	0	
2935008020	Sulfapiridina	6,5	0	
2935008030	Sulfadiazina	6,5	0	
2935008040	Sulfamerazina	6,5	0	
2935008050	Sulfatiazolo	6,5	0	
2935008090	Altri	6,5	0	
2935009020	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2935009090	Altri	6,5	0	
2936210000	Vitamine A e loro derivati	6,5	0	
2936220000	Vitamina B1 e suoi derivati	6,5	0	
2936230000	Vitamina B2 e suoi derivati	6,5	0	
2936240000	Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati	6,5	0	
2936250000	Vitamina B6 e suoi derivati	6,5	0	
2936260000	Vitamina B12 e suoi derivati	6,5	0	
2936271000	Acido ascorbico	6,5	0	
2936272000	Ascorbato di sodio	6,5	3	
2936273000	Ascorbato di calcio	6,5	0	
2936279000	Altri	6,5	3	
2936281000	Acetato di alfa-tocoferolo	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2936289000	Altri	6,5	0	
2936291010	Vitamina B9	6,5	0	
2936291090	Altre	6,5	0	
2936292000	Vitamine D e loro derivati	6,5	0	
2936293000	Vitamina H e suoi derivati	6,5	0	
2936294000	Vitamine K e loro derivati	6,5	0	
2936295000	Nicotinamide e suoi derivati	6,5	0	
2936299000	Altre	6,5	0	
2936901000	Provitamine, non miscelate	6,5	0	
2936909000	Altre	6,5	0	
2937111000	Della sottovoce 2933.9 o 2934.9	6,5	0	
2937119000	Altri	0	0	
2937120000	Insulina e suoi sali	0	0	
2937191000	Della sottovoce 2933.9 o 2934.9	6,5	0	
2937199000	Altri	0	0	
2937211000	Cortisone	0	0	
2937212000	Idrocortisone	0	0	
2937213000	Prednisone	0	0	
2937214000	Prednisolone	0	0	
2937220000	Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidi	0	0	
2937230000	Estrogeni e progestogeni	0	0	
2937292000	Della sottovoce 2914.50	5,5	0	
2937299000	Altri	0	0	
2937310000	Epinefrina	0	0	
2937391000	Della sottovoce 2922.50	6,5	0	
2937399000	Altri	0	0	
2937400000	Derivati degli aminoacidi	0	0	
2937501000	Della sottovoce 2918.19 o 2918.9	6,5	0	
2937502000	Della sottovoce 2934.9	6,5	0	
2937509000	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/209

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2937901000	Della sottovoce 2933.9 o 2934.9	6,5	0	
2937909000	Altri	0	0	
2938101000	Rutoside (rutina)	6,5	0	
2938102000	Derivati del rutoside	6,5	0	
2938901000	Glicosidi digitalici	6,5	0	
2938902000	Glicirrizina e glicirrizati	6,5	0	
2938903000	Saponine	6,5	0	
2938904000	Stevioside	6,5	0	
2938909000	Altri	6,5	0	
2939111000	Morfina	0	0	
2939112000	Etilmorfina	0	0	
2939113000	Codeina	0	0	
2939114000	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	8	0	
2939119000	Altri	0	0	
2939190000	Altri	0	0	
2939200000	Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	0	0	
2939300000	Caffeina e suoi sali	0	0	
2939411000	Efedrine	0	0	
2939419000	Sali delle efedrine	0	0	
2939421000	Pseudoefedrina (DCI)	0	0	
2939429000	Sali della pseudoefedrina	0	0	
2939430000	Norpseudoefedrina (catina) (DCI) e suoi sali	0	0	
2939491000	Norefedrina	0	0	
2939499000	Altri	0	0	
2939510000	Fenetillina (DCI) e suoi sali	0	0	
2939590000	Altri	0	0	
2939611000	Ergometrina (DCI)	0	0	
2939619000	Sali dell'ergometrina (DCI)	0	0	
2939621000	Ergotamina (INN)	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2939629000	Sali dell'ergotamina (DCI)	0	0	
2939631000	Acido lisergico	0	0	
2939639000	Sali dell'acido lisergico	0	0	
2939690000	Altri	0	0	
2939910000	Cocaína, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri e altri derivati di tali prodotti	0	0	
2939991000	Atropina e omatropina	0	0	
2939992000	Arecolina	0	0	
2939993000	Piperina	0	0	
2939994000	Nicotina e suoi sali	0	0	
2939999000	Altri	0	0	
2940001010	Galattosio	8	0	
2940001020	Sorbosio	8	0	
2940001030	Xilosio	8	0	
2940001090	Altri	8	0	
2940002010	Idrossipropil saccarosio	8	0	
2940002090	Altri	8	0	
2941101000	Penicillina G potassica	6,5	0	
2941109010	Penicillina G sodica	6,5	0	
2941109020	Penicillina V	6,5	0	
2941109090	Altri	6,5	0	
2941201000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
2941209000	Altri	6,5	0	
2941301000	Clortetraciclina	6,5	0	
2941302000	Ossitetraciclina cloridrato	6,5	0	
2941303000	Clortetraclina cloridrato	6,5	0	
2941309000	Altri	6,5	0	
2941400000	Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/211

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
2941501000	Eritromicina tiocianato	6,5	0	
2941509000	Altri	6,5	0	
2941902000	11-alfa-cloro-6-desossi-6-demetil-6-metilene-5-ossitettraciclina-p-toluen solfonato	6,5	0	
2941909010	Solfato di kanamicina	6,5	0	
2941909020	Ledermicina	6,5	0	
2941909030	Gentamicina solfato	6,5	0	
2941909040	Leucomicina	6,5	0	
2941909091	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	3	
2941909099	Altri	6,5	3	
2942001000	Cheteni	6,5	0	
2942009010	Acetoarsenito di rame	6,5	0	
2942009090	Altri	6,5	0	
3001201000	Estratti di ghiandole	0	0	
3001202000	Estratti di fegato	0	0	
3001203000	Estratti biliari	0	0	
3001204000	Estratti pancreatici	0	0	
3001205000	Estratti gastrici	0	0	
3001209000	Altri	0	0	
3001901010	Del corpo umano	0	0	
3001901090	Altri	0	0	
3001902010	Bile di orso	0	0	
3001902090	Altri	0	0	
3001909010	Eparina e suoi sali	0	0	
3001909020	Del corpo umano	0	0	
3001909090	Altri	0	0	
3002101000	Preparazioni di frazioni ematiche condizionate come medicinali	0	0	
3002102010	Emoglobina	0	0	
3002102020	Globuline	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3002103000	Trombina e protrombinasi	0	0	
3002109010	Antisieri	0	0	
3002109020	Sieri e plasma sanguigno (esclusi plasma e sieri sintetici)	0	0	
3002109090	Altri	0	0	
3002200000	Vaccini per la medicina umana	0	0	
3002301000	Vaccini contro l'afta epizootica	0	0	
3002309000	Altri	0	0	
3002901000	Sangue umano	0	0	
3002902000	Sangue animale (preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici)	0	0	
3002903010	Saxitossina	6,5	0	
3002903020	Ricino	8	0	
3002903090	Altri	0	0	
3002904000	Coltura microbica	0	0	
3002905000	Virus e antiviruses	0	0	
3002906000	Batteriofagi	0	0	
3002909000	Altri	0	0	
3003101000	Contenenti penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico	8	0	
3003102000	Contenenti streptomicine o loro derivati	8	0	
3003201000	Preparati antitubercolari e preparati antitumorali	8	3	
3003209010	Preparati contenenti cloramfenicolo	8	0	
3003209090	Altri	8	0	
3003310000	Contenenti insulina	8	0	
3003391010	Preparati contenenti ormoni ipofisari anteriori	8	0	
3003391020	Preparati contenenti ormoni ipofisari posteriori	8	0	
3003392000	Preparati contenenti ormoni salivari	8	0	
3003393000	Preparati contenenti ormoni tiroidei e paratiroidi	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/213

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3003394000	Preparati contenenti steroidi anabolizzanti	8	0	
3003395000	Preparati contenenti ormoni corticosurrenali	8	0	
3003396000	Preparati contenenti ormoni della midollare del surrene	8	0	
3003397000	Preparati contenenti ormoni sessuali maschili	8	3	
3003398000	Preparati contenenti estrogeni e gestageni, progestine	8	0	
3003399000	Altri	8	0	
3003401000	Preparati antitumorali	8	0	
3003409110	Preparati contenenti morfina	8	0	
3003409120	Preparati contenenti chinina	8	0	
3003409130	Preparati contenenti teobromina	8	0	
3003409210	Preparati contenenti caffeina	8	0	
3003409220	Preparati contenenti stricnina	8	0	
3003409230	Preparati contenenti efedrina	8	0	
3003409310	Preparati contenenti cocaina	8	0	
3003409320	Preparati contenenti alcaloidi della segala cornuta	8	0	
3003409330	Preparati contenenti nicotina	8	0	
3003409400	Preparati contenenti atropina e omatropina	8	0	
3003409500	Preparati contenenti arecolina	8	0	
3003409600	Preparati contenenti piperina	8	0	
3003409900	Altri	8	0	
3003901000	Preparati antitubercolari, preparati antielmintici e preparati antitumorali	8	0	
3003909100	Preparati contenenti aspirina	8	0	
3003909200	Preparati contenenti agenti antiallergici	8	3	
3003909300	Preparati contenenti vitamine	8	0	
3003909400	Preparati contenenti corna di cervidi	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3003909500	Preparati contenenti ginseng	8	0	
3003909600	Preparati contenenti pappa reale	8	0	
3003909900	Altri	8	3	
3004101000	Contenenti penicilline o loro derivati, con struttura di acido penicillanico	8	0	
3004102000	Contenenti streptomicine o loro derivati	8	3	
3004201000	Preparati antitubercolari, preparati antelmintici e preparati antitumorali	8	0	
3004209100	Preparati contenenti cloramfenicolo	8	0	
3004209200	Preparati contenenti eritromicina	8	3	
3004209300	Preparati contenenti ossitettraciclina	8	0	
3004209400	Preparati contenenti kanamicina	8	0	
3004209900	Altri	8	3	
3004310000	Contenenti insulina	8	3	
3004320000	Contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati o analoghi strutturali	8	3	
3004391010	Preparati contenenti ormoni ipofisari anteriori	8	3	
3004391020	Preparati contenenti ormoni ipofisari posteriori	8	0	
3004392000	Preparati contenenti ormoni salivari	8	0	
3004393000	Preparati contenenti ormoni tiroidei e paratiroidi	8	0	
3004394000	Preparati contenenti steroidi anabolizzanti	8	0	
3004395000	Preparati contenenti ormoni della midollare del surrene	8	0	
3004396000	Preparati contenenti ormoni sessuali maschili	8	0	
3004397000	Preparati contenenti estrogeni e gestageni, progestine	8	3	
3004399000	Altri	8	3	
3004401000	Preparati antitumorali	8	3	
3004409110	Preparati contenenti morfina	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/215

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3004409120	Preparati contenenti chinina	8	0	
3004409130	Preparati contenenti teobromina	8	0	
3004409210	Preparati contenenti caffeina	8	0	
3004409220	Preparati contenenti strichnina	8	0	
3004409230	Preparati contenenti efedrina	8	0	
3004409310	Preparati contenenti cocaina	8	0	
3004409320	Preparati contenenti alcaloidi della segala cornuta	8	0	
3004409330	Preparati contenenti nicotina	8	3	
3004409400	Preparati contenenti atropina e omatropina	8	0	
3004409500	Preparati contenenti arecolina	8	0	
3004409600	Preparati contenenti piperina	8	0	
3004409900	Altri	8	3	
3004501000	Preparati contenenti vitamina A	8	0	
3004502010	Preparati contenenti vitamina B1	8	0	
3004502090	Altri	8	3	
3004503000	Preparati contenenti vitamina C	8	3	
3004504000	Preparati contenenti vitamina D	8	0	
3004505000	Preparati contenenti vitamina E	8	0	
3004506000	Preparati contenenti vitamina H	8	0	
3004507000	Preparati contenenti vitamina K	8	0	
3004509000	Altri	8	3	
3004901000	Preparati antitubercolari, preparati antelmintici e preparati antitumorali	8	3	
3004909100	Preparati contenenti aspirina	8	0	
3004909200	Preparati contenenti agenti antiallergici	8	0	
3004909300	Preparati contenenti corna di cervidi	8	0	
3004909400	Preparati contenenti ginseng	8	0	
3004909500	Preparati contenenti pappa reale	8	0	
3004909900	Altri	8	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3005101000	Cerotti	0	0	
3005109000	Altri	0	0	
3005901000	Ovatte	0	0	
3005902000	Garze	0	0	
3005903000	Bende	0	0	
3005904000	Senapismi e medicazioni pronte	0	0	
3005909000	Altri	0	0	
3006101010	Catgut sterili	0	0	
3006101020	Legature sterili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria)	0	0	
3006102000	Adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite	0	0	
3006103000	Laminarie sterili	0	0	
3006104000	Emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia	0	0	
3006105010	Di materia plastica	6,5	0	
3006105020	D stoffe a maglia	8	0	
3006105090	Altri	0	0	
3006200000	Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	0	0	
3006301000	Preparazioni opacizzanti per esami radiografici	0	0	
3006302000	Reattivi per diagnostica (per essere impiegati sul paziente)	0	0	
3006401000	Cementi odontoiatrici	0	0	
3006402000	Prodotti per l'otturazione dentaria	0	0	
3006403000	Cementi per la ricostruzione ossea	0	0	
3006500000	Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	0	0	
3006600000	Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 29.37 o di spermicidi	0	0	
3006700000	Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/217

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3006910000	Dispositivi per stomia	8	3	
3006921010	Innesti cutanei e ossei	0	0	
3006921090	Altri	0	0	
3006922010	Preparazioni di frazioni ematiche condizionate come medicinali	0	0	
3006922020	Emoglobina e globuline	0	0	
3006922031	Saxitossina	6,5	0	
3006922032	Ricino	8	0	
3006922090	Altri	0	0	
3006923000	Della voce 30.03 o 30.04	8	0	
3006924000	Della voce 30.05 o 30.06	0	0	
3006925000	Della sottovoce 3824.90	6,5	0	
3101001010	Guano	6,5	0	
3101001090	Altri	6,5	0	
3101002000	Concimi di origine vegetale	6,5	0	
3101003000	Concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	6,5	0	
3102101000	Concimi agricoli o prodotti per la fabbricazione di concimi agricoli	2	3	
3102109000	Altri	6,5	3	
3102210000	Solfato di ammonio	6,5	0	
3102291000	Sali doppi di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	6,5	0	
3102292000	Miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio	6,5	0	
3102300000	Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa	6,5	0	
3102400000	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante	6,5	0	
3102501000	Naturali	6,5	0	
3102509000	Altri	6,5	0	
3102600000	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3102800000	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	6,5	0	
3102901000	Sali doppi di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio	6,5	0	
3102909000	Altri	6,5	0	
3103100000	Perfosfati	6,5	0	
3103901000	Fosfati di calcio disgregati (calcinati)	6,5	0	
3103902000	Idrogenoortofosfato di calcio con un tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore allo 0,2 %	6,5	0	
3103903000	Altri fosfati di calcio	6,5	0	
3103904000	Miscugli di concimi fosfatici	6,5	0	
3103909000	Altri	6,5	0	
3104200000	Cloruro di potassio	0	0	
3104301000	Con un tenore in K ₂ O inferiore o uguale al 52 %	1	0	
3104309000	Altri	6,5	0	
3104901010	Con un tenore in K ₂ O inferiore o uguale al 30 %	1	0	
3104901090	Altri	6,5	0	
3104909000	Altri	1	0	
3105100000	Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	6,5	0	
3105200000	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio	6,5	0	
3105300000	Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	6,5	0	
3105400000	Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	6,5	0	
3105510000	Contenenti nitrati e fosfati	6,5	0	
3105590000	Altri	6,5	0	
3105600000	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/219

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3105901000	Concimi contenenti azoto e potassio	6,5	0	
3105909000	Altri	6,5	0	
3201100000	Estratto di quebracho	8	0	
3201200000	Estratto di mimosa	8	0	
3201901010	Estratti di mangrovia	8	0	
3201901020	Estratti del mirobolano	8	0	
3201901030	Estratti di sommacco	8	0	
3201901040	Estratti di gambier	8	0	
3201901090	Altri	8	0	
3201902000	Tannini (acidi tannici) e loro sali	6,5	0	
3201903000	Eteri o esteri di tannini	6,5	0	
3201904000	Altri derivati dei tannini	6,5	0	
3202101000	Tannini sintetici («syntans») aromatici	6,5	0	
3202102000	Alchilsolfonilcloruri	6,5	0	
3202103000	Prodotti concianti alla resina	6,5	0	
3202109000	Altri	6,5	0	
3202901000	Prodotti concianti inorganici	6,5	0	
3202902000	Soluzioni alcaline artificiali per la concia	6,5	3	
3202909000	Altri	6,5	0	
3203001100	Indaco naturale	6,5	0	
3203001910	Campeggio	6,5	0	
3203001920	Sandalo	6,5	0	
3203001930	Clorofilla	6,5	0	
3203001990	Altri	6,5	0	
3203002010	Cocciniglia	6,5	0	
3203002020	Kermes	6,5	0	
3203002030	Seppia	6,5	0	
3203002090	Altri	6,5	0	
3203003000	Preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3204111000	Preparazioni a base di coloranti in dispersione (in pani)	4	0	
3204119000	Altri	8	0	
3204121000	Coloranti acidi e preparazioni a base di tali coloranti	8	0	
3204122000	Coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	8	0	
3204130000	Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	8	0	
3204140000	Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	8	0	
3204150000	Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	8	0	
3204160000	Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	8	0	
3204170000	Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	8	0	
3204191000	Coloranti a solvente e preparazioni a base di tali coloranti	8	0	
3204192000	Coloranti rapidi e preparazioni a base di tali coloranti	8	0	
3204193000	Coloranti allo zolfo e coloranti al tino allo zolfo e preparazioni a base di tali coloranti	8	0	
3204199000	Altri	8	0	
3204200000	Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»	6,5	0	
3204901000	Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	6,5	0	
3204909000	Altri	6,5	0	
3205001000	Pigmenti per materie plastiche	6,5	0	
3205009000	Altri	6,5	0	
3206110000	Contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	6,5	0	
3206190000	Altri	6,5	0	
3206200000	Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	6,5	0	
3206411000	Oltremare	6,5	0	
3206419000	Altri	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/221

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3206421000	Litoponi	6,5	0	
3206429000	Altri	6,5	0	
3206491000	Grigio zinco	6,5	0	
3206492000	Nero di origine minerale	6,5	0	
3206493000	Terre coloranti	6,5	0	
3206494000	Bruno Van Dyck solubile	6,5	0	
3206495000	Pigmenti a base di composti del cobalto	6,5	0	
3206496000	Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio	6,5	0	
3206499000	Altri	6,5	0	
3206500000	Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	6,5	0	
3207100000	Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	6,5	0	
3207201000	Preparazioni vetrificabili	6,5	0	
3207202000	Ingobbi	6,5	0	
3207209000	Altri	6,5	0	
3207301000	D'oro	6,5	0	
3207302000	Di platino	6,5	0	
3207303000	Di palladio	6,5	0	
3207304000	Di argento	6,5	0	
3207309000	Altri	6,5	0	
3207400000	Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	6,5	5	
3208101010	Smalti	6,5	0	
3208101090	Altri	8	0	
3208102000	Vernici (comprese le lacche)	6,5	0	
3208103000	Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	0	
3208201011	Smalti	6,5	0	
3208201019	Altri	8	0	
3208201020	Vernici (comprese le lacche)	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3208201030	Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	0	
3208202011	Smalti	6,5	0	
3208202019	Altri	8	0	
3208202020	Vernici (comprese le lacche)	6,5	0	
3208202030	Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	0	
3208901011	Smalti	6,5	0	
3208901019	Altri	8	0	
3208901020	Vernici (comprese le lacche)	6,5	0	
3208901030	Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	0	
3208909011	Smalti	6,5	0	
3208909019	Altri	8	0	
3208909020	Vernici (comprese le lacche)	6,5	0	
3208909030	Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	0	
3209101011	Smalti	6,5	0	
3209101019	Altri	8	0	
3209101020	Vernici (comprese le lacche)	6,5	0	
3209102010	Pitture (compresi gli smalti)	6,5	0	
3209102020	Vernici (comprese le lacche)	6,5	0	
3209901011	Smalti	6,5	0	
3209901019	Altri	8	0	
3209901020	Vernici (comprese le lacche)	6,5	0	
3209909011	Smalti	6,5	0	
3209909019	Altri	8	0	
3209909020	Vernici (comprese le lacche)	6,5	0	
3210001011	Smalti	6,5	0	
3210001019	Altri	8	0	
3210001091	Smalti	6,5	0	
3210001099	Altri	8	0	
3210002010	Vernici all'olio	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/223

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3210002020	Vernici e lacche a base di gomma lacca, gomma o resine naturali	6,5	0	
3210002030	Vernici a base di bitume, pece o prodotti simili	6,5	0	
3210002040	Vernici liquide non contenenti solventi	6,5	0	
3210003010	Pitture all'acqua	6,5	0	
3210003090	Altri	6,5	0	
3211000000	Siccativi preparati	6,5	0	
3212100000	Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	6,5	0	
3212901000	Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto	6,5	0	
3212909000	Altri	6,5	0	
3213101000	Colori a olio	8	0	
3213102000	Acquerelli	8	0	
3213109000	Altri	8	0	
3213901000	Colori a olio	8	0	
3213902000	Acquerelli	8	0	
3213909000	Altri	8	0	
3214101060	A base di gomma	6,5	0	
3214101080	Mastici e cementi di resina	6,5	0	
3214101090	Altri	8	0	
3214102000	Stucchi utilizzati nella pittura	6,5	0	
3214109000	Altri	6,5	0	
3214900000	Altri	6,5	0	
3215110000	Nero	6,5	0	
3215190000	Altri	6,5	0	
3215901000	Inchiostro per scrivere	6,5	0	
3215902000	Inchiostro da disegno	6,5	0	
3215903000	Inchiostro copiativo	6,5	0	
3215904010	A olio	6,5	0	
3215904020	Ad acqua	6,5	0	
3215904030	A olio e ad acqua	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3215905000	Inchiostro metallizzato	6,5	0	
3215906010	A olio	6,5	0	
3215906020	Ad acqua	6,5	0	
3215906030	A olio e ad acqua	6,5	0	
3215909000	Altri	6,5	0	
3301120000	Di arancio	5	0	
3301130000	Di limone	5	0	
3301190000	Altri	5	0	
3301240000	Di menta piperita (Mentha piperita)	5	0	
3301250000	Di altra menta	5	0	
3301291000	Olio di vaniglia	5	0	
3301292000	Olio di citronella	5	0	
3301293000	Olio di corteccia di cannella	5	0	
3301294000	Olio di foglie di cannella	5	0	
3301299000	Altri	5	0	
3301300000	Resinoidi	8	0	
3301901000	Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	8	0	
3301902000	Concentrati di oli essenziali	8	0	
3301903000	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	8	0	
3301904100	Di oppio	8	0	
3301904200	Di liquirizia	8	0	
3301904300	Di luppolo	30	0	
3301904400	Di piretro o di radici delle piante da rotenone	8	0	
3301904510	Di ginseng bianco	20	13	
3301904520	Di ginseng rosso	754,3	10	
3301904530	Di altro ginseng	20	10	
3301904600	Di liquido estratto dal guscio dell'anacardio	8	0	
3301904700	Di lacca naturale	8	0	
3301904800	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/225

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3302101000	Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari	8	0	
3302102011	Preparazioni alcoliche composte	30	0	
3302102019	Altri	8	0	
3302102090	Altri	8	0	
3302900000	Altri	8	3	
3303001000	Profumi	8	3	
3303002000	Acque da toletta	8	0	
3304101000	Rossetti	8	3	
3304109000	Altri	8	3	
3304201000	Ombretti	8	3	
3304209000	Altri	8	3	
3304301000	Smalti per unghie	8	3	
3304309000	Altri	8	0	
3304911000	Ciprie per il viso	8	5	
3304912000	Talco in polvere e altri prodotti simili per neonati	8	0	
3304919000	Altri	8	0	
3304991000	Cosmetici per la cura della pelle	8	5	
3304992000	Cosmetici per il trucco	8	3	
3304993000	Cosmetici per neonati	8	0	
3304999000	Altri	8	3	
3305100000	Shampoo	8	3	
3305200000	Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	8	3	
3305300000	Lacche per capelli	8	0	
3305901000	Prodotti da risciacquo per capelli	8	5	
3305902000	Creme per capelli	8	3	
3305909000	Altri	8	3	
3306100000	Dentifrici	8	0	
3306201011	Aventi un titolo non superiore a 70 decitex	8	0	
3306201019	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3306201020	Aventi un titolo, di filati semplici, superiore a 50 tex	8	0	
3306209000	Altri	8	3	
3306901000	Preparazioni per l'igiene della bocca	8	0	
3306902000	Preparazioni per l'igiene dei denti	8	0	
3307101000	Lozioni dopobarba	8	0	
3307109000	Altri	8	0	
3307200000	Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	8	0	
3307301000	Sali da bagno profumati	8	0	
3307302000	Altre preparazioni per il bagno	8	0	
3307410000	Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	8	0	
3307490000	Altri	8	0	
3307901000	Prodotti depilatori	8	0	
3307902000	Sacchetti contenenti parti di piante aromatiche	8	0	
3307903000	Soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali	6,5	0	
3307909000	Altri	6,5	0	
3401111000	Saponi medicinali	6,5	0	
3401119000	Altri	8	5	
3401191010	Saponi per bucato	6,5	0	
3401191090	Altri	6,5	3	
3401192000	Carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti	6,5	0	
3401200000	Saponi presentati in altre forme	6,5	0	
3401300000	Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	6,5	0	
3402110000	Anionici	8	5	
3402120000	Cationici	8	5	
3402131000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	7	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/227

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3402139000	Altri	8	7	
3402190000	Altri	8	5	
3402201000	Preparazioni per liscivie	6,5	3	
3402202000	Preparazioni per pulire	6,5	3	
3402209000	Altre	6,5	3	
3402901000	Preparazioni tensioattive	6,5	5	
3402902000	Preparazioni per liscivie	6,5	5	
3402903000	Preparazioni per pulire	6,5	5	
3403111000	Preparazioni per il trattamento delle materie tessili	6,5	0	
3403112000	Preparazioni per il trattamento del cuoio e delle pelli da pellicceria	6,5	0	
3403119000	Altre	6,5	0	
3403191000	Oli da taglio	6,5	0	
3403192000	Preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi	6,5	0	
3403193000	Preparazioni antiruggine o anticorrosione	6,5	5	
3403194000	Preparazioni per la sformatura	6,5	0	
3403195000	Preparazioni lubrificanti utilizzate nella trafilatura	6,5	0	
3403199000	Altre	6,5	0	
3403911000	Preparazioni per il trattamento delle materie tessili	6,5	0	
3403912000	Preparazioni per il trattamento del cuoio e delle pelli da pellicceria	6,5	5	
3403919000	Altre	6,5	0	
3403991000	Oli da taglio	6,5	0	
3403992000	Preparazioni lubrificanti utilizzate nella trafilatura	6,5	0	
3403999000	Altre	6,5	0	
3404200000	Di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	6,5	0	
3404901010	Di cloroparaffine	6,5	0	
3404901020	Di opale	6,5	0	
3404901030	Di polialchileni	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3404901040	Di lignite, modificata chimicamente	6,5	0	
3404901090	Altre	6,5	0	
3404902000	Cere preparate	8	0	
3405100000	Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	6,5	3	
3405200000	Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	6,5	0	
3405300000	Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	6,5	3	
3405400000	Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	6,5	3	
3405901010	A base di creta	6,5	0	
3405901020	A base di farina fossile (kieselguhr)	6,5	0	
3405901030	A base di polveri e scaglie di diamanti	6,5	0	
3405901090	Altri	6,5	0	
3405909000	Altri	6,5	3	
3406000000	Candele, ceri ed articoli simili	8	0	
3407001000	Paste per modelli	6,5	0	
3407002000	Composizioni dette «cere per l'odontoiatria»	6,5	0	
3407003000	Altre composizioni a base di gesso per l'odontoiatria	6,5	0	
3501101000	Per la fabbricazione di panna da caffè	8	5	
3501109000	Altri	20	5	
3501901110	Per la fabbricazione di panna da caffè	8	5	
3501901190	Altri	20	5	
3501901200	Altri derivati della caseina	20	5	
3501902000	Colle di caseina	20	5	
3502110000	Essiccata	8	5	
3502190000	Altra	8	5	
3502200000	Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte	8	5	
3502901000	Albuminati ed altri derivati delle albumine	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/229

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3502909000	Altri	8	0	
3503001010	Gelatina	8	3	
3503001020	Derivati della gelatina	8	0	
3503002000	Ittiocollo	8	0	
3503003000	Altre colle di origine animale	8	0	
3504001010	Peptoni	8	0	
3504001020	Derivati dei peptoni	8	0	
3504002010	Cheratine	8	0	
3504002020	Nucleoprotidi	8	0	
3504002030	Isolati proteici	8	0	
3504002090	Altri	8	0	
3504003000	Polvere di pelle	8	0	
3505101000	Destrina	8	0	
3505102000	Amido solubile	8	10	
3505103000	Amidi torrefatti	385,7	10	
3505104010	Per usi alimentari	385,7	Vedasi paragrafo 15 dell'appendice 2-A-1	Vedasi allegato 3
3505104090	Altri	385,7	Vedasi paragrafo 15 dell'appendice 2-A-1	Vedasi allegato 3
3505105010	Per usi alimentari	385,7	Vedasi paragrafo 15 dell'appendice 2-A-1	Vedasi allegato 3
3505105090	Altri	385,7	Vedasi paragrafo 15 dell'appendice 2-A-1	Vedasi allegato 3
3505109010	Per usi alimentari	385,7	10	
3505109090	Altri	385,7	10	
3505201000	Colle a base di amidi o di fecole	201,2	10	
3505202000	Colle a base di destrina	201,2	10	
3505209000	Altri	201,2	10	
3506101000	A base di gomma	6,5	5	
3506102000	A base di plastica (comprese le resine artificiali)	6,5	5	
3506109000	Altri	6,5	5	
3506910000	Adesivi a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13 o di gomma	6,5	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3506991000	Colle di glutine (colle di Vienna)	6,5	0	
3506992000	Colle ottenute per trattamento chimico delle gomme naturali	6,5	0	
3506993000	Colle a base di silicati	6,5	0	
3506999000	Altri	6,5	5	
3507100000	Presame e suoi concentrati	6,5	0	
3507901010	Tripsina	6,5	0	
3507901020	Chimotripsina	6,5	0	
3507901030	Alfa-amilasi	6,5	0	
3507901040	Lipasi	6,5	0	
3507901090	Altri	6,5	0	
3507902000	Pepsina	6,5	0	
3507903000	Enzimi del malto	6,5	0	
3507904010	Papaina	6,5	0	
3507904020	Bromelaina	6,5	0	
3507904030	Ficina	6,5	0	
3507906010	Amilasi	6,5	0	
3507906020	Proteasi	6,5	0	
3507907000	Enzimi pectici	6,5	0	
3507908000	Citocromo C	6,5	0	
3507909000	Altri	6,5	5	
3601001000	Polveri nere	6,5	0	
3601002000	Polveri senza fumo	6,5	0	
3602000000	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	6,5	0	
3603001000	Micce di sicurezza	6,5	0	
3603002000	Cordoni detonanti	6,5	0	
3603003000	Inneschi e capsule fulminanti	6,5	0	
3603004000	Accenditori	6,5	0	
3603005000	Detonatori elettrici	6,5	0	
3604100000	Articoli per fuochi d'artificio	8	0	
3604901000	Razzi di segnalazione	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/231

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3604909000	Altri	8	0	
3605001000	Fiammiferi al fosforo giallo	8	0	
3605009000	Altri	8	0	
3606100000	Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³	8	0	
3606901010	Metaldeide	8	0	
3606901020	Esamina	8	0	
3606901030	Alcol solidificati	8	0	
3606901090	Altri	8	0	
3606902010	Pietrine per accendini	8	0	
3606902090	Altri	8	0	
3606909010	Pietrine per accendini	8	0	
3606909090	Altri	8	0	
3701100000	Per raggi X	6,5	3	
3701200000	Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	8	3	
3701301000	Per la fabbricazione di semiconduttori	6,5	0	
3701309100	Per le arti grafiche	6,5	0	
3701309200	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3701309910	Per astronomia	8	0	
3701309920	Per la fotografia aerea	8	0	
3701309991	Per display a schermo piatto (maschere vergini)	3	3	
3701309999	Altre	8	3	
3701911000	Per la fabbricazione di semiconduttori	6,5	0	
3701919100	Per le arti grafiche	6,5	0	
3701919200	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3701919910	Per astronomia	8	0	
3701919920	Per la fotografia aerea	8	0	
3701919990	Altre	8	0	
3701991000	Per la fabbricazione di semiconduttori	3	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3701999100	Per le arti grafiche	6,5	0	
3701999200	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3701999910	Per astronomia	8	0	
3701999920	Per la fotografia aerea	8	0	
3701999990	Altre	8	3	
3702100000	Per raggi X	6,5	0	
3702311110	Negative	6,5	0	
3702311120	Positive	6,5	0	
3702311210	Negative	6,5	3	
3702311220	Positive	6,5	0	
3702311910	Negative	6,5	0	
3702311920	Positive	6,5	0	
3702312000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702313000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702319010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702319020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702319090	Altre	8		
	– pellicole a sviluppo e stampa istantanei		3	
	– altre		0	
3702321110	Negative	6,5	0	
3702321120	Positive	6,5	0	
3702321210	Negative	6,5	0	
3702321220	Positive	6,5	0	
3702321910	Negative	6,5	0	
3702321920	Positive	6,5	0	
3702322000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702323000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702329010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702329020	Per la fotografia aerea	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/233

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3702329030	Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	8	3	
3702329090	Altre	8	0	
3702391110	Negative	6,5	0	
3702391120	Positive	6,5	0	
3702391210	Negative	6,5	0	
3702391220	Positive	6,5	0	
3702391910	Negative	6,5	0	
3702391920	Positive	6,5	0	
3702392000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702393000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702399010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702399020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702399090	Altre	8		
	– pellicole a sviluppo e stampa istantanei		3	
	– altre		0	
3702411010	Negative	6,5	0	
3702411020	Positive	6,5	0	
3702412000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702413000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702419010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702419020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702419090	Altre	8		
	– pellicole a sviluppo e stampa istantanei		3	
	– altre		0	
3702421010	Negative	6,5	0	
3702421020	Positive	6,5	0	
3702422000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702423000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702429010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702429020	Per la fotografia aerea	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3702429090	Altre	8		
	– pellicole a sviluppo e stampa istantanei		3	
	– altre		0	
3702431010	Negative	6,5	0	
3702431020	Positive	6,5	0	
3702432000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702433000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702439010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702439020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702439090	Altre	8		
	– pellicole a sviluppo e stampa istantanei		3	
	– altre		0	
3702441010	Negative	6,5	0	
3702441020	Positive	6,5	0	
3702442000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702443000	Per schede di circuiti stampati	6,5	3	
3702449010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702449020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702449090	Altre	8		
	– pellicole a sviluppo e stampa istantanei		3	
	– altre		0	
3702511010	Negative	6,5	0	
3702511020	Positive	6,5	0	
3702512000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702513000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702519010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702519020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702519090	Altre	8	0	
3702521010	Negative	6,5	0	
3702521020	Positive	6,5	0	
3702522000	Per le arti grafiche	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/235

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3702523000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702529010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702529020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702529090	Altre	8	0	
3702530000	Di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	8	0	
3702541010	Negative	6,5	0	
3702541020	Positive	6,5	0	
3702542000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702543000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702549010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702549020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702549090	Altre	8	0	
3702551010	Negative	6,5	3	
3702551020	Positive	6,5	0	
3702552000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702553000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702559010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702559020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702559090	Altre	8	0	
3702561010	Negative	6,5	0	
3702561020	Positive	6,5	0	
3702562000	Per le arti grafiche	6,5	3	
3702563000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702569010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702569020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702569090	Altri	8	0	
3702911010	Negative	6,5	0	
3702911020	Positive	6,5	0	
3702912000	Per le arti grafiche	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3702913000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702919010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702919020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702919090	Altre	8	0	
3702931010	Negative	6,5	0	
3702931020	Positive	6,5	0	
3702932000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702933000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702939010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702939020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702939090	Altre	8	0	
3702941010	Negative	6,5	0	
3702941020	Positive	6,5	0	
3702942000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702943000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702949010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702949020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702949090	Altre	8	0	
3702951010	Negative	6,5	0	
3702951020	Positive	6,5	0	
3702952000	Per le arti grafiche	6,5	0	
3702953000	Per schede di circuiti stampati	6,5	0	
3702959010	Per la registrazione fotoelettrica del suono	8	0	
3702959020	Per la fotografia aerea	8	0	
3702959090	Altri	8	0	
3703101010	Per raggi X	8	0	
3703101020	Per l'elettrocardiografia	8	0	
3703101030	Per la fotocopiatrice	8	0	
3703101040	Per la registrazione	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/237

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3703101090	Altri	8	3	
3703109010	Per raggi X	8	0	
3703109020	Per l'elettrocardiografia	8	0	
3703109030	Per la fotocopiatura	8	0	
3703109040	Per la registrazione	8	0	
3703109090	Altri	8	0	
3703201000	Per raggi X	8	0	
3703202000	Per l'elettrocardiografia	8	0	
3703203000	Per la fotocopiatura	8	0	
3703204000	Per la registrazione	8	0	
3703209000	Altri	8	3	
3703901000	Per raggi X	8	0	
3703902000	Per l'elettrocardiografia	8	0	
3703903000	Per la fotocopiatura	8	0	
3703904000	Per la registrazione	8	0	
3703909000	Altri	8	0	
3704001110	Per informazione e attualità	0	0	
3704001120	Pellicole cinematografiche impressionate all'estero nell'ambito della lavorazione di un film da parte di un produttore della Repubblica di Corea (solo attori della Repubblica di Corea nella pellicola)	0	0	
3704001190	Altri	0	0	
3704001200	Per la stampa in offset, la produzione di cartoline, anche illustrate, di biglietti e calendari	4	0	
3704001300	Per la fabbricazione di semiconduttori	4	0	
3704001900	Altri	0	0	
3704002000	Carte, cartoni e tessuti, fotografici	8	0	
3705101000	Per la produzione di cartoline, anche illustrate, di biglietti e calendari	8	0	
3705109000	Altre	0	0	
3705901000	Per la fabbricazione di semiconduttori	3	0	
3705902010	Impressionate ai raggi X	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3705902020	Libri copiati (riprografia)	0	0	
3705902030	Documenti copiati (riprografia)	0	0	
3705903000	Microfilm	0	0	
3705909010	Per ricerca accademica	0	0	
3705909020	Per astronomia	0	0	
3705909030	Per la fotografia aerea	0	0	
3705909090	Altre	0	0	
3706101000	Portanti soltanto la registrazione del suono	6,5 % o 195 won/m	0	
3706102000	Per informazione e attualità	6,5 % o 4 won/m	0	
3706103010	Prima stampa	6,5 % o 26 won/m	0	
3706103020	Altre pellicole cinematografiche negative in coproduzione	6,5 % o 468 won/m	0	
3706103030	Altre pellicole cinematografiche positive in coproduzione	6,5 % o 78 won/m	0	
3706104000	Pellicole cinematografiche impressionate all'estero nell'ambito della lavorazione di un film da parte di un produttore della Repubblica di Corea (solo scenografie girate all'estero o solo attori della Repubblica di Corea nella pellicola) e pellicole cinematografiche realizzate da un produttore coreano in Corea	6,5 % o 26 won/m	0	
3706105010	Negative	6,5 % o 1 092 won/m	0	
3706105020	Positive	6,5 % o 182 won/m	3	
3706106010	Negative	6,5 % o 1 560 won/m	0	
3706106020	Positive	6,5 % o 260 won/m	0	
3706901000	Portanti soltanto la registrazione del suono	6,5 % o 9 won/m	0	
3706902000	Per informazione e attualità	6,5 % o 5 won/m	0	
3706903010	Prima stampa	6,5 % o 26 won/m	0	
3706903020	Altre pellicole cinematografiche negative in coproduzione	6,5 % o 468 won/m	0	
3706903030	Altre pellicole cinematografiche positive in coproduzione	6,5 % o 78 won/m	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/239

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3706904000	Pellicole cinematografiche impressionate all'estero nell'ambito della lavorazione di un film da parte di un produttore della Repubblica di Corea (solo scenografie girate all'estero o solo attori della Repubblica di Corea nella pellicola) e pellicole cinematografiche realizzate da un produttore coreano in Corea	6,5 % o 26 won/m	0	
3706905010	Negative	6,5 % o 25 won/m	0	
3706905020	Positive	6,5 % o 8 won/m	0	
3706906010	Negative	6,5 % o 1 092 won/m	0	
3706906020	Positive	6,5 % o 182 won/m	0	
3707100000	Emulsioni per sensibilizzare le superfici	6,5	0	
3707901010	Per la fabbricazione di semiconduttori	6,5	3	
3707901090	Altri	6,5	0	
3707902100	Per la fotografia a colori	6,5	0	
3707902910	Per raggi X	6,5	0	
3707902920	Per le arti grafiche	6,5	0	
3707902990	Altri	6,5	0	
3707903100	Per la fotografia a colori	6,5	0	
3707903910	Per raggi X	6,5	3	
3707903920	Per le arti grafiche	6,5	0	
3707903990	Altri	6,5	0	
3707909100	Intensificatori e agenti riducenti	6,5	0	
3707909200	Toner	6,5	0	
3707909300	Chiarificatori	6,5	0	
3707909400	Materiali per la produzione di lampi di luce in fotografia	6,5	0	
3707909900	Altri	6,5	0	
3801101000	Per la fabbricazione di pile secondarie	4	0	
3801109000	Altra	6,5	0	
3801200000	Grafite colloidale o semicollidale	6,5	0	
3801300000	Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3801900000	Altre	6,5	0	
3802100000	Carboni attivati	6,5	5	
3802901010	Diatomiti attivate	6,5	0	
3802901020	Argille attivate e terre attivate	6,5	0	
3802901090	Altri	6,5	0	
3802902000	Neri di origine animale (compreso il nero animale esaurito)	6,5	0	
3803000000	Tallol, anche raffinato	5	0	
3804001000	Liquido	6,5	0	
3804009000	Altri	6,5	0	
3805101000	Essenze di trementina	6,5	0	
3805102000	Essenza di legno di pino	6,5	0	
3805103000	Essenza di cellulosa al solfato	6,5	0	
3805900000	Altri	6,5	0	
3806101000	Colofonie	6,5	5	
3806102000	Acidi resinici	6,5	0	
3806201000	Sali di colofonie	6,5	0	
3806202000	Sali di acidi resinici	6,5	0	
3806209000	Altri	6,5	0	
3806300000	Gomme-esteri	6,5	0	
3806902000	Gomme fuse	6,5	0	
3806903000	Essenza di colofonia e oli di colofonia	6,5	0	
3806909000	Altri	6,5	0	
3807001000	Catrami di legno, oli di catrame di legno e creosoto di legno	6,5	0	
3807002000	Alcole metilico greggio	6,5	0	
3807003000	Peci vegetali	6,5	0	
3807009010	Acido pirolegnoso	6,5	5	
3807009090	Altri	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/241

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3808501000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2		
	– Insetticidi		3	
	– Fungicidi		3	
	– Erbicidi		0	
	– Inibitori di germinazione		0	
	– Regolatori di crescita per piante		0	
	– Disinfettanti		0	
	– Rodenticidi		0	
	– Altri		0	
3808509000	Altri	6,5		
	– Insetticidi		3	
	– Fungicidi		3	
	– Erbicidi		0	
	– Inibitori di germinazione		0	
	– Regolatori di crescita per piante		0	
	– Disinfettanti		0	
	– Rodenticidi		0	
	– Altri		0	
3808911000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	3	
3808919000	Altri	6,5	3	
3808921000	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	3	
3808929000	Altri	6,5	3	
3808931000	Erbicidi	6,5	0	
3808932000	Inibitori di germinazione	6,5	0	
3808933000	Regolatori di crescita per piante	6,5	0	
3808940000	Disinfettanti	6,5	0	
3808991000	Rodenticidi	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3808999000	Altri	6,5	0	
3809100000	A base di sostanze amidacee	8	0	
3809910000	Dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	6,5	3	
3809920000	Dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	6,5	0	
3809930000	Dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	6,5	3	
3810101000	Preparazioni per il decapaggio dei metalli	6,5	0	
3810109000	Altre	6,5	0	
3810901000	Preparazioni disossidanti e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli	6,5	0	
3810909000	Altre	6,5	0	
3811110000	A base di composti del piombo	6,5	0	
3811190000	Altre	6,5	0	
3811210000	Contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	5	0	
3811290000	Altre	5	0	
3811900000	Altre	6,5	5	
3812101000	A base di difenilguanidina	6,5	0	
3812102000	A base di ditiocarbammati	6,5	0	
3812103000	A base di solfuri di tiurame	6,5	0	
3812104000	A base di esametilentetrammina	6,5	0	
3812105000	A base di mercaptobenzotiazolo	6,5	0	
3812106000	A base di dibenzotiazil disolfuro	6,5	0	
3812109000	Altre	6,5	0	
3812200000	Plastificanti composti per gomma o materie plastiche	6,5	3	
3812301000	Preparazioni antiossidanti	6,5	5	
3812302000	Altri stabilizzanti composti	6,5	5	
3813001000	Preparazioni per apparecchi estintori	6,5	0	
3813002000	Cariche per apparecchi estintori	6,5	0	
3813003000	Granate e bombe estintrici	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/243

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3814001010	Miscele di acetone, acetato di metile e metanolo	6,5	0	
3814001020	Miscele di acetato di etile, alcol butilico e toluene	6,5	0	
3814001090	Altri	6,5	0	
3814002110	Per la fabbricazione di semiconduttori	6,5	0	
3814002190	Altri	6,5	0	
3814002900	Altri	6,5	0	
3815110000	Aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	6,5	3	
3815121000	Platino o composti del platino	6,5	3	
3815122000	Palladio o composti del palladio	6,5	0	
3815129000	Altri	6,5	3	
3815191000	Aventi come sostanza attiva il ferro o un composto del ferro	6,5	0	
3815192000	Titanio o composti del titanio	6,5	3	
3815199000	Altri	6,5	0	
3815901000	Iniziatori di reazione	6,5	0	
3815909000	Altri	6,5	3	
3816001000	Cementi refrattari	6,5	0	
3816002000	Malte refrattarie	6,5	0	
3816003000	Calcestruzzi refrattari	6,5	0	
3816009000	Altri	6,5	0	
3817000000	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902	6,5	0	
3818001000	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	0	0	
3818002000	Composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	0	0	
3819001000	Liquidi per freni idraulici	6,5	0	
3819002000	Altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche	6,5	0	
3820001000	Preparazioni antigelo	6,5	0	
3820002000	Liquidi preparati per lo sbrinamento	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3821000000	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	6,5	0	
3822001011	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche	0	0	
3822001012	Altri articoli di materie plastiche	0	0	
3822001013	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli o in fogli citati nella nota 8 del capitolo 48	0	0	
3822001014	Carta al tornasole e altre carte simili	0	0	
3822001019	Altri	0	0	
3822001020	Preparati, senza supporto	0	0	
3822001091	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche	6,5	0	
3822001092	Altri articoli di materie plastiche	8	0	
3822001093	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli o in fogli citati nella nota 8 del capitolo 48	0	0	
3822001099	Altri	8	0	
3822002011	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche	0	0	
3822002012	Altri articoli di materie plastiche	0	0	
3822002013	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli o in fogli citati nella nota 8 del capitolo 48	0	0	
3822002014	Carta al tornasole e altre carte simili	0	0	
3822002019	Altri	0	0	
3822002020	Preparati, senza supporto	0	0	
3822002091	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche	6,5	0	
3822002092	Altri articoli di materie plastiche	8	0	
3822002093	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli o in fogli citati nella nota 8 del capitolo 48	0	0	
3822002099	Altri	8	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/245

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3822003041	Con un'aliquota nulla nella Tariff Schedules	0	0	
3822003042	Con un'aliquota dell'1 % nella Tariff Schedules	1	0	
3822003043	Con un'aliquota del 2 % nella Tariff Schedules	2	0	
3822003044	Con un'aliquota del 3 % nella Tariff Schedules	3	0	
3822003045	Con un'aliquota del 4 % nella Tariff Schedules	4	0	
3822003046	Con un'aliquota del 5 % nella Tariff Schedules	5	0	
3822003047	Con un'aliquota del 5,4 % nella Tariff Schedules	5,4	0	
3822003048	Con un'aliquota del 6,5 % nella Tariff Schedules	6,5	0	
3822003049	Con un'aliquota del 7 % nella Tariff Schedules	7	0	
3822003050	Con un'aliquota dell'8 % nella Tariff Schedules	8	0	
3822003051	Con un'aliquota del 10 % nella Tariff Schedules	10	0	
3822003052	Con un'aliquota del 20 % nella Tariff Schedules	20	0	
3822003053	Con un'aliquota del 27 % nella Tariff Schedules	27	0	
3822003054	Con un'aliquota del 30 % nella Tariff Schedules	30	0	
3822003055	Con un'aliquota del 36 % nella Tariff Schedules	36	0	
3822003056	Con un'aliquota del 40 % nella Tariff Schedules	40	0	
3822003057	Con un'aliquota del 50 % nella Tariff Schedules	50	0	
3822003058	Delle sottovoci 3706.10.1000, 3706.10.5020 e 3706.90.6020	6,5 % o 182 won/m	0	
3822003059	Delle sottovoci 3706.10.2000 e 3706.90.2000	6,5 % o 4 won/m	0	
3822003060	Delle sottovoci 3706.10.3010, 3706.10.4000, 3706.90.3010 e 3706.90.4000	6,5 % o 26 won/m	0	
3822003061	Delle sottovoci 3706.10.3020 e 3706.90.3020	6,5 % o 468 won/m	0	
3822003062	Delle sottovoci 3706.10.3030 e 3706.90.3030	6,5 % o 78 won/m	0	
3822003063	Delle sottovoci 3706.10.5010 e 3706.90.6010	6,5 % o 1 092 won/m	0	
3822003064	Della sottovoce 3706.10.6010	6,5 % o 1 560 won/m	0	
3822003065	Della sottovoce 3706.10.6020	6,5 % o 260 won/m	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3822003066	Delle sottovoci 3706.90.1000 e 3706.90.5020	6,5 % o 8 won/m	0	
3822003067	Della sottovoce 3706.90.5010	6,5 % o 25 won/m	0	
3823110000	Acido stearico	8	0	
3823120000	Acido oleico	8	0	
3823130000	Acidi grassi del tallolio	8	0	
3823191000	Acidi palmitici	8	0	
3823192000	Oli acidi di raffinazione	8	0	
3823199000	Altri	8	0	
3823701000	Alcole cetilico	5	3	
3823702000	Alcole stearilico	5	3	
3823703000	Alcole oleilico	5	0	
3823704000	Alcole laurilico	5	0	
3823709010	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	0	
3823709090	Altri	5	0	
3824100000	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	6,5	0	
3824300000	Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	6,5	0	
3824400000	Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	6,5	0	
3824500000	Malte e calcestruzzo, non refrattari	6,5	0	
3824600000	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44	8	5	
3824711000	Detergenti a base di triclorotrifluoroetano	6,5	0	
3824719000	Altri	6,5	0	
3824720000	Contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	6,5	0	
3824730000	Contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	6,5	0	
3824740000	Contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/247

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3824750000	Contenenti tetracloruro di carbonio	6,5	0	
3824760000	Contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	6,5	0	
3824770000	Contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	6,5	0	
3824780000	Contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	6,5	0	
3824790000	Altri	6,5	0	
3824810000	Contenenti ossirano (ossido di etilene)	6,5	0	
3824820000	Contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	6,5	0	
3824830000	Contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	6,5	0	
	Cromite arrostita	5	0	
3824902100	Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	6,5	0	
3824902200	Preparazioni di resistenze al carbonio o di resistenze ceramiche solide	6,5	0	
3824902410	Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act)	2	3	
3824902490	Altri	6,5	3	
3824903100	Miscela costituite principalmente da O-alchil (uguale o inferiore a C ₁₀ , incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonofluorurati	6,5	0	
3824903200	Miscela costituite principalmente da O-alchil (uguale o inferiore a C ₁₀ , incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati	6,5	0	
3824903300	Miscela costituite principalmente da [S-2-(dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amino) etil] H-alchile (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotioati e i loro O-alchil (uguale o inferiore a C ₁₀ , incluso il cicloalchil) esteri; miscele costituite principalmente dai loro sali alchilati o protonati	6,5	0	
3824903400	Miscela costituite principalmente da alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonil difluoruri	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3824903500	Miscele costituite principalmente da [O-2-(dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) aminoetil] H alchile (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfoniti e i loro O-alchil (uguale o inferiore a C ₁₀ , incluso il cicloalchil) esteri; miscele costituite principalmente dai loro sali alchilati o protonati	6,5	0	
3824903600	Miscele costituite principalmente da N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) dialogenuri fosforamidici	6,5	0	
3824903700	Miscele costituite principalmente da dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidati	6,5	0	
3824903800	Miscele costituite principalmente da N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) 2-cloroetilammine o loro sali protonati	6,5	0	
3824903911	Miscele costituite principalmente da N,N dimetil-2-amino-etanol o N,N-dietil-2-amino etanolo o loro sali protonati	6,5	0	
3824903919	Altri	6,5	0	
3824903920	Miscele costituite principalmente da N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amminoetano-2-tioli e loro sali protonati	6,5	0	
3824903930	Miscele costituite principalmente da sostanze chimiche contenenti un atomo di fosforo cui è legato un gruppo metilico, etilico, n-propilico o isopropilico, ma non altri atomi di carbonio	6,5	0	
3824903990	Altri	6,5	0	
3824904100	Polietilenglicole miscelato	6,5	0	
3824904200	Scambiatori di ioni	6,5	0	
3824904300	Preparazioni disincrostanti	6,5	0	
3824904400	Additivi indurenti per vernici o colle	6,5	0	
3824905100	Scolorine	6,5	0	
3824905200	Prodotti per la correzione di matrici per ciclostile	6,5	0	
3824905300	Liquidi correttori	6,5	0	
3824906100	Diluenti compositi per vernici	6,5	0	
3824906200	Preparazioni per la fabbricazione di alcuni lavori di ceramica (denti artificiali, ecc.)	6,5	0	
3824906300	Calce sodata	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/249

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3824906400	Gel di silice idratato	6,5	0	
3824906500	Preparazioni antiruggine	6,5	0	
3824906600	Preparazioni per la fabbricazione di condensatori ceramici e nuclei di ferrite	6,5	0	
3824907100	Preparazioni per la placcatura dei metalli	6,5	0	
3824907200	Paraffina clorurata	6,5	0	
3824907300	Agenti antischiumogeni	6,5	0	
3824907400	Agenti schiumogeni	6,5	0	
3824907500	Carbonato di calcio preparato	6,5	0	
3824907600	Preparazioni di cristalli liquidi	6,5	3	
3824907700	Acque ammoniacali	6,5	0	
3824908010	A base di metiletilchetonperossido	6,5	0	
3824908090	Altri	6,5	0	
3824909010	Concimi a base di microelementi (diversi dai prodotti del capitolo 31)	6,5	0	
3824909020	Polidifenilmetano polidiisocianato (MDI grezzo)	6,5	3	
3824909030	Base per gomma da masticare	8	0	
3824909050	Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	6,5	0	
3824909090	Altri	6,5		
	– contenenti idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro		0	
	– miscugli contenenti derivati peralogenati di idrocarburi aciclici contenenti almeno due diversi alogeni (esclusi quelli contenenti idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro)		0	
	– 3824.90.9090 (altri)		3	
3825100000	Rifiuti urbani	6,5	0	
3825200000	Fanghi di depurazione	6,5	0	
3825301000	Della voce 30.05	0	0	
3825302000	Della sottovoce 3824.90	6,5	0	
3825303000	Della sottovoce 4015.11	8	0	
3825304000	Della sottovoce 9018.3	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3825410000	Alogenati	6,5	0	
3825490000	Altri	6,5	0	
3825500000	Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	6,5	0	
3825610000	Contenenti principalmente costituenti organici	6,5	0	
3825690000	Altri	6,5	0	
3825900000	Altri	6,5	0	
3901101000	Polietilene lineare a bassa densità	6,5	5	
3901109000	Altri	6,5	5	
3901201000	Di polpa	6,5	0	
3901209000	Altri	6,5	0	
3901300000	Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	6,5	5	
3901900000	Altri	6,5	0	
3902100000	Polipropilene	6,5	0	
3902200000	Poliisobutilene	6,5	0	
3902300000	Copolimeri di propilene	6,5	0	
3902900000	Altri	6,5	3	
3903110000	Espansibile	6,5	0	
3903190000	Altro	6,5	0	
3903200000	Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	6,5	0	
3903300000	Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	6,5	0	
3903901000	Copolimeri di stirene-butadiene	6,5	0	
3903909000	Altri	6,5	0	
3904100000	Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	6,5	5	
3904210000	Non plastificato	6,5	0	
3904220000	Plastificato	6,5	0	
3904300000	Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	6,5	5	
3904400000	Altri copolimeri di cloruro di vinile	6,5	0	
3904500000	Polimeri di cloruro di vinilidene	6,5	0	
3904610000	Politetrafluoroetilene	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/251

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3904690000	Altri	6,5	0	
3904900000	Altri	6,5	0	
3905120000	In dispersione acquosa	6,5	0	
3905190000	Altro	6,5	0	
3905210000	In dispersione acquosa	6,5	0	
3905290000	Altri	6,5	3	
3905300000	Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	8	0	
3905910000	Copolimeri	6,5	0	
3905990000	Altri	6,5	0	
3906100000	Poli(metacrilato di metile)	6,5	3	
3906901000	Poliacrilammide	8	0	
3906909000	Altri	8	0	
3907100000	Poliacetali	6,5	0	
3907201000	Poliossietilene (polietilenglicole)	6,5	0	
3907202000	Poliossipropilene (polipropilenglicole)	6,5	0	
3907203000	Ossido di polifenilene	6,5	0	
3907209000	Altri	6,5	0	
3907301000	Per la fabbricazione di semiconduttori	6,5	0	
3907309000	Altri	6,5	0	
3907400000	Policarbonati	6,5	3	
3907500000	Resine alchidiche	6,5	0	
3907600000	Poli(etilene tereftalato)	6,5	0	
3907700000	Acido polilattico	6,5	0	
3907910000	Non saturi	6,5	0	
3907991000	Poli(butilene tereftalato)	6,5	0	
3907999000	Altri	6,5	0	
3908101000	Poliammide 6	6,5	0	
3908102000	Poliammide 6,6	6,5	0	
3908103000	Poliammide 11, poliammide 12, poliammide 6,9, poliammide 6,10 e poliammide 6,12	6,5	0	
3908900000	Altre	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3909101000	Resine ureiche	6,5	0	
3909102000	Resine di tiourea	6,5	0	
3909200000	Resine melamminiche	6,5	0	
3909300000	Altre resine amminiche	6,5	0	
3909400000	Resine fenoliche	6,5	0	
3909500000	Poliuretani	6,5	0	
3910001000	Per la fabbricazione di semiconduttori	6,5	0	
3910009010	Olio di silicone	6,5	3	
3910009020	Gomma di silicone	6,5	3	
3910009090	Altri	6,5	3	
3911101000	Resine di petrolio	8	5	
3911102000	Resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche	8	0	
3911103000	Politerpeni	8	0	
3911901000	Polisolfuri	6,5	0	
3911902000	Polisolfoni	6,5	3	
3911903000	Resina furanica	6,5	0	
3911909000	Altri	6,5	3	
3912110000	Non plastificati	5	0	
3912120000	Plastificati	5	0	
3912200000	Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)	6,5	3	
3912311000	Carbossimetilcellulosa sodica	6,5	3	
3912319000	Altri	6,5	0	
3912391000	Metilcellulosa	6,5	3	
3912399000	Altri	6,5	0	
3912901000	Cellulosa rigenerata	6,5	0	
3912909000	Altri	6,5	0	
3913101000	Alginato di sodio	6,5	0	
3913102000	Alginato di glicole propilenico	6,5	0	
3913109000	Altri	6,5	0	
3913901000	Proteine indurite	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/253

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3913902010	Gomma clorurata	6,5	3	
3913902020	Gomma cloridrata	6,5	0	
3913902030	Gomma ossidata	6,5	0	
3913902040	Gomma ciclizzata	6,5	0	
3913902090	Altri	6,5	0	
3913909010	Destrano	8	0	
3913909090	Altri	6,5	5	
3914001000	Cationici	6,5	0	
3914009000	Altri	6,5	0	
3915100000	Di polimeri di etilene	6,5	0	
3915200000	Di polimeri di stirene	6,5	0	
3915300000	Di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0	
3915901000	Di polimeri di propilene	6,5	0	
3915902000	Di polimeri acrilici	6,5	0	
3915903000	Di poliacetali	6,5	0	
3915904000	Di policarbonati	6,5	0	
3915905000	Di poliammidi	6,5	0	
3915909000	Altri	6,5	0	
3916100000	Di polimeri di etilene	6,5	0	
3916200000	Di polimeri di cloruro di vinile	6,5	5	
3916901000	Di polimeri di stirene	6,5	0	
3916902000	Di polimeri di propilene	6,5	0	
3916903000	Di polimeri acrilici	6,5	0	
3916904000	Di poliammidi	6,5	0	
3916909000	Altri	6,5	3	
3917101000	Di proteine indurite	6,5	3	
3917102000	Di materie plastiche cellulosiche	6,5	3	
3917210000	Di polimeri di etilene	6,5	0	
3917220000	Di polimeri di propilene	6,5	3	
3917230000	Di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3917291000	Di polimeri di stirene	6,5	0	
3917292000	Di poliammidi	6,5	0	
3917299000	Altri	6,5	3	
3917311000	Di polimeri di etilene	6,5	0	
3917312000	Di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0	
3917319000	Altri	6,5	0	
3917321000	Di polimeri di etilene	6,5	0	
3917322000	Di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0	
3917329000	Altri	6,5	0	
3917331000	Di polimeri di etilene	8	0	
3917332000	Di polimeri di cloruro di vinile	8	0	
3917339000	Altri	8	0	
3917391000	Di polimeri di etilene	6,5	0	
3917392000	Di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0	
3917399000	Altri	6,5	0	
3917400000	Accessori	8	3	
3918101000	Di cloruro di polivinile	6,5	5	
3918102000	Di copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	6,5	3	
3918109000	Altri	6,5	5	
3918900000	Di altre materie plastiche	6,5	0	
3919100000	In rotoli di larghezza non superiore a 20 cm	6,5	0	
3919900000	Altri	6,5	0	
3920100000	Di polimeri di etilene	6,5	3	
3920200000	Di polimeri di propilene	6,5	0	
3920300000	Di polimeri di stirene	6,5	0	
3920430000	Contenenti in peso 6 % o più di plastificanti	6,5	0	
3920490000	Altri	6,5	0	
3920510000	Di poli(metacrilato di metile)	6,5	0	
3920590000	Altri	6,5	5	
3920610000	Di policarbonati	6,5	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/255

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3920620000	Di poli(etilene tereftalato)	6,5	0	
3920630000	Di poliesteri non saturi	6,5	0	
3920690000	Di altri poliesteri	6,5	0	
3920710000	Di cellulosa rigenerata	6,5	0	
3920730000	Di acetato di cellulosa	6,5	0	
3920791000	Di fibra vulcanizzata	6,5	0	
3920799000	Altri	6,5	0	
3920910000	Di poli(butirrale di vinile)	6,5	0	
3920920000	Di poliammidi	6,5	0	
3920930000	Di resine amminiche	6,5	0	
3920940000	Di resine fenoliche	6,5	0	
3920991000	Per i veicoli aerei	6,5	0	
3920999010	Fogli di poliimmide per la fabbricazione di schede di circuiti stampati con la funzione di leadframe	4	0	
3920999090	Altri	6,5	0	
3921110000	Di polimeri di stirene	6,5	0	
3921120000	Di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0	
3921130000	Di poliuretani	6,5	5	
3921140000	Di cellulosa rigenerata	6,5	0	
3921191010	Separatore, per la fabbricazione di pile secondarie	4	0	
3921191090	Altri	6,5	0	
3921192010	Separatore, per la fabbricazione di pile secondarie	4	0	
3921192090	Altri	6,5	0	
3921193010	Di polimetilmetacrilato	6,5	0	
3921193090	Altri	6,5	0	
3921194010	Di policarbonati	6,5	0	
3921194020	Di polietilene tereftalato	6,5	0	
3921194030	Di poliesteri non saturi	6,5	0	
3921194090	Altri	6,5	0	
3921195010	Di fibra vulcanizzata	6,5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3921195020	Di acetato di cellulosa	6,5	0	
3921195090	Altri	6,5	0	
3921199010	Di polivinilbutirrale	6,5	0	
3921199020	Di poliammidi	6,5	0	
3921199030	Di resine amminiche	6,5	0	
3921199040	Di resine fenoliche	6,5	0	
3921199090	Altri	6,5	0	
3921901000	Di polimeri di etilene	6,5	0	
3921902000	Di polimeri di propilene	6,5	0	
3921903000	Di polimeri di stirene	6,5	0	
3921904010	Rigidi	6,5	0	
3921904020	Flessibili	6,5	0	
3921905010	Di polimetilmetacrilato	6,5	0	
3921905090	Altri	6,5	0	
3921906010	Di policarbonati	6,5	0	
3921906020	Di polietilene tereftalato	6,5	0	
3921906030	Di poliesteri non saturi	6,5	0	
3921906090	Altri	6,5	0	
3921907010	Di cellulosa rigenerata	6,5	0	
3921907020	Di fibra vulcanizzata	6,5	0	
3921907030	Di acetato di cellulosa	6,5	0	
3921907090	Altri	6,5	0	
3921909010	Di polivinilbutirrale	6,5	0	
3921909020	Di poliammidi	6,5	0	
3921909030	Di resine amminiche	6,5	0	
3921909040	Di resine fenoliche	6,5	0	
3921909050	Di poliuretani	6,5	0	
3921909090	Altri	6,5	0	
3922101000	Vasche da bagno e docce	8	0	
3922102000	Lavabi	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/257

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3922103000	Lavandini	8	0	
3922200000	Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	8	0	
3922901000	Bidè	8	0	
3922909000	Altri	8	0	
3923100000	Scatole, casse, casellari e oggetti simili	8	0	
3923210000	Di polimeri di etilene	8	0	
3923290000	Di altre materie plastiche	8	0	
3923300000	Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili	8	0	
3923400000	Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili	6,5	3	
3923500000	Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura	8	5	
3923900000	Altri	8	3	
3924100000	Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	8	0	
3924901000	Portasapone e scatole portasapone	8	0	
3924902000	Tovaglie e altri articoli simili	8	0	
3924909000	Altri	8	0	
3925100000	Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	8	0	
3925200000	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	8	0	
3925300000	Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	8	0	
3925900000	Altri	8	3	
3926101000	Astucci per matite e gomme per cancellare	8	0	
3926102000	Raccoglitori e album	8	0	
3926109000	Altri	8	0	
3926200000	Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguant e muffole)	8	0	
3926300000	Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	8	0	
3926400000	Statuette ed altri oggetti da ornamento	8	0	
3926901000	Parti destinate a macchine, apparecchi e congegni meccanici	8	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
3926902000	Ventagli e ventole a mano; relativi telai e manici e loro parti	8	0	
3926903000	Etichette e cartellini	8	0	
3926904000	Nastri adesivi con portanastro	8	0	
3926905000	Cornici per quadri, fotografie, specchi e articoli simili	8	0	
3926909000	Altri	8	3	
4001100000	Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	0	0	
4001211000	RSS (<i>Rubber Smoked Sheet</i>) 1X	0	0	
4001212000	RSS 1	0	0	
4001213000	RSS 2	0	0	
4001214000	RSS 3	0	0	
4001215000	RSS 4	0	0	
4001216000	RSS 5	0	0	
4001220000	Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	0	0	
4001290000	Altri	0	0	
4001301000	Chicle	2	0	
4001309000	Altri	2	0	
4002110000	Lattice	8	0	
4002190000	Altre	8	5	
4002201000	Lattice	8	0	
4002209000	Altri	8	5	
4002311000	Lattice	5	0	
4002319000	Altri	5	0	
4002391000	Lattice	5	0	
4002399010	Di gomma cloro-isobutene-isoprene (CIIR)	5	0	
4002399020	Di gomma bromo isobutene-isoprene (BIIR)	5	0	
4002410000	Lattice	8	0	
4002490000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/259

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4002510000	Lattice	8	3	
4002590000	Altri	8	5	
4002601000	Lattice	8	0	
4002609000	Altri	8	0	
4002701000	Lattice	8	5	
4002709000	Altri	8	7	
4002801000	Lattice	8	0	
4002809000	Altri	8	0	
4002910000	Lattice	8	0	
4002991000	Di gomma nitrilica carbossilata (XNBR)	8	0	
4002992000	Di gomma acrilonitrile-isoprene (NIR)	8	0	
4002993000	Tioplasti (TM)	8	0	
4002999000	Altri	8	0	
4003000000	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	8	0	
4004000000	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	3	0	
4005101000	Lastre, fogli e nastri	8	0	
4005109000	Altri	8	3	
4005200000	Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005.10	8	0	
4005910000	Lastre, fogli e nastri	8	0	
4005991000	Lattice di gomma mescolata	8	0	
4005999000	Altre	8	3	
4006100000	Profilati per la ricostruzione di coperture	8	0	
4006901000	Bacchette in gomma	8	0	
4006902000	Tubi di gomma	8	0	
4006903000	Profilati di gomma	8	0	
4006904000	Dischi, anelli e rondelle di gomma	8	0	
4006905000	Fili di gomma	8	0	
4006909000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4007001000	Fili di gomma	8	0	
4007002000	Corde di gomma	8	0	
4008111000	Combinati con tessuto che serve da supporto	8	3	
4008119000	Altri	8	3	
4008191000	Combinati con tessuto che serve da supporto	8	0	
4008199000	Altri	8	3	
4008211000	Combinati con tessuto che serve da supporto	8	0	
4008219000	Altri	8	0	
4008291000	Combinati con tessuto che serve da supporto	8	3	
4008299000	Altri	8	5	
4009110000	Senza accessori	8	0	
4009120000	Con accessori	8	0	
4009210000	Senza accessori	8	5	
4009220000	Con accessori	8	3	
4009310000	Senza accessori	8	0	
4009320000	Con accessori	8	0	
4009410000	Senza accessori	8	0	
4009420000	Con accessori	8	5	
4010110000	Rinforzati soltanto di metallo	8	0	
4010120000	Rinforzati soltanto di materie tessili	8	0	
4010191000	Rinforzati soltanto con materie plastiche	8	3	
4010199000	Altri	8	0	
4010310000	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	8	0	
4010320000	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/261

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4010330000	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	8	0	
4010340000	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	8	0	
4010350000	Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	8	0	
4010360000	Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	8	0	
4010390000	Altre	8	5	
4011101000	A carcassa radiale	8	0	
4011102000	A carcassa diagonale	8	0	
4011109000	Altri	8	0	
4011201010	Da utilizzare con cerchioni di diametro inferiore a 49,53 cm	8	0	
4011201090	Altri	8	0	
4011202010	Da utilizzare con cerchioni di diametro inferiore a 49,53 cm	8	0	
4011202090	Altri	8	0	
4011209000	Altri	8	0	
4011300000	Dei tipi utilizzati per veicoli aerei	5	0	
4011400000	Dei tipi utilizzati per motocicli	8	0	
4011500000	Dei tipi utilizzati per biciclette	8	0	
4011610000	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	8	0	
4011620000	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	8	3	
4011630000	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	8	0	
4011690000	Altri	8	0	
4011920000	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4011930000	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	8	0	
4011940000	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	8	0	
4011990000	Altri	8	0	
4012110000	Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)	8	0	
4012120000	Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	8	0	
4012130000	Dei tipi utilizzati per veicoli aerei	5	0	
4012190000	Altri	8	0	
4012201000	Dei tipi utilizzati per veicoli aerei	5	0	
4012209010	Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)	8	0	
4012209020	Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	8	0	
4012209090	Altri	8	0	
4012901010	Gomme piene	5	0	
4012901020	Gomme semipiene	5	0	
4012901030	Battistrada per pneumatici	5	0	
4012901040	Protettori («flaps»)	5	0	
4012909010	Gomme piene	8	0	
4012909020	Gomme semipiene	8	0	
4012909030	Battistrada per pneumatici	8	0	
4012909040	Protettori («flaps»)	8	0	
4012909090	Altri	8	0	
4013101000	Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)	8	0	
4013102000	Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	8	0	
4013200000	Dei tipi utilizzati per biciclette	8	0	
4013901000	Dei tipi utilizzati per veicoli aerei	5	0	
4013909010	Dei tipi utilizzati per motocicli o scooter	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/263

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4013909020	Dei tipi utilizzati per i veicoli industriali o le macchine agricole	8	0	
4013909090	Altri	8	0	
4014100000	Preservativi	8	0	
4014901000	Tettarelle	8	0	
4014909000	Altri	8	0	
4015110000	Per chirurgia	8	0	
4015190000	Altri	8	0	
4015901000	Indumenti protettivi per sommozzatori	8	0	
4015902000	Indumenti protettivi per radiologi	8	0	
4015909000	Altri	8	0	
4016100000	Di gomma alveolare	8	0	
4016910000	Rivestimenti e tappeti da pavimento	8	3	
4016920000	Gomme per cancellare	8	0	
4016930000	Giunti	8	3	
4016940000	Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	8	0	
4016951000	Materassi pneumatici	8	0	
4016952000	Guanciali	8	0	
4016953000	Cuscini	8	0	
4016959000	Altri	8	3	
4016991010	Parti di aerostati, dirigibili, macchine volanti, alianti, cervi volanti e rotochutes	0	0	
4016991090	Altri	8	3	
4016992000	Elastici	8	0	
4016993000	Tappi e guarnizioni per bottiglie	8	3	
4016999000	Altri	8	3	
4017001000	Gomma indurita	8	0	
4017002000	Articoli di gomma indurita	8	0	
4101201000	Cuoio e pelli, non conciati	1	0	
4101202000	Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4101501011	Pelli di vacca	1	0	
4101501012	Pelli di bovetto	1	0	
4101501013	Pelli di torello (civetto)	1	10	
4101501014	Pelli di toro	1	0	
4101501019	Altri	1	0	
4101501021	Pelli di vacca	1	0	
4101501022	Pelli di bovetto	1	0	
4101501023	Pelli di torello (civetto)	1	0	
4101501024	Pelli di toro	1	0	
4101501029	Altri	1	0	
4101501090	Altri	1	0	
4101502000	Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	5	0	
4101901011	Di pelli di vitello	1	0	
4101901019	Altri	1	0	
4101901091	Di pelli di vitello	1	0	
4101901099	Altri	1	0	
4101902000	Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	5	0	
4102100000	Con il vello	1	0	
4102211000	Cuoio e pelli, non conciati	1	0	
4102212000	Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	5	0	
4102291000	Cuoio e pelli, non conciati	1	0	
4102292000	Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	5	0	
4103201010	Di serpente	1	0	
4103201020	Di lucertola	1	0	
4103201030	Di coccodrillo	1	0	
4103201090	Altri	1	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/265

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4103202000	Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	5	0	
4103301000	Cuoio e pelli, non conciati	1	0	
4103302000	Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	5	0	
4103901010	Di anguilla	1	0	
4103901020	Di canguro	1	0	
4103901030	Di cammello e dromedario	1	0	
4103901090	Altri	1	0	
4103902010	Di cammello e dromedario	3	0	
4103902090	Altri	5	0	
4104110000	Pieno fiore, non spaccati; lato fiore	5	0	
4104190000	Altri	5	0	
4104410000	Pieno fiore, non spaccati; lato fiore	5	0	
4104490000	Altri	5	0	
4105100000	Allo stato umido (compresi i wet-blue)	5	0	
4105300000	Allo stato secco (in crosta)	5	0	
4106210000	Allo stato umido (compresi i wet-blue)	5	0	
4106220000	Allo stato secco (in crosta)	5	0	
4106310000	Allo stato umido (compresi i wet-blue)	5	0	
4106320000	Allo stato secco (in crosta)	5	0	
4106400000	Di rettili	5	0	
4106910000	Allo stato umido (compresi i wet-blue)	5	0	
4106920000	Allo stato secco (in crosta)	5	0	
4107110000	Pieno fiore, non spaccati	5	0	
4107120000	Lato fiore	5	0	
4107190000	Altri	5	0	
4107910000	Pieno fiore, non spaccati	5	0	
4107920000	Lato fiore	5	0	
4107990000	Altri	5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4112000000	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14	5	0	
4113100000	Di caprini	5	0	
4113200000	Di suini	5	0	
4113300000	Di rettili	5	0	
4113900000	Altri	5	0	
4114100000	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)	5	0	
4114201000	Cuoio e pelli verniciati	5	0	
4114202000	Cuoio e pelli laccati	5	0	
4114203000	Cuoi e pelli metallizzati	5	0	
4115100000	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	8	0	
4115200000	Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	3	0	
4201001000	Di pelle di rettile	8	0	
4201009010	Selle e sottoselle	8	3	
4201009020	Tirelle	8	0	
4201009030	Guinzagli	8	0	
4201009040	Museruole	8	0	
4201009090	Altri	8	0	
4202111010	Di serpente	8	0	
4202111020	Di lucertola	8	0	
4202111030	Di coccodrillo	8	0	
4202111040	Di anguilla	8	0	
4202111050	Di canguro	8	0	
4202111090	Altri	8	3	
4202112000	Di cuoio o pelli ricostituiti	8	3	
4202113000	Di cuoio o pelli verniciati	8	0	
4202121010	Di policloruro di vinile	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/267

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4202121020	Di poliuretano	8	0	
4202121090	Altri	8	0	
4202122000	Di materie tessili	8	3	
4202191000	Di cartone	8	3	
4202199000	Altri	8	3	
4202211010	Di serpente	8	3	
4202211020	Di lucertola	8	3	
4202211030	Di coccodrillo	8	3	
4202211040	Di anguilla	8	0	
4202211050	Di canguro	8	0	
4202211090	Altri	8	0	
4202212000	Di cuoio o pelli ricostituiti	8	0	
4202213000	Di cuoio o pelli verniciati	8	0	
4202221010	Di policloruro di vinile	8	3	
4202221020	Di poliuretano	8	0	
4202221090	Altri	8	3	
4202222000	Di materie tessili	8	0	
4202291000	Di cartone	8	0	
4202299000	Altri	8	3	
4202311010	Di serpente	8	3	
4202311020	Di lucertola	8	3	
4202311030	Di coccodrillo	8	3	
4202311040	Di anguilla	8	0	
4202311050	Di canguro	8	0	
4202311090	Altri	8	3	
4202312000	Di cuoio o pelli ricostituiti	8	0	
4202313000	Di cuoio o pelli verniciati	8	0	
4202321010	Di policloruro di vinile	8	3	
4202321020	Di poliuretano	8	0	
4202321090	Altri	8	3	
4202322000	Di materie tessili	8	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4202391000	Di cartone	8	0	
4202399000	Altri	8	3	
4202911010	Di serpente	8	0	
4202911020	Di lucertola	8	0	
4202911030	Di coccodrillo	8	0	
4202911040	Di anguilla	8	0	
4202911050	Di canguro	8	0	
4202911090	Altri	8	0	
4202912000	Di cuoio o pelli ricostituiti	8	0	
4202913000	Di cuoio o pelli verniciati	8	0	
4202921010	Di policloruro di vinile	8	0	
4202921020	Di poliuretano	8	0	
4202921090	Altri	8	0	
4202922000	Di materie tessili	8	0	
4202991000	Di cartone	8	0	
4202999000	Altri	8	0	
4203101010	Cappotti	13	0	
4203101020	Giacche e pullover	13	0	
4203101050	Canottiere (magliette)	13	0	
4203101060	Pantaloni	13	0	
4203101070	Gonne	13	0	
4203101080	Tute (salopette)	13	0	
4203101090	Altri	13	0	
4203102010	Cappotti	13	0	
4203102020	Giacche e pullover	13	0	
4203102050	Canottiere (magliette)	13	0	
4203102060	Pantaloni	13	0	
4203102070	Gonne	13	0	
4203102080	Tute (salopette)	13	0	
4203102090	Altri	13	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/269

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4203103010	Cappotti	13	0	
4203103020	Giacche e pullover	13	0	
4203103050	Canottiere (magliette)	13	0	
4203103060	Pantaloni	13	0	
4203103070	Gonne	13	0	
4203103080	Tute (salopette)	13	0	
4203103090	Altri	13	0	
4203109010	Cappotti	13	0	
4203109020	Giacche e pullover	13	0	
4203109050	Canottiere (magliette)	13	0	
4203109060	Pantaloni	13	0	
4203109070	Gonne	13	0	
4203109080	Tute (salopette)	13	0	
4203109090	Altri	13	0	
4203211000	Guanti da baseball	13	0	
4203212000	Guanti da golf	13	0	
4203213000	Guanti da sci	13	0	
4203214000	Guanti da motociclista	13	0	
4203215000	Guanti da battitore	13	0	
4203216000	Guanti da tennis	13	0	
4203217000	Guanti da hockey sul ghiaccio	13	0	
4203219000	Altri	13	0	
4203291000	Guanti da lavoro	13	0	
4203292000	Guanti da passeggio	13	0	
4203293000	Guanti da guida	13	0	
4203299000	Altri	13	3	
4203301010	Di serpente	13	0	
4203301020	Di lucertola	13	3	
4203301030	Di coccodrillo	13	3	
4203301040	Di anguilla	13	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4203301090	Altri	13	3	
4203309000	Altri	13	3	
4203400000	Altri accessori di abbigliamento	13	3	
4205001110	Cinghie	8		
	- Di trasporto		3	
	- Di trasmissione motore		0	
	- Altri		3	
4205001190	Altri	8		
	- Tacchetti		0	
	- Altri		3	
4205001900	Altri lavori di cuoio o di pelli	8	0	
4205002110	Cinghie	8		
	- Di trasporto		3	
	- Di trasmissione motore		0	
	- Altri		3	
4205002190	Altri	8		
	- Tacchetti		0	
	- Altri		3	
4205002900	Altri lavori di cuoio o di pelli ricostituiti	8	0	
4206001000	Catgut	8	0	
4206009000	Altri	8	0	
4301100000	Di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	3	0	
4301300000	Di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	3	0	
4301600000	Di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	3	0	
4301801000	Di cincillà	3	0	
4301802000	Di opossum	3	0	
4301803000	Di procione	3	0	
4301804000	Di coyote	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/271

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4301805000	Di coniglio o di lepre	3	0	
4301806000	Di topo muschiato	3	0	
4301809000	Altre	3	0	
4301900000	Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	3	0	
4302110000	Di visone	5	0	
4302191000	Di castoro	5	0	
4302192000	Di topo muschiato	5	0	
4302193000	Di volpe	5	0	
4302195000	Di cincillà	5	0	
4302196000	Di opossum	5	0	
4302197000	Di procione	5	0	
4302198000	Di coyote	5	0	
4302199010	Di ovini	5	0	
4302199020	Di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	5	0	
4302199090	Altre	5	0	
4302201000	Di visone	5	0	
4302202000	Di coniglio o di lepre	5	0	
4302203000	Di castoro	5	0	
4302204000	Di topo muschiato	5	0	
4302205000	Di volpe	5	0	
4302207000	Di cincillà	5	0	
4302209010	Di opossum	5	0	
4302209020	Di procione	5	0	
4302209030	Di coyote	5	0	
4302209090	Altre	5	0	
4302300000	Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti	5	0	
4303101100	Di visone	16	0	
4303101200	Di coniglio o di lepre	16	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4303101300	Di agnello	16	0	
4303101400	Di castoro	16	0	
4303101500	Di topo muschiato	16	0	
4303101600	Di volpe	16	0	
4303101800	Di cincillà	16	0	
4303101910	Di opossum	16	0	
4303101920	Di procione	16	0	
4303101930	Di coyote	16	0	
4303101990	Altri	16	0	
4303102100	Di visone	16	0	
4303102200	Di coniglio o di lepre	16	0	
4303102300	Di agnello	16	0	
4303102400	Di castoro	16	0	
4303102500	Di topo muschiato	16	0	
4303102600	Di volpe	16	0	
4303102800	Di cincillà	16	0	
4303102910	Di opossum	16	0	
4303102920	Di procione	16	0	
4303102930	Di coyote	16	0	
4303102990	Altri	16	0	
4303900000	Altri	16	0	
4304001000	Pellicce artificiali	8	0	
4304002000	Oggetti di pellicce artificiali	8	0	
4401100000	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	2	0	
4401210000	Di conifere	2	0	
4401221000	Per la fabbricazione di pasta di cellulosa	0	0	
4401229000	Altro	2	0	
4401300000	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili	2	3	
4402101000	Carbone di legna agglomerato	2	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/273

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4402109000	Altri	2	3	
4402901000	Carbone di legna agglomerato	2	3	
4402909000	Altro	2	3	
4403101000	Legni tropicali	0	0	
4403102000	Non di conifere	0	0	
4403109000	Di conifere	0	0	
4403201000	Cedro	0	0	
4403202010	Abete di Douglas	0	0	
4403202020	Tsuga	0	0	
4403203000	Pino rosso	0	0	
4403204000	Abete bianco	0	0	
4403205000	Larice	0	0	
4403207000	Abete rosso	0	0	
4403208000	Pino radiata	0	0	
4403209000	Altri	0	0	
4403410000	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	0	0	
4403491000	White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan	0	0	
4403492010	Teak	0	0	
4403492020	Keruing	0	0	
4403492030	Kapur	0	0	
4403492040	Jelutong	0	0	
4403492090	Altri	0	0	
4403493000	Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré e Iroko	0	0	
4403494000	Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé	0	0	
4403495000	Mahogany e Balsa	0	0	
4403499000	Altri	0	0	
4403910000	Di quercia (Quercus spp.)	0	0	
4403920000	Di faggio (Fagus spp.)	0	0	
4403991010	Palissandro	0	0	
4403991020	Ebano	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4403991040	Frassino	0	0	
4403991050	Noce	0	0	
4403991090	Altri	0	0	
4403992000	Lignum vitae	0	0	
4403993010	Pioppo tremulo	0	0	
4403993020	Pioppo	0	0	
4403993030	Acero	0	0	
4403993040	Olmo	0	0	
4403993050	Betulla	0	0	
4403993060	Tiglio	0	0	
4403994000	Paulownia	0	0	
4403999011	Malas (Homalium foetidum)	0	0	
4403999012	Taun (Pometia pinnata)	0	0	
4403999019	Altri	0	0	
4403999090	Altri	0	0	
4404102000	Bastoni in legno	5	5	
4404109000	Altri	5	5	
4404202000	Bastoni in legno	5	5	
4404209000	Altri	5	5	
4405000000	Lana (paglia) di legno; farina di legno	5	5	
4406100000	Non impregnate	5	5	
4406900000	Altre	5	5	
4407101000	Cedro	5	3	
4407102000	Pino dell'Oregon	5	3	
4407103000	Pino rosso	5	5	
4407104000	Abete bianco	5	3	
4407105000	Larice	5	3	
4407107000	Abete rosso	5	5	
4407108000	Pino radiata	5	3	
4407109000	Altri	5	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/275

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4407210000	Mahogany (Swietenia spp.)	5	5	
4407220000	Virola, Imbuia e Balsa	5	5	
4407250000	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	5	5	
4407260000	White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan	5	5	
4407270000	Sapelli	5	5	
4407280000	Iroko	5	5	
4407291000	Keruing, Ramin, Kapur, Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas	5	5	
4407292000	Teak	5	5	
4407293000	Okoumé, Obéché, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé	5	5	
4407299000	Altri	5	5	
4407910000	Di quercia (Quercus spp.)	5	3	
4407920000	Di faggio (Fagus spp.)	5	5	
4407930000	Di acero (Acer spp.)	5	3	
4407940000	Di ciliegio (Prunus spp.)	5	3	
4407950000	Di frassino (Fraxinus spp.)	5	3	
4407991010	Palissandro	5	3	
4407991020	Ebano	5	5	
4407991040	Noce	5	3	
4407991090	Altri	5	5	
4407992000	Lignum vitae	5	3	
4407993010	Pioppo tremulo	5	3	
4407993020	Pioppo	5	3	
4407993040	Olmo	5	5	
4407993050	Betulla	5	3	
4407993060	Tiglio	5	3	
4407994000	Paulownia	5	3	
4407999010	Legni tropicali, non richiamati in precedenza	5	3	
4407999090	Altri	5	3	
4408106000	Da impiallacciatura, ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, o per altro legno simile stratificato	8	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4408109100	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408109200	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408109910	Cedro	5	5	
4408109920	Pino dell'Oregon	5	5	
4408109930	Pino rosso	5	5	
4408109940	Abete bianco	5	5	
4408109950	Larice	5	5	
4408109960	Abete rosso	5	5	
4408109970	Pino radiata	5	5	
4408109990	Altri	5	5	
4408313000	Da impiallacciatura, ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, o per altro legno simile stratificato	8	5	
4408319011	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408319012	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408319019	Altri	5	5	
4408319021	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408319022	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408319029	Altri	5	5	
4408396000	Da impiallacciatura, ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, o per altro legno simile stratificato	8	5	
4408399011	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408399012	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408399019	Altri	5	5	
4408399021	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408399022	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408399029	Altri	5	5	
4408399031	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408399032	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408399039	Altri	5	5	
4408399041	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408399042	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408399049	Altri	5	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/277

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4408399051	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408399052	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408399059	Altri	5	5	
4408399091	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408399092	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408399099	Altri	5	5	
4408901000	Da impiallacciatura, ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, o per altro legno simile stratificato	8	5	
4408909150	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408909160	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408909191	Palissandro	5	5	
4408909192	Ebano	5	5	
4408909193	Frassino	5	5	
4408909194	Noce	5	5	
4408909199	Altri	5	5	
4408909210	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408909220	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408909290	Altri	5	5	
4408909370	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408909380	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408909391	Pioppo tremulo	5	5	
4408909392	Pioppo	5	5	
4408909393	Acero	5	5	
4408909394	Olmo	5	5	
4408909395	Betulla	5	5	
4408909396	Tiglio	5	5	
4408909410	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408909420	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408909490	Altri	5	5	
4408909912	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408909913	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408909914	Baboen	5	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4408909919	Altri	5	5	
4408909991	Per la fabbricazione di compensati	3	5	
4408909992	Impiallacciati con motivi simmetrici	3	5	
4408909999	Altri	5	5	
4409100000	Di conifere	8	5	
4409210000	Di bambù	8	5	
4409290000	Altri	8	5	
4410111000	Greggi o semplicemente levigati	8	7	
4410112000	Rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	8	7	
4410113000	Rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	8	5	
4410119000	Altri	8	5	
4410121000	Greggi o semplicemente levigati	8	7	
4410129000	Altri	8	5	
4410191010	Greggi o semplicemente levigati	8	7	
4410191090	Altri	8	5	
4410199010	Greggi o semplicemente levigati	8	7	
4410199020	Rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	8	7	
4410199030	Rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	8	5	
4410199090	Altri	8	5	
4410900000	Altri	8	5	
4411121000	Non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	8	7	
4411122000	Lavorati meccanicamente o ricoperti in superficie	8		
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/279

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4411129000	Altri	8		
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		5	
4411131000	Non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	8	7	
4411132000	Lavorati meccanicamente o ricoperti in superficie	8		
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		5	
4411139000	Altri	8		
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		5	
4411141000	Non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	8	7	
4411142010	Pannelli per pavimenti	8	7	
4411142090	Altri	8		
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		5	
4411149000	Altri	8		
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³		7	
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³ , escluse le tavole per pavimenti		5	
4411921000	Non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	8	7	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4411922010	Pannelli per pavimenti	8	7	
4411922090	Altri	8	7	
4411929000	Altri	8	7	
4411931000	Non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	8	7	
4411932010	Pannelli per pavimenti	8	7	
4411932090	Altri	8	7	
4411939000	Altri	8	7	
4411941000	Non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	8	7	
4411949000	Altri	8	5	
4412101010	Di spessore inferiore a 6 mm	8		
	1. Costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm		7	
	a. Avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo			
	– Di spessore inferiore a 3,2 mm			
	– Di spessore inferiore a 4 mm, ma uguale o superiore a 3,2 mm		7	
	– Di spessore uguale o inferiore a 6 mm, ma uguale o superiore a 4 mm		5	
	b. Altro, avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere		7	
	– Di spessore inferiore a 3,2 mm			
	– Di spessore inferiore a 4 mm, ma uguale o superiore a 3,2 mm		5	
	– Di spessore non superiore a 6 mm, ma uguale o superiore a 4 mm		5	
	c. Altro, eccetto quello avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere		5	
	– Di spessore inferiore a 6 mm			
	2. Altro, avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere		5	
	– Eccetto quello avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenenti almeno un pannello di particelle			
	– compensati			
	3. Di altro (altro)		5	
	– Eccetto quello avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenente almeno un pannello di particelle, ed avente entrambi gli strati esterni di conifere			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/281

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4412101020	Di spessore uguale o superiore a 6 mm	8		
	1. Costituiti esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm		5	
	a. Aventi almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo			
	– Di spessore inferiore a 12 mm, ma uguale o superiore a 6 mm			
	– Di spessore inferiore a 15 mm, ma uguale o superiore a 12 mm		5	
	– Di spessore uguale o superiore a 15 mm		5	
	b. Altri, aventi almeno uno strato esterno di legno non di conifere		7	
	– Di spessore inferiore a 12 mm, ma uguale o superiore a 6 mm			
	– Di spessore inferiore a 15 mm, ma uguale o superiore a 12 mm		7	
	– Di spessore uguale o superiore a 15 mm		5	
	c. Altri, eccetto quelli aventi entrambi gli strati esterni di legno di conifere		5	
4412102000	2. Altri, aventi almeno uno strato esterno di legno non di conifere		5	
	– Eccetto quelli aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenenti almeno un pannello di particelle			
	-- Compensati			
4412109010	3. Di altri (altri)		5	
	– Eccetto quelli aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenenti almeno un pannello di particelle, e quelli aventi entrambi gli strati esterni di conifere			
	Pannelli per pavimenti	8		
	1. Aventi almeno uno strato esterno di legno non di conifere		5	
	– Eccetto quelli aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenenti almeno un pannello di particelle			
4412109010	2. Altri		7	
	– Eccetto quelli aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenenti almeno un pannello di particelle			
	Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	8		
	1. Avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere		7	
	– legno impiallacciato e legno simile stratificato			
	-- avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo			
	-- altro, contenente almeno un pannello di particelle		7	
	-- altro (altro)		5	
4412109010	2. di altro (altro)		7	
	– legno impiallacciato e legno simile stratificato			
	-- avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo			
	-- altro, contenente almeno un pannello di particelle		5	
	-- altro (altro)		5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4412109090	Altro	8		
	1. Avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere – legno impiallacciato e legno simile stratificato -- avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		7	
	-- altro, contenente almeno un pannello di particelle		7	
	-- altro (altro)		5	
	2. di altro (altro) – legno impiallacciato e legno simile stratificato -- avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		7	
	-- altro, contenente almeno un pannello di particelle		5	
	-- altro (altro)		5	
4412311000	Di spessore inferiore a 3,2 mm	8	7	
4412312000	Di spessore inferiore a 4 mm, ma uguale o superiore a 3,2 mm	8	7	
4412313000	Di spessore inferiore a 6 mm, ma uguale o superiore a 4 mm	8	5	
4412314000	Di spessore inferiore a 10 mm, ma uguale o superiore a 6 mm	11	5	
4412315000	Di spessore inferiore a 12 mm, ma uguale o superiore a 10 mm	11	5	
4412316000	Di spessore inferiore a 15 mm, ma uguale o superiore a 12 mm	11	5	
4412317000	Di spessore uguale o superiore a 15 mm	11	5	
4412321000	Di spessore inferiore a 3,2 mm	8	7	
4412322000	Di spessore inferiore a 4 mm, ma uguale o superiore a 3,2 mm	8	5	
4412323000	Di spessore inferiore a 6 mm, ma uguale o superiore a 4 mm	8	5	
4412324000	Di spessore inferiore a 10 mm, ma uguale o superiore a 6 mm	11	7	
4412325000	Di spessore inferiore a 12 mm, ma uguale o superiore a 10 mm	11	7	
4412326000	Di spessore inferiore a 15 mm, ma uguale o superiore a 12 mm	11	7	
4412327000	Di spessore uguale o superiore a 15 mm	11	5	
4412391010	Di spessore inferiore a 6 mm	8	7	
4412391090	Altro	11	7	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/283

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4412399010	Di spessore inferiore a 6 mm	8	5	
4412399090	Altro	11	5	
4412941000	Ad anima a pannello	8		
	1. Avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere a. avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		7	
	b. altro, eccetto quello contenente almeno un pannello di particelle - Compensati		5	
	- Pannelli per pavimenti		5	
	- Altri, legno impiallacciato e legno simile stratificato		5	
	2. Di altro (altro) a. avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		7	
	b. altro, eccetto quello contenente almeno un pannello di particelle - Legno compensato, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere		7	
	- Legno compensato (altro)		5	
	- Pannelli per pavimenti		7	
	- Altri (legno impiallacciato e legno simile stratificato)		5	
4412942000	Ad anima listellata	8		
	1. Avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere a. avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		7	
	b. altro, eccetto quello contenente almeno un pannello di particelle - Legno compensato		5	
	- Pannelli per pavimenti		5	
	- Altri, legno impiallacciato e legno simile stratificato		5	
	2. Di altri (altri) a. aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		7	
	b. altri, contenenti almeno un pannello di particelle - Legno compensato, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere		7	
	- Legno compensato (altro)		5	
	- Pannelli per pavimenti		7	
	- Altri (legno impiallacciato e legno simile stratificato)		5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4412943000	Ad anima lamellata	8		
	1. Avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere		7	
	a. avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo			
	b. altro, eccetto quello contenente almeno un pannello di particelle		5	
	- Legno compensato			
	- Pannelli per pavimenti		5	
	- Altri, legno impiallacciato e legno simile stratificato		5	
	2. Di altri (altri)		7	
	a. aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo			
	b. altri, eccetto quelli contenenti almeno un pannello di particelle		7	
	- Legno compensato, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere			
	- Legno compensato (altro)		5	
	- Pannelli per pavimenti		7	
	- Altri (legno impiallacciato e legno simile stratificato)		5	
4412991011	Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	7	
4412991019	Altri	8	7	
4412991021	Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	7	
4412991029	Altri	8	7	
4412991031	Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	5	
4412991039	Altri	8	5	
4412991041	Pannelli per pavimenti, di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	5	
4412991042	Pannelli per pavimenti, altri	8	5	
4412991043	Altri, di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	5	
4412991049	Altri	8	5	
4412992010	Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	7	
4412992090	Altri	8	7	
4412993010	Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	5	
4412993090	Altri	8	5	
4412999111	Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	7	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/285

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4412999119	Altri	8	7	
4412999191	Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	5	
4412999199	Altri	8	5	
4412999211	Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	7	
4412999219	Altri	8	7	
4412999291	Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm	11	5	
4412999299	Altri	8	5	
4413000000	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	8	5	
4414000000	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	8	5	
4415100000	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi	8	5	
4415200000	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette	8	5	
4416000000	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	8	5	
4417000000	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	8	5	
4418100000	Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti	8	5	
4418200000	Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie	8	5	
4418400000	Casseforme per gettate di calcestruzzo	8	5	
4418500000	Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	8	5	
4418600000	Pali e travi	8	5	
4418711000	Pannelli per parquet	8	5	
4418719000	Altri	8	5	
4418721000	Pannelli per parquet	8	5	
4418729000	Altri	8	5	
4418791000	Pannelli per parquet	8	5	
4418799000	Altri	8	5	
4418901000	Pannelli cellulari	8	5	
4418909000	Altri	8	5	
4419001000	Coppette	8	5	
4419002010	Di bambù	8	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4419002090	Altri	8	5	
4419009000	Altri	8	5	
4420101000	Statuette	8	5	
4420109000	Altri	8	5	
4420901000	Legno intarsiato e legno incrostato	8	5	
4420902010	Cofanetti, scrigni o astucci per sigarette	8	5	
4420902020	Cofanetti, scrigni o astucci per gioielli	8	5	
4420902030	Altri oggetti di arredamento, che non rientrano nel capitolo 94	8	5	
4420902090	Altri	8	5	
4420909010	Cofanetti, scrigni o astucci per sigarette e per gioielli	8	5	
4420909020	Altri oggetti di arredamento, che non rientrano nel capitolo 94	8	5	
4420909090	Altri	8	5	
4421100000	Grucce per indumenti	8	5	
4421901010	Rocchetti, bobine e spole	8	5	
4421901090	Altri	8	5	
4421902000	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	8	5	
4421903000	Stuzzicadenti	8	5	
4421904000	Blocchetti di legno per pavimentazioni	8	5	
4421905000	Ventagli e ventole a mano; relativi telai e manici e loro parti	8	5	
4421909000	Altri	8	5	
4501100000	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	8	3	
4501900000	Altri	8	3	
4502000000	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbizzi a spigoli vivi per turaccioli)	8	3	
4503100000	Turaccioli	8	3	
4503900000	Altri	8	3	
4504100000	Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi	8	3	
4504900000	Altri	8	3	
4601211000	Stuoie e impagliature	8	0	
4601212000	Graticci	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/287

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4601221000	Stuoie e impagliature	8	0	
4601222000	Graticci	8	0	
4601291000	Stuoie e impagliature	8	0	
4601292000	Graticci	8	0	
4601921000	Eunjukbaljang (di larghezza inferiore a 35 cm)	8	0	
4601929000	Altri	8	0	
4601930000	Di canne d'India	8	0	
4601941000	Eunjukbaljang (di larghezza inferiore a 35 cm)	8	0	
4601949000	Altri	8	0	
4601991000	Manufatti piatti, in materiale da intreccio con materia plastica	8	0	
4601999000	Altri	8	0	
4602111000	Panieri	8	5	
4602112000	Vassoi, piatti e vasellame e altri oggetti simili per il servizio da tavola o da cucina	8	5	
4602119000	Altri	8	5	
4602120000	Di canne d'India	8	5	
4602191000	Manufatti di giunchi	8	0	
4602199000	Altri	8	5	
4602900000	Altri	8	0	
4701001000	Gregge	0	0	
4701002000	Semimbianchite o imbianchite	0	0	
4702000000	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	0	0	
4703110000	Di conifere	0	0	
4703190000	Non di conifere	0	0	
4703211000	Semimbianchite	0	0	
4703212000	Imbianchite	0	0	
4703291000	Semimbianchite	0	0	
4703292000	Imbianchite	0	0	
4704110000	Di conifere	0	0	
4704190000	Non di conifere	0	0	
4704210000	Di conifere	0	0	
4704290000	Non di conifere	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4705000000	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	0	0	
4706100000	Paste di linters di cotone	0	0	
4706200000	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	0	0	
4706301000	Meccaniche	0	0	
4706302000	Chimiche	0	0	
4706303000	Semichimiche	0	0	
4706911000	Gregge	0	0	
4706912000	Semimbianchite o imbianchite	0	0	
4706921000	Gregge	0	0	
4706922000	Semimbianchite o imbianchite	0	0	
4706931000	Gregge	0	0	
4706932000	Semimbianchite o imbianchite	0	0	
4707100000	Carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	0	0	
4707200000	Altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	0	0	
4707300000	Carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)	0	0	
4707900000	Altri, compresi gliavanzi e rifiuti non selezionati	0	0	
4801000000	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	0	0	
4802100000	Carta e cartone fabbricati a mano	0	0	
4802200000	Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	0	0	
4802400000	Carta da supporto per carta da parati	0	0	
4802541010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802541090	Altri	0	0	
4802549010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802549090	Altri	0	0	
4802551010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802551090	Altri	0	0	
4802559010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/289

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4802559090	Altri	0	0	
4802561010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802561090	Altri	0	0	
4802569010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802569090	Altri	0	0	
4802571010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802571090	Altri	0	0	
4802579010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802579090	Altri	0	0	
4802581010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802581090	Altri	0	0	
4802582010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802582090	Altri	0	0	
4802589010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802589090	Altri	0	0	
4802611010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802611090	Altri	0	0	
4802619010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802619090	Altri	0	0	
4802621010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802621090	Altri	0	0	
4802629010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802629090	Altri	0	0	
4802691010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802691090	Altri	0	0	
4802699010	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4802699090	Altri	0	0	
4803001000	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per uso domestico, igienico o da toilette	0	0	
4803002000	Ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4803009000	Altri	0	0	
4804110000	Greggi	0	0	
4804190000	Altri	0	0	
4804210000	Greggi	0	0	
4804290000	Altri	0	0	
4804311000	Carta e cartone isolanti per uso elettrico	0	0	
4804312000	Carta e cartone per condensatori	0	0	
4804313000	Carta e cartone da imballaggio	0	0	
4804319000	Altri	0	0	
4804391000	Carta e cartone isolanti per uso elettrico	0	0	
4804392000	Carta e cartone per condensatori	0	0	
4804393000	Carta e cartone da imballaggio	0	0	
4804399000	Altri	0	0	
4804411010	Di peso inferiore a 200 g/m ²	0	0	
4804411090	Altri	0	0	
4804419010	Di peso inferiore a 200 g/m ²	0	0	
4804419090	Altri	0	0	
4804421000	Di peso inferiore a 200 g/m ²	0	0	
4804429000	Altri	0	0	
4804491000	Di peso inferiore a 200 g/m ²	0	0	
4804499000	Altri	0	0	
4804510000	Greggi	0	0	
4804520000	Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	0	0	
4804590000	Altri	0	0	
4805110000	Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	0	0	
4805120000	Carta paglia da ondulare	0	0	
4805190000	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/291

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4805241000	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4805249000	Altri	0	0	
4805251000	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4805259000	Altri	0	0	
4805300000	Carta da imballaggio al solfito	0	0	
4805400000	Carta da filtro e cartone da filtro	0	0	
4805500000	Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	0	0	
4805911000	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4805919010	Carta e cartone per condensatori	0	0	
4805919090	Altri	0	0	
4805921000	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4805929000	Altri	0	0	
4805931000	Carta e cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato	0	0	
4805939000	Altri	0	0	
4806100000	Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	0	0	
4806200000	Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	0	0	
4806300000	Carta da lucido	0	0	
4806401000	Carta detta «cristallo»	0	0	
4806409000	Altri	0	0	
4807000000	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	0	0	
4808100000	Carta e cartone ondulati, anche perforati	0	0	
4808200000	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche gofrata, impressa a secco o perforata	0	0	
4808300000	Altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche gofrata, impressa a secco o perforata	0	0	
4808900000	Altri	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4809201000	A uno strato	0	0	
4809202000	A più strati	0	0	
4809901000	Carta detta «transfert»	0	0	
4809902000	Carta termosensibile da registrazione	0	0	
4809903000	Carta per le arti grafiche	0	0	
4809904000	Carta carbone e carta simile	0	0	
4809909000	Altra	0	0	
4810131000	Carta e cartone da stampa o da scrittura	0	0	
4810139000	Altri	0	0	
4810141000	Carta e cartone da stampa o da scrittura	0	0	
4810149000	Altri	0	0	
4810191000	Carta e cartone da stampa o da scrittura	0	0	
4810199000	Altri	0	0	
4810220000	Carta patinata leggera detta «L.W.C.»	0	0	
4810290000	Altri	0	0	
4810310000	Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ²	0	0	
4810320000	Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m ²	0	0	
4810390000	Altri	0	0	
4810920000	A più strati	0	0	
4810991000	Carta per matrici	0	0	
4810992000	Carta da filtro	0	0	
4810999000	Altri	0	0	
4811101000	Carta catramata per tetti	0	0	
4811109000	Altri	0	0	
4811410000	Autoadesivi	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/293

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4811490000	Altri	0	0	
4811511000	Di peso superiore a 150 g/m ² ma non superiore a 265 g/m ²	0	0	
4811519011	Copripavimento su supporto di carta o di cartone	0	0	
4811519019	Altri	0	0	
4811519090	Altri	0	0	
4811590000	Altri	0	0	
4811600000	Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	0	0	
4811901010	Rigati, lineati o quadrettati	0	0	
4811901090	Altri	0	0	
4811902010	Ovatta di cellulosa	0	0	
4811902090	Altri	0	0	
4812000000	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	0	0	
4813100000	In blocchetti o in tubetti	0	0	
4813200000	In rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	0	0	
4813900000	Altri	0	0	
4814100000	Carta detta «Ingrain»	0	0	
4814201000	Carta da parati	0	0	
4814202000	Lincrusta	0	0	
4814209000	Altri	0	0	
4814901010	Di fibra di kudzu (<i>kohemp</i>)	0	0	
4814901090	Altri	0	0	
4814909000	Altri	0	0	
4816201000	A uno strato	0	0	
4816202000	A più strati	0	0	
4816901000	Carta detta «transfert»	0	0	
4816902000	Carta termosensibile da registrazione	0	0	
4816903000	Carta per le arti grafiche	0	0	
4816904000	Carta carbone e carta simile	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4816905000	Matrici per duplicatori	0	0	
4816909000	Altra	0	0	
4817100000	Buste	0	0	
4817200000	Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	0	0	
4817300000	Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	0	0	
4818100000	Carta igienica	0	0	
4818200000	Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani	0	0	
4818300000	Tovaglie e tovaglioli da tavola	0	0	
4818401000	Pannolini per bambini piccoli (bébés)	0	0	
4818409000	Altri	0	0	
4818500000	Indumenti ed accessori di abbigliamento	0	0	
4818900000	Altri	0	0	
4819100000	Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	0	0	
4819200000	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	0	0	
4819300000	Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	0	0	
4819400000	Altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	0	0	
4819501000	Adatti per il confezionamento di liquidi	0	0	
4819509000	Altri	0	0	
4819600000	Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	0	0	
4820100000	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili	0	0	
4820200000	Quaderni	0	0	
4820300000	Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	0	0	
4820400000	Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/295

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4820500000	Album per campioni o per collezioni	0	0	
4820900000	Altri	0	0	
4821100000	Stampate	0	0	
4821900000	Altre	0	0	
4822100000	Dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	0	0	
4822900000	Altri	0	0	
4823200000	Carta da filtro e cartone da filtro	0	0	
4823400000	Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	0	0	
4823610000	Di bambù	0	0	
4823690000	Altri	0	0	
4823700000	Articoli foggianti a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta	0	0	
4823901010	Schede perforate	0	0	
4823901090	Altri	0	0	
4823902000	Carta isolante per uso elettrico	0	0	
4823903011	Copripavimento su supporto di carta o di cartone	0	0	
4823903019	Altri	0	0	
4823903021	Copripavimento su supporto di carta o di cartone	0	0	
4823903029	Altri	0	0	
4823903090	Altri	0	0	
4823905000	Carta perforata per meccanismi Jacquard	0	0	
4823909011	Copripavimento su supporto di carta o di cartone	0	0	
4823909019	Altri	0	0	
4823909090	Altri	0	0	
4901101000	Stampati in coreano	0	0	
4901109000	Altri	0	0	
4901911000	Stampati in coreano	0	0	
4901919000	Altri	0	0	
4901991000	Stampati in coreano	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4901999000	Altri	0	0	
4902101010	Giornali	0	0	
4902101090	Altri	0	0	
4902109000	Altri	0	0	
4902901010	Pubblicazioni periodiche	0	0	
4902901090	Altri	0	0	
4902909010	Pubblicazioni periodiche	0	0	
4902909090	Altri	0	0	
4903000000	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	0	0	
4904000000	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	0	0	
4905100000	Globi	0	0	
4905911000	Lavori cartografici	0	0	
4905919000	Altri	0	0	
4905990000	Altri	0	0	
4906001000	Piani	0	0	
4906002000	Disegni	0	0	
4906009000	Altri	0	0	
4907001000	Francobolli non oblitterati	0	0	
4907002000	Lettere di vettura aerea	0	0	
4907009000	Altri	0	0	
4908100000	Transfer (decalcomanie) vetrificabili	3,3	0	
4908901000	Transfer (decalcomanie) per pavimentazioni <i>cushion floor</i>	3,3	0	
4908909000	Altri	3,3	0	
4909000000	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	4	0	
4910001000	Di carta o cartone	4,7	0	
4910009000	Altre	4,7	0	
4911100000	Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/297

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
4911911000	Piani e disegni a stampa	0	0	
4911919000	Altri	0	0	
4911990000	Altri	0	0	
5001000000	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	Il valore più elevato tra 51 % e 5 276 won/kg	0	
5002001010	Aventi un titolo non superiore a 20 decitex	3	0	
5002001020	Aventi un titolo superiore a 20 decitex, ma non superiore a 25,56 decitex	Il valore più elevato tra 51,7 % e 17 215 won/kg	0	
5002001030	Aventi un titolo superiore a 25,56 decitex, ma non superiore a 28,89 decitex	Il valore più elevato tra 51,7 % e 17 215 won/kg	0	
5002001040	Aventi un titolo superiore a 28,89 decitex, ma non superiore a 36,67 decitex	Il valore più elevato tra 51,7 % e 17 215 won/kg	0	
5002001050	Aventi un titolo superiore a 36,67 decitex	Il valore più elevato tra 51,7 % e 17 215 won/kg	0	
5002002000	Doppione	3	0	
5002009000	Altri	8	0	
5003001100	Cascami di bozzoli	2	0	
5003001200	Bavella	2	0	
5003001300	Bozzoli non atti alla trattura (<i>bisu</i>)	2	0	
5003001400	Strusa (<i>frison</i>)	2	0	
5003001900	Altri	2	0	
5003009100	<i>Pegine</i>	2	0	
5003009200	Roccadino (<i>bourrette</i>)	2	0	
5003009900	Altri	2	0	
5004000000	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto	8	0	
5005001000	Filati a mano	8	0	
5005002000	Filati di cascami di seta	8	0	
5005003000	Filati di roccadino (<i>bourrette</i>)	8	0	
5006001000	Filati di seta	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5006002000	Filati a mano	8	0	
5006003000	Filati di cascami di seta	8	0	
5006004000	Filati di roccadino (bourrette)	8	0	
5006005000	Pelo di Messina (crine di Firenze)	8	0	
5007100000	Tessuti di roccadino (bourrette)	13	0	
5007201000	Tessuti di seta, greggi	13	0	
5007202010	Shibori	13	0	
5007202020	Raso	13	0	
5007202030	Crespo di Cina («crêpe de Chine»)	13	0	
5007202090	Altri	13	0	
5007209000	Altri	13	0	
5007901000	Tessuti di seta, greggi	13	0	
5007902000	Tessuti di seta, misti con filato di acetato	13	0	
5007903000	Tessuti di seta, misti con altre fibre sintetiche o artificiali	13	0	
5007904000	Tessuti di seta, misti con lana	13	0	
5007909000	Altri	13	0	
5101110000	Lane di tosatura	0	0	
5101190000	Altre	0	0	
5101210000	Lane di tosatura	0	0	
5101290000	Altre	0	0	
5101300000	Carbonizzate	0	0	
5102110000	Di capra del Cachemir	0	0	
5102190000	Altri	0	0	
5102200000	Peli grossolani	0	0	
5103100000	Pettinacce di lana o di peli fini	0	0	
5103200000	Altri cascami di lana o di peli fini	0	0	
5103300000	Cascami di peli grossolani	0	0	
5104000000	Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani	0	0	
5105100000	Lana cardata	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/299

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5105210000	«Lana pettinata alla rinfusa»	0	0	
5105291000	Nastri (tops) di pura lana	0	0	
5105292000	Nastri (tops) di misto lana	0	0	
5105293000	Roving	0	0	
5105299000	Altri	0	0	
5105310000	Di capra del Cachemir	0	0	
5105390000	Altri	0	0	
5105400000	Peli grossolani, cardati o pettinati	0	0	
5106101000	Di pura lana	8	0	
5106109000	Altri	8	0	
5106201000	Misti con fibre di poliestere	8	0	
5106202000	Misti con fibre poliammidiche	8	0	
5106203000	Misti con fibre acriliche	8	0	
5106204000	Misti con altre fibre sintetiche	8	0	
5106209000	Altri	8	0	
5107101000	Di pura lana	8	7	
5107102000	Misti con fibre sintetiche	8	0	
5107109000	Misti con altre fibre	8	0	
5107201000	Misti con fibre di poliestere	8	0	
5107202000	Misti con fibre poliammidiche	8	0	
5107203000	Misti con fibre acriliche	8	0	
5107204000	Misti con altre fibre sintetiche	8	0	
5107209000	Misti con altre fibre	8	0	
5108100000	Cardati	8	0	
5108200000	Pettinati	8	0	
5109101000	Filato di lana	8	0	
5109109000	Filati di peli fini	8	0	
5109901000	Filati di lana	8	0	
5109909000	Filati di peli fini	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5110000000	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	8	0	
5111111000	Di lana	13	0	
5111112000	Di peli fini di animali	13	0	
5111191000	Di lana	13	0	
5111192000	Di peli fini di animali	13	0	
5111200000	Altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	13	0	
5111300000	Altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue	13	0	
5111900000	Altri	13	0	
5112111000	Di lana	13	7	
5112112000	Di peli fini di animali	13	0	
5112191000	Di lana	13	7	
5112192000	Di peli fini di animali	13	7	
5112200000	Altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	13	0	
5112300000	Altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue	13	0	
5112900000	Altri	13	7	
5113000000	Tessuti di peli grossolani o di crine	13	0	
5201001000	Cotone non sgranato	0	0	
5201009010	Lunghezza delle fibre inferiore a 23,2 mm	0	0	
5201009020	Lunghezza delle fibre uguale o superiore a 23,2 mm, ma inferiore a 25,4 mm	0	0	
5201009030	Lunghezza delle fibre uguale o superiore a 25,4 mm, ma inferiore a 28,5 mm	0	0	
5201009050	Lunghezza delle fibre uguale o superiore a 28,5 mm, ma inferiore a 34,9 mm	0	0	
5201009060	Lunghezza delle fibre uguale o superiore a 34,9 mm	0	0	
5202100000	Cascami di filati	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/301

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5202910000	Sfilacciati	0	0	
5202990000	Altri	0	0	
5203000000	Cotone, cardato o pettinato	0	0	
5204110000	Contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	8	0	
5204190000	Altri	8	0	
5204200000	Condizionati per la vendita al minuto	8	0	
5205111000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205119000	Altri	8	0	
5205121010	Aventi un titolo non superiore a 370,37 decitex, ma non inferiore a 232,56 decitex (uguale o superiore a 27 Nm ma non superiore a 43 Nm), esclusi i filati «open-end»	4	0	
5205121090	Altri	8	0	
5205129000	Altri	8	0	
5205131000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205139000	Altri	8	0	
5205141000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205149000	Altri	8	0	
5205151000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205159000	Altri	8	0	
5205211000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205219000	Altri	8	0	
5205221000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205229000	Altri	8	0	
5205231000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205239000	Altri	8	0	
5205241000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205249000	Altri	8	0	
5205261000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205269000	Altri	8	0	
5205271000	Greggi o non mercerizzati	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5205279000	Altri	8	0	
5205281000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205289000	Altri	8	0	
5205311000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205319000	Altri	8	0	
5205321010	Aventi un titolo non superiore a 370,37 decitex, ma non inferiore a 232,56 decitex (uguale o superiore a 27 Nm ma non superiore a 43 Nm), esclusi i filati «open-end»	4	0	
5205321090	Altri	8	0	
5205329000	Altri	8	0	
5205331000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205339000	Altri	8	0	
5205341000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205349000	Altri	8	0	
5205351000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205359000	Altri	8	0	
5205411000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205419000	Altri	8	0	
5205421000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205429000	Altri	8	0	
5205431000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205439000	Altri	8	0	
5205441000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205449000	Altri	8	0	
5205461000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205469000	Altri	8	0	
5205471000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205479000	Altri	8	0	
5205481000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5205489000	Altri	8	0	
5206111000	Greggi o non mercerizzati	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/303

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5206119000	Altri	8	0	
5206121000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206129000	Altri	8	0	
5206131000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206139000	Altri	8	0	
5206141000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206149000	Altri	8	0	
5206151000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206159000	Altri	8	0	
5206211000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206219000	Altri	8	0	
5206221000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206229000	Altri	8	0	
5206231000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206239000	Altri	8	0	
5206241000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206249000	Altri	8	0	
5206251000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206259000	Altri	8	0	
5206311000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206319000	Altri	8	0	
5206321000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206329000	Altri	8	0	
5206331000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206339000	Altri	8	0	
5206341000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206349000	Altri	8	0	
5206351000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206359000	Altri	8	0	
5206411000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206419000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5206421000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206429000	Altri	8	0	
5206431000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206439000	Altri	8	0	
5206441000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206449000	Altri	8	0	
5206451000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5206459000	Altri	8	0	
5207101000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5207109000	Altri	8	0	
5207901000	Greggi o non mercerizzati	8	0	
5207909000	Altri	8	0	
5208110000	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	10	0	
5208120000	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	10	0	
5208130000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5208190000	Altri tessuti	10	0	
5208210000	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	10	0	
5208220000	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	10	0	
5208230000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5208290000	Altri tessuti	10	0	
5208310000	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	10	0	
5208320000	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	10	0	
5208330000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5208390000	Altri tessuti	10	0	
5208410000	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	10	0	
5208420000	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	10	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/305

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5208430000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5208490000	Altri tessuti	10	0	
5208510000	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	10	0	
5208520000	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	10	0	
5208591000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5208599000	Altri	10	0	
5209110000	Ad armatura a tela	10	0	
5209120000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5209190000	Altri tessuti	10	0	
5209210000	Ad armatura a tela	10	0	
5209220000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5209290000	Altri tessuti	10	0	
5209310000	Ad armatura a tela	10	0	
5209320000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5209390000	Altri tessuti	10	0	
5209410000	Ad armatura a tela	10	0	
5209420000	Tessuti detti «denim»	10	0	
5209430000	Altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5209490000	Altri tessuti	10	0	
5209510000	Ad armatura a tela	10	0	
5209520000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5209590000	Altri tessuti	10	0	
5210110000	Ad armatura a tela	10	0	
5210191000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5210199000	Altri	10	0	
5210210000	Ad armatura a tela	10	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5210291000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5210299000	Altri	10	0	
5210310000	Ad armatura a tela	10	0	
5210320000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5210390000	Altri tessuti	10	0	
5210410000	Ad armatura a tela	10	0	
5210491000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5210499000	Altri	10	0	
5210510000	Ad armatura a tela	10	0	
5210590000	Altri tessuti	10	0	
5211110000	Ad armatura a tela	10	0	
5211120000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5211190000	Altri tessuti	10	0	
5211200000	Imbianchiti	10	0	
5211310000	Ad armatura a tela	10	0	
5211320000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5211390000	Altri tessuti	10	0	
5211410000	Ad armatura a tela	10	0	
5211420000	Tessuti detti «denim»	10	0	
5211430000	Altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5211490000	Altri tessuti	10	0	
5211510000	Ad armatura a tela	10	0	
5211520000	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	10	0	
5211590000	Altri tessuti	10	0	
5212110000	Greggi	10	0	
5212120000	Imbianchiti	10	0	
5212130000	Tinti	10	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/307

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5212140000	Di filati di diversi colori	10	0	
5212150000	Stampati	10	0	
5212210000	Greggi	10	0	
5212220000	Imbianchiti	10	0	
5212230000	Tinti	10	0	
5212240000	Di filati di diversi colori	10	0	
5212250000	Stampati	10	0	
5301100000	Lino greggio o macerato	2	0	
5301210000	Maciullato o stigliato	2	0	
5301290000	Altro	2	0	
5301301000	Stoppe di lino	2	0	
5301302000	Cascami di lino	2	0	
5302100000	Canapa greggia o macerata	2	0	
5302901000	Canapa maciullata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata	2	0	
5302902010	Stoppe di canapa	2	0	
5302902020	Cascami di canapa	2	0	
5303101000	Iuta	2	0	
5303102000	Altre fibre tessili liberiane	2	0	
5303901010	Iuta	2	0	
5303901090	Altre fibre tessili liberiane	2	0	
5303909010	Stoppe e cascami di iuta	2	0	
5303909090	Stoppa e cascami di altre fibre tessili liberiane	2	0	
5305001010	Greggi	2	0	
5305001090	Altri	2	0	
5305002010	Greggi	2	0	
5305002090	Altri	2	0	
5305003010	Greggi	2	0	
5305003090	Altri	2	0	
5305009010	Greggi	2	0	
5305009090	Altri	2	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5306101000	Di puro lino	8	0	
5306102000	Di misto lino	8	0	
5306201000	Di puro lino	8	0	
5306202000	Di misto lino	8	0	
5307101000	Di iuta	8	0	
5307109000	Altri	8	0	
5307201000	Di iuta	8	0	
5307209000	Altri	8	0	
5308100000	Filati di cocco	8	0	
5308200000	Filati di canapa	8	0	
5308901000	Filati di ramiè	8	0	
5308909000	Altri	8	0	
5309110000	Greggi o imbianchiti	2	0	
5309190000	Altri	2	0	
5309210000	Greggi o imbianchiti	2	0	
5309290000	Altri	2	0	
5310101000	Tessuti di iuta	8	0	
5310109000	Altri	8	0	
5310901000	Tessuti di iuta	8	0	
5310909000	Altri	8	0	
5311001000	Di ramiè	8	0	
5311002000	Di canapa	8	0	
5311003000	Di filati di carta	8	0	
5311009000	Altri	8	0	
5401101000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5401102000	Di poliesteri	8	0	
5401103000	Di polimeri acrilici	8	0	
5401109000	Altri	8	0	
5401201000	Di rayon viscosa	8	0	
5401202000	Di acetato di cellulosa	8	0	
5401209000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/309

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5402110000	Di aramidi	8	0	
5402190000	Altri	8	0	
5402200000	Filati ad alta tenacità di poliesteri	8	0	
5402310000	Di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiori o uguali a 50 tex	8	0	
5402320000	Di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici superiori a 50 tex	8	0	
5402330000	Di poliesteri	8	0	
5402340000	Di polipropilene	8	0	
5402390000	Altri	8	0	
5402440000	Di elastomeri	8	0	
5402450000	Altri, di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5402460000	Altri, di poliesteri, parzialmente orientati	8	0	
5402470000	Altri, di poliesteri	8	0	
5402480000	Altri, di polipropilene	8	0	
5402491000	Di polimeri acrilici	8	0	
5402499000	Altri	8	0	
5402510000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5402520000	Di poliesteri	8	0	
5402591000	Di polimeri acrilici	8	0	
5402599000	Altri	8	0	
5402610000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5402620000	Di poliesteri	8	0	
5402691000	Di polimeri acrilici	8	0	
5402692000	Di alcool polivinilico	8	0	
5402699000	Altri	8	0	
5403100000	Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	2	0	
5403311000	Filati testurizzati	2	0	
5403319000	Altri	2	0	
5403321000	Filati testurizzati	2	0	
5403329000	Altri	2	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5403331000	Filati testurizzati	8	0	
5403339000	Altri	8	0	
5403391000	Filati testurizzati	8	0	
5403399000	Altri	8	0	
5403411000	Filati testurizzati	2	0	
5403419000	Altri	2	0	
5403421000	Filati testurizzati	8	0	
5403429000	Altri	8	0	
5403491000	Filati testurizzati	8	0	
5403499000	Altri	8	0	
5404110000	Di elastomeri	8	0	
5404120000	Altri, di polipropilene	8	0	
5404191000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5404192000	Di poliuretano	8	0	
5404193000	Di alcool polivinilico	8	0	
5404199000	Altri	8	0	
5404901000	Di lamelle	8	0	
5404909000	Altri	8	0	
5405001000	Monofilamenti	8	0	
5405009000	Altri	8	0	
5406001000	Filati di filamenti sintetici	8	0	
5406002000	Filati di filamenti artificiali	8	0	
5407101000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5407102000	Di poliesteri	8	0	
5407200000	Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili	8	0	
5407300000	Tessuti previsti nella nota 9 della sezione XI	8	0	
5407410000	Greggi o imbianchiti	8	0	
5407420000	Tinti	8	0	
5407430000	Di filati di diversi colori	8	0	
5407440000	Stampati	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/311

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5407510000	Greggi o imbianchiti	8	0	
5407520000	Tinti	8	0	
5407530000	Di filati di diversi colori	8	0	
5407540000	Stampati	8	0	
5407611000	Greggi o imbianchiti	8	0	
5407612000	Tinti	8	0	
5407613000	Di filati di diversi colori	8	0	
5407614000	Stampati	8	0	
5407691000	Greggi o imbianchiti	8	0	
5407692000	Tinti	8	0	
5407693000	Di filati di diversi colori	8	0	
5407694000	Stampati	8	0	
5407711000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407719000	Altri	8	0	
5407721000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407729000	Altri	8	0	
5407731000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407739000	Altri	8	0	
5407741000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407749000	Altri	8	0	
5407811000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5407812000	Di poliesteri	8	0	
5407813000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407819000	Altri	8	0	
5407821000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5407822000	Di poliesteri	8	0	
5407823000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407829000	Altri	8	0	
5407831000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5407832000	Di poliesteri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5407833000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407839000	Altri	8	0	
5407841000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5407842000	Di poliesteri	8	0	
5407843000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407849000	Altri	8	0	
5407911000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5407912000	Di poliesteri	8	0	
5407913000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407919000	Altri	8	0	
5407921000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5407922000	Di poliesteri	8	0	
5407923000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407929000	Altri	8	0	
5407931000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5407932000	Di poliesteri	8	0	
5407933000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407939000	Altri	8	0	
5407941000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5407942000	Di poliesteri	8	0	
5407943000	Di polimeri acrilici	8	0	
5407949000	Altri	8	0	
5408100000	Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	8	0	
5408210000	Greggi o imbianchiti	8	0	
5408220000	Tinti	8	0	
5408230000	Di filati di diversi colori	8	0	
5408240000	Stampati	8	0	
5408310000	Greggi o imbianchiti	8	0	
5408320000	Tinti	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/313

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5408330000	Di filati di diversi colori	8	0	
5408340000	Stampati	8	0	
5501100000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5501200000	Di poliesteri	8	0	
5501301000	Acrilici	8	0	
5501302000	Modacrilici	8	0	
5501400000	Di polipropilene	8	0	
5501900000	Altri	8	0	
5502001000	Di rayon viscosa	7,5	0	
5502002010	Aventi un titolo inferiore a 44 000 decitex	7,5	0	
5502002020	Aventi un titolo uguale o superiore a 44 000 decitex	7,5	0	
5502009000	Altri	7,5	0	
5503111000	A sezione trasversale particolare	8	0	
5503119000	Altri	8	0	
5503191000	A sezione trasversale particolare	8	0	
5503199000	Altri	8	0	
5503201000	A sezione trasversale particolare	8	0	
5503209000	Altri	8	0	
5503301010	A sezione trasversale particolare	8	0	
5503301020	A sezione trasversale coniugata	8	0	
5503301090	Altri	8	0	
5503302010	A sezione trasversale particolare	8	0	
5503302020	A sezione trasversale coniugata	8	0	
5503302090	Altri	8	0	
5503400000	Di polipropilene	8	0	
5503900000	Altri	8	0	
5504101000	A sezione trasversale particolare	2	0	
5504102000	A sezione trasversale polinosica	2	0	
5504109000	Altri	2	0	
5504901000	Di acetato di cellulosa	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5504902000	Di lyocell	4	0	
5504909000	Altri	8	0	
5505100000	Di fibre sintetiche	2	0	
5505200000	Di fibre artificiali	2	0	
5506101000	A sezione trasversale particolare	8	0	
5506109000	Altri	8	0	
5506201000	A sezione trasversale particolare	8	0	
5506209000	Altri	8	0	
5506301010	A sezione trasversale particolare	8	0	
5506301020	A sezione trasversale coniugata	8	0	
5506301090	Altri	8	0	
5506302010	A sezione trasversale particolare	8	0	
5506302020	A sezione trasversale coniugata	8	0	
5506302090	Altri	8	0	
5506900000	Altri	8	0	
5507001010	A sezione trasversale particolare	8	0	
5507001020	A sezione trasversale polinosica	8	0	
5507001090	Altri	8	0	
5507002000	Di acetato di cellulosa	8	0	
5507009000	Altri	8	0	
5508101000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5508102000	Di poliesteri	8	0	
5508103000	Acriliche o modacriliche	8	0	
5508109000	Altri	8	0	
5508201000	Di rayon viscosa	8	0	
5508202000	Di acetato di cellulosa	8	0	
5508209000	Altri	8	0	
5509111000	Filati ad alta tenacità	8	0	
5509119000	Altri	8	0	
5509121000	Filati ad alta tenacità	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/315

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5509129000	Altri	8	0	
5509211000	Filati ad alta tenacità	8	0	
5509219000	Altri	8	0	
5509221000	Filati ad alta tenacità	8	0	
5509229000	Altri	8	0	
5509311000	Acrilici	8	0	
5509312000	Modacrilici	8	0	
5509321000	Acrilici	8	0	
5509322000	Modacrilici	8	0	
5509410000	Semplici	8	0	
5509420000	Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	8	0	
5509510000	Misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	8	0	
5509520000	Misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	8	0	
5509530000	Misti principalmente o unicamente con cotone	8	0	
5509590000	Altri	8	0	
5509611000	Acrilici	8	0	
5509612000	Modacrilici	8	0	
5509621000	Acrilici	8	0	
5509622000	Modacrilici	8	0	
5509691010	Acrilici	8	0	
5509691020	Modacrilici	8	0	
5509692010	Acrilici	8	0	
5509692020	Modacrilici	8	0	
5509911000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5509919000	Altri	8	0	
5509921000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5509929000	Altri	8	0	
5509990000	Altri	8	0	
5510111000	Di rayon viscosa	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5510112000	Di acetato di cellulosa	8	0	
5510119000	Altri	8	0	
5510121000	Di rayon viscosa	8	0	
5510122000	Di acetato di cellulosa	8	0	
5510129000	Altri	8	0	
5510201000	Di rayon viscosa	8	0	
5510202000	Di acetato di cellulosa	8	0	
5510209000	Altri	8	0	
5510301000	Di rayon viscosa	8	0	
5510302000	Di acetato di cellulosa	8	0	
5510309000	Altri	8	0	
5510901000	Di rayon viscosa	8	0	
5510902000	Di acetato di cellulosa	8	0	
5510909000	Altri	8	0	
5511101000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5511102000	Di poliesteri	8	0	
5511103000	Acriliche o modacriliche	8	0	
5511109000	Altri	8	0	
5511201000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5511202000	Di poliesteri	8	0	
5511203000	Acriliche o modacriliche	8	0	
5511209000	Altri	8	0	
5511301000	Di rayon viscosa	8	0	
5511302000	Di acetato di cellulosa	8	0	
5511309000	Altri	8	0	
5512110000	Greggi o imbianchiti	10	0	
5512191000	Tinti	10	0	
5512192000	Di filati di diversi colori	10	0	
5512193000	Stampati	10	0	
5512211000	Acrilici	10	0	
5512212000	Modacrilici	10	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/317

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5512290000	Altri	10	0	
5512911000	Di nylon o di altre poliammidi	10	0	
5512919000	Altri	10	0	
5512991000	Di nylon o di altre poliammidi	10	0	
5512999000	Altri	10	0	
5513110000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	10	0	
5513120000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	10	0	
5513130000	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	10	0	
5513191000	Di nylon o di altre poliammidi	10	0	
5513192010	Acrilici	10	0	
5513192020	Modacrilici	10	0	
5513199000	Altri	10	0	
5513210000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	10	0	
5513231000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	10	0	
5513239000	Altri	10	0	
5513291000	Di nylon o di altre poliammidi	10	0	
5513292010	Acrilici	10	0	
5513292020	Modacrilici	10	0	
5513299000	Altri	10	0	
5513310000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	10	0	
5513391000	Di nylon o di altre poliammidi	10	0	
5513392010	Acrilici	10	0	
5513392020	Modacrilici	10	0	
5513399000	Altri	10	0	
5513410000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	10	0	
5513491000	Di nylon o di altre poliammidi	10	0	
5513492010	Acrilici	10	0	
5513492020	Modacrilici	10	0	
5513499000	Altri	10	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5514110000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	10	0	
5514120000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	10	0	
5514191000	Di nylon o di altre poliammidi	10	0	
5514192010	Acrilici	10	0	
5514192020	Modacrilici	10	0	
5514193000	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	10	0	
5514199000	Altri	10	0	
5514210000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	10	0	
5514220000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	10	0	
5514230000	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	10	0	
5514291000	Di nylon o di altre poliammidi	10	0	
5514292010	Acrilici	10	0	
5514292020	Modacrilici	10	0	
5514299000	Altri	10	0	
5514300000	Di filati di diversi colori	10	0	
5514410000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	10	0	
5514420000	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	10	0	
5514430000	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	10	0	
5514491000	Di nylon o di altre poliammidi	10	0	
5514492010	Acrilici	10	0	
5514492020	Modacrilici	10	0	
5514499000	Altri	10	0	
5515111000	Greggi o imbianchiti	10	0	
5515119000	Altri	10	0	
5515121000	Greggi o imbianchiti	10	0	
5515129000	Altri	10	0	
5515131000	Greggi o imbianchiti	10	0	
5515139000	Altri	10	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/319

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5515191000	Greggi o imbianchiti	10	0	
5515199000	Altri	10	0	
5515211000	Greggi o imbianchiti	10	0	
5515219000	Altri	10	0	
5515221000	Greggi o imbianchiti	10	0	
5515229000	Altri	10	0	
5515291000	Greggi o imbianchiti	10	0	
5515299000	Altri	10	0	
5515911000	Greggi o imbianchiti	10	0	
5515919000	Altri	10	0	
5515991000	Greggi o imbianchiti	10	0	
5515999000	Altri	10	0	
5516111000	Di rayon viscosa	10	0	
5516112000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516119000	Altri	10	0	
5516121000	Di rayon viscosa	10	0	
5516122000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516129000	Altri	10	0	
5516131000	Di rayon viscosa	10	0	
5516132000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516139000	Altri	10	0	
5516141000	Di rayon viscosa	10	0	
5516142000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516149000	Altri	10	0	
5516211000	Di rayon viscosa	10	0	
5516212000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516219000	Altri	10	0	
5516221000	Di rayon viscosa	10	0	
5516222000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516229000	Altri	10	0	
5516231000	Di rayon viscosa	10	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5516232000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516239000	Altri	10	0	
5516241000	Di rayon viscosa	10	0	
5516242000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516249000	Altri	10	0	
5516311000	Di rayon viscosa	10	0	
5516312000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516319000	Altri	10	0	
5516321000	Di rayon viscosa	10	0	
5516322000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516329000	Altri	10	0	
5516331000	Di rayon viscosa	10	0	
5516332000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516339000	Altri	10	0	
5516341000	Di rayon viscosa	10	0	
5516342000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516349000	Altri	10	0	
5516411000	Di rayon viscosa	10	0	
5516412000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516419000	Altri	10	0	
5516421000	Di rayon viscosa	10	0	
5516422000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516429000	Altri	10	0	
5516431000	Di rayon viscosa	10	0	
5516432000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516439000	Altri	10	0	
5516441000	Di rayon viscosa	10	0	
5516442000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516449000	Altri	10	0	
5516911000	Di rayon viscosa	10	0	
5516912000	Di acetato di cellulosa	10	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/321

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5516919000	Altri	10	0	
5516921000	Di rayon viscosa	10	0	
5516922000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516929000	Altri	10	0	
5516931000	Di rayon viscosa	10	0	
5516932000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516939000	Altri	10	0	
5516941000	Di rayon viscosa	10	0	
5516942000	Di acetato di cellulosa	10	0	
5516949000	Altri	10	0	
5601100000	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta	8	0	
5601210000	Di cotone	8	0	
5601220000	Di materie tessili sintetiche o artificiali	8	0	
5601290000	Altri	8	0	
5601301000	Borre di cimatura	8	0	
5601309000	Altri	8	0	
5602101000	Feltri all'ago	8	0	
5602102000	Prodotti cuciti con punto a maglia	8	0	
5602211000	Feltri per pianoforti	8	0	
5602219000	Altri	8	0	
5602290000	Di altre materie tessili	8	0	
5602900000	Altri	8	0	
5603111000	Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	8	0	
5603119000	Altri	8	0	
5603121000	Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	8	0	
5603129000	Altre	8	0	
5603131000	Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	8	0	
5603139000	Altri	8	0	
5603141000	Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5603149000	Altre	8	0	
5603910000	Di peso non superiore a 25 g/m ²	8	0	
5603920000	Di peso superiore a 25 g/m ² , ma non superiore a 70 g/m ²	8	0	
5603930000	Di peso superiore a 70 g/m ² , ma non superiore a 150 g/m ²	8	0	
5603940000	Di peso superiore a 150 g/m ²	8	0	
5604100000	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	8	0	
5604901000	Imitazioni di catgut, di materie tessili	8	0	
5604902000	Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	8	0	
5604909000	Altri	8	0	
5605000000	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	8	0	
5606001000	Filati spiralati (vergolinati)	8	0	
5606002000	Filati di ciniglia	8	0	
5606003000	Filati detti «a catenella»	8	0	
5606009000	Altri	8	0	
5607210000	Spago per legare	10	0	
5607290000	Altri	10	0	
5607410000	Spago per legare	10	0	
5607490000	Altri	10	0	
5607500000	Di altre fibre sintetiche	10	0	
5607901000	Di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03	10	0	
5607909000	Altri	10	0	
5608111000	Di fibre sintetiche	10	0	
5608119000	Altri	10	0	
5608191000	Di fibre sintetiche	10	0	
5608199000	Altri	10	0	
5608901000	Di cotone	10	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/323

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5608909000	Altri	10	0	
5609001000	Di cotone	8	0	
5609002000	Di fibre vegetali diverse dal cotone	8	0	
5609003000	Di fibre sintetiche o artificiali	8	0	
5609009000	Altri	8	0	
5701100000	Di lana o di peli fini	10	0	
5701900000	Di altre materie tessili	10	0	
5702100000	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	10	0	
5702200000	Rivestimenti del suolo di cocco	10	0	
5702310000	Di lana o di peli fini	10	0	
5702320000	Di materie tessili sintetiche o artificiali	10	0	
5702390000	Di altre materie tessili	10	0	
5702410000	Di lana o di peli fini	10	0	
5702420000	Di materie tessili sintetiche o artificiali	10	0	
5702490000	Di altre materie tessili	10	0	
5702500000	Altri, non vellutati, né confezionati	10	0	
5702910000	Di lana o di peli fini	10	0	
5702920000	Di materie tessili sintetiche o artificiali	10	0	
5702990000	Di altre materie tessili	10	0	
5703100000	Di lana o di peli fini	10	0	
5703200000	Di nylon o di altre poliammidi	10	0	
5703300000	Di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali	10	0	
5703900000	Di altre materie tessili	10	0	
5704100000	Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	10	0	
5704900000	Altri	10	0	
5705000000	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati	10	0	
5801101000	Velluti e felpe tessuti	13	0	
5801102000	Tessuti di ciniglia	13	0	
5801210000	Velluti e felpe a trama, non tagliati	13	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5801220000	Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	13	0	
5801230000	Altri velluti e felpe a trama	13	0	
5801240000	Velluti e felpe a catena, rigati	13	0	
5801250000	Velluti e felpe a catena, tagliati	13	0	
5801260000	Tessuti di ciniglia	13	0	
5801310000	Velluti e felpe a trama, non tagliati	13	0	
5801320000	Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	13	0	
5801330000	Altri velluti e felpe a trama	13	0	
5801340000	Velluti e felpe a catena, rigati	13	0	
5801350000	Velluti e felpe a catena, tagliati	13	0	
5801360000	Tessuti di ciniglia	13	0	
5801900000	Di altre materie tessili	13	0	
5802110000	Greggi	8	0	
5802190000	Altri	8	0	
5802200000	Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	8	0	
5802300000	Superfici tessili «tufted»	8	0	
5803000000	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58.06	8	0	
5804101000	Di seta	13	0	
5804102000	Di cotone	13	0	
5804103000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
5804109000	Altri	13	0	
5804210000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
5804291000	Di seta	13	0	
5804292000	Di cotone	13	0	
5804299000	Altri	13	0	
5804300000	Pizzi a mano	13	0	
5805001010	Di lana o di peli fini	8	0	
5805001090	Altri	8	0	
5805002000	Arazzi fatti all'ago	8	0	
5806101000	Di lana o di peli fini	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/325

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5806102000	Di cotone	8	0	
5806103000	Di fibre sintetiche o artificiali	8	0	
5806109000	Altri	8	0	
5806200000	Altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	8	0	
5806310000	Di cotone	8	0	
5806320000	Di fibre sintetiche o artificiali	8	0	
5806391000	Di lana o di peli fini	8	0	
5806392000	Di fibre vegetali diverse dal cotone	8	0	
5806399000	Altri	8	0	
5806400000	Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	8	0	
5807101000	Etichette	8	0	
5807109000	Altri	8	0	
5807901000	Etichette	8	0	
5807909000	Altri	8	0	
5808100000	Trecce in pezza	8	0	
5808901000	Manufatti di passamaneria	8	0	
5808909000	Altri	8	0	
5809000000	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 56.05, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	8	0	
5810100000	Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato	13	0	
5810910000	Di cotone	13	0	
5810920000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
5810990000	Di altre materie tessili	13	0	
5811001000	Di seta	8	0	
5811002000	Di lana o di peli fini	8	0	
5811003000	Di cotone	8	0	
5811004000	Di fibre sintetiche o artificiali	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5811009000	Altri	8	0	
5901100000	Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	8	0	
5901901000	Tele per decalco o trasparenti per il disegno	8	0	
5901902000	Tele preparate per la pittura	8	0	
5901903000	Bugrane e tessuti simili rigidi	8	0	
5902100000	Di nylon o di altre poliammidi	8	0	
5902200000	Di poliesteri	8	0	
5902900000	Altri	8	0	
5903100000	Con poli(cloruro di vinile)	10	0	
5903200000	Con poliuretano	10	0	
5903900000	Altri	10	0	
5904100000	Linoleum	8	0	
5904900000	Altri	8	0	
5905000000	Rivestimenti murali di materie tessili	8	0	
5906100000	Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	8	0	
5906910000	A maglia	8	0	
5906990000	Altri	8	0	
5907001000	Tessuti spalmati o impregnati di olio o di una spalmatura a base di olio	8	0	
5907002000	Tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	8	0	
5907009000	Altri	8	0	
5908001000	Lucignoli	8	0	
5908009000	Altri	8	0	
5909000000	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	8	0	
5910000000	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/327

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
5911101000	Di nastro	8	0	
5911109000	Altri	8	0	
5911200000	Veli e tele da buratti, anche confezionati	8	0	
5911310000	Di peso inferiore a 650 g/m ²	8	0	
5911320000	Di peso uguale o superiore a 650 g/m ²	8	0	
5911400000	Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	8	0	
5911900000	Altri	8	0	
6001101000	Di cotone	10	0	
6001102000	Di fibre sintetiche o artificiali	10	0	
6001109000	Altri	10	0	
6001210000	Di cotone	10	0	
6001220000	Di fibre sintetiche o artificiali	10	0	
6001290000	Di altre materie tessili	10	0	
6001910000	Di cotone	10	0	
6001920000	Di fibre sintetiche o artificiali	10	0	
6001990000	Di altre materie tessili	10	0	
6002400000	Contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	10	0	
6002900000	Altre	10	0	
6003100000	Di lana o di peli fini	10	0	
6003200000	Di cotone	10	0	
6003300000	Di fibre sintetiche	10	0	
6003400000	Di fibre artificiali	10	0	
6003900000	Altre	10	0	
6004100000	Contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	10	0	
6004900000	Altre	10	0	
6005210000	Gregge o imbianchite	10	0	
6005220000	Tinte	10	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6005230000	Di filati di diversi colori	10	0	
6005240000	Stampate	10	0	
6005310000	Gregge o imbianchite	10	0	
6005320000	Tinte	10	0	
6005330000	Di filati di diversi colori	10	0	
6005340000	Stampate	10	0	
6005410000	Gregge o imbianchite	10	0	
6005420000	Tinte	10	0	
6005430000	Di filati di diversi colori	10	0	
6005440000	Stampate	10	0	
6005900000	Altre	10	0	
6006100000	Di lana o di peli fini	10	0	
6006210000	Gregge o imbianchite	10	0	
6006220000	Tinte	10	0	
6006230000	Di filati di diversi colori	10	0	
6006240000	Stampate	10	0	
6006310000	Gregge o imbianchite	10	0	
6006320000	Tinte	10	0	
6006330000	Di filati di diversi colori	10	0	
6006340000	Stampate	10	0	
6006410000	Gregge o imbianchite	10	0	
6006420000	Tinte	10	0	
6006430000	Di filati di diversi colori	10	0	
6006440000	Stampate	10	0	
6006900000	Altre	10	0	
6101200000	Di cotone	13	0	
6101301000	Di fibre sintetiche	13	0	
6101302000	Di fibre artificiali	13	0	
6101900000	Di altre materie tessili	13	0	
6102100000	Di lana o di peli fini	13	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/329

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6102200000	Di cotone	13	0	
6102301000	Di fibre sintetiche	13	0	
6102302000	Di fibre artificiali	13	0	
6102900000	Di altre materie tessili	13	0	
6103101000	Di lana o di peli fini	13	0	
6103102000	Di fibre sintetiche	13	0	
6103109000	Di altre materie tessili	13	0	
6103220000	Di cotone	13	0	
6103230000	Di fibre sintetiche	13	0	
6103290000	Di altre materie tessili	13	0	
6103310000	Di lana o di peli fini	13	0	
6103320000	Di cotone	13	0	
6103330000	Di fibre sintetiche	13	0	
6103390000	Di altre materie tessili	13	0	
6103410000	Di lana o di peli fini	13	0	
6103420000	Di cotone	13	0	
6103430000	Di fibre sintetiche	13	0	
6103490000	Di altre materie tessili	13	0	
6104130000	Di fibre sintetiche	13	0	
6104191000	Di cotone	13	0	
6104199000	Altri	13	0	
6104220000	Di cotone	13	0	
6104230000	Di fibre sintetiche	13	0	
6104290000	Di altre materie tessili	13	0	
6104310000	Di lana o di peli fini	13	0	
6104320000	Di cotone	13	0	
6104330000	Di fibre sintetiche	13	0	
6104390000	Di altre materie tessili	13	0	
6104410000	Di lana o di peli fini	13	0	
6104420000	Di cotone	13	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6104430000	Di fibre sintetiche	13	0	
6104440000	Di fibre artificiali	13	0	
6104491000	Di seta	13	0	
6104499000	Altri	13	0	
6104510000	Di lana o di peli fini	13	0	
6104520000	Di cotone	13	0	
6104530000	Di fibre sintetiche	13	0	
6104590000	Di altre materie tessili	13	0	
6104610000	Di lana o di peli fini	13	0	
6104620000	Di cotone	13	0	
6104630000	Di fibre sintetiche	13	0	
6104690000	Di altre materie tessili	13	0	
6105100000	Di cotone	13	0	
6105201000	Di fibre sintetiche	13	0	
6105202000	Di fibre artificiali	13	0	
6105901000	Di seta	13	0	
6105902000	Di lana o di peli fini	13	0	
6105909000	Altri	13	0	
6106100000	Di cotone	13	0	
6106201000	Di fibre sintetiche	13	0	
6106202000	Di fibre artificiali	13	0	
6106901000	Di seta	13	0	
6106902000	Di lana o di peli fini	13	0	
6106909000	Altri	13	0	
6107110000	Di cotone	13	0	
6107121000	Di fibre sintetiche	13	0	
6107122000	Di fibre artificiali	13	0	
6107190000	Di altre materie tessili	13	0	
6107210000	Di cotone	13	0	
6107221000	Di fibre sintetiche	13	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/331

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6107222000	Di fibre artificiali	13	0	
6107290000	Di altre materie tessili	13	0	
6107910000	Di cotone	13	0	
6107991000	Di lana o di peli fini	13	0	
6107999000	Altri	13	0	
6108111000	Di fibre sintetiche	13	0	
6108112000	Di fibre artificiali	13	0	
6108191000	Di cotone	13	0	
6108199000	Altri	13	0	
6108210000	Di cotone	13	0	
6108221000	Di fibre sintetiche	13	0	
6108222000	Di fibre artificiali	13	0	
6108290000	Di altre materie tessili	13	0	
6108310000	Di cotone	13	0	
6108321000	Di fibre sintetiche	13	0	
6108322000	Di fibre artificiali	13	0	
6108390000	Di altre materie tessili	13	0	
6108910000	Di cotone	13	0	
6108921000	Di fibre sintetiche	13	0	
6108922000	Di fibre artificiali	13	0	
6108991000	Di lana o di peli fini	13	0	
6108999000	Altri	13	0	
6109101000	T-shirt	13	0	
6109109000	Altre	13	0	
6109901010	T-shirt	13	0	
6109901090	Altre	13	0	
6109902010	T-shirt	13	0	
6109902090	Altre	13	0	
6109903010	T-shirt	13	0	
6109903090	Altre	13	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6109909010	T-shirt	13	0	
6109909090	Altre	13	0	
6110110000	Di lana	13	0	
6110120000	Di capra del Cachemir	13	0	
6110190000	Altri	13	0	
6110200000	Di cotone	13	0	
6110301000	Di fibre sintetiche	13	0	
6110302000	Di fibre artificiali	13	0	
6110901000	Di seta	13	0	
6110909000	Altri	13	0	
6111201000	Indumenti	13	0	
6111202000	Accessori	13	0	
6111301000	Indumenti	13	0	
6111302000	Accessori	13	0	
6111901000	Indumenti	13	0	
6111902000	Accessori	13	0	
6112110000	Di cotone	13	0	
6112120000	Di fibre sintetiche	13	0	
6112190000	Di altre materie tessili	13	0	
6112201000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6112209000	Altre	13	0	
6112310000	Di fibre sintetiche	13	0	
6112390000	Di altre materie tessili	13	0	
6112410000	Di fibre sintetiche	13	0	
6112490000	Di altre materie tessili	13	0	
6113001000	Della voce 59.03	13	0	
6113002000	Della voce 59.06	13	0	
6113003000	Della voce 59.07	13	0	
6114200000	Di cotone	13	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/333

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6114301000	Di fibre sintetiche	13	0	
6114302000	Di fibre artificiali	13	0	
6114901000	Di seta	13	0	
6114909000	Altri	13	0	
6115100000	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici)	13	0	
6115210000	Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	13	0	
6115220000	Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	13	0	
6115290000	Di altre materie tessili	13	0	
6115301000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6115309000	Altri	13	0	
6115940000	Di lana o di peli fini	13	0	
6115950000	Di cotone	13	0	
6115960000	Di fibre sintetiche	13	0	
6115990000	Di altre materie tessili	13	0	
6116100000	Impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma	8	0	
6116910000	Di lana o di peli fini	8	0	
6116921000	Guanti da lavoro	8	0	
6116929000	Altri	8	0	
6116930000	Di fibre sintetiche	8	0	
6116990000	Di altre materie tessili	8	0	
6117101000	Di seta	13	0	
6117102000	Di lana o di peli fini	13	0	
6117103000	Di cotone	13	0	
6117104000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6117109000	Altri	13	0	
6117801000	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	13	0	
6117809000	Altri	13	0	
6117900000	Parti	13	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6201110000	Di lana o di peli fini	13	0	
6201120000	Di cotone	13	0	
6201131000	Di fibre sintetiche	13	0	
6201132000	Di fibre artificiali	13	0	
6201190000	Di altre materie tessili	13	0	
6201910000	Di lana o di peli fini	13	0	
6201920000	Di cotone	13	0	
6201931000	Di fibre sintetiche	13	0	
6201932000	Di fibre artificiali	13	0	
6201990000	Di altre materie tessili	13	0	
6202110000	Di lana o di peli fini	13	0	
6202120000	Di cotone	13	0	
6202131000	Di fibre sintetiche	13	0	
6202132000	Di fibre artificiali	13	0	
6202190000	Di altre materie tessili	13	0	
6202910000	Di lana o di peli fini	13	0	
6202920000	Di cotone	13	0	
6202931000	Di fibre sintetiche	13	0	
6202932000	Di fibre artificiali	13	0	
6202990000	Di altre materie tessili	13	0	
6203110000	Di lana o di peli fini	13	0	
6203120000	Di fibre sintetiche	13	0	
6203190000	Di altre fibre tessili	13	0	
6203220000	Di cotone	13	0	
6203230000	Di fibre sintetiche	13	0	
6203291000	Di lana o di peli fini	13	0	
6203299000	Altri	13	0	
6203310000	Di lana o di peli fini	13	0	
6203320000	Di cotone	13	0	
6203330000	Di fibre sintetiche	13	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/335

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6203390000	Di altre materie tessili	13	0	
6203410000	Di lana o di peli fini	13	0	
6203421000	Di tessuti detti «denim», incluso il blue jeans	13	0	
6203429000	Altri	13	0	
6203430000	Di fibre sintetiche	13	0	
6203490000	Di altre materie tessili	13	0	
6204110000	Di lana o di peli fini	13	0	
6204120000	Di cotone	13	0	
6204130000	Di fibre sintetiche	13	0	
6204191000	Di seta	13	0	
6204199000	Altri	13	0	
6204210000	Di lana o di peli fini	13	0	
6204220000	Di cotone	13	0	
6204230000	Di fibre sintetiche	13	0	
6204291000	Di seta	13	0	
6204299000	Altri	13	0	
6204310000	Di lana o di peli fini	13	0	
6204320000	Di cotone	13	0	
6204330000	Di fibre sintetiche	13	0	
6204391000	Di seta	13	0	
6204399000	Altri	13	0	
6204410000	Di lana o di peli fini	13	0	
6204420000	Di cotone	13	0	
6204430000	Di fibre sintetiche	13	0	
6204440000	Di fibre artificiali	13	0	
6204491000	Di seta	13	0	
6204499000	Altri	13	0	
6204510000	Di lana o di peli fini	13	0	
6204520000	Di cotone	13	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6204530000	Di fibre sintetiche	13	0	
6204591000	Di seta	13	0	
6204599000	Altri	13	0	
6204610000	Di lana o di peli fini	13	0	
6204621000	Di tessuti detti «denim», incluso il blue jeans	13	0	
6204629000	Altri	13	0	
6204630000	Di fibre sintetiche	13	0	
6204691000	Di seta	13	0	
6204699000	Altri	13	0	
6205200000	Di cotone	13	0	
6205301000	Di fibre sintetiche	13	0	
6205302000	Di fibre artificiali	13	0	
6205901000	Di seta	13	0	
6205902000	Di lana o di peli fini	13	0	
6205909000	Altri	13	0	
6206100000	Di seta o di cascami di seta	13	0	
6206200000	Di lana o di peli fini	13	0	
6206300000	Di cotone	13	0	
6206401000	Di fibre sintetiche	13	0	
6206402000	Di fibre artificiali	13	0	
6206900000	Di altre materie tessili	13	0	
6207110000	Di cotone	13	0	
6207191000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6207199000	Altri	13	0	
6207210000	Di cotone	13	0	
6207221000	Di fibre sintetiche	13	0	
6207222000	Di fibre artificiali	13	0	
6207290000	Di altre materie tessili	13	0	
6207910000	Di cotone	13	0	
6207991000	Di seta	13	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/337

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6207992000	Di lana o di peli fini	13	0	
6207993010	Di fibre sintetiche	13	0	
6207993020	Di fibre artificiali	13	0	
6207999000	Altri	13	0	
6208111000	Di fibre sintetiche	13	0	
6208112000	Di fibre artificiali	13	0	
6208191000	Di seta	13	0	
6208192000	Di cotone	13	0	
6208199000	Altri	13	0	
6208210000	Di cotone	13	0	
6208221000	Di fibre sintetiche	13	0	
6208222000	Di fibre artificiali	13	0	
6208290000	Di altre materie tessili	13	0	
6208910000	Di cotone	13	0	
6208921000	Di fibre sintetiche	13	0	
6208922000	Di fibre artificiali	13	0	
6208991000	Di seta	13	0	
6208992000	Di lana o di peli fini	13	0	
6208999000	Altri	13	0	
6209201000	Indumenti	13	0	
6209202000	Accessori	13	0	
6209301000	Indumenti	13	0	
6209302000	Accessori	13	0	
6209901010	Di lana o di peli fini	13	0	
6209901090	Altri	13	0	
6209902000	Accessori	13	0	
6210101000	Con prodotti della voce 56.02	13	0	
6210102000	Con prodotti della voce 56.03	13	0	
6210201000	Con prodotti della voce 59.03	13	0	
6210202000	Con prodotti della voce 59.06	13	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6210203000	Con prodotti della voce 59.07	13	0	
6210301000	Con prodotti della voce 59.03	13	0	
6210302000	Con prodotti della voce 59.06	13	0	
6210303000	Con prodotti della voce 59.07	13	0	
6210401000	Con prodotti della voce 59.03	13	0	
6210402000	Con prodotti della voce 59.06	13	0	
6210403000	Con prodotti della voce 59.07	13	0	
6210501000	Con prodotti della voce 59.03	13	0	
6210502000	Con prodotti della voce 59.06	13	0	
6210503000	Con prodotti della voce 59.07	13	0	
6211111000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6211119000	Altri	13	0	
6211121000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6211129000	Altri	13	0	
6211201000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6211209000	Altri	13	0	
6211321000	Divise da judo, taekwondo e per altre arti marziali orientali	13	0	
6211329000	Altri	13	0	
6211331000	Di fibre sintetiche	13	0	
6211332000	Di fibre artificiali	13	0	
6211391000	Di lana o di peli fini	13	0	
6211399000	Altri	13	0	
6211410000	Di lana o di peli fini	13	0	
6211421000	Divise da judo, taekwondo e per altre arti marziali orientali	13	0	
6211429000	Altri	13	0	
6211431000	Di fibre sintetiche	13	0	
6211432000	Di fibre artificiali	13	0	
6211490000	Di altre materie tessili	13	0	
6212101000	Di cotone	13	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/339

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6212102000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6212109000	Altri	13	0	
6212201000	Di cotone	13	0	
6212202000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6212209000	Altri	13	0	
6212300000	Modellatori	13	0	
6212900000	Altri	13	0	
6213200000	Di cotone	8	0	
6213900000	Di altre materie tessili	8	0	
6214100000	Di seta o di cascami di seta	8	0	
6214200000	Di lana o di peli fini	8	0	
6214300000	Di fibre sintetiche	8	0	
6214400000	Di fibre artificiali	8	0	
6214900000	Di altre materie tessili	8	0	
6215100000	Di seta o di cascami di seta	8	0	
6215200000	Di fibre sintetiche o artificiali	8	0	
6215900000	Di altre materie tessili	8	0	
6216001000	Impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma	8	0	
6216009000	Altri	8	0	
6217100000	Accessori	13	0	
6217900000	Parti	13	0	
6301100000	Coperte a riscaldamento elettrico	10	0	
6301200000	Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini	10	0	
6301300000	Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone	10	0	
6301400000	Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche	10	0	
6301900000	Altre coperte	10	0	
6302101000	Di cotone	13	0	
6302109000	Altra	13	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6302210000	Di cotone	13	0	
6302220000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6302290000	Di altre materie tessili	13	0	
6302310000	Di cotone	13	0	
6302320000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6302390000	Di altre materie tessili	13	0	
6302400000	Biancheria da tavola a maglia	13	0	
6302510000	Di cotone	13	0	
6302530000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6302590000	Di altre materie tessili	13	0	
6302600000	Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	13	0	
6302910000	Di cotone	13	0	
6302930000	Di fibre sintetiche o artificiali	13	0	
6302990000	Di altre materie tessili	13	0	
6303120000	Di fibre sintetiche	13	0	
6303191000	Di cotone	13	0	
6303199000	Altri	13	0	
6303910000	Di cotone	13	0	
6303920000	Di fibre sintetiche	13	0	
6303990000	Di altre materie tessili	13	0	
6304110000	A maglia	13	0	
6304190000	Altri	13	0	
6304910000	A maglia	13	0	
6304920000	Di cotone, diversi da quelli a maglia	13	0	
6304930000	Diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	13	0	
6304990000	Diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	13	0	
6305100000	Di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03	8	0	
6305200000	Di cotone	8	0	
6305320000	Contenitori flessibili per merci alla rinfusa	8	0	
6305330000	Altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/341

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6305390000	Altri	8	0	
6305900000	Di altre materie tessili	8	0	
6306120000	Di fibre sintetiche	13	0	
6306190000	Di altre materie tessili	13	0	
6306220000	Di fibre sintetiche	13	0	
6306290000	Di altre materie tessili	13	0	
6306300000	Vele	13	0	
6306401000	Di cotone	13	0	
6306409000	Di altre materie tessili	13	0	
6306910000	Di cotone	13	0	
6306991000	Di fibre sintetiche	13	0	
6306999000	Altri	13	0	
6307100000	Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie	10	0	
6307200000	Cinture e giubbotti di salvataggio	10	0	
6307901000	Lacci per calzature	10	0	
6307902000	Coperture in tessuto	10	0	
6307903000	Modelli di vestiti	10	0	
6307909000	Altri	10	0	
6308000000	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	13	0	
6309000000	Oggetti da rigattiere	8	0	
6310100000	Selezionati	8	0	
6310900000	Altri	8	0	
6401100000	Calzature con puntale protettivo di metallo	8	0	
6401921000	Calzature da sci	8	0	
6401929010	Di gomma	8	0	
6401929090	Altri	8	0	
6401991010	Di gomma	8	0	
6401991090	Altre	8	0	
6401999000	Altre	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6402120000	Calzature da sci alpino, da sci di fondo e da snowboard	13	0	
6402190000	Altri	13	0	
6402200000	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	13	0	
6402911000	Calzature di protezione contro il freddo	13	0	
6402912000	Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	13	0	
6402919000	Altre	13	0	
6402991000	Sandali o calzature simili, prodotti in un solo pezzo mediante processi di stampaggio	13	0	
6402992000	Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	13	0	
6402999000	Altre	13	0	
6403120000	Calzature da sci alpino, da sci di fondo e da snowboard	13	0	
6403190000	Altre	13	0	
6403200000	Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	13	0	
6403400000	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo	13	0	
6403511000	Calzature eleganti	13	0	
6403519000	Altre	13	0	
6403591000	Calzature eleganti	13	0	
6403599000	Altre	13	0	
6403911000	Calzature eleganti	13	0	
6403912000	Scarpe da montagna	13	0	
6403913000	Stivali e stivaletti con i lacci	13	0	
6403914000	Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	13	0	
6403919000	Altri	13	0	
6403991000	Calzature eleganti	13	0	
6403992000	Scarpe da montagna	13	0	
6403993000	Stivali e stivaletti con i lacci	13	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/343

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6403994000	Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	13	0	
6403999000	Altre	13	0	
6404110000	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	13	0	
6404191000	Pantofole	13	0	
6404199000	Altre	13	0	
6404201000	Pantofole	13	0	
6404209000	Altre	13	0	
6405100000	Con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	13	3	
6405200000	Con tomaie di materie tessili	13	0	
6405900000	Altre	13	5	
6406101000	Tomaie	8	0	
6406102000	Parti	8	0	
6406201000	Suole esterne	8	0	
6406202000	Tacchi	8	0	
6406910000	Di legno	8	0	
6406991000	Suole interne amovibili	8	0	
6406992000	Tallonetti	8	0	
6406993000	Ghette	8	0	
6406994000	Gambali	8	0	
6406999000	Altri	8	0	
6501000000	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	8	0	
6502000000	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6504000000	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	8	0	
6505100000	Retine per capelli	8	0	
6505901010	Di fibre sintetiche	8	0	
6505901090	Di altre fibre	8	0	
6505902010	Berretti per lo sport	8	0	
6505902020	Berretti senza falde e visiera	8	0	
6505902090	Altri	8	0	
6505909000	Altri	8	0	
6506100000	Copricapo di sicurezza	8	0	
6506910000	Di gomma o di materia plastica	8	0	
6506991000	Di cuoio o pelle	8	0	
6506992000	Di metallo	8	0	
6506999000	Altri	8	0	
6507000000	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	8	0	
6601100000	Ombrelloni da giardino e simili	13	0	
6601910000	Con fusto o manico telescopico	13	0	
6601991000	Ombrelli-bastoni	13	0	
6601992000	Ombrelloni	13	0	
6601999000	Altri	13	0	
6602001000	Bastoni	8	0	
6602002000	Bastoni-sedile	8	0	
6602003000	Fruste, frustini	8	0	
6602009000	Altri	8	0	
6603200000	Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	13	0	
6603900000	Altri	13	0	
6701000000	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 05.05, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/345

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6702100000	Di materie plastiche	8	0	
6702901000	Di tessuti	8	0	
6702902000	Di carta	8	0	
6702909000	Altri	8	0	
6703001010	Lavati, rimessi, assottigliati	8	0	
6703001090	Altri	8	0	
6703009000	Altri	8	0	
6704110000	Parrucche complete	8	0	
6704191000	Parrucche parziali	8	0	
6704192000	Barbe finte	8	0	
6704193000	Sopracciglia finte	8	0	
6704194000	Ciglia finte	8	0	
6704199000	Altri	8	0	
6704201000	Parrucche complete	8	0	
6704202000	Parrucche parziali	8	0	
6704203000	Barbe finte	8	0	
6704204000	Sopracciglia finte	8	0	
6704205000	Ciglia finte	8	0	
6704209000	Altri	8	0	
6704900000	Di altre materie	8	0	
6801000000	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	8	0	
6802100000	Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	8	3	
6802211000	Marmo	8	5	
6802212000	Travertino	8	0	
6802213000	Alabastro	8	0	
6802230000	Granito	8	5	
6802291000	Altre pietre calcaree	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6802299000	Altri	8	5	
6802911000	Marmo	8	5	
6802912000	Travertino	8	0	
6802913000	Alabastro	8	0	
6802920000	Altre pietre calcaree	8	0	
6802930000	Granito	8	5	
6802990000	Altre pietre	8	5	
6803001000	Pietra da inchiostro («inkstone»)	8	5	
6803009000	Altri	8	5	
6804100000	Mole per macinare o per sfibrare	8	0	
6804210000	Di diamante naturale o sintetico, agglomerato	8	0	
6804220000	Di altri abrasivi agglomerati o di ceramica	8	3	
6804230000	Di pietre naturali	8	0	
6804300000	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	8	0	
6805100000	Applicati solamente su tessuto di materie tessili	8	0	
6805200000	Applicati solamente su carta o cartone	8	0	
6805300000	Applicati su altre materie	8	0	
6806101000	Lana di loppa, lana di scorie	8	0	
6806102000	Lana di roccia	8	3	
6806103000	Fibre ceramiche	8	0	
6806109000	Altri	8	0	
6806201000	Vermiculite espansa	8	5	
6806202000	Argille espanse	8	0	
6806204000	Perlite espansa	8	0	
6806209000	Altri	8	0	
6806901000	Materiali ignifughi	8	0	
6806909000	Altri	8	3	
6807100000	In rotoli	8	0	
6807900000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/347

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6808000000	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastre, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	8	0	
6809110000	Unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	8	0	
6809190000	Altri	8	0	
6809900000	Altri lavori	8	0	
6810111000	Blocchi	8	0	
6810112000	Mattoni	8	0	
6810191000	Tegole, quadrelli o piastrelle	8	0	
6810192000	Lastre	8	0	
6810193000	Tegole	8	0	
6810199000	Altri	8	0	
6810910000	Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile	8	0	
6810991000	Travi	8	0	
6810992000	Pali	8	0	
6810993000	Pali elettrici	8	0	
6810994000	Traverse ferroviarie	8	0	
6810995000	Tubazioni	8	0	
6810999000	Altri	8	0	
6811401010	Per tetti, soffitti, pareti o pavimenti	8	0	
6811401090	Altri	8	0	
6811402010	Per tetti, soffitti, pareti o pavimenti	8	0	
6811402090	Altri	8	0	
6811403000	Tubi, guaine ed accessori per tubazioni	8	0	
6811409010	Per tetti, soffitti, pareti o pavimenti	8	0	
6811409090	Altri	8	0	
6811810000	Lastre ondulate	8	0	
6811820000	Altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili	8	0	
6811830000	Tubi, guaine ed accessori per tubazioni	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6811890000	Altri lavori	8	0	
6812801000	Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	8	0	
6812802000	Carta, cartoni e feltri	8	0	
6812803000	Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	8	0	
6812809000	Altri	8	0	
6812910000	Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	8	0	
6812920000	Carta, cartoni e feltri	8	0	
6812930000	Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	8	0	
6812990000	Altri	8	0	
6813201010	Per automobili	8	0	
6813201090	Altri	8	0	
6813202010	Per automobili	8	0	
6813202090	Altri	8	0	
6813209010	Per automobili	8	3	
6813209090	Altri	8	3	
6813810000	Guarnizioni per freni	8	0	
6813891000	Guarnizioni per frizione	8	0	
6813899000	Altri	8	3	
6814100000	Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	8	0	
6814900000	Altri	8	0	
6815101000	Lavori di grafite, per usi diversi da quelli elettrici	8	0	
6815102000	Fibre di carbonio	8	0	
6815109000	Altri	8	0	
6815200000	Lavori di torba	8	0	
6815910000	Contenenti magnesite, dolomite o cromite	8	0	
6815990000	Altri	8	5	
6901001000	Mattoni	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/349

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6901002000	Lastre	8	0	
6901003000	Piastrelle	8	0	
6901009010	Piastre e pannelli	8	0	
6901009090	Altri	8	0	
6902100000	Contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)	8	5	
6902200000	Contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti	8	5	
6902901000	A base di carburo di silicio o zirconio	8	0	
6902909000	Altri	8	5	
6903101000	Storte	8	0	
6903102010	Destinati a forni per la produzione di wafer semiconduttori	3	0	
6903102090	Altri	8	0	
6903103000	Recipienti di reazione	8	0	
6903104000	Muffole	8	0	
6903105000	Tubetti	8	0	
6903106000	Tappi	8	0	
6903107000	Tubi e condotti	8	0	
6903108000	Barre	8	0	
6903109000	Altri	8	3	
6903201000	Storte	8	0	
6903202000	Crogioli	8	0	
6903203000	Recipienti di reazione	8	0	
6903204000	Muffole	8	0	
6903205000	Tubetti	8	0	
6903206000	Tappi	8	0	
6903207000	Tubi e condotti	8	0	
6903208000	Barre	8	0	
6903209000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6903901000	A base di carburo di silicio o zirconio	8	0	
6903909010	Storte	8	0	
6903909020	Crogioli	8	0	
6903909030	Recipienti di reazione	8	0	
6903909040	Muffole	8	0	
6903909050	Tubetti	8	0	
6903909060	Tappi	8	0	
6903909070	Tubi e condotti	8	0	
6903909080	Barre	8	0	
6903909090	Altri	8	5	
6904100000	Mattoni da costruzione	8	0	
6904900000	Altri	8	0	
6905100000	Tegole	8	0	
6905901000	Elementi di camini e condotte di fumo	8	0	
6905902000	Ornamenti architettonici	8	0	
6905909000	Altri	8	0	
6906001000	Tubi e grondaie	8	0	
6906002000	Accessori per tubazioni	8	0	
6907101000	Di porcellana	8	0	
6907109000	Altri	8	0	
6907901000	Di porcellana	8	0	
6907909000	Altri	8	0	
6908101000	Di porcellana	8	0	
6908109000	Altri	8	3	
6908901000	Di porcellana	8	5	
6908909000	Altri	8	5	
6909110000	Di porcellana	8	0	
6909120000	Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	8	0	
6909190000	Altri	8	0	
6909900000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/351

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
6910101000	Lavabi	8	0	
6910102000	Vasche da bagno	8	0	
6910103000	Tazze per gabinetti	8	0	
6910104000	Orinatori	8	0	
6910109000	Altri	8	3	
6910900000	Altri	8	3	
6911101000	Servizi da tè o da caffè	8	5	
6911102000	Scodelle e piatti	8	3	
6911109000	Altri	8	0	
6911901000	Oggetti per uso domestico	8	0	
6911902000	Articoli da toeletta	8	0	
6911909000	Altri	8	0	
6912001010	Servizi da tè o da caffè	8	3	
6912001020	Scodelle e piatti	8	3	
6912001090	Altri	8	5	
6912002000	Oggetti per uso domestico	8	0	
6912003000	Articoli da toeletta	8	0	
6912009000	Altri	8	0	
6913101000	Statue, statuette e busti	8	0	
6913109020	Vasellame ornamentale	8	0	
6913109090	Altri	8	0	
6913901000	Statue, statuette e busti	8	0	
6913909020	Vasellame ornamentale	8	0	
6913909090	Altri	8	3	
6914101000	Vasi da fiori	8	0	
6914109000	Altri	8	0	
6914901000	Vasi da fiori	8	0	
6914909000	Altri	8	0	
7001001000	Massa	5	0	
7001002000	Cascami e avanzi, residui	3	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7002100000	Biglie	8	0	
7002201000	Destinati alla fabbricazione di materiali di quarzo per semiconduttori	3	0	
7002209000	Altri	8	0	
7002311000	Destinati alla fabbricazione di materiali di quarzo per semiconduttori	3	3	
7002319000	Altri	8	3	
7002320000	Di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	8	0	
7002390000	Altri	8	0	
7003121000	Di spessore inferiore o uguale a 2 mm	8	0	
7003122000	Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm	8	0	
7003123000	Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm	8	0	
7003124000	Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm	8	0	
7003125000	Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm	8	0	
7003126000	Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm	8	0	
7003127000	Di spessore superiore a di 8 mm	8	0	
7003191000	Di spessore inferiore o uguale a 2 mm	8	0	
7003192000	Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm	8	0	
7003193000	Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm	8	0	
7003194000	Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm	8	0	
7003195000	Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm	8	0	
7003196000	Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm	8	0	
7003197000	Di spessore superiore a 8 mm	8	0	
7003200000	Lastre e fogli, armati	8	0	
7003300000	Profilati	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/353

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7004201000	Di spessore inferiore o uguale a 2 mm	8	0	
7004202000	Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm	8	0	
7004203000	Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm	8	0	
7004204000	Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm	8	0	
7004205000	Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm	8	0	
7004206000	Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm	8	0	
7004207000	Di spessore superiore a 8 mm	8	0	
7004901000	Di spessore inferiore o uguale a 2 mm	8	0	
7004902000	Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm	8	0	
7004903000	Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm	8	0	
7004904000	Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm	8	0	
7004905000	Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm	8	0	
7004906000	Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm	8	0	
7004907000	Di spessore superiore a 8 mm	8	0	
7005101000	Di spessore inferiore o uguale a 2 mm	8	3	
7005102000	Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm	8	0	
7005103000	Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm	8	0	
7005104000	Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm	8	0	
7005105000	Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm	8	0	
7005106000	Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm	8	0	
7005107000	Di spessore superiore a 8 mm	8	0	
7005211000	Di spessore inferiore o uguale a 2 mm	8	0	
7005212000	Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7005213000	Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm	8	0	
7005214000	Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm	8	0	
7005215000	Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm	8	0	
7005216000	Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm	8	0	
7005217000	Di spessore superiore a 8 mm	8	0	
7005291010	Per i dispositivi di visualizzazione al plasma	4	0	
7005291020	Per le maschere vergini utilizzate nella produzione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	3	0	
7005291030	Per i dispositivi di visualizzazione a diodo organico elettroluminescente	4	0	
7005291090	Altri	8	0	
7005292010	Per i dispositivi di visualizzazione al plasma	4	0	
7005292020	Per le maschere vergini utilizzate nella produzione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	3	0	
7005292030	Per i dispositivi di visualizzazione a diodo organico elettroluminescente	4	0	
7005292090	Altri	8	0	
7005293000	Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm	8	3	
7005294000	Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm	8	3	
7005295000	Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm	8	3	
7005296000	Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm	8	0	
7005297000	Di spessore superiore a 8 mm	8	0	
7005300000	Vetro armato	8	0	
7006001000	Per i dispositivi di visualizzazione al plasma	4	5	
7006002000	Per le maschere vergini utilizzate nella produzione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	3	5	
7006003000	Per i dispositivi di visualizzazione a diodo organico elettroluminescente	4	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/355

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7006009000	Altri	8	5	
7007110000	Di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	8	0	
7007190000	Altri	8	0	
7007210000	Di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	8	0	
7007290000	Altri	8	0	
7008000000	Vetri isolanti a pareti multiple	8	0	
7009100000	Specchi retrovisivi per veicoli	8	0	
7009910000	Non incorniciati	8	0	
7009920000	Incorniciati	8	0	
7010100000	Ampolle	8	0	
7010200000	Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	8	0	
7010900000	Altri	8	0	
7011100000	Per l'illuminazione elettrica	8	0	
7011201000	A colori	8	0	
7011209000	Altri	8	0	
7011900000	Altri	8	0	
7013100000	Oggetti di vetroceramica	8	0	
7013220000	Di cristallo al piombo	8	0	
7013280000	Altri	8	5	
7013330000	Di cristallo al piombo	8	0	
7013370000	Altri	8	5	
7013410000	Di cristallo al piombo	8	0	
7013420000	Di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	8	0	
7013490000	Altri	8	5	
7013910000	Di cristallo al piombo	8	0	
7013990000	Altri	8	0	
7014001000	Di fari e proiettori «sealed beam» (sigillati)	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7014009010	Vetriere per segnalazione	8	0	
7014009020	Elementi di ottica di vetro	8	5	
7015100000	Vetri da occhialeria medica	8	0	
7015901000	Per occhiali da sole	8	0	
7015902000	Vetri da orologeria e vetri analoghi	8	0	
7015909000	Altri	8	0	
7016100000	Cubi, tessere e altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	8	0	
7016901000	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggato a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione	8	0	
7016909010	Vetri riuniti in vetrate	8	0	
7016909020	Vetrate colorate	8	0	
7016909090	Altri	8	0	
7017100000	Di quarzo o di altra silice fusi	8	0	
7017200000	Di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	8	0	
7017900000	Altri	8	0	
7018101000	Perle	8	0	
7018102000	Imitazioni di perle fini o coltivate	8	0	
7018103000	Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)	8	0	
7018104000	Imitazioni di corallo	8	0	
7018109000	Altri	8	0	
7018200000	Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	8	0	
7018901000	Occhi di vetro, diversi da quelli per protesi	8	0	
7018909000	Altri	8	0	
7019110000	Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	8	0	
7019120000	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	8	0	
7019190000	Altri	8	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/357

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7019310000	Feltri (mats)	8	0	
7019320000	Veli	8	0	
7019390000	Altri	8	0	
7019400000	Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	8	0	
7019510000	Di larghezza non superiore a 30 cm	8	3	
7019520000	Di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	8	0	
7019590000	Altri	8	3	
7019901000	Lana di vetro	8	3	
7019909000	Altri	8	0	
7020001011	Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di wafer semiconduttori	0	0	
7020001012	Crogioli in quarzo per la produzione di wafer semiconduttori	3	0	
7020001013	Destinati alla fabbricazione di materiali di quarzo per semiconduttori	3	0	
7020001019	Altri	8	0	
7020001090	Altri	8	0	
7020009000	Altri	8	0	
7101101000	Gregge	8	0	
7101102000	Lavorate	8	0	
7101210000	Gregge	8	0	
7101220000	Lavorate	8	0	
7102100000	Non scelti	1	0	
7102210000	Greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	1	0	
7102290000	Altri	5	0	
7102310000	Greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	1	0	
7102390000	Altri	5	0	
7103100000	Gregge o semplicemente segate o sgrossate	1	0	
7103911000	Industriali	5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7103919010	Rubini	5	0	
7103919020	Zaffiri	5	0	
7103919030	Smeraldi	5	0	
7103991000	Industriali	5	0	
7103999010	Opale	5	0	
7103999020	Giada	5	0	
7103999030	Calcedonio	5	0	
7103999040	Cristallo di roccia	5	0	
7103999090	Altri	5	0	
7104100000	Quarzo piezoelettrico	5	0	
7104201000	Diamanti	5	0	
7104209000	Altri	5	0	
7104901010	Diamanti	5	0	
7104901020	Quarzo sintetico	5	0	
7104901090	Altri	5	0	
7104909010	Diamanti	5	0	
7104909090	Altri	5	0	
7105101000	Naturali	5	0	
7105102000	Sintetici	5	0	
7105901000	Di granato	5	0	
7105909000	Altri	5	0	
7106100000	Polveri	3	0	
7106911000	Contenenti almeno il 99,99 %, in peso, di argento	3	0	
7106919000	Altri	3	0	
7106921000	Barre, fili e profilati	3	0	
7106922000	Lastre, fogli e nastri	3	0	
7106923000	Fili	3	0	
7106929000	Altri	3	0	
7107001000	Barre, fili e profilati	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/359

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7107002000	Lastre, fogli e nastri	3	0	
7107003000	Fili	3	0	
7107004000	Tubi e profilati cavi	3	0	
7107009000	Altri	3	0	
7108110000	Polveri	3	0	
7108121000	Barre, lingotti e grani	3	0	
7108129000	Altri	3	0	
7108131010	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	3	0	
7108131090	Altri	3	0	
7108139010	Barre, fili e profilati	3	0	
7108139020	Lastre, fogli e nastri	3	0	
7108139090	Altri	3	0	
7108200000	Per uso monetario	0	0	
7109000000	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	3	0	
7110110000	Greggio o in polvere	3	0	
7110190000	Altri	3	0	
7110210000	Greggio o in polvere	3	0	
7110290000	Altri	3	0	
7110310000	Greggio o in polvere	3	0	
7110390000	Altri	3	0	
7110410000	Greggi o in polvere	3	0	
7110490000	Altri	3	0	
7111000000	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	3	0	
7112300000	Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria	2	0	
7112911000	Di residui	2	0	
7112919000	Altri	3	0	
7112921000	Di residui	2	0	
7112929000	Altri	3	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7112991000	Di residui	2	0	
7112992000	Di cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche	6,5	0	
7112999000	Altri	3	0	
7113110000	Di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	8	5	
7113191000	Di platino	8	3	
7113192000	D'oro	8	5	
7113199000	Altri	8	5	
7113201000	Placcati o ricoperti di platino	8	0	
7113202000	Placcati o ricoperti d'oro	8	3	
7113203000	Placcati o ricoperti d'argento	8	3	
7113209000	Altri	8	0	
7114111000	Per la tavola	8	0	
7114112000	Per la toletta	8	0	
7114113000	Per l'ufficio e la scrivania	8	0	
7114114000	Per fumatori	8	0	
7114119000	Altri	8	0	
7114191000	Per la tavola	8	0	
7114192000	Per la toletta	8	0	
7114193000	Per l'ufficio e la scrivania	8	0	
7114194000	Per fumatori	8	0	
7114199000	Altri	8	0	
7114201000	Per la tavola	8	0	
7114202000	Per la toletta	8	0	
7114203000	Per l'ufficio e la scrivania	8	0	
7114204000	Per fumatori	8	0	
7114209000	Altri	8	0	
7115100000	Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	8	0	
7115901010	Crogioli in platino	8	0	
7115901090	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/361

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7115909010	D'oro, compresi i metalli placcati o ricoperti d'oro	8	0	
7115909020	D'argento, compresi i metalli placcati o ricoperti d'oro	8	0	
7115909090	Altri	8	0	
7116101000	Di perle fini	8	0	
7116102000	Di perle coltivate	8	0	
7116201000	Industriali	8	0	
7116209010	Per l'ornamento personale	8	0	
7116209090	Altri	8	0	
7117110000	Gemelli e bottoni simili	8	0	
7117191000	Collane	8	0	
7117192000	Braccialetti	8	0	
7117193000	Orecchini	8	0	
7117194000	Fermagli	8	0	
7117195000	Anelli	8	0	
7117196000	Catene che servono all'ornamento personale	8	0	
7117199000	Altri	8	0	
7117900000	Altri	8	0	
7118100000	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro	0	0	
7118901000	Monete d'oro	0	0	
7118902000	Monete d'argento	0	0	
7118909000	Altre	0	0	
7201101000	Da fusione	0	0	
7201102000	Per la fabbricazione di acciaio	0	0	
7201109000	Altri	0	0	
7201200000	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	0	0	
7201501000	Ghise gregge legate	2	0	
7201502000	Ghise speculari	2	0	
7202110000	Contenente, in peso, più di 2 % di carbonio	5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7202190000	Altro	5	0	
7202210000	Contenente, in peso, più di 55 % di silicio	3	0	
7202291000	Contenente almeno 2 %, in peso, di magnesio	3	0	
7202299000	Altro	3	0	
7202300000	Ferro-silico-manganese	5	0	
7202410000	Contenente, in peso, più di 4 % di carbonio	3	0	
7202490000	Altri	3	0	
7202500000	Ferro-silico-cromo	3	0	
7202600000	Ferro-nichel	3	0	
7202700000	Ferro-molibdeno	3	0	
7202800000	Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	3	0	
7202910000	Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	3	0	
7202920000	Ferro-vanadio	3	0	
7202930000	Ferro-niobio	3	0	
7202991000	Ferro-fosforo (fosfuro di ferro) contenente almeno 15 %, in peso, di fosforo	3	0	
7202999000	Altri	3	0	
7203100000	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	0	0	
7203900000	Altri	1	0	
7204100000	Cascami e avanzi di ghisa	0	0	
7204210000	Di acciaio inossidabile	0	0	
7204290000	Altri	0	0	
7204300000	Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	0	0	
7204410000	Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti	0	0	
7204490000	Altri	0	0	
7204500000	Cascami lingottati	0	0	
7205101000	Graniglia sferica	5	0	
7205102000	Graniglia	5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/363

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7205109000	Altri	5	0	
7205210000	Di acciai legati	5	0	
7205290000	Altri	5	0	
7206100000	Lingotti	0	0	
7206900000	Altri	0	0	
7207111000	Blumi	0	0	
7207112000	Billette	0	0	
7207121000	Slebi	0	0	
7207122000	Bidoni	0	0	
7207190000	Altri	0	0	
7207201000	Blumi	0	0	
7207202000	Billette	0	0	
7207203000	Slebi	0	0	
7207204000	Bidoni	0	0	
7207209000	Altri	0	0	
7208101000	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0	0	
7208109000	Di spessore inferiore a 4,75 mm	0	0	
7208251000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7208259000	Altri	0	0	
7208261000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7208269000	Altri	0	0	
7208271000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7208279000	Altri	0	0	
7208361000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7208369000	Altri	0	0	
7208371000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7208379000	Altri	0	0	
7208381000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7208389000	Altri	0	0	
7208391000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7208399000	Altri	0	0	
7208400000	Non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0	0	
7208511000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7208519000	Altri	0	0	
7208521000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7208529000	Altri	0	0	
7208531000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7208539000	Altri	0	0	
7208541000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7208549000	Altri	0	0	
7208900000	Altri	0	0	
7209151000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7209159000	Altri	0	0	
7209161000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7209169000	Altri	0	0	
7209171000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7209179000	Altri	0	0	
7209181000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7209189000	Altri	0	0	
7209251000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7209259000	Altri	0	0	
7209261000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7209269000	Altri	0	0	
7209271000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/365

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7209279000	Altri	0	0	
7209281000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7209289000	Altri	0	0	
7209900000	Altri	0	0	
7210110000	Di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	0	0	
7210120000	Di spessore inferiore a 0,5 mm	0	0	
7210200000	Piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	0	0	
7210301000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7210309000	Altri	0	0	
7210410000	Ondulati	0	0	
7210491010	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7210491090	Altri	0	0	
7210499010	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7210499090	Altri	0	0	
7210500000	Rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	0	0	
7210610000	Rivestiti di leghe di alluminio-zinco	0	0	
7210690000	Altri	0	0	
7210700000	Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	0	0	
7210901000	Nichelati	0	0	
7210902000	Ramati	0	0	
7210909000	Altri	0	0	
7211130000	Laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	0	0	
7211141000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7211149000	Altri	0	0	
7211191000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7211199000	Altri	0	0	
7211231000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7211239000	Altri	0	0	
7211291000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7211299000	Altri	0	0	
7211901000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7211909000	Altri	0	0	
7212101000	Di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	0	0	
7212102000	Di spessore inferiore a 0,5 mm	0	0	
7212201000	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7212209000	Altri	0	0	
7212301010	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7212301090	Altri	0	0	
7212309010	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7212309090	Altri	0	0	
7212400000	Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	0	0	
7212501000	Nichelati	0	0	
7212502000	Ramati	0	0	
7212509000	Altri	0	0	
7212600000	Placcati	0	0	
7213100000	Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	0	0	
7213200000	Altri, di acciai automatici	0	0	
7213911010	Contenenti, in peso, almeno 0,25 % di carbonio	0	0	
7213911090	Altri	0	0	
7213919000	Altri	0	0	
7213991010	Contenenti, in peso, almeno 0,25 % di carbonio	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/367

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7213991090	Altri	0	0	
7213999000	Altri	0	0	
7214100000	Fucinate	0	0	
7214201000	Tondino per cemento armato	0	0	
7214209000	Altri	0	0	
7214300000	Altre, di acciai automatici	0	0	
7214910000	Di sezione trasversale rettangolare	0	0	
7214991000	Contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	0	0	
7214999000	Altri	0	0	
7215100000	Di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	0	0	
7215500000	Altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	0	0	
7215900000	Altre	0	0	
7216101000	Profilati ad U	0	0	
7216102000	Profilati ad I	0	0	
7216103000	Profilati ad H	0	0	
7216210000	Profilati a L	0	0	
7216220000	Profilati a T	0	0	
7216310000	Profilati ad U	0	0	
7216320000	Profilati ad I	0	0	
7216333000	Di altezza inferiore a 300 mm	0	0	
7216334000	Di altezza uguale o superiore a 300 mm, ed inferiore o uguale a 600 mm	0	0	
7216335000	Di altezza superiore a 600 mm	0	0	
7216401000	Profilati a L	0	0	
7216402000	Profilati a T	0	0	
7216500000	Altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo	0	0	
7216610000	Ottenuti da prodotti laminati piatti	0	0	
7216690000	Altri	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7216910000	Ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti	0	0	
7216990000	Altri	0	0	
7217100000	Non rivestiti, anche lucidati	0	0	
7217200000	Zincati	0	0	
7217301000	Ramati	0	0	
7217309000	Altri	0	0	
7217900000	Altri	0	0	
7218101000	Lingotti	0	0	
7218109000	Altri	0	0	
7218911000	Slebi	0	0	
7218912000	Bidoni	0	0	
7218919000	Altri	0	0	
7218991000	Blumi	0	0	
7218992000	Billette	0	0	
7218999000	Altri	0	0	
7219111000	Della serie al nichel, contenenti nickel, anche con altri elementi	0	0	
7219119000	Altri	0	0	
7219121000	Della serie al nichel, contenenti nickel, anche con altri elementi	0	0	
7219129000	Altri	0	0	
7219131000	Della serie al nichel, contenenti nickel, anche con altri elementi	0	0	
7219139000	Altri	0	0	
7219141000	Della serie al nichel, contenenti nickel puro o con altri elementi	0	0	
7219149000	Altri	0	0	
7219211000	Della serie al nichel, contenenti nickel, anche con altri elementi	0	0	
7219219000	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/369

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7219221000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7219229000	Altri	0	0	
7219231000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7219239000	Altri	0	0	
7219241000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7219249000	Altri	0	0	
7219310000	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0	0	
7219321000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7219329000	Altri	0	0	
7219331000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7219339000	Altri	0	0	
7219341000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7219349000	Altri	0	0	
7219351000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7219359000	Altri	0	0	
7219900000	Altri	0	0	
7220111000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7220119000	Altri	0	0	
7220121000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7220129000	Altri	0	0	
7220201000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7220209000	Altri	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7220901000	Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi	0	0	
7220909000	Altri	0	0	
7221000000	Vergella o bordone di acciai inossidabili	0	0	
7222110000	Di sezione circolare	0	0	
7222190000	Altri	0	0	
7222200000	Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo	0	0	
7222300000	Altre barre	0	0	
7222400000	Profilati	0	0	
7223000000	Fili di acciai inossidabili	0	0	
7224101000	Lingotti	0	0	
7224109000	Altri	0	0	
7224901000	Blumi	0	0	
7224902000	Billette	0	0	
7224903000	Slebi	0	0	
7224904000	Bidoni	0	0	
7224909000	Altri	0	0	
7225110000	A grani orientati	0	0	
7225190000	Altri	0	0	
7225301000	Di acciai rapidi	0	0	
7225309010	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7225309090	Altri	0	0	
7225401000	Di acciai rapidi	0	0	
7225409010	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa	0	0	
7225409090	Altri	0	0	
7225501000	Di acciai rapidi	0	0	
7225509000	Altri	0	0	
7225911000	Di acciai rapidi	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/371

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7225919010	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7225919090	Altri	0	0	
7225921000	Di acciai rapidi	0	0	
7225929011	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7225929019	Altri	0	0	
7225929091	Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa	0	0	
7225929099	Altri	0	0	
7225991000	Di acciai rapidi	0	0	
7225999000	Altri	0	0	
7226110000	A grani orientati	0	0	
7226190000	Altri	0	0	
7226200000	Di acciai rapidi	0	0	
7226910000	Semplicemente laminati a caldo	0	0	
7226920000	Semplicemente laminati a freddo	0	0	
7226991000	Fogli sottili di acciaio legato amorfo di spessore inferiore o uguale a 100 µm	0	0	
7226992000	Zincati elettroliticamente	0	0	
7226993000	Zincati con altri procedimenti	0	0	
7226999000	Altri	0	0	
7227100000	Di acciai rapidi	0	0	
7227200000	Di acciai silico-manganese	0	0	
7227901000	Di acciaio resistente al calore	0	0	
7227909000	Altri	0	0	
7228100000	Barre di acciai rapidi	0	0	
7228200000	Barre di acciai silico-manganese	0	0	
7228300000	Altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo	0	0	
7228400000	Altre barre, semplicemente fucinate	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7228500000	Altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	0	0	
7228600000	Altre barre	0	0	
7228700000	Profilati	0	0	
7228800000	Barre forate per la perforazione	0	0	
7229200000	Di acciai silico-manganese	0	0	
7229901010	Di acciai rapidi	0	0	
7229901090	Altri	0	0	
7229902010	Di acciai rapidi	0	0	
7229902090	Altri	0	0	
7229909010	Di acciai rapidi	0	0	
7229909090	Altri	0	0	
7301101000	Ad U	0	0	
7301109000	Altri	0	0	
7301201000	Profilati ad U	0	0	
7301202000	Profilati ad H	0	0	
7301203000	Profilati ad I	0	0	
7301209000	Altri	0	0	
7302101010	Trattate termicamente	0	0	
7302101090	Altri	0	0	
7302102010	Trattate termicamente	0	0	
7302102090	Altri	0	0	
7302103010	Trattate termicamente	0	0	
7302103090	Altri	0	0	
7302104010	Trattate termicamente	0	0	
7302104090	Altre	0	0	
7302300000	Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	8	0	
7302400000	Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	0	0	
7302900000	Altri	0	0	
7303001010	Di ghisa duttile	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/373

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7303001090	Altri	8	0	
7303002000	Profilati cavi	8	0	
7304110000	Di acciaio inossidabile	0	0	
7304190000	Altri	0	0	
7304220000	Aste di perforazione di acciai inossidabili	0	0	
7304230000	Altre aste di perforazione	0	0	
7304240000	Altri, di acciai inossidabili	0	0	
7304290000	Altri	0	0	
7304310000	Trafilati o laminati a freddo	0	0	
7304390000	Altri	0	0	
7304410000	Trafilati o laminati a freddo	0	0	
7304490000	Altri	0	0	
7304510000	Trafilati o laminati a freddo	0	0	
7304590000	Altri	0	0	
7304900000	Altri	0	0	
7305111000	Con diametro esterno superiore a 406,4 mm, ma inferiore o uguale a 1 422,4 mm	0	0	
7305112000	Con diametro esterno superiore a 1 422,4 mm	0	0	
7305120000	Saldatai longitudinalmente, altri	0	0	
7305190000	Altri	0	0	
7305200000	Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	0	0	
7305311000	Saldatai ad arco sommerso	0	0	
7305312000	Saldatai per resistenza elettrica	0	0	
7305319000	Altri	0	0	
7305390000	Altri	0	0	
7305900000	Altri	0	0	
7306110000	Saldatai, di acciai inossidabili	0	0	
7306190000	Altri	0	0	
7306211000	Tubi di rivestimento	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7306212000	Tubi di produzione	0	0	
7306291000	Tubi di rivestimento	0	0	
7306292000	Tubi di produzione	0	0	
7306301010	Galvanizzati (allo zinco)	0	0	
7306301020	Rivestiti di metalli diversi dallo zinco	0	0	
7306301030	Rivestiti di non metalli	0	0	
7306301090	Altri	0	0	
7306302010	Galvanizzati (allo zinco)	0	0	
7306302020	Rivestiti di metalli diversi dallo zinco	0	0	
7306302030	Rivestiti di non metalli	0	0	
7306302090	Altri	0	0	
7306401000	Con diametro esterno superiore a 114,3 mm	0	0	
7306402000	Con diametro esterno inferiore o uguale a 114,3 mm	0	0	
7306500000	Altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati	0	0	
7306611010	Di zinco galvanizzato	0	0	
7306611090	Altri	0	0	
7306612000	Di acciaio inossidabile	0	0	
7306613000	Di altri acciai legati	0	0	
7306691010	Di zinco galvanizzato	0	0	
7306691090	Altri	0	0	
7306692000	Di acciaio inossidabile	0	0	
7306693000	Di altri acciai legati	0	0	
7306901000	Tubi d'acciaio a doppia parete	0	0	
7306909000	Altri	0	0	
7307110000	Di ghisa non malleabile	8	0	
7307190000	Altri	8	0	
7307210000	Flange	8	0	
7307221000	Manicotti filettati, di acciaio inossidabile	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/375

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7307229000	Altri	8	0	
7307230000	Accessori da saldare testa a testa	8	0	
7307290000	Altri	8	0	
7307910000	Flange	8	0	
7307921000	Manicotti filettati, di ferro o acciaio	0	0	
7307929000	Altri	8	0	
7307930000	Accessori da saldare testa a testa	8	0	
7307991000	Filettati, anche rivestiti	8	3	
7307999000	Altri	8	3	
7308100000	Ponti ed elementi di ponti	0	0	
7308200000	Torri e piloni	8	0	
7308300000	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	8	0	
7308400000	Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature	8	0	
7308901000	Porte di cariche o chiuse	0	0	
7308909000	Altri	0	0	
7309000000	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	8	0	
7310100000	Di capacità uguale o superiore a 50 litri	8	0	
7310210000	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura	8	0	
7310290000	Altri	8	0	
7311001000	Di capacità inferiore o uguale a 30 litri	8	0	
7311002000	Di capacità superiore a 30 litri, ma inferiore o uguale a 100 litri	8	0	
7311003000	Di capacità superiore a 100 litri	8	0	
7312101011	Muniti di accessori o foggiate in articoli	0	0	
7312101019	Altri	0	0	
7312101091	Muniti di accessori o foggiate in articoli	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7312101092	Fili di acciaio per pneumatici	0	0	
7312101099	Altri	0	0	
7312102011	Muniti di accessori o foggianti in articoli	0	0	
7312102019	Altri	0	0	
7312102091	Muniti di accessori o foggianti in articoli	0	0	
7312102092	Fili di acciaio per pneumatici	0	0	
7312102099	Altri	0	0	
7312900000	Altri	0	0	
7313001000	Rovi artificiali di ferro o di acciaio	0	0	
7313009000	Altri	0	0	
7314120000	Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	0	0	
7314140000	Altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	0	0	
7314190000	Altri	0	0	
7314200000	Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm ²	0	0	
7314310000	Zincate	0	0	
7314390000	Altre	0	0	
7314410000	Zincate	0	0	
7314420000	Ricoperte di materie plastiche	0	0	
7314490000	Altre	0	0	
7314500000	Lamiere e lastre, incise e stirate	0	0	
7315110000	Catene a rulli	8	0	
7315120000	Altre catene	8	0	
7315190000	Parti	8	0	
7315200000	Catene antisdrucchiolevoli	8	0	
7315810000	Catene a maglie con traversino	8	0	
7315820000	Altre catene, a maglie saldate	8	0	
7315890000	Altre	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/377

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7315900000	Altre parti	8	0	
7316001000	Ancore e ancorotti	8	0	
7316002000	Parti	8	0	
7317001011	Rivestiti o verniciati	0	0	
7317001019	Altri	0	0	
7317001021	Rivestiti o verniciati	0	0	
7317001029	Altri	0	0	
7317002000	Chiodi	0	0	
7317003000	Puntine da disegno e puntine per bacheca	0	0	
7317004000	Rampini	0	0	
7317005000	Graffette ondulate o smussate	0	0	
7317009000	Altri	0	0	
7318110000	Tirafondi	8	0	
7318120000	Altre viti per legno	8	0	
7318130000	Ganci a vite e viti ad occhio	8	0	
7318140000	Viti autofilettanti	8	0	
7318151000	Viti da ferro	8	0	
7318152000	Bulloni	8	0	
7318153000	Bulloni e dadi	8	0	
7318159000	Altri	8	0	
7318160000	Dadi	8	0	
7318190000	Altri	8	0	
7318210000	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	8	0	
7318220000	Altre rondelle	8	0	
7318230000	Ribadini	8	0	
7318240000	Copiglie, pernotti e chiavette	8	0	
7318290000	Altri	8	0	
7319200000	Spilli di sicurezza	8	0	
7319300000	Altri spilli	8	0	
7319901010	Aghi da cucire	8	0	
7319901020	Aghi da rammendo	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7319901090	Altri	8	0	
7319909000	Altri	8	0	
7320101000	Molle a balestra da automobile	8	0	
7320102000	Molle a balestra per locomotive e materiale rotabile ferroviario	8	0	
7320109000	Altre	8	0	
7320201000	Per automobili	8	3	
7320202000	Per ammortizzatori	8	0	
7320203000	Per gli organi di repulsione su accoppiatori per materiale rotabile	8	0	
7320204000	Per lavori di tappezzeria	8	0	
7320209000	Altre	8	0	
7320901000	Molle a spirali piatte	8	0	
7320909000	Altre molle	8	0	
7321110000	A combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	8	0	
7321120000	A combustibili liquidi	8	0	
7321190000	Altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	8	0	
7321810000	A combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	8	0	
7321820000	A combustibili liquidi	8	0	
7321890000	Altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	8	0	
7321900000	Parti	8	0	
7322111000	Radiatori	8	0	
7322112000	Parti	8	0	
7322191000	Radiatori	8	0	
7322192000	Parti	8	0	
7322901000	Collettori solari e loro parti	8	0	
7322909010	Generatori di aria calda	8	0	
7322909020	Distributori di aria calda	8	0	
7322909030	Parti	8	0	
7323100000	Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/379

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7323910000	Di ghisa, non smaltati	8	0	
7323920000	Di ghisa smaltati	8	3	
7323930000	Di acciai inossidabili	8	0	
7323940000	Di ferro o acciaio, smaltati	8	3	
7323990000	Altri	8	0	
7324101000	Acquai	8	0	
7324102000	Lavabi	8	0	
7324210000	Di ghisa, anche smaltate	8	0	
7324291000	Di acciai inossidabili	8	0	
7324299000	Altri	8	0	
7324901000	WC monoblocco	8	0	
7324908000	Altri	8	0	
7324909000	Parti	8	0	
7325100000	Di ghisa non malleabile	8	0	
7325910000	Palle ed oggetti simili per mulini	8	0	
7325991000	Di ghisa	8	0	
7325992000	Di acciaio colato	8	0	
7325993000	Di acciai legati	8	0	
7325999000	Altri	8	0	
7326110000	Palle ed oggetti simili per mulini	8	0	
7326190000	Altri	8	0	
7326200000	Lavori di fili di ferro o acciaio	8	0	
7326901000	Bobine da macchine tessili	8	0	
7326909000	Altri	8	0	
7401001000	Metalline cuprifere	0	0	
7401002000	Rame da cementazione (precipitato di rame)	0	0	
7402001000	Rame non raffinato	0	0	
7402002000	Anodi di rame per raffinazione elettrolitica	0	0	
7403110000	Catodi e sezioni di catodi	3	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7403120000	Barre da filo (Wire-bars)	5	0	
7403130000	Billette	5	0	
7403191000	Slebi	5	0	
7403192000	Lingotti	5	0	
7403199000	Altri	5	0	
7403210000	Leghe a base di rame-zinco (ottone)	5	0	
7403220000	Leghe a base di rame-stagno (bronzo)	5	0	
7403291010	Leghe a base di rame-nichel (cupronichel)	5	0	
7403291020	Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)	5	0	
7403299000	Altri	5	0	
7404000000	Cascami e avanzi di rame	0	0	
7405000000	Leghe madri di rame	5	0	
7406100000	Polveri a struttura non lamellare	8	5	
7406201000	Polveri a struttura lamellare	8	5	
7406202000	Pagliette	8	0	
7407100000	Di rame raffinato	8	0	
7407210000	Di leghe a base di rame-zinco (ottone)	8	0	
7407291000	Di leghe a base di rame-stagno (bronzo)	8	0	
7407292010	Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel)	8	0	
7407292020	Di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)	8	0	
7407299000	Altri	8	0	
7408110000	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	8	5	
7408190000	Altri	8	3	
7408210000	Di leghe a base di rame-zinco (ottone)	8	0	
7408221000	Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel)	8	5	
7408222000	Di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)	8	3	
7408291000	Di leghe a base di rame-stagno (bronzo)	8	0	
7408299000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/381

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7409111000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	5	5	
7409119000	Altri	8	5	
7409191000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	5	5	
7409199000	Altri	8	3	
7409211000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	5	0	
7409219000	Altri	8	0	
7409291000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	5	5	
7409299000	Altri	8	7	
7409311000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	5	0	
7409319000	Altri	8	5	
7409391000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	5	0	
7409399000	Altri	8	0	
7409401010	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	5	0	
7409401090	Altri	8	5	
7409402010	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	5	0	
7409402090	Altri	8	0	
7409901000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	5	5	
7409909000	Altri	8	0	
7410110000	Di rame raffinato	8	5	
7410120000	Di leghe di rame	8	5	
7410211000	Adatti alla produzione di schede di circuiti stampati	8	0	
7410219000	Altri	8	0	
7410221000	Adatti alla produzione di schede di circuiti stampati	8	0	
7410229000	Altri	8	0	
7411100000	Di rame raffinato	8	3	
7411210000	Di leghe a base di rame-zinco (ottone)	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7411221000	Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel)	8	5	
7411222000	Di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)	8	3	
7411291000	Di leghe a base di rame-stagno (bronzo)	8	0	
7411299000	Altri	8	0	
7412100000	Di rame raffinato	3	0	
7412200000	Di leghe di rame	3	0	
7413000000	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità	3	0	
7415101000	Laminati, rivestiti o ricoperti di metalli preziosi	8	0	
7415109000	Altri	8	0	
7415210000	Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	8	0	
7415290000	Altri	8	0	
7415330000	Viti; bulloni e dadi	8	0	
7415390000	Altri	8	0	
7418110000	Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	8	0	
7418191000	Oggetti per la tavola e la cucina	8	0	
7418192010	Collettori solari per usi domestici, non elettrici	5	0	
7418192090	Altri	8	0	
7418199010	Dei collettori solari per usi domestici, non elettrici	5	0	
7418199090	Altri	8	0	
7418201000	Oggetti di igiene o da toilette	8	0	
7418202000	Parti	8	0	
7419101000	Catene e catenelle	8	0	
7419102000	Parti	8	0	
7419910000	Colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	0	0	
7419991010	Tele metalliche	8	0	
7419991090	Altri	8	0	
7419992000	Molle di rame	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/383

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7419999000	Altri	8	0	
7501100000	Metalline di nichel	0	0	
7501201010	Contenenti, in peso, 88 % o più di nichel	2	0	
7501201090	Altri	0	0	
7501209010	Contenenti, in peso, 88 % o più di nichel	2	0	
7501209090	Altri	0	0	
7502101000	Catodi	3	0	
7502109000	Altri	3	0	
7502200000	Leghe di nichel	3	0	
7503000000	Cascami e avanzi rottami di nichel	0	0	
7504001000	Polveri	5	0	
7504002000	Pagliette	5	0	
7505110000	Di nichel non legato	5	0	
7505120000	Di leghe di nichel	5	0	
7505210000	Di nichel non legato	5	0	
7505220000	Di leghe di nichel	5	0	
7506101000	Lamiere, nastri e fogli	5	0	
7506102000	Nastri sottili	5	0	
7506201000	Lamiere, nastri e fogli	5	0	
7506202000	Nastri sottili	5	0	
7507110000	Di nichel non legato	8	0	
7507120000	Di leghe di nichel	8	0	
7507200000	Accessori per tubi	8	0	
7508100000	Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	8	0	
7508901000	Anodi per galvanotecnica	8	0	
7508909000	Altri	8	0	
7601100000	Alluminio non legato	1	0	
7601201000	Lega per fusione	1	0	
7601202000	Billette	3	0	
7601209000	Altri	1	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7602000000	Cascami e avanzi di alluminio	0	0	
7603100000	Polveri a struttura non lamellare	8	5	
7603201000	Polveri	8	3	
7603202000	Pagliette	8	0	
7604101000	Barre	8	3	
7604102010	Profilati cavi	8	0	
7604102090	Altri	8	3	
7604210000	Profilati cavi	8	0	
7604291000	Barre	8	3	
7604299000	Altri profilati	8	0	
7605110000	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	8	0	
7605190000	Altri	8	0	
7605210000	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	8	3	
7605290000	Altri	8	0	
7606111000	Contenenti, in peso, almeno 99,99 % di alluminio	8	3	
7606119000	Altri	8	3	
7606120000	Di leghe di alluminio	8	3	
7606911000	Contenenti, in peso, almeno 99,99 % di alluminio	8	0	
7606919000	Altri	8	0	
7606920000	Di leghe di alluminio	8	3	
7607111000	Contenenti, in peso, almeno 99,99 % di alluminio	8	0	
7607119000	Altri	8	0	
7607191000	Contenenti, in peso, almeno 99,99 % di alluminio	8	0	
7607199000	Altri	8	0	
7607201000	Contenenti, in peso, almeno 99,99 % di alluminio	8	0	
7607209000	Altri	8	0	
7608100000	Di alluminio non legato	8	0	
7608200000	Di leghe di alluminio	8	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/385

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7609000000	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	8	3	
7610100000	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	8	0	
7610901000	Strutture	8	0	
7610908000	Altri	8	3	
7610909000	Parti	8	5	
7611000000	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	8	0	
7612100000	Astucci tubolari flessibili	8	0	
7612901000	Astucci tubolari rigidi	8	0	
7612909010	Di capacità inferiore a 1 litro	8	0	
7612909020	Di capacità uguale o superiore a 1 litro, ma inferiore a 20 litri	8	3	
7612909030	Di capacità uguale o superiore a 20 litri	8	0	
7613001000	Per gas compressi	8	0	
7613002000	Per gas liquefatti	8	0	
7614100000	Con anima di acciaio	8	0	
7614900000	Altri	8	0	
7615110000	Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	8	0	
7615191000	Collettori solari e loro parti	5	3	
7615192000	Oggetti per la tavola e la cucina	8	0	
7615193000	Altri oggetti per uso domestico	8	0	
7615199000	Parti	8	0	
7615201000	Oggetti di igiene o da toilette	8	0	
7615202000	Parti	8	0	
7616100000	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 83.05), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chavette, rondelle ed oggetti simili	8	0	
7616910000	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7616991000	Bobine	8	0	
7616999010	Sacchetti di alluminio	8	0	
7616999020	Manopole di alluminio	8	0	
7616999090	Altri	8	0	
7801101000	Contenente, in peso, 99,99 % o più di piombo	3	0	
7801109000	Altro	3	0	
7801910000	Contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso	3	0	
7801991000	Piombo non raffinato	1	0	
7801992010	Leghe di piombo-stagno	3	0	
7801992090	Altro	3	0	
7802000000	Cascami e avanzi di piombo	0	0	
7804111000	Fogli e nastri	8	0	
7804112000	Nastri sottili	8	0	
7804190000	Altri	8	0	
7804201000	Polveri	8	0	
7804202000	Pagliette	8	0	
7806001000	Contenitori in piombo	8	0	
7806002000	Anodi per galvanotecnica	8	0	
7806003010	Barre	8	0	
7806003020	Profilati	8	0	
7806003030	Fili	8	0	
7806004010	Tubi	8	0	
7806004020	Accessori per tubi	8	0	
7806009000	Altri	8	0	
7901110000	Contenenti, in peso, 99,99 % o più di zinco	3	0	
7901120000	Contenenti, in peso, meno di 99,99 % di zinco	3	0	
7901201000	Leghe di alluminio-zinco	3	0	
7901202000	Leghe di rame-zinco	3	0	
7901209000	Altre	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/387

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
7902000000	Cascami e avanzi di zinco	0	0	
7903100000	Zinco polverizzato	8	0	
7903901000	Polveri	8	0	
7903902000	Pagliette	8	0	
7904001000	Barre	8	0	
7904002000	Profilati	8	0	
7904003000	Fili	8	0	
7905001000	Lamiere, fogli e nastri	8	0	
7905002000	Nastri sottili	8	0	
7907001000	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati per l'edilizia	8	0	
7907002010	Tubi	8	0	
7907002020	Accessori per tubi	8	0	
7907009010	Anodi per galvanotecnica	8	0	
7907009090	Altri	8	0	
8001100000	Stagno non legato	3	0	
8001200000	Leghe di stagno	3	0	
8002000000	Cascami e avanzi di stagno	0	0	
8003001010	Non legati	8	0	
8003001090	Altri	8	0	
8003002010	Non legati	8	0	
8003002090	Altri	8	0	
8007001000	Anodi per galvanotecnica	8	0	
8007002000	Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm	8	0	
8007003010	Nastri sottili	8	0	
8007003021	Polveri	8	0	
8007003022	Pagliette	8	0	
8007004000	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	8	0	
8007009000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8101100000	Polveri	3	0	
8101940000	Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	3	0	
8101961000	Filamenti di tungsteno avvolti a spirale per lampade elettriche o elettroniche	8	0	
8101969000	Altri	8	0	
8101970000	Cascami e avanzi	0	0	
8101991010	Barre	8	0	
8101991020	Profilati	8	0	
8101991030	Lamiere, fogli e nastri	8	0	
8101991040	Nastri sottili	8	0	
8101999000	Altri	8	0	
8102100000	Polveri	3	0	
8102940000	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	3	0	
8102951000	Barre	8	0	
8102952000	Profilati	8	0	
8102953000	Lamiere, fogli e nastri	8	0	
8102954000	Nastri sottili	8	0	
8102961000	Filamenti di tungsteno avvolti a spirale per lampade elettriche o elettroniche	8	0	
8102969000	Altri	8	0	
8102970000	Cascami e avanzi	0	0	
8102990000	Altri	8	0	
8103201000	Greggi	3	0	
8103202000	Polveri	3	0	
8103300000	Cascami e avanzi	0	0	
8103900000	Altri	8	0	
8104110000	Contenenti almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	3	0	
8104190000	Altri	3	0	
8104200000	Cascami e avanzi	0	0	
8104301000	Trucioli, torniture e granelli	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/389

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8104302000	Polveri	8	0	
8104901000	Barre	8	0	
8104909000	Altri	8	0	
8105201000	Cobalto greggio	3	0	
8105202000	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto	3	0	
8105203000	Polveri	3	0	
8105300000	Cascami e avanzzi	3	0	
8105900000	Altri	3	0	
8106001010	Bismuto greggio	3	0	
8106001020	Cascami e avanzzi	3	0	
8106001030	Polveri	3	0	
8106009000	Altri	3	0	
8107201000	Cadmio greggio	3	0	
8107202000	Polveri	3	0	
8107300000	Cascami e avanzzi	3	0	
8107900000	Altri	3	0	
8108201000	Greggi	3	0	
8108202000	Polveri	3	0	
8108300000	Cascami e avanzzi	3	0	
8108901000	Lastre e nastri	8	0	
8108902000	Tubi	8	0	
8108909000	Altri	8	0	
8109201000	Greggi	3	0	
8109202000	Polveri	3	0	
8109300000	Cascami e avanzzi	3	0	
8109901010	Tubi	0	0	
8109901020	Lamiere, fogli e nastri	0	0	
8109901030	Barre	0	0	
8109901090	Altri	0	0	
8109909000	Altri	3	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8110100000	Antimonio greggio; polveri	3	0	
8110200000	Cascami e avanzzi	3	0	
8110900000	Altri	3	0	
8111000000	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzzi	3	0	
8112120000	Greggio; polveri	3	0	
8112130000	Cascami e avanzzi	3	0	
8112190000	Altri	3	0	
8112210000	Greggio; polveri	3	0	
8112220000	Cascami e avanzzi	3	0	
8112290000	Altri	3	0	
8112510000	Greggio; polveri	3	0	
8112520000	Cascami e avanzzi	3	0	
8112590000	Altri	3	0	
8112921000	Germanio	3	0	
8112922000	Vanadio	3	0	
8112929000	Altri	3	0	
8112991000	Germanio	3	0	
8112992000	Vanadio	3	0	
8112999000	Altri	3	0	
8113000000	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzzi	3	0	
8201100000	Vanghe e pale	8	0	
8201200000	Forche	8	0	
8201300000	Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	8	0	
8201400000	Asce, roncole e simili utensili taglienti	8	0	
8201500000	Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano	8	0	
8201600000	Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	8	0	
8201901000	Falci e falcetti	8	0	
8201902000	Coltelli da fieno o da paglia	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/391

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8201903000	Cunei	8	0	
8201909000	Altri	8	0	
8202101000	Per il legno	8	0	
8202102000	Per metalli	8	0	
8202109000	Altri	8	0	
8202200000	Lame di seghe a nastro	8	0	
8202310000	Con parte operante di acciaio	8	3	
8202391000	Con parte operante di carburo di tungsteno	8	0	
8202392000	Con parte operante di diamante	8	0	
8202393000	Con parte operante di altre materie	8	0	
8202399000	Parti	8	0	
8202400000	Catene di seghe dette «taglienti»	8	0	
8202911000	Lame per seghe ad archetto	8	0	
8202919000	Altre	8	0	
8202990000	Altre	8	0	
8203101000	Per lame di seghe	8	0	
8203109000	Altri	8	0	
8203201000	Pinze (anche taglienti)	8	0	
8203202000	Tenaglie	8	0	
8203203000	Pinzette e pinze per depilare	8	0	
8203204000	Cavachiodi	8	0	
8203209000	Altri	8	0	
8203300000	Cesoie per metalli ed utensili simili	8	0	
8203401000	Tagliatubi	8	0	
8203402000	Tagliabulloni	8	0	
8203403000	Foratoi	8	0	
8203409000	Altri	8	3	
8204110000	Ad apertura fissa	8	0	
8204120000	Ad apertura variabile	8	0	
8204200000	Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8205101000	Per forare	8	0	
8205102000	Per filettare	8	0	
8205103000	Per maschiare	8	0	
8205109000	Altri	8	0	
8205200000	Martelli e mazze	8	0	
8205300000	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	8	0	
8205400000	Cacciaviti	8	0	
8205510000	Utensili per uso domestico	8	0	
8205591000	Diamanti tagliavetro	8	0	
8205592000	Ferri per brasare	8	0	
8205593000	Pistole per ingrassaggio	8	0	
8205595000	Utensili per l'industria estrattiva e per i lavori pubblici	8	0	
8205596000	Utensili per cementisti e pittori	8	0	
8205597000	Utensili per orologiai	8	0	
8205599000	Altri	8	3	
8205600000	Lampade per saldare e simili	8	0	
8205701000	Morse	8	0	
8205702000	Sergenti	8	0	
8205709000	Altri	8	0	
8205801000	Incudini	8	0	
8205802000	Fucine portatili	8	0	
8205803000	Mole con sostegno, a mano o a pedale	8	0	
8205809000	Altri	8	0	
8205900000	Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci	8	0	
8206000000	Utensili compresi in almeno due delle voci da 82.02 a 82.05, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	8	0	
8207130000	Con parte operante di cermet	8	0	
8207191000	Con parte operante di altre materie	8	0	
8207199000	Parti	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/393

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8207201000	Per trafilare	8	0	
8207202000	Per estrarre	8	0	
8207301000	Per imbutire	8	0	
8207302000	Per stampare	8	0	
8207303000	Per punzonare	8	0	
8207309000	Altri	8	0	
8207401000	Per maschiare	8	0	
8207402000	Per filettare	8	0	
8207409000	Altri	8	0	
8207501010	Di acciai rapidi	8	0	
8207501090	Altri	8	5	
8207502000	Punte da girabacchino	8	0	
8207509000	Altri	8	5	
8207601000	Alesatoi	8	0	
8207602000	Utensili per lappare	8	0	
8207603000	Brocche o spine	8	0	
8207609000	Altri	8	3	
8207701000	Dentatrici	8	0	
8207702000	Frese	8	0	
8207703000	Creatori per ingranaggi	8	0	
8207704000	Lime rotative	8	0	
8207709000	Altri	8	0	
8207801000	Utensili per torni	8	0	
8207809000	Altri	8	0	
8207901000	Utensili al diamante	8	0	
8207909000	Altri	8	3	
8208100000	Per la lavorazione dei metalli	8	0	
8208200000	Per la lavorazione del legno	8	0	
8208300000	Per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	8	0	
8208400000	Per macchine agricole, orticole o forestali	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8208900000	Altri	8	0	
8209001010	Di carburo di tungsteno, trattati con rivestimenti in fase gamma	8	5	
8209001040	Di cermet	8	0	
8209001090	Altri	8	0	
8209002010	Di carburo di tungsteno	8	3	
8209002040	Di cermet	8	0	
8209002090	Altri	8	3	
8210001000	Macinini e tritatutto	8	0	
8210002000	Estrattori (di succhi) e spremitutto	8	0	
8210003000	Frullini e miscelatori	8	0	
8210004000	Utensili per affettare e tagliare	8	0	
8210005000	Apribottiglie, tappatrici e sigillatrici	8	0	
8210008000	Altri apparecchi, ad uso domestico, per preparare alimenti	8	0	
8210009000	Parti	8	0	
8211100000	Assortimenti	8	0	
8211910000	Coltelli da tavola a lama fissa	8	0	
8211920000	Altri coltelli a lama fissa	8	0	
8211930000	Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	8	0	
8211940000	Lame	8	0	
8211950000	Manici di metalli comuni	8	0	
8212100000	Rasoi	8	0	
8212200000	Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbizzi in nastri	8	3	
8212900000	Altre parti	8	0	
8213001000	Forbici comuni	8	0	
8213002010	Per sartoria	8	0	
8213002020	Per parrucchieri	8	0	
8213002090	Altre	8	0	
8213003000	Forbici per manicure	8	0	
8213004000	Lame di forbici	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/395

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8213009000	Altre	8	0	
8214101000	Temperamatite	8	0	
8214109000	Altri	8	0	
8214200000	Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	8	0	
8214901000	Tosatrici	8	0	
8214902000	Fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina	8	0	
8214909000	Altri	8	0	
8215100000	Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato	8	0	
8215200000	Altri assortimenti	8	0	
8215911000	Cucchiai	8	0	
8215912000	Forchette	8	0	
8215913000	Mestoli e schiumarole	8	0	
8215914000	Coltelli speciali da pesce e da burro	8	0	
8215915000	Pinze di ogni tipo	8	0	
8215919000	Altri	8	0	
8215991000	Cucchiai	8	0	
8215992000	Forchette	8	0	
8215993000	Mestoli e schiumarole	8	0	
8215994000	Coltelli speciali da pesce e da burro	8	0	
8215995000	Pinze di ogni tipo	8	0	
8215999000	Altri	8	0	
8301100000	Lucchetti	8	0	
8301200000	Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	8	0	
8301300000	Serrature del tipo utilizzato per mobili	8	0	
8301401000	Serrature per porte	8	0	
8301409000	Altri	8	0	
8301500000	Fermagli e montature a fermaglio con serratura	8	0	
8301600000	Parti	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8301700000	Chiavi presentate isolatamente	8	0	
8302100000	Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)	8	0	
8302200000	Rotelle	8	0	
8302300000	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	8	0	
8302411000	Adatti per porte o finestre	8	0	
8302419000	Altri	8	0	
8302420000	Altri, per mobili	8	0	
8302491000	Adatti per bauli, valigie o analoghi oggetti da viaggio	8	0	
8302499000	Altri	8	0	
8302500000	Attaccapanni, portacappelli, sostegni ed oggetti simili	8	0	
8302600000	Congegni di chiusura automatica per porte	8	0	
8303001000	Casseforti	8	0	
8303009000	Altri	8	0	
8304000000	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03	8	0	
8305100000	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	8	0	
8305200000	Punti metallici presentati in barrette	8	0	
8305900000	Altri, comprese le parti	8	0	
8306100000	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	8	0	
8306210000	Argentati, dorati o platinati	8	0	
8306290000	Altri	8	0	
8306301000	Cornici per fotografie, incisioni o simili	8	0	
8306302000	Specchi di metalli comuni	8	0	
8307100000	Di ferro o di acciaio	8	0	
8307900000	Di altri metalli comuni	8	0	
8308101000	Graffette	8	0	
8308102000	Ganci ed occhielli	8	0	
8308200000	Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/397

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8308901000	Fermagli e montature a fermaglio	8	0	
8308902000	Fibbie e fibbie a fermaglio	8	0	
8308903000	Perle	8	0	
8308904000	Pagliette tagliate	8	0	
8308909000	Altri	8	0	
8309100000	Tappi a corona	8	0	
8309901000	Chiusure a strappo denominate «easy open ends»	8	0	
8309909000	Altri	8	0	
8310000000	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 94.05	8	0	
8311101000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	8	0	
8311109000	Altri	8	0	
8311201000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	8	0	
8311209000	Altri	8	0	
8311301000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	8	0	
8311309010	Leghe di piombo-stagno per brasature	8	0	
8311309090	Altri	8	0	
8311901000	Da utilizzare nella produzione di semiconduttori	8	0	
8311909000	Altri	8	0	
8401100000	Reattori nucleari	0	0	
8401200000	Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti	0	0	
8401300000	Elementi combustibili (cartucce) non irradiati	0	0	
8401400000	Parti di reattori nucleari	0	0	
8402110000	Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	8	3	
8402120000	Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	8	0	
8402191000	Caldaie a fluido termovettore	8	0	
8402199000	Altre	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8402200000	Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	8	0	
8402901000	Di caldaie a vapore (generatori di vapore)	8	0	
8402902000	Di caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	8	0	
8403101000	Caldaie per il riscaldamento centrale, alimentate ad olio combustibile	8	0	
8403102000	Caldaie per il riscaldamento centrale alimentate a carbone o a coke	8	0	
8403103000	Caldaie per il riscaldamento centrale, alimentate a gas	8	0	
8403109000	Altre	8	0	
8403900000	Parti	8	0	
8404101000	Economizzatori	8	0	
8404102000	Surriscaldatori	8	0	
8404103000	Apparecchi di pulitura	8	0	
8404104000	Recuperatori di gas	8	0	
8404109000	Altri	8	0	
8404200000	Condensatori per macchine a vapore	8	0	
8404901000	Di condensatori per generatori di vapore	8	0	
8404902000	Di condensatori per macchine a vapore	8	0	
8404909000	Altri	8	0	
8405101000	Generatori di gas d'aria	8	0	
8405102000	Generatori di gas d'acqua	8	0	
8405103000	Generatori di acetilene	8	0	
8405104000	Generatori di ossigeno	8	0	
8405109000	Altri	8	0	
8405901000	Di generatori di gas d'aria	8	0	
8405902000	Di generatori di gas d'acqua	8	0	
8405903000	Di generatori di acetilene	8	0	
8405904000	Di generatori di ossigeno	8	0	
8405909000	Altri	8	0	
8406103000	Di potenza superiore a 2 MW	5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/399

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8406109000	Altre	5	0	
8406811000	Di potenza superiore a 40 MW ed inferiore o uguale a 100 MW	5	0	
8406812000	Di potenza superiore a 100 MW ed inferiore o uguale a 300 MW	5	5	
8406813000	Di potenza superiore a 300 MW	5	5	
8406820000	Di potenza inferiore o uguale a 40 MW	5	0	
8406901000	Di turbine a vapore per la propulsione di navi	8	3	
8406909000	Altre	8	3	
8407100000	Motori per l'aviazione	0	0	
8407210000	Motori di tipo fuoribordo	8	0	
8407290000	Altri	8	0	
8407311000	Per motocicli	8	0	
8407319000	Altri	8	0	
8407321000	Per motocicli	8	0	
8407329000	Altri	8	0	
8407331000	Per motocicli	8	0	
8407339000	Altri	8	0	
8407341000	Per motocicli	8	0	
8407349000	Altri	8	0	
8407901000	Per locomotive ferroviarie	0	0	
8407909000	Altri	8	0	
8408101000	Di potenza nominale inferiore o uguale a 300 kW	8	3	
8408102000	Di potenza nominale superiore a 300 kW ed inferiore o uguale a 2 000 kW	8	3	
8408103000	Di potenza nominale superiore a 2 000 kW	8	0	
8408201000	Di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cc	8	0	
8408202000	Di cilindrata superiore a 1 000 cc ed inferiore o uguale a 2 000 cc	8	0	
8408203000	Di cilindrata superiore a 2 000 cc ed inferiore o uguale a 4 000 cc	8	0	
8408204000	Di cilindrata superiore a 4 000 cc ed inferiore o uguale a 10 000 cc	8	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8408205000	Di cilindrata superiore a 10 000 cc	8	5	
8408901010	Motori a combustione interna per locomotive ferroviarie	0	0	
8408901090	Altri	5	0	
8408909010	Motori a combustione interna per navi	8	3	
8408909021	Per la produzione di una potenza uguale o superiore a 400 kW (velocità di rotazione pari a 1 500 – 1 800 giri al minuto)	4	0	
8408909029	Altri	8	0	
8408909030	Motori a combustione interna per le merci della sottovoce 84.29	8	0	
8408909090	Altri	8	0	
8409100000	Di motori per l'aviazione	5	0	
8409911000	Per veicoli del capitolo 87	8	0	
8409912000	Per motori di tipo fuoribordo	8	0	
8409919000	Altre	8	0	
8409991000	Per locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario	5	0	
8409992000	Per veicoli del capitolo 87	8	0	
8409993010	Dei motori a combustione interna di potenza nominale inferiore o uguale a 300 kW	8	0	
8409993020	Dei motori a combustione interna di potenza nominale superiore a 300 kW ed inferiore o uguale a 2 000 kW	8	3	
8409993030	Dei motori a combustione interna di potenza nominale superiore a 2 000 kW	8	3	
8409999010	Per la generazione di potenza	8	3	
8409999090	Altre	8	3	
8410111000	Turbine idrauliche	0	0	
8410119000	Altri	8	0	
8410120000	Di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	0	0	
8410130000	Di potenza superiore a 10 000 kW	0	0	
8410901010	Per turbine idrauliche	0	0	
8410901090	Altri	8	0	
8410909010	Per turbine idrauliche	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/401

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8410909090	Altri	8	0	
8411111000	Per i veicoli aerei	3	0	
8411119010	Per le navi	8	0	
8411119090	Altri	8	0	
8411121000	Per i veicoli aerei	3	0	
8411129010	Per le navi	8	0	
8411129090	Altri	8	0	
8411211000	Per i veicoli aerei	3	0	
8411219010	Per le navi	8	0	
8411219090	Altri	8	0	
8411221000	Per i veicoli aerei	3	0	
8411229010	Per le navi	8	3	
8411229090	Altri	8	0	
8411811000	Per i veicoli aerei	3	0	
8411819010	Per le navi	8	3	
8411819090	Altri	8	0	
8411821000	Per i veicoli aerei	3	0	
8411829010	Per le navi	8	3	
8411829090	Altri	8	3	
8411911000	Per i veicoli aerei	3	0	
8411919000	Altri	8	0	
8411991000	Per i veicoli aerei	3	0	
8411999000	Altri	8	0	
8412101010	Statoreattori e pulsoreattori	5	0	
8412101090	Altri	5	0	
8412109000	Altri	8	0	
8412211000	Cilindri idraulici	8	3	
8412219000	Altri	8	0	
8412290000	Altri	8	0	
8412310000	A movimento rettilineo (cilindri)	8	0	
8412390000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8412800000	Altri	8	0	
8412901010	Statoreattori e pulsoreattori	5	0	
8412901090	Altri	5	0	
8412902000	Di motori idraulici	0	0	
8412909000	Altre	8	0	
8413110000	Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	8	0	
8413190000	Altre	8	5	
8413200000	Pompe a mano, diverse da quelle della sottovoce 8413.11 o 8413.19	8	0	
8413301000	Per i veicoli aerei	8	0	
8413302000	Per locomotive ferroviarie	8	3	
8413303000	Per le navi	8	5	
8413304000	Per i veicoli di cui al capitolo 87	8	3	
8413309000	Altre	8	5	
8413400000	Pompe per calcestruzzo	8	0	
8413504000	Pompe da piscina	8	0	
8413509010	Pompe a pistone tuffante (plunger)	8	0	
8413509020	Pompe a pistoni	8	5	
8413509030	Pompe a diaframma	8	0	
8413509090	Altre	8	5	
8413604000	Pompe da piscina	8	0	
8413609010	Pompe a ingranaggi	8	0	
8413609020	Pompe a segmenti oscillanti	8	0	
8413609030	Pompe a vite elicoidale	8	0	
8413609090	Altre	8	5	
8413703000	Pompe da piscina	8	0	
8413709010	Pompe a turbina	8	0	
8413709020	Pompe centrifughe (a voluta)	8	0	
8413709090	Altre	8	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/403

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8413811000	Pompe da piscina	8	0	
8413819000	Altre	8	3	
8413820000	Elevatori per liquidi	8	0	
8413911000	Di pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti	8	0	
8413912000	Di motori a combustione interna	8	0	
8413913000	Di pompe alternative	8	0	
8413914000	Di pompe centrifughe	8	3	
8413915000	Di pompe rotative	8	0	
8413919000	Altre	8	3	
8413920000	Di elevatori per liquidi	8	0	
8414101000	Per i veicoli aerei	8	0	
8414109010	Per macchine e dispositivi meccanici utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori (diversi da quelli che raggiungono un vuoto finale non superiore a 9×10^{-3} Torr)	3	0	
8414109090	Altre	8	3	
8414200000	Pompe per aria, a mano o a pedale	8	0	
8414301000	Con potenza assorbita inferiore a 11 kW	8	0	
8414302000	Con potenza assorbita uguale o superiore a 11 kW	8	3	
8414400000	Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili	8	0	
8414511000	Per i veicoli aerei	8	0	
8414519000	Altri	8	0	
8414591000	Per i veicoli aerei	8	0	
8414599000	Altri	8	3	
8414601000	Per i veicoli aerei	8	0	
8414609000	Altri	8	0	
8414801000	Cappe il cui lato orizzontale maggiore supera 120 cm	8	0	
8414809110	Per i veicoli aerei	8	0	
8414809190	Altri	8	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8414809210	Con potenza assorbita inferiore a 74,6 kW	8	5	
8414809220	Con potenza assorbita uguale o superiore a 74,6 kW ed inferiore a 373 kW	8	3	
8414809230	Di potenza uguale o superiore a 373 kW	8	3	
8414809900	Altri	8	3	
8414901000	Di ventilatori e cappe	8	0	
8414909010	Dei compressori utilizzati negli impianti frigoriferi	8	0	
8414909020	Dei compressori di aria o di altri gas (esclusi quelli utilizzati negli impianti frigoriferi)	8	0	
8414909090	Altre	8	5	
8415101011	Di potenza inferiore a 11 kW	8	0	
8415101012	Di potenza uguale o superiore a 11 kW	8	0	
8415101021	Di potenza inferiore a 11 kW	8	0	
8415101022	Di potenza uguale o superiore a 11 kW	8	0	
8415102010	Di potenza inferiore a 11 kW	8	0	
8415102020	Di potenza uguale o superiore a 11 kW	8	0	
8415200000	Del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	8	0	
8415810000	Con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	8	0	
8415820000	Altri, con attrezzatura frigorifera	8	0	
8415830000	Senza attrezzatura frigorifera	8	0	
8415900000	Parti	8	0	
8416101000	Aventi un consumo massimo di combustibile non superiore a 200 litri/h	8	0	
8416102000	Aventi un consumo massimo di combustibile superiore a 200 litri/h, ma inferiore a 1 500 litri/h	8	0	
8416103000	Aventi un consumo massimo di combustibile uguale o superiore a 1 500 litri/h	8	0	
8416201000	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati	8	0	
8416202000	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a gas	8	0	
8416209000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/405

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8416300000	Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	8	0	
8416901000	Di bruciatori per l'alimentazione di focolari	8	0	
8416909000	Altre	8	0	
8417101010	Per i minerali di ferro	8	0	
8417101090	Altri	8	0	
8417102010	Per il ferro o l'acciaio	8	0	
8417102090	Altri	8	3	
8417200000	Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria	8	0	
8417801010	Per il cemento	8	0	
8417801020	Per il vetro	8	0	
8417801030	Per la ceramica	8	0	
8417801090	Altri	8	0	
8417802000	Da laboratorio	8	3	
8417809000	Altri	8	0	
8417900000	Parti	8	0	
8418101010	Di capacità inferiore o uguale a 200 litri	8	0	
8418101020	Di capacità superiore a 200 litri ed inferiore o uguale a 400 litri	8	0	
8418101030	Di capacità superiore a 400 litri	8	0	
8418109000	Altri	8	0	
8418211000	Di capacità inferiore a 200 litri	8	0	
8418212000	Di capacità uguale o superiore a 200 litri, ma inferiore a 400 litri	8	0	
8418213000	Di capacità uguale o superiore a 400 litri	8	0	
8418291000	Ad assorbimento, elettrici	8	0	
8418299000	Altri	8	0	
8418300000	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 litri	8	0	
8418400000	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 litri	8	0	
8418501000	Mobili-vetrine	8	0	
8418509000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8418610000	Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15	8	0	
8418691000	Frigoriferi per la conservazione del sangue	8	0	
8418692010	Macchine per produzione gelato	8	0	
8418692020	Macchine per ghiaccio a cubetti	8	0	
8418692030	Dispensatori d'acqua refrigerata	8	0	
8418692090	Altri	8	0	
8418693000	Pompe di calore	8	0	
8418910000	Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	8	0	
8418991000	Di frigoriferi per uso domestico	8	0	
8418999000	Altri	8	0	
8419110000	Scaldacqua a riscaldamento immediato, a gas	8	0	
8419190000	Altri	8	0	
8419200000	Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	0	0	
8419310000	Per prodotti agricoli	8	0	
8419320000	Per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	8	0	
8419391000	Asciugatrici centrifughe per macchine e dispositivi meccanici utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori	3	0	
8419399000	Altri	8	0	
8419400000	Apparecchi di distillazione o di rettificazione	8	0	
8419501000	Per i veicoli aerei	8	0	
8419509000	Altri	8	3	
8419600000	Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	8	0	
8419810000	Per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti	8	0	
8419891000	Autoclavi di polimerizzazione per la fabbricazione di fibre sintetiche o artificiali	8	0	
8419899010	Apparecchi e dispositivi di riscaldamento	8	0	
8419899020	Apparecchi e dispositivi di raffreddamento	8	0	
8419899030	Apparecchi e dispositivi di evaporazione	8	0	
8419899040	Apparecchi e dispositivi di condensazione	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/407

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8419899050	Collettori e impianti solari	8	0	
8419899060	Camere termostatiche, ad alta o bassa temperatura	8	0	
8419899070	Camere umidostatiche e termostatiche	8	0	
8419899080	Condizionatori d'aria	8	0	
8419899090	Altri	8	0	
8419901000	Di autoclavi di polimerizzazione per la fabbricazione di fibre sintetiche o artificiali	8	0	
8419909010	Di scaldacqua a riscaldamento immediato o ad accumulazione	8	0	
8419909020	Di apparecchi e dispositivi per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti	8	0	
8419909030	Di apparecchi e dispositivi per il condizionamento dell'aria	8	0	
8419909040	Di sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	0	0	
8419909090	Altri	8	0	
8420101000	Utilizzati nell'industria della carta	8	0	
8420102000	Utilizzati nell'industria tessile	8	0	
8420103000	Utilizzati nella produzione del cuoio e delle pelli	8	0	
8420104000	Utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche	8	3	
8420109000	Altri	8	0	
8420910000	Cilindri	8	0	
8420990000	Altri	8	0	
8421110000	Scrematrici	8	0	
8421120000	Idroestrattori per biancheria	8	0	
8421191000	Per usi medico-chirurgici o di laboratorio	8	0	
8421192000	Utilizzati nell'industria alimentare	8	0	
8421193000	Utilizzati nell'industria petrolchimica	8	0	
8421199000	Altri	8	0	
8421211000	Per uso domestico	8	0	
8421219010	Apparecchi per filtrare o depurare, da piscina	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8421219020	Apparecchi per filtrare o depurare, utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori	3	0	
8421219090	Altri	8	0	
8421220000	Per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	8	0	
8421231000	Per i motori a combustione esterna dei veicoli del capitolo 87	8	3	
8421232000	Per i veicoli aerei	8	0	
8421239000	Altri	8	0	
8421291000	Utilizzati nell'industria lattiero-casearia	8	0	
8421292000	Per il trattamento delle acque reflue nocive	8	3	
8421293000	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
8421294000	Per i veicoli aerei	8	0	
8421299000	Altri	8	0	
8421311000	Per i motori a combustione esterna dei veicoli del capitolo 87	8	0	
8421312000	Per i veicoli aerei	8	0	
8421319000	Altri	8	0	
8421391000	Per uso domestico	8	0	
8421392000	Per la depurazione dei gas di scarico per i veicoli del capitolo 87	8	0	
8421399010	Per il trattamento dei gas di scarico nocivi	8	0	
8421399020	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
8421399030	Per i veicoli aerei	8	0	
8421399090	Altri	8	3	
8421910000	Di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	8	3	
8421991000	Per la depurazione dei gas di scarico per i veicoli del capitolo 87	8	0	
8421999010	Degli apparecchi per filtrare o depurare, per i motori a combustione interna	8	0	
8421999020	Filtri per apparecchi per depurare	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/409

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8421999030	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
8421999090	Altri	8	3	
8422110000	Per uso domestico	8	0	
8422190000	Altri	8	0	
8422200000	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	8	0	
8422301000	Macchine ed apparecchi per riempire bottiglie o altri contenitori	8	0	
8422302000	Macchine ed apparecchi per chiudere o tappare bottiglie o altri contenitori	8	0	
8422303000	Macchine ed apparecchi per incapsulare o etichettare bottiglie o altri contenitori	8	0	
8422304000	Macchine ed apparecchi per gassare le bevande	8	0	
8422309000	Altri	8	0	
8422404000	Macchine ed apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile	8	0	
8422409010	Macchine ed apparecchi per imballare le merci, comprese le fasciatrici e legatrici	8	0	
8422409020	Legatrici automatiche	8	0	
8422409030	Confezionatrici sottovuoto	8	0	
8422409090	Altre	8	0	
8422901000	Di lavastoviglie	8	0	
8422902000	Di altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci	8	3	
8422909000	Altre	8	0	
8423100000	Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo	8	0	
8423201000	Basculle per la pesatura su nastri trasportatori	8	0	
8423202000	Alimentatori e dosatori industriali	8	0	
8423209000	Altri	8	0	
8423300000	Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici	8	0	
8423810000	Di portata inferiore o uguale a 30 kg	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8423820000	Di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg	8	0	
8423891000	Pesa camion	8	0	
8423899000	Altri	8	0	
8423901010	Pesi di precisione	8	0	
8423901090	Altri	8	0	
8423909000	Parti di apparecchi e strumenti per pesare	8	0	
8424100000	Estintori, anche carichi	8	3	
8424201000	Pistole a spruzzo	8	0	
8424202010	Robotizzate	8	0	
8424202090	Altri	8	3	
8424209000	Altri	8	3	
8424301000	Macchine ed apparecchi a getto di sabbia e a getto di vapore	8	0	
8424302000	Macchine pulitrici a vapore ad alta pressione	8	0	
8424309000	Altri	8	0	
8424811000	Irroratrici nebulizzatrici semoventi	8	0	
8424812000	Altre irroratrici nebulizzatrici	8	0	
8424819000	Altri	8	0	
8424891000	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
8424899000	Altri	8	5	
8424901000	Di estintori	8	3	
8424902000	Di pistole a spruzzo	8	0	
8424903000	Di irroratrici nebulizzatrici	8	0	
8424909010	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
8424909090	Altri	8	5	
8425111010	Paranchi a catena	0	0	
8425111090	Altri	0	0	
8425112010	Paranchi a catena	0	0	
8425112090	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/411

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8425190000	Altri	0	0	
8425311000	Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo	0	0	
8425319000	Altri	0	0	
8425391000	Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo	0	0	
8425399000	Altri	0	0	
8425410000	Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	0	0	
8425421000	Con una portata di carico non superiore a 10 tonnellate metriche	0	0	
8425422000	Con una portata di carico superiore a 10 tonnellate metriche	0	0	
8425491000	Con una portata di carico non superiore a 10 tonnellate metriche	0	0	
8425492000	Con una portata di carico superiore a 10 tonnellate metriche	0	0	
8426110000	Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	0	0	
8426121000	Gru a portale mobile su pneumatici	0	0	
8426122000	Carrelli-elevatori detti «cavaliers»	0	0	
8426190000	Altri	0	0	
8426200000	Gru a torre	0	0	
8426301000	Gru a portale	0	0	
8426302000	Gru a braccio su cavalletto	0	0	
8426410000	Su pneumatici	0	0	
8426491000	Con braccio telescopico	0	0	
8426492000	Con braccio a traliccio	0	0	
8426499000	Altri	0	0	
8426910000	Costruiti per essere montati su un veicolo stradale	0	0	
8426991000	Bighe	0	0	
8426999000	Altri	0	0	
8427101000	A contrappeso	8	7	
8427102000	Non a contrappeso	8	3	
8427109000	Altri	8	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8427201010	Con una capacità di carico non superiore a 3 tonnellate metriche	8	5	
8427201020	Con una capacità di carico superiore a 3 tonnellate metriche	8	5	
8427209000	Altri	8	3	
8427901000	Transpallet manuali	8	3	
8427909000	Altri	8	3	
8428101000	Ascensori	0	0	
8428102000	Montacarichi	0	0	
8428201000	Apparecchi elevatori pneumatici	0	0	
8428202000	Apparecchi trasportatori pneumatici	0	0	
8428310000	Appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	0	0	
8428320000	Altri, a benna	0	0	
8428331010	Con una velocità di salita inferiore a 240 m al minuto	0	0	
8428331020	Con una velocità di salita uguale o superiore a 240 m al minuto	0	0	
8428332000	Convogliatori	0	0	
8428390000	Altri	0	0	
8428401000	Scale meccaniche	0	0	
8428402000	Marciaipiedi mobili	0	0	
8428600000	Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	0	0	
8428901000	Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie	0	0	
8428909000	Altri	0	0	
8429111000	Apripista (bulldozers)	0	0	
8429112000	Apripista (angledozers)	0	0	
8429190000	Altri	0	0	
8429200000	Livellatrici	0	0	
8429300000	Ruspe spianatrici	0	0	
8429401000	Compattatori	0	0	
8429402000	Rulli compressori	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/413

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8429511010	Caricatori	0	0	
8429511020	Terne	0	0	
8429511030	Pale skid steer	0	0	
8429511090	Altri	0	0	
8429519000	Altri	0	0	
8429521010	Gommati	0	0	
8429521020	Cingolati	0	0	
8429521090	Altri	0	0	
8429529000	Altri	0	0	
8429591000	Pale meccaniche	0	0	
8429599000	Altri	0	0	
8430100000	Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	0	0	
8430200000	Spazzaneve e turbine da neve	0	0	
8430310000	Semoventi	0	0	
8430390000	Altri	0	0	
8430411000	Macchine di perforazione o trivellazione in orizzontale	0	0	
8430412000	Macchine di perforazione o trivellazione in verticale	0	0	
8430491000	Macchine di sondaggio	0	0	
8430499000	Altri	0	0	
8430500000	Altre macchine ed apparecchi, semoventi	0	0	
8430610000	Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	0	0	
8430690000	Altri	0	0	
8431100000	Di macchine o apparecchi della voce 84.25	0	0	
8431200000	Di macchine o apparecchi della voce 84.27	8	3	
8431310000	Di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	0	0	
8431390000	Altri	0	0	
8431411000	Di escavatori	0	0	
8431419000	Altri	0	0	
8431420000	Lame di apripista (bulldozers, angledozers)	0	0	
8431430000	Parti di macchine di perforazione o trivellazione in orizzontale e verticale della sottovoce 8430.41 o 8430.49	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8431491000	Demolitori idraulici	0	0	
8431492000	Frantumatori	0	0	
8431499000	Altri	0	0	
8432100000	Aratri	0	0	
8432210000	Erpici a dischi (polverizzatori)	0	0	
8432291000	Scarificatori	0	0	
8432292000	Estirpatori	0	0	
8432299000	Altri	0	0	
8432301000	Seminatrici	0	0	
8432302000	Piantatrici	0	0	
8432303000	Trapiantatrici	0	0	
8432309000	Altri	0	0	
8432401000	Spanditori di letame	0	0	
8432402000	Distributori di concimi	0	0	
8432800000	Altre macchine, apparecchi e congegni	0	0	
8432901000	Di aratri	0	0	
8432902000	Di motocoltivatori	0	0	
8432909000	Altri	0	0	
8433110000	A motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale	0	0	
8433190000	Altri	0	0	
8433200000	Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore	0	0	
8433300000	Altre macchine ed apparecchi da fienagione	0	0	
8433400000	Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici	0	0	
8433510000	Mietitrici-trebbiatrici	0	0	
8433520000	Altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	0	0	
8433530000	Macchine per la raccolta di radici o tuberi	0	0	
8433590000	Altre	0	0	
8433601000	Macchine per selezionare le uova	0	0	
8433609010	Macchine per selezionare i prodotti agricoli	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/415

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8433609090	Altre	0	0	
8433901000	Di mietitrici-trebbiatrici	0	0	
8433902000	Di tosatrici da prato e falciatrici	0	0	
8433909000	Altre	0	0	
8434100000	Mungitrici	0	0	
8434201000	Omogeneizzatori	0	0	
8434209000	Altri	0	0	
8434901000	Di mungitrici	0	0	
8434902000	Di omogeneizzatori	0	0	
8434909000	Altri	0	0	
8435101000	Presse per l'estrazione di succhi di frutta	8	0	
8435102000	Torchi per l'estrazione di succhi di frutta	8	0	
8435103000	Omogeneizzatori per la fabbricazione di succhi di frutta	8	0	
8435109000	Altri	8	0	
8435900000	Parti	8	0	
8436101000	Trinciaforaggi	8	0	
8436102000	Mulini frangitutto	8	0	
8436103000	Miscelatori per mangimi	8	3	
8436109000	Altri	8	0	
8436211000	Incubatrici	8	0	
8436219000	Altri	8	0	
8436290000	Altri	8	0	
8436800000	Altre macchine, apparecchi e congegni	8	3	
8436910000	Di macchine o apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici	8	0	
8436990000	Altre	8	0	
8437101000	Macchine per la cernita e la vagliatura delle sementi di piante foraggere	8	0	
8437109000	Altri	8	0	
8437801000	Macchine ed apparecchi per mulini	8	0	
8437802000	Macchine ed apparecchi per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8437901000	Di macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	8	0	
8437909000	Altre	8	0	
8438101000	Macchine ed apparecchi per la panificazione	8	0	
8438109000	Altri	8	0	
8438200000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	8	0	
8438300000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	8	0	
8438400000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	8	0	
8438501000	Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	8	0	
8438509000	Altri	8	0	
8438600000	Macchine ed apparecchi per la preparazione della frutta e degli ortaggi	8	0	
8438801000	Macchine ed apparecchi per la lavorazione del pesce e dei crostacei	8	0	
8438809000	Altri	8	0	
8438900000	Parti	8	3	
8439101000	Sfibratori	8	0	
8439102000	Coltelli	8	0	
8439103000	Epuratori	8	0	
8439104000	Macchine pressapasta	8	0	
8439105000	Raffinatori	8	0	
8439109000	Altri	8	0	
8439201000	Macchine per la formazione della carta	8	0	
8439202000	Macchine per la fabbricazione della carta	8	0	
8439209000	Altre	8	0	
8439301000	Bobinatrici	8	0	
8439302000	Macchine per il trattamento superficiale	8	0	
8439303000	Macchine per l'impregnazione della carta o del cartone	8	0	
8439309000	Altre	8	0	
8439910000	Di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/417

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8439990000	Altri	8	0	
8440101000	Macchine per cucire i fogli	8	0	
8440102000	Piegatrici da legatoria	8	0	
8440109000	Altri	8	0	
8440901000	Di macchine per cucire i fogli	8	0	
8440909000	Altri	8	0	
8441100000	Tagliatrici	8	0	
8441201000	Macchine per fabbricare sacchi e sacchetti	8	0	
8441202000	Macchine per fabbricare buste	8	0	
8441300000	Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo	8	0	
8441400000	Macchine per foggare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	8	0	
8441801000	Rifilatori per carta o cartone	8	0	
8441809000	Altri	8	0	
8441900000	Parti	8	3	
8442301000	Macchine e apparecchi per fondere i caratteri	8	0	
8442302000	Speciali presse per matrici	8	0	
8442303000	Macchine per incidere all'acido	8	0	
8442304000	Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	8	0	
8442305000	Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere	8	0	
8442309000	Altri	8	0	
8442401000	Di macchine e apparecchi per la composizione dei caratteri	8	0	
8442402000	Di macchine e apparecchi per fondere i caratteri	8	0	
8442409000	Altri	8	0	
8442500000	Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8443110000	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	8	0	
8443120000	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di formato 22 x 36 cm o meno, non piegato	8	0	
8443130000	Altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset	8	0	
8443140000	Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	8	0	
8443150000	Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	8	0	
8443160000	Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	8	3	
8443170000	Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	8	0	
8443191000	Macchine per la stampa delle materie tessili	8	0	
8443192000	Altre macchine per la stampa dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, dei tessuti, del cuoio, della carta da parati, della carta da imballaggio, del linoleum o di altri materiali	8	0	
8443199000	Altri	8	7	
8443311010	Stampanti laser	0	0	
8443311020	Stampanti ad aghi	0	0	
8443311030	Stampanti a getto d'inchiostro	0	0	
8443311090	Altri	0	0	
8443312000	Telecopiatrici (telefax) che eseguono almeno una delle funzioni seguenti: stampa o copia	0	0	
8443313010	Riproduttori direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)	0	0	
8443313020	Riproduttori l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)	8	0	
8443314000	Macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della sottovoce 8443.31.10	8	0	
8443321010	Stampanti laser	0	0	
8443321020	Stampanti ad aghi	0	0	
8443321030	Stampanti a getto d'inchiostro	0	0	
8443321090	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/419

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8443322000	Telecopiatrici (telefax)	0	0	
8443323000	Telescriventi	0	0	
8443324010	Riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)	0	0	
8443324020	Riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)	8	0	
8443325010	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
8443325090	Altri	8	0	
8443391010	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
8443391090	Altri	8	0	
8443392010	Riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)	0	0	
8443392020	Riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)	8	0	
8443393010	A sistema ottico	0	0	
8443393020	Per contatto	8	0	
8443394000	Apparecchi di termocopia	8	0	
8443399000	Altri	8	0	
8443911010	Caricatori automatici	8	0	
8443911020	Piegatrici, incollatrici, perforatrici e aggraffatrici	8	0	
8443911030	Macchine per la numerazione in serie	8	0	
8443911090	Altri	8	0	
8443919000	Altri	8	0	
8443991000	Della sottovoce 8443.31.10 o 8443.32.10	0	0	
8443992000	Di telecopiatrici (telefax)	0	0	
8443993000	Di telescriventi	0	0	
8443994010	Dispositivi automatici di alimentazione in documenti	0	0	
8443994020	Dispositivi di alimentazione in carta	0	0	
8443994030	Dispositivi di selezione	0	0	
8443994090	Altri	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8443995000	Della sottovoce 8443.31.4000, 8443.32.5010, 8443.32.5090, 8443.39.1010 o 8443.39.1090	8	0	
8443999000	Altri	8	0	
8444001000	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali	5	0	
8444002000	Macchine ed apparecchi per lo stiramento delle materie tessili sintetiche e artificiali	5	0	
8444003000	Macchine ed apparecchi per la testurizzazione delle materie tessili sintetiche e artificiali	5	0	
8444004000	Macchine ed apparecchi per il taglio delle materie tessili sintetiche e artificiali	5	0	
8444009000	Altre	5	0	
8445110000	Carde	5	0	
8445120000	Pettinatrici	5	0	
8445130000	Banchi a fusi	5	0	
8445191000	Soffiatori e miscelatori	5	0	
8445192000	Riunitrici	5	0	
8445193000	Sgranatrici di cotone	8	0	
8445199000	Altri	5	0	
8445201010	Filatoi per titoli fini	5	3	
8445201090	Altri	5	0	
8445202010	Filatoi per titoli fini	5	0	
8445202090	Altri	5	0	
8445203000	Per la seta	5	0	
8445209000	Altri	5	0	
8445301000	Per fili continui	5	0	
8445302000	Per filati costituiti da fibre discontinue	5	0	
8445309000	Altri	5	0	
8445401000	Roccatrici automatiche per avvolgimento incrociato (per rocche coniche)	5	0	
8445402000	Roccatrici automatiche per avvolgimento incrociato (per bobine, spole)	5	0	
8445409000	Altre	5	0	
8445901000	Orditoi	8	0	
8445902000	Imbozzimatrici	8	0	
8445903000	Incorsatrici	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/421

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8445904000	Annodatrici (macchine per annodare l'ordito)	8	0	
8445909000	Altre	8	0	
8446100000	Per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	8	0	
8446211000	Per il cotone	8	0	
8446212000	Per la lana	8	0	
8446213000	Per la seta	8	0	
8446219000	Altri	8	0	
8446290000	Altri	8	0	
8446301010	Per il cotone	8	0	
8446301020	Per la seta	8	0	
8446301030	Per il tessuto a spugna	8	0	
8446301090	Altri	8	3	
8446302010	Per il cotone	8	0	
8446302020	Per la seta	8	0	
8446302030	Per il tessuto a spugna	8	0	
8446302090	Altri	8	0	
8446303010	Per il cotone	8	0	
8446303020	Per la seta	8	0	
8446303030	Per il tessuto a spugna	8	0	
8446303090	Altri	8	0	
8446309010	Per il cotone	8	0	
8446309020	Per la seta	8	0	
8446309030	Per il tessuto a spugna	8	0	
8446309090	Altri	8	0	
8447111000	Telai e macchine da calze	8	0	
8447119000	Altri	8	0	
8447120000	Con cilindro di diametro superiore a 165 mm	8	0	
8447201010	Macchine per maglieria a mano (compresi i telai per maglieria rettilinei semiautomatici)	8	0	
8447201020	Telai per maglieria rettilinei, automatici	8	3	
8447201090	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8447202010	Telai del tipo Raschel	8	3	
8447202020	Macchine per maglieria-tricot	8	0	
8447202090	Altri	8	0	
8447209000	Altri	8	0	
8447901000	Macchine per pizzi	8	0	
8447902010	Macchine per ricami, automatiche	8	0	
8447902090	Altri	8	0	
8447903000	Macchine per produrre reti annodate	8	0	
8447909000	Altri	8	0	
8448111000	Ratiere (meccanismi d'armatura)	8	0	
8448112000	Meccanismi Jacquard	8	0	
8448113000	Perforatrici di cartoni	8	0	
8448119000	Altri	8	0	
8448191000	Rastrelliere o cavalletti portasubbi	8	0	
8448192000	Rompicata e rompitrama	8	0	
8448193000	Annodatrici	8	0	
8448199010	Macchine ed apparecchi ausiliari per la produzione di filati	5	0	
8448199090	Altri	8	0	
8448201000	Barrette, filiere	5	0	
8448209000	Altri	5	0	
8448310000	Guarniture per carde	8	0	
8448321000	Per carde (esclusi i pettini di garnettatrici)	5	0	
8448329000	Altri	8	0	
8448331000	Alette	5	0	
8448339010	Fusi	8	0	
8448339020	Anelli	8	0	
8448339030	Cursori	8	0	
8448391000	Subbi ordito	8	0	
8448399000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/423

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8448420000	Pettini, licci e quadri di licci	8	3	
8448491000	Navette	8	0	
8448499000	Altri	8	0	
8448511000	Aghi da calza	8	0	
8448512000	Aghi per macchine da ricamo	8	0	
8448513000	Aghi per macchine per pizzi	8	0	
8448519000	Altri	8	3	
8448590000	Altri	8	3	
8449001010	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro	8	0	
8449001090	Altri	8	0	
8449002000	Forme per cappelli	8	0	
8449009000	Parti	8	0	
8450110000	Macchine completamente automatiche	8	0	
8450120000	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	8	0	
8450190000	Altre	8	0	
8450200000	Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	8	0	
8450900000	Parti	8	0	
8451100000	Macchine per pulire a secco	8	0	
8451210000	Di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	8	0	
8451290000	Altre	8	0	
8451301000	Presse stiratrici a vapore	8	0	
8451309000	Altre	8	0	
8451401000	Macchine per lavare	8	0	
8451402000	Macchine per imbianchire	8	0	
8451403000	Macchine per tingere	8	0	
8451501000	Macchine per avvolgere, svolgere	8	0	
8451502000	Macchine per tagliare	8	3	
8451509000	Altre	8	0	
8451801000	Macchine per il trattamento termico	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8451802000	Rameuse (stenter)	8	0	
8451803000	Macchine per mercerizzare	8	0	
8451809010	Macchine per il trattamento di rientro di tessuti elastici e a maglia	8	0	
8451809020	Spalmatrici o macchine per l'impregnazione	8	0	
8451809030	Garzatrici	8	0	
8451809040	Macchine per il foulardaggio	8	0	
8451809090	Altre	8	0	
8451901000	Di macchine per pulire a secco	8	0	
8451902000	Di macchine per asciugare	8	0	
8451909000	Altre	8	0	
8452101010	Per eseguire cuciture diritte	8	0	
8452101020	Per eseguire cuciture zigzag	8	0	
8452101030	A braccio libero	8	0	
8452101090	Altri	8	0	
8452102000	Di tipo manuale	8	0	
8452211000	Per la fabbricazione di scarpe	8	0	
8452212000	Per cucire a sacco	8	0	
8452213000	Per cucire cuoio o altri materiali spessi	8	0	
8452214000	Per cucire pellicce	8	0	
8452219000	Altri	8	0	
8452291000	Per la fabbricazione di scarpe	8	0	
8452292000	Per cucire a sacco	8	0	
8452293000	Per cucire cuoio o altri materiali spessi	8	0	
8452294000	Per cucire pellicce	8	0	
8452299000	Altre	8	0	
8452300000	Aghi per macchine per cucire	8	0	
8452400000	Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti	8	0	
8452900000	Altre parti di macchine per cucire	8	0	
8453101000	Macchine ed apparecchi per la preparazione del cuoio o delle pelli	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/425

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8453102000	Macchine ed apparecchi per la concia del cuoio o delle pelli	8	0	
8453103000	Macchine ed apparecchi per la lavorazione del cuoio o delle pelli	8	0	
8453201000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di calzature	8	0	
8453202000	Macchine ed apparecchi per la riparazione di calzature	8	0	
8453800000	Altre macchine ed apparecchi	8	0	
8453900000	Parti	8	0	
8454100000	Convertitori	8	0	
8454200000	Lingottiere e secchie di colata	8	0	
8454301010	Macchine per pressocolata	8	3	
8454301090	Altre	8	0	
8454309000	Altre	8	0	
8454901000	Di convertitori	8	0	
8454909000	Altre	8	0	
8455100000	Laminatoi per tubi	8	0	
8455210000	Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	8	0	
8455220000	Laminatoi a freddo	8	0	
8455301000	Di ghisa	8	0	
8455302000	Di getti di acciaio	8	0	
8455309000	Altri	8	0	
8455900000	Altre parti	8	0	
8456103000	Operanti con laser	8	7	
8456109000	Altri	8	7	
8456200000	Operanti con ultrasuoni	8	0	
8456301010	Macchine utensili per elettroerosione a filo	8	0	
8456301090	Altre	8	0	
8456309000	Altre	8	0	
8456900000	Altre	8	0	
8457101000	Verticali	8	5	
8457102000	Orizzontali	8	7	
8457103000	A doppia colonna	8	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8457109000	Altri	8	5	
8457200000	Macchine a posto fisso	8	0	
8457300000	Macchine a stazioni multiple	8	0	
8458110000	A comando numerico	8	0	
8458190000	Altri	8	0	
8458910000	A comando numerico	8	0	
8458990000	Altri	8	0	
8459100000	Unità di lavorazione con guida di scorrimento	8	0	
8459210000	A comando numerico	8	0	
8459291000	Foratrici radiali	8	0	
8459292000	Foratrici verticali	8	0	
8459293000	Foratrici multimandrino	8	0	
8459299000	Altri	8	0	
8459310000	A comando numerico	8	0	
8459390000	Altri	8	0	
8459401000	Alesatrici a coordinate	8	0	
8459402000	Alesatrici orizzontali	8	0	
8459409000	Altre	8	0	
8459510000	A comando numerico	8	0	
8459590000	Altre	8	0	
8459611000	Fresatrici a banco fisso	8	0	
8459612000	Fresatrici-piallatrici	8	0	
8459619000	Altre	8	0	
8459691000	Fresatrici a banco fisso	8	0	
8459692000	Fresatrici-piallatrici	8	0	
8459693000	Fresatrici universali per utensili	8	0	
8459694000	Fresatrici per profili	8	3	
8459699000	Altre	8	0	
8459701000	Maschiatrici	8	0	
8459709000	Altre macchine filettatrici	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/427

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8460110000	A comando numerico	8	0	
8460190000	Altre	8	0	
8460211000	Rettificatrici in tondo	8	0	
8460212000	Rettificatrici per interni	8	0	
8460213000	Rettificatrici senza centro	8	3	
8460214000	Rettificatrici per profili	8	3	
8460219000	Altre	8	0	
8460291000	Rettificatrici in tondo	8	0	
8460292000	Rettificatrici per interni	8	0	
8460293000	Rettificatrici senza centro	8	0	
8460294000	Rettificatrici per profili	8	0	
8460299000	Altre	8	3	
8460310000	A comando numerico	8	0	
8460390000	Altre	8	0	
8460401000	Macchine per levigare	8	0	
8460402000	Macchine per smerigliare	8	0	
8460900000	Altre	8	3	
8461200000	Macchine per limare e per sbozzare	8	0	
8461300000	Macchine per brocciare	8	0	
8461401010	A comando numerico	8	3	
8461401090	Altre	8	0	
8461402000	Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi	8	3	
8461500000	Macchine per segare o troncare	8	0	
8461900000	Altre	8	3	
8462101000	Magli ad aria compressa	8	0	
8462109000	Altri	8	3	
8462210000	A comando numerico	8	0	
8462290000	Altri	8	0	
8462310000	A comando numerico	8	0	
8462390000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8462411000	Punzonatrici (comprese le punzonatrici e cesoie combinate)	8	0	
8462412000	Sgretolatrici	8	0	
8462491000	Punzonatrici (comprese le punzonatrici e cesoie combinate)	8	0	
8462492000	Sgretolatrici	8	0	
8462911000	Esercitantanti una pressione massima non superiore a 100 tonnellate metriche	8	0	
8462912000	Esercitantanti una pressione massima superiore a 100 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 300 tonnellate metriche	8	0	
8462913000	Esercitantanti una pressione massima superiore a 300 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 1 000 tonnellate metriche	8	0	
8462914000	Esercitantanti una pressione massima superiore a 1 000 tonnellate metriche	8	0	
8462991010	Esercitantanti una pressione massima non superiore a 30 tonnellate metriche	8	0	
8462991020	Esercitantanti una pressione massima superiore a 30 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 100 tonnellate metriche	8	0	
8462991030	Esercitantanti una pressione massima superiore a 100 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 300 tonnellate metriche	8	0	
8462991040	Esercitantanti una pressione massima superiore a 300 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 600 tonnellate metriche	8	0	
8462991050	Esercitantanti una pressione massima superiore a 600 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 1 500 tonnellate metriche	8	0	
8462991090	Altre	8	0	
8462999000	Altre	8	0	
8463100000	Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili	8	0	
8463200000	Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	8	0	
8463300000	Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	8	0	
8463900000	Altre	8	3	
8464100000	Macchine per segare	8	0	
8464201000	Per la lavorazione dei vetri d'ottica	8	0	
8464202000	Per la lavorazione di altro vetro	8	0	
8464209000	Altre	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/429

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8464901000	Macchine utensili per la lavorazione a freddo del vetro	8	0	
8464902000	Macchine utensili per la lavorazione del calcestruzzo	8	0	
8464903000	Macchine utensili per la lavorazione dei prodotti ceramici	8	0	
8464909000	Altre	8	0	
8465101000	Per la lavorazione del legno	8	0	
8465109000	Altre	8	0	
8465911000	Per la lavorazione del legno	8	0	
8465919000	Altre	8	0	
8465921000	Per la lavorazione del legno	8	0	
8465929000	Altre	8	0	
8465931000	Per la lavorazione del legno	8	0	
8465939000	Altre	8	0	
8465941000	Per la lavorazione del legno	8	0	
8465949000	Altre	8	0	
8465951000	Per la lavorazione del legno	8	0	
8465959000	Altre	8	0	
8465961000	Per la lavorazione del legno	8	0	
8465969000	Altre	8	0	
8465991000	Per la lavorazione del legno	8	0	
8465999000	Altre	8	0	
8466100000	Portautensili e filiere a scatto automatico	8	5	
8466201000	Per i veicoli aerei	8	0	
8466209000	Altri	8	0	
8466300000	Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	8	0	
8466910000	Per macchine della voce 84.64	8	0	
8466920000	Per macchine della voce 84.65	8	0	
8466930000	Per macchine delle voci da 84.56 a 84.61	8	3	
8466940000	Per macchine della voce 84.62 o 84.63	8	0	
8467111000	Perforatrici da roccia	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8467112000	Avvitatori	8	0	
8467113000	Rettificatrici	8	0	
8467114000	Avvitatori a impulso	8	0	
8467115000	Foratrici	8	0	
8467119000	Altri	8	3	
8467191000	Perforatrici da roccia	8	0	
8467199000	Altri	8	0	
8467210000	Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative	8	0	
8467220000	Seghe	8	0	
8467290000	Altri	8	0	
8467810000	Troncatrici	8	0	
8467891010	Della sottovoce 8430.49 o 8479.10	0	0	
8467891020	Della sottovoce 8479.89.9010, 8479.89.9030 o 8479.89.9091	8	0	
8467891090	Altri	8	3	
8467899000	Altri	8	0	
8467910000	Di troncatrici	8	0	
8467920000	Di utensili pneumatici	8	0	
8467990000	Altre	8	0	
8468100000	Cannelli a mano	8	0	
8468201000	Saldatrici a gas	8	0	
8468202000	Macchine automatiche di taglio a gas	8	0	
8468209000	Altri	8	0	
8468800000	Altre macchine ed apparecchi	8	0	
8468900000	Parti	8	0	
8469001010	Macchine per l'elaborazione di testi	0	0	
8469001020	Macchine da scrivere automatiche	8	0	
8469002000	Altre macchine da scrivere, elettriche	8	0	
8469003000	Altre macchine da scrivere, non elettriche	8	0	
8470103010	A meno di 17 cifre	0	0	
8470103020	A 17 o più cifre	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/431

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8470104010	Della sottovoce 8472.90.9000	0	0	
8470104090	Altre	0	0	
8470211000	A meno di 17 cifre	0	0	
8470212000	A 17 o più cifre	0	0	
8470290000	Altre	0	0	
8470300000	Altre macchine calcolatrici	0	0	
8470500000	Registratori di cassa	0	0	
8470901000	Macchine affrancatrici	0	0	
8470902000	Macchine per la compilazione dei biglietti	0	0	
8470903000	Macchine contabili	0	0	
8470909000	Altre	0	0	
8471300000	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	0	0	
8471411000	Con CPU ad almeno 64 bit e con almeno 64 megabyte di memoria principale	0	0	
8471412000	Con CPU ad almeno 32 bit e con almeno 16 megabyte di memoria principale	0	0	
8471419000	Altre	0	0	
8471491010	Con CPU ad almeno 64 bit e con almeno 64 megabyte di memoria principale	0	0	
8471491020	Con CPU ad almeno 32 bit e con almeno 16 megabyte di memoria principale	0	0	
8471491090	Altre	0	0	
8471499000	Altre	0	0	
8471501000	Con CPU ad almeno 64 bit e con almeno 64 megabyte di memoria principale	0	0	
8471502000	Con CPU ad almeno 32 bit e con almeno 16 megabyte di memoria principale	0	0	
8471509000	Altre	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8471601010	Lettori di caratteri (marcature)	0	0	
8471601020	Tastiere e analoghi sistemi di input	0	0	
8471601030	Mouse	0	0	
8471601040	Scanner	0	0	
8471601090	Altri	0	0	
8471602000	Unità di uscita	0	0	
8471603020	Videotex o teletex	0	0	
8471603030	Dispositivi di input/output vocale	0	0	
8471603090	Altri	0	0	
8471701000	Unità di memoria principali (RAM e ROM)	0	0	
8471702010	Unità floppy	0	0	
8471702020	Unità di memoria a dischi rigidi	0	0	
8471702031	Unità CD-ROM	0	0	
8471702032	Unità DVD	0	0	
8471702039	Altre	0	0	
8471702090	Altre	0	0	
8471709000	Altre	0	0	
8471800000	Altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	0	0	
8471900000	Altre	0	0	
8472100000	Duplicatori	8	0	
8472301000	Macchine per selezionare la posta	8	0	
8472302000	Macchine per obliterare i francobolli	8	0	
8472309000	Altre	8	3	
8472901010	Distributori automatici di banconote o monete	0	0	
8472901020	Accettatori automatici di banconote o monete	0	0	
8472901040	Distributori e accettatori automatici di banconote o monete	0	0	
8472901050	Macchine per contare e incartocciare le monete	8	0	
8472901090	Altre	8	0	
8472902000	Macchine automatiche per la produzione di fogli per duplicazione e stampa	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/433

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8472903000	Macchine per la compilazione dei biglietti	8	0	
8472904000	Apparecchi per temperare le matite	8	0	
8472905000	Distruggidocumenti	8	0	
8472906000	Macchine per stampare gli indirizzi e per imprimere le placchette degli indirizzi	8	0	
8472909000	Altre	8	0	
8473101000	Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto per macchine per l'elaborazione testi [comprese le tecnologie LCD, EL (a elettroluminescenza), al plasma e altre]	0	0	
8473102000	Assiemaggi a circuiti stampati per macchine per l'elaborazione testi, composti da uno o più circuiti stampati della voce 85.34	0	0	
8473109000	Altri	8	0	
8473210000	Di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29	0	0	
8473291000	Di macchine della sottovoce 8470.30	0	0	
8473293000	Di macchine della sottovoce 8470.50	0	0	
8473294000	Di macchine della sottovoce 8470.90	0	0	
8473301000	Testine magnetiche	0	0	
8473302000	Schede madri, destinate a essere provviste di unità microprocessore	0	0	
8473303000	Involucri (case) per computer	0	0	
8473304010	Schede audio	0	0	
8473304020	Schede video	0	0	
8473304030	Schede multimediali	0	0	
8473304050	Schede di interfaccia di comunicazione	0	0	
8473304060	Moduli DRAM	0	0	
8473304090	Altri	0	0	
8473309000	Altri	0	0	
8473401000	Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto per sportelli automatici diversi da quelli delle sottovoci 8472.90.1050 e 8472.90.1090 [comprese le tecnologie LCD, EL (a elettroluminescenza), al plasma e altre]	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8473402000	Assiemaggi a circuiti stampati per macchine per sportelli automatici diversi da quelli delle sottovoci 8472.90.1050 e 8472.90.1090, composti da uno o più circuiti stampati della voce 85.34	0	0	
8473409000	Altri	8	0	
8473501000	Destinati principalmente alle macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29	0	0	
8473509000	Altri	0	0	
8474100000	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	0	0	
8474201000	Con una capacità di frantumazione, macinazione o polverizzazione non superiore a 20 t/h	0	0	
8474209000	Altri	0	0	
8474311000	Tramogge dosatrici	0	0	
8474319000	Altri	0	0	
8474321000	Macchine per asfalto	0	0	
8474329000	Altri	0	0	
8474390000	Altri	0	0	
8474801000	Macchine formatrici in sabbia per fonderia	0	0	
8474802000	Macchine per agglomerare, formare o modellare	0	0	
8474809000	Altri	0	0	
8474900000	Parti	0	0	
8475100000	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	8	0	
8475210000	Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	8	0	
8475291000	Per la fabbricazione di lastre di vetro	8	0	
8475292000	Per la fabbricazione di bottiglie di vetro	8	0	
8475299000	Altre	8	0	
8475901000	Di macchine per la fabbricazione di lastre di vetro	8	0	
8475909000	Altre	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/435

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8476210000	Con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	8	0	
8476290000	Altre	8	0	
8476811000	Per la vendita di generi alimentari	8	0	
8476819000	Altre	8	0	
8476891000	Per la vendita di generi alimentari	8	0	
8476893000	Per la vendita di sigarette	8	0	
8476894000	Per cambiare in moneta spicciola	8	0	
8476899000	Altre	8	0	
8476900000	Parti	8	0	
8477101000	Per l'industria della gomma	8	0	
8477102000	Per l'industria delle materie plastiche	8	0	
8477201000	Per l'industria della gomma	8	0	
8477202000	Per l'industria delle materie plastiche	8	0	
8477300000	Formatrici per soffiaggio	8	0	
8477400000	Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	8	0	
8477510000	Per formare o rigenerare gli pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	8	0	
8477590000	Altre	8	3	
8477800000	Altre macchine ed apparecchi	8	0	
8477900000	Parti	8	0	
8478100000	Macchine ed apparecchi	8	0	
8478900000	Parti	8	0	
8479101000	Spanditrici per malta o calcestruzzo	0	0	
8479102000	Altre macchine per lavori stradali	0	0	
8479109000	Altri	0	0	
8479200000	Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	8	0	
8479300000	Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero	8	0	
8479400000	Macchine per fabbricare corde e cavi	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8479501000	Della sottovoce 8479.81, 8479.82, 8479.89.9010, 8479.89.9030, 8479.89.9040, 8479.89.9060 o 8479.89.9091	8	0	
8479502000	Della sottovoce 8479.89.9080	8	0	
8479509000	Altri	8	3	
8479600000	Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	8	0	
8479811000	Macchine per pulitura metalli	8	0	
8479812010	Per la fabbricazione di semiconduttori	3	0	
8479812090	Altri	8	0	
8479813000	Bobinatrici	8	0	
8479814000	Macchine per coibentazione	8	0	
8479819000	Altri	8	0	
8479821000	Macchine per mescolare	8	3	
8479822000	Macchine per frantumare e macinare	8	0	
8479823000	Macchine per omogeneizzare	8	0	
8479824000	Macchine per agitare	8	0	
8479829000	Altri	8	3	
8479891010	Depuratori d'aria (con funzioni di umidificazione e deumidificazione)	8	0	
8479891090	Altri	8	0	
8479899010	Presse o macchine per l'estrusione	8	0	
8479899020	Macchine e apparecchi per le navi o l'industria della pesca	8	3	
8479899030	Macchine occhiellatrici e rivettatrici che utilizzano rivetti tubolari	8	0	
8479899040	Assemblatrici automatiche di nastri magnetici	8	0	
8479899050	Macchine per rivestimenti	8	0	
8479899060	Operatori per porte automatiche	8	0	
8479899080	Avvolgitrici automatiche per la pesca	8	0	
8479899091	Per i veicoli del capitolo 87	8	0	
8479899092	Macchine SMT (<i>surface mount technology</i>) per componenti elettroniche	16	7	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/437

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8479899099	Altri	8	3	
8479901010	Dei dispositivi di raffreddamento ad aria (compresi le parti dei sistemi di raffreddamento per auto)	8	0	
8479901020	Di macchine e apparecchi di tipo domestico	8	0	
8479901030	Dei veicoli del capitolo 87	8	0	
8479902000	Di quelli indicati nella sottovoce 8479.89.9080	8	0	
8479903000	Di macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttori	8	0	
8479909010	Di macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	8	0	
8479909020	Di macchine e apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	8	0	
8479909030	Di macchine per fabbricare corde e cavi	8	0	
8479909040	Di macchine e apparecchi per il trattamento dei metalli	8	3	
8479909050	Di macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	8	3	
8479909060	Di presse o macchine per l'estrusione	8	0	
8479909070	Di macchine e apparecchi per le navi o l'industria della pesca	8	3	
8479909080	Delle assemblatrici automatiche di nastri magnetici	8	0	
8479909090	Altre	8	3	
8480100000	Staffe per fonderia	8	0	
8480200000	Piastre di fondo per forme	8	0	
8480300000	Modelli per forme	8	0	
8480410000	Per formare ad iniezione o per compressione	8	0	
8480490000	Altre	8	0	
8480500000	Forme per vetro	8	0	
8480600000	Forme per materie minerali	8	0	
8480710000	Per formare ad iniezione o per compressione	8	0	
8480790000	Altre	8	0	
8481100000	Riduttori di pressione	8	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8481201000	Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	8	5	
8481202000	Valvole per trasmissioni pneumatiche	8	5	
8481300000	Valvole di ritegno	8	7	
8481400000	Valvole di troppo pieno o di sicurezza	8	3	
8481801010	A funzionamento elettrico	8	5	
8481801020	A pressione idraulica	8	5	
8481801030	Altre, con comando automatico	8	7	
8481801090	Altri	8	5	
8481802000	Rubinetteria e sifoni	8	3	
8481809000	Altri	8	3	
8481901000	Attuatori	8	3	
8481909000	Altri	8	3	
8482101000	Di diametro interno superiore a 100 mm	8	5	
8482102000	Di diametro interno non superiore a 100 mm	13	5	
8482200000	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	8	7	
8482300000	Cuscinetti a rulli a botte	8	3	
8482400000	Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8	3	
8482500000	Cuscinetti a rulli cilindrici	8	3	
8482800000	Altri, compresi, i cuscinetti combinati	8	5	
8482910000	Sfere, cilindri, rulli ed aghi	8	3	
8482990000	Altri	8	3	
8483101000	Per i veicoli aerei	3	0	
8483109010	Per i veicoli del capitolo 87	8	3	
8483109090	Altri	8	5	
8483201000	Per i veicoli aerei	3	0	
8483209000	Altri	8	0	
8483301000	Per i veicoli aerei	3	0	
8483309000	Altri	8	3	
8483401010	Alberi filettati a sfere	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/439

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8483401090	Altri	3	0	
8483409010	Ingranaggi	8	3	
8483409020	Riduttori, moltiplicatori	8	0	
8483409030	Organi di trasmissione automatica	8	0	
8483409041	Per i veicoli del capitolo 87	8	0	
8483409049	Altri	8	0	
8483409090	Altri	8	3	
8483501000	Per i veicoli aerei	8	0	
8483509000	Altri	8	0	
8483601000	Per i veicoli aerei	3	0	
8483609000	Altri	8	0	
8483901000	Per i veicoli aerei	3	0	
8483909000	Altri	8	0	
8484101000	Per i veicoli del capitolo 87	8	3	
8484109000	Altri	8	3	
8484200000	Giunti di tenuta stagna meccanici	8	5	
8484900000	Altri	8	0	
8486101000	Asciugatrici centrifughe	0	0	
8486102000	Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori	0	0	
8486103010	Macchine per il taglio di monocristalli di semiconduttori in lamine (<i>slice</i>)	0	0	
8486103020	Macchine per levigare o lucidare, comprese le lappatrici, per la lavorazione di wafer di semiconduttori	0	0	
8486103090	Altri	8	0	
8486104011	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, utilizzate nella produzione di wafer di semiconduttori	0	0	
8486104019	Altri	8	7	
8486104020	Apparecchi per l'asporto del rivestimento o la pulitura dei wafer di semiconduttori con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma	0	0	
8486105010	Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8486105020	Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche	0	0	
8486105030	Altri forni	0	0	
8486109000	Altri	8	0	
8486201000	Asciugatrici centrifughe	0	0	
8486202100	Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)	0	0	
8486202210	Per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su wafer	0	0	
8486202290	Altri	8	0	
8486202310	Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido dei wafer di semiconduttori	0	0	
8486202390	Altri	0	0	
8486203000	Apparecchi di impiantazione ionica per drogare i materiali per semiconduttori	0	0	
8486204000	Macchine per la deposizione di membrane o la polverizzazione catodica (<i>sputtering</i>) sui wafer	0	0	
8486205110	Per i fili dei semiconduttori	0	0	
8486205190	Altri	8	0	
8486205910	Per i fili dei semiconduttori	0	0	
8486205990	Altri	8	0	
8486206010	Apparecchi per la scrittura diretta su wafer	0	0	
8486206020	Dispositivi di allineamento (fotoripetitori) (<i>step & repeat</i>)	0	0	
8486206090	Altri	0	0	
8486207000	Apparecchi per l'attacco a umido (<i>wet-etching</i>), lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura dei wafer di semiconduttori	0	0	
8486208110	Macchine di taglio laser per incidere le piste di contatto nei materiali semiconduttori	0	0	
8486208190	Altri	8	7	
8486208200	Per l'attacco a secco di tracciati su materiali semiconduttori con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma	0	0	
8486208300	Apparecchi per l'asporto del rivestimento o la pulitura dei wafer di semiconduttori con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma	0	0	
8486209110	Apparecchi a spruzzo per l'attacco chimico, l'asporto del rivestimento o la pulitura dei wafer di semiconduttori	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/441

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8486209120	Macchine sbavatrici per la pulizia e l'asportazione di sostanze contaminanti dai fili metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	0	0	
8486209190	Altri	0	0	
8486209200	Macchine per l'applicazione, lo sviluppo e la stabilizzazione del fotoresist	0	0	
8486209310	Macchine per levigare o lucidare, comprese le lappatrici, per la lavorazione di wafer di semiconduttori	0	0	
8486209320	Macchine di taglio di precisione (<i>dicing machines</i>) per l'incisione di wafer di semiconduttori	0	0	
8486209390	Altri	8	0	
8486209400	Macchine per il lavaggio dei wafer, dei supporti o dei tubi	0	0	
8486209500	Macchine per l'applicazione di una pellicola sui wafer	0	0	
8486209600	Macchine per il taglio di wafer in chip	0	0	
8486209900	Altri	8	0	
8486301000	Apparecchi per l'attacco a umido (<i>wet-etching</i>), lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura	0	0	
8486302000	Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su substrati sensibilizzati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0	0	
8486303010	Operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	8	7	
8486303020	Operanti con ultrasuoni	8	0	
8486303030	Operanti per elettroerosione	8	0	
8486303041	Macchine per l'attacco a secco	8	0	
8486303049	Altri	8	0	
8486304010	Macchine per molare o levigare	8	0	
8486304020	Macchine per l'incisione	8	0	
8486304090	Altri	8	0	
8486305010	Macchine per rivestire	8	0	
8486305020	Macchine per rivestire e sviluppare	8	0	
8486305031	Operanti mediante metodo fisico	8	0	
8486305032	Operanti mediante metodo chimico	8	0	
8486305039	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8486306010	Dispenser di <i>seal/short</i> , spaziatori e cristalli liquidi	8	0	
8486306090	Altri	8	0	
8486307000	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	8	0	
8486308000	Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere	8	5	
8486309010	Macchine assemblatrici di schermi	8	0	
8486309020	Robot per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	8	3	
8486309090	Altri	8	0	
8486401010	Strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere (<i>mask</i>) o reticoli a partire da substrati ricoperti di fotoresist	0	0	
8486401020	Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la rimozione o la riparazione di maschere (<i>mask</i>) e reticoli	0	0	
8486401030	Macchine per l'applicazione, lo sviluppo e la stabilizzazione del fotoresist	0	0	
8486401090	Altri	8	0	
8486402010	Apparecchi per il fissaggio di piastrine (<i>die</i>) e saldatori automatici di pellicola per l'assemblaggio di semiconduttori	0	0	
8486402020	Macchine per inserire o rimuovere dispositivi a semiconduttore	8	0	
8486402031	Apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di semiconduttori	0	0	
8486402039	Altri	8	0	
8486402040	Macchine l'applicazione di <i>solder ball</i> sulle schede di circuito a semiconduttori o sulle schede ceramiche	3	0	
8486402050	Apparecchi per il montaggio o il distacco dei wafer su substrato ceramico (in wafer lucidati)	8	0	
8486402061	Formatrici ad iniezione	8	0	
8486402062	Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	8	0	
8486402063	Altre macchine ed apparecchi per formare o modellare diverse dagli estrusori, formatrici per soffiaggio ed altre macchine ed apparecchi per formare o rigenerare gli pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	8	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/443

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8486402070	Forme per gomma o materie plastiche per formare ad iniezione o per compressione	0	0	
8486402080	Macchine per saldare le matrici del semiconduttore, lavare i wafer, i supporti o i tubi	0	0	
8486402091	Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, per i fili dei semiconduttori, anche a comando numerico	0	0	
8486402092	Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, diverse da quelle per i fili dei semiconduttori, anche a comando numerico	8	0	
8486402099	Altri	8	0	
8486403010	Macchine e apparecchi automatizzati per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di wafer di semiconduttori, cassette di wafer, contenitori di wafer e altro materiale per dispositivi a semiconduttore	0	0	
8486403090	Altri	0	0	
8486404011	Microscopi stereoscopici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di wafer o reticoli di semiconduttori	0	0	
8486404012	Altri microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di wafer o reticoli di semiconduttori	0	0	
8486404020	Microscopi a fasci di elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di wafer o reticoli di semiconduttori	0	0	
8486409000	Altri	8	0	
8486901010	Della sottovoce 8486.10.1000, 8486.10.2000, 8486.10.3010, 8486.10.3020, 8486.10.4011, 8486.10.4020, 8486.10.5010, 8486.10.5020 o 8486.10.5030	0	0	
8486901020	Della sottovoce 8486.10.3090, 8486.10.4019 o 8486.10.9000	8		
	– della sottovoce 8486.10.3090		0	
	– della sottovoce 8486.10.4019		3	
	– della sottovoce 8486.10.9000		0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8486902010	Della sottovoce 8486.20.1000, 8486.20.2100, 8486.20.2210, 8486.20.2310, 8486.20.2390, 8486.20.3000, 8486.20.4000, 8486.20.5110, 8486.20.5910, 8486.20.6010, 8486.20.6020, 8486.20.6090, 8486.20.7000, 8486.20.8110, 8486.20.8200, 8486.20.8300, 8486.20.9110, 8486.20.9120, 8486.20.9190, 8486.20.9200, 8486.20.9310, 8486.20.9320, 8486.20.9400, 8486.20.9500 o 8486.20.9600	0	0	
8486902020	Della sottovoce 8486.20.2290, 8486.20.5190, 8486.20.5990, 8486.20.8190, 8486.20.9390 o 8486.20.9900	8		
	– della sottovoce 8486.20.9390		0	
	– della sottovoce 8486.20.8190		3	
	– della sottovoce 8486.20.5190, 8486.20.5990		0	
	– della sottovoce 8486.20.2290		0	
	– della sottovoce 8486.20.9900		0	
8486903010	Della sottovoce 8486.30.1000 o 8486.30.2000	0	0	
8486903020	Della sottovoce 8486.30.3010, 8486.30.3020, 8486.30.3030, 8486.30.3041, 8486.30.3049, 8486.30.4010, 8486.30.4020, 8486.30.4090, 8486.30.7000, 8486.30.8000, 8486.30.9020 o 8486.30.9090	8		
	– della sottovoce 8486.30.7000		3	
	– della sottovoce 8486.30.8000		5	
	– della sottovoce 8486.30.4010, 8486.30.4020, 8486.30.4090		0	
	– della sottovoce 8486.30.3010, 8486.30.3020, 8486.30.3030, 8486.30.3041, 8486.30.3049		3	
	– della sottovoce 8486.30.9020		3	
	– della sottovoce 8486.30.9090		0	
8486903030	Della sottovoce 8486.30.5010, 8486.30.5020, 8486.30.5031, 8486.30.5032, 8486.30.5039, 8486.30.6010, 8486.30.6090 o 8486.30.9010	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/445

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8486904010	Della sottovoce 8486.40.1010, 8486.40.1020, 8486.40.1030, 8486.40.2010, 8486.40.2031, 8486.40.2070, 8486.40.2080, 8486.40.2091, 8486.40.3010, 8486.40.3090, 8486.40.4011, 8486.40.4012 o 8486.40.4020	0	0	
8486904020	Della sottovoce 8486.40.1090, 8486.40.2020, 8486.40.2039, 8486.40.2040, 8486.40.2050, 8486.40.2061, 8486.40.2062, 8486.40.2063, 8486.40.2092, 8486.40.2099 o 8486.40.9000	8	0	
8487100000	Eliche per navi e loro pale	8	3	
8487901000	Per i veicoli del capitolo 87	8	3	
8487909010	Anelli paraolio	8	3	
8487909090	Altri	8	3	
8501101000	Motori a corrente continua	8	0	
8501102000	Motori a corrente alternata	8	0	
8501103000	Motori universali	8	0	
8501201000	Di potenza superiore a 37,5 W ed inferiore o uguale a 100 W	8	0	
8501202000	Di potenza superiore a 100 W ed inferiore o uguale a 750 W	8	0	
8501203000	Di potenza superiore a 750 W	8	0	
8501311010	Di potenza inferiore o uguale a 100 W	8	0	
8501311090	Altri	8	0	
8501312000	Generatori a corrente continua	8	0	
8501321000	Motori a corrente continua	8	0	
8501322000	Generatori a corrente continua	8	0	
8501331000	Motori a corrente continua	8	0	
8501332000	Generatori a corrente continua	8	0	
8501341000	Motori a corrente continua	8	0	
8501342000	Generatori a corrente continua	8	0	
8501401000	Di potenza inferiore o uguale a 100 W	8	0	
8501402000	Di potenza superiore a 100 W ed inferiore o uguale a 750 W	8	0	
8501403000	Di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8501404000	Di potenza superiore a 75 kW	8	0	
8501510000	Di potenza inferiore o uguale a 750 W	8	0	
8501520000	Di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	8	3	
8501531000	Di potenza inferiore o uguale a 375 kW	8	3	
8501532000	Di potenza superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 1 500 kW	8	0	
8501534000	Di potenza superiore a 1 500 kW	8	3	
8501611000	Di potenza inferiore o uguale a 750 VA	8	0	
8501612000	Di potenza superiore a 750 VA ed inferiore o uguale a 75 kVA	8	0	
8501620000	Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	8	0	
8501631000	Di potenza almeno equivalente a 400 kW	0	0	
8501639000	Altri	8	0	
8501640000	Di potenza superiore a 750 kVA	0	0	
8502111000	Di potenza inferiore o uguale a 750 VA	8	0	
8502112000	Di potenza superiore a 750 VA ed inferiore o uguale a 75 kVA	8	0	
8502120000	Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	8	3	
8502131010	Di potenza almeno equivalente a 400 kW	0	0	
8502131090	Altri	8	0	
8502132000	Di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 3 500 kVA	0	0	
8502134000	Di potenza superiore a 3 500 kVA	0	0	
8502201000	Di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	8	0	
8502202000	Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	8	0	
8502203010	Di potenza almeno equivalente a 400 kW	0	0	
8502203090	Altri	8	0	
8502204000	Di potenza superiore a 750 kVA	0	0	
8502311000	Di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/447

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8502312000	Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	8	0	
8502313000	Di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	8	0	
8502314000	Di potenza superiore a 750 kVA	8	0	
8502391000	Di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	8	0	
8502392000	Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	8	0	
8502393000	Di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	8	0	
8502394000	Di potenza superiore a 750 kVA	8	0	
8502400000	Convertitori rotanti elettrici	8	0	
8503001000	Di motori	8	3	
8503002000	Di generatori e di gruppi elettrogeni	8	0	
8503003000	Di convertitori rotanti	8	0	
8504101010	Per tensioni nominali inferiori o uguali a 1 A	8	0	
8504101020	Per tensioni superiori a 1 A ma uguali o inferiori a 20 A	8	3	
8504102000	Per tensioni superiori a 20 A ma uguali o inferiori a 60 A	8	0	
8504103000	Per tensioni superiori a 60 A	8	0	
8504211000	Trasformatori di misura	8	0	
8504219010	Di potenza inferiore o uguale a 100 kVA	8	0	
8504219020	Di potenza superiore a 100 kVA ed inferiore o uguale a 650 kVA	8	0	
8504221000	Trasformatori di misura	8	0	
8504229010	Di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 000 kVA	8	0	
8504229020	Di potenza superiore a 1 000 kVA ed inferiore o uguale a 5 000 kVA	8	0	
8504229030	Di potenza superiore a 5 000 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA	8	0	
8504230000	Di potenza superiore a 10 000 kVA	8	0	
8504311000	Trasformatori di misura	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8504312000	Regolatori di tensione	8	0	
8504319010	Di potenza inferiore o uguale a 100 VA	8	0	
8504319020	Di potenza superiore a 100 VA ed inferiore o uguale a 500 VA	8	0	
8504319040	Di potenza superiore a 500 VA ed inferiore o uguale a 1 kVA	8	0	
8504321000	Trasformatori di misura	8	0	
8504322000	Regolatori di tensione	8	0	
8504329010	Di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 5 kVA	8	0	
8504329020	Di potenza superiore a 5 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA	8	0	
8504331000	Trasformatori di misura	8	0	
8504332000	Regolatori di tensione	8	0	
8504339010	Di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 30 kVA	8	0	
8504339020	Di potenza superiore a 30 kVA ed inferiore o uguale a 100 kVA	8	0	
8504339040	Di potenza superiore a 100 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	8	0	
8504341000	Trasformatori di misura	8	0	
8504342000	Regolatori di tensione	8	0	
8504349010	Di potenza superiore a 500 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA	8	0	
8504349030	Di potenza superiore a 2 000 kVA	8	0	
8504401010	Per le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione e le loro unità, e le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504401090	Altri	8	0	
8504402011	Per le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione e le loro unità, e le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504402019	Altri	8	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/449

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8504402091	Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, e le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504402099	Altri	8	0	
8504403010	Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, e le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504403090	Altri	8	0	
8504404010	Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, e le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504404090	Altri	8	3	
8504405010	Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, e le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504405090	Altri	8	0	
8504409011	Per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8504409019	Altri	0	0	
8504409091	Per le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504409099	Altri	8	0	
8504501010	Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, e le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504501090	Altri	8	0	
8504502010	Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, e le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504502090	Altri	8	0	
8504509010	Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, e le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504509090	Altri	8	0	
8504901000	Assiemaggi a circuiti stampati delle sottovoci 8504.40, 8504.50, composti da uno o più circuiti stampati della voce 85.34, per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, e le apparecchiature per le telecomunicazioni	0	0	
8504909000	Altri	8	0	
8505111000	Di alnico	8	0	
8505119000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8505191000	Di ossido di ferro	8	0	
8505199000	Altri	8	0	
8505200000	Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	8	0	
8505901000	Elettromagneti	8	0	
8505902000	Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	8	0	
8505903000	Teste di sollevamento elettromagnetiche	8	0	
8505909000	Parti	8	0	
8506101000	Batterie al manganese	13	0	
8506102000	Batterie alcaline al manganese	13	0	
8506109000	Altre	8	0	
8506300000	All'ossido di mercurio	8	0	
8506400000	All'ossido di argento	8	0	
8506500000	Al litio	8	0	
8506600000	A zinco-aria	8	0	
8506801000	All'ossido di zinco	8	0	
8506809000	Altre	8	0	
8506900000	Parti	8	0	
8507100000	Al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone	8	0	
8507200000	Altri accumulatori al piombo	8	0	
8507300000	Al nichel-cadmio	8	3	
8507400000	Al nichel-ferro	8	0	
8507801000	All'idruro di nichel	8	0	
8507802000	Agli ioni di litio	8	0	
8507803000	Ai polimeri di litio	8	0	
8507809000	Altri	8	0	
8507901000	Separatori	8	0	
8507909000	Altri	8	0	
8508110000	Di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/451

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8508191000	Per uso domestico	8	0	
8508199000	Altri	8	3	
8508600000	Altri aspirapolvere	8	3	
8508701000	Della sottovoce 8508.11.0000 o 8508.19.1000	8	0	
8508702000	Della sottovoce 8508.19.9000 o 8508.60.0000	8	3	
8509400000	Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	8	0	
8509801000	Macinini per caffè	8	0	
8509802000	Tritaghiaccio	8	0	
8509803000	Lucidatrici per pavimenti	8	0	
8509804000	Trituratori per rifiuti di cucina	8	0	
8509809000	Altri	8	0	
8509900000	Parti	8	0	
8510100000	Rasoi	8	0	
8510200000	Tosatrici	8	0	
8510300000	Apparecchi per la depilazione	8	0	
8510901000	Di rasoi	8	0	
8510902000	Di tosatrici	8	0	
8510903000	Di apparecchi per la depilazione	8	0	
8511101000	Per i veicoli aerei	3	0	
8511109000	Altri	8	0	
8511201000	Per i veicoli aerei	3	0	
8511209000	Altri	8	0	
8511301000	Per i veicoli aerei	3	0	
8511309000	Altri	8	0	
8511401000	Per i veicoli aerei	3	0	
8511409000	Altri	8	0	
8511501000	Per i veicoli aerei	3	0	
8511509000	Altri	8	0	
8511801000	Per i veicoli aerei	3	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8511809000	Altri	8	0	
8511901000	Per i veicoli aerei	3	0	
8511909000	Altri	8	0	
8512100000	Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	8	0	
8512201000	Apparecchi di illuminazione	8	0	
8512202000	Apparecchi di segnalazione visiva	8	0	
8512300000	Apparecchi di segnalazione acustica	8	0	
8512400000	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	8	0	
8512900000	Parti	8	0	
8513101000	Lampade di sicurezza dei tipi utilizzati nelle miniere	8	0	
8513102000	Torçe elettriche	8	0	
8513109000	Altre	8	0	
8513900000	Parti	8	0	
8514101000	Da laboratorio	8	0	
8514102000	Per l'industria metallurgica	8	0	
8514103000	Per l'industria alimentare	8	0	
8514109000	Altre	8	0	
8514201000	Da laboratorio	8	0	
8514202000	Per l'industria metallurgica	8	0	
8514203000	Per l'industria alimentare	8	0	
8514209000	Altri	8	0	
8514300000	Altri forni	8	3	
8514401000	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
8514409000	Altri	8	0	
8514901000	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
8514909000	Altri	8	0	
8515110000	Ferri e pistole per brasare	8	0	
8515190000	Altri	8	3	
8515211010	Robotizzati	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/453

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8515211090	Altri	8	0	
8515212010	Robotizzati	8	0	
8515212090	Altri	8	0	
8515213010	Robotizzati	8	0	
8515213090	Altri	8	0	
8515219010	Robotizzati	8	0	
8515219090	Altri	8	0	
8515291000	Saldatrici a punti	8	0	
8515292000	Saldatrici a rulli	8	0	
8515293000	Saldatrici di testa	8	0	
8515299000	Altri	8	0	
8515311010	Robotizzati	8	0	
8515311090	Altri	8	0	
8515319010	Robotizzati	8	0	
8515319090	Altri	8	3	
8515391000	Macchine e apparecchi per la saldatura ad arco, a corrente alternata	8	0	
8515399000	Altri	8	0	
8515801000	Macchine ad ultrasuoni	8	3	
8515802000	Macchine a fasci di elettroni	8	0	
8515803000	Macchine laser	8	0	
8515809000	Altri	8	0	
8515901000	Di macchine per la saldatura	8	0	
8515909000	Altri	8	0	
8516100000	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici	8	0	
8516210000	Radiatori ad accumulazione	8	0	
8516290000	Altri	8	0	
8516310000	Asciugacapelli	8	0	
8516320000	Altri apparecchi per parrucchiere	8	0	
8516330000	Apparecchi per asciugare le mani	8	0	
8516400000	Ferri da stiro elettrici	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8516500000	Forni a microonde	8	0	
8516601000	Forni elettrici	8	0	
8516602000	Cuociriso (<i>rice-cooker</i>) elettrici (anche con la funzione di temperatura costante)	8	0	
8516609000	Altri	8	0	
8516710000	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	8	0	
8516720000	Tostapane	8	0	
8516791000	Bollitori elettrici	8	0	
8516799000	Altri	8	0	
8516800000	Resistenze scaldanti	8	0	
8516900000	Parti	8	0	
8517110000	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»	0	0	
8517121010	Con ricevitori digitali	0	0	
8517121090	Altri	0	0	
8517122010	Con ricevitori digitali	0	0	
8517122090	Altri	0	0	
8517123010	Con ricevitori digitali	0	0	
8517123090	Altri	0	0	
8517124010	Con ricevitori digitali	0	0	
8517124090	Altri	0	0	
8517129010	Con ricevitori digitali	0	0	
8517129090	Altri	0	0	
8517181000	A tasti	0	0	
8517189000	Altri	0	0	
8517611000	Ricetrasmittitori fissi	0	0	
8517619000	Altri	0	0	
8517621000	Telescriventi	0	0	
8517622010	Per centralini pubblici	0	0	
8517622020	Per centralini privati	0	0	
8517622090	Altri	0	0	
8517623110	Apparecchiature terminali	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/455

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8517623120	Ripetitori	0	0	
8517623190	Altri	0	0	
8517623210	Apparecchiature terminali	0	0	
8517623220	Ripetitori	0	0	
8517623290	Altri	0	0	
8517623310	Ripetitori ottici	0	0	
8517623320	Terminali ottici	0	0	
8517623390	Altri	0	0	
8517623410	Convertitori analogico-digitali, digitale-analogici	0	0	
8517623420	Codec (codificatori e decodificatori)	0	0	
8517623430	Modem (comprese schede modem)	0	0	
8517623490	Altri	0	0	
8517623510	Di tipo FDM (modulazione a divisione di frequenza)	0	0	
8517623520	Di tipo TDM (modulazione a divisione di tempo)	0	0	
8517623590	Altri	0	0	
8517623900	Altri	0	0	
8517624010	Apparecchi intercomunicanti (interfoni)	0	0	
8517624020	Apparecchi telegrafici per immagini	0	0	
8517624090	Altri	0	0	
8517625000	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonica o la radiotelegrafia	0	0	
8517626010	Apparecchi telegrafici stampanti	0	0	
8517626020	Apparecchi fototelegrafici	0	0	
8517626031	Ricetrasmittenti portatili detti «walkie-talkie»	0	0	
8517626039	Altri	0	0	
8517626040	Apparecchi di trasmissione telefax	0	0	
8517626050	Apparecchi di commutazione per telecomunicazioni radio	0	0	
8517626060	Ripetitori per telecomunicazioni radio	0	0	
8517626090	Altri	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8517627000	Altre unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8517629000	Altri	0	0	
8517691100	Ricevitori ad alta frequenza (HF), a media frequenza (MD) o a bassa frequenza (LF)	8	0	
8517691211	Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	0	0	
8517691219	Altri	8	0	
8517691290	Altri	8	0	
8517691900	Altri	8	0	
8517692000	Videofoni	0	0	
8517699000	Altri	0	0	
8517701010	Di apparecchi telefonici per abbonati	0	0	
8517701020	Di telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	0	0	
8517701090	Altri	0	0	
8517702000	Della sottovoce 8517.61	0	0	
8517703010	Di telescriventi	0	0	
8517703021	Di centralini pubblici	0	0	
8517703022	Di centralini privati	0	0	
8517703029	Altri	0	0	
8517703031	Di dispositivi di trasmissione su cavo coassiale	0	0	
8517703032	Di sistemi di trasmissione a fibre ottiche	0	0	
8517703039	Altri	0	0	
8517703041	Di apparecchi telegrafici per immagini	0	0	
8517703049	Altri	0	0	
8517703050	Di apparecchi trasmettenti per la radiotelefonia o la radiotelegrafia	0	0	
8517703060	Di apparecchi trasmettenti, muniti di apparecchi riceventi, per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, diversi da quelli della sottovoce 8517.70.10	0	0	
8517703070	Altre unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8517703090	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/457

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8517704011	Di apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	0	0	
8517704019	Altri	8	0	
8517704020	Di videofoni	0	0	
8517704090	Altri	8	0	
8518101000	Microfoni con un campo di frequenza compresa tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	0	0	
8518109000	Altri	8	0	
8518210000	Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	8	0	
8518220000	Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	8	3	
8518291000	Dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni (senza involucro contenitore, di frequenza compresa tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm)	0	0	
8518299000	Altri	8	0	
8518304000	Apparecchi telefonici per abbonati, su filo	0	0	
8518309000	Altri	8	0	
8518400000	Amplificatori elettrici a bassa frequenza	8	0	
8518500000	Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	8	0	
8518901000	Assiemaggi a circuiti stampati delle sottovoci 8518.10.1000, 8518.29.1000	0	0	
8518909000	Altri	8	0	
8519201000	Elettrofoni a monete o a gettoni, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	8	0	
8519209000	Altri, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	8	0	
8519301000	Con cambiadischi automatico	8	0	
8519309000	Altri	8	0	
8519500000	Segreterie telefoniche	0	0	
8519811000	Dittafoni, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	8	0	
8519812100	Lettori di cassette, quali definiti della nota di sottovoci 1 del capitolo 85	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8519812210	Per veicoli	8	0	
8519812220	Portatili, diversi da quelli definiti nella nota di sottovoci 1 del capitolo 85	8	0	
8519812290	Altri	8	0	
8519812310	Per veicoli	8	0	
8519812320	Portatili	8	0	
8519812390	Altri	8	0	
8519812900	Altri	8	0	
8519813000	Dittafoni che possono funzionare solo con una sorgente di energia esterna	8	0	
8519814111	Per veicoli	8	0	
8519814112	Portatili	8	0	
8519814119	Altri	8	0	
8519814190	Altri	8	0	
8519814210	Per veicoli	8	0	
8519814220	Portatili	8	0	
8519814290	Altri	8	0	
8519814310	A bobine	8	0	
8519814390	Altri	8	0	
8519815010	A bobine	8	0	
8519815020	A dischi	8	0	
8519815030	A cassette	8	0	
8519815090	Altri	8	0	
8519819000	Altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	8	0	
8519891010	Senza altoparlanti	8	0	
8519891090	Altri	8	0	
8519892000	Dittafoni, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	8	0	
8519893000	Piastre, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	8	0	
8519899010	Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/459

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8519899020	Altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	8	0	
8521101000	Di larghezza superiore a 12,7 mm	8	0	
8521102000	Di larghezza non superiore a 12,7 mm	8	0	
8521901000	A dischi	8	0	
8521909000	Altri	8	0	
8522100000	Lettori fonografici	8	0	
8522901010	Per la registrazione audio	8	0	
8522901020	Per la registrazione video	8	0	
8522901090	Altri	8	0	
8522902000	Fonorivelatori (pickup) laser	8	0	
8522909010	Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto [comprese le tecnologie LCD, EL (a elettroluminescenza), al plasma e altre] per segreterie telefoniche	0	0	
8522909020	Assiemaggi a circuiti stampati di segreterie telefoniche, composti da uno o più circuiti stampati della voce 85.34	0	0	
8522909090	Altri	8	0	
8523210000	Schede munite di una pista magnetica, anche di registrazione	8	0	
8523291110	Di larghezza non superiore a 4 mm	0	0	
8523291120	Di larghezza superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 6,5 mm	0	0	
8523291130	Di larghezza superiore a 6,5 mm	0	0	
8523291210	Dischetti (floppy disk)	0	0	
8523291290	Altri	0	0	
8523291900	Altri	0	0	
8523292111	Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523292119	Altri	0	0	
8523292121	Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523292129	Altri	0	0	
8523292131	Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8523292139	Altri	0	0	
8523292211	Videoregistrati	8	0	
8523292219	Altri	8	0	
8523292221	Videoregistrati	8	0	
8523292229	Altri	8	0	
8523292231	Videoregistrati	13 % o 20 won/min (a velocità standard)	0	
8523292239	Altri	8	0	
8523292911	Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523292919	Altri	0	0	
8523292991	Videoregistrati	8	0	
8523292992	Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523292999	Altri	8	0	
8523401000	Supporti non registrati	0	0	
8523402111	Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523402119	Altri	0	0	
8523402120	Unicamente per la riproduzione del suono	8	0	
8523402131	Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523402139	Altri	8	0	
8523402911	Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523402919	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/461

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8523402991	Videoregistrati	8	0	
8523402992	Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523402999	Altri	8	0	
8523511000	Supporti non registrati	0	0	
8523512110	Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523512190	Altri	0	0	
8523512910	Videoregistrati	8	0	
8523512920	Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523512990	Altri	8	0	
8523521000	Schede munite di circuiti integrati elettronici e loro parti	0	0	
8523529000	Altri, e loro parti	8	0	
8523591000	Supporti non registrati	0	0	
8523592110	Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523592190	Altri	0	0	
8523592910	Videoregistrati	8	0	
8523592920	Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523592990	Altri	8	0	
8523593000	Schede ed etichette a disinnesto per effetto di prossimità (schede e tag di prossimità)	0	0	
8523801000	Supporti non registrati	0	0	
8523802100	Dischi per grammofoni	8	0	
8523802210	Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8523802290	Altri	0	0	
8523802910	Videoregistrati	8	0	
8523802920	Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0	
8523802990	Altri	8	0	
8525501000	Apparecchi per la radiodiffusione	8	0	
8525502000	Apparecchi trasmettenti per la televisione	8	0	
8525509000	Altri	8	3	
8525601000	Apparecchi per la radiodiffusione	0	0	
8525602000	Apparecchi trasmettenti per la televisione	0	0	
8525609000	Altri	0	0	
8525801010	Per videoregistratori	8	0	
8525801020	Per monitor	8	0	
8525801090	Altri	8	0	
8525802010	Videocamere per la ripresa di immagini fisse	0	0	
8525802090	Altri	0	0	
8525803000	Videocamere digitali	0	0	
8526101000	Per i veicoli aerei	8	3	
8526109000	Altri	8	0	
8526911010	Per i veicoli aerei	8	0	
8526911090	Altri	8	0	
8526912010	Per i veicoli aerei	8	0	
8526912090	Altri	8	0	
8526913010	Per i veicoli aerei	8	0	
8526913020	Per veicoli	8	0	
8526913090	Altri	8	0	
8526914000	Ricevitori LORAN	8	0	
8526919010	Per i veicoli aerei	8	0	
8526919020	Per veicoli	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/463

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8526919090	Altri	8	0	
8526920000	Apparecchi di radiotelecomando	8	0	
8527120000	Radiocassette tascabili	8	0	
8527131000	A cassette	8	0	
8527132000	A dischi	8	0	
8527133000	Abbinati ad apparecchi a cassette e a dischi	8	0	
8527139000	Altri	8	0	
8527190000	Altri	8	0	
8527211000	A cassette	8	0	
8527212000	A dischi	8	0	
8527213000	Abbinati ad apparecchi a cassette e a dischi	8	0	
8527219000	Altri	8	0	
8527290000	Altri	8	0	
8527911010	A cassette	8	0	
8527911020	A dischi	8	0	
8527911030	Abbinati ad apparecchi a cassette e a dischi	8	0	
8527911090	Altri	8	0	
8527919000	Altri	8	0	
8527920000	Non abbinati a un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma abbinati a un apparecchio di orologeria	8	0	
8527990000	Altri	8	0	
8528410000	Dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71	0	0	
8528491010	Monitor appositamente destinati ad uso medico	8	0	
8528491090	Altri	8	0	
8528492010	Monitor appositamente destinati ad uso medico	8	0	
8528492090	Altri	8	0	
8528511000	Monitor LCD (a cristalli liquidi)	0	0	
8528519000	Altri	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8528591010	Monitor appositamente destinati ad uso medico	8	0	
8528591090	Altri	8	0	
8528592010	Monitor appositamente destinati ad uso medico	8	0	
8528592090	Altri	8	0	
8528610000	Dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71	0	0	
8528690000	Altri	8	0	
8528711010	A colori	8	0	
8528711020	In bianco e nero o in altre monocromie	8	0	
8528712010	In grado di supportare la ricezione di trasmissioni con risoluzione verticale uguale o superiore a 720 righe	8	0	
8528712090	Altri	8	0	
8528719010	A colori	8	0	
8528719020	In bianco e nero o in altre monocromie	8	0	
8528721010	Analogici	8	0	
8528721020	Digitali	8	0	
8528722010	Analogici	8	0	
8528722020	Digitali	8	0	
8528723010	Analogici	8	0	
8528723020	Digitali	8	0	
8528724010	Analogici	8	0	
8528724020	Digitali	8	0	
8528729000	Altri	8	0	
8528731000	Con una lunghezza della diagonale dello schermo fluorescente del tubo a raggi catodici inferiore a 37 cm	8	0	
8528732000	Con una lunghezza della diagonale dello schermo fluorescente del tubo a raggi catodici uguale o superiore a 37 cm, ma inferiore a 45,72 cm	8	0	
8528733000	Con una lunghezza della diagonale dello schermo fluorescente del tubo a raggi catodici uguale o superiore a 45,72 cm	8	0	
8528739000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/465

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8529101000	Per apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar)	8	0	
8529109100	Per apparecchi di radionavigazione o apparecchi di radiotelecomando	8	0	
8529109210	Per la ricezione via satellite	8	0	
8529109290	Altri	8	0	
8529109300	Dei tipi utilizzati con gli apparecchi per la radiotelefonica o la radiotelegrafia	0	0	
8529109900	Altri	8	3	
8529901000	Di apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar)	8	3	
8529909100	Di apparecchi di radionavigazione o apparecchi di radiotelecomando	8	0	
8529909200	Di apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione	8	0	
8529909400	Di apparecchi riceventi di radiodiffusione	8	0	
8529909500	Di telecamere	8	0	
8529909610	Sintonizzatori per ricezione a colori	8	0	
8529909620	Sintonizzatori per ricezione in bianco e nero o monocroma	8	0	
8529909630	Schermi per videoproiettori	8	0	
8529909640	Altre parti per ricezione a colori	8	0	
8529909650	Altre parti per ricezione in bianco e nero o monocroma	8	0	
8529909910	Di apparecchi trasmettenti muniti di apparecchi riceventi o di apparecchi fotografici digitali (comprese videocamere digitali per la ripresa di immagini fisse)	0	0	
8529909920	Della sottovoce 8528.51, 8528.41.0000 o 8528.61.0000	0	0	
8529909990	Altri	8	0	
8530101010	Per apparecchiature a terra	8	0	
8530101090	Altri	8	0	
8530109000	Altri	8	0	
8530800000	Altri apparecchi	8	0	
8530900000	Parti	8	0	
8531101000	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto	8	0	
8531102000	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro l'incendio	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8531103000	Avvisatori di fughe di gas	8	0	
8531104000	Suonerie elettriche	8	0	
8531105000	Sirene	8	0	
8531109000	Altri apparecchi di segnalazione acustica o visiva	8	0	
8531201000	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	0	0	
8531202000	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a diodi emettitori di luce (LED)	0	0	
8531801000	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a diodi organici emettitori di luce (OLED)	8	0	
8531809000	Altri	8	0	
8531901000	Della sottovoce 8531.10	8	0	
8531902000	Della sottovoce 8531.20	0	0	
8531909000	Altri	8	0	
8532100000	Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	0	0	
8532210000	Al tantalio	0	0	
8532220000	Elettrolitici all'alluminio	0	0	
8532230000	A dielettrico di ceramica, ad un solo strato	0	0	
8532240000	A dielettrico di ceramica, a più strati	0	0	
8532250000	A dielettrico di carta o di materie plastiche	0	0	
8532290000	Altri	0	0	
8532301000	Condensatori variabili al polietilene	0	0	
8532309000	Altri	0	0	
8532901000	Dei condensatori fissi	0	0	
8532902000	Dei condensatori variabili	0	0	
8532909000	Altri	0	0	
8533100000	Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	0	0	
8533211000	Miniaturizzate (<i>chip resistor</i>)	0	0	
8533219000	Altre	0	0	
8533291000	Miniaturizzate (<i>chip resistor</i>)	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/467

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8533299000	Altre	0	0	
8533310000	Per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0	0	
8533390000	Altre	0	0	
8533401000	Resistenze variabili al carbonio	0	0	
8533402000	Termistori	0	0	
8533403000	Varistori	0	0	
8533409000	Altre	0	0	
8533901000	Di resistenze variabili	0	0	
8533909000	Altre	0	0	
8534001000	Realizzati con componenti passivi (induttanze, resistenze e condensatori)	0	0	
8534002000	Del tipo a piste o realizzati con circuiti che funzionano da leadframe	0	0	
8534009000	Altri	0	0	
8535100000	Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	8	0	
8535211000	Per una tensione nominale inferiore a 7,25 kV	8	0	
8535212000	Per una tensione nominale uguale o superiore a 7,25 kV, ed inferiore a 75,5 kV	8	0	
8535291000	Per una tensione nominale inferiore a 200 kV	8	0	
8535292000	Per una tensione nominale pari o superiore a 200 kV	8	0	
8535301000	Per una tensione nominale inferiore a 7,25 kV	8	0	
8535302000	Per una tensione nominale uguale o superiore a 7,25 kV, ed inferiore a 72,5 kV	8	0	
8535303000	Per una tensione nominale uguale o superiore a 72,5 kV, ed inferiore a 200 kV	8	0	
8535304000	Per una tensione nominale pari o superiore a 200 kV	8	0	
8535400000	Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	8	0	
8535901000	Connettori	8	0	
8535902000	Terminali elettrici	8	0	
8535909000	Altri	8	0	
8536101000	A tubo	8	0	
8536109000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8536200000	Interruttori automatici	8	0	
8536300000	Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici	8	0	
8536410000	Per tensioni inferiori o uguali a 60 V	8	0	
8536490000	Altri	8	3	
8536501000	Rotanti	8	0	
8536502000	A tasto o pulsante	8	0	
8536503000	Microinterruttori	8	0	
8536504000	Interruttori magnetici (compresi i contattori magnetici)	8	0	
8536509010	Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	0	0	
8536509020	Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	0	0	
8536509030	Interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	0	0	
8536509090	Altri	8	0	
8536610000	Portalampane	8	0	
8536691000	Per cavi coassiali e circuiti stampati	0	0	
8536699000	Altri	8	0	
8536701000	Di articoli di plastica	8	3	
8536702000	Di apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici	8	0	
8536703010	Colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	0	0	
8536703090	Altri	8	0	
8536901000	Cassette di giunzione	0	0	
8536909010	Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	0	0	
8536909090	Altri	8	0	
8537101000	Quadri elettrici	8	3	
8537102000	Quadri automatici	8	0	
8537109000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/469

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8537201000	Quadri elettrici	8	0	
8537202000	Quadri automatici	8	0	
8537209000	Altri	8	0	
8538100000	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 85.37, sprovvisti dei loro apparecchi	8	0	
8538901000	Di interruttori	8	0	
8538902000	Di interruttori automatici	8	0	
8538903000	Di relè	8	0	
8538904000	Di quadri automatici	8	0	
8538909000	Altri	8	0	
8539100000	Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»	8	0	
8539210000	Alogeni, al tungsteno	8	3	
8539221000	Lampade e tubi a incandescenza	8	0	
8539222000	Lampade decorative	8	0	
8539223000	Proiettori	8	0	
8539224000	Lampade per la pesca	8	0	
8539229000	Altri	8	0	
8539290000	Altri	8	0	
8539310000	Fluorescenti, a catodo caldo	8	0	
8539321000	Lampade al mercurio	8	0	
8539322000	Lampade a vapore di sodio	8	0	
8539323000	Lampade ad alogenuro metallico	8	3	
8539390000	Altri	8	0	
8539410000	Lampade ad arco	8	0	
8539491010	Di macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttori	3	0	
8539491090	Altri	8	0	
8539492000	Lampade a raggi infrarossi	8	0	
8539901000	Di lampade e tubi a incandescenza	8	0	
8539902000	Di lampade e tubi a scarica	8	0	
8539909000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8540110000	A colori	8	0	
8540120000	In bianco e nero o in altre monocromie	8	0	
8540201000	Tubi per telecamere	8	0	
8540209000	Altri	8	0	
8540400000	Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	8	0	
8540500000	Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie	8	0	
8540601000	A colori	8	0	
8540609000	Altri	8	0	
8540710000	Magnetron	8	0	
8540720000	Clistron	8	0	
8540790000	Altri	8	0	
8540810000	Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	8	0	
8540891000	Valvole e tubi termoionici per trasmettitori	8	0	
8540892000	Tubi a scarica	8	0	
8540893000	Digitron	8	0	
8540899000	Altri	8	0	
8540911000	Bobine di deflessione	8	0	
8540912000	Cannoni a elettroni	8	0	
8540913000	<i>Shadow mask</i> (griglie forate)	8	0	
8540919000	Altri	8	0	
8540990000	Altri	8	0	
8541101000	Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip	0	0	
8541109000	Altri	0	0	
8541211000	Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip	0	0	
8541219000	Altri	0	0	
8541291000	Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip	0	0	
8541299000	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/471

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8541301000	Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip	0	0	
8541302000	Tiristori	0	0	
8541303000	Diac	0	0	
8541304000	Triac	0	0	
8541401000	Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip	0	0	
8541402010	Dispositivi laser	0	0	
8541402090	Altri	0	0	
8541409010	Cellule fotovoltaiche	0	0	
8541409020	Cellule fotovoltaiche (comprese le celle solari, i fotodiodi, i fotoaccoppiatori e i fotorelè)	0	0	
8541409030	Dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD)	0	0	
8541409090	Altri	0	0	
8541501000	Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip	0	0	
8541502000	Raddrizzatori	0	0	
8541509000	Altri	0	0	
8541601000	Vibratori piezoelettrici	0	0	
8541609000	Altri	0	0	
8541901000	Leadframe	0	0	
8541902000	Diodi	0	0	
8541903000	Di transistor	0	0	
8541909000	Altri	0	0	
8542311010	Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip	0	0	
8542311020	Unità centrale di elaborazione per computer	0	0	
8542311030	Microcontrollori	0	0	
8542311040	Processori di segnali digitali	0	0	
8542311090	Altri	0	0	
8542312000	Circuiti integrati ibridi	0	0	
8542313000	Circuiti integrati multichip	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8542321010	Memorie dinamiche ad accesso casuale (DRAM)	0	0	
8542321020	Memorie statiche ad accesso casuale (SRAM)	0	0	
8542321030	Memorie flash	0	0	
8542321090	Altre	0	0	
8542322000	Circuiti integrati ibridi	0	0	
8542323000	Circuiti integrati multichip	0	0	
8542331000	Circuiti integrati monolitici	0	0	
8542332000	Circuiti integrati ibridi	0	0	
8542333000	Circuiti integrati multichip	0	0	
8542391000	Circuiti integrati monolitici	0	0	
8542392000	Circuiti integrati ibridi	0	0	
8542393000	Circuiti integrati multichip	0	0	
8542901010	Leadframe	0	0	
8542901090	Altri	0	0	
8542902010	Leadframe	0	0	
8542902090	Altri	0	0	
8542903010	Leadframe	0	0	
8542903090	Altri	0	0	
8543100000	Acceleratori di particelle	8	0	
8543200000	Generatori di segnali	8	0	
8543300000	Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	8	0	
8543701000	Elettrificatori di recinti	8	0	
8543702010	Apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua a fini medici	8	0	
8543702020	Apparecchi di bellezza elettrici	8	0	
8543702030	Mixer audio	8	0	
8543702040	Equalizzatori	8	0	
8543702050	Generatori di ozono	8	0	
8543702090	Altri	8	0	
8543703000	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/473

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8543709010	Amplificatori ad alta frequenza	8	0	
8543709020	Rilevatori, compresi i sensori ottici	8	0	
8543709030	Apparecchi per elettrostimolazione nervosa TENS	0	0	
8543709090	Altri	8	0	
8543901000	Microassiemaggi elettronici	0	0	
8543909010	Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto per macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario [comprese le tecnologie LCD, EL (a elettroluminescenza), al plasma e altre]	0	0	
8543909020	Assiemaggi a circuiti stampati per macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario, composti da uno o più circuiti stampati della voce 85.34	0	0	
8543909090	Altri	8	0	
8544111000	Smaltati o laccati con prodotti isolanti	8	0	
8544119000	Altri	8	0	
8544190000	Altri	8	0	
8544200000	Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	8	0	
8544300000	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	8	0	
8544421010	Dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	0	0	
8544421090	Altri	8	0	
8544422010	Dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	0	0	
8544422090	Altri	8	0	
8544429010	Dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	0	0	
8544429090	Altri	8	0	
8544491011	Per tensioni inferiori o uguali a 80 V	0	0	
8544491012	Per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V	8	0	
8544491090	Altri	8	0	
8544492011	Per tensioni inferiori o uguali a 80 V	0	0	
8544492012	Per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V	8	3	
8544492090	Altri	8	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8544499011	Per tensioni inferiori o uguali a 80 V	0	0	
8544499012	Per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V	8	0	
8544499090	Altri	8	0	
8544601010	Fili isolati in plastica	8	0	
8544601090	Altri	8	3	
8544602010	Fili isolati in plastica	8	0	
8544602090	Altri	8	0	
8544603010	Fili isolati in plastica	8	0	
8544603090	Altri	8	0	
8544700000	Cavi di fibre ottiche	0	0	
8545110000	Dei tipi utilizzati per forni	5	0	
8545190000	Altri	5	0	
8545200000	Spazzole	8	0	
8545901000	Barrette di carbone	8	0	
8545909000	Altri	8	0	
8546101000	Per tensioni nominali inferiori o uguali a 1 000 V	8	0	
8546102000	Per tensioni superiori a 1 000 V	8	0	
8546201000	Per tensioni nominali inferiori o uguali a 1 000 V	8	0	
8546202000	Per tensioni superiori a 1 000 V ma uguali o inferiori a 10 kV	8	0	
8546203000	Per tensioni superiori a 10 kV ma uguali o inferiori a 100 kV	8	0	
8546204000	Per tensioni superiori a 100 kV ma uguali o inferiori a 300 kV	8	0	
8546205000	Per tensioni superiori a 300 kV	8	0	
8546901000	Isolatori di materie plastiche	8	0	
8546909000	Altri	8	0	
8547100000	Pezzi isolanti di ceramica	8	0	
8547200000	Pezzi isolanti di materie plastiche	8	0	
8547900000	Altri	8	0	
8548101000	Della sottovoce 3824.90	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/475

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8548102000	Della sottovoce 7204.21, 7204.29, 7204.30 o 7204.49	0	0	
8548103000	Della sottovoce 7404.00	0	0	
8548104010	Della sottovoce 7503.00	0	0	
8548104020	Della sottovoce 7902.00	0	0	
8548105000	Della sottovoce 7802.00	0	0	
8548106010	Della sottovoce 8107.30	3	0	
8548106020	Della sottovoce 8111.00	3	0	
8548107000	Della sottovoce 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50, 8506.60 o 8506.80	8	0	
8548109000	Altri	8	0	
8548901000	Microassiemaggi elettronici	0	0	
8548909000	Altri	8	0	
8601100000	A presa di corrente elettrica esterna	5	5	
8601200000	Ad accumulatori elettrici	5	0	
8602100000	Locomotive diesel-elettriche	0	0	
8602900000	Altri	0	0	
8603101000	Carrozze	5	5	
8603102000	Carri	5	0	
8603901000	Carrozze	5	0	
8603902000	Carri	5	0	
8604001000	Carri-officina	5	0	
8604002000	Carri-gru	5	3	
8604003000	Vetture di prova	5	0	
8604004000	Draisine ferroviarie	5	3	
8604009000	Altri	5	0	
8605001010	Carrozze letto	5	0	
8605001090	Altri	5	0	
8605002000	Bagagliai	5	0	
8605003000	Carri postali	5	0	
8605004000	Carrozze sanitarie	5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8605009000	Altri	5	0	
8606100000	Carri cisterna e simili	0	0	
8606300000	Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606.10	0	0	
8606911000	Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606.10	0	0	
8606919000	Altri	0	0	
8606920000	Aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	0	0	
8606990000	Altri	0	0	
8607110000	Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	5	0	
8607120000	Altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	5	0	
8607191000	Assi	5	3	
8607192000	Ruote	5	3	
8607193000	Complesso asse e ruote	5	3	
8607199000	Altri	5	0	
8607210000	Freni ad aria compressa e loro parti	5	5	
8607290000	Altri	5	3	
8607301000	Ganci	5	0	
8607302000	Sistemi di attacco	5	3	
8607303000	Respingenti	5	3	
8607309000	Altri	5	0	
8607910000	Di locomotive o di locotrattori	5	0	
8607990000	Altri	5	3	
8608001000	Materiale fisso per strade ferrate o simili	8	0	
8608002000	Apparecchi meccanici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando	8	0	
8608009000	Parti	8	0	
8609001000	Per il trasporto di liquidi	0	0	
8609002000	Per il trasporto di gas compressi	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/477

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8609003000	Per il trasporto di merci e materiali comuni	0	0	
8609004000	Per il trasporto di animali vivi	0	0	
8609005000	Frigoriferi e refrigerati	0	0	
8609009000	Altri	0	0	
8701100000	Motocoltivatori	8	0	
8701201000	Nuovi	8	5	
8701202000	Usati	8	5	
8701300000	Trattori a cingoli	0	0	
8701901010	Nuovi	8	5	
8701901020	Usati	8	5	
8701909110	Di potenza inferiore a 50 CV	0	0	
8701909190	Altri	0	0	
8701909900	Altri	8	0	
8702101010	Nuovi	10	0	
8702101020	Usati	10	0	
8702102010	Nuovi	10	0	
8702102020	Usati	10	0	
8702103010	Nuovi	10	0	
8702103020	Usati	10	0	
8702901010	Nuovi	10	0	
8702901020	Usati	10	0	
8702902010	Nuovi	10	0	
8702902020	Usati	10	0	
8702903010	Nuovi	10	0	
8702903020	Usati	10	0	
8703101000	Per spostarsi sulla neve	8	0	
8703102000	Autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf	8	0	
8703109000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8703217000	Nuovi	8	5	
8703218000	Usati	8	5	
8703227000	Nuovi	8	5	
8703228000	Usati	8	5	
8703231010	Nuovi	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		3	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		3	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	
8703231020	Usati	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		3	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		3	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	
8703239010	Nuovi	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		3	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		3	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/479

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8703239020	Usati	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		3	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		3	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	
8703241010	Nuovi	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		3	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		5	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	
8703241020	Usati	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		3	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		5	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	
8703249010	Nuovi	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		3	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		5	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8703249020	Usati	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		3	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		5	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	
8703317000	Nuovi	8	5	
8703318000	Usati	8	5	
8703321010	Nuovi	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		5	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		5	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	
8703321020	Usati	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		5	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		5	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/481

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8703329010	Nuovi	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		5	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		5	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	
8703329020	Usati	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		5	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		5	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		3	
8703337000	Nuovi	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		3	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		5	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		5	
8703338000	Usati	8		
	– di tipo berlina		3	
	– di tipo jeep		3	
	– tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili		5	
	– autoveicoli di tipo «break»		5	
	– ambulanze		5	
	– campers e motorcaravans		5	
	– altri		5	
8703907000	Veicoli elettrici	8	5	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8703909000	Altri	8	5	
8704100000	Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale	0	0	
8704211010	Nuovi	10	0	
8704211020	Usati	10	0	
8704219010	Veicoli refrigerati e frigoriferi	10	0	
8704219020	Autocisterne	10	0	
8704219090	Altri	10	0	
8704221011	Nuovi	10	3	
8704221012	Usati	10	3	
8704221091	Nuovi	10	3	
8704221092	Usati	10	3	
8704229010	Veicoli refrigerati e frigoriferi	10	0	
8704229020	Autocisterne	10	0	
8704229090	Altri	10	0	
8704231010	Nuovi	10	5	
8704231020	Usati	10	5	
8704239010	Veicoli refrigerati e frigoriferi	10	0	
8704239020	Autocisterne	10	0	
8704239090	Altri	10	3	
8704311010	Nuovi	10	0	
8704311020	Usati	10	0	
8704319010	Veicoli refrigerati e frigoriferi	10	0	
8704319020	Autocisterne	10	0	
8704319090	Altri	10	0	
8704321010	Nuovi	10	0	
8704321020	Usati	10	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/483

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8704329010	Veicoli refrigerati e frigoriferi	10	0	
8704329020	Autocisterne	10	0	
8704329090	Altri	10	0	
8704901010	Nuovi	10	0	
8704901020	Usati	10	0	
8704909010	Veicoli refrigerati e frigoriferi	10	0	
8704909020	Autocisterne	10	0	
8704909090	Altri	10	0	
8705101000	Con braccio telescopico	8	0	
8705102000	Con braccio a traliccio	8	0	
8705109000	Altri	8	0	
8705200000	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	8	0	
8705300000	Autopompe antincendio	8	0	
8705400000	Autocarri betoniere	8	0	
8705901010	Autoveicoli spanditori, per uso agricolo	8	0	
8705901090	Altri	8	0	
8705909010	Carro-attrezzi	8	0	
8705909020	Auto-spazzatrici	8	0	
8705909030	Autocarri-officina	8	0	
8705909040	Unità mobili di telediffusione	8	0	
8705909050	Unità mediche mobili	8	0	
8705909060	Unità mobili di ricetrasmisione telegrafica, radiotelegrafica e radiotelefonica e veicoli radar	8	0	
8705909070	Spazzaneve e turbine da neve	8	0	
8705909090	Altri	8	3	
8706001010	Di quelli indicati nella sottovoce 8701.20 o 8701.90.10	8	0	
8706001090	Altri	8	0	
8706002000	Degli autoveicoli della voce 87.02	8	0	
8706003000	Degli autoveicoli della voce 87.03	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8706004000	Degli autoveicoli della voce 87.04	8	0	
8706005000	Degli autoveicoli della voce 87.05	8	0	
8707100000	Degli autoveicoli della voce 87.03	8	0	
8707901010	Di quelli indicati nella sottovoce 8701.20 o 8701.90.10	8	0	
8707901090	Altri	8	0	
8707902000	Degli autoveicoli della voce 87.02	8	0	
8707903000	Degli autoveicoli della voce 87.04	8	0	
8707904000	Degli autoveicoli della voce 87.05	8	0	
8708100000	Paraurti e loro parti	8	0	
8708210000	Cinture di sicurezza	8	0	
8708290000	Altri	8	0	
8708301000	Guarnizioni di freni montate	8	0	
8708302000	Servofreno	8	0	
8708303000	Freni a comando elettronico	8	0	
8708309000	Altri	8	0	
8708400000	Cambi di velocità e loro parti	8	0	
8708501000	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e loro parti	8	0	
8708502000	Assi portanti e loro parti	8	0	
8708700000	Ruote, loro parti ed accessori	8	0	
8708800000	Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)	8	0	
8708910000	Radiatori e loro parti	8	0	
8708920000	Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti	8	0	
8708930000	Frizioni e loro parti	8	0	
8708940000	Volanti, colonne di guida (piontoni) e scatole dello sterzo; loro parti	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/485

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8708951000	Airbag	8	0	
8708959000	Altri	8	0	
8708991010	Degli autoveicoli della voce 87.01	8	0	
8708991020	Degli autoveicoli della voce 87.02	8	0	
8708991030	Degli autoveicoli della voce 87.03	8	0	
8708991040	Degli autoveicoli della voce 87.04	8	0	
8708991050	Degli autoveicoli della voce 87.05	8	0	
8708999000	Altri	8	0	
8709110000	Elettrici	8	0	
8709190000	Altri	8	0	
8709900000	Parti	8	3	
8710001000	Carri da combattimento	0	0	
8710002000	Autoblinde	0	0	
8710009000	Parti	0	0	
8711101000	Motocicli	8	0	
8711102000	Ciclomotori	8	0	
8711103000	Carrozzini laterali («side-car»)	8	0	
8711109000	Altri	8	0	
8711201000	Motocicli	8	0	
8711202000	Carrozzini laterali («side-car»)	8	0	
8711209000	Altri	8	0	
8711301000	Motocicli	8	0	
8711302000	Carrozzini laterali («side-car»)	8	0	
8711309000	Altri	8	0	
8711401000	Motocicli	8	0	
8711402000	Carrozzini laterali («side-car»)	8	0	
8711409000	Altri	8	0	
8711501000	Motocicli	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8711502000	Carrozzini laterali («side-car»)	8	0	
8711509000	Altri	8	0	
8711901000	Motocicli	8	0	
8711902000	Carrozzini laterali («side-car»)	8	0	
8711909000	Altri	8	0	
8712001000	Biciclette da corsa	8	0	
8712009010	Per il trasporto di merci	8	0	
8712009020	Tricicli	8	0	
8712009090	Altri	8	0	
8713100000	Senza propulsione meccanica	0	0	
8713900000	Altri	0	0	
8714110000	Selle	8	0	
8714190000	Altri	8	0	
8714200000	Di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi	0	0	
8714911000	Telai	8	0	
8714912000	Forcelle	8	0	
8714919000	Altre parti	8	0	
8714921000	Cerchioni	8	0	
8714922000	Raggi	8	0	
8714931000	Mozzi (diversi dai mozzi-freno)	8	0	
8714932000	Pignoni di ruote libere	8	0	
8714941000	Mozzi-freno	8	0	
8714942000	Altri freni	8	0	
8714949000	Loro parti	8	0	
8714950000	Selle	8	0	
8714961000	Pedali	8	0	
8714962000	Pedaliere	8	0	
8714969000	Loro parti	8	0	
8714990000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/487

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8715000000	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	8	0	
8716100000	Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte	8	0	
8716200000	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	8	0	
8716310000	Cisterne	8	0	
8716390000	Altri	8	0	
8716400000	Altri rimorchi e semirimorchi	8	0	
8716801000	Carretti a mano	8	0	
8716802000	Carretti trainati da buoi o cavalli	8	0	
8716803000	Slitte	8	0	
8716809000	Altri	8	0	
8716901000	Di rimorchi e semirimorchi	8	0	
8716909000	Altri	8	0	
8801001010	Alianti e ali volanti	0	0	
8801001020	Deltaplani	0	0	
8801009010	Palloni e dirigibili	8	0	
8801009090	Altri	0	0	
8802111000	Per uso militare	0	0	
8802119000	Altri	0	0	
8802121000	Per uso militare	0	0	
8802129000	Altri	0	0	
8802201000	A elica	0	0	
8802202000	A turboelica	0	0	
8802203000	A turbogetto	0	0	
8802209000	Altri	0	0	
8802301000	A elica	0	0	
8802302000	A turboelica	0	0	
8802303000	A turbogetto	0	0	
8802309000	Altri	0	0	
8802401000	A elica	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8802402000	A turboelica	0	0	
8802403000	A turbogetto	0	0	
8802409000	Altri	0	0	
8802601010	Satelliti	0	0	
8802601090	Altri	0	0	
8802602000	Veicoli di lancio di veicoli spaziali	0	0	
8802603000	Suborbitali	0	0	
8803100000	Eliche e rotori, e loro parti	0	0	
8803200000	Carrelli di atterraggio e loro parti	0	0	
8803301000	Di aeroplani	0	0	
8803302000	Di elicotteri	0	0	
8803901000	Di alianti e ali volanti, e deltaplani	0	0	
8803902000	Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	0	0	
8803909000	Altri	0	0	
8804001000	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii)	0	0	
8804002000	Rotochutes	0	0	
8804009010	Di paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii)	0	0	
8804009020	Di rotochutes	0	0	
8805101010	Per uso militare e di polizia	0	0	
8805101090	Altri	5	0	
8805102010	Per uso militare e di polizia	0	0	
8805102090	Altri	5	0	
8805109010	Per uso militare e di polizia	0	0	
8805109090	Altri	5	0	
8805211010	Per uso militare e di polizia	0	0	
8805211090	Altri	5	0	
8805212010	Per uso militare e di polizia	0	0	
8805212090	Altri	5	0	
8805291010	Per uso militare e di polizia	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/489

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8805291090	Altri	5	0	
8805292010	Per uso militare e di polizia	0	0	
8805292090	Altri	5	0	
8901100000	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto	0	0	
8901200000	Navi cisterna	0	0	
8901300000	Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901.20	0	0	
8901901000	Navi per il trasporto di merci	0	0	
8901902000	Navi per il trasporto di persone e di merci	0	0	
8902001010	Imbarcazioni in acciaio	0	0	
8902001020	Imbarcazioni in vetroresina	0	0	
8902001030	Imbarcazioni in legno	0	0	
8902001090	Altri	0	0	
8902002010	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca	0	0	
8902002090	Altri	0	0	
8903100000	Gonfiabili	8	0	
8903910000	Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario	8	0	
8903920000	Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo	8	0	
8903991000	Fuoribordo	8	0	
8903999000	Altri	8	0	
8904001000	Rimorchiatori	5	0	
8904002000	Spintori	5	0	
8904009000	Altri	5	0	
8905100000	Draghe	5	0	
8905201000	Piattaforme galleggianti di perforazione	5	0	
8905202000	Piattaforme di sfruttamento	5	0	
8905209000	Altri	5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
8905901000	Navi-faro	5	0	
8905902000	Navi-pompa	5	0	
8905903000	Pontoni-gru	5	0	
8905904000	Centrali elettriche galleggianti	5	0	
8905905000	Navi di salvataggio	5	0	
8905906000	Navi officina	5	0	
8905907000	Battelli trivellatori	5	0	
8905908000	Bacini galleggianti	5	0	
8905909000	Altri	5	0	
8906100000	Navi da guerra	0	0	
8906900000	Altre	0	0	
8907100000	Zattere gonfiabili	5	0	
8907901000	Zattere (diverse da quelle della sottovoce 8907.10)	5	0	
8907902000	Serbatoi	5	0	
8907903000	Cassoni	5	0	
8907904000	Pontili	5	0	
8907905000	Boe da ormeggio	5	3	
8907906000	Gavitelli	5	0	
8907909000	Altri	5	0	
8908001000	Navi e altre imbarcazioni destinati alla demolizione	0	0	
8908009000	Altre	0	0	
9001101000	Fibre ottiche	8	0	
9001102000	Fasci di fibre ottiche	8	0	
9001103000	Cavi di fibre ottiche	8	0	
9001200000	Materie polarizzanti in fogli o in lastre	8	0	
9001300000	Lenti oftalmiche a contatto	8	3	
9001401000	Correttive	8	0	
9001409000	Altre	8	0	
9001501000	Correttive	8	0	
9001509000	Altre	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/491

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9001901000	Prismi	8	3	
9001902000	Specchi	8	0	
9001903000	Altre lenti	8	0	
9001909000	Altri	8	0	
9002111000	Per apparecchi fotografici	8	0	
9002119010	Per cineprese e apparecchi di videoregistrazione (VTR)	8	0	
9002119020	Per proiettori	8	3	
9002119090	Altri	8	0	
9002191000	Per microscopi	8	0	
9002192000	Per telescopi astronomici	8	0	
9002199000	Altri	8	3	
9002201000	Per apparecchi fotografici	8	0	
9002209000	Altri	8	0	
9002901000	Per apparecchi fotografici	8	0	
9002909010	Di macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttori	3	0	
9002909090	Altri	8	0	
9003110000	Di materie plastiche	8	0	
9003191000	Di metalli preziosi o associati a metalli preziosi	8	0	
9003199000	Altri	8	0	
9003900000	Parti	8	3	
9004101000	Di metalli preziosi o associati a metalli preziosi	8	0	
9004109000	Altri	8	3	
9004901010	Di metalli preziosi o associati a metalli preziosi	8	0	
9004901090	Altri	8	0	
9004909010	Di metalli preziosi o associati a metalli preziosi	8	0	
9004909090	Altri	8	0	
9005100000	Binocoli	8	3	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9005801000	Cannocchiali	8	0	
9005802010	Telescopi a riflessione	8	0	
9005802020	Telescopi astronomici a rifrazione	8	0	
9005802030	Strumenti dei passaggi, telescopi equatoriali o zenitali e altazimutali	8	0	
9005802090	Altri	8	0	
9005809000	Altri	8	0	
9005900000	Parti ed accessori (compresi i sostegni)	8	0	
9006100000	Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	8	0	
9006301000	Per la fotografia subacquea	8	0	
9006302000	Apparecchi fotografici per la fotografia aerea	8	0	
9006303000	Per l'endoscopia	8	3	
9006304000	Apparecchi fotografici per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	8	0	
9006401000	Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei di tipo Polaroid	8	0	
9006402000	Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei di foto adesive	8	0	
9006409000	Altri	8	0	
9006511000	Apparecchi fotografici per usi speciali	8	0	
9006519000	Altri	8	0	
9006521000	Apparecchi fotografici per usi speciali	8	0	
9006529010	Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati	8	0	
9006529090	Altri	8	0	
9006531000	Apparecchi fotografici per usi speciali	8	0	
9006539010	Apparecchi fotografici usa e getta/non ricaricabili	8	0	
9006539020	Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati	8	0	
9006539090	Altri	8	0	
9006591000	Apparecchi fotografici per usi speciali	8	0	
9006599010	Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/493

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9006599090	Altri	8	0	
9006610000	Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)	8	0	
9006691000	Lampade per flash, cubi-flash e simili	8	0	
9006699000	Altri	8	0	
9006910000	Per apparecchi fotografici	8	3	
9006990000	Altri	8	3	
9007110000	Per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm	8	0	
9007191000	Per film di larghezza inferiore a 30 mm	8	0	
9007199000	Altri	8	0	
9007201000	Per film di larghezza inferiore a 16 mm	8	0	
9007209010	Per film di larghezza inferiore a 20 mm	8	0	
9007209020	Per film di larghezza uguale o superiore a 20 mm	8	0	
9007910000	Per apparecchi fotografici	8	0	
9007920000	Per proiettori	8	0	
9008100000	Proiettori di diapositive	8	0	
9008200000	Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie	8	0	
9008300000	Altri proiettori di immagini fisse	8	0	
9008401000	Per la preparazione di cliché	8	0	
9008402000	Per microfilm	8	0	
9008409000	Altri	8	0	
9008900000	Parti e accessori	8	0	
9010101000	Per fotoincisione	8	3	
9010102000	Per microfilm	8	0	
9010109010	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
9010109090	Altri	8	0	
9010501000	Apparecchi per lo sviluppo utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori	0	0	
9010509000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9010600000	Schermi per proiezioni	8	0	
9010901010	Degli apparecchi della sottovoce 9010.50.1000	0	0	
9010901090	Altri	0	0	
9010909000	Altri	8	3	
9011100000	Microscopi stereoscopici	8	3	
9011201000	Per la fotomicrografia	8	0	
9011209000	Altri	8	0	
9011801000	Microscopi polarizzatori	8	0	
9011802000	Microscopi metallografici	8	0	
9011803000	Microscopi a contrasto di fase e interferenziali	8	0	
9011804000	Microscopi biologici	8	0	
9011805000	Microscopi comparatori	8	0	
9011809000	Altri	8	0	
9011900000	Parti e accessori	8	3	
9012101000	Microscopi	8	0	
9012102000	Diffrattografi	8	0	
9012900000	Parti e accessori	8	0	
9013100000	Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	8	0	
9013200000	Laser, diversi dai diodi laser	8	0	
9013801010	Per orologi di tipo optoelettronico	8	0	
9013801020	Per calcolatrici elettroniche	0	0	
9013801030	Per televisori	8	0	
9013801090	Altri	8	0	
9013802000	Dispositivi di ingrandimento, lenti monoculari di ingrandimento, contafile	8	0	
9013803000	Spioncini per porte	8	0	
9013809000	Altri	8	0	
9013901000	Della sottovoce 9013.80.1020	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/495

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9013909000	Altri	8	0	
9014101010	Per i veicoli aerei	8	0	
9014101090	Altri	8	0	
9014102010	Per i veicoli aerei	8	0	
9014102090	Altri	8	0	
9014109000	Altri	8	0	
9014200000	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)	8	0	
9014800000	Altri strumenti ed apparecchi	8	0	
9014901000	Per i veicoli aerei	8	0	
9014909000	Altri	8	0	
9015100000	Telemetri	8	0	
9015200000	Teodoliti e tacheometri	8	0	
9015300000	Livelle	8	3	
9015400000	Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria	8	0	
9015801000	Di agrimensura e topografia	8	0	
9015802000	Di idrografia	8	0	
9015803000	Di oceanografia	8	0	
9015804000	Di idrologia	8	0	
9015805000	Di meteorologia	8	0	
9015809000	Altri	8	0	
9015900000	Parti e accessori	8	0	
9016001000	Bilance a lettura diretta	8	0	
9016002000	Bilance elettroniche	8	3	
9016008000	Altre	8	0	
9016009000	Parti e accessori	8	0	
9017101000	Tracciatori	0	0	
9017109000	Altri	8	0	
9017201010	Tracciatori	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9017201090	Altri	8	0	
9017202010	Tracciatori	0	0	
9017202090	Altri	8	0	
9017203000	Strumenti da calcolo	8	0	
9017209000	Altri	8	0	
9017301000	Micrometri	8	0	
9017302000	Comparatori a quadrante	8	0	
9017303000	Calibri di Vernier	8	0	
9017309000	Altri	8	0	
9017801000	Metri e regoli graduati	8	0	
9017809010	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
9017809090	Altri	8	0	
9017901000	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
9017909010	Assiemaggi a circuiti stampati di tracciatori, composti da uno o più circuiti stampati della voce 85.34	0	0	
9017909020	Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto per tracciatori [comprese le tecnologie LCD, EL (a elettroluminescenza), al plasma e altre]	0	0	
9017909090	Altri	8	0	
9018111000	Elettrocardiografi	8	5	
9018119000	Parti e accessori	8	0	
9018120000	Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	8	5	
9018130000	Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	8	5	
9018140000	Apparecchi per scintigrafia	8	0	
9018191000	Elettroencefalografi	8	0	
9018192000	Audiometri ed apparecchi simili	8	0	
9018194000	Tonografi elettrici	8	0	
9018197000	Sistemi di monitoraggio dello stato fisiologico del paziente (sistemi di <i>patient monitoring</i>)	8	5	
9018198000	Altri	8	7	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/497

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9018199000	Parti e accessori	8	3	
9018201000	Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	8	3	
9018209000	Parti e accessori	8	3	
9018310000	Siringhe, con o senza aghi	8	0	
9018321000	Aghi per iniezioni	8	3	
9018322000	Aghi per suture	8	0	
9018329000	Altri	8	0	
9018391000	Trasfusori o set per infusione endovenosa	8	3	
9018392000	Cateteri	8	3	
9018398000	Altri	8	3	
9018399000	Parti e accessori	8	3	
9018411000	Trapani per denti	8	3	
9018419000	Parti e accessori	8	0	
9018491000	Frese dentali	8	3	
9018492000	Riuniti dentali	8	3	
9018493000	Strumenti per il detartraggio	8	5	
9018498000	Altri	8	5	
9018499000	Parti e accessori	8	5	
9018501000	Strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia	8	5	
9018509000	Parti e accessori	8	3	
9018901000	Apparecchiature per procedure diagnostiche prenatali	8	0	
9018909010	Altri comuni strumenti ed apparecchi chirurgici	8	5	
9018909020	Strumenti ginecologici e ostetrici	8	0	
9018909030	Endoscopi (gastroscoopi, peritoneoscopi, cistoscopi e simili)	8	5	
9018909040	Apparecchiature per dialisi («reni artificiali»)	8	0	
9018909050	Filtri dializzatori per apparecchiature per dialisi	8	3	
9018909060	Strumenti ed apparecchi per uso veterinario	8	0	
9018909080	Altri	8	7	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9018909090	Parti e accessori	8	3	
9019101000	Apparecchi di meccanoterapia	0	0	
9019102000	Apparecchi per massaggio	0	0	
9019103000	Apparecchi di psicotecnica	0	0	
9019109000	Parti e accessori	0	0	
9019201000	Apparecchiature per ozonoterapia	0	0	
9019202000	Apparecchiature per ossigenoterapia	0	0	
9019203000	Apparecchi di aerosolterapia	0	0	
9019204000	Apparecchi respiratori di rianimazione	0	0	
9019208000	Altri	0	0	
9019209000	Parti e accessori	0	0	
9020001000	Maschere antigas	8	0	
9020008000	Altri apparecchi respiratori	8	0	
9020009000	Parti e accessori	8	0	
9021100000	Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture	0	0	
9021210000	Denti artificiali	0	0	
9021290000	Altri	0	0	
9021310000	Protesi articolari	0	0	
9021390000	Altri	0	0	
9021400000	Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	0	0	
9021500000	Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti e gli accessori	0	0	
9021901000	Viti, punti metallici, perni o simili da impiantare nel corpo umano	0	0	
9021908000	Altri	0	0	
9021909000	Parti e accessori	0	0	
9022120000	Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	8	3	
9022130000	Apparecchi per uso odontoiatrico	8	3	
9022141020	Angiografi	8	5	
9022141030	Apparecchi per densimetria ossea	8	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/499

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9022141090	Altri	8	7	
9022142000	Per uso veterinario	8	0	
9022191000	Per accertamenti fisico-chimici	8	3	
9022192000	Per uso industriale	8	3	
9022199000	Altri	8	0	
9022211010	Gamma camere	8	0	
9022211020	Acceleratori lineari	8	0	
9022211030	Unità di cobaltoterapia che utilizzano il Co60	8	0	
9022211090	Altri	8	3	
9022212000	Per uso veterinario	8	0	
9022291000	Per accertamenti fisico-chimici	8	0	
9022292000	Per uso industriale	8	0	
9022299000	Altri	8	0	
9022300000	Tubi a raggi X	8	0	
9022901010	Generatori di raggi X	8	3	
9022901020	Schermi radiologici	8	0	
9022901030	Generatori di raggi X, con generatore ad alta tensione	8	0	
9022901090	Altri	8	0	
9022909000	Parti e accessori	8	5	
9023001000	Modelli anatomici umani o animali	8	0	
9023009000	Altri	8	0	
9024101000	Macchine per prove di durezza	8	0	
9024102000	Macchine per prove di trazione	8	0	
9024103000	Macchine per prove di compressione	8	0	
9024104000	Macchine per prove di fatica	8	0	
9024105000	Macchine di prova universali	8	0	
9024109000	Altre	8	0	
9024801010	Macchine di prova per la determinazione delle variazioni dimensionali dei tessuti	8	0	
9024801020	Macchine per prove di abrasione	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9024801090	Altre	8	0	
9024809010	Elastometri	8	0	
9024809020	Plastometri	8	0	
9024809090	Altri	8	0	
9024901000	Sensori (dispositivi in grado di registrare determinate variazioni di grandezze fisiche, anche muniti di convertitori che trasformano il segnale misurato in segnale elettrico)	8	0	
9024909000	Altri	8	0	
9025111000	Termometri per uso clinico o veterinario	0	0	
9025119000	Altri	8	0	
9025191000	Termometri	8	0	
9025192010	Pirometri ottici	8	0	
9025192090	Altri	8	0	
9025801000	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento	8	0	
9025802010	Barometri a mercurio	8	0	
9025802090	Altri	8	0	
9025803010	Psicrometri	8	0	
9025803020	Igrometri a capello	8	0	
9025803090	Altri	8	0	
9025809000	Altri	8	0	
9025901100	Sensori di temperatura	8	0	
9025901200	Sensore di umidità	8	0	
9025901900	Altri sensori	8	0	
9025909000	Altre	8	0	
9026101000	Misuratori di portata	0	0	
9026102000	Indicatori di livello	0	0	
9026109000	Altri	0	0	
9026201110	A colonna di liquido	0	0	
9026201120	Metallici	0	0	
9026201190	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/501

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9026201900	Altri	0	0	
9026209000	Altri	0	0	
9026801000	Contatori di calore	0	0	
9026802000	Anemometri	0	0	
9026809000	Altri	0	0	
9026901100	Sensori di livello	0	0	
9026901200	Sensori di portata o di velocità	0	0	
9026901300	Sensori di pressione	0	0	
9026901400	Sensori termici (diversi dai sensori di temperatura e dai sensori calorimetrici)	0	0	
9026901900	Altri sensori	0	0	
9026909000	Altri	0	0	
9027100000	Analizzatori di gas o di fumi	8	0	
9027200000	Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	0	0	
9027301000	Spettrometri	0	0	
9027302000	Spettrofotometri	0	0	
9027303000	Spettrografi	0	0	
9027501000	Polarimetri	0	0	
9027502000	Rifrattometri	0	0	
9027503000	Colorimetri	0	0	
9027504000	Luxmetri	0	0	
9027509000	Altri	0	0	
9027801000	Per accertamenti fisico-chimici	0	0	
9027802010	pHmetri	0	0	
9027802020	Calorimetri	0	0	
9027802030	Viscosimetri	0	0	
9027802040	Dilatometri	0	0	
9027802050	Indicatori dei tempi di posa	8	0	
9027802090	Altri	0	0	
9027901000	Microtomi	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9027909110	Sensori di gas	8	0	
9027909121	Di particolato	0	0	
9027909122	Di fumo	8	0	
9027909130	Sensori calorimetrici	0	0	
9027909190	Altri	0	0	
9027909910	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
9027909991	Di analizzatori di gas o di fumi e di microtomi	8	0	
9027909999	Altri	0	0	
9028101010	Digitali	8	0	
9028101090	Altri	8	3	
9028102000	Calibratori	8	0	
9028201010	Digitali	8	0	
9028201090	Altri	8	0	
9028202000	Calibratori	8	0	
9028301010	Non meno di 50 A	8	0	
9028301020	Meno di 50 A	8	0	
9028302000	Contatori di taratura	8	0	
9028900000	Parti e accessori	8	0	
9029101000	Contagiri	8	0	
9029102000	Contatori di produzione	8	0	
9029103000	Tassametri	8	0	
9029104000	Totalizzatori del cammino percorso (contachilometri)	8	0	
9029105000	Contatori del tempo di funzionamento delle macchine	8	0	
9029109000	Altri	8	0	
9029201010	Sistemi cronometrici	8	0	
9029201090	Altri	8	0	
9029202000	Stroboscopi	8	0	
9029901100	Sensori di velocità	8	5	
9029901200	Sensori di rotazione	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/503

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9029901900	Altri sensori	8	0	
9029909000	Altri	8	0	
9030100000	Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	0	0	
9030201010	Catodici	8	0	
9030201090	Altri	8	0	
9030202010	Catodici	8	0	
9030202090	Altri	8	0	
9030310000	Multimetri, senza dispositivo registratore	8	0	
9030320000	Multimetri, con dispositivo registratore	8	0	
9030331000	Voltometri	8	0	
9030332000	Amperometri	8	0	
9030333000	Provacircuiti	8	0	
9030334000	Ohmmetri	8	0	
9030335000	Galvanometri	8	0	
9030336000	Frequenzimetri	8	0	
9030339000	Altri	8	0	
9030391000	Voltometri	8	0	
9030392000	Amperometri	8	0	
9030393000	Provacircuiti	8	0	
9030394000	Ohmmetri	8	0	
9030395000	Galvanometri	8	0	
9030396000	Frequenzimetri	8	0	
9030399000	Altri	8	0	
9030401000	Diafonometri	0	0	
9030402000	Misuratori di guadagno	0	0	
9030403000	Distorsimetri	0	0	
9030404000	Psofometri	0	0	
9030409000	Altri	0	0	
9030820000	Per la misura o il controllo di wafer o dispositivi a semiconduttore	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9030840000	Altri, con dispositivo registratore	8	0	
9030890000	Altri	8	0	
9030901100	Sensori elettromagnetici	8	0	
9030901200	Sensori di radiazioni	8	0	
9030901900	Altri sensori	8	0	
9030909010	Della sottovoce 9030.82 (compresi i sensori della sottovoce 9030.90)	0	0	
9030909090	Altri	8	0	
9031100000	Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	8	0	
9031200000	Banchi di prova	8	0	
9031411000	Focometri	0	0	
9031419000	Altri	0	0	
9031491000	Analizzatori ottici di superfici	8	0	
9031492000	Goniometri ottici o squadri ottici	8	0	
9031493000	Focometri	8	0	
9031494010	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
9031494090	Altri	8	0	
9031499010	Per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle sui wafer a semiconduttore	0	0	
9031499090	Altri	8	0	
9031801000	Ecoscandagli	8	0	
9031802000	Celle di carico	8	0	
9031809010	Apparecchiature di prova per la verifica delle caratteristiche dei motori a combustione interna	8	0	
9031809020	Strumenti per il controllo di ingranaggi	8	0	
9031809030	Planimetri	8	0	
9031809040	Sferometri	8	0	
9031809050	Apparecchiature per il controllo dei materiali tessili	8	0	
9031809060	Spessimetri a ultrasuoni	8	0	
9031809070	Strumenti per individuare la presenza di cricche o altri difetti	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/505

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9031809080	Dinamometri	8	0	
9031809091	Per la fabbricazione di semiconduttori	0	0	
9031809099	Altri	8	0	
9031901111	Delle sottovoci 9031.41, 9031.49.9010	0	0	
9031901119	Di altri	0	0	
9031901190	Altri	8	0	
9031901291	Delle sottovoci 9031.41, 9031.49.9010	0	0	
9031901292	Di altri, relativi alla fabbricazione di semiconduttori	0	0	
9031901299	Altri	8	0	
9031901911	Delle sottovoci 9031.41, 9031.49.9010	0	0	
9031901919	Di altri	0	0	
9031901990	Altri	8	0	
9031909011	Delle sottovoci 9031.41, 9031.49.9010	0	0	
9031909019	Di altri	0	0	
9031909090	Altri	8	0	
9032101010	Per frigoriferi	8	0	
9032101020	Per i veicoli aerei	5	0	
9032101090	Altri	8	0	
9032102000	Fissi	8	0	
9032200000	Manostati (pressostati)	8	0	
9032811010	Per i veicoli aerei	5	0	
9032811090	Altri	8	0	
9032812010	Per i veicoli aerei	5	0	
9032812091	Di macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttori	3	0	
9032812099	Altri	8	0	
9032819010	Per i veicoli aerei	5	0	
9032819090	Altri	8	0	
9032891010	Per i veicoli aerei	5	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9032891090	Altri	8	0	
9032892010	Per i veicoli aerei	5	0	
9032892090	Altri	8	0	
9032893010	Per i veicoli aerei	5	0	
9032893090	Altri	8	0	
9032899010	Per i veicoli aerei	5	0	
9032899090	Altri	8	0	
9032901000	Per i veicoli aerei	5	0	
9032909000	Altri	8	0	
9033000000	Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	8	0	
9101110000	Solamente con indicatore meccanico	8	0	
9101191000	Solamente con indicatore optoelettronico	8	0	
9101199000	Altri	8	0	
9101210000	A carica automatica	8	0	
9101290000	Altri	8	0	
9101910000	A funzionamento elettrico	8	0	
9101990000	Altri	8	0	
9102111000	Per non vedenti	8	0	
9102112000	Con quadranti, cinturini o simili di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	8	0	
9102119010	A pila o ad accumulatore	8	0	
9102119090	Altri	8	0	
9102121000	A pila o ad accumulatore	8	0	
9102129010	Per non vedenti	8	0	
9102129020	Con quadranti, cinturini o simili di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	8	0	
9102129090	Altri	8	0	
9102191000	A pila o ad accumulatore	8	0	
9102199010	Per non vedenti	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/507

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9102199020	Con quadranti, cinturini o simili di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	8	0	
9102199090	Altri	8	0	
9102211000	Per non vedenti	8	0	
9102212000	Con quadranti, cinturini o simili di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	8	0	
9102219000	Altri	8	0	
9102291000	Per non vedenti	8	0	
9102292000	Con quadranti, cinturini o simili di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	8	0	
9102299000	Altri	8	0	
9102911000	Contatori di tempo	8	0	
9102912000	Per non vedenti	8	0	
9102919010	A pila o ad accumulatore	8	0	
9102919090	Altri	8	0	
9102991000	Contatori di tempo	8	0	
9102992000	Per non vedenti	8	0	
9102999000	Altri	8	0	
9103101000	Svegli da viaggio	8	0	
9103109000	Altri	8	0	
9103901000	Svegli da viaggio	8	0	
9103909000	Altri	8	0	
9104001000	Per veicoli	8	0	
9104002000	Per i veicoli aerei	8	0	
9104004000	Per le navi	8	0	
9104009000	Altri	8	0	
9105110000	A funzionamento elettrico	8	0	
9105190000	Altri	8	0	
9105210000	A funzionamento elettrico	8	0	
9105290000	Altri	8	0	
9105910000	A funzionamento elettrico	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9105990000	Altri	8	0	
9106100000	Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	8	0	
9106901000	Orologi di controllo per guardie notturne e sistemi di ronda	8	0	
9106902000	Cronometri	8	0	
9106903000	Parchimetri	8	0	
9106909000	Altri	8	0	
9107001000	A motore sincrono	8	0	
9107009000	Altri	8	0	
9108110000	Solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	5	0	
9108120000	Solamente con indicatore optoelettronico	5	0	
9108190000	Altri	5	0	
9108200000	A carica automatica	5	0	
9108900000	Altri	5	0	
9109110000	Di sveglie	8	0	
9109190000	Altri	8	0	
9109900000	Altri	8	0	
9110111000	A pila o ad accumulatore	8	0	
9110112000	A carica automatica	8	0	
9110119000	Altri	8	0	
9110121000	A pila o ad accumulatore	8	0	
9110122000	A carica automatica	8	0	
9110129000	Altri	8	0	
9110191000	A pila o ad accumulatore	8	0	
9110192000	A carica automatica	8	0	
9110199000	Altri	8	0	
9110901000	A pila o ad accumulatore	8	0	
9110909000	Altri	8	0	
9111100000	Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	8	0	
9111200000	Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/509

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9111800000	Altre casse	8	0	
9111901000	Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	8	0	
9111909000	Altri	8	0	
9112200000	Casse e gabbie	8	0	
9112900000	Parti	8	0	
9113100000	Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	8	0	
9113200000	Di metalli comuni, anche dorati o argentati	8	0	
9113901000	Di materie plastiche	8	0	
9113902000	Di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	8	0	
9113909000	Altri	8	0	
9114100000	Molle, comprese le spirali	8	0	
9114200000	Pietre	8	0	
9114300000	Quadranti	8	0	
9114400000	Platine e ponti	8	0	
9114900000	Altri	8	0	
9201101000	Automatici	8	0	
9201109000	Altri	8	0	
9201200000	Pianoforti a coda	8	5	
9201901000	Clavicembali	8	0	
9201909000	Altri	8	0	
9202101000	Violini	8	3	
9202102000	Violoncelli	8	3	
9202109000	Altri	8	3	
9202901000	Chitarre	8	0	
9202902000	Arpe	8	0	
9202903000	Mandolini	8	0	
9202904000	Banjo	8	0	
9202909000	Altri	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9205101000	Trombe	8	0	
9205102000	Tromboni	8	0	
9205109000	Altri	8	0	
9205901010	Flauti	8	0	
9205901020	Clarinetti	8	0	
9205901030	Sassofoni	8	0	
9205901040	Flauti dolci	8	0	
9205901090	Altri	8	0	
9205902010	Organi a canne	8	0	
9205902020	Harmonium	8	0	
9205902090	Altri	8	0	
9205903010	Fisarmoniche	8	0	
9205903020	Melodiche	8	0	
9205903090	Altri	8	0	
9205904000	Armoniche a bocca	8	0	
9205909000	Altri	8	0	
9206001000	Tamburi	8	0	
9206002000	Xilofoni	8	0	
9206003000	Cembali	8	0	
9206004000	Castagnette (nacchere)	8	0	
9206005000	Maracas	8	0	
9206006000	Tamburelli	8	0	
9206009000	Altri	8	0	
9207101000	Organi (compresi i sintetizzatori)	8	0	
9207103000	Pianoforti	8	0	
9207109000	Altri	8	0	
9207901000	Chitarre	8	0	
9207902000	Fisarmoniche	8	0	
9207903000	Rhythm box	8	0	
9207909000	Altri	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/511

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9208100000	Scatole musicali	8	0	
9208901000	Orchestrion	8	0	
9208902000	Organi di Barberia	8	0	
9208903000	Uccelli cantanti	8	0	
9208904000	Seghe musicali	8	0	
9208909000	Altri	8	0	
9209301000	Di metallo	8	0	
9209309000	Altri	8	0	
9209910000	Parti ed accessori di pianoforti	8	0	
9209920000	Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.02	8	0	
9209940000	Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.07	8	0	
9209991000	Per meccanismi musicali	8	0	
9209992000	Metronomi e diapason di ogni specie	8	0	
9209993000	Meccanismi per scatole musicali	8	0	
9209999000	Altri	8	0	
9301110000	Semoventi	0	0	
9301190000	Altri	0	0	
9301200000	Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	0	0	
9301901000	Fucili e carabine automatici	0	0	
9301902010	Bolt action	0	0	
9301902020	Semiautomatici	0	0	
9301902030	Automatici	0	0	
9301902090	Altri	0	0	
9301903000	Mitragliatrici	0	0	
9301904010	Pistole automatiche	0	0	
9301904090	Altre	0	0	
9301909000	Altre	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9302001010	Rivoltelle	0	0	
9302001021	Semiautomatiche	0	0	
9302001029	Altre	0	0	
9302001030	Pistole a più canne	0	0	
9302001090	Altre	0	0	
9302009010	Rivoltelle	0	0	
9302009021	Semiautomatiche	0	0	
9302009029	Altre	0	0	
9302009030	Pistole a più canne	0	0	
9302009090	Altre	0	0	
9303100000	Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	8	0	
9303201011	A pompa	8	0	
9303201012	Semiautomatici	8	0	
9303201019	Altri	8	0	
9303201020	Fucili da caccia a più canne, compresi i fucili combinati	8	0	
9303201090	Altri	8	0	
9303209011	A pompa	8	0	
9303209012	Semiautomatici	8	0	
9303209019	Altri	8	0	
9303209020	Fucili da caccia a più canne, compresi i fucili combinati	8	0	
9303209090	Altri	8	0	
9303301010	A un colpo	8	0	
9303301020	Semiautomatici	8	0	
9303301090	Altri	8	0	
9303309010	A un colpo	8	0	
9303309020	Semiautomatici	8	0	
9303309090	Altri	8	0	
9303900000	Altri	8	0	
9304001000	Fucili ad aria compressa	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/513

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9304009000	Altri	8	0	
9305101010	Meccanismi di sparo	0	0	
9305101020	Fusti e castelli	0	0	
9305101030	Canne	0	0	
9305101040	Pistoni, alette di chiusura ammortizzatori a gas	0	0	
9305101050	Caricatori e loro parti	0	0	
9305101060	Silenziatori e loro parti	0	0	
9305101070	Calci, impugnature e scudetti	0	0	
9305101080	Carrelli (di pistole) e tamburi (di rivoltelle)	0	0	
9305101090	Altri	0	0	
9305109010	Meccanismi di sparo	8	0	
9305109020	Fusti e castelli	8	0	
9305109030	Canne	8	0	
9305109040	Pistoni, alette di chiusura e ammortizzatori a gas	8	0	
9305109050	Caricatori e loro parti	8	0	
9305109060	Silenziatori e loro parti	8	0	
9305109070	Calci, impugnature e scudetti	8	0	
9305109080	Carrelli (di pistole) e tamburi (di revolver)	8	0	
9305109090	Altri	8	0	
9305210000	Canne lisce	8	0	
9305291000	Meccanismi di sparo	8	0	
9305292000	Fusti e castelli	8	0	
9305293000	Canne di fucili	8	0	
9305294000	Pistoni, alette di chiusura e ammortizzatori a gas	8	0	
9305295000	Caricatori e loro parti	8	0	
9305296000	Silenziatori e loro parti	8	0	
9305297000	Spegnifiamma e loro parti	8	0	
9305298000	Culatte, otturatori (gruppo scatto) e portaotturatore	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9305299000	Altri	8	0	
9305911010	Meccanismi di sparo	0	0	
9305911020	Fusti e castelli	0	0	
9305911030	Canne	0	0	
9305911040	Pistoni, alette di chiusura e ammortizzatori a gas	0	0	
9305911050	Caricatori e loro parti	0	0	
9305911060	Silenziatori e loro parti	0	0	
9305911070	Spegnifiamma e loro parti	0	0	
9305911080	Culatte, otturatori (gruppo scatto) e portaotturatore	0	0	
9305911090	Altri	0	0	
9305919000	Altri	0	0	
9305990000	Altri	8	0	
9306210000	Cartucce	0	0	
9306290000	Altri	0	0	
9306301000	Cartucce per sparachiodi e utensili simili o per pistole a proiettili captivi per mattatoi e loro parti	0	0	
9306309000	Altri	0	0	
9306900000	Altri	0	0	
9307000000	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	0	0	
9401100000	Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	0	0	
9401200000	Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	8	0	
9401302000	Di canna	0	0	
9401303000	Ricoperti in pelle	0	0	
9401309000	Altri	0	0	
9401401000	Di canna	0	0	
9401402000	Ricoperti in pelle	0	0	
9401409000	Altri	0	0	
9401510000	Di bambù o di canna d'India	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/515

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9401591000	Di canna	0	0	
9401599000	Altri	0	0	
9401611000	Ricoperti in pelle	0	0	
9401619000	Altri	0	0	
9401691000	Ricoperti in pelle	0	0	
9401699000	Altri	0	0	
9401711000	Ricoperti in pelle	0	0	
9401719000	Altri	0	0	
9401791000	Ricoperti in pelle	0	0	
9401799000	Altri	0	0	
9401801000	Di pietra	0	0	
9401809000	Altri	0	0	
9401901000	Di legno	8	0	
9401902000	Di metallo	8	3	
9401909000	Altri	8	0	
9402101010	Poltrone per dentisti	0	0	
9402101020	Poltrone per oculistica	0	0	
9402101090	Altri	0	0	
9402109010	Poltrone da parrucchiere o da estetista	0	0	
9402109090	Altri	0	0	
9402901000	Tavoli operatori	0	0	
9402902000	Tavoli ginecologici	0	0	
9402903000	Tavoli da parto	0	0	
9402908000	Altri	0	0	
9402909000	Parti	0	0	
9403100000	Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici	0	0	
9403201000	Letti	0	0	
9403209000	Altri	0	0	
9403301000	Scrivanie	0	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9403309000	Altri	0	0	
9403401000	Tavoli da pranzo	8	0	
9403409000	Altri	8	5	
9403501000	Letti	0	0	
9403509000	Altri	0	0	
9403601010	Scrittoi	0	0	
9403601020	Toelette	0	0	
9403601030	Armadi guardaroba	0	0	
9403601090	Altri	0	0	
9403609010	Scrittoi	0	0	
9403609020	Toelette	0	0	
9403609030	Armadi guardaroba	0	0	
9403609090	Altri	0	0	
9403700000	Mobili di materie plastiche	0	0	
9403810000	Di bambù o di canna d'India	0	0	
9403890000	Altri	0	0	
9403900000	Parti	8	3	
9404100000	Sommier	8	0	
9404210000	Di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti	8	0	
9404290000	Di altre materie	8	0	
9404300000	Sacchi a pelo	8	3	
9404900000	Altri	8	0	
9405101000	Di lampade e tubi a incandescenza	8	0	
9405102000	Di lampade fluorescenti	8	0	
9405109000	Altri	8	0	
9405201000	Di lampade e tubi a incandescenza	8	0	
9405202000	Di lampade fluorescenti	8	0	
9405209000	Altri	8	0	
9405301000	Di lampade e tubi a incandescenza	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/517

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9405309000	Altri	8	0	
9405401000	Anti-esplosione	8	0	
9405402000	Tipo riflettori	8	0	
9405403000	Stradali	8	0	
9405409000	Altri	8	0	
9405500000	Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	8	0	
9405601000	Di tubi al neon	8	0	
9405602000	Di lampade e tubi a incandescenza	8	0	
9405603000	Di lampade fluorescenti	8	0	
9405609000	Altri	8	0	
9405911000	Di lampadari	8	0	
9405919000	Altri	8	0	
9405921000	Di lampadari	8	0	
9405929000	Altri	8	0	
9405991000	Di lampadari	8	0	
9405999000	Altri	8	0	
9406001000	Di legno	8	5	
9406009010	Di materie plastiche	8	0	
9406009020	Di ferro o di acciaio	8	0	
9406009030	Di alluminio	8	0	
9406009090	Altri	8	3	
9503001100	Tricicli per bambini	0	0	
9503001200	Monopattini	0	0	
9503001300	Automobiline a pedali	0	0	
9503001400	Carrozze e passeggini per bambole	0	0	
9503001500	Girelli	0	0	
9503001800	Altri	0	0	
9503001900	Parti e accessori	0	0	
9503002110	Di materiali tessili	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9503002120	Di gomma	0	0	
9503002130	Di materie plastiche	8	0	
9503002140	Di ceramica	0	0	
9503002150	Di vetro	0	0	
9503002160	Di legno	0	0	
9503002190	Altri	8	0	
9503002910	Vestiti e loro accessori, calzature e copricapo	8	0	
9503002990	Altri	0	0	
9503003110	Trenini elettrici	0	0	
9503003190	Accessori	0	0	
9503003200	Modelli ridotti, anche animati, da montare, esclusi quelli della sottovoce 9503.00.31.	0	0	
9503003300	Altri assortimenti e giocattoli da costruzione	0	0	
9503003411	Di materie tessili	8	0	
9503003419	Altri	8	0	
9503003491	Di materie tessili	8	0	
9503003492	Di gomma	0	0	
9503003493	Di materie plastiche	8	0	
9503003494	Di metallo	8	0	
9503003495	Di ceramica	0	0	
9503003496	Di vetro	0	0	
9503003497	Di legno	0	0	
9503003499	Altri	8	0	
9503003500	Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	8	0	
9503003600	Puzzle	0	0	
9503003700	Altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	8	0	
9503003800	Altri giocattoli e modelli, a motore	8	0	
9503003911	Palloni, palle giocattolo, aquiloni e simili	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/519

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9503003919	Altri	8	0	
9503003990	Parti e accessori (esclusi quelli della sottovoce 9503.00.3190)	0	0	
9504100000	Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione	0	0	
9504201000	Biliardi	0	0	
9504202000	Palle da biliardo	0	0	
9504209000	Altri	0	0	
9504300000	Altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)	0	0	
9504400000	Carte da gioco	0	0	
9504901010	Dispositivi di posizionamento dei birilli (<i>pin table</i>)	0	0	
9504901020	Posa-birilli (<i>pin-setters</i>)	0	0	
9504901030	Bocce da bowling	0	0	
9504901040	Piste	0	0	
9504901050	Birilli da bowling	0	0	
9504901090	Altri	0	0	
9504902000	Giochi elettronici	0	0	
9504903000	Altri oggetti e attrezzi	0	0	
9504909010	Di videogiochi	0	0	
9504909020	Di giochi elettronici	0	0	
9504909090	Altri	0	0	
9505100000	Oggetti per feste di Natale	8	0	
9505900000	Altri	8	0	
9506110000	Sci	8	0	
9506120000	Attacchi per sci	8	0	
9506190000	Altri	8	0	
9506210000	Tavole a vela	8	0	
9506290000	Altri	8	0	
9506310000	Bastoni completi	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9506320000	Palle	8	0	
9506391000	Parti e pezzi staccati dei bastoni	8	0	
9506399000	Altri	8	0	
9506401000	Tavoli per il tennis da tavolo	8	3	
9506402000	Racchette per il tennis da tavolo	8	0	
9506403000	Palle per il tennis da tavolo	8	0	
9506409000	Altri	8	0	
9506510000	Racchette da tennis, anche senza corde	8	0	
9506591000	Racchette da «badminton»	8	0	
9506599000	Altre	8	0	
9506610000	Racchette da tennis	8	0	
9506621000	Palloni da calcio	8	0	
9506622000	Palloni da pallacanestro	8	0	
9506623000	Palloni da pallavolo	8	0	
9506624000	Palloni da pallamano	8	0	
9506625000	Palloni da football americano	8	0	
9506629000	Altri	8	0	
9506691000	Volani da badminton	8	0	
9506692000	Palle da baseball	8	0	
9506699000	Altri	8	0	
9506700000	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini	8	3	
9506910000	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica	8	0	
9506990000	Altri	8	0	
9507101000	Di fibre di vetro	8	0	
9507102000	Di carbonio	8	0	
9507109000	Altri	8	0	
9507200000	Ami, anche montati su alamatori	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/521

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9507300000	Mulinelli per la pesca	8	0	
9507901000	Reticelle a mano e altri attrezzi per la pesca	8	0	
9507909000	Altri	8	0	
9508100000	Circhi ambulanti e serragli ambulanti	8	0	
9508900000	Altri	8	0	
9601100000	Avorio lavorato e lavori di avorio	8	0	
9601901010	Nuclei per la coltivazione delle perle	0	0	
9601901090	Altri	8	0	
9601902000	Di corno	8	0	
9601903000	Di osso	8	0	
9601904000	Di corallo	8	0	
9601909010	Nuclei per la coltivazione delle perle	0	0	
9601909090	Altri	8	0	
9602001000	Capsule di gelatina	8	0	
9602009010	Materie vegetali da intaglio, lavorate (ad esempio noci di corozo) e lavori di tali materie	8	0	
9602009020	Giavazzo lavorato (e materie minerali simili al giavazzo), ambra gialla (succino) e schiuma di mare, naturali o ricostituite, e articoli di queste materie	8	0	
9602009090	Altri	8	0	
9603100000	Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	8	0	
9603210000	Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	8	0	
9603290000	Altri	8	0	
9603300000	Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici	8	0	
9603400000	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603.30); tamponi e rulli per dipingere	8	0	
9603500000	Altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9603900000	Altri	8	0	
9604000000	Stacci e crivelli, a mano	8	0	
9605000000	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	8	0	
9606100000	Bottoni a pressione e loro parti	8	3	
9606210000	Di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	8	0	
9606220000	Di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	8	0	
9606291000	Ricavati da conchiglie di molluschi	8	0	
9606299000	Altri	8	0	
9606300000	Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbocchi di bottoni	8	0	
9607110000	Con dentini di metalli comuni	8	3	
9607191000	Di materie plastiche	8	0	
9607199000	Altre	8	0	
9607201000	Di metalli comuni	8	0	
9607202000	Di materie plastiche	8	0	
9607209000	Altre	8	0	
9608100000	Penne e matite a sfera	8	0	
9608200000	Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	8	0	
9608310000	Penne per disegnare ad inchiostro di China	8	0	
9608391000	Penne stilografiche	8	3	
9608399000	Altre	8	0	
9608401000	Portamine	8	0	
9608402010	Meccanici	8	0	
9608402090	Altri	8	0	
9608500000	Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	8	3	
9608600000	Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte	8	0	
9608911000	Pennini per scrivere	8	0	
9608912000	Punte per pennini	8	0	
9608991000	Parti	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/523

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9608999000	Altre	8	0	
9609101000	Matite	8	3	
9609102000	Matite colorate	8	0	
9609103000	Pastelli a cera	8	0	
9609200000	Mine per matite o per portamine	8	0	
9609901000	Pastelli a cera e pastelli a olio	8	0	
9609902000	Pastelli	8	0	
9609903010	Per scrivere	8	0	
9609903090	Altri	8	0	
9609909000	Altri	8	0	
9610001000	Tavole di ardesia	8	0	
9610002000	Lavagne	8	0	
9610009000	Altre	8	0	
9611001000	Timbri	8	0	
9611002000	Stamperie a mano	8	0	
9611009000	Altri	8	0	
9612101000	Per macchine da scrivere	8	0	
9612102000	Per macchine elettroniche per l'elaborazione dell'informazione	8	0	
9612109000	Altri	8	0	
9612200000	Cuscinetti per timbri	8	0	
9613100000	Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	8	0	
9613200000	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	8	0	
9613800000	Altri accendini ed accenditori	8	0	
9613901000	Accenditori piezoelettrici	8	0	
9613909000	Altri	8	0	
9614001000	Pipe e teste di pipe	8	0	
9614009000	Altri	8	0	
9615111000	Pettini da toletta	8	0	
9615119000	Altri	8	0	
9615191000	Pettini da toletta	8	0	

HSK 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Misure di salvaguardia
9615199000	Altri	8	0	
9615901000	Fermagli per capelli	8	0	
9615909000	Altri	8	0	
9616100000	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature	8	0	
9616200000	Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta	8	0	
9617001000	Bottiglie isolanti	8	0	
9617002000	Portavivande termici	8	0	
9617008000	Altri	8	0	
9617009000	Parti	8	0	
9618001000	Manichini	8	0	
9618002000	Automi	8	0	
9618009000	Altri	8	0	
9701101000	Quadri	0	0	
9701102000	Disegni	0	0	
9701103000	Pitture	0	0	
9701900000	Altri	0	0	
9702001000	Incisioni	0	0	
9702002000	Stampe	0	0	
9702003000	Litografie	0	0	
9703001000	Opere dell'arte scultorea	0	0	
9703002000	Opere dell'arte statuaria	0	0	
9704001000	Francobolli	0	0	
9704009000	Altri	0	0	
9705000000	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	0	0	
9706001000	Ceramiche	0	0	
9706002000	Strumenti musicali	0	0	
9706009000	Altri	0	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/525

TABELLA DEI DAZI DELLA PARTE UE

Note generali

1. Rapporto con la nomenclatura combinata (NC) dell'Unione europea: le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.
2. Aliquote di base dei dazi doganali: le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote della tariffa doganale comune della Comunità europea in vigore alla data del 6 maggio 2007.

Tariffa dei dazi della parte UE

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
01	CAPITOLO 1 - ANIMALI VIVI			
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi			
0101 10	– riproduttori di razza pura			
0101 10 10	-- Cavalli	esenzione	0	
0101 10 90	-- altri	7,7	0	
0101 90	– altri			
	-- Cavalli			
0101 90 11	--- destinati alla macellazione	esenzione	0	
0101 90 19	--- altri	11,5	0	
0101 90 30	-- Asini	7,7	0	
0101 90 90	-- Muli e bardotti	10,9	0	
0102	Animali vivi della specie bovina			
0102 10	– riproduttori di razza pura			
0102 10 10	-- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	esenzione	0	
0102 10 30	-- Vacche	esenzione	0	
0102 10 90	-- altri	esenzione	0	
0102 90	– altri			
	-- delle specie domestiche			
0102 90 05	--- di peso inferiore o uguale a 80 kg	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg			
0102 90 21	---- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0102 90 29	---- altri	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg			
0102 90 41	---- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	
0102 90 49	---- altri	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- di peso superiore a 300 kg			
	---- Giovенche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)			
0102 90 51	----- destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	
0102 90 59	----- altre	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	
	---- Vacche			
0102 90 61	----- destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	
0102 90 69	----- altre	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	
	---- altri			
0102 90 71	----- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	
0102 90 79	----- altri	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0	
0102 90 90	-- altri	esenzione	0	
0103	Animali vivi della specie suina			
0103 10 00	- riproduttori di razza pura	esenzione	0	
	- altri			
0103 91	-- di peso inferiore a 50 kg			
0103 91 10	--- delle specie domestiche	41,2 EUR/100 kg/ net	0	
0103 91 90	--- altri	esenzione	0	
0103 92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg			
	--- delle specie domestiche			
0103 92 11	---- Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	35,1 EUR/100 kg/ net	0	
0103 92 19	---- altri	41,2 EUR/100 kg/ net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/527

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0103 92 90	--- altri	esenzione	0	
0104	Animali vivi delle specie ovina e caprina			
0104 10	- della specie ovina			
0104 10 10	-- riproduttori di razza pura	esenzione	0	
	-- altri			
0104 10 30	--- Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	80,5 EUR/100 kg/ net	0	
0104 10 80	--- altri	80,5 EUR/100 kg/ net	0	
0104 20	- della specie caprina			
0104 20 10	-- riproduttori di razza pura	3,2	0	
0104 20 90	-- altri	80,5 EUR/100 kg/ net	0	
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche			
	- di peso inferiore o uguale a 185 g			
0105 11	-- Galli e galline			
	--- Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione			
0105 11 11	---- Razze ovaiole	52 EUR/1 000 p/st	0	
0105 11 19	---- altri	52 EUR/1 000 p/st	0	
	--- altri			
0105 11 91	---- Razze ovaiole	52 EUR/1 000 p/st	0	
0105 11 99	---- altri	52 EUR/1 000 p/st	0	
0105 12 00	-- Tacchine e tacchini	152 EUR/1 000 p/st	0	
0105 19	-- altri			
0105 19 20	--- Oche	152 EUR/1 000 p/st	0	
0105 19 90	--- Anatre e faraone	52 EUR/1 000 p/st	0	
	- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0105 94 00	-- Galli e galline	20,9 EUR/100 kg/ net	0	
0105 99	-- altri			
0105 99 10	--- Anatre	32,3 EUR/100 kg/ net	0	
0105 99 20	--- Oche	31,6 EUR/100 kg/ net	0	
0105 99 30	--- Tacchini e tacchine	23,8 EUR/100 kg/ net	0	
0105 99 50	--- Faraone	34,5 EUR/100 kg/ net	0	
0106	Altri animali vivi			
	- Mammiferi			
0106 11 00	-- Primati	esenzione	0	
0106 12 00	-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	esenzione	0	
0106 19	-- altri			
0106 19 10	--- Conigli domestici	3,8	0	
0106 19 90	--- altri	esenzione	0	
0106 20 00	- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	esenzione	0	
	- Uccelli			
0106 31 00	-- Uccelli rapaci	esenzione	0	
0106 32 00	-- Psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)	esenzione	0	
0106 39	-- altri			
0106 39 10	--- Piccioni	6,4	0	
0106 39 90	--- altri	esenzione	0	
0106 90 00	- altri	esenzione	0	
02	CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI			
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate			
0201 10 00	- in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	5	
0201 20	- altri pezzi non disossati			
0201 20 20	- Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/529

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0201 20 30	-- Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net	5	
0201 20 50	-- Selle e quarti posteriori	12,8 + 212,2 EUR/ 100 kg/net	5	
0201 20 90	-- altri	12,8 + 265,2 EUR/ 100 kg/net	5	
0201 30 00	- disossate	12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	5	
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate			
0202 10 00	- in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	5	
0202 20	- altri pezzi non disossati			
0202 20 10	- Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	5	
0202 20 30	-- Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net	5	
0202 20 50	-- Selle e quarti posteriori	12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net	5	
0202 20 90	-- altri	12,8 + 265,3 EUR/ 100 kg/net	5	
0202 30	- disossate			
0202 30 10	-- Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net	5	
0202 30 50	-- Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»	12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net	5	
0202 30 90	-- altre	12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net	5	
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate			
	- fresche o refrigerate			
0203 11	-- in carcasse o mezzene			
0203 11 10	--- di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/100 kg/ net	0	
0203 11 90	--- altre	esenzione	0	
0203 12	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati			
	--- di animali della specie suina domestica			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0203 12 11	---- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg/ net	0	
0203 12 19	---- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/ net	0	
0203 12 90	--- altri	esenzione	0	
0203 19	-- altre			
	--- di animali della specie suina domestica			
0203 19 11	---- parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/ net	0	
0203 19 13	---- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg/ net	0	
0203 19 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/100 kg/ net	0	
	---- altre			
0203 19 55	----- disossate	86,9 EUR/100 kg/ net	0	
0203 19 59	----- altre	86,9 EUR/100 kg/ net	0	
0203 19 90	--- altre	esenzione	0	
	- congelate			
0203 21	-- in carcasce o mezzene			
0203 21 10	--- di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/100 kg/ net	0	
0203 21 90	--- altre	esenzione	0	
0203 22	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati			
	--- di animali della specie suina domestica			
0203 22 11	---- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg/ net	0	
0203 22 19	---- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/ net	0	
0203 22 90	--- altri	esenzione	0	
0203 29	-- altre			
	--- di animali della specie suina domestica			
0203 29 11	---- parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/ net	0	
0203 29 13	---- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg/ net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/531

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0203 29 15	----- Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/100 kg/ net	0	
	----- altre			
0203 29 55	----- disossate	86,9 EUR/100 kg/ net	0	
0203 29 59	----- altre	86,9 EUR/100 kg/ net	0	
0203 29 90	--- altre	esenzione	0	
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate			
0204 10 00	- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net	0	
	- altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate			
0204 21 00	-- in carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 22	-- in altri pezzi, non disossati			
0204 22 10	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 22 30	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 22 50	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 22 90	--- altri	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 23 00	-- disossate	12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 30 00	- Carcasse e mezzene di agnello, congelate	12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net	0	
	- altre carni di animali della specie ovina, congelate			
0204 41 00	-- in carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 42	-- in altri pezzi, non disossate			
0204 42 10	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 42 30	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 42 50	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 42 90	--- altre	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0204 43	-- disossate			
0204 43 10	--- di agnello	12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 43 90	--- altre	12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 50	- Carni di animali della specie caprina			
	-- fresche o refrigerate			
0204 50 11	--- Carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 50 13	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 50 15	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 50 19	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- altre			
0204 50 31	---- Pezzi non disossati	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 50 39	---- Pezzi disossati	12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net	0	
	-- congelate			
0204 50 51	--- Carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 50 53	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 50 55	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 50 59	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- altre			
0204 50 71	---- Pezzi non disossati	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	0	
0204 50 79	---- Pezzi disossati	12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net	0	
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate			
0205 00 20	- fresche o refrigerate	5,1	0	
0205 00 80	- congelate	5,1	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/533

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate			
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate			
0206 10 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	esenzione	0	
	-- altre			
0206 10 91	--- Fegati	esenzione	0	
0206 10 95	--- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0206 10 99	--- altre	esenzione	0	
	– della specie bovina, congelate			
0206 21 00	-- Lingue	esenzione	0	
0206 22 00	-- Fegati	esenzione	0	
0206 29	-- altre			
0206 29 10	--- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	esenzione	0	
	--- altre			
0206 29 91	---- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net	0	
0206 29 99	---- altre	esenzione	0	
0206 30 00	– della specie suina, fresche o refrigerate	esenzione	0	
	– della specie suina, congelate			
0206 41 00	-- Fegati	esenzione	0	
0206 49	-- altre			
0206 49 20	--- di animali della specie suina domestica	esenzione	0	
0206 49 80	--- altre	esenzione	0	
0206 80	– altre, fresche o refrigerate			
0206 80 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	esenzione	0	
	-- altre			
0206 80 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	0	
0206 80 99	--- delle specie ovina o caprina	esenzione	0	
0206 90	– altre, congelate			
0206 90 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	esenzione	0	
	-- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0206 90 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	0	
0206 90 99	--- delle specie ovina o caprina	esenzione	0	
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105			
	-- di galli e di galline			
0207 11	-- interi, freschi o refrigerati			
0207 11 10	--- presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	26,2 EUR/100 kg/ net	0	
0207 11 30	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 EUR/100 kg/ net	0	
0207 11 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» o altrimenti presentati	32,5 EUR/100 kg/ net	0	
0207 12	-- interi, congelati			
0207 12 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 EUR/100 kg/ net	0	
0207 12 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» o altrimenti presentati	32,5 EUR/100 kg/ net	0	
0207 13	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati			
	--- Pezzi			
0207 13 10	---- disossati	102,4 EUR/100 kg/ net	0	
	---- non disossati			
0207 13 20	----- Metà o quarti	35,8 EUR/100 kg/ net	0	
0207 13 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/ net	0	
0207 13 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
0207 13 50	----- Petti e loro pezzi	60,2 EUR/100 kg/ net	0	
0207 13 60	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg/ net	0	
0207 13 70	----- altri	100,8 EUR/100 kg/ net	0	
	--- Frattaglie			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/535

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 13 91	---- Fegati	6,4	0	
0207 13 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
0207 14	-- Pezzi e frattaglie, congelati			
	--- Pezzi			
0207 14 10	---- disossati	102,4 EUR/100 kg/ net	0	
	---- non disossati			
0207 14 20	----- Metà o quarti	35,8 EUR/100 kg/ net	0	
0207 14 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/ net	0	
0207 14 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
0207 14 50	----- Petti e loro pezzi	60,2 EUR/100 kg/ net	0	
0207 14 60	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg/ net	0	
0207 14 70	----- altri	100,8 EUR/100 kg/ net	0	
	--- Frattaglie			
0207 14 91	---- Fegati	6,4	0	
0207 14 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
	- di tacchine e di tacchini			
0207 24	-- interi, freschi o refrigerati			
0207 24 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 EUR/100 kg/net	0	
0207 24 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %» o altrimenti presentati	37,3 EUR/100 kg/ net	0	
0207 25	-- interi, congelati			
0207 25 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 EUR/100 kg/net	0	
0207 25 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %» o altrimenti presentati	37,3 EUR/100 kg/ net	0	
0207 26	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati			
	--- Pezzi			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 26 10	----- disossati	85,1 EUR/100 kg/ net	0	
	----- non disossati			
0207 26 20	----- Metà o quarti	41 EUR/100 kg/net	0	
0207 26 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/ net	0	
0207 26 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
0207 26 50	----- Petti e loro pezzi	67,9 EUR/100 kg/ net	0	
	----- Cosce e loro pezzi			
0207 26 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/100 kg/ net	0	
0207 26 70	----- altri	46 EUR/100 kg/net	0	
0207 26 80	----- altri	83 EUR/100 kg/net	0	
	--- Frattaglie			
0207 26 91	----- Fegati	6,4	0	
0207 26 99	----- altri	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
0207 27	-- Pezzi e frattaglie, congelati			
	--- Pezzi			
0207 27 10	----- disossati	85,1 EUR/100 kg/ net	0	
	----- non disossati			
0207 27 20	----- Metà o quarti	41 EUR/100 kg/net	0	
0207 27 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/ net	0	
0207 27 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
0207 27 50	----- Petti e loro pezzi	67,9 EUR/100 kg/ net	0	
	----- Cosce e loro pezzi			
0207 27 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/100 kg/ net	0	
0207 27 70	----- altri	46 EUR/100 kg/net	0	
0207 27 80	----- altri	83 EUR/100 kg/net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/537

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
	--- Frattaglie			
0207 27 91	---- Fegati	6,4	0	
0207 27 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
	- di anatre, di oche o di faraone			
0207 32	-- interi, freschi o refrigerati			
	--- di anatre			
0207 32 11	---- presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	38 EUR/100 kg/net	0	
0207 32 15	---- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 EUR/100 kg/ net	0	
0207 32 19	---- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 EUR/100 kg/ net	0	
	--- di oche			
0207 32 51	---- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 EUR/100 kg/ net	0	
0207 32 59	---- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 EUR/100 kg/ net	0	
0207 32 90	--- di faraone	49,3 EUR/100 kg/ net	0	
0207 33	-- interi, congelati			
	--- di anatre			
0207 33 11	---- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 EUR/100 kg/ net	0	
0207 33 19	---- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 EUR/100 kg/ net	0	
	--- di oche			
0207 33 51	---- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 EUR/100 kg/ net	0	
0207 33 59	---- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 EUR/100 kg/ net	0	
0207 33 90	--- di faraone	49,3 EUR/100 kg/ net	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 34	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati			
0207 34 10	--- di oche	esenzione	0	
0207 34 90	--- di anatre	esenzione	0	
0207 35	-- altri, freschi o refrigerati			
	--- Pezzi			
	---- disossati			
0207 35 11	----- di oche	110,5 EUR/100 kg/ net	0	
0207 35 15	----- di anatre o di faraone	128,3 EUR/100 kg/ net	0	
	----- non disossati			
	----- Metà o quarti			
0207 35 21	----- di anatre	56,4 EUR/100 kg/ net	0	
0207 35 23	----- di oche	52,9 EUR/100 kg/ net	0	
0207 35 25	----- di faraone	54,2 EUR/100 kg/ net	0	
0207 35 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/ net	0	
0207 35 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
	----- Petti e loro pezzi			
0207 35 51	----- di oche	86,5 EUR/100 kg/ net	0	
0207 35 53	----- di anatre o di faraone	115,5 EUR/100 kg/ net	0	
	----- Cosce e loro pezzi			
0207 35 61	----- di oche	69,7 EUR/100 kg/ net	0	
0207 35 63	----- di anatre o di faraone	46,3 EUR/100 kg/ net	0	
0207 35 71	----- Parti dette «paltò di oca o di anatra»	66 EUR/100 kg/net	0	
0207 35 79	----- altri	123,2 EUR/100 kg/ net	0	
	--- Frattaglie			
0207 35 91	---- Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/539

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 35 99	-----altri	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
0207 36	- altri, congelati			
	--- Pezzi			
	----- disossati			
0207 36 11	----- di oche	110,5 EUR/100 kg/ net	0	
0207 36 15	----- di anatre o di faraone	128,3 EUR/100 kg/ net	0	
	----- non disossati			
	----- Metà o quarti			
0207 36 21	----- di anatre	56,4 EUR/100 kg/ net	0	
0207 36 23	----- di oche	52,9 EUR/100 kg/ net	0	
0207 36 25	----- di faraone	54,2 EUR/100 kg/ net	0	
0207 36 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/ net	0	
0207 36 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
	----- Petti e loro pezzi			
0207 36 51	----- di oche	86,5 EUR/100 kg/ net	0	
0207 36 53	----- di anatre o di faraone	115,5 EUR/100 kg/ net	0	
	----- Cosce e loro pezzi			
0207 36 61	----- di oche	69,7 EUR/100 kg/ net	0	
0207 36 63	----- di anatre o di faraone	46,3 EUR/100 kg/ net	0	
0207 36 71	----- Parti dette «paltò di oca o di anatra»	66 EUR/100 kg/net	0	
0207 36 79	----- altri	123,2 EUR/100 kg/ net	0	
	--- Frattaglie			
	----- Fegati			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 36 81	----- Fegati grassi di oche	esenzione	0	
0207 36 85	----- Fegati grassi di anatre	esenzione	0	
0207 36 89	----- altri	6,4	0	
0207 36 90	----- altri	18,7 EUR/100 kg/ net	0	
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate			
0208 10	- di conigli o di lepri			
	-- di conigli domestici			
0208 10 11	--- fresche o refrigerate	6,4	0	
0208 10 19	--- congelate	6,4	0	
0208 10 90	-- altre	esenzione	0	
0208 30 00	- di primati	9	0	
0208 40	- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni)			
0208 40 10	-- Carne di balena	6,4	0	
0208 40 90	-- altre	9	0	
0208 50 00	- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	9	0	
0208 90	- altre			
0208 90 10	-- di piccioni domestici	6,4	0	
	-- di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri			
0208 90 20	--- di quaglie	esenzione	0	
0208 90 40	--- altre	esenzione	0	
0208 90 55	-- Carni di foca	6,4	0	
0208 90 60	-- di renne	9	0	
0208 90 70	-- Cosce di rane	6,4	0	
0208 90 95	-- altre	9	0	
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati			
	- Lardo			
0209 00 11	-- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	21,4 EUR/100 kg/ net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/541

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0209 00 19	-- secco o affumicato	23,6 EUR/100 kg/ net	0	
0209 00 30	- Grasso di maiale	12,9 EUR/100 kg/ net	0	
0209 00 90	- Grasso di volatili	41,5 EUR/100 kg/ net	0	
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie			
	- Carni della specie suina			
0210 11	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati			
	--- della specie suina domestica			
	---- salati o in salamoia			
0210 11 11	----- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg/ net	0	
0210 11 19	----- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/ net	0	
	---- secchi o affumicati			
0210 11 31	----- Prosciutti e loro pezzi	151,2 EUR/100 kg/ net	0	
0210 11 39	----- Spalle e loro pezzi	119 EUR/100 kg/ net	0	
0210 11 90	--- altre	15,4	0	
0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi			
	--- della specie suina domestica			
0210 12 11	---- salate o in salamoia	46,7 EUR/100 kg/ net	0	
0210 12 19	---- secche o affumicate	77,8 EUR/100 kg/ net	0	
0210 12 90	--- altre	15,4	0	
0210 19	-- altre			
	--- della specie suina domestica			
	---- salate o in salamoia			
0210 19 10	----- Mezzene bacon o 3/4 anteriori	68,7 EUR/100 kg/ net	0	
0210 19 20	----- 3/4 posteriori o parti centrali	75,1 EUR/100 kg/ net	0	
0210 19 30	----- parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/ net	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0210 19 40	----- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg/ net	0	
0210 19 50	----- altre	86,9 EUR/100 kg/ net	0	
	----- secche o affumicate			
0210 19 60	----- parti anteriori e loro pezzi	119 EUR/100 kg/ net	0	
0210 19 70	----- Lombate e loro pezzi	149,6 EUR/100 kg/ net	0	
	----- altre			
0210 19 81	----- disossate	151,2 EUR/100 kg/ net	0	
0210 19 89	----- altre	151,2 EUR/100 kg/ net	0	
0210 19 90	--- altre	15,4	0	
0210 20	- Carni della specie bovina			
0210 20 10	-- non disossate	15,4 + 265,2 EUR/ 100 kg/net	0	
0210 20 90	-- disossate	15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	0	
	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie			
0210 91 00	-- di primati	15,4	0	
0210 92 00	-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni)	15,4	0	
0210 93 00	-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	15,4	0	
0210 99	-- altre			
	--- carni			
0210 99 10	---- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	6,4	0	
	---- delle specie ovina o caprina			
0210 99 21	---- non disossate	222,7 EUR/100 kg/ net	0	
0210 99 29	----- disossate	311,8 EUR/100 kg/ net	0	
0210 99 31	---- di renne	15,4	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/543

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0210 99 39	----- altre	15,4	0	
	---- Frattaglie			
	----- della specie suina domestica			
0210 99 41	----- Fegati	64,9 EUR/100 kg/ net	0	
0210 99 49	----- altre	47,2 EUR/100 kg/ net	0	
	---- della specie bovina			
0210 99 51	----- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0210 99 59	----- altre	12,8	0	
0210 99 60	---- delle specie ovina o caprina	15,4	0	
	---- altre			
	----- Fegati di volatili			
0210 99 71	----- Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	esenzione	0	
0210 99 79	----- altri	6,4	0	
0210 99 80	----- altre	15,4	0	
0210 99 90	--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	0	
03	CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI			
0301	Pesci vivi			
0301 10	– Pesci ornamentali			
0301 10 10	-- di acqua dolce	esenzione	0	
0301 10 90	-- di mare	7,5	0	
	– altri pesci vivi			
0301 91	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)			
0301 91 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	8	3	
0301 91 90	--- altri	12	3	
0301 92 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	esenzione	0	
0301 93 00	-- Carpe	8	3	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0301 94 00	-- Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)	16	5	
0301 95 00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	16	5	
0301 99	-- altri			
	--- di acqua dolce			
0301 99 11	---- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	0	
0301 99 19	---- altri	8	3	
0301 99 80	--- di mare	16	5	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304			
	- Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0302 11	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)			
0302 11 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	8	5	
0302 11 20	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	3	
0302 11 80	--- altri	12	3	
0302 12 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	0	
0302 19 00	-- altri	8	3	
	- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0302 21	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)			
0302 21 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	8	3	
0302 21 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	8	3	
0302 21 90	--- Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	5	
0302 22 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	7,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/545

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0302 23 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	15	5	
0302 29	-- altri			
0302 29 10	--- Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	5	
0302 29 90	--- altri	15	5	
	- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302 31	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)			
0302 31 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	22	0	
0302 31 90	--- altri	22	5	
0302 32	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)			
0302 32 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	22	0	
0302 32 90	--- altri	22	5	
0302 33	-- Tonnetti striati			
0302 33 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	22	0	
0302 33 90	--- altri	22	5	
0302 34	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)			
0302 34 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	22	0	
0302 34 90	--- altri	22	5	
0302 35	-- Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)			
0302 35 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	22	0	
0302 35 90	--- altri	22	5	
0302 36	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)			
0302 36 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	22	0	
0302 36 90	--- altri	22	5	
0302 39	-- altri			
0302 39 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	22	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0302 39 90	--- altri	22	5	
0302 40 00	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	15	3	
0302 50	- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302 50 10	-- della specie <i>Gadus morhua</i>	12	3	
0302 50 90	-- altri	12	3	
	- altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0302 61	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)			
0302 61 10	--- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23	3	
0302 61 30	--- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	15	3	
0302 61 80	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	13	3	
0302 62 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	0	
0302 63 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	0	
0302 64 00	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	20	3	
0302 65	-- Squali			
0302 65 20	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	6	0	
0302 65 50	--- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	6	0	
0302 65 90	--- altri	8	3	
0302 66 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	esenzione	0	
0302 67 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	3	
0302 68 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	3	
0302 69	-- altri			
	--- di acqua dolce			
0302 69 11	---- Carpe	8	3	
0302 69 19	---- altri	8	3	
	--- di mare			
	---- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0302 33			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/547

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0302 69 21	----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	22	0	
0302 69 25	----- altri	22	3	
	----- Scorfani del nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)			
0302 69 31	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	0	
0302 69 33	----- altri	7,5	0	
0302 69 35	----- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	12	3	
0302 69 41	----- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	0	
0302 69 45	----- Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5	0	
0302 69 51	----- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	7,5	0	
0302 69 55	----- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	3	
0302 69 61	----- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15	3	
	----- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)			
	----- Naselli del genere <i>Merluccius</i>			
0302 69 66	----- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15	3	
0302 69 67	----- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15	3	
0302 69 68	----- altri	15	3	
0302 69 69	----- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	3	
0302 69 75	----- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	3	
0302 69 81	----- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	3	
0302 69 85	----- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	0	
0302 69 86	----- Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)	7,5	0	
0302 69 91	----- Suri (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	15	3	
0302 69 92	----- Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	7,5	0	
0302 69 94	----- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15	3	
0302 69 95	----- Orate (<i>Sparus aurata</i>)	15	3	
0302 69 99	----- altri	15	3	
0302 70 00	- Fegati, uova e lattimi	10	3	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304			
	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 11 00	-- Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	2	0	
0303 19 00	-- altri	2	0	
	-- altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 21	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)			
0303 21 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9	3	
0303 21 20	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	3	
0303 21 80	--- altri	12	3	
0303 22 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	0	
0303 29 00	-- altri	9	3	
	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 31	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)			
0303 31 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	7,5	0	
0303 31 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	7,5	0	
0303 31 90	--- Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	5	
0303 32 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	15	5	
0303 33 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	7,5	0	
0303 39	-- altri			
0303 39 10	--- Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	7,5	0	
0303 39 30	--- Pesci del genere <i>Rhombosolea</i>	7,5	0	
0303 39 70	--- altri	15	5	
	-- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/549

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0303 41	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)			
	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604			
0303 41 11	---- interi	22	0	
0303 41 13	---- senza visceri né branchie	22	0	
0303 41 19	---- altri (ad esempio decapitati)	22	0	
0303 41 90	--- altri	22	5	
0303 42	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)			
	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604			
	---- interi			
0303 42 12	----- di peso superiore a 10 kg per pezzo	20	0	
0303 42 18	----- altri	20	0	
	---- senza visceri né branchie			
0303 42 32	----- di peso superiore a 10 kg per pezzo	22	0	
0303 42 38	----- altri	22	0	
	---- altri (ad esempio decapitati)			
0303 42 52	----- di peso superiore a 10 kg per pezzo	22	0	
0303 42 58	----- altri	22	0	
0303 42 90	--- altri	22	3	
0303 43	-- Tonnetti striati			
	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604			
0303 43 11	---- interi	22	0	
0303 43 13	---- senza visceri né branchie	22	0	
0303 43 19	---- altri (ad esempio decapitati)	22	0	
0303 43 90	--- altri	22	5	
0303 44	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)			
	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604			
0303 44 11	---- interi	22	0	
0303 44 13	---- senza visceri né branchie	22	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0303 44 19	---- altri (ad esempio decapitati)	22	0	
0303 44 90	--- altri	22	3	
0303 45	-- Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)			
	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604			
0303 45 11	---- interi	22	0	
0303 45 13	---- senza visceri né branchie	22	0	
0303 45 19	---- altri (ad esempio decapitati)	22	0	
0303 45 90	--- altri	22	5	
0303 46	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)			
	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604			
0303 46 11	---- interi	22	0	
0303 46 13	---- senza visceri né branchie	22	0	
0303 46 19	---- altri (ad esempio decapitati)	22	0	
0303 46 90	--- altri	22	5	
0303 49	-- altri			
	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604			
0303 49 31	---- interi	22	0	
0303 49 33	---- senza visceri né branchie	22	0	
0303 49 39	---- altri (ad esempio decapitati)	22	0	
0303 49 80	--- altri	22	5	
	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) e merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 51 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15	5	
0303 52	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)			
0303 52 10	--- della specie <i>Gadus morhua</i>	12	0	
0303 52 30	--- della specie <i>Gadus ogac</i>	12	0	
0303 52 90	--- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	12	0	
	- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>) e austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/551

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0303 61 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	3	
0303 62 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	5	
	-- altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 71	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)			
0303 71 10	--- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23	5	
0303 71 30	--- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	15	5	
0303 71 80	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	13	5	
0303 72 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	0	
0303 73 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	0	
0303 74	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)			
0303 74 30	--- delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>	20	5	
0303 74 90	--- della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	5	
0303 75	-- Squali			
0303 75 20	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	6	0	
0303 75 50	--- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	6	0	
0303 75 90	--- altri	8	3	
0303 76 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	esenzione	0	
0303 77 00	-- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	15	0	
0303 78	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)			
	--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>			
0303 78 11	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15	5	
0303 78 12	---- Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	15	5	
0303 78 13	---- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15	5	
0303 78 19	---- altri	15	5	
0303 78 90	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	5	
0303 79	-- altri			
	--- di acqua dolce			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0303 79 11	----- Carpe	8	3	
0303 79 19	----- altri	8	3	
	---- di mare			
	----- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0303 43			
	----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604			
0303 79 21	----- interi	22	0	
0303 79 23	----- senza visceri né branchie	22	0	
0303 79 29	----- altri (ad esempio decapitati)	22	0	
0303 79 31	----- altri	22	5	
	----- Scorfani del nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)			
0303 79 35	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	0	
0303 79 37	----- altri	7,5	0	
0303 79 41	----- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	12	5	
0303 79 45	----- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	0	
0303 79 51	----- Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5	0	
0303 79 55	----- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	15	5	
0303 79 58	----- Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	10	3	
0303 79 65	----- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	5	
0303 79 71	----- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15	5	
0303 79 75	----- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	5	
0303 79 81	----- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	5	
0303 79 83	----- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	0	
0303 79 85	----- Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)	7,5	0	
0303 79 91	----- Suri (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	15	5	
0303 79 92	----- Merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezelandiae</i>)	7,5	0	
0303 79 93	----- Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	7,5	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/553

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0303 79 94	---- Pesci delle specie <i>Pelotreis flavilatus</i> e <i>Peltorhamphus novaezelandiae</i>	7,5	0	
0303 79 98	---- altri	15	3	
0303 80	– Fegati, uova e lattimi			
0303 80 10	-- Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina	esenzione	0	
0303 80 90	-- altri	10	3	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati			
	– freschi o refrigerati			
0304 11	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)			
0304 11 10	--- Filetti	18	5	
0304 11 90	--- altra carne di pesci (anche tritata)	15	5	
0304 12	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichusspp.</i>)			
0304 12 10	--- Filetti	18	5	
0304 12 90	--- altra carne di pesci (anche tritata)	15	5	
0304 19	-- altri			
	--- Filetti			
	---- di pesci di acqua dolce			
0304 19 13	----- di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	0	
	----- di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i>			
0304 19 15	----- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	12	3	
0304 19 17	----- altri	12	3	
0304 19 19	----- di altri pesci di acqua dolce	9	3	
	---- altri			
0304 19 31	----- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	18	5	
0304 19 33	----- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18	5	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0304 19 35	----- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	18	5	
0304 19 39	----- altri	18	5	
	--- altra carne di pesci (anche tritata)			
0304 19 91	---- di pesci di acqua dolce	8	3	
	----- altri			
0304 19 97	----- Lati di aringhe	15	3	
0304 19 99	----- altri	15	5	
	- Filetti congelati			
0304 21 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	3	
0304 22 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	5	
0304 29	-- altri			
	--- di pesci di acqua dolce			
0304 29 13	---- di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	0	
	---- di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonitae</i> <i>Oncorhynchus gilae</i>			
0304 29 15	----- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	12	3	
0304 29 17	----- altri	12	3	
0304 29 19	---- di altri pesci di acqua dolce	9	3	
	--- altri			
	---- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
0304 29 21	----- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5	3	
0304 29 29	----- altri	7,5	3	
0304 29 31	---- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	0	
0304 29 33	-- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	3	
	---- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)			
0304 29 35	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	0	
0304 29 39	----- altri	7,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/555

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0304 29 41	---- di merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	0	
0304 29 43	---- di molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5	0	
0304 29 45	---- di tonni (del genere <i>Thunnus</i>), e pesci del genere <i>Euthynnus</i>	18	3	
	---- di sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>			
0304 29 51	----- della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	5	
0304 29 53	----- altri	15	5	
	---- di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)			
	----- di naselli del genere <i>Merluccius</i>			
0304 29 55	----- di naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e di naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	7,5	0	
0304 29 56	----- di naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	7,5	0	
0304 29 58	----- altri	6,1	0	
0304 29 59	----- di naselli del genere <i>Urophycis</i>	7,5	0	
	---- di squali			
0304 29 61	----- di spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)	7,5	0	
0304 29 69	----- di altri squali	7,5	0	
0304 29 71	---- di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	7,5	3	
0304 29 73	---- di passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	7,5	0	
0304 29 75	---- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15	5	
0304 29 79	---- di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	5	
0304 29 83	---- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	5	
0304 29 85	---- di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	13,7	5	
0304 29 91	---- di merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezelandiae</i>)	7,5	0	
0304 29 99	---- altri	15	5	
	- altri			
0304 91 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	0	
0304 92 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	7,5	3	
0304 99	-- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0304 99 10	--- Surimi	14,2	5	
	--- altri			
0304 99 21	---- di pesci di acqua dolce	8	3	
	---- altri			
0304 99 23	----- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15	5	
0304 99 29	----- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	8	3	
	----- di merluzzi bianchi delle specie (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e della specie <i>Boreogadus saida</i>			
0304 99 31	----- di merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5	0	
0304 99 33	----- di merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i>	7,5	0	
0304 99 39	----- altri	7,5	0	
0304 99 41	----- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	0	
0304 99 45	----- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	0	
0304 99 51	----- di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	7,5	0	
0304 99 55	----- di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	5	
0304 99 61	----- di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	5	
0304 99 65	----- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	7,5	0	
0304 99 71	----- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	0	
0304 99 75	----- di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	7,5	3	
0304 99 99	----- altri	7,5	3	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana			
0305 10 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	13	5	
0305 20 00	- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	11	0	
0305 30	- Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati			
	-- di merluzzi bianchi delle specie (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e della specie <i>Boreogadus saida</i>			
0305 30 11	--- di merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	16	5	
0305 30 19	--- altri	20	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/557

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0305 30 30	-- di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia	15	5	
0305 30 50	-- di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	15	5	
0305 30 90	-- altri	16	5	
	-- Pesci affumicati, compresi i filetti			
0305 41 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	13	5	
0305 42 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10	5	
0305 49	-- altri			
0305 49 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	15	5	
0305 49 20	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	16	5	
0305 49 30	--- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	14	5	
0305 49 45	--- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	14	5	
0305 49 50	--- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	14	5	
0305 49 80	--- altri	14	5	
	-- Pesci secchi, anche salati ma non affumicati			
0305 51	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)			
0305 51 10	--- secchi, non salati	13	5	
0305 51 90	--- secchi e salati	13	5	
0305 59	-- altri			
	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
0305 59 11	---- secchi, non salati	13	5	
0305 59 19	---- secchi e salati	13	5	
0305 59 30	--- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	5	
0305 59 50	--- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	10	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0305 59 70	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	5	
0305 59 80	--- altri	12	5	
	- Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia			
0305 61 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	5	
0305 62 00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	13	5	
0305 63 00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	10	3	
0305 69	-- altri			
0305 69 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	13	5	
0305 69 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	3	
0305 69 50	--- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	11	3	
0305 69 80	--- altri	12	5	
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana			
	- congelati			
0306 11	-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)			
0306 11 10	--- code di aragoste	12,5	3	
0306 11 90	--- altre	12,5	0	
0306 12	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)			
0306 12 10	--- interi	6	3	
0306 12 90	--- altri	16	3	
0306 13	-- Gamberetti			
0306 13 10	--- Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i>	12	0	
0306 13 30	--- Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i>	18	5	
0306 13 40	--- Gamberi rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	12	0	
0306 13 50	--- Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>	12	0	
0306 13 80	--- altri	12	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/559

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0306 14	-- Granchi			
0306 14 10	--- Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>	7,5	0	
0306 14 30	--- Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5	0	
0306 14 90	--- altri	7,5	0	
0306 19	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana			
0306 19 10	--- Gamberi	7,5	0	
0306 19 30	--- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	12	5	
0306 19 90	--- altri	12	0	
	- non congelati			
0306 21 00	-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	12,5	3	
0306 22	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)			
0306 22 10	--- vivi	8	3	
	--- altri			
0306 22 91	---- interi	8	3	
0306 22 99	---- altri	10	3	
0306 23	-- Gamberetti			
0306 23 10	--- Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i>	12	0	
	--- Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i>			
0306 23 31	---- freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore	18	5	
0306 23 39	---- altri	18	5	
0306 23 90	--- altri	12	0	
0306 24	-- Granchi			
0306 24 30	--- Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5	0	
0306 24 80	--- altri	7,5	0	
0306 29	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana			
0306 29 10	--- Gamberi	7,5	0	
0306 29 30	--- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	12	5	
0306 29 90	--- altri	12	5	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana			
0307 10	– Ostriche			
0307 10 10	-- Ostriche piatte (<i>Ostrea</i> spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	esenzione	0	
0307 10 90	-- altre	9	3	
	– Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i>			
0307 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	8	3	
0307 29	-- altri			
0307 29 10	--- Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati	8	0	
0307 29 90	--- altri	8	0	
	– Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.)			
0307 31	-- vivi, freschi o refrigerati			
0307 31 10	--- <i>Mytilus</i> spp.	10	0	
0307 31 90	--- <i>Perna</i> spp.	8	0	
0307 39	-- altri			
0307 39 10	--- <i>Mytilus</i> spp.	10	0	
0307 39 90	--- <i>Perna</i> spp.	8	0	
	– Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)			
0307 41	-- vivi, freschi o refrigerati			
0307 41 10	--- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	8	3	
	--- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)			
0307 41 91	---- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	6	0	
0307 41 99	---- altri	8	3	
0307 49	-- altri			
	--- congelati			
	---- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)			
	----- del genere <i>Sepiola</i>			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/561

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0307 49 01	----- <i>Sepiola rondeleti</i>	6	0	
0307 49 11	----- altre	8	0	
0307 49 18	----- altre	8	0	
	---- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)			
	----- <i>Loligo</i> spp.			
0307 49 31	----- <i>Loligo vulgaris</i>	6	3	
0307 49 33	----- <i>Loligo pealei</i>	6	0	
0307 49 35	----- <i>Loligo patagonica</i>	6	3	
0307 49 38	----- altri	6	3	
0307 49 51	----- <i>Ommastrephes sagittatus</i>	6	0	
0307 49 59	----- altri	8	3	
	--- altri			
0307 49 71	---- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	8	3	
	---- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)			
0307 49 91	---- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	6	3	
0307 49 99	----- altri	8	3	
	- Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)			
0307 51 00	-- vivi, freschi o refrigerati	8	0	
0307 59	-- altri			
0307 59 10	--- congelati	8	3	
0307 59 90	--- altri	8	3	
0307 60 00	- Lumache, diverse da quelle di mare	esenzione	0	
	- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana			
0307 91 00	-- vivi, freschi o refrigerati	11	3	
0307 99	-- altri			
	--- congelati			
0307 99 11	---- Totani (<i>Illex</i> spp.)	8	3	
0307 99 13	---- Veneri incrociolate o vongole ed altre specie della famiglia <i>Veneridae</i>	8	3	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0307 99 15	---- Meduse (<i>Rhopilema</i> spp.)	esenzione	0	
0307 99 18	---- altri	11	3	
0307 99 90	--- altri	11	0	
04	CAPITOLO 4 - LATTE E DERIVATI DEL LATTE, UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE			
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0401 10	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %			
0401 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	13,8 EUR/100 kg/ net	0	
0401 10 90	-- altri	12,9 EUR/100 kg/ net	0	
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %			
	-- inferiore o uguale a 3 %			
0401 20 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	18,8 EUR/100 kg/ net	0	
0401 20 19	--- altri	17,9 EUR/100 kg/ net	0	
	-- superiore a 3 %			
0401 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	22,7 EUR/100 kg/ net	0	
0401 20 99	--- altri	21,8 EUR/100 kg/ net	0	
0401 30	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %			
	-- inferiore o uguale a 21 %			
0401 30 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 EUR/100 kg/ net	0	
0401 30 19	--- altri	56,6 EUR/100 kg/ net	0	
	-- superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %			
0401 30 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	110 EUR/100 kg/ net	0	
0401 30 39	--- altri	109,1 EUR/100 kg/ net	0	
	-- superiore a 45 %			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/563

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	183,7 EUR/100 kg/ net	0	
0401 30 99	--- altri	182,8 EUR/100 kg/ net	0	
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %			
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	125,4 EUR/100 kg/ net	5	
0402 10 19	--- altri	118,8 EUR/100 kg/ net	5	
	-- altri			
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/ net	5	
0402 10 99	--- altri	1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net	5	
	- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %			
0402 21	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %			
0402 21 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	135,7 EUR/100 kg/ net	5	
	---- altri			
0402 21 17	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	130,4 EUR/100 kg/ net	5	
0402 21 19	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 27 %	130,4 EUR/100 kg/ net	5	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %			
0402 21 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	167,2 EUR/100 kg/ net	5	
0402 21 99	---- altri	161,9 EUR/100 kg/ net	5	
0402 29	-- altri			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0402 29 11	---- Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	5	
	---- altri			
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	5	
0402 29 19	----- altri	1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/ net	5	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %			
0402 29 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	5	
0402 29 99	---- altri	1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/ net	5	
	- altri			
0402 91	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %			
0402 91 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	34,7 EUR/100 kg/ net	5	
0402 91 19	---- altri	34,7 EUR/100 kg/ net	5	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %			
0402 91 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	43,4 EUR/100 kg/ net	5	
0402 91 39	---- altri	43,4 EUR/100 kg/ net	5	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %			
0402 91 51	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	110 EUR/100 kg/ net	5	
0402 91 59	---- altri	109,1 EUR/100 kg/ net	5	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %			
0402 91 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	183,7 EUR/100 kg/ net	5	
0402 91 99	---- altri	182,8 EUR/100 kg/ net	5	
0402 99	-- altri			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/565

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0402 99 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	57,2 EUR/100 kg/ net	5	
0402 99 19	---- altri	57,2 EUR/100 kg/ net	5	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %			
0402 99 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/ net	5	
0402 99 39	---- altri	1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/ net	5	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %			
0402 99 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/ net	5	
0402 99 99	---- altri	1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/ net	5	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao			
0403 10	- Yogurt			
	-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao			
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 10 11	---- inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/100 kg/ net	0	
0403 10 13	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/100 kg/ net	0	
0403 10 19	---- superiore a 6 %	59,2 EUR/100 kg/ net	0	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 10 31	---- inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/ net	0	
0403 10 33	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/ net	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0403 10 39	----- superiore a 6 %	0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/ net	0	
	--- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao			
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte			
0403 10 51	-- inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 EUR/ 100 kg/net	0	
0403 10 53	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0403 10 59	----- superiore a 27 %	8,3 + 168,8 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 10 91	----- inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0403 10 93	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net	0	
0403 10 99	----- superiore a 6 %	8,3 + 26,6 EUR/ 100 kg/net	0	
0403 90	- altri			
	-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao			
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide			
	----- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 90 11	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg/ net	0	
0403 90 13	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/ net	0	
0403 90 19	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/ net	0	
	---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 90 31	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	0	
0403 90 33	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	0	
0403 90 39	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	0	
	--- altri			
	----- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/567

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0403 90 51	----- inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/100 kg/ net	0	
0403 90 53	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/100 kg/ net	0	
0403 90 59	----- superiore a 6 %	59,2 EUR/100 kg/ net	0	
	---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 90 61	----- inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/ net	0	
0403 90 63	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/ net	0	
0403 90 69	----- superiore a 6 %	0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/ net	0	
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao			
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte			
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 EUR/ 100 kg/net	0	
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0403 90 79	---- superiore a 27 %	8,3 + 168,8 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte			
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net	0	
0403 90 99	---- superiore a 6 %	8,3 + 26,6 EUR/ 100 kg/net	0	
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove			
0404 10	- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	-- in polvere, in granuli o in altre forme solide			
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)			
	---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0404 10 02	----- inferiore o uguale a 1,5 %	7 EUR/100 kg/net	0	
0404 10 04	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/ net	0	
0404 10 06	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/ net	0	
	---- superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 12	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg/ net	0	
0404 10 14	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/ net	0	
0404 10 16	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/ net	0	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)			
	---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 26	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/ net	0	
0404 10 28	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
0404 10 32	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
	---- superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 34	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
0404 10 36	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
0404 10 38	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
	-- altri			
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)			
	---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 48	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/net	0	
0404 10 52	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/ net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/569

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0404 10 54	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/ net	0	
	---- superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 56	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg/ net	0	
0404 10 58	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/ net	0	
0404 10 62	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/ net	0	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)			
	---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 72	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/ net	0	
0404 10 74	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
0404 10 76	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
	---- superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 78	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
0404 10 82	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
0404 10 84	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
0404 90	- altri			
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 90 21	--- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg/ net	0	
0404 90 23	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/ net	0	
0404 90 29	--- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/ net	0	
	-- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0404 90 81	--- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
0404 90 83	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
0404 90 89	--- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0	
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere			
0405 10	- Burro			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %			
	--- Burro naturale			
0405 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	189,6 EUR/100 kg/ net	0	
0405 10 19	---- altro	189,6 EUR/100 kg/ net	0	
0405 10 30	--- Burro ricombinato	189,6 EUR/100 kg/ net	0	
0405 10 50	--- Burro di siero di latte	189,6 EUR/100 kg/ net	0	
0405 10 90	-- altro	231,3 EUR/100 kg/ net	0	
0405 20	- Paste da spalmare lattiere			
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 + EA	0	
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	9 + EA	0	
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	189,6 EUR/100 kg/ net	0	
0405 90	- altri			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	231,3 EUR/100 kg/ net	0	
0405 90 90	-- altri	231,3 EUR/100 kg/ net	0	
0406	Formaggi e latticini			
0406 10	- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini			
0406 10 20	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %	185,2 EUR/100 kg/ net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/571

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0406 10 80	-- altri	221,2 EUR/100 kg/ net	0	
0406 20	- Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi			
0406 20 10	-- Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	7,7	0	
0406 20 90	-- altri	188,2 EUR/100 kg/ net	0	
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere			
0406 30 10	-- ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	144,9 EUR/100 kg/ net	0	
	-- altri			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca			
0406 30 31	---- inferiore o uguale a 48 %	139,1 EUR/100 kg/ net	0	
0406 30 39	---- superiore a 48 %	144,9 EUR/100 kg/ net	0	
0406 30 90	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	215 EUR/100 kg/ net	0	
0406 40	- Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>			
0406 40 10	-- Roquefort	140,9 EUR/100 kg/ net	0	
0406 40 50	-- Gorgonzola	140,9 EUR/100 kg/ net	0	
0406 40 90	-- altri	140,9 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90	- altri formaggi			
0406 90 01	-- destinati alla trasformazione	167,1 EUR/100 kg/ net	0	
	-- altri			
0406 90 13	--- Emmental	171,7 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 15	--- Gruyère, Sbrinz	171,7 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 17	--- Bergkäse, Appenzell	171,7 EUR/100 kg/ net	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0406 90 18	--- Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine	171,7 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 19	--- Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	7,7	0	
0406 90 21	--- Cheddar	167,1 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 23	--- Edam (Geheimratskäse)	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 25	--- Tilsit	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 27	--- Butterkäse	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 29	--- Kashkaval	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 32	--- Feta	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 35	--- KefaloTyri	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 37	--- Finlandia	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 39	--- Jarlsberg	151 EUR/100 kg/ net	0	
	--- altri			
0406 90 50	---- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	151 EUR/100 kg/ net	0	
	---- altri			
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa			
	----- inferiore o uguale a 47 %			
0406 90 61	----- Grana padano, Parmigiano reggiano	188,2 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 63	----- Fiore sardo, Pecorino	188,2 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 69	----- altri	188,2 EUR/100 kg/ net	0	
	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %			
0406 90 73	----- Provolone	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	151 EUR/100 kg/ net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/573

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 78	----- Gouda	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 82	----- Camembert	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 84	----- Brie	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri	151 EUR/100 kg/ net	0	
	----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa			
0406 90 86	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 87	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 88	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	151 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 93	----- superiore a 72 %	185,2 EUR/100 kg/ net	0	
0406 90 99	----- altri	221,2 EUR/100 kg/ net	0	
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte			
	- di volatili da cortile			
	-- da cova			
0407 00 11	--- di tacchine o di oche	105 EUR/1 000 p/st	0	
0407 00 19	--- altri	35 EUR/1 000 p/st	0	
0407 00 30	-- altri	30,4 EUR/100 kg/ net	0	
0407 00 90	- altri	7,7	0	
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	- Tuorli			
0408 11	-- essiccati			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0408 11 20	--- inadatti ad uso alimentare	esenzione	0	
0408 11 80	--- altri	142,3 EUR/100 kg/ net	0	
0408 19	-- altri			
0408 19 20	--- inadatti ad uso alimentare	esenzione	0	
	--- altri			
0408 19 81	---- liquidi	62 EUR/100 kg/net	0	
0408 19 89	---- altri, compresi congelati	66,3 EUR/100 kg/ net	0	
	- altri			
0408 91	-- essiccati			
0408 91 20	--- inadatti ad uso alimentare	esenzione	0	
0408 91 80	--- altri	137,4 EUR/100 kg/ net	0	
0408 99	-- altri			
0408 99 20	--- inadatti ad uso alimentare	esenzione	0	
0408 99 80	--- altri	35,3 EUR/100 kg/ net	0	
0409 00 00	Miele naturale	17,3	5	
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	7,7	0	
05	CAPITOLO 5 - ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE			
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	esenzione	0	
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli			
0502 10 00	- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	esenzione	0	
0502 90 00	- altri	esenzione	0	
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	esenzione	0	
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/575

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine			
0505 10 10	-- gregge	esenzione	0	
0505 10 90	-- altre	esenzione	0	
0505 90 00	– altri	esenzione	0	
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie			
0506 10 00	– Osseina e ossa acidulate	esenzione	0	
0506 90 00	– altre	esenzione	0	
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie			
0507 10 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio	esenzione	0	
0507 90 00	– altri	Free	0	
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	esenzione	0	
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	esenzione	0	
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana			
0511 10 00	– Sperma di tori	esenzione	0	
	– altri			
0511 91	-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3			
0511 91 10	--- Cascami di pesci	esenzione	0	
0511 91 90	--- altri	esenzione	0	
0511 99	-- altri			
0511 99 10	--- Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	esenzione	0	
	--- Spugne naturali di origine animale			
0511 99 31	---- gregge	esenzione	0	
0511 99 39	---- altre	5,1	3	
0511 99 85	--- altri	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
06	CAPITOLO 6 - PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA			
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212			
0601 10	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo			
0601 10 10	-- Giacinti	5,1	0	
0601 10 20	-- Narcisi	5,1	0	
0601 10 30	-- Tulipani	5,1	0	
0601 10 40	-- Gladioli	5,1	0	
0601 10 90	-- altri	5,1	0	
0601 20	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria			
0601 20 10	-- Piantimi, piante e radici di cicoria	esenzione	0	
0601 20 30	-- Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	9,6	0	
0601 20 90	-- altri	6,4	0	
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)			
0602 10	– Talee senza radici e marze			
0602 10 10	-- di viti	esenzione	0	
0602 10 90	-- altre	4	0	
0602 20	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati			
0602 20 10	-- Talee innestate e barbatelle, di viti	esenzione	0	
0602 20 90	-- altri	8,3	0	
0602 30 00	– Rododendri e azalee, anche innestati	8,3	0	
0602 40	– Rosai, anche innestati			
0602 40 10	-- non innestati	8,3	0	
0602 40 90	-- innestati	8,3	0	
0602 90	– altri			
0602 90 10	-- Bianco di funghi (micelio)	8,3	0	
0602 90 20	-- Barbatelle di ananassi	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/577

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0602 90 30	-- Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	8,3	0	
	-- altri			
	--- Piante da pien'aria			
	---- Alberi, arbusti e arboscelli			
0602 90 41	----- da bosco	8,3	0	
	----- altri			
0602 90 45	----- Talee radicate e giovani piante	6,5	0	
0602 90 49	----- altri	8,3	0	
	---- altre piante da pien'aria			
0602 90 51	----- Piante vivaci	8,3	0	
0602 90 59	----- altre	8,3	0	
	--- Piante d'appartamento			
0602 90 70	---- Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	6,5	0	
	---- altre			
0602 90 91	----- Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	6,5	0	
0602 90 99	----- altre	6,5	0	
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati			
	- freschi			
0603 11 00	-- Rose	8,5	0	
0603 12 00	-- Garofani	8,5	0	
0603 13 00	-- Orchidee	8,5	0	
0603 14 00	-- Crisantemi	8,5	0	
0603 19	-- altri			
0603 19 10	--- Gladioli	8,5	0	
0603 19 90	--- altri	8,5	0	
0603 90 00	- altri	10	0	
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0604 10	– Muschi e licheni			
0604 10 10	-- Licheni delle renne	esenzione	0	
0604 10 90	-- altri	5	0	
	– altri			
0604 91	-- freschi			
0604 91 20	--- Alberi di Natale	2,5	0	
0604 91 40	--- Rami di conifere	2,5	0	
0604 91 90	--- altri	2	0	
0604 99	-- altri			
0604 99 10	--- semplicemente essiccati	esenzione	0	
0604 99 90	--- altri	10,9	0	
07	CAPITOLO 7 - ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI			
0701	Patate, fresche o refrigerate			
0701 10 00	– da semina	4,5	0	
0701 90	– altre			
0701 90 10	-- destinate alla fabbricazione della fecola	5,8	0	
	-- altre			
0701 90 50	--- di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno	9,6	0	
0701 90 90	--- altre	11,5	0	
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati			
0703 10	– Cipolle e scalogni			
	-- Cipolle			
0703 10 11	-- da semina	9,6	5	
0703 10 19	--- altre	9,6	5	
0703 10 90	-- Scalogni	9,6	0	
0703 20 00	– Aglio	9,6 + 120 EUR/ 100 kg/net	5	
0703 90 00	– Porri ed altri ortaggi agliacei	10,4	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/579

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati			
0704 10 00	– Cavolfiori e cavoli broccoli	9,6 MIN 1,1 EUR/ 100 kg/net	3	
0704 20 00	– Cavoletti di Bruxelles	12	0	
0704 90	– altri			
0704 90 10	-- Cavoli bianchi e cavoli rossi	12 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0704 90 90	-- altri	12	0	
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate			
	– Lattughe			
0705 11 00	-- a cappuccio	10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br	0	
0705 19 00	-- altre	10,4	0	
	– Cicorie			
0705 21 00	-- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	10,4	0	
0705 29 00	-- altre	10,4	0	
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati			
0706 10 00	– Carote e navoni	13,6	0	
0706 90	– altri			
0706 90 10	-- Sedani-rapa	13,6	3	
0706 90 30	-- Barbafrate o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	12	0	
0706 90 90	-- altri	13,6	0	
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati			
0707 00 05	– Cetrioli	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0707 00 90	– Cetriolini	12,8	0	
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati			
0708 10 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	8	3	
0708 20 00	– Fagioli (<i>Vignaspp.</i> , <i>Phaseolus</i> spp.)	10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/ net	3	
0708 90 00	– altri legumi	11,2	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati			
0709 20 00	– Asparagi	10,2	0	
0709 30 00	– Melanzane	12,8	0	
0709 40 00	– Sedani, esclusi i sedani-rapa	12,8	0	
	– Funghi e tartufi			
0709 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	12,8	0	
0709 59	-- altri			
0709 59 10	-- Funghi galletti o gallinacci	3,2	0	
0709 59 30	--- Funghi porcini	5,6	0	
0709 59 50	--- tartufi	6,4	0	
0709 59 90	--- altri	6,4	0	
0709 60	– Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> »			
0709 60 10	-- Peperoni	7,2	0	
	-- altri			
0709 60 91	-- del genere « <i>Capsicum</i> » destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di « <i>Capsicum</i> »	esenzione	0	
0709 60 95	--- destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	esenzione	0	
0709 60 99	--- altri	6,4	5	
0709 70 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	10,4	0	
0709 90	– altri			
0709 90 10	-- Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	10,4	0	
0709 90 20	-- Bietole da costa e cardi	10,4	0	
	-- Olive			
0709 90 31	-- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	4,5	0	
0709 90 39	--- altre	13,1 EUR/100 kg/ net	0	
0709 90 40	-- Capperi	5,6	0	
0709 90 50	-- Finocchi	8	0	
0709 90 60	-- Granturco dolce	9,4 EUR/100 kg/ net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/581

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0709 90 70	-- Zucchine	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0709 90 80	-- Carciofi	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0709 90 90	-- altri	12,8	0	
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati			
0710 10 00	- Patate	14,4	0	
	- Legumi da granella, anche sgranati			
0710 21 00	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	14,4	0	
0710 22 00	-- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	14,4	0	
0710 29 00	-- altri	14,4	0	
0710 30 00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	14,4	0	
0710 40 00	- Granturco dolce	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0710 80	- altri ortaggi o legumi			
0710 80 10	-- Olive	15,2	0	
	-- Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> »			
0710 80 51	--- Peperoni	14,4	0	
0710 80 59	--- altri	6,4	0	
	-- Funghi			
0710 80 61	--- del genere <i>Agaricus</i>	14,4	0	
0710 80 69	--- altri	14,4	0	
0710 80 70	-- Pomodori	14,4	0	
0710 80 80	-- Carciofi	14,4	0	
0710 80 85	-- Asparagi	14,4	0	
0710 80 95	-- altri	14,4	0	
0710 90 00	- Miscele di ortaggi o di legumi	14,4	0	
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati			
0711 20	- Olive			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0711 20 10	-- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	6,4	0	
0711 20 90	-- altre	13,1 EUR/100 kg/ net	0	
0711 40 00	- Cetrioli e cetriolini	12	0	
	- Funghi e tartufi			
0711 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	9,6 + 191 EUR/ 100 kg/net eda	0	
0711 59 00	-- altri	9,6	0	
0711 90	- altri ortaggi o legumi miscele di ortaggi o legumi			
	-- Ortaggi o legumi			
0711 90 10	--- Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », esclusi i peperoni	6,4	0	
0711 90 30	--- Granturco dolce	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0711 90 50	--- Cipolle	7,2	0	
0711 90 70	--- Capperi	4,8	0	
0711 90 80	--- altri	9,6	0	
0711 90 90	- Miscele di ortaggi o legumi	12	5	
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati			
0712 20 00	- Cipolle	12,8	0	
	- Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi			
0712 31 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	12,8	0	
0712 32 00	-- Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)	12,8	0	
0712 33 00	-- Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)	12,8	0	
0712 39 00	-- altri	12,8	0	
0712 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi			
0712 90 05	-- Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	10,2	0	
	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)			
0712 90 11	--- ibrido, destinato alla semina	esenzione	0	
0712 90 19	--- altro	9,4 EUR/100 kg/ net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/583

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0712 90 30	-- Pomodori	12,8	0	
0712 90 50	-- Carote	12,8	0	
0712 90 90	-- altri	12,8	0	
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati			
0713 10	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)			
0713 10 10	-- destinati alla semina	esenzione	0	
0713 10 90	-- altri	esenzione	0	
0713 20 00	- Ceci	esenzione	0	
	- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)			
0713 31 00	-- Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	esenzione	0	
0713 32 00	-- Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)	esenzione	0	
0713 33	-- Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)			
0713 33 10	--- destinati alla semina	esenzione	0	
0713 33 90	--- altri	esenzione	0	
0713 39 00	-- altri	esenzione	0	
0713 40 00	- Lenticchie	esenzione	0	
0713 50 00	- Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)	3,2	0	
0713 90 00	- altre	3,2	0	
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago			
0714 10	- Radici di manioca			
0714 10 10	-- Pellets ottenuti a partire da farine e semolini	9,5 EUR/100 kg/ net	0	
	-- altri			
0714 10 91	--- dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 EUR/100 kg/ net	0	
0714 10 99	--- altri	9,5 EUR/100 kg/ net	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0714 20	– Patate dolci			
0714 20 10	-- fresche, intere, destinate al consumo umano	3,8	0	
0714 20 90	-- altre	6,4 EUR/100 kg/ net	0	
0714 90	– altri			
	-- Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido			
0714 90 11	--- dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 EUR/100 kg/ net	0	
0714 90 19	--- altri	9,5 EUR/100 kg/ net	0	
0714 90 90	-- altri	3,8	0	
08	CAPITOLO 8 - FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI			
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate			
	– Noci di cocco			
0801 11 00	-- disseccate	esenzione	0	
0801 19 00	-- altre	esenzione	0	
	– Noci del Brasile			
0801 21 00	-- con guscio	esenzione	0	
0801 22 00	-- sgusciate	esenzione	0	
	– Noci di acagiù			
0801 31 00	-- con guscio	esenzione	0	
0801 32 00	-- sgusciate	esenzione	0	
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate			
	– Mandorle			
0802 11	-- con guscio			
0802 11 10	--- amare	esenzione	0	
0802 11 90	--- altre	5,6	0	
0802 12	-- sgusciate			
0802 12 10	--- amare	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/585

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0802 12 90	--- altre	3,5	0	
	- Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)			
0802 21 00	-- con guscio	3,2	0	
0802 22 00	-- sgusciate	3,2	0	
	- Noci comuni			
0802 31 00	-- con guscio	4	0	
0802 32 00	-- sgusciate	5,1	0	
0802 40 00	- Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)	5,6	0	
0802 50 00	- Pistacchi	1,6	0	
0802 60 00	- Noci macadamia	2	0	
0802 90	- altre			
0802 90 20	-- Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn	esenzione	0	
0802 90 50	- Pinoli o semi del pino domestico	2	0	
0802 90 85	-- altre	2	0	
0803 00	Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate			
	- fresche			
0803 00 11	-- Frutta del plantano (Banane da cuocere)	16	0	
0803 00 19	-- altre	176 EUR/1 000 kg/ net	0	
0803 00 90	-- essiccate	16	0	
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi			
0804 10 00	- Datteri	7,7	0	
0804 20	- Fichi			
0804 20 10	-- freschi	5,6	0	
0804 20 90	-- secchi	8	0	
0804 30 00	- Ananassi	5,8	0	
0804 40 00	- Avocado	4	0	
0804 50 00	- Guaiave, manghi e mangostani	esenzione	0	
0805	Agrumi, freschi o secchi			
0805 10	- Arance			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0805 10 20	-- Arance dolci, fresche	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0805 10 80	-- altre	16	5	
0805 20	- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi			
0805 20 10	-- Clementine	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0805 20 30	-- Monreal e satsuma	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0805 20 50	-- Mandarini e wilkings	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0805 20 70	-- Tangerini	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0805 20 90	-- altri	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0805 40 00	- Pompelmi e pomeli	1,5	0	
0805 50	- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)			
0805 50 10	-- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0805 50 90	-- Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	12,8	5	
0805 90 00	- altri	12,8	0	
0806	Uve, fresche o secche			
0806 10	- fresche			
0806 10 10	-- da tavola	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0806 10 90	-- altre	14,4	0	
0806 20	-- secche			
0806 20 10	-- Uve di Corinto	2,4	0	
0806 20 30	-- Uva sultanina	2,4	0	
0806 20 90	-- altre	2,4	0	
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi			
	- Meloni (compresi i cocomeri)			
0807 11 00	-- Cocomeri	8,8	0	
0807 19 00	-- altri	8,8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/587

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0807 20 00	– Papaie	esenzione	0	
0808	Mele, pere e cotogne, fresche			
0808 10	– Mele			
0808 10 10	-- Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/ net	5	
0808 10 80	-- altre	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0808 20	– Pere e cotogne			
	-- Pere			
0808 20 10	-- Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/ net	5	
0808 20 50	--- altre	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0808 20 90	-- Cotogne	7,2	0	
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche			
0809 10 00	– Albicocche	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0809 20	– Ciliege			
0809 20 05	-- Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0809 20 95	-- altre	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci			
0809 30 10	-- Pesche noci	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0809 30 90	-- altre	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0809 40	– Prugne e prugnone			
0809 40 05	-- Prugne	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	5	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
0809 40 90	-- Prugnone	12	0	
0810	Altre frutta fresche			
0810 10 00	– Fragole	11,2	0	
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi			
0810 20 10	-- Lamponi	8,8	0	
0810 20 90	-- altri	9,6	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0810 40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere « <i>Vaccinium</i> »			
0810 40 10	-- Mirtilli rossi (frutti del « <i>Vaccinium vitis-idaea</i> »)	esenzione	0	
0810 40 30	-- Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	3,2	0	
0810 40 50	-- Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »	3,2	0	
0810 40 90	-- altri	9,6	0	
0810 50 00	– Kiwi	8,8	5	
0810 60 00	– Durian	8,8	0	
0810 90	– altri			
0810 90 30	-- Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie	esenzione	0	
0810 90 40	-- Frutti della passione, carambole e pitahaya	esenzione	0	
	-- Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>Cassis</i>), e uva spina			
0810 90 50	--- Ribes nero (<i>cassis</i>)	8,8	0	
0810 90 60	--- Ribes rosso	8,8	0	
0810 90 70	--- altri	9,6	0	
0810 90 95	-- altre	8,8	0	
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0811 10	– Fragole			
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0811 10 11	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0811 10 19	--- altre	20,8	0	
0811 10 90	-- altre	14,4	0	
0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina			
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0811 20 11	--- con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 EUR/ 100 kg/net	0	
0811 20 19	--- altri	20,8	0	
	-- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/589

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0811 20 31	--- Lamponi	14,4	0	
0811 20 39	--- Ribes nero (cassis)	14,4	0	
0811 20 51	--- Ribes rosso	12	0	
0811 20 59	--- More di rovo o di gelso e more-lamponi	12	0	
0811 20 90	--- altri	14,4	0	
0811 90	- altre			
	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti			
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			
0811 90 11	----- Frutta tropicali e noci tropicali	13 + 5,3 EUR/ 100 kg/net	0	
0811 90 19	----- altri	20,8 + 8,4 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- altre			
0811 90 31	----- Frutta tropicali e noci tropicali	13	0	
0811 90 39	----- altri	20,8	0	
	-- altre			
0811 90 50	--- Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	12	0	
0811 90 70	--- Mirtilli delle specie « <i>Vaccinium myrtilloides</i> » e « <i>Vaccinium angustifolium</i> »	3,2	0	
	--- Ciliege			
0811 90 75	----- Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	14,4	0	
0811 90 80	----- altre	14,4	0	
0811 90 85	--- Frutta tropicali e noci tropicali	9	0	
0811 90 95	--- altre	14,4	0	
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate			
0812 10 00	- Ciliege	8,8	0	
0812 90	- altre			
0812 90 10	-- Albicocche	12,8	0	
0812 90 20	-- Arance	12,8	0	
0812 90 30	-- Papaie	2,3	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0812 90 40	-- Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	6,4	0	
0812 90 70	-- Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali	5,5	0	
0812 90 98	-- altre	8,8	0	
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo			
0813 10 00	- Albicocche	5,6	0	
0813 20 00	- Prugne	9,6	0	
0813 30 00	- Mele	3,2	0	
0813 40	- altre frutta			
0813 40 10	-- Pesche, comprese le pesche noci	5,6	0	
0813 40 30	-- Pere	6,4	0	
0813 40 50	-- Papaie	2	0	
0813 40 60	-- Tamarindi	esenzione	0	
0813 40 70	-- Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	esenzione	0	
0813 40 95	-- altre	2,4	0	
0813 50	- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo			
	-- Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806			
	--- senza prugne			
0813 50 12	--- di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	4	0	
0813 50 15	---- altre	6,4	0	
0813 50 19	--- con prugne	9,6	0	
	-- Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802			
0813 50 31	--- di noci tropicali	4	0	
0813 50 39	--- altri	6,4	0	
	-- altri miscugli			
0813 50 91	--- non contenenti prugne e fichi	8	0	
0813 50 99	--- altri	9,6	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/591

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	1,6	0	
09	CAPITOLO 9 - CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE			
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione			
	– Caffè non torrefatto			
0901 11 00	-- non decaffeinizzato	esenzione	0	
0901 12 00	-- decaffeinizzato	8,3	0	
	– Caffè torrefatto			
0901 21 00	-- non decaffeinizzato	7,5	0	
0901 22 00	-- decaffeinizzato	9	0	
0901 90	– altri			
0901 90 10	-- Bucce e pellicole di caffè	esenzione	0	
0901 90 90	-- Succedanei del caffè contenenti caffè	11,5	0	
0902	Tè, anche aromatizzato			
0902 10 00	– Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	3,2	0	
0902 20 00	– Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	esenzione	0	
0902 30 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	esenzione	0	
0902 40 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	esenzione	0	
0903 00 00	Mate	esenzione	0	
0904	Pepe (del genere « <i>Piper</i> »); pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », essiccati, tritati o polverizzati			
	– Pepe			
0904 11 00	-- non tritato né polverizzato	esenzione	0	
0904 12 00	-- tritato o polverizzato	4	0	
0904 20	– Pimenti essiccati, tritati o polverizzati			
	-- non tritati né polverizzati			
0904 20 10	--- Peperoni	9,6	0	
0904 20 30	--- altri	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0904 20 90	-- tritati o polverizzati	5	0	
0905 00 00	Vaniglia	6	0	
0906	Cannella e fiori di cinnamomo			
	- non tritati né polverizzati			
0906 11 00	-- Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume)	esenzione	0	
0906 19 00	-- altri	esenzione	0	
0906 20 00	- tritati o polverizzati	esenzione	0	
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	8	0	
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi			
0908 10 00	- Noci moscate	esenzione	0	
0908 20 00	- Macis	esenzione	0	
0908 30 00	- Amomi e cardamomi	esenzione	0	
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro			
0909 10 00	- Semi di anice o di badiana	esenzione	0	
0909 20 00	- Semi di coriandolo	esenzione	0	
0909 30 00	- Semi di cumino	esenzione	0	
0909 40 00	- Semi di carvi	esenzione	0	
0909 50 00	- Semi di finocchio; bacche di ginepro	esenzione	0	
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie			
0910 10 00	- Zenzero	esenzione	0	
0910 20	- Zafferano			
0910 20 10	-- non tritato né polverizzato	esenzione	0	
0910 20 90	-- tritato o polverizzato	8,5	0	
0910 30 00	- Curcuma	esenzione	0	
	- altre spezie			
0910 91	-- Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo			
0910 91 10	-- non tritati né polverizzati	esenzione	0	
0910 91 90	-- tritati o polverizzati	12,5	0	
0910 99	-- altre			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/593

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0910 99 10	--- Semi di fieno greco	esenzione	0	
	--- Timo			
	-- non tritato né polverizzato			
0910 99 31	----- Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i>)	esenzione	0	
0910 99 33	----- altro	7	0	
0910 99 39	-- tritato o polverizzato	8,5	0	
0910 99 50	--- Foglie di alloro	7	0	
0910 99 60	--- Curry	esenzione	0	
	--- altre			
0910 99 91	-- non tritate né polverizzate	esenzione	0	
0910 99 99	-- tritate o polverizzate	12,5	0	
10	CAPITOLO 10 - CEREALI			
1001	Frumento (grano) e frumento segalato			
1001 10 00	- Frumento (grano) duro	148 EUR/t	0	
1001 90	- altro			
1001 90 10	-- Spelta, destinata alla semina	12,8	0	
	-- altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato			
1001 90 91	--- Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina	95 EUR/t	0	
1001 90 99	--- altri	95 EUR/t	0	
1002 00 00	Segala	93 EUR/t	0	
1003 00	Orzo			
1003 00 10	- destinato alla semina	93 EUR/t	0	
1003 00 90	- altro	93 EUR/t	0	
1004 00 00	Avena	89 EUR/t	0	
1005	Granturco			
1005 10	- destinato alla semina			
	-- ibrido			
1005 10 11	--- ibrido doppio e ibrido top-cross	esenzione	0	
1005 10 13	--- ibrido a tre vie	esenzione	0	
1005 10 15	--- ibrido semplice	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1005 10 19	--- altro	esenzione	0	
1005 10 90	-- altro	94 EUR/t	0	
1005 90 00	- altro	94 EUR/t	0	
1006	Riso			
1006 10	- Risone (riso «paddy»)			
1006 10 10	-- destinato alla semina	7,7	E	
	-- altro			
	--- surriscaldato (parboiled)			
1006 10 21	---- a grani tondi	211 EUR/t	E	
1006 10 23	---- a grani medi	211 EUR/t	E	
	---- a grani lunghi			
1006 10 25	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/t	E	
1006 10 27	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/t	E	
	--- altro			
1006 10 92	---- a grani tondi	211 EUR/t	E	
1006 10 94	---- a grani medi	211 EUR/t	E	
	---- a grani lunghi			
1006 10 96	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/t	E	
1006 10 98	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/t	E	
1006 20	- Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)			
	-- surriscaldato (parboiled)			
1006 20 11	--- a grani tondi	264 EUR/t	E	
1006 20 13	--- a grani medi	264 EUR/t	E	
	--- a grani lunghi			
1006 20 15	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	264 EUR/t	E	
1006 20 17	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	264 EUR/t	E	
	-- altro			
1006 20 92	--- a grani tondi	264 EUR/t	E	
1006 20 94	--- a grani medi	264 EUR/t	E	
	--- a grani lunghi			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/595

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1006 20 96	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	264 EUR/t	E	
1006 20 98	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	264 EUR/t	E	
1006 30	– Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato			
	-- Riso semilavorato			
	--- surriscaldato (parboiled)			
1006 30 21	---- a grani tondi	416 EUR/t	E	
1006 30 23	---- a grani medi	416 EUR/t	E	
	---- a grani lunghi			
1006 30 25	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 EUR/t	E	
1006 30 27	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 EUR/t	E	
	--- altro			
1006 30 42	---- a grani tondi	416 EUR/t	E	
1006 30 44	---- a grani medi	416 EUR/t	E	
	---- a grani lunghi			
1006 30 46	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 EUR/t	E	
1006 30 48	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 EUR/t	E	
	-- Riso lavorato			
	--- surriscaldato (parboiled)			
1006 30 61	---- a grani tondi	416 EUR/t	E	
1006 30 63	---- a grani medi	416 EUR/t	E	
	---- a grani lunghi			
1006 30 65	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 EUR/t	E	
1006 30 67	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 EUR/t	E	
	--- altro			
1006 30 92	---- a grani tondi	416 EUR/t	E	
1006 30 94	---- a grani medi	416 EUR/t	E	
	---- a grani lunghi			
1006 30 96	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 EUR/t	E	
1006 30 98	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 EUR/t	E	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1006 40 00	– Rotture di riso	128 EUR/t	E	
1007 00	Sorgo da granella			
1007 00 10	– ibrido destinato alla semina	6,4		
1007 00 90	– altro	94 EUR/t		
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali			
1008 10 00	– Grano saraceno	37 EUR/t		
1008 20 00	– Miglio	56 EUR/t		
1008 30 00	– Scagliola	Free		
1008 90	– altri cereali			
1008 90 10	-- Triticale	93 EUR/t		
1008 90 90	-- altri	37 EUR/t		
11	CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO			
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato			
	– di frumento (grano)			
1101 00 11	-- di frumento (grano) duro	172 EUR/t		
1101 00 15	-- di frumento (grano) tenero e di spelta	172 EUR/t		
1101 00 90	– di frumento segalato	172 EUR/t		
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato			
1102 10 00	– Farina di segala	168 EUR/t		
1102 20	– Farina di granturco			
1102 20 10	-- avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/t		
1102 20 90	-- altra	98 EUR/t		
1102 90	– altre			
1102 90 10	-- di orzo	171 EUR/t		
1102 90 30	-- di avena	164 EUR/t		
1102 90 50	-- Farina di riso	138 EUR/t		
1102 90 90	-- altre	98 EUR/t		
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali			
	– Semole e semolini			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/597

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1103 11	-- di frumento (grano)			
1103 11 10	--- di frumento (grano) duro	267 EUR/t		
1103 11 90	-- di frumento (grano) tenero e di spelta	186 EUR/t		
1103 13	-- di granturco			
1103 13 10	--- aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/t		
1103 13 90	--- altri	98 EUR/t		
1103 19	-- di altri cereali			
1103 19 10	--- di segala	171 EUR/t		
1103 19 30	--- di orzo	171 EUR/t		
1103 19 40	--- di avena	164 EUR/t		
1103 19 50	--- di riso	138 EUR/t		
1103 19 90	--- altri	98 EUR/t		
1103 20	- Agglomerati in forma di pellets			
1103 20 10	-- di segala	171 EUR/t		
1103 20 20	-- di orzo	171 EUR/t		
1103 20 30	-- di avena	164 EUR/t		
1103 20 40	-- di granturco	173 EUR/t		
1103 20 50	-- di riso	138 EUR/t		
1103 20 60	-- di frumento (grano)	175 EUR/t		
1103 20 90	-- altri	98 EUR/t		
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati			
	- Cereali schiacciati o in fiocchi			
1104 12	-- di avena			
1104 12 10	--- Cereali schiacciati	93 EUR/t		
1104 12 90	--- Fiocchi	182 EUR/t		
1104 19	-- di altri cereali			
1104 19 10	--- di frumento (grano)	175 EUR/t		
1104 19 30	--- di segala	171 EUR/t		
1104 19 50	--- di granturco	173 EUR/t		
	--- di orzo			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1104 19 61	---- Cereali schiacciati	97 EUR/t		
1104 19 69	---- Fiocchi	189 EUR/t		
	--- altri			
1104 19 91	---- Fiocchi di riso	234 EUR/t		
1104 19 99	---- altri	173 EUR/t		
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)			
1104 22	-- di avena			
1104 22 20	--- mondati (decorticati o pilati)	162 EUR/t		
1104 22 30	--- mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)	162 EUR/t		
1104 22 50	--- perlati	145 EUR/t		
1104 22 90	--- soltanto spezzati	93 EUR/t		
1104 22 98	--- altri	93 EUR/t		
1104 23	-- di granturco			
1104 23 10	--- mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati	152 EUR/t		
1104 23 30	--- perlati	152 EUR/t		
1104 23 90	--- soltanto spezzati	98 EUR/t		
1104 23 99	--- altri	98 EUR/t		
1104 29	-- di altri cereali			
	--- di orzo			
1104 29 01	---- mondati (decorticati o pilati)	150 EUR/t		
1104 29 03	---- mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)	150 EUR/t		
1104 29 05	---- perlati	236 EUR/t		
1104 29 07	---- soltanto spezzati	97 EUR/t		
1104 29 09	---- altri	97 EUR/t		
	--- altri			
	---- mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati			
1104 29 11	----- di frumento (grano)	129 EUR/t		
1104 29 18	----- altri	129 EUR/t		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/599

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1104 29 30	---- perlati	154 EUR/t		
	---- soltanto spezzati			
1104 29 51	----- di frumento (grano)	99 EUR/t		
1104 29 55	----- di segala	97 EUR/t		
1104 29 59	----- altri	98 EUR/t		
	---- altri			
1104 29 81	----- di frumento (grano)	99 EUR/t		
1104 29 85	----- di segala	97 EUR/t		
1104 29 89	----- altri	98 EUR/t		
1104 30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati			
1104 30 10	-- di frumento (grano)	76 EUR/t		
1104 30 90	-- altri	75 EUR/t		
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate			
1105 10 00	- Farina, semolino e polvere	12,2		
1105 20 00	- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	12,2		
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8			
1106 10 00	- di legumi da granella secchi della voce 0713	7,7		
1106 20	- di sago, di radici o tuberi della voce 0714			
1106 20 10	-- denaturati	95 EUR/t		
1106 20 90	-- altri	166 EUR/t		
1106 30	- dei prodotti del capitolo 8			
1106 30 10	-- di banane	10,9		
1106 30 90	-- altri	8,3		
1107	Malto, anche torrefatto			
1107 10	- non torrefatto			
	-- di frumento (grano)			
1107 10 11	-- presentato in forma di farina	177 EUR/t		
1107 10 19	--- altro	134 EUR/t		
	-- altro			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1107 10 91	-- presentato in forma di farina	173 EUR/t		
1107 10 99	--- altro	131 EUR/t		
1107 20 00	- torrefatto	152 EUR/t		
1108	Amidi e fecole; inulina			
	- Amidi e fecole			
1108 11 00	-- Amido di frumento (grano)	224 EUR/t		
1108 12 00	-- Amido di granturco	166 EUR/t		
1108 13 00	-- Fecola di patate	166 EUR/t		
1108 14 00	-- Fecola di manioca	166 EUR/t		
1108 19	-- altri amidi e fecole			
1108 19 10	--- Amido di riso	216 EUR/t		
1108 19 90	--- altri	166 EUR/t		
1108 20 00	- Inulina	19,2		
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	512 EUR/t		
12	CAPITOLO 12 - SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI			
1201 00	Fave di soia, anche frantumate			
1201 00 10	- destinate alla semina	esenzione		
1201 00 90	- altre	esenzione		
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate			
1202 10	- con guscio			
1202 10 10	-- destinate alla semina	esenzione		
1202 10 90	-- altre	esenzione		
1202 20 00	- sgusciate, anche frantumate	esenzione		
1203 00 00	Copra	esenzione		
1204 00	Semi di lino, anche frantumati			
1204 00 10	- destinati alla semina	esenzione		
1204 00 90	- altri	esenzione		
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/601

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1205 10	– Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico			
1205 10 10	-- destinati alla semina	esenzione		
1205 10 90	-- altri	esenzione		
1205 90 00	– altri	esenzione		
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati			
1206 00 10	– destinati alla semina	esenzione		
	– altri			
1206 00 91	-- sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	Free		
1206 00 99	-- altri	esenzione		
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati			
1207 20	– Semi di cotone			
1207 20 10	-- destinati alla semina	esenzione		
1207 20 90	-- altri	esenzione		
1207 40	– Semi di sesamo			
1207 40 10	-- destinati alla semina	esenzione		
1207 40 90	-- altri	esenzione		
1207 50	– Semi di senapa			
1207 50 10	-- destinati alla semina	esenzione		
1207 50 90	-- altri	esenzione		
	– altri			
1207 91	-- Semi di papavero nero o bianco			
1207 91 10	--- destinati alla semina	esenzione		
1207 91 90	--- altri	esenzione		
1207 99	-- altri			
1207 99 15	--- destinati alla semina	esenzione		
	--- altri			
1207 99 91	---- Semi di canapa	esenzione		
1207 99 97	---- altri	esenzione		
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1208 10 00	– di fave di soia	4,5		
1208 90 00	– altre	esenzione		
1209	Semi, frutti e spore da sementa			
1209 10 00	– Semi di barbabietole da zucchero	8,3		
	– Semi da foraggio			
1209 21 00	-- di erba medica	2,5		
1209 22	-- di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)			
1209 22 10	--- Trifoglio violetto (<i>Trifolium pratense</i> L.)	esenzione		
1209 22 80	--- altri	esenzione		
1209 23	-- di festuca			
1209 23 11	--- Paleo (<i>Festuca pratensis</i> Huds.)	esenzione		
1209 23 15	--- Festuca rossa (<i>Festuca rubra</i> L.)	esenzione		
1209 23 80	--- altri	2,5		
1209 24 00	-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	esenzione		
1209 25	-- di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)			
1209 25 10	--- Loglio d'Italia (<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)	esenzione		
1209 25 90	--- Loglio inglese (<i>Lolium perenne</i> L.)	esenzione		
1209 29	-- altri			
1209 29 10	--- Vecce; spannocchina (<i>Poa trivialis</i> L.) e fienarola da palude (<i>Poa palustris</i> L.); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata</i> L.); agrostide (<i>Agrostides</i>)	esenzione		
1209 29 35	--- Semi di fleolo (coda di topo)	esenzione		
1209 29 50	--- Semi di lupini	2,5		
1209 29 60	--- Semi di barbabietole da foraggio (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>)	8,3		
1209 29 80	--- altri	2,5		
1209 30 00	– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	3		
	– altri			
1209 91	-- Semi di ortaggi			
1209 91 10	--- Semi di cavoli-rapa (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> e <i>gongylodes</i> L.)	3		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/603

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1209 91 30	--- Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>)	8,3		
1209 91 90	--- altri	3		
1209 99	-- altri			
1209 99 10	--- Semi da bosco	esenzione		
	--- altri			
1209 99 91	---- Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00	3		
1209 99 99	---- altri	4		
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina			
1210 10 00	- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	5,8		
1210 20	- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina			
1210 20 10	-- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	5,8		
1210 20 90	-- altri	5,8		
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati			
1211 20 00	- Radici di ginseng	esenzione		
1211 30 00	- Coca (foglie di)	esenzione		
1211 40 00	- Paglia di papavero	esenzione		
1211 90	- altri			
1211 90 30	-- Fave tonka	3		
1211 90 85	-- altri	esenzione		
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove			
1212 20 00	- Alghe	esenzione		
	- altri			
1212 91	-- Barbabietole da zucchero			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1212 91 20	--- secche, anche polverizzate	23 EUR/100 kg/net		
1212 91 80	--- altre	6,7 EUR/100 kg/ net		
1212 99	-- altri			
1212 99 20	--- Canne da zucchero	4,6 EUR/100 kg/ net		
1212 99 30	--- Carrube	5,1		
	--- Semi di carrube			
1212 99 41	---- non sgucciati, né frantumati, né macinati	esenzione		
1212 99 49	---- altri	5,8		
1212 99 70	--- altri	esenzione		
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	esenzione		
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets			
1214 10 00	- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	esenzione		
1214 90	- altri			
1214 90 10	-- Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	5,8		
1214 90 90	-- altri	esenzione		
13	CAPITOLO 13 - GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI			
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali			
1301 20 00	- Gomma arabica	esenzione		
1301 90 00	- altri	esenzione		
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e peccati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati			
	- Succhi ed estratti vegetali			
1302 11 00	-- Oppio	esenzione		
1302 12 00	-- di liquirizia	3,2		
1302 13 00	-- di luppolo	3,2		
1302 19	-- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/605

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1302 19 05	--- Oleoresina di vaniglia	3		
1302 19 80	--- altri	esenzione		
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati			
1302 20 10	-- allo stato secco	19,2		
1302 20 90	-- altri	11,2		
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati			
1302 31 00	-- Agar-agar	esenzione		
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati			
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube	esenzione		
1302 32 90	--- di semi di guar	esenzione		
1302 39 00	-- altri	esenzione		
14	CAPITOLO 14 - MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE			
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoi (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)			
1401 10 00	- Bambù	esenzione		
1401 20 00	- Canne d'India	esenzione		
1401 90 00	- altre	esenzione		
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove			
1404 20 00	- Linters di cotone	esenzione		
1404 90 00	- altri	esenzione		
15	CAPITOLO 15 - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE			
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503			
	- Grassi di maiale (compreso lo strutto)			
1501 00 11	-- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione		
1501 00 19	-- altri	17,2 EUR/100 kg/ net		
1501 00 90	- Grassi di volatili	11,5		

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503			
1502 00 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione		
1502 00 90	– altri	3,2		
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati			
	– Stearina solare e oleostearina			
1503 00 11	-- destinate ad usi industriali	esenzione		
1503 00 19	-- altre	5,1		
1503 00 30	– Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione		
1503 00 90	– altri	6,4		
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1504 10	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni			
1504 10 10	-- aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	3,8		
	-- altri			
1504 10 91	--- di ippoglossi	esenzione		
1504 10 99	--- altri	esenzione		
1504 20	– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato			
1504 20 10	-- Frazioni solide	10,9		
1504 20 90	-- altri	esenzione		
1504 30	– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni			
1504 30 10	-- Frazioni solide	10,9		
1504 30 90	-- altri	esenzione		
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina			
1505 00 10	– Grasso di lana greggio	3,2		
1505 00 90	– altri	esenzione		
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	esenzione		
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1507 10	– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/607

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1507 10 10	– destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2		
1507 10 90	-- altro	6,4		
1507 90	– altri			
1507 90 10	– destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1		
1507 90 90	-- altri	9,6		
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1508 10	– Olio greggio			
1508 10 10	– destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione		
1508 10 90	-- altro	6,4		
1508 90	– altri			
1508 90 10	– destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1		
1508 90 90	-- altri	9,6		
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1509 10	– vergini			
1509 10 10	-- Olio d'oliva lampante	122,6 EUR/100 kg/ net	0	
1509 10 90	-- altri	124,5 EUR/100 kg/ net	0	
1509 90 00	– altri	134,6 EUR/100 kg/ net	0	
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509			
1510 00 10	– Oli greggi	110,2 EUR/100 kg/ net	0	
1510 00 90	– altri	160,3 EUR/100 kg/ net	0	
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1511 10	– Olio greggio			
1511 10 10	-- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1511 10 90	-- altro	3,8	0	
1511 90	- altri			
	-- Frazioni solide			
1511 90 11	--- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0	
1511 90 19	--- altrimenti presentate	10,9	0	
	-- altri			
1511 90 91	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
1511 90 99	--- altri	9	0	
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
	- Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni			
1512 11	-- Oli greggi			
1512 11 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0	
	--- altri			
1512 11 91	---- di girasole	6,4	0	
1512 11 99	---- di cartamo	6,4	0	
1512 19	-- altri			
1512 19 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
1512 19 90	--- altri	9,6	0	
	- Olio di cotone e sue frazioni			
1512 21	-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo			
1512 21 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0	
1512 21 90	--- altro	6,4	0	
1512 29	-- altri			
1512 29 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
1512 29 90	--- altri	9,6	0	
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
	- Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/609

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1513 11	-- Olio greggio			
1513 11 10	--- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	2,5	0	
	--- altro			
1513 11 91	---- presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0	
1513 11 99	---- altrimenti presentato	6,4	0	
1513 19	-- altri			
	--- Frazioni solide			
1513 19 11	---- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0	
1513 19 19	---- altrimenti presentate	10,9	0	
	--- altri			
1513 19 30	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
	---- altri			
1513 19 91	----- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0	
1513 19 99	----- altri	9,6	0	
	- Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni			
1513 21	-- Oli greggi			
1513 21 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0	
	--- altri			
1513 21 30	---- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0	
1513 21 90	---- altrimenti presentati	6,4	0	
1513 29	-- altri			
	--- Frazioni solide			
1513 29 11	---- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0	
1513 29 19	---- altrimenti presentate	10,9	0	
	--- altri			
1513 29 30	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
	---- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1513 29 50	----- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0	
1513 29 90	----- altri	9,6	0	
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
	- Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni			
1514 11	-- Oli greggi			
1514 11 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0	
1514 11 90	--- altri	6,4	0	
1514 19	-- altri			
1514 19 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
1514 19 90	--- altri	9,6	0	
	- altri			
1514 91	-- Oli greggi			
1514 91 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0	
1514 91 90	--- altri	6,4	0	
1514 99	-- altri			
1514 99 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
1514 99 90	--- altri	9,6	0	
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
	- Olio di lino e sue frazioni			
1515 11 00	-- Olio greggio	3,2	0	
1515 19	-- altri			
1515 19 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
1515 19 90	--- altri	9,6	0	
	- Olio di granturco e sue frazioni			
1515 21	-- Olio greggio			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/611

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1515 21 10	--- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0	
1515 21 90	--- altro	6,4	0	
1515 29	-- altri			
1515 29 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
1515 29 90	--- altri	9,6	0	
1515 30	- Olio di ricino e sue frazioni			
1515 30 10	-- destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche	esenzione	0	
1515 30 90	-- altri	5,1	0	
1515 50	- Olio di sesamo e sue frazioni			
	-- Olio greggio			
1515 50 11	--- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0	
1515 50 19	--- altro	6,4	0	
	-- altri			
1515 50 91	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
1515 50 99	--- altri	9,6	0	
1515 90	- altri			
1515 90 11	-- Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	esenzione	0	
	-- Olio di semi di tabacco e sue frazioni			
	--- Olio greggio			
1515 90 21	---- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione	0	
1515 90 29	---- altro	6,4	0	
	--- altri			
1515 90 31	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione	0	
1515 90 39	---- altri	9,6	0	
	-- altri oli e loro frazioni			
	--- Oli greggi			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1515 90 40	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0	
	---- altri			
1515 90 51	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0	
1515 90 59	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi	6,4	0	
	--- altri			
1515 90 60	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
	---- altri			
1515 90 91	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0	
1515 90 99	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi	9,6	0	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati			
1516 10	- Grassi e oli animali e loro frazioni			
1516 10 10	-- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	0	
1516 10 90	-- altrimenti presentati	10,9	0	
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni			
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	3,4	0	
	-- altri			
1516 20 91	--- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0	
	--- altrimenti presentati			
1516 20 95	---- Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0	
	---- altri			
1516 20 96	----- Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba	9,6	0	
1516 20 98	----- altri	10,9	0	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/613

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida			
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 EUR/ 100 kg/net	0	
1517 10 90	-- altra	16	0	
1517 90	– altre			
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 EUR/ 100 kg/net	0	
	-- altre			
1517 90 91	--- Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati	9,6	0	
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura	2,9	0	
1517 90 99	--- altre	16	0	
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove			
1518 00 10	– Linossina	7,7	0	
	– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana			
1518 00 31	-- greggi	3,2	0	
1518 00 39	-- altri	5,1	0	
	– altri			
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	7,7	0	
	-- altri			
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	2	0	
1518 00 99	--- altri	7,7	0	
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	esenzione	0	
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati			
1521 10 00	– Cere vegetali	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1521 90	– altri			
1521 90 10	-- Spermaceti, anche raffinati o colorati	esenzione	0	
	-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate			
1521 90 91	--- gregge	esenzione	0	
1521 90 99	--- altre	2,5	0	
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali			
1522 00 10	– Degras	3,8	0	
	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali			
	-- contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva			
1522 00 31	--- Paste di saponificazione (soapstocks)	29,9 EUR/100 kg/ net	0	
1522 00 39	--- altri	47,8 EUR/100 kg/ net	0	
	-- altri			
1522 00 91	--- Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)	3,2	0	
1522 00 99	--- altri	esenzione	0	
16	CAPITOLO 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI			
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti			
1601 00 10	– di fegato	15,4	0	
	– altri			
1601 00 91	-- Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	149,4 EUR/100 kg/ net	0	
1601 00 99	-- altri	100,5 EUR/100 kg/ net	0	
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue			
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate	16,6	0	
1602 20	– di fegato di qualsiasi animale			
	-- di oca o di anatra			
1602 20 11	--- contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso	10,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/615

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1602 20 19	--- altre	10,2	0	
1602 20 90	-- altre	16	0	
	- di volatili della voce 0105			
1602 31	-- di tacchino			
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili			
1602 31 11	---- contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	8,5	0	
1602 31 19	---- altre	8,5	0	
1602 31 30	--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	8,5	0	
1602 31 90	--- altre	8,5	0	
1602 32	-- di galli e di galline			
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili			
1602 32 11	---- non cotte;	86,7 EUR/100 kg/ net	0	
1602 32 19	---- altre	10,9	0	
1602 32 30	--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	10,9	0	
1602 32 90	--- altre	10,9	0	
1602 39	-- altre			
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili			
1602 39 21	---- non cotte;	86,7 EUR/100 kg/ net	0	
1602 39 29	---- altre	10,9	0	
1602 39 40	--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	10,9	0	
1602 39 80	--- altre	10,9	0	
	- della specie suina			
1602 41	-- Prosciutti e loro pezzi			
1602 41 10	--- della specie suina domestica	156,8 EUR/100 kg/ net	0	
1602 41 90	--- altri	10,9	0	
1602 42	-- Spalle e loro pezzi			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1602 42 10	--- della specie suina domestica	129,3 EUR/100 kg/ net	0	
1602 42 90	--- altre	10,9	0	
1602 49	-- altre, compresi i miscugli			
	--- della specie suina domestica			
	---- contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine			
1602 49 11	----- Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	156,8 EUR/100kg/ net	0	
1602 49 13	----- Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	129,3 EUR/100 kg/ net	0	
1602 49 15	----- altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	129,3 EUR/100 kg/ net	0	
1602 49 19	----- altre	85,7 EUR/100 kg/ net	0	
1602 49 30	---- contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	75 EUR/100 kg/net	0	
1602 49 50	---- contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 EUR/100 kg/ net	0	
1602 49 90	--- altre	10,9	0	
1602 50	- della specie bovina			
1602 50 10	-- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/100 kg/ net	0	
	-- altre			
	--- in recipienti ermeticamente chiusi			
1602 50 31	---- «Corned beef»	16,6	0	
1602 50 39	---- altre	16,6	0	
1602 50 80	--- altre	16,6	0	
1602 90	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale			
1602 90 10	-- Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	16,6	0	
	-- altre			
1602 90 31	--- di selvaggina o di coniglio	10,9	0	
1602 90 41	--- di renne	16,6	0	
	--- altre			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/617

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1602 90 51	---- contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	85,7 EUR/100 kg/net	0	
	---- altre			
	----- contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina			
1602 90 61	----- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/100 kg/net	0	
1602 90 69	----- altre	16,6	0	
	----- altre			
	----- di ovini e di caprini			
	----- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte			
1602 90 72	----- di ovini	12,8	0	
1602 90 74	----- di caprini	16,6	0	
	----- altre			
1602 90 76	----- di ovini	12,8	0	
1602 90 78	----- di caprini	16,6	0	
1602 90 98	----- altre	16,6	0	
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici			
1603 00 10	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	0	
1603 00 80	- altri	esenzione	0	
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce			
	- Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati			
1604 11 00	-- Salmoni	5,5	3	
1604 12	-- Aringhe			
1604 12 10	--- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	15	5	
	--- altri			
1604 12 91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	20	5	
1604 12 99	---- altri	20	5	
1604 13	-- Sardine, alacce e spratti			
	--- Sardine			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1604 13 11	---- sotto olio d'oliva	12,5	3	
1604 13 19	---- altri	12,5	5	
1604 13 90	--- altri	12,5	3	
1604 14	-- Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda spp.</i>)			
	--- Tonni e palamite			
1604 14 11	---- sotto olio vegetale	24	5	
	---- altri			
1604 14 16	----- Filetti detti «loins»	24	5	
1604 14 18	----- altri	24	5	
1604 14 90	--- Boniti (<i>Sarda spp.</i>)	25	5	
1604 15	-- Sgombri			
	--- delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>			
1604 15 11	---- Filetti	25	3	
1604 15 19	---- altri	25	3	
1604 15 90	--- della specie <i>Scomber australasicus</i>	20	3	
1604 16 00	-- Acciughe	25	5	
1604 19	-- altri			
1604 19 10	--- Salmonidi, diversi dai salmoni	7	0	
	--- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]			
1604 19 31	---- Filetti detti «loins»	24	5	
1604 19 39	---- altri	24	5	
1604 19 50	--- Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	12,5	3	
	--- altri			
1604 19 91	---- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	7,5	3	
	---- altri			
1604 19 92	----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20	3	
1604 19 93	----- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	20	3	
1604 19 94	----- Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	20	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/619

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1604 19 95	----- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	20	3	
1604 19 98	----- altri	20	3	
1604 20	- altre preparazioni e conserve di pesci			
1604 20 05	-- Preparazioni di surimi	20	3	
	-- altri			
1604 20 10	--- di salmoni	5,5	3	
1604 20 30	--- di salmonidi, diversi dai salmoni	7	0	
1604 20 40	--- di acciughe	25	5	
1604 20 50	--- di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	25	5	
1604 20 70	--- di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	24	5	
1604 20 90	--- di altri pesci	14	5	
1604 30	- Caviale e suoi succedanei			
1604 30 10	-- Caviale (uova di storioni)	20	3	
1604 30 90	-- Succedanei del caviale	20	3	
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati			
1605 10 00	- Granchi	8	0	
1605 20	- Gamberetti			
1605 20 10	-- in recipienti ermeticamente chiusi	20	3	
	-- altri			
1605 20 91	--- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 2 kg	20	3	
1605 20 99	--- altri	20	3	
1605 30	- Astici			
1605 30 10	-- Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse	esenzione	0	
1605 30 90	-- altri	20	0	
1605 40 00	- altri crostacei	20	0	
1605 90	- altri			
	-- Molluschi			
	--- Mitili (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>)			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1605 90 11	---- in recipienti ermeticamente chiusi	20	3	
1605 90 19	---- altri	20	3	
1605 90 30	--- altri	20	3	
1605 90 90	-- altri invertebrati acquatici	26	3	
17	CAPITOLO 17 - ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI			
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido			
	- Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti			
1701 11	-- di canna			
1701 11 10	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg/ net	0	
1701 11 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg/ net	0	
1701 12	-- di barbabietola			
1701 12 10	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg/ net	0	
1701 12 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg/ net	0	
	- altri			
1701 91 00	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	41,9 EUR/100 kg/ net	5	
1701 99	-- altri			
1701 99 10	--- Zuccheri bianchi	41,9 EUR/100 kg/ net	5	
1701 99 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg/ net	0	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati			
	- Lattosio e sciroppo di lattosio			
1702 11 00	-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	14 EUR/100 kg/net	0	
1702 19 00	-- altri	14 EUR/100 kg/net	0	
1702 20	- Zucchero e sciroppo d'acero			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/621

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1702 20 10	-- Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,4 EUR/100 kg/ net	0	
1702 20 90	-- altri	8	0	
1702 30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio			
1702 30 10	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/ net mas	0	
	-- altri			
	--- contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio			
1702 30 51	---- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 EUR/100 kg/ net	0	
1702 30 59	---- altri	20 EUR/100 kg/net	0	
	--- altri			
1702 30 91	---- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 EUR/100 kg/ net	0	
1702 30 99	---- altri	20 EUR/100 kg/net	0	
1702 40	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito			
1702 40 10	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/ net mas	0	
1702 40 90	-- altri	20 EUR/100 kg/net	0	
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	16 + 50,7 EUR/ 100 kg/net mas	0	
1702 60	- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito			
1702 60 10	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/ net mas	0	
1702 60 80	-- Sciroppo di inulina	0,4 EUR/100 kg/ net	0	
1702 60 95	-- altri	0,4 EUR/100 kg/ net	0	
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro	12,8	0	
1702 90 30	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/ net mas	0	
1702 90 50	-- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	20 EUR/100 kg/net	0	
1702 90 60	-- Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4 EUR/100 kg/ net	0	
	-- Zuccheri e melassi, caramellati			
1702 90 71	--- contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	0,4 EUR/100 kg/ net	0	
	--- altri			
1702 90 75	---- in polvere, anche agglomerati	27,7 EUR/100 kg/ net	0	
1702 90 79	---- altri	19,2 EUR/100 kg/ net	0	
1702 90 80	-- Sciroppo di inulina	0,4 EUR/100 kg/ net	0	
1702 90 99	-- altri	0,4 EUR/100 kg/ net	0	
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero			
1703 10 00	- Melassi di canna	0,35 EUR/100 kg/ net	0	
1703 90 00	- altri	0,35 EUR/100 kg/ net	0	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)			
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero			
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
1704 10 11	--- sotto forma di strisce	6,2 + 27,1 EUR/ 100 kg/net MAX 17,9	0	
1704 10 19	--- altre	6,2 + 27,1 EUR/ 100 kg/net MAX 17,9	0	
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			
1704 10 91	--- sotto forma di strisce	6,3 + 30,9 EUR/ 100 kg/net MAX 18,2	0	
1704 10 99	--- altre	6,3 + 30,9 EUR/ 100 kg/net MAX 18,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/623

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1704 90	– altri			
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	13,4	5	
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	9,1 + 45,1 EUR/ 100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 EUR/ 100 kg/net	0	
	-- altri			
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
	--- altri			
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1704 90 75	---- Caramelle	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
	---- altri			
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1704 90 99	----- altri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
18	CAPITOLO 18 - CACAO E SUE PREPARAZIONI			
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	esenzione	0	
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	esenzione	0	
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata			
1803 10 00	– non sgrassata	9,6	0	
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	9,6	0	
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	7,7	0	
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	8	0	
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao			
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8	0	
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	8 + 25,2 EUR/ 100 kg/net	0	
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	8 + 31,4 EUR/ 100 kg/net	0	
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	8 + 41,9 EUR/ 100 kg/net	0	
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg			
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
	-- altre			
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	15,4 + EA	0	
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 20 95	--- altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini			
1806 31 00	-- ripiene	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 32	-- non ripiene			
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 32 90	--- altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 90	- altre			
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata			
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/625

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1806 90 11	---- contenenti alcole	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 90 19	---- altri	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
	--- altri			
1806 90 31	---- ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 90 39	---- non ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
1806 90 90	-- altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0	
19	CAPITOLO 19 - PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA			
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove			
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	7,6 + EA	5	
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	7,6 + EA	3	
1901 90	- altri			
	-- Estratti di malto			
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	5,1 + 18 EUR/ 100 kg/net	0	
1901 90 19	--- altri	5,1 + 14,7 EUR/ 100 kg/net	0	
	-- altri			
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8	0	
1901 90 99	--- altri	7,6 + EA	E	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato			
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate			
1902 11 00	-- contenenti uova	7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	0	
1902 19	-- altre			
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	0	
1902 19 90	--- altre	7,7 + 21,1 EUR/ 100 kg/net	0	
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)			
1902 20 10	-- contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	8,5	3	
1902 20 30	-- contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 EUR/100 kg/ net	0	
	-- altre			
1902 20 91	--- cotte	8,3 + 6,1 EUR/ 100 kg/net	0	
1902 20 99	--- altre	8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net	0	
1902 30	– altre paste alimentari			
1902 30 10	-- secche	6,4 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	0	
1902 30 90	-- altre	6,4 + 9,7 EUR/ 100 kg/net	0	
1902 40	– Cuscus			
1902 40 10	-- non preparato	7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	0	
1902 40 90	-- altro	6,4 + 9,7 EUR/ 100 kg/net	0	
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	6,4 + 15,1 EUR/ 100 kg/net	0	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/627

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura			
1904 10 10	-- a base di granturco	3,8 + 20 EUR/ 100 kg/net	0	
1904 10 30	-- a base di riso	5,1 + 46 EUR/ 100 kg/net	0	
1904 10 90	-- altri	5,1 + 33,6 EUR/ 100 kg/net	0	
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati			
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	9 + EA	0	
	-- altri			
1904 20 91	--- a base di granturco	3,8 + 20 EUR/ 100 kg/net	0	
1904 20 95	--- a base di riso	5,1 + 46 EUR/ 100 kg/net	0	
1904 20 99	--- altri	5,1 + 33,6 EUR/ 100 kg/net	0	
1904 30 00	– Bulgur di grano	8,3 + 25,7 EUR/ 100 kg/net	0	
1904 90	– altri			
1904 90 10	-- Riso	8,3 + 46 EUR/ 100 kg/net	5	
1904 90 80	-- altri	8,3 + 25,7 EUR/ 100 kg/net	0	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili			
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebröt»	5,8 + 13 EUR/ 100 kg/net	5	
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)			
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,4 + 18,3 EUR/ 100 kg/net	5	
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,8 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	5	
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,1 + 31,4 EUR/ 100 kg/net	5	
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1905 31	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti			
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao			
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0	
1905 31 19	---- altri	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0	
	--- altri			
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0	
	---- altri			
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0	
1905 31 99	----- altri	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0	
1905 32	-- Cialde e cialdine			
1905 32 05	--- aventi tenore di umidità superiore a 10 %	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	0	
	--- altre			
	---- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao			
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0	
1905 32 19	----- altre	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0	
	---- altre			
1905 32 91	----- salate, anche ripiene	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	0	
1905 32 99	----- altre	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0	
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati			
1905 40 10	-- Fette biscottate	9,7 + EA	0	
1905 40 90	-- altri	9,7 + EA	0	
1905 90	– altri			
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	3,8 + 15,9 EUR/ 100 kg/net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/629

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,5 + 60,5 EUR/ 100 kg/net	0	
	-- altri			
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	9,7 + EA	0	
1905 90 45	--- Biscotti con aggiunta di dolcificanti	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	0	
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	0	
	--- altri			
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0	
1905 90 90	---- altri	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	0	
20	CAPITOLO 20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE			
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico			
2001 10 00	- Cetrioli e cetriolini	17,6	0	
2001 90	- altri			
2001 90 10	-- «Chutney» di manghi	esenzione	0	
2001 90 20	-- Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni	5	0	
2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	0	
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 EUR/ 100 kg/net	0	
2001 90 50	-- Funghi	16	0	
2001 90 60	-- Cuori di palma	10	0	
2001 90 65	-- Olive	16	0	
2001 90 70	-- Peperoni	16	0	
2001 90 91	-- Frutta tropicali e noci tropicali	10	0	
2001 90 93	-- Cipolle	16	0	
2001 90 99	-- altri	16	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico			
2002 10	– Pomodori, interi o in pezzi			
2002 10 10	-- pelati	14,4	0	
2002 10 90	-- altri	14,4	0	
2002 90	– altri			
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %			
2002 90 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	14,4	0	
2002 90 19	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	14,4	0	
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %			
2002 90 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	14,4	0	
2002 90 39	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	14,4	0	
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %			
2002 90 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	14,4	0	
2002 90 99	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	14,4	0	
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico			
2003 10	– Funghi del genere <i>Agaricus</i>			
2003 10 20	-- conservati temporaneamente, completamente cotti	18,4 + 191 EUR/ 100 kg/net eda	0	
2003 10 30	-- altri	18,4 + 222 EUR/ 100 kg/net eda	0	
2003 20 00	– Tartufi	14,4	0	
2003 90 00	– altri	18,4	0	
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006			
2004 10	– Patate			
2004 10 10	-- semplicemente cotte	14,4	0	
	-- altre			
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	7,6 + EA	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/631

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2004 10 99	--- altri	17,6	0	
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi			
2004 90 10	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	0	
2004 90 30	-- Crauti, capperi e olive	16	0	
2004 90 50	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini	19,2	0	
	-- altri, compresi i miscugli			
2004 90 91	--- Cipolle, semplicemente cotte	14,4	0	
2004 90 98	--- altri	17,6	0	
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006			
2005 10 00	- Ortaggi e legumi omogeneizzati	17,6	0	
2005 20	- Patate			
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	8,8 + EA	0	
	-- altre			
2005 20 20	--- a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	14,1	0	
2005 20 80	--- altre	14,1	0	
2005 40 00	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	19,2	0	
	- Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)			
2005 51 00	-- Fagioli in grani	17,6	0	
2005 59 00	-- altri	19,2	0	
2005 60 00	- Asparagi	17,6	0	
2005 70	- Olive			
2005 70 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	12,8	0	
2005 70 90	-- altre	12,8	0	
2005 80 00	- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	0	
	- altri ortaggi e miscugli di ortaggi			
2005 91 00	-- Germogli di bambù	17,6	0	
2005 99	-- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2005 99 10	--- Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	6,4	0	
2005 99 20	--- Capperi	16	0	
2005 99 30	--- Carciofi	17,6	0	
2005 99 40	--- Carote	17,6	0	
2005 99 50	--- Miscugli di ortaggi	17,6	0	
2005 99 60	--- Crauti	16	0	
2005 99 90	--- altri	17,6	0	
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)			
2006 00 10	- Zenzero	esenzione	0	
	- altre			
	-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			
2006 00 31	--- Ciliege	20 + 23,9 EUR/ 100 kg/net	0	
2006 00 35	-- Frutta tropicali e noci tropicali	12,5 + 15 EUR/ 100 kg/net	0	
2006 00 38	--- altre	20 + 23,9 EUR/ 100 kg/net	0	
	-- altre			
2006 00 91	--- Frutta tropicali e noci tropicali	12,5	0	
2006 00 99	--- altre	20	0	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
2007 10	- Preparazioni omogeneizzate			
2007 10 10	-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	24 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
	-- altre			
2007 10 91	--- di frutta tropicali	15	0	
2007 10 99	--- altre	24	0	
	- altre			
2007 91	-- di agrumi			
2007 91 10	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	20 + 23 EUR/ 100 kg/net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/633

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2007 91 30	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	20 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
2007 91 90	--- altre	21,6	0	
2007 99	-- altre			
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %			
2007 99 10	---- Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	22,4	0	
2007 99 20	---- Puree e paste di marroni	24 + 19,7 EUR/ 100 kg/net	0	
	---- altre			
2007 99 31	----- di ciliege	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	0	
2007 99 33	----- di fragole	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	0	
2007 99 35	----- di lamponi	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	0	
2007 99 39	----- altre	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %			
2007 99 55	---- Puree di mele	24 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
2007 99 57	---- altre	24 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- altre			
2007 99 91	---- Puree di mele	24	0	
2007 99 93	---- di frutta tropicali e noci tropicali	15	0	
2007 99 98	---- altre	24	0	
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove			
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro			
2008 11	-- Arachidi			
2008 11 10	--- Burro di arachidi	12,8	5	
	--- altre, in imballaggi immediati di contenuto netto			
	---- superiore ad 1 kg			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 11 92	----- tostate	11,2	0	
2008 11 94	----- altre	11,2	0	
	---- uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 11 96	----- tostate	12	0	
2008 11 98	----- altre	12,8	0	
2008 19	-- altre, compresi i miscugli			
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 19 11	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali	7	0	
	---- altre			
2008 19 13	----- Mandorle e pistacchi, tostati	9	0	
2008 19 19	----- altre	11,2	0	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 19 91	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali	8	0	
	---- altre			
	----- Frutta a guscio tostate			
2008 19 93	----- Mandorle e pistacchi	10,2	0	
2008 19 95	----- altre	12	0	
2008 19 99	----- altre	12,8	0	
2008 20	- Ananassi			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 20 11	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	25,6 + 2,5 EUR/ 100 kg/net	0	
2008 20 19	---- altri	25,6	0	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 20 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	25,6 + 2,5 EUR/ 100 kg/net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/635

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 20 39	---- altri	25,6	0	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 20 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	19,2	0	
2008 20 59	---- altri	17,6	0	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 20 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	20,8	0	
2008 20 79	---- altri	19,2	0	
2008 20 90	--- senza aggiunta di zuccheri	18,4	0	
2008 30	- Agrumi			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
2008 30 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0	
2008 30 19	---- altri	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- altri			
2008 30 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0	
2008 30 39	---- altri	25,6	0	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 30 51	---- Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	0	
2008 30 55	---- Mandarinini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18,4	0	
2008 30 59	---- altri	17,6	0	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 30 71	---- Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	0	
2008 30 75	---- Mandarinini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	17,6	0	
2008 30 79	---- altri	20,8	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 30 90	--- senza aggiunta di zuccheri	18,4	0	
2008 40	- Pere			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			
2008 40 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0	
2008 40 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
	---- altre			
2008 40 21	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0	
2008 40 29	----- altre	25,6	0	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 40 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
2008 40 39	---- altre	25,6	0	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 40 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	17,6	0	
2008 40 59	---- altre	16	0	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 40 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	0	
2008 40 79	---- altre	17,6	0	
2008 40 90	--- senza aggiunta di zuccheri	16,8	0	
2008 50	- Albicocche			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			
2008 50 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/637

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 50 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
	---- altre			
2008 50 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0	
2008 50 39	----- altre	25,6	0	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 50 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
2008 50 59	---- altre	25,6	0	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 50 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	0	
2008 50 69	----- altre	17,6	0	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 50 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	20,8	0	
2008 50 79	---- altre	19,2	0	
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 50 92	---- superiore o uguale a 5 kg	13,6	0	
2008 50 94	---- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg	17	0	
2008 50 99	---- inferiore a 4,5 kg	18,4	0	
2008 60	- Ciliege			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
2008 60 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0	
2008 60 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- altre			
2008 60 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 60 39	---- altre	25,6	0	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 60 50	---- superiore ad 1 kg	17,6	0	
2008 60 60	---- uguale o inferiore ad 1 kg	20,8	0	
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 60 70	---- superiore o uguale a 4,5 kg	18,4	0	
2008 60 90	---- inferiore a 4,5 kg	18,4	0	
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			
2008 70 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0	
2008 70 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
	---- altre			
2008 70 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0	
2008 70 39	----- altre	25,6	0	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 70 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
2008 70 59	---- altre	25,6	0	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 70 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	0	
2008 70 69	---- altre	17,6	0	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 70 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/639

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 70 79	----- altre	17,6	0	
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 70 92	----- superiore o uguale a 5 kg	15,2	0	
2008 70 98	----- inferiore a 5 kg	18,4	0	
2008 80	- Fragole			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
2008 80 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0	
2008 80 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- altre			
2008 80 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0	
2008 80 39	----- altre	25,6	0	
	-- senza aggiunta di alcole			
2008 80 50	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6	0	
2008 80 70	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8	0	
2008 80 90	--- senza aggiunta di zuccheri	18,4	0	
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19			
2008 91 00	-- Cuori di palma	10	5	
2008 92	-- Miscugli			
	--- con aggiunta di alcole			
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas			
2008 92 12	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	16	0	
2008 92 14	----- altri	25,6	0	
	----- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 92 16	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	16 + 2,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2008 92 18	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
	---- altri			
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas			
2008 92 32	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	0	
2008 92 34	----- altri	24	0	
	----- altri			
2008 92 36	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	16	0	
2008 92 38	----- altri	25,6	0	
	--- senza aggiunta di alcole			
	---- con aggiunta di zuccheri			
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 92 51	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	11	0	
2008 92 59	----- altri	17,6	0	
	----- altri			
	----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti			
2008 92 72	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	8,5	0	
2008 92 74	----- altri	13,6	0	
	----- altri			
2008 92 76	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	12	0	
2008 92 78	----- altri	19,2	0	
	---- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto			
	----- superiore o uguale a 5 kg			
2008 92 92	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	11,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/641

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 92 93	----- altri	18,4	0	
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg			
2008 92 94	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	11,5	0	
2008 92 96	----- altri	18,4	0	
	----- inferiore a 4,5 kg			
2008 92 97	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	11,5	0	
2008 92 98	----- altri	18,4	0	
2008 99	--- altri			
	--- con aggiunta di alcole			
	---- Zenzero			
2008 99 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10	0	
2008 99 19	----- altri	16	0	
	---- Uva			
2008 99 21	----- avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25,6 + 3,8 EUR/ 100 kg/net	0	
2008 99 23	----- altra	25,6	0	
	---- altri			
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas			
2008 99 24	----- Frutta tropicali	16	0	
2008 99 28	----- altri	25,6	0	
	----- altri			
2008 99 31	----- Frutta tropicali	16 + 2,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2008 99 34	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0	
	----- altri			
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas			
2008 99 36	----- Frutta tropicali	15	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 99 37	----- altre	24	0	
	----- altri			
2008 99 38	----- Frutta tropicali	16	0	
2008 99 40	----- altre	25,6	0	
	--- senza aggiunta di alcole			
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 99 41	----- Zenzero	esenzione	0	
2008 99 43	----- Uva	19,2	0	
2008 99 45	----- Prugne	17,6	0	
2008 99 46	----- Frutti della passione, guaiave e tamarindi	11	0	
2008 99 47	----- Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	11	0	
2008 99 49	----- altri	17,6	0	
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 99 51	----- Zenzero	esenzione	0	
2008 99 61	----- Frutti della passione e guaiave	13	0	
2008 99 62	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	13	0	
2008 99 67	----- altri	20,8	0	
	---- senza aggiunta di zuccheri			
	----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 99 72	----- superiore o uguale a 5 kg	15,2	0	
2008 99 78	----- inferiore a 5 kg	18,4	0	
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	5	
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 EUR/ 100 kg/net	5	
2008 99 99	----- altri	18,4	0	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti			
	- Succhi di arancia			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/643

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 11	-- congelati			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 11 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 11 19	---- altri	33,6	0	
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 11 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 11 99	---- altri	15,2	0	
2009 12 00	-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12,2	0	
2009 19	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 19 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 19 19	---- altri	33,6	0	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67			
2009 19 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 19 98	---- altri	12,2	0	
	- Succhi di pompelmo o di pomelo			
2009 21 00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12	0	
2009 29	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 29 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 29 19	---- altri	33,6	0	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67			
2009 29 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 29 99	---- altri	12	0	
	- Succhi di altri agrumi			
2009 31	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20			
	--- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 31 11	---- contenenti zuccheri addizionati	14,4	0	
2009 31 19	---- senza zuccheri addizionati	15,2	0	
	--- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
	---- di limoni			
2009 31 51	----- contenenti zuccheri addizionati	14,4	0	
2009 31 59	----- senza zuccheri addizionati	15,2	0	
	---- di altri agrumi			
2009 31 91	----- contenenti zuccheri addizionati	14,4	0	
2009 31 99	----- senza zuccheri addizionati	15,2	0	
2009 39	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 39 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 39 19	---- altri	33,6	0	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67			
	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
2009 39 31	----- contenenti zuccheri addizionati	14,4	0	
2009 39 39	----- senza zuccheri addizionati	15,2	0	
	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
	----- di limoni			
2009 39 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 39 55	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4	0	
2009 39 59	----- senza zuccheri addizionati	15,2	0	
	----- di altri agrumi			
2009 39 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 39 95	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	0	
2009 39 99	----- senza zuccheri addizionati	15,2	0	
	-- Succhi di ananasso			
2009 41	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/645

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 41 10	--- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	15,2	0	
	--- altri			
2009 41 91	---- contenenti zuccheri addizionati	15,2	0	
2009 41 99	---- senza zuccheri addizionati	16	0	
2009 49	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 49 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 49 19	---- altri	33,6	0	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67			
2009 49 30	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	15,2	0	
	---- altri			
2009 49 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 49 93	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	0	
2009 49 99	----- senza zuccheri addizionati	16	0	
2009 50	- Succhi di pomodoro			
2009 50 10	-- con zuccheri addizionati	16	0	
2009 50 90	-- altri	16,8	0	
	- Succhi di uva (compresi i mosti di uva)			
2009 61	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30			
2009 61 10	--- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
2009 61 90	--- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto	22,4 + 27 EUR/hl	0	
2009 69	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 69 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/ net	0	
2009 69 19	---- altri	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
	--- di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67			
	---- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 69 51	----- concentrati	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
2009 69 59	----- altri	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
	---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto			
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %			
2009 69 71	----- concentrati	22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	0	
2009 69 79	----- altri	22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	0	
2009 69 90	----- altri	22,4 + 27 EUR/hl	0	
	- Succhi di mela			
2009 71	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20			
2009 71 10	--- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	18	0	
	--- altri			
2009 71 91	---- contenenti zuccheri addizionati	18	0	
2009 71 99	---- senza zuccheri addizionati	18	0	
2009 79	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 79 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	30 + 18,4 EUR/100 kg/net	0	
2009 79 19	---- altri	30	0	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67			
2009 79 30	---- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	18	0	
	---- altri			
2009 79 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	18 + 19,3 EUR/100 kg/net	0	
2009 79 93	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	18	0	
2009 79 99	----- senza zuccheri addizionati	18	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/647

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 80	- Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi			
	-- di un valore Brix superiore a 67			
	--- Succhi di pera			
2009 80 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 80 19	---- altri	33,6	0	
	--- altri			
	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
2009 80 34	----- Succhi di frutta tropicali	21 + 12,9 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 80 35	----- altri	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
	---- altri			
2009 80 36	----- Succhi di frutta tropicali	21	0	
2009 80 38	----- altri	33,6	0	
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67			
	--- Succhi di pera			
2009 80 50	---- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	19,2	0	
	---- altri			
2009 80 61	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 80 63	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	19,2	0	
2009 80 69	----- senza zuccheri addizionati	20	0	
	--- altri			
	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati			
2009 80 71	----- Succhi di ciliege	16,8	0	
2009 80 73	----- Succhi di frutta tropicali	10,5	0	
2009 80 79	----- altri	16,8	0	
	---- altri			
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 80 85	----- Succhi di frutta tropicali	10,5 + 12,9 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 80 86	----- altri	16,8 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %			
2009 80 88	----- Succhi di frutta tropicali	10,5	0	
2009 80 89	----- altri	16,8	0	
	----- senza zuccheri addizionati			
2009 80 95	----- Succhi di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>	14	0	
2009 80 96	----- Succhi di ciliege	17,6	0	
2009 80 97	----- Succhi di frutta tropicali	11	0	
2009 80 99	----- altri	17,6	0	
2009 90	-- Miscugli di succhi			
	-- di un valore Brix superiore a 67			
	--- Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera			
2009 90 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 90 19	---- altri	33,6	0	
	--- altri			
2009 90 21	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 90 29	---- altri	33,6	0	
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67			
	--- Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera			
2009 90 31	---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	20 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 90 39	---- altri	20	0	
	--- altri			
	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso			
2009 90 41	----- con zuccheri addizionati	15,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/649

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 90 49	----- altri	16	0	
	----- altri			
2009 90 51	----- con zuccheri addizionati	16,8	0	
2009 90 59	----- altri	17,6	0	
	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso			
2009 90 71	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 90 73	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	0	
2009 90 79	----- senza zuccheri addizionati	16	0	
	----- altri			
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %			
2009 90 92	----- Miscugli di succhi di frutta tropicali	10,5 + 12,9 EUR/ 100 kg/net	0	
2009 90 94	----- altri	16,8 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0	
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %			
2009 90 95	----- Miscugli di succhi di frutta tropicali	10,5	0	
2009 90 96	----- altri	16,8	0	
	----- senza zuccheri addizionati			
2009 90 97	----- Miscugli di succhi di frutta tropicali	11	0	
2009 90 98	----- altri	17,6	0	
21	CAPITOLO 21 - PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE			
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati			
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè			
2101 11	-- Estratti, essenze e concentrati			
2101 11 11	--- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	9	0	
2101 11 19	--- altri	9	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè			
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5	0	
2101 12 98	--- altri	9 + EA	0	
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate			
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati	6	0	
	-- Preparazioni			
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	6	0	
2101 20 98	--- altri	6,5 + EA	0	
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati			
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè			
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	11,5	0	
2101 30 19	--- altri	5,1 + 12,7 EUR/ 100 kg/net	0	
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè			
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	14,1	0	
2101 30 99	--- altri	10,8 + 22,7 EUR/ 100 kg/net	0	
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati			
2102 10	- Lieviti vivi			
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10,9	0	
	-- Lieviti di panificazione			
2102 10 31	--- secchi	12 + 49,2 EUR/ 100 kg/net	0	
2102 10 39	--- altri	12 + 14,5 EUR/ 100 kg/net	0	
2102 10 90	-- altri	14,7	0	
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti			
	-- Lieviti morti			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/651

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8,3	0	
2102 20 19	--- altri	5,1	0	
2102 20 90	-- altri	esenzione	0	
2102 30 00	- lieviti in polvere, preparati	6,1	0	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata			
2103 10 00	- Salsa di soia	7,7	0	
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	10,2	0	
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata			
2103 30 10	-- Farina di senapa	esenzione	0	
2103 30 90	-- Senapa preparata	9	0	
2103 90	- altri			
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido	esenzione	0	
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	esenzione	0	
2103 90 90	-- altri	7,7	0	
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate			
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati			
2104 10 10	-- secchi o disseccati	11,5	0	
2104 10 90	-- altri	11,5	0	
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	14,1	0	
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao			
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	8,6 + 20,2 EUR/ 100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	0	
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte			
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	8 + 38,5 EUR/ 100 kg/net MAX 18,1 + 7 EUR/ 100 kg/net	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2105 00 99	– uguale o superiore a 7 %	7,9 + 54 EUR/ 100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 EUR/ 100 kg/net	0	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove			
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate			
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	0	
2106 10 80	-- altri	EA	0	
2106 90	– altre			
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl	0	
	-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati			
2106 90 30	--- di isoglucosio	42,7 EUR/100 kg/ net mas	0	
	--- altri			
2106 90 51	---- di lattosio	14 EUR/100 kg/net	0	
2106 90 55	---- di glucosio o di maltodestrina	20 EUR/100 kg/net	0	
2106 90 59	---- altri	0,4 EUR/100 kg/ net	0	
	-- altre			
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	0	
2106 90 98	--- altre	9 + EA	0	
22	CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI			
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve			
2201 10	– Acque minerali e acque gassate			
	-- Acque minerali naturali			
2201 10 11	--- senza diossido di carbonio	esenzione	0	
2201 10 19	--- altre	esenzione	0	
2201 10 90	-- altre	esenzione	0	
2201 90 00	– altre	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/653

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009			
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	9,6	0	
2202 90	– altre			
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	9,6	0	
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404			
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %	6,4 + 13,7 EUR/ 100 kg/net	0	
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5,5 + 12,1 EUR/ 100 kg/net	0	
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %	5,4 + 21,2 EUR/ 100 kg/net	0	
2203 00	Birra di malto			
	– presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri			
2203 00 01	-- presentata in bottiglie	esenzione	0	
2203 00 09	-- altra	esenzione	0	
2203 00 10	– presentati in recipienti di capacità superiore a 10 litri	esenzione	0	
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009			
2204 10	– Vini spumanti			
	-- con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol			
2204 10 11	--- Champagne	32 EUR/hl	0	
2204 10 19	--- altri	32 EUR/hl	0	
	-- altri			
2204 10 91	--- Asti spumante	32 EUR/hl	0	
2204 10 99	--- altri	32 EUR/hl	0	
	– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)			
2204 21	-- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2204 21 10	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 EUR/hl	0	
	--- altri			
	---- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol			
	----- Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)			
	----- Vini bianchi			
2204 21 11	----- Alsace	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 12	----- Bordeaux	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 13	----- Bourgogne	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 17	----- Val de Loire (Valle della Loira)	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 18	----- Mosel-Saar-Ruwer	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 19	----- Pfalz	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 22	----- Rheinhessen	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 23	----- Tokaj	14,8 EUR/hl	0	
2204 21 24	----- Lazio	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 26	----- Toscana	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 27	----- Trentino-Alto Adige e Friuli	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 28	----- Veneto	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 32	----- Vinho Verde	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 34	----- Penedés	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 36	----- Rioja	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 37	----- Valencia	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 38	----- altri	13,1 EUR/hl	0	
	----- altri			
2204 21 42	----- Bordeaux	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 43	----- Bourgogne	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 44	----- Beaujolais	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 46	----- Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	13,1 EUR/hl	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/655

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2204 21 47	----- Languedoc-Roussillon	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 48	----- Val de Loire (Valle della Loira)	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 62	----- Piemonte	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 66	----- Toscana	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 67	----- Trentino e Alto Adige	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 68	----- Veneto	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 69	----- Dão, Bairrada e Douro	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 71	----- Navarra	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 74	----- Penedés	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 76	----- Rioja	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 77	----- Valdepeñas	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 78	----- altri	13,1 EUR/hl	0	
	----- altri			
2204 21 79	----- Vini bianchi	13,1 EUR/hl	0	
2204 21 80	----- altri	13,1 EUR/hl	0	
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol			
	----- Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)			
	----- Vini bianchi			
2204 21 81	----- Tokaj	15,8 EUR/hl	0	
2204 21 82	----- altri	15,4 EUR/hl	0	
2204 21 83	----- altri	15,4 EUR/hl	0	
	----- altri			
2204 21 84	----- Vini bianchi	15,4 EUR/hl	0	
2204 21 85	----- altri	15,4 EUR/hl	0	
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol			
2204 21 87	----- Vino di Marsala	18,6 EUR/hl	0	
2204 21 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	18,6 EUR/hl	0	
2204 21 89	----- Vino di Porto	14,8 EUR/hl	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2204 21 91	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	14,8 EUR/hl	0	
2204 21 92	----- Vino di Xeres	14,8 EUR/hl	0	
2204 21 94	----- altri	18,6 EUR/hl	0	
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol			
2204 21 95	----- Vino di Porto	15,8 EUR/hl	0	
2204 21 96	----- Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal	15,8 EUR/hl	0	
2204 21 98	----- altri	20,9 EUR/hl	0	
2204 21 99	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 EUR/% vol/hl	0	
2204 29	-- altri			
2204 29 10	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 EUR/hl	0	
	--- altri			
	----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol			
	----- Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)			
	----- Vini bianchi			
2204 29 11	----- Tokaj	13,1 EUR/hl	0	
2204 29 12	----- Bordeaux	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 13	----- Bourgogne	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 17	----- Val de Loire (Valle della Loira)	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 18	----- altri	9,9 EUR/hl	0	
	----- altri			
2204 29 42	----- Bordeaux	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 43	----- Bourgogne	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 44	----- Beaujolais	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 46	----- Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 47	----- Languedoc-Roussillon	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 48	----- Val de Loire (Valle della Loira)	9,9 EUR/hl	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/657

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2204 29 58	----- altri	9,9 EUR/hl	0	
	----- altri			
	----- Vini bianchi			
2204 29 62	----- Sicilia	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 64	----- Veneto	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 65	----- altri	9,9 EUR/hl	0	
	----- altri			
2204 29 71	----- Puglia	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 72	----- Sicilia	9,9 EUR/hl	0	
2204 29 75	----- altri	9,9 EUR/hl	0	
	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol			
	----- Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)			
	----- Vini bianchi			
2204 29 77	----- Tokaj	14,2 EUR/hl	0	
2204 29 78	----- altri	12,1 EUR/hl	0	
2204 29 82	----- altri	12,1 EUR/hl	0	
	----- altri			
2204 29 83	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl	0	
2204 29 84	----- altri	12,1 EUR/hl	0	
	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol			
2204 29 87	----- Vino di Marsala	15,4 EUR/hl	0	
2204 29 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	15,4 EUR/hl	0	
2204 29 89	----- Vino di Porto	12,1 EUR/hl	0	
2204 29 91	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	12,1 EUR/hl	0	
2204 29 92	----- Vino di Xeres	12,1 EUR/hl	0	
2204 29 94	----- altri	15,4 EUR/hl	0	
	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol			
2204 29 95	----- Vino di Porto	13,1 EUR/hl	0	
2204 29 96	----- Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal	13,1 EUR/hl	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2204 29 98	----- altri	20,9 EUR/hl	0	
2204 29 99	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 EUR/% vol/hl	0	
2204 30	- altri mosti di uva			
2204 30 10	-- parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	32	0	
	-- altri			
	--- con massa volumica inferiore o uguale a 1,([0-9]+) g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol			
2204 30 92	---- concentrati	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
2204 30 94	---- altri	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
	--- altri			
2204 30 96	---- concentrati	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
2204 30 98	---- altri	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2	0	Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche			
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri			
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	10,9 EUR/hl	5	
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl	5	
2205 90	- altri			
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	9 EUR/hl	5	
2205 90 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/% vol/hl	5	
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove			
2206 00 10	- Vinello	1,3 EUR/% vol/hl MIN 7,2 EUR/hl	0	
	- altri			
	-- spumanti			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/659

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2206 00 31	--- Sidro e sidro di pere	19,2 EUR/hl	0	
2206 00 39	--- altri	19,2 EUR/hl	0	
	-- non spumanti, presentati in recipienti di capacità			
	--- inferiore o uguale a 2 litri			
2206 00 51	--- Sidro e sidro di pere	7,7 EUR/hl	0	
2206 00 59	---- altri	7,7 EUR/hl	0	
	--- superiore a 2 litri			
2206 00 81	--- Sidro e sidro di pere	5,76 EUR/hl	0	
2206 00 89	---- altri	5,76 EUR/hl	0	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo			
2207 10 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	19,2 EUR/hl	5	
2207 20 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 EUR/hl	5	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione			
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce			
	-- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri			
2208 20 12	--- Cognac	esenzione	0	
2208 20 14	--- Armagnac	esenzione	0	
2208 20 26	--- Grappa	esenzione	0	
2208 20 27	--- Brandy de Jerez	esenzione	0	
2208 20 29	--- altri	esenzione	0	
	-- presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri			
2208 20 40	--- Distillato greggio	esenzione	0	
	--- altri			
2208 20 62	---- Cognac	esenzione	0	
2208 20 64	---- Armagnac	esenzione	0	
2208 20 86	---- Grappa	esenzione	0	
2208 20 87	---- Brandy de Jerez	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2208 20 89	---- altri	esenzione	0	
2208 30	- Whisky			
	-- Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità			
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 30 19	--- superiore a 2 litri	esenzione	0	
	-- Whisky detto «Scotch»			
	--- Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità			
2208 30 32	---- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 30 38	---- superiore a 2 litri	esenzione	0	
	--- Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità			
2208 30 52	---- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 30 58	---- superiore a 2 litri	esenzione	0	
	--- altri, presentati in recipienti di capacità			
2208 30 72	---- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 30 78	---- superiore a 2 litri	esenzione	0	
	-- altri, presentati in recipienti di capacità			
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 30 88	--- superiore a 2 litri	esenzione	0	
2208 40	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati			
	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri			
2208 40 11	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl	0	
	--- altri			
2208 40 31	---- di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro	esenzione	0	
2208 40 39	---- altri	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl	0	
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/661

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2208 40 51	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl	0	
	--- altri			
2208 40 91	---- di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro	esenzione	0	
2208 40 99	---- altri	0,6 EUR/% vol/hl	0	
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)			
	-- Gin, presentato in recipienti di capacità			
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 50 19	--- superiore a 2 litri	esenzione	0	
	-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità			
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 50 99	--- superiore a 2 litri	esenzione	0	
2208 60	- Vodka			
	-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità			
2208 60 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 60 19	--- superiore a 2 litri	esenzione	0	
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità			
2208 60 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 60 99	--- superiore a 2 litri	esenzione	0	
2208 70	- Liquori			
2208 70 10	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	esenzione	0	
2208 90	- altri			
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità			
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 90 19	--- superiore a 2 litri	esenzione	0	
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0	
2208 90 38	--- superiore a 2 litri	esenzione	0	
	-- altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità			
	--- inferiore o uguale a 2 litri			
2208 90 41	---- Ouzo	esenzione	0	
	---- altri			
	----- Acquaviti			
	----- di frutta			
2208 90 45	----- Calvados	esenzione	0	
2208 90 48	----- altre	esenzione	0	
	----- altre			
2208 90 52	----- Korn	esenzione	0	
2208 90 54	----- Tequila	esenzione	0	
2208 90 56	----- altre	esenzione	0	
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	esenzione	0	
	--- superiore a 2 litri			
	---- Acquaviti			
2208 90 71	----- di frutta	esenzione	0	
2208 90 75	----- Tequila	esenzione	0	
2208 90 77	----- altre	esenzione	0	
2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione	esenzione	0	
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità			
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl	0	
2208 90 99	--- superiore a 2 litri	1 EUR/% vol/hl	0	
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico			
	- Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità			
2209 00 11	-- inferiore o uguale a 2 litri	6,4 EUR/hl	0	
2209 00 19	-- superiore a 2 litri	4,8 EUR/hl	0	
	- altri, presentati in recipienti di capacità			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/663

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2209 00 91	-- inferiore o uguale a 2 litri	5,12 EUR/hl	0	
2209 00 99	-- superiore a 2 litri	3,84 EUR/hl	0	
23	RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI			
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli			
2301 10 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	esenzione	0	
2301 20 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	esenzione	0	
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi			
2302 10	- di granturco			
2302 10 10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/t	0	
2302 10 90	-- altri	89 EUR/t	0	
2302 30	- di frumento			
2302 30 10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,([0-9]+) mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 EUR/t	0	
2302 30 90	-- altri	89 EUR/t	0	
2302 40	- di altri cereali			
	-- di riso			
2302 40 02	--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/t	0	
2302 40 08	--- altri	89 EUR/t	0	
	-- altri			
2302 40 10	--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,([0-9]+) mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 EUR/t	0	
2302 40 90	--- altri	89 EUR/t	0	
2302 50 00	- di legumi	5,1	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets			
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili			
	-- Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca			
2303 10 11	--- superiore a 40 % in peso	320 EUR/t	0	
2303 10 19	--- uguale o inferiore a 40 % in peso	esenzione	0	
2303 10 90	-- altri	esenzione	0	
2303 20	– Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero			
2303 20 10	-- Polpe di barbabietole	esenzione	0	
2303 20 90	-- altri	esenzione	0	
2303 30 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	esenzione	0	
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	0	
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	esenzione	0	
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305			
2306 10 00	– di semi di cotone	esenzione	0	
2306 20 00	– di semi di lino	esenzione	0	
2306 30 00	– di semi di girasole	esenzione	0	
	– di semi di ravizzone o di colza			
2306 41 00	-- di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	esenzione	0	
2306 49 00	-- altri	esenzione	0	
2306 50 00	– di noce di cocco o di copra	esenzione	0	
2306 60 00	– di noci o di mandorle di palmisti	esenzione	0	
2306 90	– altri			
2306 90 05	-- di germi di granturco	esenzione	0	
	-- altri			
	--- Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/665

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2306 90 11	---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	esenzione	0	
2306 90 19	---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	48 EUR/t	0	
2306 90 90	--- altri	esenzione	0	
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio			
	- Fecce di vino			
2307 00 11	-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	esenzione	0	
2307 00 19	-- altre	1,62 EUR/kg/tot, alc,	0	
2307 00 90	- Tartaro greggio	esenzione	0	
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove			
	- Vinaccia			
2308 00 11	-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %	esenzione	0	
2308 00 19	-- altri	1,62 EUR/kg/tot. alc.	0	
2308 00 40	- Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva	esenzione	0	
2308 00 90	- altri	1,6	0	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali			
2309 10	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto			
	-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari			
	--- contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina			
	---- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 %			
2309 10 11	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione	0	
2309 10 13	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 EUR/t	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2309 10 15	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 EUR/t	0	
2309 10 19	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 75 %	948 EUR/t	0	
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %			
2309 10 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione	0	
2309 10 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 EUR/t	0	
2309 10 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %	888 EUR/t	0	
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %			
2309 10 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 EUR/t	0	
2309 10 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 EUR/t	0	
2309 10 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	730 EUR/t	0	
2309 10 70	--- non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/t	0	
2309 10 90	-- altri	9,6	0	
2309 90	- altri			
2309 90 10	-- Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	3,8	0	
2309 90 20	-- Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo	esenzione	0	
	-- altri, comprese le premiscele			
	-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari			
	----- contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina			
	----- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %			
2309 90 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	23 EUR/t	0	
2309 90 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 EUR/t	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/667

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2309 90 35	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 EUR/t	0	
2309 90 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	948 EUR/t	0	
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %			
2309 90 41	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	55 EUR/t	0	
2309 90 43	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 EUR/t	0	
2309 90 49	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	888 EUR/t	0	
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %			
2309 90 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 EUR/t	0	
2309 90 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 EUR/t	0	
2309 90 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	730 EUR/t	0	
2309 90 70	----- non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/t	0	
	--- altri			
2309 90 91	----- Polpe di barbabietole melassate	12	0	
	----- altre			
2309 90 95	----- aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico	9,6	0	
2309 90 99	----- altre	9,6	0	
24	CAPITOLO 24 -TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI			
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco			
2401 10	- Tabacchi non scostolati			
	-- Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»			
2401 10 10	--- Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net	5	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2401 10 20	--- Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net	3	
2401 10 30	--- Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net	5	
	--- Tabacchi «fire cured»			
2401 10 41	---- del tipo Kentucky	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net	5	
2401 10 49	---- altri	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net	5	
	-- altri			
2401 10 50	--- Tabacchi «light air cured»	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 10 60	--- Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 10 70	--- Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 10 80	--- Tabacchi «flue cured»	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 10 90	--- altri tabacchi	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 20	- Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati			
	-- Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»			
2401 20 10	--- Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net	5	
2401 20 20	--- Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/669

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2401 20 30	--- Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net	5	
	--- Tabacchi «fire cured»			
2401 20 41	---- del tipo Kentucky	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net	5	
2401 20 49	---- altri	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/100 kg/net	5	
	-- altri			
2401 20 50	--- Tabacchi «light air cured»	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	3	
2401 20 60	--- Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 20 70	--- Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 20 80	--- Tabacchi «flue cured»	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	3	
2401 20 90	--- altri tabacchi	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	3	
2401 30 00	- Cascami di tabacco	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco			
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	26	5	
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco			
2402 20 10	-- contenenti garofano	10	5	
2402 20 90	-- altre	57,6	3	
2402 90 00	- altri	57,6	5	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco			
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione			
2403 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	74,9	5	
2403 10 90	-- altro	74,9	5	
	- altri			
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	16,6	5	
2403 99	-- altri			
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	41,6	5	
2403 99 90	--- altri	16,6	5	
25	CAPITOLO 25 - SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI			
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare			
2501 00 10	- Acqua di mare e acque madri di saline	esenzione	0	
	- Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità;			
2501 00 31	-- destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti	esenzione	0	
	-- altri			
2501 00 51	--- denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	1,7 EUR/1 000 kg/ net	0	
	--- altri			
2501 00 91	---- Sale per l'alimentazione umana	2,6 EUR/1 000 kg/ net	0	
2501 00 99	---- altri	2,6 EUR/1 000 kg/ net	0	
2502 00 00	Piriti di ferro non arrostate	esenzione	0	
2503 00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale			
2503 00 10	- Zolfi greggi e zolfi non raffinati	esenzione	0	
2503 00 90	- altri	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/671

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2504	Grafite naturale			
2504 10 00	– in polvere o in scaglie	esenzione	0	
2504 90 00	– altra	esenzione	0	
2505	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26			
2505 10 00	– Sabbie silicee e sabbie quarzose	esenzione	0	
2505 90 00	– altre sabbie	esenzione	0	
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare			
2506 10 00	– Quarzi	esenzione	0	
2506 20 00	– Quarzite	esenzione	0	
2507 00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati			
2507 00 20	– Caolino	esenzione	0	
2507 00 80	– altre argille caoliniche	esenzione	0	
2508	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas			
2508 10 00	– Bentonite	esenzione	0	
2508 30 00	– Argille refrattarie	esenzione	0	
2508 40 00	– altre argille	esenzione	0	
2508 50 00	– Andalusite, cianite e sillimanite	esenzione	0	
2508 60 00	– Mullite	esenzione	0	
2508 70 00	– Terre di chamotte o di dinas	esenzione	0	
2509 00 00	Creta	esenzione	0	
2510	Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche			
2510 10 00	– non macinati	esenzione	0	
2510 20 00	– macinati	esenzione	0	
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816			
2511 10 00	– Solfato di bario naturale (baritina)	esenzione	0	
2511 20 00	– Carbonato di bario naturale (witherite)	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2512 00 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	esenzione	0	
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente			
2513 10 00	– Pietra pomice	esenzione	0	
2513 20 00	– Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	esenzione	0	
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	0	
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare			
	– Marmi e travertini			
2515 11 00	-- greggi o sgrossati	esenzione	0	
2515 12	-- semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare			
2515 12 20	--- di spessore inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	esenzione	0	
2515 12 50	--- di spessore superiore a ([0-9]+) cm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	esenzione	0	
2515 12 90	--- altri	esenzione	0	
2515 20 00	– Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	esenzione	0	
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare			
	– Granito			
2516 11 00	-- greggio o sgrossato	esenzione	0	
2516 12	-- semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare			
2516 12 10	--- di spessore inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	esenzione	0	
2516 12 90	--- altro	esenzione	0	
2516 20 00	– Arenaria	esenzione	0	
2516 90 00	– altre pietre da taglio o da costruzione	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/673

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente			
2517 10	– Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente;			
2517 10 10	-- Sassi, ghiaia, selci e ciottoli	esenzione	0	
2517 10 20	-- Dolomite e pietre da calce, frantumate	esenzione	0	
2517 10 80	-- altri	esenzione	0	
2517 20 00	– Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10	esenzione	0	
2517 30 00	– Tarmacadam	esenzione	0	
	– Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente			
2517 41 00	-- di marmo	esenzione	0	
2517 49 00	-- altri	esenzione	0	
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite			
2518 10 00	– Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»	esenzione	0	
2518 20 00	– Dolomite calcinata o sinterizzata	esenzione	0	
2518 30 00	– Pigiata di dolomite	esenzione	0	
2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri			
2519 10 00	– Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	esenzione	0	
2519 90	– altri			
2519 90 10	-- Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	1,7	0	
2519 90 30	-- Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	esenzione	0	
2519 90 90	-- altri	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti			
2520 10 00	– Pietra da gesso; anidrite	esenzione	0	
2520 20	– Gessi			
2520 20 10	-- da costruzione	esenzione	0	
2520 20 90	-- altri	esenzione	0	
2521 00 00	Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento	esenzione	0	
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825			
2522 10 00	– Calce viva	1,7	0	
2522 20 00	– Calce spenta	1,7	0	
2522 30 00	– Calce idraulica	1,7	0	
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati			
2523 10 00	– Cementi non polverizzati detti «clinkers»	1,7	0	
	– Cementi Portland			
2523 21 00	-- Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	1,7	0	
2523 29 00	-- altri	1,7	0	
2523 30 00	– Cementi alluminosi	1,7	0	
2523 90	– altri cementi idraulici			
2523 90 10	-- Cementi di altiforni	1,7	0	
2523 90 80	-- altri	1,7	0	
2524	Amianto (asbesto)			
2524 10 00	– Crocidolite	esenzione	0	
2524 90 00	– altri	esenzione	0	
2525	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica			
2525 10 00	– Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	esenzione	0	
2525 20 00	– Mica in polvere	esenzione	0	
2525 30 00	– Cascami di mica	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/675

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco			
2526 10 00	– non frantumati né polverizzati	esenzione	0	
2526 20 00	– frantumati o polverizzati	esenzione	0	
2528	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco			
2528 10 00	– Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)	esenzione	0	
2528 90 00	– altri	esenzione	0	
2529	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore			
2529 10 00	– Feldspato	esenzione	0	
	– Spatofluore			
2529 21 00	-- contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	esenzione	0	
2529 22 00	-- contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	esenzione	0	
2529 30 00	– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	esenzione	0	
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove			
2530 10	– Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi			
2530 10 10	-- Perlite	esenzione	0	
2530 10 90	-- Vermiculite e cloriti	esenzione	0	
2530 20 00	– Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	esenzione	0	
2530 90	– altre			
2530 90 20	-- Sepiolite	esenzione	0	
2530 90 98	-- altre	esenzione	0	
26	CAPITOLO 26 - MINERALI, SCORIE E CENERI			
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti)			
	– Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti)			
2601 11 00	-- non agglomerati	esenzione	0	
2601 12 00	-- agglomerati	esenzione	0	
2601 20 00	– Piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti)	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2602 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	esenzione	0	
2603 00 00	Minerali di rame e loro concentrati	esenzione	0	
2604 00 00	Minerali di nichel e loro concentrati	esenzione	0	
2605 00 00	Minerali di cobalto e loro concentrati	esenzione	0	
2606 00 00	Minerali di alluminio e loro concentrati	esenzione	0	
2607 00 00	Minerali di piombo e loro concentrati	esenzione	0	
2608 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati	esenzione	0	
2609 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati	esenzione	0	
2610 00 00	Minerali di cromo e loro concentrati	esenzione	0	
2611 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	esenzione	0	
2612	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati			
2612 10	– Minerali di uranio e loro concentrati			
2612 10 10	-- Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
2612 10 90	-- altri	esenzione	0	
2612 20	– Minerali di torio e loro concentrati			
2612 20 10	-- Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
2612 20 90	-- altri	esenzione	0	
2613	Minerali di molibdeno e loro concentrati			
2613 10 00	– arrostiti	esenzione	0	
2613 90 00	– altri	esenzione	0	
2614 00	Minerali di titanio e loro concentrati			
2614 00 10	– Ilmenite e suoi concentrati	esenzione	0	
2614 00 90	– altri	esenzione	0	
2615	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati			
2615 10 00	– Minerali di zirconio e loro concentrati	esenzione	0	
2615 90	– altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/677

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2615 90 10	-- Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati	esenzione	0	
2615 90 90	-- Minerali di vanadio e loro concentrati	esenzione	0	
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati			
2616 10 00	- Minerali di argento e loro concentrati	esenzione	0	
2616 90 00	- altri	esenzione	0	
2617	Altri minerali e loro concentrati			
2617 10 00	- Minerali di antimonio e loro concentrati	esenzione	0	
2617 90 00	- altri	esenzione	0	
2618 00 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	esenzione	0	
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio			
2619 00 20	- Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese	esenzione	0	
2619 00 40	- Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio	esenzione	0	
2619 00 80	- altri	esenzione	0	
2620	Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti			
	- contenenti principalmente zinco			
2620 11 00	-- metalline di galvanizzazione	esenzione	0	
2620 19 00	-- altri	esenzione	0	
	- contenenti principalmente piombo			
2620 21 00	-- Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	esenzione	0	
2620 29 00	-- altri	esenzione	0	
2620 30 00	- contenenti principalmente rame	esenzione	0	
2620 40 00	- contenenti principalmente alluminio	esenzione	0	
2620 60 00	- contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	esenzione	0	
	- altri			
2620 91 00	-- contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	esenzione	0	
2620 99	-- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2620 99 10	--- contenenti principalmente nichel	esenzione	0	
2620 99 20	--- contenenti principalmente niobio o tantalio	esenzione	0	
2620 99 40	--- contenenti principalmente stagno	esenzione	0	
2620 99 60	--- contenenti principalmente titanio	esenzione	0	
2620 99 95	--- altri	esenzione	0	
2621	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani			
2621 10 00	- Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	esenzione	0	
2621 90 00	- altri	esenzione	0	
27	CAPITOLO 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI			
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili			
	- Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati			
2701 11	-- Antracite			
2701 11 10	--- con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %	esenzione	0	
2701 11 90	--- altre	esenzione	0	
2701 12	-- Carbon fossile bituminoso			
2701 12 10	--- Carboni da coke	esenzione	0	
2701 12 90	--- altro	esenzione	0	
2701 19 00	-- altri carboni fossili	esenzione	0	
2701 20 00	- Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	esenzione	0	
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo			
2702 10 00	- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	esenzione	0	
2702 20 00	- Ligniti agglomerate	esenzione	0	
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	esenzione	0	
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta			
	- Coke e semi-coke di carboni fossili			
2704 00 11	-- per la fabbricazione di elettrodi	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/679

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2704 00 19	-- altri	esenzione	0	
2704 00 30	- Coke e semi-coke di lignite	esenzione	0	
2704 00 90	- altri	esenzione	0	
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	esenzione	0	
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	esenzione	0	
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici			
2707 10	- Benzolo (benzene)			
2707 10 10	-- destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	0	
2707 10 90	-- destinati ad altri usi	esenzione	0	
2707 20	- Toluolo (toluene)			
2707 20 10	-- destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	0	
2707 20 90	-- destinati ad altri usi	esenzione	0	
2707 30	- Xilolo (xileni)			
2707 30 10	-- destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	0	
2707 30 90	-- destinati ad altri usi	esenzione	0	
2707 40 00	- Naftalene	esenzione	0	
2707 50	- altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86			
2707 50 10	-- destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	0	
2707 50 90	-- destinati ad altri usi	esenzione	0	
	- altri			
2707 91 00	-- Oli di creosoto	1,7	0	
2707 99	-- altri			
	--- Oli greggi			
2707 99 11	---- Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	1,7	0	
2707 99 19	---- altri	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2707 99 30	--- Teste solforate	esenzione	0	
2707 99 50	--- Prodotti basici	1,7	0	
2707 99 70	--- Antracene	esenzione	0	
2707 99 80	--- Fenoli	1,2	0	
	--- altri			
2707 99 91	---- destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803	esenzione	0	
2707 99 99	---- altri	1,7	0	
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali			
2708 10 00	- Pece	esenzione	0	
2708 20 00	- Coke di pece	esenzione	0	
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi			
2709 00 10	- Condensati di gas naturale	esenzione	0	
2709 00 90	- altri	esenzione	0	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli			
	- Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli			
2710 11	-- Oli leggeri e preparazioni			
2710 11 11	--- destinati a subire un trattamento definito	4,7	0	
2710 11 15	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11	4,7	0	
	--- destinati ad altri usi			
	---- Benzine speciali			
2710 11 21	----- Acqua ragia minerale	4,7	0	
2710 11 25	----- altre	4,7	0	
	---- altri			
	----- Benzine per motori			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/681

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2710 11 31	----- Benzine avio	4,7	0	
	----- altre, aventi tenore di piombo			
	----- inferiore o uguale a 0,013 g per 1			
2710 11 41	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95	4,7	0	
2710 11 45	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98	4,7	0	
2710 11 49	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	0	
	----- superiore a 0,013 g per 1			
2710 11 51	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98	4,7	0	
2710 11 59	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	0	
2710 11 70	----- Carboturbi tipo benzina	4,7	0	
2710 11 90	----- altri oli leggeri	4,7	0	
2710 19	-- altre			
	--- Oli medi			
2710 19 11	---- destinati a subire un trattamento definito	4,7	0	
2710 19 15	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11	4,7	0	
	---- destinati ad altri usi			
	----- Petrolio lampante			
2710 19 21	----- Carboturbi	4,7	0	
2710 19 25	----- altro	4,7	0	
2710 19 29	----- altri	4,7	0	
	--- Oli pesanti			
	---- Oli da gas			
2710 19 31	----- destinati a subire un trattamento definito	3,5	0	
2710 19 35	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31	3,5	0	
	----- destinati ad altri usi			
2710 19 41	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %	3,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2710 19 45	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %	3,5	0	
2710 19 49	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %	3,5	0	
	---- Oli combustibili			
2710 19 51	----- destinati a subire un trattamento definito	3,5	0	
2710 19 55	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sotto-voce 2710 19 51	3,5	0	
	----- destinati ad altri usi			
2710 19 61	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %	3,5	0	
2710 19 63	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %	3,5	0	
2710 19 65	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %	3,5	0	
2710 19 69	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %	3,5	0	
	---- Oli lubrificanti ed altri			
2710 19 71	----- destinati a subire un trattamento definito	3,7	0	
2710 19 75	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sotto-voce 2710 19 71	3,7	0	
	----- destinati ad altri usi			
2710 19 81	----- Oli per motore, per compressori o per turbine	3,7	0	
2710 19 83	----- Liquidi per trasmissioni idrauliche	3,7	0	
2710 19 85	----- Oli bianchi, paraffina liquida	3,7	0	
2710 19 87	----- Oli per cambi	3,7	0	
2710 19 91	----- Oli destinati alla lavorazione dei metalli, oli da sfornare, oli destinati alla protezione corrosiva	3,7	0	
2710 19 93	----- Oli per isolamenti elettrici	3,7	0	
2710 19 99	----- altri oli lubrificanti ed altri	3,7	0	
	- Residui di oli			
2710 91 00	-- contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	3,5	0	
2710 99 00	-- altre	3,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/683

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi			
	– liquefatti			
2711 11 00	-- Gas naturale	0,7	0	
2711 12	-- Propano			
	--- Propano di purezza uguale o superiore a 99 %			
2711 12 11	---- destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	8	3	
2711 12 19	---- destinato ad altri usi	esenzione	0	
	--- altro			
2711 12 91	---- destinato a subire un trattamento definito	0,7	0	
2711 12 93	---- destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91	0,7	0	
	---- destinato ad altri usi			
2711 12 94	----- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	0,7	0	
2711 12 97	----- altro	0,7	0	
2711 13	-- Butani			
2711 13 10	--- destinati a subire un trattamento definito	0,7	0	
2711 13 30	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10	0,7	0	
	--- destinati ad altri usi			
2711 13 91	---- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	0,7	0	
2711 13 97	---- altri	0,7	0	
2711 14 00	-- Etilene, propilene, butilene e butadiene	0,7	0	
2711 19 00	-- altri	0,7	0	
	– allo stato gassoso			
2711 21 00	-- Gas naturale	0,7	0	
2711 29 00	-- altri	0,7	0	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati			
2712 10	– Vaselina			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2712 10 10	-- greggia	0,7	0	
2712 10 90	-- altra	2,2	0	
2712 20	- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio			
2712 20 10	-- Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560	esenzione	0	
2712 20 90	-- altra	2,2	0	
2712 90	- altri			
	-- Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)			
2712 90 11	--- greggi	0,7	0	
2712 90 19	--- altri	2,2	0	
	-- altri			
	--- greggi			
2712 90 31	---- destinati a subire un trattamento definito	0,7	0	
2712 90 33	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31	0,7	0	
2712 90 39	---- destinati ad altri usi	0,7	0	
	--- altri			
2712 90 91	---- Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	esenzione	0	
2712 90 99	---- altri	2,2	0	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi			
	- Coke di petrolio			
2713 11 00	-- non calcinato	esenzione	0	
2713 12 00	-- calcinato	esenzione	0	
2713 20 00	- Bitume di petrolio	esenzione	0	
2713 90	- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi			
2713 90 10	-- destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803	esenzione	0	
2713 90 90	-- altri	0,7	0	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/685

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2714 10 00	– Scisti e sabbie bituminosi	esenzione	0	
2714 90 00	– altri	esenzione	0	
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	esenzione	0	
2716 00 00	Energia elettrica	esenzione	0	
28	CAPITOLO 28 - PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI			
	I. ELEMENTI CHIMICI			
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio			
2801 10 00	– Cloro	5,5	0	
2801 20 00	– Iodio	esenzione	0	
2801 30	– Fluoro; bromo			
2801 30 10	-- Fluoro	5	0	
2801 30 90	-- Bromo	5,5	0	
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	4,6	0	
2803 00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)			
2803 00 10	– Nero di gas di petrolio	esenzione	0	
2803 00 80	– altro	esenzione	0	
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici			
2804 10 00	– Idrogeno	3,7	0	
	– Gas rari			
2804 21 00	-- Argo	5	0	
2804 29	-- altri			
2804 29 10	--- Elio	esenzione	0	
2804 29 90	--- altri	5	0	
2804 30 00	– Azoto	5,5	0	
2804 40 00	– Ossigeno	5	0	
2804 50	– Boro; tellurio			
2804 50 10	-- Boro	5,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2804 50 90	-- Tellurio	2,1	0	
	-- Silicio			
2804 61 00	-- contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	esenzione	0	
2804 69 00	-- altro	5,5	0	
2804 70 00	-- Fosforo	5,5	0	
2804 80 00	-- Arsenico	2,1	0	
2804 90 00	-- Selenio	esenzione	0	
2805	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio			
	-- Metalli alcalini o alcalino-terrosi			
2805 11 00	-- Sodio	5	0	
2805 12 00	-- Calcio	5,5	0	
2805 19	-- altri			
2805 19 10	--- Stronzio e bario	5,5	0	
2805 19 90	--- altri	4,1	0	
2805 30	-- Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro			
2805 30 10	-- miscelati o in lega fra loro	5,5	0	
2805 30 90	-- altri	2,7	0	
2805 40	-- Mercurio			
2805 40 10	-- presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 EUR	3	0	
2805 40 90	-- altro	esenzione	0	
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI			
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico			
2806 10 00	-- Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	5,5	0	
2806 20 00	-- Acido clorosolforico	5,5	0	
2807 00	Acido solforico oleum			
2807 00 10	-- Acido solforico	3	0	
2807 00 90	-- Oleum	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/687

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	5,5	0	
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no			
2809 10 00	– Pentaossido di difosforo	5,5	0	
2809 20 00	– Acido fosforico e acidi polifosforici	5,5	0	
2810 00	Ossidi di boro; acidi borici			
2810 00 10	– Triossido di diboro	esenzione	0	
2810 00 90	– altri	3,7	0	
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici			
	– altri acidi inorganici			
2811 11 00	-- Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	5,5	0	
2811 19	-- altri			
2811 19 10	--- Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)	esenzione	0	
2811 19 20	--- Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)	5,3	0	
2811 19 80	--- altri	5,3	0	
	– altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici			
2811 21 00	-- Diossido di carbonio	5,5	0	
2811 22 00	-- Diossido di silicio	4,6	0	
2811 29	-- altri			
2811 29 05	--- Diossido di zolfo	5,5	0	
2811 29 10	--- Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	4,6	0	
2811 29 30	--- Ossidi di azoto	5	0	
2811 29 90	--- altri	5,3	0	
	III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI			
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici			
2812 10	– Cloruri e ossicloruri			
	– di fosforo			
2812 10 11	--- Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)	5,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2812 10 15	--- Tricloruro di fosforo	5,5	0	
2812 10 16	--- Pentacloruro di fosforo	5,5	0	
2812 10 18	--- altri	5,5	0	
	-- altri			
2812 10 91	--- Dicloruro di dizolfo	5,5	0	
2812 10 93	--- Dicloruro di zolfo	5,5	0	
2812 10 94	--- Fosgene (cloruro di carbonile)	5,5	0	
2812 10 95	--- Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)	5,5	0	
2812 10 99	--- altri	5,5	0	
2812 90 00	- altri	5,5	0	
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio			
2813 10 00	- Disolfuro di carbonio	5,5	0	
2813 90	- altri			
2813 90 10	-- Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio	5,3	0	
2813 90 90	-- altri	3,7	0	
	IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI			
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)			
2814 10 00	- Ammoniaca anidra	5,5	0	
2814 20 00	- Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	5,5	0	
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio			
	- Idrossido di sodio (soda caustica)			
2815 11 00	-- solido	5,5	0	
2815 12 00	-- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	5,5	0	
2815 20	- Idrossido di potassio (potassa caustica)			
2815 20 10	-- solido	5,5	0	
2815 20 90	-- in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)	5,5	0	
2815 30 00	- Perossidi di sodio o di potassio	5,5	0	
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/689

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2816 10 00	– Idrossido e perossido di magnesio	4,1	0	
2816 40 00	– Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	5,5	0	
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	5,5	0	
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio			
2818 10	– Corindone artificiale, anche definito chimicamente			
2818 10 10	-- bianco, rosa, rubino, con tenore di ossido di alluminio superiore a 97,5 %, in peso	5,2	0	
2818 10 90	-- altro	5,2	0	
2818 20 00	– Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	4	0	
2818 30 00	– Idrossido di alluminio	5,5	0	
2819	Ossidi e idrossidi di cromo			
2819 10 00	– Triossido di cromo	5,5	0	
2819 90	– altri			
2819 90 10	-- Diossido di cromo	3,7	0	
2819 90 90	-- altri	5,5	0	
2820	Ossidi di manganese			
2820 10 00	– Diossido di manganese	5,3	0	
2820 90	– altri			
2820 90 10	-- Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese	esenzione	0	
2820 90 90	-- altri	5,5	0	
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3			
2821 10 00	– Ossidi e idrossidi di ferro	4,6	0	
2821 20 00	– Terre coloranti	4,6	0	
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	4,6	0	
2823 00 00	Ossidi di titanio	5,5	0	
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione			
2824 10 00	– Monossido di piombo (litargirio, massicot)	5,5	0	
2824 90	– altri			
2824 90 10	-- minio rosso e minio arancione	5,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2824 90 90	-- altri	5,5	0	
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli			
2825 10 00	- Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	5,5	0	
2825 20 00	- Ossido e idrossido di litio	5,3	0	
2825 30 00	- Ossidi e idrossidi di vanadio	5,5	0	
2825 40 00	- Ossidi e idrossidi di nichel	esenzione	0	
2825 50 00	- Ossidi e idrossidi di rame	3,2	0	
2825 60 00	- Ossidi di germanio e diossido di zirconio	5,5	0	
2825 70 00	- Ossidi e idrossidi di molibdeno	5,3	0	
2825 80 00	- Ossidi di antimonio	5,5	0	
2825 90	- altri			
	-- Ossido, idrossido e perossido di calcio			
2825 90 11	--- Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui: — non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a ([0-9]+) micrometri, e — non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,([0-9]+) micrometri	esenzione	0	
2825 90 19	--- altri	4,6	0	
2825 90 20	-- Ossido e idrossido di berillio	5,3	0	
2825 90 30	-- Ossidi di stagno	5,5	0	
2825 90 40	-- Ossidi e idrossidi di tungsteno	4,6	0	
2825 90 60	-- Ossido di cadmio	esenzione	0	
2825 90 80	-- altri	5,5	0	
	V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI			
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro			
	- Fluoruri			
2826 12 00	-- di alluminio	5,3	0	
2826 19	-- altri			
2826 19 10	--- di ammonio o di sodio	5,5	0	
2826 19 90	--- altri	5,3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/691

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2826 30 00	– Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	5,5	0	
2826 90	– altri			
2826 90 10	-- Esafluorozirconato di dipotassio	5	0	
2826 90 80	-- altri	5,5	0	
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri			
2827 10 00	– Cloruro di ammonio	5,5	0	
2827 20 00	– Cloruro di calcio	4,6	0	
	– altri cloruri			
2827 31 00	-- di magnesio	4,6	0	
2827 32 00	-- di alluminio	5,5	0	
2827 35 00	-- di nichel	5,5	0	
2827 39	-- altri			
2827 39 10	--- di stagno	4,1	0	
2827 39 20	--- di ferro	2,1	0	
2827 39 30	--- di cobalto	5,5	0	
2827 39 85	--- altri	5,5	0	
	– Ossicloruri e idrossicloruri			
2827 41 00	-- di rame	3,2	0	
2827 49	-- altri			
2827 49 10	--- di piombo	3,2	0	
2827 49 90	--- altri	5,3	0	
	– Bromuri e ossibromuri			
2827 51 00	-- Bromuri di sodio o di potassio	5,5	0	
2827 59 00	-- altri	5,5	0	
2827 60 00	– Ioduri e ossioduri	5,5	0	
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti			
2828 10 00	– Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	5,5	0	
2828 90 00	– altri	5,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati			
	– Clorati			
2829 11 00	-- di sodio	5,5	0	
2829 19 00	-- altri	5,5	0	
2829 90	– altri			
2829 90 10	-- Perclorati	4,8	0	
2829 90 40	-- Bromato di potassio o di sodio	esenzione	0	
2829 90 80	-- altri	5,5	0	
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no			
2830 10 00	– Solfuri di sodio	5,5	0	
2830 90	– altri			
2830 90 11	-- Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro	4,6	0	
2830 90 85	-- altri	5,5	0	
2831	Ditioniti e solfossilati			
2831 10 00	– di sodio	5,5	0	
2831 90 00	– altri	5,5	0	
2832	Solfiti; tiosolfati			
2832 10 00	– Solfiti di sodio	5,5	0	
2832 20 00	– altri solfiti	5,5	0	
2832 30 00	– Tiosolfati	5,5	0	
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)			
	– Solfati di sodio			
2833 11 00	-- Solfato di disodio	5,5	0	
2833 19 00	-- altri	5,5	0	
	– altri solfati			
2833 21 00	-- di magnesio	5,5	0	
2833 22 00	-- di alluminio	5,5	0	
2833 24 00	-- di nichel	5	0	
2833 25 00	-- di rame	3,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/693

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2833 27 00	-- di bario	5,5	0	
2833 29	-- altri			
2833 29 20	--- di cadmio, di cromo, di zinco	5,5	0	
2833 29 30	--- di cobalto, di titanio	5,3	0	
2833 29 50	--- di ferro	5	0	
2833 29 60	--- di piombo	4,6	0	
2833 29 90	--- altri	5	0	
2833 30 00	- Allumi	5,5	0	
2833 40 00	- Perossolfati (persolfati)	5,5	0	
2834	Nitriti; nitrati			
2834 10 00	- Nitriti	5,5	0	
	- Nitrati			
2834 21 00	-- di potassio	5,5	0	
2834 29	-- altri			
2834 29 20	--- di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo	5,5	0	
2834 29 40	--- di rame	4,6	0	
2834 29 80	--- altri	3	0	
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no			
2835 10 00	- Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	5,5	0	
	- Fosfati			
2835 22 00	-- di mono o di disodio	5,5	0	
2835 24 00	-- di potassio	5,5	0	
2835 25	-- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)			
2835 25 10	--- aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	0	
2835 25 90	--- aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	0	
2835 26	--- altri fosfati di calcio			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2835 26 10	--- aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	0	
2835 26 90	--- aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	0	
2835 29	-- altri			
2835 29 10	--- di triammonio	5,3	0	
2835 29 30	--- di trisodio	5,5	0	
2835 29 90	--- altri	5,5	0	
	- Polifosfati			
2835 31 00	-- Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	5,5	0	
2835 39 00	-- altri	5,5	0	
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio			
2836 20 00	- Carbonato di disodio	5,5	0	
2836 30 00	- Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	5,5	0	
2836 40 00	- Carbonati di potassio	5,5	0	
2836 50 00	- Carbonato di calcio	5	0	
2836 60 00	- Carbonato di bario	5,5	0	
	- altri			
2836 91 00	-- Carbonati di litio	5,5	0	
2836 92 00	-- Carbonato di stronzio	5,5	0	
2836 99	-- altri			
	--- Carbonati			
2836 99 11	---- di magnesio, di rame	3,7	0	
2836 99 17	---- altri	5,5	0	
2836 99 90	--- Perossocarbonati (percarbonati)	5,5	0	
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi			
	- Cianuri e ossicianuri			
2837 11 00	-- di sodio	5,5	0	
2837 19 00	-- altri	5,5	0	
2837 20 00	- Cianuri complessi	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/695

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio			
	– di sodio			
2839 11 00	-- Metasilicati	5	0	
2839 19 00	-- altri	5	0	
2839 90	– altri			
2839 90 10	-- di potassio	5	0	
2839 90 90	-- altri	5	0	
2840	Borati; perossoborati (perborati)			
	– Tetraborato di disodio (borace raffinato)			
2840 11 00	-- anidro	esenzione	0	
2840 19	-- altro			
2840 19 10	--- Tetraborato di disodio pentaidrato	esenzione	0	
2840 19 90	--- altro	5,3	0	
2840 20	– altri borati			
2840 20 10	-- Borati di sodio, anidri	esenzione	0	
2840 20 90	-- altri	5,3	0	
2840 30 00	– Perossoborati (perborati)	5,5	0	
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici			
2841 30 00	– Dicromato di sodio	5,5	0	
2841 50 00	– altri cromati e dicromati; perossocromati	5,5	0	
	– Manganiti, manganati e permanganati			
2841 61 00	-- Permanganato di potassio	5,5	0	
2841 69 00	-- altri	5,5	0	
2841 70 00	– Molibdati	5,5	0	
2841 80 00	– Tungstati (volframati)	5,5	0	
2841 90	– altri			
2841 90 30	-- Zincati, vanadati	4,6	0	
2841 90 85	-- altri	5,5	0	
2842	Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2842 10 00	– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	5,5	0	
2842 90	– altri			
2842 90 10	-- Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	5,3	0	
2842 90 80	-- altri	5,5	0	
	VI. PRODOTTI VARI			
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi			
2843 10	– Metalli preziosi allo stato colloidale			
2843 10 10	-- Argento	5,3	0	
2843 10 90	-- altri	3,7	0	
	– Composti dell'argento			
2843 21 00	-- Nitrato d'argento	5,5	0	
2843 29 00	-- altri	5,5	0	
2843 30 00	– Composti d'oro	3	0	
2843 90	– altri composti; amalgami			
2843 90 10	-- Amalgami	5,3	0	
2843 90 90	-- altri	3	0	
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti			
2844 10	– Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale			
	-- Uranio naturale			
2844 10 10	--- greggio; cascami e avanzati (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
2844 10 30	--- lavorato (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
2844 10 50	-- Ferro-uranio	esenzione	0	
2844 10 90	-- altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/697

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2844 20	- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti			
	-- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti			
2844 20 25	--- Ferro-uranio	esenzione	0	
2844 20 35	--- altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
	-- Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti			
	--- Miscele d'uranio e di plutonio			
2844 20 51	---- Ferro-uranio	esenzione	0	
2844 20 59	---- altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
2844 20 99	--- altri	esenzione	0	
2844 30	- Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti			
	-- Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto			
2844 30 11	--- Cermet	5,5	0	
2844 30 19	--- altri	2,9	0	
	-- Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto			
2844 30 51	--- Cermet	5,5	0	
	--- altri			
2844 30 55	---- greggio; cascami e avanzi (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
	---- lavorato			
2844 30 61	----- Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
2844 30 69	----- altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
	-- Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2844 30 91	--- dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>), con esclusione del sale di torio	esenzione	0	
2844 30 99	--- altri	esenzione	0	
2844 40	- Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi			
2844 40 10	-- Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti	esenzione	0	
	-- altri			
2844 40 20	--- Isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
2844 40 30	--- Composti degli isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
2844 40 80	--- altri	esenzione	0	
2844 50 00	- Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	esenzione	0	
2845	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no			
2845 10 00	- Acqua pesante (ossido di deuterio) (<i>Euratom</i>)	5,5	0	
2845 90	- altri			
2845 90 10	-- Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	5,5	0	
2845 90 90	-- altri	5,5	0	
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli			
2846 10 00	- Composti del cerio	3,2	0	
2846 90 00	- altri	3,2	0	
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	5,5	0	
2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori	5,5	0	
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no			
2849 10 00	- di calcio	5,5	0	
2849 20 00	- di silicio	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/699

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2849 90	– altri			
2849 90 10	-- di boro	4,1	0	
2849 90 30	-- di tungsteno	5,5	0	
2849 90 50	-- di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio	5,5	0	
2849 90 90	-- altri	5,3	0	
2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849			
2850 00 20	– Idruri, nitruri	4,6	0	
2850 00 50	– Azoturi	5,5	0	
2850 00 70	– Siliciuri	5,5	0	
2850 00 90	– Boruri	5,3	0	
2852 00 00	Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami	5,5	0	
2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi			
2853 00 10	– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	2,7	0	
2853 00 30	– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	4,1	0	
2853 00 50	– Cloruro di cianogeno	5,5	0	
2853 00 90	– altri	5,5	0	
29	CAPITOLO 29 - PRODOTTI CHIMICI ORGANICI			
	I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFO-NATI, NITRATI O NITROSI			
2901	Idrocarburi aciclici			
2901 10 00	– saturi	esenzione	0	
	– non saturi			
2901 21 00	-- Etilene	esenzione	0	
2901 22 00	-- Propene (propilene)	esenzione	0	
2901 23	-- Butene (butilene) e suoi isomeri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2901 23 10	--- But-1-ene e but-2-ene	esenzione	0	
2901 23 90	--- altri	esenzione	0	
2901 24	-- Buta-1,3-diene e isoprene			
2901 24 10	--- Buta-1,3-diene	esenzione	0	
2901 24 90	--- Isoprene	esenzione	0	
2901 29 00	-- altri	esenzione	0	
2902	Idrocarburi ciclici			
	- cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici			
2902 11 00	-- Cicloesano	esenzione	0	
2902 19	-- altri			
2902 19 10	--- cicloterpenici	esenzione	0	
2902 19 80	--- altri	esenzione	0	
2902 20 00	- Benzene	esenzione	0	
2902 30 00	- Toluene	esenzione	0	
	- Xileni			
2902 41 00	-- o-Xilene	esenzione	0	
2902 42 00	-- m-Xilene	esenzione	0	
2902 43 00	-- p-Xilene	esenzione	0	
2902 44 00	-- Miscele di isomeri dello xilene	esenzione	0	
2902 50 00	- Stirene	esenzione	0	
2902 60 00	- Etilbenzene	esenzione	0	
2902 70 00	- Cumene	esenzione	0	
2902 90	- altri			
2902 90 10	-- Naftalene, antracene	esenzione	0	
2902 90 30	-- Bifenile, terfenili	esenzione	0	
2902 90 90	-- altri	esenzione	0	
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi			
	- Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici			
2903 11 00	-- Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/701

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2903 12 00	-- Diclorometano (cloruro di metilene)	5,5	0	
2903 13 00	-- Cloroformio (triclorometano)	5,5	0	
2903 14 00	-- Tetracloruro di carbonio	5,5	0	
2903 15 00	-- Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	5,5	0	
2903 19	-- altri			
2903 19 10	--- 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)	5,5	0	
2903 19 80	--- altri	5,5	0	
	- Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici			
2903 21 00	-- Cloruro di vinile (cloroetilene)	5,5	0	
2903 22 00	-- Tricloroetilene	5,5	0	
2903 23 00	-- Tetracloroetilene (percloroetilene)	5,5	0	
2903 29 00	-- altri	5,5	0	
	- Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici			
2903 31 00	-- Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	5,5	0	
2903 39	-- altri			
	--- Bromuri			
2903 39 11	---- Bromometano (bromuro di metile)	5,5	0	
2903 39 15	---- Dibromometano	esenzione	0	
2903 39 19	---- altri	5,5	0	
2903 39 90	--- Fluoruri e ioduri	5,5	0	
	- Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi			
2903 41 00	-- Triclorofluorometano	5,5	0	
2903 42 00	-- Diclorodifluorometano	5,5	0	
2903 43 00	-- Triclorotrifluoroetani	5,5	0	
2903 44	-- Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano			
2903 44 10	--- Diclorotetrafluoroetani	5,5	0	
2903 44 90	--- Cloropentafluoroetano	5,5	0	
2903 45	-- altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2903 45 10	--- Clorotrifluorometano	5,5	0	
2903 45 15	--- Pentaclorofluoroetano	5,5	0	
2903 45 20	--- Tetraclorodifluoroetani	5,5	0	
2903 45 25	--- Eptaclorofluoropropani	5,5	0	
2903 45 30	--- Esaclorodifluoropropani	5,5	0	
2903 45 35	--- Pentaclorotrifluoropropani	5,5	0	
2903 45 40	--- Tetraclorotetrafluoropropani	5,5	0	
2903 45 45	--- Tricloropentafluoropropani	5,5	0	
2903 45 50	--- Dicloroesafluoropropani	5,5	0	
2903 45 55	--- Cloroepptafluoropropani	5,5	0	
2903 45 90	--- altri	5,5	0	
2903 46	-- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani			
2903 46 10	--- Bromoclorodifluorometano	5,5	0	
2903 46 20	--- Bromotrifluorometano	5,5	0	
2903 46 90	--- Dibromotetrafluoroetani	5,5	0	
2903 47 00	-- altri derivati peralogenati	5,5	0	
2903 49	-- altri			
	--- alogenati unicamente con fluoro e cloro			
2903 49 10	---- Del metano, etano o propano	5,5	0	
2903 49 20	---- altri	5,5	0	
	--- alogenati unicamente con fluoro e bromo:			
2903 49 30	---- Del metano, etano o propano	5,5	0	
2903 49 40	---- altri	5,5	0	
2903 49 80	--- altri	5,5	0	
	- Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici			
2903 51 00	-- 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)	5,5	0	
2903 52 00	-- Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)	5,5	0	
2903 59	-- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/703

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2903 59 10	--- 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano	esenzione	0	
2903 59 30	--- Tetrabromocicloottani	esenzione	0	
2903 59 80	--- altri	5,5	0	
	- Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici			
2903 61 00	-- Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	5,5	0	
2903 62 00	-- Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano]	5,5	0	
2903 69	-- altri			
2903 69 10	--- 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene	esenzione	0	
2903 69 90	--- altri	5,5	0	
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati			
2904 10 00	- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	5,5	0	
2904 20 00	- Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	5,5	0	
2904 90	- altri			
2904 90 20	-- Derivati solfoalogenati	5,5	0	
2904 90 40	-- Tricloronitrometano (cloropicrina)	5,5	0	
2904 90 85	-- altri	5,5	0	
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Monoalcoli saturi			
2905 11 00	-- Metanolo (alcole metilico)	5,5	0	
2905 12 00	-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole iso-propilico)	5,5	0	
2905 13 00	-- Butan-1-olo (alcole n-butilico)	5,5	0	
2905 14	-- altri butanoli			
2905 14 10	--- 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	4,6	0	
2905 14 90	--- altri	5,5	0	
2905 16	-- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2905 16 10	--- 2-Etilsan-1-olo	5,5	0	
2905 16 20	--- Ottan-2-olo	esenzione	0	
2905 16 80	--- altri	5,5	0	
2905 17 00	-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	5,5	0	
2905 19 00	-- altri	5,5	0	
	- Monoalcoli non saturi			
2905 22	-- Alcoli terpenici aciclici			
2905 22 10	--- Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo	5,5	0	
2905 22 90	--- altri	5,5	0	
2905 29	-- altri			
2905 29 10	--- Alcole allilico	5,5	0	
2905 29 90	--- altri	5,5	0	
	- Dioli			
2905 31 00	-- Glicole etilenico (etandiolo)	5,5	0	
2905 32 00	-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	5,5	0	
2905 39	-- altri			
2905 39 10	--- 2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole)	5,5	0	
2905 39 20	--- Butan-1,3-diolo	esenzione	0	
2905 39 25	--- Butan-1,4-diolo	5,5	0	
2905 39 30	--- 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	esenzione	0	
2905 39 85	--- altri	5,5	0	
	- altri polialcoli			
2905 41 00	-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	5,5	0	
2905 42 00	-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)	5,5	0	
2905 43 00	-- Mannitolo	9,6 + 125,8 EUR/ 100 kg/net	0	
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)			
	--- in soluzione acquosa			
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/ 100 kg/net	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/705

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2905 44 19	----- altro	9,6 + 37,8 EUR/ 100 kg/net	0	
	--- altro			
2905 44 91	----- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 23 EUR/ 100 kg/net	0	
2905 44 99	----- altro	9,6 + 53,7 EUR/ 100 kg/net	0	
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)	3,8	0	
2905 49	-- altri			
2905 49 10	--- Trioli; tetrol	5,5	0	
2905 49 80	--- altri	5,5	0	
	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici			
2905 51 00	-- Etclorvinolo (DCI)	esenzione	0	
2905 59	-- altri			
2905 59 10	--- di monoalcoli	5,5	0	
	--- di polialcoli			
2905 59 91	----- 2,2-Bis(bromometil)propandiolo	esenzione	0	
2905 59 99	----- altri	5,5	0	
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici			
2906 11 00	-- Mentolo	5,5	0	
2906 12 00	-- Cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani	5,5	0	
2906 13	-- Steroli e inositoli			
2906 13 10	--- Steroli	5,5	0	
2906 13 90	--- Inositoli	esenzione	0	
2906 19 00	-- altri	5,5	0	
	- aromatici			
2906 21 00	-- Alcole benzilico	5,5	0	
2906 29 00	-- altri	5,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
	III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2907	Fenoli; fenoli-alcoli			
	– Monofenoli			
2907 11 00	-- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	3	0	
2907 12 00	-- Cresoli e loro sali	2,1	0	
2907 13 00	-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	5,5	0	
2907 15	-- Naftoli e loro sali			
2907 15 10	--- 1-Naftolo	esenzione	0	
2907 15 90	--- altri	5,5	0	
2907 19	-- altri			
2907 19 10	--- Xilenoli e loro sali	2,1	0	
2907 19 90	--- altri	5,5	0	
	– Polifenoli; fenoli-alcoli			
2907 21 00	-- Resorcinolo e suoi sali	5,5	0	
2907 22 00	-- Idrochinone e suoi sali	5,5	0	
2907 23 00	-- 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali	5,5	0	
2907 29 00	-- altri	5,5	0	
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli			
	– Derivati unicamente alogenati e loro sali			
2908 11 00	-- Pentaclorofenolo (ISO)	5,5	0	
2908 19 00	-- altri	5,5	0	
	– altri			
2908 91 00	-- Dinoseb (ISO) e suoi sali	5,5	0	
2908 99	-- altri			
2908 99 10	--- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri	5,5	0	
2908 99 90	--- altri	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/707

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
	IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	– Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
2909 11 00	-- Etere dietilico (ossido di dietile)	5,5	0	
2909 19 00	-- altri	5,5	0	
2909 20 00	– Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	0	
2909 30	– Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
2909 30 10	-- Eteri difenilici (ossido di difenile)	esenzione	0	
	-- Derivati bromurati			
2909 30 31	--- Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene	esenzione	0	
2909 30 35	--- 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	esenzione	0	
2909 30 38	--- altri	5,5	0	
2909 30 90	-- altri	5,5	0	
	– Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
2909 41 00	-- 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	5,5	0	
2909 43 00	-- Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	0	
2909 44 00	-- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	0	
2909 49	-- altri			
	--- aciclici			
2909 49 11	---- 2-(2-Cloroetossi)etanolo	esenzione	0	
2909 49 18	---- altri	5,5	0	
2909 49 90	--- ciclici	5,5	0	
2909 50	– Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2909 50 10	-- Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio	5,5	0	
2909 50 90	-- altri	5,5	0	
2909 60 00	- Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	0	
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
2910 10 00	- Ossirano (ossido di etilene)	5,5	0	
2910 20 00	- Metilossirano (ossido di propilene)	5,5	0	
2910 30 00	- 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	5,5	0	
2910 40 00	- Dieldrina (ISO, DCI)	5,5	0	
2910 90 00	- altri	5,5	0	
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5	0	
	V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE			
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide			
	- Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate			
2912 11 00	-- Metanale (formaldeide)	5,5	0	
2912 12 00	-- Etanale (acetaldeide)	5,5	0	
2912 19	-- altre			
2912 19 10	--- Butanale (butirraldeide, isomero normale)	5,5	0	
2912 19 90	--- altri	5,5	0	
	- Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate			
2912 21 00	-- Benzaldeide (aldeide benzoica)	5,5	0	
2912 29 00	-- altre	5,5	0	
2912 30 00	- Aldeidi-alcoli	5,5	0	
	- Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate			
2912 41 00	-- Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	5,5	0	
2912 42 00	-- Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	5,5	0	
2912 49 00	-- altre	5,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/709

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2912 50 00	– Polimeri ciclici delle aldeidi	5,5	0	
2912 60 00	– Paraformaldeide	5,5	0	
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	5,5	0	
	VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE			
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	– Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate			
2914 11 00	-- Acetone	5,5	0	
2914 12 00	-- Butanone (metiletilchetone)	5,5	0	
2914 13 00	-- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	5,5	0	
2914 19	-- altri			
2914 19 10	--- 5-Metilesan-2-one	esenzione	0	
2914 19 90	--- altri	5,5	0	
	– Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate			
2914 21 00	-- Canfora	5,5	0	
2914 22 00	-- Cicloesanone e metilcicloesanoni	5,5	0	
2914 23 00	-- Iononi e metiliononi	5,5	0	
2914 29 00	-- altri	5,5	0	
	– Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate			
2914 31 00	-- Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	5,5	0	
2914 39 00	-- altri	5,5	0	
2914 40	– Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi			
2914 40 10	-- 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)	5,5	0	
2914 40 90	-- altri	3	0	
2914 50 00	– Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	5,5	0	
	– Chinoni			
2914 61 00	-- Antrachinone	5,5	0	
2914 69	-- altri			
2914 69 10	--- 1,4-Naftochinone	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2914 69 90	--- altri	5,5	0	
2914 70 00	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	0	
	VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Acido formico, suoi sali e suoi esteri			
2915 11 00	-- Acido formico	5,5	0	
2915 12 00	-- Sali dell'acido formico	5,5	0	
2915 13 00	-- Esteri dell'acido formico	5,5	0	
	- Acido acetico e suoi sali; anidride acetica			
2915 21 00	-- Acido acetico	5,5	0	
2915 24 00	-- Anidride acetica	5,5	0	
2915 29 00	-- altri	5,5	0	
	- Esteri dell'acido acetico			
2915 31 00	-- Acetato di etile.	5,5	0	
2915 32 00	-- Acetato di vinile	5,5	0	
2915 33 00	-- Acetato di n-butile.	5,5	0	
2915 36 00	-- Acetato di dinoseb (ISO)	5,5	0	
2915 39	-- altri			
2915 39 10	--- Acetato di propile, acetato di isopropile	5,5	0	
2915 39 30	--- Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo	5,5	0	
2915 39 50	--- Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo	5,5	0	
2915 39 80	--- altri	5,5	0	
2915 40 00	- Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	5,5	0	
2915 50 00	- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	4,2	0	
2915 60	- Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri			
	-- Acidi butanoici, loro sali e loro esteri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/711

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2915 60 11	--- Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	esenzione	0	
2915 60 19	--- altri	5,5	0	
2915 60 90	-- Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	5,5	0	
2915 70	- Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri			
2915 70 15	-- Acido palmitico	5,5	0	
2915 70 20	-- Sali e esteri dell'acido palmitico	5,5	0	
2915 70 25	-- Acido stearico	5,5	0	
2915 70 30	-- Sali dell'acido stearico	5,5	0	
2915 70 80	-- Esteri dell'acido stearico	5,5	0	
2915 90	- altri			
2915 90 10	-- Acido laurico	5,5	0	
2915 90 20	-- Cloroformiati	5,5	0	
2915 90 80	-- altri	5,5	0	
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:			
2916 11 00	-- Acido acrilico e suoi sali	6,5	0	
2916 12	-- Esteri dell'acido acrilico			
2916 12 10	--- Acrilato di metile	6,5	0	
2916 12 20	--- Acrilato di etile	6,5	0	
2916 12 90	--- altri	6,5	0	
2916 13 00	-- Acido metacrilico e suoi sali	6,5	0	
2916 14	-- Esteri dell'acido metacrilico			
2916 14 10	--- Metacrilato di metile	6,5	0	
2916 14 90	--- altri	6,5	0	
2916 15 00	-- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	6,5	0	
2916 19	-- altri			
2916 19 10	--- Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	5,9	0	
2916 19 30	--- Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico)	6,5	0	
2916 19 40	--- Acido crotonico	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2916 19 70	--- altri	6,5	0	
2916 20 00	- Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o ciclo- terpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	0	
	- Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati			
2916 31 00	-- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2916 32	-- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile			
2916 32 10	--- Benzoyl peroxide	6,5	0	
2916 32 90	--- Cloruro di benzoile	6,5	0	
2916 34 00	-- Acido fenilacetico e suoi sali	esenzione	0	
2916 35 00	-- Esteri dell'acido fenilacetico	esenzione	0	
2916 36 00	-- Binapacril (ISO)	6,5	0	
2916 39 00	-- altri	6,5	0	
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e pe- rossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, peros- sidi e perossiacidi e loro derivati			
2917 11 00	-- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2917 12	-- Acido adipico, suoi sali e suoi esteri			
2917 12 10	--- Acido adipico e suoi sali	6,5	0	
2917 12 90	--- Esteri dell'acido adipico	6,5	0	
2917 13	-- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri			
2917 13 10	--- Acido sebacico	esenzione	0	
2917 13 90	--- altri	6	0	
2917 14 00	-- Anidride maleica	6,5	0	
2917 19	-- altri			
2917 19 10	--- Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2917 19 90	--- altri	6,3	0	
2917 20 00	- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloter- penici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6	0	
	- Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, pe- rossidi, perossiacidi e loro derivati			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/713

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2917 32 00	-- Ortoftalati di diottile	6,5	0	
2917 33 00	-- Ortoftalati di dinonile o di didecile	6,5	0	
2917 34	-- altri esteri dell'acido ortoftalico			
2917 34 10	--- Ortoftalati di dibutile	6,5	0	
2917 34 90	--- altri	6,5	0	
2917 35 00	-- Anidride ftalica	6,5	0	
2917 36 00	-- Acido tereftalico e suoi sali	6,5	3	
2917 37 00	-- Tereftalato di dimetile	6,5	0	
2917 39	-- altri			
	--- Derivati bromurati			
2917 39 11	---- Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico	esenzione	0	
2917 39 19	---- altri	6,5	0	
	--- altri			
2917 39 30	---- Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	esenzione	0	
2917 39 40	---- Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso, 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile	esenzione	0	
2917 39 50	---- Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico	esenzione	0	
2917 39 60	---- Anidride tetracloroftalica	esenzione	0	
2917 39 70	---- 3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio	esenzione	0	
2917 39 80	---- altri	6,5	0	
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati			
2918 11 00	-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2918 12 00	-- Acido tartarico	6,5	0	
2918 13 00	-- Sali ed esteri dell'acido tartarico	6,5	0	
2918 14 00	-- Acido citrico	6,5	0	
2918 15 00	-- Sali ed esteri dell'acido citrico	6,5	0	
2918 16 00	-- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2918 18 00	-- Clorobenzilato (ISO)	6,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2918 19	-- altri			
2918 19 30	--- Acido colico, acido 3- α , 12- α -diidrossi-5- β -colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	6,3	0	
2918 19 40	--- Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	esenzione	0	
2918 19 85	--- altri	6,5	0	
	- Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati			
2918 21 00	-- Acido salicilico e suoi sali	6,5	0	
2918 22 00	-- Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2918 23	-- Altri esteri dell'acido salicilico e loro sali			
2918 23 10	--- Salicilati di metile, di fenile (salolo)	6,5	0	
2918 23 90	--- altri	6,5	0	
2918 29	-- altri			
2918 29 10	--- Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri	6,5	0	
2918 29 30	--- Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2918 29 80	--- altri	6,5	0	
2918 30 00	- Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	0	
	- altri			
2918 91 00	-- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	6,5	0	
2918 99	-- altri			
2918 99 10	--- Acido 2,6-dimetossibenzoico	esenzione	0	
2918 99 20	--- Dicamba (ISO)	esenzione	0	
2918 99 30	--- Fenossiacetato di sodio	esenzione	0	
2918 99 90	--- altri	6,5	0	
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/715

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2919 10 00	– fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	6,5	0	
2919 90	– altri			
2919 90 10	-- Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixile, fosfato di tris (2-cloroetile)	6,5	0	
2919 90 90	-- altri	6,5	0	
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	– Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
2920 11 00	-- Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)	6,5	0	
2920 19 00	-- altri	6,5	0	
2920 90	– altri			
2920 90 10	-- Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	0	
2920 90 20	-- Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)	6,5	0	
2920 90 30	-- Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)	6,5	0	
2920 90 40	-- Fosfito di trietile	6,5	0	
2920 90 50	-- Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)	6,5	0	
2920 90 85	-- Altri prodotti	6,5	0	
	IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE			
2921	Composti a funzione ammina			
	– Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2921 11	-- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali			
2921 11 10	--- Mono-, di- o trimetilammina	6,5	0	
2921 11 90	--- Sali	6,5	0	
2921 19	-- altri			
2921 19 10	--- Trietilammina e suoi sali	6,5	0	
2921 19 30	--- Isopropilammina e suoi sali	6,5	0	
2921 19 40	--- 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2921 19 50	--- Dietilammina e suoi sali	5,7	0	
2921 19 80	--- altri	6,5	0	
	- Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2921 21 00	-- Etilendiammina e suoi sali	6	0	
2921 22 00	-- Esametildiammina e suoi sali	6,5	0	
2921 29 00	-- altri	6	0	
2921 30	- Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti			
2921 30 10	-- Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	6,3	0	
2921 30 91	-- Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	esenzione	0	
2921 30 99	-- altri	6,5	0	
	- Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2921 41 00	-- Anilina e suoi sali	6,5	0	
2921 42	-- Derivati dell'anilina e loro sali			
2921 42 10	--- Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali	6,5	0	
2921 42 90	--- altri	6,5	0	
2921 43 00	-- Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	0	
2921 44 00	-- Difetilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	6,5	0	
2921 45 00	-- 1-Naftilammina (α -naftilammina), 2-naftilammina (β -naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	0	
2921 46 00	-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0	
2921 49	-- altri			
2921 49 10	--- Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	0	
2921 49 80	--- altri	6,5	0	
	- Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2921 51	-- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti			
	--- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/717

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2921 51 11	---- m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: - 1 % o meno, in peso, di acqua, - ([0-9]+) mg/kg o meno di o-fenilendiammina e - ([0-9]+) mg/kg o meno di p-fenilendiammina	esenzione	0	
2921 51 19	---- altri	6,5	0	
2921 51 90	--- altri	6,5	0	
2921 59	-- altri			
2921 59 10	--- m-Fenilbis(metilammina)	esenzione	0	
2921 59 20	--- 2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina	esenzione	0	
2921 59 30	--- 4,4'-Bi-o-toluidina	esenzione	0	
2921 59 40	--- 1,8-Naftilendiammina	esenzione	0	
2921 59 90	--- altri	6,5	0	
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate			
	- Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti			
2922 11 00	-- Monoetanolammina e suoi sali	6,5	0	
2922 12 00	-- Dietanolammina e suoi sali	6,5	0	
2922 13	-- Trietanolammina e suoi sali			
2922 13 10	--- Trietanolammina	6,5	0	
2922 13 90	--- Sali di trietanolammina	6,5	0	
2922 14 00	-- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2922 19	-- altri			
2922 19 10	--- N-Etildietanolammina	6,5	0	
2922 19 20	--- 2,2'-Metiliminodietanolo (N-metildietanolammina)	6,5	0	
2922 19 80	--- altri	6,5	0	
	- Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti			
2922 21 00	-- Acidi aminonaftolsolfonici e loro sali	6,5	0	
2922 29 00	-- altri	6,5	0	
	- Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2922 31 00	-- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0	
2922 39 00	-- altri	6,5	0	
	- Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti			
2922 41 00	-- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	6,3	0	
2922 42 00	-- Acido glutammico e suoi sali	6,5	0	
2922 43 00	-- Acido antranilico e suoi sali	6,5	0	
2922 44 00	-- Tilidina (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2922 49	-- altri			
2922 49 10	--- Glicina	6,5	0	
2922 49 20	--- beta-Alanina	esenzione	0	
2922 49 95	--- altri	6,5	0	
2922 50 00	- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	6,5	0	
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no			
2923 10 00	- Colina e suoi sali	6,5	0	
2923 20 00	- Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	5,7	0	
2923 90 00	- altri	6,5	0	
2924	Composti a funzione carbossiamide; composti a funzione ammidi dell'acido carbonico			
	- Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2924 11 00	-- Meprobamato (DCI)	esenzione	0	
2924 12 00	-- Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)	6,5	0	
2924 19 00	-- altri	6,5	0	
	- Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2924 21	-- Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti			
2924 21 10	--- Isoproturon (ISO)	6,5	0	
2924 21 90	--- altri	6,5	0	
2924 23 00	-- Acido 2-acetamidobenzoico (acido N-acetil-antranilico) e suoi sali	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/719

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2924 24 00	-- Etinamato (DCI)	esenzione	0	
2924 29	-- altri			
2924 29 10	--- Lidocaina (DCI)	esenzione	0	
2924 29 30	--- Paracetamolo (DCI)	6,5	0	
2924 29 95	--- altri	6,5	0	
2925	Composti a funzione carbossimide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina			
	- Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti			
2925 11 00	-- Saccarina e suoi sali	6,5	0	
2925 12 00	-- Glutetimide (DCI)	esenzione	0	
2925 19	-- altri			
2925 19 10	--- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilenditalimide	esenzione	0	
2925 19 30	--- N,N'-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimide)	esenzione	0	
2925 19 95	--- altri	6,5	0	
	- Immine e loro derivati; sali di tali prodotti			
2925 21 00	-- Clordimeforme (ISO)	6,5	0	
2925 29 00	-- altri	6,5	0	
2926	Composti a funzione nitrile			
2926 10 00	- Acrilonitrile	6,5	0	
2926 20 00	- 1-Cianoguanidina (diciandiamide)	6,5	0	
2926 30 00	- Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	6,5	0	
2926 90	- altri			
2926 90 20	-- Isoftalonitrile	6	0	
2926 90 95	-- altri	6,5	0	
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	6,5	0	
2928 00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina			
2928 00 10	- N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	esenzione	0	
2928 00 90	- altri	6,5	0	
2929	Composti ad altre funzioni azotate			
2929 10	- Isocianati			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2929 10 10	-- Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene)	6,5	0	
2929 10 90	-- altri	6,5	0	
2929 90 00	- altri	6,5	0	
	X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMIDI			
2930	Tiocomposti organici			
2930 20 00	- Tiocarbammati e ditiocarbammati	6,5	0	
2930 30 00	- Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	6,5	0	
2930 40	- Metionina			
2930 40 10	-- Metionina (DCI)	esenzione	0	
2930 40 90	-- altri	6,5	0	
2930 50 00	- Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	6,5	0	
2930 90	- altri			
2930 90 13	-- Cisteina e cistina	6,5	0	
2930 90 16	-- Derivati di cisteina o cistina	6,5	0	
2930 90 20	-- Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)	6,5	0	
2930 90 30	-- Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico	esenzione	0	
2930 90 40	-- Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile	esenzione	0	
2930 90 50	-- Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6, -bis(metiltio)-m-fenilendiammina	esenzione	0	
2930 90 85	-- altri	6,5	0	
2931 00	Altri composti organo-inorganici			
2931 00 10	- Metilfosfonato di dimetile	6,5	0	
2931 00 20	- Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	6,5	0	
2931 00 30	- Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)	6,5	0	
2931 00 95	- altri	6,5	0	
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno			
	- Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/721

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2932 11 00	-- Tetraidrofurano	6,5	0	
2932 12 00	-- 2-Furaldeide (furfurale)	6,5	0	
2932 13 00	-- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	6,5	0	
2932 19 00	-- altri	6,5	0	
	- Lattoni			
2932 21 00	-- Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine	6,5	0	
2932 29	-- altri lattoni			
2932 29 10	--- Fenolfaleina	esenzione	0	
2932 29 20	--- Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico	esenzione	0	
2932 29 30	--- 3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one	esenzione	0	
2932 29 40	--- 6'-(N-Etil -p-toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H), 9'-xanten]-3-one	esenzione	0	
2932 29 50	--- 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile	esenzione	0	
2932 29 60	--- gamma-Butirrolactone	6,5	0	
2932 29 85	--- altri	6,5	0	
	- altri			
2932 91 00	-- Isosafrolo	6,5	0	
2932 92 00	-- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	6,5	0	
2932 93 00	-- Piperonale	6,5	0	
2932 94 00	-- Safrolo	6,5	0	
2932 95 00	-- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	6,5	0	
2932 99	-- altri			
2932 99 50	--- Epossidi con anello tetraatomico	6,5	0	
2932 99 70	--- altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	0	
2932 99 85	--- altri	6,5	0	
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto			
	- Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2933 11	-- Fenazone (antipirina) e suoi derivati			
2933 11 10	--- Propifenazone (DCI)	esenzione	0	
2933 11 90	--- altri	6,5	0	
2933 19	-- altri			
2933 19 10	--- Fenilbutazone (DCI)	esenzione	0	
2933 19 90	--- altri	6,5	0	
	- Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato			
2933 21 00	-- Idantoina e suoi derivati	6,5	0	
2933 29	-- altri			
2933 29 10	--- Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	esenzione	0	
2933 29 90	--- altri	6,5	0	
	- Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato			
2933 31 00	-- Piridina e suoi sali	5,3	0	
2933 32 00	-- Piperidina e suoi sali	6,5	0	
2933 33 00	-- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	6,5	0	
2933 39	-- altri			
2933 39 10	--- Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	esenzione	0	
2933 39 20	--- 2,3,5,6-Tetracloropiridina	esenzione	0	
2933 39 25	--- Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	esenzione	0	
2933 39 35	--- 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	esenzione	0	
2933 39 40	--- 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile	esenzione	0	
2933 39 45	--- 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	esenzione	0	
2933 39 50	--- Estere metilico di flurossipir (ISO)	4	0	
2933 39 55	--- 4-Metilpiridina	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/723

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2933 39 99	--- altri	6,5	0	
	- Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni			
2933 41 00	-- Levorfanolo (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2933 49	--- altri			
2933 49 10	--- Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici	5,5	0	
2933 49 30	--- Dextrometorfano (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2933 49 90	--- altri	6,5	0	
	- Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico			
2933 52 00	-- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	6,5	0	
2933 53	-- Allobarbitale (DCI), amobarbitale (DCI), barbitale (DCI), butalbital (DCI), butobarbitale, ciclobarbitale (DCI), metilfenobarbitale (DCI), pentobarbitale (DCI), fenobarbitale (DCI), secbutobarbitale (DCI), secobarbitale (DCI) e vinilbarbitale (DCI); sali di tali prodotti			
2933 53 10	--- Fenobarbitale (DCI), barbitale (DCI), e loro sali	esenzione	0	
2933 53 90	--- altri	6,5	0	
2933 54 00	-- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	6,5	0	
2933 55 00	-- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0	
2933 59	--- altri			
2933 59 10	--- Diazinon (ISO)	esenzione	0	
2933 59 20	--- 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	esenzione	0	
2933 59 95	--- altri	6,5	0	
	- Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati			
2933 61 00	-- Melamina	6,5	0	
2933 69	--- altri			
2933 69 10	--- Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)	5,5	0	
2933 69 20	--- Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2933 69 30	--- 2,6-Di-terz-butyl-4-[4,6-bis(ottitio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo	esenzione	0	
2933 69 80	--- altri	6,5	0	
	- Lattami			
2933 71 00	-- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	6,5	0	
2933 72 00	-- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	esenzione	0	
2933 79 00	-- altri lattami	6,5	0	
	- altri			
2933 91	-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti			
2933 91 10	--- Clordiazepossido (DCI)	esenzione	0	
2933 91 90	--- altri	6,5	0	
2933 99	-- altri			
2933 99 10	--- Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)	6,5	0	
2933 99 20	--- Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c, e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	5,5	0	
2933 99 30	--- Monoazepine	6,5	0	
2933 99 40	--- Diazepine	6,5	0	
2933 99 50	--- 2,4-Di-terz-butyl-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	esenzione	0	
2933 99 90	--- altri	6,5	0	
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici			
2934 10 00	- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non), non condensato	6,5	0	
2934 20	- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni			
2934 20 20	-- Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	6,5	0	
2934 20 80	-- altri	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/725

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2934 30	- Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni			
2934 30 10	-- Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2934 30 90	-- altri	6,5	0	
	- altri			
2934 91 00	-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemoлина (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0	
2934 99	-- altri			
2934 99 10	--- Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati	esenzione	0	
2934 99 20	--- Furazolidone (DCI)	esenzione	0	
2934 99 30	--- Acido 7-amminocefalosporanico	esenzione	0	
2934 99 40	--- Sali ed esteri dell'acido (6R, 7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico	esenzione	0	
2934 99 50	--- Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio	esenzione	0	
2934 99 90	--- altri	6,5	0	
2935 00	Solfonammidi			
2935 00 10	- 3-{[1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide	esenzione	0	
2935 00 20	- Metosulam (ISO)	esenzione	0	
2935 00 90	- altri	6,5	0	
	XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI			
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione			
	- Vitamine e loro derivati, non miscelati			
2936 21 00	-- Vitamine A e loro derivati	esenzione	0	
2936 22 00	-- Vitamina B1 e suoi derivati	esenzione	0	
2936 23 00	-- Vitamina B2 e suoi derivati	esenzione	0	
2936 24 00	-- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B ₃ o vitamina B ₅) e suoi derivati	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2936 25 00	-- Vitamina B6 e suoi derivati	esenzione	0	
2936 26 00	-- Vitamina B ₁₂ e suoi derivati	esenzione	0	
2936 27 00	-- Vitamina C e suoi derivati	esenzione	0	
2936 28 00	-- Vitamina E e suoi derivati	esenzione	0	
2936 29	-- altre vitamine e loro derivati			
2936 29 10	--- Vitamina B ₉ e suoi derivati	esenzione	0	
2936 29 30	--- Vitamina H e suoi derivati	esenzione	0	
2936 29 90	--- altre	esenzione	0	
2936 90	- altre, compresi i concentrati naturali			
	-- Concentrati naturali di vitamine			
2936 90 11	--- Concentrati naturali di vitamine A+D	esenzione	0	
2936 90 19	--- altri	esenzione	0	
2936 90 80	-- altre	esenzione	0	
2937	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni			
	- Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali			
2937 11 00	-- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	esenzione	0	
2937 12 00	-- Insulina e suoi sali	esenzione	0	
2937 19 00	-- altri	esenzione	0	
	- Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali			
2937 21 00	-- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	esenzione	0	
2937 22 00	-- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidi	esenzione	0	
2937 23 00	-- Estrogeni e progestogeni	esenzione	0	
2937 29 00	-- altri	esenzione	0	
	- Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali			
2937 31 00	-- Epinefrina	esenzione	0	
2937 39 00	-- altri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/727

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2937 40 00	– Derivati degli ammino-acidi	esenzione	0	
2937 50 00	– Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	esenzione	0	
2937 90 00	– altri	esenzione	0	
	XII. ETROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RI- PRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI			
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati			
2938 10 00	– Rutoside (rutina) e suoi derivati	6,5	0	
2938 90	– altri			
2938 90 10	-- Eterosidi delle digitali	6	0	
2938 90 30	-- Glicirrizina e glicirrizati	5,7	0	
2938 90 90	-- altri	6,5	0	
2939	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati			
	– Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti			
2939 11 00	-- Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), co- deina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, ni- comorfina (DCI), oxycodone (DCI), oximorfone (DCI), fol- codina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti	esenzione	0	
2939 19 00	-- altri	esenzione	0	
2939 20 00	– Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	esenzione	0	
2939 30 00	– Caffaina e suoi sali	esenzione	0	
	– Efedrine e loro sali			
2939 41 00	-- Efedrina e suoi sali	esenzione	0	
2939 42 00	-- Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2939 43 00	-- Catina (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2939 49 00	-- altri	esenzione	0	
	– Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti			
2939 51 00	-- Fenetillina (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2939 59 00	-- altri	esenzione	0	
	– Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2939 61 00	-- Ergometrina (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2939 62 00	-- Ergotamina (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2939 63 00	-- Acido lisergico e suoi sali	esenzione	0	
2939 69 00	-- altri	esenzione	0	
	- altri			
2939 91	-- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti			
	--- Cocaina e suoi sali			
2939 91 11	---- Cocaina greggia	esenzione	0	
2939 91 19	---- altre	esenzione	0	
2939 91 90	--- altre	esenzione	0	
2939 99 00	-- altri	esenzione	0	
	XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI			
2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	6,5	0	
2941	Antibiotici			
2941 10	- Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti			
2941 10 10	-- Amoxicillina (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
2941 10 20	-- Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali	esenzione	0	
2941 10 90	-- altri	esenzione	0	
2941 20	- Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti			
2941 20 30	-- Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	5,3	0	
2941 20 80	-- altre	esenzione	0	
2941 30 00	- Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	esenzione	0	
2941 40 00	- Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	esenzione	0	
2941 50 00	- Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	esenzione	0	
2941 90 00	- altri	esenzione	0	
2942 00 00	Altri composti organici	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/729

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
30	CAPITOLO 30 - PRODOTTI FARMACEUTICI			
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove			
3001 20	– Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni			
3001 20 10	-- di origine umana	esenzione	0	
3001 20 90	-- altri	esenzione	0	
3001 90	– altri			
3001 90 20	-- di origine umana	esenzione	0	
	-- altri			
3001 90 91	--- Eparina e suoi sali	esenzione	0	
3001 90 98	--- altri	esenzione	0	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili			
3002 10	– Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici			
3002 10 10	-- Sieri specifici	esenzione	0	
	-- altri			
3002 10 91	--- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	esenzione	0	
	--- altri			
3002 10 95	---- di origine umana	esenzione	0	
3002 10 99	---- altri	esenzione	0	
3002 20 00	– Vaccini per la medicina umana	esenzione	0	
3002 30 00	– Vaccini per la medicina veterinaria	esenzione	0	
3002 90	– altri			
3002 90 10	-- Sangue umano	esenzione	0	
3002 90 30	-- Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3002 90 50	-- Colture di microrganismi	esenzione	0	
3002 90 90	-- altri	esenzione	0	
3003	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto			
3003 10 00	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati	esenzione	0	
3003 20 00	- contenenti altri antibiotici	esenzione	0	
	- contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici			
3003 31 00	-- contenenti insulina	esenzione	0	
3003 39 00	-- altri	esenzione	0	
3003 40 00	- contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici	esenzione	0	
3003 90	- altri			
3003 90 10	-- contenenti iodio o suoi composti	esenzione	0	
3003 90 90	-- altri	esenzione	0	
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto			
3004 10	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati			
3004 10 10	-- contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico	esenzione	0	
3004 10 90	-- altri	esenzione	0	
3004 20	- contenenti altri antibiotici			
3004 20 10	-- condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
3004 20 90	-- altri	esenzione	0	
	- contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici			
3004 31	-- contenenti insulina			
3004 31 10	--- condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
3004 31 90	--- altri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/731

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3004 32	-- contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati o analoghi strutturali			
3004 32 10	--- condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
3004 32 90	--- altri	esenzione	0	
3004 39	-- altri			
3004 39 10	--- condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
3004 39 90	--- altri	esenzione	0	
3004 40	- contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici			
3004 40 10	-- condizionate per la vendita al minuto	esenzione	0	
3004 40 90	-- altri	esenzione	0	
3004 50	- altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936			
3004 50 10	-- condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
3004 50 90	-- altri	esenzione	0	
3004 90	- altri			
	-- condizionati per la vendita al minuto			
3004 90 11	--- contenenti iodio o suoi composti	esenzione	0	
3004 90 19	--- altri	esenzione	0	
	-- altri			
3004 90 91	--- contenenti iodio o suoi composti	esenzione	0	
3004 90 99	--- altri	esenzione	0	
3005	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari			
3005 10 00	- Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	esenzione	0	
3005 90	- altri			
3005 90 10	-- Ovate e prodotti di ovatta	esenzione	0	
	-- altri			
	--- di materie tessili			
3005 90 31	---- Garze e prodotti di garza	esenzione	0	
	---- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3005 90 51	----- di «stoffe non tessute»	esenzione	0	
3005 90 55	----- altri	esenzione	0	
3005 90 99	--- altri	esenzione	0	
3006	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo			
3006 10	- Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili			
3006 10 10	-- Catgut sterili	esenzione	0	
3006 10 30	-- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	6,5	0	
3006 10 90	-- altri	esenzione	0	
3006 20 00	- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	esenzione	0	
3006 30 00	- Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	esenzione	0	
3006 40 00	- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	esenzione	0	
3006 50 00	- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	esenzione	0	
3006 60	- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi			
	-- a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937			
3006 60 11	--- condizionate per la vendita al minuto	esenzione	0	
3006 60 19	--- altre	esenzione	0	
3006 60 90	-- a base di spermicidi	esenzione	0	
3006 70 00	- Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	6,5	0	
	- altri			
3006 91 00	-- dispositivi per stomia	6,5	0	
3006 92 00	-- Rifiuti farmaceutici	esenzione	0	
31	CAPITOLO 31 - CONCIMI			
3101 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/733

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3102	Concimi minerali o chimici azotati			
3102 10	– Urea, anche in soluzione acquosa			
3102 10 10	-- Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	0	
3102 10 90	-- altra	6,5	0	
	– Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio			
3102 21 00	-- Solfato di ammonio	6,5	0	
3102 29 00	-- altri	6,5	0	
3102 30	– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa			
3102 30 10	-- in soluzione acquosa	6,5	0	
3102 30 90	-- altro	6,5	0	
3102 40	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante			
3102 40 10	-- con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso	6,5	0	
3102 40 90	-- con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso	6,5	0	
3102 50	– Nitrato di sodio			
3102 50 10	-- Nitrato di sodio naturale	esenzione	0	
3102 50 90	-- altro	6,5	0	
3102 60 00	– Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	6,5	0	
3102 80 00	– Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	6,5	0	
3102 90 00	– altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	6,5	0	
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici			
3103 10	– Perfosfati			
3103 10 10	-- con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso	4,8	0	
3103 10 90	-- altri	4,8	0	
3103 90 00	– altri	esenzione	0	
3104	Concimi minerali o chimici potassici			
3104 20	– Cloruro di potassio			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3104 20 10	-- con un tenore di potassio calcolato come K ₂ O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	0	
3104 20 50	-- con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	0	
3104 20 90	-- con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	0	
3104 30 00	– Solfato di potassio	esenzione	0	
3104 90 00	– altri	esenzione	0	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg			
3105 10 00	– Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	6,5	0	
3105 20	– Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio			
3105 20 10	-- con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	0	
3105 20 90	-- altri	6,5	0	
3105 30 00	– Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	6,5	0	
3105 40 00	– Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammónico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)	6,5	0	
	– altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo			
3105 51 00	-- contenenti nitrati e fosfati	6,5	0	
3105 59 00	-- altri	6,5	0	
3105 60	– Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio			
3105 60 10	-- Perfosfati potassici	3,2	0	
3105 60 90	-- altri	3,2	0	
3105 90	– altri			
3105 90 10	-- Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	0	
	-- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/735

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3105 90 91	--- con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	0	
3105 90 99	--- altri	3,2	0	
32	CAPITOLO 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI			
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati			
3201 10 00	– Estratto di quebracho	esenzione	0	
3201 20 00	– Estratto di mimosa	6,5	0	
3201 90	– altri			
3201 90 20	-- Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno	5,8	0	
3201 90 90	-- altri	5,3	0	
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia			
3202 10 00	– Prodotti per concia organici sintetici	5,3	0	
3202 90 00	– altri	5,3	0	
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo			
3203 00 10	– Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze	esenzione	0	
3203 00 90	– Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	2,5	0	
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita			
	– Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo			
3204 11 00	-- Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0	
3204 12 00	-- Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3204 13 00	-- Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0	
3204 14 00	-- Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0	
3204 15 00	-- Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0	
3204 16 00	-- Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0	
3204 17 00	-- Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0	
3204 19 00	-- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19	6,5	0	
3204 20 00	- Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»	6	0	
3204 90 00	- altri	6,5	0	
3205 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	6,5	0	
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita			
	- Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio			
3206 11 00	-- contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	6	0	
3206 19 00	-- altri	6,5	0	
3206 20 00	- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	6,5	0	
	- altre sostanze coloranti e altre preparazioni:			
3206 41 00	-- Oltremare e sue preparazioni	6,5	0	
3206 42 00	-- Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	6,5	0	
3206 49	-- altre			
3206 49 10	--- Magnetite	esenzione	0	
3206 49 30	--- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio	6,5	0	
3206 49 80	--- altre	6,5	0	
3206 50 00	- Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	5,3	0	
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/737

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3207 10 00	– Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	6,5	0	
3207 20	– Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili			
3207 20 10	-- Ingobbi	5,3	0	
3207 20 90	-- altri	6,3	0	
3207 30 00	– Lustri liquidi e preparazioni simili	5,3	0	
3207 40	– Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi			
3207 40 10	-- Vetro detto «smalto»	3,7	0	
3207 40 20	-- Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,([0-9]+) mm o più ed uguale o inferiore a 3,([0-9]+) mm e di spessore di ([0-9]+) micrometri o più ed uguale o inferiore a ([0-9]+) micrometri	esenzione	0	
3207 40 30	-- Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio	esenzione	0	
3207 40 80	-- altri	3,7	0	
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo			
3208 10	– a base di poliesteri			
3208 10 10	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	0	
3208 10 90	-- altre	6,5	0	
3208 20	– a base di polimeri acrilici o vinilici			
3208 20 10	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	0	
3208 20 90	-- altre	6,5	0	
3208 90	– altre			
	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo			
3208 90 11	--- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	esenzione	0	
3208 90 13	--- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	esenzione	0	
3208 90 19	--- altri	6,5	0	
	-- altre			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3208 90 91	--- a base di polimeri sintetici	6,5	0	
3208 90 99	--- a base di polimeri naturali modificati	6,5	0	
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso			
3209 10 00	- a base di polimeri acrilici o vinilici	6,5	0	
3209 90 00	- altre	6,5	0	
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio			
3210 00 10	- Pitture e vernici all'olio	6,5	0	
3210 00 90	- altri	6,5	0	
3211 00 00	Siccativi preparati	6,5	0	
3212	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto			
3212 10	- Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)			
3212 10 10	-- a base di metalli comuni	6,5	0	
3212 10 90	-- altri	6,5	0	
3212 90	- altri			
	-- Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture			
3212 90 31	--- a base di polvere di alluminio	6,5	0	
3212 90 38	--- altri	6,5	0	
3212 90 90	-- Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto	6,5	0	
3213	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili			
3213 10 00	- Colori in assortimenti	6,5	0	
3213 90 00	- altri	6,5	0	
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/739

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3214 10	– Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura			
3214 10 10	-- Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici	5	0	
3214 10 90	-- Stucchi utilizzati nella pittura	5	0	
3214 90 00	– altri	5	0	
3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide			
	– Inchiostri da stampa			
3215 11 00	-- neri	6,5	0	
3215 19 00	-- altri	6,5	0	
3215 90	– altri			
3215 90 10	-- Inchiostri per scrivere o da disegno	6,5	0	
3215 90 80	-- altri	6,5	0	
33	CAPITOLO 33 - OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTE PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE			
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali			
	– Oli essenziali di agrumi			
3301 12	-- di arancio:			
3301 12 10	--- non deterpenati	7	0	
3301 12 90	--- deterpenati	4,4	0	
3301 13	-- di limone			
3301 13 10	--- non deterpenati	7	0	
3301 13 90	--- deterpenati	4,4	0	
3301 19	-- altri			
3301 19 20	--- non deterpenati	7	0	
3301 19 80	--- deterpenati	4,4	0	
	– Oli essenziali diversi da quelli di agrumi			
3301 24	-- di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>)			
3301 24 10	--- non deterpenati	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3301 24 90	--- deterpenati	2,9	0	
3301 25	-- di altra menta			
3301 25 10	--- non deterpenati	esenzione	0	
3301 25 90	--- deterpenati	2,9	0	
3301 29	-- altri			
	--- di garofano, di niauli, di ylang-ylang			
3301 29 11	---- non deterpenati	esenzione	0	
3301 29 31	---- deterpenati	2,3	0	
	--- altri			
3301 29 41	---- non deterpenati	esenzione	0	
	---- deterpenati			
3301 29 71	----- di geranio; di gelsomino; di vetiver	2,3	0	
3301 29 79	----- di lavanda o di lavandina	2,9	0	
3301 29 91	----- altri	2,3	0	
3301 30 00	- Resinoidi	2	0	
3301 90	- altri			
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	2,3	0	
	-- Oleoresine d'estrazione			
3301 90 21	--- di liquirizia e di luppolo	3,2	0	
3301 90 30	--- altre	esenzione	0	
3301 90 90	-- altri	3	0	
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande			
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande			
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande			
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda			
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl	0	
	---- altre			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/741

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	0	
3302 10 29	----- altre	9 + EA	0	
3302 10 40	--- altri	esenzione	0	
3302 10 90	-- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari	esenzione	0	
3302 90	- altri			
3302 90 10	-- Soluzioni alcoliche	esenzione	0	
3302 90 90	-- altri	esenzione	0	
3303 00	Profumi ed acque da toilette			
3303 00 10	- Profumi	esenzione	0	
3303 00 90	- Acque da toilette	esenzione	0	
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure			
3304 10 00	- Prodotti per il trucco delle labbra	esenzione	0	
3304 20 00	- Prodotti per il trucco degli occhi	esenzione	0	
3304 30 00	- Preparazioni per manicure o pedicure	esenzione	0	
	- altri			
3304 91 00	-- Ciprie, comprese le polveri compatte	esenzione	0	
3304 99 00	-- altri	esenzione	0	
3305	Preparazioni per capelli			
3305 10 00	- Shampooings	esenzione	0	
3305 20 00	- Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	esenzione	0	
3305 30 00	- Lacche per capelli	esenzione	0	
3305 90	- altre			
3305 90 10	-- Lozioni per i capelli	esenzione	0	
3305 90 90	-- altre	esenzione	0	
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto			
3306 10 00	- Dentifrici	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3306 20 00	– Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)	4	0	
3306 90 00	– altre	esenzione	0	
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti			
3307 10 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	6,5	0	
3307 20 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	6,5	0	
3307 30 00	– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	6,5	0	
	– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose			
3307 41 00	-- Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	6,5	0	
3307 49 00	-- altre	6,5	0	
3307 90 00	– altri	6,5	0	
34	CAPITOLO - 34 SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO			
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti			
	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti			
3401 11 00	-- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)	esenzione	0	
3401 19 00	-- altri	esenzione	0	
3401 20	– Saponi presentati in altre forme			
3401 20 10	-- Fiocchi, scaglie, granuli o polveri	esenzione	0	
3401 20 90	-- altri	esenzione	0	
3401 30 00	– Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	4	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/743

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401			
	- Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto			
3402 11	-- anionici			
3402 11 10	--- Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio	esenzione	0	
3402 11 90	--- altri	4	0	
3402 12 00	-- cationici	4	0	
3402 13 00	-- non ionici	4	0	
3402 19 00	-- altri	4	0	
3402 20	- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto			
3402 20 20	-- Preparazioni tensioattive	4	0	
3402 20 90	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	0	
3402 90	- altri			
3402 90 10	-- Preparazioni tensioattive	4	0	
3402 90 90	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	0	
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi			
	- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi			
3403 11 00	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6	0	
3403 19	-- altre			
3403 19 10	--- contenenti il 70 % o più, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	6,5	0	
	--- altre			
3403 19 91	---- Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli	4,6	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3403 19 99	---- altre	4,6	0	
	- altre			
3403 91 00	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6	0	
3403 99	-- altre			
3403 99 10	--- Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli	4,6	0	
3403 99 90	--- altre	4,6	0	
3404	Cere artificiali e cere preparate			
3404 20 00	- di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	esenzione	0	
3404 90	- altre			
3404 90 10	-- Cere preparate, compresa la ceralacca	esenzione	0	
3404 90 80	-- altre	esenzione	0	
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404			
3405 10 00	- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	esenzione	0	
3405 20 00	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	esenzione	0	
3405 30 00	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	esenzione	0	
3405 40 00	- Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	esenzione	0	
3405 90	- altri			
3405 90 10	-- Lucidi per metalli	esenzione	0	
3405 90 90	-- altri	esenzione	0	
3406 00	Candele, ceri ed articoli simili			
	- Candele e ceri			
3406 00 11	-- lisci, non profumati	esenzione	0	
3406 00 19	-- altri	esenzione	0	
3406 00 90	- altri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/745

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	esenzione	0	
35	CAPITOLO 35 - SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI			
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina			
3501 10	- Caseine			
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	esenzione	0	
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	3,2	0	
3501 10 90	-- altre	9	0	
3501 90	- altri			
3501 90 10	-- Colle di caseina	8,3	0	
3501 90 90	-- altri	6,4	0	
3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine			
	- Ovoalbumina			
3502 11	-- essiccata			
3502 11 10	--- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	esenzione	0	
3502 11 90	--- altra	123,5 EUR/100 kg/ net	0	
3502 19	-- altra			
3502 19 10	--- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	esenzione	0	
3502 19 90	--- altra	16,7 EUR/100 kg/ net	0	
3502 20	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte			
3502 20 10	-- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	esenzione	0	
	-- altra			
3502 20 91	--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	123,5 EUR/100 kg/ net	0	
3502 20 99	--- altra	16,7 EUR/100 kg/ net	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3502 90	– altri			
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina			
3502 90 20	--- inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana	esenzione	0	
3502 90 70	--- altre	6,4	0	
3502 90 90	-- Albuminati ed altri derivati delle albumine	7,7	0	
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501			
3503 00 10	– Gelatine e loro derivati	7,7	0	
3503 00 80	– altre	7,7	0	
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	3,4	0	
3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati			
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati			
3505 10 10	-- Destrina	9 + 17,7 EUR/ 100 kg/net	5	
	-- altri amidi e fecole modificati			
3505 10 50	--- Amidi e fecole esterificati o eterificati	7,7	5	
3505 10 90	--- altri	9 + 17,7 EUR/ 100 kg/net	5	
3505 20	– Colle			
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	8,3 + 4,5 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	5	
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	5	
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	8,3 + 14,2 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	5	
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	8,3 + 17,7 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/747

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg			
3506 10 00	– Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	6,5	0	
	– altri			
3506 91 00	-- Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma	6,5	0	
3506 99 00	-- altri	6,5	0	
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove			
3507 10 00	– Presame e suoi concentrati	6,3	0	
3507 90	– altri			
3507 90 10	-- Lipoproteina lipasi	esenzione	0	
3507 90 20	-- Proteasi alcalina da <i>aspergillus</i>	esenzione	0	
3507 90 90	-- altri	6,3	0	
36	CAPITOLO 36 - POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI			
3601 00 00	Polveri propellenti	5,7	0	
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	6,5	0	
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici			
3603 00 10	– Micce di sicurezza; cordoni detonanti	6	0	
3603 00 90	– altri	6,5	0	
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici			
3604 10 00	– Articoli per fuochi d'artificio	6,5	0	
3604 90 00	– altri	6,5	0	
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604	6,5	0	
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo			
3606 10 00	– Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a $([0-9]+) \text{ cm}^3$	6,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3606 90	– altri			
3606 90 10	-- Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	6	0	
3606 90 90	-- altri	6,5	0	
37	CAPITOLO 37 - PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA			
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori			
3701 10	– per raggi X			
3701 10 10	-- per uso medico, odontoiatrico o veterinario	6,5	0	
3701 10 90	-- altre	6,5	0	
3701 20 00	– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	6,5	0	
3701 30 00	– altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a ([0-9]+) mm	6,5	0	
	– altre			
3701 91 00	-- per la fotografia a colori (policromia)	6,5	0	
3701 99 00	-- altre	6,5	0	
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate			
3702 10 00	– per raggi X	6,5	0	
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a ([0-9]+) mm			
3702 31	-- per la fotografia a colori (policromia)			
3702 31 20	--- di lunghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) m	6,5	0	
	--- di lunghezza superiore a ([0-9]+) m			
3702 31 91	---- Pellicole negative a colori: - di larghezza di ([0-9]+) mm o più ed uguale o inferiore a ([0-9]+) mm, e - di lunghezza di ([0-9]+) m o più, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo	esenzione	0	
3702 31 98	---- altri	6,5	0	
3702 32	-- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento			
	--- di larghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) mm			
3702 32 10	---- Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	0	
3702 32 20	---- altre	5,3	0	
	--- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/749

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3702 32 31	---- Microfilm	6,5	0	
3702 32 50	---- Pellicole per arti grafiche	6,5	0	
3702 32 80	---- altre	6,5	0	
3702 39 00	-- altre	6,5	0	
	- altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a ([0-9]+) mm			
3702 41 00	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm e di lunghezza superiore a ([0-9]+) m, per la fotografia a colori (policromia)	6,5	0	
3702 42 00	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm e di lunghezza superiore a ([0-9]+) m, diverse da quelle per la fotografia a colori	6,5	0	
3702 43 00	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm e di lunghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) m	6,5	0	
3702 44 00	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm ed uguale o inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	6,5	0	
	- altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)			
3702 51 00	-- di larghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) mm e di lunghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) m	5,3	0	
3702 52 00	-- di larghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) mm e di lunghezza superiore a ([0-9]+) m	5,3	0	
3702 53 00	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) mm e di lunghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) m, per diapositive	5,3	0	
3702 54	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) mm e di lunghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) m, diverse da quelle per diapositive			
3702 54 10	--- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	5	0	
3702 54 90	--- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	5	0	
3702 55 00	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) mm e di lunghezza superiore a ([0-9]+) m	5,3	0	
3702 56 00	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm	6,5	0	
	- altre			
3702 91	-- di larghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) mm			
3702 91 20	--- Pellicole per arti grafiche	6,5	0	
3702 91 80	--- altre	5,3	0	
3702 93	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) mm e di lunghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) m			
3702 93 10	--- Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	0	
3702 93 90	--- altre	5,3	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3702 94	-- di larghezza superiore a $[(0-9)+]$ mm ed inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ mm e di lunghezza superiore a $[(0-9)+]$ m			
3702 94 10	--- Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	0	
3702 94 90	--- altre	5,3	0	
3702 95 00	-- di larghezza superiore a $[(0-9)+]$ mm	6,5	0	
3703	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati			
3703 10 00	- in rotoli, di larghezza superiore a $[(0-9)+]$ mm	6,5	0	
3703 20	- altri, per la fotografia a colori (policromia)			
3703 20 10	-- per immagini ottenute da pellicole invertibili	6,5	0	
3703 20 90	-- altri	6,5	0	
3703 90	- altri			
3703 90 10	-- sensibilizzati con sali d'argento o di platino	6,5	0	
3703 90 90	-- altri	6,5	0	
3704 00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati			
3704 00 10	- Lastre e pellicole	esenzione	0	
3704 00 90	- altre	6,5	0	
3705	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche			
3705 10 00	- per la stampa in offset	5,3	0	
3705 90	- altre			
3705 90 10	-- Microfilm	3,2	0	
3705 90 90	-- altre	5,3	0	
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono			
3706 10	- di larghezza uguale o superiore a $[(0-9)+]$ mm			
3706 10 10	-- portanti soltanto la registrazione del suono	esenzione	0	
	-- altre			
3706 10 91	--- negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	0	
3706 10 99	--- altre positive	5 EUR/ $[(0-9)+]$ m	0	
3706 90	- altre			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/751

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3706 90 10	-- portanti soltanto la registrazione del suono	esenzione	0	
	-- altre			
3706 90 31	--- negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	0	
	--- altre positive			
3706 90 51	---- Pellicole di attualità	esenzione	0	
	---- altre, di larghezza			
3706 90 91	----- inferiore a $[(0-9)+]$ mm	esenzione	0	
3706 90 99	----- uguale o superiore a $[(0-9)+]$ mm	3,5 EUR/ $[(0-9)+]$ m	0	
3707	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego			
3707 10 00	- Emulsioni per sensibilizzare le superfici	6	0	
3707 90	- altri			
	-- Rivelatori e fissatori			
	--- per la fotografia a colori (policromia)			
3707 90 11	---- per pellicole e lastre fotografiche	6	0	
3707 90 19	---- altri	6	0	
3707 90 30	--- altri	6	0	
3707 90 90	-- altri	6	0	
38	CAPITOLO 38 - PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE			
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti			
3801 10 00	- Grafite artificiale	3,6	0	
3801 20	- Grafite colloidale o semicollidale			
3801 20 10	-- Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicollidale	6,5	0	
3801 20 90	-- altra	4,1	0	
3801 30 00	- Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	5,3	0	
3801 90 00	- altre	3,7	0	
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3802 10 00	– Carboni attivati	3,2	0	
3802 90 00	– altri	5,7	0	
3803 00	Tallol, anche raffinato			
3803 00 10	– greggio	esenzione	0	
3803 00 90	– altro	4,1	0	
3804 00	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803			
3804 00 10	– Lignosolfonati	5	0	
3804 00 90	– altri	5	0	
3805	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterepineolo			
3805 10	– Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato			
3805 10 10	-- Essenza di trementina	4	0	
3805 10 30	-- Essenza di legno di pino	3,7	0	
3805 10 90	-- Essenza di cellulosa al solfato	3,2	0	
3805 90	– altri			
3805 90 10	-- Olio di pino	3,7	0	
3805 90 90	-- altri	3,4	0	
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse			
3806 10	– Colofonie ed acidi resinici			
3806 10 10	-- di gemma	5	0	
3806 10 90	-- altre	5	0	
3806 20 00	– Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	4,2	0	
3806 30 00	– «Gomme-esteri»	6,5	0	
3806 90 00	– altri	4,2	0	
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali			
3807 00 10	– Catrami di legno	2,1	0	
3807 00 90	– altri	4,6	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/753

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide			
3808 50 00	- Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo	6	0	
	- altri			
3808 91	-- Insetticidi			
3808 91 10	--- a base di piretrinoidi	6	0	
3808 91 20	--- a base di idrocarburi clorati	6	0	
3808 91 30	--- a base di carbammati	6	0	
3808 91 40	--- a base di composti organofosforici	6	0	
3808 91 90	--- altri	6	0	
3808 92	-- Fungicidi			
	--- inorganici			
3808 92 10	---- Preparazioni cupriche	4,6	0	
3808 92 20	---- altri	6	0	
	--- altri			
3808 92 30	---- a base di ditiocarbammati	6	0	
3808 92 40	---- a base di benzimidazoli	6	0	
3808 92 50	---- a base di diazoli o di triazoli	6	0	
3808 92 60	---- a base di diazine o di morfoline	6	0	
3808 92 90	---- altri	6	0	
3808 93	-- Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante			
	--- Erbicidi			
3808 93 11	---- a base di fenossifitormoni	6	0	
3808 93 13	---- a base di triazine	6	0	
3808 93 15	---- a base di ammidi	6	0	
3808 93 17	---- a base di carbammati	6	0	
3808 93 21	---- a base di derivati di dinitroaniline	6	0	
3808 93 23	---- a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati	6	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3808 93 27	---- altri	6	0	
3808 93 30	--- Inibitori di germinazione	6	0	
3808 93 90	--- Regolatori di crescita per piante	6,5	0	
3808 94	-- Disinfettanti			
3808 94 10	--- a base di sali di ammonio quaternario	6	0	
3808 94 20	--- a base di composti alogenati	6	0	
3808 94 90	--- altri	6	0	
3808 99	-- altri			
3808 99 10	--- Rodenticidi	6	0	
3808 99 90	--- altri	6	0	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove			
3809 10	- a base di sostanze amidacee			
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	0	
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	0	
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	8,3 + 15,1 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	0	
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %	8,3 + 17,7 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	0	
	- altri			
3809 91 00	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	6,3	0	
3809 92 00	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	6,3	0	
3809 93 00	-- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	6,3	0	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura			
3810 10 00	- Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/755

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3810 90	– altre			
3810 90 10	-- Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	4,1	0	
3810 90 90	-- altre	5	0	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali			
	– Preparazioni antidetonanti			
3811 11	-- a base di composti del piombo			
3811 11 10	--- a base di piombo tetraetile	6,5	0	
3811 11 90	--- altre	5,8	0	
3811 19 00	-- altre	5,8	0	
	– Additivi per oli lubrificanti			
3811 21 00	-- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	5,3	0	
3811 29 00	-- altri	5,8	0	
3811 90 00	– altri	5,8	0	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche			
3812 10 00	– Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»	6,3	0	
3812 20	– Plastificanti composti per gomma o materie plastiche			
3812 20 10	-- Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil	esenzione	0	
3812 20 90	-- altri	6,5	0	
3812 30	– Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche			
3812 30 20	-- Preparazioni antiossidanti	6,5	0	
3812 30 80	-- altri	6,5	0	
3813 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	6,5	0	
3814 00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3814 00 10	– a base di acetato di butile	6,5	0	
3814 00 90	– altri	6,5	0	
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove			
	– Catalizzatori su supporti			
3815 11 00	-- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	6,5	0	
3815 12 00	-- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	6,5	0	
3815 19	-- altri			
3815 19 10	--- Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a ([0-9]+) micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: - 20 % o più e non più di 35 % di rame, e - 2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0	esenzione	0	
3815 19 90	--- altri	6,5	0	
3815 90	– altri			
3815 90 10	-- Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo	esenzione	0	
3815 90 90	-- altri	6,5	0	
3816 00 00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	2,7	0	
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902			
3817 00 50	– Alchilbenzene lineare	6,3	0	
3817 00 80	– altri	6,3	0	
3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica			
3818 00 10	– Silicio drogato	esenzione	0	
3818 00 90	– altri	esenzione	0	
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	6,5	0	
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	6,5	0	
3821 00 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/757

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3822 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	esenzione	0	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali			
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione			
3823 11 00	-- Acido stearico	5,1	0	
3823 12 00	-- Acido oleico	4,5	0	
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio	2,9	0	
3823 19	-- altri			
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati	2,9	0	
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi	2,9	0	
3823 19 90	--- altri	2,9	0	
3823 70 00	– Alcoli grassi industriali	3,8	0	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove			
3824 10 00	– Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	6,5	0	
3824 30 00	– Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	5,3	0	
3824 40 00	– Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	6,5	0	
3824 50	– Malte e calcestruzzo, non refrattari			
3824 50 10	-- Calcestruzzo pronto per la gettata	6,5	0	
3824 50 90	-- altri	6,5	0	
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44			
	-- in soluzione acquosa			
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/ 100kg/net	0	
3824 60 19	--- altro	9,6 + 37,8 EUR/ 100 kg/net	0	
	-- altro			
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 23 EUR/ 100kg/net	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3824 60 99	--- altro	9,6 + 53,7 EUR/ 100 kg/net	0	
	- Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano			
3824 71 00	-- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)	6,5	0	
3824 72 00	-- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	6,5	0	
3824 73 00	-- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	6,5	0	
3824 74 00	-- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)	6,5	0	
3824 75 00	-- contenenti tetracloruro di carbonio	6,5	0	
3824 76 00	-- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	6,5	0	
3824 77 00	-- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	6,5	0	
3824 78 00	-- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	6,5	0	
3824 79 00	-- altri	6,5	0	
	- Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile)			
3824 81 00	-- contenenti ossirano (ossido di etilene)	6,5	0	
3824 82 00	-- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	6,5	0	
3824 83 00	-- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	6,5	0	
3824 90	- altri			
3824 90 10	-- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	5,7	0	
3824 90 15	-- Scambiatori di ioni	6,5	0	
3824 90 20	-- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	6	0	
3824 90 25	-- Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	5,1	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/759

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3824 90 30	-- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	3,2	0	
3824 90 35	-- Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	6,5	0	
3824 90 40	-- Solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili	6,5	0	
	-- altri			
3824 90 45	--- Preparazioni disincrostanti e simili	6,5	0	
3824 90 50	--- Preparazioni per la galvanoplastica	6,5	0	
3824 90 55	--- Miscugli di mono-, di- e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	6,5	0	
	--- Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici			
3824 90 61	---- Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Streptomyces tenebrarius</i> , anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004	esenzione	0	
3824 90 62	---- Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	esenzione	0	
3824 90 64	---- altri	6,5	0	
3824 90 65	--- Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)	6,5	0	
3824 90 70	--- Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni	6,5	0	
	--- altri			
3824 90 75	---- Placchette di niobato di litio non drogato	esenzione	0	
3824 90 80	---- Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550	esenzione	0	
3824 90 85	---- 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene	esenzione	0	
3824 90 98	---- altri	6,5	0	
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo			
3825 10 00	– Rifiuti urbani	6,5	0	
3825 20 00	– Fanghi di depurazione	6,5	0	
3825 30 00	– Rifiuti clinici	6,5	0	
	– Residui di solventi organici			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3825 41 00	-- alogenati	6,5	0	
3825 49 00	-- altri	6,5	0	
3825 50 00	- Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	6,5	0	
	- altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse			
3825 61 00	-- contenenti principalmente costituenti organici	6,5	0	
3825 69 00	-- altri	6,5	0	
3825 90	- altri			
3825 90 10	-- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	5	0	
3825 90 90	-- altri	6,5	0	
39	CAPITOLO 39 - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE			
	I. FORME PRIMARIE			
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie			
3901 10	- Polietilene di densità inferiore a 0,94			
3901 10 10	-- Polietilene lineare	6,5	0	
3901 10 90	-- altro	6,5	0	
3901 20	- Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94			
3901 20 10	-- Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: ([0-9] +) mg/kg o meno di alluminio, ([0-9] +) mg/kg o meno di calcio, ([0-9] +) mg/kg o meno di cromo, ([0-9] +) mg/kg o meno di ferro, ([0-9] +) mg/kg or less of nickel, ([0-9] +) mg/kg o meno di titanio e ([0-9] +) mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato	esenzione	0	
3901 20 90	-- altri	6,5	0	
3901 30 00	- Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	6,5	0	
3901 90	- altri			
3901 90 10	-- Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico	esenzione	0	
3901 90 20	-- Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	0	
3901 90 90	-- altri	6,5	0	
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie			
3902 10 00	- Polipropilene	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/761

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3902 20 00	– Poliisobutilene	6,5	0	
3902 30 00	– Copolimeri di propilene	6,5	0	
3902 90	– altri			
3902 90 10	-- Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	0	
3902 90 20	-- Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	0	
3902 90 90	-- altri	6,5	0	
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie			
	– Polistirene			
3903 11 00	-- espansibile	6,5	3	
3903 19 00	-- altro	6,5	0	
3903 20 00	– Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	6,5	0	
3903 30 00	– Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	6,5	3	
3903 90	– altri			
3903 90 10	-- Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più	esenzione	0	
3903 90 20	-- Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	0	
3903 90 90	-- altri	6,5	0	
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie			
3904 10 00	– Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	6,5	0	
	– Altro poli(cloruro di vinile):			
3904 21 00	-- non plastificato	6,5	0	
3904 22 00	-- plastificato	6,5	0	
3904 30 00	– Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	6,5	0	
3904 40 00	– altri copolimeri di cloruro di vinile	6,5	0	
3904 50	– Polimeri di cloruro di vinilidene			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3904 50 10	-- Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di ([0-9]+) micrometri o più ed uguale o inferiore a ([0-9]+) micrometri	esenzione	0	
3904 50 90	-- altri	6,5	0	
	- Polimeri fluorurati			
3904 61 00	-- Politetrafluoroetilene	6,5	0	
3904 69	-- altri			
3904 69 10	--- Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	0	
3904 69 90	--- altri	6,5	0	
3904 90 00	- altri	6,5	0	
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie			
	- Poli(acetato di vinile):			
3905 12 00	-- in dispersione acquosa	6,5	0	
3905 19 00	-- altro	6,5	0	
	- Copolimeri di acetato di vinile			
3905 21 00	-- in dispersione acquosa	6,5	0	
3905 29 00	-- altri	6,5	0	
3905 30 00	- Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	6,5	0	
	- altri			
3905 91 00	-- Copolimeri	6,5	0	
3905 99	-- altri			
3905 99 10	--- Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile e 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico	esenzione	0	
3905 99 90	--- altri	6,5	0	
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie			
3906 10 00	- Poli(metacrilato di metile)	6,5	0	
3906 90	- altri			
3906 90 10	-- Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/763

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3906 90 20	-- Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N, N-dimetilacetamide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero	esenzione	0	
3906 90 30	-- Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile	esenzione	0	
3906 90 40	-- Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	esenzione	0	
3906 90 50	-- Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessuti	esenzione	0	
3906 90 60	-- Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituito un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice	5	0	
3906 90 90	-- altri	6,5	0	
3907	Poliacetali, altri polieterei e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesterei allilici ed altri poliesterei, in forme primarie			
3907 10 00	– Poliacetali	6,5	0	
3907 20	– altri polieterei			
	-- Polieteralcoli			
3907 20 11	--- Polietilenglicoli	6,5	0	
	--- altri			
3907 20 21	---- con un indice di ossidrilie inferiore o uguale a 100	6,5	0	
3907 20 29	---- altri	6,5	0	
	-- altri			
3907 20 91	--- Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene	esenzione	0	
3907 20 99	--- altri	6,5	0	
3907 30 00	– Resine epossidiche	6,5	0	
3907 40 00	– policarbonati	6,5	0	
3907 50 00	– Resine alchiliche	6,5	0	
3907 60	– Poli(etilene tereftalato)			
3907 60 20	-- con un indice di viscosità uguale o superiore a ([0-9]+) ml/g	6,5	3	
3907 60 80	-- altro	6,5	3	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3907 70 00	– Acido polilattico	6,5	0	
	– altri poliesteri			
3907 91	-- non saturi			
3907 91 10	--- liquidi	6,5	0	
3907 91 90	--- altri	6,5	0	
3907 99	-- altri			
	--- con un indice di ossidrilie inferiore o uguale a 100			
3907 99 11	---- Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	esenzione	0	
3907 99 19	---- altri	6,5	0	
	--- altri			
3907 99 91	---- Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	esenzione	0	
3907 99 98	---- altri	6,5	0	
3908	Poliammidi in forme primarie			
3908 10 00	– Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12	6,5	0	
3908 90 00	– altre	6,5	0	
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie			
3909 10 00	– Resine ureiche; resine di tiourea	6,5	0	
3909 20 00	– Resine melamminiche	6,5	0	
3909 30 00	– altre resine amminiche	6,5	0	
3909 40 00	– Resine fenoliche	6,5	0	
3909 50	– Poliuretani			
3909 50 10	-- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero	esenzione	0	
3909 50 90	-- altri	6,5	0	
3910 00 00	Siliconi, in forme primarie	6,5	0	
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie			
3911 10 00	– Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/765

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3911 90	- altri			
	-- Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente			
3911 90 11	--- Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	3,5	0	
3911 90 13	--- Poli(tio-1,4-fenilene)	esenzione	0	
3911 90 19	--- altri	6,5	0	
	-- altri			
3911 90 91	--- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri	esenzione	0	
3911 90 93	--- Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati	esenzione	0	
3911 90 99	--- altri	6,5	0	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie			
	- Acetati di cellulosa			
3912 11 00	-- non plastificati	6,5	0	
3912 12 00	-- plastificati	6,5	0	
3912 20	- Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)			
	-- non plastificati			
3912 20 11	--- Collodi e celloidina	6,5	0	
3912 20 19	--- altri	6	0	
3912 20 90	-- plastificati	6,5	0	
	- Eteri di cellulosa			
3912 31 00	-- Carbossimetilcellulosa e suoi sali	6,5	0	
3912 39	-- altri			
3912 39 10	--- Etilcellulosa	6,5	0	
3912 39 20	--- Idrossipropilcellulosa	esenzione	0	
3912 39 80	--- altri	6,5	0	
3912 90	- altri			
3912 90 10	-- Esteri di cellulosa	6,4	0	
3912 90 90	-- altri	6,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3913	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie			
3913 10 00	– Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	5	0	
3913 90 00	– altri	6,5	0	
3914 00 00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	6,5	0	
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI			
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche			
3915 10 00	– di polimeri di etilene	6,5	0	
3915 20 00	– di polimeri di stirene	6,5	0	
3915 30 00	– di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0	
3915 90	– di altre materie plastiche			
	-- di prodotti di polimerizzazione di addizione			
3915 90 11	--- di polimeri di propilene	6,5	0	
3915 90 18	--- altri	6,5	0	
3915 90 90	-- altri	6,5	0	
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a ([0-9]+) mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche			
3916 10 00	– di polimeri di etilene	6,5	0	
3916 20	– di polimeri di cloruro di vinile			
3916 20 10	-- di poli(cloruro di vinile)	6,5	0	
3916 20 90	-- altri	6,5	0	
3916 90	– di altre materie plastiche			
	-- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente			
3916 90 11	--- di poliesteri	6,5	0	
3916 90 13	--- di poliammidi	6,5	0	
3916 90 15	--- di resine epossidiche	6,5	0	
3916 90 19	--- altri	6,5	0	
	-- di prodotti di polimerizzazione di addizione			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/767

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3916 90 51	--- di polimeri di propilene	6,5	0	
3916 90 59	--- altri	6,5	0	
3916 90 90	-- altri	6,5	0	
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche			
3917 10	- Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:			
3917 10 10	-- di proteine indurite	5,3	0	
3917 10 90	-- di materie plastiche cellulosiche	6,5	0	
	- Tubi rigidi			
3917 21	-- di polimeri di etilene			
3917 21 10	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	0	
3917 21 90	--- altri	6,5	0	
3917 22	-- di polimeri di propilene			
3917 22 10	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	0	
3917 22 90	--- altri	6,5	0	
3917 23	-- di polimeri di cloruro di vinile			
3917 23 10	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	0	
3917 23 90	--- altri	6,5	0	
3917 29	-- di altre materie plastiche			
	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati			
3917 29 12	---- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	0	
3917 29 15	---- di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	0	
3917 29 19	---- altri	6,5	0	
3917 29 90	--- altri	6,5	0	
	- altri tubi			
3917 31 00	-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,([0-9]+) MPa	6,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3917 32	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori			
	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati			
3917 32 10	---- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	0	
	---- di prodotti di polimerizzazione di addizione			
3917 32 31	----- di polimeri di etilene	6,5	0	
3917 32 35	----- di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0	
3917 32 39	----- altri	6,5	0	
3917 32 51	---- altri	6,5	0	
	--- altri			
3917 32 91	---- Budella artificiali	6,5	0	
3917 32 99	---- altri	6,5	0	
3917 33 00	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	6,5	0	
3917 39	-- altri			
	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati			
3917 39 12	---- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	0	
3917 39 15	---- di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	0	
3917 39 19	---- altri	6,5	0	
3917 39 90	--- altri	6,5	0	
3917 40 00	- Accessori	6,5	0	
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo			
3918 10	- di polimeri di cloruro di vinile			
3918 10 10	-- costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)	6,5	0	
3918 10 90	-- altri	6,5	0	
3918 90 00	- di altre materie plastiche	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/769

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:			
3919 10	- in rotoli di larghezza non superiore a ([0-9]+) cm			
	-- Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata			
3919 10 11	--- di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	6,3	0	
3919 10 13	--- di poli(cloruro di vinile) non plastificato	6,3	0	
3919 10 15	--- di polipropilene	6,3	0	
3919 10 19	--- altri	6,3	0	
	-- altri			
	--- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente			
3919 10 31	---- di poliesteri	6,5	0	
3919 10 38	---- altri	6,5	0	
	--- di prodotti di polimerizzazione di addizione			
3919 10 61	---- di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	6,5	0	
3919 10 69	---- altri	6,5	0	
3919 10 90	--- altri	6,5	0	
3919 90	- altri			
3919 90 10	-- non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare	6,5	0	
	-- altri			
	--- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente			
3919 90 31	---- di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri	6,5	0	
3919 90 38	---- altri	6,5	0	
	--- di prodotti di polimerizzazione di addizione			
3919 90 61	---- di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	6,5	0	
3919 90 69	---- altri	6,5	0	
3919 90 90	--- altri	6,5	0	
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3920 10	- di polimeri di etilene			
	-- di spessore inferiore o uguale a 0,([0-9]+) mm			
	--- di polietilene di densità			
	---- inferiore a 0,94			
3920 10 23	----- Fogli di polietilene, di spessore di ([0-9]+) micrometri o più ed uguale o inferiore a ([0-9]+) micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati	esenzione	0	
	----- altri			
	----- non stampati			
3920 10 24	----- Fogli estensibili	6,5	0	
3920 10 26	----- altri	6,5	0	
3920 10 27	----- stampati	6,5	0	
3920 10 28	---- uguale o superiore a 0,94	6,5	0	
3920 10 40	--- altri	6,5	0	
	-- di spessore superiore a 0,([0-9]+) mm			
3920 10 81	--- Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	esenzione	0	
3920 10 89	--- altri	6,5	0	
3920 20	- di polimeri di propilene			
	-- di spessore inferiore o uguale a 0,([0-9]+) mm			
3920 20 21	--- biassialmente orientati	6,5	0	
3920 20 29	--- altri	6,5	0	
	-- di spessore superiore a 0,([0-9]+) mm			
	--- Nastri di larghezza superiore a ([0-9]+) mm ma inferiore o uguale a ([0-9]+) mm, dei tipi utilizzati per l'imballaggio			
3920 20 71	---- Nastri decorativi	6,5	0	
3920 20 79	---- altri	6,5	0	
3920 20 90	--- altri	6,5	0	
3920 30 00	- di polimeri di stirene	6,5	0	
	- di polimeri di cloruro di vinile			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/771

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3920 43	-- contenenti in peso 6 % o più di plastificanti			
3920 43 10	--- di spessore inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	6,5	0	
3920 43 90	--- di spessore superiore a ([0-9]+) mm	6,5	0	
3920 49	-- altri			
3920 49 10	--- di spessore inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	6,5	0	
3920 49 90	--- di spessore superiore a ([0-9]+) mm	6,5	0	
	- di polimeri acrilici			
3920 51 00	-- di poli(metacrilato di metile)	6,5	0	
3920 59	-- altri			
3920 59 10	--- Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a ([0-9]+) micrometri	esenzione	0	
3920 59 90	--- altri	6,5	0	
	- di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri			
3920 61 00	-- di policarbonati	6,5	0	
3920 62	-- di poli(etilene tereftalato):			
	--- di spessore inferiore o uguale a 0,([0-9]+) mm			
3920 62 11	---- Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di ([0-9]+) micrometri o più ed uguale o inferiore a ([0-9]+) micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili	esenzione	0	
3920 62 13	---- Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di ([0-9]+) micrometri o più ed uguale o inferiore a ([0-9]+) micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri	esenzione	0	
3920 62 19	---- altri	6,5	0	
3920 62 90	--- di spessore superiore a 0,([0-9]+) mm	6,5	0	
3920 63 00	-- di poliesteri non saturi	6,5	0	
3920 69 00	-- di altri poliesteri	6,5	0	
	- di cellulosa e suoi derivati chimici			
3920 71	-- di cellulosa rigenerata			
3920 71 10	--- Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,([0-9]+) mm	6,5	0	
3920 71 90	--- altri	6,5	0	
3920 73	-- di acetato di cellulosa			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3920 73 10	--- Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia	6,3	0	
3920 73 50	--- Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,([0-9]+) mm	6,5	0	
3920 73 90	--- altri	6,5	0	
3920 79	-- di altri derivati della cellulosa			
3920 79 10	--- di fibra vulcanizzata	5,7	0	
3920 79 90	--- altri	6,5	0	
	- di altre materie plastiche			
3920 91 00	-- di poli(cloruro di vinile)	6,1	0	
3920 92 00	-- di poliammidi	6,5	0	
3920 93 00	-- di resine amminiche	6,5	0	
3920 94 00	-- di resine fenoliche	6,5	0	
3920 99	-- di altre materie plastiche			
	--- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente			
3920 99 21	---- Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche	esenzione	0	
3920 99 28	---- altri	6,5	0	
	--- di prodotti di polimerizzazione di addizione			
3920 99 51	---- Fogli di poli(fluoruro di vinile)	esenzione	0	
3920 99 53	---- Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali	esenzione	0	
3920 99 55	---- Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a ([0-9]+) mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)	esenzione	0	
3920 99 59	---- altri	6,5	0	
3920 99 90	--- altri	6,5	0	
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche			
	- Prodotti alveolari			
3921 11 00	-- di polimeri di stirene	6,5	0	
3921 12 00	-- di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0	
3921 13	-- di poliuretani			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/773

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3921 13 10	--- flessibile	6,5	0	
3921 13 90	--- altri	6,5	0	
3921 14 00	-- di cellulosa rigenerata	6,5	0	
3921 19 00	-- di altre materie plastiche	6,5	0	
3921 90	- altri			
	-- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente			
	--- di poliesteri			
3921 90 11	----- Fogli e lastre, ondulati	6,5	0	
3921 90 19	----- altri	6,5	0	
3921 90 30	--- di resine fenoliche	6,5	0	
	--- di resine amminiche			
	----- stratificati			
3921 90 41	----- ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati	6,5	0	
3921 90 43	----- altri	6,5	0	
3921 90 49	----- altri	6,5	0	
3921 90 55	--- altri	6,5	0	
3921 90 60	-- di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	0	
3921 90 90	-- altri	6,5	0	
3922	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche			
3922 10 00	- Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	6,5	0	
3922 20 00	- Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	6,5	0	
3922 90 00	- altri	6,5	0	
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche			
3923 10 00	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili	6,5	0	
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci			
3923 21 00	-- di polimeri di etilene	6,5	0	
3923 29	-- di altre materie plastiche			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3923 29 10	--- di poli(cloruro di vinile)	6,5	0	
3923 29 90	--- altri	6,5	0	
3923 30	- Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili			
3923 30 10	-- di capacità non superiore a 2 litri	6,5	0	
3923 30 90	-- di capacità superiore a 2 litri	6,5	0	
3923 40	- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili			
3923 40 10	-- Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nella voce 8523	5,3	0	
3923 40 90	-- altri	6,5	0	
3923 50	- Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura			
3923 50 10	-- Capsule otturanti o coprituraccioli	6,5	0	
3923 50 90	-- altri	6,5	0	
3923 90	- altri			
3923 90 10	-- Filetti estrusi presentati in forma tubolare	6,5	0	
3923 90 90	-- altri	6,5	0	
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche			
3924 10 00	- Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	6,5	0	
3924 90	- altri			
	-- di cellulosa rigenerata			
3924 90 11	--- Spugne	6,5	0	
3924 90 19	--- altri	6,5	0	
3924 90 90	-- altri	6,5	0	
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove			
3925 10 00	- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	6,5	0	
3925 20 00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	6,5	0	
3925 30 00	- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	6,5	0	
3925 90	- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/775

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3925 90 10	-- Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni	6,5	0	
3925 90 20	-- Profilati per canalizzazioni elettriche	6,5	0	
3925 90 80	-- altri	6,5	0	
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914			
3926 10 00	- Oggetti per l'ufficio e per la scuola	6,5	0	
3926 20 00	- Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguant e muffole)	6,5	0	
3926 30 00	- Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	6,5	0	
3926 40 00	- Statuette ed altri oggetti da ornamento	6,5	0	
3926 90	- altri			
3926 90 50	-- Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	6,5	0	
	-- altri			
3926 90 92	--- ottenuti da fogli	6,5	0	
3926 90 97	--- altri	6,5	0	
40	CAPITOLO 40 - GOMMA E LAVORI DI GOMMA			
4001	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri			
4001 10 00	- Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	esenzione	0	
	- Gomma naturale in altre forme			
4001 21 00	-- Fogli affumicati	esenzione	0	
4001 22 00	-- Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	esenzione	0	
4001 29 00	-- altri	esenzione	0	
4001 30 00	- Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	esenzione	0	
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri			
	- Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)			
4002 11 00	-- Lattice	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4002 19	-- altre			
4002 19 10	--- Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle	esenzione	0	
4002 19 20	--- Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere	esenzione	0	
4002 19 30	--- Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle	esenzione	0	
4002 19 90	--- altre	esenzione	0	
4002 20 00	- Gomma butadiene (BR)	esenzione	0	
	- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)			
4002 31 00	-- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR);	esenzione	0	
4002 39 00	-- altre	esenzione	0	
	- Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)			
4002 41 00	-- Lattice	esenzione	0	
4002 49 00	-- altre	esenzione	0	
	- Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)			
4002 51 00	-- Lattice	esenzione	0	
4002 59 00	-- altre	esenzione	0	
4002 60 00	- Gomma isoprene (IR)	esenzione	0	
4002 70 00	- Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)	esenzione	0	
4002 80 00	- Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce	esenzione	0	
	- altre			
4002 91 00	-- Lattice	esenzione	0	
4002 99	-- altri			
4002 99 10	--- Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche	2,9	0	
4002 99 90	--- altri	esenzione	0	
4003 00 00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	esenzione	0	
4004 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	esenzione	0	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/777

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4005 10 00	– Gomma addizionata di nerofumo o di silice	esenzione	0	
4005 20 00	– Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10	esenzione	0	
	– altre			
4005 91 00	-- Lastre, fogli e nastri	esenzione	0	
4005 99 00	-- altre	esenzione	0	
4006	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata			
4006 10 00	– Profilati per la ricostruzione di coperture	esenzione	0	
4006 90 00	– altri	esenzione	0	
4007 00 00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	3	0	
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita			
	– di gomma alveolare			
4008 11 00	-- Lastre, fogli e nastri	3	0	
4008 19 00	-- altri	2,9	0	
	– di gomma non alveolare			
4008 21	-- Lastre, fogli e nastri			
4008 21 10	--- Rivestimenti e tappeti da pavimento	3	0	
4008 21 90	--- altri	3	0	
4008 29 00	-- altri	2,9	0	
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)			
	– non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie			
4009 11 00	-- senza accessori	3	0	
4009 12 00	-- con accessori	3	0	
	– rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo			
4009 21 00	-- senza accessori	3	0	
4009 22 00	-- con accessori	3	0	
	– rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili			
4009 31 00	-- senza accessori	3	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4009 32 00	-- con accessori	3	0	
	- rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie			
4009 41 00	-- senza accessori	3	0	
4009 42 00	-- con accessori	3	0	
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata			
	- Nastri trasportatori			
4010 11 00	-- rinforzati soltanto di metallo	6,5	0	
4010 12 00	-- rinforzati soltanto di materie tessili	6,5	0	
4010 19 00	-- altri	6,5	0	
	- Cinghie di trasmissione			
4010 31 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a $[(0-9)+]$ cm ma non superiore a $[(0-9)+]$ cm	6,5	0	
4010 32 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a $[(0-9)+]$ cm ma non superiore a $[(0-9)+]$ cm	6,5	0	
4010 33 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a $[(0-9)+]$ cm ma non superiore a $[(0-9)+]$ cm	6,5	0	
4010 34 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a $[(0-9)+]$ cm ma non superiore a $[(0-9)+]$ cm	6,5	0	
4010 35 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a $[(0-9)+]$ cm ma non superiore a $[(0-9)+]$ cm	6,5	0	
4010 36 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a $[(0-9)+]$ cm ma non superiore a $[(0-9)+]$ cm	6,5	0	
4010 39 00	-- altre	6,5	0	
4011	Pneumatici nuovi, di gomma			
4011 10 00	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)	4,5	3	
4011 20	- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri			
4011 20 10	-- con un indice di carico inferiore o uguale a 121	4,5	3	
4011 20 90	-- con un indice di carico superiore a 121	4,5	3	
4011 30 00	- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5	0	
4011 40	- dei tipi utilizzati per motocicli			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/779

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4011 40 20	-- per cerchioni di diametro inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	4,5	3	
4011 40 80	-- altri	4,5	3	
4011 50 00	- dei tipi utilizzati per biciclette	4	3	
	- altri, a ramponi, a spina di pesce o simili			
4011 61 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	3	
4011 62 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	4	3	
4011 63 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a ([0-9]+) cm	4	3	
4011 69 00	-- altri	4	3	
	- altri			
4011 92 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	3	
4011 93 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	4	3	
4011 94 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a ([0-9]+) cm	4	3	
4011 99 00	-- altri	4	3	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma			
	- Pneumatici rigenerati			
4012 11 00	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)	4,5	3	
4012 12 00	-- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	4,5	3	
4012 13 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5	0	
4012 19 00	-- altri	4,5	3	
4012 20 00	- Pneumatici usati	4,5	3	
4012 90	- altri			
4012 90 20	-- Gomme piene o semipiene	2,5	3	
4012 90 30	-- Battistrada per pneumatici	2,5	0	
4012 90 90	-- Protettori («flaps»)	4	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4013	Camere d'aria, di gomma			
4013 10	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri			
4013 10 10	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)	4	3	
4013 10 90	-- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	4	3	
4013 20 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	4	0	
4013 90 00	– altre	4	3	
4014	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita			
4014 10 00	– Preservativi	esenzione	0	
4014 90	– altri			
4014 90 10	-- Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés)	esenzione	0	
4014 90 90	-- altri	esenzione	0	
4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguant e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso			
	– Guanti, mezzoguant e muffole			
4015 11 00	-- per chirurgia	2	0	
4015 19	-- altri			
4015 19 10	--- per uso domestico	2,7	0	
4015 19 90	--- altri	2,7	0	
4015 90 00	– altri	5	0	
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita			
4016 10 00	– di gomma alveolare	3,5	0	
	– altri			
4016 91 00	-- Rivestimenti e tappeti da pavimento	2,5	0	
4016 92 00	-- Gomme per cancellare	2,5	0	
4016 93 00	-- Giunti	2,5	0	
4016 94 00	-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	2,5	0	
4016 95 00	-- altri oggetti gonfiabili	2,5	0	
4016 99	-- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/781

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4016 99 20	--- Manicotti di dilatazione	2,5	0	
	--- altri			
	---- per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705			
4016 99 52	----- Pezzi gomma-metallo	2,5	0	
4016 99 58	----- altri	2,5	0	
	---- altri			
4016 99 91	----- Pezzi gomma-metallo	2,5	0	
4016 99 99	----- altri	2,5	0	
4017 00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita			
4017 00 10	- Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi	esenzione	0	
4017 00 90	- Lavori di gomma indurita	esenzione	0	
41	CAPITOLO 41 - PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICERIA) E CUOIO			
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate			
4101 20	- Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:			
4101 20 10	-- freschi	esenzione	0	
4101 20 30	-- salati verdi	esenzione	0	
4101 20 50	-- secchi o salati secchi	esenzione	0	
4101 20 90	-- altri	esenzione	0	
4101 50	- Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg			
4101 50 10	-- freschi	esenzione	0	
4101 50 30	-- salati verdi	esenzione	0	
4101 50 50	-- secchi o salati secchi	esenzione	0	
4101 50 90	-- altri	esenzione	0	
4101 90 00	- altri, compresi gropponi, mezzi gropponi e fianchi	esenzione	0	
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciati né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4102 10	– col vello			
4102 10 10	-- di agnelli	esenzione	0	
4102 10 90	-- di altri ovini	esenzione	0	
	– depilate o senza vello			
4102 21 00	-- piclate	esenzione	0	
4102 29 00	-- altre	esenzione	0	
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo			
4103 20 00	– di rettili	esenzione	0	
4103 30 00	– di suini	esenzione	0	
4103 90	– altri			
4103 90 10	-- di caprini	esenzione	0	
4103 90 90	-- altri	esenzione	0	
4 104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati			
	– allo stato umido (compresi i wet-blue)			
4104 11	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore			
4104 11 10	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)	esenzione	0	
	--- altri			
	---- di bovini (compresi i bufali)			
4104 11 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)	esenzione	0	
4104 11 59	----- altri	esenzione	0	
4104 11 90	---- altri	5,5	0	
4104 19	-- altri			
4104 19 10	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)	esenzione	0	
	--- altri			
	---- di bovini (compresi i bufali)			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/783

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4104 19 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)	esenzione	0	
4104 19 59	----- altri	esenzione	0	
4104 19 90	---- altri	5,5	0	
	- allo stato secco (in crosta)			
4104 41	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore			
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)			
4104 41 11	---- di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0	
4104 41 19	---- altri	6,5	0	
	--- altri			
	---- di bovini (compresi i bufali)			
4104 41 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)	6,5	0	
4104 41 59	----- altri	6,5	0	
4104 41 90	---- altri	5,5	0	
4104 49	-- altri			
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)			
4104 49 11	---- di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0	
4104 49 19	---- altri	6,5	0	
	--- altri			
	---- di bovini (compresi i bufali)			
4104 49 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)	6,5	0	
4104 49 59	----- altri	6,5	0	
4104 49 90	---- altre	5,5	0	
4105	Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4105 10	– allo stato umido (compresi i wet-blue)			
4105 10 10	– – non spaccate	2	0	
4105 10 90	– – spaccate	2	0	
4105 30	– allo stato secco (in crosta)			
4105 30 10	– – di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0	
	– – altre			
4105 30 91	– – – non spaccate	2	0	
4105 30 99	– – – spaccate	2	0	
4 106	Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati			
	– di caprini			
4106 21	– – allo stato umido (compresi i wet-blue)			
4106 21 10	– – – non spaccati	2	0	
4106 21 90	– – – spaccati	2	0	
4106 22	– – allo stato secco (in crosta)			
4106 22 10	– – – di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0	
4106 22 90	– – – altri	2	0	
	– di suini			
4106 31	– – allo stato umido (compresi i wet-blue)			
4106 31 10	– – – non spaccati	2	0	
4106 31 90	– – – spaccati	2	0	
4106 32	– – allo stato secco (in crosta)			
4106 32 10	– – – non spaccati	2	0	
4106 32 90	– – – spaccati	2	0	
4106 40	– di rettili			
4106 40 10	– – sottoposti a preconciatura vegetale	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/785

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4106 40 90	-- altri	2	0	
	- altri			
4106 91 00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	0	
4106 92 00	-- allo stato secco (in crosta)	2	0	
4 107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114			
	- Cuoi e pelli intere			
4107 11	-- pieno fiore, non spaccate			
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)			
4107 11 11	---- Box-calf	6,5	0	
4107 11 19	---- altri	6,5	0	
4107 11 90	--- altri	6,5	0	
4107 12	-- lato fiore			
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)			
4107 12 11	---- Box-calf	6,5	0	
4107 12 19	---- altri	6,5	0	
	--- altri			
4107 12 91	---- di bovini (compresi i bufali)	5,5	0	
4107 12 99	---- di equidi	6,5	0	
4107 19	-- altri			
4107 19 10	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,([0-9]+) m ²)	6,5	0	
4107 19 90	--- altri	6,5	0	
	- altri, comprese le strisce			
4107 91	-- pieno fiore, non spaccati			
4107 91 10	--- da suola	6,5	0	
4107 91 90	--- altri	6,5	0	
4107 92	-- lato fiore			
4107 92 10	--- di bovini (compresi i bufali)	5,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4107 92 90	--- di equidi	6,5	0	
4107 99	-- altri			
4107 99 10	--- di bovini (compresi i bufali)	6,5	0	
4107 99 90	--- di equidi	6,5	0	
4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	3,5	0	
4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114			
4113 10 00	- di caprini	3,5	0	
4113 20 00	- di suini	2	0	
4113 30 00	- di rettili	2	0	
4113 90 00	- altri	2	0	
4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati			
4114 10	- Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)			
4114 10 10	-- di ovini	2,5	0	
4114 10 90	-- di altri animali	2,5	0	
4114 20 00	- Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	2,5	0	
4115	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio			
4115 10 00	- Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	2,5	0	
4115 20 00	- Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	esenzione	0	
42	CAPITOLO 42 - LAVORI DI CUIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA			
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/787

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasisigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta			
	– Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette			
4202 11	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati			
4202 11 10	--- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3	0	
4202 11 90	--- altri	3	0	
4202 12	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili			
	--- di fogli di materie plastiche			
4202 12 11	---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	9,7	3	
4202 12 19	---- altri	9,7	3	
4202 12 50	--- di materie plastiche stampate	5,2	0	
	--- di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata			
4202 12 91	---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3,7	0	
4202 12 99	---- altri	3,7	0	
4202 19	-- altri			
4202 19 10	--- di alluminio	5,7	0	
4202 19 90	--- di altre materie	3,7	0	
	– Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura			
4202 21 00	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	3	3	
4202 22	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili			
4202 22 10	--- di fogli di materie plastiche	9,7	3	
4202 22 90	--- di materie tessili	3,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4202 29 00	-- altre	3,7	0	
	- Oggetti da tasca o da borsetta			
4202 31 00	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	3	0	
4202 32	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili			
4202 32 10	--- di fogli di materie plastiche	9,7	3	
4202 32 90	--- di materie tessili	3,7	0	
4202 39 00	-- altri	3,7	0	
	- altri			
4202 91	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati			
4202 91 10	--- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	3	0	
4202 91 80	--- altri	3	0	
4202 92	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili			
	--- di fogli di materie plastiche			
4202 92 11	---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	9,7	3	
4202 92 15	---- Contenitori per strumenti musicali	6,7	0	
4202 92 19	---- altri	9,7	3	
	--- di materie tessili			
4202 92 91	---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	2,7	0	
4202 92 98	---- altri	2,7	0	
4202 99 00	-- altri	3,7	0	
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti			
4203 10 00	- Indumenti	4	0	
	- Guanti, mezzoganti e muffole			
4203 21 00	-- speciali per praticare gli sport	9	3	
4203 29	-- altri			
4203 29 10	--- di protezione per qualsiasi mestiere	9	3	
	--- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/789

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4203 29 91	---- per uomini e ragazzi	7	0	
4203 29 99	---- altri	7	0	
4203 30 00	- Cinture, cinturoni e bandoliere	5	0	
4203 40 00	- altri accessori di abbigliamento	5	0	
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti			
	- per usi tecnici			
4205 00 11	-- Cinghie di trasmissione o di trasporto	2	0	
4205 00 19	-- altri	3	0	
4205 00 90	- altri	2,5	0	
4206 00 00	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	1,7	0	
43	CAPITOLO 43 - PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI			
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103			
4301 10 00	- di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	0	
4301 30 00	- di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	0	
4301 60 00	- di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	0	
4301 80	- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe			
4301 80 30	-- di marmel	esenzione	0	
4301 80 50	-- di felidi selvatici	esenzione	0	
4301 80 70	-- altre	esenzione	0	
4301 90 00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	esenzione	0	
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303			
	- Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite			
4302 11 00	-- di visone	esenzione	0	
4302 19	-- altre			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4302 19 10	--- di castoro	esenzione	0	
4302 19 20	--- di topo muschiato	esenzione	0	
4302 19 30	--- di volpe	esenzione	0	
4302 19 35	--- di coniglio o di lepre	esenzione	0	
	--- di foca o di otaria			
4302 19 41	---- di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	0	
4302 19 49	---- altre	2,2	0	
4302 19 50	--- di lontra marina o di nutria	2,2	0	
4302 19 60	--- di murmel	2,2	0	
4302 19 70	--- di felidi selvatici	2,2	0	
	--- di ovini			
4302 19 75	---- di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	esenzione	0	
4302 19 80	---- altre	2,2	0	
4302 19 95	--- altre	2,2	0	
4302 20 00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	esenzione	0	
4302 30	- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti			
4302 30 10	-- Pelli dette «allungate»	2,7	0	
	-- altre			
4302 30 21	--- di visone	2,2	0	
4302 30 25	--- di coniglio o di lepre	2,2	0	
4302 30 31	--- di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	2,2	0	
4302 30 41	--- di topo muschiato	2,2	0	
4302 30 45	--- di volpe	2,2	0	
	--- di foca o di otaria			
4302 30 51	---- di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	0	
4302 30 55	---- altre	2,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/791

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4302 30 61	--- di lontra marina o di nutria	2,2	0	
4302 30 71	--- di felidi selvatici	2,2	0	
4302 30 95	--- altre	2,2	0	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria			
4303 10	- Indumenti ed accessori di abbigliamento			
4303 10 10	-- di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	3,7	0	
4303 10 90	-- altri	3,7	0	
4303 90 00	- altri	3,7	0	
4304 00 00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	3,2	0	
44	CAPITOLO 44 - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO			
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili			
4401 10 00	- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	esenzione	0	
	- Legno in piccole placche o in particelle			
4401 21 00	-- di conifere	esenzione	0	
4401 22 00	-- diverso da quello di conifere	esenzione	0	
4401 30	- Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili			
4401 30 10	-- Segatura	esenzione	0	
4401 30 90	-- altri	esenzione	0	
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato			
4402 10 00	- di bambù	esenzione	0	
4402 90 00	- altro	esenzione	0	
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato			
4403 10 00	- trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	esenzione	0	
4403 20	- altro, di conifere			
	-- di picea della specie « <i>Picea abies</i> Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo) (<i>Abies alba</i> Mill.)			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4403 20 11	--- Tronchi per sega	esenzione	0	
4403 20 19	--- altro	esenzione	0	
	-- di pino della specie « <i>Pinus sylvestris L.</i> »			
4403 20 31	--- Tronchi per sega	esenzione	0	
4403 20 39	--- altro	esenzione	0	
	-- altro			
4403 20 91	--- Tronchi per sega	esenzione	0	
4403 20 99	--- altro	esenzione	0	
	- altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo			
4403 41 00	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	esenzione	0	
4403 49	-- altro			
4403 49 10	--- Acajou d'Afrique, Iroko e Sapelli	esenzione	0	
4403 49 20	--- Okoumé	esenzione	0	
4403 49 40	--- Sipo	esenzione	0	
4403 49 95	--- altro	esenzione	0	
	- altro			
4403 91	-- di quercia (<i>Quercus</i> spp.)			
4403 91 10	--- Tronchi per sega	esenzione	0	
4403 91 90	--- altro	esenzione	0	
4403 92	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.)			
4403 92 10	--- Tronchi per sega	esenzione	0	
4403 92 90	--- altro	esenzione	0	
4403 99	-- altro			
4403 99 10	--- di pioppo	esenzione	0	
4403 99 30	--- di eucalipto	esenzione	0	
	--- di betulla			
4403 99 51	---- Tronchi per sega	esenzione	0	
4403 99 59	---- altre	esenzione	0	
4403 99 95	--- altro	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/793

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili			
4404 10 00	– di conifere	esenzione	0	
4404 20 00	– diversi da quelli di conifere	esenzione	0	
4405 00 00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	esenzione	0	
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili			
4406 10 00	– non impregnate	esenzione	0	
4406 90 00	– altre	esenzione	0	
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a ([0-9]+) mm			
4407 10	– di conifere			
4407 10 15	-- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	0	
	-- altro			
	--- piallato			
4407 10 31	---- di picea della specie « <i>Picea abies</i> Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo) (<i>Abies alba</i> Mill.)	esenzione	0	
4407 10 33	---- di pino della specie « <i>Pinus sylvestris</i> L.»	esenzione	0	
4407 10 38	---- altro	esenzione	0	
	--- altro			
4407 10 91	---- di picea della specie « <i>Picea abies</i> Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo) (<i>Abies alba</i> Mill.)	esenzione	0	
4407 10 93	---- di pino della specie « <i>Pinus sylvestris</i> L.»	esenzione	0	
4407 10 98	---- altro	esenzione	0	
	– di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo			
4407 21	-- Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.)			
4407 21 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	0	
	--- altro			
4407 21 91	---- piallato	2	0	
4407 21 99	---- altro	esenzione	0	
4407 22	-- Virola, Imbuia e Balsa			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4407 22 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	0	
	--- altro			
4407 22 91	---- piallato	2	0	
4407 22 99	---- altro	esenzione	0	
4407 25	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau			
4407 25 10	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	0	
	--- altro			
4407 25 30	---- piallato	2	0	
4407 25 50	---- levigato;	2,5	0	
4407 25 90	---- altro	esenzione	0	
4407 26	-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan			
4407 26 10	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	0	
	--- altro			
4407 26 30	---- piallato	2	0	
4407 26 50	---- levigato	2,5	0	
4407 26 90	---- altro	esenzione	0	
4407 27	-- Sapelli			
4407 27 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	0	
	--- altro			
4407 27 91	---- piallato	2	0	
4407 27 99	---- altro	esenzione	0	
4407 28	-- Iroko			
4407 28 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	0	
	--- altro			
4407 28 91	---- piallato	2	0	
4407 28 99	---- altro	esenzione	0	
4407 29	-- altro			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/795

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4407 29 15	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	0	
	--- altro			
	---- Acajou d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiamia			
	----- piallato			
4407 29 20	----- Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa	2	0	
4407 29 25	----- altro	2	0	
4407 29 45	----- levigato	2,5	0	
	----- altro			
4407 29 61	----- Azobé	esenzione	0	
4407 29 68	----- altro	esenzione	0	
	---- altro			
4407 29 83	----- piallato	2	0	
4407 29 85	----- levigato	2,5	0	
4407 29 95	----- altro	esenzione	0	
	- altro			
4407 91	-- di quercia (<i>Quercus</i> spp.)			
4407 91 15	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	0	
	--- altro			
	---- piallato			
4407 91 31	----- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	0	
4407 91 39	----- altro	esenzione	0	
4407 91 90	---- altro	esenzione	0	
4407 92 00	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.)	esenzione	0	
4407 93	-- di acero (<i>Acer</i> spp.)			
4407 93 10	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	0	
	--- altro			
4407 93 91	---- levigato	2,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4407 93 99	---- altro	esenzione	0	
4407 94	-- di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.)			
4407 94 10	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	0	
	--- altro			
4407 94 91	---- levigato	2,5	0	
4407 94 99	---- altro	esenzione	0	
4407 95	-- di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)			
4407 95 10	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	0	
	--- altro			
4407 95 91	---- levigato	2,5	0	
4407 95 99	---- altro	esenzione	0	
4407 99	-- altro			
4407 99 20	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	0	
	--- altro			
4407 99 25	---- piallato	esenzione	0	
4407 99 40	---- levigato	2,5	0	
	---- altro			
4407 99 91	----- di pioppo	esenzione	0	
4407 99 96	----- di legno tropicale	esenzione	0	
4407 99 98	----- altro	esenzione	0	
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a ([0-9]+) mm			
4408 10	- di conifere			
4408 10 15	--- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	0	
	-- altro			
4408 10 91	--- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	esenzione	0	
	--- altro			
4408 10 93	---- di spessore inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	4	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/797

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4408 10 99	---- di spessore superiore a $\{[0-9]^{+}\}$ mm	4	0	
	- di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo			
4408 31	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau			
4408 31 11	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	0	
	--- altro			
4408 31 21	---- piallato	4	0	
4408 31 25	---- levigato	4,9	0	
4408 31 30	---- altro	6	0	
4408 39	-- altri			
	--- Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan			
4408 39 15	---- levigato incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	0	
	---- altro			
4408 39 21	----- piallato	4	0	
	----- altro			
4408 39 31	----- di spessore inferiore o uguale a $\{[0-9]^{+}\}$ mm	6	0	
4408 39 35	----- di spessore superiore a $\{[0-9]^{+}\}$ mm	6	0	
	--- altro			
4408 39 55	---- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	0	
	---- altro			
4408 39 70	----- Tavole destinate alla fabbricazione di matite	esenzione	0	
	----- altro			
4408 39 85	----- di spessore inferiore o uguale a $\{[0-9]^{+}\}$ mm	4	0	
4408 39 95	----- di spessore superiore a $\{[0-9]^{+}\}$ mm	4	0	
4408 90	- altro			
4408 90 15	-- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	0	
	-- altro			
4408 90 35	--- Tavole destinate alla fabbricazione di matite	esenzione	0	
	--- altro			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4408 90 85	---- di spessore inferiore o uguale a [(0-9)+] mm	4	0	
4408 90 95	---- di spessore superiore a [(0-9)+] mm	4	0	
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa			
4409 10	- di conifere			
4409 10 11	-- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	esenzione	0	
4409 10 18	-- altro	esenzione	0	
	- diverso da quello di conifere			
4409 21 00	-- di bambù	esenzione	0	
4409 29	-- altro			
4409 29 10	--- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	esenzione	0	
	--- altro			
4409 29 91	---- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	0	
4409 29 99	---- altro	esenzione	0	
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici			
	- di legno			
4410 11	-- Pannelli di particelle			
4410 11 10	--- greggi o semplicemente levigati	7	3	
4410 11 30	--- rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	7	3	
4410 11 50	--- rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	7	3	
4410 11 90	--- altri	7	3	
4410 12	-- Pannelli detti «oriented strand board» (OSB)			
4410 12 10	--- greggi o semplicemente levigati	7	3	
4410 12 90	--- altri	7	3	
4410 19 00	-- altri	7	3	
4410 90 00	- altri	7	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/799

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici			
	– Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)			
4411 12	-- di spessore inferiore o uguale a ([0-9]+) mm			
4411 12 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3	
4411 12 90	--- altri	7	3	
4411 13	-- di spessore superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) mm			
4411 13 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3	
4411 13 90	--- altri	7	3	
4411 14	-- di spessore superiore a ([0-9]+) mm			
4411 14 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3	
4411 14 90	--- altri	7	3	
	– altri			
4411 92	-- con massa volumica superiore a 0,([0-9]+) g/cm ³			
4411 92 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3	
4411 92 90	--- altri	7	3	
4411 93	-- con massa volumica superiore a 0,([0-9]+) g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,([0-9]+) g/cm ³			
4411 93 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3	
4411 93 90	--- altri	7	3	
4411 94	-- con massa volumica superiore a 0,([0-9]+) g/cm ³			
4411 94 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3	
4411 94 90	--- altri	7	3	
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato			
4412 10 00	– di bambù	10	3	
	– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a ([0-9]+) mm			
4412 31	-- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo			
4412 31 10	--- di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola e White Lauan	10	3	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4412 31 90	--- altro	7	3	
4412 32 00	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	7	3	
4412 39 00	-- altro	7	3	
	- altro			
4412 94	-- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata			
4412 94 10	--- Avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	10	3	
4412 94 90	--- altro	6	3	
4412 99	-- altri			
4412 99 30	--- contenente almeno un pannello di particelle	6	3	
4412 99 70	--- altro	10	3	
4413 00 00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	esenzione	0	
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili			
4414 00 10	- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	2,5	0	
4414 00 90	- di altri legni	esenzione	0	
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno			
4415 10	- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi			
4415 10 10	-- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili	4	0	
4415 10 90	-- Tamburi (rocchetti) per cavi	3	0	
4415 20	- Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette			
4415 20 20	-- Palette di carico semplici; spalliere di palette	3	0	
4415 20 90	-- altre	4	0	
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	esenzione	0	
4417 00 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	esenzione	0	
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno			
4418 10	- Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti			
4418 10 10	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/801

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4418 10 50	-- di conifere	3	0	
4418 10 90	-- di altri legni	3	0	
4418 20	- Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie			
4418 20 10	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	0	
4418 20 50	-- di conifere	esenzione	0	
4418 20 80	-- di altri legni	esenzione	0	
4418 40 00	- Casseforme per gettate di calcestruzzo	esenzione	0	
4418 50 00	- Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	esenzione	0	
4418 60 00	- Pali e travi	esenzione	0	
	- Pannelli assemblati per pavimenti			
4418 71 00	-- per pavimenti a mosaico	3	0	
4418 72 00	-- altri, multistrato	esenzione	0	
4418 79 00	-- altri	esenzione	0	
4418 90	- altri			
4418 90 10	-- di legni lamellari	esenzione	0	
4418 90 80	-- altri	esenzione	0	
4419 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina			
4419 00 10	- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	esenzione	0	
4419 00 90	- di altri legni	esenzione	0	
4420	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94			
4420 10	- Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno			
4420 10 11	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	0	
4420 10 19	-- di altri legni	esenzione	0	
4420 90	- altri			
4420 90 10	-- Legno intarsiato e legno incrostato	4	0	
	-- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4420 90 91	--- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	0	
4420 90 99	--- altri	esenzione	0	
4421	Altri lavori di legno			
4421 10 00	- Grucce per indumenti	esenzione	0	
4421 90	- altri			
4421 90 91	-- di pannelli di fibre	4	0	
4421 90 98	-- altri	esenzione	0	
45	CAPITOLO 45 - SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO			
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato			
4501 10 00	- Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	esenzione	0	
4501 90 00	- altri	esenzione	0	
4502 00 00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbocchi a spigoli vivi per turaccioli)	esenzione	0	
4503	Lavori di sughero naturale			
4503 10	- Turaccioli			
4503 10 10	-- cilindrici	4,7	0	
4503 10 90	-- altri	4,7	0	
4503 90 00	- altri	4,7	0	
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato			
4504 10	- Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi			
	-- Turaccioli			
4504 10 11	--- per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	4,7	0	
4504 10 19	--- altri	4,7	0	
	-- altri			
4504 10 91	--- con legante	4,7	0	
4504 10 99	--- altri	4,7	0	
4504 90	- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/803

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4504 90 20	-- Turaccioli	4,7	0	
4504 90 80	-- altri	4,7	0	
46	CAPITOLO 46 - LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO			
4601	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)			
	- Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali			
4601 21	-- di bambù			
4601 21 10	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0	
4601 21 90	--- altri	2,2	0	
4601 22	-- di canne d'India			
4601 22 10	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0	
4601 22 90	--- altri	2,2	0	
4601 29	-- altri			
4601 29 10	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0	
4601 29 90	--- altri	2,2	0	
	- altri			
4601 92	-- di bambù			
4601 92 05	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	0	
	--- altri			
4601 92 10	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0	
4601 92 90	---- altri	2,2	0	
4601 93	-- di canne d'India			
4601 93 05	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	0	
	--- altri			
4601 93 10	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0	
4601 93 90	---- altri	2,2	0	
4601 94	-- di materiali vegetali			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4601 94 05	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	0	
	--- altri			
4601 94 10	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0	
4601 94 90	---- altri	2,2	0	
4601 99	-- altri			
4601 99 05	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	1,7	0	
	--- altri			
4601 99 10	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	4,7	0	
4601 99 90	---- altri	2,7	0	
4602	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa			
	- di materiali vegetali			
4602 11 00	-- di bambù	3,7	0	
4602 12 00	-- di canne d'India	3,7	0	
4602 19	-- altri			
4602 19 10	--- Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione	1,7	0	
	--- altri			
4602 19 91	---- Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma	3,7	0	
4602 19 99	---- altri	3,7	0	
4602 90 00	- altri	4,7	0	
47	CAPITOLO 47 - PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)			
4701 00	Paste meccaniche di legno			
4701 00 10	- Paste termomeccaniche di legno	esenzione	0	
4701 00 90	- altre	esenzione	0	
4702 00 00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	esenzione	0	
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione			
	- gregge			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/805

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4703 11 00	-- di conifere	esenzione	0	
4703 19 00	-- diverse da quello di conifere	esenzione	0	
	- semimbianchite o imbianchite			
4703 21 00	-- di conifere	esenzione	0	
4703 29 00	-- diverse da quelle di conifere	esenzione	0	
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione			
	- gregge			
4704 11 00	-- di conifere	esenzione	0	
4704 19 00	-- diverse da quelle di conifere	esenzione	0	
	- semimbianchite o imbianchite			
4704 21 00	-- di conifere	esenzione	0	
4704 29 00	-- diverse da quelle di conifere	esenzione	0	
4705 00 00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	esenzione	0	
4706	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche			
4706 10 00	- Paste di linters di cotone	esenzione	0	
4706 20 00	- Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	esenzione	0	
4706 30 00	- Altre, di bambù	esenzione	0	
	- altre			
4706 91 00	-- meccaniche	esenzione	0	
4706 92 00	-- chimiche	esenzione	0	
4706 93 00	-- semichimiche	esenzione	0	
4707	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)			
4707 10 00	- carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	esenzione	0	
4707 20 00	- altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	esenzione	0	
4707 30	- Carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)			
4707 30 10	-- vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4707 30 90	-- altri	esenzione	0	
4707 90	- altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati			
4707 90 10	-- non selezionati	esenzione	0	
4707 90 90	-- selezionati	esenzione	0	
48	CAPITOLO 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE			
4801 00 00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	esenzione	0	
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano			
4802 10 00	- Carta e cartone fabbricati a mano	esenzione	0	
4802 20 00	- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	esenzione	0	
4802 40	- Carta da supporto per carta da parati			
4802 40 10	-- senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre	esenzione	0	
4802 40 90	-- altri	esenzione	0	
	- altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre			
4802 54 00	-- di peso inferiore a 40 g per m ²	esenzione	0	
4802 55	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in rotoli			
4802 55 15	--- di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m ²	esenzione	0	
4802 55 25	--- di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m ²	esenzione	0	
4802 55 30	--- di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m ²	esenzione	0	
4802 55 90	--- di peso uguale o superiore a 80 g per m ²	esenzione	0	
4802 56	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in fogli di cui un lato non supera ([0-9]+) mm e l'altro non supera ([0-9]+) mm a foglio spiegato			
4802 56 20	--- di cui un lato misura ([0-9]+) mm e l'altro misura ([0-9]+) mm (formato A 4)	esenzione	0	
4802 56 80	--- altri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/807

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4802 57 00	-- altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ²	esenzione	0	
4802 58	-- di peso superiore a 150 g per m ²			
4802 58 10	--- in rotoli	esenzione	0	
4802 58 90	--- altri	esenzione	0	
	- altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico			
4802 61	-- in rotoli			
4802 61 15	--- di peso inferiore a 72 g per m ² e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre con un procedimento meccanico	esenzione	0	
4802 61 80	--- altri	esenzione	0	
4802 62 00	-- in fogli di cui un lato non supera ([0-9]+) mm e l'altro lato non supera ([0-9]+) mm a foglio spiegato	esenzione	0	
4802 69 00	-- altri	esenzione	0	
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli			
4803 00 10	- Ovatta di cellulosa	esenzione	0	
	- Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m ²			
4803 00 31	-- non superiore a 25 g	esenzione	0	
4803 00 39	-- superiore a 25 g	esenzione	0	
4803 00 90	- altri	esenzione	0	
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803			
	- Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»			
4804 11	-- greggi			
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda			
4804 11 11	---- di peso inferiore a 150 g per m ²	esenzione	0	
4804 11 15	---- di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m ²	esenzione	0	
4804 11 19	---- di peso uguale o superiore a 175 g per m ²	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4804 11 90	--- altri	esenzione	0	
4804 19	-- altri			
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda			
	---- composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m ²			
4804 19 11	----- inferiore a 150 g	esenzione	0	
4804 19 15	----- compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi	esenzione	0	
4804 19 19	----- uguale o superiore a 175 g	esenzione	0	
	---- altri, di peso per m ²			
4804 19 31	----- inferiore a 150 g	esenzione	0	
4804 19 38	----- uguale o superiore a 150 g	esenzione	0	
4804 19 90	--- altri	esenzione	0	
	- Carta Kraft per sacchi di grande capacità			
4804 21	-- greggia			
4804 21 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0	
4804 21 90	--- altra	esenzione	0	
4804 29	-- altra			
4804 29 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0	
4804 29 90	--- altra	esenzione	0	
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m ²			
4804 31	-- greggi			
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda			
4804 31 51	---- che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche	esenzione	0	
4804 31 58	---- altri	esenzione	0	
4804 31 80	--- altri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/809

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4804 39	-- altri			
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda			
4804 39 51	---- con imbianchimento uniforme in pasta	esenzione	0	
4804 39 58	---- altri	esenzione	0	
4804 39 80	--- altri	esenzione	0	
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m ²			
4804 41	-- greggi			
4804 41 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0	
	--- altri			
4804 41 91	---- Carta e cartone detti «saturating Kraft»	esenzione	0	
4804 41 99	---- altri	esenzione	0	
4804 42	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico			
4804 42 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0	
4804 42 90	--- altri	esenzione	0	
4804 49	-- altri			
4804 49 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0	
4804 49 90	--- altri	esenzione	0	
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m ²			
4804 51	-- greggi			
4804 51 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0	
4804 51 90	--- altri	esenzione	0	
4804 52	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4804 52 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0	
4804 52 90	--- altri	esenzione	0	
4804 59	-- altri			
4804 59 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0	
4804 59 90	--- altri	esenzione	0	
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo			
	- Carta di pasta da ondulare detta «fluting»			
4805 11 00	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	esenzione	0	
4805 12 00	-- Carta paglia da ondulare	esenzione	0	
4805 19	-- altri			
4805 19 10	--- Wellenstoff	esenzione	0	
4805 19 90	--- altri	esenzione	0	
	- Testliner			
4805 24 00	-- di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	0	
4805 25 00	-- di peso superiore a 150 g per m ²	esenzione	0	
4805 30	- Carta da imballaggio al solfito			
4805 30 10	-- di peso inferiore a 30 g per m ²	esenzione	0	
4805 30 90	-- di peso uguale o superiore a 30 g per m ²	esenzione	0	
4805 40 00	- Carta da filtro e cartone da filtro	esenzione	0	
4805 50 00	- Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	esenzione	0	
	- altri			
4805 91 00	-- di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	0	
4805 92 00	-- di peso non superiore a 150 g per m ² ma inferiore a 225 g per m ²	esenzione	0	
4805 93	-- di peso uguale o superiore a 225 g per m ²			
4805 93 20	--- a base di carta riciclata	esenzione	0	
4805 93 80	--- altri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/811

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli			
4806 10 00	– Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	esenzione	0	
4806 20 00	– Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	esenzione	0	
4806 30 00	– Carta da lucido	esenzione	0	
4806 40	– Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide			
4806 40 10	-- Carta detta «cristallo»	esenzione	0	
4806 40 90	-- altri	esenzione	0	
4807 00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli			
4807 00 30	– a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta	esenzione	0	
4807 00 80	– altri	esenzione	0	
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803			
4808 10 00	– Carta e cartone ondulati, anche perforati	esenzione	0	
4808 20 00	– Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	esenzione	0	
4808 30 00	– altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	esenzione	0	
4808 90 00	– altri	esenzione	0	
4809	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli			
4809 20	– Carta detta «autocopiante»			
4809 20 10	-- in rotoli	esenzione	0	
4809 20 90	-- in fogli	esenzione	0	
4809 90	– altra			
4809 90 10	-- Carta carbone e carta simile	esenzione	0	
4809 90 90	-- altra	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato			
	- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre			
4810 13	-- in rotoli			
4810 13 20	--- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	0	
4810 13 80	--- altri	esenzione	0	
4810 14	-- in fogli di cui un lato non supera ([0-9]+) mm e l'altro lato non supera ([0-9]+) mm a foglio spiegato			
4810 14 20	--- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	0	
4810 14 80	--- altri	esenzione	0	
4810 19	-- altri			
4810 19 10	--- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	0	
4810 19 90	--- altri	esenzione	0	
	- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico			
4810 22	-- Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»			
4810 22 10	--- in rotoli, di larghezza superiore a ([0-9]+) cm o in fogli con almeno un lato superiore a ([0-9]+) cm e con l'altro lato superiore a ([0-9]+) cm, a foglio spiegato	esenzione	0	
4810 22 90	--- altri	esenzione	0	
4810 29	-- altri			
4810 29 30	--- in rotoli	esenzione	0	
4810 29 80	--- altri	esenzione	0	
	- Carta Kraft e cartone Kraft diversi dai tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/813

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4810 31 00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ²	esenzione	0	
4810 32	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m ²			
4810 32 10	--- patinati o intonacati di caolino	esenzione	0	
4810 32 90	--- altri	esenzione	0	
4810 39 00	-- altri	esenzione	0	
	- altra carta ed altro cartone			
4810 92	-- a più strati			
4810 92 10	--- con imbianchimento di ogni strato	esenzione	0	
4810 92 30	--- con imbianchimento di uno solo strato esterno	esenzione	0	
4810 92 90	--- altri	esenzione	0	
4810 99	-- altri			
4810 99 10	--- di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino	esenzione	0	
4810 99 30	--- ricoperti di polvere di mica	esenzione	0	
4810 99 90	--- altri	esenzione	0	
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810			
4811 10 00	- Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	esenzione	0	
	- Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto			
4811 41	-- autoadesivi			
4811 41 20	--- di larghezza non superiore a ([0-9]+) cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	esenzione	0	
4811 41 90	--- altri	esenzione	0	
4811 49 00	-- altri	esenzione	0	
	- Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)			
4811 51 00	-- con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ²	esenzione	0	
4811 59 00	-- altri	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4811 60 00	– Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	esenzione	0	
4811 90 00	– altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	esenzione	0	
4812 00 00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	esenzione	0	
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti			
4813 10 00	– in blocchetti o in tubetti	esenzione	0	
4813 20 00	– in rotoli di larghezza non superiore a $[(0-9)+]$ cm	esenzione	0	
4813 90	– altra			
4813 90 10	-- in rotoli di larghezza superiore a $[(0-9)+]$ cm ma non superiore a $[(0-9)+]$ cm	esenzione	0	
4813 90 90	-- altra	esenzione	0	
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie			
4814 10 00	– Carta detta «Ingrain»	esenzione	0	
4814 20 00	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	esenzione	0	
4814 90	– altri			
4814 90 10	-- Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettiva trasparente	esenzione	0	
4814 90 80	-- altri	esenzione	0	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole			
4816 20 00	– Carta detta «autocopiante»	esenzione	0	
4816 90 00	– altra	esenzione	0	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza			
4817 10 00	– Buste	esenzione	0	
4817 20 00	– Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	esenzione	0	
4817 30 00	– Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/815

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a ([0-9]+) cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa			
4818 10	– Carta igienica			
4818 10 10	-- di peso non superiore a 25 g per strato e per m ²	esenzione	0	
4818 10 90	-- di peso superiore a 25 g/m ² per strato e per m ²	esenzione	0	
4818 20	– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani			
4818 20 10	-- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco	esenzione	0	
	-- Asciugamani			
4818 20 91	--- in rotoli	esenzione	0	
4818 20 99	--- altri	esenzione	0	
4818 30 00	– Tovaglie e tovaglioli da tavola	esenzione	0	
4818 40	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili			
	-- Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili			
4818 40 11	--- Assorbenti igienici	esenzione	0	
4818 40 13	--- Tamponi igienici	esenzione	0	
4818 40 19	--- altri	esenzione	0	
4818 40 90	-- Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili	esenzione	0	
4818 50 00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento	esenzione	0	
4818 90	– altri			
4818 90 10	-- Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
4818 90 90	-- altri	esenzione	0	
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili			
4819 10 00	– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	esenzione	0	
4819 20 00	– Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4819 30 00	– Sacchi di larghezza, alla base, di ([0-9]+) cm o più	esenzione	0	
4819 40 00	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	esenzione	0	
4819 50 00	– altri imballaggi, comprese le buste per dischi	esenzione	0	
4819 60 00	– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	esenzione	0	
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone			
4820 10	– Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili			
4820 10 10	-- Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze	esenzione	0	
4820 10 30	-- Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	esenzione	0	
4820 10 50	-- Agende	esenzione	0	
4820 10 90	-- altri	esenzione	0	
4820 20 00	– Quaderni	esenzione	0	
4820 30 00	– Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	esenzione	0	
4820 40	– Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati			
4820 40 10	-- Formolari detti «continui»	esenzione	0	
4820 40 90	-- altri	esenzione	0	
4820 50 00	– Album per campioni o per collezioni	esenzione	0	
4820 90 00	– altri	esenzione	0	
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no			
4821 10	– stampate			
4821 10 10	-- autoadesive	esenzione	0	
4821 10 90	-- altre	esenzione	0	
4821 90	– altre			
4821 90 10	-- autoadesive	esenzione	0	
4821 90 90	-- altre	esenzione	0	
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/817

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4822 10 00	– dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	esenzione	0	
4822 90 00	– altri	esenzione	0	
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa			
4823 20 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	esenzione	0	
4823 40 00	– Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	esenzione	0	
	– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone			
4823 61 00	-- di bambù	esenzione	0	
4823 69	-- altri			
4823 69 10	--- Vassoi, piatti e scodelle	esenzione	0	
4823 69 90	--- altri	esenzione	0	
4823 70	– Articoli foggianti a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta			
4823 70 10	-- Imballaggi alveolari per uova	esenzione	0	
4823 70 90	-- altri	esenzione	0	
4823 90	– altri			
4823 90 40	-- Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	esenzione	0	
4823 90 85	-- altri	esenzione	0	
49	CAPITOLO 49 - PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATILOSCRITTI E PIANI			
4901	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti			
4901 10 00	– in fogli sciolti, anche piegati	esenzione	0	
	– altri			
4901 91 00	-- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	esenzione	0	
4901 99 00	-- altri	esenzione	0	
4902	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4902 10 00	– con almeno quattro edizioni settimanali	esenzione	0	
4902 90	– altri			
4902 90 10	-- con una edizione settimanale	esenzione	0	
4902 90 30	-- con una edizione mensile	esenzione	0	
4902 90 90	-- altri	esenzione	0	
4903 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	esenzione	0	
4904 00 00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	esenzione	0	
4905	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati			
4905 10 00	– Globi	esenzione	0	
	– altri			
4905 91 00	-- in forma di libri o di opuscoli	esenzione	0	
4905 99 00	-- altri	esenzione	0	
4906 00 00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	esenzione	0	
4907 00	Francobolli, marche da bollo e simili, non oblitterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili			
4907 00 10	– Francobolli, marche da bollo e simili	esenzione	0	
4907 00 30	– Biglietti di banca	esenzione	0	
4907 00 90	– altri	esenzione	0	
4908	Decalcomanie di ogni genere			
4908 10 00	– Decalcomanie vetrificabili	esenzione	0	
4908 90 00	– altre	esenzione	0	
4909 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/819

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4909 00 10	– Cartoline postali stampate o illustrate	esenzione	0	
4909 00 90	– altre	esenzione	0	
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	esenzione	0	
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie			
4911 10	– Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili			
4911 10 10	-- Cataloghi commerciali	esenzione	0	
4911 10 90	-- altri	esenzione	0	
	– altri			
4911 91 00	-- Immagini, incisioni e fotografie	esenzione	0	
4911 99 00	-- altri	esenzione	0	
50	CAPITOLO 50 - SETA			
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	esenzione	0	
5002 00 00	Seta greggia (non torta)	esenzione	0	
5003 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	esenzione	0	
5004 00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto			
5004 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	4	0	
5004 00 90	– altri	4	0	
5005 00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto			
5005 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	2,9	0	
5005 00 90	– altri	2,9	0	
5006 00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)			
5006 00 10	– Filati di seta	5	0	
5006 00 90	– Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)	2,9	0	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5007 10 00	– Tessuti di roccadino (bourrette)	3	0	
5007 20	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette)			
	-- Crespi			
5007 20 11	--- greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	0	
5007 20 19	--- altri	6,9	0	
	-- Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)			
5007 20 21	--- ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	5,3	0	
	--- altri			
5007 20 31	---- ad armatura a tela	7,5	0	
5007 20 39	---- altri	7,5	0	
	-- altri			
5007 20 41	--- Tessuti chiari (non serrati)	7,2	0	
	--- altri			
5007 20 51	---- greggi, sgommati o imbianchiti	7,2	0	
5007 20 59	---- tinti	7,2	0	
	---- a colori			
5007 20 61	----- di larghezza superiore a ([0-9]+) cm, ma inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	7,2	0	
5007 20 69	----- altri	7,2	0	
5007 20 71	---- stampati	7,2	0	
5007 90	– altri tessuti			
5007 90 10	-- greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	0	
5007 90 30	-- tinti	6,9	0	
5007 90 50	-- a colori	6,9	0	
5007 90 90	-- stampati	6,9	0	
51	CAPITOLO 51 - LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE			
5101	Lane, non cardate né pettinate			
	– sucide, comprese le lane lavate a dosso			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/821

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5101 11 00	-- Lane di tosatura	esenzione	0	
5101 19 00	-- altre	esenzione	0	
	- sgrassate, non carbonizzate			
5101 21 00	-- Lane di tosatura	esenzione	0	
5101 29 00	-- altre	esenzione	0	
5101 30 00	- carbonizzate	esenzione	0	
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati			
	- Peli fini			
5102 11 00	-- di capra del Cachemir	esenzione	0	
5102 19	-- altri			
5102 19 10	--- di coniglio d'angora	esenzione	0	
5102 19 30	--- di alpaga, di lama e di vigogna	esenzione	0	
5102 19 40	--- di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili	esenzione	0	
5102 19 90	--- di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoreo, di nutria e di topo muschiato	esenzione	0	
5102 20 00	- Peli grossolani	esenzione	0	
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati			
5103 10	- Pettinacce di lana o di peli fini			
5103 10 10	-- non carbonizzate	esenzione	0	
5103 10 90	-- carbonizzate	esenzione	0	
5103 20	- altri cascami di lana o di peli fini			
5103 20 10	-- Cascami di filatura	esenzione	0	
	-- altri			
5103 20 91	--- non carbonizzati	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5103 20 99	--- carbonizzati	esenzione	0	
5103 30 00	- cascami di peli grossolani	esenzione	0	
5104 00 00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	esenzione	0	
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)			
5105 10 00	- Lana cardata	2	0	
	- Lana pettinata			
5105 21 00	-- «Lana pettinata alla rinfusa»	2	0	
5105 29 00	-- altra	2	0	
	- Peli fini, cardati o pettinati			
5105 31 00	-- di capra del Cachemir	2	0	
5105 39	-- altri			
5105 39 10	--- cardati	2	0	
5105 39 90	--- pettinati	2	0	
5105 40 00	- Peli grossolani, cardati o pettinati	2	0	
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto			
5106 10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana			
5106 10 10	-- greggi	3,8	0	
5106 10 90	-- altri	3,8	0	
5106 20	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana			
5106 20 10	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	3,8	0	
	-- altri			
5106 20 91	--- greggi	4	0	
5106 20 99	--- altri	4	0	
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto			
5107 10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana			
5107 10 10	-- greggi	3,8	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/823

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5107 10 90	-- altri	3,8	5	
5107 20	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana			
	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini			
5107 20 10	--- greggi	4	0	
5107 20 30	--- altri	4	0	
	-- altri			
	--- misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue			
5107 20 51	---- greggi	4	0	
5107 20 59	---- altri	4	0	
	--- altrimenti misti			
5107 20 91	---- greggi	4	0	
5107 20 99	---- altri	4	0	
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto			
5108 10	- cardati			
5108 10 10	-- greggi	3,2	0	
5108 10 90	-- altri	3,2	0	
5108 20	- pettinati			
5108 20 10	-- greggi	3,2	0	
5108 20 90	-- altri	3,2	0	
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto			
5109 10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini			
5109 10 10	-- in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	3,8	0	
5109 10 90	-- altri	5	0	
5109 90	- altri			
5109 90 10	-- in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	5	0	
5109 90 90	-- altri	5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	3,5	0	
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati			
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini			
5111 11 00	-- di peso non superiore a 300 g/m ²	8	0	
5111 19	-- altri			
5111 19 10	--- di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	8	0	
5111 19 90	--- di peso superiore a 450 g/m ²	8	0	
5111 20 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	0	
5111 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue			
5111 30 10	-- di peso non superiore a 300 g/m ²	8	0	
5111 30 30	-- di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	8	0	
5111 30 90	-- di peso superiore a 450 g/m ²	8	0	
5111 90	– altri			
5111 90 10	-- contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2	0	
	-- altri			
5111 90 91	--- di peso non superiore a 300 g/m ²	8	0	
5111 90 93	--- di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	8	0	
5111 90 99	--- di peso superiore a 450 g/m ²	8	0	
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati			
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini			
5112 11 00	-- di peso non superiore a 200 g/m ²	8	5	
5112 19	-- altri			
5112 19 10	--- di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	8	5	
5112 19 90	--- di peso superiore a 375 g/m ²	8	5	
5112 20 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	5	
5112 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/825

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5112 30 10	-- di peso non superiore a 200 g/m ²	8	0	
5112 30 30	-- di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	8	0	
5112 30 90	-- di peso superiore a 375 g/m ²	8	0	
5112 90	- altri			
5112 90 10	-- contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2	0	
	-- altri			
5112 90 91	--- di peso non superiore a 200 g/m ²	8	0	
5112 90 93	--- di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	8	0	
5112 90 99	--- di peso superiore a 375 g/m ²	8	0	
5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	5,3	0	
52	CAPITOLO 52 - COTONE			
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato			
5201 00 10	- idrofilo o imbianchito	esenzione	0	
5201 00 90	- altri	esenzione	0	
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)			
5202 10 00	- Cascami di filati	esenzione	0	
	- altri			
5202 91 00	-- sfilacciati	esenzione	0	
5202 99 00	-- altri	esenzione	0	
5203 00 00	Cotone, cardato o pettinato	esenzione	0	
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto			
	- non condizionati per la vendita al minuto			
5204 11 00	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	4	0	
5204 19 00	-- altri	4	0	
5204 20 00	- condizionati per la vendita al minuto	5	0	
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto			
	- Filati semplici, di fibre non pettinate			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5205 11 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	0	
5205 12 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	0	
5205 13 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	0	
5205 14 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	0	
5205 15	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)			
5205 15 10	--- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	4,4	0	
5205 15 90	--- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	0	
	- Filati semplici, di fibre pettinate			
5205 21 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	0	
5205 22 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	0	
5205 23 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	0	
5205 24 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	0	
5205 26 00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	4	0	
5205 27 00	-- aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	4	0	
5205 28 00	-- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	0	
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate			
5205 31 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/827

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5205 32 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	0	
5205 33 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	0	
5205 34 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	0	
5205 35 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	0	
	-- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate			
5205 41 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	0	
5205 42 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	0	
5205 43 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	0	
5205 44 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	0	
5205 46 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	4	0	
5205 47 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	4	0	
5205 48 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	4	0	
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto			
	-- Filati semplici, di fibre non pettinate			
5206 11 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	0	
5206 12 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	0	
5206 13 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5206 14 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	0	
5206 15 00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4	0	
	- Filati semplici, di fibre pettinate			
5206 21 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	0	
5206 22 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	0	
5206 23 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	0	
5206 24 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	0	
5206 25 00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4	0	
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate			
5206 31 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	0	
5206 32 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	0	
5206 33 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	0	
5206 34 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	0	
5206 35 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	0	
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate			
5206 41 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	0	
5206 42 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	0	
5206 43 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/829

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5206 44 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	0	
5206 45 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	0	
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto			
5207 10 00	- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	5	0	
5207 90 00	- altri	5	0	
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²			
	- greggi			
5208 11	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²			
5208 11 10	--- Garza per fasciatura	8	0	
5208 11 90	--- altri	8	0	
5208 12	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²			
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 12 16	---- inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	8	0	
5208 12 19	---- superiore a ([0-9]+) cm	8	0	
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 12 96	---- inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	8	0	
5208 12 99	---- superiore a ([0-9]+) cm	8	0	
5208 13 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5208 19 00	-- altri tessuti	8	0	
	- imbianchiti			
5208 21	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²			
5208 21 10	--- Garza per fasciatura	8	0	
5208 21 90	--- altri	8	0	
5208 22	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²			
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5208 22 16	---- inferiore o uguale a $([0-9]+)$ cm	8	0	
5208 22 19	---- superiore a $([0-9]+)$ cm	8	0	
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 22 96	---- inferiore o uguale a $([0-9]+)$ cm	8	0	
5208 22 99	---- superiore a $([0-9]+)$ cm	8	0	
5208 23 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5208 29 00	-- altri tessuti	8	0	
	- tinti			
5208 31 00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8	0	
5208 32	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²			
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 32 16	---- inferiore o uguale a $([0-9]+)$ cm	8	0	
5208 32 19	---- superiore a $([0-9]+)$ cm	8	0	
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 32 96	---- inferiore o uguale a $([0-9]+)$ cm	8	0	
5208 32 99	---- superiore a $([0-9]+)$ cm	8	0	
5208 33 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5208 39 00	-- altri tessuti	8	0	
	- di filati di diversi colori			
5208 41 00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8	0	
5208 42 00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8	0	
5208 43 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5208 49 00	-- altri tessuti	8	0	
	- stampati			
5208 51 00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8	0	
5208 52 00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8	0	
5208 59	-- altri tessuti			
5208 59 10	--- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/831

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5208 59 90	--- altri	8	0	
5209	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²			
	- greggi			
5209 11 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5209 12 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5209 19 00	-- altri tessuti	8	0	
	- imbianchiti			
5209 21 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5209 22 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5209 29 00	-- altri tessuti	8	0	
	- tinti			
5209 31 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5209 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5209 39 00	-- altri tessuti	8	0	
	- di filati di diversi colori			
5209 41 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5209 42 00	-- Tessuti detti «denim»	8	0	
5209 43 00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5209 49 00	-- altri tessuti	8	0	
	- stampati			
5209 51 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5209 52 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5209 59 00	-- altri tessuti	8	0	
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²			
	- greggi			
5210 11 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5210 19 00	-- altri tessuti	8	0	
	- imbianchiti			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5210 21 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5210 29 00	-- altri tessuti	8	0	
	- tinti			
5210 31 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5210 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5210 39 00	-- altri tessuti	8	0	
	- di filati di diversi colori			
5210 41 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5210 49 00	-- altri tessuti	8	0	
	- stampati			
5210 51 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5210 59 00	-- altri tessuti	8	0	
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ²			
	- greggi			
5211 11 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5211 12 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5211 19 00	-- altri tessuti	8	0	
5211 20 00	- imbianchiti	8	0	
	- tinti			
5211 31 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5211 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5211 39 00	-- altri tessuti	8	0	
	- di filati di diversi colori			
5211 41 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5211 42 00	-- Tessuti detti «denim»	8	0	
5211 43 00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5211 49	-- altri tessuti			
5211 49 10	--- Tessuti Jacquard	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/833

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5211 49 90	--- altri	8	0	
	- stampati			
5211 51 00	-- ad armatura a tela	8	0	
5211 52 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5211 59 00	-- altri tessuti	8	0	
5212	Altri tessuti di cotone			
	- di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²			
5212 11	-- greggi			
5212 11 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	0	
5212 11 90	--- altrimenti misti	8	0	
5212 12	-- imbianchiti			
5212 12 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	0	
5212 12 90	--- altrimenti misti	8	0	
5212 13	-- tinti			
5212 13 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	0	
5212 13 90	--- altrimenti misti	8	0	
5212 14	-- di filati di diversi colori			
5212 14 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	0	
5212 14 90	--- altrimenti misti	8	0	
5212 15	-- stampati			
5212 15 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	0	
5212 15 90	--- altrimenti misti	8	0	
	- di peso superiore a 200 g/m ²			
5212 21	-- greggi			
5212 21 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	0	
5212 21 90	--- altrimenti misti	8	0	
5212 22	-- imbianchiti			
5212 22 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	0	
5212 22 90	--- altrimenti misti	8	0	
5212 23	-- tinti			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5212 23 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	0	
5212 23 90	--- altrimenti misti	8	0	
5212 24	-- di filati di diversi colori			
5212 24 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	0	
5212 24 90	--- altrimenti misti	8	0	
5212 25	-- stampati			
5212 25 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	0	
5212 25 90	--- altrimenti misti	8	0	
53	CAPITOLO 53 - ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA			
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)			
5301 10 00	- Lino greggio o macerato	esenzione	0	
	- Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato			
5301 21 00	-- maciullato o stigliato	esenzione	0	
5301 29 00	-- altro	esenzione	0	
5301 30	- Stoppe e cascami di lino			
5301 30 10	-- Stoppe	esenzione	0	
5301 30 90	-- Cascami di lino	esenzione	0	
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)			
5302 10 00	- Canapa greggia o macerata	esenzione	0	
5302 90 00	- altri	esenzione	0	
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)			
5303 10 00	- Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	esenzione	0	
5303 90 00	- altri	esenzione	0	
5305 00 00	Cocco, abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis</i> Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/835

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5306	Filati di lino			
5306 10	– semplici			
	-- non condizionati per la vendita al minuto			
5306 10 10	--- aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)	4	0	
5306 10 30	--- aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)	4	0	
5306 10 50	--- aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	0	
5306 10 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	0	
5306 20	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)			
5306 20 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	4	0	
5306 20 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	0	
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
5307 10	– semplici			
5307 10 10	-- aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più)	esenzione	0	
5307 10 90	-- aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm)	esenzione	0	
5307 20 00	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	esenzione	0	
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta			
5308 10 00	– Filati di cocco	esenzione	0	
5308 20	– Filati di canapa			
5308 20 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	3	0	
5308 20 90	-- condizionati per la vendita al minuto	4,9	0	
5308 90	– altri			
	-- Filati di ramie			
5308 90 12	--- aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)	4	0	
5308 90 19	--- aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	0	
5308 90 50	-- filati di carta	4	0	
5308 90 90	-- altri	3,8	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5309	Tessuti di lino			
	– contenenti, in peso, almeno 85 % di lino			
5309 11	-- greggi o imbianchiti			
5309 11 10	--- greggi	8	0	
5309 11 90	--- imbianchiti	8	0	
5309 19 00	-- altri	8	0	
	– contenenti, in peso, meno di 85 % di lino			
5309 21	-- greggi o imbianchiti			
5309 21 10	--- greggi	8	0	
5309 21 90	--- imbianchiti	8	0	
5309 29 00	-- altri	8	0	
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
5310 10	– greggi			
5310 10 10	-- di larghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	4	0	
5310 10 90	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) cm	4	0	
5310 90 00	– altri	4	0	
5311 00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta			
5311 00 10	– Tessuti di ramiè	8	0	
5311 00 90	– altri	5,8	0	
54	CAPITOLO 54 - FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI			
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto			
5401 10	– di filamenti sintetici			
	-- non condizionati per la vendita al minuto			
	--- Filati ad anima cosiddetti «core yarn»			
5401 10 12	---- Filamenti di poliestere ricoperti di fibre cotone	4	0	
5401 10 14	---- altri	4	0	
	--- altri			
5401 10 16	---- Filati testurizzati	4	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/837

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5401 10 18	---- altri	4	0	
5401 10 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	0	
5401 20	- di filamenti artificiali			
5401 20 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	4	0	
5401 20 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	0	
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex			
	- Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi			
5402 11 00	-- di aramidi	4	0	
5402 19 00	-- altri	4	0	
5402 20 00	- Filati ad alta tenacità di poliesteri	4	0	
	- Filati testurizzati			
5402 31 00	-- di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	4	0	
5402 32 00	-- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	4	0	
5402 33 00	-- di poliesteri	4	0	
5402 34 00	-- di polipropilene	4	0	
5402 39 00	-- altri	4	0	
	- altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro			
5402 44 00	-- di elastomeri	4	0	
5402 45 00	-- altri, di nylon o di altre poliammidi	4	0	
5402 46 00	-- altri, di poliesteri, parzialmente orientati	4	0	
5402 47 00	-- altri, di poliesteri	4	0	
5402 48 00	-- altri, di polipropilene	4	0	
5402 49 00	-- altri	4	0	
	- altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro			
5402 51 00	-- di nylon o di altre poliammidi	4	0	
5402 52 00	-- di poliesteri	4	0	
5402 59	-- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5402 59 10	--- di polipropilene	4	0	
5402 59 90	--- altri	4	0	
	- altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)			
5402 61 00	-- di nylon o di altre poliammidi	4	0	
5402 62 00	-- di poliesteri	4	0	
5402 69	-- altri			
5402 69 10	--- di polipropilene	4	0	
5402 69 90	--- altri	4	0	
5403	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex			
5403 10 00	- Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	4	0	
	- altri filati, semplici			
5403 31 00	-- di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	4	0	
5403 32 00	-- di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	4	0	
5403 33 00	-- di acetato di cellulosa	4	0	
5403 39 00	-- altri	4	0	
	- altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)			
5403 41 00	-- di rayon viscosa	4	0	
5403 42 00	-- di acetato di cellulosa	4	0	
5403 49 00	-- altri	4	0	
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a ([0-9]+) mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a ([0-9]+) mm			
	- Monofilamenti			
5404 11 00	-- di elastomeri	4	0	
5404 12 00	-- altri, di polipropilene	4	0	
5404 19 00	-- altri	4	0	
5404 90	- altri			
	-- di polipropilene			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/839

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5404 90 11	--- Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio	4	0	
5404 90 19	--- altri	4	0	
5404 90 90	-- altri	4	0	
5405 00 00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a ([0-9]+) mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a ([0-9]+) mm	3,8	0	
5406 00 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	5	0	
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404			
5407 10 00	- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	8	0	
5407 20	- Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili			
	-- di polietilene o di polipropilene, di larghezza			
5407 20 11	--- inferiore a ([0-9]+) m	8	0	
5407 20 19	--- uguale o superiore a ([0-9]+) m	8	0	
5407 20 90	-- altri	8	0	
5407 30 00	- Tessuti previsti nella nota 9 della sezione XI	8	0	
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi			
5407 41 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5407 42 00	-- tinti	8	0	
5407 43 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
5407 44 00	-- stampati	8	0	
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati			
5407 51 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5407 52 00	-- tinti	8	0	
5407 53 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
5407 54 00	-- stampati	8	0	
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri			
5407 61	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5407 61 10	--- greggi o imbianchiti	8	0	
5407 61 30	--- tinti	8	0	
5407 61 50	--- di filati di diversi colori	8	0	
5407 61 90	--- stampati	8	0	
5407 69	-- altri			
5407 69 10	--- greggi o imbianchiti	8	0	
5407 69 90	--- altri	8	0	
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici			
5407 71 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5407 72 00	-- tinti	8	0	
5407 73 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
5407 74 00	-- stampati	8	0	
	- altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone			
5407 81 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5407 82 00	-- tinti	8	0	
5407 83 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
5407 84 00	-- stampati	8	0	
	- altri tessuti			
5407 91 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5407 92 00	-- tinti	8	0	
5407 93 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
5407 94 00	-- stampati	8	0	
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405			
5408 10 00	- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	8	0	
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali			
5408 21 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5408 22	-- tinti			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/841

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5408 22 10	--- di larghezza superiore a $[(0-9)+]$ cm e inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso	8	0	
5408 22 90	--- altri	8	0	
5408 23	-- di filati di diversi colori			
5408 23 10	--- Tessuti Jacquard di larghezza superiore a $[(0-9)+]$ cm e inferiore a $[(0-9)+]$ cm, pesanti più di 250 g per m ²	8	0	
5408 23 90	--- altri	8	0	
5408 24 00	-- stampati	8	0	
	- altri tessuti			
5408 31 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5408 32 00	-- tinti	8	0	
5408 33 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
5408 34 00	-- stampati	8	0	
55	CAPITOLO 55 - FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO			
5501	Fasce di filamenti sintetici			
5501 10 00	- di nylon o di altre poliammidi	4	0	
5501 20 00	- di poliesteri	4	0	
5501 30 00	- acrilici o modacrilici	4	0	
5501 40 00	- di polipropilene	4	0	
5501 90 00	- altre	4	0	
5502 00	Fasce di filamenti artificiali			
5502 00 10	- di rayon viscosa	4	0	
5502 00 40	- di acetato	4	0	
5502 00 80	- altri	4	0	
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura			
	- di nylon o di altre poliammidi			
5503 11 00	-- di aramidi	4	0	
5503 19 00	-- altre	4	0	
5503 20 00	- di poliesteri	4	0	
5503 30 00	- acriliche o modacriliche	4	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5503 40 00	– di polipropilene	4	0	
5503 90	– altre			
5503 90 10	-- Clorofibre	4	0	
5503 90 90	-- altre	4	0	
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura			
5504 10 00	– di rayon viscosa	4	0	
5504 90 00	– altre	4	0	
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)			
5505 10	– di fibre sintetiche			
5505 10 10	-- di nylon o di altre poliammidi	4	0	
5505 10 30	-- di poliesteri	4	0	
5505 10 50	-- acrilici o modacrilici	4	0	
5505 10 70	-- di polipropilene	4	0	
5505 10 90	-- altri	4	0	
5505 20 00	– di fibre artificiali	4	0	
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura			
5506 10 00	– di nylon o di altre poliammidi	4	0	
5506 20 00	– di poliesteri	4	0	
5506 30 00	– acriliche o modacriliche	4	0	
5506 90	– altre			
5506 90 10	-- Clorofibre	4	0	
5506 90 90	-- altre	4	0	
5507 00 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4	0	
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto			
5508 10	– di fibre sintetiche in fiocco			
5508 10 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	4	0	
5508 10 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/843

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5508 20	– di fibre artificiali in fiocco			
5508 20 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	4	0	
5508 20 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	0	
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto			
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi			
5509 11 00	-- semplici	4	0	
5509 12 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0	
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere			
5509 21 00	-- semplici	4	0	
5509 22 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0	
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche			
5509 31 00	-- semplici	4	0	
5509 32 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0	
	– altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco			
5509 41 00	-- semplici	4	0	
5509 42 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0	
	– altri filati, di fibre in fiocco di poliestere			
5509 51 00	-- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	4	0	
5509 52 00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	0	
5509 53 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	4	0	
5509 59 00	-- altri	4	0	
	– altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche			
5509 61 00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	0	
5509 62 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	4	0	
5509 69 00	-- altri	4	0	
	– altri filati			
5509 91 00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5509 92 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	4	0	
5509 99 00	-- altri	4	0	
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto			
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco			
5510 11 00	-- semplici	4	0	
5510 12 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0	
5510 20 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	0	
5510 30 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	4	0	
5510 90 00	– altri filati	4	0	
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto			
5511 10 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	5	0	
5511 20 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	5	0	
5511 30 00	– di fibre artificiali in fiocco	5	0	
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco			
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere			
5512 11 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5512 19	-- altri			
5512 19 10	--- stampati	8	0	
5512 19 90	--- altri	8	0	
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche			
5512 21 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5512 29	-- altri			
5512 29 10	--- stampati	8	0	
5512 29 90	--- altri	8	0	
	– altri			
5512 91 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5512 99	-- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/845

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5512 99 10	--- stampati	8	0	
5512 99 90	--- altri	8	0	
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²			
	- greggi o imbianchiti			
5513 11	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela			
5513 11 20	--- di larghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	8	0	
5513 11 90	--- di larghezza superiore a ([0-9]+) cm	8	0	
5513 12 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	0	
5513 13 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	0	
5513 19 00	-- altri tessuti	8	0	
	- tinti			
5513 21	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela			
5513 21 10	--- di larghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	8	0	
5513 21 30	--- di larghezza superiore a ([0-9]+) cm ma inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	8	0	
5513 21 90	--- di larghezza superiore a ([0-9]+) cm	8	0	
5513 23	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere			
5513 23 10	--- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0	
5513 23 90	--- altri	8	0	
5513 29 00	-- altri tessuti	8	0	
	- di filati di diversi colori			
5513 31 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0	
5513 39 00	-- altri tessuti	8	0	
	- stampati			
5513 41 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0	
5513 49 00	-- altri tessuti	8	0	
5514	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²			
	- greggi o imbianchiti			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5514 11 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0	
5514 12 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	0	
5514 19	-- altri tessuti			
5514 19 10	--- di fibre in fiocco di poliestere	8	0	
5514 19 90	--- altri	8	0	
	- tinti			
5514 21 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0	
5514 22 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	0	
5514 23 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	0	
5514 29 00	-- altri tessuti	8	0	
5514 30	- di filati di diversi colori			
5514 30 10	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0	
5514 30 30	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	0	
5514 30 50	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	0	
5514 30 90	-- altri tessuti	8	0	
	- stampati			
5514 41 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0	
5514 42 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	0	
5514 43 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	0	
5514 49 00	-- altri tessuti	8	0	
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco			
	- di fibre in fiocco di poliestere			
5515 11	-- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa			
5515 11 10	--- greggi o imbianchiti	8	0	
5515 11 30	--- stampati	8	0	
5515 11 90	--- altri	8	0	
5515 12	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali			
5515 12 10	--- greggi o imbianchiti	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/847

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5515 12 30	--- stampati	8	0	
5515 12 90	--- altri	8	0	
5515 13	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini			
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini			
5515 13 11	---- greggi o imbianchiti	8	0	
5515 13 19	---- altri	8	0	
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati			
5515 13 91	---- greggi o imbianchiti	8	0	
5515 13 99	---- altri	8	0	
5515 19	-- altri			
5515 19 10	--- greggi o imbianchiti	8	0	
5515 19 30	--- stampati	8	0	
5515 19 90	--- altri	8	0	
	- di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:			
5515 21	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali			
5515 21 10	--- greggi o imbianchiti	8	0	
5515 21 30	--- stampati	8	0	
5515 21 90	--- altri	8	0	
5515 22	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini			
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati			
5515 22 11	---- greggi o imbianchiti	8	0	
5515 22 19	---- altri	8	0	
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati			
5515 22 91	---- greggi o imbianchiti	8	0	
5515 22 99	---- altri	8	0	
5515 29 00	-- altri	8	0	
	- altri tessuti			
5515 91	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5515 91 10	--- greggi o imbianchiti	8	0	
5515 91 30	--- stampati	8	0	
5515 91 90	--- altri	8	0	
5515 99	-- altri			
5515 99 20	--- greggi o imbianchiti	8	0	
5515 99 40	--- stampati	8	0	
5515 99 80	--- altri	8	0	
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco			
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco			
5516 11 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5516 12 00	-- tinti	8	0	
5516 13 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
5516 14 00	-- stampati	8	0	
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali			
5516 21 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5516 22 00	-- tinti	8	0	
5516 23	-- di filati di diversi colori			
5516 23 10	--- Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a ([0-9]+) cm (fodere per materassi)	8	0	
5516 23 90	--- altri	8	0	
5516 24 00	-- stampati	8	0	
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini			
5516 31 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5516 32 00	-- tinti	8	0	
5516 33 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
5516 34 00	-- stampati	8	0	
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone			
5516 41 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5516 42 00	-- tinti	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/849

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5516 43 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
5516 44 00	-- stampati	8	0	
	-- altri			
5516 91 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
5516 92 00	-- tinti	8	0	
5516 93 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
5516 94 00	-- stampati	8	0	
56	CAPITOLO 56 - OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA			
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili			
5601 10	-- Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti igienici simili, di ovatta			
5601 10 10	-- di materie tessili sintetiche o artificiali	5	0	
5601 10 90	-- di altre materie tessili	3,8	0	
	-- Ovatte; altri manufatti di ovatta			
5601 21	-- di cotone			
5601 21 10	--- idrofilo	3,8	0	
5601 21 90	--- altro	3,8	0	
5601 22	-- di fibre sintetiche o artificiali			
5601 22 10	--- Rotoli di diametro inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	3,8	0	
	--- altri			
5601 22 91	---- di fibre sintetiche	4	0	
5601 22 99	---- di fibre artificiali	4	0	
5601 29 00	-- altri	3,8	0	
5601 30 00	-- Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	3,2	0	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati			
5602 10	-- Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia			
	-- non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati			
	--- Feltri all'ago			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5602 10 11	---- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6,7	0	
5602 10 19	---- di altre materie tessili	6,7	0	
	--- Prodotti cuciti con punto a maglia			
5602 10 31	---- di lana o di peli fini	6,7	0	
5602 10 35	---- di peli grossolani	6,7	0	
5602 10 39	---- di altre materie tessili	6,7	0	
5602 10 90	-- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	6,7	0	
	- altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati			
5602 21 00	-- di lana o di peli fini	6,7	0	
5602 29 00	-- di altre materie tessili	6,7	0	
5602 90 00	- altri	6,7	0	
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate			
	- di filamenti sintetici o artificiali			
5603 11	-- di peso inferiore o uguale a 25 g/m ²			
5603 11 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	0	
5603 11 90	--- altre	4,3	0	
5603 12	-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²			
5603 12 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	0	
5603 12 90	--- altre	4,3	0	
5603 13	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²			
5603 13 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	0	
5603 13 90	--- altre	4,3	0	
5603 14	-- di peso superiore a 150 g per m ²			
5603 14 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	0	
5603 14 90	--- altre	4,3	0	
	- altre			
5603 91	-- di peso inferiore o uguale a 25 g/m ²			
5603 91 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	0	
5603 91 90	--- altre	4,3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/851

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5603 92	-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²			
5603 92 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	0	
5603 92 90	--- altre	4,3	0	
5603 93	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²			
5603 93 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	0	
5603 93 90	--- altre	4,3	0	
5603 94	-- di peso superiore a 150 g/m ²			
5603 94 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	0	
5603 94 90	--- altre	4,3	0	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica			
5604 10 00	- Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	4	0	
5604 90	- altri			
5604 90 10	-- Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	4	0	
5604 90 90	-- altri	4	0	
5605 00 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	4	0	
5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»			
5606 00 10	- filati detti «a catenella»	8	0	
	- altri			
5606 00 91	-- Filati spiralati (vergolinati)	5,3	0	
5606 00 99	-- altri	5,3	0	
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica			
	- di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»			
5607 21 00	-- Spago per legare	12	0	
5607 29	-- altri			
5607 29 10	--- aventi un titolo superiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)	12	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5607 29 90	--- aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)	12	0	
	- di polietilene o di polipropilene:			
5607 41 00	-- Spago per legare	8	0	
5607 49	-- altri			
	--- aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)			
5607 49 11	---- intrecciati	8	0	
5607 49 19	---- altri	8	0	
5607 49 90	--- aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	0	
5607 50	- di altre fibre sintetiche			
	-- di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri			
	--- aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)			
5607 50 11	---- intrecciati	8	0	
5607 50 19	---- altri	8	0	
5607 50 30	--- aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	0	
5607 50 90	-- di altre fibre sintetiche	8	0	
5607 90	- altri			
5607 90 20	-- di abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis Nee</i> ») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6	0	
5607 90 90	-- altri	8	0	
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili			
	- di materie tessili sintetiche o artificiali			
5608 11	-- Reti confezionate per la pesca			
	--- di nylon o di altre poliammidi			
5608 11 11	---- ottenute con spago, corde o funi	8	0	
5608 11 19	---- ottenute con filati	8	0	
	--- altre			
5608 11 91	---- ottenute con spago, corde o funi	8	0	
5608 11 99	---- ottenute con filati	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/853

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5608 19	-- altre			
	--- Reti confezionate			
	---- di nylon o di altre poliammidi			
5608 19 11	----- ottenute con spago, corde o funi	8	0	
5608 19 19	----- altri	8	0	
5608 19 30	---- altre	8	0	
5608 19 90	--- altre	8	0	
5608 90 00	- altre	8	0	
5609 00 00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	5,8	0	
57	CAPITOLO 57 - TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI			
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati			
5701 10	- di lana o di peli fini			
5701 10 10	-- contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	8	0	
5701 10 90	-- altri	8 MAX 2,8 EUR/m ²	0	
5701 90	- di altre materie tessili			
5701 90 10	-- di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati	8	0	
5701 90 90	-- di altre materie tessili	3,5	0	
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano			
5702 10 00	- Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	3	0	
5702 20 00	- Rivestimenti del suolo di cocco	4	0	
	- altri, vellutati, non confezionati			
5702 31	-- di lana o di peli fini			
5702 31 10	--- Tappeti Axminster	8	0	
5702 31 80	--- altri	8	0	
5702 32	-- di materie tessili sintetiche o artificiali			
5702 32 10	--- Tappeti Axminster	8	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5702 32 90	--- altri	8	0	
5702 39 00	-- di altre materie tessili	8	0	
	- altri, vellutati, confezionati			
5702 41	-- di lana o di peli fini			
5702 41 10	--- Tappeti Axminster	8	0	
5702 41 90	--- altri	8	0	
5702 42	-- di materie tessili sintetiche o artificiali			
5702 42 10	--- Tappeti Axminster	8	0	
5702 42 90	--- altri	8	0	
5702 49 00	-- di altre materie tessili	8	0	
5702 50	- altri, non vellutati, né confezionati			
5702 50 10	-- di lana o di peli fini	8	0	
	-- di materie tessili sintetiche o artificiali			
5702 50 31	--- di polipropilene	8	0	
5702 50 39	--- altri	8	0	
5702 50 90	-- di altre materie tessili	8	0	
	- altri, non vellutati, confezionati			
5702 91 00	-- di lana o di peli fini	8	0	
5702 92	-- di materie tessili sintetiche o artificiali			
5702 92 10	--- di polipropilene	8	0	
5702 92 90	--- altri	8	0	
5702 99 00	-- di altre materie tessili	8	0	
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tuffed», anche confezionati			
5703 10 00	- di lana o di peli fini	8	0	
5703 20	- di nylon o di altre poliammidi			
	-- stampati			
5703 20 11	--- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,([0-9]+) m ²	8	0	
5703 20 19	--- altri	8	0	
	-- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/855

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5703 20 91	--- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,([0-9]+) m ²	8	0	
5703 20 99	--- altri	8	0	
5703 30	- di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali			
	-- di polipropilene			
5703 30 11	--- Quadrelli la cui superficie non supera 0,([0-9]+) m ²	8	0	
5703 30 19	--- altri	8	0	
	-- altri			
5703 30 81	--- Quadrelli la cui superficie non supera 0,([0-9]+) m ²	8	0	
5703 30 89	--- altri	8	0	
5703 90	- di altre materie tessili			
5703 90 10	-- Quadrelli la cui superficie non supera 0,([0-9]+) m ²	8	0	
5703 90 90	-- altri	8	0	
5704	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «floccati» anche confezionati			
5704 10 00	- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,([0-9]+) m ²	6,7	0	
5704 90 00	- altri	6,7	0	
5705 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati			
5705 00 10	- di lana o di peli fini	8	0	
5705 00 30	- di materie tessili sintetiche o artificiali	8	0	
5705 00 90	- di altre materie tessili	8	0	
58	CAPITOLO 58 - TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUF-TED»; PIZZII; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI			
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806			
5801 10 00	- di lana o di peli fini	8	0	
	- di cotone			
5801 21 00	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	0	
5801 22 00	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	0	
5801 23 00	-- altri velluti e felpe a trama	8	0	
5801 24 00	-- Velluti e felpe a catena, rigati	8	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5801 25 00	-- Velluti e felpe a catena, tagliati	8	0	
5801 26 00	-- Tessuti di ciniglia	8	0	
	-- di fibre sintetiche o artificiali			
5801 31 00	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	0	
5801 32 00	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	0	
5801 33 00	-- altri velluti e felpe a trama	8	0	
5801 34 00	-- Velluti e felpe a catena, rigati	8	0	
5801 35 00	-- Velluti e felpe a catena, tagliati	8	0	
5801 36 00	-- Tessuti di ciniglia	8	0	
5801 90	-- di altre materie tessili			
5801 90 10	-- di lino	8	0	
5801 90 90	-- altri	8	0	
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703			
	-- Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone			
5802 11 00	-- greggi	8	0	
5802 19 00	-- altri	8	0	
5802 20 00	-- Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	8	0	
5802 30 00	-- superfici tessili «tufted»	8	0	
5803 00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806			
5803 00 10	-- di cotone	5,8	0	
5803 00 30	-- di seta o di cascami di seta	7,2	0	
5803 00 90	-- altri	8	0	
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006			
5804 10	-- Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate			
	-- uniti			
5804 10 11	--- Tessuti a maglie annodate	6,5	0	
5804 10 19	--- altri	6,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/857

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5804 10 90	-- altri	8	0	
	- Pizzi a macchina			
5804 21	-- di fibre sintetiche o artificiali			
5804 21 10	--- a fuselli (tombolo)	8	0	
5804 21 90	--- altri	8	0	
5804 29	-- di altre materie tessili			
5804 29 10	--- a fuselli (tombolo)	8	0	
5804 29 90	--- altri	8	0	
5804 30 00	- Pizzi a mano	8	0	
5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	5,6	0	
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)			
5806 10 00	- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna	6,3	0	
5806 20 00	- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	7,5	0	
	- altri nastri, galloni e simili			
5806 31 00	-- di cotone	7,5	0	
5806 32	-- di fibre sintetiche o artificiali			
5806 32 10	--- muniti di vere cimose	7,5	0	
5806 32 90	--- altri	7,5	0	
5806 39 00	-- di altre materie tessili	7,5	0	
5806 40 00	- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	6,2	0	
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati			
5807 10	- tessuti			
5807 10 10	-- con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	6,2	0	
5807 10 90	-- altri	6,2	0	
5807 90	- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5807 90 10	-- di feltro o di stoffe non tessute	6,3	0	
5807 90 90	-- altri	8	0	
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili			
5808 10 00	- Trecce in pezza	5	0	
5808 90 00	- altri	5,3	0	
5809 00 00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	5,6	0	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi			
5810 10	- Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato			
5810 10 10	-- di valore superiore a 35 EUR per kg netto	5,8	0	
5810 10 90	-- altri	8	0	
	- altri ricami			
5810 91	-- di cotone			
5810 91 10	--- di valore superiore a 17,50 EUR per kg netto	5,8	0	
5810 91 90	--- altri	7,2	0	
5810 92	-- di fibre sintetiche o artificiali			
5810 92 10	--- di valore superiore a 17,50 EUR per kg netto	5,8	0	
5810 92 90	--- altri	7,2	0	
5810 99	-- di altre materie tessili			
5810 99 10	--- di valore superiore a 17,50 EUR per kg netto	5,8	0	
5810 99 90	--- altri	7,2	0	
5811 00 00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	8	0	
59	CAPITOLO 59 - TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI			
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/859

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5901 10 00	– Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili;	6,5	0	
5901 90 00	– altri	6,5	0	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa			
5902 10	– di nylon o di altre poliammidi			
5902 10 10	-- impregnati di gomma	5,6	0	
5902 10 90	-- altre	8	0	
5902 20	– di poliesteri			
5902 20 10	-- impregnati di gomma	5,6	0	
5902 20 90	-- altri	8	0	
5902 90	– altri			
5902 90 10	-- impregnati di gomma	5,6	0	
5902 90 90	-- altri	8	0	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902			
5903 10	– con poli(cloruro di vinile)			
5903 10 10	-- impregnati	8	0	
5903 10 90	-- spalmati, ricoperti o stratificati	8	0	
5903 20	– con poliuretano			
5903 20 10	-- impregnati	8	0	
5903 20 90	-- spalmati, ricoperti o stratificati	8	0	
5903 90	– altri			
5903 90 10	-- impregnati	8	0	
	-- spalmati, ricoperti o stratificati			
5903 90 91	--- con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto	8	0	
5903 90 99	--- altri	8	0	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati			
5904 10 00	– Linoleum	5,3	0	
5904 90 00	– altri	5,3	0	
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5905 00 10	– consistenti in filati parallelizzati su supporto	5,8	0	
	– altri			
5905 00 30	-- di lino	8	0	
5905 00 50	-- di iuta	4	0	
5905 00 70	-- di fibre sintetiche o artificiali	8	0	
5905 00 90	-- altre	6	0	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902			
5906 10 00	– Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a [(0-9)+] cm	4,6	0	
	– altri			
5906 91 00	-- a maglia	6,5	0	
5906 99	-- altri			
5906 99 10	--- Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo	8	0	
5906 99 90	--- altri	5,6	0	
5907 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili			
5907 00 10	– Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio	4,9	0	
5907 00 90	– altri	4,9	0	
5908 00 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	5,6	0	
5909 00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie			
5909 00 10	– di fibre sintetiche	6,5	0	
5909 00 90	– di altre materie tessili	6,5	0	
5910 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	5,1	0	
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo			
5911 10 00	– Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	5,3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/861

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5911 20 00	- Veli e tele da buratti, anche confezionati	4,6	0	
	- Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)			
5911 31	-- di peso inferiore a 650 g/m ²			
	--- di seta, di fibre sintetiche o artificiali			
5911 31 11	---- Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere	5,8	0	
5911 31 19	---- altri	5,8	0	
5911 31 90	--- di altre materie tessili	4,4	0	
5911 32	-- di peso uguale o superiore a 650 g/m ²			
5911 32 10	--- di seta, di fibre sintetiche o artificiali	5,8	0	
5911 32 90	--- di altre materie tessili	4,4	0	
5911 40 00	- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	6	0	
5911 90	- altri			
5911 90 10	-- di feltro	6	0	
5911 90 90	-- altri	6	0	
60	CAPITOLO 60 - STOFFE A MAGLIA			
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia			
6001 10 00	- Stoffe dette a peli lunghi	8	0	
	- Stoffe a ricci			
6001 21 00	-- di cotone	8	0	
6001 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	8	0	
6001 29 00	-- di altre materie tessili	8	0	
	- altri			
6001 91 00	-- di cotone	8	0	
6001 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	8	0	
6001 99 00	-- di altre materie tessili	8	0	
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6002 40 00	– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	0	
6002 90 00	– altre	6,5	0	
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a ([0-9] +) cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002			
6003 10 00	– di lana o di peli fini	8	0	
6003 20 00	– di cotone	8	0	
6003 30	– di fibre sintetiche			
6003 30 10	-- Pizzi Raschel	8	0	
6003 30 90	-- altre	8	0	
6003 40 00	– di fibre artificiali	8	0	
6003 90 00	– altre	8	0	
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a ([0-9] +) cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001			
6004 10 00	– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	0	
6004 90 00	– altre	6,5	0	
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004			
	– di cotone			
6005 21 00	-- greggi o imbianchiti	8	0	
6005 22 00	-- tinte	8	0	
6005 23 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
6005 24 00	-- stampate	8	0	
	– di fibre sintetiche			
6005 31	-- gregge o imbianchite			
6005 31 10	--- per tende e tendine	8	0	
6005 31 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0	
6005 31 90	--- altre	8	0	
6005 32	-- tinte			
6005 32 10	--- per tende e tendine	8	0	
6005 32 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/863

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6005 32 90	--- altre	8	0	
6005 33	-- di filati di diversi colori			
6005 33 10	--- per tende e tendine	8	0	
6005 33 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0	
6005 33 90	--- altre	8	0	
6005 34	-- stampate			
6005 34 10	--- per tende e tendine	8	0	
6005 34 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0	
6005 34 90	--- altre	8	0	
	- di fibre artificiali			
6005 41 00	-- gregge o imbianchite	8	0	
6005 42 00	-- tinte	8	0	
6005 43 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
6005 44 00	-- stampate	8	0	
6005 90	- altre			
6005 90 10	-- di lana o di peli fini	8	0	
6005 90 90	-- altre	8	0	
6006	Altre stoffe a maglia			
6006 10 00	- di lana o di peli fini	8	0	
	- di cotone			
6006 21 00	-- gregge o imbianchite	8	0	
6006 22 00	-- tinte	8	0	
6006 23 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
6006 24 00	-- stampate	8	0	
	- di fibre sintetiche			
6006 31	-- gregge o imbianchite			
6006 31 10	--- per tende e tendine	8	0	
6006 31 90	--- altre	8	0	
6006 32	-- tinte			
6006 32 10	--- per tende e tendine	8	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6006 32 90	--- altre	8	0	
6006 33	-- di filati di diversi colori			
6006 33 10	--- per tende e tendine	8	0	
6006 33 90	--- altre	8	0	
6006 34	-- stampate			
6006 34 10	--- per tende e tendine	8	0	
6006 34 90	--- altre	8	0	
	- di fibre artificiali			
6006 41 00	-- gregge o imbianchite	8	0	
6006 42 00	-- tinte	8	0	
6006 43 00	-- di filati di diversi colori	8	0	
6006 44 00	-- stampate	8	0	
6006 90 00	- altre	8	0	
61	CAPITOLO 61 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA			
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103			
6101 20	- di cotone			
6101 20 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0	
6101 20 90	-- Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	0	
6101 30	- di fibre sintetiche o artificiali			
6101 30 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0	
6101 30 90	-- Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	0	
6101 90	- di altre materie tessili			
6101 90 20	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0	
6101 90 80	-- Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	0	
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/865

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6102 10	- di lana o di peli fini			
6102 10 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0	
6102 10 90	-- Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	0	
6102 20	- di cotone			
6102 20 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0	
6102 20 90	-- Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	0	
6102 30	- di fibre sintetiche o artificiali			
6102 30 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0	
6102 30 90	-- Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	0	
6102 90	- di altre materie tessili			
6102 90 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0	
6102 90 90	-- Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	12	0	
6103	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo			
6103 10 00	- Vestiti o completi	12	0	
	- Insieme			
6103 22 00	-- di cotone	12	0	
6103 23 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6103 29 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- Giacche			
6103 31 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6103 32 00	-- di cotone	12	0	
6103 33 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6103 39 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»			
6103 41 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6103 42 00	-- di cotone	12	0	
6103 43 00	-- di fibre sintetiche	12	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6103 49 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza			
	– Abiti a giacca (tailleurs)			
6104 13 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6104 19 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	– Insieme			
6104 22 00	-- di cotone	12	0	
6104 23 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6104 29 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	– Giacche			
6104 31 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6104 32 00	-- di cotone	12	0	
6104 33 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6104 39 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	– Abiti interi			
6104 41 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6104 42 00	-- di cotone	12	0	
6104 43 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6104 44 00	-- di fibre artificiali	12	0	
6104 49 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	– Gonne e gonne-pantaloni			
6104 51 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6104 52 00	-- di cotone	12	0	
6104 53 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6104 59 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»			
6104 61 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6104 62 00	-- di cotone	12	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/867

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6104 63 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6104 69 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo			
6105 10 00	- di cotone	12	0	
6105 20	- di fibre sintetiche o artificiali			
6105 20 10	-- di fibre sintetiche	12	0	
6105 20 90	-- di fibre artificiali	12	0	
6105 90	- di altre materie tessili			
6105 90 10	-- di lana o di peli fini	12	0	
6105 90 90	-- altri	12	0	
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza			
6106 10 00	- di cotone	12	0	
6106 20 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6106 90	- di altre materie tessili			
6106 90 10	-- di lana o di peli fini	12	0	
6106 90 30	-- di seta o di cascami di seta	12	0	
6106 90 50	-- di lino o di ramiè	12	0	
6106 90 90	-- altre	12	0	
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo			
	- Slips e mutande			
6107 11 00	-- di cotone	12	0	
6107 12 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6107 19 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- Camicie da notte e pigiami			
6107 21 00	-- di cotone	12	0	
6107 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6107 29 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6107 91 00	-- di cotone	12	0	
6107 99 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza			
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne			
6108 11 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6108 19 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	– Slips e mutandine			
6108 21 00	-- di cotone	12	0	
6108 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6108 29 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	– Camicie da notte e pigiama			
6108 31 00	-- di cotone	12	0	
6108 32 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6108 39 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	– altri			
6108 91 00	-- di cotone	12	0	
6108 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6108 99 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia			
6109 10 00	– di cotone	12	0	
6109 90	– di altre materie tessili			
6109 90 10	-- di lana o di peli fini	12	0	
6109 90 30	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6109 90 90	-- altre	12	0	
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia			
	– di lana o di peli fini			
6110 11	-- di lana			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/869

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6110 11 10	--- Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	10,5	0	
	--- altri			
6110 11 30	---- per uomo o ragazzo	12	0	
6110 11 90	---- per donna o ragazza	12	0	
6110 12	-- di capra del Cachemir			
6110 12 10	--- per uomo o ragazzo	12	0	
6110 12 90	--- per donna o ragazza	12	0	
6110 19	-- altri			
6110 19 10	--- per uomo o ragazzo	12	0	
6110 19 90	--- per donna o ragazza	12	0	
6110 20	- di cotone			
6110 20 10	-- Magliette a collo alto	12	0	
	-- altri			
6110 20 91	--- per uomo o ragazzo	12	0	
6110 20 99	--- per donna o ragazza	12	0	
6110 30	- di fibre sintetiche o artificiali			
6110 30 10	-- Magliette a collo alto	12	0	
	-- altri			
6110 30 91	--- per uomo o ragazzo	12	0	
6110 30 99	--- per donna o ragazza	12	0	
6110 90	- di altre materie tessili			
6110 90 10	-- di lino o di ramiè	12	0	
6110 90 90	-- altri	12	0	
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)			
6111 20	- di cotone			
6111 20 10	-- Guanti	8,9	0	
6111 20 90	-- altri	12	0	
6111 30	- di fibre sintetiche			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6111 30 10	-- Guanti	8,9	0	
6111 30 90	-- altri	12	0	
6111 90	- di altre materie tessili			
	-- di lana o di peli fini			
6111 90 11	--- Guanti	8,9	0	
6111 90 19	--- altri	12	0	
6111 90 90	-- altri	12	0	
6112	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia			
	- Tute sportive (trainings)			
6112 11 00	-- di cotone	12	0	
6112 12 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6112 19 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6112 20 00	- Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	12	0	
	- Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo			
6112 31	-- di fibre sintetiche			
6112 31 10	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0	
6112 31 90	--- altre	12	0	
6112 39	-- di altre materie tessili			
6112 39 10	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0	
6112 39 90	--- altre	12	0	
	- Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza			
6112 41	-- di fibre sintetiche			
6112 41 10	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0	
6112 41 90	--- altre	12	0	
6112 49	-- di altre materie tessili			
6112 49 10	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0	
6112 49 90	--- altre	12	0	
6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907			
6113 00 10	- di tessuti a maglia della voce 5906	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/871

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6113 00 90	– altri	12	0	
6114	Altri indumenti, a maglia			
6114 20 00	– di cotone	12	0	
6114 30 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6114 90 00	– di altre materie tessili	12	0	
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia			
6115 10	– Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici)			
6115 10 10	-- Calzettoni per varici, di fibre sintetiche	8	0	
6115 10 90	-- altri	12	0	
	– Altre calzemaglie (collants)			
6115 21 00	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	12	0	
6115 22 00	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	12	0	
6115 29 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6115 30	– Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex			
	-- di fibre sintetiche			
6115 30 11	--- Calzettoni	12	0	
6115 30 19	--- Calze	12	0	
6115 30 90	-- di altre materie tessili	12	0	
	– altri			
6115 94 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6115 95 00	-- di cotone	12	0	
6115 96	-- di fibre sintetiche			
6115 96 10	--- Calzettoni (gambaletti)	12	0	
	--- altri			
6115 96 91	---- Calze da donna	12	0	
6115 96 99	---- altre	12	0	
6115 99 00	-- di altre materie tessili	12	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia			
6116 10	- impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma			
6116 10 20	-- Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	8	0	
6116 10 80	-- altri	8,9	0	
	- altri			
6116 91 00	-- di lana o di peli fini	8,9	0	
6116 92 00	-- di cotone	8,9	0	
6116 93 00	-- di fibre sintetiche	8,9	0	
6116 99 00	-- di altre materie tessili	8,9	0	
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia			
6117 10 00	- Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	12	0	
6117 80	- altri accessori			
6117 80 10	-- a maglia elastica o a maglia gommata	8	0	
6117 80 80	-- altri	12	0	
6117 90 00	- parti	12	0	
62	CAPITOLO 62 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA			
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203			
	- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili			
6201 11 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6201 12	-- di cotone			
6201 12 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0	
6201 12 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0	
6201 13	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6201 13 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0	
6201 13 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0	
6201 19 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/873

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6201 91 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6201 92 00	-- di cotone	12	0	
6201 93 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6201 99 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204			
	- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili			
6202 11 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6202 12	-- di cotone			
6202 12 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0	
6202 12 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0	
6202 13	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6202 13 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0	
6202 13 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0	
6202 19 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- altri			
6202 91 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6202 92 00	-- di cotone	12	0	
6202 93 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6202 99 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6203	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo			
	- Vestiti o completi			
6203 11 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6203 12 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6203 19	-- di altre materie tessili			
6203 19 10	--- di cotone	12	0	
6203 19 30	--- di fibre artificiali	12	0	
6203 19 90	--- altre	12	0	
	- Insieme			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6203 22	-- di cotone			
6203 22 10	--- da lavoro	12	0	
6203 22 80	--- altri	12	0	
6203 23	-- di fibre sintetiche			
6203 23 10	--- da lavoro	12	0	
6203 23 80	--- altri	12	0	
6203 29	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
6203 29 11	---- da lavoro	12	0	
6203 29 18	---- altri	12	0	
6203 29 30	--- di lana o di peli fini	12	0	
6203 29 90	--- altre	12	0	
	- Giacche			
6203 31 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6203 32	-- di cotone			
6203 32 10	--- da lavoro	12	0	
6203 32 90	--- altre	12	0	
6203 33	-- di fibre sintetiche			
6203 33 10	--- da lavoro	12	0	
6203 33 90	--- altre	12	0	
6203 39	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
6203 39 11	---- da lavoro	12	0	
6203 39 19	---- altre	12	0	
6203 39 90	--- altre	12	0	
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»			
6203 41	-- di lana o di peli fini			
6203 41 10	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	0	
6203 41 30	--- Tute con bretelle (salopettes)	12	0	
6203 41 90	--- altri	12	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/875

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6203 42	-- di cotone			
	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6203 42 11	---- da lavoro	12	0	
	---- altri			
6203 42 31	----- di tessuti detti «Denim»	12	0	
6203 42 33	----- di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	0	
6203 42 35	----- altri	12	0	
	--- Tute con bretelle (salopettes)			
6203 42 51	---- da lavoro	12	0	
6203 42 59	---- altre	12	0	
6203 42 90	--- altri	12	0	
6203 43	-- di fibre sintetiche			
	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6203 43 11	---- da lavoro	12	0	
6203 43 19	---- altri	12	0	
	--- Tute con bretelle (salopettes)			
6203 43 31	---- da lavoro	12	0	
6203 43 39	---- altre	12	0	
6203 43 90	--- altri	12	0	
6203 49	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
	---- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6203 49 11	----- da lavoro	12	0	
6203 49 19	----- altri	12	0	
	---- Tute con bretelle (salopettes)			
6203 49 31	----- da lavoro	12	0	
6203 49 39	----- altre	12	0	
6203 49 50	---- altri	12	0	
6203 49 90	--- altri	12	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6204	Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza			
	– Abiti a giacca (tailleurs)			
6204 11 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6204 12 00	-- di cotone	12	0	
6204 13 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6204 19	-- di altre materie tessili			
6204 19 10	--- di fibre artificiali	12	0	
6204 19 90	--- altre	12	0	
	– Insieme			
6204 21 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6204 22	-- di cotone			
6204 22 10	--- da lavoro	12	0	
6204 22 80	--- altri	12	0	
6204 23	-- di fibre sintetiche			
6204 23 10	--- da lavoro	12	0	
6204 23 80	--- altri	12	0	
6204 29	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
6204 29 11	---- da lavoro	12	0	
6204 29 18	---- altri	12	0	
6204 29 90	--- altri	12	0	
	– Giacche			
6204 31 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6204 32	-- di cotone			
6204 32 10	--- da lavoro	12	0	
6204 32 90	--- altre	12	0	
6204 33	-- di fibre sintetiche			
6204 33 10	--- da lavoro	12	0	
6204 33 90	--- altre	12	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/877

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6204 39	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
6204 39 11	---- da lavoro	12	0	
6204 39 19	---- altre	12	0	
6204 39 90	--- altre	12	0	
	- Abiti interi			
6204 41 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6204 42 00	-- di cotone	12	0	
6204 43 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6204 44 00	-- di fibre artificiali	12	0	
6204 49 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- Gonne e gonne-pantaloni			
6204 51 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6204 52 00	-- di cotone	12	0	
6204 53 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6204 59	-- di altre materie tessili			
6204 59 10	--- di fibre artificiali	12	0	
6204 59 90	--- altre	12	0	
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»			
6204 61	-- di lana o di peli fini			
6204 61 10	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	0	
6204 61 85	--- altri	12	0	
6204 62	-- di cotone			
	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6204 62 11	---- da lavoro	12	0	
	---- altre			
6204 62 31	----- di tessuti detti «Denim»	12	0	
6204 62 33	----- di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	0	
6204 62 39	----- altri	12	0	
	--- Tute con bretelle (salopettes)			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6204 62 51	---- da lavoro	12	0	
6204 62 59	---- altre	12	0	
6204 62 90	--- altri	12	0	
6204 63	-- di fibre sintetiche			
	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6204 63 11	---- da lavoro	12	0	
6204 63 18	---- altre	12	0	
	--- Tute con bretelle (salopettes)			
6204 63 31	---- da lavoro	12	0	
6204 63 39	---- altre	12	0	
6204 63 90	--- altri	12	0	
6204 69	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
	---- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6204 69 11	----- da lavoro	12	0	
6204 69 18	----- altri	12	0	
	---- Tute con bretelle (salopettes)			
6204 69 31	----- da lavoro	12	0	
6204 69 39	----- altre	12	0	
6204 69 50	---- altri	12	0	
6204 69 90	--- altri	12	0	
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo			
6205 20 00	- di cotone	12	0	
6205 30 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6205 90	- di altre materie tessili			
6205 90 10	-- di lino o di ramiè	12	0	
6205 90 80	-- altre	12	0	
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza			
6206 10 00	- di seta o di cascami di seta	12	0	
6206 20 00	- di lana o di peli fini	12	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/879

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6206 30 00	- di cotone	12	0	
6206 40 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6206 90	- di altre materie tessili			
6206 90 10	-- di lino o di ramiè	12	0	
6206 90 90	-- altre	12	0	
6207	Camiciolo, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo			
	- Slips e mutande			
6207 11 00	-- di cotone	12	0	
6207 19 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- Camicie da notte e pigiami			
6207 21 00	-- di cotone	12	0	
6207 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6207 29 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- altri			
6207 91 00	-- di cotone	12	0	
6207 99	-- di altre materie tessili			
6207 99 10	--- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6207 99 90	--- altri	12	0	
6208	Camiciolo e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza			
	- Sottovesti o sottabiti e sottogonne			
6208 11 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6208 19 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- Camicie da notte e pigiami			
6208 21 00	-- di cotone	12	0	
6208 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6208 29 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- altri			
6208 91 00	-- di cotone	12	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6208 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	0	
6208 99 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)			
6209 20 00	- di cotone	10,5	0	
6209 30 00	- di fibre sintetiche	10,5	0	
6209 90	- di altre materie tessili			
6209 90 10	-- di lana o di peli fini	10,5	0	
6209 90 90	-- altri	10,5	0	
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907			
6210 10	- con prodotti delle voci 5602 o 5603			
6210 10 10	-- con prodotti della voce 5602	12	0	
6210 10 90	-- con prodotti della voce 5603	12	0	
6210 20 00	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	12	0	
6210 30 00	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19	12	0	
6210 40 00	- altri indumenti per uomo o ragazzo	12	0	
6210 50 00	- altri indumenti per donna o ragazza	12	0	
6211	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti			
	- Costumi, mutandine e slips da bagno			
6211 11 00	-- per uomo o ragazzo	12	0	
6211 12 00	-- per donna o ragazza	12	0	
6211 20 00	- Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	12	0	
	- altri indumenti per uomo o ragazzo			
6211 32	-- di cotone			
6211 32 10	--- Indumenti da lavoro	12	0	
	--- Tute sportive (trainings), con fodera			
6211 32 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0	
	---- altri			
6211 32 41	----- parti superiori	12	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/881

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6211 32 42	----- parti inferiori	12	0	
6211 32 90	--- altri	12	0	
6211 33	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6211 33 10	--- Indumenti da lavoro	12	0	
	--- Tute sportive (trainings), con fodera			
6211 33 31	----- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0	
	----- altri			
6211 33 41	----- parti superiori	12	0	
6211 33 42	----- parti inferiori	12	0	
6211 33 90	--- altri	12	0	
6211 39 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- altri indumenti per donna o ragazza			
6211 41 00	-- di lana o di peli fini	12	0	
6211 42	-- di cotone			
6211 42 10	--- Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	0	
	--- Tute sportive (trainings), con fodera			
6211 42 31	----- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0	
	----- altri			
6211 42 41	----- parti superiori	12	0	
6211 42 42	----- parti inferiori	12	0	
6211 42 90	--- altri	12	0	
6211 43	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6211 43 10	--- Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	0	
	--- Tute sportive (trainings), con fodera			
6211 43 31	----- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0	
	----- altri			
6211 43 41	----- parti superiori	12	0	
6211 43 42	----- parti inferiori	12	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6211 43 90	--- altri	12	0	
6211 49 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia			
6212 10	- Reggiseni e bustini			
6212 10 10	-- presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	6,5	0	
6212 10 90	-- altri	6,5	0	
6212 20 00	- Guaine e guaine-mutandine	6,5	0	
6212 30 00	- Modellatori	6,5	0	
6212 90 00	- altri	6,5	0	
6213	Fazzoletti da naso e da taschino			
6213 20 00	- di cotone	10	0	
6213 90 00	- di altre materie tessili	10	0	
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili			
6214 10 00	- di seta o di cascami di seta	8	0	
6214 20 00	- di lana o di peli fini	8	0	
6214 30 00	- di fibre sintetiche	8	0	
6214 40 00	- di fibre artificiali	8	0	
6214 90 00	- di altre materie tessili	8	0	
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte			
6215 10 00	- di seta o di cascami di seta	6,3	0	
6215 20 00	- di fibre sintetiche o artificiali	6,3	0	
6215 90 00	- di altre materie tessili	6,3	0	
6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole	7,6	0	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212			
6217 10 00	- Accessori	6,3	0	
6217 90 00	- parti	12	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/883

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
63	CAPITOLO 63 - ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI			
	I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI			
6301	Coperte			
6301 10 00	- Coperte a riscaldamento elettrico	6,9	0	
6301 20	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini			
6301 20 10	-- a maglia	12	0	
6301 20 90	-- altre	12	0	
6301 30	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone			
6301 30 10	-- a maglia	12	0	
6301 30 90	-- altre	7,5	0	
6301 40	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche			
6301 40 10	-- a maglia	12	0	
6301 40 90	-- altre	12	0	
6301 90	- altre coperte			
6301 90 10	-- a maglia	12	0	
6301 90 90	-- altre	12	0	
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina			
6302 10 00	- Biancheria da letto a maglia	12	0	
	- altra biancheria da letto, stampata			
6302 21 00	-- di cotone	12	0	
6302 22	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6302 22 10	--- di stoffe non tessute	6,9	0	
6302 22 90	--- altra	12	0	
6302 29	-- di altre materie tessili			
6302 29 10	--- di lino o di ramie	12	0	
6302 29 90	--- altra	12	0	
	- altra biancheria da letto			
6302 31 00	-- di cotone	12	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6302 32	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6302 32 10	--- di stoffe non tessute	6,9	0	
6302 32 90	--- altra	12	0	
6302 39	-- di altre materie tessili			
6302 39 20	--- di lino o di ramiè	12	0	
6302 39 90	--- altra	12	0	
6302 40 00	- Biancheria da tavola a maglia	12	0	
	- altra biancheria da tavola			
6302 51 00	-- di cotone	12	0	
6302 53	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6302 53 10	--- di stoffe non tessute	6,9	0	
6302 53 90	--- altra	12	0	
6302 59	-- di altre materie tessili			
6302 59 10	--- di lino	12	0	
6302 59 90	--- altra	12	0	
6302 60 00	- Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	12	0	
	- altra			
6302 91 00	-- di cotone	12	0	
6302 93	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6302 93 10	--- di stoffe non tessute	6,9	0	
6302 93 90	--- altra	12	0	
6302 99	-- di altre materie tessili			
6302 99 10	--- di lino	12	0	
6302 99 90	--- altra	12	0	
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto			
	- a maglia			
6303 12 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6303 19 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/885

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6303 91 00	-- di cotone	12	0	
6303 92	-- di fibre sintetiche			
6303 92 10	--- di stoffe non tessute	6,9	0	
6303 92 90	--- altri	12	0	
6303 99	-- di altre materie tessili			
6303 99 10	--- di stoffe non tessute	6,9	0	
6303 99 90	--- altri	12	0	
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404			
	- Copriletto			
6304 11 00	-- a maglia	12	0	
6304 19	-- altri			
6304 19 10	--- di cotone	12	0	
6304 19 30	--- di lino o di ramiè	12	0	
6304 19 90	--- di altre materie tessili	12	0	
	- altri			
6304 91 00	-- a maglia	12	0	
6304 92 00	-- di cotone, diversi da quelli a maglia	12	0	
6304 93 00	-- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	12	0	
6304 99 00	-- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	12	0	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio			
6305 10	- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
6305 10 10	-- usati	2	0	
6305 10 90	-- altri	4	0	
6305 20 00	- di cotone	7,2	0	
	- di materie tessili sintetiche o artificiali			
6305 32	-- Contenitori flessibili per merci alla rinfusa			
	--- ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene			
6305 32 11	---- a maglia	12	0	
	---- altri			
6305 32 81	----- di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m ²	7,2	0	
6305 32 89	----- di tessuti di peso superiore a 120 g per m ²	7,2	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6305 32 90	--- altri	7,2	0	
6305 33	-- altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene			
6305 33 10	--- a maglia	12	0	
	--- altri			
6305 33 91	---- di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m ²	7,2	0	
6305 33 99	---- di tessuti di peso superiore a 120 g per m ²	7,2	0	
6305 39 00	-- altri	7,2	0	
6305 90 00	- di altre materie tessili	6,2	0	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio			
	- Copertoni e tende per l'esterno			
6306 12 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6306 19 00	-- di altre materie tessili	12	0	
	- Tende			
6306 22 00	-- di fibre sintetiche	12	0	
6306 29 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6306 30 00	- Vele	12	0	
6306 40 00	- Materassi pneumatici	12	0	
	- altri			
6306 91 00	-- di cotone	12	0	
6306 99 00	-- di altre materie tessili	12	0	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti			
6307 10	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie			
6307 10 10	-- a maglia	12	0	
6307 10 30	-- di stoffe non tessute	6,9	0	
6307 10 90	-- altri	7,7	0	
6307 20 00	- Cinture e giubbotti di salvataggio	6,3	0	
6307 90	- altri			
6307 90 10	-- a maglia	12	0	
	-- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/887

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6307 90 91	--- di feltro	6,3	0	
6307 90 99	--- altri	6,3	0	
	II. ASSORTIMENTI			
6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	12	0	
	III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI			
6309 00 00	Oggetti da rigattiere	5,3	0	
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso			
6310 10	- selezionati			
6310 10 10	-- di lana, di peli fini o grossolani	esenzione	0	
6310 10 30	-- di lino o di cotone	esenzione	0	
6310 10 90	-- di altre materie tessili	esenzione	0	
6310 90 00	- altri	esenzione	0	
64	CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI			
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti			
6401 10	- Calzature con puntale protettivo di metallo			
6401 10 10	-- con tomaie di gomma	17	0	
6401 10 90	-- con tomaie di materia plastica	17	0	
	- altre calzature			
6401 92	-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio			
6401 92 10	--- con tomaie di gomma	17	0	
6401 92 90	--- con tomaie di materia plastica	17	0	
6401 99 00	-- altre	17	0	
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica			
	- Calzature per lo sport			
6402 12	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6402 12 10	--- Calzature da sci	17	0	
6402 12 90	--- Calzature per il surf da neve	17	0	
6402 19 00	-- altre	16,9	0	
6402 20 00	- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	17	0	
	- altre calzature			
6402 91	-- che ricoprono la caviglia			
6402 91 10	--- con puntale protettivo di metallo	17	0	
6402 91 90	--- altre	16,9	0	
6402 99	-- altre			
6402 99 05	--- con puntale protettivo di metallo	17	0	
	--- altre			
6402 99 10	---- con tomaie di gomma	16,8	0	
	---- con tomaie di materia plastica			
	----- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli			
6402 99 31	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a ([0-9]+) cm	16,8	0	
6402 99 39	----- altre	16,8	0	
6402 99 50	----- Pantofole ed altre calzature da camera	16,8	0	
	----- altre, con suole interne di lunghezza			
6402 99 91	----- inferiore a ([0-9]+) cm	16,8	0	
	----- uguale o superiore a ([0-9]+) cm			
6402 99 93	----- Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna	16,8	3	
	----- altre			
6402 99 96	----- per uomo	16,8	0	
6402 99 98	----- per donna	16,8	0	
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale			
	- Calzature per lo sport			
6403 12 00	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve	8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/889

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6403 19 00	-- altre	8	0	
6403 20 00	- Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	8	0	
6403 40 00	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo	8	0	
	- altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale			
6403 51	-- che ricoprono la caviglia			
6403 51 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	0	
	--- altre			
	---- che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza			
6403 51 11	----- inferiore a $([0-9]+)$ cm	8	0	
	----- uguale o superiore a $([0-9]+)$ cm			
6403 51 15	----- per uomo	8	0	
6403 51 19	----- per donna	8	0	
	---- altre, con suole interne di lunghezza			
6403 51 91	----- inferiore a $([0-9]+)$ cm	8	0	
	----- uguale o superiore a $([0-9]+)$ cm			
6403 51 95	----- per uomo	8	0	
6403 51 99	----- per donna	8	0	
6403 59	-- altre			
6403 59 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	0	
	--- altre			
	---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli			
6403 59 11	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a $([0-9]+)$ cm	5	0	
	----- altre, con suole interne di lunghezza			
6403 59 31	----- inferiore a $([0-9]+)$ cm	8	0	
	----- uguale o superiore a $([0-9]+)$ cm			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6403 59 35	----- per uomo	8	0	
6403 59 39	----- per donna	8	0	
6403 59 50	---- Pantofole ed altre calzature da camera	8	0	
	---- altre, con suole interne di lunghezza			
6403 59 91	----- inferiore a ([0-9]+) cm	8	0	
	----- uguale o superiore a ([0-9]+) cm			
6403 59 95	----- per uomo	8	0	
6403 59 99	----- per donna	8	0	
	- altre calzature			
6403 91	-- che ricoprono la caviglia			
6403 91 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	0	
	--- altre			
	---- che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza			
6403 91 11	----- inferiore a ([0-9]+) cm	8	0	
	----- uguale o superiore a ([0-9]+) cm			
6403 91 13	----- Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	3	
	----- altre			
6403 91 16	----- per uomo	8	0	
6403 91 18	----- per donna	8	0	
	---- altre, con suole interne di lunghezza			
6403 91 91	----- inferiore a ([0-9]+) cm	8	0	
	----- uguale o superiore a ([0-9]+) cm			
6403 91 93	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	0	
	----- altre			
6403 91 96	----- per uomo	8	0	
6403 91 98	----- per donna	5	0	
6403 99	-- altre			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/891

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6403 99 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	0	
	--- altre			
	---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli			
6403 99 11	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a ([0-9]+) cm	8	0	
	----- altre, con soles interne di lunghezza			
6403 99 31	----- inferiore a ([0-9]+) cm	8	0	
	----- uguale o superiore a ([0-9]+) cm			
6403 99 33	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	3	
	----- altre			
6403 99 36	----- per uomo	8	0	
6403 99 38	----- per donna	5	0	
6403 99 50	---- Pantofole ed altre calzature da camera	8	0	
	---- altre, con soles interne di lunghezza			
6403 99 91	----- inferiore a ([0-9]+) cm	8	0	
	----- uguale o superiore a ([0-9]+) cm			
6403 99 93	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	0	
	----- altre			
6403 99 96	----- per uomo	8	0	
6403 99 98	----- per donna	7	0	
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili			
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica			
6404 11 00	-- Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	16,9	0	
6404 19	-- altre			
6404 19 10	--- Pantofole ed altre calzature da camera	16,9	0	
6404 19 90	--- altre	17	0	
6404 20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6404 20 10	-- Pantofole ed altre calzature da camera	17	0	
6404 20 90	-- altre	17	0	
6405	Altre calzature			
6405 10 00	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	3,5	0	
6405 20	- con tomaie di materie tessili			
6405 20 10	-- con suole esterne di legno o di sughero	3,5	0	
	-- con suole esterne di altre materie			
6405 20 91	--- Pantofole ed altre calzature da camera	4	0	
6405 20 99	--- altre	4	0	
6405 90	- altre			
6405 90 10	-- con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	17	0	
6405 90 90	-- con suole esterne di altre materie	4	0	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti			
6406 10	- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide			
	-- di cuoio naturale			
6406 10 11	--- Tomaie	3	0	
6406 10 19	--- parti di tomaie	3	0	
6406 10 90	-- di altre materie	3	0	
6406 20	- Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica			
6406 20 10	-- di gomma	3	0	
6406 20 90	-- di materia plastica	3	0	
	- altri			
6406 91 00	-- di legno	3	0	
6406 99	-- di altre materie			
6406 99 10	--- Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti	3	0	
6406 99 30	--- Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	3	0	
6406 99 50	--- Suole interne ed altri accessori amovibili	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/893

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6406 99 60	--- Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	3	0	
6406 99 80	--- altre	3	0	
65	CAPITOLO 65 - CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI			
6501 00 00	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	2,7	0	
6502 00 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite	esenzione	0	
6504 00 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	esenzione	0	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite			
6505 10 00	– Retine per capelli	2,7	0	
6505 90	– altri			
6505 90 05	-- di feltro di peli o di lana e peli fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501	5,7	0	
	-- altri			
6505 90 10	--- Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo	2,7	0	
6505 90 30	--- Berretti con visiera, chepi e simili copricapo	2,7	0	
6505 90 80	--- altri	2,7	0	
6506	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti			
6506 10	– Copricapo di sicurezza			
6506 10 10	-- di materia plastica	2,7	0	
6506 10 80	-- di altre materie	2,7	0	
	– altri			
6506 91 00	-- di gomma o di materia plastica	2,7	0	
6506 99	-- di altre materie			
6506 99 10	--- di feltro di peli o di lana e peli fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501	5,7	0	
6506 99 90	--- altri	2,7	0	
6507 00 00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
66	CAPITOLO 66 - OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI			
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)			
6601 10 00	– Ombrelloni da giardino e simili	4,7	0	
	– altri			
6601 91 00	-- con fusto o manico telescopico	4,7	0	
6601 99	-- altri			
	--- con spoglie di tessuti di materie tessili			
6601 99 11	---- di fibre sintetiche o artificiali	4,7	0	
6601 99 19	---- di altre materie tessili	4,7	0	
6601 99 90	--- altri	4,7	0	
6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	2,7	0	
6603	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602			
6603 20 00	– Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	5,2	0	
6603 90	– altri			
6603 90 10	-- Impugnature e pomi	2,7	0	
6603 90 90	-- altri	5	0	
67	CAPITOLO 67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI			
6701 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505 e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	2,7	0	
6702	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali			
6702 10 00	– di materie plastiche	4,7	0	
6702 90 00	– di altre materie	4,7	0	
6703 00 00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/895

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove			
	– di materie tessili sintetiche			
6704 11 00	-- Parrucche complete	2,2	0	
6704 19 00	-- altri	2,2	0	
6704 20 00	– di capelli	2,2	0	
6704 90 00	– di altre materie	2,2	0	
68	CAPITOLO 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI			
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	esenzione	0	
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente			
6802 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a ([0-9]+) cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	esenzione	0	
	– altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia			
6802 21 00	-- Marmo, travertino e alabastro	1,7	0	
6802 23 00	-- Granito	1,7	0	
6802 29 00	-- altre pietre	1,7	0	
	– altri			
6802 91	-- Marmo, travertino e alabastro			
6802 91 10	--- Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito	1,7	0	
6802 91 90	--- altro	1,7	0	
6802 92	-- altre pietre calcaree			
6802 92 10	--- lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite	1,7	0	
6802 92 90	--- altre	1,7	0	
6802 93	-- Granito			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6802 93 10	--- lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	esenzione	0	
6802 93 90	--- altro	1,7	0	
6802 99	-- altre pietre			
6802 99 10	--- lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	esenzione	0	
6802 99 90	--- altre	1,7	0	
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata			
6803 00 10	- Ardesia per tetti o per facciate	1,7	0	
6803 00 90	- altri	1,7	0	
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie			
6804 10 00	- Mole per macinare o per sfibrare	esenzione	0	
	- altre mole ed oggetti simili			
6804 21 00	-- di diamante naturale o sintetico, agglomerato	1,7	0	
6804 22	-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica			
	--- di abrasivi artificiali, con agglomerante			
	---- di resine sintetiche o artificiali			
6804 22 12	----- non rinforzati	esenzione	0	
6804 22 18	----- rinforzati	esenzione	0	
6804 22 30	---- di ceramica o di silicato	esenzione	0	
6804 22 50	---- di altre materie	esenzione	0	
6804 22 90	--- altri	esenzione	0	
6804 23 00	-- di pietre naturali	esenzione	0	
6804 30 00	- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	esenzione	0	
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti			
6805 10 00	- applicati solamente su tessuto di materie tessili	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/897

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6805 20 00	– applicati solamente su carta o cartone	1,7	0	
6805 30	– applicati su altre materie			
6805 30 10	-- applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone	1,7	0	
6805 30 20	-- applicati su fibra vulcanizzata	1,7	0	
6805 30 80	-- altri	1,7	0	
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69			
6806 10 00	– Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	esenzione	0	
6806 20	– Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:			
6806 20 10	-- Argille espanse	esenzione	0	
6806 20 90	-- altri	esenzione	0	
6806 90 00	– altri	esenzione	0	
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)			
6807 10	– in rotoli			
6807 10 10	-- Oggetti da rivestimento	esenzione	0	
6807 10 90	-- altri	esenzione	0	
6807 90 00	– altri	esenzione	0	
6808 00 00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastre, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	1,7	0	
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso			
	– Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati			
6809 11 00	-- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	1,7	0	
6809 19 00	-- altri	1,7	0	
6809 90 00	– altri lavori	1,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati			
	- Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili			
6810 11	-- Blocchi e mattoni da costruzione			
6810 11 10	--- di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)	1,7	0	
6810 11 90	--- altri	1,7	0	
6810 19	-- altri			
6810 19 10	--- Tegole	1,7	0	
	--- Quadrelli o piastrelle			
6810 19 31	---- di calcestruzzo	1,7	0	
6810 19 39	---- altri	1,7	0	
6810 19 90	--- altri	1,7	0	
	- altri lavori			
6810 91	-- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile			
6810 91 10	--- Elementi di pavimento	1,7	0	
6810 91 90	--- altri	1,7	0	
6810 99 00	-- altri	1,7	0	
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili			
6811 40 00	- contenenti amianto	1,7	0	
	- non contenenti amianto			
6811 81 00	-- Lastre ondulate	1,7	0	
6811 82	-- altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili			
6811 82 10	--- Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano ([0-9]+) cm × ([0-9]+) cm	1,7	0	
6811 82 90	--- altri	1,7	0	
6811 83 00	-- Tubi, guaine ed accessori per tubazioni	1,7	0	
6811 89 00	-- altri lavori	1,7	0	
6812	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/899

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6812 80	– di crocidolite;			
6812 80 10	-- lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	0	
6812 80 90	-- altri	3,7	0	
	– altri			
6812 91 00	-- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	3,7	0	
6812 92 00	-- Carta, cartoni e feltri	3,7	0	
6812 93 00	-- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	3,7	0	
6812 99	-- altri			
6812 99 10	--- Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	0	
6812 99 90	--- altri	3,7	0	
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie			
6813 20 00	– contenenti amianto	2,7	0	
	– non contenenti amianto			
6813 81 00	-- Guarnizioni per freni	2,7	0	
6813 89 00	-- altre	2,7	0	
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie			
6814 10 00	– Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	1,7	0	
6814 90 00	– altri	1,7	0	
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove			
6815 10	– Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici			
6815 10 10	-- Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio	esenzione	0	
6815 10 90	-- altri	esenzione	0	
6815 20 00	– Lavori di torba	esenzione	0	
	– altri lavori			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6815 91 00	-- contenenti magnesite, dolomite o cromite	esenzione	0	
6815 99	-- altri			
6815 99 10	--- di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico	esenzione	0	
6815 99 90	--- altri	esenzione	0	
69	CAPITOLO 69 - PRODOTTI CERAMICI			
	I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI			
6901 00 00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	2	0	
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili			
6902 10 00	- contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)	2	0	
6902 20	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti			
6902 20 10	-- contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO ₂)	2	0	
	-- altri			
6902 20 91	--- contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	2	0	
6902 20 99	--- altri	2	0	
6902 90 00	- altri	2	0	
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili			
6903 10 00	- contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	0	
6903 20	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO ₂)			
6903 20 10	-- contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	5	0	
6903 20 90	-- contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al ₂ O ₃)	5	0	
6903 90	- altri			
6903 90 10	-- contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/901

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6903 90 90	-- altri	5	0	
	II. ALTRI PRODOTTI			
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica			
6904 10 00	- Mattoni da costruzione	2	0	
6904 90 00	- altri	2	0	
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia			
6905 10 00	- Tegole	esenzione	0	
6905 90 00	- altre	esenzione	0	
6906 00 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	esenzione	0	
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto			
6907 10 00	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a ([0-9]+) cm	5	0	
6907 90	- altri			
6907 90 10	-- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	5	0	
	-- altre			
6907 90 91	--- di grès	5	0	
6907 90 93	--- di maiolica o di terraglia	5	0	
6907 90 99	--- altre	5	0	
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto			
6908 10	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a ([0-9]+) cm			
6908 10 10	-- di terracotta comune	7	0	
6908 10 90	-- altri	7	0	
6908 90	- altri			
	-- di terracotta comune			
6908 90 11	--- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	6	0	
	--- altre, il cui più grande spessore è			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6908 90 21	---- inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ mm	5	0	
6908 90 29	---- superiore a $[(0-9)+]$ mm	5	0	
	-- altri			
6908 90 31	--- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	5	0	
	--- altre			
6908 90 51	---- di superficie non superiore a $[(0-9)+]$ cm ²	7	0	
	---- altre			
6908 90 91	----- di grès	5	0	
6908 90 93	----- di maiolica o di terraglia	5	0	
6908 90 99	----- altre	5	0	
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica			
	- Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici			
6909 11 00	-- di porcellana	5	0	
6909 12 00	-- Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	5	3	
6909 19 00	-- altri	5	0	
6909 90 00	- altri	5	3	
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoiri e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica			
6910 10 00	- di porcellana	7	0	
6910 90 00	- altri	7	0	
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana			
6911 10 00	- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	12	3	
6911 90 00	- altri	12	3	
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana			
6912 00 10	- di terracotta comune	5	0	
6912 00 30	- di grès	5,5	3	
6912 00 50	- di maiolica o di terraglia	9	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/903

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6912 00 90	– altri	7	0	
6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica			
6913 10 00	– di porcellana	6	0	
6913 90	– altri			
6913 90 10	-- di terracotta comune	3,5	0	
	-- altri			
6913 90 91	--- di grès	6	0	
6913 90 93	--- di maiolica o di terraglia	6	0	
6913 90 99	--- altri	6	0	
6914	Altri lavori di ceramica			
6914 10 00	– di porcellana	5	3	
6914 90	– altri			
6914 90 10	-- di terracotta comune	3	0	
6914 90 90	-- altri	3	0	
70	CAPITOLO 70 - VETRO E LAVORI DI VETRO			
7001 00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa			
7001 00 10	– Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro	esenzione	0	
	– Vetro in massa			
7001 00 91	-- Vetro da ottica	3	0	
7001 00 99	-- altro	esenzione	0	
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfele della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato			
7002 10 00	– Biglie	3	0	
7002 20	– Barre e bacchette			
7002 20 10	-- di vetro da ottica	3	0	
7002 20 90	-- altri	3	0	
	– Tubi			
7002 31 00	-- di quarzo o di altra silice, fusi	3	0	
7002 32 00	-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7002 39 00	-- altri	3	0	
7003	Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato			
	- Lastre e fogli, non armati			
7003 12	-- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente			
7003 12 10	--- di vetro da ottica	3	0	
	--- altri			
7003 12 91	---- con strato non riflettente	3	0	
7003 12 99	---- altri	3,8 MIN 0,6 EUR/100 kg/br	0	
7003 19	-- altri			
7003 19 10	--- di vetro da ottica	3	0	
7003 19 90	--- altri	3,8 MIN 0,6 EUR/100 kg/br	0	
7003 20 00	- Lastre e fogli, armati	3,8 MIN 0,4 EUR/100 kg/br	0	
7003 30 00	- Profilati	3	0	
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato			
7004 20	- Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente			
7004 20 10	-- Vetro da ottica	3	0	
	-- altri			
7004 20 91	--- con strato non riflettente	3	0	
7004 20 99	--- altri	4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br	0	
7004 90	- altro vetro			
7004 90 10	-- Vetro da ottica	3	0	
7004 90 70	-- Vetro detto di «orticoltura»	4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br	0	
	-- altri, di spessore			
7004 90 92	--- inferiore o uguale a 2,([0-9]+) mm	4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/905

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7004 90 98	--- superiore a 2,([0-9]+) mm	4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br	0	
7005	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato			
7005 10	- Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente			
7005 10 05	-- con strato non riflettente	3	0	
	-- altro, di spessore			
7005 10 25	--- inferiore o uguale a 3,([0-9]+) mm	2	0	
7005 10 30	--- superiore a 3,([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a 4,([0-9]+) mm	2	0	
7005 10 80	--- superiore a 4,([0-9]+) mm	2	0	
	- altro vetro non armato			
7005 21	-- colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato			
7005 21 25	--- di spessore inferiore o uguale a 3,([0-9]+) mm	2	0	
7005 21 30	--- di spessore superiore a 3,([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a 4,([0-9]+) mm	2	0	
7005 21 80	--- di spessore superiore a 4,([0-9]+) mm	2	0	
7005 29	-- altro			
7005 29 25	--- di spessore inferiore o uguale a 3,([0-9]+) mm	2	0	
7005 29 35	--- di spessore superiore a 3,([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a 4,([0-9]+) mm	2	0	
7005 29 80	--- di spessore superiore a 4,([0-9]+) mm	2	0	
7005 30 00	- Vetro armato	2	0	
7006 00	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie			
7006 00 10	- Vetro da ottica	3	0	
7006 00 90	- altro	3	0	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro			
	- Vetri temperati			
7007 11	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7007 11 10	--- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3	0	
7007 11 90	--- altri	3	0	
7007 19	-- altri			
7007 19 10	--- smaltati	3	0	
7007 19 20	--- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	0	
7007 19 80	--- altri	3	0	
	- Vetri formati da fogli aderenti fra loro			
7007 21	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli			
7007 21 20	--- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3	3	
7007 21 80	--- altri	3	0	
7007 29 00	-- altri	3	0	
7008 00	Vetri isolanti a pareti multiple			
7008 00 20	- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	0	
	- altri			
7008 00 81	-- formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	3	0	
7008 00 89	-- altri	3	0	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi			
7009 10 00	- Specchi retrovisivi per veicoli	4	0	
	- altri			
7009 91 00	-- non incorniciati	4	0	
7009 92 00	-- incorniciati	4	0	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro			
7010 10 00	- Ampolle	3	0	
7010 20 00	- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	5	0	
7010 90	- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/907

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7010 90 10	-- Barattoli per sterilizzare	5	0	
	-- altri			
7010 90 21	--- ottenuti a partire da un tubo di vetro	5	0	
	--- altri, di capacità nominale			
7010 90 31	---- di 2,5 l o più	5	0	
	---- di meno di 2,5 l			
	----- per prodotti alimentari e bevande			
	----- Bottiglie e boccette			
	----- di vetro non colorato, di capacità nominale			
7010 90 41	----- di 1 l o più	5	0	
7010 90 43	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	0	
7010 90 45	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	0	
7010 90 47	----- inferiore a 0,15 l	5	0	
	----- di vetro colorato, di capacità nominale			
7010 90 51	----- di 1 l o più	5	0	
7010 90 53	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	0	
7010 90 55	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	0	
7010 90 57	----- inferiore a 0,15 l	5	0	
	----- altri, di capacità nominale			
7010 90 61	----- di 0,25 l o più	5	0	
7010 90 67	----- inferiore a 0,25 l	5	0	
	----- per prodotti farmaceutici, di capacità nominale			
7010 90 71	----- superiore a 0,055 l	5	0	
7010 90 79	----- inferiore o uguale a 0,055 l	5	0	
	----- per altri prodotti			
7010 90 91	----- di vetro non colorato	5	0	
7010 90 99	----- di vetro colorato	5	0	
7011	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili			
7011 10 00	- per l'illuminazione elettrica	4	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7011 20 00	– per tubi catodici	4	0	
7011 90 00	– altri	4	0	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018			
7013 10 00	– Oggetti di vetroceramica	11	0	
	– Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica			
7013 22	-- di cristallo al piombo			
7013 22 10	--- fabbricati a mano	11	0	
7013 22 90	--- fabbricati meccanicamente	11	0	
7013 28	-- altri			
7013 28 10	--- fabbricati a mano	11	0	
7013 28 90	--- fabbricati meccanicamente	11	0	
	– Altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica			
7013 33	-- di cristallo al piombo			
	--- fabbricati a mano			
7013 33 11	---- incisi o altrimenti decorati	11	0	
7013 33 19	---- altri	11	0	
	--- fabbricati meccanicamente			
7013 33 91	---- incisi o altrimenti decorati	11	0	
7013 33 99	---- altri	11	0	
7013 37	-- altri			
7013 37 10	--- di vetro temperato	11	0	
	--- altri			
	---- fabbricati a mano			
7013 37 51	----- incisi o altrimenti decorati	11	0	
7013 37 59	----- altri	11	0	
	---- fabbricati meccanicamente			
7013 37 91	----- incisi o altrimenti decorati	11	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/909

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7013 37 99	-----altri	11	0	
	- Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri) o per la cucina, diversi da quelli di vetroceramica			
7013 41	-- di cristallo al piombo			
7013 41 10	--- fabbricati a mano	11	0	
7013 41 90	--- fabbricati meccanicamente	11	0	
7013 42 00	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	11	0	
7013 49	-- altri			
7013 49 10	--- di vetro temperato	11	0	
	--- altri			
7013 49 91	---- fabbricati a mano	11	0	
7013 49 99	---- fabbricati meccanicamente	11	0	
	- altri oggetti			
7013 91	-- di cristallo al piombo			
7013 91 10	--- fabbricati a mano	11	0	
7013 91 90	--- fabbricati meccanicamente	11	0	
7013 99 00	-- altri	11	0	
7014 00 00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente	3	0	
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri			
7015 10 00	- Vetri da occhialeria medica	3	0	
7015 90 00	- altri	3	0	
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili			
7016 10 00	- Cubi, tessere e altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	8	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7016 90	– altri			
7016 90 10	-- Vetri riuniti in vetrare	3	0	
7016 90 80	-- altri	3 MIN 1,2 EUR/100 kg/br	0	
7017	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate			
7017 10 00	– di quarzo o di altra silice, fusi	3	0	
7017 20 00	– di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	0	
7017 90 00	– altre	3	0	
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfele di vetro di diametro non superiore a ([0-9]+) mm			
7018 10	– Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili			
	-- Perle			
7018 10 11	--- tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	0	
7018 10 19	--- altre	7	0	
7018 10 30	-- Imitazioni di perle fini o coltivate	esenzione	0	
	-- Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)			
7018 10 51	--- tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	0	
7018 10 59	--- altre	3	0	
7018 10 90	-- altre	3	0	
7018 20 00	– Microsfele di vetro di diametro non superiore a ([0-9]+) mm	3	0	
7018 90	– altri			
7018 90 10	-- Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro	3	0	
7018 90 90	-- altri	6	0	
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)			
	– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (ro-vings) ed altri filati, anche tagliati			
7019 11 00	-- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a ([0-9]+) mm	7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/911

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7019 12 00	-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	0	
7019 19	-- altri			
7019 19 10	--- di filamenti	7	0	
7019 19 90	--- di fibre in fiocco	7	0	
	- Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti			
7019 31 00	-- Feltri (mats)	7	0	
7019 32 00	-- Veli	5	0	
7019 39 00	-- altri	5	0	
7019 40 00	- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	0	
	- altri tessuti			
7019 51 00	-- di larghezza non superiore a ([0-9]+) cm	7	0	
7019 52 00	-- di larghezza superiore a ([0-9]+) cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	7	0	
7019 59 00	-- altri	7	0	
7019 90	- altri			
7019 90 10	-- Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi	7	0	
7019 90 30	-- Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni	7	0	
	-- altri			
7019 90 91	--- di fibre tessili	7	0	
7019 90 99	--- altri	7	0	
7020 00	Altri lavori di vetro			
7020 00 05	- Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	esenzione	0	
	- Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto:			
7020 00 07	-- non finite	3	0	
7020 00 08	-- finite	6	0	
	- altri			
7020 00 10	-- di quarzo o di altra silice, fusi	3	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7020 00 30	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	0	
7020 00 80	-- altri	3	0	
71	CAPITOLO 71 - PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE			
	I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI			
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto			
7101 10 00	- Perle fini	esenzione	0	
	- Perle coltivate			
7101 21 00	-- gregge	esenzione	0	
7101 22 00	-- lavorate	esenzione	0	
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati			
7102 10 00	- non scelti	esenzione	0	
	- industriali			
7102 21 00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	esenzione	0	
7102 29 00	-- altri	esenzione	0	
	- non industriali			
7102 31 00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	esenzione	0	
7102 39 00	-- altri	esenzione	0	
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto			
7103 10 00	- gregge o semplicemente segate o sgrossate	esenzione	0	
	- altrimenti lavorate			
7103 91 00	-- Rubini, zaffiri e smeraldi	esenzione	0	
7103 99 00	-- altre	esenzione	0	
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/913

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7104 10 00	– Quarzo piezoelettrico	esenzione	0	
7104 20 00	– altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	esenzione	0	
7104 90 00	– altre	esenzione	0	
7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche			
7105 10 00	– di diamanti	esenzione	0	
7105 90 00	– altri	esenzione	0	
	II METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI			
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere			
7106 10 00	– Polveri	esenzione	0	
	– altro			
7106 91	-- greggio			
7106 91 10	--- con titolo uguale o superiore a 999 ‰	esenzione	0	
7106 91 90	--- con titolo inferiore a 999 ‰	esenzione	0	
7106 92	-- semilavorato			
7106 92 20	--- con titolo uguale o superiore a 750 ‰	esenzione	0	
7106 92 80	--- con titolo inferiore a 750 ‰	esenzione	0	
7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	esenzione	0	
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere			
	– per usi non monetari			
7108 11 00	-- Polveri	esenzione	0	
7108 12 00	-- greggio	esenzione	0	
7108 13	-- semilavorato			
7108 13 10	--- Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,[(0-9)+] mm	esenzione	0	
7108 13 80	--- altro	esenzione	0	
7108 20 00	– per uso monetario	esenzione	0	
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere			
	– Platino			
7110 11 00	-- greggio o in polvere	esenzione	0	
7110 19	-- altro			
7110 19 10	--- Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7110 19 80	--- altro	esenzione	0	
	– Palladio			
7110 21 00	-- greggio o in polvere	esenzione	0	
7110 29 00	-- altro	esenzione	0	
	– Rodio			
7110 31 00	-- greggio o in polvere	esenzione	0	
7110 39 00	-- altro	esenzione	0	
	– Iridio, osmio e rutenio			
7110 41 00	-- greggi o in polvere	esenzione	0	
7110 49 00	-- altri	esenzione	0	
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	esenzione	0	
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi			
7112 30 00	– Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria	esenzione	0	
	– altri			
7112 91 00	-- di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	esenzione	0	
7112 92 00	-- di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	esenzione	0	
7112 99 00	-- altri	esenzione	0	
	III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI			
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/915

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7113 11 00	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2,5	0	
7113 19 00	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2,5	0	
7113 20 00	- di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	4	0	
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
	- di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi			
7114 11 00	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2	0	
7114 19 00	-- di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2	0	
7114 20 00	- di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2	0	
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
7115 10 00	- Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	esenzione	0	
7115 90	- altri			
7115 90 10	-- di metalli preziosi	3	0	
7115 90 90	-- di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3	0	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite			
7116 10 00	- di perle fini o coltivate	esenzione	0	
7116 20	- di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite			
	-- esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)			
7116 20 11	--- Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	0	
7116 20 19	--- altri	2,5	0	
7116 20 90	-- altri	2,5	0	
7117	Minuterie di fantasia			
	- di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati			
7117 11 00	-- gemelli e bottoni simili	4	0	
7117 19	-- altre			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7117 19 10	--- con parti di vetro	4	0	
	--- senza parti di vetro			
7117 19 91	---- dorate, argentate o platinare	4	0	
7117 19 99	---- altre	4	0	
7117 90 00	- altre	4	0	
7118	Monete			
7118 10	- Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro			
7118 10 10	-- di argento	esenzione	0	
7118 10 90	-- altre	esenzione	0	
7118 90 00	- altre	esenzione	0	
72	CAPITOLO 72 - GHISA, FERRO E ACCIAIO			
	I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI			
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie			
7201 10	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo			
	-- contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese			
7201 10 11	--- con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	1,7	0	
7201 10 19	--- con tenore di silicio superiore a 1 %	1,7	0	
7201 10 30	-- contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	1,7	0	
7201 10 90	-- contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	esenzione	0	
7201 20 00	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	2,2	0	
7201 50	- Ghise gregge legate; ghise speculari			
7201 50 10	-- Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	esenzione	0	
7201 50 90	-- altre	1,7	0	
7202	Ferro-leghe			
	- Ferromanganese			
7202 11	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/917

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7202 11 20	--- di una granulometria di ([0-9] +) mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %	2,7	0	
7202 11 80	--- altro	2,7	0	
7202 19 00	-- altro	2,7	0	
	- Ferrosilicio			
7202 21 00	-- contenente, in peso, più di 55 % di silicio	5,7	0	
7202 29	-- altro			
7202 29 10	--- contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio	5,7	0	
7202 29 90	--- altro	5,7	0	
7202 30 00	- Ferro-silico-manganese	3,7	0	
	- Ferrocromo			
7202 41	-- contenente, in peso, più di 4 % di carbonio			
7202 41 10	--- contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio	4	0	
7202 41 90	--- contenente, in peso, più di 6 % di carbonio	4	0	
7202 49	-- altro			
7202 49 10	--- contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio	7	0	
7202 49 50	--- contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio	7	0	
7202 49 90	--- contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 4 % di carbonio	7	0	
7202 50 00	- Ferro-silico-cromo	2,7	0	
7202 60 00	- Ferro-nichel	esenzione	0	
7202 70 00	- Ferro-molibdeno	2,7	0	
7202 80 00	- Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	esenzione	0	
	- altre			
7202 91 00	-- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	2,7	0	
7202 92 00	-- Ferro-vanadio	2,7	0	
7202 93 00	-- Ferro-niobio	esenzione	0	
7202 99	-- altre			
7202 99 10	--- Ferro-fosforo	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7202 99 30	--- Ferro-silico-magnesio	2,7	0	
7202 99 80	--- altre	2,7	0	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili			
7203 10 00	- Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	esenzione	0	
7203 90 00	- altri	esenzione	0	
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio			
7204 10 00	- Cascami ed avanzi di ghisa	esenzione	0	
	- Cascami ed avanzi di acciaio legati			
7204 21	-- di acciai inossidabili			
7204 21 10	--- contenenti, in peso, 8 % o più di nichel	esenzione	0	
7204 21 90	--- altri	esenzione	0	
7204 29 00	-- altri	esenzione	0	
7204 30 00	- Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	esenzione	0	
	- altri cascami ed avanzi			
7204 41	-- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti			
7204 41 10	--- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	esenzione	0	
	--- Spuntature di stampaggio o di taglio			
7204 41 91	---- in pacchetti	esenzione	0	
7204 41 99	---- altri	esenzione	0	
7204 49	-- altri			
7204 49 10	--- spezzettati	esenzione	0	
	--- altri			
7204 49 30	---- in pacchetti	esenzione	0	
7204 49 90	---- altri	esenzione	0	
7204 50 00	- Cascami lingottati	esenzione	0	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/919

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7205 10 00	- Graniglie	esenzione	0	
	- Polveri			
7205 21 00	-- di acciai legati	esenzione	0	
7205 29 00	-- altre	esenzione	0	
	II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI			
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203			
7206 10 00	- Lingotti	esenzione	0	
7206 90 00	- altri	esenzione	0	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati			
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7207 11	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore			
	--- laminati od ottenuti con colata continua			
7207 11 11	---- di acciai automatici	esenzione	0	
	---- altri			
7207 11 14	----- di spessore inferiore o uguale a [(0-9)+] mm	esenzione	0	
7207 11 16	----- di spessore superiore a [(0-9)+] mm	esenzione	0	
7207 11 90	--- fucinati	esenzione	0	
7207 12	-- altri, di sezione trasversale rettangolare			
7207 12 10	--- laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	0	
7207 12 90	--- fucinati	esenzione	0	
7207 19	-- altri			
	--- di sezione trasversale circolare o poligonale			
7207 19 12	---- laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	0	
7207 19 19	---- fucinati	esenzione	0	
7207 19 80	--- altri	esenzione	0	
7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio			
	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore			
	--- laminati od ottenuti con colata continua			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7207 20 11	---- di acciai automatici	esenzione	0	
	---- altri, contenenti, in peso			
7207 20 15	----- 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	0	
7207 20 17	----- 0,6 % o più di carbonio	esenzione	0	
7207 20 19	--- fucinati	esenzione	0	
	-- altri, di sezione trasversale rettangolare			
7207 20 32	--- laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	0	
7207 20 39	--- fucinati	esenzione	0	
	-- di sezione trasversale circolare o poligonale			
7207 20 52	--- laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	0	
7207 20 59	--- fucinati	esenzione	0	
7207 20 80	-- altri	esenzione	0	
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a ([0-9]+) mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti			
7208 10 00	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	esenzione	0	
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati			
7208 25 00	-- di spessore di 4,([0-9]+) mm o più	esenzione	0	
7208 26 00	-- di spessore di ([0-9]+) mm o più ed inferiore a 4,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7208 27 00	-- di spessore inferiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo			
7208 36 00	-- di spessore superiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7208 37 00	-- di spessore di 4,([0-9]+) mm o più ed uguale o inferiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7208 38 00	-- di spessore di ([0-9]+) mm o più ed inferiore a 4,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7208 39 00	-- di spessore inferiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7208 40 00	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	esenzione	0	
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo			
7208 51	-- di spessore superiore a ([0-9]+) mm			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/921

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7208 51 20	--- di spessore superiore a $([0-9]+)$ mm	esenzione	0	
	--- di spessore superiore a $([0-9]+)$ mm ed uguale o inferiore a $([0-9]+)$ mm, di larghezza			
7208 51 91	---- di 2 050 mm o più	esenzione	0	
7208 51 98	---- inferiore a 2 050 mm	esenzione	0	
7208 52	-- di spessore di $4,([0-9]+)$ mm o più ed uguale o inferiore a $([0-9]+)$ mm			
7208 52 10	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm	esenzione	0	
	--- altri, di larghezza			
7208 52 91	---- di 2 050 mm o più	esenzione	0	
7208 52 99	---- inferiore a 2 050 mm	esenzione	0	
7208 53	-- di spessore di $([0-9]+)$ mm o più ed inferiore a $4,([0-9]+)$ mm			
7208 53 10	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di $([0-9]+)$ mm o più	esenzione	0	
7208 53 90	--- altri	esenzione	0	
7208 54 00	-- di spessore inferiore a $([0-9]+)$ mm	esenzione	0	
7208 90	- altri			
7208 90 20	-- forati	esenzione	0	
7208 90 80	-- altri	esenzione	0	
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a $([0-9]+)$ mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti			
	- arrotolati, semplicemente laminati a freddo			
7209 15 00	-- di spessore di $([0-9]+)$ mm o più	esenzione	0	
7209 16	-- di spessore superiore a $([0-9]+)$ mm ed inferiore a $([0-9]+)$ mm			
7209 16 10	--- detti «magnetici»	esenzione	0	
7209 16 90	--- altri	esenzione	0	
7209 17	-- di spessore di $0,([0-9]+)$ mm o più ed uguale o inferiore a $([0-9]+)$ mm			
7209 17 10	--- detti «magnetici»	esenzione	0	
7209 17 90	--- altri	esenzione	0	
7209 18	-- di spessore inferiore a $0,([0-9]+)$ mm			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7209 18 10	--- detti «magnetici»	esenzione	0	
	--- altri			
7209 18 91	---- di spessore di 0,([0-9]+) mm o più ed inferiore a 0,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7209 18 99	---- di spessore inferiore a 0,([0-9]+) mm	esenzione	0	
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo			
7209 25 00	-- di spessore di ([0-9]+) mm o più	esenzione	0	
7209 26	-- di spessore superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore a ([0-9]+) mm			
7209 26 10	--- detti «magnetici»	esenzione	0	
7209 26 90	--- altri	esenzione	0	
7209 27	-- di spessore di 0,([0-9]+) mm o più ed uguale o inferiore a ([0-9]+) mm			
7209 27 10	--- detti «magnetici»	esenzione	0	
7209 27 90	--- altri	esenzione	0	
7209 28	-- di spessore inferiore a 0,([0-9]+) mm			
7209 28 10	--- detti «magnetici»	esenzione	0	
7209 28 90	--- altri	esenzione	0	
7209 90	- altri			
7209 90 20	-- forati	esenzione	0	
7209 90 80	-- altri	esenzione	0	
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a ([0-9]+) mm, placcati o rivestiti			
	- stagnati:			
7210 11 00	-- di spessore di 0,([0-9]+) mm o più	esenzione	0	
7210 12	-- di spessore inferiore a 0,([0-9]+) mm			
7210 12 20	--- Latta	esenzione	0	
7210 12 80	--- altri	esenzione	0	
7210 20 00	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	esenzione	0	
7210 30 00	- zincati elettroliticamente	esenzione	0	
	- zincati con altri procedimenti			
7210 41 00	-- ondulati	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/923

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7210 49 00	-- altri	esenzione	0	
7210 50 00	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	esenzione	0	
	- rivestiti di alluminio			
7210 61 00	-- rivestiti di leghe di alluminio-zinco	esenzione	0	
7210 69 00	-- altri	esenzione	0	
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche			
7210 70 10	-- Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	esenzione	0	
7210 70 80	-- altri	esenzione	0	
7210 90	- altri			
7210 90 30	-- placcati	esenzione	0	
7210 90 40	-- stagnati e stampati	esenzione	0	
7210 90 80	-- altri	esenzione	0	
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a ([0-9]+) mm, non placcati né rivestiti			
	- semplicemente laminati a caldo			
7211 13 00	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a ([0-9]+) mm e di spessore di ([0-9]+) mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	esenzione	0	
7211 14 00	-- altri, di spessore di 4,([0-9]+) mm o più	esenzione	0	
7211 19 00	-- altri	esenzione	0	
	- semplicemente laminati a freddo			
7211 23	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7211 23 20	--- detti «magnetici»	esenzione	0	
	--- altri			
7211 23 30	---- di spessore di 0,([0-9]+) mm o più	esenzione	0	
7211 23 80	---- di spessore inferiore a 0,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7211 29 00	-- altri	esenzione	0	
7211 90	- altri			
7211 90 20	-- forati	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7211 90 80	-- altri	esenzione	0	
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a ([0-9]+) mm, placcati o rivestiti			
7212 10	- stagnati			
7212 10 10	-- Latta semplicemente trattata in superficie	esenzione	0	
7212 10 90	-- altri	esenzione	0	
7212 20 00	- zincati elettroliticamente	esenzione	0	
7212 30 00	- zincati con altri procedimenti	esenzione	0	
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche			
7212 40 20	-- Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	esenzione	0	
7212 40 80	-- altri	esenzione	0	
7212 50	- altrimenti rivestiti			
7212 50 20	-- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	esenzione	0	
7212 50 30	-- cromati o nichelati	esenzione	0	
7212 50 40	-- ramati	esenzione	0	
	-- rivestiti di alluminio			
7212 50 61	--- rivestiti di leghe di alluminio-zinco	esenzione	0	
7212 50 69	--- altri	esenzione	0	
7212 50 90	-- altri	esenzione	0	
7212 60 00	- placcati	esenzione	0	
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati			
7213 10 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	esenzione	0	
7213 20 00	- altri, di acciai automatici	esenzione	0	
	- altri			
7213 91	-- di sezione circolare con diametro inferiore a ([0-9]+) mm			
7213 91 10	--- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/925

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7213 91 20	--- del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici	esenzione	0	
	--- altri			
7213 91 41	---- contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	esenzione	0	
7213 91 49	---- contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	0	
7213 91 70	---- contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio	esenzione	0	
7213 91 90	---- contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio	esenzione	0	
7213 99	-- altri			
7213 99 10	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	0	
7213 99 90	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	0	
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione			
7214 10 00	- fucinate	esenzione	0	
7214 20 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	esenzione	0	
7214 30 00	- altre, di acciai automatici	esenzione	0	
	- altre			
7214 91	-- di sezione trasversale rettangolare			
7214 91 10	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	0	
7214 91 90	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	0	
7214 99	-- altre			
	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7214 99 10	---- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	esenzione	0	
	---- altre, di sezione circolare con diametro			
7214 99 31	----- uguale o superiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7214 99 39	----- inferiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7214 99 50	---- altre	esenzione	0	
	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio			
	---- di sezione circolare con diametro			
7214 99 71	----- uguale o superiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7214 99 79	----- inferiore a $([0-9]+)$ mm	esenzione	0	
7214 99 95	----- altre	esenzione	0	
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati			
7215 10 00	- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	esenzione	0	
7215 50	- altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo			
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7215 50 11	--- di sezione rettangolare	esenzione	0	
7215 50 19	--- altre	esenzione	0	
7215 50 80	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	0	
7215 90 00	- altre	esenzione	0	
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati			
7216 10 00	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a $([0-9]+)$ mm	esenzione	0	
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a $([0-9]+)$ mm			
7216 21 00	-- Profilati a L	esenzione	0	
7216 22 00	-- Profilati a T	esenzione	0	
	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a $([0-9]+)$ mm			
7216 31	-- Profilati ad U			
7216 31 10	--- di altezza uguale o superiore a $([0-9]+)$ mm ed inferiore o uguale a $([0-9]+)$ mm	esenzione	0	
7216 31 90	--- di altezza superiore a $([0-9]+)$ mm	esenzione	0	
7216 32	-- Profilati ad I			
	--- di altezza uguale o superiore a $([0-9]+)$ mm ed inferiore o uguale a $([0-9]+)$ mm			
7216 32 11	----- ad ali a facce parallele	esenzione	0	
7216 32 19	----- altri	esenzione	0	
	--- di altezza superiore a $([0-9]+)$ mm			
7216 32 91	----- ad ali a facce parallele	esenzione	0	
7216 32 99	----- altri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/927

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7216 33	-- Profilati ad H			
7216 33 10	--- di altezza uguale o superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7216 33 90	--- di altezza superiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a ([0-9]+) mm			
7216 40 10	-- Profilati a L	esenzione	0	
7216 40 90	-- Profilati a T	esenzione	0	
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo			
7216 50 10	-- di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di ([0-9]+) mm	esenzione	0	
	-- altri			
7216 50 91	--- Piatti a bulbo	esenzione	0	
7216 50 99	--- altri	esenzione	0	
	- Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo			
7216 61	-- ottenuti da prodotti laminati piatti			
7216 61 10	--- Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti	esenzione	0	
7216 61 90	--- altri	esenzione	0	
7216 69 00	-- altri	esenzione	0	
	- altri			
7216 91	-- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti			
7216 91 10	--- Lamiere profilate (nervate)	esenzione	0	
7216 91 80	--- altri	esenzione	0	
7216 99 00	-- altri	esenzione	0	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati			
7217 10	- non rivestiti, anche lucidati			
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7217 10 10	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,([0-9]+) mm	esenzione	0	
	--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,([0-9]+) mm			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7217 10 31	---- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	esenzione	0	
7217 10 39	---- altri	esenzione	0	
7217 10 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	0	
7217 10 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	0	
7217 20	- zincati			
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7217 20 10	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7217 20 30	--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7217 20 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	0	
7217 20 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	0	
7217 30	- rivestiti di altri metalli comuni			
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7217 30 41	--- ramati	esenzione	0	
7217 30 49	--- altri	esenzione	0	
7217 30 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	0	
7217 30 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	0	
7217 90	- altri			
7217 90 20	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	0	
7217 90 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	0	
7217 90 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	0	
	III ACCIAI INOSSIDABILI			
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semi-prodotti di acciai inossidabili			
7218 10 00	- Lingotti e altre forme primarie	esenzione	0	
	- altri			
7218 91	-- di sezione trasversale rettangolare			
7218 91 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/929

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7218 91 80	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7218 99	-- altri			
	--- di sezione trasversale quadrata			
7218 99 11	---- laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	0	
7218 99 19	---- fucinati	esenzione	0	
	--- altri			
7218 99 20	---- laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	0	
7218 99 80	---- fucinati	esenzione	0	
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a ([0-9]+) mm			
	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati			
7219 11 00	-- di spessore superiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7219 12	-- di spessore uguale o superiore a 4,([0-9]+) mm ed uguale o inferiore a ([0-9]+) mm			
7219 12 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7219 12 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7219 13	-- di spessore uguale o superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore a 4,([0-9]+) mm			
7219 13 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7219 13 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7219 14	-- di spessore inferiore a ([0-9]+) mm			
7219 14 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7219 14 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati			
7219 21	-- di spessore superiore a ([0-9]+) mm			
7219 21 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7219 21 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7219 22	-- di spessore uguale o superiore a 4,([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) mm			
7219 22 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7219 22 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7219 23 00	-- di spessore uguale o superiore a ([0-9]+) mm ed inferiore a 4,([0-9]+) mm	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7219 24 00	-- di spessore inferiore a $[(0-9)+]$ mm	esenzione	0	
	- semplicemente laminati a freddo			
7219 31 00	-- di spessore uguale o superiore a $4,[(0-9)+]$ mm	esenzione	0	
7219 32	-- di spessore uguale o superiore a $[(0-9)+]$ mm ed inferiore a $4,[(0-9)+]$ mm			
7219 32 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7219 32 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7219 33	-- di spessore superiore a $[(0-9)+]$ mm ed inferiore a $[(0-9)+]$ mm			
7219 33 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7219 33 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7219 34	-- di spessore uguale o superiore a $0,[(0-9)+]$ mm ed inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ mm			
7219 34 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7219 34 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7219 35	-- di spessore inferiore a $0,[(0-9)+]$ mm			
7219 35 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7219 35 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7219 90	- altri			
7219 90 20	-- forati	esenzione	0	
7219 90 80	-- altri	esenzione	0	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a $[(0-9)+]$ mm			
	- semplicemente laminati a caldo			
7220 11 00	-- di spessore uguale o superiore a $4,[(0-9)+]$ mm	esenzione	0	
7220 12 00	-- di spessore inferiore a $4,[(0-9)+]$ mm	esenzione	0	
7220 20	- semplicemente laminati a freddo			
	-- di spessore uguale o superiore a $[(0-9)+]$ mm, contenenti, in peso			
7220 20 21	--- 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7220 20 29	--- meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
	-- di spessore superiore a $0,[(0-9)+]$ mm, ma inferiore a $[(0-9)+]$ mm, contenenti, in peso			
7220 20 41	--- 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/931

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7220 20 49	--- meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
	-- di spessore inferiore o uguale a 0,([0-9]+) mm, contenenti, in peso			
7220 20 81	--- 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7220 20 89	--- meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7220 90	- altri			
7220 90 20	-- forati	esenzione	0	
7220 90 80	-- altri	esenzione	0	
7221 00	Vergella o bordone di acciai inossidabili			
7221 00 10	- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7221 00 90	- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili			
	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo			
7222 11	-- di sezione circolare			
	--- di diametro di ([0-9]+) mm o più, contenenti, in peso			
7222 11 11	---- 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7222 11 19	---- meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
	--- di diametro inferiore a ([0-9]+) mm, contenenti, in peso			
7222 11 81	---- 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7222 11 89	---- meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7222 19	-- altre			
7222 19 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7222 19 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7222 20	- Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo			
	-- di sezione circolare			
	--- di diametro di ([0-9]+) mm o più, contenenti, in peso			
7222 20 11	---- 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7222 20 19	---- meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
	--- di diametro di ([0-9] +) mm o più ed inferiore a ([0-9] +) mm, contenenti, in peso			
7222 20 21	---- 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7222 20 29	---- meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
	--- di diametro inferiore a ([0-9] +) mm, contenenti, in peso			
7222 20 31	---- 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7222 20 39	---- meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
	-- altre, contenenti, in peso			
7222 20 81	--- 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7222 20 89	--- meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7222 30	- altre barre			
	-- fucinate, contenenti, in peso			
7222 30 51	--- 2,5 % o più di nichel	esenzione	0	
7222 30 91	--- meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0	
7222 30 97	-- altre	esenzione	0	
7222 40	- Profilati			
7222 40 10	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	0	
7222 40 50	-- semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	0	
7222 40 90	-- altri	esenzione	0	
7223 00	Fili di acciai inossidabili			
	- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel			
7223 00 11	-- contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo	esenzione	0	
7223 00 19	-- altri	esenzione	0	
	- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel			
7223 00 91	-- contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio	esenzione	0	
7223 00 99	-- altri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/933

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
	IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI			
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati			
7224 10	- Lingotti e altre forme primarie			
7224 10 10	-- di acciai per utensili	esenzione	0	
7224 10 90	-- altri	esenzione	0	
7224 90	- altri			
7224 90 02	-- di acciai per utensili	esenzione	0	
	-- altri			
	--- di sezione trasversale, quadrata o rettangolare			
	---- laminati a caldo od ottenuti per colata continua			
	----- la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore			
7224 90 03	----- di acciai rapidi	esenzione	0	
7224 90 05	----- contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	esenzione	0	
7224 90 07	----- altri	esenzione	0	
7224 90 14	----- altri	esenzione	0	
7224 90 18	---- fucinati	esenzione	0	
	--- altri			
	---- laminati a caldo od ottenuti per colata continua			
7224 90 31	----- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	0	
7224 90 38	----- altri	esenzione	0	
7224 90 90	---- fucinati	esenzione	0	
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a ([0-9]+) mm			
	- di acciai al silicio detti «magnetici»			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7225 11 00	-- a grani orientati	esenzione	0	
7225 19	-- altri			
7225 19 10	--- laminati a caldo	esenzione	0	
7225 19 90	--- laminati a freddo	esenzione	0	
7225 30	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati			
7225 30 10	-- di acciai per utensili	esenzione	0	
7225 30 30	-- di acciai rapidi	esenzione	0	
7225 30 90	-- altri	esenzione	0	
7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati			
7225 40 12	-- di acciai per utensili	esenzione	0	
7225 40 15	-- di acciai rapidi	esenzione	0	
	-- altri			
7225 40 40	--- di spessore superiore a $4,([0-9]+)$ mm	esenzione	0	
7225 40 60	--- di spessore uguale o superiore a $4,([0-9]+)$ mm ed uguale o inferiore a $4,([0-9]+)$ mm	esenzione	0	
7225 40 90	--- di spessore inferiore a $4,([0-9]+)$ mm	esenzione	0	
7225 50	- altri, semplicemente laminati a freddo			
7225 50 20	-- di acciai rapidi	esenzione	0	
7225 50 80	-- altri	esenzione	0	
	- altri			
7225 91 00	-- zincati elettroliticamente	esenzione	0	
7225 92 00	-- zincati con altri procedimenti	esenzione	0	
7225 99 00	-- altri	esenzione	0	
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a $4,([0-9]+)$ mm			
	- di acciai al silicio detti «magnetici»			
7226 11 00	-- a grani orientati	esenzione	0	
7226 19	-- altri			
7226 19 10	--- semplicemente laminati a caldo	esenzione	0	
7226 19 80	--- altri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/935

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7226 20 00	- di acciai rapidi	esenzione	0	
	- altri			
7226 91	-- semplicemente laminati a caldo			
7226 91 20	--- di acciai per utensili	esenzione	0	
	--- altri			
7226 91 91	---- di spessore uguale o superiore a 4,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7226 91 99	---- di spessore inferiore a 4,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7226 92 00	-- semplicemente laminati a freddo	esenzione	0	
7226 99	-- altri			
7226 99 10	--- zincati elettroliticamente	esenzione	0	
7226 99 30	--- zincati con altri procedimenti	esenzione	0	
7226 99 70	--- altri	esenzione	0	
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati			
7227 10 00	- di acciai rapidi	esenzione	0	
7227 20 00	- di acciai silico-manganese	esenzione	0	
7227 90	- altri			
7227 90 10	-- contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	esenzione	0	
7227 90 50	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	0	
7227 90 95	-- altri	esenzione	0	
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati			
7228 10	- Barre di acciai rapidi			
7228 10 20	-- semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	esenzione	0	
7228 10 50	-- fucinate	esenzione	0	
7228 10 90	-- altre	esenzione	0	
7228 20	- Barre di acciai silico-manganese			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7228 20 10	-- di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	esenzione	0	
	-- altre			
7228 20 91	--- semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	esenzione	0	
7228 20 99	--- altre	esenzione	0	
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo			
7228 30 20	-- di acciai per utensili	esenzione	0	
	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno			
7228 30 41	--- di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7228 30 49	--- altre	esenzione	0	
	-- altre			
	--- di sezione circolare, di diametro			
7228 30 61	---- uguale o superiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7228 30 69	---- inferiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7228 30 70	--- di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	esenzione	0	
7228 30 89	--- altre	esenzione	0	
7228 40	- altre barre, semplicemente fucinate			
7228 40 10	-- di acciai per utensili	esenzione	0	
7228 40 90	-- altre	esenzione	0	
7228 50	- altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo			
7228 50 20	-- di acciai per utensili	esenzione	0	
7228 50 40	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	0	
	-- altre			
	--- di sezione circolare, di diametro			
7228 50 61	---- uguale o superiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7228 50 69	---- inferiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/937

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7228 50 80	--- altre	esenzione	0	
7228 60	- altre barre			
7228 60 20	-- di acciai per utensili	esenzione	0	
7228 60 80	-- altre	esenzione	0	
7228 70	- Profilati			
7228 70 10	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	0	
7228 70 90	-- altri	esenzione	0	
7228 80 00	- Barre forate per la perforazione	esenzione	0	
7229	Fili di altri acciai legati			
7229 20 00	- di acciai silico-manganese	esenzione	0	
7229 90	- altri			
7229 90 20	-- di acciai rapidi	esenzione	0	
	-- altri			
7229 90 50	--- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	0	
7229 90 90	-- altri	esenzione	0	
73	CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO			
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio			
7301 10 00	- Palancole	esenzione	0	
7301 20 00	- Profilati	esenzione	0	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie			
7302 10	- Rotaie			
7302 10 10	-- conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	esenzione	0	
	-- altre			
	--- nuove			
	---- Rotaie del tipo vignole			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7302 10 21	----- di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg	esenzione	0	
7302 10 23	----- di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg	esenzione	0	
7302 10 29	----- di un peso al metro inferiore a 27 kg	esenzione	0	
7302 10 40	---- Rotaie a guida	esenzione	0	
7302 10 50	---- altre	esenzione	0	
7302 10 90	--- usate	esenzione	0	
7302 30 00	- Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	2,7	0	
7302 40 00	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	esenzione	0	
7302 90 00	- altri	esenzione	0	
7303 00	Tubi e profilati cavi, di ghisa			
7303 00 10	- Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,2	0	
7303 00 90	- altri	3,2	0	
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio			
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti			
7304 11 00	-- di acciai inossidabili	esenzione	0	
7304 19	-- altri			
7304 19 10	--- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7304 19 30	--- con diametro esterno superiore a 168,([0-9]+) mm, ed inferiore o uguale a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7304 19 90	--- con diametro esterno superiore a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas			
7304 22 00	-- Aste di perforazione di acciai inossidabili	esenzione	0	
7304 23 00	-- altre aste di perforazione	esenzione	0	
7304 24 00	-- altri, di acciai inossidabili	esenzione	0	
7304 29	-- altri			
7304 29 10	--- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7304 29 30	--- con diametro esterno superiore a 168,([0-9]+) mm, ed inferiore o uguale a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/939

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7304 29 90	--- con diametro esterno superiore a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
	- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati			
7304 31	-- trafilati o laminati a freddo			
7304 31 20	--- di precisione	esenzione	0	
7304 31 80	--- altri	esenzione	0	
7304 39	-- altri			
7304 39 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	0	
	--- altri			
7304 39 30	---- con diametro esterno superiore a ([0-9]+) mm e di spessore di parete superiore a 10,([0-9]+) mm	esenzione	0	
	---- altri			
	----- Tubi filettati o filettabili detti gas			
7304 39 52	----- zincati	esenzione	0	
7304 39 58	----- altri	esenzione	0	
	----- altri, con diametro esterno			
7304 39 92	----- inferiore o uguale a 168,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7304 39 93	----- superiore a 168,([0-9]+) mm ed inferiore o uguale a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7304 39 99	----- superiore a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
	- altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili			
7304 41 00	-- trafilati o laminati a freddo	esenzione	0	
7304 49	-- altri			
7304 49 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	0	
	--- altri			
7304 49 92	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7304 49 99	---- con diametro esterno superiore a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
	- altri, di sezione circolare, di altri acciai legati			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7304 51	-- trafilati o laminati a freddo			
	--- diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza			
7304 51 12	---- inferiore o uguale a 0,([0-9]+) m	esenzione	0	
7304 51 18	---- superiore a 0,([0-9]+) m	esenzione	0	
	--- altri			
7304 51 81	---- di precisione	esenzione	0	
7304 51 89	---- altri	esenzione	0	
7304 59	-- altri			
7304 59 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	0	
	--- altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza			
7304 59 32	---- inferiore o uguale a 0,([0-9]+) m	esenzione	0	
7304 59 38	---- superiore a 0,([0-9]+) m	esenzione	0	
	--- altri			
7304 59 92	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7304 59 93	---- con diametro esterno superiore a 168,([0-9]+) mm, ed inferiore o uguale a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7304 59 99	---- con diametro esterno superiore a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7304 90 00	- altri	esenzione	0	
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,([0-9]+) mm, di ferro o di acciaio			
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti			
7305 11 00	-- saldati longitudinalmente ad arco sommerso	esenzione	0	
7305 12 00	-- saldati longitudinalmente, altri	esenzione	0	
7305 19 00	-- altri	esenzione	0	
7305 20 00	- Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	esenzione	0	
	- altri, saldati			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/941

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7305 31 00	-- saldati longitudinalmente	esenzione	0	
7305 39 00	-- altri	esenzione	0	
7305 90 00	- altri	esenzione	0	
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio			
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti			
7306 11	-- saldati, di acciai inossidabili			
7306 11 10	--- saldati longitudinalmente	esenzione	0	
7306 11 90	--- saldati elicoidalmente	esenzione	0	
7306 19	-- altri			
	--- saldati longitudinalmente			
7306 19 11	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7306 19 19	---- con diametro esterno superiore a 168,([0-9]+) mm, ed inferiore o uguale a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7306 19 90	--- saldati elicoidalmente	esenzione	0	
	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti			
7306 21 00	-- saldati, di acciai inossidabili	esenzione	0	
7306 29 00	-- altri	esenzione	0	
7306 30	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati			
	-- di precisione, aventi parete di spessore			
7306 30 11	--- inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7306 30 19	--- superiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
	-- altri			
	--- Tubi gas, filettati o filettabili			
7306 30 41	---- zincati	Free	0	
7306 30 49	---- altri	esenzione	0	
	--- altri, con diametro esterno			
	---- inferiore o uguale a 168,([0-9]+) mm			
7306 30 72	----- zincati	esenzione	0	
7306 30 77	----- altri	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7306 30 80	---- superiore a 168,([0-9]+) mm, ed inferiore o uguale a 406,([0-9]+) mm	esenzione	0	
7306 40	- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili			
7306 40 20	-- trafilati o laminati a freddo	esenzione	0	
7306 40 80	-- altri	esenzione	0	
7306 50	- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati			
7306 50 20	-- di precisione	esenzione	0	
7306 50 80	-- altri	esenzione	0	
	- altri, saldati, di sezione non circolare			
7306 61	-- di sezione quadrata o rettangolare			
	--- aventi parete di spessore inferiore o uguale a ([0-9]+) mm			
7306 61 11	---- di acciai inossidabili	esenzione	0	
7306 61 19	---- altri	esenzione	0	
	--- aventi parete di spessore superiore a ([0-9]+) mm			
7306 61 91	---- di acciai inossidabili	esenzione	0	
7306 61 99	---- altri	esenzione	0	
7306 69	-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare			
7306 69 10	--- di acciai inossidabili	esenzione	0	
7306 69 90	--- altri	esenzione	0	
7306 90 00	- altri	esenzione	0	
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio			
	- fusi			
7307 11	-- di ghisa non malleabile			
7307 11 10	--- per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,7	0	
7307 11 90	--- altri	3,7	0	
7307 19	-- altri			
7307 19 10	--- di ghisa malleabile	3,7	0	
7307 19 90	--- altri	3,7	0	
	- altri, di acciai inossidabili			
7307 21 00	-- Flange	3,7	0	
7307 22	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/943

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7307 22 10	--- Manicotti	esenzione	0	
7307 22 90	--- Gomiti e curve	3,7	0	
7307 23	-- Accessori da saldare testa a testa			
7307 23 10	--- Gomiti e curve	3,7	0	
7307 23 90	--- altri	3,7	0	
7307 29	-- altri			
7307 29 10	--- filettati	3,7	0	
7307 29 30	--- per saldare	3,7	0	
7307 29 90	--- altri	3,7	0	
	- altri			
7307 91 00	-- Flange	3,7	0	
7307 92	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati			
7307 92 10	--- Manicotti	esenzione	0	
7307 92 90	--- Gomiti e curve	3,7	0	
7307 93	-- Accessori da saldare testa a testa			
	--- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,([0-9]+) mm			
7307 93 11	---- Gomiti e curve	3,7	0	
7307 93 19	---- altri	3,7	0	
	--- il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,([0-9]+) mm			
7307 93 91	---- Gomiti e curve	3,7	0	
7307 93 99	---- altri	3,7	0	
7307 99	-- altri			
7307 99 10	--- filettati	3,7	0	
7307 99 30	--- per saldare	3,7	0	
7307 99 90	--- altri	3,7	0	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7308 10 00	– Ponti ed elementi di ponti	esenzione	0	
7308 20 00	– Torri e piloni	esenzione	0	
7308 30 00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	esenzione	0	
7308 40	– Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature			
7308 40 10	-- Materiale per armature di miniera	esenzione	0	
7308 40 90	-- altro	esenzione	0	
7308 90	– altri			
7308 90 10	-- Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali	esenzione	0	
	-- altri			
	--- unicamente o principalmente di lamiera			
7308 90 51	---- Pannelli costituiti da due lamiera di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante	esenzione	0	
7308 90 59	---- altri	esenzione	0	
7308 90 99	--- altri	esenzione	0	
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo			
7309 00 10	– per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)	2,2	0	
	– per materie liquide			
7309 00 30	-- con rivestimento interno o calorifugo	2,2	0	
	-- altri, di capacità			
7309 00 51	--- superiore a 100 000 litri	2,2	0	
7309 00 59	--- inferiore o uguale a 100 000 litri	2,2	0	
7309 00 90	– per materie solide	2,2	0	
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo			
7310 10 00	– di capacità uguale o superiore a 50 litri	2,7	0	
	– di capacità inferiore a 50 litri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/945

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7310 21	-- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura			
7310 21 11	--- Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari	2,7	0	
7310 21 19	--- Scatole per l'imballaggio delle bevande	2,7	0	
	--- altre, aventi parete di spessore			
7310 21 91	---- inferiore a 0,([0-9]+) mm	2,7	0	
7310 21 99	---- uguale o superiore a 0,([0-9]+) mm	2,7	0	
7310 29	-- altri			
7310 29 10	--- aventi parete di spessore inferiore a 0,([0-9]+) mm	2,7	0	
7310 29 90	--- aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,([0-9]+) mm	2,7	0	
7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio			
7311 00 10	- senza saldatura	2,7	0	
	- altri, di capacità			
7311 00 91	-- inferiore a 1 000 litri	2,7	0	
7311 00 99	-- uguale o superiore a 1 000 litri	2,7	0	
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità			
7312 10	- Trefoli e cavi			
7312 10 20	-- di acciaio inossidabile	esenzione	0	
	-- altri, la cui sezione trasversale massima è			
	--- inferiore o uguale a ([0-9]+) mm			
7312 10 41	---- rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	0	
7312 10 49	---- altri	esenzione	0	
	--- superiore a ([0-9]+) mm			
	---- Trefoli			
7312 10 61	----- non rivestiti	esenzione	0	
	----- rivestiti			
7312 10 65	----- zincati	esenzione	0	
7312 10 69	----- altri	esenzione	0	
	---- Cavi, compresi i cavi chiusi			
	----- non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7312 10 81	----- superiore a ([0-9]+) mm e inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7312 10 83	----- superiore a ([0-9]+) mm e inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	Free	0	
7312 10 85	----- superiore a ([0-9]+) mm e inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	Free	0	
7312 10 89	----- superiore a ([0-9]+) mm	esenzione	0	
7312 10 98	----- altri	esenzione	0	
7312 90 00	- altri	esenzione	0	
7313 00 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	esenzione	0	
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio			
	- Prodotti tessuti (tele metalliche)			
7314 12 00	-- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	esenzione	0	
7314 14 00	-- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	esenzione	0	
7314 19 00	-- altri	esenzione	0	
7314 20	- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a ([0-9]+) mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno ([0-9]+) cm ²			
7314 20 10	-- di fili nervati	esenzione	0	
7314 20 90	-- altre	esenzione	0	
	- altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro			
7314 31 00	-- zincate	esenzione	0	
7314 39 00	-- altre	esenzione	0	
	- altre tele metalliche, griglie e reti			
7314 41	-- zincate			
7314 41 10	--- a maglie esagonali	esenzione	0	
7314 41 90	--- altre	esenzione	0	
7314 42	-- ricoperte di materie plastiche			
7314 42 10	--- a maglie esagonali	esenzione	0	
7314 42 90	--- altre	esenzione	0	
7314 49 00	-- altre	esenzione	0	
7314 50 00	- Lamiere o lastre, incise e stirate	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/947

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio			
	– Catene a maglie articolate e loro parti			
7315 11	-- Catene a rulli			
7315 11 10	--- per biciclette e motociclette	2,7	0	
7315 11 90	--- altre	2,7	0	
7315 12 00	-- altre catene	2,7	0	
7315 19 00	-- parti	2,7	0	
7315 20 00	– Catene antisdrucchiolevoli	2,7	0	
	– altre catene e catenelle			
7315 81 00	-- Catene a maglie con traversino	2,7	0	
7315 82	-- altre catene, a maglie saldate			
7315 82 10	--- di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	2,7	0	
7315 82 90	--- di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a ([0-9]+) mm	2,7	0	
7315 89 00	-- altre	2,7	0	
7315 90 00	– altre parti	2,7	0	
7316 00 00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	2,7	0	
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame			
7317 00 10	– Puntine da disegno	esenzione	0	
	– altri			
	-- di trafiliera			
7317 00 20	--- Chiodi in strisce o in rotoli	esenzione	0	
7317 00 40	--- Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati	esenzione	0	
	--- altri			
7317 00 61	---- zincati	esenzione	0	
7317 00 69	---- altri	esenzione	0	
7317 00 90	-- altri	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio			
	- Articoli filettati			
7318 11 00	-- Tirafondi	3,7	0	
7318 12	-- altre viti per legno			
7318 12 10	--- di acciaio inossidabile	3,7	0	
7318 12 90	--- altre	3,7	0	
7318 13 00	-- Ganci a vite e viti ad occhio	3,7	0	
7318 14	-- Viti autofilettanti			
7318 14 10	--- di acciaio inossidabile	3,7	0	
	--- altre			
7318 14 91	---- Viti filettatrici	3,7	0	
7318 14 99	---- altre	3,7	0	
7318 15	-- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle			
7318 15 10	--- Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ mm	3,7	0	
	--- altri			
7318 15 20	---- per fissare gli elementi delle strade ferrate	3,7	0	
	---- altri			
	----- senza capocchia			
7318 15 30	----- di acciaio inossidabile	3,7	0	
	----- di altri acciai, con resistenza alla trazione			
7318 15 41	----- inferiore a $[(0-9)+]$ MPa	3,7	0	
7318 15 49	----- uguale o superiore a $[(0-9)+]$ MPa	3,7	0	
	----- con capocchia			
	----- con intaglio od impronta a croce			
7318 15 51	----- di acciaio inossidabile	3,7	0	
7318 15 59	----- altri	3,7	0	
	----- con esagono incassato			
7318 15 61	----- di acciaio inossidabile	3,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/949

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7318 15 69	----- altri	3,7	0	
	----- con esagono sporgente			
7318 15 70	----- di acciaio inossidabile	3,7	0	
	----- di altri acciai, con resistenza alla trazione			
7318 15 81	----- inferiore a $[(0-9)+]$ MPa	3,7	0	
7318 15 89	----- uguale o superiore a $[(0-9)+]$ MPa	3,7	0	
7318 15 90	----- altri	3,7	0	
7318 16	-- Dadi			
7318 16 10	--- ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ mm	3,7	0	
	--- altri			
7318 16 30	---- di acciaio inossidabile	3,7	0	
	---- altri			
7318 16 50	----- di sicurezza	3,7	0	
	----- altri, di diametro interno			
7318 16 91	----- inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ mm	3,7	0	
7318 16 99	----- superiore a $[(0-9)+]$ mm	3,7	0	
7318 19 00	-- altri	3,7	0	
	- Articoli non filettati			
7318 21 00	-- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	3,7	0	
7318 22 00	-- altre rondelle	3,7	0	
7318 23 00	-- Ribadini	3,7	0	
7318 24 00	-- Copiglie, pernotti e chiavette	3,7	0	
7318 29 00	-- altri	3,7	0	
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove			
7319 20 00	- Spilli di sicurezza	2,7	0	
7319 30 00	- altri spilli	2,7	0	
7319 90	- altri			
7319 90 10	-- Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7319 90 90	-- altri	2,7	0	
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio			
7320 10	- Molle a balestra e loro foglie			
	-- formate a caldo			
7320 10 11	--- Molle paraboliche e loro foglie	2,7	0	
7320 10 19	--- altre	2,7	0	
7320 10 90	-- altre	2,7	0	
7320 20	- Molle ad elica			
7320 20 20	-- formate a caldo	2,7	0	
	-- altre			
7320 20 81	--- Molle di compressione	2,7	0	
7320 20 85	--- Molle di trazione	2,7	0	
7320 20 89	--- altre	2,7	0	
7320 90	- altre			
7320 90 10	-- Molle a spirali piatte	2,7	0	
7320 90 30	-- Molle a forma di dischi	2,7	0	
7320 90 90	-- altre	2,7	0	
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio			
	- Apparecchi di cottura e scaldapiatti			
7321 11	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili			
7321 11 10	--- con forno, compresi i forni separati	2,7	0	
7321 11 90	--- altri	2,7	0	
7321 12 00	-- a combustibili liquidi	2,7	0	
7321 19 00	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	2,7	0	
	- altri apparecchi			
7321 81	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili			
7321 81 10	--- ad eliminazione dei gas combusti	2,7	0	
7321 81 90	--- altri	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/951

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7321 82	-- a combustibili liquidi			
7321 82 10	--- ad eliminazione dei gas combusti	2,7	0	
7321 82 90	--- altri	2,7	0	
7321 89 00	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	2,7	0	
7321 90 00	- parti	2,7	0	
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio			
	- Radiatori e loro parti			
7322 11 00	-- di ghisa	3,2	0	
7322 19 00	-- altri	3,2	0	
7322 90 00	- altri	3,2	0	
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio			
7323 10 00	- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	3,2	0	
	- altri			
7323 91 00	-- di ghisa, non smaltati	3,2	0	
7323 92 00	-- di ghisa smaltati	3,2	0	
7323 93	-- di acciai inossidabili			
7323 93 10	--- Oggetti per il servizio della tavola	3,2	0	
7323 93 90	--- altri	3,2	0	
7323 94	-- di ferro o acciaio, smaltati			
7323 94 10	--- Oggetti per il servizio della tavola	3,2	0	
7323 94 90	--- altri	3,2	0	
7323 99	-- altri			
7323 99 10	--- Oggetti per il servizio della tavola	3,2	0	
	--- altri			
7323 99 91	---- dipinti o verniciati	3,2	0	
7323 99 99	---- altri	3,2	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7324	Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio			
7324 10 00	– Acquai e lavabi di acciai inossidabili	2,7	0	
	– Vasche da bagno			
7324 21 00	-- di ghisa, anche smaltate	3,2	0	
7324 29 00	-- altri	3,2	0	
7324 90 00	– altri, comprese le loro parti	3,2	0	
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio			
7325 10	– di ghisa non malleabile			
7325 10 50	-- Botole	1,7	0	
	-- altri			
7325 10 92	--- Oggetti per canalizzazioni	1,7	0	
7325 10 99	--- altri	1,7	0	
	– altri			
7325 91 00	-- Palle ed oggetti simili per mulini	2,7	0	
7325 99	-- altri			
7325 99 10	--- di ghisa malleabile	2,7	0	
7325 99 90	--- altri	2,7	0	
7326	Altri lavori di ferro o acciaio			
	– Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati			
7326 11 00	-- Palle ed oggetti simili per mulini	2,7	0	
7326 19	-- altri			
7326 19 10	--- fucinati	2,7	0	
7326 19 90	--- altri	2,7	0	
7326 20	– Lavori di fili di ferro o acciaio			
7326 20 30	-- Gabbie ed uccelliere	2,7	0	
7326 20 50	-- Cestini	2,7	0	
7326 20 80	-- altri	2,7	0	
7326 90	– altri			
7326 90 10	-- Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/953

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7326 90 30	-- Scale e sgabelli a gradini	2,7	0	
7326 90 40	-- Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	2,7	0	
7326 90 50	-- Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.	2,7	0	
7326 90 60	-- Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia	2,7	0	
7326 90 70	-- Cestelli di lamiera ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	2,7	0	
	-- altri lavori di ferro o di acciaio			
7326 90 91	--- fucinati	2,7	0	
7326 90 93	--- stampati	2,7	0	
7326 90 95	--- sinterizzati	2,7	0	
7326 90 98	--- altri	2,7	0	
74	CAPITOLO 74 - RAME E LAVORI DI RAME			
7401 00 00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	esenzione	0	
7402 00 00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	esenzione	0	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio			
	- Rame raffinato			
7403 11 00	-- Catodi e sezioni di catodi	esenzione	0	
7403 12 00	-- Barre da filo (Wire-bars)	esenzione	0	
7403 13 00	-- Billette	esenzione	0	
7403 19 00	-- altri	esenzione	0	
	- Leghe di rame			
7403 21 00	-- a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	0	
7403 22 00	-- a base di rame-stagno (bronzo)	esenzione	0	
7403 29 00	-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	esenzione	0	
7404 00	Cascami ed avanzi di rame			
7404 00 10	- di rame raffinato	esenzione	0	
	- di leghe di rame			
7404 00 91	-- a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	0	
7404 00 99	-- altri	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7405 00 00	Leghe madri di rame	esenzione	0	
7406	Polveri e pagliette di rame			
7406 10 00	– Polveri a struttura non lamellare	esenzione	0	
7406 20 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	esenzione	0	
7407	Barre e profilati di rame			
7407 10 00	– di rame raffinato	4,8	0	
	– di leghe di rame			
7407 21	-- a base di rame-zinco (ottone)			
7407 21 10	--- Barre	4,8	0	
7407 21 90	--- Profilati	4,8	0	
7407 29	-- altri			
7407 29 10	--- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	0	
7407 29 90	--- altri	4,8	0	
7408	Fili di rame			
	– di rame raffinato			
7408 11 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera ([0-9]+) mm	4,8	0	
7408 19	-- altri			
7408 19 10	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,([0-9]+) mm	4,8	0	
7408 19 90	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,([0-9]+) mm	4,8	0	
	– di leghe di rame			
7408 21 00	-- a base di rame-zinco (ottone)	4,8	0	
7408 22 00	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	0	
7408 29 00	-- altri	4,8	0	
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,([0-9]+) mm			
	– di rame raffinato			
7409 11 00	-- arrotolati	4,8	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/955

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7409 19 00	-- altri	4,8	0	
	- di leghe a base di rame-zinco (ottone)			
7409 21 00	-- arrotolati	4,8	0	
7409 29 00	-- altri	4,8	0	
	- di leghe a base di rame-stagno (bronzo)			
7409 31 00	-- arrotolati	4,8	0	
7409 39 00	-- altri	4,8	0	
7409 40	- di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)			
7409 40 10	-- a base di rame-nichel (cupronichel)	4,8	0	
7409 40 90	-- a base di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	0	
7409 90 00	- di altre leghe di rame	4,8	0	
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,([0-9]+) mm (non compreso il supporto)			
	- senza supporto			
7410 11 00	-- di rame raffinato	5,2	0	
7410 12 00	-- di leghe di rame	5,2	0	
	- su supporto			
7410 21 00	-- di rame raffinato	5,2	3	
7410 22 00	-- di leghe di rame	5,2	0	
7411	Tubi di rame			
7411 10	- di rame raffinato			
	-- diritti, con spessore della parete			
7411 10 11	--- superiore a 0,([0-9]+) mm	4,8	3	
7411 10 19	--- uguale o inferiore a 0,([0-9]+) mm	4,8	0	
7411 10 90	-- altri	4,8	0	
	- di leghe di rame			
7411 21	-- a base di rame-zinco (ottone)			
7411 21 10	--- diritti	4,8	0	
7411 21 90	--- altri	4,8	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7411 22 00	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	0	
7411 29 00	-- altri	4,8	0	
7412	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame			
7412 10 00	- di rame raffinato	5,2	0	
7412 20 00	- di leghe di rame	5,2	0	
7413 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità			
7413 00 20	- di rame raffinato	5,2	0	
7413 00 80	- di leghe di rame	5,2	0	
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame			
7415 10 00	- Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	4	0	
	- altri articoli, non filettati			
7415 21 00	-- Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	3	0	
7415 29 00	-- altri	3	0	
	- altri articoli, filettati			
7415 33 00	-- Viti; bulloni e dadi	3	0	
7415 39 00	-- altri	3	0	
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame;			
	- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi			
7418 11 00	-- Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	3	0	
7418 19	-- altri			
7418 19 10	--- Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti	4	0	
7418 19 90	--- altri	3	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/957

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7418 20 00	– Oggetti di igiene o da toilette e loro parti	3	0	
7419	Altri lavori di rame			
7419 10 00	– Catene, catenelle e loro parti	3	3	
	– altri			
7419 91 00	-- colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	3	3	
7419 99	-- altri			
7419 99 10	--- Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili, la cui sezione trasversale non supera ([0-9]+) mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate	4,3	0	
7419 99 30	--- Molle	4	0	
7419 99 90	--- altri	3	0	
75	CAPITOLO 75 – NICHEL E LAVORI DI NICHEL			
7501	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel			
7501 10 00	– Metalline di nichel	esenzione	0	
7501 20 00	– «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	esenzione	0	
7502	Nichel greggio			
7502 10 00	– Nichel non legato	esenzione	0	
7502 20 00	– Leghe di nichel	esenzione	0	
7503 00	Cascami ed avanzi rottami di nichel			
7503 00 10	– di nichel non legato	esenzione	0	
7503 00 90	– di leghe di nichel	esenzione	0	
7504 00 00	Polveri e pagliette di nichel	esenzione	0	
7505	Barre, profilati e fili, di nichel			
	– Barre e profilati			
7505 11 00	-- di nichel non legato	esenzione	0	
7505 12 00	-- di leghe di nichel	2,9	0	
	– Fili			
7505 21 00	-- di nichel non legato	esenzione	0	
7505 22 00	-- di leghe di nichel	2,9	0	
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7506 10 00	– di nichel non legato	esenzione	0	
7506 20 00	– di leghe di nichel	3,3	0	
7507	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel			
	– Tubi			
7507 11 00	-- di nichel non legato	esenzione	0	
7507 12 00	-- di leghe di nichel	esenzione	0	
7507 20 00	– Accessori per tubi	2,5	0	
7508	Altri lavori di nichel			
7508 10 00	– Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	esenzione	0	
7508 90 00	– altri	esenzione	0	
76	CAPITOLO 76 – ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO			
7601	Alluminio greggio			
7601 10 00	– Alluminio non legato	6	0	
7601 20	– Leghe di alluminio			
7601 20 10	-- primario	6	0	
	-- secondario			
7601 20 91	--- in lingotti o allo stato liquido	6	0	
7601 20 99	--- altri	6	0	
7602 00	Cascami ed avanzi di alluminio			
	– Cascami			
7602 00 11	-- Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,([0-9]+) mm (non compreso il supporto)	esenzione	0	
7602 00 19	-- altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	esenzione	0	
7602 00 90	– Avanzi	esenzione	0	
7603	Polveri e pagliette di alluminio			
7603 10 00	– Polveri a struttura non lamellare	5	0	
7603 20 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	5	0	
7604	Barre e profilati di alluminio			
7604 10	– di alluminio non legato			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/959

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7604 10 10	-- Barre	7,5	0	
7604 10 90	-- Profilati	7,5	0	
	- di leghe di alluminio			
7604 21 00	-- Profilati cavi	7,5	0	
7604 29	-- altri			
7604 29 10	--- Barre	7,5	0	
7604 29 90	--- Profilati	7,5	0	
7605	Fili di alluminio			
	- di alluminio non legato			
7605 11 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera ([0-9]+) mm	7,5	0	
7605 19 00	-- altri	7,5	0	
	- di leghe di alluminio			
7605 21 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera ([0-9]+) mm	7,5	0	
7605 29 00	-- altri	7,5	0	
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,([0-9]+) mm			
	- di forma quadrata o rettangolare			
7606 11	-- di alluminio non legato			
7606 11 10	--- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	0	
	--- altri, di spessore			
7606 11 91	---- inferiore a ([0-9]+) mm	7,5	0	
7606 11 93	---- uguale o superiore a ([0-9]+) mm, ma inferiore a ([0-9]+) mm	7,5	0	
7606 11 99	---- uguale o superiore a ([0-9]+) mm	7,5	0	
7606 12	-- di leghe di alluminio			
7606 12 10	--- Nastri di alluminio per tende veneziane	7,5	0	
	--- altri			
7606 12 50	---- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	0	
	---- altri, di spessore:			
7606 12 91	----- inferiore a ([0-9]+) mm	7,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7606 12 93	----- uguale o superiore a $[(0-9)+]$ mm, ma inferiore a $[(0-9)+]$ mm	7,5	0	
7606 12 99	----- uguale o superiore a $[(0-9)+]$ mm	7,5	0	
	- altri			
7606 91 00	-- di alluminio non legato	7,5	0	
7606 92 00	-- di leghe di alluminio	7,5	0	
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a $0,[(0-9)+]$ mm (non compreso il supporto)			
	- senza supporto			
7607 11	-- semplicemente laminati			
7607 11 10	--- di spessore inferiore a $0,[(0-9)+]$ mm	7,5	0	
7607 11 90	--- di spessore uguale o superiore a $0,[(0-9)+]$ mm, ma inferiore o uguale a $0,[(0-9)+]$ mm	7,5	0	
7607 19	-- altri			
7607 19 10	--- di spessore inferiore a $0,[(0-9)+]$ mm	7,5	0	
	--- di spessore uguale o superiore a $0,[(0-9)+]$ mm, ma inferiore o uguale a $0,[(0-9)+]$ mm			
7607 19 91	---- autoadesivi	7,5	0	
7607 19 99	---- altri	7,5	0	
7607 20	- su supporto			
7607 20 10	-- di spessore (non compreso il supporto) inferiore a $0,[(0-9)+]$ mm	10	0	
	-- di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a $0,[(0-9)+]$ mm, ma inferiore o uguale a $0,[(0-9)+]$ mm			
7607 20 91	--- autoadesivi	7,5	0	
7607 20 99	--- altri	7,5	0	
7608	Tubi di alluminio			
7608 10 00	- di alluminio non legato	7,5	0	
7608 20	- di leghe di alluminio			
7608 20 20	-- saldati	7,5	0	
	-- altri			
7608 20 81	--- semplicemente estrusi a caldo	7,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/961

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7608 20 89	--- altri	7,5	0	
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	5,9	0	
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balastrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni			
7610 10 00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	6	0	
7610 90	- altri			
7610 90 10	-- Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	7	0	
7610 90 90	--- altri	6	0	
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	6	0	
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo			
7612 10 00	- Astucci tubolari flessibili	6	0	
7612 90	- altri			
7612 90 10	-- Astucci tubolari rigidi	6	0	
7612 90 20	-- Recipienti del tipo utilizzato per aerosol	6	0	
	-- altri, di capacità			
7612 90 91	--- uguale o superiore a 50 litri	6	0	
7612 90 98	--- inferiore a 50 litri	6	0	
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	6	0	
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità			
7614 10 00	- con anima di acciaio	6	0	
7614 90 00	- altri	6	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toilette, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio			
	- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi			
7615 11 00	-- Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	6	0	
7615 19	-- altri			
7615 19 10	--- di getti di alluminio	6	0	
7615 19 90	--- altri	6	0	
7615 20 00	- Oggetti di igiene o da toilette e loro parti	6	0	
7616	Altri lavori di alluminio			
7616 10 00	- Punta, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	6	0	
	- altri			
7616 91 00	-- Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	6	0	
7616 99	-- altri			
7616 99 10	--- di getti di alluminio	6	0	
7616 99 90	--- altri	6	0	
78	CAPITOLO 78 - PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO			
7801	Piombo greggio			
7801 10 00	- Piombo raffinato	2,5	0	
	- altro			
7801 91 00	-- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	2,5	0	
7801 99	-- altro			
7801 99 10	--- contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)	esenzione	0	
	--- altro			
7801 99 91	---- Leghe di piombo	2,5	0	
7801 99 99	---- altro	2,5	0	
7802 00 00	Cascami ed avanzi di piombo	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/963

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo			
	– Lamiere, fogli e nastri			
7804 11 00	-- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,([0-9]++) mm (non compreso il supporto)	5	0	
7804 19 00	-- altri	5	0	
7804 20 00	– Polveri e pagliette	esenzione	0	
7806 00	Altri lavori di piombo			
7806 00 10	– Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)	esenzione	0	
7806 00 30	– Barre, profilati e fili	5	0	
7806 00 50	– Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	5	0	
7806 00 90	– altri	5	0	
79	CAPITOLO 79 – ZINCO E LAVORI DI ZINCO			
7901	Zinco greggio			
	– Zinco non legato			
7901 11 00	-- contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	2,5	0	
7901 12	-- contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco			
7901 12 10	--- contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco	2,5	0	
7901 12 30	--- contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco	2,5	0	
7901 12 90	--- contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco	2,5	0	
7901 20 00	– Leghe di zinco	2,5	0	
7902 00 00	Cascami ed avanzi di zinco	esenzione	0	
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)			
7903 10 00	– Zinco polverizzato	2,5	0	
7903 90 00	– altri	2,5	0	
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco	5	0	
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	5	0	
7907 00	Altri lavori di zinco			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7907 00 10	– Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	5	0	
7907 00 90	– altri	5	0	
80	CAPITOLO 80 - STAGNO E LAVORI DI STAGNO			
8001	Stagno greggio			
8001 10 00	– Stagno non legato	esenzione	0	
8001 20 00	– Leghe di stagno	esenzione	0	
8002 00 00	Cascami ed avanzi di stagno	esenzione	0	
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno	esenzione	0	
8007 00	Altri lavori di stagno			
8007 00 10	– Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,([0-9]+) mm	esenzione	0	
8007 00 30	– Fogli e nastri sottili (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,([0-9]+) mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette	esenzione	0	
8007 00 50	– Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	esenzione	0	
8007 00 90	– altri	esenzione	0	
81	CAPITOLO 81 - ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE			
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi			
8101 10 00	– Polveri	5	0	
	– altri			
8101 94 00	-- Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	5	0	
8101 96 00	-- Fili	6	0	
8101 97 00	-- Cascami e avanzi	esenzione	0	
8101 99	-- altri			
8101 99 10	--- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	6	0	
8101 99 90	--- altri	7	0	
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/965

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8102 10 00	– Polveri	4	0	
	– altri			
8102 94 00	-- Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	3	0	
8102 95 00	-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	5	0	
8102 96 00	-- Fili	6,1	0	
8102 97 00	-- Cascami e avanzi	esenzione	0	
8102 99 00	-- altri	7	0	
8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi			
8103 20 00	– Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	esenzione	0	
8103 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0	
8103 90	– altri			
8103 90 10	-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	3	0	
8103 90 90	-- altri	4	0	
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi			
	– Magnesio greggio			
8104 11 00	-- contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	5,3	0	
8104 19 00	-- altri	4	0	
8104 20 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0	
8104 30 00	– Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri	4	0	
8104 90 00	– altri	4	0	
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi			
8105 20 00	– Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	esenzione	0	
8105 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0	
8105 90 00	– altri	3	0	
8106 00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi			
8106 00 10	– Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8106 00 90	– altri	2	0	
8107	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi			
8107 20 00	– Cadmio greggio; polveri	3	0	
8107 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0	
8107 90 00	– altri	4	0	
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi			
8108 20 00	– Titanio greggio; polveri	5	0	
8108 30 00	– Cascami e avanzi	5	0	
8108 90	– altri			
8108 90 30	-- Barre, profilati e fili	7	0	
8108 90 50	-- Lamiere, nastri e fogli	7	0	
8108 90 60	-- Tubi	7	0	
8108 90 90	-- altri	7	0	
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi			
8109 20 00	– Zirconio greggio; polveri	5	0	
8109 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0	
8109 90 00	– altri	9	0	
8110	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi			
8110 10 00	– Antimonio greggio; polveri	7	0	
8110 20 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0	
8110 90 00	– altri	7	0	
8111 00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi			
	– Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri			
8111 00 11	-- Manganese greggio; polveri	esenzione	0	
8111 00 19	-- Cascami e avanzi	esenzione	0	
8111 00 90	– altri	5	0	
8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi			
	– Berillio			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/967

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8112 12 00	-- greggio; polveri	esenzione	0	
8112 13 00	-- Cascami e avanzi	esenzione	0	
8112 19 00	-- altri	3	0	
	- Cromo			
8112 21	-- greggio; polveri			
8112 21 10	--- Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel	esenzione	0	
8112 21 90	--- altri	3	0	
8112 22 00	-- Cascami e avanzi	esenzione	0	
8112 29 00	-- altri	5	0	
	- Tallio			
8112 51 00	-- greggio; polveri	1,5	0	
8112 52 00	-- Cascami e avanzi	esenzione	0	
8112 59 00	-- altri	3	0	
	- altri			
8112 92	-- greggi; cascami e avanzi; polveri			
8112 92 10	--- Afnio (celtio)	3	0	
	--- Niobio (colombio), renio, gallio, indio, vanadio, germanio			
8112 92 21	---- Cascami e avanzi	esenzione	0	
	---- altri			
8112 92 31	----- Niobio (colombio), renio	3	0	
8112 92 81	----- Indio	2	0	
8112 92 89	----- Gallio	1,5	0	
8112 92 91	----- Vanadio	esenzione	0	
8112 92 95	----- Germanio	4,5	0	
8112 99	-- altri			
8112 99 20	--- Afnio (celtio), germanio	7	0	
8112 99 30	--- Niobio (colombio), renio	9	0	
8112 99 70	--- Gallio, indio, vanadio	3	0	
8113 00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8113 00 20	– greggio	4	0	
8113 00 40	– Cascami e avanzi	esenzione	0	
8113 00 90	– altri	5	0	
82	CAPITOLO 82 – UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI			
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano			
8201 10 00	– Vanghe e pale	1,7	0	
8201 20 00	– Forche	1,7	0	
8201 30 00	– Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	1,7	0	
8201 40 00	– Asce, roncole e simili utensili taglienti	1,7	0	
8201 50 00	– Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano	1,7	0	
8201 60 00	– Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	1,7	0	
8201 90 00	– altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	1,7	0	
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)			
8202 10 00	– Seghe a mano	1,7	0	
8202 20 00	– Lame di seghe a nastro	1,7	0	
	– Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)			
8202 31 00	-- con parte operante di acciaio	2,7	0	
8202 39 00	-- altre, comprese le parti	2,7	0	
8202 40 00	– Catene di seghe dette «taglienti»	1,7	0	
	– altre lame di seghe			
8202 91 00	-- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
8202 99	-- altre			
	--- con parte operante di acciaio			
8202 99 11	---- per la lavorazione dei metalli	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/969

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8202 99 19	---- per la lavorazione di altre materie	2,7	0	
8202 99 90	--- con parte operante di altre materie	2,7	0	
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano			
8203 10 00	- Lime, raspe ed utensili simili	1,7	0	
8203 20	- Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili			
8203 20 10	-- Pinzette e pinze per depilare	1,7	0	
8203 20 90	-- altri	1,7	0	
8203 30 00	- Cesoie per metalli ed utensili simili	1,7	0	
8203 40 00	- Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	1,7	0	
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico			
	- Chiavi per dadi a mano			
8204 11 00	-- ad apertura fissa	1,7	0	
8204 12 00	-- ad apertura variabile	1,7	0	
8204 20 00	- Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	1,7	0	
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale			
8205 10 00	- Utensili per forare, filettare o maschiare	1,7	0	
8205 20 00	- Martelli e mazze	3,7	0	
8205 30 00	- Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	3,7	0	
8205 40 00	- cacciaviti	3,7	0	
	- altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)			
8205 51 00	-- per uso domestico	3,7	0	
8205 59	-- altri			
8205 59 10	--- Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	3,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8205 59 30	--- Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante	2,7	0	
8205 59 90	--- altri	2,7	0	
8205 60 00	- Lampade per saldare e simili	2,7	0	
8205 70 00	- Morse, sergenti e simili	3,7	0	
8205 80 00	- Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	2,7	0	
8205 90 00	- Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci	3,7	0	
8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	3,7	0	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio			
	- Utensili di perforazione o di sondaggio			
8207 13 00	-- con parte operante di cermet	2,7	0	
8207 19	-- altri, comprese le parti			
8207 19 10	--- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0	
8207 19 90	--- altri	2,7	0	
8207 20	- Filiere per trafilare o estrarre i metalli			
8207 20 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0	
8207 20 90	-- con parte operante di altre materie	2,7	0	
8207 30	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare			
8207 30 10	-- per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
8207 30 90	-- altri	2,7	0	
8207 40	- Utensili per maschiare o filettare			
	-- per la lavorazione dei metalli			
8207 40 10	--- Utensili per maschiare	2,7	0	
8207 40 30	--- Utensili per filettare	2,7	0	
8207 40 90	-- altri	2,7	0	
8207 50	- Utensili per forare			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/971

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8207 50 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0	
	-- con parte operante di altre materie			
8207 50 30	--- Punte da trapano per muratura	2,7	0	
	--- altri			
	---- per la lavorazione dei metalli, con parte operante			
8207 50 50	----- di cermet	2,7	0	
8207 50 60	----- di acciaio rapido	2,7	0	
8207 50 70	----- di altre materie	2,7	0	
8207 50 90	---- altri	2,7	0	
8207 60	- Utensili per alesare o scanalare			
8207 60 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0	
	-- con parte operante di altre materie			
	--- Utensili per alesare			
8207 60 30	---- per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
8207 60 50	---- altri	2,7	0	
	--- Utensili per scanalare			
8207 60 70	---- per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
8207 60 90	---- altri	2,7	0	
8207 70	- Utensili per fresare			
	-- per la lavorazione dei metalli, con parte operante			
8207 70 10	--- di cermet	2,7	0	
	--- di altre materie			
8207 70 31	---- Frese con codolo	2,7	0	
8207 70 35	---- Frese-madri	2,7	0	
8207 70 38	---- altre	2,7	0	
8207 70 90	-- altri	2,7	0	
8207 80	- Utensili per tornire			
	-- per la lavorazione dei metalli, con parte operante			
8207 80 11	--- di cermet	2,7	0	
8207 80 19	--- di altre materie	2,7	0	
8207 80 90	-- altri	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8207 90	– altri utensili intercambiabili			
8207 90 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0	
	-- con parte operante di altre materie			
8207 90 30	--- Lame da cacciavite	2,7	0	
8207 90 50	--- Utensili per tagliare ingranaggi	2,7	0	
	--- altri, con parte operante			
	---- di cermet			
8207 90 71	----- per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
8207 90 78	----- altri	2,7	0	
	----- di altre materie			
8207 90 91	----- per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
8207 90 99	----- altri	2,7	0	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici			
8208 10 00	– per la lavorazione dei metalli	1,7	0	
8208 20 00	– per la lavorazione del legno	1,7	0	
8208 30	– per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare			
8208 30 10	-- Coltelli circolari	1,7	0	
8208 30 90	-- altri	1,7	0	
8208 40 00	– per macchine agricole, orticole o forestali	1,7	0	
8208 90 00	– altri	1,7	0	
8209 00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet			
8209 00 20	– Placchette intercambiabili	2,7	0	
8209 00 80	– altri	2,7	0	
8210 00 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	2,7	0	
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/973

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8211 10 00	– Assortimenti	8,5	3	
	– altri			
8211 91	-- Coltelli da tavola a lama fissa			
8211 91 30	--- Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile	8,5	0	
8211 91 80	--- altri	8,5	3	
8211 92 00	-- altri coltelli a lama fissa	8,5	3	
8211 93 00	-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	8,5	3	
8211 94 00	-- Lame	6,7	0	
8211 95 00	-- Manici di metalli comuni	2,7	0	
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)			
8212 10	– Rasoi			
8212 10 10	-- Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	2,7	0	
8212 10 90	-- altri	2,7	0	
8212 20 00	– Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri	2,7	0	
8212 90 00	– altre parti	2,7	0	
8213 00 00	Forbici a due branche e loro lame	4,2	0	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)			
8214 10 00	– Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	2,7	0	
8214 20 00	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	2,7	0	
8214 90 00	– altri	2,7	0	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili			
8215 10	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato			
8215 10 20	-- contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati	4,7	0	
	-- altri			
8215 10 30	--- di acciai inossidabili	8,5	3	
8215 10 80	--- altri	4,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8215 20	– altri assortimenti			
8215 20 10	-- di acciai inossidabili	8,5	0	
8215 20 90	-- altri	4,7	0	
	– altri			
8215 91 00	-- argentati, dorati o platinati	4,7	0	
8215 99	-- altri			
8215 99 10	--- di acciai inossidabili	8,5	0	
8215 99 90	--- altri	4,7	0	
83	CAPITOLO 83 - LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI			
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni			
8301 10 00	– Lucchetti	2,7	0	
8301 20 00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	2,7	0	
8301 30 00	– Serrature del tipo utilizzato per mobili	2,7	0	
8301 40	– altre serrature; catenacci			
	-- Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici			
8301 40 11	--- Serrature a cilindri	2,7	0	
8301 40 19	--- altre	2,7	0	
8301 40 90	-- altre serrature; catenacci	2,7	0	
8301 50 00	– Fermagli e montature a fermaglio con serratura	2,7	0	
8301 60 00	– parti	2,7	0	
8301 70 00	– Chiavi presentate isolatamente	2,7	0	
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni			
8302 10 00	– Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)	2,7	0	
8302 20 00	– Rotelle	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/975

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8302 30 00	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	2,7	0	
	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili			
8302 41 00	-- per edifici	2,7	0	
8302 42 00	-- altri, per mobili	2,7	0	
8302 49 00	-- altri	2,7	0	
8302 50 00	– Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	2,7	0	
8302 60 00	– Congegni di chiusura automatica per porte	2,7	0	
8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni			
8303 00 10	– Casseforti	2,7	0	
8303 00 30	– Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza	2,7	0	
8303 00 90	– Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	2,7	0	
8304 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403	2,7	0	
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni			
8305 10 00	– Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	2,7	0	
8305 20 00	– Punti metallici presentati in barrette	2,7	0	
8305 90 00	– altri, comprese le parti	2,7	0	
8306	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni			
8306 10 00	– Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	esenzione	0	
	– Statuette ed altri oggetti di ornamento			
8306 21 00	-- argentati, dorati o platinati	esenzione	0	
8306 29	-- altri			
8306 29 10	--- di rame	esenzione	0	
8306 29 90	--- di altri metalli comuni	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8306 30 00	– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	2,7	0	
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori			
8307 10 00	– di ferro o di acciaio	2,7	0	
8307 90 00	– di altri metalli comuni	2,7	0	
8308	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni			
8308 10 00	– Graffette, ganci ed occhielli	2,7	0	
8308 20 00	– Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	2,7	0	
8308 90 00	– altri, comprese le parti	2,7	0	
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni			
8309 10 00	– Tappi a corona	2,7	0	
8309 90	– altri			
8309 90 10	-- Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a [(0-9)+] mm	3,7	0	
8309 90 90	-- altri	2,7	0	
8310 00 00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405	2,7	0	
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione			
8311 10	– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni			
8311 10 10	-- Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie	2,7	0	
8311 10 90	-- altri	2,7	0	
8311 20 00	– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7	0	
8311 30 00	– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	2,7	0	
8311 90 00	– altri	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/977

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
84	CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI			
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica			
8401 10 00	– Reattori nucleari (Euratom)	5,7	0	
8401 20 00	– Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)	3,7	0	
8401 30 00	– Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)	3,7	0	
8401 40 00	– parti di reattori nucleari (Euratom)	3,7	0	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»			
	– Caldaie a vapore			
8402 11 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	2,7	0	
8402 12 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	2,7	0	
8402 19	-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste			
8402 19 10	--- Caldaie a tubi da fumo	2,7	0	
8402 19 90	--- altre	2,7	0	
8402 20 00	– Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	2,7	0	
8402 90 00	– parti	2,7	0	
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402			
8403 10	– Caldaie			
8403 10 10	-- di ghisa	2,7	0	
8403 10 90	-- altre	2,7	0	
8403 90	– parti			
8403 90 10	-- di ghisa	2,7	0	
8403 90 90	-- altre	2,7	0	
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8404 10 00	– Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403	2,7	0	
8404 20 00	– Condensatori per macchine a vapore	2,7	0	
8404 90 00	– parti	2,7	0	
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori			
8405 10 00	– Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	1,7	0	
8405 90 00	– parti	1,7	0	
8406	Turbine a vapore			
8406 10 00	– Turbine per la propulsione di navi	2,7	0	
	– altre turbine			
8406 81	-- di potenza superiore a ([0-9]+) MW			
8406 81 10	--- Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici	2,7	0	
8406 81 90	--- altre	2,7	0	
8406 82	-- di potenza inferiore o uguale a ([0-9]+) MW			
	--- Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza			
8406 82 11	---- inferiore o uguale a ([0-9]+) MW	2,7	0	
8406 82 19	---- superiore a ([0-9]+) MW	2,7	0	
8406 82 90	--- altre	2,7	0	
8406 90	– parti			
8406 90 10	-- Pale, palette, alette e rotor	2,7	0	
8406 90 90	-- altre	2,7	0	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)			
8407 10 00	– Motori per l'aviazione	1,7	0	
	– Motori per la propulsione di navi			
8407 21	-- di tipo fuoribordo			
8407 21 10	--- di cilindrata inferiore o uguale a ([0-9]+) cm ³	6,2	0	
	--- di cilindrata superiore a ([0-9]+) cm ³			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/979

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8407 21 91	---- di potenza inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ kW	4,2	0	
8407 21 99	---- di potenza superiore a $[(0-9)+]$ kW	4,2	0	
8407 29	-- altri			
8407 29 20	--- di potenza inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ kW	4,2	0	
8407 29 80	--- di potenza superiore a $[(0-9)+]$ kW	4,2	0	
	- Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87			
8407 31 00	-- di cilindrata inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ cm ³	2,7	0	
8407 32	-- di cilindrata superiore a $[(0-9)+]$ cm ³ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ cm ³			
8407 32 10	--- di cilindrata superiore a $[(0-9)+]$ cm ³ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ cm ³	2,7	0	
8407 32 90	--- di cilindrata superiore a $[(0-9)+]$ cm ³ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ cm ³	2,7	0	
8407 33	-- di cilindrata superiore a $[(0-9)+]$ cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³			
8407 33 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705	2,7	0	
8407 33 90	--- altri	2,7	0	
8407 34	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³			
8407 34 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	2,7	0	
	--- altri			
8407 34 30	---- usati	4,2	0	
	---- nuovi, di cilindrata			
8407 34 91	----- inferiore o uguale a 1 500 cm ³	4,2	0	
8407 34 99	----- superiore a 1 500 cm ³	4,2	0	
8407 90	- altri motori			
8407 90 10	-- di cilindrata inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ cm ³	2,7	0	
	-- di cilindrata superiore a $[(0-9)+]$ cm ³			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8407 90 50	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	2,7	0	
	--- altri			
8407 90 80	---- di potenza inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8407 90 90	---- di potenza superiore a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)			
8408 10	- Motori per la propulsione di navi			
	-- usati			
8408 10 11	--- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0	
8408 10 19	--- altri	2,7	0	
	-- nuovi, di potenza			
	--- inferiore o uguale a ([0-9]+) kW			
8408 10 22	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0	
8408 10 24	---- altri	2,7	0	
	--- superiore a ([0-9]+) kW ed inferiore o uguale a ([0-9]+) kW			
8408 10 26	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0	
8408 10 28	---- altri	2,7	0	
	--- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW			
8408 10 31	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0	
8408 10 39	---- altri	2,7	0	
	--- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW			
8408 10 41	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0	
8408 10 49	---- altri	2,7	0	
	--- superiore a ([0-9]+) kW ed inferiore o uguale a ([0-9]+) kW			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/981

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8408 10 51	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0	
8408 10 59	---- altri	2,7	0	
	--- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW			
8408 10 61	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0	
8408 10 69	---- altri	2,7	0	
	--- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW			
8408 10 71	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0	
8408 10 79	---- altri	2,7	0	
	--- superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW			
8408 10 81	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0	
8408 10 89	---- altri	2,7	0	
	--- superiore a 5 000 kW			
8408 10 91	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0	
8408 10 99	---- altri	2,7	0	
8408 20	- Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87			
8408 20 10	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	2,7	0	
	-- altri			
	--- Per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza			
8408 20 31	---- inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 20 35	---- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 20 37	---- superiore a ([0-9]+) kW	4,2	0	
	--- per altri veicoli del capitolo 87, di potenza			
8408 20 51	---- inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8408 20 55	---- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 20 57	---- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 20 99	---- superiore a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 90	- altri motori			
8408 90 21	-- di propulsione per veicoli ferroviari	4,2	0	
	-- altri			
8408 90 27	--- usati	4,2	0	
	--- nuovi, di potenza			
8408 90 41	---- inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 90 43	---- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 90 45	---- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 90 47	---- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 90 61	---- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 90 65	---- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 90 67	---- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	4,2	0	
8408 90 81	---- superiore a ([0-9]+) kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	4,2	0	
8408 90 85	---- superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW	4,2	0	
8408 90 89	---- superiore a 5 000 kW	4,2	0	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408			
8409 10 00	- di motori per l'aviazione	1,7	0	
	- altre			
8409 91 00	-- riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	2,7	0	
8409 99 00	-- altre	2,7	0	
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori			
	- Turbine e ruote, idrauliche			
8410 11 00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	4,5	0	
8410 12 00	-- di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	4,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/983

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8410 13 00	-- di potenza superiore a 10 000 kW	4,5	0	
8410 90	- parti, compresi i regolatori			
8410 90 10	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4,5	0	
8410 90 90	-- altri	4,5	0	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas			
	- Turboreattori			
8411 11 00	-- di spinta inferiore o uguale a 25 kN	3,2	0	
8411 12	-- di spinta superiore a 25 kN			
8411 12 10	--- di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN	2,7	0	
8411 12 30	--- di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN	2,7	0	
8411 12 80	--- di spinta superiore a 132 kN	2,7	0	
	- Turbopropulsori			
8411 21 00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	3,6	0	
8411 22	-- di potenza superiore a 1 100 kW			
8411 22 20	--- di potenza superiore a 1 100 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW	2,7	0	
8411 22 80	--- di potenza superiore a 3 730 kW	2,7	0	
	- altre turbine a gas			
8411 81 00	-- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	4,1	0	
8411 82	-- di potenza superiore a 5 000 kW			
8411 82 20	--- di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW	4,1	0	
8411 82 60	--- di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW	4,1	0	
8411 82 80	--- di potenza superiore a 50 000 kW	4,1	0	
	- parti			
8411 91 00	-- di turboreattori o di turbopropulsori	2,7	0	
8411 99 00	-- altre	4,1	0	
8412	Altri motori e macchine motrici			
8412 10 00	- Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	2,2	0	
	- Motori idraulici			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8412 21	-- a movimento rettilineo (cilindri)			
8412 21 20	--- Sistemi idraulici	2,7	0	
8412 21 80	--- altri	2,7	0	
8412 29	-- altri			
8412 29 20	--- Sistemi idraulici	4,2	0	
	--- altri			
8412 29 81	---- Motori oleoidraulici	4,2	0	
8412 29 89	---- altri	4,2	0	
	- Motori pneumatici			
8412 31 00	-- a movimento rettilineo (cilindri)	4,2	0	
8412 39 00	-- altri	4,2	0	
8412 80	- altri			
8412 80 10	-- Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori	2,7	0	
8412 80 80	-- altri	4,2	0	
8412 90	- parti			
8412 90 20	-- di propulsori a reazione diversi dai turboreattori	1,7	0	
8412 90 40	-- di motori idraulici	2,7	0	
8412 90 80	-- altre	2,7	0	
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi			
	- Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo			
8413 11 00	-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	1,7	0	
8413 19 00	-- altre	1,7	0	
8413 20 00	- Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19	1,7	0	
8413 30	- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione			
8413 30 20	-- Pompe d'iniezione	1,7	0	
8413 30 80	-- altre	1,7	0	
8413 40 00	- Pompe per calcestruzzo	1,7	0	
8413 50	- altre pompe volumetriche alternative			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/985

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8413 50 20	-- Aggregati idraulici	1,7	0	
8413 50 40	-- Pompe dosatrici	1,7	0	
	-- altre			
	--- Pompe a pistoni			
8413 50 61	---- Pompe oleoidrauliche	1,7	0	
8413 50 69	---- altre	1,7	0	
8413 50 80	--- altre	1,7	0	
8413 60	- altre pompe volumetriche rotative			
8413 60 20	-- Aggregati idraulici	1,7	0	
	-- altre			
	--- Pompe ad ingranaggi			
8413 60 31	---- Pompe oleoidrauliche	1,7	0	
8413 60 39	---- altre	1,7	0	
	--- Pompe a segmenti oscillanti			
8413 60 61	---- Pompe oleoidrauliche	1,7	0	
8413 60 69	---- altri	1,7	0	
8413 60 70	--- Pompe a vite elicoidali	1,7	0	
8413 60 80	--- altre	1,7	0	
8413 70	- altre pompe centrifughe			
	-- Pompe sommerse			
8413 70 21	--- monocellulari	1,7	0	
8413 70 29	--- multicellulari	1,7	0	
8413 70 30	-- Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	1,7	0	
	-- altre, con bocca di mandata di diametro			
8413 70 35	--- inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	1,7	0	
	--- superiore a ([0-9]+) mm			
8413 70 45	---- Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	1,7	0	
	---- Pompe radiali			
	----- monocellulari			
	----- a flusso semplice			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8413 70 51	----- monoblocco	1,7	0	
8413 70 59	----- altre	1,7	0	
8413 70 65	----- a flussi multipli	1,7	0	
8413 70 75	----- multicellulari	1,7	0	
	----- altre pompe centrifughe			
8413 70 81	----- monocellulari	1,7	0	
8413 70 89	----- multicellulari	1,7	0	
	- altre pompe; elevatori per liquidi			
8413 81 00	-- Pompe	1,7	0	
8413 82 00	-- Elevatori per liquidi	1,7	0	
	- parti			
8413 91 00	-- di pompe	1,7	0	
8413 92 00	-- di elevatori per liquidi	1,7	0	
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti			
8414 10	- Pompe per vuoto			
8414 10 20	-- destinate alla produzione di semiconduttori	1,7	0	
	-- altre			
8414 10 25	--- Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	1,7	0	
	--- altre			
8414 10 81	---- Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento	1,7	0	
8414 10 89	---- altre	1,7	0	
8414 20	- Pompe per aria, a mano o a pedale			
8414 20 20	-- Pompe a mano per velocipedi	1,7	0	
8414 20 80	-- altre	2,2	0	
8414 30	- Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi			
8414 30 20	-- di potenza inferiore o uguale a 0,([0-9]+) kW	2,2	0	
	-- di potenza superiore a 0,([0-9]+) kW			
8414 30 81	--- a chiusura ermetica o semiermetica	2,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/987

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8414 30 89	--- altri	2,2	0	
8414 40	- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili			
8414 40 10	-- di portata al minuto inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ m}^3$	2,2	0	
8414 40 90	-- di portata al minuto superiore a $[(0-9)+] \text{ m}^3$	2,2	0	
	- Ventilatori			
8414 51 00	-- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ W}$	3,2	0	
8414 59	-- altri			
8414 59 20	--- assiali	2,3	0	
8414 59 40	--- centrifughi	2,3	0	
8414 59 80	--- altri	2,3	0	
8414 60 00	- Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ cm}$	2,7	0	
8414 80	- altri			
	-- Turbocompressori			
8414 80 11	--- monocellulari	2,2	0	
8414 80 19	--- multicellulari	2,2	0	
	-- Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione			
	--- inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora			
8414 80 22	---- inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ m}^3$	2,2	0	
8414 80 28	---- superiore a $[(0-9)+] \text{ m}^3$	2,2	0	
	--- superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora			
8414 80 51	---- inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ m}^3$	2,2	0	
8414 80 59	---- superiore a $[(0-9)+] \text{ m}^3$	2,2	0	
	-- Compressori volumetrici rotativi			
8414 80 73	--- a un albero	2,2	0	
	--- a più alberi			
8414 80 75	---- a vite	2,2	0	
8414 80 78	---- altri	2,2	0	
8414 80 80	-- altri	2,2	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8414 90 00	– parti	2,2	0	
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente			
8415 10	– del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati)			
8415 10 10	-- formanti un corpo unico	2,2	0	
8415 10 90	-- Sistemi ad elementi separati «split-system»	2,7	0	
8415 20 00	– del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli auto-veicoli	2,7	0	
	– altri			
8415 81 00	-- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	2,7	0	
8415 82 00	-- altri, con attrezzatura frigorifera	2,7	0	
8415 83 00	-- senza attrezzatura frigorifera	2,7	0	
8415 90 00	– parti	2,7	0	
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili			
8416 10	– Bruciatori a combustibili liquidi			
8416 10 10	-- con dispositivo di controllo automatico montato	1,7	0	
8416 10 90	-- altri	1,7	0	
8416 20	– altri bruciatori, compresi i bruciatori misti			
8416 20 10	-- esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo	1,7	0	
8416 20 90	-- altri	1,7	0	
8416 30 00	– Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	1,7	0	
8416 90 00	– parti	1,7	0	
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici			
8417 10 00	– Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	1,7	0	
8417 20	– Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria			
8417 20 10	-- Forni a tunnel	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/989

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8417 20 90	-- altri	1,7	0	
8417 80	- altri			
8417 80 10	-- Forni per l'incenerimento delle immondizie	1,7	0	
8417 80 20	-- Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici	1,7	0	
8417 80 80	-- altri	1,7	0	
8417 90 00	- parti	1,7	0	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415			
8418 10	- Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati			
8418 10 20	-- di capacità superiore a 340 l	1,9	0	
8418 10 80	-- altre	1,9	0	
	- Frigoriferi per uso domestico			
8418 21	-- a compressione			
8418 21 10	--- di capacità superiore a 340 l	1,5	0	
	--- altri			
8418 21 51	---- Tipo tavolo	2,5	0	
8418 21 59	---- da incassare	1,9	0	
	---- altri, di capacità			
8418 21 91	----- inferiore o uguale a 250 l	2,5	0	
8418 21 99	----- superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l	1,9	0	
8418 29 00	-- altri	2,2	0	
8418 30	- Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l			
8418 30 20	-- di capacità inferiore o uguale a 400 l	2,2	0	
8418 30 80	-- di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l	2,2	0	
8418 40	- Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l			
8418 40 20	-- di capacità inferiore o uguale a 250 l	2,2	0	
8418 40 80	-- di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l	2,2	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8418 50	– altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo			
	-- Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)			
8418 50 11	--- per prodotti congelati	2,2	0	
8418 50 19	--- altri	2,2	0	
	-- altri mobili frigoriferi			
8418 50 91	--- Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40	2,2	0	
8418 50 99	--- altri	2,2	0	
	– altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore			
8418 61 00	-- Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	2,2	0	
8418 69 00	-- altri	2,2	0	
	– parti			
8418 91 00	-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	2,2	0	
8418 99	-- altre			
8418 99 10	--- Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico	2,2	0	
8418 99 90	--- altre	2,2	0	
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione			
	– Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione			
8419 11 00	-- a riscaldamento immediato, a gas	2,6	0	
8419 19 00	-- altri	2,6	0	
8419 20 00	– Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	esenzione	0	
	– Essiccatori			
8419 31 00	-- per prodotti agricoli	1,7	0	
8419 32 00	-- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/991

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8419 39	-- altri			
8419 39 10	--- per lavori di ceramica	1,7	0	
8419 39 90	--- altri	1,7	0	
8419 40 00	- Apparecchi di distillazione o di rettificazione	1,7	0	
8419 50 00	- Scambiatori di calore	1,7	0	
8419 60 00	- Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	1,7	0	
	- altri apparecchi e dispositivi			
8419 81	-- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti			
8419 81 20	--- Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde	2,7	0	
8419 81 80	--- altri	1,7	0	
8419 89	-- altri			
8419 89 10	--- Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	1,7	0	
8419 89 30	--- Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	2,4	0	
8419 89 98	--- altri	2,4	0	
8419 90	- parti			
8419 90 15	-- di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00	esenzione	0	
8419 90 85	-- altre	1,7	0	
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine			
8420 10	- Calandre e laminatoi			
8420 10 10	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile	1,7	0	
8420 10 30	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta	1,7	0	
8420 10 50	-- dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche	1,7	0	
8420 10 90	-- altri	1,7	0	
	- parti			
8420 91	-- Cilindri			
8420 91 10	--- di ghisa	1,7	0	
8420 91 80	--- altri	2,2	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8420 99 00	-- altri	2,2	0	
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas			
	- Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi			
8421 11 00	-- Screamatrici	2,2	0	
8421 12 00	-- Idroestrattori per biancheria	2,7	0	
8421 19	-- altri			
8421 19 20	--- Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	1,5	0	
8421 19 70	--- altri	esenzione	0	
	- Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi			
8421 21 00	-- per filtrare o depurare l'acqua	1,7	0	
8421 22 00	-- per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	1,7	0	
8421 23 00	-- per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7	0	
8421 29 00	-- altri	1,7	0	
	- Apparecchi per filtrare o depurare i gas			
8421 31 00	-- Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7	0	
8421 39	-- altri			
8421 39 20	--- Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	1,7	0	
	--- Apparecchi per filtrare o depurare altri gas			
8421 39 40	---- mediante processo umido	1,7	0	
8421 39 60	---- mediante processo catalitico	1,7	0	
8421 39 90	---- altri	1,7	0	
	- parti			
8421 91 00	-- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	1,7	0	
8421 99 00	-- altre	1,7	0	
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); apparecchi per gassare le bevande			
	- Lavastoviglie			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/993

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8422 11 00	-- di tipo familiare	2,7	0	
8422 19 00	-- altre	1,7	0	
8422 20 00	- Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	1,7	0	
8422 30 00	- Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	1,7	0	
8422 40 00	- altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	1,7	0	
8422 90	- parti			
8422 90 10	-- di lavastoviglie	1,7	0	
8422 90 90	-- altre	1,7	0	
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia			
8423 10	- Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo			
8423 10 10	-- Bilance per uso casalingo	1,7	0	
8423 10 90	-- altre	1,7	0	
8423 20 00	- Basculle per la pesatura continua su trasportatori	1,7	0	
8423 30 00	- Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici	1,7	0	
	- altri apparecchi e strumenti per pesare			
8423 81	-- di portata inferiore o uguale a 30 kg			
8423 81 10	--- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	0	
8423 81 30	--- Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	1,7	0	
8423 81 50	--- Bilance per magazzini	1,7	0	
8423 81 90	--- altri	1,7	0	
8423 82	-- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg			
8423 82 10	--- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	0	
8423 82 90	--- altri	1,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8423 89 00	-- altri	1,7	0	
8423 90 00	- Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare	1,7	0	
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto			
8424 10	- Estintori, anche carichi			
8424 10 20	-- di peso inferiore o uguale a 21 kg	1,7	0	
8424 10 80	-- altri	1,7	0	
8424 20 00	- Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	1,7	0	
8424 30	- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto			
	-- Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato			
8424 30 01	--- muniti di un dispositivo di riscaldamento	1,7	0	
	--- altri, di potenza del motore			
8424 30 05	---- inferiore o uguale a 7,([0-9]+) kW	1,7	0	
8424 30 09	---- superiore a 7,([0-9]+) kW	1,7	0	
	-- altre macchine ed apparecchi			
8424 30 10	--- ad aria compressa	1,7	0	
8424 30 90	--- altre	1,7	0	
	- altri apparecchi			
8424 81	-- per l'agricoltura o l'orticoltura			
8424 81 10	--- Apparecchi per annaffiare	1,7	0	
	--- altri			
8424 81 30	---- Apparecchi portatili	1,7	0	
	---- altri			
8424 81 91	----- Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	1,7	0	
8424 81 99	----- altri	1,7	0	
8424 89 00	-- altri	1,7	0	
8424 90 00	- parti	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/995

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti			
	– Paranchi			
8425 11 00	-- a motore elettrico	esenzione	0	
8425 19	-- altri			
8425 19 20	--- azionati a mano, a catena	esenzione	0	
8425 19 80	--- altri	esenzione	0	
	– altri verricelli; argani			
8425 31 00	-- a motore elettrico	esenzione	0	
8425 39	-- altri			
8425 39 30	--- a motore con accensione a scintilla o per compressione	esenzione	0	
8425 39 90	--- altri	esenzione	0	
	– Binde e martinetti			
8425 41 00	-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	esenzione	0	
8425 42 00	-- altre binde e martinetti, idraulici	esenzione	0	
8425 49 00	-- altri	esenzione	0	
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru			
	– Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»			
8426 11 00	-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	esenzione	0	
8426 12 00	-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»	esenzione	0	
8426 19 00	-- altri	esenzione	0	
8426 20 00	– Gru a torre	esenzione	0	
8426 30 00	– Gru a portale	esenzione	0	
	– altre macchine ed apparecchi, semoventi			
8426 41 00	-- su pneumatici	esenzione	0	
8426 49 00	-- altri	esenzione	0	
	– altre macchine ed apparecchi			
8426 91	-- costruiti per essere montati su un veicolo stradale			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8426 91 10	--- Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	esenzione	0	
8426 91 90	--- altri	esenzione	0	
8426 99 00	-- altri	esenzione	0	
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento			
8427 10	- Carrelli semoventi a motore elettrico			
8427 10 10	-- che sollevano ad un'altezza di $\geq 0,9$ m o più	4,5	3	
8427 10 90	-- altri	4,5	3	
8427 20	- altri carrelli semoventi			
	-- che sollevano ad un'altezza di $\geq 0,9$ m o più			
8427 20 11	--- Carrelli-stivatori per ogni terreno	4,5	3	
8427 20 19	--- altri	4,5	3	
8427 20 90	-- altri	4,5	0	
8427 90 00	- altri carrelli	4	0	
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)			
8428 10	- Ascensori e montacarichi			
8428 10 20	-- elettrici	esenzione	0	
8428 10 80	-- altri	esenzione	0	
8428 20	- Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici			
8428 20 30	-- appositamente costruiti per l'agricoltura	esenzione	0	
	-- altri			
8428 20 91	--- per prodotti alla rinfusa	esenzione	0	
8428 20 98	--- altri	esenzione	0	
	- altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci			
8428 31 00	-- appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	esenzione	0	
8428 32 00	-- altri, a benna	esenzione	0	
8428 33 00	-- altri, a nastro o a cinghia	esenzione	0	
8428 39	-- altri			
8428 39 20	--- Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/997

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8428 39 90	--- altri	esenzione	0	
8428 40 00	- Scale meccaniche e marciapiedi mobili	esenzione	0	
8428 60 00	- Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	esenzione	0	
8428 90	- altre macchine ed apparecchi			
8428 90 30	-- Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre	esenzione	0	
	-- altri			
	--- Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura			
8428 90 71	---- costruiti per essere portati su trattori agricoli	esenzione	0	
8428 90 79	---- altri	esenzione	0	
	--- altri			
8428 90 91	---- Spalatrici e ammassatrici meccaniche	esenzione	0	
8428 90 95	---- altri	esenzione	0	
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi			
	- Apripista (bulldozers, angledozers)			
8429 11 00	-- su cingoli	esenzione	0	
8429 19 00	-- altri	esenzione	0	
8429 20 00	- Livellatrici	esenzione	0	
8429 30 00	- Ruspe spianatrici	esenzione	0	
8429 40	- Compattatori e rulli compressori			
	-- Rulli compressori			
8429 40 10	--- Rulli a vibrazioni	esenzione	0	
8429 40 30	--- altri	esenzione	0	
8429 40 90	-- Compattatori	esenzione	0	
	- Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici			
8429 51	-- Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale			
8429 51 10	--- Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	esenzione	0	
	--- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8429 51 91	---- Caricatori a cingoli	esenzione	0	
8429 51 99	---- altri	esenzione	0	
8429 52	-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°			
8429 52 10	--- Escavatori a cingoli	esenzione	0	
8429 52 90	--- altri	esenzione	0	
8429 59 00	-- altri	esenzione	0	
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve			
8430 10 00	- Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	esenzione	0	
8430 20 00	- Spazzaneve	esenzione	0	
	- Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie			
8430 31 00	-- semoventi	esenzione	0	
8430 39 00	-- altre	esenzione	0	
	- altre macchine di sondaggio o di perforazione			
8430 41 00	-- semoventi	esenzione	0	
8430 49 00	-- altre	esenzione	0	
8430 50 00	- altre macchine ed apparecchi, semoventi	esenzione	0	
	- altre macchine ed apparecchi, non semoventi			
8430 61 00	-- Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	esenzione	0	
8430 69 00	-- altri	esenzione	0	
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430			
8431 10 00	- di macchine o apparecchi della voce 8425	esenzione	0	
8431 20 00	- di macchine o apparecchi della voce 8427	4	0	
	- di macchine o apparecchi della voce 8428			
8431 31 00	-- di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	esenzione	0	
8431 39	-- altre			
8431 39 10	--- di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30	esenzione	0	
8431 39 70	--- altre	esenzione	0	
	- di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/999

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8431 41 00	-- Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze	esenzione	0	
8431 42 00	-- Lame di apripista	esenzione	0	
8431 43 00	-- parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49	esenzione	0	
8431 49	-- altre			
8431 49 20	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	0	
8431 49 80	--- altri	esenzione	0	
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi			
8432 10	- Aratri			
8432 10 10	-- a vomeri	esenzione	0	
8432 10 90	-- altri	esenzione	0	
	- Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici			
8432 21 00	-- Erpici a dischi (polverizzatori)	esenzione	0	
8432 29	-- altri			
8432 29 10	--- Scarificatori e coltivatori	esenzione	0	
8432 29 30	--- Erpici	esenzione	0	
8432 29 50	--- Motozappatrici	esenzione	0	
8432 29 90	--- altri	esenzione	0	
8432 30	- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici			
	-- Seminatrici			
8432 30 11	--- di precisione, a comando centrale	esenzione	0	
8432 30 19	--- altre	esenzione	0	
8432 30 90	-- Piantatrici e trapiantatrici	esenzione	0	
8432 40	- Spanditori di letame e distributori di concimi			
8432 40 10	-- di concimi minerali o chimici	esenzione	0	
8432 40 90	-- altri	esenzione	0	
8432 80 00	- altre macchine, apparecchi e congegni	esenzione	0	
8432 90 00	- parti	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437			
	- Tosatrici da prato			
8433 11	-- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale			
8433 11 10	--- elettrici	esenzione	0	
	--- altre			
	---- semoventi			
8433 11 51	----- munite di un sedile	esenzione	0	
8433 11 59	----- altre	esenzione	0	
8433 11 90	---- altre	esenzione	0	
8433 19	-- altre			
	--- con motore			
8433 19 10	---- elettrico	esenzione	0	
	---- altre			
	----- semoventi			
8433 19 51	----- munite di un sedile	esenzione	0	
8433 19 59	----- altre	esenzione	0	
8433 19 70	----- altre	esenzione	0	
8433 19 90	--- senza motore	esenzione	0	
8433 20	- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore			
8433 20 10	-- Motofalciatrici	esenzione	0	
	-- altre			
	--- costruite per essere trainate o portate da trattori			
8433 20 51	---- con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale	esenzione	0	
8433 20 59	---- altre	esenzione	0	
8433 20 90	--- altre	esenzione	0	
8433 30	- altre macchine ed apparecchi da fienagione			
8433 30 10	-- Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno	esenzione	0	
8433 30 90	-- altri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1001

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8433 40	– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici			
8433 40 10	-- Presse raccogliatrici	esenzione	0	
8433 40 90	-- altre	esenzione	0	
	– altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura			
8433 51 00	-- Mietitrici-trebbiatrici	esenzione	0	
8433 52 00	-- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	esenzione	0	
8433 53	-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi			
8433 53 10	--- Macchine per la raccolta delle patate	esenzione	0	
8433 53 30	--- Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	esenzione	0	
8433 53 90	--- altre	esenzione	0	
8433 59	-- altre			
	--- Falcitrinciacaricatrici			
8433 59 11	---- semoventi	esenzione	0	
8433 59 19	---- altre	esenzione	0	
8433 59 30	--- Vendemmiatrici	esenzione	0	
8433 59 80	--- altre	esenzione	0	
8433 60 00	– Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	esenzione	0	
8433 90 00	– parti	esenzione	0	
8434	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte			
8434 10 00	– Mungitrici	esenzione	0	
8434 20 00	– Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	esenzione	0	
8434 90 00	– parti	esenzione	0	
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili			
8435 10 00	– Macchine ed apparecchi	1,7	0	
8435 90 00	– parti	1,7	0	
8436	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8436 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	1,7	0	
	– Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici			
8436 21 00	-- Incubatrici ed allevatrici	1,7	0	
8436 29 00	-- altri	1,7	0	
8436 80	– altre macchine ed apparecchi			
8436 80 10	-- per la silvicoltura	1,7	0	
	-- altri			
8436 80 91	--- Abbeveratoi automatici	1,7	0	
8436 80 99	--- altri	1,7	0	
	– parti			
8436 91 00	-- di macchine o apparecchi per l'avicoltura	1,7	0	
8436 99 00	-- altre	1,7	0	
8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria			
8437 10 00	– Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	1,7	0	
8437 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	0	
8437 90 00	– parti	1,7	0	
8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali			
8438 10	– Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari			
8438 10 10	-- per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria	1,7	0	
8438 10 90	-- per la fabbricazione di paste alimentari	1,7	0	
8438 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	1,7	0	
8438 30 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	1,7	0	
8438 40 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	1,7	0	
8438 50 00	– Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1003

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8438 60 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	1,7	0	
8438 80	– altre macchine ed apparecchi			
8438 80 10	-- per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè	1,7	0	
	-- altri			
8438 80 91	--- per la preparazione o la fabbricazione di bevande	1,7	0	
8438 80 99	--- altri	1,7	0	
8438 90 00	– parti	1,7	0	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone			
8439 10 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	1,7	0	
8439 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	1,7	0	
8439 30 00	– Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	1,7	0	
	– parti			
8439 91	-- di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche			
8439 91 10	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
8439 91 90	--- altre	1,7	0	
8439 99	-- altre			
8439 99 10	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
8439 99 90	--- altre	1,7	0	
8440	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli			
8440 10	– Macchine ed apparecchi			
8440 10 10	-- Piegatrici	1,7	0	
8440 10 20	-- Raccoglitrice	1,7	0	
8440 10 30	-- Cucitrici e graffiatrici	1,7	0	
8440 10 40	-- Macchine per rilegare con colla	1,7	0	
8440 10 90	-- altre	1,7	0	
8440 90 00	– parti	1,7	0	
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo			
8441 10	– Tagliatrici			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8441 10 10	-- Tagliatrici-avvolgitrici	1,7	0	
8441 10 20	-- Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale	1,7	0	
8441 10 30	-- Taglierine-raffilatrici lineari	1,7	0	
8441 10 40	-- Taglierine-raffilatrici trilame	1,7	0	
8441 10 80	-- altre	1,7	0	
8441 20 00	– Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	1,7	0	
8441 30 00	– Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo	1,7	0	
8441 40 00	– Macchine per foggare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	1,7	0	
8441 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	0	
8441 90	– parti			
8441 90 10	-- di tagliatrici	1,7	0	
8441 90 90	-- altre	1,7	0	
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)			
8442 30	– Macchine, apparecchi e materiale			
8442 30 10	-- Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	1,7	0	
	-- altri			
8442 30 91	--- Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.), anche con dispositivo per fondere	esenzione	0	
8442 30 99	--- altri	1,7	0	
8442 40 00	– parti di macchine, apparecchi e materiale	1,7	0	
8442 50	– Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)			
	-- con originale grafico			
8442 50 21	--- per la stampa con matrice a rilievo	1,7	0	
8442 50 23	--- per la stampa con matrice piana	1,7	0	
8442 50 29	--- altri	1,7	0	
8442 50 80	-- altri	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1005

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8443	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori			
	– Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442			
8443 11 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	1,7	0	
8443 12 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di formato 22 × ([0-9]+) cm o meno, non piegato	1,7	0	
8443 13	-- altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset			
	--- alimentati a foglio			
8443 13 10	---- usati	1,7	0	
	---- nuovi, per foglio di formato			
8443 13 31	----- 52 × ([0-9]+) cm o meno	1,7	0	
8443 13 35	----- più di 52 × ([0-9]+) cm ed inferiore o uguale a 74 × ([0-9]+) cm	1,7	0	
8443 13 39	----- più di 74 × ([0-9]+) cm	1,7	0	
8443 13 90	--- altri	1,7	0	
8443 14 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	1,7	0	
8443 15 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	1,7	0	
8443 16 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	1,7	0	
8443 17 00	-- Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	1,7	0	
8443 19	-- altri			
8443 19 20	--- per la stampa delle materie tessili	1,7	0	
8443 19 40	--- utilizzati nella produzione di semiconduttori	1,7	0	
8443 19 70	--- altri	1,7	0	
	– altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro			
8443 31	-- Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8443 31 10	--- Macchine copiatrici e trasmettenti telefax, munite di funzione per la stampa, con velocità di copia fino a 12 pagine monocromatiche al minuto	esenzione	0	
	--- altre			
8443 31 91	---- Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	6	0	
8443 31 99	---- altre	esenzione	0	
8443 32	-- altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete			
8443 32 10	--- Stampanti	esenzione	0	
8443 32 30	--- Telecopiatrici (telefax)	esenzione	0	
	--- altre			
8443 32 91	---- Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	6	0	
8443 32 93	---- altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico	esenzione	0	
8443 32 99	---- altre	2,2	0	
8443 39	-- altre			
8443 39 10	--- Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	6	0	
	--- altre macchine copiatrici			
8443 39 31	---- a sistema ottico	esenzione	0	
8443 39 39	---- altre	3	0	
8443 39 90	--- altre	2,2	0	
	- parti ed accessori			
8443 91	-- parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442			
8443 91 10	--- di apparecchi della sottovoce 8443 19 40	1,7	0	
	--- altre			
8443 91 91	---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
8443 91 99	---- altre	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1007

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8443 99	-- altri			
8443 99 10	--- Assiemaggi elettronici	esenzione	0	
8443 99 90	--- altri	esenzione	0	
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali			
8444 00 10	- Macchine per la filatura	1,7	0	
8444 00 90	- altre	1,7	0	
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447			
	- Macchine per la preparazione delle materie tessili			
8445 11 00	-- Carde	1,7	0	
8445 12 00	-- Pettinatrici	1,7	0	
8445 13 00	-- Banchi a fusi	1,7	0	
8445 19 00	-- altre	1,7	0	
8445 20 00	- Macchine per la filatura delle materie tessili	1,7	0	
8445 30	- Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili			
8445 30 10	-- per l'accoppiamento delle materie tessili	1,7	0	
8445 30 90	-- per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	1,7	0	
8445 40 00	- Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	1,7	0	
8445 90 00	- altre	1,7	0	
8446	Telai per tessitura			
8446 10 00	- per tessuti di larghezza inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	1,7	0	
	- per tessuti di larghezza superiore a ([0-9]+) cm, con navetta			
8446 21 00	-- a motore	1,7	0	
8446 29 00	-- altri	1,7	0	
8446 30 00	- per tessuti di larghezza superiore a ([0-9]+) cm, senza navetta	1,7	0	
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per pasamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted			
	- Telai per maglieria, circolari			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8447 11	-- con cilindro di diametro inferiore o uguale a ([0-9]+) mm			
8447 11 10	--- funzionanti con aghi a linguetta	1,7	0	
8447 11 90	--- altri	1,7	0	
8447 12	-- con cilindro di diametro superiore a ([0-9]+) mm			
8447 12 10	--- funzionanti con aghi a linguetta	1,7	0	
8447 12 90	--- altri	1,7	0	
8447 20	- Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia			
8447 20 20	-- Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	1,7	0	
8447 20 80	-- altri	1,7	0	
8447 90 00	- altri	1,7	0	
8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicalatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)			
	- Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447			
8448 11 00	-- Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	1,7	0	
8448 19 00	-- altri	1,7	0	
8448 20 00	- parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	1,7	0	
	- parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari			
8448 31 00	-- Guarniture per carde	1,7	0	
8448 32 00	-- di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	1,7	0	
8448 33	-- Fusi e loro alette, anelli e cursori			
8448 33 10	--- Fusi e loro alette	1,7	0	
8448 33 90	--- Anelli e cursori	1,7	0	
8448 39 00	-- altri	1,7	0	
	- parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1009

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8448 42 00	-- Pettini, licci e quadri di licci	1,7	0	
8448 49 00	-- altri	1,7	0	
	- parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari			
8448 51	-- Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie			
8448 51 10	--- Platine	1,7	0	
8448 51 90	--- altri	1,7	0	
8448 59 00	-- altri	1,7	0	
8449 00 00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	1,7	0	
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare			
	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg			
8450 11	-- Macchine completamente automatiche			
	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg			
8450 11 11	---- a caricamento frontale	3	0	
8450 11 19	---- a caricamento dall'alto	3	0	
8450 11 90	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	2,6	0	
8450 12 00	-- altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	2,7	0	
8450 19 00	-- altre	2,7	0	
8450 20 00	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	2,2	0	
8450 90 00	- parti	2,7	0	
8451	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti			
8451 10 00	- Macchine per pulire a secco	2,2	0	
	- Macchine per asciugare			
8451 21	-- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8451 21 10	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg	2,2	0	
8451 21 90	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	2,2	0	
8451 29 00	-- altre	2,2	0	
8451 30	- Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio			
	-- a riscaldamento elettrico, di potenza			
8451 30 10	--- inferiore o uguale a 2 500 W	2,2	0	
8451 30 30	--- superiore a 2 500 W	2,2	0	
8451 30 80	-- altre	2,2	0	
8451 40 00	- Macchine per lavare, imbianchire o tingere	2,2	0	
8451 50 00	- Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	2,2	0	
8451 80	- altre macchine ed apparecchi			
8451 80 10	-- Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.	2,2	0	
8451 80 30	-- Macchine per apprettare o rifinire	2,2	0	
8451 80 80	-- altri	2,2	0	
8451 90 00	- parti	2,2	0	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire			
8452 10	- Macchine per cucire di tipo domestico			
	-- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore			
8452 10 11	--- Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 EUR	5,7	0	
8452 10 19	--- altre	9,7	0	
8452 10 90	-- altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire	3,7	0	
	- altre macchine per cucire			
8452 21 00	-- Unità automatiche	3,7	0	
8452 29 00	-- altre	3,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1011

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8452 30	– Aghi per macchine per cucire			
8452 30 10	-- con codolo piatto su un lato	2,7	0	
8452 30 90	-- altri	2,7	0	
8452 40 00	– Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti	2,7	0	
8452 90 00	– altre parti di macchine per cucire	2,7	0	
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire			
8453 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	1,7	0	
8453 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	1,7	0	
8453 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	0	
8453 90 00	– parti	1,7	0	
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie			
8454 10 00	– Convertitori	1,7	0	
8454 20 00	– Lingottiere e secchie di colata	1,7	0	
8454 30	– Macchine per colare (gettare)			
8454 30 10	-- Macchine per colare sotto pressione	1,7	0	
8454 30 90	-- altre	1,7	0	
8454 90 00	– parti	1,7	0	
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri			
8455 10 00	– Laminatoi per tubi	2,7	0	
	– altri laminatoi			
8455 21 00	-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	2,7	0	
8455 22 00	-- Laminatoi a freddo	2,7	0	
8455 30	– Cilindri di laminatoi			
8455 30 10	-- di ghisa	2,7	0	
	-- di acciaio fucinato			
8455 30 31	--- Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8455 30 39	--- Cilindri di lavoro a freddo	2,7	0	
8455 30 90	-- di getti di acciaio	2,7	0	
8455 90 00	- altre parti	2,7	0	
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma			
8456 10 00	- operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	4,5	0	
8456 20 00	- operanti con ultrasuoni	3,5	0	
8456 30	- operanti per elettroerosione			
	-- a comando numerico			
8456 30 11	--- con filo	3,5	0	
8456 30 19	--- altre	3,5	0	
8456 30 90	-- altre	3,5	0	
8456 90 00	- altre	3,5	0	
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli			
8457 10	- Centri di lavorazione			
8457 10 10	-- orizzontali	2,7	0	
8457 10 90	-- altri	2,7	0	
8457 20 00	- Macchine a posto fisso	2,7	0	
8457 30	- Macchine a stazioni multiple			
8457 30 10	-- a comando numerico	2,7	0	
8457 30 90	-- altre	2,7	0	
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo			
	- Torni orizzontali			
8458 11	-- a comando numerico			
8458 11 20	--- Centri di tornitura	2,7	0	
	--- Torni automatici			
8458 11 41	---- mono mandrino	2,7	0	
8458 11 49	---- multi mandrino	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1013

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8458 11 80	--- altri	2,7	0	
8458 19	-- altri			
8458 19 20	--- Torni paralleli	2,7	0	
8458 19 40	--- Torni automatici	2,7	0	
8458 19 80	--- altri	2,7	0	
	- altri torni			
8458 91	-- a comando numerico			
8458 91 20	--- Centri di tornitura	2,7	0	
8458 91 80	--- altri	2,7	0	
8458 99 00	-- altri	2,7	0	
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458			
8459 10 00	- Unità di lavorazione con guida di scorrimento	2,7	0	
	- altre foratrici			
8459 21 00	-- a comando numerico	2,7	0	
8459 29 00	-- altre	2,7	0	
	- altre alesatrici-fresatrici			
8459 31 00	-- a comando numerico	1,7	0	
8459 39 00	-- altre	1,7	0	
8459 40	- altre alesatrici			
8459 40 10	-- a comando numerico	1,7	0	
8459 40 90	-- altre	1,7	0	
	- Fresatrici a mensola			
8459 51 00	-- a comando numerico	2,7	0	
8459 59 00	-- altre	2,7	0	
	- altre fresatrici			
8459 61	-- a comando numerico			
8459 61 10	--- Fresatrici per utensili	2,7	0	
8459 61 90	--- altre	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8459 69	-- altre			
8459 69 10	--- Fresatrici per utensili	2,7	0	
8459 69 90	--- altre	2,7	0	
8459 70 00	- Filettrici o maschiatrici	2,7	0	
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461			
	- Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,([0-9]+) mm			
8460 11 00	-- a comando numerico	2,7	0	
8460 19 00	-- altre	2,7	0	
	- altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,([0-9]+) mm			
8460 21	-- a comando numerico			
	--- per superfici cilindriche			
8460 21 11	---- Rettificatrici per interni	2,7	0	
8460 21 15	---- Rettificatrici senza centro	2,7	0	
8460 21 19	---- altre	2,7	0	
8460 21 90	--- altre	2,7	0	
8460 29	-- altre			
	--- per superfici cilindriche			
8460 29 11	---- Rettificatrici per interni	2,7	0	
8460 29 19	---- altre	2,7	0	
8460 29 90	--- altre	2,7	0	
	- Macchine per affilare			
8460 31 00	-- a comando numerico	1,7	0	
8460 39 00	-- altre	1,7	0	
8460 40	- Macchine per levigare o smerigliare			
8460 40 10	-- a comando numerico	1,7	0	
8460 40 90	-- altre	1,7	0	
8460 90	- altre			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1015

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8460 90 10	-- il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,([0-9]+) mm	2,7	0	
8460 90 90	-- altre	1,7	0	
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove			
8461 20 00	- Macchine per limare e per sbozzare	1,7	0	
8461 30	- Macchine per brocciare			
8461 30 10	-- a comando numerico	1,7	0	
8461 30 90	-- altre	1,7	0	
8461 40	- Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi			
	-- Macchine per tagliare gli ingranaggi			
	--- per tagliare ingranaggi cilindrici			
8461 40 11	---- a comando numerico	2,7	0	
8461 40 19	---- altre	2,7	0	
	--- per tagliare altri ingranaggi			
8461 40 31	---- a comando numerico	1,7	0	
8461 40 39	---- altre	1,7	0	
	-- Macchine per rifinire gli ingranaggi			
	--- il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,([0-9]+) mm			
8461 40 71	---- a comando numerico	2,7	0	
8461 40 79	---- altre	2,7	0	
8461 40 90	--- altre	1,7	0	
8461 50	- Macchine per segare o troncare			
	-- Segatrici			
8461 50 11	--- a sega circolare	1,7	0	
8461 50 19	--- altre	1,7	0	
8461 50 90	-- Troncatrici	1,7	0	
8461 90 00	- altre	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate			
8462 10	– Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli			
8462 10 10	-- a comando numerico	2,7	0	
8462 10 90	-- altre	1,7	0	
	– Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici			
8462 21	-- a comando numerico			
8462 21 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	2,7	0	
8462 21 80	--- altre	2,7	0	
8462 29	-- altre			
8462 29 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	0	
	--- altre			
8462 29 91	---- idrauliche	1,7	0	
8462 29 98	---- altre	1,7	0	
	– Cesioie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice			
8462 31 00	-- a comando numerico	2,7	0	
8462 39	-- altre			
8462 39 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	0	
	--- altre			
8462 39 91	---- idrauliche	1,7	0	
8462 39 99	---- altre	1,7	0	
	– Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate			
8462 41	-- a comando numerico			
8462 41 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	2,7	0	
8462 41 90	--- altre	2,7	0	
8462 49	-- altre			
8462 49 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1017

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8462 49 90	--- altre	1,7	0	
	- altre			
8462 91	-- Presse idrauliche			
8462 91 10	--- Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro	2,7	0	
	--- altre			
8462 91 50	---- a comando numerico	2,7	0	
8462 91 90	---- altre	2,7	0	
8462 99	-- altre			
8462 99 10	--- Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro	2,7	0	
	--- altre			
8462 99 50	---- a comando numerico	2,7	0	
8462 99 90	---- altre	2,7	0	
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia			
8463 10	- Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili			
8463 10 10	-- Trafilatrici per fili	2,7	0	
8463 10 90	-- altre	2,7	0	
8463 20 00	- Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	2,7	0	
8463 30 00	- Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	2,7	0	
8463 90 00	- altre	2,7	0	
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro			
8464 10 00	- Macchine per segare	2,2	0	
8464 20	- Macchine per molare o levigare			
	-- per la lavorazione del vetro			
8464 20 11	--- dei vetri d'ottica	2,2	0	
8464 20 19	--- altre	2,2	0	
8464 20 20	-- per la lavorazione di prodotti ceramici	2,2	0	
8464 20 95	-- altre	2,2	0	
8464 90	- altre			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8464 90 20	-- per la lavorazione di prodotti ceramici	2,2	0	
8464 90 80	-- altri	2,2	0	
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili			
8465 10	- Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni			
8465 10 10	-- con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinata)	2,7	0	
8465 10 90	-- senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	2,7	0	
	- altre			
8465 91	-- Macchine per segare			
8465 91 10	--- a nastro	2,7	0	
8465 91 20	--- Seghe circolari	2,7	0	
8465 91 90	--- altre	2,7	0	
8465 92 00	-- Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	2,7	0	
8465 93 00	-- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	2,7	0	
8465 94 00	-- Macchine per curvare o montare	2,7	0	
8465 95 00	-- Foratrici o mortasatrici	2,7	0	
8465 96 00	-- Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	2,7	0	
8465 99	-- altre			
8465 99 10	--- Torni	2,7	0	
8465 99 90	--- altre	2,7	0	
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie			
8466 10	- Portautensili e filiere a scatto automatico			
	-- Portautensili			
8466 10 20	--- Mandrini, pinze e coni morse	1,2	0	
	--- altri			
8466 10 31	---- per torni	1,2	0	
8466 10 38	---- altri	1,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1019

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8466 10 80	-- Filiere a scatto automatico	1,2	0	
8466 20	- Portapezzi			
8466 20 20	-- Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	1,2	0	
	-- altri			
8466 20 91	--- per torni	1,2	0	
8466 20 98	--- altri	1,2	0	
8466 30 00	- Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	1,2	0	
	- altri			
8466 91	-- per macchine della voce 8464			
8466 91 20	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	0	
8466 91 95	--- altri	1,2	0	
8466 92	-- per macchine della voce 8465			
8466 92 20	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	0	
8466 92 80	--- altri	1,2	0	
8466 93 00	-- per macchine delle voci da 8456 a 8461	1,2	0	
8466 94 00	-- per macchine delle voci 8462 o 8463	1,2	0	
8467	Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano			
	- Pneumatici			
8467 11	-- rotativi (anche a percussione)			
8467 11 10	--- per la lavorazione dei metalli	1,7	0	
8467 11 90	--- altri	1,7	0	
8467 19 00	-- altri	1,7	0	
	- a motore elettrico incorporato			
8467 21	-- Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative			
8467 21 10	--- funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	0	
	--- altre			
8467 21 91	---- elettropneumatiche	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8467 21 99	---- altre	2,7	0	
8467 22	-- Seghe e troncatrici			
8467 22 10	--- Troncatrici	2,7	0	
8467 22 30	--- Seghe circolari	2,7	0	
8467 22 90	--- altre	2,7	0	
8467 29	-- altri			
8467 29 10	--- del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili	2,7	0	
	--- altri			
8467 29 30	---- funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	0	
	---- altri			
	----- Smerigliatrici e levigatrici			
8467 29 51	----- Smerigliatrici angolari	2,7	0	
8467 29 53	----- Levigatrici a nastro	2,7	0	
8467 29 59	----- altre	2,7	0	
8467 29 70	----- Piallatrici	2,7	0	
8467 29 80	----- Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici	2,7	0	
8467 29 90	----- altri	2,7	0	
	- altri utensili			
8467 81 00	-- Troncatrici a catena	1,7	0	
8467 89 00	-- altri	1,7	0	
	- parti			
8467 91 00	-- di troncatrici a catena	1,7	0	
8467 92 00	-- di utensili pneumatici	1,7	0	
8467 99 00	-- altre	1,7	0	
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale			
8468 10 00	- Cannelli a mano	2,2	0	
8468 20 00	- altre macchine ed apparecchi a gas	2,2	0	
8468 80 00	- altre macchine ed apparecchi	2,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1021

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8468 90 00	– parti	2,2	0	
8469 00	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi			
8469 00 10	– Macchine per l'elaborazione di testi	esenzione	0	
	– altre			
8469 00 91	-- elettriche	2,3	0	
8469 00 99	-- altre	2,5	0	
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa			
8470 10 00	– Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	esenzione	0	
	– altre macchine calcolatrici, elettroniche			
8470 21 00	-- con dispositivo stampante	esenzione	0	
8470 29 00	-- altre	esenzione	0	
8470 30 00	– altre macchine calcolatrici	esenzione	0	
8470 50 00	– Registratori di cassa	esenzione	0	
8470 90 00	– altre	esenzione	0	
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove			
8471 30 00	– Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	esenzione	0	
	– altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione			
8471 41 00	-- che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	esenzione	0	
8471 49 00	-- altre, presentate in forma di sistemi	esenzione	0	
8471 50 00	– Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8471 60	– Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria			
8471 60 60	-- Tastiere	esenzione	0	
8471 60 70	-- altre	esenzione	0	
8471 70	– Unità di memoria			
8471 70 20	-- Unità di memoria centrali	esenzione	0	
	-- altre			
	--- Unità di memoria a dischi			
8471 70 30	---- ottiche, comprese le magneto-ottiche	esenzione	0	
	---- altre			
8471 70 50	----- Unità di memoria a dischi rigidi	esenzione	0	
8471 70 70	----- altre	esenzione	0	
8471 70 80	--- Unità di memoria a nastri	esenzione	0	
8471 70 98	--- altre	esenzione	0	
8471 80 00	– altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	esenzione	0	
8471 90 00	– altre	esenzione	0	
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori elettrografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggaffare]			
8472 10 00	– Duplicatori	2	0	
8472 30 00	– Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sotto-fascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	2,2	0	
8472 90	– altre			
8472 90 10	-- Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	2,2	0	
8472 90 30	-- Sportelli automatici	esenzione	0	
8472 90 70	-- altre	2,2	0	
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472			
8473 10	– parti ed accessori di macchine della voce 8469			
	-- Assemblaggi elettronici			
8473 10 11	--- delle macchine della sottovoce 8469 00 10	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1023

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8473 10 19	--- altri	3	0	
8473 10 90	-- altri	esenzione	0	
	- parti ed accessori di macchine della voce 8470			
8473 21	-- di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29			
8473 21 10	--- Assiemaggi elettronici	esenzione	0	
8473 21 90	--- altri	esenzione	0	
8473 29	-- altri			
8473 29 10	--- Assiemaggi elettronici	esenzione	0	
8473 29 90	--- altri	esenzione	0	
8473 30	- parti ed accessori di macchine della voce 8471			
8473 30 20	-- Assiemaggi elettronici	esenzione	0	
8473 30 80	-- altri	esenzione	0	
8473 40	- parti ed accessori di macchine della voce 8472			
	-- Assiemaggi elettronici			
8473 40 11	--- delle macchine della sottovoce 8472 90 30	esenzione	0	
8473 40 18	--- altri	3	0	
8473 40 80	-- altri	esenzione	0	
8473 50	- parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472			
8473 50 20	-- Assiemaggi elettronici	esenzione	0	
8473 50 80	-- altri	esenzione	0	
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia			
8474 10 00	- Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	esenzione	0	
8474 20	- Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare			
8474 20 10	-- le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica	esenzione	0	
8474 20 90	-- altri	esenzione	0	
	- Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8474 31 00	-- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	esenzione	0	
8474 32 00	-- Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	esenzione	0	
8474 39	-- altri			
8474 39 10	--- Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica	esenzione	0	
8474 39 90	--- altri	esenzione	0	
8474 80	- altre macchine ed apparecchi			
8474 80 10	-- Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche	esenzione	0	
8474 80 90	-- altri	esenzione	0	
8474 90	- parti			
8474 90 10	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	0	
8474 90 90	-- altre	esenzione	0	
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro			
8475 10 00	- Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	1,7	0	
	- Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro			
8475 21 00	-- Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	1,7	0	
8475 29 00	-- altre	1,7	0	
8475 90 00	- parti	1,7	0	
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola			
	- Macchine automatiche per la vendita di bevande			
8476 21 00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	0	
8476 29 00	-- altre	1,7	0	
	- altre macchine			
8476 81 00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	0	
8476 89 00	-- altre	1,7	0	
8476 90 00	- parti	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1025

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
8477 10 00	– Formatrici ad iniezione	1,7	0	
8477 20 00	– Estrusori	1,7	0	
8477 30 00	– Formatrici per soffiaggio	1,7	0	
8477 40 00	– Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	1,7	0	
	– altre macchine ed apparecchi per formare o modellare			
8477 51 00	-- per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	1,7	0	
8477 59	-- altre			
8477 59 10	--- Presse	1,7	0	
8477 59 80	--- altre	1,7	0	
8477 80	– altre macchine ed apparecchi			
	-- Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari			
8477 80 11	--- Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	1,7	0	
8477 80 19	--- altri	1,7	0	
	-- altri			
8477 80 91	--- Attrezzature per riduzione dimensionale	1,7	0	
8477 80 93	--- Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici	1,7	0	
8477 80 95	--- Macchine per taglio o pelatura	1,7	0	
8477 80 99	--- altri	1,7	0	
8477 90	– parti			
8477 90 10	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
8477 90 80	-- altre	1,7	0	
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
8478 10 00	– Macchine ed apparecchi	1,7	0	
8478 90 00	– parti	1,7	0	
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8479 10 00	– Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	esenzione	0	
8479 20 00	– Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	1,7	0	
8479 30	– Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero			
8479 30 10	-- Presse	1,7	0	
8479 30 90	-- altre	1,7	0	
8479 40 00	– Macchine per fabbricare corde e cavi	1,7	0	
8479 50 00	– Robot industriali, non nominati né compresi altrove	1,7	0	
8479 60 00	– Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	1,7	0	
	– altre macchine ed apparecchi			
8479 81 00	-- per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	1,7	0	
8479 82 00	-- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	1,7	0	
8479 89	-- altri			
8479 89 30	--- Sostegno avanzante idraulico per miniere	1,7	0	
8479 89 60	--- Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	1,7	0	
8479 89 91	--- Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare prodotti ceramici	1,7	0	
8479 89 97	--- altri	1,7	0	
8479 90	– parti			
8479 90 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
8479 90 80	-- altre	1,7	0	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche			
8480 10 00	– Staffe per fonderia	1,7	0	
8480 20 00	– Piatte di fondo per forme	1,7	0	
8480 30	– Modelli per forme			
8480 30 10	-- di legno	1,7	0	
8480 30 90	-- altri	2,7	0	
	– Forme per metalli o carburi metallici			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1027

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8480 41 00	-- per formare ad iniezione o per compressione	1,7	0	
8480 49 00	-- altre	1,7	0	
8480 50 00	- Forme per vetro	1,7	0	
8480 60	- Forme per materie minerali			
8480 60 10	-- per formare per compressione	1,7	0	
8480 60 90	-- altre	1,7	0	
	- Forme per gomma o materie plastiche			
8480 71 00	-- per formare ad iniezione o per compressione	1,7	0	
8480 79 00	-- altre	1,7	0	
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche			
8481 10	- Riduttori di pressione			
8481 10 05	-- combinati con filtri o lubrificatori	2,2	0	
	-- altri			
8481 10 19	--- di ghisa o di acciaio	2,2	0	
8481 10 99	--- altri	2,2	0	
8481 20	- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche			
8481 20 10	-- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	2,2	0	
8481 20 90	-- Valvole per trasmissioni pneumatiche	2,2	0	
8481 30	- Valvole di ritegno			
8481 30 91	-- di ghisa o di acciaio	2,2	0	
8481 30 99	-- altre	2,2	0	
8481 40	- Valvole di troppo pieno o di sicurezza			
8481 40 10	-- di ghisa o di acciaio	2,2	0	
8481 40 90	-- altre	2,2	0	
8481 80	- altri oggetti di rubinetteria e organi simili			
	-- Rubinetteria per impianti igienico-sanitari			
8481 80 11	--- Mescolatori, mitigatori	2,2	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8481 80 19	--- altra	2,2	0	
	-- Valvole per termosifoni di impianti centralizzati			
8481 80 31	--- Valvole termostatiche	2,2	0	
8481 80 39	--- altre	2,2	0	
8481 80 40	-- Valvole per pneumatici e camere d'aria	2,2	0	
	-- altri			
	--- Valvole di regolazione			
8481 80 51	---- di temperatura	2,2	0	
8481 80 59	---- altre	2,2	0	
	---- altri			
	---- Valvole a saracinesca			
8481 80 61	----- di ghisa	2,2	0	
8481 80 63	----- di acciaio	2,2	0	
8481 80 69	----- altre	2,2	0	
	----- Valvole a globo			
8481 80 71	----- di ghisa	2,2	0	
8481 80 73	----- di acciaio	2,2	0	
8481 80 79	----- altre	2,2	0	
8481 80 81	---- Rubinetti a sfera e a maschio	2,2	0	
8481 80 85	---- Valvole a farfalla	2,2	0	
8481 80 87	---- Valvole a membrana	2,2	0	
8481 80 99	---- altre	2,2	0	
8481 90 00	- parti	2,2	0	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)			
8482 10	- Cuscinetti a sfere			
8482 10 10	-- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a ([0-9]+) mm	8	3	
8482 10 90	-- altri	8	3	
8482 20 00	- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	8	3	
8482 30 00	- Cuscinetti a rulli a botte	8	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1029

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8482 40 00	– Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8	3	
8482 50 00	– Cuscinetti a rulli cilindrici	8	3	
8482 80 00	– altri, compresi, i cuscinetti combinati	8	3	
	– parti			
8482 91	-- Sfere, cilindri, rulli ed aghi			
8482 91 10	--- Rulli conici	8	3	
8482 91 90	--- altri	7,7	3	
8482 99 00	-- altre	8	3	
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione			
8483 10	– Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle			
	-- Manovelle ed alberi a gomito			
8483 10 21	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4	0	
8483 10 25	--- di acciaio fucinato	4	0	
8483 10 29	--- altri	4	0	
8483 10 50	-- Alberi articolati	4	0	
8483 10 95	-- altri	4	0	
8483 20	– Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati			
8483 20 10	-- del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali	6	0	
8483 20 90	-- altri	6	0	
8483 30	– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti			
	-- Supporti			
8483 30 32	--- per cuscinetti a rotolamento di ogni specie	5,7	0	
8483 30 38	--- altri	3,4	0	
8483 30 80	-- Cuscinetti	3,4	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8483 40	– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia			
	-- Ingranaggi			
8483 40 21	--- con ruote cilindriche	3,7	0	
8483 40 23	--- con ruote coniche o cilindro-coniche	3,7	0	
8483 40 25	--- con vite senza fine	3,7	0	
8483 40 29	--- altri	3,7	0	
8483 40 30	-- Alberi filettati a sfere o a rulli	3,7	0	
	-- Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità			
8483 40 51	--- Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità	3,7	0	
8483 40 59	--- altri	3,7	0	
8483 40 90	-- altri	3,7	0	
8483 50	– Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa			
8483 50 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0	
8483 50 80	-- altri	2,7	0	
8483 60	– Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione			
8483 60 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0	
8483 60 80	-- altri	2,7	0	
8483 90	– Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti			
8483 90 20	-- parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	5,7	0	
	-- altre			
8483 90 81	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0	
8483 90 89	--- altre	2,7	0	
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici			
8484 10 00	– Guarnizioni metalloplastiche	1,7	0	
8484 20 00	– Giunti di tenuta stagna meccanici	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1031

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8484 90 00	– altre	1,7	0	
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo			
8486 10 00	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	esenzione	0	
8486 20	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici			
8486 20 10	-- Macchine utensili operanti con ultrasuoni	3,5	0	
8486 20 90	-- altre	esenzione	0	
8486 30	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto			
8486 30 10	-- Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	2,4	0	
8486 30 30	-- Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	3,5	0	
8486 30 50	-- Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	3,7	0	
8486 30 90	-- altri	esenzione	0	
8486 40 00	– Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo	esenzione	0	
8486 90	– parti ed accessori			
8486 90 10	-- Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi	1,2	0	
	-- altri			
8486 90 20	--- parti di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche	1,7	0	
8486 90 30	--- parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	1,7	0	
8486 90 40	--- parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	3,7	0	
8486 90 50	--- parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati	1,2	0	
8486 90 60	--- parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati	1,7	0	
8486 90 70	--- parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni	1,2	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8486 90 90	--- altri	esenzione	0	
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche			
8487 10	- Eliche per navi e loro pale			
8487 10 10	-- di bronzo	1,7	0	
8487 10 90	-- altre	1,7	0	
8487 90	- altre			
8487 90 10	-- di ghisa non malleabile	1,7	0	
8487 90 30	-- di ghisa malleabile	1,7	0	
	-- di ferro o di acciaio			
8487 90 51	--- di getti di acciaio	1,7	0	
8487 90 53	--- di ferro o di acciaio fucinati	1,7	0	
8487 90 55	--- di ferro o di acciaio stampati	1,7	0	
8487 90 59	--- altri	1,7	0	
8487 90 90	-- altre	1,7	0	
85	CAPITOLO 85 - MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI			
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni			
8501 10	- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,([0-9]+) W			
8501 10 10	-- Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a ([0-9]+) W	4,7	0	
	-- altri			
8501 10 91	--- Motori universali	2,7	0	
8501 10 93	--- Motori a corrente alternata	2,7	0	
8501 10 99	--- Motori a corrente continua	2,7	0	
8501 20 00	- Motori universali di potenza superiore a 37,([0-9]+) W	2,7	0	
	- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua			
8501 31 00	-- di potenza inferiore o uguale a ([0-9]+) W	2,7	0	
8501 32	-- di potenza superiore a ([0-9]+) W ed inferiore o uguale a ([0-9]+) kW			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1033

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8501 32 20	--- di potenza superiore a $[(0-9)+]$ W ed inferiore o uguale a $7,[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
8501 32 80	--- di potenza superiore a $7,[(0-9)+]$ kW ed inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
8501 33 00	-- di potenza superiore a $g[(0-9)+]$ kW ed inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
8501 34	-- di potenza superiore a $[(0-9)+]$ kW			
8501 34 50	--- Motori di trazione	2,7	0	
	--- altri, di potenza			
8501 34 92	---- superiore a $[(0-9)+]$ kW ed inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
8501 34 98	---- superiore a $[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
8501 40	- altri motori a corrente alternata, monofase			
8501 40 20	-- di potenza superiore a $[(0-9)+]$ W	2,7	0	
8501 40 80	-- di potenza superiore a $[(0-9)+]$ W	2,7	0	
	- altri motori a corrente alternata, polifase			
8501 51 00	-- di potenza inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ W	2,7	0	
8501 52	-- di potenza superiore a $[(0-9)+]$ W ed inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ kW			
8501 52 20	--- di potenza superiore a $[(0-9)+]$ W ed inferiore o uguale a $7,[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
8501 52 30	--- di potenza superiore a $7,[(0-9)+]$ kW ed inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
8501 52 90	--- di potenza superiore a $[(0-9)+]$ kW ed inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
8501 53	-- di potenza superiore a $[(0-9)+]$ kW			
8501 53 50	--- Motori di trazione	2,7	0	
	--- altri, di potenza			
8501 53 81	---- superiore a $[(0-9)+]$ kW ed inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
8501 53 94	---- superiore a $[(0-9)+]$ kW ed inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
8501 53 99	---- superiore a $[(0-9)+]$ kW	2,7	0	
	- Generatori a corrente alternata (alternatori)			
8501 61	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA			
8501 61 20	--- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	0	
8501 61 80	--- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8501 62 00	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	0	
8501 63 00	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	0	
8501 64 00	-- di potenza superiore a 750 kVA	2,7	0	
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici			
	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)			
8502 11	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA			
8502 11 20	--- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	0	
8502 11 80	--- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	0	
8502 12 00	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	0	
8502 13	-- di potenza superiore a 375 kVA			
8502 13 20	--- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	0	
8502 13 40	--- di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA	2,7	0	
8502 13 80	--- di potenza superiore a 2 000 kVA	2,7	0	
8502 20	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)			
8502 20 20	-- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	0	
8502 20 40	-- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	0	
8502 20 60	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	0	
8502 20 80	-- di potenza superiore a 750 kVA	2,7	0	
	- altri gruppi elettrogeni			
8502 31 00	-- ad energia eolica	2,7	0	
8502 39	-- altri			
8502 39 20	--- Turbogeneratori	2,7	0	
8502 39 80	--- altri	2,7	0	
8502 40 00	- Convertitori rotanti elettrici	2,7	0	
8503 00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1035

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8503 00 10	- Ghiera amagnetiche	2,7	0	
	- altre			
8503 00 91	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0	
8503 00 99	-- altre	2,7	0	
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione			
8504 10	- Ballast per lampade o tubi a scarica			
8504 10 20	-- Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore	3,7	0	
8504 10 80	-- altri	3,7	0	
	- Trasformatori con dielettrico liquido			
8504 21 00	-- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	3,7	0	
8504 22	-- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA			
8504 22 10	--- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA	3,7	0	
8504 22 90	--- di potenza superiore a 600 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA	3,7	0	
8504 23 00	-- di potenza superiore a 10 000 kVA	3,7	0	
	- altri trasformatori			
8504 31	-- di potenza inferiore o uguale a 1 kVA			
	--- Trasformatori di misura			
8504 31 21	---- per tensioni	3,7	0	
8504 31 29	---- altri	3,7	0	
8504 31 80	--- altri	3,7	0	
8504 32	-- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA			
8504 32 20	--- Trasformatori di misura	3,7	0	
8504 32 80	--- altri	3,7	0	
8504 33 00	-- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	3,7	0	
8504 34 00	-- di potenza superiore a 500 kVA	3,7	0	
8504 40	- Convertitori statici			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8504 40 30	-- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità	esenzione	0	
	-- altri			
8504 40 40	--- Raddrizzatori con semiconduttore policristallino	3,3	0	
	--- altri			
8504 40 55	---- Caricatori di accumulatori	3,3	0	
	---- altri			
8504 40 81	----- Raddrizzatori	3,3	0	
	----- Ondulatori			
8504 40 84	----- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	3,3	0	
8504 40 88	----- di potenza superiore a 7,5 kVA	3,3	0	
8504 40 90	----- altri	3,3	0	
8504 50	- altre bobine di reattanza e di autoinduzione			
8504 50 20	-- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità	esenzione	0	
8504 50 95	-- altre	3,7	0	
8504 90	- parti			
	-- di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione			
8504 90 05	--- Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20	esenzione	0	
	--- altre			
8504 90 11	---- Nuclei di ferrite	2,2	0	
8504 90 18	---- altre	2,2	0	
	-- di convertitori statici			
8504 90 91	--- Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30	esenzione	0	
8504 90 99	--- altre	2,2	0	
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche			
	- Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1037

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8505 11 00	-- di metallo	2,2	0	
8505 19	-- altri			
8505 19 10	--- Calamite permanenti di ferrite agglomerata	2,2	0	
8505 19 90	--- altri	2,2	0	
8505 20 00	- Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	2,2	0	
8505 90	- altri, comprese le parti			
8505 90 10	-- Elettromagneti	1,8	0	
8505 90 30	-- Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	1,8	0	
8505 90 50	-- Teste di sollevamento elettromagnetiche	2,2	0	
8505 90 90	-- parti	1,8	0	
8506	Pile e batterie di pile elettriche			
8506 10	- al diossido di manganese			
	-- alcaline			
8506 10 11	--- Pile cilindriche	4,7	0	
8506 10 15	--- Pile a bottone	4,7	0	
8506 10 19	--- altre	4,7	0	
	-- altre			
8506 10 91	--- Pile cilindriche	4,7	0	
8506 10 95	--- Pile a bottone	4,7	0	
8506 10 99	--- altre	4,7	0	
8506 30	- all'ossido di mercurio			
8506 30 10	-- Pile cilindriche	4,7	0	
8506 30 30	-- Pile a bottone	4,7	0	
8506 30 90	-- altre	4,7	0	
8506 40	- all'ossido di argento			
8506 40 10	-- Pile cilindriche	4,7	0	
8506 40 30	-- Pile a bottone	4,7	0	
8506 40 90	-- altre	4,7	0	
8506 50	- al litio			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8506 50 10	-- Pile cilindriche	4,7	0	
8506 50 30	-- Pile a bottone	4,7	0	
8506 50 90	-- altre	4,7	0	
8506 60	- a zinco-aria			
8506 60 10	-- Pile cilindriche	4,7	0	
8506 60 30	-- Pile a bottone	4,7	0	
8506 60 90	-- altre	4,7	0	
8506 80	- altre pile e batterie di pile			
8506 80 05	-- Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V	esenzione	0	
	-- altre			
8506 80 11	--- Pile cilindriche	4,7	0	
8506 80 15	--- Pile a bottone	4,7	0	
8506 80 90	--- altre	4,7	0	
8506 90 00	- parti	4,7	0	
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare			
8507 10	- al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone			
	-- di peso inferiore o uguale a 5 kg			
8507 10 41	--- funzionanti con elettrolito liquido	3,7	0	
8507 10 49	--- altri	3,7	0	
	-- di peso superiore a 5 kg			
8507 10 92	--- funzionanti con elettrolito liquido	3,7	0	
8507 10 98	--- altri	3,7	0	
8507 20	- altri accumulatori al piombo			
	-- Accumulatori di trazione			
8507 20 41	--- funzionanti con elettrolito liquido	3,7	0	
8507 20 49	--- altri	3,7	0	
	-- altri			
8507 20 92	--- funzionanti con elettrolito liquido	3,7	0	
8507 20 98	--- altri	3,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1039

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8507 30	– al nichel-cadmio			
8507 30 20	-- ermeticamente chiusi	2,6	0	
	-- altri			
8507 30 81	--- Accumulatori di trazione	2,6	0	
8507 30 89	--- altri	2,6	0	
8507 40 00	– al nichel-ferro	2,7	0	
8507 80	– altri accumulatori			
8507 80 20	-- Accumulatori a idruri di nichel	2,7	0	
8507 80 30	-- Accumulatori al litio-ion	2,7	0	
8507 80 80	-- altri	2,7	0	
8507 90	– parti			
8507 90 20	-- Piastre di accumulatori	2,7	0	
8507 90 30	-- Separatori	2,7	0	
8507 90 90	-- altre	2,7	0	
8508	Aspirapolvere			
	– a motore elettrico incorporato			
8508 11 00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	2,2	0	
8508 19 00	-- altri	1,7	0	
8508 60 00	– altri aspirapolvere	1,7	0	
8508 70 00	– parti	1,7	0	
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508			
8509 40 00	– Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	2,2	0	
8509 80 00	– altri apparecchi	2,2	0	
8509 90 00	– parti	2,2	0	
8510	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico			
8510 10 00	– Rasoi	2,2	0	
8510 20 00	– Tosatrici	2,2	0	
8510 30 00	– Apparecchi per la depilazione	2,2	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8510 90 00	– parti	2,2	0	
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori			
8511 10 00	– Candele di accensione	3,2	0	
8511 20 00	– Magnet; dinamo-magnet; volano-magnet	3,2	0	
8511 30 00	– Distributori; bobine di accensione	3,2	3	
8511 40 00	– Avviatori, anche funzionanti come generatori	3,2	3	
8511 50 00	– altri generatori	3,2	3	
8511 80 00	– altri apparecchi e dispositivi	3,2	0	
8511 90 00	– parti	3,2	3	
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli			
8512 10 00	– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	2,7	0	
8512 20 00	– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	2,7	0	
8512 30	– Apparecchi di segnalazione acustica			
8512 30 10	-- del tipo utilizzato per autoveicoli	2,2	0	
8512 30 90	-- altri	2,7	0	
8512 40 00	– Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	2,7	0	
8512 90	– parti			
8512 90 10	-- di apparecchi della sottovoce 8512 30 10	2,2	0	
8512 90 90	-- altre	2,7	0	
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512			
8513 10 00	– Lampade	5,7	5	
8513 90 00	– parti	5,7	0	
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1041

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8514 10	– Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)			
8514 10 10	-- Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria	2,2	0	
8514 10 80	-- altri	2,2	0	
8514 20	– Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche			
8514 20 10	-- funzionanti ad induzione	2,2	0	
8514 20 80	-- funzionanti per perdite dielettriche	2,2	0	
8514 30	– altri forni			
8514 30 19	-- a raggi infrarossi	2,2	0	
8514 30 99	-- altri	2,2	0	
8514 40 00	– altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	2,2	0	
8514 90 00	– parti	2,2	0	
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet			
	– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera			
8515 11 00	-- Ferri e pistole per brasare	2,7	0	
8515 19 00	-- altri	2,7	0	
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza			
8515 21 00	-- interamente o parzialmente automatici	2,7	0	
8515 29	-- altri			
8515 29 10	--- per saldare di testa	2,7	0	
8515 29 90	--- altri	2,7	0	
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma			
8515 31 00	-- interamente o parzialmente automatici	2,7	0	
8515 39	-- altri			
	--- a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e			
8515 39 13	---- di un trasformatore	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8515 39 18	---- di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico	2,7	0	
8515 39 90	--- altri	2,7	0	
8515 80	- altre macchine ed apparecchi			
	-- per il trattamento dei metalli			
8515 80 11	--- per saldare	2,7	0	
8515 80 19	--- altri	2,7	0	
	-- altri			
8515 80 91	--- per la saldatura delle materie plastiche a resistenza	2,7	0	
8515 80 99	--- altri	2,7	0	
8515 90 00	- parti	2,7	0	
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545			
8516 10	- Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici			
	-- Scaldacqua			
8516 10 11	--- istantanei	2,7	0	
8516 10 19	--- altri	2,7	0	
8516 10 90	-- Scaldatori ad immersione	2,7	0	
	- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili			
8516 21 00	-- Radiatori ad accumulazione	2,7	0	
8516 29	-- altri			
8516 29 10	--- Radiatori a circolazione di liquido	2,7	0	
8516 29 50	--- Radiatori per convezione	2,7	0	
	--- altri			
8516 29 91	---- con ventilatore incorporato	2,7	0	
8516 29 99	---- altri	2,7	0	
	- Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1043

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8516 31	-- Asciugacapelli			
8516 31 10	--- Caschi asciugacapelli	2,7	0	
8516 31 90	--- altri	2,7	0	
8516 32 00	-- altri apparecchi per parrucchiere	2,7	0	
8516 33 00	-- Apparecchi per asciugare le mani	2,7	0	
8516 40	- Ferri da stiro elettrici			
8516 40 10	-- a vapore	2,7	0	
8516 40 90	-- altri	2,7	0	
8516 50 00	- Forni a microonde	5	3	
8516 60	- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti			
8516 60 10	-- Cucine	2,7	0	
	-- Fornelli (comprese le piastre di cottura)			
8516 60 51	--- da fissare	2,7	0	
8516 60 59	--- altri	2,7	0	
8516 60 70	-- Griglie e girarrosti	2,7	0	
8516 60 80	-- Forni da fissare	2,7	0	
8516 60 90	-- altri	2,7	0	
	- altri apparecchi elettrotermici			
8516 71 00	-- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	2,7	0	
8516 72 00	-- Tostapane	2,7	0	
8516 79	-- altri			
8516 79 20	--- Friggitrici	2,7	0	
8516 79 70	--- altri	2,7	0	
8516 80	- Resistenze scaldanti			
8516 80 20	-- accoppiate ad un supporto di materia isolante	2,7	0	
8516 80 80	-- altre	2,7	0	
8516 90 00	- parti	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528			
	– Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo			
8517 11 00	-- Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio « cordless »	esenzione	0	
8517 12 00	-- Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	esenzione	0	
8517 18 00	-- altri	esenzione	0	
	– altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)			
8517 61 00	-- Stazioni fisse	esenzione	0	
8517 62 00	-- Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	esenzione	0	
8517 69	-- altri			
8517 69 10	--- Videofoni	esenzione	0	
8517 69 20	--- Citofoni	esenzione	0	
	--- Apparecchi riceventi per la radiotelefonica o la radiotelegrafia			
8517 69 31	---- Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	esenzione	0	
8517 69 39	---- altri	9,3	3	
8517 69 90	--- altri	esenzione	0	
8517 70	– parti			
	-- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti			
8517 70 11	--- Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonica o radiotelegrafia	esenzione	0	
8517 70 15	--- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	5	0	
8517 70 19	--- altre	3,6	0	
8517 70 90	-- altre	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1045

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono			
8518 10	– Microfoni e loro supporti			
8518 10 30	-- Microfoni con un campo di frequenza compreso tra ([0-9]+) Hz e 3,([0-9]+) kHz, di diametro non superiore a ([0-9]+) mm e di altezza non superiore a ([0-9]+) mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	0	
8518 10 95	-- altri	2,5	0	
	– Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche			
8518 21 00	-- Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	4,5	0	
8518 22 00	-- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	4,5	0	
8518 29	-- altri			
8518 29 30	--- Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra ([0-9]+) Hz e 3,([0-9]+) kHz, di diametro non superiore a ([0-9]+) mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	0	
8518 29 95	--- altri	3	0	
8518 30	– Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti			
8518 30 20	-- per apparecchi telefonici per abbonati, su filo	esenzione	0	
8518 30 95	-- altri	2	0	
8518 40	– Amplificatori elettrici a bassa frequenza			
8518 40 30	-- utilizzati in telefonia o per la misura	3	0	
	-- altri			
8518 40 81	--- aventi un solo canale	4,5	0	
8518 40 89	--- altri	4,5	0	
8518 50 00	– Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	2	0	
8518 90 00	– parti	2	0	
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono			
8519 20	– Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento			
8519 20 10	-- Elettrofoni a monete o a gettoni	6	0	
	-- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8519 20 91	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	9,5	0	
8519 20 99	--- altri	4,5	0	
8519 30 00	- Piatti giradischi	2	0	
8519 50 00	- Segreterie telefoniche	esenzione	0	
	- altri apparecchi			
8519 81	-- muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori			
	--- Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono			
8519 81 11	---- Dittafoni	5	0	
	---- altri apparecchi per la riproduzione del suono			
8519 81 15	----- Lettori tascabili di cassette	esenzione	0	
	----- altri lettori di cassette			
8519 81 21	----- con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	9	0	
8519 81 25	----- altri	2	0	
	----- altri			
	----- con sistema di lettura mediante fascio laser			
8519 81 31	----- del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,([0-9]+) cm	9	0	
8519 81 35	----- altri	9,5	0	
8519 81 45	----- altri	4,5	0	
	--- altri apparecchi			
8519 81 51	---- Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	4	0	
	---- altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici			
	----- a cassette			
	----- con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati			
8519 81 55	----- che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	esenzione	0	
8519 81 61	----- altri	2	0	
8519 81 65	----- tascabili	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1047

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8519 81 75	----- altri	2	0	
	----- altri			
8519 81 81	----- che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di ([0-9]+) cm/s, sia a più velocità, di cui quella di ([0-9]+) cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	2	0	
8519 81 85	----- altri	7	0	
8519 81 95	----- altri	2	0	
8519 89	-- altri			
	--- Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono			
8519 89 11	---- Elettrofoni, diversi da quelli della sottovoce 8519 20	2	0	
8519 89 15	---- Dittafoni	5	0	
8519 89 19	----- altri	4,5	0	
8519 89 90	--- altri	2	0	
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici			
8521 10	- a nastri magnetici			
8521 10 20	-- che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,([0-9]+) cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a ([0-9]+) mm/s	14	0	
8521 10 95	-- altri	8	0	
8521 90 00	- altri	13,9	5	
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521			
8522 10 00	- Lettori fonografici	4	0	
8522 90	- altri			
8522 90 30	-- Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no	esenzione	0	
	-- altri			
	--- Assiemaggi elettronici			
8522 90 41	---- Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8519 50 00	esenzione	0	
8522 90 49	----- altri	4	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8522 90 70	--- Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a ([0-9]+) mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	esenzione	0	
8522 90 80	--- altri	4	0	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37			
	– Supporti magnetici			
8523 21 00	-- Schede munite di una pista magnetica	3,5	0	
8523 29	-- altri			
	--- Nastri magnetici; dischi magnetici			
8523 29 15	---- non registrati	esenzione	0	
	---- altri			
8523 29 31	----- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0	
8523 29 33	----- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0	
8523 29 39	----- altri	3,5	0	
8523 29 90	--- altri	3,5	0	
8523 40	– Supporti ottici			
	-- non registrati			
8523 40 11	--- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a ([0-9]+) megabyte, diversi da quelli cancellabili	esenzione	0	
8523 40 13	--- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a ([0-9]+) megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili	esenzione	0	
8523 40 19	--- altri	esenzione	0	
	-- altri			
	--- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser			
8523 40 25	---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0	
	---- unicamente per la riproduzione del suono			
8523 40 31	----- di diametro inferiore o uguale a 6,([0-9]+) cm	3,5	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1049

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8523 40 39	----- di diametro superiore a 6,([0-9] +) cm	3,5	0	
	---- altri			
8523 40 45	----- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0	
	----- altri			
8523 40 51	----- Dischi digitali versatili (DVD)	3,5	0	
8523 40 59	----- altri	3,5	0	
	--- altri			
8523 40 91	---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0	
8523 40 93	---- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0	
8523 40 99	---- altri	3,5	0	
	- Supporti a semiconduttore			
8523 51	-- Mezzi di archiviazione permanente a stato solido			
8523 51 10	--- non registrati	esenzione	0	
	--- altri			
8523 51 91	---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0	
8523 51 93	---- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0	
8523 51 99	---- altri	3,5	0	
8523 52	-- «Schede intelligenti» («smart cards»)			
8523 52 10	--- con due o più circuiti integrati elettronici	3,7	0	
8523 52 90	--- altri	esenzione	0	
8523 59	-- altri			
8523 59 10	--- non registrati	esenzione	0	
	--- altri			
8523 59 91	---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8523 59 93	---- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0	
8523 59 99	---- altri	3,5	0	
8523 80	- altri			
8523 80 10	-- non registrati	esenzione	0	
	-- altri			
8523 80 91	--- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0	
8523 80 93	--- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0	
8523 80 99	--- altri	3,5	0	
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali			
8525 50 00	- Apparecchi trasmettenti	3,6	0	
8525 60 00	- Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente	esenzione	0	
8525 80	- Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali			
	-- Telecamere			
8525 80 11	--- con almeno 3 tubi da ripresa	3	0	
8525 80 19	--- altre	4,9	0	
8525 80 30	-- Fotocamere digitali	esenzione	0	
	-- Videocamere digitali			
8525 80 91	--- che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	4,9	0	
8525 80 99	--- altre	14	0	
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando			
8526 10 00	- Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	3,7	0	
	- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1051

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8526 91	-- Apparecchi di radionavigazione			
8526 91 20	--- Ricevitori di radionavigazione	3,7	3	
8526 91 80	--- altri	3,7	3	
8526 92 00	-- Apparecchi di radiotelecomando	3,7	0	
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria			
	- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna			
8527 12	-- Radiocassette tascabili			
8527 12 10	--- con sistema di lettura analogico e digitale	14	0	
8527 12 90	--- altri	10	0	
8527 13	-- altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono			
8527 13 10	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	12	0	
	--- altri			
8527 13 91	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	0	
8527 13 99	---- altri	10	0	
8527 19 00	-- altri	esenzione	0	
	- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli			
8527 21	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono			
	--- capaci di ricevere e decodificare segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)			
8527 21 20	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	14	0	
	---- altri			
8527 21 52	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	0	
8527 21 59	----- altri	10	0	
	--- altri			
8527 21 70	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	14	5	
	---- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8527 21 92	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	0	
8527 21 98	----- altri	10	0	
8527 29 00	-- altri	12	0	
	- altri			
8527 91	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono			
	--- con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro s			
8527 91 11	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	0	
8527 91 19	----- altri	10	0	
	--- altri			
8527 91 35	----- con sistema di lettura mediante fascio laser	12	0	
	----- altri			
8527 91 91	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	0	
8527 91 99	----- altri	10	0	
8527 92	-- non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria			
8527 92 10	--- Radiosveglie	esenzione	0	
8527 92 90	--- altri	9	0	
8527 99 00	-- altri	9	0	
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini			
	- Monitor con tubo catodico			
8528 41 00	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	esenzione	0	
8528 49	-- altri			
8528 49 10	--- in bianco e nero o in altre monocromie	14	5	
	--- colore			
8528 49 35	----- con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5	14	5	
	----- altri			
8528 49 91	----- con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe	14	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1053

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8528 49 99	----- con parametri di scanning superiori a 625 righe	14	5	
	- altri monitor			
8528 51 00	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	esenzione	0	
8528 59	-- altri			
8528 59 10	--- in bianco e nero o in altre monocromie	14	5	
8528 59 90	--- colore	14	5	
	- Proiettori			
8528 61 00	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	esenzione	0	
8528 69	-- altri			
8528 69 10	--- che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0	
	--- altri			
8528 69 91	---- in bianco e nero o in altre monocromie	2	0	
8528 69 99	---- colore	14	5	
	- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini			
8528 71	-- non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video			
	--- Videotuner			
8528 71 11	---- Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0	
8528 71 13	---- Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione»)	esenzione	0	
8528 71 19	---- altri	14	5	
8528 71 90	--- altri	14	5	
8528 72	-- altri, a colori			
8528 72 10	--- Teleproiettori	14	5	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8528 72 20	--- Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	14	5	
	--- altri			
	---- con tubo immagini incorporato			
	----- con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo			
8528 72 31	----- inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	14	5	
8528 72 33	----- superiore a ([0-9]+) cm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	14	5	
8528 72 35	----- superiore a ([0-9]+) cm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	14	5	
8528 72 39	----- superiore a ([0-9]+) cm	14	5	
	----- altri			
	----- con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo			
8528 72 51	----- non superiore a ([0-9]+) cm	14	5	
8528 72 59	----- superiore a ([0-9]+) cm	14	5	
8528 72 75	----- con parametri di scanning superiori a 625 righe	14	5	
	---- altri			
8528 72 91	----- con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5	14	5	
8528 72 99	----- altri	14	5	
8528 73 00	-- altri, in bianco e nero o in altre monocromie	2	0	
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528			
8529 10	- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti			
	-- Antenne			
8529 10 11	--- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	5	0	
	--- Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione			
8529 10 31	---- per ricezione via satellite	3,6	0	
8529 10 39	---- altre	3,6	0	
8529 10 65	--- Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	4	0	
8529 10 69	--- altre	3,6	0	
8529 10 80	-- Filtri e separatori di antenne	3,6	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1055

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8529 10 95	-- altri	3,6	0	
8529 90	- altri			
8529 90 20	-- parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 61 00	esenzione	0	
	-- altri			
	--- Mobili e cofanetti			
8529 90 41	---- di legno	2	0	
8529 90 49	---- di altre materie	3	0	
8529 90 65	--- Assiemaggi elettronici	3	0	
	--- altri			
8529 90 92	---- di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	5	0	
8529 90 97	---- altri	3	0	
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)			
8530 10 00	- Apparecchi per strade ferrate o simili	1,7	0	
8530 80 00	- altri apparecchi	1,7	0	
8530 90 00	- parti	1,7	0	
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530			
8531 10	- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili			
8531 10 30	-- del tipo utilizzato per edifici	2,2	0	
8531 10 95	-- altri	2,2	0	
8531 20	- Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)			
8531 20 20	-- a diodi emettitori di luce (LED)	esenzione	0	
	-- che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD)			
8531 20 40	--- che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva	esenzione	0	
8531 20 95	--- altri	esenzione	0	
8531 80	- altri apparecchi			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8531 80 20	-- Visualizzatori a schermo piatto	esenzione	0	
8531 80 95	-- altri	2,2	0	
8531 90	- parti			
8531 90 20	-- di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20	esenzione	0	
8531 90 85	-- altri	2,2	0	
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili			
8532 10 00	- Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/([0-9]+) Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	esenzione	0	
	- altri condensatori fissi			
8532 21 00	-- di tantalio	esenzione	0	
8532 22 00	-- elettrolitici all'alluminio	esenzione	0	
8532 23 00	-- a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	esenzione	0	
8532 24 00	-- a dielettrico di ceramica, a più strati	esenzione	0	
8532 25 00	-- a dielettrico di carta o di materie plastiche	esenzione	0	
8532 29 00	-- altri	esenzione	0	
8532 30 00	- Condensatori variabili o regolabili	esenzione	0	
8532 90 00	- parti	esenzione	0	
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)			
8533 10 00	- Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	esenzione	0	
	- altre resistenze fisse			
8533 21 00	-- per una potenza inferiore o uguale a ([0-9]+) W	esenzione	0	
8533 29 00	-- altre	esenzione	0	
	- Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate			
8533 31 00	-- per una potenza inferiore o uguale a ([0-9]+) W	esenzione	0	
8533 39 00	-- altre	esenzione	0	
8533 40	- altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)			
8533 40 10	-- per una potenza inferiore o uguale a ([0-9]+) W	esenzione	0	
8533 40 90	-- altre	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1057

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8533 90 00	– parti	esenzione	0	
8534 00	Circuiti stampati			
	– solamente con elementi conduttori e di contatto			
8534 00 11	-- Circuiti a più strati	esenzione	0	
8534 00 19	-- altri	esenzione	0	
8534 00 90	– con altri elementi passivi	esenzione	0	
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V			
8535 10 00	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	2,7	0	
	– Interruttori automatici			
8535 21 00	-- per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	0	
8535 29 00	-- altri	2,7	0	
8535 30	– Sezionatori ed interruttori			
8535 30 10	-- per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	0	
8535 30 90	-- altri	2,7	0	
8535 40 00	– Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	2,7	0	
8535 90 00	– altri	2,7	0	
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche			
8536 10	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili			
8536 10 10	-- per una intensità inferiore o uguale a 10 A	2,3	0	
8536 10 50	-- per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A	2,3	0	
8536 10 90	-- per una intensità superiore a 63 A	2,3	0	
8536 20	– Interruttori automatici			
8536 20 10	-- per una intensità inferiore o uguale a 63 A	2,3	0	
8536 20 90	-- per una intensità superiore a 63 A	2,3	0	
8536 30	– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8536 30 10	-- per una intensità inferiore o uguale a 16 A	2,3	0	
8536 30 30	-- per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	2,3	0	
8536 30 90	-- per una intensità superiore a 125 A	2,3	0	
	- Relè			
8536 41	-- per una tensione inferiore o uguale a 60 V			
8536 41 10	--- per una intensità inferiore o uguale a 2 A	2,3	0	
8536 41 90	--- per una intensità superiore a 2 A	2,3	0	
8536 49 00	-- altri	2,3	0	
8536 50	- altri interruttori, sezionatori e commutatori			
8536 50 03	-- Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	esenzione	0	
8536 50 05	-- Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)	esenzione	0	
8536 50 07	-- Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	esenzione	0	
	-- altri			
	--- per una tensione inferiore o uguale a 60 V			
8536 50 11	---- a tasto o pulsante	2,3	0	
8536 50 15	---- rotanti	2,3	0	
8536 50 19	---- altri	2,3	0	
8536 50 80	--- altri	2,3	0	
	- Portalampade, spine e prese di corrente			
8536 61	-- Portalampade			
8536 61 10	--- Portalampade Edison	2,3	0	
8536 61 90	--- altri	2,3	0	
8536 69	-- altri			
8536 69 10	--- per cavi coassiali	esenzione	0	
8536 69 30	--- per circuiti stampati	esenzione	0	
8536 69 90	--- altri	2,3	0	
8536 70 00	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	3	0	
8536 90	- altri apparecchi			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1059

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8536 90 01	-- Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	2,3	0	
8536 90 10	-- Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	esenzione	0	
8536 90 20	-- Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	0	
8536 90 85	-- altri	2,3	0	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517			
8537 10	- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V			
8537 10 10	-- Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	2,1	0	
	-- altri			
8537 10 91	--- Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1	0	
8537 10 99	--- altri	2,1	0	
8537 20	- per una tensione superiore a 1 000 V			
8537 20 91	-- superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV	2,1	0	
8537 20 99	-- superiore a 72,5 kV	2,1	0	
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537			
8538 10 00	- Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi	2,2	0	
8538 90	- altri			
	-- per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20			
8538 90 11	--- Assiemaggi elettronici	3,2	0	
8538 90 19	--- altri	1,7	0	
	-- altri			
8538 90 91	--- Assiemaggi elettronici	3,2	0	
8538 90 99	--- altri	1,7	0	
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8539 10 00	– Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»	2,7	0	
	– altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi			
8539 21	-- alogeni, al tungsteno			
8539 21 30	--- dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	0	
	--- altri, di tensione			
8539 21 92	---- superiore a 100 V	2,7	0	
8539 21 98	---- uguale o inferiore a 100 V	2,7	0	
8539 22	-- altri, di potenza inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ W e di tensione superiore a 100 V			
8539 22 10	--- a riflettore	2,7	0	
8539 22 90	--- altri	2,7	0	
8539 29	-- altri			
8539 29 30	--- dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	0	
	--- altri, di tensione			
8539 29 92	---- superiore a 100 V	2,7	0	
8539 29 98	---- uguale o inferiore a 100 V	2,7	0	
	– Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti			
8539 31	-- fluorescenti, a catodo caldo			
8539 31 10	--- con due zoccoli	2,7	0	
8539 31 90	--- altri	2,7	0	
8539 32	-- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico			
8539 32 10	--- a vapore di mercurio	2,7	0	
8539 32 50	--- a vapore di sodio	2,7	0	
8539 32 90	--- ad alogenuro metallico	2,7	0	
8539 39 00	-- altri	2,7	0	
	– Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco			
8539 41 00	-- Lampade ad arco	2,7	0	
8539 49	-- altri			
8539 49 10	--- a raggi ultravioletti	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1061

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8539 49 30	--- a raggi infrarossi	2,7	0	
8539 90	- parti			
8539 90 10	-- Zoccoli	2,7	0	
8539 90 90	-- altri	2,7	0	
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere)			
	- Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor			
8540 11	-- colore			
	--- con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo			
8540 11 11	---- inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	14	0	
8540 11 13	---- superiore a ([0-9]+) cm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	14	0	
8540 11 15	---- superiore a ([0-9]+) cm ed inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	14	0	
8540 11 19	---- superiore a ([0-9]+) cm	14	0	
	--- altri, con la diagonale dello schermo			
8540 11 91	---- inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	14	0	
8540 11 99	---- superiore a ([0-9]+) cm	14	0	
8540 12 00	-- in bianco e nero o in altre monocromie	7,5	0	
8540 20	- Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo			
8540 20 10	-- Tubi per telecamere	2,7	0	
8540 20 80	-- altri	2,7	0	
8540 40 00	- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,([0-9]+) mm	2,6	0	
8540 50 00	- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie	2,6	0	
8540 60 00	- altri tubi catodici	2,6	0	
	- Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia			
8540 71 00	-- Magnetron	2,7	0	
8540 72 00	-- Clistron	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8540 79 00	-- altri	2,7	0	
	- altre lampade, tubi e valvole			
8540 81 00	-- Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	2,7	0	
8540 89 00	-- altri	2,7	0	
	- parti			
8540 91 00	-- di tubi catodici	2,7	0	
8540 99 00	-- altri	2,7	0	
8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati			
8541 10 00	- Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce	esenzione	0	
	- Transistori, diversi dai fototransistori			
8541 21 00	-- con potere di dissipazione inferiore a ([0-9]+) W	esenzione	0	
8541 29 00	-- altri	esenzione	0	
8541 30 00	- Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	esenzione	0	
8541 40	- Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli			
8541 40 10	-- Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser	esenzione	0	
8541 40 90	-- altri	esenzione	0	
8541 50 00	- altri dispositivi a semiconduttore	esenzione	0	
8541 60 00	- Cristalli piezoelettrici montati	esenzione	0	
8541 90 00	- parti	esenzione	0	
8542	Circuiti integrati elettronici			
	- Circuiti integrati elettronici			
8542 31	-- Processori e dispositivi di controllo (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti			
8542 31 10	--- Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	esenzione	0	
8542 31 90	--- altri	esenzione	0	
8542 32	-- Memorie			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1063

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8542 32 10	--- Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	esenzione	0	
	--- altri			
	---- Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)			
8542 32 31	----- con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	esenzione	0	
8542 32 39	----- con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	esenzione	0	
8542 32 45	---- Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)	esenzione	0	
8542 32 55	---- Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)	esenzione	0	
	---- Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), compresi i flash E ² PROM			
	----- Flash E ² PROM			
8542 32 61	----- con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	esenzione	0	
8542 32 69	----- con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	esenzione	0	
8542 32 75	----- altre	esenzione	0	
8542 32 90	---- altre memorie	esenzione	0	
8542 33 00	-- Amplificatori	esenzione	0	
8542 39	-- altri			
8542 39 10	--- Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	esenzione	0	
8542 39 90	--- altri	esenzione	0	
8542 90 00	- parti	esenzione	0	
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
8543 10 00	- Acceleratori di particelle	4	0	
8543 20 00	- Generatori di segnali	3,7	0	
8543 30 00	- Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	3,7	0	
8543 70	- altre macchine ed apparecchi			
8543 70 10	-- Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	esenzione	0	
8543 70 30	-- Amplificatori d'antenne	3,7	0	
	-- Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura			
	--- funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8543 70 51	----il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a ([0-9]+) cm	3,7	0	
8543 70 55	----altri	3,7	0	
8543 70 59	---altri	3,7	0	
8543 70 60	--Elettrificatori di recinti	3,7	0	
8543 70 90	--altri	3,7	0	
8543 90 00	-parti	3,7	0	
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione			
	-Fili per avvolgimenti			
8544 11	--di rame			
8544 11 10	---smaltati o laccati	3,7	0	
8544 11 90	---altri	3,7	0	
8544 19	--altri			
8544 19 10	---smaltati o laccati	3,7	0	
8544 19 90	---altri	3,7	0	
8544 20 00	-Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	3,7	0	
8544 30 00	-Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	3,7	0	
	-altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V			
8544 42	--muniti di pezzi di congiunzione			
8544 42 10	---dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	esenzione	0	
8544 42 90	---altri	3,3	0	
8544 49	--altri			
8544 49 20	---dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V	esenzione	0	
	---altri			
8544 49 91	----Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,([0-9]+) mm	3,7	0	
	----altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1065

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8544 49 93	----- per tensioni inferiori o uguali a 80 V	3,7	0	
8544 49 95	----- per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V	3,7	0	
8544 49 99	----- per una tensione di 1 000 V	3,7	0	
8544 60	- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V			
8544 60 10	-- con conduttori di rame	3,7	0	
8544 60 90	-- con altri conduttori	3,7	0	
8544 70 00	- Cavi di fibre ottiche	esenzione	0	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici			
	- Elettrodi			
8545 11 00	-- dei tipi utilizzati per forni	2,7	0	
8545 19	-- altri			
8545 19 10	--- Elettrodi per impianti d'elettrolisi	2,7	0	
8545 19 90	--- altri	2,7	0	
8545 20 00	- Spazzole	2,7	0	
8545 90	- altri			
8545 90 10	-- Resistenze riscaldanti	1,7	0	
8545 90 90	-- altri	2,7	0	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia			
8546 10 00	- di vetro	3,7	0	
8546 20	- di ceramica			
8546 20 10	-- senza parti metalliche	4,7	0	
	-- con parti metalliche			
8546 20 91	--- per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica	4,7	0	
8546 20 99	--- altri	4,7	0	
8546 90	- altri			
8546 90 10	-- di materia plastica	3,7	0	
8546 90 90	-- altri	3,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente			
8547 10	– Pezzi isolanti di ceramica			
8547 10 10	-- contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici	4,7	0	
8547 10 90	-- altri	4,7	0	
8547 20 00	– Pezzi isolanti di materie plastiche	3,7	0	
8547 90 00	– altri	3,7	0	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo			
8548 10	– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso			
8548 10 10	-- Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7	0	
	-- Accumulatori elettrici fuori uso			
8548 10 21	--- Accumulatori al piombo	2,6	0	
8548 10 29	--- altri	2,6	0	
	-- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici			
8548 10 91	--- contenenti piombo	esenzione	0	
8548 10 99	--- altri	esenzione	0	
8548 90	– altri			
8548 90 20	-- Memorie in forme multicominate, ad esempio D-RAM stack e moduli	esenzione	0	
8548 90 90	-- altri	2,7	0	
86	CAPITOLO 86 - VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI Elettromeccanici) DI SEGNALE PER VIE DI COMUNICAZIONE			
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1067

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8601 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7	0	
8601 20 00	– ad accumulatori elettrici	1,7	0	
8602	Altre locomotive e locotrattori; tender			
8602 10 00	– Locomotive diesel-elettriche	1,7	0	
8602 90 00	– altri	1,7	0	
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604			
8603 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7	0	
8603 90 00	– altre	1,7	0	
8604 00 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	1,7	0	
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	1,7	0	
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie			
8606 10 00	– Carri cisterna e simili	1,7	0	
8606 30 00	– Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10	1,7	0	
	– altri			
8606 91	-- coperti e chiusi			
8606 91 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	1,7	0	
8606 91 80	--- altri	1,7	0	
8606 92 00	-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a ([0-9]+) cm (cassoni ribaltabili)	1,7	0	
8606 99 00	-- altri	1,7	0	
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili			
	– Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti			
8607 11 00	-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	1,7	0	
8607 12 00	-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	1,7	0	
8607 19	-- altri, comprese le parti			
	--- Assi, anche montati; ruote e loro parti			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8607 19 01	---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0	
8607 19 11	---- di acciaio stampato	2,7	0	
8607 19 18	---- altri	2,7	0	
	--- parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili			
8607 19 91	---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
8607 19 99	---- altre	1,7	0	
	- Freni e loro parti			
8607 21	-- Freni ad aria compressa e loro parti			
8607 21 10	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
8607 21 90	--- altri	1,7	0	
8607 29	-- altri			
8607 29 10	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
8607 29 90	--- altri	1,7	0	
8607 30	- Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti			
8607 30 01	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
8607 30 99	-- altri	1,7	0	
	- altri			
8607 91	-- di locomotive o di locotrattori			
8607 91 10	--- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	0	
	--- altre			
8607 91 91	---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
8607 91 99	---- altre	1,7	0	
8607 99	-- altre			
8607 99 10	--- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	0	
8607 99 30	--- Casse e loro parti	1,7	0	
8607 99 50	--- Telai e loro parti	1,7	0	
8607 99 90	--- altre	1,7	0	
8608 00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1069

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8608 00 10	– Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate	1,7	0	
8608 00 30	– altri apparecchi	1,7	0	
8608 00 90	– parti	1,7	0	
8609 00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto			
8609 00 10	– Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)	esenzione	0	
8609 00 90	– altri	esenzione	0	
87	CAPITOLO 87 - VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI			
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)			
8701 10 00	– Motocoltivatori	3	0	
8701 20	– Trattori stradali per semirimorchi			
8701 20 10	-- nuovi	16	5	
8701 20 90	-- usati	16	5	
8701 30	– Trattori a cingoli			
8701 30 10	-- Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi»)	esenzione	0	
8701 30 90	-- altri	esenzione	0	
8701 90	– altri			
	-- Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote			
	--- nuovi, di potenza del motore			
8701 90 11	---- inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	esenzione	0	
8701 90 20	---- superiore a ([0-9]+) kW ed inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	esenzione	0	
8701 90 25	---- superiore a ([0-9]+) kW ed inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	esenzione	0	
8701 90 31	---- superiore a ([0-9]+) kW ed inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	esenzione	0	
8701 90 35	---- superiore a ([0-9]+) kW ed inferiore o uguale a ([0-9]+) kW	esenzione	0	
8701 90 39	---- superiore a ([0-9]+) kW	esenzione	0	
8701 90 50	--- usati	esenzione	0	
8701 90 90	-- altri	7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente			
8702 10	- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)			
	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³			
8702 10 11	--- nuovi	16	0	
8702 10 19	--- usati	16	0	
	-- di cilindrata non superiore a 2 500 cm ³			
8702 10 91	--- nuovi	10	0	
8702 10 99	--- usati	10	0	
8702 90	- altri			
	-- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla			
	--- di cilindrata superiore a 2 800 cm ³			
8702 90 11	---- nuovi	16	0	
8702 90 19	---- usati	16	0	
	--- di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³			
8702 90 31	---- nuovi	10	0	
8702 90 39	---- usati	10	0	
8702 90 90	-- altri	10	0	
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa			
8703 10	- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili			
8703 10 11	-- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	5	0	
8703 10 18	-- altri	10	0	
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla			
8703 21	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³			
8703 21 10	--- nuovi	10	5	
8703 21 90	--- usati	10	5	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1071

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8703 22	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³			
8703 22 10	--- nuovi	10	5	
8703 22 90	--- usati	10	5	
8703 23	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³			
	--- nuovi			
8703 23 11	---- Campers e motorcaravans	10	3	
8703 23 19	---- altri	10	3	
8703 23 90	--- usati	10	3	
8703 24	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm ³			
8703 24 10	--- nuovi	10	3	
8703 24 90	--- usati	10	3	
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)			
8703 31	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³			
8703 31 10	--- nuovi	10	5	
8703 31 90	--- usati	10	5	
8703 32	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³			
	--- nuovi			
8703 32 11	---- Campers e motorcaravans	10	3	
8703 32 19	---- altri	10	3	
8703 32 90	--- usati	10	3	
8703 33	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³			
	--- nuovi			
8703 33 11	---- Campers e motorcaravans	10	3	
8703 33 19	---- altri	10	3	
8703 33 90	--- usati	10	3	
8703 90	- altri			
8703 90 10	-- azionati da motore elettrico	10	5	
8703 90 90	-- altri	10	5	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8704	Autoveicoli per il trasporto delle merci			
8704 10	– Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale			
8704 10 10	-- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla	esenzione	0	
8704 10 90	-- altri	esenzione	0	
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)			
8704 21	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t			
8704 21 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0	
	--- altri			
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm ³			
8704 21 31	----- nuovi	22	5	
8704 21 39	----- usati	22	5	
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm ³			
8704 21 91	----- nuovi	10	5	
8704 21 99	----- usati	10	5	
8704 22	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t			
8704 22 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0	
	--- altri			
8704 22 91	---- nuovi	22	3	
8704 22 99	---- usati	22	3	
8704 23	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t			
8704 23 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0	
	--- altri			
8704 23 91	---- nuovi	22	5	
8704 23 99	---- usati	22	5	
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1073

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8704 31	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t			
8704 31 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0	
	--- altri			
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm ³			
8704 31 31	----- nuovi	22	3	
8704 31 39	----- usati	22	3	
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm ³			
8704 31 91	----- nuovi	10	3	
8704 31 99	----- usati	10	3	
8704 32	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t			
8704 32 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0	
	--- altri			
8704 32 91	---- nuovi	22	3	
8704 32 99	---- usati	22	3	
8704 90 00	- altri	10	0	
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spaZZatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)			
8705 10 00	- Gru-automobili	3,7	0	
8705 20 00	- Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	3,7	0	
8705 30 00	- Autopompe antincendio	3,7	0	
8705 40 00	- Autocarri betoniere	3,7	0	
8705 90	- altri			
8705 90 10	-- Carro-attrezzi	3,7	0	
8705 90 30	-- Autoveicoli pompa per il cemento	3,7	0	
8705 90 90	-- altri	3,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore			
	- Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm ³			
8706 00 11	-- degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	19	3	
8706 00 19	-- altri	6	3	
	- altri			
8706 00 91	-- degli autoveicoli della voce 8703	4,5	3	
8706 00 99	-- altri	10	3	
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine			
8707 10	- degli autoveicoli della voce 8703			
8707 10 10	-- destinate all'industria del montaggio	4,5	0	
8707 10 90	-- altre	4,5	3	
8707 90	- altre			
8707 90 10	-- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	4,5	3	
8707 90 90	-- altre	4,5	3	
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705			
8708 10	- Paraurti e loro parti			
8708 10 10	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
8708 10 90	-- altri	4,5	0	
	- altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)			
8708 21	-- Cinture di sicurezza			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1075

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8708 21 10	--- destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
8708 21 90	--- altre	4,5	0	
8708 29	-- altri			
8708 29 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocultivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
8708 29 90	--- altri	4,5	0	
8708 30	- Freni e servofreni; loro parti			
8708 30 10	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocultivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
	-- altri			
8708 30 91	--- per freni a dischi	4,5	0	
8708 30 99	--- altri	4,5	0	
8708 40	- Cambi di velocità e loro parti			
8708 40 20	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocultivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
	-- altri			
8708 40 50	--- Cambi di velocità	4,5	0	
	--- parti			
8708 40 91	---- di acciaio stampato	4,5	0	
8708 40 99	---- altri	3,5	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8708 50	– Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti			
8708 50 20	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
	-- altri			
8708 50 35	--- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti	4,5	0	
	--- parti			
8708 50 55	---- di acciaio stampato	4,5	0	
	---- altri			
8708 50 91	----- per assi portanti	4,5	0	
8708 50 99	----- altri	3,5	0	
8708 70	– Ruote, loro parti ed accessori			
8708 70 10	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
	-- altri			
8708 70 50	--- Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio	4,5	0	
8708 70 91	--- parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	3	0	
8708 70 99	--- altri	4,5	0	
8708 80	– Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)			
8708 80 20	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
	-- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1077

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8708 80 35	--- Ammortizzatori di sospensione	4,5	0	
8708 80 55	--- Barre stabilizzatrici; barre di torsione	3,5	0	
	--- altri			
8708 80 91	---- di acciaio stampato	4,5	0	
8708 80 99	---- altri	3,5	0	
	- altre parti ed accessori			
8708 91	-- Radiatori e loro parti			
8708 91 20	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
	--- altri			
8708 91 35	---- Radiatori	4,5	0	
	---- parti			
8708 91 91	----- di acciaio stampato	4,5	0	
8708 91 99	----- altri	3,5	0	
8708 92	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti			
8708 92 20	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
	--- altri			
8708 92 35	---- Silenziatori e tubi di scappamento	4,5	0	
	--- parti			
8708 92 91	----- di acciaio stampato	4,5	0	
8708 92 99	----- altri	3,5	0	
8708 93	-- Frizioni e loro parti			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8708 93 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
8708 93 90	--- altre	4,5	0	
8708 94	-- Volanti, colonne di guida (piontoni) e scatole dello sterzo; loro parti			
8708 94 20	--- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
	--- altri			
8708 94 35	---- Volanti, colonne di guida (piontoni) e scatole dello sterzo	4,5	0	
	---- parti			
8708 94 91	----- di acciaio stampato	4,5	0	
8708 94 99	----- altri	3,5	0	
8708 95	-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti			
8708 95 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
	--- altri			
8708 95 91	---- di acciaio stampato	4,5	0	
8708 95 99	---- altri	3,5	0	
8708 99	-- altri			
8708 99 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ ; degli autoveicoli della voce 8705	3	0	
	--- altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1079

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8708 99 93	---- di acciaio stampato	4,5	0	
8708 99 97	---- altri	3,5	0	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti			
	- Carrelli			
8709 11	-- elettrici			
8709 11 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2	0	
8709 11 90	--- altri	4	0	
8709 19	-- altri			
8709 19 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2	0	
8709 19 90	--- altri	4	0	
8709 90 00	- parti	3,5	0	
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	1,7	0	
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)			
8711 10 00	- con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$	8	0	
8711 20	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$			
8711 20 10	-- Moto «scooters»	8	0	
	-- altri, di cilindrata			
8711 20 91	--- superiore a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$	8	0	
8711 20 93	--- superiore a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$	8	0	
8711 20 98	--- superiore a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$	8	0	
8711 30	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$			
8711 30 10	-- di cilindrata superiore a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+] \text{ cm}^3$	6	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8711 30 90	-- di cilindrata superiore a $[(0-9)+]$ cm ³ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ cm ³	6	0	
8711 40 00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a $[(0-9)+]$ cm ³ ma inferiore o uguale a $[(0-9)+]$ cm ³	6	0	
8711 50 00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a $[(0-9)+]$ cm ³	6	0	
8711 90 00	- altri	6	0	
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore			
8712 00 10	- senza cuscinetti a sfere	15	3	
	- altri			
8712 00 30	-- Biciclette	14	3	
8712 00 80	-- altri	15	3	
8713	Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione			
8713 10 00	- senza meccanismo di propulsione	esenzione	0	
8713 90 00	- altri	esenzione	0	
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713			
	- di motocicli (compresi i ciclomotori)			
8714 11 00	-- Selle	3,7	0	
8714 19 00	-- altri	3,7	3	
8714 20 00	- di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi	esenzione	0	
	- altri			
8714 91	-- Telai e forcelle, e loro parti			
8714 91 10	--- Telai	4,7	3	
8714 91 30	--- Forcelle	4,7	0	
8714 91 90	--- parti	4,7	0	
8714 92	-- Cerchioni e raggi			
8714 92 10	--- Cerchioni	4,7	3	
8714 92 90	--- Raggi	4,7	0	
8714 93	-- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1081

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8714 93 10	--- Mozzi	4,7	0	
8714 93 90	--- Pignoni di ruote libere	4,7	0	
8714 94	-- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti			
8714 94 10	--- Mozzi-freno	4,7	0	
8714 94 30	--- altri freni	4,7	0	
8714 94 90	--- parti	4,7	0	
8714 95 00	-- Selle	4,7	0	
8714 96	-- Pedali e pedaliera, e loro parti			
8714 96 10	--- Pedali	4,7	0	
8714 96 30	--- Pedaliera	4,7	0	
8714 96 90	--- parti	4,7	0	
8714 99	-- altri			
8714 99 10	--- Manubri	4,7	0	
8714 99 30	--- Portabagagli	4,7	0	
8714 99 50	--- Cambi	4,7	0	
8714 99 90	--- altri; parti	4,7	0	
8715 00	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti			
8715 00 10	- Carrozzine, passeggini e veicoli simili	2,7	0	
8715 00 90	- parti	2,7	0	
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti			
8716 10	- Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte			
8716 10 10	-- Carrelli tenda e roulotte pieghevoli	2,7	0	
	-- altri, di peso			
8716 10 91	--- inferiore o uguale a 750 kg	2,7	0	
8716 10 94	--- superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg	2,7	0	
8716 10 96	--- superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg	2,7	0	
8716 10 99	--- superiore a 3 500 kg	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8716 20 00	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	2,7	0	
	– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci			
8716 31 00	-- Cisterne	2,7	0	
8716 39	-- altri			
8716 39 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2,7	0	
	--- altri			
	---- nuovi			
8716 39 30	----- Semirimorchi	2,7	0	
	----- altri			
8716 39 51	----- con un asse	2,7	0	
8716 39 59	----- altri	2,7	0	
8716 39 80	---- usati	2,7	0	
8716 40 00	– altri rimorchi e semirimorchi	2,7	0	
8716 80 00	– altri veicoli	1,7	0	
8716 90	– parti			
8716 90 10	-- Telai	1,7	0	
8716 90 30	-- Carrozzerie	1,7	0	
8716 90 50	-- Assi	1,7	0	
8716 90 90	-- altre	1,7	0	
88	CAPITOLO 88 - NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE			
8801 00	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore			
8801 00 10	– Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani	3,7	0	
8801 00 90	– altri	2,7	0	
8802	Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita			
	– Elicotteri			
8802 11 00	-- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,5	3	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1083

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8802 12 00	-- di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	2,7	0	
8802 20 00	- Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,7	3	
8802 30 00	- Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg	2,7	0	
8802 40 00	- Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	2,7	0	
8802 60	- Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita			
8802 60 10	-- Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	4,2	0	
8802 60 90	-- Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	4,2	0	
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802			
8803 10 00	- Eliche e rotori, e loro parti	2,7	0	
8803 20 00	- Carrelli di atterraggio e loro parti	2,7	0	
8803 30 00	- altre parti di aeroplani o di elicotteri	2,7	0	
8803 90	- altre			
8803 90 10	-- di cervi volanti	1,7	0	
8803 90 20	-- di veicoli spaziali (compresi i satelliti)	1,7	0	
8803 90 30	-- di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	1,7	0	
8803 90 90	-- altre	2,7	0	
8804 00 00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori	2,7	0	
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti			
8805 10	- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti			
8805 10 10	-- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti	2,7	0	
8805 10 90	-- altri	1,7	0	
	- Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti			
8805 21 00	-- Simulatori di combattimento aereo e loro parti	1,7	0	
8805 29 00	-- altri	1,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
89	CAPITOLO 89 - NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE			
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci			
8901 10	– Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto			
8901 10 10	-- per la navigazione marittima	esenzione	0	
8901 10 90	-- altri	1,7	0	
8901 20	– Navi cisterna			
8901 20 10	-- per la navigazione marittima	esenzione	0	
8901 20 90	-- altre	1,7	0	
8901 30	– Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20			
8901 30 10	-- per la navigazione marittima	esenzione	0	
8901 30 90	-- altre	1,7	0	
8901 90	– altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci			
8901 90 10	-- per la navigazione marittima	esenzione	0	
	-- altre			
8901 90 91	--- senza propulsione meccanica	1,7	0	
8901 90 99	--- a propulsione meccanica	1,7	0	
8902 00	Natanti per la pesca; navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca			
	– per la navigazione marittima			
8902 00 12	-- di stazza lorda superiore a g 250	esenzione	0	
8902 00 18	-- di stazza lorda inferiore o uguale a 250	esenzione	0	
8902 00 90	– altri	1,7	0	
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe			
8903 10	– Imbarcazioni pneumatiche			
8903 10 10	-- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1085

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8903 10 90	-- altre	1,7	0	
	- altri			
8903 91	-- Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario			
8903 91 10	--- per la navigazione marittima	esenzione	0	
	--- altre			
8903 91 92	---- di lunghezza inferiore o uguale a 7,([0-9]+) m	1,7	0	
8903 91 99	---- di lunghezza superiore a 7,([0-9]+) m	1,7	0	
8903 92	-- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo			
8903 92 10	--- per la navigazione marittima	esenzione	0	
	--- altre			
8903 92 91	---- di lunghezza inferiore o uguale a 7,([0-9]+) m	1,7	0	
8903 92 99	---- di lunghezza superiore a 7,([0-9]+) m	1,7	0	
8903 99	-- altre			
8903 99 10	--- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	0	
	--- altre			
8903 99 91	---- di lunghezza inferiore o uguale a 7,([0-9]+) m	1,7	0	
8903 99 99	---- di lunghezza superiore a 7,([0-9]+) m	1,7	0	
8904 00	Rimorchiatori e spintori			
8904 00 10	- Rimorchiatori	esenzione	0	
	- Spintori			
8904 00 91	-- per la navigazione marittima	esenzione	0	
8904 00 99	-- altri	1,7	0	
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili			
8905 10	- Draghe			
8905 10 10	-- per la navigazione marittima	esenzione	0	
8905 10 90	-- altre	1,7	0	
8905 20 00	- Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	esenzione	0	
8905 90	- altre			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8905 90 10	-- per la navigazione marittima	esenzione	0	
8905 90 90	-- altre	1,7	0	
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi			
8906 10 00	- Navi da guerra	esenzione	0	
8906 90	- altre			
8906 90 10	-- per la navigazione marittima	esenzione	0	
	-- altre			
8906 90 91	--- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	0	
8906 90 99	--- altre	1,7	0	
8907	Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)			
8907 10 00	- Zattere gonfiabili	2,7	0	
8907 90 00	- altri	2,7	0	
8908 00 00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	esenzione	0	
90	CAPITOLO 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI			
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente			
9001 10	- Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche			
9001 10 10	-- Cavi conduttori di immagini	2,9	0	
9001 10 90	-- altri	2,9	0	
9001 20 00	- Materie polarizzanti in fogli o in lastre	2,9	0	
9001 30 00	- Lenti oftalmiche a contatto	2,9	0	
9001 40	- Lenti per occhiali, di vetro			
9001 40 20	-- non correttive	2,9	0	
	-- correttive			
	--- completamente lavorate sulle due facce			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1087

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9001 40 41	---- unifocali	2,9	0	
9001 40 49	---- altre	2,9	0	
9001 40 80	--- altre	2,9	0	
9001 50	- Lenti per occhiali, di altre materie			
9001 50 20	-- non correttive	2,9	0	
	-- correttive			
	--- completamente lavorate sulle due facce			
9001 50 41	---- unifocali	2,9	0	
9001 50 49	---- altre	2,9	0	
9001 50 80	--- altre	2,9	0	
9001 90 00	- altri	2,9	0	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente			
	- Obiettivi			
9002 11 00	-- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	6,7	0	
9002 19 00	-- altri	6,7	0	
9002 20 00	- Filtri	6,7	5	
9002 90 00	- altri	6,7	0	
9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti			
	- Montature			
9003 11 00	-- di materie plastiche	2,2	0	
9003 19	-- di altre materie			
9003 19 10	--- di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	2,2	0	
9003 19 30	--- di metalli comuni	2,2	0	
9003 19 90	--- di altre materie	2,2	0	
9003 90 00	- parti	2,2	0	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili			
9004 10	- Occhiali da sole			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9004 10 10	-- con vetri lavorati otticamente	2,9	0	
	-- altri			
9004 10 91	--- con lenti di materie plastiche	2,9	0	
9004 10 99	--- altri	2,9	0	
9004 90	- altri			
9004 90 10	-- con lenti di materie plastiche	2,9	0	
9004 90 90	-- altri	2,9	0	
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia			
9005 10 00	- Binocoli	4,2	0	
9005 80 00	- altri strumenti	4,2	0	
9005 90 00	- parti ed accessori (compresi i sostegni)	4,2	0	
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539			
9006 10 00	- Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	4,2	0	
9006 30 00	- Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	4,2	0	
9006 40 00	- Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	3,2	0	
	- altri apparecchi fotografici			
9006 51 00	-- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a ([0-9]+) mm	4,2	0	
9006 52 00	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a ([0-9]+) mm	4,2	0	
9006 53	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza di ([0-9]+) mm			
9006 53 10	--- Apparecchi fotografici non ricaricabili	4,2	0	
9006 53 80	--- altri	4,2	0	
9006 59 00	-- altri	4,2	0	
	- Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia			
9006 61 00	-- Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)	3,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1089

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9006 69 00	-- altri	3,2	0	
	- parti ed accessori			
9006 91 00	-- di apparecchi fotografici	3,7	0	
9006 99 00	-- altri	3,2	0	
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono			
	- Cineprese			
9007 11 00	-- per film di larghezza inferiore a ([0-9]+) mm o per film ([0-9]+) mm x ([0-9]+) mm	3,7	0	
9007 19 00	-- altri	3,7	0	
9007 20 00	- Proiettori	3,7	0	
	- parti ed accessori			
9007 91 00	-- di cineprese	3,7	0	
9007 92 00	-- di proiettori	3,7	0	
9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione			
9008 10 00	- Proiettori di diapositive	3,7	0	
9008 20 00	- Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie	3,7	0	
9008 30 00	- altri proiettori di immagini fisse	3,7	0	
9008 40 00	- Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione	3,7	0	
9008 90 00	- parti ed accessori	3,7	0	
9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni			
9010 10 00	- Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	2,7	0	
9010 50 00	- altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	2,7	0	
9010 60 00	- Schermi per proiezioni	2,7	0	
9010 90 00	- parti ed accessori	2,7	0	
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9011 10	– Microscopi stereoscopici			
9011 10 10	-- provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore	esenzione	0	
9011 10 90	-- altri	6,7	0	
9011 20	– altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione			
9011 20 10	-- Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	esenzione	0	
9011 20 90	-- altri	6,7	0	
9011 80 00	– altri microscopi	6,7	0	
9011 90	– parti ed accessori			
9011 90 10	-- di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10	esenzione	0	
9011 90 90	-- altri	6,7	0	
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi			
9012 10	– Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi			
9012 10 10	-- Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	esenzione	0	
9012 10 90	-- altri	3,7	0	
9012 90	– parti e accessori			
9012 90 10	-- di apparecchi della sottovoce 9012 10 10	esenzione	0	
9012 90 90	-- altri	3,7	0	
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
9013 10 00	– Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	4,7	0	
9013 20 00	– Laser, diversi dai diodi laser	4,7	0	
9013 80	– altri dispositivi, apparecchi e strumenti			
	-- Dispositivi a cristalli liquidi			
9013 80 20	--- Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1091

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9013 80 30	--- altri	esenzione	0	
9013 80 90	-- altri	4,7	0	
9013 90	- parti ed accessori			
9013 90 10	-- per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	esenzione	0	
9013 90 90	-- altri	4,7	0	
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione			
9014 10 00	- Bussole, comprese quelle di navigazione	2,7	0	
9014 20	- Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)			
9014 20 20	-- Centrali inerziali	3,7	0	
9014 20 80	-- altri	3,7	0	
9014 80 00	- altri strumenti ed apparecchi	3,7	0	
9014 90 00	- parti ed accessori	2,7	0	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri			
9015 10	- Telemetri			
9015 10 10	-- elettronici	3,7	0	
9015 10 90	-- altri	2,7	0	
9015 20	- Teodoliti e tacheometri			
9015 20 10	-- elettronici	3,7	0	
9015 20 90	-- altri	2,7	0	
9015 30	- Livelle			
9015 30 10	-- elettroniche	3,7	0	
9015 30 90	-- altre	2,7	0	
9015 40	- Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria			
9015 40 10	-- elettronici	3,7	0	
9015 40 90	-- altri	2,7	0	
9015 80	- altri strumenti ed apparecchi			
	-- elettronici			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9015 80 11	--- di meteorologia, idrologia e geofisica	3,7	0	
9015 80 19	--- altri	3,7	0	
	-- altri			
9015 80 91	--- di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	2,7	0	
9015 80 93	--- di meteorologia, idrologia e geofisica	2,7	0	
9015 80 99	--- altri	2,7	0	
9015 90 00	- parti ed accessori	2,7	0	
9016 00	Balance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi			
9016 00 10	- Balance	3,7	0	
9016 00 90	- parti ed accessori	3,7	0	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
9017 10	- Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche			
9017 10 10	-- Tracciatori	esenzione	0	
9017 10 90	-- altri	2,7	0	
9017 20	- altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo			
9017 20 05	-- Tracciatori	esenzione	0	
	-- altri strumenti da disegno			
9017 20 11	--- Scatole di compassi	2,7	0	
9017 20 19	--- altri	2,7	0	
9017 20 39	-- altri strumenti da traccia	2,7	0	
9017 20 90	-- altri strumenti da calcolo	2,7	0	
9017 30	- Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili			
9017 30 10	-- Micrometri, noni o calibri a corsoio	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1093

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9017 30 90	-- altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031)	2,7	0	
9017 80	- altri strumenti			
9017 80 10	-- Metri e regoli graduati	2,7	0	
9017 80 90	-- altri	2,7	0	
9017 90 00	- parti ed accessori	2,7	0	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici			
	- Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)			
9018 11 00	-- Elettrocardiografi	esenzione	0	
9018 12 00	-- Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	esenzione	0	
9018 13 00	-- Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	esenzione	0	
9018 14 00	-- Apparecchi per scintigrafia	esenzione	0	
9018 19	-- altri			
9018 19 10	--- Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici	esenzione	0	
9018 19 90	--- altri	esenzione	0	
9018 20 00	- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	esenzione	0	
	- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili			
9018 31	-- Siringhe, con o senza aghi			
9018 31 10	--- di materie plastiche	esenzione	0	
9018 31 90	--- altri	esenzione	0	
9018 32	-- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture			
9018 32 10	--- Aghi tubolari di metallo	esenzione	0	
9018 32 90	--- Aghi per suture	esenzione	0	
9018 39 00	-- altri	esenzione	0	
	- altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria			
9018 41 00	-- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9018 49	-- altri			
9018 49 10	--- Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici	esenzione	0	
9018 49 90	--- altri	esenzione	0	
9018 50	- altri strumenti ed apparecchi, per l'oftalmologia			
9018 50 10	-- non ottici	esenzione	0	
9018 50 90	-- ottici	esenzione	0	
9018 90	- altri strumenti ed apparecchi			
9018 90 10	-- Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	esenzione	0	
9018 90 20	-- Endoscopi	esenzione	0	
9018 90 30	-- Reni artificiali	esenzione	0	
	-- Apparecchi di diatermia			
9018 90 41	--- ad ultrasuoni	esenzione	0	
9018 90 49	--- altri	esenzione	0	
9018 90 50	-- Apparecchi per trasfusione	esenzione	0	
9018 90 60	-- Strumenti ed apparecchi di anestesia	esenzione	0	
9018 90 70	-- Litotritori ad ultrasuoni	esenzione	0	
9018 90 75	-- Apparecchi per la stimolazione nervosa	esenzione	0	
9018 90 85	-- altri	esenzione	0	
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria			
9019 10	- Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica			
9019 10 10	-- Vibromassaggiatori elettrici	esenzione	0	
9019 10 90	-- altri	esenzione	0	
9019 20 00	- Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	esenzione	0	
9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	1,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1095

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9021	Oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità			
9021 10	– Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture			
9021 10 10	-- Oggetti e apparecchi di ortopedia	esenzione	0	
9021 10 90	-- Oggetti e apparecchi per fratture	esenzione	0	
	– Oggetti e apparecchi dentari			
9021 21	-- Denti artificiali			
9021 21 10	--- di materie plastiche	esenzione	0	
9021 21 90	--- di altre materie	esenzione	0	
9021 29 00	-- altri	esenzione	0	
	– altri oggetti e apparecchi di protesi			
9021 31 00	-- Protesi articolari	esenzione	0	
9021 39	-- altri			
9021 39 10	--- Protesi oculistica	esenzione	0	
9021 39 90	--- altri	esenzione	0	
9021 40 00	– Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	esenzione	0	
9021 50 00	– Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori	esenzione	0	
9021 90	– altri			
9021 90 10	-- parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	esenzione	0	
9021 90 90	-- altri	esenzione	0	
9022	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento			
	– Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia			
9022 12 00	-- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	esenzione	0	
9022 13 00	-- Apparecchi per uso odontoiatrico	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9022 14 00	-- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	esenzione	0	
9022 19 00	-- per altri usi	esenzione	0	
	- Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia			
9022 21 00	-- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	esenzione	0	
9022 29 00	-- per altri usi	2,1	0	
9022 30 00	- Tubi a raggi X	2,1	0	
9022 90	- altri, comprese le parti ed accessori			
9022 90 10	-- Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antiodiffusori	2,1	0	
9022 90 90	-- altri	2,1	0	
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi			
9023 00 10	- per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	1,4	0	
9023 00 80	- altri	1,4	0	
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)			
9024 10	- Macchine ed apparecchi per prove su metalli			
9024 10 10	-- elettronici	3,2	0	
	-- altri			
9024 10 91	--- universali e per prove di trazione	2,1	0	
9024 10 93	--- per prove di durezza	2,1	0	
9024 10 99	--- altri	2,1	0	
9024 80	- altre macchine ed apparecchi			
9024 80 10	-- elettronici	3,2	0	
	-- altri			
9024 80 91	--- per prove su tessuti, carta e cartoni	2,1	0	
9024 80 99	--- altri	2,1	0	
9024 90 00	- parti ed accessori	2,1	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1097

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro			
	– Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti			
9025 11	-- a liquido, a lettura diretta			
9025 11 20	--- per uso clinico	esenzione	0	
9025 11 80	--- altri	2,8	0	
9025 19	-- altri			
9025 19 20	--- elettronici	3,2	0	
9025 19 80	--- altri	2,1	0	
9025 80	– altri strumenti			
9025 80 20	-- Barometri, non combinati con altri strumenti	2,1	0	
	-- altri			
9025 80 40	--- elettronici	3,2	0	
9025 80 80	--- altri	2,1	0	
9025 90 00	– parti ed accessori	3,2	0	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032			
9026 10	– per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi			
	-- elettronici			
9026 10 21	--- Misuratori di portata	esenzione	0	
9026 10 29	--- altri	esenzione	0	
	-- altri			
9026 10 81	--- Misuratori di portata	esenzione	0	
9026 10 89	--- altri	esenzione	0	
9026 20	– per la misura o il controllo della pressione			
9026 20 20	-- elettronici	esenzione	0	
	-- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9026 20 40	--- Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica	esenzione	0	
9026 20 80	--- altri	esenzione	0	
9026 80	- altri strumenti ed apparecchi			
9026 80 20	-- elettronici	esenzione	0	
9026 80 80	-- altri	esenzione	0	
9026 90 00	- parti ed accessori	esenzione	0	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi			
9027 10	- Analizzatori di gas o di fumi			
9027 10 10	-- elettronici	2,5	0	
9027 10 90	-- altri	2,5	0	
9027 20 00	- Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	esenzione	0	
9027 30 00	- Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	esenzione	0	
9027 50 00	- altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	esenzione	0	
9027 80	- altri strumenti ed apparecchi			
9027 80 05	-- Indicatori dei tempi di posa	2,5	0	
	-- altri			
	--- elettronici			
9027 80 11	---- pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità	esenzione	0	
9027 80 13	---- Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	esenzione	0	
9027 80 17	---- altri	esenzione	0	
	--- altri			
9027 80 91	---- Viscosimetri, porosimetri e dilatometri	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1099

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9027 80 93	---- Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	esenzione	0	
9027 80 97	---- altri	esenzione	0	
9027 90	- Microtomi; parti ed accessori			
9027 90 10	-- Microtomi	2,5	0	
	-- parti ed accessori			
9027 90 50	--- di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80	esenzione	0	
9027 90 80	--- di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi	2,5	0	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura			
9028 10 00	- Contatori di gas	2,1	0	
9028 20 00	- Contatori di liquidi	2,1	0	
9028 30	- Contatori di elettricità			
	-- per corrente alternata			
9028 30 11	--- monofase	2,1	0	
9028 30 19	--- polifase	2,1	0	
9028 30 90	-- altri	2,1	0	
9028 90	- parti ed accessori			
9028 90 10	-- di contatori di elettricità	2,1	0	
9028 90 90	-- altri	2,1	0	
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi			
9029 10 00	- Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	1,9	0	
9029 20	- indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi			
	-- indicatori di velocità e tachimetri			
9029 20 31	--- Indicatori di velocità per veicoli terrestri	2,6	0	
9029 20 38	--- altri	2,6	0	
9029 20 90	-- Stroboscopi	2,6	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9029 90 00	– parti ed accessori	2,2	0	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti			
9030 10 00	– Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	4,2	0	
9030 20	– Oscilloscopi ed oscillografi			
9030 20 10	-- catodici	4,2	0	
9030 20 30	-- altri, con dispositivo registratore	esenzione	0	
	-- altri			
9030 20 91	--- elettronici	esenzione	0	
9030 20 99	--- altri	2,1	0	
	– Altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza			
9030 31 00	-- Multimetri, senza dispositivo registratore	4,2	0	
9030 32 00	-- Multimetri, con dispositivo registratore	esenzione	0	
9030 33	-- altri, senza dispositivo registratore			
9030 33 10	--- elettronici	4,2	0	
	--- altri			
9030 33 91	---- Voltametri	2,1	0	
9030 33 99	---- altri	2,1	0	
9030 39 00	-- altri, con dispositivo registratore	esenzione	0	
9030 40 00	– altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsimetri, psfometri)	esenzione	0	
	– altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsimetri, psfometri)			
9030 82 00	-- per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	esenzione	0	
9030 84 00	-- altri, con dispositivo registratore	esenzione	0	
9030 89	-- altri			
9030 89 30	--- elettronici	esenzione	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1101

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9030 89 90	--- altri	2,1	0	
9030 90	- parti ed accessori			
9030 90 20	-- per apparecchi della sottovoce 9030 82 00	esenzione	0	
9030 90 85	-- altri	2,5	0	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili			
9031 10 00	- Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	2,8	0	
9031 20 00	- Banci di prova	2,8	0	
	- altri strumenti ed apparecchi ottici			
9031 41 00	-- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	esenzione	0	
9031 49	-- altri			
9031 49 10	--- Proiettori di profili	2,8	0	
9031 49 90	--- altri	esenzione	0	
9031 80	- altri strumenti, apparecchi e macchine			
	-- elettronici			
	--- per la misura o il controllo di grandezze geometriche			
9031 80 32	---- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	2,8	0	
9031 80 34	---- altri	2,8	0	
9031 80 38	--- altri	4	0	
	-- altri			
9031 80 91	--- per la misura o il controllo di grandezze geometriche	2,8	0	
9031 80 98	--- altri	4	0	
9031 90	- parti ed accessori			
9031 90 20	-- per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90	esenzione	0	
9031 90 30	-- per apparecchi della sottovoce 9031 80 32	2,8	0	
9031 90 85	-- altri	2,8	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici			
9032 10	– Termostati			
9032 10 20	-- elettronici	2,8	0	
	-- altri			
9032 10 81	--- con dispositivo elettrico di scatto	2,1	0	
9032 10 89	--- altri	2,1	0	
9032 20 00	– Manostati (pressostati)	2,8	0	
	– altri strumenti ed apparecchi			
9032 81 00	-- idraulici o pneumatici	2,8	0	
9032 89 00	-- altri	2,8	0	
9032 90 00	– parti ed accessori	2,8	0	
9033 00 00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	3,7	0	
91	CAPITOLO 91 - OROLOGERIA			
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato			
9101 11 00	-- solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
9101 19 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato			
9101 21 00	-- a carica automatica	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
9101 29 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
	– altri			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1103

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9101 91 00	-- a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
9101 99 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101			
	- Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato			
9102 11 00	-- solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
9102 12 00	-- solamente con indicatore optoelettronico	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
9102 19 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
	- altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato			
9102 21 00	-- a carica automatica	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
9102 29 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
	- altri			
9102 91 00	-- a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
9102 99 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
9103	Svegli e pendolette, con movimento di orologi tascabili			
9103 10 00	- a funzionamento elettrico	4,7	0	
9103 90 00	- altre	4,7	0	
9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	3,7	0	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili			
	- Svegli			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9105 11 00	-- a funzionamento elettrico	4,7	0	
9105 19 00	-- altre	3,7	0	
	- Pendole ed orologi, murali			
9105 21 00	-- a funzionamento elettrico	4,7	0	
9105 29 00	-- altri	3,7	0	
	- altri			
9105 91 00	-- a funzionamento elettrico	4,7	0	
9105 99	-- altri			
9105 99 10	--- Orologi da tavolo o da caminetto	3,7	0	
9105 99 90	--- altri	3,7	0	
9106	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatori, contatori di ore)			
9106 10 00	- Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	4,7	0	
9106 90	- altri			
9106 90 10	-- Contatori per minuti e secondi	4,7	0	
9106 90 80	-- altri	4,7	0	
9107 00 00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	4,7	0	
9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati			
	- a funzionamento elettrico			
9108 11 00	-- solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	4,7	0	
9108 12 00	-- solamente con indicatore optoelettronico	4,7	0	
9108 19 00	-- altri	4,7	0	
9108 20 00	- a carica automatica	5 MIN 0,17 EUR p/st	0	
9108 90 00	- altri	5 MIN 0,17 EUR p/st	0	
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati			
	- a funzionamento elettrico			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1105

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9109 11 00	-- di sveglie	4,7	0	
9109 19 00	-- altri	4,7	0	
9109 90 00	- altri	4,7	0	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria			
	- di orologi tascabili			
9110 11	-- Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»			
9110 11 10	--- a bilanciere con spirale	5 MIN 0,17 EUR p/st	0	
9110 11 90	--- altri	4,7	0	
9110 12 00	-- Movimenti incompleti, montati	3,7	0	
9110 19 00	-- Sbozzi	4,7	0	
9110 90 00	- altri	3,7	0	
9111	Casse per orologi e loro parti			
9111 10 00	- Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	0	
9111 20 00	- Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	0	
9111 80 00	- altre casse	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	0	
9111 90 00	- parti	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	0	
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti			
9112 20 00	- Casse e gabbie	2,7	0	
9112 90 00	- parti	2,7	0	
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti			
9113 10	- di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
9113 10 10	-- di metalli preziosi	2,7	0	
9113 10 90	-- di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	0	
9113 20 00	- di metalli comuni, anche dorati o argentati	6	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9113 90	– altri			
9113 90 10	-- di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	6	0	
9113 90 80	-- altri	6	0	
9114	Altre forniture d'orologeria			
9114 10 00	– Molle, comprese le spirali	3,7	0	
9114 20 00	– Pietre	2,7	0	
9114 30 00	– Quadranti	2,7	0	
9114 40 00	– Platine e ponti	2,7	0	
9114 90 00	– altri	2,7	0	
92	CAPITOLO 92 - STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI			
9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera			
9201 10	– Pianoforti verticali			
9201 10 10	-- nuovi	4	0	
9201 10 90	-- usati	4	0	
9201 20 00	– Pianoforti a coda	4	0	
9201 90 00	– altri	4	0	
9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)			
9202 10	– ad arco strofinato, a mezzo di un archetto			
9202 10 10	-- Violini	3,2	0	
9202 10 90	-- altri	3,2	0	
9202 90	– altri			
9202 90 30	-- Chitarre	3,2	0	
9202 90 80	-- altri	3,2	0	
9205	Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse)			
9205 10 00	– Strumenti detti «ottoni»	3,2	0	
9205 90	– altri			
9205 90 10	-- Fisarmoniche e strumenti simili	3,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1107

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9205 90 30	-- Armoniche a bocca	3,7	0	
9205 90 50	-- Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	3,2	0	
9205 90 90	-- altri	3,2	0	
9206 00 00	Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	3,2	0	
9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)			
9207 10	- Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche			
9207 10 10	-- Organi	3,2	0	
9207 10 30	-- Pianoforti digitali	3,2	0	
9207 10 50	-- Sintetizzatori	3,2	0	
9207 10 80	-- altri	3,2	0	
9207 90	- altri			
9207 90 10	-- Chitarre	3,7	0	
9207 90 90	-- altri	3,7	0	
9208	Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischiotti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca			
9208 10 00	- Scatole musicali	2,7	0	
9208 90 00	- altri	3,2	0	
9209	Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie			
9209 30 00	- Corde armoniche	2,7	0	
	- altri			
9209 91 00	-- parti ed accessori di pianoforti	2,7	0	
9209 92 00	-- parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202	2,7	0	
9209 94 00	-- parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207	2,7	0	
9209 99	-- altri			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9209 99 20	--- parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205	2,7	0	
	--- altri			
9209 99 40	---- Metronomi e diapason	3,2	0	
9209 99 50	---- Meccanismi per scatole musicali	1,7	0	
9209 99 70	---- altri	2,7	0	
93	CAPITOLO 93 - ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI			
9301	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche			
	- Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)			
9301 11 00	-- semoventi	esenzione	0	
9301 19 00	-- altri	esenzione	0	
9301 20 00	- Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	esenzione	0	
9301 90 00	- altri	esenzione	0	
9302 00 00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304	2,7	0	
9303	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lancia-razzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)			
9303 10 00	- Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	3,2	0	
9303 20	- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia			
9303 20 10	-- ad una canna liscia	3,2	0	
9303 20 95	-- altri	3,2	0	
9303 30 00	- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo	3,2	0	
9303 90 00	- altri	3,2	0	
9304 00 00	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307	3,2	0	
9305	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304			
9305 10 00	- di rivoltelle o pistole	3,2	0	
	- di fucili o carabine della voce 9303			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1109

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9305 21 00	-- Canne lisce	2,7	0	
9305 29 00	-- altri	2,7	0	
	- altri			
9305 91 00	-- di armi da guerra della voce 9301	esenzione	0	
9305 99 00	-- altri	2,7	0	
9306	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce			
	- Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa			
9306 21 00	-- Cartucce	2,7	0	
9306 29	-- altri			
9306 29 40	--- Bossoli	2,7	0	
9306 29 70	--- altri	2,7	0	
9306 30	- altre cartucce e loro parti			
9306 30 10	-- per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	2,7	0	
	-- altre			
9306 30 30	--- per armi da guerra	1,7	0	
	--- altre			
9306 30 91	---- Cartucce a percussione centrale	2,7	0	
9306 30 93	---- Cartucce a percussione anulare	2,7	0	
9306 30 97	---- altri	2,7	0	
9306 90	- altri			
9306 90 10	-- da guerra	1,7	0	
9306 90 90	-- altri	2,7	0	
9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	1,7	0	
94	CAPITOLO 94 - MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE			
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9401 10 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	esenzione	0	
9401 20 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	3,7	0	
9401 30	– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza			
9401 30 10	-- imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini	esenzione	0	
9401 30 90	-- altri	esenzione	0	
9401 40 00	– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	esenzione	0	
	– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili			
9401 51 00	-- di bambù o di canna d'india	5,6	0	
9401 59 00	-- altri	5,6	0	
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno			
9401 61 00	-- imbottiti	esenzione	0	
9401 69 00	-- altri	esenzione	0	
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo			
9401 71 00	-- imbottiti	esenzione	0	
9401 79 00	-- altri	esenzione	0	
9401 80 00	– altri mobili per sedersi	esenzione	0	
9401 90	– parti			
9401 90 10	-- di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	1,7	0	
	-- altri			
9401 90 30	--- di legno	2,7	0	
9401 90 80	--- altri	2,7	0	
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti			
9402 10 00	– Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	esenzione	0	
9402 90 00	– altri	esenzione	0	
9403	Altri mobili e loro parti			
9403 10	– Mobili metallici per ufficio			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1111

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9403 10 10	-- Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)	esenzione	0	
	-- altri, di altezza			
	--- inferiore o uguale a ([0-9]+) cm			
9403 10 51	---- Scrivanie	esenzione	0	
9403 10 59	---- altri	esenzione	0	
	--- superiore a ([0-9]+) cm			
9403 10 91	---- Armadi a porte, a sportelli o ad ante	esenzione	0	
9403 10 93	---- Armadi a cassetti, classificatori e schedari	esenzione	0	
9403 10 99	---- altri	esenzione	0	
9403 20	- altri mobili di metallo			
9403 20 20	-- Letti	esenzione	0	
9403 20 80	-- altri	esenzione	0	
9403 30	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici			
	-- di altezza inferiore o uguale a ([0-9]+) cm			
9403 30 11	--- Scrivanie	esenzione	0	
9403 30 19	--- altri	esenzione	0	
	-- di altezza superiore a ([0-9]+) cm			
9403 30 91	--- Armadi, classificatori e schedari	esenzione	0	
9403 30 99	--- altri	esenzione	0	
9403 40	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine			
9403 40 10	-- Elementi di cucine componibili	2,7	0	
9403 40 90	-- altri	2,7	0	
9403 50 00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	esenzione	0	
9403 60	- altri mobili di legno			
9403 60 10	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	esenzione	0	
9403 60 30	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi	esenzione	0	
9403 60 90	-- altri mobili di legno	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9403 70 00	– Mobili di materie plastiche	esenzione	0	
	– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili			
9403 81 00	-- di bambù o di canna d'india	5,6	0	
9403 89 00	-- altri	5,6	0	
9403 90	– parti			
9403 90 10	-- di metallo	2,7	0	
9403 90 30	-- di legno	2,7	0	
9403 90 90	-- di altre materie	2,7	0	
9404	Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti			
9404 10 00	– Sommier	3,7	0	
	– Materassi			
9404 21	-- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti			
9404 21 10	--- di gomma	3,7	0	
9404 21 90	--- di materie plastiche	3,7	0	
9404 29	-- di altre materie			
9404 29 10	--- con molle metalliche	3,7	0	
9404 29 90	--- altri	3,7	0	
9404 30 00	– Sacchi a pelo	3,7	0	
9404 90	– altri			
9404 90 10	-- imbottiti di piume o di calugine	3,7	0	
9404 90 90	-- altri	3,7	0	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove			
9405 10	– Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche			
	-- di materie plastiche			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1113

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9405 10 21	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	0	
9405 10 28	--- altri	4,7	0	
9405 10 30	-- di ceramica	4,7	0	
9405 10 50	-- di vetro	3,7	0	
	-- di altre materie			
9405 10 91	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	0	
9405 10 98	--- altri	2,7	0	
9405 20	- Lampade da tavolo, da scrivania, da comodino o a stelo			
	-- di materie plastiche			
9405 20 11	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	0	
9405 20 19	--- altri	4,7	0	
9405 20 30	-- di ceramica	4,7	0	
9405 20 50	-- di vetro	3,7	0	
	-- di altre materie			
9405 20 91	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	0	
9405 20 99	--- altri	2,7	0	
9405 30 00	- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	3,7	0	
9405 40	- altri apparecchi elettrici per l'illuminazione			
9405 40 10	-- Proiettori	3,7	0	
	-- altri			
	--- di materie plastiche			
9405 40 31	---- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	0	
9405 40 35	---- dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	4,7	0	
9405 40 39	---- altri	4,7	0	
	--- di altre materie			
9405 40 91	---- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	0	
9405 40 95	---- dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	2,7	0	
9405 40 99	---- altri	2,7	0	
9405 50 00	- Apparecchi per l'illuminazione, non elettrici	2,7	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9405 60	- Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili			
9405 60 20	-- di materie plastiche	4,7	0	
9405 60 80	-- di altre materie	2,7	0	
	- parti			
9405 91	-- di vetro			
	--- Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)			
9405 91 11	---- Vetri sfaccettati, piastrelle, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari	5,7	0	
9405 91 19	---- altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	5,7	0	
9405 91 90	--- altri	3,7	0	
9405 92 00	-- di materie plastiche	4,7	0	
9405 99 00	-- altri	2,7	0	
9406 00	Costruzioni prefabbricate			
9406 00 11	- Case mobili su ruote	2,7	0	
	- altre			
9406 00 20	-- di legno	2,7	0	
	-- di ferro o di acciaio			
9406 00 31	--- Serre	2,7	0	
9406 00 38	--- altre	2,7	0	
9406 00 80	-- di altre materie	2,7	0	
95	CAPITOLO 95 - GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI			
9503 00	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie			
9503 00 10	- Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle o passeggini per bambole	esenzione	0	
	- Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani e parti ed accessori			
9503 00 21	-- Bambole	4,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1115

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9503 00 29	-- parti ed accessori	esenzione	0	
9503 00 30	- Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare	esenzione	0	
	- altri assortimenti e giocattoli da costruzione			
9503 00 35	-- di materia plastica	4,7	0	
9503 00 39	-- di altre materie	esenzione	0	
	- Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani			
9503 00 41	-- imbottiti	4,7	0	
9503 00 49	-- altri	esenzione	0	
9503 00 55	- Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	esenzione	0	
	- Puzzle			
9503 00 61	-- di legno	esenzione	0	
9503 00 69	-- altri	4,7	0	
9503 00 70	- altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	4,7	0	
	- altri giocattoli e modelli, a motore			
9503 00 75	-- di materia plastica	4,7	0	
9503 00 79	-- di altre materie	esenzione	0	
	- altri			
9503 00 81	-- Armi giocattolo	esenzione	0	
9503 00 85	-- Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo	4,7	0	
	-- altri			
9503 00 95	--- di materia plastica	4,7	0	
9503 00 99	--- altri	esenzione	0	
9504	Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)			
9504 10 00	- Videogiocchi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione	esenzione	0	
9504 20	- Bigliardi di ogni tipo e loro accessori s			
9504 20 10	-- Bigliardi	esenzione	0	
9504 20 90	-- altri	esenzione	0	

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9504 30	– Altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)			
9504 30 10	-- Giochi con schermo	esenzione	0	
	-- Altri giochi			
9504 30 30	--- Flipper	esenzione	0	
9504 30 50	--- altri	esenzione	0	
9504 30 90	-- parti	esenzione	0	
9504 40 00	– Carte da gioco	2,7	0	
9504 90	– altri			
9504 90 10	-- Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	esenzione	0	
9504 90 90	-- altri	esenzione	0	
9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese			
9505 10	– Oggetti per feste di Natale			
9505 10 10	-- di vetro	esenzione	0	
9505 10 90	-- di altre materie	2,7	0	
9505 90 00	– altri	2,7	0	
9506	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare			
	– Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve			
9506 11	-- Sci			
9506 11 10	--- Sci da fondo	3,7	0	
	--- Sci alpini			
9506 11 21	---- Monosci e surf da neve	3,7	0	
9506 11 29	---- altri	3,7	0	
9506 11 80	--- altri sci	3,7	0	
9506 12 00	-- Attacchi per sci	3,7	0	
9506 19 00	-- altri	2,7	0	
	– Sci nautici, acquapiani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1117

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9506 21 00	-- Tavole a vela	2,7	0	
9506 29 00	-- altri	2,7	0	
	- Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf			
9506 31 00	-- Bastoni completi	2,7	0	
9506 32 00	-- Palle	2,7	0	
9506 39	-- altri			
9506 39 10	--- parti e pezzi staccati dei bastoni	2,7	0	
9506 39 90	--- altri	2,7	0	
9506 40	- Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo			
9506 40 10	-- Racchette, palle e reti	2,7	0	
9506 40 90	-- altri	2,7	0	
	- Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde			
9506 51 00	-- Racchette da tennis, anche senza corde	4,7	0	
9506 59 00	-- altre	2,7	0	
	- Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo			
9506 61 00	-- Palle da tennis	2,7	0	
9506 62	-- gonfiabili			
9506 62 10	--- di cuoio	2,7	0	
9506 62 90	--- altri	2,7	0	
9506 69	-- altri			
9506 69 10	--- Palle da cricket e da polo	esenzione	0	
9506 69 90	--- altri	2,7	0	
9506 70	- Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini			
9506 70 10	-- Pattini da ghiaccio	esenzione	0	
9506 70 30	-- Pattini a rotelle	2,7	0	
9506 70 90	-- parti ed accessori	2,7	0	
	- altri			
9506 91	-- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9506 91 10	--- Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	2,7	0	
9506 91 90	--- altri	2,7	0	
9506 99	-- altri			
9506 99 10	--- Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle	esenzione	0	
9506 99 90	--- altri	2,7	0	
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia			
9507 10 00	- Canne da pesca	3,7	0	
9507 20	- Ami, anche montati su alamatori			
9507 20 10	-- Ami non montati	1,7	0	
9507 20 90	-- altri	3,7	0	
9507 30 00	- Mulinelli per la pesca	3,7	0	
9507 90 00	- altri	3,7	0	
9508	Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti			
9508 10 00	- Circhi ambulanti e serragli ambulanti	1,7	0	
9508 90 00	- altri	1,7	0	
96	CAPITOLO 96 - LAVORI DIVERSI			
9601	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)			
9601 10 00	- Avorio lavorato e lavori di avorio	2,7	0	
9601 90	- altri			
9601 90 10	-- Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie	esenzione	0	
9601 90 90	-- altri	esenzione	0	
9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	2,2	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1119

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili			
9603 10 00	- Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazze legati, anche con manico	3,7	0	
	- Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi			
9603 21 00	-- Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	3,7	0	
9603 29	-- altri			
9603 29 30	--- Spazzole per capelli	3,7	0	
9603 29 80	--- altri	3,7	0	
9603 30	- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici			
9603 30 10	-- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	3,7	0	
9603 30 90	-- Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	3,7	0	
9603 40	- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere			
9603 40 10	-- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	3,7	0	
9603 40 90	-- Tamponi e rulli per dipingere	3,7	0	
9603 50 00	- altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	2,7	0	
9603 90	- altri			
9603 90 10	-- Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	2,7	0	
	-- altri			
9603 90 91	--- Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	3,7	0	
9603 90 99	--- altri	3,7	0	
9604 00 00	Stacci e crivelli, a mano	3,7	0	
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	3,7	0	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9606 10 00	– Bottoni a pressione e loro parti	3,7	0	
	– Bottoni			
9606 21 00	-- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	3,7	0	
9606 22 00	-- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	3,7	0	
9606 29 00	-- altri	3,7	0	
9606 30 00	– Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbocchi di bottoni	2,7	0	
9607	Chiusure lampo e loro parti			
	– Chiusure lampo			
9607 11 00	-- con dentini di metalli comuni	6,7	0	
9607 19 00	-- altre	7,7	3	
9607 20	– parti			
9607 20 10	-- di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)	6,7	0	
9607 20 90	-- altre	7,7	3	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609			
9608 10	– Penne e matite a sfera			
9608 10 10	-- con inchiostro liquido	3,7	0	
	-- altre			
9608 10 30	--- con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	0	
	--- altre			
9608 10 91	---- con cartucce sostituibili	3,7	0	
9608 10 99	---- altre	3,7	0	
9608 20 00	– Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	3,7	0	
	– Penne stilografiche ed altre penne			
9608 31 00	-- per disegnare ad inchiostro di China	3,7	0	
9608 39	-- altre			

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1121

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9608 39 10	--- con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	0	
9608 39 90	--- altre	3,7	0	
9608 40 00	- Portamine	3,7	0	
9608 50 00	- Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	3,7	0	
9608 60	- Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte			
9608 60 10	-- con inchiostro liquido	2,7	0	
9608 60 90	-- altre	2,7	0	
	- altri			
9608 91 00	-- Pennini da scrivere e punte per pennini	2,7	0	
9608 99	-- altri			
9608 99 20	--- di metalli	2,7	0	
9608 99 80	--- altri	2,7	0	
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti			
9609 10	- Matite con guaina			
9609 10 10	-- con mina di grafite	2,7	0	
9609 10 90	-- altri	2,7	0	
9609 20 00	- Mine per matite o per portamine	2,7	0	
9609 90	- altri			
9609 90 10	-- Pastelli e carboncini	2,7	0	
9609 90 90	-- altri	1,7	0	
9610 00 00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	2,7	0	
9611 00 00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	2,7	0	
9612	Nastri inchiostраторi per macchine da scrivere e nastri inchiostраторi simili, inchiosttrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola			
9612 10	- Nastri inchiostраторi			

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9612 10 10	-- di materia plastica	2,7	0	
9612 10 20	-- di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a ([0-9]+) mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine	esenzione	0	
9612 10 80	-- altri	2,7	0	
9612 20 00	- cuscini per timbri	2,7	0	
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini			
9613 10 00	- Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	2,7	0	
9613 20	- Accendini tascabili, a gas, ricaricabili			
9613 20 10	-- con sistema elettrico di accensione	2,7	0	
9613 20 90	-- con altri sistemi di accensione	2,7	0	
9613 80 00	- altri accendini ed accenditori	2,7	0	
9613 90 00	- parti	2,7	0	
9614 00	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti			
9614 00 10	- Sbozzi di pipe, di legno o di radica	esenzione	0	
9614 00 90	- altri	2,7	0	
9615	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti			
	- Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili			
9615 11 00	-- di gomma indurita o di materie plastiche	2,7	0	
9615 19 00	-- altri	2,7	0	
9615 90 00	- altri	2,7	0	
9616	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta			
9616 10	- Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature			
9616 10 10	-- Spruzzatori da toletta	2,7	0	
9616 10 90	-- Montature e teste di montature	2,7	0	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1123

NC 2007	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
9616 20 00	- Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta	2,7	0	
9617 00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)			
	- Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità			
9617 00 11	-- inferiore o uguale a 0,75 litri	6,7	0	
9617 00 19	-- superiore a 0,75 litri	6,7	0	
9617 00 90	- parti (escluse le ampolle di vetro)	6,7	0	
9618 00 00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	1,7	0	
97	CAPITOLO 97 - OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ			
9701	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)			
9701 10 00	- Quadri, pitture e disegni	esenzione	0	
9701 90 00	- altri	esenzione	0	
9702 00 00	Incisioni, stampe e litografie, originali	esenzione	0	
9703 00 00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	esenzione	0	
9704 00 00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati, diversi dagli articoli della voce 4907	esenzione	0	
9705 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	esenzione	0	
9706 00 00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	esenzione	0	

APPENDICE 2-A-1

COREA

1. La presente appendice si applica ai CT fissati nel presente accordo e introduce modifiche all'Harmonized Tariff Schedule of Korea (di seguito «HSK») che riflettono i CT che la Corea applicherà ad alcune merci originarie nell'ambito del presente accordo. In particolare, alle merci originarie dell'Unione europea che figurano nella presente appendice si applicano le aliquote dei dazi fissate nell'appendice stessa e non quelle specificate nei capitoli da 1 a 97 dell'HSK. Fatte salve le altre disposizioni dell'HSK, le merci originarie dell'Unione europea sono importate nel territorio della Corea nelle quantità indicate nella presente appendice alle condizioni ivi previste. Inoltre, le quantità di merci originarie importate a partire dall'Unione europea nell'ambito di un CT di cui alla presente appendice non sono contabilizzate ai fini del volume contingenziale dei CT fissati per tali merci in altri punti dell'HSK.

Sistema di aste applicabile ad alcuni CT fissati nel presente accordo

2. La Corea può utilizzare un sistema di aste, le cui modalità sono stabilite di comune accordo fra le parti mediante decisione del comitato per il commercio di merci, al fine di amministrare ed applicare i CT di cui ai paragrafi 6, 8, 10 ed 11, purché siano rispettate le condizioni figuranti alla lettera a) ⁽¹⁾:
 - a)
 - i) se l'utilizzo del volume contingenziale di un CT assegnato mediante asta è stato inferiore al 95 % nel corso di due anni su tre consecutivi, le parti, su richiesta scritta dell'Unione europea, si consultano in sede di comitato per il commercio di merci in merito al funzionamento del sistema di aste al fine di individuare ed affrontare le cause di tale utilizzo incompleto. Nelle consultazioni le parti tengono conto delle condizioni di mercato prevalenti;
 - ii) le parti si consultano entro trenta giorni dalla data della richiesta;
 - iii) la Corea applica le decisioni prese dalle parti nell'ambito del comitato per il commercio di merci riguardo alle modalità per agevolare il pieno utilizzo del CT assegnato mediante asta entro sessanta giorni dalla data della decisione o entro qualsiasi altra data concordata fra le parti;
 - iv) la Corea autorizza l'ingresso delle merci originarie dell'Unione europea nell'ambito del CT applicabile in base al principio del «primo arrivato, primo servito» se si verifica una delle seguenti situazioni:
 - A) la Corea non applica una decisione conformemente a quanto disposto dalla lettera a), punto iii); oppure
 - B) le consultazioni di cui alla lettera a), punto i), non si concludono con una decisione entro novanta giorni dalla data della richiesta di consultazioni o entro qualsiasi altra data concordata fra le parti;
 - b) su richiesta scritta di una delle parti, le parti si consultano in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione o all'esecuzione di quanto disposto dal presente paragrafo. Le consultazioni hanno inizio entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui la parte riceve la richiesta di consultazioni o in qualsiasi altra data concordata fra le parti.

Sistema di licenze applicabile ad alcuni CT fissati nel presente accordo

3. La Corea può utilizzare un sistema di licenze al fine di amministrare ed applicare i CT di cui ai paragrafi 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, purché siano rispettate le condizioni figuranti alla lettera a). Le parti stabiliscono, in sede di comitato per il commercio di merci, le politiche e le procedure relative a tale sistema di licenze, comprese le condizioni per ottenere l'assegnazione dei quantitativi del CT, come pure le eventuali modifiche dei medesimi:
 - a)
 - i) se l'utilizzo del volume contingenziale di un CT è stato inferiore al 95 % nel corso di due anni su tre consecutivi, le parti, su richiesta scritta dell'Unione europea, si consultano in sede di comitato per il commercio di merci in merito al funzionamento del sistema di assegnazione al fine di individuare ed affrontare le cause di tale utilizzo incompleto. Nelle consultazioni le parti tengono conto delle condizioni di mercato prevalenti;
 - ii) le parti si consultano entro trenta giorni dalla data della richiesta;

⁽¹⁾ Le modalità del sistema di aste prevedono disposizioni per la cessione e la riassegnazione tempestive delle licenze inutilizzate nonché sanzioni, fra cui la perdita delle garanzie di esecuzione dell'importazione, in caso di mancato uso o restituzione di licenze inutilizzate.

- iii) la Corea applica le decisioni prese dalle parti nelle consultazioni in sede di comitato per il commercio di merci riguardo alle modalità per agevolare il pieno utilizzo del CT entro sessanta giorni dalla data della decisione o entro qualsiasi altra data concordata fra le parti;
- iv) la Corea autorizza l'ingresso delle merci originarie dell'Unione europea nell'ambito del CT applicabile in base al principio del «primo arrivato, primo servito» se si verifica una delle seguenti situazioni:
- A) la Corea non applica una decisione conformemente a quanto disposto dalla lettera a), punto iii); oppure
- B) le consultazioni di cui alla lettera a), punto i), non si concludono con una decisione entro novanta giorni dalla data della richiesta di consultazioni o entro qualsiasi altra data concordata fra le parti;
- b) su richiesta scritta di una delle parti, le parti si consultano in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione o all'esecuzione di quanto disposto dal presente paragrafo. Le consultazioni hanno inizio entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui la parte riceve la richiesta di consultazioni o in qualsiasi altra data concordata fra le parti.

Imprese commerciali di Stato

4. La Corea può chiedere che una merce originaria dell'Unione europea sia importata, acquistata o distribuita sul suo territorio da un'impresa commerciale di Stato solo previo accordo fra le parti e alle modalità e condizioni stabilite da queste ultime.

Pesci di forma appiattita

5. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	800
2	800
3	864
4	933
5	1 008
6	1 088
7	1 175
8	1 269
9	1 371
10	1 481
11	1 599
12	1 727
13	illimitata

I quantitativi entrano in base al principio del «primo arrivato, primo servito».

- b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono soppressi conformemente alla categoria di soppressione progressiva «12-A» come descritto nel paragrafo 1, lettera o), dell'allegato 2-A.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alla seguente voce dell'HSK: 0303.39.0000.

Latte o crema in polvere, aventi tenore di materie grasse inferiore a 1,5 %, e latticello

Latte e crema in polvere, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore di materie grasse superiore a 1,5 % (latte intero in polvere)

Latte e crema (evaporati), con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e/o non concentrati

6. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	1 000
2	1 000
3	1 030
4	1 060
5	1 092
6	1 125
7	1 159
8	1 194
9	1 229
10	1 266
11	1 304
12	1 343
13	1 384
14	1 425
15	1 468
16	1 512

Dopo il sedicesimo anno il quantitativo contingente resta identico a quello del sedicesimo anno. La Korea Agro-Fisheries Trade Corporation amministra questi CT e assegna il quantitativo contingente mediante aste trimestrali (dicembre, marzo, giugno e settembre).

- b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono applicati conformemente alla categoria di soppressione progressiva «E» come descritto nel paragrafo 1, lettera s), dell'allegato 2-A.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti voci dell'HSK: 0402.10.1010, 0402.10.1090, 0402.10.9000, 0402.21.1000, 0402.21.9000, 0402.29.0000, 0402.91.1000, 0402.91.9000, 0402.99.1000, 0402.99.9000 e 0403.90.1000.

Siero di latte per alimentazione

7. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	3 350
2	3 350
3	3 450
4	3 554
5	3 660
6	3 770
7	3 883
8	4 000
9	4 120
10	4 243
11	illimitata

La Korea Dairy Industries Association amministra questi CT e assegna il quantitativo contingente agli importatori tradizionali e ai nuovi importatori mediante un sistema di licenze.

- b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono soppressi conformemente alla categoria di soppressione progressiva «10-B» come descritto nel paragrafo 1, lettera n), dell'allegato 2-A.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1127

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti voci dell'HSK: 0404.10.1010, 0404.10.1090, 0404.10.2110, 0404.10.2120, 0404.10.2130, 0404.10.2190 e 0404.10.2900.

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

8. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	350
2	350
3	360
4	371
5	382
6	393
7	405
8	417
9	430
10	443
11	illimitata

La Korea Agro-Fisheries Trade Corporation amministra questi CT e assegna il quantitativo contingenziale mediante aste; l'intero quantitativo contingenziale di merci originarie è offerto alla prima asta dell'anno, che si tiene il primo mese di ogni anno. Gli eventuali quantitativi non assegnati nel corso della prima asta sono offerti all'asta successiva, che si tiene al più tardi il quindicesimo giorno del terzo mese, e alle aste che seguono, che si tengono entro quarantacinque giorni dalla data della precedente asta.

- b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono soppressi conformemente alla categoria di soppressione progressiva «10» come descritto nel paragrafo 1, lettera g), dell'allegato 2-A.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti voci dell'HSK: 0405.10.0000 e 0405.90.0000.

Formaggi freschi e latticini, formaggi grattugiati o in polvere, formaggi fusi e altri formaggi di tutti i tipi

9. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	4 560
2	4 560
3	4 696
4	4 837
5	4 982
6	5 132
7	5 286
8	5 444
9	5 608
10	5 776
11	5 949
12	6 128
13	6 312
14	6 501
15	6 696
16	illimitata

La Korea Dairy Industries Association amministra questi CT e assegna il quantitativo contingente agli importatori tradizionali e ai nuovi importatori mediante un sistema di licenze.

- b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono soppressi conformemente alla categoria di soppressione progressiva «15» come descritto nel paragrafo 1, lettera j), dell'allegato 2-A.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti voci dell'HSK: 0406.10.1000, 0406.20.0000, 0406.30.0000 e 0406.90.0000 (0406.90.0000 comprende il formaggio cheddar). A partire dall'undicesimo anno il formaggio cheddar sarà esente da dazi doganali e non sarà più soggetto a CT.

Miele naturale

- 10. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	50
2	50
3	51
4	53
5	54
6	56
7	57
8	59
9	61
10	63
11	65
12	67
13	69
14	71
15	73
16	75

Dopo il sedicesimo anno il quantitativo contingente resta identico a quello del sedicesimo anno. La Korea Agro-Fisheries Trade Corporation amministra questi CT e assegna il quantitativo contingente mediante aste trimestrali (dicembre, marzo, giugno e settembre).

- b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono applicati conformemente alla categoria di soppressione progressiva «E» come descritto nel paragrafo 1, lettera s), dell'allegato 2-A.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alla seguente voce dell'HSK: 0409.00.0000.

Arance

- 11. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	20
2	20
3	20
4	20
5	20
6	20
7	40
8	40
9	40
10	40
11	40
12	60

Dopo il dodicesimo anno il quantitativo contingentale resta identico a quello del dodicesimo anno.

La Korea Agro-Fisheries Trade Corporation amministra questi CT e assegna il quantitativo contingentale con un'asta annuale dal primo all'undicesimo anno e, a partire dal dodicesimo anno, mediante un sistema di licenze basato sulle spedizioni effettive del triennio più recente. Essa organizza le aste e assegna le licenze di importazione nel mese di agosto di ogni anno e gli importatori sono autorizzati ad importare i quantitativi in esenzione doganale dal 1° settembre all'ultimo giorno di febbraio. Qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i gruppi di produttori, registrata come importatore ai sensi della legge sul commercio estero (Foreign Trade Act) della Corea può chiedere l'assegnazione dei quantitativi in esenzione doganale e la sua domanda verrà presa in considerazione.

b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono applicati conformemente alla categoria di soppressione progressiva «S-B» come descritto nel paragrafo 1, lettera r), dell'allegato 2-A.

c) Le lettere a) e b) si applicano alla seguente voce dell'HSK: 0805.10.0000.

Malto e orzo da birra

12. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	10 000
2	10 000
3	10 800
4	11 600
5	12 400
6	12 772
7	13 155
8	13 549
9	13 956
10	14 375
11	14 806
12	15 250
13	15 707
14	16 179
15	16 664
16	illimitata

La Korea Agro-Fisheries Trade Corporation amministra le licenze per questi CT a partire dal primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno secondo il principio del «primo arrivato, primo servito», in risposta alle richieste scritte ricevute. Essa assegna i quantitativi di CT ai richiedenti su base proporzionale tra il primo giorno lavorativo e l'ultimo giorno del primo mese se il quantitativo complessivo di CT chiesto dai richiedenti supera il quantitativo totale di CT stabilito per tale anno.

Se il quantitativo complessivo di CT richiesto nel corso del primo mese è inferiore al quantitativo totale di CT stabilito per tale anno, la Korea Agro-Fisheries Trade Corporation continua ad assegnare il CT in base al principio del «primo arrivato, primo servito» sino alla fine dell'anno. Ogni licenza concessa a un richiedente è valida per novanta giorni dalla data del rilascio; le licenze inutilizzate sono restituite allo scadere del periodo di novanta giorni alla Korea Agro-Fisheries Trade Corporation, che ridistribuisce i quantitativi inutilizzati tra i richiedenti secondo il principio del «primo arrivato, primo servito» entro quarantacinque giorni dalla data di restituzione delle licenze stesse.

b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono soppressi conformemente alla categoria di soppressione progressiva «15» come descritto nel paragrafo 1, lettera j), dell'allegato 2-A.

c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti voci dell'HSK: 1003.00.1000 e 1107.10.0000.

Latte disidratato preparato e altri

13. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	450
2	450
3	463
4	477
5	491
6	506
7	521
8	537
9	553
10	570
11	illimitata

La Korea Dairy Industries Association amministra questi CT e assegna il quantitativo contingente agli importatori tradizionali e ai nuovi importatori mediante un sistema di licenze.

- b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono soppressi conformemente alla categoria di soppressione progressiva «10» come descritto nel paragrafo 1, lettera g), dell'allegato 2-A.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti voci dell'HSK: 1901.10.1010 e 1901.10.1090.

Mangimi integrativi

14. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	5 500
2	5 500
3	5 665
4	5 834
5	6 009
6	6 190
7	6 376
8	6 567
9	6 764
10	6 967
11	7 176
12	7 391
13	illimitata

La Korea Feed Ingredients Association e la Korea Feed Milk Replacer Association gestiscono questi CT e assegnano il quantitativo contingente mediante sistemi di licenze. I CT sono assegnati in base al volume di merci originarie indicate alla lettera c) importate dai richiedenti nei ventiquattro mesi che precedono immediatamente l'anno cui si riferisce la licenza e alla quantità di merci originarie chiesta dai richiedenti per quell'anno.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1131

- b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono soppressi conformemente alla categoria di soppressione progressiva «12» come descritto nel paragrafo 1, lettera h), dell'allegato 2-A.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti voci dell'HSK: 2309.90.2010, 2309.90.2020, 2309.90.2099 e 2309.90.9000.

Destrina

15. a) I quantitativi complessivi di merci originarie dell'Unione europea descritte alla lettera c) che sono autorizzati ad entrare in esenzione da dazi doganali in un determinato anno sono indicati di seguito:

Anno	Quantità (tonnellate metriche)
1	28 000
2	28 000
3	30 500
4	33 000
5	35 000
6	36 050
7	37 131
8	38 245
9	39 392
10	40 574
11	41 791
12	43 045
13	illimitata

La Korea Agro-Fisheries Trade Corporation amministra le licenze per questi CT a partire dal primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno secondo il principio del «primo arrivato, primo servito», in risposta alle richieste scritte ricevute. Essa assegna i quantitativi di CT ai richiedenti su base proporzionale tra il primo giorno lavorativo e l'ultimo giorno del primo mese di ogni anno se il quantitativo complessivo di CT chiesto dai richiedenti supera il quantitativo totale di CT stabilito per tale anno.

Se il quantitativo complessivo di CT richiesto nel corso del primo mese è inferiore al quantitativo totale di CT stabilito per tale anno, la Korea Agro-Fisheries Trade Corporation continua ad assegnare il CT in base al principio del «primo arrivato, primo servito» sino alla fine dell'anno. Ogni licenza concessa a un richiedente è valida per novanta giorni dalla data del rilascio; le licenze inutilizzate sono restituite allo scadere del periodo di novanta giorni alla Korea Agro-Fisheries Trade Corporation, che ridistribuisce i quantitativi inutilizzati tra i richiedenti secondo il principio del «primo arrivato, primo servito» entro quarantacinque giorni dalla data di restituzione delle licenze stesse.

- b) I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera a) sono soppressi conformemente alla categoria di soppressione progressiva «12» come descritto nel paragrafo 1, lettera h), dell'allegato 2-A.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle seguenti voci dell'HSK: 3505.10.4010, 3505.10.4090, 3505.10.5010 e 3505.10.5090.

APPENDICE 2-A-2

PARTE UE

1. La presente appendice contiene le modifiche al sistema di prezzi d'entrata che la parte UE applica a determinati prodotti ortofrutticoli conformemente alla tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (e atti successivi) e all'elenco CXL dell'OMC per l'UE. In particolare, le merci originarie della Corea incluse nella presente appendice sono soggette al sistema di prezzi d'entrata che figura nella presente appendice e non a quello specificato nella tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (e atti successivi) e nell'elenco CXL dell'OMC per l'UE.
2. Per le merci originarie della Corea cui l'Unione europea applica il proprio sistema di prezzi d'entrata conformemente al regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, e all'elenco CXL dell'OMC per l'UE, i dazi doganali ad valorem sono soppressi secondo le categorie di soppressione progressiva stabilite nella tabella dell'Unione europea di cui all'allegato 2-A.
3. I dazi doganali specifici applicabili, a norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, alle merci di cui al paragrafo 2 non rientrano nella soppressione dei dazi doganali secondo le categorie di soppressione progressiva della tabella dell'Unione europea di cui all'allegato 2-A. Tali dazi, invece:

a) sono interamente soppressi all'entrata in vigore del presente accordo per le merci indicate di seguito:

Codice NC	Designazione delle merci
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati
0808 20 50	Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)
0809 20 05	Ciliegie acide «Prunus cerasus», fresche
0809 20 95	Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide «Prunus cerasus»)
2009 61 10	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix inferiore o uguale a 30 a 20 °C e di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto
2009 69 19	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C e di valore superiore a 22 € per 100 kg di peso netto
2009 69 51	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67 a 20 °C e di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, concentrati
2009 69 59	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67 a 20 °C e di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto (escl. quelli concentrati)
2204 30 92	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 al capitolo 22, con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol ma superiore a 0,5 % vol (escl. quelli la cui fermentazione è stata interrotta dall'aggiunta di alcole)
2204 30 94	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol ma superiore a 0,5 % vol (escl. quelli la cui fermentazione è stata interrotta dall'aggiunta di alcole)
2204 30 96	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 al capitolo 22, con massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol ma superiore a 0,5 % vol (escl. quelli la cui fermentazione è stata interrotta dall'aggiunta di alcole)
2204 30 98	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol ma superiore a 0,5 % vol (escl. quelli la cui fermentazione è stata interrotta dall'aggiunta di alcole)

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1133

b) sono soppressi per le seguenti merci secondo il calendario che segue:

Codice NC	Designazione delle merci	Soppressione
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	Il primo giorno dell'anno 5
0709 90 80	Carciofi, freschi o refrigerati	Il primo giorno dell'anno 10
0805 20 10	Clementine, fresche o secche	Il primo giorno dell'anno 15
0805 20 50	Mandarini e wilkings, freschi o secchi	Il primo giorno dell'anno 15
0805 20 70	Tangerini, freschi o secchi	Il primo giorno dell'anno 15
0805 20 90	Tangelo, Ortanique, Malaquina e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini)	Il primo giorno dell'anno 15
0805 50 10	Limoni «Citrus limon, Citrus limonum» freschi o secchi	Il primo giorno dell'anno 2
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	Il primo giorno dell'anno 17
0808 10 80	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	Il primo giorno dell'anno 10/20 ⁽¹⁾
0809 10 00	Albicocche, fresche	Il primo giorno dell'anno 7
0809 30 10	Pesche noci, fresche	Il primo giorno dell'anno 10
0809 30 90	Pesche, fresche (escl. pesche noci)	Il primo giorno dell'anno 10
0809 40 05	Prugne, fresche	Il primo giorno dell'anno 10

⁽¹⁾ Il primo giorno dell'anno 20 per la varietà fuji.

c) sono mantenuti per le seguenti merci:

Codice NC	Designazione delle merci
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0805 10 20	Arance dolci, fresche
0805 20 30	Monreal e satsuma, freschi o secchi

4. Il dazio specifico di cui al paragrafo 3 non supera il dazio specifico inferiore dell'aliquota applicata alla nazione più favorita (NPF) o l'aliquota del dazio NPF in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO 2-B

ELETTRONICA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ricordando gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC, in particolare dall'accordo TBT, e riconoscendo l'importanza dell'elettronica per la crescita, l'occupazione e il commercio di ciascuna delle parti, queste ultime confermano i seguenti obiettivi e principi comuni:

- a) eliminare progressivamente e contemporaneamente gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi commerciali bilaterali;
- b) stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione, della proporzionalità e della trasparenza;
- c) allineare progressivamente le proprie regolamentazioni nazionali alle norme internazionali esistenti;
- d) promuovere «una sola prova» e, ove possibile, una dichiarazione di conformità del fornitore, eliminando la duplicazione di procedure di valutazione della conformità inutilmente gravose;
- e) applicare adeguati meccanismi normativi e di applicazione della legge in materia di responsabilità civile prodotti e di vigilanza del mercato;
- f) rafforzare la cooperazione al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali, come pure di migliorare la qualità dei prodotti onde garantire la protezione della sanità pubblica e la sicurezza dei prodotti.

2. Il presente allegato si applica a qualsiasi norma, regolamentazione tecnica e procedura di valutazione della conformità che ciascuna delle parti introduca o mantenga in materia di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (di seguito «CEM») del materiale elettrico ed elettronico, del materiale elettrotecnico per uso professionale, degli elettrodomestici e dei prodotti elettronici di consumo definiti nell'appendice 2-B-1 (di seguito «prodotti interessati»).

Articolo 2

Norme internazionali e organismi di normazione

1. Le parti riconoscono che l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (di seguito «ISO»), la Commissione elettrotecnica internazionale (di seguito «IEC») e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito «UIT») sono gli organismi internazionali di normazione responsabili in materia di CEM e di sicurezza dei prodotti interessati ⁽¹⁾.

2. Qualora esistano norme internazionali pertinenti stabilite dall'ISO, dall'IEC e dall'UIT, le parti utilizzano queste norme internazionali o le sezioni pertinenti di tali norme come base per qualsiasi norma, regolamentazione tecnica o procedura di valutazione della conformità ⁽²⁾.

⁽¹⁾ In futuro le parti possono convenire, mediante decisione del comitato per il commercio, di aggiungere eventuali nuovi organismi di normazione ritenuti pertinenti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

⁽²⁾ In mancanza di norme internazionali di questo tipo, o qualora una parte abbia adottato una norma, una regolamentazione tecnica o una procedura di valutazione della conformità che si scosti da quanto previsto dalle norme internazionali, tale parte limita la propria norma, regolamentazione tecnica o procedura di valutazione della conformità a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi legittimi in materia di sicurezza e soddisfare altre esigenze di interesse pubblico e, se opportuno, utilizza come base i requisiti dei prodotti a livello di prestazioni anziché di progettazione o di caratteristiche descrittive, conformemente al capo 4 «Ostacoli tecnici al commercio».

3. Le parti si assicurano che i rispettivi organismi di normazione partecipino all'elaborazione di norme internazionali in sede di ISO, IEC e UIT e si impegnano a consultarsi allo scopo di stabilire approcci comuni.

Articolo 3

Procedura di valutazione della conformità

Qualora una parte richieda un'assicurazione positiva della conformità alle regolamentazioni tecniche in materia di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati, si applicano le seguenti regole ⁽³⁾:

- a) le procedure di valutazione della conformità non devono essere elaborate, adottate o applicate al fine o per conseguire l'effetto di creare inutili ostacoli agli scambi commerciali con l'altra parte;
- b) salvo altrimenti disposto nel presente allegato, comprese le disposizioni transitorie di cui all'articolo 4, ciascuna delle parti accetta i prodotti sul suo mercato ⁽⁴⁾ in base a una o più delle seguenti procedure di assicurazione positiva della conformità alle proprie regolamentazioni tecniche in materia di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati:
 - i) una dichiarazione di conformità del fornitore senza che debba intervenire un organismo di valutazione della conformità o che il prodotto debba essere esaminato da laboratori di prova riconosciuti;
 - ii) una dichiarazione di conformità del fornitore basata su una relazione di prova di un qualsiasi laboratorio di prova situato nel territorio dell'altra parte che sia stato notificato da quest'ultima all'entrata in vigore del presente accordo o in notifiche successive. La parte notificante è la sola responsabile della notifica dei laboratori competenti ⁽⁵⁾ ad eseguire le prove pertinenti sul suo territorio, senza approvazione o verifica preventiva della parte importatrice. La parte importatrice può richiedere che il fornitore presenti la dichiarazione di conformità prima che il prodotto sia immesso sul suo mercato e che in tale dichiarazione figurino il nome del laboratorio che ha presentato la relazione di prova e la data di presentazione di quest'ultima. La parte importatrice può inoltre richiedere una copia della relazione di prova, contenente un elenco dei componenti critici, che dimostri la conformità ai requisiti applicabili al prodotto, e una descrizione generale del prodotto; oppure
 - iii) una dichiarazione di conformità del fornitore basata su una relazione di prova rilasciata da:
 - A) qualsiasi laboratorio di prova dell'altra parte che abbia concluso accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova con uno o più organismi di valutazione della conformità designati dalla parte importatrice; oppure

⁽³⁾ Ciascuna delle parti si riserva il diritto di richiedere in futuro un'assicurazione positiva della conformità per qualsiasi prodotto per il quale tale assicurazione non sia attualmente richiesta, nel qual caso la parte deve adempiere agli obblighi che le derivano dal presente allegato.

⁽⁴⁾ L'autorizzazione a immettere un prodotto sul mercato conformemente alla presente lettera include l'autorizzazione ad apporre gli eventuali marchi obbligatori richiesti per la commercializzazione di tale prodotto.

⁽⁵⁾ I laboratori di prova specifici, competenti nella parte notificante conformemente alla sua legislazione, che ottengono l'accreditamento (ad esempio ISO/IEC 17025) dall'organismo di accreditamento o che sono competenti per la vigilanza successiva all'immissione sul mercato in materia di valutazione della conformità nella parte notificante, sono considerati competenti a svolgere i compiti di cui al presente allegato.

- B) un laboratorio di prova di un organismo di certificazione (CB Test Laboratory) dell'altra parte nel quadro del sistema «IECEE CB Scheme», corredata di un certificato valido di prova dell'organismo di certificazione (CB Test Certificate), conformemente alle regole e procedure del sistema «IECEE CB Scheme» e agli impegni delle parti in tale contesto.

Prima dell'immissione del prodotto sul suo mercato la parte importatrice può richiedere per un esame la presentazione della dichiarazione di conformità, contenente una copia della relazione di prova e un elenco dei componenti critici, che dimostri la conformità ai requisiti applicabili al prodotto, e una descrizione generale del prodotto.

La scelta fra le procedure di cui alla presente lettera spetta a ciascuna delle parti fatte salve le limitazioni indicate nell'appendice 2-B-2;

- c) le parti accettano che il fornitore sia il solo responsabile del rilascio, della modifica e del ritiro della dichiarazione di conformità. Le parti possono richiedere che la dichiarazione di conformità sia datata ed indichi il fornitore o il suo rappresentante autorizzato nei rispettivi territori, la persona abilitata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione, i prodotti contemplati dalla dichiarazione e le regolamentazioni tecniche applicate rispetto alle quali è dichiarata la conformità. Se la dichiarazione di conformità di un fornitore si riferisce a una partita di prodotti, essa si applica a ciascun articolo della partita. Se vengono effettuate delle prove, la scelta del laboratorio di prova spetta al fornitore;
- d) oltre a quanto disposto nel presente articolo, una parte non può richiedere alcuna forma di registrazione dei prodotti tale da impedire o ritardare l'immissione sul mercato di prodotti conformi alle regolamentazioni tecniche della parte stessa. Se ed in quanto una parte esamina la dichiarazione del fornitore secondo quanto disposto dalla lettera b), punto iii), tale esame si limita esclusivamente a verificare, in base alla documentazione presentata, che le prove siano state effettuate in conformità delle regolamentazioni tecniche pertinenti della parte in questione e che le informazioni contenute nella documentazione siano complete. Tale esame non deve ritardare indebitamente l'immissione dei prodotti sul mercato della parte e la dichiarazione è accettata, senza eccezioni, se i prodotti sono conformi alle regolamentazioni tecniche della parte e se la documentazione presentata risulta completa. Qualora una dichiarazione venga respinta, la parte informa immediatamente il fornitore della sua decisione, aggiungendo una spiegazione dettagliata dei motivi di tale rifiuto e di come il fornitore possa porvi rimedio, come pure dei mezzi di ricorso per impugnare la decisione.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

1. L'Unione europea si conforma all'articolo 3, lettera b), del presente allegato all'entrata in vigore del presente accordo, mentre la Corea si conforma a tale lettera entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, se ed in quanto la Corea, all'entrata in vigore del presente accordo, richiede la certificazione obbligatoria di un prodotto oggetto del presente allegato rispetto alle sue regolamentazioni tecniche in materia di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati, compresa la realizzazione di prove da parte di un terzo, per accettare tale prodotto sul suo mercato ⁽¹⁾ la Corea può richiedere:

⁽¹⁾ L'autorizzazione a immettere un prodotto sul mercato conformemente al presente articolo comprende l'autorizzazione ad apporre gli eventuali marchi obbligatori richiesti per la commercializzazione di tale prodotto.

- a) un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità dell'Unione europea che sia stato designato come «organismo notificato» conformemente alla legislazione UE. L'Unione europea è la sola responsabile della scelta degli organismi di valutazione della conformità sul suo territorio, senza approvazione o verifica preventiva da parte della Corea, e comunica alla Corea l'elenco degli organismi pertinenti all'entrata in vigore del presente accordo, come pure le eventuali modifiche successive; oppure

- b) un certificato di conformità alle sue regolamentazioni tecniche rilasciato da un organismo di valutazione della conformità designato secondo le procedure della Corea. La Corea accetta tali certificati, basati su una relazione di prova rilasciata da:

- i) qualsiasi laboratorio di prova dell'Unione europea che abbia concluso accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova con uno o più organismi di valutazione della conformità designati dalla Corea; oppure

- ii) un laboratorio di prova di un organismo di certificazione (CB Test Laboratory) dell'UE nel quadro del sistema «IECEE CB Scheme», corredata di un certificato valido di prova dell'organismo di certificazione (CB Test Certificate), conformemente alle regole e procedure del sistema «IECEE CB Scheme» e agli impegni dell'Unione europea e della Corea in tale contesto.

La scelta fra le procedure di cui al presente paragrafo spetta alla Corea fatte salve le limitazioni indicate nell'appendice 2-B-2.

3. Per i prodotti elencati nell'appendice 2-B-3 la Corea può continuare a richiedere, dopo la scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1, un'assicurazione positiva della conformità alle sue regolamentazioni tecniche in materia di sicurezza dei prodotti interessati sulla base di un certificato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente allegato. Per ciascuno dei prodotti elencati nell'appendice 2-B-3, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 si valuterà se l'accettazione dell'assicurazione positiva della conformità di tali prodotti alle regolamentazioni tecniche coreane in materia di sicurezza dei prodotti interessati conformemente all'articolo 3, lettera b), del presente allegato possa comportare rischi per la salute e la sicurezza delle persone. Tale valutazione dei rischi verrà effettuata per i prodotti commercializzati sulla base delle informazioni tecniche e scientifiche disponibili, come le relazioni sugli incidenti legati alla sicurezza e il tasso di non conformità rilevato nelle ispezioni dei prodotti. Si esaminerà inoltre se i prodotti sono utilizzati per gli impieghi finali previsti e con le precauzioni ragionevoli ed abituali. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che la conformità all'articolo 3, lettera b), del presente allegato per i prodotti interessati comporterebbe rischi per la salute e la sicurezza delle persone o se il sistema di vigilanza successiva all'immissione sul mercato non è in grado di affrontare efficacemente tali rischi, l'assicurazione positiva della conformità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente allegato può essere mantenuta. Ogni tre anni a decorrere dalla fine del periodo transitorio le parti riesamineranno la valutazione dei rischi in sede di comitato per il commercio di merci allo scopo di ridurre ulteriormente i prodotti elencati nell'appendice 2-B-3.

Articolo 5

Consolidamento e riduzione progressiva dei requisiti

1. Le parti non mantengono né impongono, per i prodotti interessati, requisiti che risultino restrittivi ai fini degli scambi commerciali, o che ritardino l'accesso ai rispettivi mercati, in misura maggiore di quanto previsto nel presente allegato riguardo alle procedure di valutazione della conformità in materia di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati o alle procedure amministrative per l'approvazione o il riesame delle relazioni di prova.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Corea introduce una dichiarazione di conformità del fornitore secondo quanto disposto dall'articolo 3, lettera b), punto i), del presente allegato per la commercializzazione di alcuni prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Ogni cinque anni a decorrere dall'introduzione della dichiarazione di conformità del fornitore le parti esaminano la possibilità di eliminare progressivamente i requisiti tecnici ed amministrativi, compreso l'obbligo di prova da parte di un terzo, grazie all'estensione della dichiarazione di conformità del fornitore secondo quanto disposto dall'articolo 3, lettera b), punto i), del presente allegato e allo sviluppo di un'efficace vigilanza del mercato ai fini del corretto funzionamento di tale sistema.

Articolo 6

Eccezioni e misure di emergenza

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli da 3 a 5 del presente allegato, ciascuna delle parti può introdurre prescrizioni che rendano obbligatoria la prova o la certificazione da parte di un terzo in materia di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati, o introdurre procedure amministrative per l'approvazione e il riesame delle relazioni di prova per determinati prodotti oggetto del presente allegato alle seguenti condizioni:

- a) qualora sussistano motivi validi ed urgenti legati alla protezione della salute e della sicurezza delle persone che giustifichino l'introduzione di tali prescrizioni o procedure;
- b) i motivi alla base dell'introduzione di tali prescrizioni o procedure si fondano su informazioni tecniche o scientifiche comprovate in merito alle prestazioni dei prodotti in questione;
- c) tali prescrizioni o procedure non sono più restrittive ai fini degli scambi commerciali di quanto sia necessario per conseguire l'obiettivo legittimo della parte, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e
- d) la parte non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la necessità di introdurre tali prescrizioni o procedure al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Prima di introdurre queste prescrizioni o procedure, la parte informa l'altra parte e, in seguito a consultazioni, tiene il più possibile conto delle osservazioni di quest'ultima ai fini della loro elaborazione. Qualsiasi prescrizione introdotta è per quanto possibile conforme al presente allegato. Dopo l'adozione, le prescrizioni o le procedure introdotte sono riesaminate ogni tre anni a decorrere dalla data della loro adozione e sono abrogate qualora i motivi per la loro introduzione non sussistano più.

2. Se una parte ha validi motivi per ritenere che un prodotto interessato comporti rischi per la salute e la sicurezza delle persone, in particolare in quanto non soddisfa i requisiti ad esso applicabili, tale parte può richiedere che il prodotto venga ritirato dal suo mercato.

Qualsiasi misura provvisoria di emergenza di questo tipo è notificata all'altra parte, con una spiegazione obiettiva e motivata delle ragioni che hanno portato alla sua adozione e indicando se la misura è necessaria a causa:

- a) della mancata conformità alle norme o alle regolamentazioni tecniche applicabili;
- b) di un'applicazione scorretta di norme o regolamentazioni tecniche; oppure
- c) di lacune a livello delle norme o regolamentazioni tecniche stesse.

Articolo 7

Attuazione e cooperazione

1. Le parti cooperano strettamente per promuovere la comprensione reciproca in materia di regolamentazione, anche per quanto riguarda gli apparecchi a radiofrequenza, e prendono in considerazione qualsiasi richiesta dell'altra parte in relazione all'attuazione del presente allegato.

2. Le parti cooperano per mantenere ed estendere gli accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova.

3. Se per un prodotto che rientra nell'ambito di applicazione del presente allegato richiede, come assicurazione positiva della conformità, l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 3, lettera b), punto iii), e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente allegato, la Corea si assicura che i suoi organismi di certificazione abbiano concluso memorandum d'intesa con laboratori di prova situati nell'Unione europea o siano organismi di certificazione nazionali nel quadro del sistema «IE-CEE CB Scheme» per quel prodotto, tranne qualora le sue regolamentazioni tecniche per tale prodotto siano sostanzialmente diverse dalle norme IEC pertinenti. Il presente paragrafo si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente allegato.

4. Quando modifica regolamentazioni tecniche esistenti o elabora nuove regolamentazioni tecniche in materia di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati, una parte ne informa preventivamente l'altra parte, fornisce, su richiesta, ulteriori informazioni disponibili o risposte scritte alle osservazioni formulate dall'altra parte e, se del caso, tiene conto delle opinioni di quest'ultima.

5. Le parti convengono di consultarsi tempestivamente in merito ad eventuali problemi connessi all'attuazione del presente allegato e di collaborare per facilitare ulteriormente il commercio dei prodotti interessati, anche grazie, se del caso, alla promozione di norme internazionali.

6. Le parti proteggono le informazioni commerciali riservate ottenute nell'ambito delle procedure di cui al presente allegato.

Appendice 2-B-1

1. L'allegato 2-B riguarda i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato 2-B che:
 - a) nel caso degli obblighi dell'Unione europea, rientrano, alla data della firma del presente accordo, nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata), o della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE o delle disposizioni in materia di sicurezza o di compatibilità elettromagnetica della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità; e
 - b) nel caso degli obblighi della Corea, rientrano, alla data della firma del presente accordo, nell'ambito di applicazione della legge sulle onde radio (Radio Waves Act, legge n. 8867 del 29 febbraio 2008), della legge quadro sulle telecomunicazioni (Framework Act on Telecommunications, legge n. 8974 del 21 marzo 2008) o della legge sul controllo della sicurezza degli apparecchi elettrici ⁽¹⁾ (Electrical Appliances Safety Control Act, legge n. 8852 del 29 febbraio 2008).
2. Le parti convengono che i prodotti oggetto delle normative interne elencate nella presente appendice, comprendenti tutti i prodotti cui si applica l'allegato 2-B, sono destinati a coprire la gamma dei prodotti elettronici. Resta inteso che qualora un prodotto non rientri nell'allegato 2-B per una parte, mentre vi rientri per l'altra parte, o qualora sia soggetto, all'atto della firma del presente accordo o successivamente ⁽²⁾, all'obbligo di certificazione da parte di un terzo per una parte, ma non per l'altra, quest'ultima può sottoporre il prodotto in questione a un trattamento analogo se necessario a proteggere la salute e la sicurezza. Prima di applicare tali misure, la parte che intende introdurle informa l'altra parte delle proprie intenzioni e dispone un periodo di tre mesi per le consultazioni.

⁽¹⁾ In deroga a quanto disposto nella presente lettera, se necessario la Corea può sottoporre il materiale elettrico funzionante a corrente continua alle procedure di valutazione della conformità di cui all'Electrical Appliances Safety Control Act conformemente al presente articolo.

⁽²⁾ Ad esempio, a norma dell'articolo 6 dell'allegato 2-B o qualora siano introdotti strumenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/108/EC sulla compatibilità elettromagnetica.

Appendice 2-B-2

1. Per tutti i prodotti interessati l'Unione europea accetta la procedura di cui all'articolo 3, lettera b), punto i), dell'allegato 2-B quale assicurazione positiva della conformità alle sue regolamentazioni tecniche.
2. La Corea accetta quale assicurazione positiva di conformità alle sue regolamentazioni tecniche,
 - a) per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del Radio Waves Act o del Framework Act on Telecommunications alla data della firma del presente accordo:
 - i) durante il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato 2-B, la procedura definita nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato 2-B;
 - ii) dopo il periodo transitorio, le procedure definite nell'articolo 3, lettera b), punto i) o punto ii), dell'allegato 2-B, avendo la Corea la possibilità di scegliere fra le due procedure;
 - b) per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Electrical Appliances Safety Control Act alla data della firma del presente accordo:
 - i) durante il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato 2-B, la procedura definita nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato 2-B;
 - ii) dopo il periodo transitorio, le procedure definite nell'articolo 3, lettera b), punto i) o punto ii) o punto iii), dell'allegato 2-B, avendo la Corea la possibilità di scegliere fra le tre procedure.
3. Per i prodotti che, alla data della firma del presente accordo, rientrano nell'ambito di applicazione di più di una delle leggi indicate nel paragrafo 2 della presente appendice, il fornitore è libero di presentare l'assicurazione positiva della conformità in materia di CEM secondo una qualsiasi delle procedure scelte dalla Corea conformemente al paragrafo 2, lettere a) o b), della presente appendice. La stessa regola si applica qualora un prodotto rientri, in futuro, nell'ambito di applicazione di più di una delle leggi indicate nel paragrafo 2 della presente appendice, che si tratti di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1139

Appendice 2-B-3

N.	Prodotti	Codice SA
1	Cavi e cordoni	854442, 854449, 854459, 854460
2	Interruttori	853590, 853650
3	Collettori per apparecchi elettrici	853521, 853529, 853620, 853630, 853650
4	Interruttori magnetici	853650
5	Condensatori e filtri rumore	853210, 853221, 853222, 853223, 853224, 853225, 853229, 853230, 853540
6	Accessori di installazione e dispositivi di connessione	853650, 853669
7	Fusibili e portafusibili, protettori termici	853510, 853610, 853630
8	Trasformatori e regolatori di tensione	850421, 850422, 850431, 850432, 850433, 850434, 850440
9	Aspirapolvere, apparecchi per il trattamento dei pavimenti, apparecchi per la pulizia a vapore, apparecchi di pulizia di superfici	842430, 850811, 850819, 850860
10	Ferri e presse da stiro elettrici	851640, 845130
11	Lavastoviglie e asciugastoviglie	842211, 842219, 842220, 845140, 842240
12	Apparecchi riscaldanti da cucina	841989, 841990, 851410, 851650, 851660, 851672
13	Macchine lavabiancheria e centrifughe asciugabiancheria	842112, 845011, 845012, 845019, 845020
14	Apparecchi per la cura dei capelli	851631, 851632
15	Scaldavivande e armadi caldi elettrici	851660, 851679, 851680
16	Apparecchi a motore da cucina	821490, 843510, 846722, 850940, 850980
17	Apparecchi elettrici per il riscaldamento di liquidi	841981, 841989, 851660, 851671, 851679, 851680
18	Coperte e tappetini elettrici, letti elettrici	630110
19	Macchine per cauterizzare e scaldapiedi	392210, 630110, 851680
20	Scaldacqua ad accumulo e scaldacqua istantanei	851610, 851660, 851679, 851680
21	Frigoriferi elettrici e produttori di ghiaccio	841490, 841581, 841582, 841810, 841821, 841829, 841830, 841840, 841850, 841869, 841899
22	Forni a microonde (operanti nella gamma di frequenza 300MHz - 30GHz)	851650
23	Macchine per cucire per uso domestico	845210, 845229
24	Caricabatterie	850440
25	Apparecchi elettrici per asciugare	845121, 851629, 851679, 845129, 851632, 851633
26	Riscaldatori	851610, 851621, 851629, 851679, 851680, 940210

N.	Prodotti	Codice SA
27	Apparecchi per massaggio	901910
28	Condizionatori d'aria e deumidificatori	841510, 841581, 841582, 841583
29	Pompe e vaporizzatori elettrici	841350, 841360, 841370, 841381, 841810, 961610
30	Utensili riscaldanti	841989, 841990, 842240, 842290, 851511, 851519, 851521, 851580
31	Apparecchi elettrici per sauna	851629, 851679
32	Riscaldatori per acquari, generatori di bolle d'aria, acquari da esposizione	841350, 841360, 841370, 841381, 841480, 842139, 851629, 851660
33	Generatori elettrici di bolle d'aria	841480, 842139
34	Apparecchi sterminainsetti o repellenti	851660, 851679, 851680
35	Vasche da bagno elettriche	392210, 392290, 691010, 691090
36	Apparecchi per la purificazione dell'aria	841410, 841430, 841451, 841459, 841480
37	Distributori e apparecchi automatici per la vendita (dotati di dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione o di lampada a scarica o di alloggiamento)	847621, 847629, 847681, 847689
38	Ventilatori elettrici, cappe da cucina	630319, 841410, 841451, 841459, 841460, 841480, 841490, 841510, 854089
39	Apparecchi elettrici per toilette e aspiratori con motore elettrico	392290, 850819
40	Umidificatori	851580
41	Apparecchi per la pulizia a polverizzazione e ad aspirazione	961610
42	Disinfettanti elettrici (dotati unicamente di lampada di sterilizzazione)	841989
43	Tritarifiuti	850980
44	Dispositivi di imballaggio di salviette umide	820890, 842240
45	Strumenti elettrici a motore	820750, 843311, 843319, 843320, 846711, 846719, 846721, 846722, 846781, 846789, 850980
46	Fotocopiatrici	844331
47	Unità di alimentazione a corrente continua (con capacità nominale massima di 1kVA, comprese quelle utilizzate in combinazione con corrente alternata)	850440
48	Sistemi statici di continuità	850440
49	Laminatoi	847989
50	Portalampane	853661, 853669
51	Apparecchi di illuminazione (per uso generale)	940510, 940520, 940540, 940560, 940591, 940592, 940599
52	Ballast (lampade, dispositivi di controllo)	850410, 853661, 853669
53	Lampade a ballast incorporato	853990

Appendice 2-B-4

Ai fini dell'allegato 2-B, si applicano le seguenti definizioni ⁽¹⁾:

per sicurezza del materiale elettrico si intende che il materiale, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni;

per compatibilità elettromagnetica si intende l'idoneità di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ciò che viene interessato da tale campo;

per dichiarazione di conformità si intende il rilascio, sulla base di una decisione adottata dopo un esame, di una dichiarazione secondo cui il rispetto delle prescrizioni specifiche è stato dimostrato;

per norma si intende un documento approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per un uso comune o ripetuto, regole, orientamenti o caratteristiche per prodotti o relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Può comprendere o riguardare esclusivamente requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione;

per regolamentazione tecnica si intende un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o i relativi processi e metodi di produzione, comprese le pertinenti disposizioni amministrative, la cui osservanza è obbligatoria. Può comprendere o riguardare esclusivamente requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione;

per fornitore si intende il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nel territorio della parte importatrice. Qualora nessuno dei due sia presente nel territorio della parte importatrice, la responsabilità di presentare la dichiarazione del fornitore spetta all'importatore;

per valutazione della conformità si intende la procedura atta a dimostrare che le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un sistema, una persona o un organismo sono state rispettate. La valutazione della conformità è un'attività che può essere eseguita da una parte o da una seconda o terza parte e comprende attività quali la prova, l'ispezione e la certificazione;

per laboratorio di prova si intende un organismo di valutazione della conformità che effettua servizi di prova e che ha ricevuto un'attestazione che dimostra formalmente la sua competenza a svolgere tali compiti specifici.

⁽¹⁾ Sulla base della norma ISO/IEC 17000:2004 e dell'accordo TBT.

ALLEGATO 2-C

VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Riconoscendo l'importanza dei veicoli a motore e delle loro parti per la crescita, l'occupazione e il commercio di ciascuna delle parti, queste ultime confermano, per tali prodotti, i seguenti obiettivi e principi comuni:

- a) garantire reciprocamente il pieno accesso ai rispettivi mercati grazie all'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi commerciali bilaterali a norma del presente accordo;
- b) promuovere la comparabilità delle regolamentazioni basate su norme internazionali;
- c) stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;
- d) assicurare la protezione della salute e della sicurezza delle persone e la tutela dell'ambiente;
- e) rafforzare la cooperazione al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali.

2. Il presente allegato si applica a tutte le forme di veicoli a motore, loro sistemi e parti di cui ai capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 dell'SA, ad eccezione dei prodotti indicati nell'appendice 2-C-1.

Articolo 2

Convergenza normativa

1. Le parti riconoscono che il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli («WP.29»), nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite («UNECE»), è l'organismo internazionale di normazione responsabile per i prodotti di cui al presente allegato.

2. Le parti convengono di partecipare attivamente all'elaborazione delle regolamentazioni in sede di WP.29 e collaborano per la tempestiva adozione di nuove regolamentazioni da parte del WP.29.

Articolo 3

Accesso al mercato

Ciascuna delle parti autorizza l'immissione sul proprio mercato dei prodotti originari dell'altra parte, conformemente al presente articolo:

- a) i) le autorità competenti in materia di omologazione nell'Unione europea accettano, ai fini dell'omologazione UE, qualsiasi prodotto che soddisfa i requisiti elencati nella tabella 1 dell'appendice 2-C-2 come conforme alle disposizioni corrispondenti delle regolamentazioni tecniche UE applicabili ⁽¹⁾;
- ii) la Corea accetta qualsiasi prodotto che soddisfa i requisiti elencati nella tabella 1 dell'appendice 2-C-3 come conforme alle disposizioni corrispondenti delle regolamentazioni tecniche coreane applicabili ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, lettera a), punti da i) a iii), e della determinazione delle regolamentazioni applicabili, si utilizza la classificazione dei prodotti prevista dalla legislazione della parte importatrice.

iii) le parti armonizzano le regolamentazioni elencate nella tabella 2 dell'appendice 2-C-2, nel caso dell'Unione europea, e nella tabella 2 dell'appendice 2-C-3, nel caso della Corea, con i regolamenti UNECE corrispondenti o con i regolamenti tecnici mondiali («RTM») entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tranne qualora una parte dimostri, in via eccezionale, che un regolamento UNECE o un RTM specifico sia inefficace o inappropriato per il conseguimento di obiettivi legittimi perseguiti sulla base di dati tecnici o scientifici comprovati ⁽¹⁾ ⁽²⁾;

iv) qualora sorga un problema commerciale connesso alle regolamentazioni tecniche non contemplate dalla lettera a), punti i) o ii), o connesso alle regolamentazioni tecniche di cui alla lettera a), punto iii), in assenza di armonizzazione, le parti, su richiesta di una di esse, avviano consultazioni onde pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Nel corso di queste consultazioni la parte che intende adottare una misura avente ripercussioni significative sulle condizioni di accesso al mercato comunica all'altra parte le motivazioni alla base della sua decisione, fornendo una spiegazione dettagliata a livello di dati tecnici o scientifici ⁽²⁾;

b) le parti si assicurano che le rispettive procedure siano espletate senza ritardare indebitamente l'immissione sul mercato dei prodotti di cui al presente allegato;

c) ciascuna delle parti comunica tempestivamente agli operatori economici interessati le eventuali decisioni prese riguardo alle richieste di valutazione della conformità, fornendo le motivazioni alla base di tali decisioni ed informazioni sui mezzi di ricorso disponibili;

d) le parti riesaminano le appendici 2-C-2 e 2-C-3 del presente allegato almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o delle parti. Le eventuali modifiche alle presenti appendici sono decise dal comitato per il commercio.

Articolo 4

Consolidamento della convergenza normativa

1. Le parti:

a) si astengono in qualsiasi momento dall'introdurre nuove regolamentazioni tecniche interne che si scostino dai regolamenti UNECE o dagli RTM in settori disciplinati da tali regolamenti, o quando il completamento di tali regolamenti è imminente, in particolare nei settori oggetto dell'appendice 2-C-2 per l'Unione europea e dell'appendice 2-C-3 per la Corea;

b) appena possibile dopo l'adozione da parte dell'UNECE di nuovi regolamenti UNECE o di RTM in settori disciplinati da regolamentazioni tecniche interne esistenti, trattano i prodotti originari dell'altra parte che rispettano i regolamenti UNECE o gli RTM conformemente all'articolo 3 del presente allegato, mutatis mutandis,

⁽²⁾ Le parti convengono che le regolamentazioni di cui alla lettera a), punti iii) e iv), in vigore all'atto della firma del presente accordo, non hanno dato luogo a gravi problemi di accesso al mercato e che non comporteranno, nel quadro delle disposizioni previste da tali punti, un peggioramento delle condizioni di accesso al mercato rispetto alla situazione in quel momento.

tranne qualora esistano validi motivi, fondati su informazioni tecniche o scientifiche, per cui un regolamento UNECE o un RTM specifico risulti inefficace o inappropriato per garantire la sicurezza stradale o la protezione dell'ambiente o della sanità pubblica. In questi casi tali motivi sono comunicati all'altra parte e resi pubblici.

2. Se ed in quanto una parte introduce o mantiene regolamentazioni tecniche che si scostano dai regolamenti UNECE esistenti in settori disciplinati da questi ultimi, la parte in questione riesamina queste regolamentazioni tecniche almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo onde valutare se i motivi della loro adozione siano ancora validi. Gli esiti di questi riesami, come pure le informazioni tecniche o scientifiche che ne stanno alla base, sono resi pubblici e comunicati, su richiesta, all'altra parte.

3. In settori non disciplinati da regolamenti UNECE o da RTM e nei quali almeno una parte introduca o mantenga una regolamentazione tecnica, le parti si consultano in merito alla possibilità di elaborare norme internazionali riguardanti tali settori. Qualora risulti impossibile o inappropriato elaborare tali norme internazionali e nel caso in cui le parti introducano o mantengano regolamentazioni tecniche interne in questi settori, le parti avviano consultazioni in merito alla possibilità di ravvicinare le rispettive regolamentazioni.

Articolo 5

Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda le imposte interne e i regolamenti sulle emissioni applicabili ai prodotti oggetto del presente allegato, ciascuna delle parti accorda ai prodotti originari dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili originari di qualsiasi paese terzo non parte del presente accordo, tenendo anche conto delle disposizioni di eventuali accordi di libero scambio conclusi con tale paese terzo.

Articolo 6

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

1. Nessuna delle parti impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto in quanto quest'ultimo incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che non è ancora stata regolamentata, tranne qualora possa dimostrare, sulla base di informazioni tecniche o scientifiche, che questa nuova tecnologia o caratteristica comporta rischi per la salute e la sicurezza delle persone o per l'ambiente.

2. La parte che decida di rifiutare l'immissione sul mercato o chiede il ritiro dal mercato di un prodotto in quanto incorpora una nuova tecnologia o caratteristica tale da creare un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per l'ambiente notifica immediatamente tale decisione all'altra parte e agli operatori economici interessati. La notifica contiene tutte le informazioni tecniche o scientifiche pertinenti.

Articolo 7

Altre misure di restrizione del commercio

Ciascuna delle parti si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi in termini di accesso al mercato derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di altre misure normative specifiche per il settore oggetto del presente allegato. Questa disposizione fa salvo il diritto di adottare misure necessarie per la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente o della sanità pubblica e per la prevenzione di pratiche ingannevoli, purché tali misure si basino su informazioni tecniche o scientifiche comprovate.

Articolo 8

Applicazione delle regolamentazioni

1. Quando una parte accetta la conformità o l'armonizzazione ai requisiti UNECE conformemente all'articolo 3 del presente allegato, si considera che i certificati di omologazione UNECE rilasciati dalle autorità competenti conferiscano la presunzione di conformità. Se una parte rileva che un determinato prodotto oggetto di un certificato di omologazione non è conforme al tipo omologato, ne informa l'altra parte. Il presente paragrafo fa salvo il diritto delle parti di adottare misure appropriate, secondo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3.

2. Le autorità amministrative competenti di ciascuna delle parti possono verificare, con controlli casuali a campione a norma della propria legislazione interna, che i prodotti, compresi quelli oggetto di autocertificazione da parte dei fabbricanti, risultino conformi, a seconda dei casi:

- a) a tutte le regolamentazioni tecniche di tale parte; oppure
- b) alle regolamentazioni tecniche interne e agli altri requisiti, secondo quanto disposto dall'articolo 3, lettera a), del presente allegato.

Ciascuna delle parti può chiedere che un fornitore ritiri un prodotto dal suo mercato qualora quest'ultimo non risulti conforme, a seconda dei casi, a tali regolamentazioni o requisiti.

3. L'omologazione può essere rifiutata qualora la documentazione risulti incompleta, le procedure appropriate per verificare la conformità della produzione non siano rispettate o i prodotti interessati non siano conformi, a seconda dei casi:

- a) a tutte le regolamentazioni tecniche di una parte; oppure
- b) alle regolamentazioni tecniche di una parte e agli altri requisiti di cui all'articolo 3, lettera a), del presente allegato.

4. Nonostante la conformità alle regolamentazioni tecniche o ai requisiti di cui all'articolo 3, lettera a), del presente allegato, una parte può, in casi eccezionali, negare a un fornitore l'autorizzazione ad immettere un prodotto sul suo mercato o chiedere a un fornitore di ritirare un prodotto dal suo mercato in caso di rischi urgenti e gravi per la sicurezza stradale, la sanità pubblica o l'ambiente, basati su informazioni tecniche o scientifiche comprovate. Tale rifiuto non costituisce una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prodotti dell'altra parte ovvero una restrizione dissimulata agli scambi commerciali. Prima di essere applicate, queste misure provvisorie di emergenza sono notificate all'altra parte e al fornitore con una spiegazione obiettiva, motivata e sufficientemente particolareggiata delle ragioni della loro adozione.

Articolo 9

Gruppo di lavoro «Veicoli a motore e loro parti»

1. Per facilitare ulteriormente il commercio di veicoli a motore e loro parti e affrontare i problemi di accesso al mercato ancor prima che emergano, le parti convengono di cooperare e consultarsi tempestivamente su qualsiasi questione riguardante l'applicazione del presente allegato. Esse decidono di informarsi reciprocamente in merito a qualsiasi misura in grado di incidere sul commercio di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, conformemente al capo 4 (Ostacoli tecnici al commercio). Ciascuna delle parti, su richiesta, risponde per iscritto e senza indugio alle osservazioni e alle domande riguardo ad eventuali problemi connessi a tali misure e accetta di partecipare a consultazioni in merito a tali misure onde pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2. Il gruppo di lavoro «Veicoli a motore e loro parti», istituito a norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), è responsabile dell'attuazione effettiva del presente allegato e può prendere in esame qualsiasi questione ad esso inerente. In particolare, il gruppo di lavoro ha il compito di:

- a) preparare la cooperazione delle parti nel quadro delle attività del WP.29, in linea con le disposizioni dell'articolo 2 del presente allegato;
- b) controllare la piena attuazione degli impegni stabiliti dall'articolo 3 del presente allegato e segnatamente:
 - i) discutere dell'avanzamento della messa in atto del processo di armonizzazione di cui all'articolo 3, lettera a), punto iii);
 - ii) costituire una sede per le consultazioni di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv);
 - iii) preparare le decisioni del comitato per il commercio di cui all'articolo 3, lettera d);
- c) discutere dei riesami di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente allegato e tenere le consultazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato;
- d) discutere, se del caso, delle notifiche previste dagli articoli 6 e 8 del presente allegato;
- e) considerare l'applicazione delle regolamentazioni tecniche ai veicoli a motore importati mediante canali diversi e, se del caso, formulare raccomandazioni;
- f) occuparsi, se necessario, di tutte le questioni relative all'applicazione pratica delle disposizioni transitorie sui sistemi diagnostici di bordo («OBD») e sulle emissioni di cui alla tabella 1 dell'appendice 2-C-3.

3. Salvo altrimenti disposto, il gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta all'anno. Le sue riunioni si tengono di norma contestualmente

alle riunioni del WP.29 o di qualsiasi altra sede di discussione di questioni relative al settore automobilistico. Il gruppo di lavoro può svolgere le sue attività anche mediante posta elettronica, teleconferenza o videoconferenza o utilizzando qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato.

Articolo 10

Esecuzione

1. Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) si applica al presente allegato con le seguenti modifiche:

- a) le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente allegato sono considerate questioni urgenti;
- b) il periodo previsto per le consultazioni a norma dell'articolo 14.3 (Consultazioni) è ridotto da trenta a quindici giorni;
- c) il periodo previsto per la trasmissione della relazione interinale del collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.6 (Relazione interinale del collegio arbitrale) è ridotto da novanta a sessanta giorni;
- d) il periodo previsto per la trasmissione del lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.7 (Lodo del collegio arbitrale) è ridotto da centoventi a settantacinque giorni;
- e) all'articolo 14.9 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione) è aggiunta la seguente frase: «La parte convenuta dà esecuzione quanto prima al lodo del collegio arbitrale. Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, il periodo di tempo ragionevole non dovrebbe superare di norma novanta giorni e in ogni caso non supera cento-cinquanta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale se la parte convenuta, per dare esecuzione al lodo, deve adottare una misura di applicazione generale per la quale non sia necessario un intervento legislativo.».

2. Le parti possono convenire di non applicare disposizioni specifiche del presente articolo.

Appendice 2-C-1

L'allegato 2-C non si applica:

a) ai trattori (SA HS 8701.10, 8701.20, 8709.11, 8709.19 e 8709.90);

b) alle motoslitte e ai veicoli per campi da golf (HS 8703.10); e

c) ai macchinari per lavori edili: (SA: 84134000, 84251100, 84251920, 84251980, 84253100, 84253930, 84253990, 84254100, 84254200, 84254900, 84261100, 84261200, 84261900, 84262000, 84263000, 84264100, 84264900, 84269110, 84269190, 84269900, 84272010, 84272090, 84281020, 84281080, 84282030, 84282091, 84282098, 84283100, 84283200, 84283300, 84283920, 84283990, 84284000, 84286000, 84289030, 84289071, 84289079, 84289091, 84289095, 84291100, 84291900, 84292000, 84293000, 84294010, 84294030, 84294090, 84295110, 84295191, 84295199, 84295210, 84295290, 84295900, 84301000, 84302000, 84303100, 84303900, 84304100, 84304900, 84305000, 84306100, 84306900, 84311000, 84313100, 84313910, 84313970, 84314100, 84314200, 84314300, 84314920, 84314980, 84741000, 84742010, 84742090, 84743100, 84743200, 84743910, 84743990, 84748010, 84748090, 84749010, 84749090, 84791000, 87013010, 87013090, 87041010, 87041090, 87051000, 87052000, 87054000 e 87059030).

Appendice 2-C-2

Tabella 1

Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto i)

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti
Livello sonoro ammissibile	Reg. UNECE n. 51	Direttiva 70/157/CEE
Dispositivi silenziatori di ricambio	Reg. UNECE n. 59	Direttiva 70/157/CEE
Emissioni	Reg. UNECE n. 83	Direttiva 70/220/CEE
Convertitori catalitici di ricambio	Reg. UNECE n. 103	Direttiva 70/220/CEE
Serbatoi di carburante	Reg. UNECE n. 34	Direttiva 70/221/CEE
Serbatoi di GPL	Reg. UNECE n. 67	Direttiva 70/221/CEE
Serbatoi di GNC	Reg. UNECE n. 110	Direttiva 70/221/CEE
Dispositivi di protezione posteriore	Reg. UNECE n. 58	Direttiva 70/221/CEE
Sforzo sul comando sterzo	Reg. UNECE n. 79	Direttiva 70/311/CEE
Serrature e cardini delle porte	Reg. UNECE n. 11	Direttiva 70/387/CEE
Segnalatori acustici	Reg. UNECE n. 28	Direttiva 70/388/CEE
Dispositivi per la visione indiretta	Reg. UNECE n. 46	Direttiva 2003/97/CE
Frenatura	Reg. UNECE n. 13	Direttiva 71/320/CEE
Frenatura	Reg. UNECE n. 13H	Direttiva 71/320/CEE
Guarnizioni per freni	Reg. UNECE n. 90	Direttiva 71/320/CEE
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Reg. UNECE n. 10	Direttiva 72/245/CEE
Inquinamento prodotto dai motori diesel	Reg. UNECE n. 24	Direttiva 72/306/CEE
Finiture interne	Reg. UNECE n. 21	Direttiva 74/60/CEE
Antifurto	Reg. UNECE n. 18	Direttiva 74/61/CEE
Antifurto e immobilizzatori	Reg. UNECE n. 116	Direttiva 74/61/CEE
Sistemi di allarme per veicoli	Reg. UNECE n. 97 Reg. UNECE n. 116	Direttiva 74/61/CEE
Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto	Reg. UNECE n. 12	Direttiva 74/297/CEE
Resistenza dei sedili	Reg. UNECE n. 17	Direttiva 74/408/CEE
Resistenza dei sedili (autobus)	Reg. UNECE n. 80	Direttiva 74/408/CEE
Sporgenze esterne	Reg. UNECE n. 26	Direttiva 74/483/CEE
Tachimetro	Reg. UNECE n. 39	Direttiva 75/443/CEE
Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Reg. UNECE n. 14	Direttiva 76/115/CEE

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1147

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Reg. UNECE n. 48	Direttiva 76/756/CEE
Catadiottri	Reg. UNECE n. 3	Direttiva 76/757/CEE
Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto	Reg. UNECE n. 7	Direttiva 76/758/CEE
Luci di marcia diurna	Reg. UNECE n. 87	Direttiva 76/758/CEE
Luci di posizione laterali	Reg. UNECE n. 91	Direttiva 76/758/CEE
Indicatori di direzione	Reg. UNECE n. 6	Direttiva 76/759/CEE
Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	Reg. UNECE n. 4	Direttiva 76/760/CEE
Proiettori (R ₂ e HS ₁)	Reg. UNECE n. 1	Direttiva 76/761/CEE
Proiettori (sigillati)	Reg. UNECE n. 5	Direttiva 76/761/CEE
Proiettori (H ₁ , H ₂ , H ₃ , HB ₃ , HB ₄ , H ₇ , e/o H ₈ , H ₉ , HIR1, HIR2 e/o H ₁₁)	Reg. UNECE n. 8	Direttiva 76/761/CEE
Proiettori (H ₄)	Reg. UNECE n. 20	Direttiva 76/761/CEE
Proiettori (alogeni sigillati)	Reg. UNECE n. 31	Direttiva 76/761/CEE
Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate	Reg. UNECE n. 37	Direttiva 76/761/CEE
Proiettori con fonte luminosa a scarica	Reg. UNECE n. 98	Direttiva 76/761/CEE
Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate	Reg. UNECE n. 99	Direttiva 76/761/CEE
Proiettori (fascio anabbagliante asimmetrico)	Reg. UNECE n. 112	Direttiva 76/761/CEE
Sistemi di fari direzionali anteriori	Reg. UNECE n. 123	Direttiva 76/761/CEE
Proiettori fendinebbia anteriori	Reg. UNECE n. 19	Direttiva 76/762/CEE
Luci posteriori per nebbia	Reg. UNECE n. 38	Direttiva 77/538/CEE
Proiettori di retromarcia	Reg. UNECE n. 23	Direttiva 77/539/CEE
Luci di stazionamento	Reg. UNECE n. 77	Direttiva 77/540/CEE
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Reg. UNECE n. 16	Direttiva 77/541/CEE
Dispositivi di ritenuta per bambini	Reg. UNECE n. 44	Direttiva 77/541/CEE
Campo di visibilità anteriore del conducente	Reg. UNECE n. 125	Direttiva 77/649/CEE
Identificazione di comandi, spie e indicatori	Reg. UNECE n. 121	Direttiva 78/316/CEE
Sistemi di riscaldamento	Reg. UNECE n. 122	Direttiva 2001/56/CE
Poggiatesta (combinati con i sedili)	Reg. UNECE n. 17	Direttiva 78/932/CEE
Poggiatesta	Reg. UNECE n. 25	Direttiva 78/932/CEE

Oggetto	Requisiti	Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti
Emissioni di CO ₂ - Consumo di carburante	Reg. UNECE n. 101	Direttiva 80/1268/CEE
Potenza del motore	Reg. UNECE n. 85	Direttiva 80/1269/CEE
Emissioni (Euro IV e V) di veicoli pesanti.	Reg. UNECE n. 49	Direttiva 2005/55/CE
Protezione laterale	Reg. UNECE n. 73	Direttiva 89/297/CEE
Vetri di sicurezza	Reg. UNECE n. 43	Direttiva 92/22/CEE
Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi	Reg. UNECE n. 30	Direttiva 92/23/CEE
Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi	Reg. UNECE n. 54	Direttiva 92/23/CEE
Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio	Reg. UNECE n. 64	Direttiva 92/23/CEE
Rumore di rotolamento	Reg. UNECE n. 117	Direttiva 92/23/CEE
Dispositivi di limitazione della velocità	Reg. UNECE n. 89	Direttiva 92/24/CEE
Dispositivi di attacco	Reg. UNECE n. 55	Direttiva 94/20/CE
Dispositivi di traino chiusi	Reg. UNECE n. 102	Direttiva 94/20/CE
Inflammabilità	Reg. UNECE n. 118	Direttiva 95/28/CE
Autobus	Reg. UNECE n. 107	Direttiva 2001/85/CE
Resistenza della sovrastruttura (autobus)	Reg. UNECE n. 66	Direttiva 2001/85/CE
Urto frontale	Reg. UNECE n. 94	Direttiva 96/79/CE
Urto laterale	Reg. UNECE n. 95	Direttiva 96/27/CE
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Reg. UNECE n. 105	Direttiva 98/91/CE
Protezione antincastro anteriore	Reg. UNECE n. 93	Direttiva 2000/40/CE

Tabella 2

Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto iii)

Oggetto	Regolamentazioni tecniche UE	Regolamenti UNECE corrispondenti
Sporgenze esterne delle cabine	Direttiva 92/114/CEE	61

Appendice 2-C-3

Tabella 1

Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto ii)

Oggetto		Requisiti	Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
Protezione degli occupanti in caso di urto	Frontale	Reg. UNECE n. 94	Articolo 102 KMVSS ⁽¹⁾
	Laterale	Reg. UNECE n. 95	Articolo 102 KMVSS
Spostamento indietro del comando di sterzo		Reg. UNECE n. 12	Articolo 89, paragrafo 1, punto 2 KMVSS
Protezione del conducente nei confronti del sistema del comando di sterzo in caso di urto		Reg. UNECE n. 12	Articolo 89, paragrafo 1, punto 1 KMVSS
Sistemi di sedili		Reg. UNECE n. 17	Articolo 97 KMVSS
Poggiatesta		Reg. UNECE n. 17, Reg. UNECE n. 25, RTM 7	Articoli 26 e 99 KMVSS
Serrature di porte e componenti di ritenuta di porte		Reg. UNECE n. 11, RTM 1	Articolo 104, paragrafo 2 KMVSS
Urto, quadro strumenti		Reg. UNECE n. 21	Articolo 88 KMVSS
Urto, schienale		Reg. UNECE n. 21	Articolo 98 KMVSS
Urto, bracciolo		Reg. UNECE n. 21	Articolo 100 KMVSS
Urto, parasole		Reg. UNECE n. 21	Articolo 101 KMVSS
Impatto, retrovisore interno		Reg. UNECE n. 46	Articolo 108 KMVSS
Gancio di rimorchio		77/389/CEE	Articolo 20, punti 1, 2 e 4 KMVSS
Protezione antincastro posteriore		Reg. UNECE n. 58	Articolo 19, paragrafo 4 e articolo 96 KMVSS
Sistema di illuminazione e di segnalazione	Installazione	Reg. UNECE n. 48	Articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 47 KMVSS
	Proiettori	Regg. UNECE nn. 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37, Regg. UNECE nn. 98, 99, 112, 113, 123	Articolo 38, articolo 48, paragrafo 3, articolo 106, punto 1 KMVSS
	Proiettori fendinebbia anteriori	Reg. UNECE n. 19	Articolo 38-2, paragrafo 1 e articolo 106, punto 2 KMVSS
	Proiettori di retromarcia	Reg. UNECE n. 23	Articolo 39 e articolo 106, punto 3 KMVSS
	Luci di ingombro	Reg. UNECE n. 7	Articolo 40 e articolo 106, punto 4 KMVSS
	Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione	Reg. UNECE n. 4	Articolo 41 e Articolo 106, punto 5 KMVSS
	Luci posteriori	Reg. UNECE n. 7	Articolo 42 e articolo 106, punto 6 KMVSS

Oggetto		Requisiti	Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
	Luci di arresto	Reg. UNECE n. 7	Articolo 43, paragrafo 1 e articolo 106, punto 7 KMVSS
	Luci di arresto montate centralmente in alto	Reg. UNECE n. 7	Articolo 43, paragrafi 2 e 3 e articolo 106, punto 8 KMVSS
	Indicatori di direzione	Reg. UNECE n. 6	Articolo 44 e articolo 106, punto 9 KMVSS
	Indicatori di direzione ausiliari	Reg. UNECE n. 7	Articolo 44 e articolo 106, punto 10 KMVSS
	Proiettori fendinebbia posteriori	Reg. UNECE n. 38	Articolo 38-2, paragrafo 2 e articolo 106, punto 2 KMVSS
	Dispositivi catadiottrici	Reg. UNECE n. 70, Reg. UNECE n. 3	Articolo 49, paragrafi 1 e 2 e articolo 21:28 4/26/11
Visibilità del conducente		Reg. UNECE n. 46	Articolo 50 e articolo 94 KMVSS
Potenza del motore		Reg. UNECE n. 85	Articolo 11, paragrafo 1, punto 2 e articolo 111 KMVSS
Dispositivi per garantire la visibilità del conducente	Tergicristallo	78/318/CEE	Articolo 51, paragrafo 2 e articolo 109, punto 1 KMVSS
	Dispositivo di sbrinamento	78/317/CEE	Articolo 109, punto 2 KMVSS
	Dispositivo di dissappannamento	78/317/CEE	Articolo 109, punto 3 KMVSS
	Lavacristallo	78/318/CEE	Articolo 109, punto 4 KMVSS
Freni per autovetture		Reg. UNECE n. 13H	Articolo 15 e articolo 90, punto 1 KMVSS
Sistema di frenatura, tranne autovetture e rimorchi		Reg. UNECE n. 13	Articolo 15 e articolo 90, punto 2 KMVSS
Sistema di frenatura per rimorchi		Reg. UNECE n. 13	Articolo 15 e articolo 90, punto 3 KMVSS
Sistema antibloccaggio (ABS), tranne rimorchi		Reg. UNECE n. 13	Articolo 15 e articolo 90, punto 4 KMVSS
Sistema antibloccaggio (ABS) per rimorchi		Reg. UNECE n. 13	Articolo 15 e articolo 90, punto 5 KMVSS
Sforzo sul comando sterzo		Reg. UNECE n. 79	Articolo 14 e articolo 89, paragrafo 2 KMVSS
Limitatore di velocità		Reg. UNECE n. 89	Articolo 110-2 KMVSS
Tachimetro		Reg. UNECE n. 39	Articolo 110 KMVSS
Compatibilità elettromagnetica		Reg. UNECE n. 10	Articolo 111-2 KMVSS
Perdita di combustibile in caso di urto		Reg. UNECE n. 34, Reg. UNECE n. 94, Reg. UNECE n. 95	Articolo 91 KMVSS

Oggetto		Requisiti	Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
Urto, paraurti		Reg. UNECE n. 42	Articolo 93 KMVSS
Ancoraggi delle cinture di sicurezza		Reg. UNECE n. 14, Reg. UNECE n. 16	Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e articolo 103, paragrafi 1, 2, 3 KMVSS
Ancoraggi dei seggiolini per bambini		Reg. UNECE n. 14	Articolo 27-2 e articolo 103-2 KMVSS
Emissioni sonore da clacson, emissioni sonore in stazionamento, silenziatore per veicoli (4 ruote)		Reg. UNECE n. 28 Reg. UNECE n. 51	Articoli 35 e 53 KMVSS, Articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del ministero dell'Ambiente (MOE)
Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli		Reg. UNECE n. 40, Reg. UNECE n. 41, Reg. UNECE n. 47 Direttive 2002/51/CE, 2003/77/CE, 97/24/CE capitoli 5 e 9	Articolo 46 CACA e articolo 62 dell'ordinanza del MOE, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del MOE
Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)	Veicoli inferiori a 3,5 t	Reg. UNECE n. 83, Reg. UNECE n. 24 Regolamento (CE) n. 692/2008	Articolo 46 CACA e articolo 62 dell'ordinanza del MOE
	Veicoli superiori a 3,5 t	Reg. UNECE n. 49 Regolamento (CE) n. 692/2008	
Pneumatici		Regg. UNECE nn. 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109	Legge sulla gestione della qualità, la sicurezza e il controllo dei prodotti industriali (QMSCIPA) (articoli 19, 20, 21); articolo 2, paragrafo 2 e articolo 19 delle norme di attuazione del QMSCIPA

(¹) Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore (Korea Motor Vehicle Safety Standards).

Sistemi diagnostici di bordo per veicoli a benzina

I veicoli a benzina che rispettano i valori limite OBD Euro 6 sono ritenuti conformi ai sistemi OBD coreani LEV e ULEV.

Disposizioni transitorie in materia di OBD e di emissioni applicabili ai veicoli a benzina

1. OBD

Fino alla fine del 2013 o all'introduzione dei valori OBD Euro 6, se quest'ultima avviene prima:

- qualsiasi costruttore automobilistico (¹) dell'UE che, nel corso del 2008, abbia venduto in Corea più di 800 veicoli con sistema OBD Euro sarà autorizzato a vendere in Corea il seguente numero di veicoli con sistema OBD Euro 5 per anno e marca:
per il 2010: 1 200, per il 2011: 1 500, per il 2012: 1 800 e per il 2013: 1 800;
- qualsiasi costruttore automobilistico dell'UE le cui vendite totali di veicoli con sistema OBD Euro in Corea abbiano superato, dal 2005 al 2008, una media di 750 veicoli all'anno sarà autorizzato a vendere in Corea 1 000 veicoli con sistema OBD Euro 5 per anno e marca; e
- gli altri costruttori automobilistici dell'UE che non rientrano nelle lettere a) o b) di cui sopra saranno autorizzati a vendere in Corea veicoli con sistema OBD Euro 5 entro un limite complessivo di 1 500 veicoli all'anno. Tale quantitativo sarà ripartito tra i costruttori in base a principi che stabilirà il gruppo di lavoro «Veicoli a motore e loro parti».

2. Emissioni

Fino all'applicazione di nuove disposizioni (²) relative ai costruttori che non vendono più di 10 000 veicoli a benzina all'anno nel territorio della Corea, la Corea dispone che:

(¹) Le parti prendono atto che la prassi coreana relativa al concetto di costruttore all'atto della firma del presente accordo fornirà indicazioni per l'applicazione del presente paragrafo.

(²) Le parti convengono che nuove disposizioni saranno introdotte all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio fra la Repubblica di Corea e gli Stati Uniti d'America.

- a) un veicolo a motore a benzina prodotto da un costruttore che non vende più di 250 di tali veicoli all'anno nel territorio della Corea soddisfi i requisiti coreani in materia di emissioni se il valore medio annuo di gas organici non metanici (di seguito «NMOG») del parco auto di tale costruttore venduto nel territorio della Corea non supera 0,047 g/km;
- b) un veicolo a motore a benzina prodotto da un costruttore che non vende più di 4 000 di tali veicoli all'anno nel territorio della Corea soddisfi i requisiti coreani in materia di emissioni se il valore medio annuo di NMOG del parco auto di tale costruttore venduto nel territorio della Corea non supera 0,039 g/km; e
- c) un veicolo a motore a benzina prodotto da un costruttore che non vende più di 10 000 di tali veicoli all'anno nel territorio della Corea soddisfi i requisiti coreani in materia di emissioni se il valore medio annuo di NMOG del parco auto di tale costruttore venduto nel territorio della Corea non supera 0,030 g/km.

3. Applicazione di disposizioni transitorie ⁽¹⁾

Le parti provvedono all'applicazione di queste disposizioni transitorie in materia di OBD e di emissioni a partire dall'anno di calendario in cui il presente accordo entra in vigore.

Tabella 2

Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto iii)

Oggetto	Regolamentazioni tecniche coreane	Regolamenti UNECE corrispondenti
Angolo massimo stabile di inclinazione	Art. 8 KMVSS	107
Raggio minimo di sterzata	Art. 9 KMVSS	107
Parti mobili	Art. 12 KMVSS	30, 54
Comandi e visualizzatori	Art. 13 KMVSS	121
Telaio e carrozzeria	Art. 19 KMVSS	58, 73
Dispositivi di attacco	Articolo 20, punti 3 e 5 KMVSS	55
Protezione antifurto	Art. 22 KMVSS	18
Sistemazione interna	Art. 23 KMVSS	107
Sedile del conducente	Art. 24 KMVSS	107
Sedile del passeggero	Art. 25 KMVSS	107
Cintura di sicurezza	Art. 27 KMVSS	16
Spazio in piedi	Art. 28 KMVSS	107
Entrata	Art. 29 KMVSS	107
Uscita di emergenza	Art. 30 KMVSS	107
Corridoio	Art. 31 KMVSS	107
Vetri di sicurezza	Art. 34 KMVSS	43, RTM 6
Segnalazione luminosa di pericolo	Art. 45 KMVSS	48
Tachimetro e contachilometri	Art. 54 KMVSS	39
Estintore	Art. 57 KMVSS	36
Parti mobili	Art. 64 KMVSS	75
Sistema di frenatura di servizio	Art. 67 KMVSS	78, RTM 3

⁽¹⁾ Restando reciprocamente inteso che il presente accordo entrerà in vigore nel 2010, la Corea farà sì che le misure necessarie in materia di commercializzazione di veicoli a motore con sistema OBD Euro 5 abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1153

Oggetto	Regolamentazioni tecniche coreane	Regolamenti UNECE corrispon- denti
Proiettori	Art. 75 KMVSS	53, 56, 57, 72, 74, 76, 82
Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione	Art. 76 KMVSS	50, 53
Luci posteriori	Art. 77 KMVSS	50, 53
Luci di arresto	Art. 78 KMVSS	50, 53
Indicatori di direzione	Art. 79 KMVSS	50, 53
Catadiottri posteriori	Art. 80 KMVSS	3, 53
Retrovisori	Art. 84 KMVSS	81
Tachimetro	Art. 85 KMVSS	39

ALLEGATO 2-D

PRODOTTI FARMACEUTICI E DISPOSITIVI MEDICI*Articolo 1***Disposizioni generali**

Le parti riconoscono che, benché esistano differenze fra i rispettivi sistemi di assistenza sanitaria, esse condividono l'impegno di promuovere lo sviluppo di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici di elevata qualità, brevettati e generici, e di facilitare l'accesso a tali prodotti e dispositivi, come mezzo per continuare a migliorare la salute dei propri cittadini. Nel perseguire questi obiettivi le parti confermano i loro principi comuni per quanto riguarda l'importanza:

- a) di un accesso adeguato ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici, parallelamente alla fornitura di un'assistenza sanitaria di elevata qualità;
- b) di validi incentivi economici e di mercati concorrenziali ai fini di uno sviluppo efficace di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici e dell'accesso a tali prodotti e dispositivi;
- c) di un adeguato sostegno statale alla ricerca e allo sviluppo a livello universitario e commerciale, della tutela della proprietà intellettuale e di altri incentivi all'innovazione nella ricerca e nello sviluppo di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici;
- d) della promozione dell'innovazione di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici sicuri ed efficaci, come pure di un accesso tempestivo e a costi abbordabili a tali prodotti e dispositivi, grazie a procedure trasparenti e responsabili, senza impedire ad una parte di applicare standard elevati in materia di sicurezza, efficacia e qualità;
- e) del rispetto di pratiche etiche da parte dei fabbricanti e dei fornitori di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici come pure da parte degli operatori sanitari a livello mondiale affinché le decisioni in materia di assistenza sanitaria siano prese in modo aperto, trasparente, responsabile e non discriminatorio;
- f) della cooperazione fra le parti in materia normativa e nello sviluppo di pratiche internazionali nell'ambito di organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità («OMS»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»), la Conferenza internazionale di armonizzazione («ICH») per i prodotti farmaceutici e la Task Force «Armonizzazione globale» («GHTF») per i dispositivi medici onde migliorare la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.

*Articolo 2***Accesso all'innovazione**

Nella misura in cui le autorità sanitarie di una parte applicano o mantengono procedure per registrare i prodotti farmaceutici o i dispositivi medici, per le indicazioni che danno diritto al rimborso, per stabilire l'importo del rimborso o qualsiasi misura relativa alla fissazione dei prezzi ⁽¹⁾ per i prodotti farmaceutici o i dispositivi medici nel quadro dei programmi di assistenza sanitaria da esse gestiti, la parte in questione:

- a) si assicura che le procedure, le regole, i criteri e gli orientamenti per l'attuazione applicabili alla registrazione dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici, alle indicazioni per il rimborso, alla fissazione dell'importo del rimborso o a qualsiasi misura relativa alla registrazione, alla fissazione dei prezzi e/o al rimborso dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici siano equi, trasparenti, ragionevoli e non discriminatori; ⁽²⁾
- b) si assicura che la determinazione, da parte delle autorità sanitarie, del prezzo e del rimborso di un prodotto farmaceutico o dispositivo medico approvato dall'autorità di regolamentazione competente come sicuro, efficace e di buona qualità, determinazione alla quale abbiano partecipato enti pubblici o parapubblici:
 - i) riconosca adeguatamente il valore del prodotto farmaceutico o del dispositivo medico brevettato nell'importo previsto per il prezzo e il rimborso;
 - ii) consenta al fabbricante del prodotto farmaceutico o del dispositivo medico di chiedere, basandosi su prove scientifiche che ne attestino la sicurezza, l'efficacia, la qualità e i benefici, un prezzo e un rimborso più elevati rispetto a quelli di eventuali prodotti comparabili utilizzati per determinare l'importo del rimborso;
 - iii) consenta al fabbricante del prodotto farmaceutico o del dispositivo medico di chiedere, dopo l'adozione di una decisione relativa al prezzo/rimborso, un rimborso più elevato per il prodotto in questione sulla base di prove scientifiche, fornite dal fabbricante, che ne attestino la sicurezza, l'efficacia, la qualità e i benefici;
 - iv) consenta al fabbricante del prodotto farmaceutico o del dispositivo medico di chiedere un importo del prezzo e del rimborso, come pure un adeguamento del prezzo, in funzione di indicazioni mediche supplementari per il prodotto in questione, sulla base di prove scientifiche, fornite dal fabbricante, che ne attestino la sicurezza, l'efficacia, la qualità e i benefici;
 - v) qualora una parte, per motivi esterni in circostanze specifiche, ad esempio in seguito a cambiamenti drastici degli indicatori economici, adegui d'ufficio l'importo del prezzo/rimborso dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici, consenta al fabbricante del prodotto farmaceutico o del dispositivo medico in questione di presentare le sue osservazioni riguardo all'adeguamento prima della sua adozione.

*Articolo 3***Trasparenza**

1. Ciascuna della parti si assicura che le sue leggi, regolamentazioni, procedure, decisioni amministrative e orientamenti per l'attuazione di applicazione generale («norme»), riguardanti qualsiasi aspetto relativo alla fissazione dei prezzi, al rimborso o alla regolamentazione dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici, siano pubblicate quanto prima o siano comunque rese pubbliche in una fase iniziale onde consentire alle persone interessate e all'altra parte di prenderne conoscenza.

⁽¹⁾ I riferimenti alla fissazione dei prezzi nel presente allegato sono pertinenti solo se applicabili a norma della legislazione di entrambe le parti.

⁽²⁾ Le parti convengono che a norma della presente lettera, che non stabilisce alcun obbligo di rimborsare i prodotti ad un determinato prezzo né pregiudica l'esito specifico di trattative sui prezzi, i criteri sui cui si fonderanno le decisioni in materia di rimborso e fissazione dei prezzi (sotto forma di orientamenti, pubblici avvisi o «questioni da considerare» ecc.) devono essere chiari ed obiettivi onde facilitare la comprensione dei motivi alla base di tali decisioni.

2. Per quanto possibile ciascuna delle parti:

- a) pubblica anticipatamente, in siti pertinenti accessibili al pubblico, le norme che intende adottare o modificare in maniera significativa, con una spiegazione delle finalità di tali norme;
- b) offre alle persone interessate e all'altra parte ragionevoli possibilità di presentare le loro osservazioni sulle norme proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo ragionevole per la consultazione;
- c) tratta per iscritto le questioni significative ed essenziali sollevate nelle osservazioni presentate dalle persone interessate e dall'altra parte nel periodo previsto a tale scopo e fornisce una spiegazione delle eventuali revisioni sostanziali apportate alle norme proposte, entro la loro adozione.

3. Ciascuna delle parti, per quanto possibile, dovrebbe prevedere un intervallo ragionevole tra la pubblicazione di queste norme su questioni riguardanti la fissazione dei prezzi, il rimborso o la regolamentazione dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici e la data in cui esse prendono effetto.

4. Nella misura in cui le autorità sanitarie di ciascuna delle parti applicano o mantengono procedure per registrare i prodotti farmaceutici o i dispositivi medici, per le indicazioni che danno diritto al rimborso o per stabilire l'importo del rimborso per i prodotti farmaceutici o i dispositivi medici, comprese eventuali misure relative alla revisione dei prezzi e del rimborso nel quadro di programmi di assistenza sanitaria, la parte in questione:

- a) si assicura che le decisioni su tutte le richieste e domande formali riguardanti la fissazione dei prezzi o l'approvazione di prodotti farmaceutici o di dispositivi medici ai fini del rimborso siano adottate e comunicate entro un termine ragionevole e definito a partire dalla data della loro ricezione. Qualora le informazioni presentate dal richiedente siano giudicate inadeguate o insufficienti e la procedura sia di conseguenza sospesa, le autorità competenti della parte in questione indicano al richiedente le informazioni particolareggiate aggiuntive da presentare e riprendono il processo iniziale di decisione una volta ricevute tali informazioni aggiuntive;
- b) comunica ai richiedenti, entro un termine ragionevole e definito, l'insieme di procedure, metodologie, principi, criteri, compresi quelli eventualmente applicati per selezionare i prodotti comparabili, e orientamenti utilizzati per determinare il prezzo e il rimborso dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici;
- c) offre in tempo utile ai richiedenti possibilità concrete di presentare osservazioni su aspetti pertinenti del processo decisionale relativo al prezzo e al rimborso dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici;
- d) fornisce ai richiedenti, entro un termine ragionevole e definito, informazioni scritte significative e dettagliate sugli elementi alla base delle raccomandazioni o delle determinazioni relative al prezzo e al rimborso dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici, compresi i riferimenti ad eventuali pareri di esperti o studi accademici utilizzati per formulare tali raccomandazioni o determinazioni. In particolare, in caso di decisione negativa in merito alla registrazione, ai prezzi e/o al rimborso, o qualora l'organo responsabile delle decisioni non autorizzi, in tutto o in parte, l'aumento dei prezzi richiesto, tale organo espone le sue motivazioni in una dichiarazione sufficientemente dettagliata per permettere di comprendere gli elementi alla base della decisione, indicando i criteri applicati e, se del caso, i pareri o le raccomandazioni di esperti su cui essa si fonda;

- e) prevede organi giudicanti giudiziari, semi-giudiziari o amministrativi o procedimenti di riesame indipendente⁽¹⁾ cui sia possibile fare ricorso su istanza di un richiedente direttamente interessato da una raccomandazione o da una determinazione e all'atto di comunicare una decisione relativa al prezzo o al rimborso informa il richiedente dei suoi diritti ai sensi della legislazione della parte in questione come pure delle procedure e dei termini per avvalersi di tali mezzi di ricorso;
- f) apre tutti gli organi responsabili di decisioni in materia di rimborso alle parti interessate, comprese le società di prodotti innovativi e generici;
- g) rende disponibile al pubblico un elenco di organi centrali competenti in materia di fissazione di prezzi e di rimborso di prodotti farmaceutici o di dispositivi medici;
- h) consente l'accesso alle disposizioni nazionali di ciascuna delle parti in materia di fissazione di prezzi e di rimborsi, compreso un elenco positivo di prodotti coperti dai rispettivi programmi di assicurazione sanitaria pubblica che viene pubblicato annualmente per le parti interessate aventi legittimi interessi commerciali. L'eventuale elenco negativo viene pubblicato ogni sei mesi.

5. Ciascuna delle parti si assicura che tutte le misure di applicazione generale su qualsiasi aspetto relativo alla fissazione dei prezzi, al rimborso o alla regolamentazione dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici siano amministrate in maniera coerente, obiettiva e imparziale.

Articolo 4

Pratiche commerciali etiche

1. Ciascuna delle parti adotta o mantiene misure appropriate volte a vietare che i fabbricanti e i fornitori di prodotti farmaceutici o di dispositivi medici offrano agli operatori sanitari o alle istituzioni di assistenza sanitaria incentivi indebiti per la registrazione, l'acquisto o la prescrizione di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici rimborsabili nel quadro dei programmi di assistenza sanitaria.
2. Ciascuna delle parti adotta o mantiene sanzioni e procedimenti appropriati per far applicare le misure che adotta o mantiene conformemente al paragrafo 1.
3. Ciascuna delle parti avverte l'altra parte di qualsiasi incentivo indebito offerto dai suoi fabbricanti di prodotti farmaceutici o di dispositivi medici. Le parti ricordano i propri obblighi nel quadro della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, entrata in vigore il 15 febbraio 1999.

Articolo 5

Cooperazione regolamentare

1. Le parti tengono conto, se del caso, delle disposizioni, delle pratiche e degli orientamenti internazionali in materia di prodotti farmaceutici o di dispositivi medici, compresi quelli elaborati dall'OMS, dall'OCSE, dall'ICH e dal GHTF, come pure dalla Pharmaceutical Inspection Convention e dal Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S). Le parti riconoscono che la loro piena partecipazione a tali organismi internazionali faciliterà la loro cooperazione in materia di regolamentazione.

⁽¹⁾ Oltre a quanto disposto nella presente lettera, i richiedenti devono potersi avvalere di mezzi di ricorso che garantiscano un'adeguata protezione giuridica. Essi devono poter impugnare le decisioni dinanzi a veri e propri organi giudiziari.

2. Ciascuna della parti considererà le richieste presentate dall'altra parte di accettare le valutazioni della conformità ⁽¹⁾ di quest'ultima se effettuate conformemente alle buone pratiche di laboratorio e alle buone pratiche di fabbricazione dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici e se le pratiche corrispondenti di entrambe le parti sono conformi alle pratiche internazionali.

3. Per quanto riguarda il gruppo di lavoro «Prodotti farmaceutici e dispositivi medici», costituito a norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), le parti prevedono l'adeguata partecipazione di funzionari di agenzie o servizi competenti in materia di assistenza sanitaria o di altre questioni e regolamentazioni oggetto del presente allegato.

4. Il gruppo di lavoro:

- a) sorveglia e favorisce l'applicazione del presente allegato;
- b) promuove la discussione e la comprensione reciproca sulle questioni connesse al presente allegato;
- c) promuove la cooperazione fra le parti per conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente allegato.

5. Salvo altrimenti disposto, il gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta all'anno. Il gruppo di lavoro può svolgere le sue attività anche mediante posta elettronica, teleconferenza o videoconferenza o utilizzando qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato.

Articolo 6

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

per prodotto farmaceutico si intende ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere somministrata all'uomo allo scopo di stabilire una diagnosi medica, a fini curativi o profilattici o per ripristinare, correggere o modificare funzioni o strutture fisiologiche. Fra i prodotti

farmaceutici figurano, ad esempio, i farmaci chimici, i prodotti biologici (vaccini, antitossine, sangue, emocomponenti ed emoderivati), i medicinali a base di piante, i radiofarmaci, i farmaci ricombinanti, i medicinali per terapia genica e per terapia cellulare e i prodotti dell'ingegneria tissutale;

per dispositivo medico si intende qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopi medici quali diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia ⁽²⁾. I dispositivi medici comprendono il software informatico incorporato dal fabbricante nel dispositivo e impiegato per il corretto funzionamento di quest'ultimo;

per autorità sanitarie di una parte si intendono, salvo altrimenti disposto, soggetti che formano parte di quest'ultima o da essa istituiti per applicare o gestire i suoi programmi di assistenza sanitaria;

per programmi di assistenza sanitaria gestiti da una parte si intendono i programmi sanitari nell'ambito dei quali le autorità sanitarie di una parte prendono decisioni su questioni cui si applica il presente allegato;

per fabbricante si intende il legittimo titolare dei diritti di un prodotto nel territorio di una parte;

per elenco negativo si intende un elenco di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici esclusi dalla prescrizione e/o dal rimborso nel quadro dei programmi di assistenza sanitaria pubblica di una parte;

per elenco positivo si intende un elenco esaustivo di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici che possono essere prescritti e/o rimborsati nel quadro dei programmi di assistenza sanitaria pubblica di una parte.

2. Le definizioni di prodotto farmaceutico e di dispositivo medico di cui al paragrafo 1 fanno salvo il diritto di ciascuna delle parti di classificare i prodotti come prodotti farmaceutici o come dispositivi medici nella sua legislazione.

⁽¹⁾ Ai fini dei prodotti farmaceutici, per valutazione della conformità si intende l'autorizzazione all'immissione dei prodotti sul mercato e il controllo/applicazione della conformità dei fabbricanti o degli importatori alle norme e pratiche tecniche.

⁽²⁾ Ai fini di una maggiore chiarezza, un dispositivo medico non esercita l'azione principale cui è destinato, né sul corpo umano, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico, ma la sua funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.

ALLEGATO 2-E

PRODOTTI CHIMICI

1. Ricordando gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC, in particolare dall'accordo TBT, e riconoscendo l'importanza dello sviluppo sostenibile e del commercio per ciascuna delle parti, queste ultime confermano i seguenti obiettivi e principi comuni:
 - a) stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;
 - b) rafforzare la cooperazione al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali;
 - c) garantire un livello elevato di tutela della sanità pubblica e dell'ambiente;
 - d) promuovere metodi alternativi per valutare la pericolosità delle sostanze e diminuire la sperimentazione sugli animali;
 - e) applicare meccanismi normativi appropriati e proteggere le informazioni riservate;
 - f) contribuire alla realizzazione dell'Approccio strategico alla gestione internazionale dei prodotti chimici;
 - g) sviluppare e promuovere le migliori pratiche in materia di valutazione e gestione dei prodotti chimici a livello internazionale.
2. Sulla base degli obiettivi e dei principi di cui al paragrafo 1 e nell'intento di facilitare e promuovere gli scambi commerciali, le parti riconoscono l'importanza di:
 - a) garantire la trasparenza riguardo al contenuto delle rispettive leggi e regolamentazioni e delle altre misure di applicazione generale nel settore dei prodotti chimici;
 - b) garantire la trasparenza e applicare procedure adeguate nella regolamentazione e nell'applicazione dei rispettivi sistemi di gestione dei prodotti chimici;
 - c) applicare, per quanto possibile, le migliori pratiche in materia di adozione e attuazione della legislazione, valutazione dei rischi e registrazione, autorizzazione, notifica e trattamento delle informazioni commerciali riservate;
 - d) collaborare nell'ambito delle buone pratiche di laboratorio e degli orientamenti per i test onde conseguire un approccio maggiormente armonizzato alla valutazione e alla gestione dei prodotti chimici e favorire così l'armonizzazione degli approcci a livello internazionale.
3. Le parti convengono di discutere in buona fede degli eventuali problemi posti dall'applicazione delle regolamentazioni di una parte in materia di prodotti chimici che incidano in maniera significativa sul commercio dell'altra parte.
4. È istituito, a norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), un gruppo di lavoro «Prodotti chimici» con lo scopo di promuovere la cooperazione negli ambiti oggetto del presente allegato e di costituire una sede per le discussioni di cui al paragrafo 3. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta ogni due anni, salvo altrimenti disposto o in caso di comparsa dei problemi di cui al paragrafo 3.

ALLEGATO 3

MISURE DI SALVAGUARDIA AGRICOLE

Tabella della Corea

Merci, livelli di soglia e dazi di salvaguardia massimi

1. Il presente allegato stabilisce le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia agricole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure e i dazi di salvaguardia massimi applicabili annualmente a tali merci.
2. Le misure di salvaguardia agricole non possono essere applicate o mantenute a decorrere dalla data in cui i dazi di salvaguardia indicati in appresso sono pari a zero.

a) Per le carni bovine secondo la seguente definizione:

Definizione: Muscolo di bovino, fresco, refrigerato e congelato - voci HSK 0201 10 0000, 0201 20 0000, 0201 30 0000, 0202 10 0000, 0202 20 0000 e 0202 30 0000

Anno	1	2	3	4	5	6
Livello di soglia (MT)	9 900	9 900	10 098	10 299	10 505	10 716
Dazio di salvaguardia (%)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Anno	7	8	9	10	11	12
Livello di soglia (MT)	10 930	11 149	11 371	11 599	11 831	12 068
Dazio di salvaguardia (%)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	24,0
Anno	13	14	15	16	17	
Livello di soglia (MT)	12 309	12 555	12 806	13 062	N/A	
Dazio di salvaguardia (%)	24,0	24,0	24,0	24,0	0	

b) Per le carni suine secondo la seguente definizione:

Definizione: voci HSK 0203 19 1000 e 0203 19 9000

Anno	1	2	3	4	5	6
Livello di soglia (MT)	163	163	166	169	172	176
Dazio di salvaguardia (%)	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Anno	7	8	9	10	11	12
Livello di soglia (MT)	179	183	187	190	194	N/A
Dazio di salvaguardia (%)	15,8	14,6	13,5	12,4	11,3	0

c) Per le mele secondo la seguente definizione:

Definizione: voce HSK 0808 10 0000

Anno	1	2	3	4	5	6
Livello di soglia (MT)	7 500	7 500	7 650	7 803	7 959	8 118
Dazio di salvaguardia (%)	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1159

Anno	7	8	9	10	11	12
Livello di soglia (MT)	8 280	8 446	8 615	8 787	8 963	9 142
Dazio di salvaguardia (%)	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	27
Anno	13	14	15	16	17	18
Livello di soglia (MT)	9 325	9 511	9 702	9 896	10 094	10 295
Dazio di salvaguardia (%)	27	27	27	27	22,5	22,5
Anno	19	20	21	22	23	24
Livello di soglia (MT)	10 501	10 711	10 926	11 144	11 367	11 594
Dazio di salvaguardia (%)	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Anno	25					
Livello di soglia (MT)	N/A					
Dazio di salvaguardia (%)	0					

Il livello di soglia si riferisce al volume totale di tutte le varietà di mele importate.

Nell'anno 12 e in ogni anno successivo fino al 24, il dazio di salvaguardia può essere applicato unicamente alle mele Fuji.

d) Per il malto e l'orzo da birra secondo la seguente definizione:

Definizione: voci HSK 1003 00 1000 e 1107 10 0000

Anno	1	2	3	4	5	6
Livello di soglia (MT)	14 000	14 000	14 280	14 565	14 856	15 154
Dazio di salvaguardia (%)						
1003.00.1000	502,0	502,0	479,0	455,0	432,0	408,0
1107.10.0000	263,0	263,0	258,0	252,0	246,0	240,0
Anno	7	8	9	10	11	12
Livello di soglia (MT)	15 457	15 766	16 081	16 403	16 731	17 065
Dazio di salvaguardia (%)						
100300.1000	385,0	361,0	338,0	315,0	291,0	268,0
1107.10.0000	216,0	207,0	199,0	190,0	181,0	139,0
Anno	13	14	15	16	17	
Livello di soglia (MT)	17 407	17 755	18 110	18 472	N/A	
Dazio di salvaguardia (%)						
1003.00.1000	244,0	221,0	197,0	174,0	0	
1107.10.0000	127,0	115,0	103,0	91,5	0	

Per quantitativi entrati pari o inferiori al livello di soglia, si veda il paragrafo 12 dell'appendice 2-A-1.

e) Per la fecola di patate secondo la seguente definizione:

Definizione: voce HSK 1108 13 0000

Anno	1	2	3	4	5	6
Livello di soglia (MT)	37 900	37 900	38 658	39 431	40 219	41 024
Dazio di salvaguardia (%)	455,0	455,0	436,0	426,0	416,0	406,0
Anno	7	8	9	10	11	12
Livello di soglia (MT)	41 844	42 681	43 535	44 405	45 294	46 199
Dazio di salvaguardia (%)	366,0	351,0	336,0	321,0	306,0	235,0
Anno	13	14	15	16	17	
Livello di soglia (MT)	47 123	48 066	49 027	50 008	N/A	
Dazio di salvaguardia (%)	215,0	195,0	175,0	155,0	0	

f) Per il ginseng secondo la seguente definizione:

Definizione: voci HSK 1211 20 2210, 1211 20 2220, 1211 20 2290, 1302 19 1210, 1302 19 1220 e 1302 19 1290

Anno	1	2	3	4	5	6
Livello di soglia (MT)	300	300	306	312	318	324
Dazio di salvaguardia (%)	754,3	754,3	754,3	754,3	754,3	754,3
Anno	7	8	9	10	11	12
Livello di soglia (MT)	331	337	344	351	358	365
Dazio di salvaguardia (%)	754,3	754,3	754,3	754,3	754,3	754,3
Anno	13	14	15	16	17	18
Livello di soglia (MT)	373	380	388	395	403	411
Dazio di salvaguardia (%)	754,3	754,3	754,3	754,3	566,0	566,0
Anno	19	20				
Livello di soglia (MT)	420	N/A				
Dazio di salvaguardia (%)	566,0	0				

g) Per lo zucchero secondo la seguente definizione:

Definizione: voce HSK 1701 99 0000

Anno	1	2	3	4	5	6
Livello di soglia (MT)	220	220	224	228	233	238
Dazio di salvaguardia (%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1161

Anno	7	8	9	10	11	12
Livello di soglia (MT)	242	247	252	257	262	268
Dazio di salvaguardia (%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Anno	13	14	15	16	17	18
Livello di soglia (MT)	273	279	284	290	296	302
Dazio di salvaguardia (%)	50,0	50,0	50,0	50,0	37,5	37,5
Anno	19	20	21	22		
Livello di soglia (MT)	308	314	320	N/A		
Dazio di salvaguardia (%)	37,5	37,5	37,5	0		

h) Per l'alcool secondo la seguente definizione:

Definizione: voce HSK 2207 10 9010

Anno	1	2	3	4	5	6
Livello di soglia (MT)	95	95	96	98	100	102
Dazio di salvaguardia (%)	264,0	264,0	258,0	253,0	247,0	241,0
Anno	7	8	9	10	11	12
Livello di soglia (MT)	104	106	109	111	113	115
Dazio di salvaguardia (%)	217,0	208,0	199,0	191,0	182,0	139,0
Anno	13	14	15	16	17	
Livello di soglia (MT)	118	120	122	125	N/A	
Dazio di salvaguardia (%)	127,0	116,0	104,0	91,8	0	

i) Per la destrina secondo la seguente definizione:

Definizione: voci HSK 3505 10 4010, 3505 10 4090, 3505 10 5010 e 3505 10 5090

Anno	1	2	3	4	5	6
Livello di soglia (MT)	37 900	37 900	38 658	39 431	40 219	41 024
Dazio di salvaguardia (%)	375,0	375,0	365,0	355,0	345,0	334,0
Anno	7	8	9	10	11	12
Livello di soglia (MT)	41 844	42 681	43 535	44 405	45 294	46 199
Dazio di salvaguardia (%)	291,0	275,0	260,0	244,0	228,0	152,0
Anno	13	14				
Livello di soglia (MT)	47 123	N/A				
Dazio di salvaguardia (%)	131,0	0				

Per quantitativi entrati pari o inferiori al livello di soglia, si veda il paragrafo 15 dell'appendice 2-A-1.

3. Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) anno 1, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;
- b) anno 2, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- c) anno 3, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- d) anno 4, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- e) anno 5, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- f) anno 6, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- g) anno 7, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sesto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- h) anno 8, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del settimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- i) anno 9, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'ottavo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- j) anno 10, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del nono anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- k) anno 11, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del decimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- l) anno 12, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'undicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- m) anno 13, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- n) anno 14, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del tredicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- o) anno 15, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quattordicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- p) anno 16, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quindicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- q) anno 17, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sedicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- r) anno 18, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciassettesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- s) anno 19, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciottesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- t) anno 20, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciannovesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- u) anno 21, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del ventesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- v) anno 22, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del ventunesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- w) anno 23, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del ventiduesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- x) anno 24, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del ventitreesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- y) anno 25, il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del ventiquattresimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO 4

COORDINATORE TBT

1. Il coordinatore TBT per la Corea è l'Agenzia coreana per la tecnologia e le norme (*Korean Agency for Technology and Standards*) o il suo successore.
2. Il coordinatore TBT per l'Unione europea è nominato dall'Unione europea e notificato alla Corea entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO 5

Lasciato intenzionalmente in bianco

ALLEGATO 6

Lasciato intenzionalmente in bianco

*ALLEGATO 7-A***ELENCHI DI IMPEGNI**

Parte UE

1. Elenco degli impegni in conformità dell'articolo 7.7 (Prestazioni transfrontaliere)
2. Elenco degli impegni in conformità dell'articolo 7.13 (Stabilimento)
3. Elenco di riserve in conformità degli articoli 7.18 (Personale chiave e laureati in tirocinio) e 7.19 (Venditori di servizi alle imprese)

Corea

4. Elenco degli impegni specifici in conformità degli articoli 7.7, 7.13, 7.18 e 7.19
 - A. Elenco degli impegni specifici relativi ai settori dei servizi
 - B. Elenco degli impegni specifici relativi allo stabilimento
-

ALLEGATO 7-A-1

PARTE UE

**ELENCO DEGLI IMPEGNI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 7.7
(PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI)**

1. L'elenco di impegni in appresso indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 7.7 nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi della Corea in tali settori. L'elenco in appresso comprende i seguenti elementi:

a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte UE assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;

b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Nessun impegno è previsto per la fornitura transfrontaliera di servizi nei settori o sottosettori contemplati nel presente accordo che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Per quanto riguarda l'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) per CPC si intende la *Central Products Classification* di cui alla nota a piè di pagina 27 relativa all'articolo 7.25;

b) per CPC ver. 1.0 si intende la *Central Products Classification* quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998.

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 7.5 e 7.6. Tali misure (ad es. obbligo di ottenere un'autorizzazione, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso ai servizi e ai fornitori di servizi della Corea.

4. L'elenco in appresso fa salva la possibilità della fornitura transfrontaliera di servizi di cui all'articolo 7.4, paragrafo 3, lettera a), punto i), in alcuni settori e sottosettori di servizi e fa salva l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

5. Conformemente all'articolo 7.1, paragrafo 3, l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte.

6. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

7. Nell'elenco in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

UE Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

ES Spagna

EE Estonia

FI Finlandia

FR Francia

EL Grecia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LV Lettonia

LT Lituania

LU Lussemburgo

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SK Slovacchia

SI Slovenia

SE Svezia

UK Regno Unito

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1167

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	Immobili Per le modalità 1 e 2 Tutti gli Stati membri tranne AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI e SK: Nessuna. AT: per l'acquisto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (<i>Länder</i>), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo. BG: le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati ⁽¹⁾ nel settore immobiliare previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L'obbligo di autorizzazione non si applica alle persone che hanno investito in Bulgaria. I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri. CY: nessun impegno. CZ: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche o soggetti giuridici stranieri. I soggetti stranieri possono acquistare beni immobili mediante la costituzione di soggetti giuridici cechi o mediante la partecipazione a una joint venture. L'acquisto di terreni da parte di soggetti stranieri necessita di un'autorizzazione. DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere. EL: a norma della legge n. 1892/90 i cittadini che intendono acquistare terreni situati in prossimità delle frontiere devono ottenere un'autorizzazione dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti. FI(Isole Åland): restrizioni al diritto delle persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland e delle persone giuridiche di acquistare e possedere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole. Restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche non titolari della cittadinanza regionale delle Åland, nonché per tutte le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle Isole Åland. HU: limitazioni all'acquisto di terreni e beni immobili da parte di investitori stranieri ⁽²⁾. IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della <i>Land Commission</i> (commissione fondiaria). Tale prescrizione non si applica ai terreni ad uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani. IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità. LT: nessun impegno per l'acquisto di terreni ⁽³⁾. MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni della legislazione e della normativa maltesi riguardanti l'acquisto di beni immobili.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	PL: l'acquisto diretto e indiretto di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche o giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno per l'acquisto di beni di proprietà pubblica (ossia in rapporto alla normativa che disciplina le privatizzazioni). RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la nazionalità rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti inter vivos. SI: le persone giuridiche stabilite in Slovenia con una partecipazione di capitale straniero possono acquistare beni immobili nel territorio della Slovenia. Le succursali (*) stabilite in Slovenia da soggetti stranieri possono acquistare soltanto i beni immobili, esclusi i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento. La proprietà di beni immobili nelle zone entro 10 km dal confine da parte di società in cui la maggioranza del capitale o dei diritti di voto è detenuta direttamente o indirettamente da persone giuridiche o da cittadini originari dell'altra parte richiede un'autorizzazione speciale. SK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici stranieri. I soggetti stranieri possono acquistare beni immobili mediante la costituzione di soggetti giuridici slovacchi o mediante la partecipazione a una joint venture. Nessun impegno per i terreni.
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali (CPC 861) (5)	Per le modalità 1 e 2 AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto nazionale (UE e dello Stato membro).
(esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali che esercitano funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels»).	BE, FI: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. In Belgio si applicano contingenti numerici per la rappresentanza presso la <i>Cour de cassation</i> nelle cause non penali. BG: gli avvocati coreani possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino coreano e purché vi sia reciprocità nonché cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito della residenza permanente per i servizi di mediazione legale. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di <i>avocat auprès de la Cour de Cassation</i> e <i>avocat auprès du Conseil d'Etat</i> è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HU: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale. LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è riservata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. SE: requisito della residenza per ottenere l'abilitazione all'avvocatura, necessaria per utilizzare il titolo svedese <i>advokat</i>.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1169

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	Per la modalità 1 FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno. AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. Per la modalità 2 Nessuna.
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno. AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.). SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Tali revisori sono gli unici autorizzati ad essere azionisti o soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza. LT: la relazione del revisore deve essere redatta in collaborazione con un revisore abilitato ad esercitare la professione in Lituania. Per la modalità 2 Nessuna.
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽⁶⁾	Per la modalità 1 AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti stranieri (indicati nella sezione orizzontale). Poiché tali criteri si applicano a tale sottosettore la situazione occupazionale del sottosettore è sempre presa in considerazione. BG, MT, RO, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
d) Servizi di architettura nonché	Per la modalità 1AT: nessun impegno salvo per i servizi di progettazione. BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)	DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HU, RO: nessun impegno per i servizi di architettura del paesaggio. Per la modalità 2 Nessuna.
f) Servizi di ingegneria nonché g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	Per la modalità 1 AT, SI: nessun impegno salvo per i servizi di semplice progettazione. BG, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno. SI: nessun impegno per i servizi di medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto e i servizi necroscopici/autoptici. Per la modalità 2 Nessuna.
i) Servizi veterinari (CPC 932)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno. UK: nessun impegno salvo per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio forniti a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale (alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia, ecc.). Per la modalità 2 Nessuna.
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1171

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	FI, PL: nessun impegno salvo per gli infermieri. Per la modalità 2 Nessuna.
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti ⁽⁷⁾	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: nessun impegno. CZ, LV, LT: nessun impegno, salvo per le vendite per corrispondenza. HU: nessun impegno salvo per CPC 63211 Per la modalità 2 Nessuna.
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) ⁽⁸⁾	Nessuna.
Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE.
D. Servizi immobiliari ⁽⁹⁾	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	Per la modalità 2 Nessuna.
b) Per conto terzi (CPC 822)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori	
a) Relativi a navi (CPC 83103)	Per la modalità 1 BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione europea. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali.
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	Per la modalità 1 BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1173

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno. EE: nessun impegno salvo per i servizi di noleggio riguardanti le videocassette preregistrate per apparecchiature di intrattenimento in ambito domestico.
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
b) Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Per le modalità 1 e 2 HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602).
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	Per la modalità 2 BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno.
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. EE, MT, RO, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
g) Servizi di consulenza in materia di pesca (parte di CPC 882)	Per la modalità 1 LV, MT, RO, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
i) Servizi di collocamento e di fornitura di personale	
i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1175

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.
i) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)	Per le modalità 1 e 2 Tutti gli Stati membri tranne HU: nessun impegno. HU: Nessuna.
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno.
j) 2. Servizi di vigilanza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	Per la modalità 1 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305. BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno. Per la modalità 2 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.
k) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno per i servizi di prospezione. Per la modalità 2 Nessuna.
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: nessun impegno. Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili: UE eccetto EE, HU, LV: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	Per la modalità 2 Nessuna.
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁰⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
n) Servizi fotografici (CPC 875)	Per la modalità 1 BG, EE, MT, PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di fotografia aerea.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1177

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata. (CPC 87504) Per la modalità 2 Nessuna.
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	Per la modalità 1 PL: nessun impegno per i servizi degli interpreti giurati. HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali. Per la modalità 2 Nessuna.
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	Per la modalità 1 DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. Per la modalità 2 Nessuna.
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽¹¹⁾	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna.
r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni (CPC 7544)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
A. Servizi postali e di corriere (Servizi relativi al trattamento ⁽¹²⁾ degli invii postali ⁽¹³⁾ secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere: i) trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ⁽¹⁴⁾ , tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza, ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ⁽¹⁵⁾ , iii) trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo ⁽¹⁶⁾ , iv) trattamento degli articoli di cui ai punti i)-iii), come raccomandate o posta assicurata, v) servizi di consegna per espresso ⁽¹⁷⁾ per gli articoli di cui ai punti i)-iii), vi) trattamento della posta senza indirizzo e vii) scambio di documenti ⁽¹⁸⁾ . I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, quali la corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 350 grammi ⁽¹⁹⁾ e il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative). [parte di CPC 751, parte di CPC 71235 ⁽²⁰⁾ e parte di CPC 73210 ⁽²¹⁾]	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1179

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi di telecomunicazione	
In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione.	
a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici ⁽²²⁾ , esclusa la trasmissione radiotelevisiva ⁽²³⁾	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite ⁽²⁴⁾	Per le modalità 1 e 2 UE: nessuna, ma i prestatori di servizi di questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche. BE: nessun impegno.
3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE	Per le modalità 1 e 2
(esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)	UE, eccettuati AT, SI, SE, FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi. AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.
A. Servizi dei commissionari	AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico.
a) Servizi dei commissionari relativi a autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori	Per la modalità 1
(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	AT, BG, FR, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.
b) Altri servizi dei commissionari	IT: per i servizi di commercio all'ingrosso, monopolio di Stato per il tabacco.
(CPC 621)	BG, FI, PL, RO, SE: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche. AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici. BG, HU, PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci. FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi di commercio all'ingrosso a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici) C. Servizi di commercio al dettaglio Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631) Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297) D. Franchising (CPC 8929)	MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari. BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno salvo per le vendite per corrispondenza.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1181

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	Per la modalità 1 BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 CY, FI, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	Per la modalità 1 BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno. Per la modalità 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. Per le modalità 1 e 2 LV: nessun impegno per i servizi di istruzione di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. FR: requisito della cittadinanza. I cittadini coreani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare. IT: requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. Per le modalità 1 e 2 CZ, SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).
D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	Per le modalità 1 e 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. Per la modalità 1 AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
6. SERVIZI AMBIENTALI A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) ⁽²⁸⁾ B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) b) Servizi di disinfezione e simili (CPC 9403) C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) ⁽²⁹⁾ D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) ⁽³⁰⁾ E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405) F. Protezione della biodiversità e del paesaggio a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406) G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno salvo per i servizi di consulenza. Per la modalità 2 Nessuna.
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta salvo per l'assicurazione dei rischi connessi: a) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; b) alle merci in transito internazionale.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1183

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione europea o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere emessi solo da una controllata stabilita nell'Unione europea o da una succursale stabilita in Austria. L'imposta sui premi assicurativi è più elevata per i contratti di assicurazione (tranne quelli di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una controllata non stabilita nell'Unione europea o da una succursale non stabilita in Austria. Può essere concessa una deroga alla maggiorazione dell'imposta sui premi. DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emessi solo da società stabilite nell'Unione europea. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le società di assicurazioni) è autorizzata a contribuire, per scopi commerciali in Danimarca, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca eccettuate le società di assicurazioni autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti. DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emesse solo da una controllata stabilita nell'Unione europea o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania. FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea. PL: nessun impegno, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di beni negli scambi internazionali. PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere emessi unicamente da società stabilite nell'Unione europea. Solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'Unione europea possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo. RO: la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale. Per la modalità 1 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione assicurativa diretta salvo per l'assicurazione dei rischi connessi: a) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; b) alle merci in transito internazionale. BG: nessun impegno per l'assicurazione diretta, tranne per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere emessi direttamente da compagnie di assicurazioni straniere. Una compagnia di assicurazioni straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una succursale stabilita nell'Unione europea. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria. CY, LV, MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta salvo per l'assicurazione dei rischi connessi:

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	a) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; b) alle merci in transito internazionale. LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta salvo per l'assicurazione dei rischi connessi: a) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; b) alle merci in transito internazionale, tranne in relazione ai trasporti terrestri riguardanti rischi in territorio lituano. LV, LT, PL: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa. FI: solo gli assicuratori aventi la sede centrale nell'Unione europea o una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La fornitura dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata alla presenza di una sede di attività permanente nell'Unione europea. HU: la fornitura di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione europea è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria. IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere emessi solo da compagnie di assicurazioni stabilite nell'Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia. SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un fornitore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il fornitore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. ES: per i servizi attuariali, requisito di residenza e tre anni di esperienza professionale. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa. BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività sul territorio della Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con fornitori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da tali contratti dev'essere versata in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1185

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere emessi solo da compagnie di assicurazioni stabilite nell'Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi)	Per la modalità 1
Tutti i sotto settori indicati di seguito	AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno salvo per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio. BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. CY: nessun impegno salvo per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. EE: per l'accettazione di depositi, è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma dell'ordinamento estone, come società di capitali, controllata o succursale. EE: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede sociale nell'Unione europea. LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede sociale nell'Unione europea. IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: a) un'autorizzazione in Irlanda, che di norma presuppone che il soggetto sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, ma con sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere prescritta in alcuni casi, ad esempio quando un fornitore di servizi coreano non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene prestato a privati) oppure b) un'autorizzazione in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente alla direttiva UE sui servizi di investimento. IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari. LV: nessun impegno salvo per la partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. LT: è richiesta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	MT: nessun impegno salvo per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. PL: per la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato. RO: nessun impegno per leasing finanziario, compravendita di strumenti del mercato monetario, compravendita sul mercato dei cambi, prodotti derivati, strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari e altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca stabilita in Romania. SI: a) per la partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro e la gestione di fondi pensione: nessun impegno. b) per tutti gli altri sottosettori, eccettuati la partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro, la gestione di fondi pensione, la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie nonché i servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno tranne per l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali. I soggetti stranieri possono offrire titoli esteri soltanto attraverso le banche nazionali e le società di intermediazione titoli. I membri della borsa slovena devono essere società costituite in Slovenia o essere succursali di società di investimento o istituti bancari stranieri. Per la modalità 2 BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. PL: per la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.
8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI	
(solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi ospedalieri	Per la modalità 1
(CPC 9311)	AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.
C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri	Per la modalità 2
(CPC 93193)	Nessuna.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1187

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi sociali (CPC 933)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 BE: nessun impegno salvo per convalescenti e case di riposo, comprese quelle per anziani.
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ⁽³¹⁾	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno salvo per il catering. Per la modalità 2 Nessuna.
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	Per la modalità 1 BG, HU: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	BG: nessun impegno salvo per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori ed altri artisti individuali (CPC 96192) nonché per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193). EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) salvo per i servizi dei cinema-teatri. LT, LV: nessun impegno salvo per i servizi di gestione dei cinema-teatri (parte di CPC 96199).
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun impegno. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali (CPC 963)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
D. Servizi sportivi (CPC 9641)	Per le modalità 1 e 2 AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna. BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. Per la modalità 1 CY, EE: nessun impegno.
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo	Per le modalità 1 e 2
a) Trasporto internazionale di passeggeri [CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale ⁽³²⁾]	Nessuna.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1189

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Trasporto internazionale di merci [CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale ⁽³³⁾]	
B. Trasporto sulle vie navigabili a) Trasporto di passeggeri [CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale ⁽³⁴⁾] b) Trasporto merci [CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale ⁽³⁵⁾]	Per le modalità 1 e 2 UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà, fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim alla navigazione sul Reno. AT: requisito della cittadinanza per le persone fisiche che intendono costituire una società di navigazione. In caso di stabilimento come persona giuridica, requisito della cittadinanza per la maggior parte degli amministratori delegati, il consiglio di amministrazione e l'organo di vigilanza. La società deve essere costituita in Austria o esservi stabilita in via permanente. La maggior parte delle azioni deve inoltre appartenere a cittadini dell'Unione europea. BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.
C. Trasporto ferroviario a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111) b) Trasporto merci (CPC 7112)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
D. Trasporto stradale a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122) b) Trasporto merci [CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ⁽³⁶⁾].	Per la modalità 1 UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽³⁷⁾ (CPC 7139)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno. Per la modalità 2: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽³⁸⁾	
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo	Per la modalità 1:
a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi	UE: nessun impegno (*) per i servizi di movimentazione di carichi marittimi e i servizi di rimorchio e spinta.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.
c) Servizi di sdoganamento	Per la modalità 2:
d) Servizi di stazionamento e deposito di container	Nessuna.
e) Servizi di agenzia marittima	
f) Servizi marittimi di spedizione merci	
g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)	
h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)	
i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)	
j) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1191

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili	Per le modalità 1 e 2
a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)	UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà, fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim alla navigazione sul Reno.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.
c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)	Per la modalità 1
d) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223)	AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.
e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)	
f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili (parte di CPC 745)	
g) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario	Per la modalità 1
a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)	UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	Per la modalità 2
c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113) e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto per il trasporto stradale (CPC 744) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori. Per la modalità 2 Nessuna.
E. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno salvo per il catering. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK SI: nessun impegno.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1193

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	Per le modalità 1 e 2 UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore oppure, se detto Stato membro lo consente, in un altro paese dell'Unione europea. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato in Corea può essere noleggiato da un vettore coreano a un vettore UE in circostanze particolari di quest'ultimo, per esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o necessità di superare difficoltà operative che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'Unione europea, purché lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore UE rilasci un'autorizzazione di durata limitata.
e) Vendite e commercializzazione	Per le modalità 1 e 2
f) Sistema informatico di prenotazione (CRS)	UE: qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente ⁽⁴⁰⁾ a quello previsto nell'Unione europea dai fornitori di servizi CRS in Corea o qualora ai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea dai vettori in Corea, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente dai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea ai vettori coreani o dai vettori UE ai fornitori di servizi CRS coreani.
F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽⁴¹⁾ a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
13. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
Servizi di trasporto combinato	Tutti gli Stati membri tranne AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.
14. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽⁴²⁾	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno. Per la modalità 2: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda	Per la modalità 1: UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda. Per la modalità 2 Nessuna.
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1195

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda	Per la modalità 1: UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda. BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, nessun impegno tranne per le vendite per corrispondenza (nessuna per le vendite per corrispondenza). Per la modalità 2 Nessuna.
G. Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno salvo per i servizi di consulenza (nessuna per i servizi di consulenza). Per la modalità 2 Nessuna.
15. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽⁴³⁾ (CPC ver. 1.0 97230)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna.
g) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.

⁽¹⁾ Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.

⁽²⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

⁽³⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

⁽⁴⁾ In base alla legge sulle società commerciali, una succursale stabilita in Slovenia non viene considerata una persona giuridica, ma dal punto di vista del funzionamento è equiparata a una controllata e ciò è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

⁽⁵⁾ Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il fornitore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione europea che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti della parte UE, poiché quest'ultima comporta la pratica del diritto procedurale UE e di quello nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

⁽⁶⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano al punto 1.A, a) Servizi legali.

⁽⁷⁾ La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri dell'Unione europea solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

⁽⁸⁾ Parte di CPC 85201, che figura al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici.

⁽⁹⁾ Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

⁽¹⁰⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.

I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 1.B Servizi informatici e servizi correlati.

⁽¹¹⁾ Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).

⁽¹²⁾ Il termine «trattamento» si riferisce ad attività quali la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

⁽¹³⁾ Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

⁽¹⁴⁾ Lettere, cartoline, ecc.

⁽¹⁵⁾ Compresi libri e cataloghi.

⁽¹⁶⁾ Giornali e periodici.

⁽¹⁷⁾ Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, consegna direttamente al destinatario, tracciabilità e rintracciabilità, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito e conferma dell'avvenuta ricezione.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1197

- ⁽¹⁸⁾ Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a tale servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
- ⁽¹⁹⁾ Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente nella corrispondenza stessa o nell'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
- ⁽²⁰⁾ Trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
- ⁽²¹⁾ Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
- ⁽²²⁾ Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano alla voce 1.B. Servizi informatici e servizi correlati.
- ⁽²³⁾ Per «trasmissione radiotelevisiva» si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
- ⁽²⁴⁾ Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi via satellite, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche. Non sono compresi i collegamenti nazionali (la trasmissione via satellite di tali segnali da un punto all'altro del territorio nazionale).
- ⁽²⁵⁾ Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, rientrano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 14.D.
- ⁽²⁶⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.I). Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che rientrano nei SERVIZI ENERGETICI ai punti 14.E e 14.F.
- ⁽²⁷⁾ La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici rientra nei SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).
- ⁽²⁸⁾ Corrisponde ai servizi di smaltimento delle acque reflue.
- ⁽²⁹⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
- ⁽³⁰⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
- ⁽³¹⁾ Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.E.a) Servizi di assistenza a terra.
- ⁽³²⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente e destinato allo stesso porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea.
- ⁽³³⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente e destinato allo stesso porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea.
- ⁽³⁴⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente e destinato allo stesso porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea.
- ⁽³⁵⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente e destinato allo stesso porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea.
- ⁽³⁶⁾ Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.
- ⁽³⁷⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 14.B.
- ⁽³⁸⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 1.F.I) da 1 a 4.
- ^(*) Nessun impegno per impossibilità tecnica.
- ⁽⁴⁰⁾ Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori UE e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione europea.
- ⁽⁴¹⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte rientrano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 14.C.
- ⁽⁴²⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (*wireline*), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (*brine*), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (*workover*), nonché riparazione, occlusione e abbandono di pozzi. Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento. Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che rientrano al punto 3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI.
- ⁽⁴³⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 1.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e ai punti 8.A e 8 C dei Servizi sanitari.

ALLEGATO 7-A-2

PARTE UE

**ELENCO DEGLI IMPEGNI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 7.13
(STABILIMENTO)**

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma dell'articolo 7.13 nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori della Corea in tali attività. L'elenco in appresso comprende i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte UE assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Nessun impegno è previsto per lo stabilimento nei settori o sottosettori contemplati nel presente accordo che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Per quanto riguarda l'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

- a) per ISIC rev 3.1 si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC REV 3.1, 2002;
- b) per CPC si intende la *Central Products Classification* di cui alla nota a piè di pagina 27 relativa all'articolo 7.25;
- c) per CPC ver. 1.0 si intende la *Central Products Classification* quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998.

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 7.11 e 7.12. Tali misure (ad es. obbligo di ottenere un'autorizzazione, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli stabilimenti e agli investitori della Corea.

4. Conformemente all'articolo 7.1, paragrafo 3, l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte.

5. In deroga all'articolo 7.11 nell'elenco di impegni in appresso non occorre specificare le prescrizioni non discriminatorie riguardanti il tipo di forma giuridica di uno stabilimento ai fini del loro mantenimento o della loro adozione nella parte UE.

6. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

7. Nell'elenco in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1199

DE Germania
DK Danimarca
UE Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri
ES Spagna
EE Estonia
FI Finlandia
FR Francia
EL Grecia
HU Ungheria
IE Irlanda
IT Italia
LV Lettonia
LT Lituania
LU Lussemburgo
MT Malta
NL Paesi Bassi
PL Polonia
PT Portogallo
RO Romania
SK Slovacchia
SI Slovenia
SE Svezia
UK Regno Unito

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	Immobili Tutti gli Stati membri tranne AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Nessuna AT: per l'acquisto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (<i>Länder</i>), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo. BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, neanche attraverso una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati ⁽¹⁾ nel settore immobiliare previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L'obbligo di autorizzazione non si applica alle persone che hanno investito in Bulgaria. I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri. CY: nessun impegno. CZ: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche o soggetti giuridici stranieri. I soggetti stranieri possono acquistare beni immobili mediante la costituzione di soggetti giuridici cechi o mediante la partecipazione a una joint venture. L'acquisto di terreni da parte di soggetti stranieri necessita di un'autorizzazione. DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere. EE: nessun impegno per l'acquisto di terreni agricoli e forestali ⁽²⁾. EL: a norma della legge n. 1892/90 i cittadini che intendono acquistare terreni situati in prossimità delle frontiere devono ottenere un'autorizzazione dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti. FI (Isole Åland): restrizioni al diritto delle persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland e delle persone giuridiche di acquistare e possedere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole. Restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche non titolari della cittadinanza regionale delle Åland, nonché per tutte le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle Isole Åland. HU: limitazioni all'acquisto di terreni e beni immobili da parte di investitori stranieri ⁽³⁾. IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della <i>Land Commission</i> (commissione fondiaria). Tale prescrizione non si applica ai terreni ad uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani. IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità. LV: nessun impegno per l'acquisto di terreni. È consentita la locazione di terreni per un periodo massimo di 99 anni. LT: nessun impegno per l'acquisto di terreni ⁽⁴⁾.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1201

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni della legislazione e della normativa maltesi riguardanti l'acquisto di beni immobili. PL: l'acquisto diretto e indiretto di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche o giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno per l'acquisto di beni di proprietà pubblica (ossia in rapporto alla normativa che disciplina le privatizzazioni). RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la nazionalità rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti inter vivos. SI: le persone giuridiche stabilite in Slovenia con una partecipazione di capitale straniero possono acquistare beni immobili nel territorio in Slovenia. Le succursali ⁽⁵⁾ stabilite in Slovenia da soggetti stranieri possono acquistare soltanto i beni immobili, esclusi i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento. La proprietà di beni immobili nelle zone entro 10 km dal confine da parte di società in cui la maggioranza del capitale o dei diritti di voto è detenuta direttamente o indirettamente da persone giuridiche o da cittadini originari dell'altra parte richiede un'autorizzazione speciale. SK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici stranieri. I soggetti stranieri possono acquistare beni immobili mediante la costituzione di soggetti giuridici slovacchi o mediante la partecipazione a una joint venture. Nessun impegno per i terreni.
TUTTI I SETTORI	Servizi pubblici UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.
TUTTI I SETTORI	Tipi di stabilimento UE: il trattamento concesso alle controllate (di società coreane) costituite a norma dell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'Unione europea non si estende alle succursali o agenzie aperte da società coreane in uno Stato membro dell'Unione europea ⁽⁸⁾. BG: lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione. EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell'Unione europea. FI: un cittadino coreano che svolga un'attività commerciale come socio di una società finlandese in accomandita o in nome collettivo deve possedere una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell'Unione europea. Per tutti i settori, ad eccezione dei servizi di telecomunicazione, requisito di cittadinanza e residenza per almeno la metà dei membri effettivi e supplenti del consiglio di amministrazione. Possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società. Per i servizi di telecomunicazione, requisito di residenza permanente per almeno la metà dei fondatori e la metà dei membri del consiglio di amministrazione. Anche se il fondatore è una persona giuridica, requisito di residenza. Se un'organizzazione coreana intende svolgere attività commerciali o affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale. Un'organizzazione coreana o una persona fisica che non è cittadino dell'Unione europea deve disporre di un'autorizzazione per concorrere alla fondazione di una società a responsabilità limitata. IT: per poter svolgere attività industriali, commerciali e artigianali occorrono un permesso di residenza e un'autorizzazione specifica.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	BG, PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio. PL: ad eccezione dei servizi finanziari, nessun impegno per quanto concerne le succursali. Gli investitori coreani possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone e società in accomandita). RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena. SE: una società coreana (che non abbia costituito un soggetto giuridico in Svezia) deve svolgere le sue operazioni commerciali attraverso una succursale, stabilita in Svezia che abbia una gestione indipendente e una contabilità separata. L'obbligo di aprire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno. Uno o più fondatori possono stabilire una società a responsabilità limitata (società di capitali). I fondatori devono risiedere in Svezia o essere un soggetto giuridico svedese. Le società di persone possono essere uno dei fondatori solo se tutti i soci risiedono in Svezia. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici. Almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere in Svezia. I cittadini stranieri o quelli svedesi non residenti in Svezia che intendono svolgere operazioni commerciali in tale paese devono nominare un rappresentante residente quale responsabile di tali attività e registrarsi presso l'autorità locale. È possibile derogare al requisito di residenza qualora si dimostri che la residenza non è necessaria in casi specifici. SI: lo stabilimento di succursali di società coreane è subordinato all'iscrizione della società madre in un registro del tribunale nel paese di origine da almeno un anno. SK: una persona fisica coreana il cui nome deve essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di residenza valido per la Slovacchia.
TUTTI I SETTORI	Investimenti ES: per gli investimenti effettuati in Spagna da amministrazioni e enti pubblici stranieri ⁽⁹⁾ direttamente o tramite società o altri soggetti controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni straniere, occorre una preventiva autorizzazione governativa. BG: nelle imprese in cui la partecipazione pubblica (Stato o comuni) al capitale sociale supera il 30 %, il trasferimento di tali azioni a terzi è subordinato ad autorizzazione. Per alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà pubbliche o statali occorre ottenere una concessione a norma della legge in materia. Gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare controllate da partecipazioni coreane devono ottenere un'autorizzazione per a) la prospezione, lo sviluppo o l'estrazione di risorse naturali del mare territoriale, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva e per b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera a). FR: alle acquisizioni coreane superiori al 33,33 % delle quote di capitale o dei diritti di voto presso un'impresa francese esistente, o il 20 % nel caso delle società francesi quotate in borsa, si applicano le seguenti disposizioni: — sono liberi gli investimenti di meno di 7,6 milioni di euro in aziende francesi con un fatturato non superiore a 76 milioni di euro, una volta decorso un termine di 15 giorni dalla notifica preventiva e dalla verifica di detti importi; — trascorso un mese dalla notifica preventiva, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa per altri investimenti a meno che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato eccezionalmente il suo diritto di rinviare l'investimento.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1203

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	La partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo francese. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di residenza permanente, occorre un'autorizzazione specifica per l'esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali. FI: quando l'acquisizione di azioni da parte di cittadini coreani residenti conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto in una grossa società o impresa commerciale finlandese (con oltre 1 000 dipendenti, un fatturato superiore a 168 milioni di euro o un bilancio patrimoniale totale ⁽¹⁰⁾ di oltre 168 milioni di euro) è indispensabile una conferma da parte delle autorità finlandesi, che la negano solo qualora risultino compromessi importanti interessi nazionali. Queste limitazioni non si applicano ai servizi di telecomunicazione. HU: nessun impegno per la partecipazione coreana nelle società di recente privatizzazione. IT: le società di recente privatizzazione possono godere della concessione o del mantenimento di diritti esclusivi. In alcuni casi i diritti di voto delle società di recente privatizzazione possono essere limitati. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'acquisizione di grosse partecipazioni in società che operano nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia può essere soggetta all'approvazione delle autorità competenti.
TUTTI I SETTORI	Zone geografiche FI: nelle Isole Åland, limitazioni al diritto di stabilimento per le persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Åland, nonché per tutte le persone giuridiche senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle Isole Åland.
1. AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA	
A. Agricoltura, caccia (ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) esclusi i servizi di consulenza ⁽¹¹⁾	AT, HU, MT, RO: nessun impegno per le attività agricole. CY: la partecipazione di investitori coreani è autorizzata per una percentuale massima del 49 %. FR: lo stabilimento di imprese agricole da parte di cittadini coreani e l'acquisto di vigneti da parte di investitori coreani sono soggetti ad autorizzazione. IE: lo stabilimento di attività molorie da parte di cittadini coreani residenti è soggetto ad autorizzazione.
B. Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (ISIC rev 3.1: 020) esclusi i servizi di consulenza ⁽¹²⁾	BG: nessun impegno per le attività di utilizzo di aree forestali.
2. PESCA E ACQUACOLTURA (ISIC rev.3.1: 0501, 0502) esclusi i servizi di consulenza ⁽¹³⁾	nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
3. INDUSTRIA ESTRATTIVA ⁽¹⁴⁾	UE: nessun impegno per le persone giuridiche controllate ⁽¹⁶⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese non appartenente all'Unione europea che detenga una quota superiore al 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione europea. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). Nessun impegno per l'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale.
A. Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba (ISIC rev 3.1: 10)	
B. Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale ⁽¹⁵⁾ (ISIC rev 3.1: 1110)	
C. Estrazione di minerali metalliferi (ISIC rev 3.1: 13)	
D. Altre attività estrattive (ISIC rev 3.1: 14)	
4. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE ⁽¹⁷⁾	
A. Industrie alimentari e delle bevande (ISIC rev 3.1: 15)	Nessuna
B. Industria del tabacco (ISIC rev 3.1: 16)	Nessuna
C. Industria tessile (ISIC rev 3.1: 17)	Nessuna
D. Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce (ISIC rev 3.1: 18)	Nessuna

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1205

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria, selleria e calzature (ISIC rev 3.1: 19)	Nessuna
F. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio (ISIC rev 3.1: 20)	Nessuna
G. Fabbricazione della pasta da carta, della carta e dei prodotti di carta (ISIC rev 3.1: 21)	Nessuna
H. Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati ⁽¹⁸⁾ [ISIC rev 3.1: 22, escluse l'editoria e la stampa per conto terzi ⁽¹⁹⁾]	IT: requisito di cittadinanza per i proprietari di case editrici o di tipografie.
I. Fabbricazione di prodotti di cokeria (ISIC rev 3.1: 231)	Nessuna.
J. Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio ⁽²⁰⁾ (ISIC rev 3.1: 232)	UE: nessun impegno per le persone giuridiche controllate ⁽²¹⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese non appartenente all'Unione europea che detenga una quota superiore al 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione europea. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
K. Fabbricazione di prodotti chimici diversi dagli esplosivi (ISIC rev 3.1: 24, esclusa la fabbricazione di esplosivi)	Nessuna.
L. Fabbricazione di articoli di gomma e materie plastiche (ISIC rev 3.1: 25)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
M. Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (ISIC rev 3.1: 26)	Nessuna.
N. Attività metallurgiche (ISIC rev 3.1: 27)	Nessuna.
O. Fabbricazione e lavorazione dei prodotti di metallo, esclusi macchinari e attrezzature (ISIC rev 3.1: 28)	Nessuna.
P. Fabbricazione di macchine	
a) Fabbricazione di macchine di impiego generale (ISIC rev 3.1: 291)	Nessuna.
b) Fabbricazione di macchine per impieghi speciali diverse da armi e munizioni (ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)	Nessuna.
c) Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a. (ISIC rev 3.1: 293)	Nessuna.
d) Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo (ISIC rev 3.1: 30)	Nessuna.
e) Fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche n.c.a. (ISIC rev 3.1: 31)	Nessuna.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1207

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni (ISIC rev 3.1: 32)	Nessuna.
Q. Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi (ISIC rev 3.1: 33)	Nessuna.
R. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (ISIC rev 3.1: 34)	Nessuna.
S. Fabbricazione di altre attrezzature di trasporto (non militari) (ISIC rev 3.1: 35 esclusa la fabbricazione di navi da guerra, aerei da combattimento e altre attrezzature di trasporto per uso militare)	Nessuna.
T. Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. (ISIC rev 3.1: 361, 369)	Nessuna.
U. Riciclaggio (ISIC rev 3.1: 37)	Nessuna.
5. PRODUZIONE; TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE PER CONTO PROPRIO DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ACQUA CALDA ⁽²²⁾ (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari)	
A. Produzione di energia elettrica; trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio (parte di ISIC rev 3.1: 4010) ⁽²³⁾	UE: nessun impegno.
B. Produzione di gas; distribuzione per conto proprio di combustibili gassosi mediante condotte (parte di ISIC rev 3.1: 4020) ⁽²⁴⁾	UE: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Produzione di vapore e acqua calda; distribuzione di vapore e acqua calda per conto proprio (parte di ISIC rev 3.1: 4030) ⁽²⁵⁾	UE: nessun impegno per le persone giuridiche controllate ⁽²⁶⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese non appartenente all'Unione europea che detenga una quota superiore al 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione europea. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
6. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali (CPC 861) ⁽²⁷⁾	AT: la partecipazione degli avvocati coreani (che nel paese d'origine devono essere pienamente abilitati) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. BE: si applicano contingenti numerici per comparire dinanzi alla <i>Cour de cassation</i> nelle cause non penali. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di <i>avocat auprès de la Cour de Cassation</i> e <i>avocat auprès du Conseil d'Etat</i> è soggetto a contingenti numerici.
(esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali che esercitano funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels»).	DK: solo gli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione e gli studi legali registrati in Danimarca possono detenere quote di uno studio legale danese. Solo gli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione possono far parte del consiglio di amministrazione o della dirigenza di uno studio legale danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. FR: alcune forme giuridiche (<i>association d'avocats</i> e <i>société en participation d'avocat</i>) sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. In uno studio legale che fornisce servizi in materia di diritto francese o UE almeno il 75 % dei soci in possesso del 75 % delle quote deve essere costituito da avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. HU: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (<i>ügyvéd</i>) o uno studio legale (<i>ügyvédi iroda</i>) o un ufficio di rappresentanza. PL: benché gli avvocati UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della società di persone e della società in accomandita.
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	AT: la partecipazione di contabili coreani (che devono essere abilitati a norma dell'ordinamento coreano) al capitale e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %: questo vale solo per coloro che non sono iscritti all'albo professionale austriaco. CY: l'accesso è subordinato a una verifica della necessità economica. Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nel sottosettore. DK: i contabili stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'Agenzia danese per il commercio e le società (<i>Danish Commerce and Companies Agency</i>).

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1209

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)	AT: la partecipazione di revisori contabili coreani (che devono essere abilitati a norma dell'ordinamento coreano) al capitale e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %; questo vale solo per coloro che non sono iscritti all'albo professionale austriaco. CY: l'accesso è subordinato a una verifica della necessità economica. Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nel sottosettore. CZ e SK: almeno il 60 % del capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini di tali paesi. DK: i contabili stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'Agenzia danese per il commercio e le società (<i>Danish Commerce and Companies Agency</i>). FI: requisito di residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese. LV: più del 50 % delle azioni di capitale con diritto di voto di una società commerciale di revisori contabili giurati deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'Unione europea. LT: non meno del 75 % delle azioni deve essere di proprietà di revisori contabili o di società di revisione dell'Unione europea. SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Tali revisori sono gli unici autorizzati ad essere azionisti o soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza. SI: la percentuale di soggetti stranieri in una società di revisione non può superare il 49 % del capitale.
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽²⁸⁾	AT: la partecipazione di consulenti fiscali coreani (che devono essere abilitati a norma dell'ordinamento coreano) al capitale e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %; ciò vale solo per coloro che non sono iscritti all'albo professionale austriaco. CY: l'accesso è subordinato a una verifica della necessità economica. Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nel sottosettore.
d) Servizi di architettura nonché e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)	BG: per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori coreani devono associarsi a investitori locali, eventualmente in qualità di subappaltatori. LV: per quanto riguarda i servizi di architettura, per ottenere l'autorizzazione ad avviare un'attività imprenditoriale con piena responsabilità giuridica e con il diritto di firmare progetti, è necessario possedere un titolo di studio universitario ed esperienza triennale in Lettonia nel campo della progettazione.
f) Servizi di ingegneria nonché g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	BG: per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori coreani devono associarsi a investitori locali, eventualmente in qualità di subappaltatori.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)	CY, EE, FI, MT: nessun impegno. AT: nessun impegno salvo per i servizi dentali, gli psicologi e gli psicoterapisti e nessuna per i servizi dentali, gli psicologi e gli psicoterapisti. DE: verifica della necessità economica per medici e dentisti autorizzati a curare i beneficiari di sistemi di assicurazione sociale. Il principale criterio seguito è la carenza di medici e dentisti nella regione interessata. FR: benché gli investitori dell'Unione europea abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori coreani dispongono unicamente delle forme giuridiche della <i>société d'exercice libéral</i> e della <i>société civile professionnelle</i>. LV: verifica della necessità economica. Il principale criterio seguito è la carenza di medici e dentisti nella regione interessata. BG, LT: per la fornitura di servizi occorre un'autorizzazione rilasciata in base al piano dei servizi sanitari elaborato in funzione delle necessità, tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e dentistici esistenti. SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto e i servizi necroscopici/autoptici. UK: lo stabilimento dei medici nel quadro del <i>National Health Service</i> è subordinato alla pianificazione degli organici dei medici.
i) Servizi veterinari (CPC 932)	AT, CY, EE, MT, SI: nessun impegno. BG: verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: popolazione e densità delle imprese esistenti. HU: verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione. FR: i servizi pertinenti possono essere forniti solo mediante la <i>société d'exercice libéral</i> e la <i>société civile professionnelle</i>.
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: nessun impegno. FR: benché gli investitori dell'Unione europea abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori coreani dispongono unicamente delle forme giuridiche della <i>société d'exercice libéral</i> e della <i>société civile professionnelle</i>. LT: può essere effettuata una verifica della necessità economica; Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nel sottosettore.
j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	AT: gli investitori stranieri sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, dietisti e nutrizionisti. BG, MT: nessun impegno.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1211

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	FI, SI: nessun impegno per fisioterapisti e personale paramedico. FR: benché gli investitori dell'Unione europea abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori coreani dispongono unicamente delle forme giuridiche della <i>société d'exercice liberal</i> e della <i>société civile professionnelle</i>. LT: può essere effettuata una verifica della necessità economica; Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nel sottosettore. LV: verifica della necessità economica per il personale paramedico e i fisioterapisti stranieri. Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nella regione interessata.
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti ⁽²⁹⁾	AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: nessun impegno. BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HU, IE, LV, PT, SK: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti.
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Nessuna.
C. Servizi di ricerca e sviluppo ⁽³⁰⁾	
a) Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851)	UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE.
b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) ⁽³¹⁾	Nessuna.
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi immobiliari ⁽³²⁾	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	Nessuna.
b) Per conto terzi (CPC 822)	Nessuna.
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori	
a) Relativi a navi (CPC 83103)	AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento. LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania. SE: perché una nave possa battere bandiera svedese, occorre dimostrare una prevalente influenza operativa svedese qualora la nave sia in parte di proprietà coreana.
b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104)	UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione europea. L'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali.
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	Nessuna.
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	Nessuna.
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	Nessuna, salvo per BE e FR: nessun impegno per CPC 83202.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1213

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Nessuna.
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Nessuna.
b) Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Nessuna.
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602).
e) Servizi tecnici di prova e analisi ⁽³³⁾ (CPC 8676)	Nessuna.
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)	Nessuna.
g) Servizi di consulenza in materia di pesca (parte di CPC 882)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)	Nessuna.
i) Servizi di collocamento e di fornitura di personale	
i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)	BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno. ES: monopolio di Stato.
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: nessun impegno. BE, ES, FR, IT: monopolio di Stato. DE: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: situazione e andamento del mercato del lavoro.
i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203)	AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno. IT: monopolio di Stato.
i) 4. Servizi di agenzie di moda (parte di CPC 87209)	Nessuna.
i) 5. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)	Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno. HU: nessuna.
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno.
j) 2. Servizi di vigilanza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	DK: requisito della cittadinanza e della residenza per i membri del consiglio di amministrazione. Nessun impegno per la fornitura di servizi di vigilanza aeroportuale. BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: l'autorizzazione può essere rilasciata unicamente ai cittadini del paese e alle persone giuridiche nazionali registrate. ES: l'accesso è subordinato a un'autorizzazione preventiva. Il Consiglio dei ministri concede l'autorizzazione in funzione della competenza, dell'integrità e dell'indipendenza professionale e del livello di protezione fornito per la sicurezza della popolazione e l'ordine pubblico.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1215

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica ⁽³⁴⁾ (CPC 8675)	FR: gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di prospezione.
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	Nessuna.
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	LV: monopolio di Stato. SE: nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali si applica la verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: problemi di spazio e di capacità.
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	SE: nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali si applica la verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: problemi di spazio e di capacità.
l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	Nessuna.
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽³⁵⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Nessuna.
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Nessuna
n) Servizi fotografici (CPC 875)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Nessuna.
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	LT, LV: il diritto di stabilimento nel settore dell'editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche registrate nel paese (nessuna succursale). PL: requisito di nazionalità per i direttori di giornali e periodici. SE: requisito della residenza per l'editore e il proprietario di case editrici o di tipografie.
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	Nessuna.
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	DK: l'autorizzazione concessa ai traduttori e interpreti pubblici autorizzati può limitarne l'ambito di attività. PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di interpretazione giurata. BG, HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali.
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	Nessuna.
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	IT, PT: requisito della cittadinanza per gli investitori.
r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)	BE: per le banche dati nel settore del credito al consumo, requisito della cittadinanza per gli investitori. IT, PT: requisito della cittadinanza per gli investitori.
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽³⁶⁾	Nessuna.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1217

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni (CPC 7544)	Nessuna.
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Nessuna.
7. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
A. Servizi postali e di corriere [Servizi relativi al trattamento ⁽³⁷⁾ degli invii postali ⁽³⁸⁾ secondo il seguente elenco di sotto settori, per destinazioni nazionali o straniere: i) trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ⁽³⁹⁾ , tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza, ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ⁽⁴⁰⁾ , iii) trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo ⁽⁴¹⁾ , iv) trattamento degli articoli di cui ai punti i)-iii), come raccomandate o posta assicurata, v) servizi di consegna per espresso ⁽⁴²⁾ per gli articoli di cui ai punti i)-iii), vi) trattamento della posta senza indirizzo e vii) scambio di documenti ⁽⁴³⁾ . I sotto settori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, quali la corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 350 grammi ⁽⁴⁴⁾ e il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative]. [parte di CPC 751, parte di CPC 71235 ⁽⁴⁵⁾ e parte di CPC 73210 ⁽⁴⁶⁾]	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi di telecomunicazione	
In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione.	
a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici ⁽⁴⁷⁾ , esclusa la trasmissione radiotelevisiva ⁽⁴⁸⁾	Nessuna ⁽⁴⁹⁾ .
b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite ⁽⁵⁰⁾	UE: i fornitori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche. BE: nessun impegno.
8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	Nessuna.
9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico) Tutti i sottosectori indicati di seguito ⁽⁵¹⁾	AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche. Per la distribuzione di prodotti farmaceutici e di prodotti del tabacco, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE. FI: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche e di prodotti farmaceutici.
A. Servizi dei commissionari	
a) Servizi dei commissionari relativi a autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	Nessuna.
b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621)	Nessuna.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1219

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi di commercio all'ingrosso	
a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	Nessuna.
b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)	Nessuna.
c) Altri servizi di commercio all'ingrosso [CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici ⁽⁵²⁾]	FR, IT: monopolio di Stato per il tabacco. FR: l'autorizzazione di farmacie all'ingrosso è subordinata a una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti.
C Servizi di commercio al dettaglio ⁽⁵³⁾ Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631) Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici ⁽⁵⁴⁾ (CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297)	ES, FR, IT: monopolio di Stato per il tabacco. BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: l'autorizzazione di grandi magazzini (nel caso della FR solo per quelli di dimensioni maggiori) è subordinata ad una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: numero di negozi esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. IE, SE: nessun impegno per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche. SE: può essere applicata la verifica della necessità economica per l'autorizzazione al commercio temporaneo di capi di abbigliamento, calzature e prodotti alimentari non consumati nel punto di vendita. Principale criterio seguito: incidenza sui negozi esistenti nella zona geografica interessata.
D. Franchising (CPC 8929)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	UE: la partecipazione di operatori privati alla rete di istruzione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione. AT: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore e per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	BG: nessun impegno per la fornitura di servizi di istruzione primaria e/o secondaria da parte di persone fisiche e associazioni straniere e per la fornitura di servizi di istruzione superiore.
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	CZ, SK: requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio. Nessun impegno per la fornitura di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.
D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	EL: requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio nelle scuole primarie e secondarie. Nessun impegno per gli istituti di istruzione superiore che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. ES, IT: verifica della necessità economica per l'apertura di università private autorizzate a rilasciare diplomi o titoli riconosciuti. La procedura comporta un parere del Parlamento. Principale criterio seguito: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti. HU, SK: le autorità locali (o centrali nel caso delle scuole superiori o di altri istituti di istruzione superiore) responsabili per il rilascio delle autorizzazioni possono limitare il numero di scuole stabilite. LV: nessun impegno per la fornitura di servizi di istruzione di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224). SI: nessun impegno per le scuole primarie. Requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio nelle scuole secondarie e superiori.
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno. CZ, SK: la partecipazione di operatori privati alla rete di istruzione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione. Requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio.
11. SERVIZI AMBIENTALI ⁽⁵⁵⁾	
A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) ⁽⁵⁶⁾	Nessuna.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1221

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi	
a) Servizi di smaltimento dei rifiuti	
(CPC 9402)	
b) Servizi di disinfestazione e simili	
(CPC 9403)	
C. Protezione dell'aria ambiente e del clima	
(CPC 9404) ⁽⁵⁷⁾	
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque	
a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati	
(parte di CPC 9406) ⁽⁵⁸⁾	
E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni	
(CPC 9405)	
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio	
a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio	
(parte di CPC 9406)	
G. Altri servizi ambientali e ausiliari	
(CPC 9409)	
12. SERVIZI FINANZIARI	
A. servizi assicurativi e connessi	AT: l'autorizzazione per l'apertura di succursali da parte di un assicuratore coreano viene negata quando quest'ultimo non abbia, in Corea, una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società di capitali o a una mutua assicuratrice.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	BG, ES: prima di poter aprire una succursale o un'agenzia in Bulgaria o Spagna per la prestazione di servizi relativa ad alcune classi di assicurazioni, l'assicuratore coreano deve essere già autorizzato ad operare negli stessi settori in Corea da almeno cinque anni. EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo nella forma di agenzie, succursali o sedi centrali. FI: almeno metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle compagnie di assicurazione deve avere la residenza nell'Unione europea, salvo deroga delle autorità competenti. Gli assicuratori coreani non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per una succursale operante nel settore delle assicurazioni pensionistiche obbligatorie. IT: l'autorizzazione per lo stabilimento di succursali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza. BG, PL: per gli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non succursali). PT: per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione coreane devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate per l'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea. SK: i cittadini coreani possono stabilire una compagnia di assicurazione avente forma legale di società di capitali oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate aventi sede sociale in Slovacchia (non succursali). SI: divieto di partecipazione straniera a compagnie di assicurazione in fase di privatizzazione. La qualità di socio in un istituto di mutua assicurazione è riservata alle compagnie stabilite in Slovenia (non succursali) e alle persone fisiche di cittadinanza slovena. Per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è richiesta la registrazione come persona giuridica (non succursali). SE: lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale.
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi)	UE: possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento solo le società aventi sede sociale nell'Unione europea. l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede centrale e sede sociale nello stesso Stato membro dell'Unione europea. BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate (non succursali). Obbligo di residenza permanente in Bulgaria per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del consiglio di direzione. CY: soltanto i membri (<i>broker</i>) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione di titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità del diritto societario di Cipro (non succursali). HU: le succursali di istituti coreani non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensionistici privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di cittadinanza ungherese, che siano residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1223

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	IE: nel caso degli organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro dell'Unione europea (non succursali). Nel caso di una società in accomandita per investimenti, almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono i) essere autorizzati in Irlanda e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede centrale/sociale in Irlanda oppure ii) essere autorizzati in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformità della direttiva dell'Unione europea sui servizi d'investimento. IT: per poter gestire il sistema di regolamento di titoli con una sede in Italia una società deve essere costituita in tale paese (non succursali). Per prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in Italia, una società deve essere costituita in tale paese (non succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione UE devono essere costituite in Italia (non succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione UE aventi la sede centrale nell'Unione europea nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento. LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non succursali). Soltanto le imprese con sede sociale in Lituania possono fungere da depositari di patrimoni. PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società costituite in Portogallo e specializzate a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'Unione europea. Nessun impegno per le succursali dirette di paesi terzi. RO: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale. SK: i servizi di investimento in Slovacchia possono essere forniti da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale sociale conforme a quanto previsto dalla legge (non succursali). SI: nessun impegno per la partecipazione in banche in corso di privatizzazione e per i fondi pensione privati (fondi pensione non obbligatori). SE: il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell'Unione europea.
13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI ⁽⁵⁹⁾ (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi ospedalieri (CPC 9311)	UE: la partecipazione di operatori privati alla rete sanitaria e sociale è subordinata al rilascio di un'autorizzazione. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: numero delle strutture esistenti e impatto sulle stesse, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192)	AT, SI: nessun impegno per i servizi delle ambulanze.
C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)	BG: nessun impegno per i servizi ospedalieri, i servizi delle ambulanze e per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri.
D. Servizi sociali (CPC 933)	CY, CZ, FI, MT, SE, SK: nessun impegno. HU: nessun impegno per i servizi sociali. PL: nessun impegno per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri e per i servizi sociali. BE, UK: nessun impegno per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri e per i servizi sociali diversi da convalscenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.
14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ⁽⁶⁰⁾	BG: è richiesta la registrazione (non succursali). IT: verifica della necessità economica per bar, caffè e ristoranti. Principale criterio seguito: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). PT: obbligo di costituire una società commerciale con sede in Portogallo. Nessun impegno per le succursali.
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Nessuna.
15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno. BG: nessun impegno salvo per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191), per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori ed altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193). EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) salvo per i servizi dei cinemateatri. LV: nessun impegno salvo per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199).

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1225

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)	FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto. Per le agenzie di stampa: nessun impegno, tuttavia le agenzie di stampa coreane possono stabilire una succursale o un ufficio in Francia avente come unico scopo la raccolta di notizie. Si precisa che tale succursale o ufficio non può distribuire notizie. BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun impegno. PT: per le società del settore dell'informazione legalmente costituite in Portogallo come « <i>Sociedade Anónima</i> » il capitale sociale deve essere costituito da titoli nominativi.
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali ⁽⁶¹⁾ (CPC 963)	BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. AT, LT: la partecipazione di operatori privati alla rete delle biblioteche, degli archivi, dei musei e degli altri servizi culturali è subordinata al rilascio di una concessione o di una licenza.
D. Servizi sportivi (CPC 9641)	AT, SI: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna. BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)	Nessuna.
16. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo ⁽⁶²⁾	
a) Trasporto internazionale di passeggeri [CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale ⁽⁶³⁾] b) Trasporto internazionale di merci [CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale ⁽⁶⁴⁾]	AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.
B. Trasporto sulle vie navigabili	
a) Trasporto di passeggeri [CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale ⁽⁶⁵⁾] b) Trasporto merci [CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale ⁽⁶⁶⁾]	UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà, fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim alla navigazione sul Reno. AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento. AT: requisito della cittadinanza per le persone fisiche che intendono costituire una società di navigazione. In caso di stabilimento come persona giuridica requisito della cittadinanza per il consiglio d'amministrazione e per il comitato di sorveglianza. La società deve essere costituita in Austria o esservi stabilita in via permanente. La maggior parte delle azioni deve inoltre appartenere a cittadini dell'Unione europea.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). HU: può essere richiesta la partecipazione statale in uno stabilimento. FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni che battono bandiera finlandese.
C. Trasporto ferroviario ⁽⁶⁷⁾ a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111) b) Trasporto merci (CPC 7112)	BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
D. Trasporto stradale ⁽⁶⁸⁾	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)	UE: gli investitori stranieri non possono prestare servizi di trasporto all'interno di uno Stato membro (cabotaggio), tranne per i servizi non regolari di noleggio di autobus con operatore. UE: verifica della necessità economica per i servizi di taxi. Principale criterio seguito: numero degli stabilimenti esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. AT, BG: sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE. BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). FI, LV: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero. LV e SE: obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese in questione. ES: verifica della necessità economica per CPC 7122. Principale criterio seguito: domanda locale. IT, PT: verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Principale criterio seguito: numero degli stabilimenti esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. ES, IE, IT: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Principale criterio seguito: numero degli stabilimenti esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. FR: nessun impegno per i servizi di autobus interurbani.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1227

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Trasporto merci ⁽⁶⁹⁾ [CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ⁽⁷⁰⁾].	AT, BG: sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE. BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). FI, LV: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero. LV e SE: obbligo per i soggetti giuridici stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese in questione. IT, SK: verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: domanda locale.
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾ (CPC 7139)	AT: sono concessi diritti esclusivi solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE.
17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽⁷³⁾	
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo ⁽⁷⁴⁾ a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di stazionamento e deposito di container e) Servizi di agenzia marittima f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering) (parte di CPC 749)	AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento. IT: verifica della necessità economica ⁽⁷⁵⁾ per i servizi di movimentazione di carichi marittimi. Principale criterio seguito: numero degli stabilimenti esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). Per i servizi di agenzia marittima le società di navigazione coreane hanno il diritto di stabilire succursali che possono fungere da agenti per le sedi principali. I servizi ausiliari del trasporto marittimo che richiedono l'utilizzo di imbarcazioni possono essere prestati solo da imbarcazioni battenti bandiera bulgara. SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali). FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni che battono bandiera finlandese.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili ⁽⁷⁶⁾ a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223) e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224) f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili (parte di CPC 745) g) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà, fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim alla navigazione sul Reno. AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento. AT: requisito della cittadinanza per le persone fisiche che intendono costituire una società di navigazione. In caso di stabilimento come persona giuridica requisito della cittadinanza per il consiglio d'amministrazione e per il comitato di sorveglianza. La società deve essere costituita in Austria o esservi stabilita in via permanente. La maggior parte delle azioni deve inoltre appartenere a cittadini dell'Unione europea, tranne per i servizi di deposito e magazzinaggio, i servizi delle agenzie di trasporto di merci e le ispezioni preimbarco. BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %. HU: può essere richiesta la partecipazione statale in uno stabilimento, tranne per i servizi di deposito e magazzinaggio. FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni che battono bandiera finlandese. SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali).
C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario ⁽⁷⁷⁾ a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)	BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %. SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali).

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1229

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113) e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale ⁽⁷⁸⁾ a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto per i mezzi di trasporto stradale (CPC 744) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	AT: per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori sono concesse autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE. BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %. FI: per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori, l'autorizzazione è obbligatoria, ma non viene concessa ai veicoli immatricolati all'estero. SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali).
E. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)	UE: nessun impegno, tranne per il trattamento nazionale. Le categorie di attività dipendono dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei fornitori di servizi in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due fornitori per altri motivi. BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). PL: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate e per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas, le categorie di attività dipendono dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei fornitori di servizi in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due fornitori per altri motivi.
c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)	CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. BG: i soggetti stranieri possono fornire servizi solo attraverso una partecipazione azionaria a società bulgare, con un limite massimo del 49 %, e attraverso succursali. SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali).
d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore oppure, se detto Stato membro lo consente, in un altro paese dell'Unione europea. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato da un vettore appartenente a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.
e) Vendite e commercializzazione f) Sistema informatico di prenotazione (CRS)	UE: qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente ⁽⁷⁹⁾ a quello previsto nell'Unione europea dai fornitori di servizi CRS in Corea o qualora ai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea dai vettori in Corea, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente dai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea ai vettori coreani o dai vettori UE ai fornitori di servizi CRS coreani. BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽⁸⁰⁾ a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte ⁽⁸¹⁾ (parte di CPC 742)	Nessuna.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1231

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
18. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
Servizi di trasporto combinato	Tutti gli Stati membri tranne AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.
19. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario ⁽⁸²⁾ (CPC 883) ⁽⁸³⁾	Nessuna.
B. Trasporto di combustibili mediante condotte ⁽⁸⁴⁾ (CPC 7131)	AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte ⁽⁸⁵⁾ (parte di CPC 742)	PL: agli investitori di paesi fornitori di energia può essere vietato il controllo delle attività. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda ⁽⁸⁶⁾	UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda.
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)	UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda. BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: per la vendita al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, l'autorizzazione per i grandi magazzini (nel caso della FR solo per quelli di dimensioni maggiori) è subordinata ad una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: numero di negozi esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda ⁽⁸⁷⁾	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
G. Servizi connessi alla distribuzione di energia ⁽⁸⁸⁾ (CPC 887)	AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: nessun impegno salvo per i servizi di consulenza e per detti servizi: nessuna. SI: nessun impegno salvo per i servizi connessi alla distribuzione di gas e per detti servizi: nessuna.
20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	Nessuna.
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	IT: verifica della necessità economica applicata sulla base del trattamento nazionale. Nell'applicazione della verifica della necessità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Principale criterio seguito: popolazione e densità delle imprese esistenti.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	IT: verifica della necessità economica applicata sulla base del trattamento nazionale. Nell'applicazione della verifica della necessità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Principale criterio seguito: popolazione e densità delle imprese esistenti.
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	IT: verifica della necessità economica applicata sulla base del trattamento nazionale. Nell'applicazione della verifica della necessità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Principale criterio seguito: popolazione e densità delle imprese esistenti.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾ (CPC ver. 1.0 97230)	Nessuna.
f) Servizi di connessione per telecomunicazioni (CPC 7543)	Nessuna.

⁽¹⁾ Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.

⁽²⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

⁽³⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

⁽⁵⁾ In base alla legge sulle società commerciali, una succursale stabilita in Slovenia non viene considerata una persona giuridica, ma dal punto di vista del funzionamento è equiparata a una controllata e ciò è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

⁽⁶⁾ Poiché i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente dei singoli settori. Ai fini di una più agevole comprensione, nel presente elenco vengono inserite note a piè di pagina specifiche che, senza essere esaurienti, indicano a titolo illustrativo i settori in cui i servizi pubblici sono particolarmente importanti.

⁽⁷⁾ Questa limitazione non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di informatica e a quelli correlati.

⁽⁸⁾ A norma dell'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'Unione europea. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed efficace all'economia dell'Unione europea, esse sono beneficiarie del mercato interno UE, che comprende tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

⁽⁹⁾ Tali investimenti tendenzialmente comportano per detti enti anche interessi non economici.

⁽¹⁰⁾ Importo totale delle attività o importo totale delle passività, più il capitale.

- (¹¹) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca sono compresi nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.f) e 6.F.g).
- (¹²) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca sono compresi nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.f) e 6.F.g).
- (¹³) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca sono compresi nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.f) e 6.F.g).
- (¹⁴) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- (¹⁵) Sono esclusi i servizi connessi al settore minerario prestati per conto terzi in giacimenti di petrolio e di gas che rientrano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.A.
- (¹⁶) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso del 50 % della partecipazione da parte di una persona giuridica.
- (¹⁷) Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F.h).
- (¹⁸) Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere. Esso non comprende le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.
- (¹⁹) L'editoria e la stampa per conto terzi rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F.p).
- (²⁰) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- (²¹) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso del 50 % della partecipazione da parte di una persona giuridica.
- (²²) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- (²³) È esclusa la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto terzi, che rientra nei SERVIZI ENERGETICI.
- (²⁴) Sono esclusi il trasporto di gas naturale e di combustibili gassosi mediante condotte, la trasmissione e la distribuzione di gas per conto terzi e la vendita di gas naturale e di combustibili gassosi, che rientrano nei SERVIZI ENERGETICI.
- (²⁵) Sono escluse la trasmissione e la distribuzione di vapore e acqua calda per conto terzi e la vendita di vapore e acqua calda, che rientrano nei SERVIZI ENERGETICI.
- (²⁶) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso del 50 % della partecipazione da parte di una persona giuridica.
- (²⁷) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il fornitore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione europea che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti della parte UE, poiché quest'ultima comporta la pratica del diritto procedurale UE e di quello nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.
- (²⁸) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano al punto 1.A.a) Servizi legali.
- (²⁹) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
- (³⁰) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- (³¹) Parte di CPC 85201, che figura al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici.
- (³²) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
- (³³) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi tecnici di prova e analisi obbligatori per il rilascio di autorizzazioni all'immissione in commercio o di autorizzazioni per l'uso (ad es. controllo tecnico dei veicoli, controlli alimentari).
- (³⁴) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica a determinate attività di prospezione mineraria (ad es. minerali, petrolio e gas).
- (³⁵) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F. l) da 1 a 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 6.B Servizi informatici e servizi correlati.
- (³⁶) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).
- (³⁷) Il termine «trattamento» si riferisce ad attività quali la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
- (³⁸) Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
- (³⁹) Lettere, cartoline, ecc.
- (⁴⁰) Compresi libri e cataloghi.
- (⁴¹) Giornali e periodici.
- (⁴²) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, consegna direttamente al destinatario, tracciabilità e rintracciabilità, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito e conferma dell'avvenuta ricezione.
- (⁴³) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
- (⁴⁴) Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente nella corrispondenza stessa o nell'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
- (⁴⁵) Trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
- (⁴⁶) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
- (⁴⁷) Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano alla voce 6.B. Servizi informatici e servizi correlati.

- ⁽⁴⁸⁾ Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
- ⁽⁴⁹⁾ Al fine di una maggiore chiarezza alcuni Stati membri dell'Unione europea conservano una partecipazione pubblica in alcuni operatori delle telecomunicazioni. Tali Stati membri si riservano il diritto di conservare in futuro detta partecipazione pubblica. Non si tratta di una limitazione dell'accesso al mercato. In Belgio la partecipazione statale e i diritti di voto nella società Belgacom vengono decisi per legge e attualmente sono disciplinati a norma della legge del 21 marzo 1991 sulla riforma delle imprese economiche di proprietà statale.
- ⁽⁵⁰⁾ Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi via satellite, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.
- ⁽⁵¹⁾ La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica alla distribuzione di prodotti chimici, farmaci, prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico, materiale militare, pietre e metalli preziosi nonché in alcuni Stati membri dell'Unione europea alla distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco e di bevande alcoliche.
- ⁽⁵²⁾ Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, rientrano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.D.
- ⁽⁵³⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B. e 6.F.I) Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che rientrano nei SERVIZI ENERGETICI ai punti 19.E e 19.F.
- ⁽⁵⁴⁾ La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici rientra nei SERVIZI PROFESSIONALI al punto 6.A.k).
- ⁽⁵⁵⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- ⁽⁵⁶⁾ Corrisponde ai servizi di smaltimento delle acque reflue.
- ⁽⁵⁷⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
- ⁽⁵⁸⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
- ⁽⁵⁹⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- ⁽⁶⁰⁾ Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.D.a) Servizi di assistenza a terra.
- ⁽⁶¹⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- ⁽⁶²⁾ La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali e agli altri servizi di trasporto marittimo che comportano l'utilizzo di proprietà demaniali.
- ⁽⁶³⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto.
- ⁽⁶⁴⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto.
- ⁽⁶⁵⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto.
- ⁽⁶⁶⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto.
- ⁽⁶⁷⁾ La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi di trasporto ferroviario che comportano l'uso di proprietà demaniali.
- ⁽⁶⁸⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- ⁽⁶⁹⁾ In alcuni Stati membri si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
- ⁽⁷⁰⁾ Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.
- ⁽⁷¹⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.
- ⁽⁷²⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- ⁽⁷³⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.I) da 1 a 4.
- ⁽⁷⁴⁾ La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali, agli altri servizi ausiliari che comportano l'uso di proprietà demaniali e ai servizi di rimorchio e spinta.
- ⁽⁷⁵⁾ Tale misura è applicata su base non discriminatoria.
- ⁽⁷⁶⁾ La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali, agli altri servizi ausiliari che comportano l'uso di proprietà demaniali e ai servizi di rimorchio e spinta.
- ⁽⁷⁷⁾ La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi che comportano l'uso di proprietà demaniali.
- ⁽⁷⁸⁾ La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi che comportano l'uso di proprietà demaniali.
- ⁽⁷⁹⁾ Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori UE e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione europea.
- ⁽⁸⁰⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte rientrano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.
- ⁽⁸¹⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- ⁽⁸²⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- ⁽⁸³⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (*wireline*), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (*brine*), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (*workover*), nonché riparazione, occlusione e abbandono di pozzi. Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento. Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che rientrano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI.

⁽⁸⁴⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

⁽⁸⁵⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

⁽⁸⁶⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

⁽⁸⁷⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

⁽⁸⁸⁾ Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici, salvo per i servizi di consulenza.

⁽⁸⁹⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e ai punti 13.A e 13 C dei Servizi sanitari.

⁽⁹⁰⁾ La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi di stazioni termali e ai massaggi non terapeutici forniti nell'ambito di servizi pubblici come nel caso di alcune sorgenti d'acqua.

ALLEGATO 7-A-3

PARTE UE

ELENCO DI RISERVE IN CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI 7.18 E 7.19

(PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E VENDITORI DI SERVIZI ALLE IMPRESE)

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma degli articoli 7.7 e 7.13 per le quali, conformemente agli articoli 7.18 e 7.19, si applicano limitazioni del personale chiave e dei laureati in tirocinio e precisa tali limitazioni. L'elenco in appresso comprende i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le restrizioni;
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le restrizioni applicabili.

La parte UE non assume impegni per il personale chiave per quanto riguarda le attività economiche non liberalizzate (senza nessun impegno) a norma dell'articolo 7.13.

2. Per quanto riguarda l'identificazione dei singoli settori e sottosectori:

- a) per ISIC rev 3.1 si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC REV 3.1, 2002;
- b) per CPC si intende la *Central Products Classification* di cui alla nota a piè di pagina 27 relativa all'articolo 7.25;
- c) per CPC ver. 1.0 si intende la *Central Products Classification* quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998.

3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 7.18 e 7.19. Tali misure (ad es. obbligo di ottenere un'autorizzazione o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave e ai laureati in tirocinio coreani.

5. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni prescritte dal diritto e della normativa della parte UE in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresa la disciplina riguardante il periodo di soggiorno e i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non comprese nell'elenco in appresso.

6. Conformemente all'articolo 7.1 paragrafo 3, l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte.

7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

8. Nei settori in cui si applicano verifiche della necessità economica, queste si basano principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di fornitori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

9. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

10. Nell'elenco in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1237

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

UE Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

ES Spagna

EE Estonia

FI Finlandia

FR Francia

EL Grecia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LV Lettonia

LT Lituania

LU Lussemburgo

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SK Slovacchia

SI Slovenia

SE Svezia

UK Regno Unito

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	Verifica della necessità economica BG, HU: verifica della necessità economica per i laureati in tirocinio ⁽¹⁾.
TUTTI I SETTORI	Percentuale di persone trasferite all'interno delle società BG: il numero di persone trasferite all'interno di una società non deve superare il 10 % della media annua dei cittadini dell'Unione europea alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 il numero di persone trasferite all'interno della società può, previa autorizzazione, superare il 10 %. HU: nessun impegno per le persone fisiche socie di una persona giuridica coreana.
TUTTI I SETTORI	Laureati in tirocinio Per AT, DE, ES, FR, HU, la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita.
TUTTI I SETTORI	Amministratori delegati e revisori AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche che all'interno di una persona giuridica o di una succursale sono responsabili dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria. FI: uno straniero che svolga un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell'Unione europea. Per tutti i settori, ad eccezione dei servizi di telecomunicazione, obbligo di cittadinanza e residenza per l'amministratore delegato di una società a responsabilità limitata. Per i servizi di telecomunicazione, obbligo di residenza permanente per l'amministratore delegato. FR: se non possiede un permesso di residenza, l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale deve chiedere un'autorizzazione specifica. RO: la maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena. SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.
TUTTI I SETTORI	Riconoscimento UE: le direttive dell'Unione europea relative al reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione europea. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro dell'Unione europea non dà il diritto di prestare lo stesso servizio in un altro Stato membro ⁽²⁾.
4. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE ⁽³⁾	
H. Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati	IT: requisito della cittadinanza per gli editori.
(ISIC rev 3.1: 22), escluse l'editoria e la stampa per conto terzi ⁽⁴⁾	PL: requisito della cittadinanza per i direttori di quotidiani e periodici. SE: requisito della residenza per gli editori e i proprietari di case editrici o di tipografie.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1239

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
6. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali (CPC 861) ⁽⁵⁾	AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto nazionale (UE e dello Stato membro). Nel caso della Spagna, le autorità competenti possono concedere deroghe. BE, FI: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. In Belgio si applicano contingenti numerici per la rappresentanza presso la <i>Cour de cassation</i> nelle cause non penali.
(esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels»).	BG: gli avvocati coreani possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino coreano e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito della residenza permanente per i servizi di mediazione legale. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di <i>avocat auprès de la Cour de Cassation</i> e <i>avocat auprès du Conseil d'Etat</i> è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HU: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese. LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. LU: requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e UE. SE: requisito della residenza per ottenere l'abilitazione all'avvocatura, necessaria per utilizzare il titolo svedese <i>advokat</i>.
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il periodo di residenza richiesto non può superare i 5 anni.
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)	AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad es. diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.). DK: requisito di residenza. ES: requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario. FI: requisito di residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese. EL: requisito della cittadinanza per i revisori legali.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	IT: requisito della cittadinanza per gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario. Requisito di residenza per i singoli revisori. SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza.
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽⁶⁾	AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. BG, SI: requisito della cittadinanza per il personale specializzato. HU: requisito di residenza.
d) Servizi di architettura nonché e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)	EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. Requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio. EL, HU, SK: requisito di residenza.
f) Servizi di ingegneria nonché g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. SK: requisito di residenza. EL, HU: requisito di residenza (in base a CPC 8673 il requisito di residenza si applica unicamente ai laureati in tirocinio).
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)	CZ, IT, SK: requisito di residenza. CZ, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti. BE, LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. BG, MT: requisito della cittadinanza. DE: requisito della cittadinanza: in casi eccezionali possono essere concesse deroghe nell'interesse della salute pubblica. DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito di residenza. FR: requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno. LV: l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita del permesso rilasciato dall'autorità sanitaria locale sulla base delle esigenze economiche riguardanti i medici e i dentisti in una determinata regione.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1241

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	PL: per l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritti di voto limitati nell'ambito degli organismi professionali. PT: requisito di residenza per gli psicologi.
i) Servizi veterinari (CPC 932)	BG, DE, EL, FR, HU: requisito della cittadinanza. CZ e SK: requisito della cittadinanza e di residenza. IT: requisito di residenza. PL: requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione.
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	AT: per aprire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento in Austria. BE, LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. CY, EE, RO: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti. FR: requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno. IT: requisito di residenza. LV: la necessità economica è determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una determinata regione autorizzato dalle autorità sanitarie locali. PL: requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione.
j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	AT: i fornitori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, dietisti e nutrizionisti. Per aprire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento in Austria. BE, FR, LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. CY, CZ, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti. HU: requisito della cittadinanza. DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito di residenza. CY, CZ, EL, IT: viene applicata la verifica della necessità economica, la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale. LV: la necessità economica è determinata in base al numero complessivo di infermieri in una determinata regione autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti ⁽⁷⁾	FR: requisito della cittadinanza. L'accesso di cittadini coreani è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia. DE, EL, SK: requisito della cittadinanza. HU: requisito della cittadinanza salvo per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211). IT, PT: requisito di residenza.
D. Servizi immobiliari ⁽⁸⁾	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	FR, HU, IT, PT: requisito di residenza. LV, MT, SI: requisito della cittadinanza.
b) Per conto terzi (CPC 822)	DK: requisito di residenza, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per il commercio e le società. FR, HU, IT, PT: requisito di residenza. LV, MT, SI: requisito della cittadinanza.
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori	
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
F. Altri servizi alle imprese	
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	IT, PT: requisito della residenza per biologi e analisti chimici.
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)	IT: requisito della residenza per gli agronomi e i periti agrari.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1243

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
j) 2. Servizi di vigilanza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	BE: requisito della cittadinanza e di residenza per i dirigenti. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: requisito della cittadinanza e di residenza. DK: requisito della cittadinanza e di residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale. ES, PT: requisito della cittadinanza per il personale specializzato. FR: requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori. IT: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e il trasporto valori.
k) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	BG: requisito della cittadinanza per il personale specializzato. DE: requisito della cittadinanza per i geometri pubblici. FR: requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. IT, PT: requisito di residenza.
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	MT: requisito della cittadinanza.
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	LV: requisito della cittadinanza.
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽⁹⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio, salvo: BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK per CPC 633, 8861, 8866; BG per i servizi di riparazione di oggetti personali o familiari (esclusi i gioielli): CPC 63301, 63302, parte di 63303, 63304, 63309; AT per CPC 633, 8861-8866; EE, FI, LV, LT per CPC 633, 8861-8866;

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	CZ, SK per CPC 633, 8861-8865; SI per CPC 633, 8861, 8866.
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	CY, EE, MT, PL, RO, SI: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.
n) Servizi fotografici (CPC 875)	LV: requisito della cittadinanza per i servizi fotografici specializzati. PL: requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea.
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	SE: requisito della residenza per gli editori e i proprietari di case editrici o di tipografie.
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	SI: requisito della cittadinanza.
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	FI: requisito di residenza per i traduttori iscritti all'albo. DK: requisito di residenza per traduttori e interpreti pubblici autorizzati, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per il commercio e le società (<i>Danish Commerce and Companies Agency</i>).
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	BE, EL, IT: requisito della cittadinanza.
r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)	BE, EL, IT: requisito della cittadinanza.
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽¹⁰⁾	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1245

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)	
C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽¹⁾	
c) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)	FR: requisito della cittadinanza per i tabaccaia (<i>buraliste</i>).
10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	FR: requisito della cittadinanza. I cittadini coreani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: requisito della cittadinanza per gli insegnanti.
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	FR: requisito della cittadinanza. I cittadini coreani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: requisito della cittadinanza per gli insegnanti. LV: requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	FR: requisito della cittadinanza. I cittadini coreani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. CZ, SK: requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. DK: requisito della cittadinanza per i professori.
12. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	AT: le succursali devono essere dirette da due persone fisiche residenti in Austria.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	EE: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società di capitali del settore assicurativo a partecipazione coreana può comprendere un numero di cittadini coreani proporzionale alla partecipazione coreana, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve avere la residenza permanente in Estonia. ES: requisito di residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza). IT: requisito di residenza per la professione attuariale. FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell'Unione europea, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L'agente generale di una compagnia di assicurazione coreana deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la sede centrale nell'Unione europea.
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi)	BG: gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione devono risiedere permanentemente in Bulgaria. FI: un amministratore delegato e almeno un revisore di un istituto di credito devono avere la residenza nell'Unione europea, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria. I broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nell'Unione europea. IT: requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea per i promotori di servizi finanziari. LT: almeno un dirigente deve essere cittadino dell'Unione europea. PL: requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti della banca.
13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi ospedalieri (CPC 9311) B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192) C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193) E. Servizi sociali (CPC 933)	FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali. LV: verifica della necessità economica per dottori, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico. PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritti di voto limitati nell'ambito degli organismi professionali.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1247

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ⁽¹²⁾	BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti con cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti con cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	BG, CY, ES, FR, EL, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: requisito della cittadinanza.
15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione, subordinata al requisito della cittadinanza quando viene richiesta per un periodo superiore ai due anni.
16. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo	
a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale)	UE: requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi. AT: requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale)	
D. Trasporto stradale	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)	AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. DK: requisito della cittadinanza e di residenza per i dirigenti. BG, MT: requisito della cittadinanza.
b) Trasporto merci [CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ⁽¹³⁾].	AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG, MT: requisito della cittadinanza.
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽¹⁴⁾ (CPC 7139)	AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽¹⁵⁾	
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo	AT: requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.
a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi	BG, MT: requisito della cittadinanza.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	DK: requisito di residenza per i servizi di sdoganamento. EL: requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento
c) Servizi di sdoganamento	IT: requisito di residenza per i raccomandatari marittimi.
d) Servizi di stazionamento e deposito di container	
e) Servizi di agenzia marittima	
f) Servizi marittimi di spedizione merci	
g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1249

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)	
i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)	
j) Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering) (parte di CPC 749)	
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale	AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG, MT: requisito della cittadinanza.
d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124)	
F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽¹⁶⁾	AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	
19. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽¹⁷⁾	SK: requisito di residenza.
20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽¹⁸⁾ (CPC ver. 1.0 97230)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

⁽²⁾ Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche all'interno dell'UE, occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 7.21 dell'accordo.

⁽³⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F.h).

⁽⁴⁾ L'editoria e la stampa per conto terzi rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F.p).

⁽⁵⁾ Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il fornitore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione europea che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti della parte UE, poiché quest'ultima comporta la pratica del diritto procedurale UE e di quello nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

⁽⁶⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano al punto 6.A.a) Servizi legali.

⁽⁷⁾ La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

⁽⁸⁾ Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

⁽⁹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano ai punti 6.F.l) da 1 a 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 6.B Servizi informatici e servizi correlati.

⁽¹⁰⁾ Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

⁽¹¹⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.F.l). Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che rientrano nei SERVIZI ENERGETICI ai punti 19.E e 19.F.

⁽¹²⁾ Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.

⁽¹³⁾ Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.

⁽¹⁴⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.

⁽¹⁵⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.l) da 1 a 4.

⁽¹⁶⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte rientrano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.

⁽¹⁷⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi. Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento. Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che rientrano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI.

⁽¹⁸⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e ai punti 13.A e 13.C dei Servizi sanitari.

ALLEGATO 7-A-4

COREA

ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI 7.7, 7.13, 7.18 E 7.19

A. Elenco degli impegni specifici relativi ai settori dei servizi

NOTE ESPLICATIVE

1. L'elenco di impegni in appresso (di seguito «il presente elenco») indica i settori di servizi liberalizzati a norma degli articoli 7.7 e 7.13 nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai fornitori di servizi della parte UE in tali settori. Il presente elenco comprende i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la Corea assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili agli articoli 7.5 e 7.11 nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna;
- c) una terza colonna in cui sono descritte le riserve applicabili agli articoli 7.6 e 7.12 nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna;
- d) una quarta colonna in cui sono descritti impegni specifici relativi a misure riguardanti la fornitura transfrontaliera di servizi e lo stabilimento in settori di servizi che non figurano nell'elenco a norma degli articoli 7.5 e 7.11 nonché degli articoli 7.6 e 7.12.

Nessun impegno è previsto per la fornitura di servizi nei settori o sottosettori contemplati nel presente accordo che non figurano nel presente elenco.

2. Eventuali misure incompatibili sia con gli articoli 7.5 e 7.11 sia con gli articoli 7.6 e 7.12 sono inserite nella colonna relativa agli articoli 7.5 e 7.11. In tal caso la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per gli articoli 7.6 e 7.12. ⁽¹⁾

3. Nel presente elenco sono indicate quattro diverse modalità di fornitura, che vanno intese come segue:

- a) per modalità di fornitura «1) fornitura transfrontaliera» si intende la fornitura di un servizio dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte a norma dell'articolo 7.4, paragrafo 3, lettera a), punto i);
- b) per modalità di fornitura «2) fruizione all'estero» si intende la fornitura di un servizio nel territorio di una parte al servizio fruitore dell'altra parte a norma dell'articolo 7.4, paragrafo 3, lettera a), punto ii);
- c) per modalità di fornitura «3) presenza commerciale» si intende la fornitura di un servizio mediante uno stabilimento a norma dell'articolo 7.9, lettera a);
- d) per modalità di fornitura «4) presenza di persone fisiche» si intende la fornitura di un servizio mediante la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali a norma dell'articolo 7.17.

4. In deroga all'articolo 7.11 nel presente elenco non occorre specificare le prescrizioni non discriminatorie riguardanti i tipi di forma giuridica di uno stabilimento ai fini del loro mantenimento o della loro adozione in Corea.

5. La Corea non si assume impegni a norma degli articoli 7.18 e 7.19 per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate conformemente agli articoli 7.7 e 7.13.

Gli impegni assunti dalla Corea a norma degli articoli 7.18 e 7.19, relativi al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di servizi alle imprese, non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

La Corea può prendere misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro coreano e misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

Il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di servizi alle imprese autorizzati all'ingresso e al soggiorno temporaneo rispettano le leggi sull'immigrazione e sull'occupazione della Corea.

6. Ai fini dell'individuazione di singoli settori e sottosettori, per CPC si intende la Central Products Classification di cui alla nota a piè di pagina 27 relativa all'articolo 7.25.

7. Nel presente elenco non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 7.5 e 7.11 nonché degli articoli 7.6 e 7.12. Tali misure (ad es. obbligo di ottenere un'autorizzazione, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati e di superare esami specifici, compresi esami di lingua, e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso ai servizi e ai fornitori di servizi della parte UE.

⁽¹⁾ Ai fini del presente paragrafo il trattamento previsto dagli articoli 7.6 e 7.12 non è meno favorevole di quello sottoscritto negli accordi di libero scambio di cui la Corea è parte e che entreranno in vigore dopo la firma del presente accordo.

8. A norma dell'articolo 7.1 nel presente elenco non rientrano misure relative a sovvenzioni o stanziamenti concessi dalla Corea, compresi mutui, garanzie e assicurazioni che dispongono del sostegno pubblico.
9. I diritti e gli obblighi che discendono dal presente elenco non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1253

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi

I. IMPEGNI ORIZZONTALI

Quando l'indicazione «nessun impegno*» è seguita da un asterisco, l'assenza di impegni è dovuta a impossibilità tecnica.

«**», Il doppio asterisco dopo il numero CPC indica che il corrispondente sottosettore di servizi nel presente elenco riguarda solo una o alcune parti del sottosettore di servizi classificato al codice CPC in questione.

TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO	3) L'acquisizione di un numero rilevante di azioni emesse da società coreane esistenti in settori quali l'energia e l'aviazione da parte di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte può essere limitata. Nessun impegno per misure relative al trasferimento o alla cessione di partecipazioni o di attivi detenuti da imprese statali o pubbliche autorità e al trasferimento nel settore privato della totalità o di parte dei servizi prestati nell'esercizio di poteri pubblici. ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1)2)3) Nessun impegno per misure riguardanti armi da fuoco, spade ed esplosivi, compresi la fabbricazione, l'impiego, la vendita, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il possesso degli stessi. 1)2) Per i servizi alle imprese nessun impegno per quanto riguarda le misure relative all'esportazione e alla riesportazione di prodotti regolamentati, software e tecnologie.	
TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO	Nessun impegno per misure che accordino diritti o preferenze a gruppi economicamente o socialmente svantaggiati, quali le persone disabili, a persone che hanno reso lodevoli servizi allo Stato e a minoranze etniche ⁽³⁾.	3) Nessun impegno per l'acquisizione di terreni, tuttavia: a) l'acquisizione di terreni da parte di società che non sono considerate straniere a norma del <i>Foreigner's Land Acquisition Act</i> (legge sull'acquisizione di terreni da parte di stranieri) è consentita e	
TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO	Nessun impegno per misure che incidono sulla gestione e sul funzionamento di un sistema d'informazione elettronico di proprietà dello Stato contenente informazioni riservate delle pubbliche autorità o dati raccolti nell'esercizio dei poteri e del ruolo di regolamentazione delle pubbliche autorità. Detta riserva non si applica ai sistemi di pagamento e regolamento connessi ai servizi finanziari.	b) l'acquisizione di terreni da parte di società che sono considerate straniere a norma del <i>Foreigner's Land Acquisition Act</i> e da parte di succursali di società straniere è consentita previa autorizzazione o notifica a norma del <i>Foreigner's Land Acquisition Act</i> per i seguenti fini professionali legittimi: — terreni utilizzati per la fornitura di servizi nel corso di normali attività commerciali; — terreni utilizzati per gli alloggi del personale dirigente di una società a norma del diritto pertinente; oppure — terreni utilizzati per rispettare le prescrizioni in materia di proprietà fondiaria stabilite dal diritto pertinente.	

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO	4) ⁽⁴⁾ Personale chiave e venditori di servizi alle imprese Nessun impegno fatto salvo l'impegno nella sezione D «Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali». Laureati in tirocinio Nessun impegno per i settori o sottosettori seguenti: CPC 861, CPC 862, CPC 863, CPC 851, CPC 853, CPC 82201**, CPC 82202**, CPC 82203**, CPC 82204**, CPC 82205**, CPC 82206**, CPC 83104, CPC 832, CPC 86761**, CPC 86763**, CPC 86769**, CPC 633, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8863, CPC 8864, CPC 8865, CPC 8866, CPC 874**, CPC 7512**, Servizi di telecomunicazione, Servizi di distribuzione salvo CPC 8929**, Servizi di istruzione, CPC 9401**, CPC 9402**, CPC 641, CPC 642, CPC 6431**, CPC 7471, CPC 87905, CPC 96191, CPC 96192, CPC 962, CPC 7472, CPC 7211, CPC 7212, CPC 7111, CPC 7112, CPC 71233**, CPC 9702, ISIC rev 3.1 ⁽⁵⁾: 011, 012, 013, 015.	4) Nessun impegno per l'acquisizione di terreni, tuttavia è consentito affittare/detenere terreni.		

II. IMPEGNI SETTORIALI SPECIFICI

1. SERVIZI ALLE IMPRESE			
A. Servizi professionali			
a. Servizi legali (CPC 861) Esclusi: i) rappresentanza in procedure legali o statutarie di tribunali o altri organismi pubblici, nonché elaborazione dei documenti legali per tali procedure; ii) rappresentanza legale per l'incarico di elaborare atti notarili;	1)2)3) a) Solo un <i>byeon-ho-sa</i> (avvocato coreano abilitato) iscritto all'ordine degli avvocati coreani può prestare servizi legali. Un <i>byeon-ho-sa</i> (avvocato coreano abilitato) o un <i>beop-mu-sa</i> (procuratore legale coreano abilitato) che eserciti la propria professione in Corea deve aprire un ufficio nella giurisdizione del tribunale distrettuale in cui esercita la professione. Un <i>gong-jeung-in</i> (notaio coreano) deve aprire un ufficio nella giurisdizione della procura distrettuale in cui esercita la professione.	1)2)3) Si applicano limitazioni analoghe a quelle indicate alla lettera b) della colonna sull'accesso al mercato.	1. La rappresentanza nell'arbitrato commerciale internazionale è autorizzata purché il diritto procedurale e sostanziale applicabile sia il diritto per il quale il consulente legale straniero è abilitato all'esercizio della professione in Corea oppure il diritto internazionale.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1255

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
iii) attività relative a servizi di consulenza su questioni di lavoro o a una causa legale il cui obiettivo è l'acquisizione, la perdita o la modifica di diritti in materia di beni immobili, diritti di proprietà intellettuale, titoli minerari o altri diritti che discendono dalla registrazione presso organismi pubblici in Corea; iv) attività connesse a una causa legale relativa a rapporti familiari o eredità, in cui un cittadino coreano rappresenta una parte o in cui la proprietà interessata si trovi in Corea.	Solo un <i>byeon-ho-sa</i> (avvocato coreano abilitato) può stabilire i seguenti tipi di soggetti giuridici: <i>beop-yool-sa-mu-so</i> (studio legale), <i>beop-mu-beop-in</i> (società di consulenza legale avente forma di società di persone), <i>beop-mu-beop-in (yoo-han)</i> (società di consulenza legale a responsabilità limitata), oppure <i>beop-mu-jo-hap</i> (studio legale costituito in società a responsabilità limitata). Si precisa che una persona diversa da un avvocato coreano abilitato non è autorizzato a investire in nessun tipo di tali soggetti giuridici. b) Nessun impegno per i servizi legali diversi dai servizi autorizzati in a) ⁽⁶⁾, eccetto i seguenti: i) entro l'entrata in vigore del presente accordo la Corea autorizzerà, fatte salve determinate prescrizioni conformi all'accordo stesso, gli studi legali degli Stati membri dell'Unione europea ad aprire uffici di rappresentanza (uffici stranieri di consulenza legale) in Corea e gli avvocati abilitati negli Stati membri dell'Unione europea a prestare servizi di consulenza legale relativi al diritto della giurisdizione in cui sono abilitati e al diritto internazionale pubblico in qualità di consulenti legali stranieri in Corea; ii) entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Corea autorizzerà, fatte salve determinate prescrizioni conformi all'accordo stesso, la conclusione di accordi di cooperazione specifici tra un ufficio di rappresentanza e uno studio legale coreano, affinché possano trattare congiuntamente le cause che comportano il ricorso al diritto nazionale e al diritto straniero, condividendo gli utili che ne derivano; iii) entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Corea autorizzerà, fatte salve determinate prescrizioni conformi all'accordo stesso, gli studi legali degli Stati membri dell'Unione europea a stabilire joint venture con studi legali coreani. La Corea potrà imporre restrizioni sulla percentuale delle azioni con diritto di voto o delle partecipazioni delle joint venture. Si precisa che tali joint venture possono, fatte salve determinate prescrizioni, assumere avvocati coreani abilitati in qualità di partner o di soci.			2. L'uso del titolo nella lingua del paese straniero è autorizzato purché sia accompagnato dall'indicazione «consulente legale straniero» in coreano. 3. L'uso del nome della società è autorizzato purché sia accompagnato dall'indicazione «società di consulenza legale straniera» in coreano.

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche	
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale. La circolazione di persone fisiche è autorizzata solo in relazione a una presenza commerciale. Sono consentiti unicamente i servizi di consulenza legale relativi alla giurisdizione in cui sono abilitati gli avvocati stranieri e al diritto internazionale pubblico.		4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Le seguenti informazioni sono fornite unicamente per motivi di trasparenza.

1. Un avvocato straniero che intenda esercitare in qualità di consulente legale straniero in Corea deve essere autorizzato dal ministero della Giustizia, iscriversi all'ordine degli avvocati coreano e aver esercitato per almeno tre anni nella giurisdizione in cui si è abilitato come avvocato, nonché godere di una buona reputazione professionale nella propria giurisdizione.
2. Per l'apertura di un ufficio di rappresentanza in Corea sono richieste l'autorizzazione del ministero della Giustizia e l'iscrizione all'ordine degli avvocati coreano. L'ufficio di rappresentanza è costituito da uno o più consulenti legali stranieri autorizzati dal ministero della Giustizia. Tale ufficio deve garantire credibilità e competenza e disporre di capacità sufficienti a indennizzare eventuali danni arrecati ai clienti. Il direttore dell'ufficio di rappresentanza deve aver esercitato per almeno sette anni, di cui tre nella giurisdizione in cui si è abilitato.
3. Un ufficio di rappresentanza può svolgere attività a scopo di lucro purché mantenga in Corea piani aziendali e basi finanziarie adeguati.
4. Ai fini dell'impegno relativo a questo settore, è autorizzato ad aprire un ufficio di rappresentanza in Corea solo uno studio legale norma del pertinente ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea e con sede centrale in uno Stato membro dell'Unione europea. Qualsiasi tipo di soggetto giuridico subordinato o dipendente, quale ad esempio una succursale, un ufficio locale, una controllata o una joint venture, di uno studio legale con sede in un paese diverso da uno Stato membro dell'Unione europea non è autorizzato ad aprire un ufficio di rappresentanza in Corea.
5. Un consulente legale straniero deve risiedere in Corea per almeno 180 giorni all'anno.

b. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta di libri contabili (CPC 862)	1)2)3) a) solo un <i>gae-in-sa-mu-so</i> (impresa individuale), un <i>gam-sa-ban</i> (task force di revisori dei conti) oppure un <i>hoe-gye-boep-in</i> (società di revisione dei conti a responsabilità limitata) stabilito in Corea da un <i>gong-in-hoe-gye-sa</i> (ragioniere abilitato coreano) iscritto all'albo a norma del <i>Certified Public Accountant Act</i> (legge relativa ai ragionieri abilitati) può fornire servizi di contabilità e revisione dei conti. Si precisa che una persona diversa da un ragioniere abilitato coreano iscritto all'albo non è autorizzato a investire in nessun tipo di tali soggetti giuridici. Solo un <i>gong-in-hoe-gye-sa</i> (ragioniere abilitato coreano) presso una task force di revisori dei conti o una società di revisione dei conti può fornire servizi di revisione dei conti disciplinati dall'<i>External Audit of Stock Companies Act</i> (legge sulla revisione contabile esterna delle società per azioni). b) Nessun impegno per i servizi di contabilità e revisione dei conti diversi dai servizi autorizzati in a) (?), eccetto i seguenti: i) entro la data di entrata in vigore del presente accordo la Corea autorizzerà, fatte salve determinate prescrizioni conformi all'accordo stesso:	1)2)3) Si applicano limitazioni analoghe a quelle indicate alla lettera b) della colonna sull'accesso al mercato.	1)2)3) Una società o un ufficio di revisione contabile coreano, versando un contributo di associazione annuale, può diventare membro di organizzazioni internazionali di revisori contabili che dispongono di reti professionali su scala mondiale. A una società o a un ufficio di revisione contabile coreano si possono fornire i seguenti servizi mediante un contratto di associazione: i) consulenza relativa a norme di contabilità e revisione contabile straniere; ii) formazione di contabili;

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1257

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
	a) i ragionieri abilitati degli Stati membri dell'Unione europea iscritti all'albo in uno Stato membro dell'Unione europea o le società di revisione dei conti a norma dell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea a fornire servizi di consulenza contabile relativi al diritto contabile della giurisdizione in cui sono registrati o al diritto e alle norme contabili internazionali mediante uffici stabiliti in Corea; b) i ragionieri abilitati degli Stati membri dell'Unione europea iscritti all'albo in uno Stato membro dell'Unione europea a lavorare in <i>hoe-gye-beop-in</i> (società di revisione contabile coreane). ii) entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Corea autorizzerà, fatte salve determinate prescrizioni conformi all'accordo stesso, i ragionieri abilitati degli Stati membri dell'Unione europea iscritti all'albo in uno Stato membro dell'Unione europea a investire in <i>hoe-gye-beop-in</i> (società di revisione contabile coreane), purché: a) i <i>gong-in-hoe-gye-sa</i> (ragionieri abilitati coreani iscritti all'albo) detengano più del 50 % delle azioni con diritto di voto o delle partecipazioni dei <i>hoe-gye-beop-in</i>; b) ciascun ragioniere abilitato degli Stati membri dell'Unione europea iscritto all'albo in uno Stato membro dell'Unione europea detenga meno del 10 % delle azioni con diritto di voto o delle partecipazioni dei <i>hoe-gye-beop-in</i>. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		iii) trasferimento di tecnologie di revisione dei conti; iv) scambio di informazioni. 4) È autorizzata la circolazione temporanea di persone fisiche iscritte come contabili a norma dell'ordinamento del loro paese e impiegate presso società di revisione dei conti per fornire i servizi di cui sopra. L'ingresso e il soggiorno di tali persone è limitato a un anno, prorogabile ove ritenuto necessario.

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
c. Servizi fiscali (CPC 863)	1)2)3) a) Solo un <i>se-mu-sa-mu-so</i> (impresa individuale), un <i>se-mu-jo-jeong-ban</i> (task force per la conciliazione fiscale) oppure un <i>se-mu-beop-in</i> (agenzia delle imposte costituita in società a responsabilità limitata) stabilito in Corea da un <i>se-mu-sa</i> (revisore fiscale coreano) iscritto all'albo a norma del <i>Certified Tax Accountant Act</i> (legge coreana sui revisori fiscali) può fornire servizi di <i>se-mu-sa</i> (revisore coreano), compresi servizi di conciliazione fiscale e di rappresentanza fiscale. Si precisa che una persona diversa da un revisore coreano non è autorizzato a investire in nessun tipo di tali soggetti giuridici. Solo un <i>se-mu-jo-jeong-ban</i> (task force per la conciliazione fiscale) oppure un <i>se-mu-beop-in</i> (agenzia delle imposte costituita in società a responsabilità limitata) possono fornire servizi di conciliazione fiscale. b) Nessun impegno per i servizi fiscali diversi dai servizi autorizzati in a) ⁽⁸⁾, eccetto i seguenti: i) entro la data di entrata in vigore del presente accordo la Corea autorizzerà, fatte salve determinate prescrizioni conformi all'accordo stesso: a) lo stabilimento in Corea di uffici da parte di revisori fiscali degli Stati membri dell'Unione europea abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea o di agenzie delle imposte costituite in società a norma dell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea al fine della prestazione di servizi di consulenza fiscale relativi al diritto fiscale della giurisdizione in cui sono abilitati o al diritto fiscale e a sistemi fiscali internazionali;	1)2)3) Si applicano limitazioni analoghe a quelle indicate alla lettera b) della colonna sull'accesso al mercato.		
	b) i revisori fiscali degli Stati membri dell'Unione europea abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea a lavorare in <i>se-mu-beop-in</i> (agenzie fiscali coreane costituite in società). ii) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Corea autorizzerà, fatte salve determinate prescrizioni conformi all'accordo stesso, i revisori fiscali degli Stati membri dell'Unione europea abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea a investire in <i>se-mu-beop-in</i> (agenzie fiscali coreane costituite in società), purché: a) i <i>se-mu-sa</i> (revisori fiscali coreani) detengano più del 50 % delle azioni con diritto di voto o delle partecipazioni dei <i>se-mu-beop-in</i>;	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1259

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
	b) ciascun revisore fiscale degli Stati membri dell'Unione europea abilitato in uno Stato membro dell'Unione europea detenga meno del 10 % delle azioni con diritto di voto o delle partecipazioni dei <i>se-mu-beop-in</i>. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.			
d. Servizi di architettura (CPC 8671)	1) È richiesta la presenza ⁽⁹⁾ commerciale. 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1)2)4) È autorizzata la fornitura di servizi da parte di architetti stranieri mediante contratti abbinati con architetti abilitati a norma dell'ordinamento coreano. Gli architetti stranieri abilitati a norma dell'ordinamento del loro paese possono ottenere un'abilitazione coreana superando un esame semplificato relativo a due delle sei materie prescritte per l'esame regolare: i) leggi e regolamenti in materia di architettura; ii) progettazione architettonica.	
e. Servizi d'ingegneria (CPC 8672)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
f. Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
g. Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
i. Servizi veterinari (CPC 932) compreso l'ispettore delle malattie degli animali acquatici	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
B. Servizi informatici e servizi correlati				
a. Servizi di consulenza per l'installazione di hardware (CPC 841)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1261

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
b. Servizi di implementazione del software (CPC 842)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
c. Servizi di elaborazione dati (CPC 843)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
d. Servizi di banche dati (CPC 844)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
e. Altri (CPC 845, 849)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche	
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
C. Servizi di ricerca e sviluppo					
a. Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		1) Per la ricerca scientifica marina una persona straniera, un governo straniero o un'impresa coreana di proprietà oppure controllata da una persona straniera che intenda effettuare ricerche scientifiche marine nelle acque territoriali o nella zona economica esclusiva della Corea, deve precedentemente ottenere l'autorizzazione del ministero del Territorio, dei trasporti e degli affari marittimi. 2) Nessuna 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
b. Servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
c. Servizi di ricerca e sviluppo interdisciplinari (CPC 853)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
D. Servizi immobiliari Servizi di intermediazione (CPC 82203**, 82204**, 82205**, 82206**)	1) È richiesta la presenza commerciale. 2) Nessuna per i beni immobiliari situati all'estero 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		1) Nessuna 2) Nessuna per i beni immobiliari situati all'estero 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1263

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
Servizi di valutazione (CPC 82201**, 82202**) esclusi i servizi di valutazione connessi a servizi forniti nell'esercizio di poteri pubblici, quali la valutazione dei prezzi dei terreni e l'indennizzo per espropriazioni	1) È richiesta la presenza commerciale. 2) Nessuna per i beni immobiliari situati all'estero 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna per i beni immobiliari situati all'estero 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori				
a. Relativi a navi (CPC 83103)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera nazionale della Corea 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera nazionale della Corea 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
b. Relativi agli aeromobili (CPC 83104)	1) Nessun impegno 2) Nessun impegno 3) È autorizzata una joint venture con partecipazione straniera al capitale inferiore al 50 %. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) I rappresentanti delle joint venture devono essere cittadini coreani. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
c. Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, 83105**) ⁽¹⁰⁾	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
d. Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106-83109)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
e. Altri Servizi di noleggio relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
F. Altri servizi alle imprese				
a. Servizi pubblicitari (CPC 871)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
b. Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1265

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
c. Servizi di consulenza in materia di gestione (CPC 865)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
d. Servizi di gestione dei progetti e altri servizi di gestione (CPC 86601, 86609)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
e. Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza (CPC 86761**) ⁽¹¹⁾	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Lo stabilimento di una presenza commerciale è subordinato alla verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: il numero dei fornitori nazionali esistenti e l'impatto sulla loro attività, la tutela della salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche (CPC 86762)	1) È richiesta la presenza commerciale. 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
Servizi di controllo tecnico (CPC 86764)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di collaudo e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati (CPC 86763**, 86769**) ⁽¹²⁾	1) Nessun impegno 2) Nessun impegno 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
f. Servizi di consulenza relativi all'agricoltura e all'allevamento degli animali (CPC 8811**, 8812**)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di sessaggio dei pulcini (CPC 8812**)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1267

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
Servizi connessi alla silvicoltura esclusi i servizi aerei di disinfezione e antincendio (CPC 8814**)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
g. Servizi di consulenza connessi alla pesca (CPC 882**)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
h. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
i. Servizi connessi alle attività manifatturiere: solo i servizi di consulenza connessi a tecnologie di fabbricazione di nuovi prodotti (CPC 884** e 885** esclusi 88411, 88450, 88442 e 88493)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche	
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
k. Servizi di collocamento del personale (CPC 87201**, 87202**) esclusi i servizi di collocamento dei marittimi disciplinati dal <i>Seafarer Act</i> (legge sui marittimi)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) I fornitori di servizi stranieri possono fornire servizi solo in forma di società per azioni a norma del <i>Commercial Act</i> (legge sul commercio). 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.			

Per motivi di trasparenza, si precisa quanto segue sui servizi di collocamento del personale.

1. Le società per azioni seguono le norme sulla remunerazione dei servizi stabilite e rese pubbliche dal ministero del Lavoro.
2. Per lo stabilimento di società per azioni occorre un capitale versato pari o superiore a 50 milioni di won. Se i fornitori di servizi intendono aprire ulteriori succursali, al totale del capitale versato vanno aggiunti 20 milioni di won per ogni nuova succursale aperta.

l. Servizi di investigazione e di vigilanza (CPC 873)	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Solo una persona giuridica a norma dell'ordinamento coreano può fornire servizi di vigilanza in Corea. Per motivi di trasparenza, in Corea sono autorizzati solo cinque tipi di servizi di vigilanza: a) <i>shi-seol-gyung-bee</i> (vigilanza relativa alle infrastrutture); b) <i>ho-song-gyung-bee</i> (vigilanza delle scorte); c) <i>shin-byun-bo-ho</i> (vigilanza personale); d) <i>gee-gye-gyung-bee</i> (vigilanza motorizzata); e) <i>teuk-soo-gyung-bee</i> (vigilanza speciale). 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
m. Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica Servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica (CPC 86751) Servizi di prospezione sotterranea (CPC 86752)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1269

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
Servizi di prospezione in superficie (CPC 86753**) esclusi i servizi connessi a indagini catastali	1) È richiesta la presenza commerciale. 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di cartografia (CPC 86754**) esclusi i servizi connessi alle mappe catastali	È richiesta la presenza commerciale. Nessuna Nessuna Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	Nessuna Nessuna Nessuna Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
n. Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature (CPC 633, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
o. Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874**, escluso 87409)	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
p. Servizi fotografici (CPC 875)	1) Nessun impegno 2) Nessun impegno 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
q. Servizi di imballaggio (CPC 876)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
r. 1) Stampa (CPC 88442**) ⁽¹³⁾	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
r. 2) Editoria (CPC 88442**) esclusi i servizi di editoria di quotidiani e periodici	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1271

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
s. Servizi congressuali (CPC 87909**)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di stenografia (CPC 87909**)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
t. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di design specializzato (CPC 87907)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE				
B. Servizi di corriere Servizi di corriere compresi i servizi di consegna per espresso ⁽¹⁴⁾ (CPC 7512**) Esclusi i servizi di raccolta, trattamento e consegna delle lettere, il cui diritto esclusivo ⁽¹⁵⁾ è riservato all'Autorità postale coreana a norma del <i>Postal Service Act</i> (legge sul servizio postale) ⁽¹⁶⁾. I diritti esclusivi dell'Autorità postale coreana comprendono il diritto di accesso alla propria rete postale e al suo utilizzo. L'impegno non comprende il diritto di prestare servizi di trasporto sotto la propria responsabilità ma in conto terzi. L'impegno non comprende in nessun caso il riconoscimento di diritti di traffico aereo ai corrieri in possesso di un certificato di operatore aereo e di una flotta aerea.	1) La prestazione dei servizi è limitata al trasporto aereo e per mare. 2) Nessuna 3) La licenza per aziende di trasporti ai fini della fornitura di servizi di corriere nazionale è subordinata a una verifica della necessità economica. Si precisa che una persona che acquisti un fornitore di servizi di corriere nazionale esistente non deve ottenere una nuova licenza per aziende di trasporti, purché l'acquirente operi rispettando i termini e le condizioni stabiliti nella licenza acquisita. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) La prestazione dei servizi è limitata al trasporto aereo e per mare. 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
C. Servizi di telecomunicazione a. Servizi di telefonia vocale b. Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto c. Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito d. Servizi di telex e. Servizi telegrafici f. Servizi di fax g. Servizi relativi ai circuiti privati affittati o. Altri Servizi cellulari digitali Servizi di radioavviso Servizi di comunicazione personale (PCS) Servizi dei sistemi radiomobili ad accesso multiplo (TRS) Servizi mobili di dati	1) La prestazione di tutti i servizi è subordinata a un accordo commerciale con fornitori di servizi coreani autorizzati. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Corea autorizzerà la fornitura transfrontaliera di servizi di trasmissione di segnali televisivi e radiofonici via satellite ⁽¹⁷⁾ senza accordi commerciali. 2) Nessuna 3) L'autorizzazione relativa a servizi pubblici di telecomunicazione con le necessarie infrastrutture o la registrazione di servizi pubblici di telecomunicazione privi di infrastrutture è rilasciata solo a una persona giuridica a norma dell'ordinamento coreano. Un governo straniero, un suo rappresentante o una persona straniera non possono ottenere né detenere un'autorizzazione per una stazione radio. L'autorizzazione relativa a servizi pubblici di telecomunicazione con le necessarie infrastrutture non può essere ottenuta né detenuta da una persona giuridica a norma	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1273

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
Servizi di accesso a Internet (IAS) Servizi di telefonia vocale su internet (VoIP) connessi alla rete pubblica telefonica commutata (PSTN)	dell'ordinamento coreano in cui un governo straniero, una persona straniera o una persona ritenuta straniera ⁽¹⁸⁾ detenga nel complesso più del 49 % del totale delle azioni con diritto di voto della persona giuridica. Un governo straniero, una persona straniera o una persona ritenuta straniera non può detenere nel complesso più del 49 % del totale delle azioni con diritto di voto di un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione dotato delle necessarie infrastrutture. Un governo straniero, una persona straniera o una persona ritenuta straniera non può essere il principale azionario della KT Corporation (KT), a meno che non detenga meno del 5 % del totale delle azioni con diritto di voto della KT. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Corea autorizzerà: a) una persona ritenuta straniera a detenere fino al 100 % del totale delle azioni con diritto di voto di un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione dotato delle necessarie infrastrutture ⁽¹⁹⁾ a norma dell'ordinamento coreano diverso da KT e da SK Telecom Co., Ltd; b) un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione dotato delle necessarie infrastrutture a norma dell'ordinamento coreano, in cui una persona ritenuta straniera detiene fino al 100 % del totale delle azioni con diritto di voto ad ottenere e a detenere un'autorizzazione per servizi pubblici di telecomunicazione con le necessarie infrastrutture. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi a valore aggiunto ⁽²⁰⁾ h. Posta elettronica i. Posta vocale j. Informazioni on line ed estrazione di banche dati k. Scambio di dati elettronici l. Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	I prestatori di servizi a valore aggiunto sono autorizzati a fornire servizi di trasmissione dei dati ⁽²²⁾.	

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
m. Conversione di codice e di protocollo n. Elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line (compresa l'elaborazione delle transazioni) o. Altri Servizi on line di banche dati e di connessione a distanza ⁽²¹⁾ Servizi connessi alle telecomunicazioni				
a. Servizi di noleggio di apparecchiature (CPC 7541) b. Servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (CPC 7542**)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
3. SERVIZI NEL SETTORE EDILE (CPC 511-518)	Nessun impegno* salvo per CPC 5111 Nessuna Nessuna Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* salvo per CPC 5111 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE ⁽²³⁾				
A. Servizi dei commissionari Servizi (CPC 621, esclusi 62111, 62112 e i servizi dei commissionari relativi a contratti futuri)	Nessun impegno per i prodotti farmaceutici e medicali. Nessuna Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1275

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
B. Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 61111, 622**, esclusi i cereali in 62211 e 62223, e il ginseng rosso) ⁽²⁴⁾	1) Nessun impegno per i prodotti farmaceutici e medicali, gli alimenti funzionali e gli articoli soggetti alle limitazioni della modalità 3. 2) Nessuna 3) I seguenti servizi sono subordinati alla verifica della necessità economica: a) commercio all'ingrosso di autovetture usate, b) commercio all'ingrosso di combustibili gassosi e di prodotti derivati. Principale criterio seguito: definizione di prezzi ragionevoli, numero dei fornitori esistenti e impatto su di essi ai fini dell'equilibrio tra domanda e offerta, di un sano sviluppo dell'industria e dell'instaurazione di scambi commerciali corretti. Vengono inoltre considerati: densità della popolazione, traffico, inquinamento ambientale, condizioni locali e altri aspetti locali, nonché gli interessi pubblici. Una persona che fornisce servizi di distribuzione all'ingrosso di bevande alcoliche deve ottenere un'autorizzazione dal direttore del pertinente ufficio delle imposte subordinata alla verifica della necessità economica. Il ministero della Salute e del benessere controlla la domanda e l'offerta di distribuzione all'ingrosso di importazioni designate <i>han-yak-jae</i> (piante medicinali asiatiche). 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
C. Servizi di commercio al dettaglio [CPC 61112, 61130, 61210, 613**(esclusi il commercio al dettaglio e l'attività delle stazioni di servizio connessi al GPL), 631**(esclusi tabacco, riso e ginseng rosso), 632]	1) Nessun impegno per i prodotti farmaceutici e medicali, gli alimenti funzionali e gli articoli soggetti alle restrizioni della modalità 3. 2) Nessuna 3) I servizi di commercio al dettaglio di autovetture usate e di combustibili gassosi sono subordinati alla verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: numero dei fornitori nazionali esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, traffico, inquinamento ambientale, condizioni locali e altri aspetti locali, nonché gli interessi pubblici.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
	È vietata la vendita di bevande alcoliche per telefono o attraverso il commercio elettronico. Solo una persona naturale abilitata come <i>an gyung-sa</i> (ottico o optometrista) che ha aperto uno studio in Corea può prestare servizi di ottica o optometria. Solo un <i>an gyung-sa</i> (ottico o optometrista) abilitato può aprire uno studio in cui operare, ma è consentito solo uno studio per <i>an-gyung-sa</i>. Una persona che fornisce servizi di distribuzione al dettaglio di prodotti farmaceutici [compresa la distribuzione di <i>han-yak-jae</i> (piante medicinali asiatiche)] non può aprire più di una farmacia né formare una società per azioni. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Commercio al dettaglio e attività delle stazioni di servizio connessi al GPL	1) Nessun impegno 2) Nessun impegno 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
D. Franchising (CPC 8929**) ⁽²⁵⁾	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1277

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni del trattamento nazionale	
			Impegni aggiuntivi	
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE ⁽²⁶⁾				
C. Servizi di istruzione superiore ⁽²⁷⁾ (CPC 923**) Servizi di istruzione superiore prestati da istituti di istruzione superiore privati che hanno ottenuto il riconoscimento dal governo o da enti pubblici di accreditamento per il rilascio di diplomi di laurea Esclusi: i) istruzione superiore relativa alla salute e alla medicina; ii) istruzione superiore finalizzata all'insegnamento prescolastico, primario e secondario; iii) istruzione universitaria professionale relativa al diritto; iv) università basate sulla teletrasmissione e su altri tipi di comunicazione e università telematiche.	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Solo le persone giuridiche con finalità scolastica ⁽²⁸⁾ senza scopo di lucro, costituite con l'autorizzazione del ministero dell'Istruzione, della scienza e della tecnologia, possono aprire istituti di istruzione previa autorizzazione del ministero. Le università interne alle imprese non sono tenute a costituire una persona giuridica con finalità scolastica. Sono autorizzati solo i tipi di istituti di istruzione che figurano nell'elenco dell'allegato I. Nell'area metropolitana di Seul ⁽³⁰⁾ possono essere limitati l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di un istituto di istruzione superiore diverso dalle università interne alle imprese. Gli istituti locali di istruzione superiore possono applicare i programmi di studi solo assieme a istituti di istruzione superiore istituiti a norma dell'ordinamento coreano o a istituti di istruzione superiore stranieri riconosciuti da governi stranieri o da enti di accreditamento stranieri. Il ministero dell'Istruzione, della scienza e della tecnologia può limitare il numero totale di studenti per anno di corso nei seguenti ambiti: medicina, farmacologia, medicina veterinaria, medicina asiatica tradizionale, operatori medici, istruzione superiore per l'insegnamento prescolastico, primario e secondario nonché il numero totale degli istituti di istruzione superiore situati nell'area metropolitana di Seul. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto di istruzione superiore privato deve essere costituito da cittadini coreani. Se una persona straniera, o una persona giuridica straniera contribuisce almeno con il 50 % alle risorse materiali ⁽²⁹⁾ di un istituto di istruzione superiore, meno dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione di tale istituto possono essere costituiti da cittadini stranieri. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche	
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
D. Servizi di istruzione per gli adulti ⁽³¹⁾ (CPC 924**) Servizi di istruzione per gli adulti prestati da istituti di istruzione per adulti privati Esclusi: i) i servizi di istruzione che riconoscono qualifiche di istruzione oppure rilasciano crediti, diplomi o titoli stranieri o sono ad essi collegati; ii) i servizi di formazione professionale che godono di sostegno pubblico a norma del <i>Employment Insurance Act</i> (legge sull'assicurazione del lavoro), del <i>Worker's Vocational Competency Development Act</i> (legge sullo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori) e del <i>Seafarers Act</i> (legge sui marittimi); iii) i servizi di istruzione basati sulla tele-trasmissione; iv) i servizi di formazione professionale prestati da istituti che dipendo da un'autorità delegata dal governo.	1) Nessun impegno per i servizi di istruzione relativi alla salute e alla medicina. 2) Nessuna 3) I tipi di istituti di istruzione per adulti che una persona straniera può istituire in Corea sono limitati ai seguenti: a) <i>hag-won</i> (istituti d'insegnamento privati per adulti) ⁽³²⁾ relativi all'istruzione professionale e all'apprendimento permanente; b) le strutture per l'apprendimento permanente degli adulti con fini diversi dal riconoscimento di qualifiche di istruzione o dal rilascio di titoli: i) annesse al luogo di lavoro, ad organizzazioni non governative, a scuole, e ad organizzazioni di mezzi di comunicazione, ii) connesse allo sviluppo della conoscenza e alle risorse umane, oppure iii) connesse a strutture per l'apprendimento permanente on line, e destinate agli adulti. Nell'area metropolitana di Seul possono essere limitati l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di strutture per la formazione degli adulti con una superficie totale pari o superiore a 3 000 m². 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		1) Nessun impegno per i servizi di istruzione relativi alla salute e alla medicina. 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale. Un cittadino straniero assunto come docente da un <i>hag-won</i> per gli adulti deve possedere almeno un diploma di laurea o un titolo equivalente e risiedere in Corea.		
6. SERVIZI AMBIENTALI					

Per quanto riguarda i servizi di cui ai codici CPC 9403 e CPC 9406 diversi da quelli figuranti nei settori o sottosettori compresi tra i seguenti impegni relativi a un settore, l'obbligo di cui agli articoli 7.6 e 7.12 (NT) si applica alle modalità 1-3 di fornitura dei servizi conformemente a un contratto concluso tra privati, nella misura in cui la fornitura privata di tali servizi è consentita dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari. Si precisa che l'obbligo di cui agli articoli 7.5 e 7.11(MA) non si applica a tali servizi.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1279

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
A. Servizi di smaltimento delle acque reflue				
Servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali (CPC 9401**)	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di raccolta e trattamento di acque reflue diverse da quelle industriali (CPC 9401**)	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Corea accorderà un trattamento non discriminatorio ai fornitori di servizi della parte UE in procedure di concorso per contratti di gestione relativi ai servizi di smaltimento delle acque reflue diverse da quelle industriali. In deroga a quanto disposto nel paragrafo precedente, la prestazione dei servizi a livello centrale o locale può essere oggetto di monopolio pubblico o di diritti esclusivi accordati ad operatori privati, ad esempio attraverso contratti di concessione. Le autorità pubbliche mantengono la possibilità di: a) applicare diritti esclusivi; b) scegliere liberamente gli accordi di gestione relativi ai servizi; c) scegliere la modalità di attribuzione dei diritti esclusivi (concorsi aperti oppure no); d) cambiare modalità di gestione (ad es. tornare al monopolio pubblico al termine di un contratto di concessione). 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
B. Servizi di smaltimento dei rifiuti				
Servizi di smaltimento dei rifiuti industriali (CPC 9402**) ⁽³³⁾	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
C. Altri				
Servizi di depurazione dei gas di scarico e servizi di abbattimento del rumore (CPC 9404, 9405)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di verifica e valutazione dell'ambiente (CPC 9406**, 9409**) ⁽³⁴⁾	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Risanamento del suolo e depurazione delle acque sotterranee (CPC 9406**)	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di consulenza ambientale (CPC 9409**)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

7. SERVIZI FINANZIARI

Note introduttive — Tutti i servizi finanziari sono soggetti alle seguenti disposizioni.

- Per chiarire l'impegno della Corea in relazione all'articolo 7.11, le persone giuridiche a norma dell'ordinamento coreano che forniscono servizi finanziari sono soggette a limitazioni non discriminatorie per quanto riguarda la forma giuridica ⁽³⁵⁾.
- Gli impegni della Corea in relazione agli articoli 7.11 e 7.12 sono subordinati alla limitazione secondo cui per stabilire o acquisire una posizione di controllo in un fornitore di servizi finanziari in Corea, un investitore straniero deve possedere o controllare nel suo paese un fornitore di servizi finanziari impegnato nella fornitura di servizi relativi allo stesso sottosettore di servizi finanziari.
- Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo limita la facoltà della Corea di prescrivere all'amministratore delegato di un fornitore di servizi finanziari costituito in conformità del proprio ordinamento di risiedere nel proprio territorio.
- Sebbene la Corea consenta alle persone stabilite all'interno del proprio territorio e ai propri cittadini ovunque siano stabiliti di acquistare i servizi finanziari di fornitori transfrontalieri dell'altra parte, stabiliti nel territorio dell'altra parte, tale autorizzazione non implica che la Corea debba consentire a tali fornitori di svolgere attività commerciali o di presentare offerte nel territorio della Corea. La Corea può definire le «attività commerciali» e le «offerte» ai fini di tale obbligo, purché dette definizioni non siano incompatibili con gli impegni relativi alla fornitura transfrontaliera di servizi finanziari assunti dalla Corea.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1281

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi

5. Fatti salvi altri strumenti della normativa prudenziale in materia di fornitura transfrontaliera di servizi finanziari, la Corea può prescrivere la registrazione o l'autorizzazione dei fornitori transfrontalieri di servizi finanziari dell'altra parte e degli strumenti finanziari. La Corea può chiedere a un fornitore transfrontaliero di servizi finanziari dell'altra parte di comunicare informazioni, a scopo unicamente informativo o statistico, sui servizi finanziari forniti nel territorio coreano. La Corea tutelerà le informazioni commerciali riservate, la cui divulgazione nuocerebbe alla concorrenzialità del fornitore.
6. Le parti confermano che i seguenti organismi, quali strutturati attualmente, rientrano nel capo 7, ma non sono considerati fornitori di servizi finanziari ai fini di detto capo ⁽³⁶⁾: Società di assicurazione dei depositi della Corea (KDIC), *Resolution and Finance Corporation* (Società finanziaria e di risoluzione), Banca import-export della Corea, *Korea Export Insurance Corporation* (Società di assicurazione delle esportazioni della Corea), *Korea Technology Credit Guarantee Fund* (Fondo coreano di garanzia dei crediti tecnologici), *Credit Guarantee Fund* (Fondo coreano di garanzia dei crediti), Società di gestione patrimoniale della Corea (KAMCO), Società d'investimento coreana (KIC), *National Agricultural Cooperative Federation* (Federazione nazionale delle cooperative agricole) e *National Federation of Fisheries Cooperatives* (Federazione nazionale delle cooperative della pesca) ⁽³⁷⁾.
7. La Corea può accordare:
- a) a uno o più dei seguenti fornitori di servizi finanziari (complessivamente, istituti sostenuti dal governo):
- *The Korea Development Bank* (Banca coreana per lo sviluppo)
 - *Industrial Bank of Korea* (Banca industriale della Corea)
 - *Korea Housing Finance Corporation* (Società coreana di crediti immobiliari)
 - *The National Agricultural Cooperative Federation* (Federazione nazionale delle cooperative agricole)
 - *The National Federation of Fisheries Cooperatives* (Federazione nazionale delle cooperative della pesca).
- b) un trattamento speciale, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- garanzie di prestiti o buoni emessi dagli istituti sostenuti dal governo;
 - permesso di emettere più buoni per capitale rispetto ad organismi simili non sostenuti dal governo;
 - rimborso delle perdite subite dagli istituti sostenuti dal governo;
 - esenzione da alcune imposte su capitale, eccedenze, rendimento o attivi.
8. L'amministratore delegato, il suo rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione di *Korea Housing Finance Corporation*, *National Agricultural Cooperative Federation* e *National Federation of Fisheries Cooperatives* devono essere cittadini coreani.
9. La Corea si riserva il diritto di non considerare i servizi assicurativi «obbligatori» di terzi forniti nel territorio di un paese straniero a una persona fisica in Corea o a una persona giuridica ivi stabilita, nel determinare se tale persona fisica o giuridica abbia adempiuto a un obbligo giuridico nell'acquistare tali servizi assicurativi «obbligatori» di terzi che non figurano nel presente elenco. I servizi forniti al di fuori del territorio della Corea possono tuttavia essere ritenuti idonei all'adempimento dell'obbligo giuridico se l'assicurazione richiesta non può essere acquistata da un assicuratore stabilito in Corea.
10. Nel quadro della privatizzazione degli organismi di proprietà statale o controllati dallo Stato che forniscono servizi finanziari, la Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura relativa all'ininterrotta garanzia o a una garanzia aggiuntiva temporanea degli obblighi e delle responsabilità di tali organismi.
11. La Corea si riserva il diritto di limitare la proprietà della *Korea Exchange* (Borsa coreana) e del *Korea Securities Depository* (Deposito dei titoli coreano) da parte di investitori stranieri. Nel caso di offerte pubbliche di azioni della *Korea Exchange* e del *Korea Securities Depository*, la Corea si riserva il diritto di limitare la partecipazione di stranieri al pertinente istituto, purché garantisca che:
- a) eventuali partecipazioni azionarie detenute da stranieri al momento dell'offerta pubblica saranno mantenute;
- b) in seguito all'offerta pubblica la *Korea Exchange* e il *Korea Securities Depository* garantiranno l'accesso ai fornitori di servizi finanziari della parte UE stabiliti nel territorio della Corea e disciplinati o controllati a norma dell'ordinamento coreano.

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche	
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
A. Servizi assicurativi e connessi ⁽³⁸⁾					
	1) Nessun impegno tranne nei seguenti casi: a) assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno dei seguenti elementi o la loro totalità: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; ii) alle merci in transito internazionale; b) riassicurazione e retrocessione; c) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri; d) intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia, nonché di assicurazione dei rischi connessi ai servizi indicati in a) e b). 2) Nessun impegno tranne nei seguenti casi: a) assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno dei seguenti elementi o la loro totalità: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; ii) alle merci in transito internazionale; b) riassicurazione e retrocessione; c) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri. Nel determinare se una persona fisica residente in Corea o una persona giuridica stabilita in Corea abbia adempiuto a un obbligo giuridico nell'acquistare determinati servizi assicurativi «obbligatori», non vengono considerati i servizi di questo tipo forniti a tale persona nel territorio di un paese straniero. I servizi forniti al di fuori del territorio della Corea possono tuttavia essere ritenuti idonei all'adempimento dell'obbligo giuridico se l'assicurazione richiesta non può essere acquistata da un assicuratore stabilito in Corea.		1) Nessun impegno tranne nei seguenti casi: a) assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno dei seguenti elementi o la loro totalità: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; ii) alle merci in transito internazionale; b) riassicurazione e retrocessione; c) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri; d) intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia, nonché di assicurazione dei rischi connessi ai servizi indicati in a) e b). 2) Nessun impegno tranne nei seguenti casi: a) assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno dei seguenti elementi o la loro totalità: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; ii) alle merci in transito internazionale; b) riassicurazione e retrocessione; c) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri. Nel determinare se una persona fisica residente in Corea o una persona giuridica stabilita in Corea abbia adempiuto a un obbligo giuridico nell'acquistare determinati servizi assicurativi «obbligatori», non vengono considerati i servizi di questo tipo forniti a tale persona nel territorio di un paese straniero. I servizi forniti al di fuori del territorio della Corea possono tuttavia essere ritenuti idonei all'adempimento dell'obbligo giuridico se l'assicurazione richiesta non può essere acquistata da un assicuratore stabilito in Corea.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1283

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
	3) La vendita di prodotti assicurativi da parte di una banca commerciale, una cassa di risparmio e di previdenza o di una società di intermediazione titoli può essere effettuata solo da due impiegati per volta nella stessa sede. Per motivi di trasparenza le modalità di vendita dei prodotti assicurativi nonché il numero degli sportelli per sede bancaria destinati alla vendita di assicurazioni verranno limitati e saranno imposte limitazioni sulla percentuale di assicurazioni sottoscritte da un solo assicuratore vendute da una banca. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari				
	1) Nessun impegno tranne nei seguenti casi: a) fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie ⁽³⁹⁾; b) fornitura e trasferimento di elaborazione dei dati finanziari e del relativo software per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo e in ogni caso entro la data di applicazione di impegni analoghi derivanti da altri accordi di libero scambio. c) servizi di consulenza e altri servizi accessori, esclusa l'intermediazione. Il presente impegno si applica alla fornitura di servizi di rating del credito, di referenza e investigazione creditizia, di amministrazione di fondi generali, di valutazione degli strumenti di investimento indiretto e di valutazione dei titoli obbligazionari in relazione ai titoli emessi in Corea solo nella misura in cui la Corea autorizza la fornitura di tali servizi. Il presente impegno non si applica i) al rating dei crediti delle imprese coreane; oppure ii) alla referenza e all'investigazione creditizia a fini di prestiti o di altre transazioni finanziarie in Corea relative a persone fisiche o società coreane. Una volta che la Corea ha autorizzato la fornitura di alcuni di questi servizi non può successivamente vietarne o limitarne la fornitura.	1) Nessun impegno tranne nei seguenti casi: a) fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie; b) fornitura e trasferimento di elaborazione dei dati finanziari e del relativo software per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo e in ogni caso entro la data di applicazione di impegni analoghi derivanti da altri accordi di libero scambio. c) servizi di consulenza e altri servizi accessori, esclusa l'intermediazione. Il presente impegno si applica alla fornitura di servizi di rating del credito, di referenza e investigazione creditizia, di amministrazione di fondi generali, di valutazione degli strumenti di investimento indiretto e di valutazione dei titoli obbligazionari in relazione ai titoli emessi in Corea solo nella misura in cui la Corea autorizza la fornitura di tali servizi. Il presente impegno non si applica i) al rating dei crediti delle imprese coreane; oppure ii) alla referenza e all'investigazione creditizia a fini di prestiti o di altre transazioni finanziarie in Corea relative a persone fisiche o società coreane. Una volta che la Corea ha autorizzato la fornitura di alcuni di questi servizi non può successivamente vietarne o limitarne la fornitura.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
	2) Una persona residente in Corea, compresi una persona fisica residente in Corea, un istituto finanziario a norma dell'ordinamento coreano e una succursale di un istituto finanziario straniero può concludere contratti futures <i>offshore</i>, contratti di opzione e alcuni contratti a termine solo con società di futures autorizzate in Corea. 3) La succursale di un fornitore di servizi finanziari istituito a norma dell'ordinamento di un altro paese non può svolgere le attività di uno dei seguenti tipi di imprese: a) cooperative di credito; b) casse di risparmio e di previdenza; c) società specializzate in finanziamenti di capitale; d) banche di affari; e) imprese di intermediazione con capitale in valuta straniera o in won f) società di informazioni creditizie; g) società di amministrazione di fondi generali; h) società di valutazione degli strumenti di investimento indiretto; i) società di valutazione dei titoli obbligazionari. Un istituto non finanziario che intenda offrire alcuni servizi finanziari elettronici in Corea può assumere solo la forma di controllata. Il brokeraggio interbancario di operazioni a pronti in KRW (won coreano) è limitata alle due società di brokeraggio esistenti nel settore. Solo il <i>Korea Exchange</i> (Borsa coreana) può gestire un mercato di titoli o di futures in Corea. Solo il <i>Korea Securities Depository</i> (Deposito dei titoli coreani) può fungere da deposito dei titoli elencati e non elencati emessi in Corea o da intermediario per il trasferimento di tali titoli nei conti delle società di titoli coreane. Solo il <i>Korea Securities Depository</i> (Deposito dei titoli coreani) e il <i>Korea Exchange</i> (Borsa coreana) possono effettuare la liquidazione e la chiusura di titoli e derivati elencati o scambiati nel <i>Korea Exchange</i>.	2) Una persona residente in Corea, compresi una persona fisica residente in Corea, un istituto finanziario a norma dell'ordinamento coreano e una succursale di un istituto finanziario straniero può concludere contratti futures <i>offshore</i>, contratti di opzione e alcuni contratti a termine solo con società di futures autorizzate in Corea. 3) Un istituto finanziario a norma dell'ordinamento di un altro paese può detenere più del 10 % delle azioni di una banca commerciale o di una holding bancaria istituita a norma dell'ordinamento coreano solo se tale istituto è un «istituto finanziario riconosciuto a livello internazionale ⁽⁴⁰⁾». Per motivi di trasparenza: a) la Commissione dei servizi finanziari applica ulteriori criteri di autorizzazione non incompatibili con il presente accordo per autorizzare alla proprietà un istituto finanziario riconosciuto a livello internazionale. b) una persona fisica non può detenere più del 10 % delle azioni di una banca commerciale o di una holding bancaria istituita a norma dell'ordinamento coreano. c) un soggetto societario diverso da un istituto finanziario, la cui attività principale non sono i servizi finanziari non può detenere più del 4 % delle azioni di una banca commerciale o di una holding bancaria istituita a norma dell'ordinamento coreano. La percentuale azioni detenute può essere accresciuta del 10 % se il soggetto societario rinuncia alla possibilità di esercitare diritti di voto relativi alle azioni che superano il 4 %. Ciascuna sede della succursale coreana di una banca istituita a norma dell'ordinamento di un altro paese necessita di una propria autorizzazione. La succursale di una controllata bancaria, anche se di proprietà di investitori di un altro paese, o da essi controllata, non necessita di tale autorizzazione.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1285

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
		La succursale coreana di una banca o di una società di intermediazione titoli istituita a norma dell'ordinamento di un altro paese deve portare e mantenere in Corea fondi di esercizio che saranno utilizzati per determinare l'importo dei fondi da raccogliere o dei prestiti da estendere da parte di tale succursale locale. Ai fini del <i>Banking Act</i> (legge sulle banche) e del <i>the Securities and Exchange Act</i> (legge sui titoli e sulla borsa), tale succursale è considerata un soggetto giuridico distinto dalla banca o dalla società di intermediazione titoli istituita a norma dell'ordinamento di un altro paese. La Corea può limitare il numero degli istituti finanziari autorizzati a detenere conti relativi all'edilizia abitativa, come il <i>National Housing Subscription Deposit Accounts</i>.		
	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI				
A. Alberghi e ristoranti (CPC 641, 6431**) Escluse le infrastrutture connesse al trasporto ferroviario e aereo alla voce CPC 6431	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di ristorazione (CPC 642)	1) Nessun impegno salvo per le infrastrutture connesse al trasporto aereo 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno salvo per le infrastrutture connesse al trasporto aereo 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI				
A. Servizi di intrattenimento (CPC 96191, 96192) Servizi di intrattenimento prestati da singoli artisti o da gruppi, quali musical, teatro, musica dal vivo, opera, ecc.	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
B. Servizi delle agenzie di informazione (CPC 962)	1) Una <i>news-tong-sin-sa</i> (agenzia di informazione) a norma di un ordinamento straniero può divulgare <i>news-tong-sin</i> (notizie) in Corea solo concludendo un contratto con un'agenzia di informazione norma dell'ordinamento coreano dotata di un'autorizzazione per una stazione radio, come <i>Yonhap News</i> .	1) Nessuna		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1287

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
	2) Nessuna 3) Un'agenzia di informazione straniera può stabilire una succursale o un ufficio in Corea avente come unico scopo la raccolta di notizie. Si precisa che tale succursale o ufficio non può distribuire <i>news-tong-sin</i> (notizie) in Corea. Le seguenti persone non possono fornire i servizi delle agenzie di informazione in Corea: a) un governo straniero; b) una persona straniera; c) un'impresa a norma dell'ordinamento coreano il cui <i>dae-pyo-ja</i> (ad es. amministratore delegato, presidente, o analoghe funzioni dirigenziali) non è un cittadino coreano o non è domiciliato in Corea; oppure d) un'impresa a norma dell'ordinamento coreano in cui una persona straniera detenga il 25 % o più delle partecipazioni. Le seguenti persone non possono ottenere un'autorizzazione per una stazione radio: a) un cittadino straniero; b) un governo straniero o un suo rappresentante; oppure c) un'impresa a norma di un ordinamento straniero. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	2) Nessuna 3) Le seguenti persone non possono fungere da <i>dae-pyo-ja</i> (ad es. amministratore delegato, presidente, o analoghe funzioni dirigenziali) oppure da direttore di un'agenzia di informazioni, né da <i>im-won</i> (membro del consiglio di amministrazione) di <i>Yonhap News</i> o del Comitato di promozione delle agenzie di informazione: a) un cittadino straniero, oppure b) un cittadino coreano non domiciliato in Corea. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
E. Servizi ricreativi nei parchi (CPC 96491 esclusi CPC 96191, 96192 e i servizi nelle spiagge)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche	
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
11. SERVIZI DI TRASPORTO					
A. Servizi di trasporto marittimo Trasporto internazionale (CPC 7211, 7212) Escluso il cabotaggio	1) a) Compagnie di trasporto marittimo: nessuna b) Navi per il trasporto alla rinfusa, tramp e altre navi per il trasporto internazionale: nessuna 2) Nessuna 3) a) Stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera nazionale della Corea: i) trasporto marittimo internazionale di passeggeri: nessun impegno ii) trasporto marittimo internazionale di merci: nessuna b) Altre forme di presenza commerciale: nessuna 4) a) Equipaggio delle navi: nessun impegno b) Personale di terra: nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) a) Nessuna b) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	I seguenti servizi in ambito portuale sono messi a disposizione dei fornitori del servizio di trasporto marittimo internazionale secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie. 1. Pilotaggio 2. Rimorchio 3. Rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua 4. Raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra 5. Capitaneria di porto 6. Ausili alla navigazione 7. Servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi compresi comunicazioni e fornitura di acqua e di elettricità 8. Infrastrutture per riparazioni di emergenza 9. Servizi di ancoraggio e ormeggio.		

Note: Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende i servizi di cabotaggio nazionale riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un punto situato nella penisola coreana e(o) in una delle isole coreane adiacenti, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e un altro porto o punto situato nella penisola coreana e(o) in una delle isole coreane adiacenti, nonché il traffico proveniente e destinato allo stesso porto o punto situato nella penisola coreana e in una delle isole coreane adiacenti.

Servizi ausiliari marittimi			
Servizi marittimi di trattamento del carico	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1289

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
Servizi di deposito e magazzinaggio nei porti (CPC 742**)	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di sdoganamento	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di agenzia marittima	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di stazionamento e deposito di container	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi marittimi di spedizione merci (CPC 748**) ⁽⁴¹⁾	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di intermediazione marittima (CPC 748**, 749**) ⁽⁴²⁾	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni ⁽⁴³⁾ (CPC 8868)	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera nazionale della Corea 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera nazionale della Corea 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera nazionale della Corea 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera nazionale della Corea 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di spunta, misurazione e supervisione (CPC 745**) ⁽⁴⁴⁾	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
C. Servizi di trasporto aereo ⁽⁴⁵⁾				
Servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1291

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Manutenzione e riparazione degli aeromobili (parte di CPC 8868)	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734) ⁽⁴⁶⁾	1)2) Un aeromobile utilizzato da un vettore coreano deve essere immatricolato in Corea. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato negli Stati membri dell'Unione europea può essere noleggiato da un vettore UE a un vettore coreano in circostanze particolari di quest'ultimo, per esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o necessità di superare difficoltà operative che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato in Corea, e purché la Corea rilasci un'autorizzazione di durata limitata. 3) Un aeromobile utilizzato da un vettore coreano deve essere immatricolato in Corea. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato da un vettore appartenente a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.	1)2) Un aeromobile utilizzato da un vettore coreano deve essere immatricolato in Corea. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato negli Stati membri dell'Unione europea può essere noleggiato da un vettore UE a un vettore coreano in circostanze particolari di quest'ultimo, per esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o necessità di superare difficoltà operative che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato in Corea, e purché la Corea rilasci un'autorizzazione di durata limitata. 3) Un aeromobile utilizzato da un vettore coreano deve essere immatricolato in Corea. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.		

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	L'aeromobile deve essere utilizzato da un vettore appartenente a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.		
		4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
Servizi di assistenza a terra	1) Nessun impegno 2) Nessun impegno 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
E. Servizi di trasporto ferroviario	1) Nessun impegno*	1) Nessun impegno*		
a. Trasporto di passeggeri (CPC 7111)	2) Nessuna	2) Nessuna		
b. Trasporto di merci (CPC 7112)	3) Nessun impegno per le operazioni esistenti. Lo stabilimento di nuove operazioni è subordinato alla verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: stabilimento di ordine e disciplina nell'industria ferroviaria.	3) Nessun impegno		
	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
c. Manutenzione e riparazione delle ferrovie (parte di CPC 8868) ⁽⁴⁷⁾	1) Nessun impegno	1) Nessun impegno		
d. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario (parte di CPC 741, CPC 7113) ⁽⁴⁸⁾	2) Nessuna	2) Nessuna		
	3) Nessuna	3) Nessuna		
	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
F. Servizi di trasporto stradale	1) Nessun impegno	1) Nessun impegno		
a. Servizi di trasporto di merci containerizzate, escluso il cabotaggio (CPC 71233**)	2) Nessuna	2) Nessuna		
	3) Le licenze sono concesse solo alle società di spedizioni internazionali.	3) Le merci sono limitate a quelle containerizzate, destinate all'esportazione o all'importazione.		
	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
b. Servizi non regolari di noleggio di autobus con operatore (CPC 71223)	1) Nessun impegno	1) Nessun impegno		
	2) Nessuna	2) Nessuna		
	3) Nessuna	3) Nessuna		
	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1293

Modalità di fornitura:	1) Fornitura transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sotto-settore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale		Impegni aggiuntivi
c. Manutenzione e riparazione delle attrezzature stradali (parte di CPC 8867, parte di CPC 6112)	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Lo stabilimento di una presenza commerciale è subordinato alla verifica della necessità economica. 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
G. Trasporto mediante condotte (CPC 7131**) Solo i servizi di trasporto di prodotti petroliferi, escluso il trasporto di GPL ⁽⁴⁹⁾	1) Nessun impegno 2) Nessun impegno 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
H. Servizi ausiliari rispetto a tutti i modi di trasporto b. Servizi di deposito e magazzinaggio diversi dai servizi portuali (CPC 742**) Esclusi i servizi relativi ai prodotti agricoli, della pesca e del bestiame	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno* 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
I. Altri servizi di trasporto SERVIZI DI TRASPORTO COMBINATO				
Servizi di spedizione merci mediante trasporto ferroviario ⁽⁵⁰⁾	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessun impegno 2) Nessuna 3) Nessuna 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		
12. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE				
b. Servizi dei saloni di parrucchiere e altri servizi estetici (CPC 9702)	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.	1) Nessuna 2) Nessuna 3) Nessun impegno 4) Nessun impegno, salvo per quanto indicato nella sezione orizzontale.		

- (¹) Tale riserva non si applica a ex imprese private che risultano di proprietà dello Stato in seguito a un processo di riorganizzazione aziendale.
- (²) Ai fini di questa riserva in un' «impresa statale» rientrano le imprese create unicamente a scopo di vendita o di cessione di partecipazioni o di attivi di altre imprese statali o di pubbliche autorità.
- (³) Le misure relative alle imprese che danno occupazione a gruppi svantaggiati sono applicate in modo non discriminatorio.
- (⁴) Tali limitazioni relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di servizi alle imprese si applicano anche all'elenco degli impegni specifici relativi allo stabilimento. Per quanto riguarda i codici della CPC con due asterischi (limitazione dei laureati in tirocinio), l'ambito dell'assenza di impegni (nessun impegno) è identico all'ambito dell'impegno nei rispettivi settori o sottosectori della sezione «II. Impegni settoriali specifici».
- (⁵) Per «ISIC rev 3.1» ai fini del presente elenco si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC REV 3.1, 2002.
- (⁶) La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura, ivi compresi, a titolo non esaustivo,
- a) restrizioni in materia di certificazione, autorizzazione, registrazione e ammissione nonché il controllo di avvocati abilitati all'estero o di studi legali stranieri che forniscano qualsiasi tipo di servizio in Corea e qualsiasi altra prescrizione ad essi relativa;
 - b) restrizioni relative agli avvocati abilitati all'estero o agli studi legali stranieri che entrino in partenariati, associazioni commerciali, affiliazioni o qualsiasi altro tipo di rapporto, indipendentemente dalla forma giuridica, con *byeon-ho-sa* (avvocati coreani abilitati), studi legali coreani, *beop-mu-sa* (procuratori legali coreani abilitati), *byeon-ri-sa* (mandatari in brevetti coreani), *gong-in-hoe-ge-sa* (contabili), *se-mu-sa* (revisori fiscali coreani) oppure *gwan-se-sa* (agenti doganali coreani);
 - c) restrizioni relative agli avvocati abilitati all'estero o agli studi legali stranieri che assumono *byeon-ho-sa* (avvocati coreani abilitati), *beop-mu-sa* (procuratori legali coreani abilitati), *byeon-ri-sa* (mandatari in brevetti coreani), *gong-in-hoe-ge-sa* (contabili), *se-mu-sa* (revisori fiscali coreani) oppure *gwan-se-sa* (agenti doganali coreani);
 - d) restrizioni relative a dirigenti di alto grado e al consiglio di amministrazione di soggetti giuridici che forniscono servizi di consulenza legale straniera, anche per quanto riguarda il presidente, in deroga alla disposizione di cui alle note a piè pagina 16 e 25 del capo 7.
- (⁷) La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura, ivi compresi, a titolo non esaustivo: a) restrizioni relative a ragionieri abilitati o società di revisione contabile registrati a norma del diritto straniero che assumono *gong-in-hoe-gye-sa* (ragionieri abilitati coreani); b) restrizioni relative a ragionieri abilitati stranieri che prestano servizi di revisione contabile in Corea; e c) restrizioni relative a dirigenti di alto grado e al consiglio di amministrazione di soggetti giuridici che forniscono servizi di contabilità, anche per quanto riguarda il presidente, in deroga alla disposizione di cui alle note a piè pagina 16 e 25 del capo 7.
- (⁸) La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura, ivi compresi, a titolo non esaustivo, a) restrizioni relative a revisori fiscali abilitati o ad agenzie delle imposte costituite in società registrate a norma di un ordinamento straniero che assumono *se-mu-sa* (revisori fiscali coreani) oppure *gong-in-hoe-gye-sa* (ragionieri abilitati coreani); b) restrizioni relative a revisori fiscali stranieri che prestano servizi di conciliazione fiscale e di rappresentanza fiscale in Corea; e c) restrizioni relative a dirigenti di alto grado e al consiglio di amministrazione di soggetti giuridici che forniscono servizi di revisione fiscale, anche per quanto riguarda il presidente, in deroga alla disposizione di cui alle note a piè pagina 16 e 25 del capo 7.
- (⁹) La presenza commerciale non deve necessariamente consistere in una persona giuridica.
- (¹⁰) 83105*: solo i veicoli con meno di 15 passeggeri al codice CPC 83105.
- (¹¹) 86761: solo i servizi di ispezione, prova e analisi di aria, acqua, livello del rumore e delle vibrazioni al codice CPC 86761.
- (¹²) 86763, 86769: solo i servizi di collaudo e analisi di prodotti elettrici ai codici CPC 86763, 86769.
- (¹³) 88442: stampa serigrafica, stampa eliografica e servizi connessi alla stampa al codice CPC 88442.
- (¹⁴) Per «servizi di consegna per espresso» si intende la raccolta, il trasporto e la consegna urgente di documenti, stampati, pacchi, merci o altri articoli, garantendo la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della fornitura del servizio.
- (¹⁵) Si precisa che la Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda:
- a) la fornitura di servizi di supporto per gli uffici postali da parte di personale militare o di personale di status equivalente, nonché
 - b) la determinazione, da parte del ministero dell'Economia della conoscenza, del numero totale dei veicoli che possono appartenere al ministero stesso e l'attribuzione di veicoli agli uffici postali senza la necessità di un'autorizzazione da parte del ministero del Territorio, dei trasporti e degli affari marittimi.
- (¹⁶) L'articolo 3 del decreto applicativo della legge sul servizio postale (*Postal Service Act*) consente tuttavia ai corrieri stranieri di prestare servizi di consegna di documenti commerciali, tra cui: a) documenti non sigillati allegati a merci o listini d'invio, b) documenti di natura commerciale, c) documenti relativi a capitali o tecnologie straniere e d) valuta estera e documenti correlati.
- (¹⁷) Tali servizi sono definiti come servizi di rete per istituire collegamenti di contribuzione tra gli operatori radiotelevisivi, necessari per la trasmissione di segnali televisivi e radiofonici unicamente via satellite. Nei servizi rientra pertanto la vendita di servizi relativi all'impiego delle strutture satellitari, ma non la vendita di pacchetti televisivi o radiofonici via satellite al pubblico. Non sono compresi i collegamenti nazionali (la trasmissione via satellite di tali segnali da un punto all'altro del territorio nazionale).
- (¹⁸) Per «persona ritenuta straniera» si intende una persona giuridica a norma dell'ordinamento coreano in cui un governo straniero o una persona straniera (compresa una «persona specificamente correlata» a norma del pertinente diritto coreano) rappresenta il principale azionista e detiene il 15 % o più del totale delle azioni con diritto di voto della persona giuridica, ma non è compresa una persona giuridica che detenga meno dell'1 % del totale delle azioni con diritto di voto di un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione dotato delle necessarie infrastrutture.
- (¹⁹) Per «fornitore dotato delle necessarie infrastrutture» si intende un fornitore che è proprietario di infrastrutture per la trasmissione. Per «fornitore non dotato di infrastrutture» si intende un fornitore che non possiede infrastrutture di trasmissione (ma può essere proprietario di un commutatore, un router o un moltiplicatore) e fornisce i propri servizi pubblici di trasmissione attraverso strutture di trasmissione di un fornitore autorizzato dotato delle necessarie infrastrutture. Per «infrastrutture di trasmissione» si intendono infrastrutture di trasmissione via cavo o senza fili (compresi i circuiti) che collegano i punti di trasmissione con i punti di ricezione.

- (20) Per «servizi a valore aggiunto» si intendono i servizi di telecomunicazione, prestati attraverso reti di telecomunicazioni affittate da fornitori dotati delle necessarie infrastrutture, che archiviano e inoltrano, oppure trattano e inoltrano le informazioni del cliente.
- (21) Nei servizi on line di banche dati e di connessione a distanza non rientrano i servizi di telecomunicazione che veicolano le comunicazioni di terzi.
- (22) Sono esclusi i servizi di telecomunicazione che trasmettono e/o scambiano i dati del cliente senza modificarne la forma né il contenuto (servizi di telefonia vocale, telex e fax) nonché la semplice rivendita di circuiti affittati.
- (23) Esclusi i seguenti servizi:
- a) commercio di armi da fuoco, spade ed esplosivi;
 - b) oggetti d'arte e d'antiquariato;
 - c) istituzione, gestione e distribuzione di servizi in:
 - i) mercati pubblici all'ingrosso di prodotti agricoli, della pesca e del bestiame ufficialmente designati dalle autorità locali come mercati pubblici all'ingrosso;
 - ii) mercati congiunti all'ingrosso istituiti e gestiti da organizzazioni di produttori o società di pubblico interesse quali definite nel decreto presidenziale del *Act on Distribution and Price Stabilization of Agricultural and Fishery Products* (legge sulla distribuzione e sulla stabilizzazione dei prezzi dei prodotti agricoli e della pesca);
 - iii) mercati del bestiame istituiti e gestiti dalle cooperative degli allevatori di bestiame a norma del *Agriculture and Cooperative Act* (legge in materia di agricoltura e cooperative).
- Si precisa che la Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i contingenti tariffari OMC.
- (24) Il commercio all'ingrosso del gas naturale figura nella sezione «Tutti i settori – Industria del gas» nell'elenco degli impegni specifici sullo stabilimento.
- (25) I servizi di franchising sono limitati agli elementi autorizzati conformemente alle sezioni «Servizi di commercio all'ingrosso» e «Servizi di commercio al dettaglio» del presente elenco.
- (26) Gli impegni specifici relativi all'accesso al mercato e al trattamento nazionale attraverso una delle modalità di fornitura non si applicano al riconoscimento dei diplomi universitari ai fini dell'ammissione, della registrazione e della qualifica all'attività professionale in Corea.
- (27) I diversi tipi di istituti di istruzione superiore figurano nell'elenco dell'allegato I relativo ai servizi di istruzione superiore.
- (28) Per «persona giuridica con finalità scolastica» si intende una persona giuridica senza scopo di lucro costituita unicamente al fine di aprire un istituto di istruzione regolare, conforme alla pertinente legislazione in materia di istruzione.
- (29) Per «risorse materiali» si intendono i beni immobili, le risorse definite materiali nello statuto societario, le risorse aggiunte alle risorse materiali in seguito a decisioni del consiglio di amministrazione e l'ecedenza di bilancio annuale dell'istituto.
- (30) Per «area metropolitana di Seul» si intende la città metropolitana di Seul, la città metropolitana di Incheon e la provincia di Gyeonggi.
- (31) I diversi tipi di istituti di istruzione per gli adulti figurano nell'elenco dell'allegato II relativo ai servizi di istruzione per gli adulti.
- (32) Ai fini di tale limitazione, per «*hag-won* (istituti d'insegnamento privati per adulti)» si intendono strutture che prestano servizi di tutoraggio su materie quali l'apprendimento permanente o l'istruzione professionale a gruppi di 10 o più persone per un periodo minimo di 30 giorni.
- (33) 9402**: unicamente servizi di raccolta, trasporto ed eliminazione dei rifiuti industriali alla voce CPC 9402.
- (34) 9406**, 9409**: unicamente servizi di valutazione dell'impatto ambientale ai codici CPC 9406 e 9409.
- (35) Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta del fornitore di servizi finanziari dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.
- (36) Si precisa che il capo 7 non si applica alle misure adottate o mantenute dalla Corea in relazione agli organismi indicati in questo paragrafo.
- (37) Si precisa che la *National Agricultural Cooperative Federation* e la *National Federation of Fisheries Cooperatives* non sono considerate fornitori di servizi finanziari ai fini di questo paragrafo, che riguarda anche la prestazione di servizi assicurativi. In deroga alla nota introduttiva di cui sopra, la *National Agricultural Cooperative Federation* e la *National Federation of Fisheries Cooperatives* sono considerate servizi finanziari di cui al capo 7 in relazione alla prestazione di servizi bancari e di altri servizi finanziari disciplinati dal Comitato per i servizi finanziari (CSF).
- (38) Per «consulenza» si intendono attività quali consulenza sulla definizione della strategia aziendale, sulla strategia di marketing o sulla strategia di sviluppo dei prodotti. Per «valutazione dei rischi» si intendono attività quali l'analisi dei rischi, la prevenzione dei rischi e la consulenza di esperti in relazione a rischi complessi o inabituali.
- (39) Si precisa che nelle «informazioni finanziarie» di questa sezione non rientrano le informazioni finanziarie o commerciali di carattere generale che figurano in pubblicazioni di grande diffusione o destinate al grande pubblico.
- (40) Per «istituto finanziario riconosciuto a livello internazionale» si intende qualsiasi istituto finanziario che è stato classificato da un'organizzazione internazionale di rating a un livello accettabile per il pertinente organo di regolamentazione coreano oppure un istituto finanziario che con mezzi alternativi accettabili per il pertinente organo di regolamentazione coreano ha dimostrato di essere di status equivalente.
- (41) Servizi di spedizione merci per nave a nome dello spedizioniere (compresi gli spedizionieri stranieri legati da un contratto) al codice CPC 748.
- (42) 748**, 749**: servizi di intermediazione per il trasporto marittimo di merci oppure per il noleggio, la locazione, l'acquisto o la vendita di imbarcazioni alle voci CPC 748 e 749.
- (43) Servizi quali riparazione e gestione delle imbarcazioni, gestione dell'equipaggio e assicurazione marittima, prestati a nome di un'impresa di trasporto marittimo dei passeggeri, di un'impresa di trasporto marittimo delle merci o di un'impresa di locazione delle imbarcazioni.
- (44) I servizi di spunta, misurazione e supervisione si applicano unicamente al settore del trasporto marittimo.
- (45) Quali definiti nell'allegato del GATS relativo ai servizi di trasporto aereo.
- (46) Questo servizio è limitato al servizio di *wet-lease* (noleggio con equipaggio, assicurazione e manutenzione).
- (47) L'impegno relativo ai servizi di manutenzione e riparazione delle ferrovie si applica unicamente alle infrastrutture ferroviarie di proprietà privata.
- (48) L'impegno relativo ai servizi ausiliari del trasporto ferroviario si applica unicamente alle infrastrutture ferroviarie di proprietà privata.
- (49) Il trasporto mediante condotte del gas naturale figura nella sezione «Tutti i settori – Industria del gas» nell'elenco degli impegni specifici sullo stabilimento.
- (50) Per «spedizione merci mediante trasporto ferroviario» si intendono i servizi ausiliari effettuati all'inizio e al termine del trasporto ferroviario, che comprendono la raccolta delle merci containerizzate, la conclusione di contratti con la società ferroviaria coreana per il trasporto in treno delle merci, nonché il carico, lo scarico e la consegna delle merci.

ALLEGATO I**(Servizi di istruzione superiore)**

I tipi di istituti di istruzione superiore sono i seguenti:

1. *Junior College*: istituti di istruzione superiore che propongono un programma di studi di 2 o 3 anni e conferiscono un diploma associato a norma del *Higher Education Law* (legge sugli istituti superiori).
2. Università: istituti di istruzione superiore che propongono un programma di studi da 4 a 6 anni e conferiscono una laurea di primo grado a norma del *Higher Education Law* (legge sugli istituti superiori).
3. Università industriali: istituti di istruzione superiore che offrono un'istruzione incentrata sulle conoscenze e le competenze necessarie per il settore industriale e conferiscono una laurea di primo grado a norma del *Higher Education Law* (legge sugli istituti superiori).
4. Istituti tecnici superiori: istituti di istruzione superiore che propongono un programma di studi di 2 anni relativo alla formazione di manodopera esperta e conferiscono diplomi associati e lauree di primo grado a norma del *Higher Education Law* (legge sugli istituti superiori).
5. Università interne alle imprese: istituti di istruzione superiore istituiti e gestiti da datori di lavoro per istruire i dipendenti che conferiscono lauree o diplomi equipollenti a quelli dei *Junior College* o delle università a norma del *Lifelong Education Act* (legge sull'apprendimento permanente).

ALLEGATO II

(Servizi di istruzione per gli adulti)

I tipi di istituti di istruzione per gli adulti sono i seguenti:

1. *Hag-won* (istituti d'insegnamento privati per adulti) strutture che prestano servizi di tutoraggio sulle materie indicate di seguito connesse all'apprendimento permanente o all'istruzione professionale a gruppi di dieci o più persone per un periodo minimo di trenta giorni a norma del *Establishment and Operation of Private Teaching Institute and Extracurricular Lessons Act* (legge sull'istituzione e la gestione degli istituti d'insegnamento privati e sulle lezioni extracurricolari). Sono escluse le scuole, le biblioteche, i musei e le strutture sul luogo di lavoro che prestano servizi di istruzione ai dipendenti, le strutture per l'apprendimento permanente a norma del *Lifelong Education Act* (legge sull'apprendimento permanente) e le scuole guida.
 - a) Tecnologia per le infrastrutture industriali: macchinari, autoveicoli, metalli, sostanze chimiche, ceramica, elettricità, telecomunicazioni, elettronica, ingegneria navale, aviazione, ingegneria civile, prodotti tessili e capi di abbigliamento, risorse minerarie, sviluppo del territorio, agricoltura e silvicoltura, industria oceanica, energia, artigianato, ambiente, trasporti e gestione della sicurezza
 - b) Tecnologia industriale applicata: design, cura dei capelli e cosmesi, alimenti e bevande, imballaggio, stampa, fotografia e accordatura di pianoforti
 - c) Servizi industriali: stenografia, contabilità informatica, commercio elettronico, consulenza occupazionale, indagine sociale, programmazione di congressi, consulenza per i consumatori e telemarketing
 - d) Servizi generali: toelettatura di animali da compagnia, servizi funerari, ospizio, equipaggio aereo e coordinatori ospedalieri
 - e) Informatica: elaboratori, giochi, robot, elaborazione dei dati, apparecchiature per telecomunicazioni, internet e software
 - f) Cultura e turismo: editoria, trattamento delle immagini e registrazione, film, trasmissioni radiotelevisive, prodotti tipici e turismo
 - g) Assistenti infermieri: assistenti infermieri
 - h) Lavoro dirigenziale e d'ufficio: finanzia, assicurazione, distribuzione, beni immobili, servizi di segreteria, contabilità, scrittura a mano, tenuta dei libri contabili, uso dell'abaco, aritmetica mentale e lettura veloce
 - i) Internazionale: lingue straniere per adulti, interpretazione e traduzione
 - j) Scienze umane: trasferimento di istituti, gestione pubblica, gestione aziendale, contabilità, statistica ed esame del servizio pubblico
 - k) Arti: musica tradizionale coreana, danza tradizionale, calligrafia, composizioni floreali, arte e artigianato floreale, cartoni animati, arte teatrale, modellismo, competenze di conversazione, magia, musica applicata, musica vocale, danza moderna, *baduk* e retorica
 - l) Sala di lettura ⁽¹⁾: sale di lettura non connesse a istituti privati le cui materie di insegnamento fanno parte di regolari programmi di studi
2. Le strutture per l'apprendimento permanente sono strutture autorizzate, registrate o notificate presso il ministero dell'Istruzione, della scienza e della tecnologia a norma del *Lifelong Education Act* (legge sull'apprendimento permanente). Le strutture per l'apprendimento permanente degli adulti consistono in strutture per l'apprendimento permanente annesse al luogo di lavoro, ad ONG, a scuole e a organizzazioni di mezzi di comunicazione oppure connesse allo sviluppo della conoscenza e alle risorse umane, nonché in strutture per l'apprendimento permanente in linea, tutte destinate agli adulti.

B. Elenco degli impegni specifici relativi allo stabilimento ⁽²⁾

NOTE ESPLICATIVE

1. L'elenco degli impegni in appresso (di seguito «il presente elenco») indica le attività economiche liberalizzate a norma dell'articolo 7.13 nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori della parte UE in tali attività. Il presente elenco comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la Corea assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili a norma dell'articolo 7.11 nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna;

⁽¹⁾ Luogo dove le persone si recano per studiare.

⁽²⁾ Le limitazioni riguardanti il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di servizi alle imprese indicate al punto «1. Impegni orizzontali» di cui all'elenco degli impegni specifici relativi ai settori dei servizi, si applicano anche, ove pertinente, all'elenco degli impegni specifici relativi allo stabilimento.

- c) una terza colonna in cui sono descritte le riserve applicabili a norma dell'articolo 7.12 nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna.

Nessun impegno è previsto per lo stabilimento nei settori o sottosettori contemplati nel presente accordo che non figurano nel presente elenco.

2. Lo stabilimento relativo ai settori dei servizi, che figura già nell'elenco di impegni specifici della Corea relativi ai settori dei servizi, non è ripreso nel presente elenco.
3. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 7.11 e 7.12 sono inserite nella colonna relativa all'articolo 7.11. In tal caso la voce inserita sarà considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo 7.12 ⁽¹⁾.
4. In deroga all'articolo 7.11 nel presente elenco non occorre specificare le prescrizioni non discriminatorie riguardanti i tipi di forma giuridica di uno stabilimento ai fini del loro mantenimento o della loro adozione in Corea.
5. La Corea non si assume impegni a norma degli articoli 7.18 e 7.19 relativi al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di servizi alle imprese per attività economiche non liberalizzate conformemente all'articolo 7.13.

Gli impegni assunti dalla Corea a norma degli articoli 7.18 e 7.19, relativi al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di servizi alle imprese, non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

La Corea può prendere misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro coreano e misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

Il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di servizi alle imprese autorizzati all'ingresso e al soggiorno temporaneo rispettano le leggi sull'immigrazione e sull'occupazione della Corea.

6. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori: per ISIC rev 3.1 si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC REV 3.1, 2002.
7. Nel presente elenco non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 7.11 e 7.12. Tali misure (ad es. obbligo di ottenere un'autorizzazione, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte.
8. A norma dell'articolo 7.1 nel presente elenco non rientrano misure relative a sovvenzioni o stanziamenti concessi dalla Corea, compresi mutui, garanzie e assicurazioni che dispongono del sostegno pubblico.
9. I diritti e gli obblighi che discendono dal presente elenco non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

⁽¹⁾ Ai fini del presente paragrafo il trattamento previsto dall'articolo 7.12 non è meno favorevole di quello sottoscritto negli accordi di libero scambio di cui la Corea è parte e che entreranno in vigore dopo la firma del presente accordo.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1299

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale
TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO	Acquisizione di terreni Nessun impegno per le misure relative all'acquisizione di terreni da parte di persone straniere, tuttavia una persona giuridica può essere autorizzata ad acquisire terreni purché: 1) non sia ritenuta straniera a norma dell'articolo 2 del <i>Foreigner's Land Acquisition Act</i> (legge sull'acquisizione di terreni da parte di stranieri), 2) sia ritenuta straniera a norma del <i>Foreigner's Land Acquisition Act</i> oppure sia una succursale di una persona giuridica straniera previa autorizzazione o notifica a norma del <i>Foreigner's Land Acquisition Act</i> se il terreno è utilizzato per uno dei seguenti fini imprenditoriali legittimi: a) normali attività imprenditoriali; b) alloggi per il personale dirigente; oppure c) rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà fondiaria stabilite dal diritto pertinente. Nessun impegno per le misure relative all'acquisizione di terreni agricoli da parte di persone straniere. Investimenti Nessun impegno per le misure relative al trasferimento o alla cessione di partecipazioni o di attivi detenuti da imprese statali o pubbliche autorità ⁽¹⁾ ⁽²⁾. Uno straniero che intenda effettuare investimenti diretti stranieri deve preventivamente presentare una relazione al ministero dell'Economia della conoscenza a norma dell'ordinanza di detto ministero. Un'analoga limitazione si applica a qualsiasi modifica relativa all'importo e alla percentuale degli investimenti diretti stranieri. Nessun impegno per le misure relative a investimenti nell'industria della difesa. Gli investitori stranieri che intendono acquisire azioni in circolazione dell'industria della difesa diverse da quelle emesse recentemente devono ottenere l'autorizzazione del ministero dell'Economia della conoscenza.	
	Gruppi svantaggiati Nessun impegno per le misure che accordano diritti o preferenze a gruppi socialmente o economicamente svantaggiati, quali persone disabili, persone che hanno reso lodevoli servizi allo Stato e minoranze etniche ⁽³⁾.	
	Sistema d'informazione elettronico nazionale di proprietà dello Stato Nessun impegno per le misure che incidono sulla gestione e sul funzionamento di un sistema d'informazione elettronico di proprietà dello Stato contenente informazioni riservate delle pubbliche autorità o dati raccolti nell'esercizio dei poteri e del ruolo di regolamentazione delle pubbliche autorità. Detta riserva non si applica ai sistemi di pagamento e regolamento connessi ai servizi finanziari.	
	Armi da fuoco, spade, esplosivi, ecc. Nessun impegno per le misure riguardanti armi da fuoco, spade ed esplosivi, compresi la fabbricazione, l'impiego, la vendita, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il possesso degli stessi.	
	Energia atomica Nessun impegno per le misure relative all'industria dell'energia nucleare.	
	Industria dell'energia elettrica Nessun impegno per le misure relative alla produzione, alla trasmissione, alla distribuzione e alla vendita di energia elettrica. Tali misure non riducono il livello totale della partecipazione straniera autorizzato nell'industria dell'energia elettrica quale indicato al punto D a) a) (ISIC rev. 3.1:401).	

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale
	Industria del gas Nessun impegno per le misure relative all'importazione e alla distribuzione all'ingrosso di gas naturale nonché alla gestione dei terminali e della rete nazionale di gasdotti ad alta pressione. Tali misure non riducono il livello totale della partecipazione straniera autorizzato nell'industria del gas quale indicato al punto D a) b) (ISIC rev. 3.1:402).	
A. AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA		
a) Agricoltura, caccia e servizi connessi (ISIC rev 3.1: 011,012,013,015)	Nessun impegno per la coltivazione di riso o orzo. Gli investitori stranieri non possono detenere il 50 % o più delle partecipazioni di un'impresa per l'allevamento di bovini.	Nessun impegno per la coltivazione di riso o orzo.
b) Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (ISIC rev 3.1: 02)	Nessuna	Nessuna
B. ATTIVITÀ ESTRATTIVA		
a) Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba (ISIC rev 3.1: 10)	Nessuna	Nessuna
b) Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale, attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione (ISIC rev 3.1: 11)	Nessuna, alle seguenti condizioni: a) i diritti di estrazione di combustibili dal fondo marino ⁽⁴⁾ possono essere detenuti solo da autorità pubbliche; b) tali diritti possono essere temporaneamente trasferiti a una persona autorizzata che rispetti le prescrizioni non discriminatorie e requisiti obiettivamente valutati in materia di qualifica.	Nessuna
d) Estrazione di minerali metalliferi (ISIC rev 3.1: 13)	Nessuna	Nessuna
e) Altre attività estrattive (ISIC rev 3.1: 14)	Nessuna	Nessuna
C. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE		
a) Industrie alimentari e delle bevande (ISIC rev 3.1: 15 esclusa la brillatura dei cereali)	Nessuna	Nessuna
b) Industria del tabacco (ISIC rev 3.1: 16)	Nessuna	Nessuna
c) Industrie tessili (ISIC rev 3.1: 17)	Nessuna	Nessuna

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1301

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale
d) Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce (ISIC rev 3.1: 18)	Nessuna	Nessuna
e) Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria, selleria e calzature (ISIC rev 3.1: 19)	Nessuna	Nessuna
f) Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio (ISIC rev 3.1: 20)	Nessuna	Nessuna
g) Fabbricazione di carta e di prodotti di carta (ISIC rev 3.1: 21)	Nessuna	Nessuna
h) Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati (ISIC rev.3.1: 22), escluse l'editoria e la stampa per conto terzi ⁽⁵⁾	Nessuna	Nessuna
i) Fabbricazione di prodotti di cokeria (ISIC rev 3.1: 231)	Nessuna	Nessuna
j) Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (ISIC rev 3.1: 232)	Nessuna	Nessuna
l) Fabbricazione di prodotti chimici a) Fabbricazione di prodotti chimici di base (ISIC rev 3.1: 241, esclusa la produzione di radioisotopi) b) Fabbricazione di altri prodotti chimici (ISIC rev 3.1: 242) (ISIC rev 3.1: 242) c) Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (ISIC rev 3.1: 243) (ISIC rev 3.1: 243)	Nessuna Nessuna Nessuna	Nessuna Nessuna Nessuna
m) Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (ISIC rev 3.1: 25)	Nessuna	Nessuna
n) Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (ISIC rev 3.1: 26)	Nessuna	Nessuna
o) Attività metallurgiche (ISIC rev 3.1: 27)	Nessuna	Nessuna

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale
p) Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e apparecchiature (ISIC rev 3.1: 28, esclusa la fabbricazione di reattori nucleari)	Nessuna	Nessuna
q) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.		
a) Fabbricazione di macchine di impiego generale (ISIC rev 3.1: 291)	Nessuna	Nessuna
b) Fabbricazione di macchine per impieghi speciali diverse da armi e munizioni (ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)	Nessuna	Nessuna
c) Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a. (ISIC rev 3.1: 293)	Nessuna	Nessuna
r) Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo (ISIC rev 3.1: 30)	Nessuna	Nessuna
s) Fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche n.c.a. (ISIC rev 3.1: 31)	Nessuna	Nessuna
t) Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni (ISIC rev 3.1: 32)	Nessuna	Nessuna
u) Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi (ISIC rev 3.1: 33, esclusa la produzione di impianti che generano radiazioni)	Nessuna	Nessuna
v) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (ISIC rev 3.1: 34)	Nessuna	Nessuna
w) Fabbricazione di altre attrezzature di trasporto (non militari) (ISIC rev 3.1: 35 esclusa la fabbricazione di navi da guerra, aerei da combattimento e altre attrezzature di trasporto per uso militare)	Nessuna	Nessuna
x) Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. (ISIC rev 3.1: 36)	Nessuna	Nessuna
y) Riciclaggio (ISIC rev 3.1: 37)	Nessuna	Nessuna

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1303

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale
D. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA		
a) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda	La quota straniera complessiva delle azioni emesse da KEPCO non può superare il 40 %. Una persona straniera non può diventare il principale azionista di KEPCO.	
a) Industria dell'energia — produzione di energia elettrica diversa dalla produzione di energia nucleare; trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica (ISIC rev 3.1: 401)	La quota straniera complessiva degli impianti di produzione di energia, compresa la produzione combinata di calore e di energia per la rete di teleriscaldamento non può superare il 30 % del totale degli impianti nel territorio della Corea. La quota straniera complessiva delle attività di trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica deve essere inferiore al 50 %. Una persona straniera non può essere il principale azionista. La quota di partecipazioni KEPCO detenuta da un singolo azionista non può superare il 3 %.	
b) Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (ISIC rev 3.1: 402)	Le persone straniere nel complesso non possono detenere più del 30 % delle partecipazioni di KOGAS. La quota di partecipazioni KOGAS detenuta da un singolo azionista non può superare il 15 %.	
c) Fornitura di vapore e acqua calda (ISIC rev 3.1: 403)	Nessuna	Nessuna
(¹) Questa riserva non si applica a ex imprese private che risultano di proprietà dello Stato in seguito a un processo di riorganizzazione aziendale. (²) Ai fini di questa riserva in un' «impresa statale» rientrano le imprese create unicamente a scopo di vendita o di cessione di partecipazioni o di attivi di altre imprese statali o di pubbliche autorità. (³) Le misure relative alle imprese che danno occupazione a gruppi svantaggiati sono applicate in modo non discriminatorio. (⁴) Per «combustibili» si intende il petrolio greggio e il gas naturale infiammabile. (⁵) L'editoria e la stampa per conto terzi rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE alla lettera r), «Altri servizi alle imprese».		

ALLEGATO 7-B

ESONERO DAL TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA

1. Ai fini dell'articolo 7.8, paragrafo 2, e dell'articolo 7.14, paragrafo 2, gli obblighi derivanti da un accordo di integrazione economica regionale per essere notevolmente maggiori devono comportare l'istituzione di un mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento ⁽¹⁾ oppure comprendere sia il diritto di stabilimento sia il ravvicinamento delle legislazioni. La valutazione del livello degli obblighi è effettuata sulla base degli impegni settoriali o orizzontali.
 - a) Ai fini del presente paragrafo per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comporta il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni stabilite per i cittadini dall'ordinamento del paese in cui viene effettuato lo stabilimento.
 - b) Ai fini del presente paragrafo per ravvicinamento delle legislazioni si intende:
 - i) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; oppure
 - ii) l'integrazione della legislazione comune nell'ordinamento giuridico delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale. Tale allineamento o integrazione avviene e si ritiene avvenuto solo dal momento in cui viene recepito nell'ordinamento giuridico nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale.
2. Le parti notificano al comitato di cui all'articolo 7.3 qualsiasi accordo di integrazione economica regionale che soddisfi le condizioni prescritte all'articolo 7.8, paragrafo 2, e all'articolo 7.14, paragrafo 2. Tale notifica è effettuata per iscritto entro sessanta giorni dalla firma dell'accordo di integrazione economica regionale.
3. Su richiesta di una parte, successivamente alla notifica di cui al paragrafo 2 del presente allegato, le parti discutono ed esaminano in sede di comitato o nel corso di consultazioni distinte la conformità dell'accordo di integrazione economica regionale alle condizioni di cui all'articolo 7.8, paragrafo 2, e all'articolo 7.14, paragrafo 2, del presente accordo.

⁽¹⁾ Per mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento si intende una zona priva di frontiere interne cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e dei cittadini. Si precisa che lo Spazio economico europeo (SEE) è l'unico mercato interno dell'Unione europea con paesi terzi al momento della firma del presente accordo.

ELENCO DEI CASI DI ESONERO DAL TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA

PARTE UE

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
1. Tutti i settori	L'Unione europea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di una disposizione specifica di accordi di integrazione economica di cui l'Unione europea sia una parte e a norma dei quali l'Unione europea può modificare una misura solo purché la modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, agli obblighi in materia di accesso al mercato, trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita prescritti da detti accordi di integrazione economica.	Tutti i paesi	Indefinita	Protezione di un trattamento differenziato derivante da clausole di indicizzazione.
2. Trasporto stradale	In Romania i veicoli immatricolati nei paesi indicati nella colonna 3) sono autorizzati a trasportare merci e/o passeggeri in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri sul trasporto stradale. Il cabotaggio stradale è riservato ai veicoli immatricolati nazionali.	Austria, Albania, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Iran, Italia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Siria, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria ed eventualmente altri paesi in futuro.	Indefinita	La necessità di un esonero è connessa alla specificità regionale della prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto stradale.
3. Trasporto ferroviario — Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi esistenti o futuri che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi in questione.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'integrità dell'infrastruttura di trasporto ferroviario e dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nei territori della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca e tra i paesi in questione.
4. Trasporto stradale — Passeggeri e merci	Disposizioni di accordi esistenti o futuri relativi al trasporto stradale internazionale di merci (compreso il trasporto combinato stradale/ferroviario) e passeggeri conclusi tra la Comunità e/o l'Unione europea o gli Stati membri e paesi terzi che: a) riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto tra le parti contraenti o nel territorio delle parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente ⁽¹⁾ ; oppure b) prevedono l'esenzione dalle imposte per tali veicoli.	Svizzera, Stati dell'Europa centrale, orientale, sud-orientale e tutti i membri della Comunità di Stati indipendenti, Albania, Turchia, Libano, Israele, Siria, Giordania, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Iran, Afghanistan, Iraq e Kuwait.	Indefinita	La necessità di un esonero è connessa agli aspetti regionali della prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto stradale.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
5. Trasporto stradale — Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi esistenti o futuri e che riservano o limitano alle parti contraenti interessate la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi autorizzazioni di transito e/o pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto verso, attraverso e fuori dalla Repubblica ceca e al suo interno.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'integrità dell'infrastruttura di trasporto stradale e dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nel territorio della Repubblica ceca e tra i paesi in questione.
6. Trasporto stradale — Passeggeri e merci	Disposizioni di accordi di reciprocità bilaterali e multilaterali, esistenti o futuri, relativi al trasporto stradale internazionale (compreso il trasporto combinato stradale e ferroviario) che riservano il cabotaggio alla Finlandia.	Tutti i paesi in cui sono in vigore accordi bilaterali o multilaterali.	Indefinita	Specificità regionale dei servizi di trasporto stradale.
7. Trasporto stradale — Passeggeri e merci	In Austria l'esenzione dall'IIVA è limitata al trasporto internazionale di passeggeri effettuato da imprenditori stranieri mediante autoveicoli immatricolati nei paesi indicati nella colonna 3).	Stati sorti dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, Svizzera e Stati sorti dopo la dissoluzione dell'URSS (ad eccezione degli Stati ballici, di Azerbaijan, Georgia, Moldova e Uzbekistan).	Indefinita	Reciprocità e facilitazione dello sviluppo del turismo internazionale.
8. Trasporto stradale — Passeggeri e merci	In Austria l'esenzione dall'imposta sugli autoveicoli a determinate condizioni è limitata, per motivi di reciprocità di fatto, agli autoveicoli immatricolati nei paesi indicati nella colonna 3).	Israele, Monaco, San Marino, Turchia, Città del Vaticano e Stati Uniti.	Indefinita	Reciprocità e facilitazione dello sviluppo del turismo internazionale e/o del trasporto internazionale di merci.
9. Trasporto stradale — Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e fuori dal territorio della Lituania per le parti contraenti interessate, nonché le tasse e i pedaggi stradali.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'infrastruttura di trasporto e dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nel territorio della Lituania e tra i paesi in questione.
10. Trasporto stradale — Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi esistenti o futuri e che riservano e/o limitano la fornitura di questi tipi di servizi di trasporto e specificano i termini e le condizioni relativi, compresi autorizzazioni di transito e/o pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o lungo i confini della medesima.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'integrità dell'infrastruttura nonché dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nel territorio della Bulgaria e tra i paesi in questione.
11. Tutti i servizi di trasporto dei passeggeri e delle merci, escluso il trasporto marittimo	Polonia: un requisito di reciprocità relativo alla fornitura di servizi di trasporto da parte di fornitori dei paesi interessati verso, attraverso e nel territorio di tali paesi.	Tutti i paesi	Indefinita	Sistema di accordi di reciprocità esistenti e futuri sulla cooperazione nel settore dei trasporti (o di carattere simile) nonché promozione e protezione di investimenti stranieri, con l'applicazione, tra l'altro, di quote per i trasporti sulla base di un sistema di autorizzazioni concordato bilateralmente.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1307

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
12. Trasporto stradale — Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi esistenti o futuri e che riservano o limitano alle parti contraenti interessate la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi autorizzazioni di transito e/o pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto verso, attraverso e fuori dalla Slovacchia e al suo interno.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'integrità dell'infrastruttura di trasporto stradale e dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nel territorio della Slovacchia e tra i paesi in questione.
13. Trasporto stradale — Merci (CPC 7123)	L'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a fornitori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai fornitori di servizi spagnoli.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di garantire ai fornitori di servizi spagnoli un effettivo accesso al mercato e un trattamento equivalente.
14. Servizi ausiliari del trasporto aereo a) servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio; b) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo; c) sistemi informatici di prenotazione (CRS); d) altri servizi ausiliari ai servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.	Diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di un accordo internazionale in vigore o firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di proteggere gli accordi internazionali esistenti e futuri.
15. CRS nonché vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo	Le disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2299/89, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 3089/93, in base alle quali gli obblighi dei venditori del sistema CRS o dei vettori associati o aderenti non si applicano ai venditori del sistema CRS o ai vettori associati o aderenti dei paesi in cui non viene accordato un trattamento equivalente a quello previsto dal regolamento ai venditori del sistema CRS o ai vettori associati o aderenti della Comunità.	Tutti i paesi in cui si trova un venditore del sistema CRS o un vettore associato.	Indefinita	Necessità dell'esonero deriva dall'insufficiente sviluppo di norme per l'applicazione del CRS concordate multilateralmente.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
16. Servizi di movimentazione merci e servizi di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, nonché servizi relativi ai contenitori e alle merci nei contenitori	Il diritto di fornitura di tali servizi è accordato in Bulgaria in condizioni di reciprocità nel quadro di accordi bilaterali con i paesi interessati.	Tutti i paesi	Indefinita	Lo scopo dell'applicazione di tale misura è garantire parità di accesso al mercato di altri paesi ai fornitori bulgari di tali tipi di servizi.
17. Trasporto sulle vie navigabili	Misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà.	Svizzera, Stati dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale e tutti i membri della Comunità di Stati indipendenti.	Indeterminato. L'esonero è necessario per alcuni paesi solo fino alla conclusione o al completamento di un accordo di integrazione economica.	Disciplinamento della capacità di trasporto sulle vie navigabili tenendo conto della specificità geografica.
18. Trasporto sulle vie navigabili	Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno (?).	Svizzera	Indefinita	Disciplinamento della capacità di trasporto sulle vie navigabili tenendo conto della specificità geografica.
19. Trasporto sulle vie navigabili — Passeggeri e merci	In Austria: a) alcuni diritti di traffico sono riservati alle imbarcazioni dei paesi indicati nella colonna 3) (requisito della cittadinanza per quanto riguarda la proprietà); b) sono riconosciuti i certificati e le licenze dei paesi indicati nella colonna 3).	Stati sorti dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia e Stati sorti dopo la dissoluzione dell'URSS.	Indefinita; l'esonero si applica alle misure esistenti e a quelle nuove.	Sviluppo storico e specificità regionali.
20. Vie navigabili — Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi esistenti o futuri che riservano ad operatori stranieri l'accesso e i diritti di traffico relativi alle vie navigabili della Slovacchia.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'integrità dell'infrastruttura nonché dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nella Slovacchia.
21. Trasporti marittimi	Misure riguardanti lo stabilimento, le attività e le operazioni delle società di navigazione che vanno al di là dell'impegno assunto dalla Corea nell'allegato 7-A.	Non precisati	Indefinita	Accordi internazionali nel quadro di relazioni commerciali globali.
22. Trasporti marittimi — Cabotaggio	Misure di reciprocità esistenti o future prese dalla Finlandia per esonerare le imbarcazioni battenti la bandiera di un altro paese determinato dal divieto generale di effettuare trasporti di cabotaggio in Finlandia.	Tutti i paesi	Indefinita	Specificità regionale del trasporto di cabotaggio marittimo.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1309

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
23. Trasporti marittimi	Misure di reciprocità prese dalla Svezia in forza di accordi esistenti o futuri per esonerare le imbarcazioni battenti la bandiera dei paesi indicati nella colonna 3) dal divieto generale di effettuare trasporti di cabotaggio in Svezia.	Tutti i paesi in cui sono in vigore accordi bilaterali o multilaterali.	Indefinita	Disciplinamento del traffico di cabotaggio a norma di accordi di reciprocità.
24. Servizi di noleggio/locazione senza operatori relativi alle navi (CPC 83103) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213, 7223)	Il noleggio di navi straniere da parte di consumatori residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di garantire ai fornitori di servizi tedeschi un effettivo accesso al mercato e un trattamento equivalente.
25. Risorse della pesca	L'Unione europea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di un accordo internazionale bilaterale o multilaterale relativo alle risorse della pesca in vigore o firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di proteggere gli accordi internazionali bilaterali e multilaterali esistenti e futuri.
26. Pesca e servizi connessi alla pesca	Trattamento preferenziale - nel settore delle giurisdizioni in materia di pesca dei paesi in questione - ai servizi e ai prestatori di servizi dei paesi con cui la Polonia intrattiene buone relazioni di pesca a norma delle prassi e delle politiche internazionali in tema di conservazione o di accordi sulla pesca, in particolare nel Mar Baltico.	Tutti i paesi	Indeterminata	Cooperazione riguardante la conservazione delle risorse della pesca e la pesca basata sulla pratica nonché gli accordi esistenti o futuri relativi in particolare al Mar Baltico.
27. Servizi legali	Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione in tribunali lituani solo a norma di accordi bilaterali sull'assistenza legale.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Necessità di garantire una capacità per controllare la legalità e la responsabilità.
28. Servizi legali	In Bulgaria un trattamento nazionale completo per lo stabilimento e l'attività delle società nonché per la prestazione di servizi può essere esteso solo alle società con sede nei paesi indicati nella colonna 3) e ai cittadini di detti paesi.	I paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi per un trattamento preferenziale.	Indefinita	Obblighi derivanti da accordi internazionali.
29. Servizi sanitari	Prestazione di cure mediche non disponibili a Cipro ai cittadini ciprioti in paesi determinati con cui sono stati o saranno firmati accordi bilaterali.	Tutti i paesi con cui può essere auspicabile una cooperazione medica.	Indefinita	La misura è necessaria a causa dell'esistenza o dell'eventuale firma futura di nuovi accordi bilaterali tra Cipro e i paesi terzi caratterizzati da vicinanza geografica o da particolari legami con Cipro.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
30. Servizi medici e dentistici	L'assicurazione sanitaria pubblica, i piani di sovvenzione e di rimborso che coprono i costi e le spese connessi ai servizi medici e dentistici prestati a cittadini stranieri nel territorio della Bulgaria vengono accordati sulla base della reciprocità, nel quadro di accordi bilaterali.	I paesi con cui sono stati o saranno conclusi tali accordi bilaterali.	Indefinita	Obblighi derivanti da accordi internazionali.
31. Servizi di sicurezza sociale pubblica	Disposizioni di accordi bilaterali sulla sicurezza sociale conclusi tra Cipro e determinati paesi.	Australia, Egitto, Canada, Provincia del Quebec e qualsiasi paese con cui in futuro può essere concluso un accordo.	Indefinita	Consentire alle persone che sono o diventano soggette alla normativa in tema di sicurezza sociale delle parti contraenti di mantenere i propri diritti di sicurezza sociale se si spostano da un paese all'altro o di acquisire tali diritti. Detti accordi, che prevedono tra l'altro il calcolo dei periodi di assicurazione o di residenza nelle parti contraenti, ai fini dell'ammissione ai benefici, sono conclusi tra Cipro e i paesi con i quali è ammessa la circolazione di manodopera.
32. Editoria (parte di CPC 88442)	Una partecipazione straniera a case editrici italiane superiore al 49 % del capitale e dei diritti di voto delle case editrici è subordinata a una condizione di reciprocità.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di garantire ai fornitori di servizi italiani un effettivo accesso al mercato e un trattamento equivalente.
33. Servizi delle agenzie di informazione (parte di CPC 962)	Una partecipazione straniera a case editrici francesi che pubblicano in francese, superiore al 20 % del capitale e dei diritti di voto delle case editrici è subordinata a una condizione di reciprocità.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di garantire ai fornitori di servizi francesi un effettivo accesso al mercato e un trattamento equivalente.
34. Servizi delle agenzie di stampa (parte di CPC 962)	L'accesso al mercato in Francia è subordinato a una condizione di reciprocità.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di garantire ai fornitori di servizi francesi un effettivo accesso al mercato e un trattamento equivalente.
35. Acquisto di terreni	A norma della costituzione della Repubblica di Lituania le amministrazioni locali (comuni), altri organismi nazionali nonché organismi stranieri dei paesi indicati nella colonna 3) che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri dell'integrazione europea o di altre integrazioni in cui la Lituania sia impegnata, possono acquisire i lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati o impianti necessari per le loro attività dirette. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relativi all'acquisizione di lotti di terreno verranno stabiliti nel diritto costituzionale.	Tutti i paesi previsti dal diritto costituzionale: Stati membri dell'OCSE ⁽³⁾ , della NATO ⁽³⁾ e paesi associati dell'UE.	Indefinita	Desiderio di creare condizioni più favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra la Lituania e i paesi in questione.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1311

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
36. Servizi delle guide turistiche	In Lituania le guide turistiche di paesi stranieri possono prestare servizi delle guide turistiche solo in forza di accordi (o contratti) bilaterali in tema di servizi delle guide turistiche basati sulla reciprocità.	Tutti i paesi in cui gli accordi (o i contratti) sono o saranno in vigore.	Indefinita	Conservazione e promozione dell'identità nazionale.
37. Tutti i settori	Cipro: Eliminazione delle limitazioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale in relazione alla presenza commerciale, compresa la circolazione dei capitali, per i paesi indicati nella colonna 3).	Paesi dell'EFTA	Indefinita	Una graduale liberalizzazione in materia di presenza commerciale. Sono in preparazione accordi bilaterali con alcuni paesi dell'EFTA relativi alla protezione reciproca e alla promozione degli investimenti.
38. Tutti i settori	Misure prese da Danimarca, Svezia e Finlandia destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali: a) sostegno finanziario ai progetti di R&S (Fondo industriale nordico); b) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); c) assistenza finanziaria per le società ⁽⁴⁾ che utilizzano tecnologie ambientali (<i>Nordic Environment Finance Corporation</i>).	Islanda e Norvegia	Indefinita	Mantenere e sviluppare la cooperazione nordica.
39. Tutti i settori	Polonia: Concetto di presenza commerciale che va al di là delle limitazioni per la Polonia di cui all'allegato 7-A, figuranti: a) in trattati relativi al commercio e alla navigazione; b) in trattati sulle relazioni commerciali ed economiche; c) accordi sulla promozione e sulla protezione degli investimenti stranieri.	Tutti i paesi	Indeterminata	Disposizioni di reciprocità di accordi esistenti e futuri.
40. Tutti i settori	La Polonia accetta l'arbitrato vincolante in dispute relative agli investimenti dello Stato/stranieri riguardanti fornitori di paesi con cui la Polonia ha concluso o concluderà accordi che prevedono tale procedura.	Tutti i paesi	Indeterminata	Promozione e protezione degli investimenti stranieri.
41. Tutti i settori	L'autorizzazione all'acquisto di beni immobili in Italia da parte di persone fisiche o giuridiche straniere è accordata in condizioni di reciprocità.	Tutti i paesi	Indefinita	Il requisito di reciprocità è necessario per assicurare un trattamento equivalente ai cittadini italiani in altri paesi.
42. Tutti i settori	Eliminazione del requisito della cittadinanza per l'esercizio in Portogallo di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che forniscono di servizi dai paesi indicati nella colonna 3).	Paesi di lingua ufficiale portoghese (Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e São Tomé e Príncipe).	Indefinita	Questa misura riflette i legami storici tra il Portogallo e tali paesi.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
43. Tutti i settori	Misure basate su accordi bilaterali esistenti o futuri, tra alcuni Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ e i paesi e principati interessati, che prevedono il diritto di stabilimento per le persone fisiche e giuridiche.	San Marino, Monaco, Andorra e Stato della Città del Vaticano.	Indefinita	Situazione geografica e legami storici, economici e culturali tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi e i principati interessati.

⁽¹⁾ Per quanto concerne l'Austria la parte dell'esonero dal trattamento della nazione più favorita relativa ai diritti di traffico riguarda tutti i paesi con i quali esistono o possono essere auspicabili accordi bilaterali sul trasporto stradale o altri tipi di accordi a tale riguardo.

⁽²⁾ Sono coperti dall'esonero dal trattamento di nazione più favorita i seguenti Stati membri dell'Unione europea: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

⁽³⁾ Purché detti paesi fossero membri dell'OCSE o della NATO prima del 20 giugno 1996.

⁽⁴⁾ Si applica alle società dell'Europa orientale che cooperano con una o più società nordiche.

⁽⁵⁾ Si tratta dei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

COREA

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con il trattamento NPF
1. Tutti i settori	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di un accordo internazionale firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, riguardante: a) riserve della pesca; oppure b) questioni marittime, compresi i recuperi marittimi.
2. Tutti i settori	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di una disposizione specifica di accordi di integrazione economica di cui la Corea sia una parte e a norma dei quali la Corea può modificare una misura solo purché la modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, agli obblighi in materia di accesso al mercato, trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita prescritti da detti accordi di integrazione economica.
3. Servizi ausiliari del trasporto aereo a) servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio; b) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo; c) sistemi informatici di prenotazione (CRS); d) altri servizi ausiliari ai servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di un accordo internazionale relativo ai servizi ausiliari del trasporto aereo firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
4. Gruppi svantaggiati	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi diritti o preferenze a gruppi economicamente o socialmente svantaggiati, quali persone disabili, persone che hanno reso lodevoli servizi allo Stato e minoranze etniche.
5. Servizi sociali	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda la prestazione di servizi correzionali e di contrasto nonché i seguenti servizi, purché si tratti di servizi sociali istituiti e mantenuti per finalità pubbliche: sicurezza o assicurazione del reddito, sicurezza o assicurazione sociale, assistenza sociale, formazione pubblica, salute e servizi per l'infanzia.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1313

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con il trattamento NPF
6. Servizi di comunicazione — Servizi radiotelevisivi	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi sulla base dell'applicazione di misure di reciprocità o in virtù di accordi internazionali che comportano una condivisione dello spettro delle radiofrequenze e garantiscono l'accesso al mercato o il trattamento nazionale per i servizi televisivi basati sulla trasmissione monodirezionale via satellite DHT (<i>direct-to home</i>) e a diffusione diretta (DBS) e per i servizi audio digitali.
7. Servizi di trasporto — Trasporto ferroviario	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di un accordo internazionale relativo al trasporto ferroviario firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
8. Servizi di trasporto — Servizi di trasporto stradale per passeggeri (Servizi di taxi e servizi regolari di trasporto stradale per passeggeri)	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda i servizi di taxi e i servizi regolari di trasporto stradale per passeggeri.
9. Servizi di trasporto — Servizi di trasporto stradale di merci (esclusi i servizi di trasporto stradale connessi ai servizi di corriere)	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda i servizi di trasporto stradale di merci esclusi il trasporto di merci containerizzate (escluso il cabotaggio) da parte di società di spedizioni internazionali e i servizi di trasporto stradale connessi ai servizi di corriere.
10. Servizi di trasporto — Servizi di trasporto sulle vie navigabili e servizi di trasporto spaziale	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda i servizi di trasporto sulle vie navigabili e i servizi di trasporto spaziale.
11. Servizi di istruzione — Istruzione prescolastica, primaria, secondaria, superiore e di altro tipo	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda l'istruzione prescolastica, primaria e secondaria; l'istruzione superiore relativa a salute e medicina; l'istruzione superiore finalizzata all'insegnamento prescolastico, primario e secondario; l'istruzione universitaria professionale relativa al diritto; l'istruzione a distanza ad ogni livello di istruzione (esclusi i servizi di istruzione per adulti, purché tali servizi non conferiscano crediti accademici, diplomi o lauree); così come altri servizi di istruzione. Questa voce non si applica alla somministrazione di esami di istruzione da parte di stranieri. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo pregiudica l'autorità della Corea di selezionare e di applicare esami di istruzione o di definire i programmi scolastici conformemente alla politica nazionale nel settore dell'istruzione.
12. Servizi sociali — Servizi sanitari	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda i servizi sanitari. Questa voce non si applica alle misure preferenziali previste nella legge sulla designazione e sulla gestione di zone economiche franche (legge n. 9216 del 26 dicembre 2008) e nella legge speciale relativa all'istituzione della provincia autonoma speciale di Jeju e alla creazione di una città franca internazionale (legge n. 9526 del 25 marzo 2009) per quanto riguarda l'istituzione di strutture mediche, farmacie e altre strutture analoghe, nonché la fornitura di servizi medici a distanza nelle zone geografiche specificate in dette leggi.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con il trattamento NPF
13. Servizi ricreativi, culturali e sportivi — Servizi di promozione di film, pubblicità e post produzione	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda i servizi di promozione di film, pubblicità e post produzione.
14. Servizi di trasporto — Trasporto marittimo di passeggeri e cabotaggio marittimo	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale di passeggeri, di cabotaggio marittimo e l'utilizzo di imbarcazioni coreane, comprese le seguenti misure. Una persona che fornisce servizi di trasporto marittimo internazionale di passeggeri deve ottenere un'autorizzazione dal ministero del Territorio, dei trasporti e degli affari marittimi, che è subordinata a una verifica della necessità economica. Il cabotaggio marittimo, che comprende il trasporto marittimo tra i porti situati lungo l'intera penisola coreana e le isole adiacenti, è riservato alle imbarcazioni coreane. Per imbarcazione coreana si intende: a) un'imbarcazione di proprietà del governo coreano, di un'impresa statale o di un organismo alle dipendenze del ministero del Territorio, dei trasporti e degli affari marittimi; b) un'imbarcazione di proprietà di un cittadino coreano; c) un'imbarcazione di proprietà di un'impresa a norma del codice commerciale coreano; un'imbarcazione di proprietà di un'impresa a norma di un ordinamento straniero il cui ufficio principale si trova in Corea e il cui <i>dae-pyo-ja</i> (ad es. amministratore delegato, presidente, o analoghe funzioni dirigenziali) è un cittadino coreano. Nel caso ne esista più di uno, tutti i <i>dae-pyo-ja</i> devono essere cittadini coreani.

ALLEGATO 7-D

ULTERIORE IMPEGNO SUI SERVIZI FINANZIARI**Trasferimento di informazioni**

1. Le parti riconoscono l'importanza del trasferimento transfrontaliero di informazioni da parte dei fornitori di servizi finanziari. La Corea ha espresso l'intenzione di effettuare modifiche del proprio quadro normativo che comporteranno l'adozione di approcci tali da consentire il trasferimento transfrontaliero di informazioni finanziarie, pur tenendo conto di settori quali la tutela di informazioni sensibili sui consumatori, il divieto di un riutilizzo non autorizzato delle informazioni sensibili, la possibilità delle autorità di regolamentazione finanziaria di accedere agli archivi dei fornitori di servizi finanziari per verificare il trattamento di tali informazioni, nonché le prescrizioni relative alla sede delle infrastrutture tecnologiche ⁽¹⁾.

Svolgimento delle funzioni

2. Le parti riconoscono il vantaggio di consentire a un fornitore di servizi finanziari con sede nel territorio di una parte di svolgere alcune funzioni nella propria sede centrale o in società collegate situate all'interno o all'esterno del territorio della parte. Per quanto possibile ciascuna parte dovrebbe consentire a tale sede o società collegata di svolgere dette funzioni, che generalmente comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) funzioni commerciali e di esecuzione delle transazioni, compresi conferma e produzione di estratti conto;
 - b) funzioni connesse alla tecnologia, quali il trattamento dei dati ⁽²⁾, la programmazione e lo sviluppo dei sistemi;
 - c) servizi amministrativi, compresi appalti, organizzazione di viaggi, servizi di posta, sicurezza materiale, gestione dello spazio uffici e servizi di segretariato;
 - d) attività in materia di risorse umane, comprese formazione e istruzione;
 - e) funzioni di contabilità, compresi riconciliazione bancaria, bilancio, libro paga, imposte, riconciliazione contabile, contabilità di terzi e contabilità patrimoniale;
 - f) funzioni legali, comprese attività di consulenza e strategia contenziosa.
3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 osta a che una parte prescriva a un fornitore di servizi finanziari con sede nel proprio territorio di mantenere determinate funzioni.
4. Si precisa che a un fornitore di servizi finanziari con sede nel territorio di una parte spetta la responsabilità finale della conformità alle prescrizioni applicabili alle funzioni svolte dalla propria sede centrale o dalla propria società collegata.

Fornitura di servizi assicurativi al pubblico da parte dei servizi postali

5. La regolamentazione dei servizi assicurativi al pubblico forniti da un fornitore di servizi postali di una parte non dovrebbe accordare a detto fornitore un vantaggio concorrenziale rispetto ai fornitori privati di analoghi servizi assicurativi nel territorio della parte.
6. A tal fine la Corea, nella misura del possibile, dovrebbe provvedere affinché la Commissione per i servizi finanziari eserciti la necessaria sorveglianza regolamentare sui servizi assicurativi forniti al pubblico dalla Posta coreana e affinché tali servizi siano soggetti alle stesse norme applicabili ai fornitori privati che forniscono analoghi servizi assicurativi nel proprio territorio ⁽³⁾.

Vendita di assicurazioni da parte di cooperative di settore

7. La regolamentazione dei servizi assicurativi forniti da una assicurazione di settore non dovrebbe accordare alla cooperativa un vantaggio concorrenziale rispetto ai fornitori privati di analoghi servizi assicurativi. Per quanto possibile una parte dovrebbe applicare ai servizi forniti da tali cooperative le stesse norme applicate ad analoghi servizi forniti da assicuratori privati.

⁽¹⁾ È compreso in particolare il trasferimento di informazioni da parte dei fornitori di servizi finanziari al fine di conformarsi alle prescrizioni in tema di trasparenza e di notifica delle autorità di regolamentazione finanziaria del loro paese.

⁽²⁾ Se una parte è tenuta a norma dell'articolo 7.43 ad autorizzare il trasferimento di informazioni al di fuori del proprio territorio, detta parte autorizza anche il trattamento di tali informazioni dopo il trasferimento.

⁽³⁾ Tale impegno si applica anche all'Unione europea qualora il fornitore di servizi postali della giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione europea fornisca servizi assicurativi nel suo territorio.

8. A tal fine la Commissione per i servizi finanziari dovrebbe esercitare una sorveglianza regolamentare sui servizi forniti dalle cooperative di settore. La Corea provvede quantomeno affinché entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo le questioni di solvibilità connesse alla vendita di assicurazioni da parte della *National Agricultural Cooperative Federation* (Federazione nazionale delle cooperative agricole), della *National Federation of Fisheries Cooperatives* (Federazione nazionale delle cooperative della pesca), della *Federation of Community Credit Cooperatives* (Federazione coreana delle cooperative di credito della comunità) e della *National Credit Union Federation of Korea* (Federazione nazionale delle unioni di credito della Corea) siano soggette alla regolamentazione della Commissione per i servizi finanziari.

Organismi di autoregolamentazione

9. Il *Korea Insurance Development Institute* (Istituto coreano per lo sviluppo assicurativo) è disciplinato dall'articolo 7.40. Tale conferma non pregiudica lo status di altri organismi di questo o di altri sottosettori di servizi finanziari.
10. Si precisa che, se l'autorità di regolamentazione finanziaria di ciascuna parte delega una funzione relativa alle assicurazioni a un organismo di autoregolamentazione o a un'altra organizzazione non governativa, tale autorità prende misure ragionevoli per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 7.39 (Trasparenza) e dell'articolo 7.23, paragrafo 2, (Regolamentazione interna) in relazione a qualsiasi iniziativa presa dall'organismo o da altre organizzazioni non governative conformemente alla funzione delegata.

ALLEGATO 8

Lasciato intenzionalmente in bianco

ALLEGATO 9

CONTRATTI BOT E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Articolo 1

Definizioni

1. Per quanto riguarda la Corea, si intende per

«contratto BOT»: un contratto che ha per oggetto principale la costruzione o il risanamento di infrastrutture fisiche, impianti, edifici, installazioni o altre opere pubbliche e ai termini del quale, in contropartita dell'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatore conferisce al fornitore, per un periodo determinato, la proprietà a titolo temporaneo o il diritto di controllare e di gestire tali opere, nonché di esigere un pagamento per il loro uso per la durata del contratto.

2. Per quanto riguarda l'Unione europea, si intende per

«concessione di lavori pubblici»: un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di lavori pubblici, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

«appalto di lavori pubblici»: un appalto pubblico avente per oggetto l'esecuzione o la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui alla divisione 51 della CPC o di un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice;

«opera»: il risultato, considerato nel suo insieme, di lavori di costruzione o di ingegneria civile che di per sé è sufficiente ad assolvere una funzione economica o tecnica.

Articolo 2

Norme applicabili ai contratti BOT e alle concessioni di lavori pubblici

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le prassi relative ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 3 del presente allegato, ciascuna parte, compresi i suoi soggetti aggiudicatori, accorda immediatamente e senza riserve a merci, servizi e fornitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che la parte, compresi i suoi soggetti aggiudicatori, accorda alle merci, ai servizi e ai fornitori nazionali.

2. Per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le prassi relative ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 3 del presente allegato, una parte, compresi i suoi soggetti aggiudicatori, non riserva a un fornitore dell'altra parte stabilito sul territorio nazionale, in funzione del grado di partecipazione o di proprietà estere, un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore anch'egli stabilito sul territorio nazionale.

Avviso di intenzione di aggiudicare un contratto

3. Le parti dispongono la pubblicazione da parte dei soggetti aggiudicatori, in uno dei mezzi di cui all'articolo 4 del presente allegato (gazzetta ufficiale o supporto elettronico) di avvisi relativi all'intenzione di aggiudicare contratti BOT o concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 3 del presente allegato. I fornitori interessati possono prendere visione gratuitamente di tale avviso, possibilmente attraverso un punto d'accesso unico, e presentare le loro offerte o domande di partecipazione. Ogni avviso include le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo del soggetto aggiudicatore e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la documentazione relativa al contratto;
- b) una descrizione del contratto;
- c) l'indirizzo e la data limite per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- d) la lingua o le lingue nelle quali possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione;
- e) un elenco e una descrizione sommaria delle condizioni di partecipazione dei fornitori;
- f) i principali criteri di aggiudicazione del contratto.

Pubblicazione della decisione di aggiudicazione

4. Entro un termine ragionevole dall'aggiudicazione di ciascun contratto di cui all'articolo 3 del presente allegato, le parti provvedono a dare pubblica comunicazione della decisione di aggiudicazione utilizzando i mezzi (gazzetta ufficiale o supporto elettronico) di cui all'articolo 4 del presente allegato, indicando i nomi e gli indirizzi del soggetto appaltante e dell'aggiudicatario.

Controllo

5. Le parti predispongono un efficace sistema di controllo delle decisioni adottate dalle autorità competenti di cui al presente allegato. Tale obbligo non implica l'istituzione di un sistema speciale di controllo amministrativo o giurisdizionale.

Altre norme e procedure

6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, il presente allegato lascia impregiudicate le misure adottate dalle parti destinate ad incoraggiare le piccole e medie imprese a partecipare ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici in conformità delle rispettive disposizioni nazionali.

Sicurezza ed eccezioni generali

7. Nessuna disposizione del presente allegato osta a che una parte adotti misure o mantenga riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione a contratti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure a contratti indispensabili per la sicurezza o la difesa nazionale.

8. Fatto salvo l'obbligo di non applicare i provvedimenti che seguono in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza delle medesime condizioni, oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente allegato osta a che una parte istituisca o applichi provvedimenti:

- a) necessari per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- b) necessari per tutelare la vita o la salute delle persone e del mondo animale o vegetale;
- c) necessari per tutelare la proprietà intellettuale;
- d) riguardanti merci o servizi forniti da soggetti disabili, istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Articolo 3

Portata e ambito di applicazione

1. Il presente allegato si applica ai contratti BOT e alle concessioni di lavori pubblici di valore superiore a 15 000 000 DSP.
2. Per quanto riguarda l'Unione europea, il presente allegato si applica alle concessioni di lavori pubblici dei soggetti elencati negli allegati 1 e 2 dell'appendice I del GPA 1994 relativi all'Unione europea e negli allegati corrispondenti di accordi che sostituiscono o modificano il GPA 1994, nei settori ivi indicati.
3. Per quanto riguarda la Corea, il presente allegato si applica ai contratti BOT dei soggetti elencati negli allegati 1 e 2 dell'appendice I del GPA 1994 relativi alla Corea e negli allegati corrispondenti di accordi che sostituiscono o modificano il GPA 1994, nonché ai contratti BOT di tutte le amministrazioni locali ⁽¹⁾ di Seoul City, Busan City, Incheon City e Gyeonggi-do.

Articolo 4

Mezzi di pubblicazione**1. Per la Corea,**

la pagina Internet dei soggetti indicati negli allegati 1 e 2 dell'appendice I del GPA 1994 relativi alla Corea e negli allegati corrispondenti di accordi che sostituiscono o modificano il GPA 1994 e di tutte le amministrazioni locali di Seoul City, Busan City, Incheon City e Gyeonggi-do, nonché i quotidiani.

2. Per l'Unione europea,

il sistema informativo per gli appalti pubblici:

http://simap.europa.eu/index_en.html

la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Per la Corea, l'amministrazione locale è quella definita come tale nella legge sull'autonomia locale (Local Autonomy Act).

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1319

ALLEGATO 10-A

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

PARTE A

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(di cui all'articolo 10.18, paragrafo 4)

AUSTRIA

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
Tiroler Speck	Prosciutto	티롤러 슈페크
Steirischer Kren	Radici di rafano	슈타이리셔 크렌

REPUBBLICA Ceca

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
České pivo	Birra	체스께 삐보/체스케 피보
Budějovické pivo	Birra	부데요비츠께 삐보/부데요비츠케 피보
Budějovický měšťanský var	Birra	부데요비츠끼 므네슈딤스키 바르/부데요비츠키 므네스탄스키바르
Českobudějovické pivo	Birra	체스꼬부데요비츠께 삐보/체스코부데요비츠케 피보
Žatecký chmel	Luppolo	자떼츠키 흐멜/자테츠키 흐멜

FRANCIA

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
Comté	Formaggio	콩떼/콩테
Reblochon	Formaggio	르블로송/레블로송
Roquefort	Formaggio	로끄포르/로크포르
Camembert de Normandie	Formaggio	까망베르 드 노르망디/카망베르 드 노르망디
Brie de Meaux	Formaggio	브리 드 모

⁽¹⁾ Le parole in corsivo non fanno parte dell'indicazione geografica.⁽²⁾ Quando l'indicazione geografica è presentata in questo modo: «Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi», le due denominazioni possono essere utilizzate congiuntamente o ciascuna separatamente.

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
Emmental de Savoie	Formaggio	에멘탈 드 사부아/에멘탈 드 싸부아
Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	Prugne secche cotte	프뤼노 다장/프뤼노 다쟁 프뤼노 다장 미뀌이/프뤼노 다쟁 미뀌이
Huitres de Marennes-Oléron	Ostriche	위트르 드 마렌느 올레롱 (마렌느 올레롱 굴)
Canards à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Fegati grassi di oca	까나르 아 푸아그라 뒤 쉬드우에스트 (샬로스, 가스콘/가스콘뉴, 제르스, 랑드/렝드, 페리고르/삐리고르, 케르시/께르시) (프랑스 남서부 푸아그라 오리)
Jambon de Bayonne	Prosciutto	장봉 드 바이온 (바이온 햄)
Huile d'olive de Haute-Provence	Olio d'oliva	월돌리브 드 오프 프로방스 (오프 프로방스 올리브유)
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	Olio essenziale di lavanda	월 에쌍시엘 드 라방드 드 오프 프로방스 (오프 프로방스 라벤더 에센스 오일)

GERMANIA

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
Bayerisches Bier	Birra	바이어리췌스 비어
Münchener Bier	Birra	뮌헨어 비어

GRECIA

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
Ελιά Κalamátas (trascrizione in carat- teri latini: Elia Kalamatas)	Olive	엘리아 깔라마따스
Μαστίχα Χίου (trascrizione in caratteri latini: Masticha Chiou)	Gomma	마스티하 히우
Φέτα (trascrizione in caratteri latini: Feta)	Formaggio	페따

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1321

UNGHERIA

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi	Salame	세게드 텔리살라미/세게드 살라미

ITALIA

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
Aceto balsamico tradizionale di Modena	Condimento	아체토 발사미코 트라디치오날레 디 모데나 (모데나의 전통 발사믹 식초)
Cotechino Modena	Insaccato di carne di maiale	코테키노 모데나 (모데나의 코테키노 <소시지의 일종>)
Zampone Modena	Insaccato di carne di maiale	잠포네 모데나 (모데나의 돼지 앞발)
Mortadella Bologna	Salume di carne di maiale	모르타델라 볼로냐 (볼로냐의 모르타델라 <소시지의 일종>)
Prosciutto di Parma	Prosciutto	프로슈토 디 파르마 (생햄)
Prosciutto di S. Daniele	Prosciutto	프로슈토 디 산 다니엘레 (생햄)
Prosciutto toscano	Prosciutto	프로슈토 토스카노 (생햄)
Provolone Valpadana	Formaggio	프로볼로네 발파다나 (치즈의 일종)
Taleggio	Formaggio	탈레조 (베르가모 산 치즈의 일종)
Asiago	Formaggio	아시아고
Fontina	Formaggio	폰티나 (발다오스타 지역의 치즈의 일종)
Gorgonzola	Formaggio	고르곤졸라 (치즈의 일종)

Grana padano	Formaggio	그라나 파다노 (치즈의 일종)
Mozzarella di bufala campana	Formaggio	모차렐라 디 부팔라 캄파나 (물소젖 치즈의 일종)
Parmigiano reggiano	Formaggio	파르미자노 레자노 (치즈의 일종)
Pecorino romano	Formaggio	페코리노 로마노 (로마의 페코리노 <양젖 치즈의 일종>)

PORTOGALLO

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
Queijo de São Jorge	Formaggio	깨이주 드 썩 조르쥬

SPAGNA

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
Baena	Olio d'oliva	바에나
Sierra Mágina	Olio d'oliva	씨에라 마히나
Aceite del Baix-Ebre-Montsía / Oli del Baix Ebre-Montsià	Olio d'oliva	아쎬이떼 델 바제브라몬 시아/올리델 바제브라몬 시아 (바제브라몬 시아 오일)
Aceite del Bajo Aragón	Olio d'oliva	아쎬이떼 델 바호 아라곤 (바호 아라곤산 기름)
Antequera	Olio d'oliva	안테께라
Priego de Córdoba	Olio d'oliva	쁘리에고 데 꼬르도바
Sierra de Cádiz	Olio d'oliva	씨에라 데 까디스
Sierra de Segura	Olio d'oliva	씨에라 데 세구라
Guijuelo	Prosciutto	기후엘로

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1323

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto coreano
Jamón de Huelva	Prosciutto	하몬 데 우엘바 (우엘바산 햄류)
Jamón de Teruel	Prosciutto	하몬 데 떼루엘 (떼루엘산 햄류)
Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic	Salsiccia	살치촌 데 빅 / 롱가니싸 데 빅 (빅산 살치촌, 육가공품의 일종)
Mahón-Menorca	Formaggio	마온-메노르까
Queso Manchego	Formaggio	께소 만체고 (라 만차산 치즈)
Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians	Agrumi	씨뜨리꼬스 발렌씨아노스 (발렌씨아산 감귤류)
Jijona	Torrone	히호나
Turrón de Alicante	Dolciumi	뚜론 데 알리칸떼 (알리칸떼산 설탕 과자류)
Azafrán de la Mancha	Zafferano	아싸프란 데 라 만차 (라 만차산 사프란)

PARTE B

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI ORIGINARI DELLA COREA

(di cui all'articolo 10.18, paragrafo 3)

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto latino
보성녹차 (Boseong Green Tea)	Tè verde	Boseong Nokcha
하동녹차 (Hadong Green Tea)	Tè verde	Hadong Nokcha
고창복분자주 (Gochang Black Raspberry Wine)	«Vino» di lampone americano	Gochang Bokbunjaju
서산마늘 (Seosan Garlic)	Aglione	Seosan Maneul

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto latino
영양고춧가루 (Yeongyang Red Pepper Powder)	Peperoncino in polvere/Paprica	Yeongyang Gochutgaru
의성마늘 (Uiseong Garlic)	Aglione	Uiseong Maneul
괴산고추 (Goesan Red Pepper Dried)	Peperoncino/Paprica	Goesan Gochu
순창전통고추장 (Sunchang Traditional Gochujang)	Gochujang	Sunchang Jeontong Gochujang
괴산고춧가루 (Goesan Red Pepper Powder)	Peperoncino in polvere/Paprica	Goesan Gochutgaru
성주참외 (Seongju Chamoe)	Melone orientale	Seongju Chamoe
해남겨울배추 (Haenam Winter Baechu)	Cavolo cinese	Haenam Gyeoul Baechu
이천쌀 (Icheon Rice)	Riso	Icheon Ssal
철원쌀 (Cheorwon Rice)	Riso	Cheorwon Ssal
고흥유자 (Goheung Yuja)	Limone	Goheung Yuja
홍천찰옥수수 (Hongcheon Waxy Corn)	Granoturco/Mais ceroso	Hongcheon Charoksusu
강화약쑥 (Ganghwa Mugwort)	Artemisia	Ganghwa Yakssuk
횡성한우고기 (Hoengseong Hanwoo Beef)	Carni bovine	Hoengseong Hanwoogogi
횡성한우고기 (Jeju Pork)	Carni suine	Jeju Dwaejigogi
고려홍삼 (Korean Red Ginseng)	Ginseng rosso	Goryeo Hongsam
고려백삼 (Korean White Ginseng)	Ginseng bianco	Goryeo Baeksam

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1325

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto latino
고려태극삼 (Korean Taekuk Ginseng)	Ginseng Taekuk	Goryeo Taekuksam
충주사과 (Chungju Apple)	Mela	Chungju Sagwa
밀양얼음골사과 (Miryang Eoreumgol Apple)	Mela	Miryang Eoreumgol Sagwa
정선헌기 (Jeongseon Hwanggi)	Astragalo dolce/Liquirizia bastarda	Jeongseon Hwanggi
남해마늘 (Namhae Garlic)	Aglione	Namhae Maneul
단양마늘 (Danyang Garlic)	Aglione	Danyang Maneul
창녕양파 (Changnyeong Onion)	Cipolla	Changnyeong Yangpa
무안양파 (Muan Onion)	Cipolla	Muan Yangpa
여주쌀 (Yeoju Rice)	Riso	Yeoju Ssal
무안백련차 (Muan White Lotus Tea)	Tè di loto bianco	Muan Baengnyeoncha
청송사과 (Cheongsong Apple)	Mela	Cheongsong Sagwa
고창복분자 (Gochang Black Raspberry)	Lampone americano	Gochang Bokbunja
광양매실 (Gwangyang Maesil)	Albicocca	Gwangyang Maesil
정선헌옥수수 (Jeongseon Waxy Corn)	Granoturco/Mais ceroso	Jeongseon Charoksusu
진부당귀 (Chinbu Dangui)	Radice di Angelica Gigas Nakai	Chinbu Dangui
고려수삼 (Korean Fresh Ginseng)	Ginseng fresco	Goryeo Susam

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto latino
청양고추 (Cheongyang Hot Pepper)	Peperoncino/Paprica	Cheongyang Gochu
청양고춧가루 (Cheongyang Powdered Hot Pepper)	Peperoncino in polvere/Paprica	Cheongyang Gochutgaru
해남고구마 (Haenam Sweet Potato)	Patata dolce	Haenam Goguma
영암무화과 (Yeongam Fig)	Fico	Yeongam Muhwagwa
여주고구마 (Yeoju Sweet Potato)	Patata dolce	Yeoju Goguma
함안수박 (Haman Watermelon)	Cocomero/Anguria	Haman Subak
고려인삼제품 (Korean Ginseng Products)	Prodotti da Ginseng bianco o Taekuk	Goryeo Insamjepum
고려홍삼제품 (Korean Red Ginseng Products)	Prodotti da Ginseng rosso	Goryeo Hongsamjepum
군산찰쌀보리쌀 (Gunsan Glutinous Barley)	Orzo	Gunsan Chalssalborissal
제주녹차 (Jeju Green Tea)	Tè verde	Jeju Nokcha
홍천한우 (Hongcheon Hanwoo)	Carni bovine	Hongcheon Hanwoo
양양송이버섯 (Yangyang Pine-mushroom)	Fungo di pino	Yangyang Songibeoseot
장흥표고버섯 (Jangheung Oak-mushroom)	Fungo di quercia	Jangheung Pyogobeoseot
산청곶감 (Sancheong Persimmon Dried)	Cachi essiccato	Sancheong Gotgam
정안밤 (Jeongan Chestnut)	Castagna	Jeongan Bam
울릉도삼나물 (Ulleungdo Samnamul)	Aruncus dioicus	Ulleungdo Samnamul

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1327

Denominazione da proteggere	Prodotto	Trascrizione in alfabeto latino
울릉도미역취 (Ulleungdo Miyeokchwi)	Verga d'oro/Solidago virgaurea	Ulleungdo Miyeokchwi
울릉도참고비 (Ulleungdo Chamgobi)	Felce	Ulleungdo Chamgobi
울릉도부지갱이 (Ulleungdo Bujigaengi)	Aster	Ulleungdo Bujigaengi
경산대추 (Gyeongsan Jujube)	Giuggiole (datteri cinesi)	Gyeongsan Daechu
봉화송이 (Bonghwa Pine-mushroom)	Fungo di pino	Bonghwa Songi
청양구기자 (Cheongyang Gugija)	Lycium	Cheongyang Gugija
상주곶감 (Sangju Persimmon Dried)	Cachi essiccato	Sangju Gotgam
남해창선고사리 (Namhae Changsun Fern)	Felce	Namhae Changsun Gosari
영덕송이 (Yeongdeok Pine-mushroom)	Fungo di pino	Yeongdeok Songi
구례산수유 (Gurye Corni fructus)	Corni fructus (Cornus officinalis)	Gurye Sansuyu
광양백운산 (Gwangyang baekunsan Acer mono sap)	Succo	Gwangyang baekunsan Gorosoe

ALLEGATO 10-B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI VINI, VINI AROMATIZZATI E BEVANDE SPIRITOSE

PARTE A

VINI, VINI AROMATIZZATI E BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA ⁽¹⁾

(di cui all'articolo 10.19, paragrafo 1)

SEZIONE 1

Vini originari dell'Unione europea

FRANCIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Beaujolais	보졸레
Bordeaux	보르도
Bourgogne	부르고뉴/버건디
Chablis	샤블리/샤블리스
Champagne	샹파뉴/샴페인/샹빠뉴
Graves	그라브
Médoc	메독/매독
Moselle	모젤
Saint-Emilion	생테밀리옹/생테밀리옹
Sauternes	쏘테른/소테른
Haut-Médoc	오메독/오매독
Alsace	알자스
Côtes du Rhône	코뜨 뒤 론/코트 뒤 론
Languedoc	랑그독
Côtes du Roussillon	코뜨 뒤 루시옹/코트 뒤 루시옹
Châteauneuf-du-Pape	샤또 네프 뒤 빠쁘/샤토 네프 뒤 파프
Côtes de Provence	코뜨 드 프로방스/코트 드 프로방스
Margaux	마르고/마고
Touraine	투렌느/투렌
Anjou	앙주/양주
Val de Loire	발 드 루아르/발 드 르와르

⁽¹⁾ Le parole in corsivo non fanno parte dell'indicazione geografica.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1329

GERMANIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Mittelrhein	미털라인
Rheinhessen	라인헤센
Rheingau	라인가우
Mosel	모젤

GRECIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Ρετσίνα (<i>trascrizione in caratteri latini: Retsina</i>)	레찌나
Σάμος (<i>trascrizione in caratteri latini: Samos</i>)	사모스

UNGHERIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Tokaj	토카이

ITALIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Chianti	키안티
Marsala	마르살라
Asti	아스티
Barbaresco	바르바레스코
Bardolino	바르도리노
Barolo	바롤로
Brachetto d'Acqui	브라케토 다퀴
Brunello di Montalcino	브루넬로 디 몬탈치노
Vino nobile di Montepulciano	비노 노빌레 디 몬테 풀치아노
Bolgheri Sassicaia	볼게리 사씨카이아
Dolcetto d'Alba	돌체토 달바
Franciacorta	프란차코르타
Lambrusco di Sorbara	람브루스코 디 소르바라
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	람브루스코 그라스파로사 디 카스텔 베토로
Montepulciano d'Abruzzo	몬테풀치아노 다브루초
Soave	소아베

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Campania	캄파니아
Sicilia	시칠리아
Toscana	토스카나
Veneto	베네토
Conegliano Valdobbiadene	코넬리아노 발도비아데네

PORTOGALLO

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Madeira	마데이라
Porto o Port	포르투
Douro	도우루
Dão	더웅
Bairrada	바이하다
Vinho Verde	비뉴 베르드
Alentejo	알렌테쥬

ROMANIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Dealu Mare	데알루 마레
Murfatlar	무르파트라르

SLOVACCHIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Tokajská o Tokajský o Tokajské	토카이스카/토카이스키/토카이스케

SPAGNA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Málaga	말라가
Rioja	리오하
Jerez — Xérès — Sherry o Jerez o Xérès o Sherry	헤레스 – 헤레스 – 쉐리, 헤레스, 헤레스 또는 쉐리
Manzanilla — Sanlúcar de Barrameda	만सान냐 – 산루까르 데 바라메다
La Mancha	라 만차
Cava	까바

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1331

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Navarra	나바라
Valencia	발렌시아
Somontano	소몬타노
Ribera del Duero	리베라 델 두에로
Penedés	페네데스
Bierzo	비에르소
Ampurdán-Costa Brava	암뿌르단 – 꼬스타 브라바
Priorato o Priorat	쁘리오라또/쁘리오랄
Rueda	루에다
Rías Baixas	리아스 바이샤스
Jumilla	후미야
Toro	도로
Valdepeñas	발데페냐스
Cataluña	까탈루냐
Alicante	알리칸테

SEZIONE 2

Bevande spiritose originarie dell'unione europea ⁽¹⁾ ⁽²⁾

AUSTRIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Jägertee / Jagertee / Jagatee	예거테
Inländerrum	인랜더룸
Korn / Kornbrand ⁽¹⁾	코언/코언브랜드

⁽¹⁾ Prodotto di Austria, Belgio (Comunità germanofona), Germania

BELGIO

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Korn / Kornbrand ⁽¹⁾	코언/코언브랜드

⁽¹⁾ Prodotto di Austria, Belgio (Comunità germanofona), Germania⁽¹⁾ Le parole in corsivo non fanno parte dell'indicazione geografica.⁽²⁾ Quando l'indicazione geografica è presentata in questo modo: «Korn / Kornbrand», le due denominazioni possono essere utilizzate congiuntamente o ciascuna separatamente.

CIPRO

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Ouzo ⁽¹⁾	우조

⁽¹⁾ Prodotto di Cipro o della Grecia

FINLANDIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Vodka of Finland	보드카 오브 핀란드
Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	피니쉬 베리 리퀴/피니쉬 프루트 리퀴

FRANCIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Cognac	코냑/코낙
Armagnac	아르마낙
Calvados	칼바도스/칼바도스

GERMANIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Korn / Kornbrand ⁽¹⁾	코언/코언브랜드

⁽¹⁾ Prodotto di Austria, Belgio (Comunità germanofona), Germania

GRECIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Ouzo ⁽¹⁾	우조

⁽¹⁾ Prodotto di Cipro o della Grecia

UNGHERIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Törkölypálinka	퇴르코이팔링크
Pálinka	팔링크

IRLANDA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Irish whiskey / Irish whisky	아이리쉬 위스키 (양주의 일종)

ITALIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Grappa	그라파

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1333

POLONIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Polska Wódka / Polish Vodka	폴스카 부드카/폴리쉬 보드카
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison gras	부드카 지오워바 조 니지느 푸노쯔노포들라스키에이 아로마티조바나 에크스트라크템 조 트라브 쥬브로베이/ 허발 보드카 프럼 더 놀스 포들라시에 로우랜드 아로마타이즈드 위드 언 익스트렉트 오브 바이슨 그라스
Polska Wiśniówka/Polish Cherry	폴스카 비쉬니우브카/폴리쉬 체리

SPAGNA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Brandy de Jerez	브랜드 데 헤레스 (헤레스산 브랜드)
Pacharán	빠차란

SVEZIA

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Swedish Vodka	스웨디쉬 보드카 (스웨덴산 보드카)
Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit	스웬스크 아쿠아비트/스웬스크 아쿠아비트/스웨디쉬 아쿠아비트 (스웨덴산 아쿠아비트)
Svensk Punsch / Swedish Punch	스웬스크 폰쉐/스웨디쉬 펀치

REGNO UNITO

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto coreano
Scotch Whisky	스카치 위스키

PARTE B

VINI, VINI AROMATIZZATI E BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARI DELLA COREA

(di cui all'articolo 10.19, paragrafo 2)

BEVANDE SPIRITOSE

Denominazione da proteggere	Trascrizione in alfabeto latino
진도홍주 (Jindo Hongju)	Jindo Hongju

ALLEGATO 11

Lasciato intenzionalmente in bianco

ALLEGATO 12

Lasciato intenzionalmente in bianco

ALLEGATO 13

COOPERAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO E DI SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi di cui al capo 13 e contribuire all'adempimento degli obblighi che ne derivano, le parti hanno stabilito il seguente elenco indicativo di settori di cooperazione:
 - a) scambio di pareri sugli effetti positivi e negativi del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e sulle possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità realizzate dalle parti;
 - b) cooperazione in sedi internazionali competenti per gli aspetti sociali o ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile, in particolare l'OMC, l'OIL, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e gli accordi multilaterali in materia di ambiente;
 - c) cooperazione in vista della promozione della ratifica delle convenzioni fondamentali e delle altre convenzioni dell'OIL e di accordi multilaterali in materia di ambiente con un impatto sul commercio;
 - d) scambio di informazioni e cooperazione sulla responsabilità sociale delle imprese, anche per quanto riguarda l'efficace attuazione e il seguito dato agli orientamenti concordati a livello internazionale, il commercio equo ed etico, i sistemi di certificazione e di etichettatura privati e pubblici, compresi il marchio di qualità ecologica e gli appalti pubblici verdi;
 - e) scambio di pareri sull'incidenza sul commercio di regolamenti, norme e standard in materia ambientale;
 - f) cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio dell'attuale e del futuro regime internazionale in materia di cambiamenti climatici, comprese le questioni attinenti ai mercati globali del carbonio, ai modi di ovviare agli effetti negativi del commercio sul clima, nonché ai mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e il rendimento energetico;
 - g) cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio della biodiversità in relazione anche ai biocarburanti;
 - h) cooperazione riguardo alle misure di natura commerciale volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili;
 - i) cooperazione riguardo alle misure di natura commerciale per combattere la deforestazione, affrontando, tra l'altro, i problemi del disboscamento illegale;
 - j) cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresa la cooperazione doganale;
 - k) cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, comprese le interconnessioni tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
 - l) scambio di pareri sulla relazione tra gli accordi multilaterali in materia di ambiente e le norme del commercio internazionale;
 - m) altre forme di cooperazione in campo ambientale ritenute opportune dalle parti.
2. Le parti convengono che sarebbe auspicabile che le loro attività di cooperazione avessero un'applicazione quanto più ampia ed efficace possibile.

ALLEGATO 14-A

MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LE MISURE NON TARIFFARIE

Articolo 1

Obiettivo

Il presente allegato ha lo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata nei riguardi delle misure non tariffarie che hanno effetti negativi sugli scambi commerciali tra le parti per mezzo di una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il meccanismo di mediazione si applica a qualsiasi misura, dazi doganali esclusi, che una parte ritenga pregiudizievole degli scambi tra le parti e che riguardi questioni attinenti all'accesso al mercato delle merci ⁽¹⁾ di cui al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) e ai relativi allegati.

SEZIONE A

PROCEDURA DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE

Articolo 3

Apertura della procedura di mediazione

1. Una parte può chiedere in qualunque momento all'altra parte di partecipare a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto ed è sufficientemente particolareggiata per consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti; la richiesta:

- a) specifica la misura contestata;
- b) indica gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura può avere sugli scambi commerciali tra le parti; e
- c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti commerciali e la misura.

2. La parte cui è rivolta la richiesta la considera con favore e fornisce una risposta scritta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 4

Scelta del mediatore

1. All'apertura della procedura di mediazione, le parti sono invitate a nominare di comune accordo un mediatore entro quindici giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. Qualora le parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine fissato, ciascuna di esse può chiedere che la scelta avvenga per sorteggio. Entro i cinque giorni successivi alla presentazione della richiesta, ogni parte designa almeno tre persone che non abbiano la cittadinanza di tale parte, soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2 e possano fungere da mediatori. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'elenco delle persone

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, l'accesso al mercato delle merci riguarda l'accesso al mercato non agricolo (NAMA) e le relative norme commerciali riguardanti le misure di difesa commerciale, gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, la facilitazione degli scambi, le regole di origine, le misure di salvaguardia e gli allegati settoriali del capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci). Sono esclusi gli scambi di prodotti agricoli e servizi, lo stabilimento, la cooperazione culturale, gli appalti pubblici, la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, i pagamenti e i movimenti di capitale e il commercio e lo sviluppo sostenibile.

designate, ogni parte sceglie almeno uno dei nomi che figurano nell'elenco proposto dall'altra parte. Il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato estrae a sorte il nome del mediatore tra la rosa dei nomi proposti. Il sorteggio avviene in presenza dei rappresentanti delle parti entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di nomina per sorteggio.

2. Il mediatore è un esperto nella materia oggetto della misura in questione ⁽²⁾. Il mediatore, in maniera imparziale e trasparente, assiste le parti nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione comune.

Articolo 5

Regole della procedura di mediazione

1. Nella fase iniziale della procedura, entro dieci giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha lanciato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura in questione e dei suoi effetti commerciali. Entro venti giorni dalla data di questa presentazione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni riguardo alla descrizione del problema. Ciascuna delle parti può aggiungere alla propria descrizione o alle proprie osservazioni le informazioni che ritenga pertinenti.

2. Il mediatore può decidere il modo più adatto di procedere nella fase iniziale, in particolare se consultare le parti congiuntamente o individualmente o chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate competenti.

3. Dopo la fase iniziale, il mediatore può fornire un parere a titolo consultivo e proporre una soluzione da sottoporre all'esame delle parti. Nel formulare il suo parere il mediatore non valuta se la misura contestata sia coerente o meno con il presente accordo, né mette in discussione la legittimità delle finalità politiche della misura. Il mediatore può incontrarsi con le parti singolarmente o congiuntamente al fine di contribuire alla ricerca di una soluzione comune. Questa fase della procedura è ultimata normalmente entro i sessanta giorni successivi alla data della nomina del mediatore.

4. La procedura ha carattere riservato e si svolge sul territorio della parte cui è indirizzata la richiesta o in altro luogo o in altri modi convenuti.

5. La procedura si conclude:

- a) con la firma ad opera dalle parti di un accordo transattivo, alla data di tale firma;
- b) con un accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;
- c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica di non ritenere giustificati ulteriori sforzi di mediazione; oppure

⁽²⁾ Ad esempio, nei casi riguardanti le norme e le prescrizioni tecniche, il mediatore dovrebbe essere un esperto nel campo dei pertinenti organismi internazionali di normazione.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1337

- d) con una dichiarazione scritta di una delle parti dopo aver ricercato soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e aver preso in considerazione i pareri e le proposte del mediatore.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

Articolo 6

Attuazione della soluzione concordata dalle parti

1. Quando le parti concordano una soluzione comune, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per metterla sollecitamente in atto.
2. Ciascuna delle parti informa per iscritto l'altra parte di ogni disposizione adottata per mettere in atto la soluzione concordata.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

Relazione con la procedura di risoluzione delle controversie

1. La procedura del meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente accordo o da altri accordi. Nel quadro di queste ultime, le parti non adducono come argomento o come prova:
 - a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione;
 - b) l'intenzione manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione alla misura non tariffaria oggetto della mediazione; oppure
 - c) le proposte formulate dal mediatore.

2. Il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie).

Articolo 8

Termini

I termini indicati nel presente allegato possono essere prorogati di comune accordo tra le parti.

Articolo 9

Spese

1. Ogni parte sostiene le proprie spese derivanti dalla sua partecipazione alla procedura di mediazione.
2. I costi dell'organizzazione, spese del mediatore incluse, sono ripartiti equamente tra le parti.

Articolo 10

Riesame

1. Le parti convengono che ogni materia che non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sarà sottoposta al meccanismo di mediazione qualora i membri dell'OMC concordino l'instaurazione di un meccanismo corrispondente⁽¹⁾ per tale materia. L'estensione dell'ambito di applicazione prende effetto alla data di applicazione di quest'ultimo accordo. Ciò vale anche per eventuali ulteriori estensioni dell'ambito di applicazione del meccanismo corrispondente dell'OMC.
2. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti si consultano sulla necessità di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente dell'OMC.

⁽¹⁾ Per «meccanismo corrispondente» le parti intendono il meccanismo proposto dal gruppo degli Stati africani, dal Canada, dall'Unione europea, dal gruppo dei PMA, dal gruppo NAMA -11 dei paesi in via di sviluppo, dalla Nuova Zelanda, dalla Norvegia, dal Pakistan e dalla Svizzera nel documento TN/MA/W/88 del 23 luglio 2007, «Non Tariff Barriers – Proposal on Procedures for the Facilitation of Solutions to NTBs», o altro meccanismo simile proposto nei documenti che sostituiscono il documento TN/MA/W/88 del 23 luglio 2007.

ALLEGATO 14-B

REGOLE DI PROCEDURA DELL'ARBITRATO

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del capo 14 e del presente allegato s'intende per:

consulente: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

arbitro: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 14.5;

assistente: una persona che, su mandato di un membro del collegio arbitrale, svolge ricerche per tale membro o lo assiste nelle sue funzioni;

rappresentante di una parte: un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un governo o dicastero di una parte secondo le leggi di quella parte;

Parte attrice: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4;

Parte convenuta: la parte imputata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2;

collegio arbitrale: un collegio costituito in conformità dell'articolo 14.5;

giorno: un giorno di calendario.

2. Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'amministrazione logistica del procedimento di risoluzione delle controversie, in particolare all'organizzazione delle audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono ripartite tra le parti.

Articolo 2

Notifiche

1. Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che permetta di attestare l'avvenuto invio.

2. Ogni parte fornisce una copia di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte all'altra parte e a ciascuno degli arbitri. Una copia del documento è inoltre fornita in formato elettronico.

3. Tutte le notifiche sono trasmesse rispettivamente al ministero degli Affari esteri e del commercio della Corea o al suo successore e alla Direzione generale Commercio della Commissione europea.

4. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

5. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Corea o dell'Unione europea, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo.

Articolo 3

Inizio del procedimento arbitrale

1. a) Se, a norma dell'articolo 14.5, i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato designano gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui all'articolo 14.5, paragrafo 3. L'estrazione a sorte avviene in presenza di un rappresentante di ciascuna parte, a meno che una parte ometta di nominare il suo rappresentante.

b) Salvo diversamente concordato, le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni lavorativi dalla costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che devono essere conformi alle norme dell'OMC.

2. a) Salvo diversamente concordato dalle parti, entro cinque giorni lavorativi dalla data di designazione degli arbitri il collegio arbitrale è investito del mandato seguente:

«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 e pronunciarsi in conformità dell'articolo 14.7.»

b) Le parti devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro due giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Articolo 4

Comunicazioni iniziali

La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte iniziali.

Articolo 5

Lavori dei collegi arbitrali

1. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

2. Salvo diversa disposizione del presente accordo, il collegio arbitrale può utilizzare per svolgere la propria attività qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare telefono, fax o collegamento informatico.

3. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

4. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

5. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo, il collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

6. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile al procedimento o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. I termini di cui all'articolo 14.7, paragrafo 2, non possono essere modificati.

Articolo 6

Sostituzione

1. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 14.5, paragrafo 3.

2. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti dell'allegato 14-C e che per questa ragione vada sostituito, ne informa l'altra parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione delle disposizioni dell'allegato 14-C da parte dell'arbitro.

3. Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti dell'allegato 14-C, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.5, paragrafo 3.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti dell'allegato 14-C, il presidente designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 14.18, paragrafo 1, tra le quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell'articolo 14.5, paragrafo 2, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta in conformità dell'articolo 14.18, paragrafo 1.

4. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti di cui all'allegato 14-C, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.5, paragrafo 3.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 14.18, paragrafo 1. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti dell'allegato 14-C, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 14.18, paragrafo 1, che possono fungere da presidente.

5. L'estrazione a sorte prevista ai paragrafi 1, 3 e 4 avviene in presenza di un rappresentante di ciascuna parte a meno che una di esse ometta di nominare il suo rappresentante, ed entro cinque giorni dalla data della presentazione della domanda.

6. I lavori del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure previste ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 7

Audizioni

1. Consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Con l'accordo delle parti, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione.

2. Salvo diversamente concordato dalle parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Corea e a Seul se la parte attrice è l'Unione europea.

3. Con l'accordo delle parti, il collegio arbitrale può organizzare audizioni supplementari.

4. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

5. Le seguenti persone possono presenziare a un'audizione, pubblica o no:

- a) i rappresentanti delle parti;
- b) i consulenti delle parti;
- c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;
- d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

6. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'audizione interverranno oralmente per conto di quella parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.

7. Le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le parti non decidano che si svolgano parzialmente o totalmente a porte chiuse. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate.

8. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sotto indicato, provvedendo a che la parte attrice e la parte convenuta dispongano dello stesso tempo:

Argomentazione

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) argomentazione della parte convenuta.

Confutazione:

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) controreplica della parte convenuta.

9. In qualsiasi momento dell'audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti.

10. Il collegio arbitrale provvede a che sia sollecitamente redatto e trasmesso alle parti un verbale di ciascuna audizione.

11. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Articolo 8

Domande scritte

1. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

2. Ciascuna parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle risposte.

Articolo 9

Riservatezza

Le parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del presente allegato. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro quindici giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Le disposizioni del presente articolo non precludono a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni considerate riservate dall'altra parte.

Articolo 10

Contatti unilaterali

1. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell'altra parte.

2. Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Articolo 11

Comunicazioni amicus curiae

1. Salvo diverso accordo tra le parti entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate delle parti, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente le questioni di fatto e di diritto esaminate dal collegio arbitrale.

2. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale.

3. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai paragrafi 1 e 2. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo gli argomenti di fatto o di diritto contenuti in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente al presente articolo vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni.

Articolo 12

Casi urgenti

Nei casi urgenti di cui all'articolo 14.7, paragrafo 2, il collegio arbitrale adegua ove opportuno i termini fissati nel presente allegato.

Articolo 13

Traduzione e interpretazione

1. Durante le consultazioni di cui all'articolo 14.3 ed entro la data della riunione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del presente allegato, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento arbitrale.

2. Se le parti non si accordano su una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte e la parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

3. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.

4. I costi della traduzione di un lodo del collegio arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

5. Le parti possono formulare osservazioni sulla traduzione di un documento predisposta conformemente al presente articolo.

Articolo 14

Calcolo dei termini

Qualora, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, del presente allegato, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati con decorrenza dall'ultima data di ricevimento.

Articolo 15

Altre procedure

Il presente allegato si applica inoltre alle procedure di cui agli articoli 14.9, paragrafo 2, 14.10, paragrafo 2, 14.11, paragrafo 3, e 14.12, paragrafo 2. I termini indicati nel presente allegato vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

ALLEGATO 14-C

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) membro o arbitro: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 14.5;
- b) mediatore: una persona che conduce una mediazione nei modi previsti dall'allegato 14-A;
- c) candidato: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 14.18 e che può essere scelta come membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.5;
- d) assistente: una persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- e) procedimento: salvo diversa indicazione, un procedimento arbitrale a norma del presente accordo;
- f) personale: in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Articolo 2

Responsabilità procedurali

I candidati e i membri si astengono da qualsiasi comportamento inappropriato o che possa apparire tale, sono indipendenti e imparziali, evitano conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono osservare gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente allegato.

Articolo 3

Obblighi di dichiarazione

- 1. Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma del presente accordo, ogni candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o ingenerare una ragionevole presunzione di inidoneità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
- 2. I candidati o i membri comunicano informazioni concernenti violazioni reali o potenziali delle disposizioni del presente allegato solo al comitato per il commercio, affinché siano esaminate dalle parti.
- 3. I membri prescelti continuano a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1 e mantengono l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del

procedimento. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio affinché siano esaminati dalle parti.

Articolo 4

Compiti dei membri

- 1. I membri prescelti espletano interamente e sollecitamente i propri compiti nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
- 2. Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non può demandare ad altri tali compiti.
- 3. Ciascun membro prende le disposizioni necessarie affinché il suo assistente e il suo personale abbiano conoscenza degli articoli 2, 3 e 7 del presente allegato e li rispettino.
- 4. Nessun membro può avere contatti unilaterali in relazione al procedimento.

Articolo 5

Indipendenza e imparzialità dei membri

- 1. I membri devono essere indipendenti e imparziali e astenersi da ogni atto che possa dare adito a sospetti di inidoneità o di parzialità; non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
- 2. I membri non possono, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento dei loro compiti.
- 3. I membri non sfruttano la propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa far ritenere che altre persone sono in una posizione tale da poterli influenzare.
- 4. I membri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
- 5. I membri si astengono dallo stabilire relazioni o dall'acquisire interessi finanziari che possano influire sulla loro imparzialità o ingenerare una ragionevole presunzione di inidoneità o di parzialità.

Articolo 6

Obblighi degli ex membri

Gli ex membri devono astenersi da qualsiasi atto che possa suscitare il sospetto che abbiano esercitato le proprie funzioni con parzialità o abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dai lodi del collegio arbitrale.

*Articolo 7***Riservatezza**

1. I membri e gli ex membri non divulgano o utilizzano in alcun momento informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, se non ai fini del procedimento stesso, né divulgano o utilizzano in alcun caso tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
2. I membri non divulgano, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente accordo.
3. I membri e gli ex membri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un membro.

*Articolo 8***Mediatori**

Le disposizioni del presente allegato applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1343

ALLEGATO 15

Lasciato intenzionalmente in bianco

PROTOCOLLO**relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa**

INDICE

SEZIONE A

REGOLE DI ORIGINE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Prodotti originari

Articolo 3 Cumulo dell'origine

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9 Assortimenti

Articolo 10 Elementi neutri

Articolo 11 Contabilità separata dei materiali

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12 Principio di territorialità

Articolo 13 Trasporto diretto

SEZIONE B

PROCEDURE DI ORIGINE

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14 Restituzione dei dazi o esenzione dai dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15 Requisiti generali

Articolo 16 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 17 Esportatore autorizzato

Articolo 18 Validità della prova dell'origine

Articolo 19 Richieste di trattamento tariffario preferenziale e presentazione della prova dell'origine

Articolo 20 Importazione con spedizioni scaglionate

Articolo 21 Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 22 Documenti giustificativi

Articolo 23 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 24 Discordanze ed errori formali

Articolo 25 Importi espressi in euro

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 26 Scambio di indirizzi

Articolo 27 Verifica della prova dell'origine

Articolo 28 Risoluzione delle controversie

Articolo 29 Sanzioni

Articolo 30 Zone franche

SEZIONE C

CEUTA E MELILLA

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 31 Applicazione del protocollo

Articolo 32 Condizioni particolari

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 Modifiche del protocollo

Articolo 34 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

ALLEGATI

Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

Allegato II(a): Addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

Allegato III: Dichiarazione di origine

Allegato IV: Comitato per le zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel presente protocollo

Dichiarazione comune concernente le note esplicative

SEZIONE A

REGOLE DI ORIGINE

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per fabbricazione si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi la coltura, la pesca, l'allevamento, la caccia, il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per materiale si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per prodotto si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per merci si intendono sia i materiali che i prodotti e gli articoli;
- e) per valore in dogana si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;
- f) per prezzo franco fabbrica si intende il prezzo pagato o da pagare per il prodotto al fabbricante di una parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o debbano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per valore dei materiali non originari si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte UE o in Corea;
- h) per valore dei materiali originari si intende il valore di detti materiali come definito alla lettera g), *mutatis mutandis*;
- i) per capitoli, voci e sottovoci, si intendono i capitoli (codici a due cifre), le voci (codici a quattro cifre) e le sottovoci (codici a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituiscono il sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- j) per classificato si intende un prodotto o un materiale classificato in un determinato capitolo, una determinata voce o una determinata sottovoce;
- k) per spedizione si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemporaneamente da un unico titolo di trasporto relativo al loro invio

dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

- l) per SA si intende il sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci in vigore, comprese le regole generali e le note legali;
- m) il termine territori comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 2

Prodotti originari

Ai fini di un trattamento tariffario preferenziale i seguenti prodotti sono considerati originari di una parte:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4;
- b) i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; o
- c) i prodotti ottenuti in una parte esclusivamente da materiali che sono considerati originari ai sensi del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo dell'origine

In deroga all'articolo 2, sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte in cui sono incorporati materiali originari dell'altra parte, purché la lavorazione o la trasformazione consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1. Ai fini dell'articolo 2, lettera a), i seguenti prodotti sono considerati interamente ottenuti in una parte:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b) i prodotti ortofrutticoli ivi coltivati e raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i) i prodotti della caccia, della cattura sul territorio di una parte o della pesca praticata nelle acque interne o nelle acque territoriali di una parte;
- ii) i prodotti dell'acquacoltura, se i pesci, i crostacei e i molluschi vi sono nati e allevati;

- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali della parte dalle sue navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché la parte detenga i diritti per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime o utilizzati come cascami;
- j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione o di trasformazione ivi effettuate;
- k) i prodotti fabbricati in una parte esclusivamente a partire dai prodotti di cui al presente paragrafo.

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in Corea;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea; e
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea; oppure
 - ii) appartengono a società:
 - A) le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Corea; e
 - B) sono per almeno il 50 % di proprietà di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, di enti pubblici o di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, lettera b), i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II o dell'allegato II(a). Tali condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se:

- a) un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché materiali non originari sono sufficientemente lavorati e trasformati è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari in esso contenuti;

- b) un prodotto non originario risultante dalla trasformazione di materiali non originari e originari è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, si tiene conto soltanto dei materiali non originari in esso contenuti.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati purché:

- a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco dell'allegato II per il valore massimo dei materiali non originari.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 63 del SA.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, siano o no soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzino;
- b) il cambiamento, la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondata, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, ortaggi e legumi;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il collaudo o la taratura;
- p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);
- q) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una delle parti.

Articolo 7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del SA. Ne consegue che:
- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il SA, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione è costituita da un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del SA, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Qualora, in base alla norma generale 5 del SA, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine ed è considerato originario se il prodotto è originario.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un prodotto, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel prezzo di questi ultimi o non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con il prodotto in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 del SA, si considerano originari se tutti i prodotti che li compongono sono originari e se l'assortimento e i prodotti soddisfano tutti gli altri requisiti applicabili stabiliti nel presente protocollo. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme se il valore dei prodotti non originari non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine delle merci che possono essere utilizzate nella sua fabbricazione ma non entrano e non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 11

Contabilità separata dei materiali

1. Se nella fabbricazione di un prodotto sono utilizzati materiali originari e non originari identici e intercambiabili, tali materiali sono conservati fisicamente separati secondo la loro origine.
2. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili utilizzati nella fabbricazione di un prodotto comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, il produttore può ricorrere per la gestione di tali scorte alla cosiddetta «separazione contabile».
3. Questo metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
4. Questo metodo deve poter garantire che, per un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti considerati originari non sia superiore a quello dei prodotti che sarebbero stati considerati tali se i materiali fossero stati fisicamente separati.
5. Le parti possono subordinare l'applicazione del metodo di gestione delle scorte di cui al presente articolo a un'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. In tal caso, le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che considerano appropriate, controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

TITOLO III

Requisiti territoriali

Articolo 12

Principio di territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario enunciate nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nelle parti, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 e al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, le merci originarie esportate da una parte verso un paese terzo e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1349

b) tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le parti convengono che determinate merci sono da considerarsi originarie anche se hanno subito una lavorazione o una trasformazione al di fuori della Corea, su materiali esportati dalla Corea e successivamente ivi reimportati, purché la lavorazione o la trasformazione siano effettuate in zone designate dalle parti in conformità dell'allegato IV.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e sono trasportati direttamente dall'una all'altra parte. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti non siano immessi in libera pratica nel paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali, secondo le procedure applicabili nel paese d'importazione, presentando:

- a) una documentazione attestante le circostanze in cui hanno avuto luogo il trasbordo o il deposito dei prodotti originari in paesi terzi;
- b) un titolo di trasporto unico per il passaggio dalla parte esportatrice all'uscita dal paese di transito; oppure
- c) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti;
 - ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o gli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito.

SEZIONE B

PROCEDURE DI ORIGINE

TITOLO IV

Restituzione o esenzione

Articolo 14

Restituzione dei dazi o esenzione dai dazi

1. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti, su richiesta di una di esse, procedono congiun-

tamente al riesame dei loro regimi di restituzione dei dazi e di perfezionamento attivo. Un anno dopo l'entrata in vigore, e successivamente con cadenza annuale, le parti si comunicano reciprocamente le informazioni disponibili sul funzionamento dei loro regimi di restituzione dei dazi e di perfezionamento attivo e le statistiche dettagliate sottoindicate.

1.1. Statistiche delle importazioni al livello di 8/10 cifre per paese, a iniziare dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, per i materiali classificati alle voci del SA 2007 8407, 8408, 8522, 8527, 8529, 8706, 8707 e 8708 e statistiche delle esportazioni per le voci 8703, 8519, 8521 e da 8525 a 8528. Su richiesta, tali statistiche sono fornite per altri materiali o prodotti. Informazioni sono scambiate periodicamente sulle misure adottate per applicare le limitazioni introdotte sulla base del paragrafo 3 del presente articolo nei regimi di restituzione dei dazi e di perfezionamento attivo.

2. In qualsiasi momento successivo all'inizio del riesame di cui sopra, una parte può chiedere l'apertura di consultazioni con l'altra parte per esaminare le possibili limitazioni dei regimi di restituzione dei dazi e di perfezionamento attivo per un particolare prodotto, nel caso in cui sia dimostrato che, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, è intervenuto un mutamento degli schemi di approvvigionamento che può avere un effetto negativo sulla concorrenza per i produttori interni di prodotti simili o in concorrenza diretta della parte richiedente.

2.1. Le condizioni di cui sopra sono accertate sulla base di dati forniti dalla parte che ha richiesto le consultazioni, dimostranti che:

- a) il tasso di incremento delle importazioni soggette a dazio in una parte di materiali incorporati in un particolare prodotto proveniente da paesi con i quali non sono in vigore accordi di libero scambio è notevolmente superiore al tasso di incremento delle esportazioni verso l'altra parte del prodotto che incorpora tali materiali, a meno che la parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni stabilisca, tra l'altro, che l'incremento delle importazioni di materiali è:
 - i) essenzialmente dovuto a un incremento del consumo interno del prodotto che incorpora tali materiali della parte;
 - ii) essenzialmente dovuto all'uso di materiali importati in un prodotto diverso da quello di cui al paragrafo 2;
 - iii) dovuto a un incremento delle esportazioni verso altri paesi del prodotto che incorpora tali materiali; o
 - iv) limitato alle importazioni di componenti di alta tecnologia o di alto valore, che non abbassano il prezzo del prodotto esportato dell'altra parte; e

- b) le importazioni provenienti dalla parte nell'altra parte del prodotto che incorpora tali materiali sono notevolmente aumentate in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna. Sono presi in considerazione anche gli elementi di prova pertinenti riguardanti l'effetto sulle condizioni di concorrenza per i produttori di prodotti simili o in diretta concorrenza dell'altra parte ⁽¹⁾.

3. In caso di disaccordo sulla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2, la questione è risolta per mezzo dell'arbitrato vincolante di un collegio costituito a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale) del capo 14 (Risoluzione delle controversie) con procedura d'urgenza ⁽²⁾. Se il collegio arbitrale stabilisce che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, le parti, salvo diversa disposizione adottata di comune accordo, di norma entro 90 giorni e comunque entro 150 giorni dalla data del lodo del collegio arbitrale, limitano al cinque per cento l'aliquota massima dei dazi doganali sui materiali non originari per il prodotto in questione che possono essere rimborsati.

TITOLO V

Prova dell'origine

Articolo 15

Requisiti generali

1. I prodotti originari della parte UE importati in Corea e i prodotti originari della Corea importati nella parte UE beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione di origine», rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; i testi della dichiarazione di origine figurano nell'allegato III.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi di cui all'articolo 21, del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del presente protocollo può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 17, oppure

⁽¹⁾ Ai fini della valutazione dei dati statistici di cui al presente articolo, l'anno base è costituito dalla media degli ultimi tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente accordo, considerando come anno l'anno finanziario da gennaio a dicembre. Gli elementi di prova possono basarsi su un aggregato di tutti i materiali utilizzati come materiali non originari per il prodotto in questione o su un sottoinsieme di tali materiali. In quest'ultimo caso le limitazioni della restituzione dei dazi e del perfezionamento attivo si applicano al solo sottoinsieme.

⁽²⁾ Si precisa che non sono necessarie altre consultazioni oltre a quelle previste al paragrafo 2, per le quali i termini sono gli stessi indicati all'articolo 14.3, paragrafo 4, prima che una parte possa chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. I termini entro i quali il collegio arbitrale emette il suo lodo sono indicati all'articolo 14.7, paragrafo 2.

- b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, la dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della parte UE o della Corea e soddisfano gli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori secondo la normativa interna, e la conformità agli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.

4. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale il testo figurante nell'allegato III, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alla legislazione della parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 17, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna all'autorità doganale della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice.

Articolo 17

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato») che esporti prodotti nel quadro del presente accordo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione secondo le condizioni appropriate previste dalle leggi e dai regolamenti della parte esportatrice. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 18

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale, secondo le leggi e i regolamenti della parte importatrice, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Nei casi di presentazione tardiva diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine, in conformità delle procedure delle parti, se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 19

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale e presentazione della prova dell'origine

Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale, se le leggi e i regolamenti della parte importatrice lo prescrivono le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice. Dette autorità possono esigere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 20

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), del SA, rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del SA, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 21

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e se non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, se è evidente che, per loro natura e quantità, tali prodotti non possono essere destinati a scopi commerciali.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare:

a) per le importazioni nella parte UE, 500 euro se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori;

b) per le importazioni in Corea, 1 000 dollari statunitensi sia che si tratti di piccole spedizioni, sia che si tratti del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

4. Ai fini del paragrafo 3, se i prodotti sono fatturati in valute diverse dall'euro e dal dollaro statunitense, gli importi nelle valute nazionali delle parti equivalenti agli importi espressi in euro o in dollari statunitensi sono calcolati in base al tasso di cambio corrente applicabile nella parte importatrice.

Articolo 22

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti per i quali sono fornite prove dell'origine possono essere considerati prodotti originari della parte UE o della Corea e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore, dal fornitore o dal produttore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte in cui tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in una parte, rilasciati o compilati in una parte in cui tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;

- d) prove dell'origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciate o compilate in una parte in conformità del presente protocollo;
- e) appropriati documenti concernenti la lavorazione o la trasformazione avvenuta al di fuori dei territori delle parti in applicazione dell'articolo 12, comprovanti che i requisiti stabiliti da tale articolo sono stati soddisfatti.

Articolo 23

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno cinque anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'importatore conserva tutti documenti relativi all'importazione in conformità delle leggi e dei regolamenti della parte importatrice.
3. Le autorità doganali della parte importatrice conservano per cinque anni le dichiarazioni di origine presentate loro.
4. I documenti da conservare a norma dei paragrafi da 1 a 3 possono essere costituiti da registrazioni in forma elettronica.

Articolo 24

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non dovrebbe essere respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 25

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri dell'Unione europea equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati annualmente dalla parte UE e comunicati alla Corea.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), in base alla moneta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla parte UE.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale degli Stati membri dell'Unione europea sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono

notificati dalla Commissione europea alla Corea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Gli Stati membri dell'Unione europea possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Gli Stati membri dell'Unione europea possono lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato doganale su richiesta di una delle parti. Nell'effettuare tale revisione, il comitato doganale tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei limiti stabiliti. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

Misure di cooperazione amministrativa

Articolo 26

Scambio di indirizzi

Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica delle prove dell'origine.

Articolo 27

Verifica delle prove dell'origine

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, tramite le autorità doganali, nella verifica dell'autenticità delle prove dell'origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Le verifiche a posteriori delle prove dell'origine sono effettuate su campioni casuali od ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice le prove dell'origine o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

4. La verifica è effettuata dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

5. Se decidono di sospendere il trattamento preferenziale concesso per i prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, le autorità doganali della parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

6. I risultati della verifica, compresi i fatti e le constatazioni, sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che la hanno richiesta, indicando chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

7. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

8. In deroga all'articolo 2 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, le parti faranno riferimento all'articolo 7 di tale protocollo per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine.

Articolo 28

Risoluzione delle controversie

1. Sono sottoposte al comitato doganale le controversie insorte in relazione alle procedure di verifica di cui all'articolo 27 che non possono essere risolte tra le autorità doganali che richiedono la verifica e le autorità doganali incaricate di effettuarla e le controversie che pongono problemi di interpretazione del presente protocollo.

2. In ogni caso, la risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità competenti della parte importatrice ha luogo secondo la legislazione di tale parte.

Articolo 29

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione delle parti.

Articolo 30

Zone franche

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine che

sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte siano importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e siano sottoposti a una lavorazione o trasformazione, può essere rilasciata un'altra prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

SEZIONE C

CEUTA E MELILLA

TITOLO VII

Ceuta e Melilla

Articolo 31

Applicazione del protocollo

1. Il termine «parte UE» non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Corea importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Corea riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dalla parte UE e originari di essa.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 32.

Articolo 32

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione sono utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che detti prodotti:

A) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, o

B) siano originari di una parte e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6.

b) prodotti originari della Corea:

i) i prodotti interamente ottenuti in Corea;

ii) i prodotti ottenuti in Corea nella cui fabbricazione sono utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti:

A) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 o

B) siano originari di Ceuta e Melilla o della parte UE e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appongono l'indicazione «Corea» o «Ceuta e Melilla» nelle dichiarazioni di origine.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 33

Modifiche del protocollo

Il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 34

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trovano in transito nel territorio delle parti oppure in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche, a condizione che vengano presentati alle autorità doganali della parte importatrice, entro dodici mesi da tale data, una prova dell'origine rilasciata a posteriori e documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo.

Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della sottovoce, della voce o del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci corrispondenti in tale sistema alla sottovoce, alla voce o al capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un «ex»: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di sottovoce o voce o descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 figurano i numeri di più sottovoci o voci raggruppate, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle sottovoci o voci del capitolo o in una delle sottovoci o voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa sottovoce o voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di sottovoce o voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del presente protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da materiali classificati nelle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 722410.

Se questo materiale è stato trasformato nella parte UE a partire da un lingotto non originario, ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma relativa alla sottovoce 722490 figurante nell'elenco. Pertanto, esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento della parte UE. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fatto salvo quanto specificato alla nota 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente anche indicati nella norma stessa.

Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

- 3.5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessuti).

Esempio:

La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, anche se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. L'espressione «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «paste tessili», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1. si può applicare esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine,
- cotone,
- carta e materiali per la produzione della carta,
- lino,
- canapa,
- iuta e altre fibre tessili liberiane,
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) possono pertanto essere utilizzate, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %.

- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tenere conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1359

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione: - in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	(4)
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 0902	Tè, anche aromatizzato, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
0902 10	Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0910 91	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7, 8, 10, 11 e 23 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1106 10	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati, eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302 19	Altri succhi ed estratti vegetali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusa la sottovoce 1211 20	
1302 31, 1302 32 e 1302 39	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207. Non possono esser utilizzate ossa della voce 0506	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 e le ossa della voce 0506 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1361

(1)	(2)	(3)	(4)
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
da 1507 a ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni, altri oli e loro frazioni ottenuti esclusivamente da olive	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
151550	Olio di sesamo e sue frazioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, escluse quelle del capitolo 12	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riestrificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i materiali vegetali dei capitoli 7, 8, 10, 15 e 23 utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i materiali vegetali utilizzati dei capitoli 7, 8, 10, 15 e 23 devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: - a partire da animali del capitolo 1, e/o - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1701 91	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
ex1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove;	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui tutti i materiali del capitolo 4, voce 1006 e del capitolo 11 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato, eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) dei capitoli 10 e 11 devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti se rappresentano più del 20 % in peso del prodotto	
ex1902 19	Paste alimentari, non cotte, secche e non farcite, a base di farine, esclusi i semolini di grano duro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1363

(1)	(2)	(3)	(4)
ex1902 30	Ramen ☞, paste alimentari a preparazione istantanea mediante cottura o frittura, confezionate con miscele di condimenti contenenti peperoncino in polvere, sale, aglio in polvere e una base aromatica	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciate o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina dei capitoli 10 e 11 (ad eccezione del frumento duro e del granturco <i>Zea murex</i> e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11	
ex 1905 90	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, a base di riso	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta dei capitoli 7, 8 e 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
2008 11	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; arachidi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
2008 19	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; altre, compresi i miscugli	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2008 91, 2008 92 e 2008 99	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata	
2103 30	Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
2103 90	Altri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1365

(1)	(2)	(3)	(4)
		- in cui tutti i materiali delle sottovoci 1211 20 e 1302 19 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e - in cui tutti i materiali delle sottovoci 1211 20 e 1302 19 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2303 10	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
2306 90	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305; altri	Fabbricazione in cui tutte le olive del capitolo 7 utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3, 4, 10, 11 e 17 utilizzati sono originari	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
2403 10	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
2504 10	Grafite naturale in polvere o in scaglie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
2515 12	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
2516 12	Granito semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
2518 20	Dolomite calcinata o sinterizzata	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)	
ex 2520 20	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2525 20	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530 90	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1367

(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905 19	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
3006 91	Dispositivi per stomia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 31	Concimi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: – nitrato di sodio – calciocianamide – solfato di potassio – solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1369

(1)	(2)	(3)	o (4)
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avviaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» diverso ⁽²⁾ di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amidi e fecole	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1371

(1)	(2)	(3)	(4)
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803 00	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805 10	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3806 30	Gomme-esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821 00	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1373

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 3823 11 a 3823 19	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
3823 70	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3901 a 3921	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; semilavorati e lavori di materie plastiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3907 30 e 3907 40	Resine epossidiche; policarbonati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
3907 20 e 3907 91	Altri polieterei; altri poliesteri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:		
ex 4012 11, ex 4012 12, ex 4012 13 e ex 4012 19.	- Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate	
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Produzione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4102 21 e 4102 29	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini, o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
ex 4302 30	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:			
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate		
	- altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite		
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302		
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce		
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa		
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa		
4409	Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1375

(1)	(2)	(3)	(4)
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416 00	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 442190	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiario	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4818 10	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 482010	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex Capitolo 50	Seta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾	
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, merzerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1377

(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
d 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex Capitolo 52	Cotone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
		o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾: - filati di cocco, - filati di iuta, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1379

(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili		
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,		

(1)	(2)	(3)	(4)
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia, - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
5604 10	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1381

(1)	(2)	(3)	o	(4)
5604 90	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:			
	- di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia, - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto		
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, oppure		

(1)	(2)	(3)	o (4)
		- fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tuffed»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:		
	- Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾	
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
	- contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	
	- altro	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1383

(1)	(2)	(3)	o	(4)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽³⁾		
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:			
	- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:			
	- Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili		
	- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche		
	- altro	Fabbricazione a partire da filati		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:			
	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia		
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:			
	- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310		
	- Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - i materiali seguenti: -- filati di politetrafluoroetilene ⁽⁴⁾ , -- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, -- monofilati di politetrafluoroetilene ⁽⁴⁾ , -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ⁽⁴⁾ , -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali,		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1385

(1)	(2)	(3)	o	(4)
		-- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure -- sostanze chimiche o paste tessili		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili		
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili		
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	Filatura di fibre naturali e/o fibre sintetiche o artificiali in fiocco, o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata da tessitura a maglia (prodotti lavorati in un unico pezzo) ⁽⁵⁾ o Tessitura a maglia e confezione, compreso il taglio (prodotti ottenuti riunendo due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾		
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ o Ricamatura accompagnata da confezione (compreso il taglio), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾ o Spalmatura accompagnata da confezione (compreso il taglio), a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾ o Confezione preceduta da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio		

(1)	(2)	(3)	(4)
		antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	
ex 6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
	- altro:		
	-- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		
	- non di tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
	- altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1387

(1)	(2)	(3)	o (4)
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)	
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 6803 00	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)		
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:			
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽⁸⁾	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006		
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure - lana di vetro		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1389

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7102, 7103 e 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
7107, 7109 e 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206	

(1)	(2)	(3)	(4)
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 o 7207	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
7218 91 e 7218 99	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7218 10	
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
7224 90	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7224 10	
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7301 10	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasse), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
da 7307 21 a 7307 29	Accessori per tubi di acciai inossidabili	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1391

(1)	(2)	(3)	(4)
7315 20	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto.	
7403 21, 7403 22 e 7403 29	Leghe di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
7407	Barre e profilati di rame	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7408	Fili di rame	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7411	Tubi di rame	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7604	Barre e profilati di alluminio	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7605	Fili di alluminio	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7607	Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto e dalla voce 7606	
7608	Tubi di alluminio	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7609	Accessori per tubi di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7616 99	Altri lavori di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1393

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7801	Piombo greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i cascami ed avanzi di piombo della voce 7802	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto.	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i cascami ed avanzi di zinco della voce 7902	
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
da 8207 13 a 8207 30	Utensili di perforazione o di sondaggio; filiere per trafilare o estrarre i metalli; utensili per imbutire, stampare o punzonare	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8207 40 a 8207 90	Utensili per maschiare o filettare; utensili per forare; utensili per alesare o scanalare; utensili per fresare; utensili per tornire; altri utensili intercambiabili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 8211 10 a 8211 93 e 8211 95	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni	

(1)	(2)	(3)	(4)
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8302 41	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8302 60	Congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8306 21 a 8306 29	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403; condensatori per macchine a vapore	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1395

(1)	(2)	(3)	(4)
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8426	Bighe, gru, comprese le gru a fune (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine e dagli apparecchi della voce 8437	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8434	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8443	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, fotocopiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8444	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8446	Telai per tessitura	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare,	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1397

(1)	(2)	(3)	o (4)
	per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461		
8461	Macchine per piallare, limare, sborzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggirare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8469	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8508	Aspirapolvere	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1399

(1)	(2)	(3)	o (4)
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione; generatori e congiuntori-disgiuntori per detti motori	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aeroporti (diversi da quelli della voce 8608)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1401

(1)	(2)	(3)	(4)
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8542 31 a 8542 33 e 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopante appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese terzo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8601 10	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8603 10	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604, a presa di corrente elettrica esterna	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8701 a 8707 e 8712	Veicoli diversi da quelli costruiti per circolare unicamente su rotaie; carrozzerie e telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore; biciclette	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8708 a 8711 e da 8713 a 8716	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 e da 8711 a 8713; motocicli; autocarrelli e loro parti; carrozzelle; carrozzine e loro parti; rimorchi e semirimorchi e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804 00	Paracadute a motore («rotocute»)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1403

(1)	(2)	(3)	(4)
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9022	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 91	Svegliie, pendole, orologi e loro parti; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Altri orologi	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1405

(1)	(2)	(3)	o (4)
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
ex 9113 10 e 9113 20	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi e munizioni; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
9506 31 e 9506 39	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
9601 e 9602	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1407

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione:		
		- in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;		
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9613 20	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi		
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		

(¹) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(²) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(³) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(⁴) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(⁵) Cfr. la nota introduttiva 5.

(⁶) Cfr. la nota introduttiva 6.

(⁷) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(⁸) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

ALLEGATO II(a)

ADDENDUM ALL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Disposizioni comuni

1. Per i prodotti sottoindicati originari della Corea possono applicarsi anziché le regole di cui all'allegato II, limitatamente a un contingente annuo, le regole seguenti.
2. Una prova dell'origine compilata secondo le disposizioni del presente allegato contiene la seguente menzione in lingua inglese: «Derogation — Annex II(a) of Protocol ... ».
3. L'importazione di prodotti nella parte UE a titolo di tali deroghe è ammessa su presentazione di una dichiarazione firmata dall'esportatore autorizzato attestante che i prodotti interessati soddisfano le condizioni della deroga.
4. Nel caso di una deroga riguardante le preparazioni di surimi (ex160420), la prova dell'origine è accompagnata da un documento comprovante che la preparazione di surimi è composta per almeno il 40 % in peso del prodotto da pesce e che sono stati utilizzati come ingrediente principale della base del surimi pesci della specie *Theragra Chalcogramma* (merluzzo dell'Alaska). ⁽¹⁾
5. Per i tessuti tinti (540822 e 540832) la prova dell'origine è accompagnata da un documento comprovante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6. Nella parte UE la gestione delle quantità di cui al presente allegato è compito della Commissione europea, la quale adotta i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile della parte UE.
7. I contingenti indicati nella tabella seguente saranno gestiti dalla Commissione europea secondo il principio «primo arrivato, primo servito». I quantitativi esportati dalla Corea nella parte UE a titolo di queste deroghe saranno calcolati in base alle importazioni nella parte UE.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	Contingente annuo per le esportazioni dalla Corea verso l'UE
(1)	(2)	(3)	(4)
ex1604 20	Preparazioni di surimi composte per almeno il 40 % in peso del prodotto di pesce e che utilizzano come ingrediente principale della base del surimi pesci della specie <i>Theragra Chalcogramma</i> (merluzzo dell'Alaska) ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali classificati nel capitolo 3	Contingente annuo per l'anno 1: 2 000 tonnellate metriche Contingente annuo per l'anno 2: 2 500 tonnellate metriche Contingente annuo per l'anno 3 e gli anni seguenti: 3 500 tonnellate metriche
ex1905 90	Biscotti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Contingente annuo di 270 tonnellate metriche
2402 20	Sigarette contenenti tabacco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Contingente annuo di 250 tonnellate metriche
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 86 tonnellate metriche

⁽¹⁾ Se necessario, la nozione di «ingrediente principale» è interpretata dal comitato doganale sulla base dell'articolo 28 del presente protocollo.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1409

(1)	(2)	(3)	(4)
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 2 310 tonnellate metriche
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 377 tonnellate metriche
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 92 tonnellate metriche
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali	Fabbricazione a partire da filati di filamenti artificiali o Tintura accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Contingente annuo di 17 805 290 metri quadri equivalenti
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 286 tonnellate metriche
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 3 437 tonnellate metriche
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 1 718 tonnellate metriche
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 203 tonnellate metriche

(1) Cfr. in particolare il paragrafo 4 delle disposizioni comuni.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausfühler (Ermächtigter Ausfühler; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale... ⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... ⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

14.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1411

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperäituotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

Versione coreana

이 서류(세관인증번호...⁽¹⁾)의 적용대상이 되는 제품의 수출자는, 달리 명확하게 표시되는 경우를 제외하고, 이 제품은...⁽²⁾의 특혜원산지 제품임을 신고한다.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre scritto in modo leggibile)

Note

⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO IV

COMITATO PER LE ZONE DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO NELLA PENISOLA COREANA

1. Riconoscendo il mandato costituzionale e gli interessi di sicurezza della Repubblica di Corea e l'impegno di entrambe le parti a promuovere la pace e la prosperità nella penisola coreana, nonché l'importanza della cooperazione economica intracoreana per il raggiungimento di questo obiettivo, è istituito un comitato per le zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati). Il comitato esamina se le condizioni nella penisola coreana sono atte a favorire lo sviluppo economico per mezzo dell'istituzione e dello sviluppo di zone di perfezionamento passivo.
2. Il comitato è composto di funzionari delle parti. Esso si riunisce un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito almeno una volta all'anno, o in qualsiasi momento convenuto di comune accordo.
3. Il comitato individua le zone geografiche che possono essere designate zone di perfezionamento passivo. Esso determina se tali zone di perfezionamento passivo hanno soddisfatto i criteri stabiliti dal comitato. Esso stabilisce una soglia massima per il valore dell'apporto totale della merce finale originaria che può essere aggiunto entro l'area geografica della zona di perfezionamento passivo.

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. La Corea accetta come prodotti originari della parte UE ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra classificati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
 2. Il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
-

Dichiarazione Comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. La Corea accetta come prodotti originari della parte UE ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
 2. Il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
-

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

1. Le parti convengono di rivedere le regole di origine contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e di discutere le necessarie modifiche su richiesta di una delle parti. Nell'esaminare le modifiche del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le parti tengono conto dell'evoluzione delle tecnologie, dei processi di produzione, delle oscillazioni dei prezzi e di tutti gli altri fattori che potrebbero giustificare modifiche delle regole di origine.
 2. L'allegato II del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa sarà adattato per tenere conto delle modifiche periodiche del sistema armonizzato.
-

Dichiarazione comune concernente le note esplicative

Le parti convengono sulla necessità di corredare il presente protocollo di note esplicative. Le note sono applicate dalle parti secondo le rispettive procedure interne.

NOTE ESPLICATIVE

1. Ai fini dell'articolo 1, la fabbricazione comprende la raccolta, la cattura, la produzione, l'allevamento e lo smontaggio.
2. Ai fini dell'articolo 1, lettera g), per verificabile si intende «stabilito in conformità dell'accordo sulla valutazione in dogana».
3. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il valore dei materiali non originari può essere determinato deducendo dal prezzo franco fabbrica del prodotto il valore dei materiali originari, compresi i materiali originari di produzione propria utilizzati nella produzione dei materiali non originari risultanti.
4. Il valore dei materiali originari di produzione propria comprende tutti i costi sostenuti nella produzione dei materiali e un margine di profitto equivalente al profitto realizzato nel corso di normali operazioni commerciali.
5. Ai fini dell'articolo 6, «semplici» designa le attività per le quali non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate per svolgere tali attività. Tuttavia, la semplice miscela non comprende la reazione chimica. Per reazione chimica si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo i legami intramolecolari e formandone di nuovi, o modificando la disposizione spaziale di atomi in molecola.
6. Ai fini dell'articolo 10, elementi neutri sono, per esempio:
 - a) energia e combustibile;
 - b) impianti e attrezzature;
 - c) macchine e strumenti;
 - d) merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.
7. Ai fini dell'articolo 11, per materiali identici e intercambiabili si intendono i materiali che sono dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, possiedono le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro per quanto riguarda l'origine quando sono incorporati nel prodotto finito.
8. Ai fini dell'articolo 11, il periodo «specifico» sarà determinato in base alle leggi e alle regolamentazioni nazionali pertinenti di ciascuna parte.
9. Soltanto per le ragioni specifiche seguenti, il trattamento preferenziale può essere rifiutato senza verifica della prova dell'origine in quanto la prova può essere considerata inapplicabile quando:
 - a) le condizioni del trasporto diretto di cui all'articolo 13 non sono state soddisfatte;
 - b) la prova dell'origine è prodotta successivamente per merci che sono state originariamente importate in modo fraudolento;
 - c) la prova dell'origine è stata rilasciata da un esportatore di un paese che non è non parte del presente accordo;
 - d) l'importatore non presenta una prova dell'origine alle autorità doganali della parte importatrice entro il termine stabilito nella legislazione della parte importatrice.
10. Ai fini della dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra, le autorità doganali del Principato di Andorra sono responsabili dell'applicazione della dichiarazione congiunta nel Principato di Andorra.
11. Ai fini della dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino, le autorità doganali della Repubblica Italiana sono responsabili dell'applicazione della dichiarazione comune nella Repubblica di San Marino.

PROTOCOLLO**relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) legislazione doganale: le disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) autorità richiedente: un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una parte, che presenta una domanda di assistenza sulla base del presente protocollo;
- c) autorità interpellata: un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- d) dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- e) operazione contraria alla legislazione doganale: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

1. Nei settori di loro competenza le parti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni di cui al presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica alle autorità amministrative delle parti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

*Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

- a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
- b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

- a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche in relazione alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto che si può ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità delle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- a) consegnare tutti i documenti, o
- b) notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul territorio dell'autorità interpellata.

Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni vanno presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate in conformità del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) disposizioni giuridiche o regolamentari e altri elementi giuridici in questione;
- e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere applicate misure cautelative.

Articolo 7

Esecuzione delle domande di assistenza

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre

autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono eseguite in conformità delle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte cui sono indirizzate.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità di cui al paragrafo 1 per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. D'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, i funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente per iscritto i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere in forma informatizzata.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

- a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato membro dell'Unione europea o quella della Corea a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo; oppure
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; oppure
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o le condizioni che l'autorità interpellata eventualmente richieda.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono pertanto essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna parte. Dette informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute sia dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell'Unione europea.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che potrebbe fornirli.

3. L'impiego di informazioni ottenute a norma del presente protocollo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aperti in relazione a operazioni contrarie alla legislazione doganale è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un organo giurisdizionale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. La parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e presentare oggetti, documenti ovvero loro copie autentiche che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo,

escluse, se del caso, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e i traduttori che non dipendono da servizi pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Corea e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Esse possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive dell'Unione europea e degli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni del presente protocollo:

- a) non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- b) sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e la Corea;
- c) non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare l'Unione europea.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e la Corea, qualora le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione nel quadro del comitato doganale istituito in applicazione dell'articolo 6.16 (Comitato doganale) del presente accordo.

PROTOCOLLO sulla cooperazione culturale

Le parti,

AVENDO RATIFICATO la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 (la «convenzione dell'UNESCO») ed entrata in vigore il 18 marzo 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 15.10, paragrafo 3 (Entrata in vigore), intenzionate ad applicare efficacemente la convenzione dell'UNESCO e a cooperare nel quadro della sua applicazione, in base ai principi della convenzione e agendo in conformità delle sue disposizioni;

RICONOSCENDO l'importanza delle industrie culturali e la natura multiforme dei beni e dei servizi culturali in quanto attività con valore culturale, economico e sociale;

RICONOSCENDO che il processo messo in atto dal presente accordo rientra in una strategia globale volta a promuovere una crescita equa e il rafforzamento della cooperazione economica, commerciale e culturale tra le parti;

RICORDANDO che gli obiettivi del presente protocollo sono integrati e sostenuti da strumenti di intervento esistenti e futuri gestiti in altri quadri al fine di:

- a) POTENZIARE le capacità e l'indipendenza delle industrie culturali delle parti;
- b) PROMUOVERE i contenuti culturali a carattere regionale e locale;
- c) RICONOSCERE, tutelare e promuovere la diversità culturale come presupposto per un proficuo dialogo tra le culture;
- d) RICONOSCERE, tutelare e promuovere il patrimonio culturale, promuoverne il riconoscimento da parte delle popolazioni locali e riconoscerne il valore come strumento di espressione delle identità culturali;

SOTTOLINEANDO l'importanza di favorire la cooperazione culturale tra le parti e, a tal fine, di tenere conto caso per caso, tra l'altro, del grado di sviluppo delle loro industrie culturali, del livello e degli squilibri strutturali degli scambi culturali e dell'esistenza di regimi per la promozione dei contenuti culturali a carattere regionale e locale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione, obiettivi e definizioni

1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, il presente protocollo definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

2. L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) è senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente protocollo. Per ogni questione relativa all'applicazione del presente protocollo, le parti ricorrono alle procedure di cui agli articoli 3 e 3 bis.

3. Pur mantenendo e sviluppando la capacità di elaborare e attuare proprie politiche culturali al fine di tutelare e promuovere la diversità culturale, le parti collaborano allo scopo di migliorare le condizioni alla base dei loro scambi di attività, beni e servizi culturali e di eliminare gli squilibri strutturali e le asimmetrie che eventualmente caratterizzano tali scambi.

4. Nel presente protocollo:

i termini diversità culturale, contenuto culturale, espressioni culturali, attività, beni e servizi culturali e industrie culturali hanno lo stesso significato definito e utilizzato nella convenzione dell'UNESCO;

per artisti e altri operatori della cultura si intendono le persone fisiche che svolgono attività culturali, producono beni culturali o partecipano alla fornitura diretta di servizi culturali.

SEZIONE A

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 2

Scambi culturali e dialogo

1. Le parti si adoperano per rafforzare la capacità di definire e sviluppare le loro politiche culturali, potenziare le loro industrie culturali e migliorare le possibilità di scambio di beni e servizi culturali, anche mediante regimi per la promozione dei contenuti culturali a carattere regionale e locale.

2. Le parti cooperano al fine di favorire lo sviluppo di una concezione comune e di intensificare lo scambio di informazioni relative a contenuti culturali e audiovisivi attraverso un dialogo, anche sulle buone pratiche in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale dialogo si svolgerà nel quadro del comitato per la cooperazione culturale nonché in altri sedi pertinenti, se e quando opportuno.

Articolo 3

Comitato per la cooperazione culturale

1. Entro sei mesi dall'entrata in applicazione del presente protocollo, è istituito un comitato per la cooperazione culturale, composto di alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna delle parti provvisti di competenza ed esperienza in materie e pratiche culturali.

2. Il comitato per la cooperazione culturale si riunisce entro l'anno seguente l'entrata in applicazione del presente protocollo e in seguito secondo la necessità, ma almeno una volta all'anno, per controllare l'applicazione del presente protocollo.

3. In deroga alle disposizioni istituzionali del capo 15 (Disposizioni istituzionali, generali e finali), il comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il presente protocollo e il comitato per la cooperazione culturale esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio per quanto riguarda il presente protocollo, quando tali funzioni siano pertinenti ai fini dell'applicazione del presente protocollo.

4. Ciascuna delle parti designa un ufficio della propria amministrazione che funge da punto di contatto interno con l'altra parte ai fini dell'applicazione del presente protocollo.

5. Ciascuna delle parti istituisce uno o più gruppi consultivi interni in materia di cooperazione culturale, composti di rappresentanti dei settori culturale e audiovisivo operanti in campi oggetto del presente protocollo, che sono consultati su questioni attinenti all'applicazione del presente protocollo.

6. Una parte può chiedere di consultarsi con l'altra parte nel comitato per la cooperazione culturale su qualsiasi questione di comune interesse attinente al presente protocollo. Il comitato per la cooperazione culturale si riunisce sollecitamente e compie ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. A tale scopo il comitato per la cooperazione culturale può consultare i gruppi consultivi interni di una delle parti o di entrambe e ciascuna delle parti può consultare i rispettivi gruppi consultivi interni.

Articolo 3 bis

Risoluzione delle controversie

Salvo diversa intesa tra le parti, e soltanto nel caso in cui una questione di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del presente protocollo non sia stata risolta in modo soddisfacente per mezzo della procedura di consultazione ivi indicata, si applicano al presente protocollo le disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie), con le seguenti modifiche:

- a) i riferimenti del capo 14 (Risoluzione delle controversie) al comitato per il commercio sono da intendersi come riferimenti al comitato per la cooperazione culturale;
- b) ai fini dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale), le parti si adoperano per designare di comune accordo arbitri in possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessarie nelle materie oggetto del presente protocollo. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla composizione del collegio arbitrale, l'estrazione a sorte, come stabilito dall'articolo 14.5, paragrafo 3, avverrà tra i nominativi del-

l'elenco di cui alla lettera c) e non dell'elenco di cui all'articolo 14.18 (Elenco degli arbitri);

- c) non appena costituito, il comitato per la cooperazione culturale compila un elenco di quindici persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle parti indica cinque persone. Le parti indicano anche cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per la cooperazione culturale provvederà a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere conoscenze ed esperienza specifiche nella materia oggetto del presente protocollo, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo riguardo alle questioni attinenti alla controversia e conformarsi alle disposizioni dell'allegato 14-C (Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori);
- d) per quanto riguarda la scelta degli obblighi da sospendere ai sensi dell'articolo 14.11, paragrafo 2 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) in una controversia relativa alle materie oggetto del presente protocollo, la parte attrice può soltanto sospendere gli obblighi derivanti dal presente protocollo; e
- e) in deroga all'articolo 14.11, paragrafo 2, per quanto riguarda la scelta degli obblighi da sospendere in controversie non relative alle materie oggetto del presente protocollo, la parte attrice non può sospendere gli obblighi derivanti dal presente protocollo.

Articolo 4

Artisti e altri operatori della cultura

1. Le parti si adoperano per facilitare, in conformità delle rispettive legislazioni, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nei loro territori di artisti e altri operatori della cultura originari dell'altra parte che non possono beneficiare degli impegni assunti in forza del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) e sono:

- a) artisti, attori, tecnici e altri operatori della cultura originari dell'altra parte che partecipano alle riprese di opere cinematografiche o di programmi televisivi o
- b) artisti e altri operatori della cultura, quali artisti visivi, plastici e dello spettacolo, nonché istruttori, compositori, autori, fornitori di servizi di intrattenimento e altri operatori analoghi originari dell'altra parte che partecipano ad attività culturali come registrazioni musicali, o contribuiscono attivamente a manifestazioni culturali quali fiere letterarie, festival e altro,

purché non procedano alla vendita dei propri servizi al pubblico o alla fornitura diretta dei propri servizi, non ricevano compensi da una fonte situata nella parte in cui soggiornano temporaneamente e non forniscano servizi nel quadro di un contratto concluso tra una persona giuridica priva di presenza commerciale nella parte in cui l'artista o altro operatore della cultura soggiorna temporaneamente e un consumatore di tale parte.

2. L'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio delle parti a norma del paragrafo 1, se autorizzati, hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

3. Le parti si adoperano per agevolare, in conformità delle rispettive legislazioni, la formazione di artisti e di altri operatori della cultura e maggiori contatti tra di loro, in particolare per quanto riguarda:

- a) produttori teatrali, gruppi di cantanti, membri di gruppi musicali e di orchestre;
- b) autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali;
- c) artisti e altri operatori della cultura che partecipano alla prestazione diretta di servizi in attrazioni quali circhi, parchi di divertimento e simili;
- d) artisti e altri operatori della cultura che partecipano alla prestazione diretta di servizi in sale da ballo e discoteche, nonché istruttori di danza.

SEZIONE B

DISPOSIZIONI SETTORIALI

SOTTOSEZIONE A

Disposizioni relative alle opere audiovisive

Articolo 5

Coproduzioni audiovisive

1. Ai fini del presente protocollo, si intende per coproduzione un'opera audiovisiva prodotta da produttori della Corea e della parte UE in cui i produttori hanno investito alle condizioni previste dal presente protocollo ⁽¹⁾.

2. Le parti promuovono la negoziazione di nuovi accordi di coproduzione e l'attuazione degli accordi esistenti tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Corea. Le parti riaffermano che gli Stati membri dell'Unione europea e la Corea possono concedere benefici finanziari alle opere audiovisive coprodotte, come stabilito nei pertinenti accordi bilaterali di coproduzione esistenti o futuri dei quali uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Corea sono parti.

⁽¹⁾ Nel caso della Corea, esiste una procedura di riconoscimento per le coproduzioni, di cui è responsabile per i programmi radiotelevisivi la commissione coreana delle comunicazioni e per i film il consiglio coreano della cinematografia. Questa procedura di riconoscimento è limitata a una verifica tecnica destinata a garantire che la coproduzione risponda ai criteri di cui al paragrafo 6. Il riconoscimento è concesso a ogni coproduzione rispondente a tali criteri.

3. Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, agevolano le coproduzioni tra i produttori dalla parte UE e della Corea, anche prevedendo la possibilità per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.

4. Le opere audiovisive coprodotte sono ammesse a fruire dei regimi della parte UE per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui al paragrafo 3 in quanto opere europee ai sensi dell'articolo 1, lettera n), punto i), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE o dai successivi atti modificativi, ai fini dei requisiti per la promozione delle opere audiovisive previsti dagli articoli 4, paragrafo 1, e 3 decies, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE o dai successivi atti modificativi ⁽²⁾.

5. Le opere audiovisive coprodotte sono ammesse a fruire dei regimi coreani per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui al paragrafo 3 in quanto opere coreane ai fini dell'articolo 40 della legge per la promozione delle opere cinematografiche e videografiche (legge n. 9676 del 21 maggio 2009) o successive modifiche, dell'articolo 71 della legge in materia di radiodiffusione (legge n. 9280 del 31 dicembre 2008) o successive modifiche e dell'avviso sulla quota di programmazione (avviso della commissione delle comunicazioni della Corea n. 2008-135 del 31 dicembre 2008) o successive modifiche ⁽³⁾.

6. Le coproduzioni sono ammesse a fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionale di cui ai paragrafi 4 e 5 alle seguenti condizioni:

- a) le opere audiovisive coprodotte sono realizzate tra imprese che devono essere e rimanere, direttamente o mediante partecipazione maggioritaria, di proprietà rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea e/o rispettivamente di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini della Corea;
- b) gli amministratori o direttori esecutivi delle imprese coprodottrici hanno la cittadinanza rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione europea e della Corea e possono dimostrare di esservi domiciliati;
- c) per ogni opera audiovisiva coprodotta è richiesta la partecipazione di produttori di due Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle opere di animazione, per le quali è richiesta la partecipazione di produttori di tre Stati membri dell'Unione europea. La proporzione del contributo finanziario del produttore o dei produttori di ciascuno Stato membro dell'Unione europea non è inferiore al 10 %;

⁽²⁾ Le modifiche della legislazione sono senza pregiudizio dell'applicazione del paragrafo 10.

⁽³⁾ Idem.

d) l'ammontare dei rispettivi contributi finanziari dei produttori della parte UE (nel loro insieme) e dei produttori della Corea (nel loro insieme) a un'opera audiovisiva non di animazione coprodotta non può essere inferiore al 30 % del costo di produzione totale. Per le opere di animazione il contributo non può essere inferiore al 35 % del costo di produzione totale;

e) il contributo dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) comprende un'efficace partecipazione tecnica e artistica e tra i contributi delle due parti il rapporto deve essere equilibrato. In particolare, nelle opere audiovisive non di animazione coprodotte il contributo tecnico ed artistico dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) non varia di più di 20 punti percentuali rispetto al loro contributo finanziario e non può in ogni caso rappresentare più del 70 % per cento del contributo complessivo. Per le opere di animazione il contributo tecnico ed artistico dei produttori di ciascuna parte (nel loro insieme) non varia di più di 10 punti percentuali rispetto al loro contributo finanziario e non può in ogni caso rappresentare più del 65 % del contributo complessivo;

f) la partecipazione di produttori di paesi terzi che hanno ratificato la convenzione dell'UNESCO a un'opera audiovisiva coprodotta è accettata per un massimo del 20 %, se possibile, dei costi totali di produzione e/o del contributo tecnico ed artistico all'opera audiovisiva.

7. Le parti riaffermano che il diritto per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5 assicura vantaggi reciproci e che alle coproduzioni che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 6 è riconosciuto lo status di opere europee e coreane di cui rispettivamente ai paragrafi 4 e 5 senza altre condizioni oltre a quelle di cui al paragrafo 6.

8. a) Il diritto per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5 è stabilito per un periodo di tre anni decorrenti dalla messa in applicazione del presente protocollo. Su parere dei gruppi consultivi interni, sei mesi prima della scadenza di tale periodo il comitato per la cooperazione culturale coordina la valutazione dei risultati ottenuti grazie al riconoscimento di questo diritto per quanto riguarda il rafforzamento della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nelle opere coprodotte.

b) Il diritto è rinnovato per una durata di tre anni, poi automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. Sei mesi prima della scadenza di ogni periodo rinnovato, il comitato per la cooperazione cul-

turale effettua una valutazione analoga a quella descritta alla lettera a).

c) Salvo diversa decisione delle parti, il fatto che sia stato posto termine a tale diritto non osta a che le coproduzioni fruiscono dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5 alle condizioni di cui al paragrafo 6, se la data della prima diffusione o proiezione di tali coproduzioni nei rispettivi territori è anteriore alla data di scadenza del periodo in questione.

9. Per tutta la durata del diritto per le coproduzioni di fruire dei regimi per la promozione dei contenuti locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5, le parti, in particolare tramite i gruppi consultivi interni, verificano regolarmente l'applicazione del paragrafo 6 e informano il comitato per la cooperazione culturale di ogni problema che possa insorgere a tale riguardo. Il comitato per la cooperazione culturale può riesaminare, su richiesta di una parte, il diritto per le coproduzioni di fruire dei regimi per la promozione dei contenuti locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5 e/o i criteri di cui al paragrafo 6.

10. Con preavviso di due mesi, una parte può sospendere il diritto di fruire dei regimi per la promozione dei contenuti locali e regionali di cui ai paragrafi 4 e 5, se i diritti riservati per le opere coprodotte in conformità delle disposizioni di questi paragrafi sono compromessi per effetto di una modifica introdotta dall'altra parte della rispettiva legislazione cui è fatto riferimento in tali paragrafi. Prima di procedere a tale sospensione, la parte notificante discute ed esamina con l'altra parte, in seno al comitato per la cooperazione culturale, la natura e le conseguenze delle modifiche introdotte nella legislazione.

Articolo 6

Altre forme di cooperazione nel settore audiovisivo

1. Ciascuna delle parti si adopera per promuovere le opere audiovisive dell'altra parte organizzando festival, seminari e iniziative simili.

2. Le parti agevolano, oltre al dialogo di cui all'articolo 2.2 del presente protocollo, la cooperazione nel settore della radio-diffusione allo scopo di promuovere gli scambi culturali attraverso attività quali:

a) la promozione degli scambi di informazioni e di opinioni tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di radiodiffusione;

b) l'incoraggiamento della cooperazione e degli scambi tra gli operatori della radiodiffusione;

c) l'incoraggiamento degli scambi di opere audiovisive;

d) l'incoraggiamento delle visite e della partecipazione a eventi internazionali nel campo della radiodiffusione che si svolgono sul territorio dell'altra parte.

3. Le parti si adoperano per agevolare il ricorso a norme internazionali e regionali per garantire la compatibilità e l'interoperabilità delle tecnologie audiovisive, in modo da contribuire a rafforzare gli scambi culturali. Le parti cooperano per conseguire tale obiettivo.

4. Le parti si adoperano per agevolare la locazione e il leasing delle apparecchiature e attrezzature tecniche, come le attrezzature radiofoniche e televisive, gli strumenti musicali e i dispositivi di registrazione in studio, necessarie per creare e registrare opere audiovisive.

5. Le parti si adoperano per agevolare la digitalizzazione degli archivi audiovisivi.

Articolo 7

Importazione temporanea di materiali e attrezzature per la realizzazione di opere audiovisive

1. Ciascuna parte incoraggia, nei modi opportuni, la promozione del proprio territorio come luogo di realizzazione di opere cinematografiche e programmi televisivi.

2. Nonostante le disposizioni relative al commercio di merci del presente accordo, le parti prendono in esame e consentono, in conformità delle rispettive legislazioni, l'importazione temporanea dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte delle attrezzature e dei materiali tecnici necessari agli operatori culturali per realizzare opere cinematografiche e programmi televisivi.

SOTTOSEZIONE B

Promozione dei settori culturali diversi da quello audiovisivo

Articolo 8

Arti dello spettacolo

1. Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, favoriscono per mezzo di idonei programmi l'intensificazione dei contatti tra operatori dello spettacolo attraverso scambi professionali e formazioni, tra cui la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete.

2. Le parti promuovono le produzioni comuni nel settore delle arti dello spettacolo tra produttori di uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Corea.

3. Le parti promuovono la definizione di norme internazionali nel campo alle tecnologie teatrali e l'uso di una segnaletica relativa agli elementi scenici, anche attraverso appropriati organismi di normazione. Le parti agevolano la cooperazione al fine di conseguire tale obiettivo.

Articolo 9

Pubblicazioni

Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, agevolano gli scambi di pubblicazioni e la divulgazione delle pubblicazioni dell'altra parte mediante idonei programmi quali:

- a) l'organizzazione di fiere, seminari, manifestazioni letterarie e altre manifestazioni analoghe riguardanti pubblicazioni, comprese strutture mobili per letture in pubblico;
- b) l'agevolazione di coedizioni e traduzioni;
- c) l'agevolazione di scambi professionali e formazioni per bibliotecari, scrittori, traduttori, librai ed editori.

Articolo 10

Tutela dei siti e dei monumenti storici appartenenti al patrimonio culturale

Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni e fatte salve le riserve incluse nei loro impegni nelle altre disposizioni del presente accordo promuovono, nel quadro di idonei programmi, gli scambi di esperienze e di buone pratiche per quanto riguarda la tutela dei siti e dei monumenti storici appartenenti al patrimonio culturale, tenendo conto dell'azione di tutela del patrimonio dell'umanità svolta dall'UNESCO, tra l'altro agevolando gli scambi di esperti, mediante la collaborazione in tema di formazione professionale, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica locale e la consulenza sulla tutela dei monumenti storici e degli spazi protetti nonché sulla legislazione e sull'attuazione di misure relative al patrimonio, in particolare per quanto riguarda la sua integrazione nella vita delle comunità locali.

INTESA SULLA FORNITURA TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI DI ASSICURAZIONE SECONDO GLI ELENCHI DEGLI IMPEGNI DELL'ALLEGATO 7-A (ELENCO DEGLI IMPEGNI)

Per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi di assicurazione secondo gli elenchi degli impegni dell'allegato 7-A (Elenco degli impegni), in particolare l'assicurazione contro i rischi concernenti:

- a) il trasporto marittimo, l'aviazione commerciale, il lancio di veicoli spaziali e i relativi trasporti (compresi i satelliti), con copertura assicurativa parziale o totale delle merci trasportate, del veicolo che trasporta le merci e di ogni responsabilità che ne deriva;
- b) le merci in transito internazionale,

le parti confermano che, se uno Stato membro dell'Unione europea esige che tali servizi siano prestati da soggetti stabiliti nell'Unione europea, un fornitore di servizi finanziari coreano può fornire tali servizi mediante il proprio stabilimento a qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea senza essere stabilito nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è fornito. Si precisa che la fornitura comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi finanziari.

La Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea che mantengono il requisito dello stabilimento nell'Unione europea continuano le consultazioni nell'intento di facilitare la fornitura di tali servizi nel territorio di questi Stati membri. La parte UE apprezza la proposta della Corea di tenere in futuro consultazioni allo scopo di raggiungere un accordo al riguardo.

La presente intesa costituisce parte integrante del presente accordo.

INTESA SUL PIANO COREANO DI RIFORMA DEI SERVIZI POSTALI ⁽¹⁾

Nel corso dei negoziati che hanno portato alla conclusione del presente accordo, la delegazione della Corea ha informato la delegazione dell'Unione europea del piano di riforma dei servizi postali che il governo coreano intende adottare.

Al riguardo, la Corea ha portato all'attenzione della delegazione dell'Unione europea i seguenti aspetti del suo piano di riforma dei servizi postali:

La Corea intende ampliare progressivamente le eccezioni al monopolio dell'ente postale coreano per estendere il campo dei servizi di distribuzione privati autorizzati. A questo scopo saranno apportate modifiche alla legge in materia di servizi postali, alle leggi collegate o ai regolamenti subordinati.

- a) Dopo l'entrata in vigore di queste modifiche, l'ambito del servizio di posta-lettere dell'ente postale coreano sarà chiarito dalla ridefinizione del suo concetto e le eccezioni al monopolio del servizio di posta-lettere saranno estese in base a criteri oggettivi quali il peso, il prezzo o una loro combinazione.
- b) Nel determinare la natura e la portata di tali modifiche, la Corea considererà diversi fattori, tra cui le condizioni del mercato interno, l'esperienza di altri paesi in fatto di liberalizzazione dei servizi postali e la necessità di assicurare il servizio universale. La Corea prevede di attuare queste modifiche entro i tre anni seguenti la data della firma del presente accordo.

Nell'applicare i criteri riveduti la Corea offrirà opportunità senza discriminazioni a tutti i fornitori di servizi postali e di recapito espresso in Corea.

La Corea modificherà inoltre l'articolo 3 del decreto di applicazione della legge in materia di servizi postali, estendendo le eccezioni al monopolio dell'ente postale coreano per includervi tutti i servizi internazionali di consegna rapida di documenti entro la data di entrata in vigore del presente accordo. Si precisa che i servizi internazionali e nazionali di consegna rapida di tutti i documenti non sono soggetti negli Stati membri dell'Unione europea al monopolio dei servizi postali.

⁽¹⁾ Questa intesa non è vincolante e non è soggetta alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie).

INTESA CONCERNENTE IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Le delegazioni della Corea e dell'Unione europea hanno raggiunto nel corso dei negoziati la seguente intesa concernente impegni specifici del presente accordo relativi ai servizi di telecomunicazione:

Se una parte subordina il rilascio di una licenza di fornitura di servizi pubblici di telecomunicazione a un soggetto della parte in cui un soggetto dell'altra parte detiene una partecipazione all'accertamento del fatto che la fornitura di tali servizi è di pubblico interesse, la parte procura di i) fondare tale accertamento e le procedure per giungere ad esso su criteri oggettivi e trasparenti; ii) essere tendenzialmente favorevole al riconoscimento del fatto che il rilascio di una licenza a un soggetto di una parte in cui un soggetto dell'altra parte detiene una partecipazione è di pubblico interesse; iii) definire tali procedure in conformità dell'articolo 7.22 (Trasparenza e informazioni riservate), dell'articolo 7.23 (Regolamentazione interna) e dell'articolo 7.36 (Risoluzione di controversie nel settore delle telecomunicazioni).

La presente intesa costituisce parte integrante del presente accordo.

**INTESA SULLE REGOLAMENTAZIONI RELATIVE ALLA ZONIZZAZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE URBANA
E ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

Nel corso delle negoziazioni aventi per oggetto il capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) del presente accordo, le parti hanno esaminato le regolamentazioni relative alla zonizzazione, alla pianificazione urbana e alla protezione dell'ambiente in vigore in Corea e nell'Unione europea al momento della firma dell'accordo.

Le parti condividono l'opinione che, nella misura in cui le regolamentazioni, comprese quelle relative alla zonizzazione, alla pianificazione urbana e alla protezione dell'ambiente, costituiscono misure non discriminatorie e non quantitative che interessano lo stabilimento, non sono soggette a impegni.

Sulla base dell'intesa di cui sopra, le parti confermano che le misure specifiche mantenute dalla Corea nelle leggi sottoindicate non sono soggette a impegni:

- Legge sulla pianificazione del riassetto dell'area metropolitana di Seul
- Legge sullo sviluppo di distretti industriali e la costruzione di stabilimenti industriali
- Legge speciale sul miglioramento dell'ambiente atmosferico nell'area metropolitana di Seul

Le parti confermano il loro diritto di adottare nuove regolamentazioni relative alla zonizzazione, alla pianificazione urbana e alla protezione dell'ambiente.

La presente intesa costituisce parte integrante del presente accordo.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT